

---

# INDICE

---

<b>NORMATIVA GENERALE</b> .....	<b>1</b>
R.D. 773/1931 APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.....	4
R.D.635/1940 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL T.U.L.P.S. - TITOLO IV - ARTT. 249-250 .....	6
L. R. 23/1989 DISCIPLINA DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA.....	7
L.R. 23/89 DIRETTIVE REGIONALI.....	10
L. 266/1991 LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ....	32
D.M. INDUSTRIA 14/02/92 MECCANISMI ASSICURATIVI SEMPLIFICATI PER IL VOLONTARIATO .....	36
L. R. 12/2005 NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ....	37
L.R. 13/2015 RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNE E LORO UNIONI.....	43
<b>DEPENALIZZAZIONE E SANZIONI AMMINISTRATIVE</b> .....	<b>53</b>
L. 689/1981 MODIFICHE AL SISTEMA PENALE.....	53
L.R. 21/1984 DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE.....	63
L.R. 26/1979 DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI.....	68
<b>ARTICOLI ESTRATTI DAI CODICI</b> .....	<b>70</b>
CODICE PENALE .....	70
CODICE CIVILE .....	79
<b>PROTEZIONE DELLA NATURA, AREE PROTETTE E RETE NATURA 2000</b> .....	<b>82</b>
L. 394/1991 LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE .....	83
L.R. 23 DICEMBRE 2011, N. 24 - RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO .....	99
L.R. 17 FEBBRAIO 2005, N. 6 - DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000.....	116
D.P.R. 357/1997 REGOLAMENTO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI, NONCHÉ DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE.....	139
DGR 1419-2013 MISURE GENERALI DI CONSERVAZIONE SIC E ZPS .....	147
DGR 742/2016 MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE SIC E ZPS.....	174
DISCIPLINARE TECNICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D'ACQUA NATURALI ED ARTIFICIALI DELLE OPERE DI DIFESA IDRAULICA NEI SITI RETE NATURA 2000 .....	184
L.R. 7/2004 DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI.....	201
L.R. 2/1977 PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FLORA REGIONALE - ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO .....	211
L. 14 GENNAIO 2013, N. 10 - NORME PER LO SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI URBANI .....	216
L. 352/1993 NORME QUADRO IN MATERIA DI RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI.....	220
L. R. 6/1996 DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL TERRITORIO REGIONALE. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 352 DEL 23 AGOSTO 1993 .....	224
L. 752/1985 NORMATIVA QUADRO IN MATERIA DI RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI FRESCHI O CONSERVATI DESTINATI AL CONSUMO .....	231
L.R. 24/1991 DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985, N. 752.....	237

---

L. R. 26 LUGLIO 2013, N. 14 RETE ESCURSIONISTICA DELL'EMILIA-ROMAGNA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESCURSIONISTICHE .....	248
<b>CACCIA.....</b>	<b>255</b>
L. 157/1992 NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO.....	255
L.R. 8/1994 DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA.....	278
R.R. 1/2008 DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA .....	307
<b>PESCA .....</b>	<b>318</b>
L.R. 07 NOVEMBRE 2012, N. 11 NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE .....	318
R.R. 29/1993 ATTREZZI E MODALITÀ DI USO CONSENTITI PER LA PESCA. PERIODI DI DIVIETO DI PESCA DELLE SPECIE ITTICHE NELLE ACQUE INTERNE DELL'EMILIA-ROMAGNA .....	330
<b>FAUNA MINORE.....</b>	<b>335</b>
L.R. 15/2006 DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA FAUNA MINORE IN EMILIA-ROMAGNA .....	337
ELENCO RAGIONATO DELLA "FAUNA MINORE" DELL'EMILIA-ROMAGNA. SPECIE AUTOCTONE .....	341
<b>RIFIUTI .....</b>	<b>356</b>
L.R. 27/1994 DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.....	356
D.Lgs.152/2006 NORME IN MATERIA AMBIENTALE - PARTE QUARTA - NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI.....	361
<b>TUTELA DEI CORPI IDRICI E SPANDIMENTO LIQUAMI.....</b>	<b>440</b>
DECRETO 7/04/2006 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI. CRITERI E NORME TECNICHE GENERALI PER LA DISCIPLINA REGIONALE DELL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DI CUI ALL'ARTICOLO 38 DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 1999, N. 152. ....	440
DELIBERA ASSEMBLEA LEGISLATIVA N. 96/2007 DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO MINISTERIALE 7 APRILE 2006 "PROGRAMMA D'AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI AI NITRATI DA FONTE AGRICOLA" "CRITERI E NORME TECNICHE PER LA DISCIPLINA REGIONALE DELL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO" .....	459
L.R. 4/2007 ADEGUAMENTI NORMATIVI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE A LEGGI REGIONALI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE DERIVANTI DA AZIENDE AGRICOLE E PICCOLE AZIENDE AGRO-ALIMENTARI .....	489
R.R.1/2016 REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE DERIVANTI DA AZIENDE AGRICOLE E PICCOLE AZIENDE AGRO-ALIMENTARI.....	498
<b>RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E POLIZIA FORESTALE.....</b>	<b>528</b>
LEGGE 37/1994 NORME PER LA TUTELA AMBIENTALE DELLE AREE DEMANIALI DEI FIUMI, DEI TORRENTI, DEI LAGHI E DELLE ALTRE ACQUE PUBBLICHE .....	528
R.D.L. 3267/1923 RIORDINAMENTO E RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI BOSCHI E DI TERRENI MONTANI.....	530
P.M.P.F. L.R. 4 SETTEMBRE 1981, N. 30 INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO - ART 13. APPROVAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE .....	550
L.353/2000 LEGGE-QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI.....	575
L. 950/1967 SANZIONI PER I TRASGRESSORI DELLE NORME DI POLIZIA FORESTALE. ....	583
D.Lgs.227/2001 ORIENTAMENTO E MODERNIZZAZIONE DEL SETTORE FORESTALE.....	584
ALTRI ARTICOLI RELATIVI AL SETTORE FORESTALE.....	587
L.R. 17/1991 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE .....	589

---

## **INQUINAMENTO LUMINOSO**

---

L. R. 19/2003 NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DI RISPARMIO ENERGETICO .....603

---

## **PROTEZIONE CIVILE..... 605**

L.R. 1/2005 NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI  
PROTEZIONE CIVILE.....605

# Normativa generale

## T.U.L.P.S (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)

R.D. 773/1931

### “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”

(aggiornato 2017)

#### TITOLO IV

#### “Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata”

**Art. 133** (art. 134 T.U. 1926)

Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.

Possono anche, con l'autorizzazione del prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse.

**Art. 134** (art. 135 T.U. 1926)

Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.

Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere concessa alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.

Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'istitutore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'articolo 11 del presente testo unico, nonché dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

La licenza non può essere concessa per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.

**Art. 134-bis** Disciplina delle attività autorizzate in altro Stato dell'Unione europea

1. Le imprese di vigilanza privata o di investigazione privata stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in presenza dei requisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla legge e dal regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, tenuto conto degli adempimenti, degli obblighi e degli oneri già assolti nello Stato di stabilimento, attestati dall'autorità del medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto.

2. I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e custodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea sono svolti alle condizioni e con le modalità indicate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico.

2-bis. Ai fini dello svolgimento dei servizi transfrontalieri e di quelli temporanei di investigazione privata e di informazioni commerciali, le imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea notificano al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza le attività che intendono svolgere nel territorio nazionale, specificando le autorizzazioni possedute, la tipologia dei servizi, l'ambito territoriale nel quale i servizi dovranno essere svolti e la durata degli stessi. I relativi servizi hanno inizio decorsi dieci giorni dalla notifica, salvo il caso che entro detto termine intervenga divieto del Ministero dell'interno, motivato per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

3. Il Ministro dell'interno è autorizzato a sottoscrivere, in materia di vigilanza privata, accordi di collaborazione con le competenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea, per il reciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni necessari per lo svolgimento dell'attività, nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.

**Art. 135** (art. 136 T.U. 1926)

I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.

Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identità o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. [La tabella delle operazioni deve essere vidimata dal prefetto.]

**Art. 136** (art. 137 T.U. 1926)

La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere capacità tecnica ai servizi che intende esercitare.

[Può, altresì, essere negata in considerazione del numero o della importanza degli istituti già esistenti.]

La revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio.

L'autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.

**Art. 137** (art. 138 T.U. 1926)

Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal prefetto. La cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'ufficio e della osservanza delle condizioni imposte dalla licenza.

Il prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta all'erario dello Stato.

Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal prefetto, se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza del servizio al quale l'ufficio era autorizzato.

**Art. 138** (art. 139 T.U. 1926)

Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;

2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;

3° sapere leggere e scrivere;

4° non avere riportato condanna per delitto;

5° essere persona di ottima condotta politica e morale;

6° essere munito della carta di identità;

7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate. Costituisce requisito minimo, di cui al primo periodo, l'aver prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate.

La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tasa ridotta, con validità di pari durata.

Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3.

Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.

Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio.

**Art. 139** (art. 140 T.U. 1926)

Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

**Art. 140** (art. 141 T.U. 1926)

I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 206 (lire 400.000) a euro 619 (1.200.000).

**Art. 141** (art. 142 T.U. 1926)

I provvedimenti del prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi.

**R.D. 06/05/1940, n. 635**  
**Approvazione del regolamento per l'esecuzione del**  
**Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza**

**Titolo IV**  
**DELLE GUARDIE PARTICOLARI E DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA E DI INVESTIGAZIONE**  
**PRIVATA**  
**Delle guardie particolari**

**Art. 249**

Chi intende destinare guardie particolari giurate alla custodia dei propri beni mobili od immobili deve farne dichiarazione al Prefetto indicando le generalità dei guardiani ed i beni da custodire.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'ente o dal proprietario e dai guardiani e deve essere corredata dai documenti atti a dimostrare il possesso, nei guardiani, dei requisiti prescritti dall'articolo 138 della legge, nonché della documentazione attestante l'adempimento, nei confronti del personale dipendente, degli obblighi assicurativi e previdenziali.

Per ottenere l'autorizzazione ad associarsi per la nomina delle guardie, gli enti od i proprietari debbono produrre al Prefetto, in doppio esemplare, anche l'atto scritto, da cui risultino le generalità e le firme dei consociati, la durata della consociazione, nonché le forme di aggregazione, di sostituzione e di recesso dei soci.

Le indicazioni, di cui al primo ed al terzo comma di questo articolo, devono essere riportate sull'atto di autorizzazione rilasciato dal Prefetto.

La vigilanza sul servizio delle guardie particolari giurate è esercitata dal Questore, a norma del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952

**Art. 250** (*Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153*)

Constatato il possesso dei requisiti anche di ordine professionale prescritti dalla legge, il prefetto rilascia alle guardie particolari il decreto di approvazione. Sono fatte salve le disposizioni di legge o adottate in base alla legge che, per servizi determinati, prescrivono speciali requisiti.

Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare di cittadini appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione, il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato d'origine, per lo svolgimento della medesima attività.

Ottenuta l'approvazione, le guardie particolari addette ai servizi di cui all'articolo 256-bis, comma 2, prestano giuramento con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi e le altre disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza, nel rispetto dei diritti dei cittadini."

Per l'esercizio da parte delle guardie giurate di pubbliche funzioni attribuite dalla legge si applica la formula del giuramento di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1946, n. 478.

Le disposizioni sul giuramento non si applicano alle guardie particolari giurate che svolgono i servizi di cui all'articolo 260-bis, comma 2.

Il giuramento, quando è prescritto, è prestato innanzi al prefetto o funzionario da questi delegato, che ne fa attestazione in calce al decreto del prefetto; la guardia particolare è ammessa all'esercizio delle funzioni dopo la prestazione del giuramento.

Fatte salve le altre responsabilità previste dalla legge, lo svolgimento di attività per le quali è prescritto il giuramento senza che lo stesso sia stato prestato costituisce abuso del titolo autorizzatorio, ai sensi dell'articolo 10 della legge.

## **L.R. n. 23/1989**

### **Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica**

#### **Art. 1**

##### **Finalità**

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e ne favorisce lo sviluppo per le seguenti specifiche finalità:
  - diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;
  - concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente.
2. A tali fini la Regione promuove la formazione di guardie ecologiche volontarie.

#### **Art. 2**

##### **Organizzazione della vigilanza ecologica volontaria**

1. Le guardie ecologiche volontarie, incaricate con le procedure di cui al successivo art. 6, si organizzano in uno o più raggruppamenti provinciali o circondariali, dotati di propri statuti e di regolamenti di servizio. I raggruppamenti provinciali o circondariali possono essere promossi anche dalle associazioni di protezione ambientale giuridicamente riconosciute a norma dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349. I regolamenti di servizio sono approvati dall'Autorità di pubblica sicurezza a norma del R.D.L. 26/9/1935, n. 1952.
2. Le guardie ecologiche volontarie svolgono la propria attività organizzate nei raggruppamenti provinciali o circondariali, nell'ambito dei programmi predisposti dalle Amministrazioni provinciali e dal Comitato circondariale di Rimini <sup>(1)</sup> e delle convenzioni di cui agli artt. 8 e 9.
3. I raggruppamenti provinciali o circondariali costituiscono il tramite mediante il quale le Province ed il Comitato circondariale di Rimini <sup>(1)</sup> e gli enti od organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente intrattengono i rapporti con le guardie ecologiche volontarie.

#### **Art. 3**

##### **Compiti delle guardie ecologiche volontarie**

1. Le guardie ecologiche volontarie:
  - a) promuovono e diffondono l'informazione in materia ambientale, con particolare riferimento alla legislazione relativa e concorrono ai compiti di protezione dell'ambiente;
  - b) accertano, nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 9, nei limiti dell'incarico e nel rispetto dell'art. 6, violazioni - comportanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie - di disposizioni di legge o di regolamento in materia di protezione del patrimonio naturale e dell'ambiente, nonché di provvedimenti istitutivi di parchi e riserve e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione;
  - c) collaborano con gli enti od organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia di inquinamento idrico, di smaltimento dei rifiuti, di escavazioni di materiali litoidi e di polizia idraulica, di protezione della fauna selvatica, di esercizio della caccia e della pesca, di tutela del patrimonio naturale e paesistico, di difesa dagli incendi boschivi e di prescrizioni di polizia forestale, segnalando le infrazioni rilevate, precisando, ove possibile, le generalità del trasgressore; nello svolgimento di tali compiti operano secondo le direttive emanate dai predetti enti od organismi;
  - d) collaborano con le competenti autorità nelle opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e di emergenza di carattere ecologico.
2. L'espletamento del servizio di vigilanza ecologica volontaria non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o di lavoro ed è prestato a titolo gratuito.

#### **Art. 4**

##### **Corsi di formazione e di aggiornamento**

1. La Giunta regionale, sentiti le Province, il Comitato circondariale di Rimini <sup>(1)</sup> e i rappresentanti dei raggruppamenti provinciali e circondariali delle guardie ecologiche volontarie, definisce le modalità di svolgimento e di conclusione dei corsi di formazione per volontari da adibire al servizio di vigilanza ecologica, stabilisce il contenuto dei programmi e determina il numero massimo di soggetti ammissibili ai corsi medesimi per ciascun ambito provinciale e circondariale <sup>(1)</sup>.
2. I corsi possono essere organizzati dalle Province, dal Comitato circondariale di Rimini, dai raggruppamenti provinciali o circondariali delle guardie ecologiche volontarie nonché dalle associazioni di protezione ambientale giuridicamente riconosciute a norma dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 e si concludono con un esame teorico-pratico secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi del primo comma.

3. La Commissione d'esame, nominata con deliberazione della Giunta provinciale o dell'Ufficio di Presidenza del Comitato circondariale(1), è presieduta dall'assessore provinciale competente o dal componente dell'Ufficio di Presidenza del Circondario competente per materia o da funzionari all'uopo nominati ed è composta: da un esperto in legislazione in materia ambientale, da un esperto in discipline ecologiche ed ambientali, da un esperto designato dall'ente, dall'organismo o dal raggruppamento organizzatore e da un funzionario di Pubblica sicurezza designato dal Prefetto. Esercita le funzioni di segretario un impiegato della Provincia o del Comitato circondariale di Rimini <sup>(1)</sup>. Con il provvedimento di nomina della commissione o con atto successivo è stabilito il calendario d'esame.

4. La Giunta regionale con lo stesso procedimento di cui al primo comma definisce altresì le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento per le guardie ecologiche volontarie già in servizio.

#### **Art. 5**

##### **Guardie già in servizio**

1. Alle guardie ecologiche volontarie, nominate ai sensi delle leggi regionali previgenti e che prestano attività alla data di entrata in vigore della presente legge, viene rinnovata la nomina senza obbligo di frequenza ai corsi di formazione previsti dall'art. 4; esse sono peraltro tenute a partecipare ai corsi di aggiornamento di cui al quarto comma del citato articolo.

#### **Art. 6**

##### **Incarico alle guardie ecologiche volontarie**

1. La nomina a guardia ecologica volontaria è disposta nei confronti di chi ha superato i corsi di cui all'art. 4 con provvedimento della Provincia competente per territorio o del Comitato circondariale di Rimini <sup>(1)</sup>. L'efficacia della nomina è subordinata all'approvazione del Prefetto ai sensi dell'art. 138 del TU delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e alla prestazione del giuramento davanti al Pretore ai sensi dell'art. 250 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

2. L'atto di nomina definisce gli specifici compiti che ciascuna guardia ecologica volontaria è chiamata ad espletare in relazione alle diverse normative ambientali, con riferimento all'art. 3; in particolare definisce puntualmente, sulla base di direttive vincolanti emanate dalla Regione, le norme che prevedono sanzioni pecunarie per la cui violazione viene conferito il potere di cui alla lettera b) del primo comma del medesimo art. 3.

3. Ogni guardia ecologica volontaria è munita di un tesserino personale, rilasciato dalla Provincia o dal Comitato circondariale di Rimini <sup>(1)</sup>, conforme al modello approvato dalla Giunta regionale. Nell'esercizio dei propri compiti la guardia è tenuta a qualificarsi mediante l'esibizione del tesserino.

4. Nell'espletamento del servizio la guardia ecologica volontaria è tenuta a portare un bracciale fornito dalla Provincia o dal Comitato circondariale conforme al modello approvato dalla Giunta regionale.

5. Nel caso in cui, con i poteri di cui all'art. 255 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, accertino violazioni - che comportino l'applicazione di sanzioni pecunarie - alle disposizioni in materia ambientale, le guardie ecologiche volontarie redigono il verbale, con le modalità previste dagli articoli 8, 9 e 10 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21. Il verbale deve essere inviato nei termini di legge, e comunque non oltre quarantotto ore, all'autorità competente ad emanare l'ordinanza/ ingiunzione nonché alla Provincia di rispettiva pertinenza o al Circondario di Rimini <sup>(1)</sup> anche nei casi in cui sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 21 del 1984. Il pagamento in misura ridotta è effettuato esclusivamente mediante versamento in appositi conti correnti postali.

6. Nel caso in cui collaborino con gli enti o organismi pubblici competenti alla vigilanza, ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera c), le guardie ecologiche volontarie procedono ove possibile all'identificazione del trasgressore, e redigono un rapporto scritto sulle infrazioni rilevate, da inviare all'ente o organismo competente, secondo le direttive ufficialmente impartite dal medesimo.

#### **Art. 7**

##### **Sospensione e revoca dell'incarico**

1. Con atto adottato dalla Provincia o dal Comitato circondariale di Rimini <sup>(1)</sup>, sentiti i rappresentanti del raggruppamento provinciale o circondariale, l'incarico di guardia ecologica volontaria può essere sospeso per un periodo massimo di sei mesi in caso di accertata irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati e può essere revocato ove si tratti di irregolarità particolarmente gravi ovvero si persista nel commetterne dopo la sospensione. La revoca dell'incarico è disposta anche nel caso di persistente accertata inattività, nonché per il venir meno dei necessari requisiti di idoneità.

2. I relativi provvedimenti sono comunicati alla Regione ed al Prefetto per gli eventuali provvedimenti di competenza.

#### **Art. 8**

##### **Compiti delle Province e del Comitato circondariale**

1. Le Province ed il Comitato circondariale di Rimini:

- a) redigono i programmi di cui all'art. 2, secondo comma, d'intesa con gli enti e gli organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente, nonché con le rappresentanze dei raggruppamenti provinciali o circondariali chiamati a concorrere alla realizzazione dei programmi medesimi;



- b) ricevono i resoconti dell'attività espletata e le notizie relative alle trasgressioni accertate;
- c) promuovono il coordinamento con tutti gli enti od organismi pubblici di cui all'art. 3, lett. c), al fine di attivare le migliori forme di collaborazione, anche promuovendo la stipulazione o stipulando direttamente apposite convenzioni con le rappresentanze di raggruppamenti provinciali e circondariali;
- d) redigono ed inviano alla Regione entro il mese di febbraio di ciascun anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- e) stipulano direttamente contratti di assicurazione contro gli infortuni cui le guardie ecologiche volontarie possono essere esposte nell'espletamento dell'incarico, nei casi in cui alla copertura del rischio non si provveda altrimenti in base alle convenzioni di cui alla lettera c) del presente articolo ed all'art. 9;
- f) stipulano direttamente contratti di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per i danni causati dalle guardie ecologiche volontarie nell'espletamento dell'incarico, nei casi in cui alla copertura del rischio non si provveda altrimenti in base alle convenzioni di cui alla lettera c) del presente articolo ed all'art. 9;
- g) mettono a disposizione dei raggruppamenti provinciali e circondariali delle guardie ecologiche volontarie mezzi e attrezzature da destinare all'espletamento del servizio, nei limiti delle assegnazioni previste nel bilancio regionale e provinciale.

#### **Art. 9**

##### **Attuazione dei programmi**

1. I programmi di cui al secondo comma dell'art. 2 ed alla lettera a) dell'art. 8 si attuano mediante convenzioni. La convenzione costituisce lo strumento normale per regolare i rapporti fra il raggruppamento provinciale o circondariale e l'ente od organismo pubblico che si avvale dell'opera delle guardie ecologiche volontarie.

#### **Art. 10**

##### **Doveri delle guardie ecologiche volontarie**

1. Le guardie ecologiche volontarie devono operare con prudenza, diligenza e perizia e svolgere le proprie funzioni con le modalità risultanti dai programmi di lavoro predisposti dalle Province e dal Circondario di Rimini <sup>(1)</sup> nonché dalle convenzioni ai sensi degli artt. 8 e 9.
2. Se ha notizia di un reato nell'esercizio o a causa del servizio di cui è incaricata, la guardia ecologica volontaria è obbligata a farne rapporto secondo le direttive emanate dall'ente od organismo pubblico che si avvale della sua opera, salvo che si tratti di reato punibile a querela dell'offeso.
3. Nell'espletamento dei propri compiti le guardie ecologiche volontarie non possono essere armate, anche se regolarmente autorizzate al porto delle armi.

#### **Art. 11**

##### **Coordinamento regionale**

1. La Giunta regionale esercita la necessaria azione di promozione, indirizzo e coordinamento anche mediante l'elaborazione di schemi tipo di convenzioni e l'emanazione di direttive da adottarsi secondo quanto previsto dall'art. 35 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6.

#### **Art. 12**

##### **Norme finanziarie**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

#### **Art. 13**

##### **Modifica di norme**

L'art. 14 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 è così sostituito:

"Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti di polizia giudiziaria, gli agenti di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale nonché, nel caso in cui la violazione comporti l'applicazione di sanzioni pecunarie, le guardie ecologiche volontarie incaricate dalle Province e dal Comitato circondariale di Rimini <sup>(1)</sup>".

---

#### Note

<sup>1</sup> . Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".

**L.R. n. 23/1989**  
**Direttive Regionali**  
(aggiornate alla VI Direttiva)

**I DIRETTIVA REGIONALE**

**A) Premessa**

Al fine di dare applicazione alla L.R. n. 23/1989 è opportuno anzitutto inquadrare la figura della guardia ecologica volontaria - che d'ora innanzi verrà definita con le iniziali Gev - nel contesto generale di detta legge ed in rapporto alla legislazione regionale preesistente.

Come è noto, le Gev sono state istituite in Emilia-Romagna con l'art. 14 della L.R. 24 gennaio 1977 n. 2 riguardante la tutela della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco;

si tratta di guardie giurate soggette alla disciplina del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931 n. 773 (approvazione prefettizia e giuramento davanti al Pretore) adibite a compiti di vigilanza e repressione in ordine alle ipotesi di infrazione previste dalla legge stessa.

Con la L.R. n. 23/1989 la figura della Gev rimane invariata solo per quanto riguarda il requisito base e cioè la qualifica di guardia giurata; per il resto essa viene completamente ridisegnata, sicché ne risulta un profilo completamente nuovo. Nei successivi punti 1,2, 3, 4 e 5 vengono illustrati i tratti salienti della nuova configurazione delle Gev.

1. L'art. 3, della L.R. n. 23/89, configura le Gev come agenti ed operatori ambientali a tutto campo. Ad essi vengono attribuiti compiti e mansioni di vario tipo: informazione e sensibilizzazione sulle problematiche ambientali, interventi nelle opere di soccorso in caso di calamità ed emergenze ecologiche, funzioni di vigilanza - che appaiono di gran lunga le più significative - in ordine al rispetto delle normative poste a tutela dell'ambiente non più limitate al ristretto ambito della flora spontanea, ma estese a tutti i comparti ambientali (inquinamento nelle sue varie manifestazioni, smaltimento dei rifiuti, escavazioni di materiali litoidi, parchi e riserve naturali ecc...).

2. Quanto alle funzioni di vigilanza (e conseguente attività repressiva in caso di scoperta di reati) il citato art. 3 distingue nettamente due livelli di diversa intensità per l'intervento delle Gev:

a) collaborazione con gli Enti ed organismi pubblici titolari delle funzioni di controllo sull'applicazione delle norme poste a salvaguardia dell'ambiente. In questo caso il compito della Gev si estrinseca nella segnalazione delle infrazioni; tuttavia questa funzione è della massima importanza ed incisività nella rilevazione dei reati ambientali in quanto volta a mettere in moto i poteri di controllo e di puntuale verifica da parte degli organismi pubblici preposti.

Ad esempio: la segnalazione di uno scarico abusivo in un corpo idrico ovvero di caratteristiche sensorialmente apprezzabili (ancorché da verificare analiticamente) presenti in uno scarico che possano fare ragionevolmente ipotizzare il mancato rispetto dei limiti di abbattimento delle sostanze inquinanti previsti dalle leggi vigenti, costituiscono valido e spesso indispensabile contributo agli organi istituzionali di controllo per la scoperta e la contestazione dei reati commessi.

Vi è inoltre da rilevare che lo svolgimento dei compiti di collaborazione qui descritti da parte delle Gev anche se di contenuto meno intenso rispetto a quelli illustrati nel successivo punto b) offre un campo di azione praticamente illimitato che si estende a tutte le ipotesi di reato (delitti e contravvenzioni) previste dalle normative ambientali e non si limita a quelle fattispecie punite con la sola sanzione amministrativa pecuniaria indicate nell'atto di nomina secondo quanto è tassativamente disposto dall'art. 6-secondo comma - L.R. n. 23/89 per l'esercizio del potere di accertamento. Per tali motivi è indispensabile che le Gev, ancorché chiamate a svolgere compiti di sostegno e di appoggio ad altri organi pubblici siano provviste di una notevole preparazione in ordine alle diverse normative ambientali che sarà a maggior ragione necessaria per l'espletamento delle funzioni di cui al punto b).

b) accertamento in forma diretta di infrazioni comportanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie previste da disposizioni di leggi o di regolamenti in materia ambientale. L'esercizio di queste funzioni non è automaticamente correlato al conseguimento della qualifica di guardia ecologica, ma discende da una precisa investitura che deve essere contenuta nell'atto di nomina. Occorre cioè che tale atto (di competenza delle Province) individui dettagliatamente le singole fattispecie in cui è consentito alle Gev l'esercizio del potere di accertamento con riferimento alle varie disposizioni (articoli e commi) delle normative statali e regionali interessate (art. 6 - secondo comma L.R. n. 23/89). Il potere di accertamento è conferito solo ed esclusivamente per quelle fattispecie puntualmente indicate nell'atto di nomina e non è estensibile ad altre (art. 6 co. 2° L.R. 23 / 89).

3. Un tratto completamente nuovo della figura delle nuove Gev è rappresentato dal loro inserimento in strutture associative obbligatorie costituite dai "raggruppamenti provinciali". Con la L.R. ora citata l'attività delle singole Gev è concepibile solo se espletata nel contesto del raggruppamento il cui ruolo viene a tal punto valorizzato da essergli riconosciuta legittimazione a

svolgere un servizio di rilevanza pubblica pur mantenendo il carattere di struttura basata sul volontariato e sull'autonomia organizzativa e gestionale.

Proprio in relazione a tale rilevanza l'art. 2 prima citato prevede che i raggruppamenti siano dotati di regolamenti di servizio approvati dalla Autorità di pubblica sicurezza ai sensi del R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952. Il Raggruppamento si pone quindi quale struttura di organizzazione sovraordinata alle Gev che ne fanno parte ed è il tramite unico e necessario attraverso cui l'attività delle Gev può estrinsecarsi.

I Raggruppamenti partecipano infatti alla formulazione dei programmi di attività delle Gev di intesa con le Province (art. 8 L.R. n. 23) e stipulano con gli Enti ed organismi pubblici interessati le convenzioni attraverso le quali detti programmi dovranno essere attuati.

#### **4. Convenzioni**

L'art. 9 L.R. n. 23 chiarisce che l'attività delle Gev si esplica attraverso convenzioni stipulate tra i Raggruppamenti e gli Enti ed organismi pubblici che si avvalgono dei loro servizi.

La legge regionale ha così sanzionato l'autonomia organizzativa e gestionale delle Gev la cui attività viene quindi regolata da strumenti di natura negoziale stipulati tra i raggruppamenti e gli Enti ed organismi pubblici di cui sopra. Ovviamente tale autonomia riguarda solo le modalità di esercizio dell'attività da svolgere, non anche il contenuto della stessa, trattandosi di dare attuazione ai programmi predisposti e concordati con le Province.

#### **5. Ruolo delle Province**

A questi Enti, delegati alla attuazione della L.R. di cui ci occupiamo, sono attribuiti i seguenti principali compiti:

a) disporre la nomina a Gev dei volontari che abbiano superato i corsi di formazione promossi dagli Enti medesimi o dagli altri soggetti abilitati attraverso l'esito positivo di un esame sostenuto davanti ad apposita commissione esaminatrice nominata dagli stessi Enti (artt. 4 e 6 L.R. n. 23). Sono esentate dal partecipare a detti corsi le Gev già nominate ed in attività. La nomina è peraltro subordinata al conseguimento della qualifica di guardia giurata ai sensi delle leggi sulla pubblica sicurezza (approvazione del Prefetto ex art. 138 T.U. 18 giugno 1931 n. 773 e giuramento davanti al pretore ex art. 250 R.D. 6 maggio 1940 n. 635). Va notato inoltre, come è stato diffusamente illustrato al precedente punto 2b) che l'atto di nomina deve indicare puntualmente le fattispecie per cui viene conferito alle Gev il potere di accertamento delle contravvenzioni con redazione del relativo verbale.

b) predisporre programmi di attività delle Gev di intesa con le rappresentanze dei raggruppamenti provinciali delle Gev e con gli Enti ed organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela ambientale (art. 8 lett. a) L.R. n. 23).

Si tratta indubbiamente dell'attività più importante e qualificante che gli Enti delegati sono chiamati ad espletare in quanto in mancanza dei programmi di lavoro le Gev sono destinate a rimanere di fatto inutilizzate, stanti le particolari modalità introdotte dalla L.R. n. 23/89. Si tratta anche di un campo in cui le Province hanno una notevole autonomia di iniziativa e di movimento nell'ambito ovviamente delle direttive regionali ove esistenti sia per quanto riguarda i contenuti dei programmi, sia per quanto concerne la loro articolazione.

Si possono ipotizzare, a titolo esemplificativo: campagne di controllo sullo smaltimento dei rifiuti, sugli scarichi idrici (ivi compresi quelli delle pubbliche fognature), sullo spandimento dei liquami sul suolo, campagne di informazione e sensibilizzazione sui temi ambientali da attivare nelle scuole elementari e medie, vigilanza e controllo sui parchi e riserve naturali.

Ovviamente il contenuto e le modalità attuative dei programmi andranno definite puntualmente sia con i raggruppamenti Gev sia con gli Enti ed organismi a supporto dei quali verrà espletato il servizio delle Gev

c) porre in essere un'attività di coordinamento generale, impulso verso i raggruppamenti Gev nonché di intermediazione per l'attivazione delle convenzioni con gli Enti ed organismi che si avvalgono dei servizi Gev. Si tratta di un complesso di azioni difficilmente quantificabili e definibili (di cui al citato art. 8 L.R. n. 23 punti b), e), d)) che vanno dalla assistenza per l'organizzazione dei raggruppamenti al supporto politico-amministrativo per la stesura delle convenzioni attraverso cui dovranno essere realizzati i programmi di lavoro. Rientrano anche in questi compiti tenere permanenti contatti con i raggruppamenti provinciali e seguire attraverso di essi l'attività svolta dalle singole Gev anche ai fini dei resoconti da inviare annualmente alla Regione.

d) Attività di supporto operativo e finanziario. Si tratta di interventi previsti dall'art. 8 lett. e), f) e g) L.R. 23 consistenti nel fornire ai raggruppamenti delle Gev mezzi e attrezzature destinate all'espletamento del servizio. Ovviamente tali interventi sono condizionati alla disponibilità delle risorse finanziarie assegnate a questo scopo nei bilanci regionale e provinciali. Nel contesto di detti interventi è ammissibile che le Province mettano a disposizione la sede per il recapito e le riunioni dei raggruppamenti. Quanto alle risorse destinate al pagamento di contratti di assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi - che dovranno essere stipulati a copertura dell'attività delle Gev - si tratta di adempimenti obbligatori in base alla legge regionale; pertanto la Regione si farà carico di mettere a disposizione delle Province, annualmente, le somme all'uopo necessarie.

**B) Prime direttive**

Attualmente operano nella nostra Regione alcune centinaia di guardie giurate volontarie (intorno alle 500) nominate ai sensi della L.R. n. 2/77 e successive modifiche, prima dai soppressi Comitati Comprensoriali e dalle Comunità Montane e, successivamente, dalle Province e dal Circondario di Rimini.

Tutte queste guardie operano, come è ovvio, nell'ambito dei compiti e dei poteri conferiti dalla L.R. n. 2; risulta peraltro che in taluni casi esse hanno iniziato a svolgere, in via sperimentale, attività ed interventi in altri settori della tutela ambientale in funzione di collaboratori di Enti ed organismi pubblici.

Risulta anche che in molti casi dette guardie giurate si sono già dotate di una organizzazione che in un certo senso ha anticipato quella prevista dalla L.R. n. 23/89.

Sussiste quindi una buona base di partenza per una pronta attuazione della nuova legge regionale poiché l'art. 5 della stessa offre la possibilità di convertire in modo automatico le guardie giurate precedentemente nominante nelle nuove Gev senza altre formalità e soprattutto senza necessità di partecipazione ai corsi di formazione ed ai conseguenti esami.

Peraltro, come si è osservato in precedenza, il salto di qualità tra la vecchia e la nuova posizione delle Gev sarà notevole e ciò suggerisce di procedere con una certa gradualità nell'attuazione di detta legge, in modo da assicurare una congrua fase di rodaggio nell'avvio dei nuovi meccanismi.

Ciò posto, vengono dettate le seguenti direttive che per gli Enti delegati sono vincolanti nei casi previsti dalla L.R. n. 23.

**1. Costituzione o regolarizzazione dei raggruppamenti provinciali.**

Il primo requisito indispensabile per l'inizio dell'attività delle nuove Gev è che vengano costituiti o regolarizzati gli organismi rappresentativi delle Gev secondo i dettami della L.R. n. 23 (art. 2 primo comma). A tal fine occorre che:

a) venga disposta mediante atto notarile la formale costituzione di ciascun raggruppamento con la contestuale approvazione dello statuto; quest'ultimo dovrà recare gli elementi costitutivi dell'associazione (denominazione, scopo, durata ecc...) nonché la individuazione e composizione dei suoi organi rappresentativi (assemblea, consiglio direttivo, presidente ecc...) e le modalità di funzionamento;

b) vengano insediati gli organi previsti dallo Statuto;

e) venga approvato da parte di ciascun raggruppamento il regolamento di servizio che disciplina sia le modalità di adesione delle singole Gev sia la loro partecipazione alla attività del gruppo, sia i modi con cui il gruppo ed i singoli aderenti si rapportano con l'esterno.

Si ricorda che a norma dell'art.2 - primo comma - L.R. n. 23/89 i regolamenti di servizio debbono essere approvati dalla Autorità di pubblica sicurezza.

In proposito va sottolineato che la L.R. n. 23/89 (art. 2 primo comma) si ispira al pluralismo e pertanto i raggruppamenti costituiti in ciascuna provincia potranno essere anche più di uno; l'unico limite che la L.R. in discorso pone al riguardo è che essi promanino (oltre che dai Raggruppamenti esistenti all'atto della entrata in vigore della presente Legge) da associazioni ambientaliste giuridicamente riconosciute ai sensi dell'art. 13 Legge 8 luglio 1986, n. 349. Si ritiene indispensabile che, anche nel caso di raggruppamenti promossi dalle predette Associazioni, questi siano dotati di proprio autonomo "atto costitutivo" e "statuto", adottati mediante atto notarile... ciò soprattutto al fine di fare acquisire a tali raggruppamenti piena legittimazione nei rapporti esterni.

La Regione non ritiene comunque di dover assumere iniziative in proposito trattandosi di materia chiaramente riservata alla libertà di associazione ed auto-organizzazione dei cittadini tipica del nostro ordinamento democratico e che ha per limiti i principi generali dell'ordinamento stesso. Sarebbe tuttavia auspicabile per facilitare il compito delle Province, chiamate alla redazione ed alla gestione dei programmi di lavoro delle Gev, che per ogni provincia si costituisse un solo raggruppamento sia pure espressione delle varie associazioni ambientaliste presenti in loco.

Per le stesse ragioni non si ritiene di dover predisporre (come è stato richiesto da taluno) bozze degli statuti e regolamenti suddetti dei quali del resto circolano esemplari già largamente adottati.

E ovvio altresì che gli statuti e regolamenti assunti prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 23/89 sono validi anche agli effetti di questi purché rispondano ai requisiti sopraindicati sub a), b), e).

E chiaro comunque che la sussistenza di tali requisiti costituisce presupposto indispensabile affinché i raggruppamenti possano accedere alle attività previste dalla L.R. n.23.

Le Province in relazione ai loro compiti di coordinamento generale si faranno carico di seguire i processi di organizzazione dei raggruppamenti fornendo, a richiesta degli stessi, l'eventuale assistenza necessaria per conseguire i predetti risultati.

Gli Enti delegati provvederanno altresì a tenere elenchi aggiornati dei raggruppamenti esistenti in ciascun ambito provinciale comunicando periodicamente i relativi dati alla Regione.

**2. Conferma della nomina a G.E.V nei confronti delle guardie giurate già nominate ed in attività in base alla L.R. n. 2/77 (art. 5, L.R. n. 23/89).**

a) Come si è già ricordato, la conferma delle vecchie Gev secondo la nuova legge regionale è automatica. La frequenza ai corsi di aggiornamento di cui è cenno all'ultima parte dell'art. 5 non va considerata come "conditio sine qua non" per ottenere la nuova nomina, come chiaramente si evince dal contesto della norma.

E' peraltro indispensabile che, stante il nuovo profilo che le Gev vanno ad assumere, tali corsi vengano organizzati e svolti al più presto a cura degli Enti delegati secondo le direttive regionali contenute nel presente documento, con la partecipazione dei soggetti nei cui confronti sia stato disposto il rinnovo della nomina.

Si sottolinea che hanno pieno titolo per ottenere il rinnovo della nomina a Gev ai sensi della nuova legge regionale anche le guardie giurate nominate dalle Associazioni ambientaliste ai sensi dell'art. 14 L.R. n. 2/77; ovviamente il rinnovo sarà disposto dagli Enti delegati, previa acquisizione e verifica degli atti concernenti la prima nomina e gli eventuali successivi rinnovi.

Data l'interconnessione con i provvedimenti degli organi di P.S. si ritiene che possano essere ricomprese fra i rinnovi anche le nomine che abbiano riportato l'approvazione prefettizia, ai sensi dell'art. 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, 18 giugno 1931, n. 773 dopo l'entrata in vigore della legge n. 23/89, beninteso quando trattasi di nomine in esplicita e puntuale applicazione dell'art. 14 della più volte richiamata L.R. n. 2/77.

b) Quanto alla forma dell'atto di conferma, ciascun Ente delegato ha la massima discrezionalità di decisione (delibera, decreto, atto cumulativo o singolo).

Per quanto riguarda il contenuto l'atto di conferma dovrà invece attenersi ai compiti illustrati negli artt. 3 e 6 - secondo comma - L.R. n. 23 riproducendo sostanzialmente tali disposizioni, ad eccezione dell'art. 3 - primo comma - lett. b) (accertamento delle contravvenzioni) per cui si rinvia alla successiva lettera d).

c) Oltre alla conferma di cui al precedente punto b), le Province, nella iniziale fase di applicazione della legge, possono promuovere la prima nomina a Guardia ecologica, di coloro che hanno proficuamente frequentato corsi di formazione promossi e finanziati dalle Amministrazioni Provinciali, oppure promossi da enti locali territoriali (Comuni e Comunità Montane) d'intesa o con il finanziamento delle Province.

Come è noto, in base all'art. 14 della L.R. n. 2/77, oltre alle Province, al Circondario ed alle Comunità Montane, avevano titolo per promuovere la nomina di agenti giurati e di indire i relativi corsi di formazione anche altri enti ed associazioni aventi per fini istituzionali la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente. E d'altra parte è da ritenere pienamente rispondente allo spirito e alle finalità della legge 23/89 che gli enti delegati assicurino il completamento delle procedure e delle iniziative già legittimamente in essere in vigenza della legge 2/77, e conseguentemente provvedano alla prima nomina, ed attivino le procedure per l'approvazione prefettizia, ai sensi dell'art. 12 del R.D. 773/1931:

- di coloro a favore dei quali gli enti e le associazioni abilitate ai sensi dell'art. 14 della L.R. 2/77 al momento della presente legge abbiano già attivato le procedure di richiesta dell'approvazione prefettizia;
- di coloro che abbiano proficuamente frequentato o frequentino corsi di formazione promossi dagli enti ed associazioni ai sensi del richiamato art. 14, della L.R. 2/77 ed iniziati nell'anno 1989.

Resta inteso che spetta comunque in questo caso all'ente delegato la previa valutazione della qualità della formazione acquisita dagli aspiranti nonché della sua compatibilità con i programmi elaborati o in corso di elaborazione presso lo stesso ente.

d) L'esercizio del potere di accertamento delle contravvenzioni di cui si è già detto in precedenza è il più delicato tra i compiti attribuiti alle Gev e giustamente l'art. 6 L.R. n. 23 lo fa discendere da direttive regionali vincolanti.

Pertanto l'esigenza di porre subito all'opera le Gev nei nuovi binari tracciati dalla L.R. n. 23/89 deve essere temperata con la necessità di far acquisire a questi soggetti attraverso il ruolo di collaboratori degli organismi pubblici preposti alla vigilanza in campo ambientale di cui al successivo punto 3), l'esperienza e la maturazione necessaria per poter bene esercitare la funzione di "agenti accertatori" in settori di cui essi hanno attualmente scarsa conoscenza.

Nasce qui l'opportunità di soprassedere per il momento alla attribuzione di nuovi compiti in materia di accertamento delle contravvenzioni in aggiunta a quelli che le Gev già svolgono in relazione alla L.R. n. 2/77 o che sono ad essa omologhi o collegati in base a leggi regionali successive.

Ciò posto si dispone che il potere di accertamento di cui trattasi, in questa prima fase, venga attribuito alle Gev nei rispettivi atti di nomina, limitatamente alle violazioni delle seguenti disposizioni comportanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie.

- art. 15 L.R. 24 gennaio 1977 n. 2;
- art. 32 L.R. 2 aprile 1988, n. 11;

Con successiva direttiva regionale, si provvederà ad estendere il potere di accertamento ad altre ipotesi di contravvenzione, valutando congiuntamente agli Enti delegati ed ai rappresentanti dei raggruppamenti l'attività svolta dalle Gev nel primo periodo di attuazione della L.R. n. 23/89.

### **3. Attività di collaborazione di cui all'art 3, lett. e), L.R. n. 23/89**

In relazione a quanto prima evidenziato, gli Enti delegati, nel predisporre i programmi di lavoro di cui all'art. 8 - lett. a) L.R. n. 23, opereranno in modo da dare il massimo risalto all'attività di collaborazione delle Gev con gli organismi preposti al controllo ambientale (in particolare con le UU.SS.LL.). In tal modo le Gev saranno poste in grado di acquisire entro breve tempo una preparazione adeguata in tutti gli altri comparti della tutela ambientale finora rimasti estranei alla loro esperienza e caratterizzati per lo più da normative complesse e piuttosto tecnicizzate; ciò anche al fine di favorire l'estensione del potere di accertamento sulle infrazioni comportanti sanzioni pecuniarie di cui si è detto più sopra.

Mentre per il contenuto specifico della attività di collaborazione si rinvia a quanto già detto al punto A/2, si ritiene opportuno soffermarsi sulla attività di segnalazione delle infrazioni rilevate da parte delle Gev in modo da fare chiarezza sull'aspetto indubbiamente più importante di tale attività.

Dall'esame della norma in riferimento risulta che la segnalazione dell'infrazione - da completarsi con la possibile identificazione del trasgressore - si configura come momento a rilevanza esterna anche se preparatoria di successivi atti di controllo da parte degli organi pubblici competenti.

Pertanto al fine di valorizzare concretamente tale attività ed evitare che ne vadano dispersi i risultati è necessario che le segnalazioni di cui trattasi, vengano redatte mediante rapporto scritto contenente gli elementi e le circostanze di fatto che danno luogo al configurarsi dell'infrazione; tale rapporto dovrà essere inviato oltreché all'organo di controllo, a supporto del quale viene svolta la collaborazione, anche alla Provincia.

Vale anche la pena di rammentare che il rapporto di cui trattasi, essendo redatto da incaricati di pubblico servizio (quali sono le Gev in quanto agenti giurati) va inviato, ai sensi dell'art. 331 comma 2° c.p.p., senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria (quali possono essere ad esempio, i Carabinieri, la Polizia Provinciale o gli operatori del Servizio di Igiene Pubblica).

#### **4. Corsi di formazione art. 4. primo comma L.R. n. 23/89**

Come già accennato in più punti, si prospetta un primo periodo di lavoro che terrà impegnati sia la Regione che gli Enti delegati nel governare il passaggio tra la vecchia e la nuova impostazione della attività delle Gev. L'obiettivo primario di questa fase deve essere individuato nel riuscire a far funzionare al meglio le Gev secondo il nuovo modello della L.R. n.23/89. Per quanto attiene alla impostazione dei corsi di formazione per le nuove Gev, nella presente fase, gli enti delegati possono proporre l'indizione di corsi di formazione per aspiranti Gev. La Regione provvederà con sollecitudine all'esame di dette proposte e dei relativi programmi ai fini dell'approvazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 23/89. Sulla base delle risultanze della fase iniziale di applicazione della legge, la Regione, sentiti gli enti delegati, provvederà ad impartire le direttive generali a regime previste dall'art. 4 primo comma, nonché a determinare il numero massimo di soggetti ammissibili ai corsi, per ciascun ambito provinciale.

#### **5. Corsi di aggiornamento per le G.E.V già in servizio art. 4 - quarto comma L.R. n. 23/89.**

La predisposizione di tali corsi sarà ripresa in relazione anche alle disponibilità finanziarie del bilancio regionale per l'esercizio 1990.

Si tratta dei corsi che dovranno essere frequentati dalle Gev confermate ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 23/89 e da quelle nominate per la prima volta, secondo quanto disposto dalla lett. e) del punto 2 della presente direttiva.

Con provvedimento a parte la Regione sta mettendo a disposizione i mezzi finanziari occorrenti nell'ambito delle disponibilità del bilancio 1990.

Il programma del corso è contenuto nell'allegato alle presenti direttive e si articola in una parte generale e due sezioni (legislazione ambientale e figura giuridica delle Gev).

Il programma ha carattere indicativo; sarà compito degli Enti organizzatori dei corsi di selezionare eventualmente gli argomenti più in dettaglio, in relazione a problematiche specifiche delle singole realtà locali, ferma restando l'esigenza che alle Gev deve essere comunque assicurata una preparazione generale di base in campo ambientale.

Per quanto riguarda le modalità di partecipazione e di svolgimento dei corsi, si danno le seguenti indicazioni:

a) i docenti dei corsi sono scelti, oltreché in ambito accademico e scolastico, anche tra funzionari di Enti locali, UU.SS.LL. e di altri organismi pubblici, esperti nelle discipline ambientali;

b) diversamente da quanto previsto per i corsi di formazione non ha senso parlare di predeterminazione del numero dei partecipanti; tutte le Gev che verranno confermate sono pertanto tenute a frequentare i corsi di aggiornamento qualunque sia il loro numero;

c) la durata minima dei corsi viene individuata in 60 ore complessive; gli Enti delegati, nel predisporre i corsi avranno cura di individuare il monte ore destinato specificamente alle singole materie;

d) non si darà luogo alla nomina della commissione esaminatrice - art. 4 terzo comma L.R. n. 23/89) in quanto i partecipanti non dovranno sostenere esami.

e) tuttavia al termine del corso le Gev svolgeranno un colloquio conclusivo con i docenti eventualmente riuniti in collegio.

#### **Programma del corso:**

##### **1) PARTE GENERALE**

a) Nozioni generali di ecologia-ecosistemi e loro funzionamento. Interconnessioni tra attività umane ed ecosistema;

b) Ambiente nei singoli elementi: aspetti geologici, geomorfologici, idrologici ed idraulici e relative alterazioni indotte, clima, atmosfera e suo inquinamento, suolo e suo inquinamento, rifiuti, inquinamento idrico;

c) Ambiente naturale come sistema: cenni sulla flora, vegetazione, prodotti del sottobosco, cenni sulla fauna e flora protetta nella regione; aree protette (parchi e riserve naturali, ecc...).

d) Inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo: fonti, modalità di diffusione, effetti e danni per l'uomo e l'ambiente, principali tecniche di depurazione e antinquinamento,

## 2) LEGISLAZIONE POSTA A TUTELA DELL'AMBIENTE

Enti ed organismi pubblici preposti alla tutela e controllo ambientale:

Legge 349/86 - Istituzione del Ministero dell'Ambiente; danno ambientale Legge 833/1978.

a) Settore inquinamento idrico:

Legge 319/76 (Merli) e sue successive modifiche ed integrazioni; cenni sulle Direttive statali di attuazione: Leggi regionali (L.R. n. 7/83 e successive modifiche, ecc...), cenni sulle direttive regionali di attuazione.

b) Settore smaltimento dei rifiuti:

D.P.R.n. 915/82 e successive modifiche - Legge 441/87 - Legge 475/88; cenni sulle direttive statali e regionali di attuazione.

e) Settore inquinamento atmosferico:

Cenni alla Legge 615/66; D.P.R. n. 203/88 e successive modifiche.

d) Risorse Idriche e Difesa del Suolo:

Cenni alle principali leggi del settore (TU. n. 1775/1933 sulle acque; vincolo idrogeologico R.D. 30.12.1923 n. 3267 - art. 41, L.R. 6/84; attività estrattive (L.R. 2 maggio 1978, n. 13), Legge n. 183/89.

e) Legislazione sulla protezione dell'ambiente naturale:

Art. 83 D.P.R. n. 616/77;

L.R. 2/77 e successive modificazioni;

L.R. 11/88.

f) Nozioni di legislazione in tema ài pianificazione territoriale, vincolo paesistico, polizia forestale, caccia e pesca.

## FIGURA GIURIDICA DELLE GEV

a) L.R. n. 23/89 recante disciplina delle Gev;

- Profilo e compiti delle nuove Gev;

- Loro organizzazione.

b) La guardia giurata nella legislazione di pubblica sicurezza (T.U. 773/31; R.D. 635/ 1940)

c) Rilevazione e accertamento di infrazioni comportanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie:

- Legge sulla depenalizzazione 24.11.1981 n. 689;

- L.R. 21/84 e successive modifiche;

Nozioni di procedura penale attinenti la materia.

## II DIRETTIVA REGIONALE

### **Premessa**

Con la prima direttiva emanata il 2 maggio 1990 la Giunta regionale ha provveduto alla maggior parte degli adempimenti previsti dalla L.R. n. 23/1989 ed in particolare a governare la delicata fase di transizione dalla L.R. n. 2/1977 alla nuova normativa introdotta in materia di volontariato ecologico.

E così si sono costituiti o regolarizzati i raggruppamenti provinciali delle guardie ecologiche volontarie e sono state confermate le nomine delle guardie giurate già nominate ed in attività in base alla L.R. n. 2/1977; le Amministrazioni provinciali hanno predisposto il programma delle attività delle Guardie Ecologiche Volontarie e sono stati indetti corsi di aggiornamento e predisposti programmi per la formazione di nuove Gev.

Tutti i raggruppamenti delle Gev hanno attivato convenzioni con gli enti preposti alla tutela ed al controllo ambientale ed in particolare con le stesse Amministrazioni provinciali, con le Unità Sanitarie Locali, con gli Enti di gestione dei Parchi regionali e delle Riserve naturali e coi Comuni.

Si tratta pertanto di dare completezza alle direttive regionali per la piena applicazione della legge n. 23 definendo le modalità di svolgimento e di conclusione dei corsi di formazione e soprattutto individuando il complesso delle norme per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria e per le quali è previsto il potere di accertamento da parte delle Guardie Ecologiche Volontarie.

### **1. Corsi di formazione e corsi di aggiornamento**

I soggetti di cui al 2° comma dell'art. 4 della L.R. 23/1989 possono organizzare corsi di formazione per aspiranti guardie ecologiche volontarie seguendo indicativamente il programma stabilito con la prima direttiva regionale per corsi di aggiornamento.

Oltre al corso teorico della durata di almeno 60 ore, è indispensabile programmare uscite ed esercitazioni pratiche anche eventualmente affiancando in tali occasioni le aspiranti Gev a quelle già in servizio.

Indicativamente, tali esercitazioni devono protrarsi complessivamente per almeno 20 ore.

Per quanto riguarda il numero dei soggetti ammissibili ai corsi di formazione nell'ambito provinciale o circondariale si ritiene che, di norma, essi non possano essere inferiori a 20 e superiori a 60 unità.

Resta ferma la possibilità, in relazione al numero delle richieste ed alle esigenze funzionali provinciali e circondariali, di organizzare più di un corso annuale nel limite comunque delle disponibilità finanziarie.

Il corso si conclude con un esame teorico pratico in cui la commissione valuta la preparazione complessiva del candidato a svolgere le funzioni di guardia ecologica.

Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento per le guardie ecologiche già in servizio all'entrata in vigore della L.R. n. 23/89 si ritiene che essi debbano essere obbligatoriamente organizzati ed avviati dai soggetti di cui all'art. 2 della stessa legge e con le modalità previste nella prima direttiva regionale approvata il 2 maggio 1990, entro e non oltre il 30 giugno 1992.

Allo scadere di tale termine i soggetti che rivestono la qualifica di guardia giurata volontaria ai sensi della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 e che non abbiano frequentato o frequentino alcun corso di aggiornamento decadono dalla qualifica alla scadenza del decreto provinciale o circondariale di nomina

## **2. Potere di accertamento**

Come risulta dall'art. 6 punti 1 e 2 della L.R. n. 23/89 l'atto di nomina emanato dall'Amministrazione provinciale o dal Circondario di Rimini deve indicare puntualmente tutte le norme di legge che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, per le quali la Guardia Ecologica Volontaria ha un potere di accertamento circa le infrazioni commesse.

Fermo restando quanto disposto con la precedente direttiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 comma secondo L.R. n. 23/89 si segnalano le seguenti fonti normative su cui estendere il potere di accertamento delle Gev:

- art. 24 D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 "Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/ 442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi, limitatamente alla parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente per l'abbandono di rifiuti urbani e di rifiuti speciali;

- art. 31 L.R. 27 gennaio 1986, n. 6 come modificata dalla L.R. 26 luglio 1988, n. 29 concernente "Interventi della Regione in materia di smaltimento dei rifiuti, in attuazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Delega di funzioni amministrative alle Province ed al Comitato circondariale di Rimini";

- art. 11 comma primo lettera a) punto 2) terzo alinea L.R. 28 dicembre 1986, n. 42 "Ulteriori modifiche ed integrazioni alla L.R. 29 gennaio 1983, n. 7 recante norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimento per il contenimento dell'eutrofizzazione", limitatamente alle violazioni degli obblighi previsti dagli articoli 21, 27, 28 e 29 della L.R. n. 7/1983 come modificata, integrata e coordinata con la L.R. 23 marzo 1984, n. 13;

- art. 23 L.R. 17 agosto 1988, n. 32 "Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo";

- artt. 24 e 26 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani (Vincolo idrogeologico)".

- violazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale che le Province assumono con proprio regolamento i cui estremi dovranno essere indicati dalle stesse, qualora lo ritengano opportuno, nell'atto di nomina a Gev;

- violazione alle prescrizioni contenute nelle ordinanze sindacali emanate ai sensi dell'art. 36 e dell'art. 38 comma secondo Legge 8 giugno 1990, n. 142, qualora le stesse prevedano sanzioni amministrative pecuniarie e comunque siano finalizzate alla tutela dell'ambiente;

- art. 18 L.R. 2 settembre 1991, n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della Legge 16 dicembre 1985, n. 752".

Per quanto sopra non contemplato, poiché, ovviamente le sopraindicate non hanno carattere esaustivo, si rinvia ai singoli atti di nomina, non solo per il recepimento di leggi nazionali e regionali innovative rispetto a quelle indicate, ma anche per il recepimento, in relazione al potere di accertamento, di fonti regolamentari locali (ad es. ordinanze sindacali, regolamenti comunali, ordinamenti di polizia ecc.).

Non necessariamente ciascun atto di nomina potrà contenere tutte le fonti legislative rispetto alle quali le Gev possono avere potere di accertamento, ma è discrezione della Provincia, indicare i settori, anche in relazione alle problematiche ambientali del proprio territorio e dello specifico programma del corso di aggiornamento.

## **3. Vigilanza nei parchi regionali e nelle riserve naturali.**

Appare opportuno sottolineare l'importanza di assicurare prioritariamente la vigilanza ecologica nelle aree protette (parchi regionali e riserve naturali).

A tal fine pertanto occorre che l'attività di vigilanza nelle aree protette abbia il dovuto rilievo nei programmi provinciali e nelle convenzioni previste dalla Legge.

La previsione dell'esercizio di tali attività e i programmi sopradetti, costituisce la necessaria premessa alla possibilità da parte degli enti di gestione delle aree protette, competenti per legge alla vigilanza, di stipulare convenzioni con i Raggruppamenti delle Gev in cui sono concordate le modalità tecniche ed organizzative per l'esercizio dell'attività di vigilanza stessa



### III DIRETTIVA REGIONALE

#### **Premessa**

Con la prima direttiva approvata con deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 1990, n. 2122 in attuazione della L.R. n. 23/1989 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica" venivano, fra l'altro, puntualizzate le modalità di costituzione dei Raggruppamenti provinciali delle guardie ecologiche.

In quella occasione pur ricordando il carattere pluralistico della legge che permette, per il tramite della libera associazione ed autorganizzazione dei cittadini volontari, la costituzione anche di più Raggruppamenti provinciali, tuttavia si auspicava anche per facilitare il compito di programmazione e di coordinamento delle attività da parte delle Amministrazioni provinciali, che si costituisse un solo Raggruppamento per ambito provinciale.

Ad un primo momento in cui effettivamente si è costituito un solo Raggruppamento per Provincia, generalmente sulla base delle organizzazioni delle guardie ecologiche già preesistenti alla legge regionale, si è poi sostituita una seconda fase, ancora attualmente in pieno svolgimento, nella quale si sono moltiplicati, di solito per frazionamento, più Raggruppamenti, molti dei quali di piccole dimensioni o di ambito locale

Allo stato attuale esistono pertanto 16 Raggruppamenti Così suddivisi per provincia: 3 a Piacenza, 2 a Parma, 1 a Reggio Emilia, 1 a Modena, 2 a Bologna, 1 a Ferrara 2 a Forlì, 3 a Ravenna e 1 a Rimini.

Alla proliferazione dei Raggruppamenti, tuttora in corso, non ha fatto seguito un aumento delle guardie ecologiche in attività altrettanto significativo, stante anche il forte turn over dei volontari, mentre sono intervenute difficoltà nel lavoro di coordinamento di alcune Amministrazioni provinciali sommate a maggiori spese logistiche sostenute per i vari gruppi.

Dalle considerazioni sopraesposte, ed a seguito di precise proposte avanzate sia dalle Province che dalla Federazione regionale dei Raggruppamenti delle guardie ecologiche, si ricava la necessità di definire i requisiti minimi di operatività che devono possedere e garantire i singoli Raggruppamenti per essere considerati di rango provinciale e di conseguenza di stabilire le condizioni il più possibile omogenee per l'esplicazione dei programmi delle attività di volontariato ecologico nelle varie realtà provinciali.

Altro tema oggetto della presente direttiva è la definizione, sulla scorta delle esperienze passate, di identiche modalità per l'accesso ai corsi di formazione delle guardie ecologiche cui devono attenersi le varie Province nella loro organizzazione.

Vi è poi la necessità di modificare ed integrare quanto previsto con la seconda direttiva regionale in materia di potere di accertamento essendo intervenute nel frattempo modifiche alla legislazione regionale sullo smaltimento dei rifiuti e sullo spandimento dei liquami, una nuova legge regionale sulla tutela e sviluppo della fauna ittica, la L. n. 157/1992 e la conseguente legge regionale di recepimento che normano la protezione della fauna omeoterma ed il prelievo venatorio.

Infine si danno disposizioni per l'adeguamento delle modalità di stipula dei contratti di assicurazione a favore delle guardie ecologiche ai sensi della L. 11 agosto 1991, n. 266.

#### **1) Requisiti per la costituzione e l'operatività dei Raggruppamenti Provinciali delle guardie ecologiche volontarie**

La L.R. n. 23/1989, come già ricordato in premessa, prevede la costituzione di uno o più Raggruppamenti provinciali e lascia all'autorganizzazione dei volontari la facoltà di formazione degli stessi.

La stessa legge prevede altresì che anche le associazioni di protezione ambientale giuridicamente riconosciute a norma dell'art. 13 della L. 8 luglio 1986, n. 349 possano promuovere propri autonomi Raggruppamenti.

Delle suddette associazioni attualmente solo la Legambiente ha costituito un proprio Raggruppamento in provincia di Parma e recentemente in provincia di Ravenna.

Si ritiene tuttavia che le condizioni oggettive di operatività dettate dalla legge (formali e sostanziali), che qui riassumiamo, impongano ai Raggruppamenti una dimensione e una mole di attività minima al di sotto delle quali la loro partecipazione ai programmi delle attività di volontariato a livello provinciale può considerarsi non significativa.

Si ricordano qui i requisiti formali posti, sia dalla L.R. n. 23/1989 che dalla L. n. 266/1991 "Legge quadro sul volontariato" e successiva L.R. n. 26/1993 di applicazione della stessa, necessari per costituire e rendere operativo un Raggruppamento di guardie ecologiche volontarie.

Essi sono:

- dotazione di Statuto adeguato a norma di legge e di Regolamento di servizio approvato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza;
- iscrizione nel Registro regionale del volontariato;
- adesione al programma delle attività predisposto dall'Amministrazione provinciale, d'intesa con gli Enti e gli Organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente e col Raggruppamento delle GEV stesso;
- stipula di convenzione con gli Enti titolari di competenze in campo ambientale.

Le Amministrazioni provinciali al momento della programmazione delle attività di volontariato ecologico ed ai fini dell'ammissibilità allo svolgimento delle attività stesse, debbono valutare, per ogni Raggruppamento, oltre al possesso dei suddetti requisiti indispensabili, anche alcuni significativi parametri in base ai quali considerare il Raggruppamento di rango provinciale.

A tale proposito si possono qui indicare alcune caratteristiche minime che deve possedere un Raggruppamento al fine della positiva valutazione circa la significatività dell'apporto dello stesso allo svolgimento delle attività nel territorio provinciale:

- essere composto da almeno 30 volontari dotati di atto di nomina a GEV e di decreto prefettizio valido; nel caso dell'esistenza di un solo Raggruppamento in ambito provinciale tale numero può anche essere inferiore.
- garantire una effettiva e continuativa attività di vigilanza ecologica su almeno 1/3 del territorio provinciale e di essere in grado di svolgere il programma delle attività nei tempi e nei modi stabiliti dal programma concordato con la Provincia.
- garantire la disponibilità dei volontari ad espletare l'attività di vigilanza, nell'ambito del programma concordato con la Provincia, per una media mensile non inferiore alle 8 ore.

I Raggruppamenti che non abbiano i suddetti requisiti non possono essere riconosciuti quali Raggruppamenti provinciali ai sensi della L.R. n. 23/1989 e sono esclusi dalle attività di vigilanza ecologica stabilite dalla Provincia.

Alle guardie ecologiche aderenti ai Raggruppamenti non riconosciuti è data facoltà, entro un congruo termine e nel rispetto delle norme statutarie stabilite, di iscriversi ad altro Raggruppamento.

Trascorso inutilmente il termine suddetto la Provincia provvede alla revoca della nomina a guardia ecologica e a darne comunicazione al Prefetto.

La Provincia provvede altresì alla revoca della nomina nei confronti delle guardie ecologiche che per un periodo consecutivo superiore all'anno abbiano svolto attività per una media mensile inferiore alle 8 ore sopra stabilite.

In sede di redazione dei programmi annuali delle attività le Amministrazioni provinciali valutano la rispondenza dei Raggruppamenti ai suddetti parametri, escludendo dal rapporto di convenzione quelli non rispondenti.

Per i Raggruppamenti provinciali già costituiti alla data di approvazione della presente direttiva e non in possesso delle caratteristiche di cui sopra è data facoltà di adeguarsi entro un anno dalla data stessa, anche mediante l'accorpamento con altri Raggruppamenti della stessa provincia.

Le Amministrazioni provinciali sono tenute alla verifica degli adeguamenti di cui sopra e ad informare la Regione sullo stato di aggiornamento dei Raggruppamenti.

## **2) Corsi di formazione e corsi di aggiornamento per le guardie ecologiche volontarie. Modalità di accesso**

Con le precedenti due direttive sono già stati affrontati i temi legati ai programmi dei corsi sia di formazione per le nuove GEV che di aggiornamento per quelle GEV nominate ai sensi della L.R. n. 2/1977, alla loro durata e modalità di svolgimento. Si vogliono qui delineare modalità di accesso ai corsi di formazione da applicarsi omogeneamente in ogni realtà provinciale al fine di garantire nel tempo una continuità delle attività di volontariato.

Il momento della organizzazione dei corsi di formazione è molto delicato in quanto si devono conciliare le esigenze di crescita spontanea del volontariato con la quantità delle risorse finanziarie disponibili e con la massima efficacia delle spese a tale scopo sostenute, la quale ultima può essere misurata sia in termini di sufficiente preparazione dei volontari che in termini di contenimento del loro turn over in limiti fisiologici accettabili.

L'accesso ai corsi di formazione tramite un "bando di concorso" così come organizzato in alcune realtà provinciali non appare corretto né sufficiente a soddisfare le esigenze di cui sopra.

Più efficace appare riservare l'accesso ai corsi di formazione alle aspiranti guardie ecologiche volontarie che abbiano compiuto una sorta di apprendistato, affiancando per un determinato periodo quantificabile in non meno di 12 uscite o sopralluoghi ovvero in almeno 60 ore di attività, le guardie ecologiche già in servizio.

D'altra parte tutti i Raggruppamenti provinciali prevedono già nei loro statuti la figura delle aspiranti guardie ecologiche volontarie, facilitando con ciò il reclutamento ai corsi di formazione.

Si dovrà pertanto dare priorità di accesso ai corsi di formazione alle aspiranti guardie ecologiche che abbiano già effettuato il periodo di apprendistato presso i Raggruppamenti provinciali, su segnalazione dei Raggruppamenti stessi.

Le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, fermo restando i criteri stabiliti dalle precedenti direttive, dovranno essere adeguatamente flessibili, nei tempi e nei luoghi di svolgimento, al fine di favorire la partecipazione degli aspiranti.

Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento, data la molteplicità e la particolarità dei settori che possono essere interessati, si ritiene di non dover dare indicazioni particolari circa i programmi o la loro durata.

Essi dovranno essere mirati ad approfondire le conoscenze su tematiche specifiche o locali e potranno essere organizzati anche presso gli enti competenti aventi convenzioni in atto coi Raggruppamenti delle guardie ecologiche (Enti di gestione delle aree protette, Comuni ecc.), utilizzando altresì eventuali finanziamenti messi a disposizione dagli enti stessi.

Pare ovvio sottolineare che comunque tutti i corsi di aggiornamento devono riguardare attività di vigilanza ambientale inserite nei programmi redatti o concordati con le Province.

## **3) Potere di accertamento**

Dall'approvazione della seconda direttiva, risalente al 1991, con la quale sono state puntualmente indicate le norme di legge su cui le guardie ecologiche hanno potere di accertamento il quadro legislativo si è notevolmente modificato.

Sono state infatti approvate nuove leggi regionali in materia di smaltimento dei rifiuti e di spandimento dei liquami, modificando i riferimenti normativi da richiamare nel decreto di nomina a guardia ecologica ai fini del conferimento del potere di accertamento.

E' stata altresì approvata la Legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" con la quale si dispone che fra i vari soggetti preposti alla vigilanza vi siano anche le guardie ecologiche volontarie e pertanto occorre estendere a tale materia il potere di accertamento delle stesse.

Si ritiene infine che per affinità di materia con la legge sopracitata il potere di accertamento possa essere esteso anche alle fattispecie previste dalla L.R. 22 febbraio 1993, n. 11 "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca in Emilia Romagna", andando a completare in tal modo l'orizzonte legislativo di riferimento ai fini dell'efficace svolgimento del servizio di vigilanza ecologica.

Fermo restando quanto disposto con le precedenti direttive regionali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma secondo, della L.R. n. 23/1989, si segnalano le seguenti ulteriori fonti normative su cui estendere il potere di accertamento delle guardie ecologiche volontarie:

- art. 14, L.R. 12 luglio 1994, n. 27 "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti";
- art. 15, L.R. 24 aprile 1995, n. 50 "Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamenti";
- artt. 30, primo comma e 31 primo comma, L. 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e art. 61 L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";
- tutte le fattispecie previste dalla L.R. 22 febbraio 1993, n. 11 "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca in Emilia Romagna".

#### **4) Stipula dei contratti di assicurazione a favore delle guardie ecologiche volontarie impegnate nelle attività di servizio**

Dal momento dell'approvazione della L.R. n. 23/1989, di norma, le Amministrazioni provinciali hanno provveduto a stipulare direttamente contratti di assicurazione sia contro gli infortuni cui le guardie ecologiche sono esposte, che sulla responsabilità civile verso terzi per eventuali danni causati dalle stesse nell'espletamento del servizio di vigilanza.

A seguito dell'entrata in vigore della L. 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato" si ritiene sia compito dei Raggruppamenti provinciali delle guardie ecologiche, alla stregua delle altre organizzazioni del volontariato, assicurare direttamente i propri aderenti, attenuando in tal modo i compiti previsti in capo alle Province.

Gli oneri relativi alla copertura assicurativa sono a carico delle Amministrazioni provinciali le quali provvederanno al rimborso delle spese nei limiti delle disponibilità dei propri bilanci e del contributo assegnato dalla Regione Emilia Romagna

---

## IV DIRETTIVA REGIONALE

### ***Premessa***

Negli anni più recenti si è assistito ad un'evoluzione del settore del volontariato sia in termini legislativi che di presenza e di organizzazione di associazioni e di raggruppamenti, in settori e materie diverse.

In particolare nei dieci anni trascorsi dalla approvazione della L.R. n. 23/89 si è organizzata nella nostra regione una forte attività di vigilanza ecologica volontaria sul territorio.

Al 31 dicembre 1998 operavano 16 Raggruppamenti distribuiti in tutte le Province con un numero complessivo di 1128 guardie ecologiche volontarie (Gev).

Nonostante i notevoli cambiamenti intervenuti nella legislazione e nella prassi della tutela ambientale in questo arco di tempo, lo schema organizzativo previsto dalla legge, basato sulla collaborazione tra le Province, soggetti istituzionali preposti alla nomina dei volontari a guardia ecologica, e i Raggruppamenti provinciali delle Gev, dotati di ampia autonomia, si dimostra ancora attuale come emerso da una approfondita verifica effettuata recentemente in apposito convegno.

Si sono tuttavia rilevati alcuni limiti applicativi della legge, che impediscono tuttora un omogeneo impiego delle Gev nelle varie realtà provinciali ed un pieno sviluppo delle potenzialità del volontariato ecologico, in particolare nel settore della vigilanza ambientale.

Attraverso un rinnovato impegno tra le istituzioni (la Regione quale ente preposto ad emanare indirizzi e direttive e le Province direttamente coinvolte nella preparazione delle Gev e nella programmazione delle relative attività) e le Gev, rappresentate dai Raggruppamenti provinciali anche in forma coordinata, si intende più completamente utilizzare le potenzialità della legge rafforzando alcuni aspetti, che si possono così sintetizzare:

- la definizione dei requisiti operativi dei Raggruppamenti provinciali Gev e la programmazione delle attività da attuarsi a livello provinciale;

- l'aggiornamento del contenuto e delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione per le Gev e la definizione di modalità standardizzate delle prove di selezione (esame teorico-pratico);
- la definizione di percorsi per corsi di aggiornamento e di addestramento delle Gev;
- l'attribuzione alle Gev, nell'ambito dei compiti di vigilanza ambientale, di poteri di accertamento secondo criteri di omogeneità tra le diverse realtà provinciali;
- la collaborazione tra la Regione, le Province ed i Raggruppamenti Gev anche attraverso la sottoscrizione di un protocollo d'intesa con le strutture di coordinamento delle Gev.

**Requisiti per l'operatività dei Raggruppamenti provinciali Gev, formazione ed attuazione dei programmi delle attività.**

I requisiti formali e sostanziali necessari per la costituzione e l'operatività dei Raggruppamenti provinciali delle guardie ecologiche rimangono quelli stabiliti dalla precedente terza direttiva approvata con deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 1995, n. 4055, che comprendono quelli generali, richiesti a qualsiasi associazione di volontariato a cui si aggiungono quelli specifici per le Gev che si costituiscono ai sensi della L. R. 23. Tali requisiti vengono di seguito sinteticamente richiamati e consistono in:

- essere dotati di Atto costitutivo e di Statuto adeguati a norma di legge e di Regolamento di servizio approvato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza;
- essere iscritti al Registro regionale del volontariato - aderire al programma delle attività predisposto dalle Amministrazioni provinciali, d'intesa con gli Enti e gli Organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente e con gli stessi Raggruppamenti provinciali delle Gev;
- stipulare Convenzione con gli Enti titolari di competenze in campo ambientale;
- essere composti da almeno 30 volontari dotati di atto di nomina a guardia ecologica volontaria e di valido decreto prefettizio di guardia giurata;
- garantire una effettiva e continuativa attività di vigilanza ecologica su almeno 1/3 del territorio provinciale;
- garantire la disponibilità delle Gev ad espletare le attività previste dal programma per una media mensile pro-capite non inferiore alle 8 ore.

Ai sensi dell'art. 2 secondo comma e dell'art. 8 primo comma lett. a) della L.R. n. 23/ 1989 le Province predispongono pertanto, entro il 31 dicembre di ogni anno, uno schema di programma delle attività da svolgere nell'anno seguente che dovrà essere inviato ai Raggruppamenti provinciali delle guardie ecologiche e agli altri Enti ed Organismi aventi competenze in materia ambientale ai fini del conseguimento dell'intesa ivi prevista.

Per dare attuazione al programma redatto come sopra e sottoscritto dai Raggruppamenti provinciali delle guardie ecologiche volontarie riconosciuti idonei ed aventi i requisiti di operatività sopra stabiliti, le Province stipulano o rinnovano una convenzione con i Raggruppamenti Gev stessi. La stipula della convenzione, che può avere valenza anche pluriennale, tra la Provincia interessata ed i Raggruppamenti provinciali delle guardie ecologiche è condizione indispensabile per lo svolgimento delle attività programmate. Il rinnovo della convenzione è automatico a seguito dell'accettazione del nuovo programma annuale delle attività, salvo disdetta di una o delle due parti anticipata e motivata con preavviso di almeno tre mesi sulla data di scadenza.

Fermo restando le attività svolte in convenzione con le Province, i Raggruppamenti Gev possono stipulare convenzioni con gli altri Enti ed Organismi aventi competenza in materia ambientale che intendano avvalersi delle Gev in ordine alla vigilanza ed altre attività derivanti da norme e regolamenti di diretta responsabilità od emanazione di questi ultimi (ad es. norme di attuazione e regolamenti di parchi e riserve naturali, ordinanze sindacali e regolamenti comunali, controlli sugli inquinamenti ecc.)

Gli schemi di tali convenzioni dovranno essere preventivamente inviati alle Province interessate per permettere una efficace opera di coordinamento delle attività previste dal programma.

Organizzazione dei corsi di formazione: approvazione del programma, modalità di accesso, di svolgimento e di conclusione  
Per quanto riguarda l'organizzazione dei corsi di formazione si riprendono e si aggiornano le indicazioni già approvate con le precedenti direttive con le seguenti specificazioni.

Le Province, sulla base di una ricognizione sul numero delle Gev in attività, sul numero di richieste di aspiranti Gev e sulla necessità di nuove Gev in relazione alle attività di controllo e di vigilanza ambientale da espletare sul territorio effettuata in collaborazione con i Raggruppamenti Gev, sentiti gli altri Enti ed Organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente, stabiliscono periodi e modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ed il numero massimo dei partecipanti che non dovrà essere inferiore alle 30 unità per ogni corso.

I programmi dei corsi sono approvati, prima del loro svolgimento e indipendentemente dal soggetto proponente e/o organizzatore, dalle Province competenti e vertono come contenuto sulle seguenti materie:

**PARTE GENERALE**

a) nozioni generali di ecologia e principi dello sviluppo sostenibile Concetto di ecosistema, di biocenosi, di catena alimentare, di piramide ecologica, di popolazione. Concetto di sviluppo sostenibile e di capacità di carico degli ecosistemi.

b) ambiente nei singoli elementi

Aspetti geologici, geomorfologici, idrologici ed idraulici e relative alterazioni indotte; suolo e suo inquinamento; rifiuti; inquinamento idrico.

c) ambiente naturale come sistema Flora e vegetazione, micologia, fauna, habitat e aree protette.

d) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo Fonti, modalità di diffusione, effetti e danni per l'uomo e l'ambiente, principali tecniche di depurazione e antinquinamento.

e) cenni di pianificazione territoriale e paesistica e lettura della cartografia.

f) nozioni di educazione ambientale e sua strutturazione.

### **PARTE LEGISLATIVA**

a) Inquinamento idrico e spandimento agronomico dei liquami

Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole".

Leggi e direttive regionali correlate.

L. R. 24 aprile 1995, n. 50 "Disciplina dello smaltimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti d'allevamento" e sue modifiche.

b) smaltimento dei rifiuti

Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156 CEE sui rifiuti, 91/689 CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62 CEE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio", modificato ed integrato dal Decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389.

L. R. 12 luglio 1994, n. 27 "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche.

e) risorse idriche, difesa del suolo e polizia forestale

TU 1775/1933 sulle acque.

Vincolo idrogeologico R.D.L. 30/12/1923, n. 3267.

Prescrizioni di massima e di polizia forestale.

L. 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo".

L. R. 19 luglio 1991 n. 17.

Legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche".

Nozioni di procedura penale attinenti la materia.

Tecniche di rilevazione e accertamento di infrazioni comportanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie.

Nozioni sulla dinamica di relazione e sui codici di comportamento.

Nello svolgimento del corso dovranno essere esplicitati per ogni materia di riferimento i compiti specifici delle guardie ecologiche.

La durata del corso è di 80 ore di cui almeno 60 riservate alla parte teorica e le restanti per uscite ed esercitazioni pratiche.

Per quanto riguarda la parte legislativa saranno maggiormente trattate le normative su cui alle Gev verrà conferito il potere di accertamento.

Le uscite e le esercitazioni pratiche da effettuarsi coi docenti, coi vigili provinciali e con le guardie ecologiche già attive e di provata esperienza sono finalizzate ad approfondire la conoscenza diretta del territorio e le relative problematiche ambientali, all'uso degli strumenti ed alle tecniche di rilevamento, all'esercizio nella compilazione di verbali di accertamento e di rapporti di servizio e di segnalazione.

Fermo restando quanto indicato con la prima direttiva per quanto riguarda la scelta dei docenti ai corsi si raccomanda di sviluppare adeguatamente anche la parte relativa ai poteri delle Gev, alla correttezza comportamentale e alle modalità di segnalazione e di compilazione di verbali e di rapporti di servizio, utilizzando allo scopo come insegnanti agenti o funzionari della Polizia provinciale e municipale, della Prefettura e della Magistratura.

A questi ultimi aspetti legati alla conoscenza della figura giuridica e delle norme comportamentali delle Gev si ritiene che debbano essere dedicate almeno 15 ore delle complessive 80.

I corsi programmati dalle Province possono essere organizzati direttamente dalle Province stesse, dai Raggruppamenti provinciali Gev già esistenti ed operanti e dalle associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della L. n. 349/1986.

Le Province hanno facoltà di controllo sul regolare svolgimento dei corsi indipendentemente dal soggetto organizzatore.

Nel rispetto delle modalità stabilite dalle Province e fatte salve le priorità più avanti indicate, l'accesso ai corsi è aperto a tutti i cittadini; deve essere esclusivamente richiesto il possesso dei requisiti necessari per la nomina a guardia giurata.

Per l'accesso ai corsi è data priorità alle aspiranti Gev che abbiano già effettuato un periodo di apprendistato presso un Raggruppamento provinciale esistente ed operante nei termini stabiliti dalla citata terza direttiva (12 uscite o 60 ore di attività), tenendo conto delle esigenze di copertura territoriale della vigilanza ecologica.

Sono ammessi all'esame quei candidati che hanno partecipato ai corsi per almeno 3/4 delle ore stabilite.

L'esame teorico-pratico si svolgerà davanti alla Commissione nominata dalla Provincia ai sensi dell'art. 4 della L. R. n. 23/89. Consisterà in una prova scritta di risposta a quesiti pre-definiti (quiz) sulle materie oggetto di insegnamento scelti dalla Commissione, nella compilazione di un fac simile di verbale di accertamento e/o di rapporto di servizio o di segnalazione e/o di denuncia all'autorità giudiziaria ex art. 331 c.c.p., nonché in un colloquio volto ad accertare le attitudini e la preparazione relazionale e comportamentale dei candidati.

#### ***Corsi di aggiornamento e corsi di addestramento***

Le guardie ecologiche volontarie frequentano corsi di aggiornamento organizzati per materia o per gruppi di materie.

Le Province, sentiti i Raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie, definiscono le modalità organizzative dei corsi di aggiornamento in riferimento ad intervenute innovazioni legislative nelle materie di competenza.

Nel caso i corsi di aggiornamento riguardino materie su cui le guardie ecologiche esercitano potere di accertamento la frequenza è obbligatoria, pena la cancellazione dall'atto di nomina provinciale delle norme puntuali di riferimento previste dalla legge.

Le Gev che collaborano con le ARPA provinciali e con gli Enti di gestione delle aree protette, nonché le Gev che svolgono attività di protezione civile partecipano ai corsi di addestramento eventualmente predisposti dagli enti e dagli organismi competenti.

Le modalità ed il numero dei partecipanti ai suddetti corsi di aggiornamento e di addestramento sono stabilite dalle Province in collaborazione con i Raggruppamenti Gev e con gli enti organizzatori competenti.

#### ***Individuazione delle norme su cui conferire potere di accertamento alle Gev***

Fermo restando l'elenco delle disposizioni normative e regolamentari su cui è possibile conferire alle Gev potere di accertamento stabilito con le precedenti direttive regionali, si ritiene che tutte le Province debbano conferire tale potere alle Gev almeno sui seguenti articoli:

- art. 15 L. R. n. 2/1977;
  - art. 32 L.R.n. 11/1988;
  - art. 50 1° comma D.L.G.S. n. 22/1997;
  - art. 35 L.R. n. 27/94;
  - art. 18 L.R. n. 24/1991 come sostituito dalla L. R. n. 20/1996;
  - artt. 13 e 20 L. R. n. 6/1996.
- ordinanze sindacali e regolamenti in materia di tutela dell'ambiente e del verde urbano ed extraurbano.

Le Province conferiscono potere di accertamento in materia di pesca ed attività venatoria alle Gev che partecipano ai corsi, con l'esclusione dell'esame finale, appositamente predisposti dai servizi provinciali per il personale di vigilanza del settore. Sono escluse dall'obbligo di frequenza dei suddetti corsi le Gev già in possesso di atto di nomina contenente tale potere di accertamento.

Il potere di accertamento sulle restanti norme già indicate dalle precedenti direttive regionali potrà essere conferito, in relazione alle particolari necessità di vigilanza ecologica che si manifestano sul territorio, su decisione delle singole Province, in collaborazione con i Raggruppamenti provinciali Gev

#### ***Rapporti fra la Regione, le Province ed i Raggruppamenti Gev***

Al fine di garantire una più efficace programmazione delle attività ed un maggior coordinamento fra più Raggruppamenti operanti nel territorio provinciale, le Province possono favorire la stipula di protocolli d'intesa e di azione comune fra i Raggruppamenti stessi.

Tenuto conto inoltre che da più di un decennio si è sviluppato ed organizzato nel territorio regionale un servizio di volontariato di vigilanza ecologica secondo le finalità e le modalità stabilite dalla L. R. n. 23/1989 e che l'organizzazione del suddetto servizio si basa sull'impegno e la collaborazione tra gli Enti - la Regione nel ruolo di indirizzo e di sostegno finanziario e le Province con compiti programmatici, di promozione della formazione e di sostegno delle attività delle Gev - ed i Raggruppamenti provinciali dotati di propria autonomia gestionale;

che la quasi totalità dei Raggruppamenti ha aderito ad organismi di coordinamento regionali che possono costituire un valido supporto ai Raggruppamenti provinciali stessi nel processo di autorganizzazione e di formazione e nei rapporti con le Province e con la Regione;

che per garantire e per migliorare l'efficacia del servizio di volontariato ecologico occorre rafforzare l'impegno di ciascun soggetto coinvolto, stabilendo dei tavoli di consultazione e di verifica sull'attività svolta, valorizzando al massimo le potenzialità della L. R. n. 23/1989;

Si ritiene utile giungere ad un protocollo d'intesa tra Regione, Province ed associazioni di coordinamento dei Raggruppamenti provinciali Gev. Il concorso della Regione alla predisposizione del suddetto documento sarà curato dal competente Assessorato al Territorio, Programmazione e Ambiente.

## V DIRETTIVA REGIONALE

### **1. Premessa**

Il servizio volontario di vigilanza ecologica, regolamentato dalla L.R. n. 23/1989, si è configurato nella nostra regione attraverso molteplici attività riconducibili essenzialmente alle seguenti:

- a) diffusione dell'informazione con particolare riferimento alle normative di tutela e protezione dell'ambiente ed attività di educazione ambientale;
- b) vigilanza sul territorio per prevenire e contrastare reati ambientali;
- c) soccorso in caso di pubbliche calamità ed emergenze di carattere ecologico con particolare riferimento alla prevenzione degli incendi boschivi e alla collaborazione per il loro spegnimento.

I Raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie (d'ora in poi Raggruppamenti GEV) hanno inoltre partecipato e partecipano con nuclei di volontari alle attività di protezione civile nell'ambito della legislazione di settore (L. 225/92 e L.R. 1/2005), effettuano le periodiche esercitazioni e operano anche al di fuori della nostra regione in caso di calamità (alluvioni, incendi, terremoti ecc.).

Il campo di azione delle guardie ecologiche volontarie si è estremamente dilatato col tempo a seguito della emanazione e del continuo aggiornamento di corpi legislativi e regolamentari nei vari settori riconducibili alla tutela dell'ambiente e del territorio.

Parallelamente sono aumentate e ridistribuite in materia di tutela dell'ambiente le competenze della Regione e delle istituzioni locali, anche attraverso la costituzione di nuovi organismi ed agenzie territoriali quali l'Arpa e la Protezione civile, alimentando la richiesta di un supporto di volontariato ecologico specializzato sul territorio.

Analizzando i dati degli ultimi 6 anni di attività delle GEV (2002-2007) si può evidenziare una costante crescita del numero dei volontari che hanno conseguito la nomina (da 1.209 a 1.442) e una considerevole crescita delle ore di servizio effettuate (da 150.240 a 227.828). Le ore prestate per attività di informazione e vigilanza ambientale sono aumentate dal 51% al 61%, così come quelle prestate per attività di protezione civile dall'8% all'11% mentre sono diminuite considerevolmente quelle dedicate all'autorganizzazione dal 41% al 28%, segno quest'ultimo dato, di una crescente efficienza organizzativa raggiunta dai Raggruppamenti delle GEV. Le GEV nelle province di Bologna e di Modena costituiscono circa il 50% di quelle presenti nel territorio regionale, evidenziando un rapporto direttamente proporzionale fra il numero delle GEV stesse e la popolazione urbana residente. Il numero dei Raggruppamenti provinciali delle GEV si è stabilizzato a quota 16; nelle province di Bologna, Ferrara e Rimini è attivo un solo Raggruppamento mentre nelle altre sono attivi due Raggruppamenti con l'eccezione della provincia di Ravenna ove operano tre Raggruppamenti.

Negli anni più recenti si è assistito ad un rapido susseguirsi di cambiamenti, anche rilevanti, nella legislazione ambientale comunitaria, nazionale e regionale rendendo necessaria un'azione di aggiornamento delle linee di indirizzo regionale in materia di volontariato ecologico che, nel mantenimento dello schema organizzativo previsto dalla L.R. 23/89, tuttora valido, basato su programmi di attività provinciali e su rapporti di collaborazione convenzionata tra le Province e gli altri enti ed organismi pubblici competenti per la tutela dell'ambiente ed i Raggruppamenti provinciali delle GEV, vanno ulteriormente precisate, individuando nel contempo alcune priorità delle attività di vigilanza. Si ritiene altresì utile l'implementazione delle forme di coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica anche mediante l'istituzione di apposite conferenze tra tutti i soggetti interessati, il miglioramento della formazione e dell'aggiornamento delle GEV, il supporto alla diffusione della conoscenza sulle attività svolte, la facilitazione di scambi di esperienze fra i Raggruppamenti ed in generale il potenziamento degli spazi comunicativi istituzionali riguardanti il volontariato ecologico.

### **2. Ruolo della Regione**

La Regione svolge il ruolo di promozione, indirizzo e coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica.

Concede annualmente alle Province un finanziamento per l'esercizio dei compiti delegati connessi alla L.R. n. 23/89.

Con la L.R. n. 23/1989 la Regione ha delegato alle Province i compiti amministrativi attinenti l'applicazione della legge stessa tenendo per sé i compiti:

- di definire le modalità di svolgimento e di conclusione dei corsi di formazione dei volontari stabilendo il contenuto dei programmi ed il numero massimo dei soggetti ammissibili ai corsi stessi;
- di definire mediante direttive vincolanti le norme puntuali, da riportare nell'atto di nomina, su cui le GEV hanno potere di accertamento delle violazioni commesse;
- di approvare i modelli dei tesserini di riconoscimento e dei bracciali da conferire alle GEV;
- di promozione, indirizzo e coordinamento generale mediante l'emanazione di apposite direttive.

Su tutti gli aspetti sopraindicati la Giunta regionale ha emanato nel tempo quattro direttive integrando ed affinando man mano le disposizioni applicative, aggiornate anche alla luce dell'evoluzione della legislazione a tutela dell'ambiente.

Si ritiene doveroso da parte della Giunta regionale mantenere le proprie azioni propulsive di indirizzo, stimolo, aggiornamento e verifica per la corretta ed efficace applicazione della legge con l'obiettivo di omogeneizzare il percorso formativo e le attività delle GEV nelle varie realtà provinciali.

### **3. Ruolo delle Province**

Fondamentale è il ruolo svolto dalle Province per la realizzazione delle finalità stabilite dalla Legge regionale n. 23/89 con l'obiettivo di coglierne appieno le potenzialità.

In via riassuntiva si ritiene di dover sottolineare i compiti più importanti e qualificanti delle Province specificando ed aggiornando accanto ad ognuno le precedenti direttive regionali cui le stesse Amministrazioni provinciali devono attenersi. Le Province pertanto:

- a) elaborano i programmi annuali di cui all'art. 2, secondo comma, L.R. 23/89 d'intesa con gli enti e gli organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente e con le rappresentanze dei Raggruppamenti provinciali GEV chiamati a concorrere alla realizzazione dei programmi medesimi. Tali programmi, tenuto conto degli indirizzi unitari stabiliti dalle direttive regionali, si basano sulle analisi e sul monitoraggio delle problematiche e delle criticità ambientali presenti sul territorio provinciale individuando, se del caso, specifiche priorità e devono essere rapportati, oltre che ai compiti ed ai poteri di accertamento propri della vigilanza ecologica volontaria, alle effettive potenzialità operative delle GEV;
- b) promuovono il coordinamento con tutti gli enti ed organismi pubblici di cui all' art. 3 lett. c) L.R. 23/89 al fine di attivare le migliori forme di collaborazione nell'esecuzione del programma. Stipulano apposita e diretta convenzione con i Raggruppamenti GEV provinciali che rispondono ai requisiti già previsti con la terza e quarta direttiva regionale e promuovono analoghe convenzioni tra gli altri enti competenti in materia di tutela dell'ambiente e gli stessi Raggruppamenti GEV. Le convenzioni devono prevedere le attività e le modalità di svolgimento del programma stabilito ivi compresa l'eventuale messa a disposizione delle GEV di mezzi ed attrezzature da destinare all'espletamento dei vari servizi o l'assegnazione di contributi che ne aiutino l'acquisizione. Esse stabiliscono altresì i contenuti minimi, le modalità e le scadenze per la trasmissione, da parte dei Raggruppamenti alle Province, dei rapporti/rendicontazioni periodici e/o definitivi sulle attività svolte, secondo schemi utili alla redazione e all'invio alla Regione della relazione annuale di cui all'art. 8 L.R. 23/89, nonché la quantificazione e le modalità del rimborso spese da riconoscere ai Raggruppamenti;
- c) organizzano corsi di formazione e relativa prova di abilitazione finale per le aspiranti GEV, nonché corsi di aggiornamento e di addestramento delle GEV fornendo anche un supporto documentale e all'insegnamento;
- d) redigono gli atti di nomina delle GEV che hanno superato la prova d'esame conferendo loro puntualmente, sulla base delle direttive regionali, il potere di accertamento su specifici articoli di legge in materia di tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale; l'efficacia della nomina è subordinata all'approvazione del Prefetto ai sensi dell'art.138 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773, nonché alla successiva prestazione del giuramento avanti al Sindaco a norma dell'art. 250 Reg. d'esecuzione del T.U.L.P.S. così come modificato dall'art. 231 del D.lgs. n. 51/1998; tengono ed aggiornano l'elenco delle GEV nominate avendo cura di richiedere tempestivamente, alla sua scadenza, il rinnovo del decreto prefettizio per le GEV in servizio che abbiano svolto nell'ultimo anno o negli ultimi due anni rispettivamente almeno 96 ore e 192 ore di attività; è fatto salvo un periodo di inattività o di attività ridotta per giusto motivo non superiore a tre anni, trascorsi i quali è fatto obbligo alle GEV frequentare un corso di aggiornamento, pena la revoca della nomina provinciale ai sensi dell'art. 7 della L.R. 23/89;
- e) ricevono i resoconti delle attività espletate dai Raggruppamenti GEV, redigono e trasmettono alla Regione i rapporti annuali sulle attività delle GEV;
- f) regolamentano per quanto attiene l'esercizio dell'attività venatoria, l'attività di vigilanza condotta dalle GEV integrandola, nel rispetto della L.R. n. 23/89, con quella svolta dalle altre associazioni di volontariato riconosciute competenti ai sensi della L. 157/92 e dalla L.R. n. 8/94 e successive modifiche e coordinandola con l'attività della polizia provinciale come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 980/2008;
- g) favoriscono la stipula di protocolli di intesa e di azione comune fra i Raggruppamenti GEV operanti nello stesso territorio provinciale.

### **4. Ruolo dei Raggruppamenti provinciali delle GEV**

I Raggruppamenti provinciali costituiscono il tramite mediante il quale le Province e gli Enti ed Organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente intrattengono i rapporti con le GEV (art. 2 comma 3 L.R. 23/89).

Essi godono di autonomia gestionale e di autorganizzazione ed operano in convenzione con le Province e con gli Enti ed Organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente.

In particolare i Raggruppamenti provinciali GEV:

- a) promuovono e diffondono l'informazione in materia ambientale con particolare riferimento alla legislazione relativa;



- b) attuano i programmi delle attività elaborati d'intesa con le Province e con gli enti e gli organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente;
- c) stipulano le convenzioni con le Province e i contratti di assicurazione per le GEV previsti dalla legge;
- d) stipulano convenzioni con altri enti ed organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente ai fini dell'attuazione dei programmi elaborati d'intesa con le Province, trasmettendone tempestivamente copia alle Province stesse per una loro efficace azione di coordinamento delle attività previste;
- e) organizzano i servizi di vigilanza e le altre attività delle GEV avendo cura dell'accertamento, anche mediante autocertificazione dei singoli volontari, dell'idoneità fisica all'espletamento del servizio e vigilando sulla sicurezza delle stesse, nel rispetto della relativa normativa vigente in materia;
- f) inviano nei termini di legge i verbali di accertamento delle violazioni agli Enti competenti alla irrogazione delle sanzioni e alle Province;
- g) inviano rapporti/verbali di segnalazione delle infrazioni rilevate agli enti ed organismi pubblici competenti secondo le direttive da questi ultimi stabilite;
- h) organizzano e/o collaborano con le Province alla realizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento;
- i) provvedono all'equipaggiamento delle GEV anche mediante l'utilizzo di contributi o mezzi messi a disposizione dalle Province e dagli altri enti ed organismi pubblici; l'adozione di un vestiario/divisa comune deve essere approvata dal Prefetto ai sensi dell'art. 254 del R.D.635/1940;
- l) forniscono alle Province rapporti e rendicontazioni scritte sulle attività svolte secondo le modalità e nei tempi previsti nelle convenzioni avendo cura di comunicare per ogni singola GEV il monte ore delle attività svolte.

### **5. Corsi di formazione ed esami di abilitazione**

Per quanto riguarda l'organizzazione dei corsi di formazione, tenuto conto delle esperienze maturate ed al fine di conferire il più possibile criteri omogenei in tutte le Province al riguardo del loro svolgimento e delle loro conclusioni, si aggiungono le seguenti ulteriori specificazioni a quelle già approvate con la precedente quarta direttiva.

Le Province organizzano, sulla base di quanto stabilito dalla quarta direttiva, di norma ogni due anni, corsi di formazione per le aspiranti GEV anche in collaborazione con i Raggruppamenti provinciali. I programmi dei corsi sono approvati, prima del loro svolgimento e indipendentemente dal soggetto proponente e/o organizzatore, dalle Province competenti secondo il seguente schema:

## **PARTE INTRODUTTIVA**

### **1) Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica, volontariato, figura giuridica delle GEV.**

- L.R. 3 luglio 1989, n. 23 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica" e direttive di attuazione.
- Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato".
- L.R. 12/2005 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2settembre 1996, n. 37 (nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991 n. 266-legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26) .
- TULPS (R.D. n. 771/1931 e R.D. n. 635/1940).
- I Raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie e la loro attività (convenzioni, programmi, attività ed organizzazione).

### **2) Le norme del T.U.L.P.S. e relativo regolamento.**

- Le guardie particolari giurate volontarie. La qualifica di pubblico ufficiale. I poteri ed i compiti delle guardie particolari giurate volontarie (GPGV).
- Le competenze della Polizia Giudiziaria.
- I possibili reati del / contro il pubblico ufficiale nell'espletamento delle sue funzioni.

### **3) La gerarchia delle leggi dello stato italiano**

- Gli illeciti amministrativi e penali.
- Acquisizione di notizie di reato. La comunicazione di notizia dei reati alla Magistratura.
- L'identificazione del trasgressore.
- Il verbale e le parti del verbale. Il verbale di sequestro.
- La denuncia. La querela.
- Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".
- L.R. 28 aprile 1984, n.21 "Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale".

## PARTE GENERALE

### 4) Nozioni generali di ecologia e principi dello sviluppo sostenibile.

- Concetto di ecosistema, di biocenosi, di catena alimentare, di piramide ecologica, di popolazione.
- Come evolve un ecosistema. Ecosistemi e loro funzionamento.
- Concetto di sviluppo sostenibile e di capacità di carico di un ecosistema.

### 5) Ambiente nei singoli elementi.

- Aspetti geologici, geomorfologici, idrologici ed idraulici e relative alterazioni indotte, clima, atmosfera, acqua e suolo.
- Alcuni elementi di cartografia e di orientamento

### 6) Ambiente naturale come sistema.

- Introduzione alla conoscenza della flora e vegetazione dell'Emilia-Romagna.
- Aspetti vegetazionali del territorio costiero, pianiziale, collinare e montano.
- Vegetazione e flora spontanea della Provincia. Flora protetta. Habitat.
- Introduzione alla conoscenza della fauna selvatica dell'Emilia-Romagna ed ai suoi habitat.
- Fauna selvatica della Provincia. Fauna protetta.
- Tematiche di riconoscimento e gestione della fauna selvatica.

### 7) Inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e luminoso

- Fonti, modalità di diffusione, effetti e danni per l'uomo e per l'ambiente.
- Principali tecniche di depurazione ed antinquinamento.

## PARTE LEGISLATIVA

### 8) Aree protette e siti di Rete Natura 2000

- Legge 6/12/1991, n. 394 - "Legge quadro sulle aree protette".
- L.R. 17/02/2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti di Rete Natura 2000".
- Regolamenti delle Aree protette.
- D.P.R. 8/1997, n. 357 "Regolamento di attuazione Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".
- L.R. 14/04/2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali
- Titolo I (Rete Natura 2000)".
- Decreto n. 184 del 17 ottobre 2007 del Ministero Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1224 del 28.7.2008 "Recepimento D.M. n. 184/07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)". Misure di conservazione e gestione ZPS ai sensi Dirett. 79/409/Cee, 92/43/Cee, DPR 357/97 e D.M.184/07".
- L.R. 24/01/1977, n. 2 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale- Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura -disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco".
- L.R. 31/07/2006 "Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna"

### 9) Produzione e smaltimento dei rifiuti.

- L.R. 12/07/ 1994, n. 24 "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti".
- D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 - Parte quarta - "Norme in materia ambientale".

### 10) Inquinamento idrico e spandimento agronomico dei liquami. Inquinamento luminoso

- L.R. 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali - Capo III - Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari".
- Deliberazione Assemblea Legislativa regionale del 16/01/2007, n. 96 "Attuazione del Decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali del 7/04/2006 - Titolo III- Disposizioni e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in zone non vulnerabili-pratiche agricole obbligatorie".
- L.R. 29 settembre 2003, n. 19 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e direttive regionali di applicazione.

### 11) Risorse idriche, difesa del suolo e polizia forestale.

- D.Lgs n. 152 del 3/04/06 "Norme in materia ambientale" -Parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche".
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 40/05

- “Piano regionale di tutela delle acque”.
- L.R. 17/07/1991, n. 17 “Disciplina delle attività estrattive” e successive modificazioni.
- R.D.L. 30/12/1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani”.
- Deliberazione del Consiglio regionale n. 2354/1995 “Prescrizioni di massima di polizia forestale” (PMPF).
- Legge 21/11 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”.
- Legge 950/1967 “Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale”.

## **12) Regolamentazione della raccolta e della commercializzazione di funghi e tartufi**

- L.R. 2 settembre 1991, n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale in attuazione della legge 16/12/85 n. 752" e sue modifiche.
- L.R. 2 aprile 1996, n. 6 "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della L. 23 agosto 1993, n. 352".

## **13) Pesca ed attività venatoria.**

- L.R. 22 febbraio 1993, n. 11 "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna".
- Regolamento regionale 16 agosto 1993, n. 29 “Attrezzi e modalità d'uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca di specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna” e successive modificazioni.
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".
- L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modificazioni.
- Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1 "Gestione degli ungulati in Emilia-Romagna".

## **14) Pianificazione territoriale, tutela del paesaggio e del verde urbano**

- D. lgs 42/04 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”- parte III.
- Cenni al Piano territoriale paesistico regionale e alla pianificazione urbanistico territoriale provinciale e comunale. Regolamenti del verde urbano e ordinanze sindacali in materia di tutela dell'ambiente.

## **15) Protezione civile ed emergenze di carattere ecologico**

- L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’agenzia regionale di protezione civile". Principali rischi, coordinamento e ruolo degli enti nelle attività di protezione civile.

## **16) Norme di primo soccorso**

- Elementari norme di primo soccorso, valutazione ed assistenza all’infortunato, chiamate di soccorso. Semplici manovre da mettere in atto finalizzate a mantenere le funzioni vitali e proteggere da ulteriori pericoli l’infortunato.

## **17) Nozioni sulla dinamica di relazione e sui codici di comportamento**

- I diritti dell’utente ed il comportamento della GEV.

## **18) Nozioni di educazione ambientale.**

- Le possibili attività delle GEV.

## **19) Esercitazioni.**

Compilazione di un facsimile di verbale di accertamento, di verbale di sequestro, di rapporto di servizio, di segnalazione, di denuncia all’autorità giudiziaria ex art. 331 ccp.

## **20) Esame di abilitazione**

L’esame teorico-pratico di abilitazione a GEV si svolgerà davanti alla commissione nominata dalla Provincia ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 23/89. Consisterà in una prova scritta di risposta a non meno di venti o più di trenta quesiti pre-definiti (quiz) sulle materie oggetto di insegnamento scelti dalla Commissione, nella compilazione di un fac-simile di verbale di accertamento (con uso delle normative e del prontuario) e/o di rapporto di servizio o di segnalazione e/o di denuncia all’autorità giudiziaria ex art.331 c.c.p., nonché in un colloquio volto ad accertare le attitudini e la preparazione relazionale e comportamentale dei candidati. Ai fini dell’omogeneità delle prove d’esame potrà essere predisposta a supporto delle commissioni provinciali una raccolta regionale debitamente aggiornata di 500 quiz. La suddetta raccolta è predisposta dalla Regione in collaborazione con le Province e con i Raggruppamenti provinciali delle GEV.

## **6. Individuazione delle norme su cui conferire poteri di accertamento alle GEV**

Dall’approvazione della quarta direttiva, risalente all’anno2000, con la quale erano state puntualmente indicate le norme di legge sulle quali le GEV potevano avere il potere di accertamento, il quadro legislativo e regolamentare è notevolmente mutato. Fermo restando l’elenco delle disposizioni normative e regolamentari tuttora in vigore individuate con le precedenti direttive regionali su cui le Province, ai sensi dell’art. 6 – comma 2 L.R. n. 23/89, possono conferire il potere di accertamento alle GEV già in servizio e a quelle che lo saranno e ribadito quanto espresso con la seconda direttiva circa la non esaustività

dello stesso, si dispone che tutte le Province debbano conferire il suddetto potere di accertamento sul seguente nucleo minimo e selezionato di norme:

#### **Protezione della natura ed aree protette**

**Art. 15 L.R. 24/01/1977, n. 2** “Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale. Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura. Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco”.

**Art. 60 L.R. 17/02/2005, n. 6** “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti di rete natura 2000”.

#### **Regolamentazione della raccolta di funghi epigei ed ipogei**

**Art. 18 L.R. 02/09/1991, n. 24** “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16/12/1985, n.752”.

**Artt. 13 e 20 L.R. 02/04/1996, n. 6** “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge n. 352 del 23 agosto 1993”.

#### **Tutela della fauna selvatica e regolamentazione dell’attività venatoria e della pesca**

**Art. 7 L.R. 31 luglio 2006, n. 15** “Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna”.

**Artt. 30, comma 1 e 31, comma 1 Legge 11/02/1992, n.157** - “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.

**Art. 61 L.R. 15/02/1994, n. 8** “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”.

**Tutte le fattispecie previste dalla L.R. 22/02/1993, n. 11** - “Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca in Emilia-Romagna”.

Per quanto riguarda le LL.RR. n. 8/94 e n. 11/93 il potere di accertamento viene conferito previo frequentazione dei corsi, con l’esclusione dell’esame finale, organizzati appositamente dai servizi provinciali per il personale di vigilanza dei settori di riferimento.

#### **Gestione rifiuti**

**Art. 255, comma 1, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152** “Norme in materia ambientale”.

#### **Tutela delle acque e spandimenti agronomici**

**Art. 23 L.R. 17/08/1988, n. 32** “Disciplina delle acque minerali e termali”.

**Art. 12 L.R. 6/03/2007, n. 4** “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali”.

#### **Prescrizioni di massima e di polizia forestale**

**Artt. 24 e 26 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267** “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani (Vincolo idrogeologico).**Art. 63 L.R. 17/02/2005, n. 6** “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti di rete natura 2000”.

#### **Regolamenti comunali e provinciali e ordinanze sindacali in materia di tutela dell’ambiente e del verde pubblico urbano ed extraurbano**

**Art. 7 bis D. lgs 18/08/2000, n. 267** “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” limitatamente alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e provinciali e nelle ordinanze sindacali in materia di tutela dell’ambiente e del verde pubblico urbano ed extraurbano.

### **7. Rapporti fra la Regione, le Province ed i Raggruppamenti GEV**

Da un ventennio si è sviluppato sul territorio regionale un servizio di volontariato di vigilanza ecologica secondo le finalità e le modalità stabilite dalla L.R. n. 23/1989 la cui organizzazione è basata sull’impegno e la collaborazione tra la Regione nel ruolo di indirizzo e di sostegno finanziario, le Province con compiti programmatici, di promozione della formazione, aggiornamento ed addestramento, di coordinamento e di sostegno delle attività delle GEV ed i Raggruppamenti provinciali dotati di propria autonomia gestionale ed organizzativa.

Per garantire e migliorare l’efficacia del servizio di volontariato ecologico si ritiene necessario rafforzare l’impegno di ciascun soggetto coinvolto, stabilendo dei tavoli di consultazione e di verifica dell’attività svolta, anche mediante il coinvolgimento dei Raggruppamenti GEV che non aderiscono ad alcun coordinamento regionale.

A tal fine, oltre ai tavoli tecnici istituiti in alcune realtà provinciali, può considerarsi utile stabilire, anche mediante la stipula di un protocollo di intesa tra Regione, Province e Raggruppamenti provinciali GEV la fissazione di una Conferenza regionale con cadenza almeno biennale costituita da rappresentanti della Regione, delle Province e di tutti i Raggruppamenti GEV quale sede di confronto e di verifica circa lo stato di applicazione della legge, l’analisi dell’efficacia delle varie attività svolte e gli eventuali correttivi da mettere in campo.

### **8. Strumenti per il riconoscimento delle GEV**

La L.R. 23/89 stabilisce che nell'espletamento del servizio la guardia ecologica volontaria è tenuta a portare un bracciale fornito dalla Provincia conforme al modello approvato dalla Giunta regionale. Per motivi di praticità e per rendere più visibile e riconoscibile la guardia ecologica volontaria si stabilisce che possa essere applicato sui capi di vestiario utilizzati dalle GEV nello svolgimento delle attività di servizio, un rettangolo di stoffa, delle dimensioni non inferiori a cm. 8 X 4, avente le medesime caratteristiche di colore e la stessa dicitura del bracciale.

### **9. Contributi regionali e provinciali**

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 23/89 la Regione fa fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della legge con l'istituzione di apposito capitolo nella parte di spesa del bilancio regionale, che viene dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio.

Annualmente sulla base dei programmi delle attività delle GEV predisposti dalle Province viene erogato alle Province stesse un finanziamento regionale per le spese da sostenere per tali attività.

Non si ritiene in questa sede di modificare i parametri di ripartizione del contributo regionale messi a punto negli anni tramite il confronto fra la Regione, le Province e i Raggruppamenti provinciali GEV che pertanto vengono qui riassunti:

- una quota per le spese di assicurazione ripartita sulla base del numero delle guardie ecologiche in possesso dell'atto di nomina al 31/12 dell'anno precedente per provincia;
- una quota basata sulle dimensioni territoriali della Provincia;
- una quota ripartita in base alle ore complessive di servizio reso dalle guardie ecologiche volontarie attive per provincia, ad esclusione di quelle prestate per il servizio di protezione civile ed aggiudicando un maggior peso alle attività più strettamente connesse con la vigilanza ambientale;
- una quota per le spese inerenti la formazione, aggiornamento, addestramento, ripartita sulla base del numero delle guardie ecologiche volontarie attive per la provincia al 31/12 dell'anno precedente.

Le Province utilizzano i contributi regionali ricevuti e possono integrare detti fondi con proprie risorse per far fronte alle spese di cui all'art. 8, comma 1, lettere e) f) e g) della L.R. 23/89.

### **10. Obiettivi e Programma di breve-medio termine**

Per un nuovo slancio di operatività e per migliorare e rendere più visibile l'attività delle GEV occorre uno sforzo congiunto dei vari soggetti coinvolti (Regione, Province, Raggruppamenti).

Si vogliono qui indicare alcuni obiettivi di breve-medio periodo demandando alla programmazione ordinaria di settore della Giunta regionale le conseguenti azioni da intraprendere per raggiungerli, ivi compresa, la possibilità di modificarli ad intervenute nuove priorità e criticità ambientali:

- 1) implementazione delle forme di coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica anche mediante l'istituzione di una apposita conferenza a cadenza biennale come più sopra riportato;
- 2) messa a punto di un programma integrato di azione per quanto riguarda la vigilanza ecologica nei seguenti settori strategici (Aree protette - Rete Natura 2000, Tutela delle Acque, Gestione dei Rifiuti);
- 3) miglioramento dei programmi di formazione e di aggiornamento delle GEV anche mediante il supporto e la messa in rete di esperienze provinciali particolarmente significative;
- 4) diffusione della conoscenza sulle attività delle GEV diretta agli Enti ed Organismi competenti e alla società civile anche mediante l'organizzazione di momenti di incontro fra i Raggruppamenti GEV e di una manifestazione/raduno annuale delle GEV su un tema di attualità riguardante la tutela ambientale;
- 5) implementazione di spazi web sul sito della Regione e delle Province dedicati alle attività di vigilanza ecologica volontaria.

### **Disposizioni definitive e transitorie**

Sono fatte salve tutte le disposizioni impartite con le precedenti quattro direttive non espressamente modificate dalla presente.

Sono fatti salvi i corsi di formazione già approvati dalle Province prima della pubblicazione sul BUR della presente direttiva.

Alle GEV nominate antecedentemente alla pubblicazione sul BUR della presente direttiva, il conferimento dei poteri di accertamento secondo le disposizioni di cui al punto 6, avrà luogo a cura delle Province in sede di richiesta di rinnovo del decreto prefettizio.

## VI DIRETTIVA REGIONALE

### **1. Premessa**

La Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo territoriale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” ha modificato le competenze previste dalla L.R. n. 23/1989 “Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica”, e dalle successive cinque Direttive regionali, con le quali venivano delegate alle Province le funzioni in materia di volontariato ecologico.

Nello specifico, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lett. c), è previsto che siano svolte dalla Regione mediante l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE), le funzioni già conferite alle Province ai sensi della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), fatta salva l’applicazione degli artt. 6 (incarico alle Guardie Ecologiche Volontarie) e 7 (sospensione e revoca dell’incarico), di competenza della Regione.

Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della L.R. n. 13/2015 sono invece in capo alla Regione le funzioni di indirizzo, anche attraverso apposite direttive, di pianificazione e di programmazione, compresa l’erogazione di contributi e benefici economici nonché le funzioni di sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi, in tutte le materie previste dal capo I del titolo II della L.R. n. 13/2015, compresa la materia di cui trattasi.

Ciò premesso, si specificano di seguito le attività di competenza di ARPAE, in rapporto a quelle di competenza della Regione, e si individuano i primi indirizzi per il loro svolgimento.

### **2. Attività della Regione**

I compiti della Regione, in applicazione delle norme sopra citate, si delineano come segue:

- a) approvazione del programma quadro delle attività dei Raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie (d’ora in avanti Raggruppamenti GEV) e controllo sul rispetto delle stesse al fine di uniformare le attività sul territorio regionale;
- b) approvazione di uno schema di convenzione-tipo da adottare per i tutti i Raggruppamenti GEV presenti sul territorio regionale;
- c) approvazione degli atti di nomina delle GEV che hanno superato l’esame e revoca dei decreti;
- d) redazione ed approvazione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento e relative modalità di svolgimento con l’obiettivo di omogeneizzare il percorso formativo a livello regionale;
- e) redazione e approvazione di un modello unico di tesserino di riconoscimento, di atto e di decreto di nomina nonché di bracciale di cui sono dotati le GEV;
- f) nomina di una Commissione di esame regionale che sarà composta da:
  - uno o più funzionari regionali del Servizio competente;
  - uno o più funzionari di ARPAE;
  - un rappresentante del Raggruppamento;
  - uno o più esperti in materia di legislazione in materia ambientale;
  - uno o più esperti, scelti tra i funzionari regionali, in discipline ecologiche e ambientali;
  - un funzionario di Pubblica sicurezza designato dal Prefetto.

La Commissione sarà unica per tutta la regione, mentre le sedi delle sessioni di esame potranno variare a seconda dell’ambito provinciale. Per la nomina della commissione si terrà conto delle disposizioni statali e regionali in materia di prevenzione della corruzione, attuando le misure a tale fine previste;

- g) creazione e coordinamento di un sistema informativo dei dati delle Guardie ecologiche presenti sul territorio; tale banca data dovrà essere condivisa e implementata da ARPAE;
- h) concessione dei contributi per l’esercizio dei compiti di ARPAE.

### **3) Attività dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia**

All’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE) spettano i compiti in precedenza conferiti alle Province con la L.R. n. 23/1989 e nello specifico:

1. redazione, nell'ambito del programma quadro regionale, di programmi annuali delle attività delle GEV di intesa con gli altri enti ed organismi titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente e con i rappresentanti dei Raggruppamenti provinciali delle GEV;
2. stipula delle convenzioni con i Raggruppamenti GEV per l'attuazione dei programmi delle attività, gestione dei rapporti e ricezione dei resoconti dei Raggruppamenti GEV in merito all'attività espletata e le notizie relative alle trasgressioni accertate;
3. attività istruttoria riferita a rinnovo, nomina, sospensione e revoca delle GEV; nello specifico l'attività istruttoria relativa al rinnovo dei decreti è posta in capo ad ARPAE che terrà direttamente i rapporti con le Prefetture ed invierà alla Regione un rapporto semestrale dei rinnovi;
4. redazione e trasmissione alla Regione dei rapporti annuali sulle attività delle GEV, ai fini della ripartizione dei contributi;
5. rimborso delle spese sostenute dai Raggruppamenti GEV nell'esercizio delle attività programmate e nel limite stabilito dalle convenzioni, ivi comprese quelle relative alla stipula dei contratti di assicurazione previsti all'art. 8, lettere e) ed f), della L.R. n. 23/1989 a favore delle Guardie Ecologiche Volontarie in servizio nei termini stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale;
6. convocazione della Commissione d'esame e organizzazione operativa delle relative prove, sulla base delle disposizioni contenute nell'atto di nomina;
7. implementazione e aggiornamento della banca dati GEV (anagrafica, stato del decreto, montante delle ore di servizio);
8. stipula diretta dei contratti di assicurazione contro gli infortuni cui le GEV possono essere esposte nell'espletamento dell'incarico e sulla responsabilità civile verso terzi per i danni causati dalle GEV nell'ambito dell'incarico, nei casi in cui alla copertura del rischio non si provveda altrimenti in base alla convenzione o qualora queste non vengano già stipulate direttamente dai Raggruppamenti nei confronti dei propri aderenti; gli oneri rimarranno, comunque, a carico di ARPAE la quale provvederà al rimborso delle spese nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e del contributo assegnato dalla Regione;
9. organizzazione dei corsi di formazione e della relativa prova di esame (di norma ogni due anni), nonché dei corsi di aggiornamento, in base alle modalità di svolgimento e al contenuto dei programmi definiti dalla Regione; a tali corsi potranno accedere solo le aspiranti guardie ecologiche volontarie che abbiano effettuato un periodo di apprendistato presso un Raggruppamento provinciale pari ad almeno 60 ore o 12 uscite;
10. definizione delle modalità organizzative dei corsi di aggiornamento e di addestramento in collaborazione con i Raggruppamenti GEV; tali corsi dovranno essere concordati con la Regione e potranno partecipare solo le GEV che abbiano svolto nell'anno precedente al corso almeno 96 ore di attività; è fatto salvo un periodo di inattività o di attività ridotta per giusto motivo;
11. promozione del coordinamento degli enti ed organismi aventi competenze sulla vigilanza in materia di inquinamento idrico, smaltimento dei rifiuti, escavazioni materiali litoidi e di polizia idraulica, protezione della fauna selvatica, esercizio della caccia e della pesca, tutela del patrimonio naturale e paesistico, difesa dagli incendi boschivi e di prescrizioni di polizia forestale;
12. gestione dei rapporti con i raggruppamenti ai fini del rilascio del decreto di nomina, del tesserino di riconoscimento e del bracciale sulla base del modello approvato dalla Giunta regionale;
13. messa a disposizione dei Raggruppamenti provinciali delle GEV, nei limiti delle risorse disponibili, di mezzi ed attrezzature utili all'espletamento del servizio.

Al fine di un confronto sulle problematiche emergenti inerenti la gestione del servizio volontario di vigilanza ecologica e sulla condivisione delle soluzioni da adottare, si stabilisce l'obiettivo di almeno tre incontri all'anno tra il competente Servizio regionale competente e ARPAE.

## L. 266/1991

### Legge quadro sul volontariato

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22/08/1991)

#### **art. 1**

##### **Finalita' e oggetto della legge.**

1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attivita' di volontariato come espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalita' di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonche' i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

#### **art. 2**

##### **Attivita' di volontariato.**

1. Ai fini della presente legge per attivita' di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarieta'.
2. L'attivita' del volontario non puo' essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attivita' prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

#### **art. 3**

##### **Organizzazioni di volontariato.**

1. E' considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attivita' di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono piu' adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilita' con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticita' della struttura, l'elettivita' e la gratuita' delle cariche associative nonche' la gratuita' delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonche' le modalita' di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attivita' da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attivita' di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

#### **art. 4**

##### **Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato.**

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attivita' di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per la responsabilita' civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

#### **art. 5**

##### **Risorse economiche.**

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attivita' da:
  - a) contributi degli aderenti;
  - b) contributi di privati;
  - c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attivita' o progetti;



- d) contributi di organismi internazionali;
  - e) donazioni e lasciti testamentari;
  - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
  - g) entrate derivanti da attivita' commerciali e produttive marginali.
2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalita' giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attivita'. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalita' previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.
3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

#### **art. 6**

##### **Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome.**

1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri e' condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonche' per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attivita' di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione e' ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale e' appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalita' e negli stessi termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

#### **art. 7**

##### **Convenzioni.**

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacita' operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuita' le attivita' oggetto della convenzione, nonche' il rispetto dei diritti e della dignita' degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualita' nonche' le modalita' di rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 e' elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

#### **art. 8**

##### **Agevolazioni fiscali.**

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarieta', e quelli connessi allo svolgimento delle loro attivita' sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarieta', non si considerano cessioni di beni ne' prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredita' o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.
3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma 1 bis e' aggiunto il seguente:  
"1 ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarieta', purché le attivita' siano destinate a finalita' di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla

disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovra' essere prevista la deducibilita' delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni".

4. I proventi derivanti da attivita' commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. I criteri relativi al concetto di marginalita' di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.

#### **art. 9**

##### **Valutazione dell'imponibile.**

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954.

#### **art. 10**

##### **Norme regionali e delle province autonome.**

1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.

2. In particolare, disciplinano:

- a) le modalita' cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attivita' di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome;
- b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;
- c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di prioritari nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;
- d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
- e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attivita' di volontariato;
- f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

#### **art. 11**

##### **Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi.**

1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

#### **art. 12**

##### **Osservatorio nazionale per il volontariato.**

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, e' istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:

- a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attivita' da esse svolte;
- b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
- c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
- d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
- e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;
- f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
- g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;

- h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;
- i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.
2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.

#### **art. 13**

##### **Limiti di applicabilità.**

1. E' fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

#### **art. 14**

##### **Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria.**

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, e' autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".
3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".

#### **art. 15**

##### **Fondi speciali presso le regioni.**

1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.
2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.
3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

#### **art. 16**

##### **Norme transitorie e finali.**

1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

#### **art. 17**

##### **Flessibilità nell'orario di lavoro.**

1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:  
"Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

## **D.M. Industria 14/02/92**

### **Meccanismi assicurativi semplificati per il volontariato**

#### **ART. 1**

##### **Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato**

1. Le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sono obbligate ad assicurare i propri aderenti che prestino attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

#### **ART. 2**

##### **Polizze assicurative**

1. Le assicurazioni di cui all'articolo precedente possono essere stipulate in forma collettiva o in forma numerica.
2. Le assicurazioni di cui al comma precedente sono quelle che, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati determinati o determinabili, con riferimento al registro di cui all'articolo 3.
3. Le predette assicurazioni devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato, che prestano attività di volontariato, sulla base delle risultanze del registro di cui all'articolo 3 alla data di stipulazione delle polizze, nonché coloro che aderiscono all'organizzazione in data successiva.
4. Per questi ultimi le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel registro.
5. Per coloro che cessano dall'adesione alle organizzazioni di volontariato le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24 del giorno dell'annotazione della cancellazione nel registro.
6. Le organizzazioni di volontariato devono comunicare all'assicuratore presso cui vengono stipulate le polizze i nominativi degli aderenti alle organizzazioni e le successive variazioni, contestualmente alla iscrizione al registro di cui all'articolo 3.

#### **ART. 3**

##### **Adempimenti delle organizzazioni di volontariato**

1. Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti, numerato progressivamente in ogni pagina, bollato in ogni foglio da un notaio, il quale deve dichiarare nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono. Il registro deve essere annualmente vidimato.
2. Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità il luogo e la data di nascita e la residenza.
3. I soggetti che aderiscono all'organizzazione di volontariato in data successiva a quella di istituzione del registro devono essere iscritti in quest'ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell'organizzazione.
4. Nel registro devono essere altresì indicati i nominativi dei soggetti che per qualunque causa cessino di far parte dell'organizzazione di volontariato. L'annotazione nel registro va effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica.
5. Il registro deve essere barrato al termine di ogni giorno ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso deve apporre giornalmente la data e la propria firma.

#### **ART. 4**

##### **Controllo**

1. Il controllo viene esercitato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap) nei limiti delle proprie competenze.
2. Le organizzazioni di volontariato comunicano a ciascuna regione o provincia autonoma nel cui territorio esercitano la loro attività ed all'osservatorio nazionale per il volontariato l'avvenuta stipulazione delle polizze concernenti le assicurazioni di cui all'articolo 1 entro i trenta giorni successivi a quello della stipulazione delle polizze stesse.

## L. R. n. 12/2005

### Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato

**Abrogazione della l.r. 2 settembre 1996, n. 37 (nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge quadro sul volontariato. Abrogazione della l.r. 31 maggio 1993, n. 26)**

Legge coordinata con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2006 n. 13

L.R. 30 giugno 2014 n. 8

#### **Art. 1**

##### **Finalità e oggetto**

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze legislative ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione Sito esterno, con la presente legge riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale.
2. La presente legge, ispirandosi ai principi della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno (Legge-quadro sul volontariato) ed ai principi fondanti la Carta dei Valori del Volontariato, adottata dalle rappresentanze nazionali del volontariato il 4 dicembre 2001 a conclusione dell'Anno internazionale del volontario, disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonché l'istituzione e la tenuta del registro regionale delle organizzazioni stesse.

#### **Art. 2**

##### **Registro regionale delle organizzazioni di volontariato**

1. È istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 266 del 1991 e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge, nonché dalle altre leggi regionali, fatti salvi gli ulteriori requisiti eventualmente da queste ultime richiesti.
2. Nel registro regionale vengono iscritte le organizzazioni aventi sede legale ed operanti nel territorio regionale, nonché i loro organismi di coordinamento e collegamento a cui aderiscono organizzazioni di volontariato di cui la maggioranza già iscritte nel registro.
3. Ai fini dell'iscrizione sono considerate in modo distinto:
  - a) le organizzazioni aventi rilevanza regionale che operino in più ambiti territoriali provinciali del territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa;
  - b) le organizzazioni aventi rilevanza locale che operino in ambito comunale o sovra comunale;
  - c) gli organismi di collegamento e coordinamento di organizzazioni di volontariato, con base associativa costituita in numero prevalente da organizzazioni iscritte nel registro regionale.
4. Le organizzazioni a rilevanza regionale e gli organismi di collegamento e coordinamento sono individuate in base a caratteristiche determinate dalla Giunta regionale con proprio atto pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

#### **Art. 3**

##### **Requisiti per l'iscrizione**

1. Possono richiedere l'iscrizione nel registro regionale di cui all'articolo 2 le organizzazioni dotate di autonomia, liberamente costituite a fini di solidarietà e di impegno civile, qualunque sia la forma giuridica assunta, aventi sede ed operanti nel territorio regionale.
2. Le organizzazioni devono essere caratterizzate, per espressa ed attuata disposizione degli accordi degli aderenti, dell'atto costitutivo o dello statuto, dall'assenza di fini di lucro nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dall'elettività e gratuità delle cariche associative nonché dalla gratuità delle prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti, dall'obbligatorietà del bilancio e dalla democraticità della struttura. Gli accordi, l'atto costitutivo o lo statuto devono inoltre prevedere i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l'indicazione dei loro obblighi e diritti.
3. L'iscrizione nel registro regionale di cui all'articolo 2 è incompatibile con l'iscrizione nel registro di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo").

#### **Art. 4**

##### **Procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione**

1. Le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione del registro regionale sono stabilite dalla Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale regionale.

2. Le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione del registro regionale devono essere improntate alla massima semplificazione del sistema, alla informatizzazione delle procedure e all'accertamento preventivo della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione al registro.

3. Il procedimento di iscrizione deve concludersi nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative.

4. L'elenco delle organizzazioni di volontariato è consultabile tramite banca dati informatica ed è trasmesso annualmente per via telematica all'Osservatorio nazionale ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge n. 266 del 1991.

4 bis. Al fine di agevolare i rapporti convenzionali di cui all'articolo 13 e le forme di partecipazione delle organizzazioni alla funzione pubblica, la Giunta regionale, con il medesimo atto di cui al comma 1 del presente articolo, definisce le modalità per l'individuazione delle articolazioni locali, localizzate nel territorio regionale e dotate di elevata autonomia organizzativa, delle organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), o afferenti ad organizzazioni aventi sede legale extraregionale e, pertanto, iscritte nei registri di altre regioni.

## **Art. 5**

### **Attività di controllo**

1. Al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti per l'iscrizione, la Giunta regionale, con proprio atto pubblicato sul BURERT, approva criteri e modalità di controllo, sia diretto, sia avvalendosi degli enti locali, sulle attività delle organizzazioni di volontariato iscritte. Il controllo dovrà in particolare verificare la trasparenza di bilancio, la democrazia di gestione, il rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui alla legge n. 266 del 1991, il radicamento territoriale delle organizzazioni e le modalità con cui le stesse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.

2. Il mancato assolvimento, da parte delle organizzazioni, degli obblighi previsti dalle procedure di controllo comporta la cancellazione delle stesse dal registro.

3. Le modalità di controllo devono essere improntate alla massima semplificazione del sistema e alla informatizzazione delle procedure e sono ispirate ai principi di coordinamento e collaborazione tra gli enti coinvolti.

## **Art. 6**

### **Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati**

1. Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale ... hanno titolo ad accedere alle strutture ed ai servizi pubblici o privati convenzionati con enti pubblici, operanti nei settori di loro interesse, per lo svolgimento delle loro attività, purché queste siano compatibili con le disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli enti stessi. L'eventuale diniego all'accesso deve essere motivato.

2. L'accesso è in ogni caso subordinato ad accordi tra la struttura od il servizio e l'organizzazione di volontariato, in ordine alle modalità di presenza del volontariato ed alle modalità di rapporto tra i volontari ed il personale della struttura o servizio.

3. Gli accordi devono prevedere tra l'altro:

a) la riconoscibilità del volontario e dell'organizzazione di appartenenza;

b) il rispetto da parte del volontario della normativa specifica riguardante l'attività svolta, nonché il rispetto delle norme per l'utilizzo delle attrezzature della struttura o servizio;

c) il rispetto della libertà, dignità personale, diritti, convinzioni e riservatezza degli utenti, compresa la libertà per questi ultimi di rifiutare l'attività del volontario.

## **Art. 7**

### **Diritto di partecipazione e di informazione**

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, comma 6, della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), in materia di piani di zona:

a) possono partecipare alle fasi istruttorie di programmazione pubblica, progettazione, realizzazione ed erogazione degli interventi nei settori cui si riferisce la loro attività e, successivamente, quali attori e realizzatori di azioni specifiche, sia in autonomia, sia in collaborazione con la pubblica amministrazione, secondo le norme nazionali e regionali di riferimento;

b) possono proporre alla Regione ed agli enti locali, ciascuno per il proprio ambito territoriale di attività, programmi ed iniziative di intervento nelle materie di loro interesse;

c) possono stipulare dei patti di solidarietà territoriale che si sostanziano in accordi redatti ai sensi della normativa e secondo quanto stabilito dagli strumenti di programmazione regionali;

d) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche pubblicate dalla Regione e dagli enti locali nei settori di loro interesse.

2. La Regione e gli enti locali favoriscono il diritto di partecipazione e di informazione delle organizzazioni di volontariato. La Regione, inoltre, nell'ambito della propria attività istituzionale, favorisce l'acquisizione da parte delle organizzazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti ed alle iniziative nazionali e dell'Unione europea.

**Art. 8****Formazione, aggiornamento e qualificazione**

1. I volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nel registro di cui alla presente legge possono accedere alla formazione programmata ai sensi di quanto previsto all'articolo 44 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) erogata da organismi di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 33 della legge medesima.
2. Le organizzazioni di volontariato iscritte possono promuovere la formazione dei volontari aderenti.

**Art. 9****Contributi**

1. La Regione eroga contributi alle organizzazioni iscritte nel registro previsto dalla presente legge al fine di sostenere progetti d'interesse regionale volti alla diffusione delle buone pratiche del volontariato e per la sensibilizzazione dei cittadini all'attività di volontariato, con particolare riferimento ai giovani.
2. La Giunta regionale definisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi e per l'assegnazione, erogazione e liquidazione dei contributi stessi, nonché la percentuale da concedere ai soggetti beneficiari.

**Art. 10****Spazi ed attrezzature**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11) e successive modifiche si applicano alle organizzazioni iscritte al registro di cui all'articolo 2, anche se prive di personalità giuridica. L'uso degli spazi e delle attrezzature può essere concesso a titolo gratuito alle seguenti condizioni:
  - a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle organizzazioni concessionarie;
  - b) il legale rappresentante dell'organizzazione concessionaria s'impegna a restituire il bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.

**Art. 11****Disposizioni in materia di edilizia**

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte devono dare comunicazione ai Comuni in merito alla loro sede ed ai locali in cui intendono svolgere le relative attività. La sede delle organizzazioni di volontariato iscritte ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso ammissibili definite dagli strumenti urbanistici. L'insediamento delle organizzazioni di volontariato iscritte è subordinato alla verifica dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, non comporta il mutamento d'uso delle unità immobiliari esistenti e il pagamento del contributo di costruzione ed è attuato, in assenza di opere edilizie, senza titolo abilitativo. È comunque fatta salva la facoltà dei Comuni di non autorizzare, con atto motivato, l'utilizzo in deroga.
2. Per gli interventi edilizi realizzati dalle organizzazioni di volontariato iscritte, è possibile la deroga a limiti definiti dagli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia).
3. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 15 del 2013, il contributo di costruzione non è dovuto per gli impianti, le attrezzature e le opere di interesse generale realizzate dalle organizzazioni di volontariato iscritte, considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e dell'art. 30, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**Art. 12****Servizi informativi**

1. Per garantire la circolazione delle informazioni utili allo svolgimento delle attività di volontariato, la Regione può stipulare accordi con i Centri di servizio di cui all'articolo 16 e con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro istituito dalla presente legge da almeno sei mesi, per consentire l'accesso ai propri servizi di documentazione, informativi ed informatici, comunque nel rispetto delle vigenti norme sulla tutela della privacy.

**Art. 13****Rapporti convenzionali**

1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale da almeno sei mesi per l'erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalità del volontariato.

2. I suddetti enti devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, secondo il principio di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione e secondo linee di indirizzo regionali, dandone comunicazione in ogni caso a tutte le organizzazioni attive nel loro territorio iscritte al registro ed operanti nel settore oggetto della convenzione.

3. Le convenzioni devono essere stipulate nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte dalle organizzazioni contraenti con l'apporto determinante e prevalente dei propri aderenti volontari;
- b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;
- c) devono essere stipulate le assicurazioni previste dall'articolo 4 della legge n. 266 del 1991 in favore dei volontari aderenti alle organizzazioni;
- d) tra gli oneri derivanti dalle convenzioni, oltre alle spese ammesse a rimborso, ancorché non interamente documentate, devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative ed eventuali quote parte delle spese generali di funzionamento delle organizzazioni.

4. Le convenzioni possono prevedere la partecipazione a percorsi formativi e informativi utili al perseguimento del raccordo coi servizi nei quali le attività oggetto di convenzione si esplicano.

#### **Art. 14**

##### **Criteri di priorità per le convenzioni**

1. Nella scelta delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare convenzioni, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici non compresi nell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione Sito esterno, si attengono a criteri di priorità comprovanti l'attitudine e la capacità operativa delle organizzazioni, considerando nel loro complesso:

- a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
- b) il livello qualitativo in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi ed al personale volontario, anche con riferimento a requisiti previsti dalle vigenti disposizioni;
- c) l'offerta di modalità a carattere innovativo o sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse;
- d) la sede dell'organizzazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività;
- e) la definizione di piani formativi per i volontari aderenti alle organizzazioni, in coerenza con le attività oggetto della convenzione;
- f) le attività innovative per la soluzione di problematiche connesse ad emergenze sociali o sanitarie od ambientali.

2. Qualora le attività da gestire in convenzione siano proposte direttamente dalle organizzazioni di volontariato per ragioni di utilità pubblica o richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, gli Enti di cui all'articolo 13, comma 1, possono stipulare convenzioni dirette con le organizzazioni iscritte che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere gli impegni derivanti dalle convenzioni stesse.

#### **Art. 15**

##### **Principio di sussidiarietà**

1. Al fine di favorire l'autonoma iniziativa delle organizzazioni di volontariato, sulla base del principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione Sito esterno e dall'articolo 9 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, gli enti pubblici di cui all'articolo 13, comma 1, riconoscono e sostengono progetti di utilità sociale promossi e gestiti direttamente dalle stesse organizzazioni in forma singola o in rete tra loro, o con altre organizzazioni di volontariato anche non iscritte.

#### **Art. 16**

##### **Centri di servizio per il volontariato**

1. I Centri di servizio per il volontariato (di seguito denominati 'Centri di servizio') sono istituiti dal Comitato di gestione del fondo speciale regionale per il volontariato (di seguito denominato 'Comitato di gestione') e sono gestiti da organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 266 del 1991 Sito esterno, in forma associata. L'istituzione dei Centri di servizio deve avvenire ... previa valutazione dei progetti operativi presentati dai soggetti richiedenti.

2. Il Comitato di gestione istituisce un Centro di servizio per ogni ambito territoriale provinciale, tenendo conto delle esigenze locali, della presenza di organizzazioni di volontariato e delle richieste delle stesse.

3. Le modalità di funzionamento dei Centri di servizio sono disciplinate in accordo con gli indirizzi del Comitato di gestione da appositi regolamenti approvati dal competente organo del soggetto gestore.

4. Il Centro di servizio presenta annualmente al Comitato di gestione e al Comitato paritetico provinciale di cui all'articolo 23 una relazione illustrativa dell'attività svolta comprensiva del rendiconto tecnico e contabile.

5. I Centri di servizio sono finanziati dal fondo di cui al comma 1 del presente articolo, costituito ai sensi del decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro per la Solidarietà sociale 8 ottobre 1997 (Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le Regioni), e tramite risorse autonomamente reperite.

6. Gli enti locali possono concorrere ad individuare ed assicurare gli spazi necessari per le sedi e le attività dei Centri di servizio al fine di contenere i costi di gestione e favorire lo sviluppo delle attività di volontariato.

7. Le associazioni di organizzazioni di volontariato che gestiscono i Centri di servizio devono prevedere una base associativa aperta che favorisca il ricambio nella composizione degli organi direttivi. Le organizzazioni aderenti devono essere in maggioranza iscritte nel registro.



8. L'appartenenza all'organo deliberativo ed all'organo di controllo dei soggetti gestori dei Centri di servizio è incompatibile con l'appartenenza agli organi direttivi di organismi a cui le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio provinciale di riferimento attribuiscono funzioni di rappresentanza. L'incompatibilità sussiste anche per l'appartenenza alla Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), ai Comitati di cui all'articolo 23 ed agli organismi di concertazione istituiti dagli Enti locali.

#### **Art. 17**

##### **Compiti e attività dei Centri di servizio**

1. I Centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nel registro regionale. In particolare:

- a) approntano strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;
- b) offrono consulenza ed assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
- c) offrono iniziative di formazione a favore degli aderenti ad organizzazioni di volontariato e rispondenti ai loro bisogni formativi, nonché un servizio di informazione in merito ad iniziative formative promosse dalle organizzazioni di volontariato sul territorio regionale;
- d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale, su esperienze, linee e processi di sviluppo del settore a livello comunitario e internazionale;
- e) incentivano e sostengono il ruolo e l'impegno civico delle organizzazioni di volontariato nella partecipazione alla programmazione ed alla valutazione delle politiche sociali nei singoli ambiti zonal;
- f) contribuiscono all'attuazione di progetti promossi ed attuati dalle organizzazioni di volontariato, in forma singola, o in rete tra loro, o con altri soggetti istituzionali per dare risposte puntuali ed efficaci ai bisogni del territorio e del volontariato.

2. Il Comitato di gestione ripartisce annualmente il fondo di competenza tra i diversi Centri di servizio istituiti sulla base di criteri oggettivi, garantendo prioritariamente le risorse necessarie al sostegno delle attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1. Destina inoltre parte del fondo di competenza al finanziamento dei progetti di cui alla lettera f) del comma 1. Nel rispetto di quanto previsto al comma 3 i criteri vengono individuati fatta salva l'autonomia progettuale dei Centri di servizio.

3. I progetti di cui al comma 1, lettera f) possono contribuire al sistema integrato dei servizi predisposto con i Piani di zona di cui alla legge regionale n. 2 del 2003, o ad altri sistemi integrati di intervento previsti da altre leggi regionali, ovvero rispondere alle priorità territoriali autonomamente individuate dalle organizzazioni di volontariato.

4. Il Comitato di gestione può altresì destinare parte del fondo di competenza al sostegno dei progetti formativi attivati dalle organizzazioni di volontariato nell'ambito del servizio civile volontario, di cui alla legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38) e della protezione civile.

#### **Art. 18**

##### **Controlli sui Centri di servizio**

1. Con cadenza annuale il Comitato di gestione, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo, attiva procedimenti di verifica sull'attività e sulla gestione contabile dei Centri di servizio. Per detti procedimenti il Comitato si può avvalere di persone alle quali siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale nelle discipline economico-contabili.

2. Qualora a carico delle associazioni di organizzazioni che gestiscono i Centri di servizio venga accertato, tramite le procedure di verifica di cui al comma 1, il venir meno dell'effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato, o lo svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti, o irregolarità di gestione, od il mancato rispetto delle norme di riferimento, il Comitato di gestione provvede a cancellare, con provvedimento motivato, le stesse associazioni dall'elenco di cui all'articolo 2, comma 6, lettera c) del DM 8 ottobre 1997. Le associazioni di organizzazioni di volontariato che gestiscono i Centri di servizio sono altresì cancellate qualora appaia opportuna una diversa funzionalità o competenza territoriale in relazione ai Centri di servizio esistenti, ovvero nel caso in cui dette associazioni siano state definitivamente cancellate dal registro istituito con la presente legge.

3. Nel caso di cancellazione di un soggetto gestore il Comitato di gestione, limitatamente all'ambito provinciale d'interesse, provvede a bandire apposito invito alle organizzazioni di volontariato a presentare progetti per la gestione del Centro di servizio.

#### **Art. 19**

##### **Partecipazione al Comitato di gestione**

1. Partecipano al Comitato di gestione i seguenti componenti di nomina regionale:

- a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;
- b) un rappresentante degli enti locali, nominato dal Presidente della Giunta regionale su designazione del Consiglio delle Autonomie locali;
- c) quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, nominati dal Presidente della Giunta regionale su designazione delle stesse organizzazioni secondo procedure che garantiscano un sistema articolato su più

livelli territoriali e adeguate forme di partecipazione e rappresentanza delle organizzazioni medesime. Tali procedure sono individuate con atto della Giunta regionale da pubblicarsi sul BURERT.

2. La partecipazione al Comitato di gestione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

#### **Art. 20**

##### **Conferenza regionale del volontariato**

1. La Regione, in accordo con la Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999 e sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 22 della presente legge, indice la Conferenza regionale del volontariato quale momento di confronto, verifica e proposta sulle politiche di interesse per il volontariato. La Conferenza è costituita dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale ed è indetta di norma ogni tre anni.

2. Sono invitati a partecipare alla Conferenza gli Enti locali, le Aziende sanitarie di cui alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno), gli enti di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 Sito esterno (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio), nonché, tramite pubblico avviso, le organizzazioni di volontariato non iscritte nei registri di cui alla presente legge.

3. Alla Conferenza regionale del volontariato vengono presentati un rapporto del Comitato di gestione sulla propria attività di controllo ed un rapporto dei Centri di servizio sulle attività svolte.

4. abrogato.

#### **Art. 21**

##### **Raccordo e confronto tra volontariato ed Enti locali**

1. Al fine di favorire il costante raccordo tra il volontariato e gli Enti locali, la Conferenza regionale del Terzo settore può chiedere alla Presidenza della Conferenza Regione-Autonomie locali di convocare tra le due Conferenze, nelle forme concordate, speciali sessioni di informazione, dibattito, approfondimento, confronto, verifica e proposta.

#### **Art. 22**

##### **Osservatorio regionale del volontariato**

1. E' istituito l'Osservatorio regionale del volontariato quale Sezione speciale della Conferenza regionale del Terzo settore.

2. La Giunta regionale, su proposta della Conferenza regionale del Terzo settore, con proprio atto provvederà a determinare la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1.

3. L'Osservatorio assolve alle seguenti funzioni:

a) analizzare le necessità del territorio e le priorità di intervento;

b) favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze, raccogliere dati, documenti e testimonianze riguardanti le attività di volontariato;

c) promuovere direttamente o in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni di volontariato, iniziative di studio e di ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di volontariato;

d) adottare iniziative di proposta, di impulso, di sensibilizzazione e di verifica in materia di volontariato;

e) assicurare il rapporto e il confronto con i Comitati paritetici provinciali di cui all'articolo 23 e con il Comitato di gestione, fornendo indicazioni e suggerimenti per la loro attività;

f) supportare la Conferenza regionale del Terzo settore nell'individuazione delle problematiche di rilievo da sottoporre all'attenzione della Conferenza di cui all'articolo 20 e alla discussione a livello provinciale.

#### **Art. 23**

##### **Comitati paritetici provinciali**

1. La Regione per ogni ambito territoriale provinciale promuove la costituzione di comitati paritetici provinciali composti da rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nel registro regionale. Partecipano inoltre ai comitati paritetici provinciali i rappresentanti dei soggetti che contribuiscono al fondo speciale per il volontariato in relazione alle diverse appartenenze territoriali.

2. I Comitati paritetici provinciali sono preposti al costante raccordo e confronto tra il volontariato e gli Enti locali con funzioni di proposta, di impulso, di sensibilizzazione, di verifica e di valutazione. I Comitati fissano le priorità per l'azione del Centro di servizio istituito sul territorio provinciale. In particolare contribuiscono all'individuazione delle priorità di intervento territoriali per la programmazione dei progetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera f).

#### **Art. 24,25,26 (OMISSIS)**

# **Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13**

## **Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni**

*Testo coordinato con le modifiche apportate da:*

*L.R. 21 ottobre 2015, n. 17*

*L.R. 29 dicembre 2015, n. 22*

*L.R. 9 maggio 2016, n. 7*

*L.R. 30 maggio 2016, n. 9*

*L.R. 29 luglio 2016, n. 13*

*L.R. 23 dicembre 2016, n. 25*

### **TITOLO II**

#### **DISCIPLINA E RIPARTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE TRA REGIONE, CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI NEL QUADRO DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 56 DEL 2014**

#### **CAPO I**

#### **Ambiente, energia, difesa del suolo e della costa, protezione civile**

#### **SEZIONE I**

#### **Riordino delle funzioni amministrative**

#### **Art. 14**

##### **Oggetto e principi**

1. Il presente capo disciplina il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di ambiente, di energia, di difesa del suolo e della costa e di protezione civile, ed in particolare di quelle afferenti alle seguenti materie:

- a) risorse idriche;
- b) inquinamento atmosferico, elettromagnetico e acustico, e attività a rischio d'incidente rilevante;
- c) gestione dei rifiuti e dei siti contaminati;
- d) valutazioni e autorizzazioni ambientali;
- e) utilizzo del demanio idrico e acque minerali e termali;
- f) forestazione;
- g) aree protette, tutela e conservazione della biodiversità;
- h) difesa del suolo e della costa;
- i) attività estrattive;
- l) sismica;
- m) protezione civile;
- n) interventi e servizi in materia di energia.

2. Nelle materie di cui al presente capo, la Regione assume a base del riordino delle funzioni l'assetto normativo derivante dalla legislazione statale e regionale vigente. A tal fine, persegue l'obiettivo dell'esercizio unitario e coerente delle funzioni anche attraverso le Agenzie di cui agli articoli 16 e 19, che costituiscono centri di competenza inter-istituzionali ai sensi dell'articolo 11.

#### **Art. 15**

##### **Funzioni della Regione, della Città metropolitana di Bologna e delle Province**

1. Nelle materie di cui al presente capo, la Regione esercita le funzioni di indirizzo, anche attraverso apposite direttive, di pianificazione e di programmazione, compresa l'erogazione di contributi e benefici economici. Nelle stesse materie esercita inoltre le funzioni di sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi, di supporto allo svolgimento delle relazioni inter-istituzionali, nonché le funzioni in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge non espressamente attribuite con la presente legge ad altri enti.

2. La Regione effettua gli studi e le indagini sulla valutazione della pericolosità e del rischio sismico finalizzati alla definizione delle politiche per la prevenzione sismica. Alla Regione competono inoltre:

- a) l'autorizzazione sismica e l'approvazione tecnico-economica degli interventi facenti parte dei programmi per la riduzione del rischio sismico;
- b) l'autorizzazione sismica degli interventi di rilievo sovracomunale, definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale, che riguardino gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi

sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;

c) l'autorizzazione sismica e l'approvazione tecnico-economica degli interventi riguardanti le opere pubbliche nell'ambito dei programmi di ricostruzione conseguenti ad eventi calamitosi.

3. La Regione esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2 tramite le proprie strutture.

4. La Regione, inoltre, esercita le funzioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), previa istruttoria dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui all'articolo 16.

5. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni in materia di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 20 del 2000, attribuite alle Province ai sensi della legge regionale 13 giugno 2008, n. 9 (Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), previa istruttoria dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui all'articolo 16 della presente legge.

6. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni di pianificazione infra-regionale delle attività estrattive di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive).

7. Per l'applicazione delle sanzioni nelle materie di cui al presente capo trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

8. Mediante l'Agenzia di cui all'articolo 16 la Regione esercita le funzioni di gestione in materia di ambiente ed energia, comprese quelle precedentemente esercitate dalle Province in base alla normativa regionale nelle stesse materie.

9. Mediante l'Agenzia di cui all'articolo 16 la Città metropolitana di Bologna e le Province possono esercitare altresì le funzioni loro attribuite in materia ambientale dall'articolo 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56 del 2014.

10. Mediante l'Agenzia di cui all'articolo 19 la Regione esercita le funzioni di gestione in materia di difesa del suolo e della costa e di protezione civile, comprese quelle precedentemente esercitate dalle Province.

11. La Regione coordina le Agenzie di cui agli articoli 16 e 19 e, al fine di realizzare l'esercizio unitario e coerente delle funzioni, assicura la piena interoperabilità delle banche dati relative alle materie individuate ai punti a), d), e) e h) dell'articolo 14, in particolare sotto i profili di scambio e riutilizzo delle informazioni.

## SEZIONE II

### Funzioni in materia di ambiente e di energia.

#### Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna

##### Art. 16

##### **Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. Funzioni in materia di ambiente**

(aggiunti lett. d bis) al comma 3 e comma 3 bis da art. 9 L.R. 29 luglio 2016, n. 13)

1. L'Agenzia istituita ai sensi della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) è ridenominata "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia".

2. Mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, la Regione esercita, in materia ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e). Nelle stesse materie sono esercitate attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia tutte le funzioni già esercitate dalle Province in base alla legge regionale.

3. Mediante l'Agenzia sono altresì esercitate le funzioni relative a:

a) l'autorizzazione unica ambientale (AUA), in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35);

b) l'autorizzazione all'immersione in mare e al ripascimento costiero prevista dall'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

c) le funzioni già conferite alle Province ai sensi della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), fatta salva l'applicazione degli articoli 6 e 7 della medesima legge.

d) la gestione del demanio della navigazione interna e il rilascio delle concessioni di cui alla lettera d) dell'articolo 30.

d bis) la gestione, mediante apposita struttura organizzativa, delle attività in materia di informazione ed educazione alla sostenibilità definite e previste dalla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità), secondo le direttive della Giunta regionale.

3 bis. Nelle funzioni di cui alla lettera d bis) del comma 3 rientrano le seguenti:

a) gestione del Programma triennale dell'informazione ed educazione alla sostenibilità (INFEAS) e sue principali azioni di sistema;

b) gestione del portale web ed altri canali informativi, dei sistemi di documentazione e formazione a supporto;

c) coordinamento e supporto dei Centri di educazione alla sostenibilità istituiti dagli enti locali in collaborazione con il volontariato del territorio;

d) promozione e supporto al coordinamento delle azioni di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità attivati dalle strutture della Regione;

e) promozione di campagne di comunicazione regionali sugli stili di vita sostenibili;

f) azioni di stakeholder engagement, intese come rapporto e collaborazione con istituzioni scolastiche, Università e ricerca, associazioni ambientali e consumatori nella promozione della cultura ambientale e della sostenibilità;

g) promozione di progetti europei e partecipazione alle reti nazionali e internazionali che promuovono la formazione ed educazione alla sostenibilità.

4. Il Comitato d'indirizzo di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995 è sostituito da un Comitato interistituzionale con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dell'Agenzia. Il Comitato interistituzionale è composto da:

a) l'assessore regionale competente in materia di ambiente, con funzioni di presidente;

b) l'assessore regionale competente in materia di sanità;

c) l'assessore regionale competente in materia di energia;

d) il sindaco della Città metropolitana di Bologna o un suo delegato.

e) i presidenti delle Province o loro delegati.

5. Il Comitato interistituzionale si dota di un Comitato tecnico consultivo paritetico, composto da dirigenti regionali e dell'Agenzia competenti in materia di ambiente e di energia, con il compito di coordinare la corretta attuazione dei piani e programmi e la omogenea applicazione delle disposizioni normative nelle suddette materie.

6. Con cadenza almeno annuale il Comitato interistituzionale verifica con i soggetti istituzionali del territorio l'andamento dell'attività dell'Agenzia in relazione alla coerenza con gli indirizzi strategici, l'omogeneità delle procedure e il rispetto degli obiettivi di semplificazione.

7. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 44 del 1995, le parole "cinque anni, prorogabili, di norma, una sola volta" sono sostituite con le parole "per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabili una sola volta per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni".

8. Il personale dell'Agenzia che svolge funzioni di vigilanza e controllo con qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria appartiene a una sezione separata dell'Agenzia, che risponde direttamente al direttore generale.

9. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è riformata la legge regionale n. 44 del 1995 che, nelle more della sua modifica, si applica integralmente all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.

## **Art. 17**

### **Funzioni dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia in materia di energia**

*(sostituiti commi 2 e 4 da art. 28 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)*

1. Mediante apposita sezione dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di energia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera n), ed in particolare:

a) autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti sino a 150 KV e altri elettrodotti di interesse non nazionale;

b) autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia, salve le funzioni riservate alle competenze dello Stato;

c) autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di metanodotti di interesse non nazionale;

d) permessi di ricerca geotermici e concessioni geotermiche non espressamente riservati allo Stato;

e) autorizzazioni relative a oli minerali e GPL, di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e di cui al decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n. 239), fatte salve quelle espressamente riservate allo Stato;

f) autorizzazioni alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di biometano;

g) autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di bioraffinazione di cui al decreto del Ministro per lo sviluppo economico 9 ottobre 2013, n. 139 (Regolamento concernente specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili).

2. Mediante la sezione competente in materia di energia di cui al comma 1, sono inoltre esercitate le funzioni di affidamento dei servizi della distribuzione di gas naturale, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 (Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222), nei casi in cui sia stata individuata la Provincia come stazione appaltante, salve le competenze dei Comuni in materia. In caso d'inerzia della stazione appaltante, la Regione esercita i poteri d'intervento sostitutivo previsti dalle norme citate nonché dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. Mediante la sezione competente in materia di energia di cui al comma 1, sono altresì esercitate le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche, nonché le funzioni previste dall'articolo 26 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) in materia di supporto tecnico-scientifico, assistenza tecnica e attività di studio e ricerca e attività informativa, nonché le funzioni di osservatorio.

4. La Regione esercita le funzioni relative al rilascio delle intese per le opere di competenza statale e negli altri casi previsti dalla legge. Nel caso di opere non soggette a procedure in materia di valutazione ambientale, l'intesa viene rilasciata previa acquisizione del parere tecnico da parte dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.

### **SEZIONE III Parchi e biodiversità**

#### **Art. 18**

##### **Enti di gestione per i parchi e la biodiversità**

*(sostituito comma 4 da art. 11 L.R. 23 dicembre 2016, n. 25)*

1. Sono confermate in capo agli enti di gestione per i parchi e la biodiversità le funzioni loro attribuite dalla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano).

2. Agli enti di gestione sono altresì attribuite le seguenti funzioni:

a) gestione delle Riserve naturali regionali;

b) gestione dei Siti della Rete natura 2000. Per il restante territorio le suddette funzioni sono gestite dai Comuni e dalle loro Unioni, anche tramite convenzioni con gli enti di gestione per i parchi e la biodiversità;

c) istituzione e gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, previa proposta della Provincia territorialmente interessata;

d) istituzione e coordinamento della gestione delle aree di riequilibrio ecologico;

e) valutazione di incidenza dei piani di competenza comunale nonché dei progetti e interventi approvati dalla Provincia e dal Comune e che interessano il territorio della macroarea, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali).

3. Agli enti di gestione, in relazione al territorio delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000, sono inoltre attribuite:

a) la valutazione d'incidenza nelle aree protette, di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 2004;

b) le funzioni di cui alla legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna), fatte salve quelle riservate alla competenza della Regione da tale legge e ferma restando la competenza dell'Agenzia di cui all'articolo 16 per le restanti parti del territorio regionale;

c) le funzioni conferite alle Province ai sensi della legge regionale n. 24 del 2011 e della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000), salvo quanto stabilito dal comma 5.

4. Le funzioni di approvazione del regolamento generale del parco, del regolamento della riserva e del programma triennale di tutela e di valorizzazione della riserva, rispettivamente previsti dagli articoli 32, 46 e 47 della legge regionale n. 6 del 2005, sono attribuite alla Regione. Sono altresì attribuite alla Regione le funzioni di approvazione delle misure di conservazione o dei piani di gestione dei siti della Rete natura di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004, su proposta dei rispettivi enti di gestione. Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), le funzioni di predisposizione e approvazione del progetto d'intervento particolareggiato e del piano territoriale del parco, continuano ad essere esercitate secondo quanto previsto rispettivamente dagli articoli 27 e 28 della legge regionale n. 6 del 2005.

5. Agli enti di gestione, in relazione al territorio delle aree protette, sono delegate le funzioni disciplinate dalla legge regionale 2 aprile 1996, n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 352 del 23 agosto 1993). Per il restante territorio le suddette funzioni sono delegate ai Comuni e alle loro Unioni. Sono fatte salve le funzioni riservate alla competenza della Regione dalle suddette leggi.

6. Al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione della biodiversità, la tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge e sentito l'ente per i parchi e la biodiversità del delta del Po, la Giunta regionale propone alla Regione Veneto ed al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare un'intesa, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), per l'istituzione del parco interregionale del delta del Po secondo le perimetrazioni e le zonizzazioni dei due parchi regionali esistenti.

## SEZIONE IV

### Funzioni in materia di sicurezza territoriale e protezione civile

#### Art. 19

##### **Riordino delle funzioni amministrative. Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile**

1. La Regione, i Comuni e le loro Unioni continuano ad esercitare le funzioni attribuite a loro e alle Comunità montane dall'ordinamento regionale nelle materie di cui all'articolo 14, comma 1, lettera m), della presente legge e in particolare dalla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile).

2. La Regione riorganizza le funzioni di sicurezza territoriale e protezione civile dettando norme atte a garantire l'esercizio coordinato delle funzioni fra i vari livelli istituzionali, anche al fine di rendere omogenea e unitaria la disciplina dei procedimenti per il superamento delle emergenze e per le fasi successive all'emergenza.

3. L'Agenzia regionale di protezione civile, istituita con la legge regionale n. 1 del 2005, è ridenominata "Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile" ed esercita le funzioni attribuitele dalla suddetta legge regionale, comprese quelle attribuite alle Province, articolandole per sezioni territoriali. Le sezioni sono articolate tenendo conto dell'omogeneità dei bacini idrografici come individuati dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 140 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).

4. Le funzioni di gestione nelle materie previste dall'articolo 14, comma 1, lettere h), i), l) ed m) sono esercitate dalla Regione mediante l'Agenzia di cui al comma 3.

5. Mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, la Regione cura in particolare la progettazione e realizzazione interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di sicurezza idraulica, esercita le funzioni afferenti al servizio di piena, al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica. L'Agenzia rilascia inoltre i pareri previsti dalla normativa di settore. Esercita altresì le funzioni in materia di trasporto marittimo e fluviale previste dall'articolo 30, comma 1, lettere c), f) e g).

6. L'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile è dotata di un Comitato tecnico composto dai dirigenti regionali competenti in materia di sicurezza territoriale e di navigazione interna con il compito di coordinare la corretta attuazione dei piani e programmi e l'omogenea applicazione delle disposizioni normative.

7. Al comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005 dopo le parole "e rinnovabile" sono aggiunte le parole "una sola volta per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni".

8. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è riformata la legge regionale n. 1 del 2005.

**Art. 20**

**Forme di raccordo per il funzionamento delle Autorità di bacino**

1. Sono attribuite all'Autorità di bacino del Reno istituita con legge regionale 25 maggio 1992, n. 25 (Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Reno) le funzioni di segreteria tecnica, comprese quelle di segretario, dell'Autorità dei bacini regionali istituita con legge regionale 29 marzo 1993, n. 14 (Istituzione dell'Autorità dei bacini regionali) sino al compiuto insediamento delle Autorità di distretto previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. I costi del personale di cui al comma 1, che è a tal fine attribuito all'Autorità di bacino del Reno, rimangono ad esclusivo carico della Regione Emilia-Romagna.
3. Previa intesa con la Regione Marche e la Regione Toscana, sono attribuite all'Autorità di cui al comma 1 le funzioni di segreteria tecnica, comprese quelle di segretario, dell'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca istituita con la legge regionale 24 marzo 2000, n. 21 (Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca).

**SEZIONE V**

**Riordino delle funzioni amministrative dei Comuni e delle loro Unioni**

**Art. 21**

**Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni**

1. Nelle materie di cui al presente capo, sono confermate ai Comuni e alle loro Unioni le funzioni ad essi attribuite dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresa la pianificazione comunale delle attività estrattive. Restano altresì ferme le attribuzioni ai Comuni in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale n. 9 del 1999.
2. Sono altresì attribuite ai Comuni e alle loro Unioni:
  - a) le funzioni già delegate alle Comunità montane e alle Province ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6);
  - b) le funzioni in materia di vincolo idrogeologico già delegate ai Comuni, alle Comunità montane e alle Province dagli articoli 148, comma 3, e 149, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1999;
  - c) le funzioni amministrative concernenti la tutela dei castagneti e il controllo delle fabbriche per la produzione del tannino dal legno di castagno, già delegate alle Comunità montane e alle Province dall'articolo 148, comma 1, della legge regionale n. 3 del 1999;
  - d) le funzioni in materia di spegnimento degli incendi boschivi, già delegate alle Province dall'articolo 177, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1999, con l'avvalimento dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di cui all'articolo 19;
  - e) le funzioni relative al rilascio del parere per l'abbattimento delle alberature stradali già delegate alle Comunità montane e alle Province dall'articolo 148, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1999.
3. I Comuni, anche attraverso le loro Unioni, esercitano le funzioni in materia sismica già svolte ai sensi della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), nel rispetto degli standard organizzativi minimi stabiliti dalla Giunta regionale in base all'articolo 3, comma 4 della stessa legge. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge si avvalgono stabilmente delle strutture tecniche regionali ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge regionale n. 19 del 2008, stipulano accordi con la Regione per definire, in via anticipata, la data di decorrenza dell'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica, con conseguente cessazione dell'avvalimento.
4. Restano confermate in capo ai Comuni e alle Unioni subentrate alle Comunità montane soppresse le funzioni attribuite dalla legge regionale n. 1 del 2005, in materia di protezione civile, rispettivamente ai Comuni e alle Comunità montane.
5. Restano altresì confermate le funzioni riconosciute alle Unioni montane, subentrate alle comunità montane, in materia di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.

**SEZIONE VI**

**Disposizioni finali**

**Art. 22**

**Personale dipendente delle Agenzie e degli enti di governo delle funzioni in materia di ambiente, di energia, di difesa del suolo e della costa e di protezione civile**

1. La Regione individua i dipendenti dell'amministrazione regionale nonché i dipendenti della Città metropolitana di Bologna e delle Province da assegnare all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, all'Agenzia regionale per la



sicurezza territoriale e la protezione civile, agli enti di gestione per i parchi e la biodiversità, alle Unioni di Comuni e all'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR).

2. Il personale individuato ai sensi del comma 1 è trasferito o assegnato con le modalità di cui all'articolo 67.

3. La Regione assegna con distacco funzionale il personale regionale necessario all'adempimento delle nuove funzioni attribuite all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia; il personale della Città metropolitana e delle Province necessario allo svolgimento delle medesime funzioni è trasferito all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. La Regione adegua i finanziamenti all'Agenzia in considerazione delle nuove funzioni attribuite e degli oneri corrispondenti al personale trasferito.

4. Il personale della Città metropolitana e delle Province necessario allo svolgimento delle funzioni assegnate ad ATERSIR è trasferito all'Agenzia. I costi del personale sono coperti con le modalità previste dalla legge regionale legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente).

### CAPO III

#### **Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura**

##### **Art. 36**

###### **Oggetto**

1. Oggetto del presente capo è il riordino delle funzioni in materia di agricoltura, di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne e di pesca marittima e maricoltura.

### SEZIONE I

#### **Funzioni in materia di agricoltura**

##### **Art. 37**

###### **Funzioni della Regione**

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione in materia agricola ed agroalimentare, di programmazione e gestione degli interventi di attuazione delle politiche comunitarie, nonché l'esercizio di tutte le funzioni amministrative in materia di agricoltura rientranti nella sfera di competenza regionale sulla base della normativa comunitaria, statale e regionale.

2. In relazione alle previsioni della disciplina dell'Unione europea e della relativa normativa nazionale di applicazione, la Regione e l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA), ciascuno per i propri ambiti di competenza, esercitano le funzioni loro spettanti.

3. La Giunta regionale dispone ogni misura organizzativa atta a fronteggiare esigenze di intervento di carattere emergenziale connesse all'attuazione della disciplina dell'Unione europea su specifiche attività stipulando appositi accordi e protocolli di intervento, anche con le amministrazioni dello Stato e le sue articolazioni decentrate.

##### **Art. 38**

###### **Funzioni delle Province, della Città metropolitana di Bologna, delle Unioni di Comuni e di altri enti subentrati alle Comunità montane in materia di agricoltura**

1. Le funzioni amministrative in materia di agricoltura esercitate ai sensi della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) o in applicazione di specifiche leggi di settore, dalle Province, dalla Città metropolitana di Bologna, dalle Unioni di Comuni e da altri enti subentrati alle Comunità montane sono attribuite alla Regione. Sono altresì attribuite alla regione le funzioni amministrative esercitate dalle Province ai sensi della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale).

2. Con atto della Giunta regionale, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 68, comma 1, sono disposte le misure organizzative tese all'esercizio delle funzioni in capo alla Regione.

3. Al fine di garantire continuità nell'esercizio delle funzioni, fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 68, comma 3, le Province, la Città metropolitana di Bologna, le Unioni di Comuni e gli altri enti subentrati alle Comunità montane continuano ad esercitare le funzioni di cui alla legge regionale n. 15 del 1997 o previste da specifiche leggi di settore e le

funzioni affidate da AGREA ai sensi della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA)).

**Art. 39**

**Conferenza agricola**

1. Al fine di valorizzare le peculiarità produttive, ambientali e territoriali e sostenere lo sviluppo socio-economico dell'agricoltura regionale ed allo scopo di assicurare la partecipazione e la consultazione delle amministrazioni provinciali e locali è istituita la Conferenza agricola.
2. La Conferenza, presieduta dall'assessore regionale in materia di agricoltura e composta dai presidenti delle Province e dal sindaco della Città Metropolitana di Bologna o loro delegati, è consultata sulle linee programmatiche, sugli indirizzi e sui principali documenti settoriali di pianificazione e di attuazione.
3. La partecipazione alla Conferenza di cui al presente articolo non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico dell'amministrazione regionale.

**SEZIONE II**

**Funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne**

**Art. 40**

**Funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna**

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria e in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica che restano confermati alle Province ed alla Città metropolitana di Bologna.
2. Con atto della Giunta regionale, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 68, comma 1, vengono disposte le misure organizzative tese all'esercizio delle funzioni in capo alla Regione.
3. Al fine di garantire continuità nell'esercizio delle funzioni, fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 68, comma 3, le Province e la Città metropolitana di Bologna continuano ad esercitare le funzioni di cui alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE) e alla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne).

**Art. 41**

**Comitati di consultazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne**

1. Al fine di coordinare la programmazione e pianificazione faunistico-venatoria e l'esercizio venatorio sull'intero territorio regionale, assicurando la necessaria partecipazione delle amministrazioni provinciali e locali sui principali documenti settoriali di pianificazione e di attuazione, è istituito il Comitato di consultazione presieduto dall'assessore regionale e composto dai presidenti delle Province e dal sindaco della Città metropolitana di Bologna o loro delegati.
2. Al fine di coordinare la pianificazione e gli interventi di salvaguardia e conservazione della fauna ittica, ivi compresi quelli di ripristino e mantenimento degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca nelle acque interne garantendo la partecipazione e consultazione delle amministrazioni provinciali e locali, è istituito il Comitato di consultazione presieduto dall'assessore regionale e composto dai presidenti delle Province e dal sindaco della Città metropolitana di Bologna o loro delegati.
3. La partecipazione ai Comitati di cui al presente articolo non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico dell'amministrazione regionale.

**SEZIONE III**

**Funzioni in materia di pesca marittima e maricoltura**

**Art. 42**

**Funzioni della Regione**

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di pesca marittima, maricoltura e attività connesse che rientrano nella sfera di competenza regionale.

2. Le funzioni amministrative di concessione, di liquidazione dei contributi e di controllo sulla destinazione dei fondi su programmi di intervento in materia di pesca marittima, maricoltura ed attività connesse, affidate alle Province costiere di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini ai sensi dell'articolo 80 della legge regionale n. 3 del 1999 sono attribuite alla Regione.

## CAPO II Modifiche e abrogazioni di norme

### Art. 75

#### Oggetto

1. Nel presente capo sono indicate le norme di modifica e le abrogazioni nelle seguenti materie:

- a) fusioni di Comuni ed esercizio associato delle funzioni;
- b) ambiente ed energia;
- c) trasporti e viabilità;
- d) istruzione, formazione professionale, servizi per l'impiego;
- e) cultura, spettacolo e sport;
- f) sanità e politiche sociali;
- g) statistica.

## SEZIONE II Modifiche e abrogazioni in materia di ambiente ed energia

### Art. 77

#### Modifiche alle leggi regionali n. 24 del 2011 e n. 26 del 2004

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano) è abrogata. Tale norma continua ad applicarsi fino alla decorrenza dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18, comma 2.

2. La lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 e l'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi fino alla data di effettiva decorrenza di esercizio delle funzioni dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui all'articolo 16.

### Art. 78

#### Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2004

1. L'articolo 3 della legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) è sostituito dal seguente:

"Art. 3

Autorità competente

1. La Regione è autorità competente per l'esercizio delle funzioni amministrative derivanti dalla presente legge e le esercita attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.

2. Qualora un'installazione interessi anche il territorio di altre regioni, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) è rilasciata d'intesa tra le autorità competenti in tali regioni e la Regione Emilia-Romagna. Nel caso di installazioni che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di territori di altre regioni, si applica quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 152 del 2006."

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale, al fine di assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti tecnico-scientifici nonché l'omogeneità dei procedimenti, istituisce un apposito gruppo tecnico di coordinamento tra la Regione e l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, al quale sono invitate le associazioni di rappresentanza delle imprese a livello regionale."

3. Al comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2004 sono soppresse le parole "ed all'ARPA".

4. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 21 del 2004 le parole "dalle autorità competenti" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia".

5. Il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale n. 21 del 2004 è abrogato.

6. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 21 del 2004 sono soppresse le seguenti parole: "nonché quelli di cui all'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università)".

7. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione, l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia ed i Comuni e le loro Unioni sono tenuti al reciproco scambio di informazioni e di ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge."

8. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 67 della presente legge, continua ad applicarsi la legge regionale n. 21 del 2004 nel testo precedente all'entrata in vigore della presente legge.

# DEPENALIZZAZIONE E SANZIONI AMMINISTRATIVE

**L. 689/1981**

## **Modifiche al sistema penale**

*Testo aggiornato al DL 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144)*

### **Capo I - Le sanzioni amministrative.**

#### **Sezione I - Principi generali.**

##### **1. Principio di legalità.**

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.

##### **2. Capacità di intendere e di volere.**

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

##### **3. Elemento soggettivo.**

Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

##### **4. Cause di esclusione della responsabilità.**

Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purché esaurite alla data del 31 dicembre 1997.

##### **5. Concorso di persone.**

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

##### **6. Solidarietà.**

Il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto, impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

**7. Non trasmissibilità dell'obbligazione.**

La obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

**8. Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative.**

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono, sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

**8-bis. Reiterazione delle violazioni.**

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

**9. Principio di specialità.**

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.

Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.

**10. Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo.**

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a euro 10 e non superiore a euro 15.000. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.

Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo.

**11. Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.**

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

**12. Ambito di applicazione.**

Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.

**Sezione II - Applicazione.****13. Atti di accertamento.**

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

**14. Contestazione e notificazione.**

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

**15. Accertamenti mediante analisi di campioni.**

Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.

L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegata all'istanza medesima.

Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.

I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.

Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'articolo 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.

Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 14.

Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.

**16. Pagamento in misura ridotta.**

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

### **17. Obbligo del rapporto.**

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla L. 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

### **18. Ordinanza-ingiunzione.**

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

### **19. Sequestro.**

Quando si e' proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'articolo 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione a decisione e' adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non e' rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

Quando l'opposizione al sequestro e' stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non e' emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non e' disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui e' pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui e' avvenuto il sequestro.

-----



**AGGIORNAMENTO (44)**

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "La procedura prevista dall'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica anche all'opposizione all'inibizione all'uso della denominazione protetta".

**20. Sanzioni amministrative accessorie.**

L'autorità amministrativa con l'ordinanza ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.

Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti.

È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

La disposizione indicata nel comma, precedente non si applica se la cosa appartiene a persone, estranea alla violazione amministrativa o la fabbricazione l'uso, il porto la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

**21. Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie.**

Quando è accertata la violazione del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi.

Nel caso in cui sia proposta opposizione ovvero l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Quando è accertata la violazione dell'ottavo comma dell'articolo 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, è sempre disposta la confisca del veicolo.

Quando è accertata la violazione del secondo comma dell'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.

**22. Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.**

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.

Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

**22-bis. Competenza per il giudizio di opposizione.**

Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'articolo 22 si propone davanti al giudice di pace.

L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

- a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
- c) urbanistica ed edilizia;

- d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
- e) di igiene degli alimenti e delle bevande;
- f) di società e di intermediari finanziari;
- g) tributaria e valutaria.

L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:

- a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni;
- b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni;
- c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.

### **23. Giudizio di opposizione.**

Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'articolo 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.

Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'articolo 163-bis del codice di procedura civile.

L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.

Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.

Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.

Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Con la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione.

### **24. Connessione obiettiva con un reato.**

Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'articolo 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'articolo 14, alla autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.

Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.

La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

Il pretore quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.

La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato e per difetto di una condizione di procedibilità.

**25. Impugnabilità del provvedimento del giudice penale.**

La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi dell'articolo precedente, decide sulla violazione non costituente reato, è impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione.

Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilità per la predetta violazione, può proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.

**26. Pagamento rateale della sanzione pecuniaria.**

L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

**27. Esecuzione forzata.**

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

È competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi.

Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.

Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.

Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.

**28. Prescrizione.**

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

**29. Devoluzione dei proventi.**

I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o dell'ammenda.

Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci, è devoluto allo Stato.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 17 i proventi spettano alle regioni.

Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le autorità competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro spettante è ripartita tra gli altri aventi diritto, nella proporzione attribuita a ciascuno di essi.

**30. Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale.**

Agli effetti della sospensione e della revoca della patente di guida e del documento di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato previste, rispettivamente, dalle norme del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e dalle norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione della patente di guida o del documento di circolazione, quando ne ricorrono le condizioni, anche se è avvenuto il pagamento in misura ridotta. Il provvedimento di sospensione è revocato, qualora l'autorità giudiziaria, pronunciando ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, abbia escluso la responsabilità per la violazione.

Nei casi sopra previsti e in ogni altro caso di revoca o sospensione del documento di circolazione da parte del prefetto o di altra autorità, il provvedimento è immediatamente comunicato al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile.

**31. Provvedimenti dell'autorità regionale.**

I provvedimenti emessi dall'autorità regionale per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non sono soggetti al controllo della Commissione prevista dall'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

L'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione è regolata dagli articoli 22 e 23.

**32. Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda.**

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dell'articolo 39.

La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.

La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che siano punibili a querela.

**32. Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda.**

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dell'articolo 39.

La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.

La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che siano punibili a querela.

**33. Altri casi di depenalizzazione.**

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste:

a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale;

b) dagli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nella parte non abrogata dall'articolo 14 della legge 19 maggio 1976, n. 398;

c) dagli articoli 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

d) dagli articoli 8, 58, comma ottavo, 72, 83, comma sesto, 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificati dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62, e 14 agosto 1974, n. 394, nonché dal decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito, con modificazioni nella legge 10 ottobre 1975, n. 486;

e) dal primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

**34. Esclusione della depenalizzazione.**

La disposizione del primo comma dell'articolo 32 non si applica ai reati previsti:

a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall'articolo 33, lettera a);

b) dall'articolo 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sulla interruzione volontaria della gravidanza;

c) da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi;

d) dall'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283;

f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;

g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento;

h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare;

l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;

m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo articolo 35;

n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;

o) dall'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia elettorale.

**35. Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.**

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.

Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.

Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto dall'articolo 22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'articolo 22 e il quarto comma dell'articolo 23 ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

Si osservano, in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 38 in quanto applicabili. [L'esecuzione forzata, quando non è diversamente stabilito, è regolata dalle disposizioni del codice di procedura civile].

L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore, nei casi in cui essa è consentita, quando la opposizione non è stata proposta ovvero è stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione dell'ipoteca è autorizzata dal pretore se vi è pericolo nel ritardo. Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo Capo, in quanto applicabili.

La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

[Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo, nonché per la riscossione dei contributi e dei premi non versati e delle relative somme aggiuntive di cui alle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, gli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservate in ogni caso le forme previste dal primo comma dell'articolo 18, possono avvalersi, ove opportuno, del procedimento ingiuntivo di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile].

### **36. Omissione o ritardo nel versamento di contributi e premi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.**

La sanzione amministrativa per l'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi in materia assistenziale e previdenziale non si applica se il pagamento delle somme dovute avviene entro trenta giorni dalla scadenza ovvero se, entro lo stesso termine, il datore di lavoro presenta domanda di dilazione all'ente o istituto di cui al secondo comma dell'articolo precedente. Tuttavia, quando è stata presentata domanda di dilazione, la sanzione amministrativa si applica se il datore di lavoro:

- a) omette anche un solo versamento alla scadenza fissata dall'ente o istituto;
- b) non provvede al pagamento delle somme dovute entro venti giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda di dilazione.

Per gli effetti previsti dalla lettera b) del precedente comma la mancata comunicazione dell'accoglimento della domanda di dilazione entro novanta giorni dalla sua presentazione equivale a rigetto della medesima.

### **37. Omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria.**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti.

2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato, qualora l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, fino al momento della decisione dell'organo amministrativo o giudiziario di primo grado.

3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato.

4. Entro novanta giorni l'ente impositore è tenuto a dare comunicazione all'autorità giudiziaria dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o giudiziario.

### **38. Entità della somma dovuta.**

La somma dovuta ai sensi del primo comma dell'articolo 32 è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda stabilita dalle disposizioni che prevedono le singole violazioni.

La somma dovuta come sanzione amministrativa è da lire ventimila a lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 669 del codice penale e da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 672 del codice penale.

[La somma dovuta è da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, da lire centomila a lire un milione per la violazione degli articoli 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza].

La somma dovuta è da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 8, 58, comma ottavo, 2 e 83, comma sesto, da lire centomila a lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

La somma dovuta è da lire centomila a lire un milione per la violazione dell'art. 8, L. 30 aprile 1962, n. 283, e da lire cinquantamila a lire duecentomila per la violazione dell'ultimo comma dell'articolo 14 della stessa legge.

La somma dovuta è da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

### **39. Violazioni finanziarie.**

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste dalle leggi in materia finanziaria punite con la sola multa o con l'ammenda.

Se le leggi in materia finanziaria prevedono, oltre all'ammenda o alla multa, una pena pecuniaria, l'ammontare di quest'ultima si aggiunge alla somma prevista nel comma precedente e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti.

[Alle violazioni previste nel primo comma si applicano le disposizioni della L. 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, salvo che sia diversamente disposto da leggi speciali].

[In deroga a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni alle leggi in materia di dogane e di imposte di fabbricazione è consentito al trasgressore di estinguere l'obbligazione mediante il pagamento, entro trenta giorni dalla contestazione, presso l'ufficio incaricato della contabilità relativa alla violazione, dell'ammontare del tributo e di una somma pari ad un sesto del massimo della sanzione pecuniaria, o, se più favorevole, al limite minimo della sanzione medesima].

[In caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria nel termine prescritto, l'ufficio finanziario incaricato della contabilità relativa alla violazione procede alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Alle violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite con la pena pecuniaria, si applicano, altresì, gli articoli [27, penultimo comma] 29 e 38, primo comma.

## **Sezione IV - Disposizioni transitorie e finali.**

### **40. Violazioni commesse anteriormente alla legge di depenalizzazione.**

Le disposizioni di questo Capo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito.

### **41. Norme processuali transitorie.**

L'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni non costituenti più reato, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'autorità competente. Da tale momento decorre il termine di cui al secondo comma dell'articolo 14 per la notifica delle violazioni, quando essa non è prevista dalle leggi vigenti.

Le multe e le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge sono riscosse, insieme con le spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie.

Restano salve le pene accessorie e la confisca, nei casi in cui le stesse sono applicabili a norma dell'articolo 20. Restano salvi, altresì, i provvedimenti adottati in ordine alla patente di guida ed al documento di circolazione, ai sensi del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Per ogni altro effetto si applica il secondo comma dell'articolo 2 del codice penale.

### **42. Disposizioni abrogate.**

Sono abrogati la legge 3 maggio 1967, n. 317, gli articoli 4 e 5 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228, l'articolo 13 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, la legge 24 dicembre 1975, n. 706, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

### **43. Entrata in vigore.**

Le norme di questo Capo entrano in vigore il centottantesimo giorno dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**L. R. 21/1984**  
**Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale**

*Testo coordinato con le modifiche apportate fino alla L.R. 27 giugno 2014 n. 7*

**Art. 1****Ambito di applicazione**

Le disposizioni della presente legge si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, nei casi di violazioni di norme in materia di competenza regionale propria o delegata che comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, sia che si tratti di violazioni che configurano sin dall'origine un illecito amministrativo sia che si tratti di violazioni rientranti nelle ipotesi di depenalizzazione previste dal Capo I della Legge 24 novembre 1981 n. 689, la quale, agli effetti della presente legge, sarà denominata "legge statale".

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le violazioni disciplinari. Restano inoltre ferme le disposizioni vigenti concernenti le sanzioni comminate per la violazione di norme tributarie regionali.

**Art. 2****Principio di legalità**

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

**Art. 3****Concorso di norme penali e di disposizioni di legge regionale**

A norma dell'art. 9 della legge statale, qualora lo stesso fatto violi una disposizione penale e una disposizione di legge regionale che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, si applica in ogni caso la norma penale salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.

**Art. 4****Applicazione delle sanzioni amministrative**

(abrogato da art. 51 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4)

1. abrogato.

**Art. 5****Autorità competente**

(sostituito da art. 51 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4, poi modificato comma 1 e aggiunto comma 4 bis. da art. 27 L.R. 23 luglio 2010 n. 7)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge compete agli enti che...esercitano le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono.

2. Sulla base del principio di separazione fra le funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione amministrativa, le autorità competenti per lo svolgimento del procedimento sanzionatorio disciplinato nella presente legge sono individuate nell'ambito degli uffici degli enti cui la stessa si applica. In mancanza di diversa individuazione, l'autorità competente è il responsabile dell'ufficio.

3. Per le violazioni in materia sanitaria, nonché relative alla tutela e alla sicurezza del lavoro, anche connesse a funzioni attribuite agli enti locali, la competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta all'Azienda USL. Qualora le violazioni riguardanti la tutela e la sicurezza del lavoro siano contestate all'Azienda USL, l'autorità competente è la Regione.

4. L'ente competente per territorio è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

4 bis. I proventi delle sanzioni amministrative riscossi in forza di ordinanza-ingiunzione ovvero a seguito di pagamento in misura ridotta, spettano, secondo le rispettive competenze, alla Regione o agli altri enti competenti all'irrogazione della sanzione, salvo diversa disposizione di legge.

**Art. 6****Agenti accertatori**

Alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione della sanzione amministrativa provvedono gli organi incaricati della vigilanza e del controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

Ognuno degli enti cui spetta l'esercizio delle funzioni sanzionatorie individua gli organi, uffici ed agenti abilitati ad effettuare gli accertamenti e tutte le altre attività previste agli articoli 13, 14, 15 e 17 della legge statale in armonia con i principi della legge e del proprio ordinamento.

Coloro che sono individuati per l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente sono titolari dei poteri di cui all'art. 13 della legge statale.

Essi devono essere muniti di apposito documento che attesti l'abilitazione all'esercizio dei compiti ad essi attribuiti. A questo fine la Giunta regionale può adottare un documento- tipo.

Resta ferma la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge statale e quella degli altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti.

#### **Art. 7**

##### **Principi e misure delle sanzioni amministrative pecuniarie**

(modificato comma 2 da art. 4 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Le sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale sono applicate sulla base dei principi generali previsti nelle norme del Capo I, Sez. I, della legge statale.

La sanzione consiste nel pagamento di una somma non inferiore a 6 Euro e non superiore a 10329 Euro secondo la sanzione stabilita per ciascuna violazione. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. Si intendono conseguentemente modificate tutte le disposizioni che stabiliscono come sanzione una somma inferiore a 6 Euro o superiore a 10329 Euro.

Salvo che non sia diversamente disposto dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa non può superare il decuplo del limite minimo.

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata ai sensi del secondo comma si applicano i criteri stabiliti nell'articolo 11 della legge statale.

#### **Art. 7 bis**

##### **Accesso ai luoghi e diffida amministrativa**

(aggiunto da art. 8 L.R. 24 maggio 2013 n. 4, poi modificato comma 4 da art. 76 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)

1. Ai fini dell'accertamento delle violazioni di competenza regionale gli agenti accertatori possono procedere all'ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora. In tal caso redigono un verbale di ispezione.

2. Restano fermi i poteri di accertamento e di perquisizione attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

3. Fatta salva la disciplina prevista in normative di settore, ivi comprese quelle sulla sicurezza alimentare e sulla tutela e sicurezza del lavoro, al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio, è introdotta nei settori di cui al comma 4 la diffida amministrativa, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia sanabile.

4. La diffida amministrativa è applicabile nell'ambito di procedimenti sanzionatori disciplinati nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo, nonché nelle fattispecie sanzionatorie previste dai regolamenti comunali. L'estensione dell'applicazione della diffida amministrativa nell'ambito di procedimenti sanzionatori non espressamente richiamati nel presente comma può essere prevista da specifiche leggi regionali di settore.

5. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all'articolo 9, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa. Essa è contenuta nel verbale di ispezione di cui al comma 1, che è sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, l'agente accertatore provvede a redigere il verbale di accertamento ai sensi dell'articolo 8.

6. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile. Essa non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.

7. Gli enti competenti ai sensi dell'articolo 5 individuano, con proprio atto, nell'ambito dei settori indicati al comma 4, in quali procedimenti introdurre la diffida amministrativa. La Regione monitora l'applicazione dell'istituto della diffida amministrativa e può dettare specifiche linee guida in materia.

#### **Art. 8**

##### **Accertamento della violazione**

(aggiunta lett. h bis) comma 2 da art. 8 L.R. 24 maggio 2013 n. 4)

La violazione di una norma che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria è accertata mediante processo verbale.

Il processo verbale di accertamento deve contenere:

- a) l'indicazione della data, ora e luogo di accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante e la sua sottoscrizione;
- c) la generalità del trasgressore ovvero le generalità di chi era tenuto alla sorveglianza se il trasgressore sia minore degli anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato;
- d) la descrizione succinta del fatto costituente l'illecito;
- e) la menzione delle norme che si presumono violate;
- f) l'indicazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 della legge statale;
- g) l'indicazione degli enti o organi cui il trasgressore può inoltrare eventuali scritti e documenti difensivi per gli effetti dell'articolo 18 della legge statale;



- h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, a norma del successivo art. 13, con l'indicazione del relativo importo e delle modalità di pagamento;
- h bis) la menzione della diffida amministrativa qualora sia applicabile ai sensi dell'articolo 7 bis;
- i) le eventuali dichiarazioni del trasgressore.

#### **Art. 9**

##### **Contestazione**

La violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente dall'agente accertatore al trasgressore ovvero, nelle ipotesi di cui alla lettera c) del precedente articolo, a chi era tenuto alla sorveglianza e all'eventuale responsabile in solido.

#### **Art. 10**

##### **Notifica**

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o alcune delle persone indicate all'articolo precedente gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati; la notificazione deve essere effettuata rispettivamente nel termine di novanta giorni dall'accertamento agli interessati residenti nel territorio della Repubblica e di trecentosessanta ai residenti all'estero.

Si osservano in ogni caso le disposizioni dell'art. 14 della legge statale.

#### **Art. 11**

##### **Accertamento mediante analisi di campioni e revisione delle analisi**

Nei casi in cui per l'accertamento delle violazioni siano compiute analisi di campioni, si applicano le disposizioni dell'art. 15 della legge statale.

L'interessato alla revisione delle analisi può richiederne l'effettuazione ai servizi competenti delle Unità sanitarie locali e agli altri laboratori ed istituti incaricati in base alle vigenti disposizioni di legge.

Per ciascuna analisi richiesta ai servizi dell'Unità sanitaria locale o a laboratori convenzionati con essa, l'interessato dovrà versare alla tesoreria della stessa una somma stabilita da apposito tariffario approvato con legge regionale.

Per le revisioni di analisi richieste agli istituti e laboratori incaricati sulla base delle vigenti disposizioni di legge si osservano le modalità previste nel D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571.

#### **Art. 12**

##### **Accesso ai luoghi**

(abrogato da art. 8 L.R. 24 maggio 2013 n. 4)

1. abrogato.

#### **Art. 13**

##### **Pagamento in misura ridotta**

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione stessa, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme anteriori all'entrata in vigore della legge statale non consentivano l'oblazione.

Il pagamento in misura ridotta della somma dovuta è effettuato mediante versamento in appositi conti correnti postali intestati alla Regione o agli enti di cui al precedente articolo 4.

Il pagamento in misura ridotta della somma dovuta può essere effettuato mediante corresponsione nelle mani dell'agente accertatore, con le modalità previste nell'ordinamento dei rispettivi enti.

#### **Art. 14**

##### **Rapporto**

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'agente che ha accertato la violazione deve inoltrare rapporto completo di processo verbale di accertamento e di prova delle eseguite notificazioni alle autorità di cui al precedente art. 5, secondo le rispettive competenze.

#### **Art. 15**

##### **Ordinanza-ingiunzione**

Contro l'accertamento della violazione il trasgressore e gli altri soggetti individuati ai sensi del precedente art. 9 possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti, nonché la richiesta di essere sentiti dalla stessa autorità.

L'autorità competente, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

L'ordinanza-ingiunzione è notificata nel termine rispettivamente di novanta giorni e di trecentosessanta giorni dalla sua adozione per i residenti nel territorio della Repubblica o all'estero, con le modalità indicate nell'art. 14 della legge statale.

Il pagamento della somma deve essere effettuato nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione mediante versamento nei conti correnti postali di cui all'art. 13; se l'interessato risiede all'estero, il termine è di sessanta giorni. È ammesso il pagamento rateale della sanzione pecuniaria sulla base dei presupposti e secondo le modalità stabiliti dall'art. 26 della legge statale.

#### **Art. 16**

##### **Esecuzione forzata**

L'esecuzione forzata dell'ordinanza-ingiunzione viene effettuata con le modalità previste dal primo comma dell'art. 27 della legge statale.

#### **Art. 17**

##### **Sequestro e confisca**

Nelle ipotesi di sequestro ai sensi dell'articolo 13 della legge statale, l'agente accertatore che vi procede ne redige apposito processo verbale, il quale, oltre alla descrizione delle cose sequestrate, deve contenere le indicazioni di cui all'art. 8, lettere a), b), c), d).

Una copia del processo verbale, contenente anche l'indicazione dell'autorità alla quale gli interessati possono proporre opposizione ai sensi dell'art. 19 della legge statale, è immediatamente consegnata alla persona presso la quale le cose stesse sono sequestrate.

Le cose sequestrate, se mobili, vengono trasportate e custodite nell'ufficio cui appartiene l'agente accertatore e custodite.

Qualora però la loro natura o motivi di opportunità non lo permettano, la custodia può avvenire in luogo diverso, con determinazione del modo e nomina del custode che può essere lo stesso trasgressore o l'obbligato in solido; di dette operazioni va redatto processo verbale.

L'ente competente alla irrogazione della sanzione, nel corso della custodia delle cose sequestrate, può disporre, anche su richiesta del depositario, l'alienazione o la distruzione delle cose deperibili, deteriorabili o nocive, con provvedimenti comunicati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al soggetto presso il quale fu eseguito il sequestro ed eventualmente al proprietario.

In caso di alienazione, viene posta sotto sequestro la somma ricavata.

Le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall'ente competente ad accertare la violazione e rimborsate dal trasgressore, dall'obbligato in solido ovvero dal diverso soggetto a favore del quale è disposta la restituzione delle cose sequestrate, salvo che relativamente alla violazione amministrativa sia pronunciata ordinanza di archiviazione, sentenza irrevocabile di accoglimento della opposizione proposta contro l'ordinanza-ingiunzione o contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, ovvero sia stata omessa la notificazione della violazione nel termine prescritto, o si sia verificata la prescrizione ai sensi del successivo art. 19.

Quando l'autorità competente decida la restituzione delle cose sequestrate, il provvedimento deve essere comunicato tempestivamente all'ufficio cui appartiene l'agente accertatore. La restituzione è disposta a favore di colui che le deteneva al momento dell'esecuzione del sequestro ovvero di chi provi di averne diritto e ne faccia istanza.

Nei casi di confisca, quando il provvedimento di confisca è diventato inoppugnabile ai sensi dell'art. 18 della legge statale, le cose confiscate vengono alienate se deteriorabili o distrutte se alterate o comunque pericolose per la salute pubblica; ugualmente se ne dispone la distruzione se si tratti di cose la cui fabbricazione, uso, porto e detenzione costituisce violazione amministrativa.

Fuori dalle ipotesi previste nel precedente comma, quando la confisca ha ad oggetto beni fungibili se ne dispone la vendita all'incanto; qualora si tratti di cose infungibili se ne dispone la destinazione a musei, istituti o uffici pubblici o scolastici, o a diversa destinazione comunque di uso pubblico.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli da 3 a 19 del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571.

#### **Art. 18**

##### **Devoluzione dei proventi**

(abrogato da art. 51 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4)

1. abrogato.

#### **Art. 19**

##### **Prescrizione**

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni di norme che prevedono l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

La prescrizione è regolata dalle norme del Codice civile.

## **NORME FINALI**

### **Art. 20**

In osservanza del principio di legalità di cui al precedente art. 2, con la presente legge si intendono confermate le sanzioni amministrative pecuniarie previste all'art. 14 del Regolamento regionale per la caccia al cinghiale, 29 ottobre 1982 n. 48.

Resta fermo altresì che il rimborso del danno faunistico di cui all'articolo 10 del Regolamento regionale dei territori per la gestione sociale della caccia, 3 agosto 1982 n. 38, avviene secondo le valutazioni compiute dalla Giunta regionale, sulla base dei principi contenuti nella presente legge.

### **Art. 21**

Si intendono altresì confermate le sanzioni contenute nell'art. 17 del Regolamento regionale per la disciplina dei complessi turistici all'aria aperta, 18 maggio 1981 n. 14.

### **Art. 22**

Per quanto non disposto nella presente legge si applicano le disposizioni della legge statale.

### **Art. 23**

(abrogato da art. 51 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4)

1. abrogato.

### **Art. 24**

L'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale diversamente disciplinata da leggi regionali anteriori si intende regolata dalle norme della presente legge e, per quanto in essa non previsto, dalle norme della legge statale.

Di conseguenza sono abrogate le disposizioni di leggi regionali incompatibili con la presente legge ed in particolare le disposizioni incompatibili della L.R. 2 settembre 1976 n. 41 e successive modificazioni, della L.R. 6 agosto 1979 n. 25, della L.R. 2 maggio 1978 n. 13.

## L.R. 26/1979

### Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali

*Testo coordinato con le modifiche apportate dalla L.R. 22 dicembre 2003 n. 30*

#### **Art. 1 -Oggetto delle tasse**

Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e ai provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle proprie funzioni o degli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, indicati nella TARIFFA (1) approvata ai sensi del primo comma dell'art. 3 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'art. 4 della Legge 14 giugno 1990, n. 158.

#### **Art. 2 -Obbligo del pagamento**

01. È tenuto al pagamento della tassa chi richiede il rilascio o il rinnovo dell'atto o del visto o la vidimazione.

02. La Regione applica, in ogni caso, le norme relative alla responsabilità in solido previste nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662).

La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorché gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla tariffa stessa.

Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

Quando la misura della tassa è in funzione della popolazione dei Comuni, questa è desunta dai dati dell'ultimo censimento pubblicati sulla gazzetta ufficiale.

#### **Art. 3 -Modalità di pagamento**

Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono con versamento su apposito c/c postale.

#### **Art. 4 -Riscossione coattiva**

*abrogato*

#### **Art. 5 -Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse**

Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.

#### **Art. 6 -Sanzioni**

1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 Euro.

2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è punito con la sanzione amministrativa da 103 Euro a 516 Euro ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.

3. Ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in caso di ritardato pagamento della tassa sulle concessioni regionali, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento del tributo versato in ritardo, salvo quanto previsto, in caso di ravvedimento, dall'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

#### **Art. 7 -Accertamento e definizione delle violazioni**

1. Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche - ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 - dai funzionari dell'Amministrazione regionale, appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

2. I processi verbali di constatazione devono essere trasmessi alla struttura regionale competente in materia di tributi per i provvedimenti di propria competenza, di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

3. *abrogato*

#### **Art. 8 - Riscossione e ripartizione delle sanzioni amministrative**

#### **Art. 9 - Ricorsi amministrativi**

#### **Art. 10 – Delega**

*abrogati*

**Art. 11 -Decadenza e rimborsi**

L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento della relativa tassa

Il contribuente può chiedere al Presidente della Giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

**Art. 12 -Norme abrogate**

Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nelle leggi regionali 27 dicembre 1971, n. 1 e 25 gennaio 1974, n. 8, e concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, sono abrogate.

Cessano di avere applicazione le esenzioni e le agevolazioni tributarie relativamente ai titolari di farmacie legittime e privilegiate di cui alla legge 22 maggio 1913, n. 468.

**Art. 13 -Rinvio alle norme legislative dello Stato**

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni di legge concernenti le tasse sulle concessioni governative.

**Art. 14 -Disposizioni transitorie e finali**

La presente legge ha effetto dall'1 gennaio 1978, salvo, in materia di caccia, quanto disposto dall'art. 34, secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, nonché dall'1 gennaio 1979 in materia di assistenza sanitaria, per quanto disposto dall'art. 34 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

Il pagamento per gli anni 1978 e 1979 delle tasse indicate nell'allegata tariffa e non previste nella precedente tariffa annessa alla L.R. 25 gennaio 1974, n. 8, qualora non sia ancora avvenuto, può essere effettuato entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Non è dovuta alcuna integrazione per le tasse corrisposte alla data di entrata in vigore della presente legge nella misura indicata nella L.R. 25 gennaio 1974, n. 8, sui provvedimenti amministrativi previsti dall'annessa tariffa.

I pagamenti eventualmente effettuati dai contribuenti allo Stato, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 641, e dovuti alla Regione dall'1 gennaio 1978, per effetto del DPR 24 luglio 1977, n. 616, si considerano validamente eseguiti, fatta salva la richiesta di rimborso della Regione nei confronti dello Stato.

**Art. 15 -Entrata in vigore**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 - secondo comma dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

**Note**

1 . La tariffa allegata alla L.R. 23.8.1979, n. 26 è stata integralmente sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 1981, da quella annessa alla L.R. 29.12.1980, n. 60.

La tariffa è stata successivamente modificata ed aggiornata dalle seguenti leggi regionali:

L.R. 1.12.1979, n. 43: dispone in merito al pagamento della tassa di abilitazione all'esercizio venatorio, per la prima volta, da parte dei titolari di licenza di porto di fucile per uso di caccia.

L.R. 17.5.1982, n. 22: modifica la tassa di abilitazione all'esercizio venatorio.

L.R. 24.10.1983, n. 38: aumenta, con alcune eccezioni gli importi delle tasse del 100%. Aumenta gli importi delle tasse, a decorrere dal 1° gennaio 1984 del 20%. Modifica la tassa di abilitazione all'esercizio venatorio e quella dell'autorizzazione sanitaria all'apertura di alberghi.

L.R. 23.11.1984, n. 51: aumenta, con alcune eccezioni, gli importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1985.

L.R. 25.11.1985, n. 26: aumenta, con alcune eccezioni, gli importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1986.

L.R. 21.12.1987, n. 44: modifica la tassa di costituzione di azienda faunistico-venatoria e aumenta gli importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1988.

L.R. 16.12.1988, n. 51: aumenta gli importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1989.

L.R. 15.12.1989, n. 45: aumenta gli importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1990.

L.R. 3.12.1990, n. 51: aumenta gli importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1991.

L.R. 28.1.1991, n. 3: dispone esenzione tributaria per le autorizzazioni rilasciate agli enti gestori di pubbliche fognature; istituisce la tassa per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi.

Dal 1° gennaio 1992 con il Decreto legislativo 22.6.1991, n. 230, e successive modificazioni, è stata approvata la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni regionali - valida per tutte le regioni a statuto ordinario - che sostituiva pertanto quella approvata con la L.R. n. 60 del 1980 e successive modificazioni, ora priva di efficacia.

Si veda ora la tabella 1 allegata alla L.R. 22 dicembre 2003, n. 30.

Tariffe delle tasse sulle concessioni regionali  
(omissis)

# ARTICOLI ESTRATTI DAI CODICI

## CODICE PENALE

(aggiornato a ottobre 2015)

### **Art. 5 - Ignoranza della legge penale.**

Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.

### **Art. 110 - Pena per coloro che concorrono nel reato.**

Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

### **Art. 120 - Diritto di querela.**

Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela.

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, il diritto di querela, è esercitato dal genitore o dal tutore.

I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato.

### **Art. 185 - Restituzioni e risarcimento del danno**

Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.

## **DEL PUBBLICO UFFICIALE**

### **Art. 314 - Peculato.**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

### **Art. 317 - Concussione.**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

*(1) Articolo sostituito dall'art. 4, L. 26 aprile 1990, n. 86 e dall'art. 1, comma 75, lett. d), L. 6 novembre 2012, n. 190. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69.*

### **Art. 317-bis. - Pene accessorie.**

La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317, 319 e 319 ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.

### **Art. 318. - Corruzione per l'esercizio della funzione.**

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

### **Art. 319. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.**

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

### **Art. 319-bis. - Circostanze aggravanti.**

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

**Art. 319-ter. - Corruzione in atti giudiziari.**

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna [c.p.p. 442, 533, 605] di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

**Art. 319-quater. - Induzione indebita a dare o promettere utilità.**

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

**Art. 320. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.**

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

**Art. 323. - Abuso di ufficio.**

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

**Art. 325. - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio.**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

**Art. 326. - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.**

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

**Art. 328. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

**Art. 334. - sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.**

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

**Art. 335. - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.**

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

**Art. 335-bis. - Disposizioni patrimoniali.**

Salvo quanto previsto dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma.

**Art. 336. - Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale.**

Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.

**Art. 337. - Resistenza a un pubblico ufficiale.**

Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale, o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto d'ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

**Art. 339. - Circostanze aggravanti.**

Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni.

Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.

**Art. 340. - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.**

Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno.

I capi promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

**Art. 347. - Usurpazione di funzioni pubbliche.**

Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

**Art. 349. - Violazione di sigilli.**

Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o l'identità di una cosa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032

Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 3.098.

**Art. 350. - Agevolazione colposa.**

Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.

**Art. 351. - Violazione della pubblica custodia di cose.**

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni. Codice Penale

**Art. 357. - Nozione del pubblico ufficiale.**

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.



Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

**Art. 358. - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.**

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

**Art. 359. - Persone esercenti un servizio di pubblica necessità.**

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

- 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
- 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.

**Art. 360. - Cessazione della qualità di pubblico ufficiale.**

Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità, come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude l'esistenza di questo né la circostanza aggravante se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato.

**Art. 361. - Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.**

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

**Art. 362. - Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio.**

L'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103.

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

**Art. 363. - Omessa denuncia aggravata.**

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se la omessa o ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalità dello Stato, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni; ed è da uno a cinque anni, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria.

**Art. 364. - Omessa denuncia di reato da parte del cittadino.**

Il cittadino, che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità indicata nell'art. 361, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

**Art. 367. - Simulazione di reato.**

Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

**DANNI, FALSE DICHIARAZIONI, AMBIENTE, ANIMALI**

**Art. 423 - Incendio**

Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.

**Art. 423-bis - Incendio boschivo**

Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

#### **Art. 424 - Danneggiamento seguito da incendio**

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.

Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà.

Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis.

#### **Art. 425 - Circostanze aggravanti**

Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata se il fatto è commesso:

- 1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;
- 2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;
- 3) su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;
- 4) su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;

#### **Art. 426 - Inondazione, frana o valanga**

Chiunque cagiona una inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

#### **Art. 427. - Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga.**

Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibile chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un'inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il disastro si verifica, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

#### **ART. 435 C.P.: Fabbricazione e detenzione di materie esplodenti.**

Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

#### **Art. 439 - Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari**

Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena dell'ergastolo.

#### **Art. 440 - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari**

Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.

#### **Art. 449 - Delitti colposi di danno**

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.

#### **Art. 451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro**

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 10 a euro 516.

#### **Art. 452 - Delitti colposi contro la salute pubblica**

Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:

- 1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte;
- 2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo;
- 3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione. Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.

**Art. 495 - Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri**

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.

La reclusione non è inferiore a due anni:

- 1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
- 2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all'autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

**Art. 496 - False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri**

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

**Art. 497-bis. - Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.**

Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.

**Art. 497-ter. - Possesso di segni distintivi contraffatti.**

Le pene di cui all'articolo 497-bis si applicano anche, rispettivamente:

- 1) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;
- 2) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso.

**Titolo IXbis: DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI**

**TITOLO IX-BIS - Dei delitti contro il sentimento per gli animali**

**Art. 544-bis. - Uccisione di animali.**

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

**Art. 544-ter. - Maltrattamento di animali.**

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

**Art. 544-quater. - Spettacoli o manifestazioni vietati.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

**Art. 544-quinquies. - Divieto di combattimenti tra animali.**

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà:

- 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
- 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;

3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

#### **Art. 544-sexies. - Confisca e pene accessorie.**

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime..

## **TITOLO XII - Dei delitti contro la persona**

#### **Art. 593 - Omissione di soccorso**

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità.

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.

#### **Art. 609 - Perquisizione e ispezione personali arbitrarie**

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o un'ispezione personale, è punito con la reclusione fino ad un anno.

#### **Art. 614 - Violazione di domicilio**

Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. (1)

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

#### **Art. 615 - Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale**

Il pubblico ufficiale, che abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge, la pena è della reclusione fino a un anno.

#### **Art. 635 - Danneggiamento**

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

- 1) con violenza alla persona o con minaccia;
- 2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333;
- 3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati (1), o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625;
- 4) sopra opere destinate all'irrigazione;

5) sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;

5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Peri reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

#### **Art. 635-ter - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

#### **Art. 650 - Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.**

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206

#### **Art. 651 - Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale.**

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206.

#### **Art. 658 - Procurato allarme presso l'Autorità**

Chiunque, annunciando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'autorità o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516.

#### **Art. 659 - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone**

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.

Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità.

#### **Art. 660 - Molestia o disturbo alle persone**

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.

#### **Art. 672 - Omessa custodia e malgoverno di animali**

Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da lire euro 25 a euro 258.

Alla stessa pena soggiace:

1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;

2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.

#### **Art. 674 - Getto pericoloso di cose**

Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206.

#### **Art. 675 - Collocamento pericoloso di cose**

Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.

#### **Art. 727 - Abbandono di animali.**

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

**Art. 727-bis - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

*Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.*

**Art. 733 - Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale.**

Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda non inferiore a euro 2.065.

Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.

**Art. 733-bis - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.**

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

*Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.*

**Art. 734 - Distruzione o deturpamento di bellezze naturali.**

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, è punito con l'ammenda da euro 1.032 a euro 6.197.

## **CODICE CIVILE** (aggiornato a novembre 2015)

### **DEI BENI APPARTENENTI ALLO STATO, AGLI ENTI PUBBLICI E AGLI ENTI ECCLESIASTICI...**

#### **Art. 822 - Demanio pubblico**

Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico **il lido del mare, la spiaggia, le rade ed i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia**; le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

#### **Art. 826 - Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni**

I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni. **Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste** che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, **le miniere, le cave e le torbiere** quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, **le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo**, i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.

### **DELLA PROPRIETÀ FONDIARIA**

#### **Art. 866 - Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi**

Anche indipendentemente da un piano di bonifica, i terreni di qualsiasi natura e destinazione **possano essere sottoposti a vincolo idrogeologico, osservate le forme e le condizioni stabilite dalla legge speciale, al fine di evitare che possano con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque**. L'utilizzazione dei terreni e l'eventuale loro trasformazione, la qualità delle colture, il governo dei boschi e dei pascoli sono assoggettati, per effetto del vincolo, alle limitazioni stabilite dalle leggi in materia. Parimenti, a norma della legge speciale, **possono essere sottoposti a limitazione nella loro utilizzazione i boschi che per la loro speciale ubicazione difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento dei sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti**, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali.

#### **Art. 892. - Distanze per gli alberi.**

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

- 1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
- 2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
- 3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

#### **Art. 893. - Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi.**

Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall'articolo precedente.

**Art. 894. - Alberi a distanza non legale.**

Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.

**Art. 895. - Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale.**

Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.

La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.

**Art. 896. - Recisione di rami protesi e di radici.**

Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.

Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'articolo 843.

**Art. 896-bis. - Distanze minime per gli apiari.**

Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private.

Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.

Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione.

**Art. 897. - Comunione di fossi.**

Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune.

Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucciatovi da almeno tre anni.

Se uno o più di tali segni sono da una parte e uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune.

**Art. 898. - Comunione di siepi.**

Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.

Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.

**Art. 899. - Comunione di alberi.**

Gli alberi sorgenti nella siepe sono comuni.

Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.

Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.

**DEI FATTI ILLECITI****Art. 2043 - Risarcimento per fatto illecito**

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

**Art. 2044. - Legittima difesa.**

Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.

**Art. 2045. - Stato di necessità.**

Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato, né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.

**Art. 2046. - Imputabilità del fatto dannoso.**

Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa.



**Art. 2047. - Danno cagionato dall'incapace.**

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.

**Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti**

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

**Art. 2050 - Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose**

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

**Art. 2051 - Danno cagionato da cosa in custodia**

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

**Art. 2052 - Danno cagionato da animali**

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o sfuggito, salvo che provi il caso fortuito.

**Art. 2053 - Rovina di edificio**

Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.

**Art. 2055 - Responsabilità solidale**

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

**DEL TERMINE DELLA PRESCRIZIONE****Art. 2947 - Prescrizione del diritto al risarcimento del danno**

Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

# PROTEZIONE DELLA NATURA, DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI RETE NATURA 2000

L. 394/1991

## Legge quadro sulle aree protette

*Testo coordinato con le modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147*

### Titolo I

#### PRINCIPI GENERALI

##### **Art. 1 Finalità e ambito della legge**

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.

3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

- a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonchè di attività ricreative compatibili;
- d) difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del parco possono altresì promuovere i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

##### **Art. 1-bis Programmi nazionali e politiche di sistema**

1. Il Ministro dell'ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientale con i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati.

2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, degli Enti parco interessati e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, individua altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1.

##### **Art. 2 Classificazione delle aree naturali protette**

1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo

individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127, e quelle definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'articolo 3 può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la Regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453.

7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni.

8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.

9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA)

### **Art. 3 Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette**

1. E' istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato "Comitato", costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo presiede, [dell'agricoltura e delle foreste (1), della marina mercantile (2), per i beni culturali e ambientali (3)], dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i presidenti, o gli assessori delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta, ove non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro dell'ambiente con proprio decreto.

2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.

3. La Carta della natura è predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all'articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dal Comitato su proposta del Ministro dell'ambiente. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994.

4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la Consulta di cui al comma 7;

b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale di cui all'articolo 4, sentita la Consulta di cui al comma 7 del presente articolo, nonché le relative direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;

c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.

5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte l'anno, provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.

6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in merito.

7. E' istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata "Consulta", costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per un quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991.

8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell'ambiente.

## 9. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 90

**Art. 4 Programma triennale per le aree naturali protette**

1. Il programma triennale per le aree naturali protette, di seguito denominato "programma", sulla base delle linee fondamentali di cui all'articolo 3, comma 2, dei dati della Carta della natura e delle disponibilità finanziarie previste dalla legge dello Stato:

- a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini;
- b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse;
- c) definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali;
- d) prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree;
- e) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.

2. Il programma è redatto anche sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

3. Il programma fissa inoltre criteri di massima per la creazione o l'ampliamento di altre aree naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane, prevedendo contributi a carico dello Stato per la loro istituzione o per il loro ampliamento a valere sulle disponibilità esistenti.

4. La realizzazione delle previsioni del programma di cui al comma 3, avviene a mezzo di intese, eventualmente promosse dal Ministro dell'ambiente, tra regioni ed enti locali, sulla base di specifici metodi e criteri indicati nel programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305. L'osservanza dei predetti criteri è condizione per la concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge.

5. Proposte relative al programma possono essere presentate al Comitato da ciascun componente del Comitato stesso, dagli altri Ministri, da regioni non facenti parte del Comitato e dagli enti locali, ivi comprese le comunità montane. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Comitato, tramite il Ministro dell'ambiente, dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente presenta la proposta di programma al Comitato il quale delibera entro i successivi sei mesi. Il programma è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura. In sede di attuazione del primo programma triennale, il programma stesso finalizza non meno di metà delle risorse di cui al comma 9 ai parchi e riserve regionali esistenti, a quelli da istituire e a quelli da ampliare. Esso ripartisce le altre risorse disponibili per le finalità compatibili con la presente legge ed in particolare con quelle degli articoli 7, 12, 14 e 15, ed è predisposto sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici esistenti presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni statali e regionali.

7. Qualora il programma non venga adottato dal Comitato nel termine previsto dal comma 6, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

8. In vista della formulazione del programma è autorizzata la spesa da parte del Ministero dell'ambiente di lire 22,9 miliardi per il 1991 e lire 12 miliardi per il 1992 per l'avvio delle attività connesse alla predisposizione della Carta della natura nonché per attività di informazione ed educazione ambientale.

9. Per l'attuazione del programma ed in particolare per la redazione del piano per il parco di cui all'articolo 12, per le iniziative per la promozione economica e sociale di cui all'articolo 14, per acquisti, espropriazioni e indennizzi di cui all'articolo 15, nonché per interventi connessi a misure provvisorie di salvaguardia e primi interventi di riqualificazione ed interventi urgenti per la valorizzazione e fruibilità delle aree, è autorizzata la spesa di lire 110 miliardi per il 1992, lire 110 miliardi per il 1993 e lire 92 miliardi per il 1994.

**Art. 5 Attuazione del programma; poteri sostitutivi**

1. Il Ministro dell'ambiente vigila sull'attuazione del programma e propone al Comitato le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro dell'ambiente, sentita la Consulta, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale, previo parere del Comitato, rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari ad acta.

2. Il Ministro dell'ambiente provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministro dell'ambiente secondo le modalità indicate dal Comitato.

3. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.

**Art. 6 Misure di salvaguardia**

1. In caso di necessità ed urgenza il Ministro dell'ambiente e le regioni, secondo le rispettive competenze, possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia. Per quanto concerne le aree protette marine detti poteri sono esercitati dal Ministro dell'ambiente [di concerto con il Ministro della marina mercantile] (2). Nei casi previsti dal presente comma la proposta d'istituzione dell'area protetta e le relative misure di salvaguardia devono essere esaminate dal Comitato nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di individuazione dell'area stessa.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di individuazione di zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, nonché dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

2. Dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione delle singole aree protette operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 3 nonché le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso e si applicano le misure di incentivazione di cui all'articolo 7.

3. Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata.

4. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 11.

5. Per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, il Ministro dell'ambiente o l'autorità di gestione ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l'esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o del nucleo operativo ecologico di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. La nota relativa alle spese è resa esecutiva dal Ministro dell'ambiente ed è riscossa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

**Art. 7 Misure di incentivazione**

1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione europea, statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25:

- a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
- b) recupero dei nuclei abitati rurali;
- c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
- e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
- f) agriturismo;
- g) attività sportive compatibili;
- h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale.

**Titolo II****AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI****Art. 8 Istituzione delle aree naturali protette nazionali**

1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.

2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.

3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa.
4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.
5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'articolo 6.
6. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 2, e dall'articolo 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo.
7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.

### **Art. 9 Ente parco**

1. L'Ente parco ha personalita' di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.
2. Sono organi dell'Ente:
  - a) il Presidente;
  - b) il Consiglio direttivo;
  - c) la Giunta esecutiva;
  - d) il Collegio dei revisori dei conti;
  - e) la Comunita' del parco.
3. Il Presidente e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attivita', esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.
4. Il Consiglio Direttivo e' formato dal Presidente e da otto componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le Regioni interessate che si esprimono entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto termine il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati. I componenti del Consiglio Direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversita', secondo le seguenti modalita':
  - a) quattro, su designazione della Comunita' del parco, con voto limitato;
  - b) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
  - c) uno, su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
  - d) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
  - e) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente. ((Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo fino all'insediamento di questo. Il Presidente esercita le predette funzioni per un periodo non superiore comunque a centottanta giorni. Qualora siano designati membri della Comunita' del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunita' montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunita' del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla cessazione, della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti.)) La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti.
6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunita' del parco ed una giunta esecutiva formata da ((tre componenti)), compreso il Presidente, secondo le modalita' e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco.
7. Il Consiglio direttivo e' legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12, esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14.
- 8-bis. Lo statuto dell'Ente e' deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunita' del parco ed e' trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica la legittimita' e puo' richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali osservazioni di legittimita' del Ministero dell'ambiente, con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni.
9. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le modalita' di partecipazione popolare, le forme di pubblicita' degli atti.
10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilita' dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilita' dell'Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. ((In quanto soggette ad approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualita' di amministrazione vigilante, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, le delibere di adozione o di modificazione degli statuti, dei regolamenti e delle piante organiche sono corredate del parere del Collegio dei revisori

dei conti.)) Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro del tesoro ed e' formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualita' di Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.

11. Il Direttore del parco e' nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposta dal consiglio direttivo da soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni.
12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni.
- 12-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi nonche' ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell'articolo 35, spetta un'indennita' di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la procedura indicata nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001. ((11))
13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.
14. La pianta organica di ogni Ente parco e' commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per la finalita' di cui alla presente legge e' consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.
15. Il Consiglio direttivo puo' nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attivita' dell'Ente parco.(6)

-----  
**AGGIORNAMENTO (6)**

La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 80, comma 25) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco nazionale Gran Paradiso ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come gia' previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. Possono essere previsti uffici operativi e di coordinamento all'interno del Parco."

-----  
**AGGIORNAMENTO (11)**

Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva degli Enti di cui al presente articolo non sono corrisposti gettoni di presenza".

**Art. 10 Comunità del parco**

1. La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.
2. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. In particolare, il suo parere è obbligatorio:
  - a) sul regolamento del parco di cui all'articolo 11;
  - b) sul piano per il parco di cui all'articolo 12;
  - c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;
  - d) sul bilancio e sul conto consuntivo;
  - d-bis) sullo statuto dell'Ente parco.
3. La Comunità del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il proprio regolamento.
4. La Comunità del parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. E' convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente parco o da un terzo dei suoi componenti.

**Art. 11 Regolamento del parco**

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.
2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:
  - a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
  - b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
  - c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
  - d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
  - e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
  - f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;

g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;

h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.

2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonchè le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal presente articolo.

3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonchè l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonchè l'asportazione di minerali;

c) la modificazione del regime delle acque;

d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;

e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;

g) l'uso di fuochi all'aperto;

h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.

5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.

6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, [sentita la Consulta e] (parole soppresse) (8) previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione.

#### **Art. 11-bis Tutela dei valori naturali, storici e ambientali e iniziative per la promozione economica e sociale**

1. Il consiglio direttivo del parco e la Comunità del parco elaborano contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni di cui agli articoli 12 e 14, il piano del parco e il piano pluriennale economico-sociale secondo le norme di cui agli stessi articoli 12 e 14.

#### **Art. 12 Piano per il parco**

1. La tutela dei valori naturali ed ambientali nonchè storici, culturali, antropologici tradizionali, affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato "piano", che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;

c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;

d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;

e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:

a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonchè interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-



silvo-pastorali nonchè di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;

d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato dal consiglio direttivo, è adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco.

4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.

5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta.

6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

8. Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

### **Art. 13 Nulla osta**

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.

2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.

4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.

### **Art. 14 Iniziative per la promozione economica e sociale**

1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.

2. A tal fine la Comunità del parco, avvia contestualmente all'elaborazione del piano del parco un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano, sul quale esprime la propria motivata valutazione il consiglio direttivo, è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.

3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonchè l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.

#### **Art. 15 Acquisti, espropriazioni ed indennizzi**

1. L'Ente parco, nel quadro del programma di cui al comma 7, può prendere in locazione immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 5, secondo le norme generali vigenti.

2. I vincoli derivanti dal piano delle attività agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di principi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad attività già ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività del parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente provvede alle disposizioni di attuazione del presente comma.

3. L'Ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco.

4. Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del documento.

5. L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all'interno delle riserve e delle aree di cui all'articolo 12 comma 2, lettere a) e b), salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni e integrazioni.

6. L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle sue modalità di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente parco può, entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.

7. L'Ente parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un apposito programma, con opportune priorità.

#### **Art. 16 Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali**

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

- a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
- c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
- d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni e integrazioni;
- e) gli eventuali redditi patrimoniali;
- f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
- g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
- h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
- i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

2. Le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonchè le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio.

3. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 sono soggette alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. La registrazione dei corrispettivi si effettua in base all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, senza l'obbligo dell'uso dei registratori di cassa.

4. L'Ente parco ha l'obbligo di pareggio del bilancio.

#### **Art. 17 Riserve naturali statali**

1. Il decreto istitutivo delle riserve naturali statali, di cui all'articolo 8, comma 2, oltre a determinare i confini della riserva ed il relativo organismo di gestione, ne precisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo, emanato secondo i principi contenuti nell'articolo 11 della presente legge. Il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo della riserva stessa, sentite le regioni a statuto ordinario e d'intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono vietati in particolare:

- a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;
- b) l'accesso nelle riserve naturali integrali a persone non autorizzate, salvo le modalità stabilite dagli organi responsabili della gestione della riserva.

**Art. 18 Istituzione di aree protette marine**

1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, (2 bis) d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.

1-bis. L'istituzione delle aree protette marine può essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell'ambiente. ( comma introdotto dall'art. 8 della L.23 marzo 2001, n. 93)

2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui è finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresì la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 6.

3. Il decreto di istituzione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

**Art. 19 Gestione delle aree protette marine**

1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, [di concerto con il Ministro della marina mercantile] (2), la gestione dell'area protetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute.

2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.

3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati:

a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonchè l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;

b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;

c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;

e) la navigazione a motore;

f) ogni forma di scarica di rifiuti solidi e liquidi.

4. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, [di concerto con il Ministro della marina mercantile] (2), sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.

6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto del [Ministro della marina mercantile] (2). I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

7. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonchè dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette.

**Art. 20 Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, ai parchi marini si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali. Alle riserve marine si applicano le disposizioni del titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, non in contrasto con le disposizioni della presente legge.

**Art. 21 Vigilanza e sorveglianza (6)**

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal [Ministro della marina mercantile] (2).

2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo. Il decreto determina altresì sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonchè di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio.

Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 7.

### **Titolo III**

## **AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI**

### **Art. 22 Norme quadro**

1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:

- a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'articolo 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;
- b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'articolo 25;
- c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;
- d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette;
- e) la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.

2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.

3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.

4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.

5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale.

6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente.

### **Art. 23 Parchi naturali regionali**

1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'articolo 25, comma 1, nonché i principi del regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonché con comunioni familiari montane.

### **Art. 24 Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale**

1. In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione della comunità del parco.

2. Nel collegio dei revisori dei conti deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro.

3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.

### **Art. 25 Strumenti di attuazione**

1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.

2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.

3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Tale piano è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla regione e può essere annualmente aggiornato.

4. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3, possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.

5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.

#### **Art. 26 Coordinamento degli interventi**

1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonché dal piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonché le modalità di coordinamento ed integrazione della procedura.

#### **Art. 27 Vigilanza e sorveglianza**

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.

2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

#### **Art. 28 Leggi regionali**

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente titolo.

### **TITOLO IV**

#### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 29 Poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta**

1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

3. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta può intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.

#### **Art. 30 Sanzioni**

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamila. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemila. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.

1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro.

2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duemila. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, e la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area

3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice penale può essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

4. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non in contrasto con il presente articolo.

6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.

7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.

8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.

9. Nell'area protetta dei monti Cervati, non si applicano, fino alla costituzione del parco nazionale, i divieti di cui all'articolo 17, comma 2.

### **Art. 31 Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale**

1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della riorganizzazione di cui all'articolo 9 della citata legge n. 183 del 1989, la composizione e le funzioni dell'ex Azienda di Stato possono essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il [Ministro dell'agricoltura e delle foreste] (1). Per l'esercizio delle attività di gestione per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il [Ministro dell'agricoltura e delle foreste] (1), di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua disponibilità con la proposta della loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un completamento, con particolare riguardo alla regione Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprietà pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, è affidata all'Ente parco.

4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

### **Art. 32 Aree contigue**

1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.

2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.

3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al [terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968] (5), soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.

4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.

5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.

### **Art. 33 Relazione al Parlamento**

1. Il Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio nazionale per l'ambiente, presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali.

#### **Art. 34 Istituzione di parchi e aree di reperimento**

1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:

- a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e Monte Bulgheria);
- b) Gargano;
- c) Gran Sasso e Monti della Laga;
- d) Maiella;
- e) Val Grande;
- f) Vesuvio.

2. E' istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 7, il Parco nazionale del Golfo di Orosei, e del Gennargentu. Qualora l'intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 4 si provvede alla istituzione del parco della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) o, se già costituito, di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonché le regioni e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia, necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla presente legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformità ai principi di cui all'articolo 9.

4. Il primo programma verifica ed eventualmente modifica la delimitazione effettuata dal Ministro dell'ambiente ai sensi del comma 3.

5. Per l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti parco dei parchi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni della presente legge.

6. Il primo programma, tenuto conto delle disponibilità finanziarie esistenti, considera come prioritarie aree di reperimento le seguenti:

- a) Alpi apuane e Appennino tosco-emiliano;
- b) Etna;
- c) Monte Bianco;
- d) Picentino (Monti Terminio e Cervialto);
- e) Tarvisiano;
- f) Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino e Raparo);
- g) Partenio;
- h) Parco-museo delle miniere dell'Amiata;
- i) Alpi Marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis);
- l) Alta Murgia;
- l-bis) Costa teatina.

7. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni, può emanare opportune misure di salvaguardia.

8. Qualora il primo programma non venga adottato entro il termine previsto dall'articolo 4, comma 6, all'approvazione dello stesso provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

9. Per le aree naturali protette i cui territori siano confinanti o adiacenti ad aree di interesse naturalistico facenti parte di Stati esteri, il Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni e le province autonome interessate, promuove l'adozione delle opportune intese o atti, al fine di realizzare forme integrate di protezione, criteri comuni di gestione e facilitazioni di accesso, ove ammesso. Le intese e gli atti possono riguardare altresì l'istituzione di aree naturali protette di particolare pregio naturalistico e rilievo internazionale sul territorio nazionale. Le disposizioni delle intese e degli atti sono vincolanti per le regioni e gli enti locali interessati.

10. Per l'istituzione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991 e lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

11. Per la gestione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1991, lire 15,5 miliardi per il 1992 e lire 22 miliardi a decorrere dal 1993.

#### **Art. 35 Norme transitorie**

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai principi della presente legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Le intese ivi previste vanno assunte anche con la Regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali della presente legge.

2. In considerazione dei particolari valori storico-culturali ed ambientali, nonché della specialità degli interventi necessari per il ripristino e la conservazione degli importanti e delicati ecosistemi, la gestione delle proprietà demaniali statali ricadenti nei Parchi nazionali del Circeo e della Calabria sarà condotta secondo forme, contenuti e finalità, anche ai fini della ricerca e sperimentazione scientifica nonché di carattere didattico formativo e dimostrativo, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il [Ministro dell'agricoltura e delle foreste] (1) ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai parchi nazionali previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni interessate provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, alla istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po a modifica dell'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, in conformità delle risultanze dei lavori della Commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 13 settembre 1988. Qualora l'intesa non si perfezioni nel suddetto termine, si provvede alla istituzione di un parco nazionale in tale area a norma del comma 3. (4)

5. Nell'ipotesi in cui si istituisca il parco interregionale del Delta del Po, con le procedure di cui all'articolo 4 si procede alla istituzione del parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), o, se già costituito, di altro parco nazionale, per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6. (4)

6. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi alla data di entrata in vigore della presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia già adottate. Dette riserve sono istituite, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

7. Ove non diversamente previsto, il termine per l'espressione di pareri da parte delle regioni ai fini della presente legge è stabilito in giorni quarantacinque.

8. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1991, lire 3 miliardi per il 1992 e lire 4 miliardi a decorrere dal 1993.

9. Per l'attuazione dei commi 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi per il 1991, lire 17,5 miliardi per il 1992 e lire 21 miliardi a decorrere dal 1993.

### **Art. 36 Aree marine di reperimento**

1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'articolo 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree:

- a) Isola di Gallinara;
- b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;
- c) Secche di Torpaterno;
- d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;
- e) Costa degli Infreschi;
- f) Costa di Maratea;
- g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);
- h) Costa del Monte Conero;
- i) Isola di Pantelleria;
- l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
- m) Acicastello - Le Grotte;
- n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena);
- o) Capo Spartivento - Capo Teulada;
- p) Capo Testa - Punta Falcone;
- q) Santa Maria di Castellabate;
- r) Monte di Scauri;
- s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;
- t) Parco marino del Piceno;
- u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata "regno di Nettuno";
- v) Isola di Bergeggi;
- z) Stagnone di Marsala;
- aa) Capo Passero;
- bb) Pantani di Vindicari;
- cc) Isola di San Pietro;
- dd) Isola dell'Asinara;
- ee) Capo Carbonara;
- ee-bis) Parco marino "Torre del Cerrano";
- ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure "Santuario dei cetacei".
- ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure "Santuario dei cetacei";
- ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco;



ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina;  
 ee-sexies) Capo Milazzo.

2. La Consulta per la difesa del mare può, comunque, individuare, ai sensi dell'articolo 26 della legge 12 dicembre 1982, n. 979, altre aree marine di particolare interesse nelle quali istituire parchi marini o riserve marine.

### **Art. 37 Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e regime per i beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. Sono altresì deducibili:

a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate nei numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi di cui al primo comma dell'articolo 2 della medesima legge o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonchè allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera c) del presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'ambiente, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina la indeducibilità delle spese dal reddito. Il Ministro dell'ambiente dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza delle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori;

b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonchè gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;

c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della medesima legge o assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della stessa legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

2-ter. Il Ministro dell'ambiente e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2-bis del presente articolo effettuate a favore di soggetti privati, affinché siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e siano rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorità di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari”.

2. E' deducibile dal reddito imponibile un massimo del 25 per cento del reddito annuo imponibile, il controvalore in denaro, da stabilirsi a cura del competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio, corrispondente a beni immobili che vengano ceduti a titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche allo Stato ed ai soggetti pubblici e privati di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis dell'articolo 114 del citato testo unico delle imposte sui redditi, purchè detti immobili siano vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e facciano parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della medesima legge, o siano assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e la donazione avvenga allo scopo di assicurare la conservazione del bene nella sua integrità, per il godimento delle presenti e delle future generazioni.

3. Le agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge 2 agosto 1982, n. 512, sono accordate nel caso di trasferimenti delle cose di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della citata legge n. 1497 del 1939 effettuati da soggetti che abbiano fra le loro finalità la conservazione di dette cose.

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in lire 100 milioni per il 1991, lire 1 miliardo per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento “Norme generali sui Parchi nazionali”.

5. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli effetti finanziari del presente articolo.

### **Art. 38 Copertura finanziaria**

1. All'onere derivante dalla attuazione dell'articolo 3, comma 3, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 10 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento “Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali”.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 7, pari a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente".

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 9, pari a lire 3,4 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente".

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 8, pari a lire 22,9 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 12 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 9, pari a lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 92 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".

6. All'onere relativo all'attuazione dell'articolo 18, comma 4, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".

7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 18, comma 5, pari a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 10, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".

9. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 11, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1991, lire 15,5 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 22 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

10. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma 8, pari a lire 2 miliardi per l'anno 1991, lire 3 miliardi per l'anno 1992 e lire 4 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

11. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma 9, pari a lire 14 miliardi per l'anno 1991, lire 17,5 miliardi per l'anno 1992 e lire 21 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

12. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 3, dell'articolo 4, comma 9, dell'articolo 18, comma 4, e dell'articolo 34, comma 10, gli stanziamenti relativi agli anni successivi al triennio 1991- 1993 saranno rimodulati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

NOTE:

(1) Oggi Ministero per le politiche agricole, istituito con l'art. 2 del D.l.vo 04/06/97, n. 143.

**LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24**  
**Riorganizzazione del Sistema Regionale delle Aree Protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e Istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano**

*Testo coordinato con le modifiche apportate fino alla L.R. 30 luglio 2015, n. 13*

**TITOLO I**

**Disposizioni relative all'organizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000**

**Art. 1**

**Oggetto e finalità**

1. Con la presente legge la Regione esercita le funzioni di organizzazione territoriale del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e ne disciplina le modalità di gestione in attuazione dell'articolo 1, comma 44, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e delle disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

2. La presente legge persegue le finalità di seguito indicate:

- a) conseguire una efficace azione di tutela e conservazione della biodiversità regionale;
- b) attuare una gestione coordinata delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000;
- c) contribuire alla costruzione della rete ecologica regionale;
- d) arrestare la perdita della biodiversità sul territorio regionale entro il 2020 coerentemente con quanto stabilito a livello comunitario ed internazionale;
- e) garantire la fruizione consapevole e informata delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 da parte dei cittadini;
- f) migliorare l'efficacia gestionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 individuando un ambito adeguato di esercizio della funzione e razionalizzarne la spesa;
- g) integrare l'azione di tutela della biodiversità perseguita dalla presente legge con le funzioni regionali in materia di tutela e di monitoraggio dell'ambiente marino e costiero;
- h) salvaguardare le aspettative delle generazioni future.

**Art. 2**

**Macroaree per i Parchi e la Biodiversità**

1. Per l'esercizio delle funzioni di tutela e conservazione del patrimonio naturale regionale ed in particolare per la gestione delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 il territorio regionale, sulla base dei principi di adeguatezza, semplificazione ed efficienza amministrativa, è suddiviso in macroaree con caratteristiche geografiche e naturalistiche e conseguenti esigenze conservazionistiche omogenee, definite "Macroaree per i Parchi e la Biodiversità" secondo la perimetrazione di cui all'allegato cartografico 1) della presente legge, che non ricomprendono la porzione di territorio interessata dai Parchi nazionali e interregionali.

2. Con deliberazione della Giunta regionale è effettuata la ricognizione puntuale delle Aree Protette, dei Siti della Rete natura 2000, nonché dei territori dei Comuni ricadenti in ogni singola Macroarea.

3. Nell'ambito delle Macroaree rimangono individuati i perimetri relativi ai Parchi regionali, alle Riserve naturali regionali, ai Paesaggi naturali e seminaturali protetti, alle Aree di riequilibrio ecologico e ai Siti della Rete natura 2000 in base ai rispettivi atti istitutivi.

**Art. 3**

**Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità**

1. Per ogni Macroarea è istituito un ente pubblico (Ente di gestione), delimitato e numerato come da cartografia riportata alla Tavola A) dell'allegato 1) alla presente legge, denominato come segue:

- a) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale;
- b) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Centrale;
- c) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale;
- d) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po;
- e) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna.

2. All'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità compete, fermo restando quanto previsto all'articolo 40, comma 6, in attuazione delle finalità contenute nelle leggi e negli atti istitutivi delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e dei criteri ed indirizzi dettati dal Programma regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete natura 2000), in particolare:

- a) la gestione dei Parchi, ivi compresi i Siti della Rete natura 2000 situati all'interno del loro perimetro;
- b) la gestione delle Riserve naturali regionali;
- c) la gestione dei Siti della Rete natura 2000 nelle aree esterne al perimetro dei parchi;
- d) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e la relativa gestione, previa proposta della Provincia territorialmente interessata;
- e) l'istituzione e il coordinamento della gestione delle Aree di riequilibrio ecologico;
- f) l'adozione del Programma di tutela e valorizzazione della Macroarea;
- g) la valutazione di incidenza dei piani di competenza comunale nonché dei progetti e interventi approvati dalla Provincia e dal Comune e che interessano il territorio della Macroarea, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- h) il coordinamento e la gestione delle attività di educazione alla sostenibilità in materia di biodiversità e conservazione della natura, in coerenza con la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità);
- i) l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di fauna minore ai sensi della legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna);
- j) l'accordo con gli Enti gestori delle Riserve naturali statali incluse nel territorio della Macroarea per le misure di pianificazione e gestione;
- k) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con gli Enti parco nazionale e interregionali contermini;
- l) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con le autorità competenti, per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente marino, fino a 10 km dalla costa, limitrofo alle aree protette.

3. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità subentra inoltre ai Consorzi di gestione dei Parchi nelle seguenti funzioni, qualora esercitate sulla base della normativa vigente:

- a) la gestione del demanio forestale regionale ricompreso nel territorio dei Parchi regionali e delle aree contigue;
- b) le funzioni amministrative di cui alla legge regionale 2 aprile 1996 n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge n. 352 del 23 agosto 1993) in materia di raccolta di funghi epigei spontanei per il territorio ricompreso nel perimetro dei Parchi.

4. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità può inoltre assumere tramite accordi con gli enti locali la gestione di ulteriori compiti connessi alle proprie competenze.

5. La struttura tecnica dell'Ente di gestione può svolgere altresì attività di supporto tecnico agli Enti locali per la gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, delle Aree di riequilibrio ecologico qualora non eserciti direttamente la gestione delle citate Aree protette.

6. I beni immobili dei Consorzi di gestione dei Parchi e quelli strumentali all'esercizio della funzione trasferiti in attuazione della presente legge all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità in caso di soppressione di quest'ultimo tornano in proprietà degli Enti locali che li avevano conferiti.

7. Per la gestione dei beni di proprietà di Amministrazioni pubbliche, ovvero di proprietà o in disponibilità privata, l'Ente di gestione stipula apposite convenzioni con i soggetti interessati, che prevedano le forme e le modalità di utilizzazione del bene.

8. All'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 della Legge n. 394 del 1991, partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni il cui territorio è anche solo parzialmente incluso nel perimetro di un Parco, nonché quelli il cui territorio anche parzialmente sia ricompreso nell'area contigua, e le Province il cui territorio è interessato da Parchi, Riserve o da Siti della Rete natura 2000 inclusi nella Macroarea. Lo statuto determina le quote di contribuzione cui è tenuto ciascun Ente locale.

9. L'Ente di gestione ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. Ha sede legale preferibilmente nel territorio di uno dei Parchi regionali inclusi nella Macroarea, come stabilito nello statuto, ferma restando la possibilità di un'articolazione organizzativa su più sedi.

10. L'Ente di gestione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio delle entrate e delle spese e ha una contabilità di carattere finanziario.

11. I costi di funzionamento dell'Ente di gestione sono coperti da contributi regionali e degli enti locali il cui territorio è anche parzialmente ricompreso all'interno dei Parchi o di altri enti conferenti comunque risorse e, a seguito dell'attuazione del procedimento di cui all'articolo 40, comma 6, anche dai contributi degli enti locali territorialmente interessati dalle altre Aree protette e dai Siti della Rete natura 2000, che entrino a far parte del comitato esecutivo, dagli introiti derivanti dalle funzioni amministrative di cui alla legge regionale n. 6 del 1996, nonché da eventuali ulteriori funzioni amministrative in materia faunistico-venatoria.

12. Gli introiti derivanti all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità da attività ed iniziative riferite specificamente ad un determinato Parco regionale sono reinvestiti per la promozione, lo sviluppo e la salvaguardia del medesimo.

#### **Art. 4**

##### **Organi dell'Ente di gestione**

1. Sono Organi di governo dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità:

- a) le Comunità del Parco;
- b) il Comitato esecutivo;
- c) il Presidente.

2. Sono organismi propositivi e consultivi dell'Ente di gestione:

- a) le Consulte del Parco;
- b) il Comitato per la promozione della Macroarea.

3. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori per la parte non disciplinata dalla presente legge sono stabilite dallo statuto dell'Ente.

#### **Art. 5**

##### **La Comunità del Parco**

1. Per ogni Parco è costituito un organo denominato Comunità del Parco, composto dai Sindaci dei Comuni il cui territorio è interessato dal perimetro del Parco, ivi inclusa l'area contigua, o da loro Amministratori locali delegati, nonché dai Sindaci, o loro Amministratori locali delegati, dei Comuni che partecipano attraverso il conferimento di risorse. Qualora in un Parco sia ricompreso il territorio di un unico Comune e non partecipino al Parco altri Comuni le funzioni della Comunità del Parco sono svolte dalla Giunta comunale.

2. Nel caso in cui il territorio di un Parco sia compreso in quello di una Comunità Montana o di una Unione di Comuni o del Nuovo circondario imolese, i medesimi possono svolgere le funzioni per conto dei Comuni in seno alla Comunità del Parco.

3. Alla Comunità del Parco compete:

- a) nominare un rappresentante in seno al Comitato esecutivo, fermo restando quanto previsto al comma 1 dell'articolo 6;
- b) determinare la destinazione degli introiti derivanti dalle attività ed iniziative riferite al Parco e approvare le relative modalità di utilizzo;
- c) elaborare il documento preliminare relativo al Piano territoriale del Parco;
- d) proporre il Regolamento del Parco;
- e) proporre i componenti della Consulta del Parco;
- f) esprimere un parere sui progetti di intervento particolareggiato del Parco presso il quale è istituita;
- g) promuovere l'attuazione di progetti di sviluppo locale, da attuarsi anche attraverso lo strumento dell'accordo di programma fra l'Ente di gestione, la Regione, la Provincia e altri soggetti collettivi attivi sul territorio, al fine di concertare la destinazione degli investimenti locali stanziati dai diversi fondi settoriali;
- h) promuovere accordi fra l'Ente di gestione, le Comunità montane e le Unioni di Comuni per lo svolgimento di attività finalizzate alla valorizzazione dei territori anche in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna).

4. La Comunità del Parco è validamente insediata con la presenza della maggioranza delle quote di partecipazione al voto. Le deliberazioni della Comunità del Parco sono validamente assunte con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti. La quota di partecipazione al voto dei Comuni è determinata dallo statuto.

**Art. 6****Il Comitato Esecutivo**

1. Il Comitato Esecutivo, fermo restando quanto previsto al comma 7 dell'articolo 40, è costituito dai rappresentanti individuati dalle Comunità del Parco incluse nel perimetro della Macroarea, oltre ai Presidenti delle Province, o loro Amministratori locali delegati, il cui territorio è interessato da Parchi regionali, Riserve e Siti della Rete natura 2000. Qualora per il numero dei Parchi e delle Province ricomprese nella Macroarea tale individuazione non consenta di formare un Comitato esecutivo di 5 componenti è possibile che le Comunità del Parco esprimano più di un rappresentante. Il Presidente è scelto dai citati soggetti al proprio interno.

2. Qualora nel perimetro di una Macroarea sussistano forme di associazione tra Comuni per la gestione della Rete natura 2000, delle Riserve naturali e dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e delle Aree di riequilibrio ecologico, la cui superficie protetta costituisca almeno l'otto per cento della superficie protetta della Macroarea, tali forme associative esprimono un rappresentante in seno al Comitato esecutivo.

3. Al fine di favorire il coordinamento delle azioni di conservazione della biodiversità e di promozione dei territori, i Comuni dell'Emilia-Romagna facenti parte delle Comunità dei Parchi nazionali possono esprimere un rappresentante in seno al Comitato esecutivo dell'Ente di gestione della Macroarea contermine al Parco.

4. Al Comitato Esecutivo spettano tutte le funzioni non espressamente riservate dalla legge agli altri organi, in particolare:

- a) approvare lo statuto ed il regolamento di funzionamento previo parere obbligatorio delle Comunità del Parco;
- b) nominare al proprio interno il Presidente;
- c) nominare il Revisore dei conti;
- d) nominare i componenti delle Consulte e del Comitato di promozione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità;
- e) approvare la dotazione organica del personale e assumere le decisioni inerenti la gestione dello stesso non di competenza del Direttore;
- f) approvare il Bilancio previo parere obbligatorio delle Comunità del Parco da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta;
- g) sottoporre alla Provincia, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale n. 6 del 2005, la proposta di Piano territoriale del Parco;
- h) approvare i regolamenti dei Parchi e delle Riserve naturali, sentita la Provincia interessata;
- i) approvare il Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità, ivi compresi i programmi di investimento relativi alla Macroarea sulla base dei finanziamenti regionali, delle altre forme di finanziamento e dei contributi versati dagli Enti Locali, previo parere obbligatorio delle Comunità del Parco;
- j) istituire i Paesaggi naturali e seminaturali protetti e le Aree di riequilibrio ecologico;
- k) approvare gli accordi, le intese e le convenzioni connesse alla gestione della Macroarea;
- l) formulare proposte e indirizzi per una gestione di area vasta della biodiversità;
- m) la proposizione alla Provincia dei progetti di intervento particolareggiato di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 6 del 2005.

5. Le sedute del Comitato esecutivo sono validamente insediate con la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. Ogni componente ha a disposizione un voto.

**Art. 7****Il Presidente**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente di gestione, convoca e presiede il Comitato Esecutivo e vigila sull'esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati.

2. Il compenso del Presidente qualora non sia un amministratore è stabilito dal Comitato esecutivo con l'atto di nomina in misura non superiore a quello previsto per il Sindaco di un Comune con popolazione sino a 15.000 abitanti.

**Art. 8****Il Revisore dei conti**

1. La vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione è esercitata da un Revisore unico, scelto nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e di quanto previsto all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con la legge 14 settembre 2011, n. 148.

**Art. 9****La Consulta del Parco**

1. L'Ente di gestione svolge la propria attività garantendo la più ampia informazione e promuovendo la partecipazione dei cittadini alle proprie scelte; a tale scopo istituisce per ogni Parco un organismo denominato Consulta, composto secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo statuto e rappresentativa delle categorie economiche, sociali, culturali e delle associazioni ambientaliste che svolgono stabilmente la loro attività nei territori ricompresi nella Macroarea, interessate alle attività inerenti le Aree Protette e i Siti della Rete natura 2000.
2. La Consulta esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta un parere obbligatorio non vincolante sui seguenti atti:
  - a) la proposta del Piano e del Regolamento del Parco;
  - b) la proposta di accordo agro-ambientale del Parco presso il quale è istituita;
  - c) i progetti di intervento particolareggiato del Parco presso il quale è istituita;
  - d) altri atti per i quali lo statuto richiede il parere.
3. Qualora sia stato stipulato l'accordo agro-ambientale ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale n. 6 del 2005, presso la Consulta è istituita, con le modalità previste dallo statuto, una commissione in rappresentanza degli agricoltori del Parco, con la finalità di monitorare l'attuazione dell'accordo.
4. Qualora la Consulta non si esprima entro il termine di cui al comma 2, si prescinde dal parere.

**Art. 10****Comitato per la promozione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità**

1. Per la promozione e lo sviluppo del territorio della Macroarea e per l'integrazione delle attività imprenditoriali con le politiche di tutela dell'ambiente e della biodiversità l'Ente di gestione istituisce, secondo i criteri e le modalità previste dallo statuto, il Comitato per la promozione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità.
2. Il Comitato è composto da sette componenti, di cui un rappresentante della Regione individuato con deliberazione della Giunta regionale, e sei rappresentanti dei seguenti diversi settori economici: finanza, agricoltura e silvicoltura, industria, agroalimentare, commercio e turismo.
3. Il Comitato promuove accordi ed intese tra l'Ente di gestione, gli Enti locali il cui territorio sia ricompreso nella Macroarea ma non nel perimetro dei parchi e i diversi settori economici al fine di reperire le risorse necessarie alla realizzazione di interventi e progetti nel territorio delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000.

**Art. 11****Durata e compensi degli organi**

1. Gli organi e gli organismi degli Enti di gestione di cui all'articolo 4 rimangono in carica cinque anni.
2. Qualora il Sindaco o il Presidente di Provincia cessi dalla carica nel periodo di vigenza dell'organo di governo di cui è componente, allo stesso subentra il nuovo eletto. La cessazione dalla carica del soggetto delegato comporta la decadenza della delega.
3. Ai componenti degli organi e degli organismi dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, ad eccezione del Presidente ai sensi del comma 2 dell'articolo 7, non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte, fermo restando il rimborso delle spese di trasferta.

**Art. 12****Costituzione degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali, i quali dalla medesima data sono posti in liquidazione. Le funzioni già esercitate dai Consorzi di gestione dei Parchi regionali sono dal 1° gennaio 2012 trasferite agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità. Le funzioni esercitate dagli Enti locali in relazione alle altre Aree protette e ai Siti delle Rete natura 2000 sono conferite agli Enti di gestione secondo quanto previsto all'articolo 40, comma 6.
2. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di nomina del funzionario incaricato dell'attivazione degli Enti di gestione e della liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali, sulla base della specifica individuazione a tal fine effettuata con precedente deliberazione della Giunta regionale.

3. Il funzionario incaricato di cui al comma 2 è scelto tra soggetti con competenze inerenti le attività da svolgersi. La nomina ha effetto dalla data del 1° gennaio 2012. Con il decreto di nomina è stabilito l'eventuale compenso, rapportato all'attività da svolgere, a carico della Regione. Per gli adempimenti di competenza il funzionario incaricato si avvale del personale degli Enti di gestione, nonché del personale della Regione.

4. Gli Enti di gestione esercitano le loro funzioni attraverso il funzionario incaricato ai sensi del comma 2 sino alla data di nomina del Direttore. Fino alla nomina del Presidente, il funzionario incaricato ha la legale rappresentanza dell'Ente per l'espletamento delle proprie attività.

5. I funzionari incaricati provvedono all'individuazione della sede legale provvisoria dell'Ente, alla stipulazione dei contratti urgenti per l'attivazione dell'Ente di gestione e adottano gli atti necessari alla gestione. Provvedono inoltre alla prima ricognizione dei rapporti attivi e passivi connessi con le funzioni svolte direttamente dagli Enti locali in relazione alle altre Aree protette e ai Siti delle Rete natura 2000 per il subentro ai sensi dell'articolo 40, comma 6, nonché alla prima individuazione, di concerto con gli Enti locali, del personale dipendente da tali Enti prioritariamente impegnato sulle funzioni da trasferire.

6. La dotazione organica dell'Ente di gestione è fissata, in sede di prima applicazione, in misura pari ai posti di dotazione organica coperti con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e determinato, nei Consorzi di gestione dei Parchi regionali che confluiscono nell'Ente. Entro sei mesi dal trasferimento il Comitato esecutivo ridetermina, su proposta del Direttore, la dotazione organica, nel limite massimo di costo della dotazione di prima applicazione, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità e avendo a riferimento l'ottimale distribuzione di competenze per lo svolgimento delle funzioni affidate. A seguito dell'approvazione della dotazione organica definitiva, ai fini dell'opportunità del migliore utilizzo del personale, nei sei mesi successivi possono essere avviate procedure di mobilità del personale dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità verso gli Enti già partecipanti ai disciolti Consorzi e viceversa, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali e anche attraverso il coinvolgimento ed il supporto delle competenti strutture della Regione.

7. Il funzionario incaricato provvede alla redazione del primo bilancio di funzionamento dell'Ente di gestione per consentire allo stesso di fare fronte alle spese obbligatorie nonché a stipulare il contratto di tesoreria nelle more dell'espletamento delle procedure di acquisizione del relativo servizio da parte del Direttore. A tal fine il funzionario incaricato proroga l'incarico ad uno dei Revisori dei conti dei Parchi ricompresi in ciascuna Macroarea, fino alla nomina del nuovo Revisore.

8. La Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, convoca le Comunità del Parco per l'individuazione del rappresentante ai fini della costituzione del Comitato esecutivo e provvede altresì alla prima convocazione dello stesso. Per la votazione relativa all'individuazione del rappresentante e fino all'emanazione dello Statuto le quote di partecipazione degli Enti sono fissate in proporzione a quelle attribuite nell'ambito del soppresso Consorzio di gestione del Parco e alle votazioni partecipano anche le Comunità montane e le Province territorialmente interessate dal Parco.

9. La Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge predispone uno schema di statuto degli Enti di gestione le cui clausole costituiscono condizioni minime non derogabili.

### **Art. 13**

#### **Liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali**

1. La gestione della liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali è svolta dal funzionario incaricato di cui all'articolo 12 che, sentiti i Comuni e le Province il cui territorio è interessato dal Parco, provvede:

- a) alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi in essere dei disciolti Consorzi di gestione dei Parchi regionali;
- b) alla ricognizione della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili da trasferire agli Enti di gestione, nonché di quelli il cui utilizzo risulta funzionalmente connesso alle attività di gestione della Macroarea;
- c) alla ricognizione del personale dipendente dai disciolti Consorzi, trasferito agli Enti di gestione;
- d) alla redazione di un elenco degli eventuali procedimenti in corso avanti l'Autorità giudiziaria.

2. La gestione della liquidazione deve essere conclusa alla data del 30 giugno 2012. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale.

3. Entro trenta giorni della data di approvazione delle risultanze delle operazioni di liquidazione sono trasferiti agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità i saldi di bilancio dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali.

### **Art. 14**

#### **Direttore**

1. Ogni Ente di gestione ha un Direttore, incaricato con deliberazione del Comitato esecutivo ovvero assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000, secondo quanto previsto nello statuto dell'Ente. Nel caso sia incaricato come Direttore, con contratto di lavoro a termine, un dipendente di una pubblica amministrazione, compresa quella che conferisce l'incarico, si applica la disposizione di cui al comma 5 del precitato articolo 110.



2. Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente ed esercita poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. Il Direttore sovrintende alla gestione amministrativa dell'Ente e, in particolare, conferisce gli incarichi dirigenziali e non dirigenziali.

#### **Art. 15**

##### **Personale dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità**

*(modificato comma 6 da art. 43 L.R. 21 dicembre 2012, n. 19)*

1. Il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dei disciolti Consorzi di gestione dei Parchi è trasferito, dalla data del 1° gennaio 2012, alle dipendenze dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità nel cui territorio ricadono i Parchi stessi. Il personale è inquadrato nell'organico dell'Ente di gestione nel rispetto della categoria di appartenenza e, previo confronto con le organizzazioni sindacali territorialmente e contrattualmente competenti, secondo i profili professionali posseduti.
2. A seguito del completamento del procedimento previsto all'articolo 40, comma 6, nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dai Comuni e dalle Province, che svolge prevalentemente le funzioni ivi previste, è trasferito agli Enti di gestione con atto degli Enti di provenienza. Gli Enti coinvolti adeguano corrispondentemente la propria dotazione organica.
3. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità di servizio, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, come richiamato dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. All'atto del trasferimento del personale verranno acquisite dal nuovo Ente anche le risorse correlate al salario accessorio relative al personale trasferito, che verranno corrispondentemente decurtate dalla disponibilità dell'Ente di provenienza.
5. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità applica al personale trasferito i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti presso gli enti di provenienza, fino alla loro ridefinizione, con un accordo decentrato, che preveda modalità e termini per la loro omogeneizzazione.
6. Gli incarichi di responsabilità dirigenziale e non dirigenziale in essere cessano alla data del trasferimento.
7. I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e di lavoro autonomo, in essere presso i soppressi Consorzi alla data del loro scioglimento, continuano con l'Ente di gestione nel cui territorio ricadono i Parchi stessi, fino alla loro naturale scadenza. Gli incarichi di Direttore dei disciolti Consorzi cessano alla data di scioglimento di questi ultimi.

#### **Art. 16**

##### **Volontariato a favore del sistema delle aree protette**

1. Gli enti di gestione delle macro aree possono avvalersi, ai fini del conseguimento delle finalità inerenti la conservazione e il monitoraggio della biodiversità, del rafforzamento della vigilanza, della promozione dell'informazione e dell'educazione ambientale, nonché per il funzionamento delle strutture divulgative delle aree protette, delle guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).
2. A tale scopo i suddetti enti, nell'ambito delle convenzioni che regolano i rapporti con le guardie ecologiche volontarie, anche avvalendosi dei Centri di servizio per il volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)):
  - a) organizzano corsi di formazione e di qualificazione dei volontari che intendono operare per il conseguimento dei fini di cui al precedente comma 1;
  - b) promuovono ed attuano progetti rivolti al censimento e al monitoraggio del patrimonio naturale delle aree protette e dei siti Rete natura 2000, all'informazione e alla regolazione dei flussi dei visitatori, all'allestimento e alla tenuta di banche dati utili alla gestione, alla gestione delle strutture educative e divulgative;
  - c) organizzano e coordinano la vigilanza territoriale.

#### **Art. 17**

##### **Funzioni della Regione**

1. La Regione esercita, anche attraverso il Programma regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005, funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento in relazione all'attività degli Enti di gestione nel rispetto delle finalità della presente legge, ed in particolare:
  - a) emana indirizzi e linee guida vincolanti in merito agli obiettivi, alle priorità e alle azioni da attuare per la conservazione e la valorizzazione del sistema naturale regionale e sull'attuazione degli interventi dei territori ricompresi nelle Macroarea;

b) esercita la vigilanza sull'adempimento delle funzioni affidate con la presente legge e, in caso di accertata e persistente inattività, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università);

c) definisce, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, il limite del costo di funzionamento degli Enti di gestione;

d) definisce le modalità e gli obblighi di raccolta delle informazioni di tipo territoriale, ambientale e naturalistico al fine di garantire l'omogeneità dei dati a livello regionale, coordinandone le rispettive analisi e possibilità di impiego anche ai fini della trasmissione degli stessi agli Organismi comunitari e promuovendo la costituzione di sistemi di conoscenza e condivisione dei dati raccolti.

2. La Regione provvede alla costituzione di un unico sistema informativo della biodiversità a livello regionale definendone le relative modalità di implementazione e aggiornamento. Il sistema informativo costituisce strumento a supporto della formulazione, implementazione, monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle politiche regionali in materia di tutela e conservazione del patrimonio naturale.

3. La Regione esercita altresì le funzioni di Osservatorio regionale della biodiversità.

### **Art. 18**

#### **Osservatorio regionale per la biodiversità**

1. Presso la Regione è istituito l'Osservatorio regionale per la biodiversità con il compito di formulare le proposte relative ad iniziative e provvedimenti regionali finalizzati alla conoscenza e alla tutela e al monitoraggio del patrimonio naturale regionale dell'Emilia-Romagna.

2. L'Osservatorio esprime parere:

- a) sulla strategia regionale in materia di biodiversità;
- b) sul Programma per il Sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000;
- c) sulla pianificazione inerente i Parchi regionali;
- d) sui Piani di gestione dei Siti della Rete natura 2000 e le misure di conservazione;
- e) sulle iniziative relative all'acquisizione e al monitoraggio del quadro conoscitivo della biodiversità regionale;
- f) sui progetti europei di iniziativa regionale o delle singole Macroaree;
- g) sulla tutela della flora spontanea rara o minacciata;
- h) sulla raccolta dei prodotti del sottobosco;
- i) sulla tutela degli esemplari arborei di valore monumentale;
- j) sulla tutela della fauna minore;
- k) su specifici tematismi a richiesta delle singole Macroaree.

3. L'Osservatorio, i cui membri restano in carica per cinque anni, è nominato dalla Giunta regionale ed è così composto:

- a) dall'Assessore competente per materia con funzioni di presidente;
- b) da otto esperti nelle discipline naturalistiche, biologiche, agrarie, forestali, faunistiche, ecologiche, geologiche, economiche, individuati anche a seguito di convenzioni con Istituti Universitari.

4. La composizione dell'Osservatorio può essere integrata, per l'espressione del parere su questioni di particolare specificità, da esperti in materia di conservazione della natura in relazione alle caratteristiche proprie del territorio di ogni Macroarea.

5. Il funzionamento dell'Osservatorio è disciplinato da apposito regolamento interno.

6. Ai componenti dell'Osservatorio non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte ad eccezione del rimborso delle spese di trasferta.

### **Art. 19**

#### **Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea**

1. L'Ente di gestione partecipa alla formazione del Programma per il Sistema regionale delle Aree Protette e dei Siti della Rete natura 2000 di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005 attraverso l'approvazione del Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea, che prevede in particolare:

- a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale compreso nelle Aree protette e nei Siti della Rete natura 2000 e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;
- b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la conservazione e la valorizzazione delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 di competenza;

- c) le proposte per l'istituzione di nuove Aree protette o eventuali ampliamenti o modifiche territoriali, a condizione che non comportino una diminuzione della superficie complessiva delle Aree protette esistenti, per l'individuazione di nuovi Siti della Rete natura 2000 e per la localizzazione di massima delle Aree di collegamento ecologico;
- d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e spese di investimento, per le Aree Protette ed i siti della Rete natura 2000 di competenza;
- e) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e delle Aree di riequilibrio ecologico;
- f) l'individuazione delle Aree di collegamento ecologico e delle relative modalità di salvaguardia;
- g) la previsione di specifiche intese, accordi e forme di collaborazione tra Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità per la gestione coordinata delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000, nonché per il coordinamento delle iniziative con gli Enti gestori dei parchi nazionali ed interregionali;
- h) il riparto tra le Aree protette e i Siti della Rete natura 2000 degli introiti derivanti da finanziamenti regionali e dalle altre forme di finanziamento;
- i) la definizione dell'ammontare dei contributi dovuti dagli Enti locali costituenti l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità.

#### **Art. 20**

##### **Modificazione del perimetro delle Macroaree per i Parchi e la Biodiversità**

1. Eventuali modificazioni del perimetro della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità sono approvate dalla Giunta regionale, sentito l'Ente o gli Enti di gestione interessati, anche su proposta di questi ultimi, ovvero di un Ente locale.

## **TITOLO II**

### **Istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano**

#### **Art. 21**

##### **Istituzione**

1. È istituito il Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano, che deriva dall'unione del Parco regionale fluviale dello Stirone, istituito con legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali), con la Riserva Naturale Geologica del Piacenziano, istituita con deliberazione del Consiglio regionale n. 2328 del 15 febbraio 1995. Il perimetro del Parco è individuato dalla Tavola B dell'allegato 2) alla presente legge e ricade nell'ambito territoriale dei seguenti Comuni:

- a) Fidenza e Salsomaggiore Terme, in Provincia di Parma;
- b) Alseno, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Vernasca, in Provincia di Piacenza.

#### **Art. 22**

##### **Finalità**

1. Costituiscono finalità del Parco:

- a) la tutela degli habitat, della flora e della fauna, il ripristino degli ecosistemi alterati da interventi antropici, la conservazione dei paesaggi naturali e seminaturali, al fine di garantire la salvaguardia della biodiversità e dei suoi valori ecologici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi, estetici, economico e sociali;
- b) la valorizzazione delle emergenze geo-paleontologiche del Parco, che sono alla base della peculiarità dell'area protetta a livello regionale e che costituiscono fonte di interesse scientifico a livello internazionale;
- c) la promozione, la conoscenza e la fruizione responsabile dei beni naturali, ambientali e paesaggistici, nell'ottica di sviluppare presso le comunità locali un comune senso di appartenenza e una consapevolezza in grado di determinare scelte condivise di gestione sostenibile delle emergenze territoriali;
- d) il recupero delle identità storico-culturali locali e delle buone pratiche di gestione territoriale secondo la tradizione, che hanno fino ad oggi consentito di ottenere prodotti tipici di qualità, in un quadro sinergico di potenziamento delle politiche di conservazione ambientale e di fattiva collaborazione tesa ad incrementare lo sviluppo delle attività socio-economiche compatibili.

#### **Art. 23**

##### **Gestione e obiettivi**

1. La gestione del Parco regionale è affidata all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale.

2. Costituiscono obiettivi gestionali del Parco:

- a) la ricerca, il monitoraggio e la gestione del patrimonio floristico, vegetazionale e faunistico;
- b) la gestione attiva e la valorizzazione delle emergenze geo-paleontologiche e del geosito del Piacenziano, mediante interventi localizzati e mirati al mantenimento degli affioramenti, la collaborazione con le Università per un incremento delle ricerche sul campo, la collaborazione con il mondo del volontariato per la costituzione di collezioni geo-paleontologiche con valenza scientifica;
- c) l'adesione alla rete European Geoparks;
- d) la realizzazione e la manutenzione di percorsi pedonali e ciclabili attrezzati per una fruizione responsabile e sostenibile, nell'ottica di un incremento ragionato di presenze turistiche sul territorio;
- e) il monitoraggio e la prevenzione dei danni prodotti dalla fauna selvatica;
- f) il controllo delle specie faunistiche e floristiche alloctone o responsabili di squilibri ambientali, al fine di contribuire alla riqualificazione degli habitat e al ripristino di ambienti idonei a garantire la presenza delle specie autoctone;
- g) lo svolgimento di attività di divulgazione, informazione, educazione ambientale e alla sostenibilità, e la gestione di strutture ad esse connesse (centri visita, punti informativi, Centro Recupero Animali Selvatici, musei);
- h) il coinvolgimento delle aziende agricole e dei principali portatori di interesse nelle scelte di programmazione, regolamentazione e gestione dell'area protetta;
- i) la concertazione con gli Enti locali interessati nelle attività di programmazione, gestione e regolamentazione dell'area protetta;
- j) la predisposizione e l'attuazione di strategie integrate e multisettoriali di informazione e marketing territoriale che coinvolgono il Parco, i produttori agricoli e le amministrazioni territorialmente competenti;
- k) la promozione e la collaborazione attiva nella definizione di tecniche agricole conservative e a basso impatto ambientale;
- l) la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee.

#### **Art. 24** **Zonizzazione**

1. Il territorio del Parco è articolato nelle seguenti zone:

- a) Zona A, di Protezione Integrale: alvei fluviali in buone condizioni di naturalità, settori di pertinenza fluviale localizzati su aree di proprietà pubblica, aree con affioramenti paleontologici di particolare rilievo;
- b) Zona B, di Protezione Generale: aree in prevalenza naturali e seminaturali costituite da ecosistemi in buono o discreto stato di conservazione, interessate da moderate attività antropiche non intensive;
- c) Zona C, di Protezione Ambientale: aree in prevalenza interessate da attività agricole e zootecniche, oltre che da altre attività compatibili con le finalità di tutela ambientale;
- d) Zona D, Territorio Urbano e Urbanizzabile: aree urbane, presenti nel Parco in modo marginale con modesti nuclei abitati;
- e) Area contigua, che interessa porzioni di territorio a prevalente uso agricolo, oltre al nucleo storico di Vigoleno.

#### **Art. 25** **Norme di salvaguardia**

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco, fermi restando eventuali vincoli maggiormente restrittivi, si applicano, con riferimento alla zonizzazione, le norme di salvaguardia di cui al presente articolo.

2. Nella Zona A di protezione integrale l'ambiente naturale è protetto nella sua integrità. È consentito esclusivamente l'accesso per scopi scientifici e didattici previa autorizzazione dell'Ente di gestione.

3. Nella Zona B di protezione generale sono consentite le seguenti attività:

- a) agricole, forestali, zootecniche, agrituristiche ed escursionistiche nonché le infrastrutture necessarie al loro svolgimento;
- b) le opere di trasformazione del territorio, purché specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- c) gli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica e al disinquinamento del territorio nel rispetto delle specie degli habitat di interesse conservazionistico o per provati pericoli di salute o incolumità pubblica;
- d) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente esclusivamente di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico nonché di restauro e risanamento conservativo secondo le definizioni di cui alle lettere a), b), c), d) dell'Allegato

alla legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia), ivi compresi gli interventi per l'adeguamento alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, senza modifiche di destinazione d'uso, tranne nei casi in cui siano strettamente finalizzate al sostegno delle attività agricole esistenti o alla gestione del Parco, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dettate dagli strumenti urbanistici di ciascun Comune.

4. Nella Zona C di protezione ambientale sono permesse le attività compatibili con le finalità istitutive del Parco ed in particolare sono consentite:

- a) le attività agricole, forestali, zootecniche, ed altre attività, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia ambientale previste dal Piano territoriale;
- b) le nuove costruzioni funzionali all'esercizio delle attività agrituristiche e agro-forestali compatibili con la valorizzazione dei fini istitutivi del Parco, ferma restando la necessità di dare priorità al recupero del patrimonio edilizio esistente;
- c) gli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica e al disinquinamento del territorio, nel rispetto delle specie degli habitat di interesse conservazionistico o per provati pericoli di salute o incolumità pubblica;
- d) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico nonché di restauro e risanamento conservativo secondo le definizioni di cui alle lettere a), b), c), d) dell'Allegato alla legge regionale n. 31 del 2002, ivi compresi gli interventi per l'adeguamento alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, senza modifiche di destinazione d'uso tranne nei casi in cui siano strettamente finalizzate al sostegno delle attività agricole esistenti o alla gestione del Parco, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dettate dagli strumenti urbanistici di ciascun Comune.

5. Nelle zone B e C sono vietate:

- a) l'attività venatoria;
- b) le attività estrattive;
- c) la raccolta e l'asportazione di fossili, minerali e concrezioni;
- d) l'introduzione di specie vegetali e animali allo stato libero non caratteristiche dei luoghi;
- e) l'impianto di nuove discariche di rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi;
- f) il campeggio libero;
- g) nella sola zona B, la costruzione di nuove opere edilizie e l'ampliamento di costruzioni esistenti.

6. Nelle more dell'approvazione del Piano territoriale del Parco, che definirà limiti e condizioni alle trasformazioni urbane, nelle zone D e in area contigua valgono le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.

7. Nel periodo compreso tra l'istituzione del Parco e l'entrata in vigore del regolamento di settore di cui all'articolo 38 della legge regionale n. 6 del 2005 l'attività venatoria in area contigua è consentita esclusivamente sui terreni non ricompresi in istituti di protezione provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed è disciplinata dai Piani faunistico venatori provinciali e dai relativi calendari venatori.

8. L'esercizio dell'attività venatoria in area contigua è organizzato in collaborazione con gli ambiti territoriali di caccia territorialmente interessati.

9. In tutte le zone del Parco e nell'area contigua è vietato l'insediamento di qualsiasi attività di smaltimento e recupero rifiuti.

10. In tutte le zone del parco vincoli e divieti operano solo per le nuove attività che si dovessero insediare in tali aree lasciando escluse le attività legittimamente esistenti.

## **Art. 26**

### **Misure di incentivazione, sostegno e promozione**

1. Per il perseguimento delle finalità istitutive ed il raggiungimento degli obiettivi gestionali, l'ente di gestione del Parco attua misure volte a favorire:

- a) la valorizzazione e la promozione delle produzioni locali, con particolare attenzione a quelle tipiche e di qualità che costituiscono il legame tra le caratteristiche naturali del territorio e le attività agro-zootecniche presenti nel Parco, anche attraverso la messa a punto di disciplinari di produzione, l'istituzione di un "marchio di riconoscibilità" dei prodotti e la loro commercializzazione con eventuale creazione di punti vendita all'interno di spazi messi a disposizione dal Parco o da altri soggetti pubblici;
- b) lo sviluppo di filiere agroalimentari locali, il loro collegamento con la rete di ristorazione e/o con laboratori artigianali di trasformazione;

- c) l'informazione e l'assistenza necessarie a facilitare la partecipazione delle aziende alle misure previste dal Piano Regionale di Sviluppo Rurale e da altre fonti di finanziamento in campo agricolo;
- d) l'adozione e la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione con particolare riferimento alla rete web (siti web delle aziende);
- e) il coinvolgimento delle aziende agricole nelle attività di conservazione diretta degli habitat naturali e seminaturali, mediante l'incentivazione di pratiche colturali eco-compatibili e tecniche agro-forestali che favoriscano la tutela della biodiversità e il ripristino di elementi di valore paesaggistico o conservazionistico (filari alberati, siepi, fossati, canalette di scolo e di irrigazione, depressioni, stagni, prati, ecc.), oltre che la collaborazione per la gestione dei bordi degli appezzamenti coltivati e dei fossi di scolo, secondo modalità compatibili con la riproduzione della fauna selvatica, e per attività di manutenzione dei sentieri e delle strutture di fruizione dell'area protetta;
- f) l'introduzione e la diffusione in ambito civile, produttivo ed agricolo di bacini di fitodepurazione, fasce tampone ed eco-filtri naturali, quali sistemi di protezione attiva dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- g) l'introduzione e la diffusione di tecniche agricole conservative ed a basso impatto ambientale, e la promozione di azioni volte alla tutela della fauna selvatica, con particolare riferimento alla protezione dei siti riproduttivi e alla creazione di aree per la sosta e l'alimentazione in ambito agricolo;
- h) gli interventi di salvaguardia e miglioramento delle aree forestali per accrescerne i caratteri di naturalità e di biodiversità;
- i) il sostegno e l'incentivazione allo svolgimento di attività di educazione ambientale e di visita presso le aziende agrituristiche e fattorie didattiche;
- j) il sostegno allo svolgimento di attività di ricerca scientifica, volta a incrementare le conoscenze sul territorio dell'area protetta, in funzione di una più puntuale ed oculata definizione delle politiche gestionali;
- k) la definizione dell'offerta di formazione professionale in collaborazione con le strutture specializzate presenti sul territorio, per raggiungere il più ampio numero di cittadini (studenti, agricoltori, tecnici degli enti pubblici, professionisti ecc.) su tematiche inerenti la gestione dell'ambiente e delle sue risorse biotiche e abiotiche;
- l) il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare storico-culturale del mondo rurale con finalità collettive, turistico-culturali e di servizio.

### TITOLO III Modificazioni a leggi regionali

#### Art. 27

#### **Modificazioni alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei Siti della Rete natura 2000)**

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:
- "2. Gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità sono tenuti a fornire alla Regione tutte le informazioni relative alle attività gestionali di competenza."
2. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole "alle Province" sono sostituite dalle seguenti "all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità".
3. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituita dalla seguente:  
"b) i criteri e gli indirizzi ai quali si debbono attenere gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità per le funzioni ad essi attribuite relativamente alle Aree protette ed ai Siti della Rete natura 2000, nell'attuazione del Programma regionale e nello svolgimento delle attività di gestione, di programmazione e di pianificazione di rispettiva competenza;"
4. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole: "delle Province, degli Enti di gestione dei parchi e delle riserve" sono sostituite dalle seguenti "degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità".
5. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole "Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'articolo 8" sono sostituite dalle seguenti "Osservatorio regionale per la biodiversità".
6. L'articolo 14 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

Funzioni degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità

1. Gli Enti di gestione partecipano alla formazione del Programma regionale attraverso la trasmissione alla Giunta regionale, entro i termini fissati dalle linee guida metodologiche di cui all'articolo 13, comma 1, e comunque almeno sei mesi prima del termine di validità del precedente Programma regionale, di un rapporto contenente:
  - a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale compreso nelle Aree protette e nei Siti della Rete natura 2000 e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;
  - b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la conservazione e la valorizzazione delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 di loro competenza, riferiti al termine temporale di validità del Programma regionale;

c) le proposte per l'istituzione di nuove Aree protette o eventuali ampliamenti o modifiche territoriali, a condizione che non comportino una diminuzione della superficie complessiva delle Aree protette esistenti, per l'individuazione di nuovi Siti della Rete natura 2000 e per la localizzazione di massima delle Aree di collegamento ecologico di livello regionale;

d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e spese di investimento, per le Riserve naturali, le Aree di riequilibrio ecologico, i Paesaggi naturali e seminaturali protetti ed i Siti della Rete natura 2000 di loro competenza gestionale, riferito al termine temporale di validità del Programma regionale."

7. Al comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale n. 6 del 2005, dopo le parole "le stesse Province interessate" sono aggiunte le seguenti "acquisito anche il parere dell'Ente di gestione con la minor porzione di territorio interessata nel caso di progetti che afferiscano a più Macroaree".

8. All'articolo 33, al comma 5, della legge regionale n. 6 del 2005 le parole "di cui all'art. 34" sono sostituite dalle seguenti "della Macroarea".

9. Al comma 3 dell'articolo 36 e al comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole "Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)" sono sostituite dalle seguenti "Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)".

10. Dopo l'articolo 40 della legge regionale n. 6 del 2005 è aggiunto il seguente:

"Art. 40 bis

Albo degli amici del Parco/Riserva naturale

1. Presso ogni area protetta è costituito l'albo "Albo degli amici del Parco/Riserva naturale" al quale possono iscriversi i singoli cittadini e le associazioni che intendono, in forma volontaria, prestare attività od assumere iniziative di collaborazione, di pubblicizzazione e di sensibilizzazione riguardo alla conoscenza, valorizzazione e conservazione degli ambienti naturali dell'area protetta.

2. Gli enti di gestione redigono annualmente un programma delle attività che possono essere espletate dagli iscritti all'albo, autonomamente e affiancando il personale dell'area protetta."

11. Il comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:

"1. La delibera istitutiva della Riserva determina anche l'attribuzione della stessa all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità territorialmente interessato."

12. Al comma 3 dell'articolo 44 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole "la Provincia" sono sostituite dalle seguenti "l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità".

13. Al comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole "della Riserva" sono soppresse.

14. Al comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole "le Province" sono sostituite dalle seguenti "gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità".

15. Il comma 4 dell'articolo 50 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:

"4. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, nel procedimento volto alla istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, sentiti tutti i portatori d'interesse qualificato, convoca una conferenza su richiesta dei Comuni interessati."

16. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:

"1. La gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti è esercitata dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, che la può attribuire, con l'atto istitutivo ovvero con atti successivi, agli Enti locali interessati o a loro forme associative."

17. Al comma 2 dell'articolo 51 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole "dalla Provincia attraverso la delibera istitutiva" sono sostituite dalle seguenti "dall'Ente di gestione attraverso l'atto istitutivo".

18. Al comma 7 dell'articolo 51 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole "Le Province" sono sostituite da "I soggetti gestori dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti".

19. Il comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:

"1. Il Programma triennale di tutela e di valorizzazione del Paesaggio naturale e seminaturale protetto è parte del Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea. Qualora la gestione del Paesaggio naturale e seminaturale protetto sia stata attribuita ad un soggetto diverso dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, quest'ultimo presenta all'Ente di gestione una proposta di Programma, che contiene la definizione degli interventi e delle azioni da attuare per il perseguimento delle finalità istitutive in raccordo con gli indirizzi del Programma regionale di cui all'articolo 12; l'atto istitutivo di ogni Paesaggio protetto definisce le modalità di consultazione della comunità locale sulla proposta del Programma triennale di tutela e valorizzazione."

20. Il comma 3 dell'articolo 52 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:

"3. Tramite specifici accordi di programma può convenirsi la formazione e l'approvazione di un unico Programma triennale di tutela e valorizzazione per più Paesaggi naturali e seminaturali protetti."

21. Al comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole "le Province" sono sostituite dalle seguenti "gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità".

22. Il comma 4 dell'articolo 53 della legge regionale n. 6 del 2005, è sostituito dal seguente:

"4. Il Comune interessato alla istituzione di un'area di riequilibrio ecologico, sentiti i portatori di interesse, formula apposita proposta all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità."

23. Al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale n. 6 del 2005, le parole "la Provincia" sono sostituite dalle seguenti "l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità".

24. Al comma 2 dell'articolo 54 della legge regionale n. 6 del 2005, le parole "dalla Provincia" sono soppresse.

25. Al comma 6 dell'articolo 54 della legge regionale n. 6 del 2005, le parole "le Province" sono sostituite dalle seguenti "i soggetti gestori delle Aree di riequilibrio ecologico".

26. Il comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale n. 6 del 2005, è sostituito dal seguente:

"1. Gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità esercitano le funzioni di sorveglianza sul territorio di competenza prioritariamente attraverso proprio personale, con la denominazione di guardiaparco, avente funzioni di polizia amministrativa locale come definite dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) ricomprendenti l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle stesse."

27. Il comma 2 dell'articolo 55 della legge regionale n. 6 del 2005, è sostituito dal seguente:

"2. Nelle Aree protette le funzioni di sorveglianza territoriale sono esercitate anche tramite le strutture della Polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale e a seguito di convenzione, tramite il Corpo Forestale dello Stato e le Guardie ecologiche volontarie e le altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche funzioni di sorveglianza."

28. Al comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale n. 6 del 2005, le parole "di gestione delle Aree protette, delle Province e degli altri Enti locali" sono sostituite dalle seguenti "di gestione per i Parchi e la Biodiversità cui sia stata attribuita la gestione di Aree Protette".

29. Al comma 2, lettera e bis) dell'articolo 60 della legge regionale n. 6 del 2005, dopo la parola "mancata" sono inserite le parole "richiesta di".

30. Al comma 1, lettere b) e c) dell'articolo 61 della legge regionale n. 6 del 2005, le parole "direttamente alle Province, agli Enti di gestione dei Parchi regionali e" sono sostituite dalle seguenti "agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità e agli Enti di gestione".

### Art. 28

#### **Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali)**

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004, è sostituito dal seguente:

"1. Gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità interessati per i Siti della rete "Natura 2000" di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 ricadenti nel proprio territorio, propongono le misure di conservazione che prevedano vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio, e all'occorrenza specifici piani di gestione, sentite le associazioni interessate per l'approvazione delle Province, secondo le modalità della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). Qualora il sito ricada nel territorio di una Macroarea e di un Parco nazionale o interregionale le relative misure di conservazione sono proposte dall'Ente che ha la maggior porzione di territorio interessata dal Sito acquisito il parere dell'altro Ente."

2. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004, è sostituito dal seguente:

"3. Qualora le misure di conservazione necessarie non comportino vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio, le stesse e se necessari i piani di gestione, sono assunte, sentite le associazioni interessate, con atto deliberativo dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità. La delibera è trasmessa alla Giunta regionale e ai Comuni interessati dal Sito che possono proporre modifiche entro i successivi novanta giorni, decorsi i quali le misure di conservazione o i piani di gestione acquistano efficacia. Qualora il sito ricada nel territorio di una Macroarea e di un Parco nazionale o interregionale le relative misure di conservazione e all'occorrenza i piani di gestione, sono assunti dai singoli Enti acquisito il parere dell'altro Ente, limitatamente al territorio di propria competenza. Nel caso in cui il Sito sia interamente ricompreso nel perimetro di un Parco nazionale o interregionale le misure di conservazione, e all'occorrenza i piani di gestione, sono assunti dal relativo Ente."

3. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2004, è sostituito dal seguente:

"1. La valutazione di incidenza dei piani di competenza comunale è effettuata dall'Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità. In caso di piani che interessino il territorio di più Enti di gestione la valutazione è effettuata dall'Ente che ha la maggior parte di territorio interessato, acquisito il parere dell'altro Ente di gestione. Qualora il piano interessi un'Area naturale protetta statale o interregionale, la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, sentito il relativo Ente gestore."

4. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2004, è sostituito dal seguente:

"3. Per i piani di competenza regionale e provinciale la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, sentito l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità o il Parco interregionale o nazionale interessato."

5. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2004, è sostituito dal seguente:

"1. Ad eccezione di quanto previsto ai commi 2 e 3, la valutazione di incidenza prevista su progetti e interventi è effettuata dall'Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità nel rispetto delle direttive regionali di cui all'articolo 2, delle misure di conservazione e degli eventuali piani di gestione. In caso di progetti e interventi che interessino il territorio di più Enti la valutazione è effettuata dall'Ente che ha la maggior parte di territorio interessata dall'intervento, acquisito il parere dell'altro Ente di gestione. Qualora il progetto o intervento sia interamente ricompreso nel perimetro di un Parco statale o interregionale, la valutazione di incidenza è effettuata dal relativo Ente di gestione."

6. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2004, è sostituito dal seguente:

"2. Per i progetti e gli interventi la cui approvazione è di competenza della Regione la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, sentito l'Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità o l'Ente gestore del Parco interregionale o nazionale interessato dal progetto o intervento."

7. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2004, è sostituito dal seguente:



"3. La valutazione di incidenza di progetti e interventi soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e interregionale è effettuata dalla Regione, sentito il parere dell'Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità o del Parco nazionale o interregionale interessato."

#### **Art. 29**

##### **Modificazioni alla legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del Delta del Po)**

1. Al primo periodo del comma 1 bis dell'articolo 13 della legge regionale n. 27 del 1988, le parole "Consorzio del Parco regionale del delta del Po" sono sostituite dalle seguenti "Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po".

2. Dopo l'articolo 14 della legge regionale n. 27 del 1988, è aggiunto il seguente:

"Art. 14 bis

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000."

#### **Art. 30**

##### **Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1989, n. 19 (Istituzione del Parco Storico di Monte Sole)**

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1989, è aggiunto il seguente:

"Art. 11 bis

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000."

#### **Art. 31**

##### **Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 38 (Istituzione del Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone)**

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 38 del 1995, è sostituito dal seguente:

"Art. 10

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000."

#### **Art. 32**

##### **Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 39 (Istituzione del Parco regionale dell'Abbazia di Monteveglio)**

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 39 del 1995, è sostituito dal seguente:

"Art. 9

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alla legge regionale che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000."

#### **Art. 33**

##### **Modificazioni alla legge regionale 24 aprile 1995, n. 46 (Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra)**

1. Il comma 2, dell'articolo 10 della legge regionale n. 46 del 1995, è sostituito dal seguente:

"2. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000."

2. La cartografia allegata alla legge regionale n. 46 del 1995 è sostituita dalla cartografia costituente l'Allegato 3 alla presente legge.

#### **Art. 34**

##### **Modificazioni alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 10 (Istituzione del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola)**

1. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2005, le parole "Istituto nazionale per la fauna" sono sostituite dalle seguenti "Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)".

2. Il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2005, è sostituito dal seguente:

"6. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei Siti della Rete natura 2000."

#### **Art. 35**

##### **Modificazioni alla legge regionale 4 novembre 2009, n. 19 (Istituzione del Parco regionale fluviale del Trebbia)**

1. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 2009, è sostituito dal seguente:

"5. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei Siti della Rete natura 2000."

## **TITOLO IV**

### **Disposizioni transitorie e finali**

#### **Art. 36**

##### **Disposizioni transitorie**

1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli Enti locali che partecipano agli Enti di gestione sono tenuti a trasferire ai medesimi il contributo per le spese per l'anno 2012 nella misura di quello stanziato per l'anno 2011 a favore dei soppressi Consorzi di gestione dei Parchi regionali.
2. Sino alla data della cessazione dell'efficacia della disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 7 del 2004 è fissato un termine di trenta giorni per rendere il parere ai fini della valutazione di incidenza da parte dell'Ente gestore, allo scadere del quale l'autorità procedente può prescindere.
3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono conclusi gli accordi agro-ambientali di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 6 del 2005 per i Parchi che ancora non se ne siano dotati. I contenuti dell'accordo sono ricompresi nel documento preliminare del primo aggiornamento del Piano territoriale di coordinamento provinciale.

#### **Art. 37**

##### **Clausola valutativa**

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione, che fornisca informazioni sull'attuazione della legge e sugli effetti relativi al miglioramento qualitativo della gestione del sistema regionale delle Aree Protette e dei Siti della Rete natura 2000 in relazione alle finalità individuate nell'articolo 1.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente un rapporto sull'attuazione degli adempimenti relativi alla costituzione degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità di cui all'articolo 12 e alla liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali di cui all'articolo 13.
3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

#### **Art. 38**

##### **Abrogazioni**

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
  - a) l'articolo 17 della legge regionale n. 2 del 1977;
  - b) gli articoli 5 e 6, l'articolo 7 comma 1, gli articoli 8, 9, 10, 11, l'articolo 13 comma 1 e l'articolo 14 della legge regionale n. 27 del 1988;
  - c) l'articolo 2 commi 1 e 2, gli articoli 3, 4, 5, l'articolo 6 comma 3, gli articoli 7, 8, 9, 10, 11 della legge regionale n. 19 del 1989;
  - d) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 della legge regionale n. 38 del 1995;
  - e) gli articoli 2, 3, 4, 5, 8, della legge regionale n. 39 del 1995;
  - f) l'articolo 3 commi 1 e 6, gli articoli 4, 6, 7, 8, 9, l'articolo 10 comma 1, della legge regionale n. 46 del 1995;
  - g) l'articolo 3 commi 4 e 5 della legge regionale n. 7 del 2004;
  - h) l'articolo 3 commi 2 e 6 e l'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 2004;
  - i) l'articolo 3 comma 4, l'articolo 8, l'articolo 13 comma 4, gli articoli 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, l'articolo 32 commi 2 e 5, l'articolo 34, l'articolo 40 comma 3, l'articolo 49 comma 2, l'articolo 51 comma 6, l'articolo 54 comma 5, l'articolo 55 commi 3, 4 e 5, l'articolo 61 comma 2, della legge regionale n. 6 del 2005;
  - j) l'articolo 16, l'articolo 46 commi 5 e 6, l'articolo 47, l'articolo 50 comma 2, l'articolo 53 commi 2 e 5, della legge regionale n. 6 del 2005;
  - k) gli articoli 2, 3, 4, 7, l'articolo 8 commi 2 e 3, della legge regionale n. 10 del 2005;
  - l) gli articoli 2, 3, 8, della legge regionale n. 19 del 2009.

#### **Art. 39**

##### **Disposizioni finanziarie**

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione o la modificazione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale che saranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

#### **Art. 40**

##### **Disposizioni finali**

(modificato comma 6 da art. 43 L.R. 21 dicembre 2012, n. 19)

1. Il Consorzio di gestione della Riserva naturale della cassa di espansione del fiume Secchia è ricompreso, dalla data del 1° gennaio 2012, nella Macroarea per i Parchi e la Biodiversità - Emilia centrale e ad esso si applicano le disposizioni della

presente legge relative ai Consorzi di gestione dei Parchi regionali in quanto compatibili. Dalla medesima data le sue funzioni sono esercitate dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia centrale ed è posto in liquidazione. Entro il 30 novembre 2012 l'Ente di gestione della Macroarea Emilia centrale, previo accordo con la Comunità del Parco e secondo le indicazioni contenute nel programma regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005, propone alla Regione l'avvio di un percorso partecipato per l'individuazione di una proposta volta all'istituzione del Parco fluviale del Secchia.

2. La dotazione organica di prima applicazione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano è commisurata al numero dei posti coperti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato nel Consorzio di gestione del Parco regionale dello Stirone e nel Consorzio della Riserva naturale geologica del Piacenziano, alla data del 31 dicembre 2011.

3. Nelle disposizioni delle leggi regionali il riferimento ai "Consorzi di gestione dei Parchi" ovvero agli "Enti di gestione dei Parchi" si intende riferito agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità".

4. Le disposizioni delle leggi regionali n. 7 del 2004 e n. 6 del 2005 continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con la presente legge.

5. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000.

6. Le funzioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d), e) e g) sono trasferite a ciascun Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, previa richiesta delle Province territorialmente interessate, a seguito dell'approvazione da parte della Regione dell'atto di ricognizione e messa a disposizione delle risorse e del personale necessari all'espletamento delle stesse. Le disposizioni della presente legge relative alle funzioni oggetto di trasferimento differito trovano applicazione dalla data indicata nell'atto regionale di ricognizione e messa a disposizione delle risorse e del personale di cui al presente comma.

7. Sino al conferimento delle funzioni di cui al comma 6 al Comitato esecutivo partecipano, in rappresentanza delle Province, i soli Presidenti o Amministratori locali delegati di quelle il cui territorio è ricompreso nel perimetro dei Parchi della Macroarea.

8. Qualora in una Macroarea sia presente un solo Parco, che non ha personale dipendente all'entrata in vigore della presente legge, la dotazione organica di prima applicazione è costituita dalla dotazione organica approvata dal Consorzio di gestione del Parco.

9. Qualora i beni che abbiano ricevuto contributi o finanziamenti della Regione per le finalità connesse con la gestione e la tutela del patrimonio naturale siano distolti da finalità pubbliche, il contributo ricevuto deve essere restituito all'amministrazione regionale.

#### **Art. 41 (1)**

##### **Entrata in vigore e norme transitorie per l'efficacia**

(abrogata lettera b) da art. 77 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)

1. Salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

2. Entrano in vigore alla data del 1° gennaio 2012 le seguenti disposizioni:

a) articolo 27, commi 5, 7, 8, 9, 26, 27;

b) articoli da 29 a 35;

c) articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), i), k) ed l).

3. Fino al trasferimento delle ulteriori funzioni ai sensi dell'articolo 40, comma 6, per il territorio di ogni Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, continua ad applicarsi il testo previgente delle seguenti disposizioni:

a) articolo 27, commi 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28;

b) abrogata.

c) articolo 38, comma 1 lettere h) e j).

4. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 trovano applicazione a far data dal conferimento ai sensi dell'articolo 40, comma 6.

#### **Note**

1. (ai sensi dell'art. 77, comma 1 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui al comma 3 lett. b) continuano applicarsi fino alla decorrenza dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18, comma 2 della stessa legge).

ALLEGATI CARTOGRAFICO 1-2-3 OMESSI

# LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

## Disciplina della Formazione e della Gestione del Sistema Regionale delle Aree Naturali Protette e dei Siti della Rete Natura 2000

*Testo coordinato con le modifiche apportate fino alla L.R. 23 dicembre 2011 n. 24*

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1 - Finalità**

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione delle politiche regionali che perseguono l'obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle risorse naturali, tenendo altresì conto degli obiettivi per l'ambiente e la diversità biologica fissati dalla Convenzione relativa alla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124, dei programmi comunitari di azione in materia ambientale, delle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche e loro recepimento nazionale, nonché del rispetto della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle Aree protette), detta principi e norme per la formazione e la gestione del sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 con le seguenti finalità:

- a) conservare, tutelare, ripristinare e sviluppare il funzionamento degli ecosistemi, degli habitat e dei paesaggi naturali e seminaturali per la tutela della diversità biologica genetica, specifica ed ecosistemica in considerazione dei suoi valori ecologici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi, estetici, economico e sociali;
- b) promuovere la conoscenza e la fruizione conservativa dei beni naturali, ambientali e paesaggistici per arricchire le opportunità di crescita civile e culturale della collettività;
- c) conservare e valorizzare i luoghi, le identità storico-culturali delle popolazioni locali ed i prodotti tipici delle Aree protette, favorendo la partecipazione attiva delle popolazioni interessate alla pianificazione, alla programmazione ed alla gestione del loro territorio;
- d) integrare il sistema delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000 nelle strategie unitarie di pianificazione della qualità ambientale, territoriale e paesaggistica che promuovono lo sviluppo sostenibile dell'Emilia-Romagna;
- e) contribuire alla formazione ed alla gestione coordinata del sistema nazionale delle Aree naturali protette, della rete ecologica regionale e di quella nazionale, nonché alla promozione di azioni e progetti sostenibili di scala regionale, interregionale, nazionale per le Aree protette appartenenti ai sistemi territoriali dell'Appennino e del bacino fluviale del fiume Po.

#### **Art. 2 - Definizioni**

1. Ai fini della presente legge si intendono:

- a) per "**sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000**", di seguito denominato "sistema regionale", i territori che richiedono una pianificazione ed una gestione ambientale specifica e coordinata con il restante territorio per potere garantire il mantenimento in buono stato di conservazione degli ecosistemi naturali e seminaturali ivi presenti e la ricostituzione e riqualificazione di ecosistemi degradati;
- b) per "**Aree naturali protette**", di seguito denominate "Aree protette", i territori sottoposti alla disciplina speciale dettata dalla legge n. 394 del 1991 e dalla presente legge;
- c) per "**siti della Rete Natura 2000**", i territori sottoposti alla disciplina dettata dalla direttiva n. 92/43/CEE, dalla direttiva n. 79/409/CEE e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e dal titolo I della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- d) per "**biodiversità**", la varietà della vita in tutte le sue forme, livelli e combinazioni, inclusa la diversità degli ecosistemi, delle specie e la variabilità genetica;
- e) per "**Aree di collegamento ecologico**", le zone e gli elementi fisico-naturali, esterni alle Aree protette ed ai siti della Rete natura 2000, che per la loro struttura lineare e continua, o il loro ruolo di collegamento ecologico, sono funzionali alla distribuzione geografica ed allo scambio genetico di specie vegetali ed animali;

f) per "**Rete ecologica regionale**", l'insieme delle unità ecosistemiche di alto valore naturalistico, tutelate attraverso il sistema regionale ed interconnesse tra di loro dalle aree di collegamento ecologico, con il primario obiettivo del mantenimento delle dinamiche di distribuzione degli organismi biologici e della vitalità delle popolazioni e delle comunità vegetali ed animali.

### **Art. 3 - Funzione del sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000**

(abrogato comma 4 da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

1. Il sistema regionale si compone di territori variamente caratterizzati sotto il profilo naturale, paesaggistico ed ambientale; la sua funzione è volta a promuovere in forma unitaria la conservazione e la valorizzazione sostenibile del patrimonio naturale regionale ed a connettere tra loro le Aree protette ed i siti della Rete natura 2000 affinché perseguano le rispettive finalità in forme tra loro coordinate e complementari.

2. Il sistema regionale costituisce il principale riferimento territoriale per:

a) integrare funzionalmente le politiche ambientali e del paesaggio di livello regionale con quelle riferite alla pianificazione e alla gestione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000;

b) sviluppare l'azione di indirizzo e di coordinamento regionale riguardante le Aree protette regionali ed i siti della Rete natura 2000, garantendo nel contempo il raccordo con le Aree protette interregionali e nazionali localizzate in Emilia-Romagna.

3. Nell'ambito del sistema regionale, la Regione svolge le proprie funzioni di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio naturale regionale anche ai fini della realizzazione della rete ecologica regionale quale parte integrante delle reti ecologiche nazionale ed europea.

4. *abrogato.*

### **Art. 4 - Classificazione delle Aree protette**

1. Le Aree protette disciplinate dalla presente legge appartengono alle seguenti tipologie:

a) **Parchi regionali**, costituiti da sistemi territoriali che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse nelle loro caratteristiche complessive, sono organizzati in modo unitario avendo riguardo alle esigenze di conservazione, riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali e seminaturali e delle loro risorse, nonché allo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili;

b) **Parchi interregionali**, costituiti da insiemi territoriali caratterizzati da valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse e complessità che per la loro localizzazione geografica possono svolgere un ruolo di connessione con Aree protette appartenenti a regioni contermini;

c) **Riserve naturali**, costituite da territori di limitata estensione, istituite per la loro rilevanza regionale e gestite ai fini della conservazione dei loro caratteri e contenuti morfologici, biologici, ecologici, scientifici e culturali;

d) **Paesaggi naturali e seminaturali protetti**, costituiti da aree con presenza di valori paesaggistici diffusi, d'estensione anche rilevante e caratterizzate dall'equilibrata interazione di elementi naturali e attività umane tradizionali in cui la presenza di habitat in buono stato di conservazione e di specie risulti comunque predominante o di preminente interesse ai fini della tutela della natura e della biodiversità;

e) **Aree di riequilibrio ecologico**, costituite da aree naturali od in corso di rinaturalizzazione, di limitata estensione, inserite in ambiti territoriali caratterizzati da intense attività antropiche che, per la funzione di ambienti di vita e rifugio per specie vegetali ed animali, sono organizzate in modo da garantirne la conservazione, il restauro, la ricostituzione.

2. Ogni Area protetta è riconosciuta attraverso una specifica denominazione attribuitale all'atto della sua istituzione.

3. Le Aree protette istituite precedentemente all'approvazione della presente legge conservano la classificazione tipologica definita attraverso il relativo atto istitutivo.

### **Art. 5 - Finalità istitutive e obiettivi gestionali delle Aree protette**

1. Le Aree protette concorrono al perseguimento delle finalità generali della presente legge assumendo, insieme alla particolare classificazione tipologica, anche specifiche e distinte finalità istitutive in relazione ai caratteri propri di ogni area e del relativo contesto territoriale con particolare riferimento alle seguenti:

a) conservazione delle specie animali e vegetali autoctone e degli habitat naturali e seminaturali con particolare riferimento a quelli rari o minacciati, mantenimento della diversità biologica, preservazione delle caratteristiche paesaggistiche presenti, valorizzazione delle specificità culturali, storiche ed antropologiche tradizionali;

b) ricerca scientifica in campo naturalistico multi e interdisciplinare, sperimentazione, educazione ambientale, formazione;

c) promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni residenti;

- d) recupero, ripristino e riqualificazione degli ambienti naturali e degli assetti paesaggistici, storici e culturali degradati;
  - e) utilizzazione sostenibile delle risorse naturali anche attraverso il mantenimento e la valorizzazione di produzioni agricole e della pesca tipiche e di qualità;
  - f) valorizzazione dell'area a fini ricreativi e turistici compatibili.
2. L'atto istitutivo delle Aree protette definisce anche gli obiettivi gestionali, tenendo conto delle finalità istitutive dell'area.

#### **Art. 6 - Classificazione dei siti della Rete Natura 2000**

1. La Rete natura 2000 è costituita dalle Zone di protezione speciale (ZPS) individuate ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE e dai siti di importanza comunitaria, individuati ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE.
2. Gli obiettivi, le modalità e le competenze gestionali dei siti della Rete natura 2000 sono quelli previsti dal titolo I della legge regionale n. 7 del 2004.

#### **Art. 7 - Aree di collegamento ecologico**

1. La Regione riconosce l'importanza delle Aree di collegamento ecologico per la tutela e la conservazione di flora e fauna. La Giunta regionale emana a questo scopo apposite direttive per l'individuazione, la salvaguardia e la ricostituzione di tali aree.
2. Le Province provvedono all'individuazione delle Aree di collegamento ecologico nell'ambito delle previsioni della pianificazione paesistica secondo gli indirizzi ed i criteri stabiliti dalle direttive regionali. Le Aree di collegamento ecologico che riguardano il territorio di più Province contermini sono individuate d'intesa tra le Province territorialmente interessate.
3. Le modalità di salvaguardia delle Aree di collegamento ecologico sono disciplinate dagli strumenti generali di pianificazione territoriale ed urbanistica delle Province e dei Comuni, nonché dai piani faunistici provinciali. Le Aree di collegamento ecologico che riguardano il territorio di più Province contermini sono disciplinate in base a forme tra loro coordinate.

#### **Art. 8 - Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale**

(abrogato da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

1. *abrogato.*

#### **Art. 9 - Monitoraggio**

1. All'attivazione del monitoraggio del sistema regionale si provvede tramite l'emanazione di criteri, indirizzi e linee guida dettati dalla Regione attraverso il Programma regionale di cui all'articolo 12.
2. I soggetti gestori delle Aree protette sono tenuti a fornire alla Regione ed alla Provincia territorialmente competente tutte le informazioni relative alle attività gestionali di competenza.
3. I dati relativi allo stato di attuazione e gestione del sistema regionale attraverso gli esiti del monitoraggio stesso sono contenuti nel Programma regionale di cui all'articolo 12.

#### **Art. 10 - Coordinamento e promozione del sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000**

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli Enti di gestione delle Aree protette mediante l'emanazione di apposite direttive riguardanti in particolare le modalità di gestione e la predisposizione di strumenti di pianificazione, programmazione ed attuazione.
2. Attraverso il Programma regionale di cui all'articolo 12, la Regione individua i propri programmi di settore nei quali saranno previste priorità nel riparto dei relativi finanziamenti a favore dei territori delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000, nonché i relativi soggetti beneficiari sia pubblici che privati. In particolare, il Programma regionale tiene altresì conto delle priorità previste dall'articolo 33, comma 4.
3. Attraverso i Programmi triennali delle Aree protette di cui agli articoli 34, 47 e 52, in raccordo con gli indirizzi e gli obiettivi del Programma regionale di cui all'articolo 12, gli Enti di gestione favoriscono forme e modalità di promozione, agevolazione e incentivazione, con le relative priorità, a favore dei cittadini residenti e delle imprese operanti all'interno delle Aree protette resisi disponibili a coordinare le proprie attività ed iniziative con quelle degli Enti gestori.
4. Gli Enti di gestione delle Aree protette possono concedere a mezzo di specifiche convenzioni o disciplinari l'uso del proprio nome e del proprio logo a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità dell'area protetta.
5. La Giunta regionale promuove ed incentiva le iniziative volte alla conoscenza del patrimonio naturale regionale, con particolare riferimento a quello compreso all'interno del sistema regionale, ai fini dell'accrescimento dell'educazione ambientale, della divulgazione naturalistica e della ricerca scientifica per favorire il rispetto verso la natura e tutte le sue forme.

**Art. 11 - Tutela della biodiversità**

(modificato comma 4 da art. 9 L.R. 21 febbraio 2005 n. 10)

1. La tutela della biodiversità rappresenta l'obiettivo primario nelle politiche di gestione del sistema regionale.
2. A tal fine la Regione, le Province e gli Enti di gestione adottano misure e azioni di tutela della fauna selvatica e della flora spontanea, con particolare riguardo alle entità rare e minacciate.
3. I soggetti di cui al comma 2, promuovono attività di ricerca scientifica, di studio e di monitoraggio nei confronti delle specie, degli habitat e degli ecosistemi locali.
4. Nella Aree protette e nei siti della Rete natura 2000 è vietata l'introduzione di specie alloctone.

**TITOLO II****PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000****Art. 12 - Programma regionale**

1. Il Consiglio regionale provvede di norma ogni tre anni, nell'ambito degli indirizzi dettati dal Programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo 99 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), all'approvazione del Programma per il sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 di seguito denominato "Programma regionale".

2. Il Programma regionale contiene in particolare:

- a) le priorità per l'attuazione, la gestione e la promozione del sistema regionale, il quadro finanziario generale, le risorse da utilizzare, i criteri di riparto, nonché la quota di cofinanziamento posta a carico degli Enti di gestione;
- b) il rapporto relativo allo stato di conservazione del patrimonio naturale ricompreso nel sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000;
- c) l'individuazione, sentiti gli Enti locali interessati, delle aree da designare quali siti della Rete natura 2000 da proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le eventuali proposte di revisione dei siti esistenti;
- d) l'individuazione delle aree che possono essere destinate a Parco regionale ed a Parco interregionale da istituire con successivo atto legislativo;
- e) l'individuazione delle aree che possono essere destinate all'istituzione delle Riserve naturali regionali;
- f) l'individuazione delle aree che possono essere destinate a Paesaggio naturale e seminaturale protetto e ad Aree di riequilibrio ecologico da proporre alle Province per la loro successiva istituzione;
- g) l'individuazione delle aree che possono essere destinate ad Aree di collegamento ecologico di livello regionale da proporre alle Province per la loro esatta localizzazione;
- h) le eventuali modifiche territoriali alle Aree protette esistenti da attuare secondo le stesse modalità previste per la loro istituzione, individuazione e designazione.

3. Al Programma regionale è allegato l'elenco delle Aree protette regionali con le relative integrazioni da proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per il loro inserimento nell'elenco ufficiale nazionale, approvato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge n. 394 del 1991 e dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).

4. Gli indirizzi del Programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente di cui alla legge regionale n. 3 del 1999 definiscono:

- a) gli obiettivi, le priorità e le azioni da attuare per la conservazione e la valorizzazione del sistema naturale regionale;
- b) i criteri e gli indirizzi ai quali si debbono attenere gli Enti di gestione dei parchi regionali e le Province, per le funzioni ad esse attribuite relativamente alle altre Aree protette ed ai siti della Rete natura 2000, nell'attuazione del Programma regionale e nello svolgimento delle attività di gestione, di programmazione e di pianificazione di rispettive competenza;
- c) i criteri e gli indirizzi per il raccordo gestionale tra le Aree protette regionali, quella dei siti della Rete natura 2000 e quella delle Aree protette statali, con particolare riferimento alla pianificazione territoriale ed alla programmazione economica e sociale dei Parchi nazionali ai sensi degli articoli 12 e 14 della legge n. 394 del 1991, ed ai programmi nazionali ed alle politiche di sistema di cui all'articolo 1-bis della medesima legge.

**Art. 13 - Funzioni regionali**

(modificato comma 2 da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24, abrogato comma 4 da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

1. La Giunta regionale stabilisce apposite linee guida metodologiche per la predisposizione, da parte delle Province, degli Enti di gestione dei parchi e delle riserve, di proposte finalizzate alla formazione del Programma regionale. Alla predisposizione del Programma regionale possono altresì concorrere, con la presentazione di specifiche proposte, le associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, le Università operanti nella Regione, le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e le organizzazioni del turismo, del commercio e dell'artigianato.

2. Sulla base delle proposte pervenute, tenuto conto degli indirizzi dettati dal Programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente di cui alla legge regionale n. 3 del 1999, la Giunta regionale predispose la proposta del Programma regionale. La proposta, su cui la Giunta regionale acquisisce il parere dell'*Osservatorio regionale per la biodiversità*, viene trasmessa al Consiglio regionale per l'approvazione.

3. La Giunta regionale provvede all'attuazione del Programma regionale tramite:

- a) il riparto annuale e poliennale delle disponibilità finanziarie distinto tra contributi per la gestione e per gli investimenti;
- b) la programmazione di iniziative regionali rivolte alla conservazione ed alla promozione del sistema regionale e delle sue componenti.

4. *abrogato*.

5. Il provvedimento di riparto delle disponibilità finanziarie per le spese di investimento può prevedere anche l'utilizzo, in cofinanziamento, a favore prioritariamente delle Aree protette regionali e dei siti della Rete natura 2000, di risorse comunitarie, statali e regionali di settore. All'utilizzo di tali risorse possono partecipare anche le Aree protette statali nell'ambito di specifici progetti di interesse regionale.

**Art. 14 - Funzioni delle Province**

1. Le Province partecipano alla formazione del Programma regionale attraverso la trasmissione alla Giunta regionale, entro i termini fissati dalle linee guida metodologiche di cui all'articolo 13, comma 1, e comunque almeno sei mesi prima del termine di validità del precedente Programma regionale, di un rapporto contenente:

- a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale compreso nelle Aree protette e nei siti della Rete natura 2000 e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;
- b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la conservazione e la valorizzazione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 di loro competenza, riferiti al termine temporale di validità del Programma regionale;
- c) le proposte per l'istituzione di nuove Aree protette o eventuali ampliamenti o modifiche territoriali, a condizione che non comportino una diminuzione della superficie complessiva delle Aree protette esistenti, per l'individuazione di nuovi siti della Rete natura 2000 e per la localizzazione di massima delle Aree di collegamento ecologico di livello regionale;
- d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e spese di investimento, per le Riserve naturali, le Aree di riequilibrio ecologico, i Paesaggi naturali e seminaturali protetti ed i siti della Rete natura 2000 di loro competenza gestionale, riferito al termine temporale di validità del Programma regionale.

2. Alle Province, in applicazione del principio di sussidiarietà, compete oltre che l'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge regionale n. 7 del 2004 relativamente ai siti della Rete natura 2000, l'attuazione del Programma regionale attraverso:

- a) la gestione delle Riserve naturali regionali;
- b) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e delle Aree di riequilibrio ecologico;
- c) l'individuazione delle Aree di collegamento ecologico e delle relative modalità di salvaguardia;
- d) la definizione di intese, accordi e forme di collaborazione con le Province confinanti per l'istituzione e la gestione delle Aree protette, dei siti della Rete natura 2000, nonché per l'individuazione delle Aree di collegamento ecologico;
- e) la promozione e l'incentivazione, nel rispetto dei criteri di adeguatezza, di forme associative tra più Aree protette, per lo svolgimento di funzioni e servizi finalizzati al più efficace ed efficiente perseguimento delle proprie finalità istitutive;
- f) l'integrazione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 nella pianificazione territoriale e paesistica e nella programmazione economica di propria competenza, apportando anche i necessari adeguamenti alla strumentazione esistente, con il fine di assicurare il migliore coordinamento delle strategie di conservazione e di valorizzazione del patrimonio naturale con quelle per la sostenibilità ambientale del territorio provinciale;
- g) il riparto tra gli Enti di gestione delle riserve naturali, delle aree di riequilibrio ecologico, dei paesaggi naturali e seminaturali protetti dei finanziamenti assegnati dalla Regione;



h) il cofinanziamento unitamente alla Regione ed agli altri Enti locali interessati, per lo svolgimento di attività di gestione, di promozione e per gli investimenti a favore delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000.

3. Qualora le Riserve naturali, i Paesaggi naturali e seminaturali protetti, le Aree di riequilibrio ecologico ed i siti della Rete natura 2000 siano ricompresi nel territorio di più Province, le stesse esplicano le funzioni previste dai commi 1 e 2 d'intesa tra loro; l'intesa è promossa dalla Provincia che è maggiormente interessata dal territorio dell'Area protetta e del sito della Rete natura 2000.

4. Le Province esercitano le funzioni previste dalla presente legge assicurando la partecipazione alle scelte di propria competenza degli Enti di gestione delle Aree protette, degli altri Enti locali interessati, delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, delle Università presenti nel proprio territorio, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e delle organizzazioni del turismo, del commercio e dell'artigianato.

#### **Art. 15 - Funzioni degli Enti di gestione dei parchi**

(abrogato da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

1. *abrogato.*

#### **Art. 16 - Funzioni dei Comuni e delle Comunità montane**

1. I Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale 26 aprile 2001 n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali) interessati dalla presenza delle Aree protette, dei siti della Rete natura 2000 e delle Aree di collegamento ecologico, partecipano alla predisposizione del rapporto provinciale, secondo le forme, le modalità ed i tempi stabiliti dalla Provincia e tenendo conto delle linee guida di cui all'articolo 13, comma 1.

2. Gli Enti di cui al comma 1 concorrono, nel rispetto del principio di sussidiarietà, all'attuazione del Programma regionale sulla base delle competenze gestionali, programmatiche e pianificatorie previste dalla presente legge; essi favoriscono l'integrazione delle Aree protette, dei siti della Rete natura 2000 e delle Aree di collegamento ecologico nella propria pianificazione urbanistica e nella propria programmazione economica con l'obiettivo di assicurare la promozione della sostenibilità ambientale del territorio di competenza; concorrono altresì al cofinanziamento delle spese di gestione e di investimento, di promozione e per l'attuazione degli investimenti delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 ricompresi nel proprio territorio.

3. Gli Enti di cui al comma 1 esercitano le funzioni previste dalla presente legge assicurando la partecipazione alle scelte di propria competenza delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, delle Università presenti nel territorio provinciale, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e delle organizzazioni del turismo, del commercio e dell'artigianato.

### **TITOLO III COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000**

#### **Capo I - Parchi regionali**

##### **Sezione I - Istituzione e gestione**

#### **Art. 17 - Istituzione**

1. All'istituzione dei Parchi regionali si provvede con apposita legge regionale.

2. È demandata alla legge regionale la definizione:

a) delle finalità istitutive;

b) della perimetrazione provvisoria, in scala 1:25.000 o superiore, dei confini esterni e della zonazione interna valida fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco;

c) delle norme di salvaguardia provvisorie valide fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco;

d) degli obiettivi gestionali di cui all'articolo 5;

e) delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio.

3. La Giunta regionale, al fine della predisposizione del progetto di legge di istituzione del Parco, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel Programma regionale di cui all'articolo 12, sentiti i portatori d'interesse qualificato, convoca un'apposita conferenza a cui sono chiamati a partecipare le Province, i Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale n. 11 del 2001 territorialmente interessate.

4. Per l'istituzione dei Parchi il cui territorio sia fortemente caratterizzato dalla presenza di aree di proprietà privata prevalentemente interessate da attività agricole, la Giunta regionale convoca altresì una conferenza con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale per l'individuazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), ai fini della loro specificazione nell'accordo agro-ambientale di cui all'articolo 33.

#### **Art. 18 - Ente di gestione**

(abrogato da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

1. *abrogato.*

### **Sezione II**

#### **Consorzio di gestione**

#### **Art. 19 - Organi del Consorzio**

(abrogato da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

1. *abrogato.*

#### **Art. 20 - Attività consultiva**

(abrogato da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

1. *abrogato.*

#### **Art. 21 - Comitato tecnico-scientifico**

(abrogato da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

1. *abrogato.*

#### **Art. 22 - Personale del Consorzio**

(abrogato da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

1. *abrogato.*

#### **Art. 23 - Direttore**

(abrogato da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

1. *abrogato.*

### **Sezione III**

#### **Pianificazione e strumenti di gestione**

#### **Art. 24 - Piano territoriale del Parco**

1. Il Piano territoriale del Parco costituisce lo strumento generale che regola l'assetto del territorio, dell'ambiente e degli habitat compresi nel suo perimetro ed il suo raccordo con il contesto. Il Piano, in coerenza con la legge istitutiva del Parco, indica gli obiettivi specifici e di settore e le relative priorità, precisa, mediante azzonamenti e norme, le destinazioni d'uso da osservare in relazione alle funzioni assegnate alle sue diverse parti.

2. Il Piano, nel rispetto delle previsioni del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), attua le previsioni dettate dal Programma regionale e costituisce stralcio del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all'articolo 26 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).

#### **Art. 25 - Contenuti generali del Piano territoriale del Parco e norme di carattere generale**

1. Il Piano territoriale del Parco articola il territorio in zone territoriali omogenee in relazione agli usi funzionali e produttivi, sulla base della seguente classificazione:

a) zona "A": di protezione integrale, nella quale l'ambiente naturale è protetto nella sua integrità. E' consentito l'accesso per scopi scientifici e didattici previa autorizzazione dell'Ente di gestione del Parco;

b) zona "B": di protezione generale, nella quale suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. E' vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio. Sono consentite, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia ambientale previste dal Piano territoriale, le attività agricole, forestali, zootecniche, agrituristiche ed escursionistiche nonché le infrastrutture necessarie al loro svolgimento;

c) zona "C": di protezione ambientale, nella quale sono permesse le attività agricole, forestali, zootecniche ed altre attività compatibili nel rispetto delle finalità di salvaguardia ambientale previste dal Piano territoriale. Ferma restando la necessità di dare priorità al recupero del patrimonio edilizio esistente, sono consentite le nuove costruzioni funzionali all'esercizio delle attività agrituristiche e agro-forestali compatibili con la valorizzazione dei fini istitutivi del Parco;

d) zona "D": corrispondente al territorio urbano e urbanizzabile all'interno del territorio del Parco, in conformità al Capo A-III dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000. Per tale zona il Piano definisce i limiti e le condizioni alle trasformazioni urbane in coerenza con le finalità generali e particolari del Parco. Il Piano strutturale comunale (PSC) e gli strumenti di pianificazione urbanistica specificano e articolano le previsioni del Piano armonizzandole con le finalità di sviluppo delle realtà urbane interessate;

e) "area contigua": l'area non ricompresa nel Parco con funzione di transizione e connessione rispetto al territorio del Parco stesso. In tale zona il Piano territoriale del Parco prevede le condizioni di sostenibilità ambientale che devono essere osservate dal PSC nella definizione delle scelte insediative, degli usi e delle attività compatibili con le finalità istitutive del Parco.

2. Il Piano territoriale del Parco inoltre:

- a) determina il perimetro definitivo del Parco delle zone A, B, C, D e dell'area contigua, sulla base di quello indicato dalla legge istitutiva;
- b) determina gli interventi conservativi, di restauro e di riqualificazione, da operarsi nel territorio del Parco e detta disposizioni per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali;
- c) individua il sistema dei servizi e delle infrastrutture ad uso pubblico e le nuove infrastrutture, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale;
- d) individua le eventuali aree particolarmente complesse per le quali prevedere l'elaborazione di un progetto particolareggiato d'intervento ai sensi dell'articolo 27 da attuarsi da parte dell'Ente di gestione del Parco, specificandone gli obiettivi;
- e) determina i modi di utilizzazione sociale del Parco per scopi scientifici, culturali e ricreativi, ivi compresa la speciale regolamentazione a fini di tutela dell'esercizio della pesca nelle acque interne;
- f) individua e regola le attività produttive e di servizio che, in armonia con i fini del Parco, possono assicurare un equilibrato sviluppo socio-economico del territorio interessato, in particolare per quanto attiene le attività agricole;
- g) stabilisce indirizzi, direttive e prescrizioni per le zone A, B, C, D e per le aree contigue;
- h) individua le caratteristiche e le tipologie degli immobili e dei beni da acquisire in proprietà pubblica per le finalità gestionali dell'area protetta.

3. Il Piano territoriale del Parco riconosce le particolari utilizzazioni e destinazioni d'uso derivanti dall'esercizio di usi civici in base alla legislazione vigente in materia, nel rispetto dei fini fondamentali del Parco.

4. In tutte le zone del Parco e nell'area contigua è vietato l'insediamento di qualsiasi attività di smaltimento e recupero dei rifiuti.

5. Nelle zone A, B, C e D è vietata l'apertura di miniere e l'esercizio di attività estrattive anche se previste dalla pianificazione di settore. Nelle aree contigue dei Parchi si applica il medesimo divieto fatta salva la possibilità del piano territoriale del Parco di prevedere attività estrattive, da attuarsi tramite piani delle attività estrattive comunali, esclusivamente se la gestione e la sistemazione finale delle aree interessate è compatibile con le finalità del Parco ed in particolare contribuisce al ripristino ambientale delle aree degradate. La destinazione finale delle aree estrattive persegue le finalità dell'uso pubblico dei suoli, previo idoneo restauro naturalistico delle stesse, ed è definita dal Piano tenuto conto della pianificazione di settore vigente.

#### **Art. 26 - Elementi costitutivi del Piano territoriale del Parco**

1. Il Piano territoriale del Parco è costituito da:

- a) un quadro conoscitivo costituito da una serie di analisi volte a individuare e descrivere le caratteristiche, la consistenza e la dinamica pregressa e prevedibile degli aspetti relativi alla struttura fisica del suolo, alle acque, alla flora, alla fauna, alle preesistenze storiche, alle attività e di quant'altro ritenuto necessario per la più completa conoscenza dell'area;
- b) una relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi, dei criteri adottati per la redazione del Piano e da adottarsi per la sua attuazione, delle caratteristiche dei territori compresi nell'ambito del Parco, del contenuto delle scelte compiute;
- c) una o più rappresentazioni grafiche, atte a definire sul territorio le scelte di cui all'articolo 25;
- d) le norme di attuazione concernenti la specificazione dei vincoli e delle limitazioni, nonché la regolamentazione delle attività consentite e di quelle incompatibili di cui all'articolo 25;
- e) una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dall'attuazione delle scelte e delle attività del Piano i cui esiti sono illustrati in un apposito documento denominato VALSAT comprensivo, in presenza di siti della Rete natura 2000, della prevista relazione d'incidenza.

#### **Art. 27 - Progetto di intervento particolareggiato**

(modificato comma 6 da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

1. Per le aree di particolare complessità ambientale, di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d), ricomprese nelle zone A, B e C, l'Ente di gestione del Parco può predisporre ed adottare progetti di intervento particolareggiato al fine di attuare le previsioni del Piano territoriale del Parco.

2. Il Consorzio dispone il deposito del progetto di intervento particolareggiato adottato per sessanta giorni consecutivi presso la sede dell'Ente stesso e presso i Comuni territorialmente interessati. Del deposito viene data notizia mediante avvisi affissi presso la sede del Consorzio e nell'Albo pretorio dei Comuni del Parco, nonché mediante ulteriori idonee forme di pubblicità.
3. Entro il termine del deposito chiunque ha facoltà di prendere visione del progetto e può presentare al Consorzio osservazioni e proposte scritte.
4. Il Consorzio nei sessanta giorni successivi deduce alle osservazioni, proposte ed opposizioni presentate. Trascorso tale termine il progetto di intervento particolareggiato è trasmesso alla Provincia competente unitamente alle osservazioni, proposte ed opposizioni ed alle deduzioni.
5. La Provincia entro novanta giorni approva il progetto di intervento particolareggiato, anche apportando d'ufficio le modifiche necessarie a renderlo coerente alle norme vigenti.
6. Nel caso in cui il Piano territoriale del Parco sia adottato d'intesa tra diverse Province interessate, i relativi progetti di intervento particolareggiato sono approvati d'intesa tra le stesse Province interessate *acquisito anche il parere dell'Ente di gestione con la minor porzione di territorio interessata nel caso di progetti che afferiscano a più Macroaree.*
7. Il progetto di intervento particolareggiato approvato è depositato presso la sede del Consorzio e dei Comuni interessati. La Provincia provvede alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di avvenuta approvazione.
8. L'approvazione del progetto comporta dichiarazione di pubblica utilità degli interventi ivi previsti.

#### **Art. 28 - Elaborazione, adozione ed approvazione del Piano territoriale del Parco**

1. Il Piano del Parco è approvato dalla Provincia secondo la procedura di approvazione del PTCP di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 20 del 2000, per quanto non previsto dal presente articolo.
2. L'Ente di gestione del Parco elabora il documento preliminare del Piano territoriale del Parco, il quadro conoscitivo, nonché la valutazione preventiva di sostenibilità ambientale e territoriale secondo i contenuti definiti dalla legge regionale n. 20 del 2000. Qualora, ai sensi dell'articolo 33, sia stato stipulato l'accordo agro-ambientale, questo è allegato quale parte integrante al documento preliminare.
3. Per l'esame del documento preliminare il Presidente della Provincia, accertata la conformità degli elaborati predisposti dall'Ente di gestione agli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale, convoca una Conferenza di pianificazione ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 20 del 2000.
4. Alla Conferenza di pianificazione sono chiamati a partecipare la Regione, i Comuni e le Comunità montane facenti parte dell'Ente di gestione, i Comuni e le Province contermini l'Ente di gestione del Parco. La Conferenza realizza altresì la concertazione con le associazioni economiche e sociali e con quelle ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale.
5. Ad esito della Conferenza la Regione e la Provincia possono stipulare un accordo di pianificazione. La stipula dell'accordo comporta la riduzione della metà dei termini di cui ai commi 10 e 12 e la semplificazione procedurale di cui al comma 13.
6. Nella predisposizione del Piano territoriale l'Ente di gestione tiene conto dei contenuti conoscitivi e delle valutazioni espresse nella Conferenza di pianificazione e si conforma alle determinazioni eventuali dell'accordo di pianificazione.
7. La Provincia provvede all'adozione del Piano motivando le eventuali modifiche apportate.
8. Il Piano adottato è trasmesso alla Regione e agli enti facenti parte dell'Ente di gestione, nonché ai Comuni ed alle Province contermini; il Piano adottato è depositato presso le sedi della Provincia del Parco e dei Comuni interessati per sessanta giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della Regione ed in almeno un quotidiano locale.
9. Entro il termine del deposito del Piano possono fare osservazioni i seguenti soggetti:
  - a) gli Enti ed Organismi pubblici;
  - b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela degli interessi diffusi;
  - c) singoli cittadini nei cui confronti le previsioni di Piano possono produrre effetti diretti. Tali osservazioni devono essere inviate con le medesime modalità anche all'Ente di gestione del Parco che è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito entro trenta giorni dal termine del deposito ed a trasmetterlo alla Provincia ed alla Regione.
10. La Giunta regionale entro centoventi giorni dal ricevimento del Piano può sollevare riserve in merito alla sua conformità alla legge istitutiva ed al Programma regionale, nonché alla pianificazione regionale ed all'accordo di pianificazione ove stipulato.
11. La Provincia controdeduce e predispose il Piano da approvare, decidendo sulle osservazioni, sul relativo parere in merito espresso dall'Ente di gestione del Parco, ed adeguandosi alle riserve regionali o, se non le recepisce nel Piano, motivando puntualmente sulle stesse.

12. L'intesa regionale viene espressa sul Piano controdedotto entro novanta giorni dalla richiesta della Provincia; in tale sede la Giunta regionale verifica che le riserve presentate siano state accolte e che non siano state recepite osservazioni in contrasto con la legge istitutiva e con il Programma regionale, con l'accordo di pianificazione ove stipulato, e che siano stati adeguatamente valutati i pareri espressi dall'Ente di gestione. L'intesa può essere subordinata all'introduzione nel Piano delle eventuali modifiche. Trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, l'intesa si intende espressa.

13. Qualora sia intervenuto l'accordo di pianificazione, siano state accolte integralmente le eventuali riserve regionali e non siano state introdotte modifiche sostanziali al Piano in accoglimento delle osservazioni presentate, il Consiglio provinciale dichiara la conformità agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato ed approva il Piano, prescindendo dall'intesa con la Regione in merito alla conformità del Piano territoriale del Parco agli strumenti della pianificazione regionale.

14. La Provincia approva il Piano territoriale del Parco in conformità all'intesa regionale; copia integrale del Piano approvato è depositata per la consultazione presso la Provincia ed è trasmessa alla Regione, ai Comuni, alle Comunità montane ed agli altri enti locali facenti parte del Consorzio di gestione del Parco, ai Comuni ed alle Province contermini; l'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione a cura della Regione; dell'approvazione è data notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale a cura delle Province.

15. Qualora un Parco riguardi l'ambito territoriale di più Province il relativo Piano territoriale è adottato d'intesa tra le Province interessate. L'intesa è promossa dalla Provincia che è maggiormente interessata dalla superficie del Parco.

16. Il Piano del Parco entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

#### **Art. 29 - Norme particolari per la pianificazione del Parco del Delta del Po**

1. Per il Parco del Delta del Po il Piano territoriale del Parco è sostituito dai Piani di stazione che, allo scopo di garantire l'unitarietà della pianificazione del Parco stesso, sono adottati ed approvati secondo le procedure di cui all'articolo 28 previa acquisizione dell'intesa dell'Ente di gestione del Parco.

2. Le prescrizioni ed i vincoli del Piano della stazione "Centro storico di Comacchio" trovano applicazione anche per le aree urbanizzate.

#### **Art. 30 - Misure di salvaguardia**

1. Dalla data di adozione del Piano territoriale del Parco e fino alla sua approvazione gli Enti interessati applicano, in materia di tutela ed uso del territorio, le misure di salvaguardia previste dell'articolo 12 della legge regionale n. 20 del 2000.

#### **Art. 31 - Efficacia del Piano territoriale del Parco**

1. Le previsioni normative del Piano territoriale del Parco, a carattere generale e particolare, secondo l'articolazione delle varie zone, individuate anche con adeguata rappresentazione cartografica, si distinguono in indirizzi, direttive e prescrizioni ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 20 del 2000. Il Piano può contenere direttive per l'adeguamento obbligatorio dei Piani comunali e di quelli provinciali di settore, prevedendo per questi ultimi termini per l'adeguamento, nonché le eventuali norme di salvaguardia.

2. I Comuni territorialmente interessati al Parco conformano i propri strumenti pianificatori, generali e di settore, alle previsioni normative e ai vincoli del Piano del Parco e attraverso i medesimi danno attuazione agli indirizzi e alle direttive entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del Piano.

3. L'Ente di gestione del Parco verifica l'attuazione degli indirizzi, delle direttive e delle prescrizioni attraverso i pareri di conformità ed i nulla-osta, di cui ai successivi articoli 39 e 40.

4. Il Piano del Parco è modificato ed aggiornato con la stessa procedura prevista per la sua approvazione.

5. Le opere previste dal Piano territoriale del Parco sono di pubblica utilità. Il Piano che preveda la localizzazione puntuale di interventi pubblici o di interesse pubblico comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

#### **Art. 32 - Regolamento**

(abrogati commi 2 e 5 da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

1. Il Regolamento generale del Parco disciplina le attività consentite nel Parco e nel pre-Parco e le loro modalità attuative in conformità alle previsioni, prescrizioni e direttive contenute nel Piano del Parco. Si possono prevedere regolamenti specifici di settore per singole materie o per particolari ambiti territoriali del Parco, predisposti e approvati secondo le modalità previste per il Regolamento generale.

2. *abrogato.*

3. Il Regolamento generale è elaborato contestualmente al Piano e approvato, di norma, successivamente all'approvazione del medesimo e comunque entro e non oltre sei mesi dalla sua approvazione.

4. Il Regolamento acquista efficacia in seguito alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

5. *abrogato*.

6. Attraverso il Regolamento possono essere previste e disciplinate particolari forme di agevolazioni ed incentivi per le attività, le iniziative e gli interventi svolti o promossi da parte dei residenti e dei proprietari dei terreni compresi entro i confini del Parco e dell'area contigua.

### **Art. 33 - Norme speciali per il sostegno alle attività agricole eco-compatibili**

(modificato comma 5 da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

1. Le attività agricole presenti nei Parchi regionali, condotte secondo i principi della sostenibilità ambientale, rientrano tra le attività economiche locali da qualificare e valorizzare.

2. I rapporti tra l'Ente di gestione del Parco e le organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale in merito alle decisioni di governo delle problematiche delle imprese agricole presenti all'interno dell'area protetta, si ispirano al metodo della concertazione.

3. L'Ente di gestione del Parco e le organizzazioni professionali agricole e le associazioni ambientaliste più rappresentative a livello regionale concordano, tra l'altro, le forme di collaborazione più opportune in ordine a:

a) la tutela, la gestione ed il ripristino della biodiversità;

b) la tutela degli assetti e delle infrastrutture territoriali che costituiscono gli elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio rurale;

c) le misure di mitigazione degli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione attraverso la realizzazione di opere di restauro ambientale e paesaggistico.

4. Le aziende agricole che ricadono all'interno del Parco e dell'area contigua beneficiano delle priorità di finanziamento previste per le attività, le opere e gli interventi aventi finalità agro-ambientali e di qualità indicate dai piani e dai programmi in campo agricolo e in quello dello sviluppo rurale e che siano altresì coerenti con la specifica regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale, nonché conformi alle previsioni degli strumenti di pianificazione e programmazione del Parco stesso.

5. Il Piano del Parco, il Regolamento e il Programma triennale di gestione e valorizzazione *della Macroarea*, allo scopo di consentire il proseguimento, la qualificazione e la valorizzazione delle attività agricole condotte secondo criteri di sostenibilità, devono avere particolare riguardo:

a) alla possibilità di effettuare gli interventi edilizi di cui all'allegato della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia) sui fabbricati e le relative pertinenze nel rispetto delle specifiche normative e delle zonizzazioni degli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale;

b) alla possibilità di svolgere le attività di allevamento conformi ai principi di cui al comma 1 e delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di politica agraria comunitaria.

6. Nei Parchi il cui territorio sia fortemente caratterizzato dalla presenza di aree di proprietà privata prevalentemente interessate da attività agricole o nei casi di proposte di allargamento dei Parchi finalizzate ad includere aree agricole private, l'Ente di gestione del Parco, la Provincia, la maggioranza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente più rappresentative in ambito regionale, sentite le associazioni ambientaliste facenti parte della Consulta del Parco medesimo e tenendo conto delle apposite linee guida di cui al comma 9 del presente articolo, approvano un accordo agro-ambientale con le seguenti finalità:

a) formulare indicazioni programmatiche relative alle politiche di preservazione attiva dell'agricoltura nell'area protetta, nonché agli aspetti della pianificazione territoriale nel territorio rurale di cui al Capo A-IV della legge regionale n. 20 del 2000 con particolare riguardo a:

1) le aree interessate allo sviluppo agricolo e rurale e le relative caratteristiche strutturali, economiche e sociali; gli obiettivi principali dell'agricoltura del territorio e le condizioni che ne favoriscono l'evoluzione; il ruolo dell'agricoltura multifunzionale nel perseguimento delle finalità di tutela dell'ambiente, del paesaggio, delle risorse naturali e dei suoli;

2) l'individuazione degli ambiti, le condizioni di ammissibilità alla realizzazione di nuove costruzioni, il riuso del patrimonio edilizio esistente nelle aziende agricole funzionali all'esercizio di attività di produzione e servizio conformi alle finalità dell'area protetta ed al principio della sostenibilità ambientale;

b) promuovere le produzioni del territorio;

c) incentivare pratiche colturali eco-compatibili e tecniche agro-forestali che favoriscono la tutela della biodiversità;

d) ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio rurale tra cui le piantate, i filari alberati, le siepi, gli stagni, i maceri e le sistemazioni agrarie tradizionali;

- e) mantenere gli insediamenti abitativi esistenti nel territorio rurale;
- f) promuovere le pratiche culturali tradizionali ed eco-compatibili, nonché le produzioni tipiche e di qualità ad esse correlate, ripristinare e mantenere gli habitat naturali a scopi ecologici;
- g) promuovere il turismo rurale e naturalistico.

7. L'accordo agro-ambientale, che può essere promosso da uno dei soggetti di cui al comma 6, deve essere coerente con il PTCP, con il Programma regionale di sviluppo rurale, con gli obiettivi gestionali definiti attraverso l'atto istitutivo del Parco e con le finalità indicate al comma 4.

8. L'accordo agro-ambientale costituisce altresì parte integrante del documento preliminare del Piano territoriale del Parco o di sue varianti, quando queste riguardino territori in prevalenza interessati da attività agricole ed i suoi contenuti sono recepiti nel Piano stesso, salvo che durante le fasi di elaborazione, adozione ed approvazione di cui all'articolo 28 non si evidenzino elementi o condizioni ostative al suo sostanziale accoglimento. In tal caso i soggetti che hanno concluso l'accordo possono procedere alla sua modifica o revoca.

9. Allo scopo di garantire che gli accordi agro-ambientali, di cui al presente articolo, risultino coerenti con la programmazione regionale in campo agricolo ed ambientale la Giunta regionale approva apposite linee guida per la loro predisposizione attraverso la consultazione delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni ambientaliste più rappresentative a livello regionale.

10. I Comuni territorialmente interessati dalle Aree protette di cui alla presente legge possono prevedere posteggi di nuova istituzione, in numero superiore a quanto stabilito dall'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 1999, riservati esclusivamente agli agricoltori le cui aziende siano ubicate all'interno del perimetro dell'area protetta dove ha sede il mercato e che vendano esclusivamente i propri prodotti.

#### **Art. 34 - Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco**

(abrogato da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

1. *abrogato.*

#### **Art. 35 - Tutela della fauna selvatica**

1. La gestione faunistica dei Parchi è finalizzata alla conservazione della diversità genetica delle popolazioni di fauna selvatica presenti, nonché alla tutela degli habitat indispensabili alla loro sopravvivenza e riproduzione. A questo fine i Parchi promuovono ricerche scientifiche, censimenti, monitoraggi e piani di tutela.

2. Nel territorio dei Parchi è vietata la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica ad eccezione degli interventi di cui all'articolo 37.

3. Nel Parco è vietata l'attività venatoria. L'attività ittica è consentita secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Regolamento del Parco.

#### **Art. 36 - Gestione della fauna selvatica**

(modificato comma 3 da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

1. Allo scopo di assicurare la necessaria unitarietà della politica faunistica nel territorio regionale la pianificazione e la gestione faunistica dei Parchi, comprese le aree contigue, deve essere coerente con i contenuti della carta regionale delle vocazioni faunistiche e in raccordo con la pianificazione faunistico-venatoria provinciale. La gestione faunistica deve promuovere la funzionalità ecologica in un rapporto di compatibilità con le attività agricole e zootecniche esistenti ed individuate nell'accordo agro-ambientale qualora stipulato.

2. Ai fini della predisposizione del Piano faunistico-venatorio, la Provincia acquisisce le proposte del Parco per il territorio di competenza; il mancato o parziale recepimento di tali indicazioni deve essere motivato nel relativo atto di approvazione del Piano faunistico-venatorio stesso.

3. La pianificazione e la gestione faunistica dei Parchi devono basarsi sulla conoscenza delle risorse e della consistenza quantitativa e qualitativa delle popolazioni conseguibile mediante periodiche verifiche da attuare attraverso metodologie di rilevamento e di censimento definite da apposite direttive regionali, sentito il parere preventivo dell'*Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)* per quel che riguarda la fauna omeoterma e utilizzando anche le esperienze di Enti o Istituti di ricerca o universitari del settore.

4. Alle attività di monitoraggio e di censimento provvede direttamente l'Ente di gestione avvalendosi prioritariamente del proprio personale o di altro personale in possesso di idonea abilitazione ed appositamente autorizzato dallo stesso Ente.

#### **Art. 37 - Controllo della fauna selvatica**

(modificato comma 2 da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

1. Nel territorio dei Parchi, e nelle aree contigue, sono possibili interventi di controllo delle popolazioni faunistiche qualora siano resi necessari per assicurarne la funzionalità ecologica.
2. Gli interventi di controllo devono essere effettuati prioritariamente attraverso l'utilizzo di metodi ecologici ed in subordine attraverso appositi piani di contenimento predisposti ed attuati dagli stessi Enti di gestione avvalendosi di proprio personale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione e appositamente autorizzati. In caso di fauna omeoterma è necessario acquisire il parere favorevole dell'*Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)*.
3. Allo scopo di preservare l'integrità e la funzionalità degli ecosistemi, l'Ente di gestione provvede al monitoraggio, ed ove opportuno, al controllo od all'eradicazione delle specie alloctone.

#### **Art. 38 - Gestione faunistico-venatoria nelle aree contigue ai Parchi regionali**

1. Nelle aree contigue dei Parchi regionali l'esercizio venatorio è ammesso nella forma della caccia programmata e l'accesso dei cacciatori è consentito in base al criterio della programmazione delle presenze, riservandolo prioritariamente ai cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e dell'area contigua.
2. Uno specifico Regolamento di settore, adottato ed approvato secondo le procedure dell'articolo 32 e di durata almeno biennale, stabilisce le misure di disciplina dell'attività faunistico-venatoria nell'area contigua.
3. Le misure di disciplina dell'attività venatoria di cui al comma 2 e la densità venatoria ammissibile nell'area contigua devono garantire una pressione venatoria inferiore a quella dei relativi territori cacciabili contermini.
4. Alla gestione a fini venatori delle aree contigue provvede lo stesso Ente di gestione in forma diretta, previa intesa con la Provincia, ovvero altro soggetto a cui viene assegnata previa sottoscrizione di convenzione l'esercizio di detta gestione.
5. L'Ente di gestione del Parco può prevedere entrate derivanti dai servizi resi per consentire lo svolgimento dell'attività venatoria.

#### **Sezione IV**

##### **Strumenti di controllo**

#### **Art. 39 - Parere di conformità**

1. I Piani ed i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dal Parco, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio del Parco e nelle aree ad esso contigue, al di fuori delle zone D, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione da parte degli Enti competenti, al parere di conformità dell'Ente di gestione rispetto alle norme di salvaguardia della legge istitutiva, in quanto vigenti, al Piano territoriale del Parco e al relativo Regolamento. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il parere medesimo si intende rilasciato. Nell'ambito di tale procedura sono anche stabiliti gli interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta di cui all'articolo 40.
2. Nel caso di Piani per cui è prevista la partecipazione dell'Ente di gestione del Parco alla Conferenza di pianificazione, il parere viene reso in tale sede.

#### **Art. 40 - Nulla-osta**

(abrogato comma 3 da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

1. L'Ente di gestione del Parco, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 394 del 1991, rilascia il nulla-osta dopo aver verificato la conformità tra le norme di salvaguardia della legge istitutiva, in quanto vigenti, le disposizioni del Piano e del Regolamento e i progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro del Parco e dell'area contigua. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il nulla-osta si intende rilasciato. L'Ente di gestione, entro sessanta giorni dalla richiesta può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla-osta.
2. Il nulla-osta non è dovuto nella zona "D".
3. *abrogato.*
4. La Giunta regionale definisce le modalità specifiche e gli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta con apposita direttiva.

#### **Art. 40 bis - Albo degli amici del Parco/Riserva naturale**

(aggiunto da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

1. Presso ogni area protetta è costituito l'albo "Albo degli amici del Parco/Riserva naturale" al quale possono iscriversi i singoli cittadini e le associazioni che intendono, in forma volontaria, prestare attività od assumere iniziative di collaborazione, di pubblicizzazione e di sensibilizzazione riguardo alla conoscenza, valorizzazione e conservazione degli ambienti naturali dell'area protetta.



2. Gli enti di gestione redigono annualmente un programma delle attività che possono essere espletate dagli iscritti all'albo, autonomamente e affiancando il personale dell'area protetta.

## **Capo II**

### **Parchi naturali interregionali**

#### **Art. 41 - Istituzione e gestione**

1. All'istituzione dei Parchi interregionali si provvede con legge regionale che ratifica le intese con le Regioni interessate.

2. Se la proposta istitutiva è di iniziativa della Giunta regionale, per la sua definizione si applicano le procedure definite dall'articolo 17, comma 3.

3. La legge regionale di cui al comma 1, al fine di garantire il coordinamento e la gestione unitaria del Parco interregionale, può prevedere appositi Enti di diritto pubblico e ne disciplina le funzioni, gli organi, gli aspetti patrimoniali e contabili e l'organizzazione del personale.

## **Capo III**

### **Riserve naturali regionali**

#### **Art. 42 - Istituzione**

1. Le Riserve naturali regionali sono istituite dalla Regione con deliberazione del Consiglio regionale, anche sulla base degli specifici obiettivi gestionali e della localizzazione territoriale indicati dal Programma regionale di cui all'articolo 12.

2. La delibera del Consiglio regionale definisce:

a) la perimetrazione in scala 1:25.000 o superiore dei confini esterni e della zonazione interna;

b) le finalità, le norme di attuazione e di tutela;

c) gli obiettivi gestionali specifici di cui all'articolo 5;

d) le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio.

3. Per predisporre la delibera di cui al comma 1, la Giunta regionale, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel Programma regionale di cui all'articolo 12 e sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale operanti sul territorio, nonché le associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, convoca un' apposita conferenza a cui sono chiamati a partecipare le Province, i Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale n. 11 del 2001 territorialmente interessate.

4. La proposta della Giunta regionale istitutiva della Riserva è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed è depositata per sessanta giorni consecutivi presso la segreteria della Provincia e dei Comuni interessati.

5. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, chiunque può presentare osservazioni alla Regione.

6. Il Consiglio regionale, decorsi i termini di cui al comma 5, approva la delibera di istituzione della Riserva pronunciandosi sulle osservazioni pervenute.

7. La delibera del Consiglio è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

8. I contenuti della delibera di cui al comma 2 possono assumere valore di prescrizione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 20 del 2000.

#### **Art. 43 - Misure di salvaguardia**

1. Le misure di salvaguardia previste nella proposta istitutiva della Riserva naturale trovano applicazione, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 20 del 2000, dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della proposta istitutiva della Riserva naturale e fino alla pubblicazione della delibera consigliare di istituzione.

2. Dalla data di pubblicazione della proposta istitutiva di cui al comma 1 è vietata altresì l'attività venatoria nel territorio compreso nei confini della Riserva naturale.

#### **Art. 44 - Gestione**

1. La delibera istitutiva della Riserva determina anche l'attribuzione della stessa alla Provincia territorialmente interessata; nel caso in cui la Riserva sia compresa nel territorio di più Province la gestione è affidata ad un Consorzio costituito tra le

Province, i Comuni e le Comunità montane territorialmente interessate il cui funzionamento è disciplinato dagli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23 e dal comma 3 dell'articolo 17 della presente legge.

2. Il soggetto gestore della Riserva, per il conseguimento delle finalità contenute nell'atto istitutivo e tenendo conto degli obiettivi gestionali in esso previsti, svolge i seguenti compiti:

- a) provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale;
- b) effettua studi e ricerche in campo naturalistico e storico-culturale;
- c) promuove e realizza iniziative di educazione ambientale;
- d) provvede alla vigilanza amministrativa;
- e) provvede alla sorveglianza del territorio;
- f) provvede al rilascio del nulla-osta ai sensi dell'articolo 49;
- g) svolge tutte le altre funzioni previste dall'atto istitutivo.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b), c) e g) del comma 2, la Provincia può avvalersi dei Comuni, delle Comunità montane e delle altre forme associative di cui alla legge regionale n. 11 del 2001.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2, la Provincia può avvalersi, mediante apposita convenzione, di Istituzioni scientifiche, di Università, di associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, di enti culturali e di altri enti giuridicamente riconosciuti.

#### **Art. 45 - Classificazione tipologica e norme di carattere generale**

1. La delibera consiliare classifica la Riserva naturale regionale secondo una delle seguenti tipologie:

- a) Riserve naturali generali, per la conservazione di un insieme di valori naturali e storico-culturali che richiedono di essere regolamentati e promossi nella loro complessità e nelle loro interrelazioni funzionali;
- b) Riserve naturali speciali, per la conservazione di ambienti e specie di interesse forestale, botanico, zoologico, geologico e morfologico che richiedono di essere regolamentati e promossi secondo i loro elementi più caratteristici e particolari.

2. Nel territorio delle Riserve naturali regionali possono essere previste, attraverso l'atto istitutivo ed il Regolamento di cui all'articolo 46, aree di conservazione integrale nelle quali è vietato l'accesso al pubblico.

3. Nelle Riserve naturali regionali è vietata l'apertura e l'esercizio delle miniere e delle attività estrattive, nonché l'insediamento di qualsiasi attività di smaltimento e recupero dei rifiuti.

4. Nel territorio delle Riserve naturali regionali è vietato l'esercizio venatorio; sono possibili, previo parere favorevole dell'INFS, interventi di controllo delle specie faunistiche qualora gli stessi si rendano necessari per ristabilire gli equilibri naturali che sono stati alterati; gli interventi di controllo sono realizzati sulla base di specifici piani predisposti ed attuati dagli Enti di gestione avvalendosi di proprio personale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione e appositamente autorizzati.

5. Nel territorio delle Riserve naturali regionali, ad esclusione delle aree di conservazione integrale, sono consentite la realizzazione di nuove opere, il recupero, la ristrutturazione, l'ampliamento di costruzioni esistenti e l'esecuzione di opere ed interventi di trasformazione del territorio, previo nulla-osta rilasciato ai sensi dell'articolo 49, solo se strettamente funzionali all'attività gestionale della Riserva o al mantenimento delle attività agricole esistenti in quanto compatibili con le finalità istitutive della Riserva stessa.

#### **Art. 46 - Regolamento della Riserva**

1. Il Regolamento della Riserva è lo strumento di carattere gestionale e regolamentare per attuare le finalità e gli obiettivi gestionali contenuti nell'atto di istituzione della Riserva.

2. Il Regolamento, attraverso una adeguata analisi territoriale e ambientale, disciplina le attività consentite e le relative modalità attuative, nonché l'accesso del pubblico, fissa i criteri ed i parametri degli indennizzi, indica le aree ed i beni da acquisire in proprietà pubblica, le opere e gli interventi necessari alla conservazione ed al ripristino ambientale del territorio.

3. Il Regolamento disciplina le forme di consultazione e di partecipazione alla gestione della Riserva da parte delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e delle organizzazioni della pesca, del turismo, del commercio e dell'artigianato.

4. Attraverso il Regolamento possono essere previste e disciplinate particolari forme di agevolazioni ed incentivi per attività, iniziative e interventi riguardanti la conservazione, la manutenzione e la valorizzazione dell'ambiente e delle sue risorse da parte dei proprietari e degli operatori compresi all'interno del perimetro della Riserva.

5. L'Ente di gestione della riserva naturale, qualora previsto, sentiti gli Enti locali e i portatori d'interessi qualificati elabora il Regolamento e lo trasmette alla Provincia e alla Regione. Qualora la Regione non si esprima entro sessanta giorni in ordine alla coerenza con il Programma regionale e con il provvedimento istitutivo, formulando apposite osservazioni, la Provincia può procedere all'approvazione.

6. Quando la Riserva naturale interessa il territorio di più Province il Regolamento è approvato dalla Provincia maggiormente interessata per territorio, acquisita l'intesa con le altre Province.

7. Il Regolamento acquista efficacia in seguito alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

#### **Art. 47 - Programma triennale di tutela e di valorizzazione della Riserva**

1. Nell'ambito delle previsioni della delibera istitutiva della Riserva e in raccordo con gli indirizzi del Programma regionale di cui all'articolo 12, l'Ente di gestione predispose il Programma triennale di tutela e di valorizzazione, che può essere articolato in programmi attuativi annuali.

2. Il Programma triennale di tutela e di valorizzazione in particolare prevede:

- a) lo svolgimento di analisi ed il monitoraggio dell'ambiente naturale;
- b) l'individuazione delle azioni e delle iniziative prioritarie da attivare per la conservazione e la valorizzazione della Riserva nell'arco di validità temporale del programma stesso;
- c) l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma;
- d) la definizione di criteri e modalità per la realizzazione e la promozione delle attività educative, divulgative, didattiche e di ricerca scientifica.

3. Il programma triennale è adottato dall'Ente di gestione della riserva e approvato dalla Provincia sentiti gli Enti locali territorialmente interessati.

#### **Art. 48 - Parere di conformità**

1. I Piani ed i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dalla Riserva, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio della Riserva, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione, al parere di conformità dell'Ente di gestione rispetto alle norme del provvedimento istitutivo, del Regolamento e del Programma triennale di tutela e valorizzazione. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il parere medesimo si intende rilasciato. Nell'ambito di tale procedura sono anche stabiliti gli interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta di cui all'articolo 49.

2. Nel caso di piani per cui è prevista la partecipazione dell'Ente di gestione della riserva alla Conferenza di pianificazione, il parere viene reso in tale sede.

#### **Art. 49 - Nulla-osta**

(abrogato comma 2 da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

1. L'Ente di gestione della riserva, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 394 del 1991, rilascia il nulla-osta dopo aver verificato la conformità tra le norme del provvedimento istitutivo, del Regolamento e del Programma triennale di tutela e valorizzazione e i progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro della Riserva. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il nulla-osta si intende rilasciato. L'Ente di gestione, entro sessanta giorni dalla richiesta può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla-osta.

2. *abrogato.*

3. La Giunta regionale definisce le modalità specifiche e gli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta con apposita direttiva.

### **Capo IV**

#### **Paesaggi naturali e seminaturali protetti**

##### **Art. 50 - Istituzione**

1. All'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti provvedono le Province territorialmente interessate tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e della localizzazione di massima definiti dalla Regione attraverso il Programma regionale di cui all'articolo 12, ed in osservanza delle finalità e degli specifici obiettivi gestionali previsti dalla presente legge.

2. Nel caso in cui il Paesaggio naturale e seminaturale protetto interessi il territorio di più Province le stesse provvedono d'intesa tra loro alla sua istituzione; l'intesa è promossa dalla Provincia maggiormente interessata territorialmente.

3. Contenuti minimi della proposta d'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti sono:

- a) le finalità;
- b) la perimetrazione;
- c) gli obiettivi gestionali specifici;
- d) le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio.

4. La Provincia, al fine della predisposizione della proposta d'istituzione di cui al comma 3, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel Programma regionale di cui all'articolo 12 e sentite la Commissione consultiva prevista al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale operanti sul territorio, nonché le associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, convoca un'apposita conferenza a cui sono chiamati a partecipare i Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale n. 11 del 2001 territorialmente interessate.

#### **Art. 51 - Gestione e pianificazione**

(modificato comma 1 da art. 34 L.R. 6 marzo 2007 n. 4, poi abrogato comma 6 da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

1. *Con l'atto istitutivo dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti la Provincia ne assume la gestione ovvero la attribuisce ai Comuni o ad altre forme associative ai sensi della legge regionale n. 11 del 2001.*

2. Per la pianificazione dei territori compresi nei Paesaggi naturali e seminaturali protetti si provvede attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica, provinciale e comunale, di cui alla legge regionale n. 20 del 2000, tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dal Programma regionale di cui all'articolo 12 e di quelli dettati dalla Provincia attraverso la delibera istitutiva.

3. L'adeguamento della pianificazione comunale è effettuato entro un anno dall'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, utilizzando in particolare i metodi e gli strumenti per la concertazione istituzionale di cui al titolo I, capo III, della legge regionale n. 20 del 2000 con particolare riferimento a quelli previsti dall'articolo 15 della stessa legge.

4. Forme di cooperazione e di concertazione, tramite apposite intese ed accordi territoriali, sono utilizzate al fine di garantire la gestione coordinata dei vincoli idrogeologici e paesaggistici da parte dei soggetti competenti territorialmente interessati.

5. I soggetti gestori dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, nell'ambito degli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica di cui al comma 2, assicurano in particolare:

- a) la salvaguardia e la valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, storici, archeologici e architettonici presenti;
- b) la conservazione, ricostruzione e valorizzazione del paesaggio rurale tradizionale e del relativo patrimonio naturale, delle singole specie animali o vegetali, delle formazioni geomorfologiche e geologiche, degli habitat delle specie animali e delle associazioni vegetali e forestali presenti;
- c) la gestione del quadro conoscitivo ed il monitoraggio sullo stato di conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali;
- d) l'organizzazione e la promozione della fruizione turistica compatibile, ricreativa e culturale del territorio e delle sue risorse in funzione dello sviluppo delle comunità locali.

6. *abrogato.*

7. Le Province, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 14, comunicano alla Regione le informazioni sullo stato di gestione dei Paesaggi protetti, sulle azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto ed in programma e sui relativi fabbisogni finanziari.

#### **Art. 52 - Programma triennale di tutela e di valorizzazione del Paesaggio naturale e seminaturale protetto**

1. Il soggetto gestore, entro un anno dall'istituzione del Paesaggio naturale e seminaturale protetto, propone all'approvazione della Provincia un Programma triennale di tutela e valorizzazione finalizzato a definire gli interventi e le azioni da attuare per perseguire le proprie finalità istitutive, in raccordo con gli indirizzi del Programma regionale di cui all'articolo 12, validi nello stesso ambito temporale; l'atto istitutivo di ogni Paesaggio protetto definisce le modalità di consultazione della comunità locale sulla proposta del Programma triennale di tutela e di valorizzazione.

2. Il Programma contiene il quadro conoscitivo e le analisi di dettaglio sullo stato di conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali; fanno parte del Programma il preventivo della spesa per la sua attuazione e l'individuazione delle priorità degli interventi previsti, nonché la previsione delle relative risorse finanziarie.

3. Qualora più Paesaggi naturali e seminaturali protetti siano ricompresi nell'ambito dello stesso territorio provinciale, tramite specifici accordi di programma può convenirsi la formazione e l'approvazione di un unico Programma triennale di tutela e di valorizzazione.

## **Capo V**

### **Aree di riequilibrio ecologico**

#### **Art. 53 - Istituzione**

1. All'istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico provvedono le Province territorialmente interessate tenendo conto dei criteri, degli indirizzi, della localizzazione di massima definiti dalla Regione attraverso il Programma regionale di cui all'articolo 12, ed in osservanza delle finalità e degli specifici obiettivi gestionali previsti dalla presente legge.

2. Nel caso in cui l'Area di riequilibrio ecologico interessi il territorio di più Province le stesse provvedono d'intesa tra di loro alla sua istituzione; l'intesa è promossa dalla Provincia maggiormente interessata territorialmente.

3. Contenuti minimi della proposta d'istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico sono:

- a) le finalità;
- b) la perimetrazione;
- c) gli obiettivi gestionali specifici;
- d) le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio.

4. La Provincia, al fine della predisposizione della proposta d'istituzione di cui al comma 3, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel Programma regionale di cui all'articolo 12 e sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e la Commissione consultiva prevista al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 8 del 1984, nonché le associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, convoca un'apposita conferenza a cui sono chiamati a partecipare i Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale n. 11 del 2001 territorialmente interessate.

5. Le Province provvedono all'istituzione delle Aree di Riequilibrio Ecologico già previste dagli strumenti urbanistici comunali su proposta dei Comuni e in conformità al Programma regionale di cui all'articolo 12.

#### **Art. 54 - Gestione e pianificazione**

(abrogato comma 5 da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

1. Attraverso l'atto istitutivo la Provincia attribuisce la gestione delle Aree di riequilibrio ecologico ai Comuni o a loro forme associative ai sensi della legge regionale n. 11 del 2001.

2. Per la pianificazione dei territori compresi nelle Aree di riequilibrio ecologico si provvede attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica, provinciale e comunale, di cui alla legge regionale n. 20 del 2000, tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dal Programma regionale di cui all'articolo 12 e di quelli dettati dalla Provincia attraverso l'atto istitutivo.

3. Forme di cooperazione e di concertazione, tramite apposite intese ed accordi territoriali, sono utilizzate al fine di garantire la gestione coordinata dei vincoli idrogeologici e paesaggistici da parte dei soggetti competenti territorialmente interessati.

4. I soggetti gestori delle Aree di riequilibrio ecologico, nell'ambito degli strumenti di pianificazione territoriale di cui al comma 2, assicurano in particolare:

- a) la prevenzione, la conservazione, ricostruzione e rinaturalizzazione degli assetti idrogeologici, paesaggistici, faunistici, degli habitat e delle associazioni vegetali e forestali presenti;
- b) il controllo delle specie faunistiche e floristiche con la protezione di quelle autoctone minacciate di estinzione, la eliminazione di quelle alloctone, la predisposizione di habitat per l'irradiazione e la conservazione ex situ delle specie rare;
- c) il controllo della sostenibilità ambientale relativa alle attività agro-silvo-pastorali ed, in generale, alle attività antropiche ammissibili;
- d) il monitoraggio della qualità ambientale, dello stato dei ripristini e rinaturalizzazioni effettuati, della conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali presenti.

5. *abrogato.*

6. Le Province, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 14, comunicano alla Regione le informazioni sullo stato di gestione delle Aree di riequilibrio, sulle azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto ed in programma e sui relativi fabbisogni finanziari.

## TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AREE PROTETTE ED AI SITI DELLA RETE NATURA 2000

### **Art. 55 - Sorveglianza territoriale**

(sostituiti commi 1 e 2 da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24 , abrogati commi 3, 4 e 5 da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

1. Gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità esercitano le funzioni di sorveglianza sul territorio di competenza prioritariamente attraverso proprio personale, con la denominazione di guardiaparco, avente funzioni di polizia amministrativa locale come definite dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) ricomprendenti l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle stesse.

2. Nelle Aree protette le funzioni di sorveglianza territoriale sono esercitate anche tramite le strutture della Polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale e a seguito di convenzione, tramite il Corpo Forestale dello Stato e le Guardie ecologiche volontarie e le altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche funzioni di sorveglianza.

3. abrogato.

4. abrogato.

5. abrogato.

6. Nei siti della Rete natura 2000, ferme restando le funzioni attribuite al Corpo forestale dello Stato dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, la sorveglianza è svolta altresì dalle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria cui spetta sulla base della legislazione statale vigente.

### **Art. 56 - Coltivazione e uso di organismi geneticamente modificati**

1. Nelle Aree protette di cui alla presente legge sono vietati la sperimentazione, la coltivazione e l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM).

### **Art. 57 - Poteri sostitutivi**

1. In caso di accertata e persistente inattività nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, da parte degli Enti di gestione delle Aree protette, delle Province e degli altri Enti locali, la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).

### **Art. 58**

#### **Semplificazione ed accelerazione delle procedure**

1. La Regione in applicazione dell'articolo 37, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2004 emana apposite direttive volte alla semplificazione delle procedure per il rilascio dei pareri di conformità, dei nulla-osta e per la formulazione delle valutazioni d'incidenza ad opera dei soggetti gestori delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000.

2. Qualora i programmi e i progetti relativi agli interventi, agli impianti, alle opere e alle attività sottoposti al parere di conformità ai sensi degli articoli 39 e 48 o al rilascio del nulla-osta di cui agli articoli 40 e 49 siano soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) o a valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2004, il parere di conformità e il nulla-osta vengono acquisiti nell'ambito dei suddetti procedimenti ed in applicazione delle modalità e dei principi di cui al comma 1.

### **Art. 59 - Indennizzi e contributi**

1. Qualora le modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti colturali in atto, previsti dal Piano territoriale del Parco, dall'atto istitutivo o dal Regolamento della Riserva, comportino riduzione del reddito, il soggetto gestore provvederà nei confronti dei proprietari o dei conduttori dei fondi al conseguente indennizzo secondo criteri e parametri perequativi definiti dai Regolamenti del Parco e della Riserva; il mancato o ridotto reddito deve essere documentato in riferimento ai mutamenti intervenuti, rispetto all'assetto precedente, a seguito dell'entrata in vigore di Piani e Regolamenti, attraverso effettivi e quantificabili riscontri.

2. Non sono indennizzabili redditi mancati o ridotti per cause imputabili o collegate alla tutela e conservazione paesaggistica ed ambientale, secondo i vincoli o condizionamenti derivanti da assetti specifici comunque preesistenti al regime speciale di area protetta.

3. Ai proprietari e conduttori di fondi ricadenti entro il confine dei Parchi, delle aree contigue e delle Riserve è dovuto un contributo per fare fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria); per i danni prodotti all'interno dell'area contigua da parte delle specie di fauna selvatica nei confronti delle quali è consentito l'esercizio venatorio gli oneri del contributo sono posti a carico del soggetto a cui è affidata la gestione venatoria.

#### **Art. 60 - Sanzioni in materia di Aree protette e dei siti della Rete natura 2000**

(modificati rubrica e comma 6 e aggiunta lett. e bis al comma 2 da art. 35 L.R. 6 marzo 2007 n. 4 , in seguito modificata lett. e bis) comma 2 da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e le sanzioni penali di cui alla legge n. 394 del 1991 e alle altre leggi vigenti, a chiunque violi le disposizioni contenute:

- a) nei Piani e nei Regolamenti dei parchi;
- b) negli atti istitutivi e nei Regolamenti delle Riserve naturali;
- c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000;
- d) negli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle Aree di riequilibrio ecologico e dei paesaggi protetti;
- e) nelle norme di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b);

è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro 250,00.

2. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:

- a) da euro 25,00 ad euro 250,00 per l'estirpazione o l'abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta;
- b) da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per la cattura o l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta;
- c) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche;
- d) da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche, nonché per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di nuove strade, in difformità dalle salvaguardie, previsioni e norme degli strumenti di cui al comma 1;
- e) da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00 per il danneggiamento, la perturbazione o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali e di habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE.

e bis) *da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 per la mancata richiesta di effettuazione della valutazione di incidenza ovvero per comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto per gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE;*

3. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro un congruo termine l'Ente di gestione procede all'esecuzione in danno degli obbligati.

4. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.

5. La tipologia e l'entità della sanzione, irrogata dal soggetto gestore dell'area protetta o del sito, sarà stabilita in base alla gravità dell'infrazione desunta:

- a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;
- b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;
- c) dal pregio del bene danneggiato;
- d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
- e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.

6. Ai soggetti titolari delle funzioni previste dalla presente legge compete l'irrogazione della sanzione e la relativa definizione dei criteri di applicazione.
7. I proventi delle sanzioni spettano all'Ente di gestione dell'area protetta.
8. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 60 trova applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

#### **Art. 61 - Finanziamento del sistema regionale delle Aree protette**

(modificate lett. b) e c) comma 1 da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24, abrogato comma 2 da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

1. Le risorse finanziarie regionali destinate al funzionamento del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, ripartite secondo le modalità definite nel programma regionale di cui all'articolo 12, riguardano:

- a) fondi destinati alla promozione del sistema regionale, di sue parti o componenti, di diretta gestione da parte della Giunta regionale;
- b) fondi destinati alla gestione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 da assegnare *agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità e agli Enti di gestione dei Parchi interregionali* secondo principi di adeguatezza;
- c) fondi destinati agli investimenti per la conservazione ambientale e la valorizzazione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 da assegnare *agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità e agli Enti di gestione dei Parchi interregionali*.

2. *abrogato.*

### **TITOLO V**

#### **SANZIONI IN MATERIA DI FLORA E POLIZIA FORESTALE**

##### **Art. 62 - Sanzioni in materia di flora regionale protetta**

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 2 del 1977 è sostituito dal seguente:

"1. Per le violazioni ai divieti e vincoli di cui alla presente legge, si applicano le sanzioni amministrative da euro 25,00 ad euro 250,00, avendo riguardo alla gravità delle violazioni e ad eventuali reiterazioni del comportamento da parte di chi le ha commesse, con la confisca amministrativa delle specie erbacee, arbustive e arboree e dei prodotti del sottobosco oggetto della violazione."

##### **Art. 63 - Sanzioni in materia di polizia forestale**

1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge n. 349 del 1986, per le violazioni in materia di polizia forestale compiute sull'intero territorio regionale si applica:

- a) per le violazioni di cui all'articolo 1 della legge 9 ottobre 1967 n. 950 (Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale), la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 250,00;
- b) per le violazioni di cui all'articolo 2 della legge n. 950 del 1967, la sanzione amministrativa da euro 15,00 ad euro 150,00;
- c) per le violazioni di cui all'articolo 3 della legge n. 950 del 1967, la sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00.

### **TITOLO VI**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

##### **Art. 64 - Primo programma regionale per le Aree protette e i siti della Rete natura 2000**

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale elabora le linee guida per la formazione del Programma regionale di cui all'articolo 12; le Province, gli Enti di gestione dei Parchi regionali e dei Parchi interregionali provvedono alla stesura dei rapporti di loro competenza, di cui agli articoli 14, comma 1, e 15, comma 1, entro i successivi sei mesi; il primo Programma regionale per le Aree protette e i siti della Rete natura 2000 è presentato dalla Giunta regionale all'approvazione del Consiglio entro gli ulteriori sei mesi.

##### **Art. 65 - Disposizioni transitorie**

1. Le Aree protette già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la classificazione tipologica del relativo atto istitutivo. La specificazione dei loro obiettivi gestionali avviene attraverso il primo Programma regionale. Entro sei mesi dall'emanazione delle direttive regionali di cui all'articolo 10, comma 1, gli Enti di gestione provvedono all'aggiornamento dello Statuto.

2. Le previsioni e le norme di Piani e Regolamenti attualmente vigenti conservano validità fino alla loro scadenza. Le eventuali varianti sono approvate con le procedure e le modalità definite dalla presente legge.



3. Agli strumenti di attuazione dei Piani territoriali dei Parchi già approvati si applicano le disposizioni previgenti.
4. I Piani territoriali adottati prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2000 e osservati dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati e diventano efficaci secondo le disposizioni stabilite dalla legislazione previgente.
5. Il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale costituito in base alla normativa previgente rimane in carica fino alla istituzione dello stesso ai sensi dell'articolo 8 della presente legge.
6. Fino alla costituzione degli Enti di gestione delle Aree protette, la competenza di cui all'articolo 60, comma 6, spetta al Presidente della Provincia territorialmente interessata.

#### **Art. 66 - Adeguamento delle Riserve naturali regionali esistenti**

1. All'adeguamento gestionale delle Riserve naturali regionali esistenti, ai principi ed ai contenuti della presente legge, si provvede attraverso il primo Programma e comunque entro e non oltre un anno dall'approvazione della presente legge, attraverso intese tra la Regione, le Province ed i Comuni territorialmente interessati. L'intesa può confermare l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni gestionali, di cui all'articolo 44, delle Riserve naturali regionali esistenti agli attuali soggetti gestori.

#### **Art. 67 - Riserve naturali dello Stato**

1. In attesa del trasferimento alla gestione regionale delle Riserve naturali dello Stato, la Regione promuove apposite intese interistituzionali con le competenti Autorità statali allo scopo di assicurare il raccordo gestionale delle stesse con il sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000. Il procedimento di formazione e di adeguamento di Piani e Regolamenti delle Aree protette regionali contermini alle Riserve dello Stato dovrà integrarsi e coordinarsi in un armonico assetto complessivo in quanto a verifica dei confini, regime di conservazione e valorizzazione, strumenti e procedure progettuali, di gestione e monitoraggio.

#### **Art. 68 - Modificazioni all'articolo 99 della legge regionale n. 3 del 1999**

1. Il comma 7 dell'articolo 99 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:

"7. Le linee e le azioni contenute nel Programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente sono raccordate con quelle relative all'informazione ed educazione ambientale e alla difesa del suolo."

#### **Art. 69 - Modificazioni all'articolo 14 della legge regionale n. 26 del 1994**

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 28 giugno 1994 n. 26 (Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - Abrogazione della L.R. 11 marzo 1987, n. 8) è sostituita come segue:

"c) l'indicazione delle capacità ricettive;"

#### **Art. 70 - Soppressione del Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano "Parco del Gigante"**

1. A seguito dell'istituzione del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001, il Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano "Parco del Gigante", istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali) è soppresso. Il Consorzio per la realizzazione e la gestione del predetto Parco è sciolto e posto in liquidazione.

2. Il Consiglio del Consorzio provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a definire gli obiettivi, le condizioni e le modalità per lo svolgimento della liquidazione e a disporre la nomina del Liquidatore, attribuendo ad esso tutti i poteri necessari per attuare detta liquidazione e in particolare quelli per:

a) svolgere la trattativa e sottoscrivere l'accordo, previsto all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001, sulle modalità del subentro dell'Ente Parco Nazionale nelle funzioni e nei rapporti giuridici ed economici che fanno capo al Consorzio;

b) dare attuazione all'accordo stesso attraverso gli atti conseguenti di competenza del Consorzio;

c) provvedere al trasferimento dei beni e al trasferimento o alla chiusura di ogni attività del Consorzio e portare a conclusione sotto ogni altro aspetto la sua liquidazione.

3. Le disposizioni di uso e tutela del territorio previste dal Piano territoriale del Parco trovano applicazione, per la parte non ricompresa nel perimetro del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, sino all'approvazione da parte della Provincia e dei Comuni territorialmente interessati di nuovi strumenti urbanistici.

4. La messa in liquidazione del Consorzio decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere portata a termine entro i successivi dodici mesi. L'eventuale proroga di detto termine è disposta con deliberazione della Giunta regionale. La soppressione del Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano ha effetto secondo i termini definiti nell'accordo di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001.

5. Il compenso del liquidatore è a carico del bilancio di liquidazione e non può essere superiore al 90 per cento dell'emolumento mensile del Presidente del Consorzio.

#### **Art. 71 - Abrogazioni e disapplicazioni di leggi**

1. Sono abrogati gli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 8 del 1994.

2. Sono abrogati:

a) la legge regionale n. 11 del 1988 ad eccezione degli articoli 3 e 5;

b) gli articoli da 1 a 28 e l'articolo 31 della legge regionale 12 novembre 1992, n. 40 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 2 aprile 1988, n. 11 "Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali", alla L.R. 27 maggio 1989, n. 19, "Istituzione del Parco Storico di Monte Sole", nonché alla L.R. 2 luglio 1988, n. 27 "Istituzione del Parco regionale del Delta del Po").

3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 4 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del Delta del Po).

4. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 10 della legge regionale n. 26 del 1994, sono abrogati.

5. Per le amministrazioni di cui alla presente legge non rientranti nella lettera g) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione è disapplicato l'articolo 24 della legge n. 394 del 1991.

#### **Art. 72 - Copertura finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli o mediante la modifica e l'integrazione di quelli esistenti nel bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

#### **Note**

1 . Ai sensi del comma 2 dell'art. 8 L.R. 21 febbraio 2005 n. 10, l'individuazione delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio previste alla presente lettera, è demandata al primo programma regionale per le Aree protette e i siti di cui all'art. 64 della presente legge.

2 . Ai sensi del comma 6 dell'art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , gli enti gestori delle aree protette di cui alla presente legge partecipano al sistema regionale INFEAS .

3 . Ai sensi del comma 2 dell'art. 40 septies L.R. 30 novembre 2009 n. 23 , costituiscono aree preferenziali per la realizzazione dei progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio i territori sui quali insistono immobili o aree di notevole interesse pubblico, ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero ricompresi all'interno dei paesaggi naturali e seminaturali protetti, individuati ai sensi della presente legge, per le finalità di cui all'art. 40 sexties, comma 2 della legge regionale succitata.

## D.P.R. 357/1997

### Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/ CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche

*Testo aggiornato con le modifiche apportate dal DPR 12 marzo 2003, n. 120 (in G.U. 30/05/2003, n. 124)*

#### **Art. 1 - Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE "Habitat" relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati nell'allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed E al presente regolamento.

2. Le procedure disciplinate dal presente regolamento sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

3. Le procedure disciplinate dal presente regolamento tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione degli obiettivi del presente regolamento nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

4-bis. Gli allegati A, B, C, D, E, F e G costituiscono parte integrante del presente regolamento

#### **Art. 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

a) conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente come indicato nelle lettere e) ed i) del presente articolo;

b) habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche che si distinguono in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali;

c) habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat naturali, indicati nell'allegato A, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:

1) rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale;

2) hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta;

3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle cinque regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, continentale, macaronesica e mediterranea;

d) tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziati nell'allegato A al presente regolamento con un asterisco (\*);

e) stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza, la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche. Lo stato di conservazione di un habitat naturale è definito "soddisfacente" quando:

1) la sua area di distribuzione naturale e la superficie che comprende sono stabili o in estensione;

2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;

3) lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente e corrisponde a quanto indicato nella lettera i) del presente articolo;

f) habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;

g) specie di interesse comunitario: le specie, indicate negli allegati B, D ed E, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:

1) sono in pericolo con l'esclusione di quelle la cui area di distribuzione naturale si estende in modo marginale sul territorio dell'Unione europea e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale;

2) sono vulnerabili, quando il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio;

3) sono rare, quando le popolazioni sono di piccole dimensioni e, pur non essendo attualmente né in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo a prescindere dalla loro distribuzione territoriale;

4) endemiche e richiedono particolare attenzione, a causa della specificità del loro habitat o delle incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione;

h) specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g) del presente articolo per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziate nell'allegato B al presente regolamento con un asterisco (\*);

i) stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie, possono alterarne a lungo termine la distribuzione e l'importanza delle popolazioni nel territorio dell'Unione europea. Lo stato di conservazione è considerato "soddisfacente" quando:

1) i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie indicano che essa continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;

2) l'area di distribuzione naturale delle specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile;

3) esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine;

l) sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata;

m) sito di importanza comunitaria: un sito che è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica "Natura 2000" di cui all'articolo 3, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione;

m-bis) proposto sito di importanza comunitaria (pSic): un sito individuato dalle regioni e province autonome, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea, ma non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea;

n) zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato in base all'articolo 3, comma 2, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato;

o) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato D e nell'allegato E e qualsiasi bene, parte o prodotto che risultano essere ottenuti dall'animale o dalla pianta di tali specie in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio impresso, all'etichettatura o ad un altro elemento di identificazione;

o-bis) specie: insieme di individui (o di popolazioni) attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente da altre specie;

o-ter) popolazione: insieme di individui di una stessa specie che vivono in una determinata area geografica;

o-quater) ibrido: individuo risultante dall'incrocio di genitori appartenenti a specie diverse. Il termine viene correntemente usato anche per gli individui risultanti da incroci tra diverse sottospecie (razze geografiche) della stessa specie o di specie selvatiche con le razze domestiche da esse originate;

o-quinques) autoctona: popolazione o specie che per motivi storico-ecologici è indigena del territorio italiano;

o-sexies) non autoctona: popolazione o specie non facente parte originariamente della fauna indigena italiana

- p) aree di collegamento ecologico funzionale: le aree che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche;
- q) reintroduzione: traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entità animale o vegetale in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta;
- r) introduzione: immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale.

### **Art. 3 - Zone speciali di conservazione**

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSic) per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata "Natura 2000".

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, designa, con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata i siti di cui al comma 1 quali "Zone speciali di conservazione", entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti.

3. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete "Natura 2000", il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce anche finalizzandole alla redazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, contestualmente alla proposta di cui al comma 1 e su indicazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stime per il cofinanziamento comunitario necessario per l'attuazione dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione e delle misure necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, con particolare attenzione per quelli prioritari, e le eventuali misure di ripristino da attuare.

4-bis. Al fine di garantire la funzionale attuazione della direttiva 92/43/CEE e l'aggiornamento dei dati, anche in relazione alle modifiche degli allegati previste dall'articolo 19 della direttiva medesima, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle azioni di monitoraggio di cui all'articolo 7, effettuano una valutazione periodica dell'idoneità dei siti alla attuazione degli obiettivi della direttiva in seguito alla quale possono proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un aggiornamento dell'elenco degli stessi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette tale proposta alla Commissione europea per la valutazione di cui all'articolo 9 della citata direttiva.

### **Art. 4 - Misure di conservazione**

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete "Natura 2000", da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti.

2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2.

3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area

naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione.

#### **Art. 4-bis - Concertazione**

1. Qualora la Commissione europea avvii la procedura di concertazione prevista dall'articolo 5 della direttiva 92/43/CEE, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita ciascuna regione interessata, fornisce alla Commissione i dati scientifici relativi all'area oggetto della procedura stessa, alla quale si applicano, durante la fase di concertazione, le misure di protezione previste all'articolo 4, comma 1. Dette misure permangono nel caso in cui, trascorsi sei mesi dall'avvio del procedimento di concertazione, la Commissione europea proponga al Consiglio di individuare l'area in causa quale sito di importanza comunitaria. L'adozione delle predette misure di protezione compete alla regione o provincia autonoma entro il cui territorio l'area e' compresa.

2. In caso di approvazione della proposta della Commissione europea da parte del Consiglio, sull'area in questione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2.

#### **Art. 5 - Valutazione di incidenza**

1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano puo' avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.

3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza e' ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilita' del progetto con le finalita' conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.

5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalita' di presentazione dei relativi studi, individuano le autorita' competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonche' le modalita' di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorita' di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorita' chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorita' medesime.

7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

8. L'autorita' competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalita' di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.

9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.

10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

#### **Art. 6 - Zone di protezione speciale**

1. La rete "Natura 2000" comprende le Zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al comma 1

#### **Art. 7 - Indirizzi di monitoraggio, tutela e gestione degli habitat e delle specie**

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, sentiti il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le linee guida per il monitoraggio, per i prelievi e per le deroghe relativi alle specie faunistiche e vegetali protette ai sensi del presente regolamento.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al comma precedente, disciplinano l'adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione ai Ministeri di cui al comma 1.

### **TUTELA DELLE SPECIE**

#### **Art. 8 - Tutela delle specie faunistiche**

1. Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di:

- a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
- b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;
- c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;
- d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.

2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato D, lettera a), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente.

5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione.

#### **Art. 9 - Tutela delle specie vegetali**

1. Per le specie vegetali di cui all'allegato D, lettera b), al presente regolamento è fatto divieto di:

- a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie, nella loro area di distribuzione naturale;

b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente raccolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali alle quali si applica il presente articolo.

#### **Art. 10 - Prelievi**

1. Qualora risulti necessario sulla base dei dati di monitoraggio, le regioni e gli Enti parco nazionali stabiliscono, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, adeguate misure per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E, nonché il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.

2. Le misure di cui al comma 1 possono comportare:

a) le prescrizioni relative all'accesso a determinati settori;

b) il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni;

c) la regolamentazione dei periodi e dei metodi di prelievo;

d) l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione;

e) l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote;

f) la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, del possesso o del trasporto finalizzato alla vendita di esemplari;

g) l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurre il prelievo nell'ambiente naturale;

h) la valutazione dell'effetto delle misure adottate.

3. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle specie, di cui all'allegato E, e in particolare:

a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a);

b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).

#### **Art. 11 - Deroghe**

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere a) e b), a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di distribuzione naturale, per le seguenti finalità:

a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;

b) per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprietà;

c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;

d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;

e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato D.

2. Qualora le deroghe, di cui al comma 1, siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato D, lettera a), sono comunque vietati tutti i mezzi selettivi, suscettibili di provocarne localmente la scomparsa o di perturbarne gravemente la tranquillità, e in particolare:

a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a);

b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).



3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, ogni due anni, una relazione sulle deroghe concesse, che dovrà indicare:

- a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;
- b) i mezzi, i sistemi o i metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati ed i motivi della loro autorizzazione;
- c) le circostanze di tempo e di luogo che devono regolare le deroghe;
- d) l'autorità competente a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, i loro limiti, nonché i servizi e gli addetti all'esecuzione;
- e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.

#### **Art. 12 - Introduzioni e reintroduzioni**

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Ministero per le politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D e delle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli Enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione, sulla base delle linee guida di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione delle specie di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e presentando allo stesso Ministero apposito studio che evidenzia che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire dette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.

3. Sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.

#### **Art. 13 - Informazione**

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, secondo il modello da essa definito, ogni sei anni, a decorrere dall'anno 2000, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Tale relazione comprende informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 4, nonché alla valutazione degli effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B ed i principali risultati del monitoraggio.

2. Ai fini della relazione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un rapporto sulle misure di conservazione adottate e sui criteri individuati per definire specifici piani di gestione; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano altresì una relazione annuale, secondo il modello definito dalla Commissione europea, contenente le informazioni di cui al comma 1, nonché informazioni sulle eventuali misure compensative adottate.

#### **Art. 14 - Ricerca e istruzione**

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini della conoscenza e della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e per il loro ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente, anche attraverso collaborazioni e scambio di informazioni con gli altri Paesi dell'Unione europea. Promuove, altresì, programmi di ricerca per la migliore attuazione del monitoraggio.

2. Ai fini della ricerca di cui al comma 1 costituiscono obiettivi prioritari, quelli relativi all'attuazione dell'articolo 5 e quelli relativi all'individuazione delle aree di collegamento ecologico funzionale di cui all'articolo 3.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con le amministrazioni interessate promuove l'istruzione e l'informazione generale sulla esigenza di tutela delle specie di flora e di fauna selvatiche e di conservazione di habitat di cui al presente regolamento.

#### **Art. 15 - Sorveglianza**

1. Il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni ad esso assegnate dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i corpi forestali regionali, ove istituiti, e gli altri soggetti

cui e' affidata normativamente la vigilanza ambientale, esercitano le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del presente regolamento

**Art. 16 -Procedura di modifica degli allegati**

1. Gli allegati A, B, C, D, E, F e G fanno parte integrante del presente regolamento. (comma soppresso dal D.P.R. n. 120/2003)

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformita' alle variazioni apportate alla direttiva in sede comunitaria, modifica con proprio decreto gli allegati al presente regolamento.

**Art. 17 -Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**ALLEGATI (omessi)**

**DGR N. 1419 del 07.10.2013****Misure generali di conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS)****Recepimento D.M. n. 184/2007****"Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)"**

Visti:

- le Direttive n. 79/409/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici", sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE, e n. 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/92, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- il Decreto Ministeriale del 3 settembre 2002 che approva le "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" predisposte dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio;
- il Decreto Ministeriale "Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE", emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 19.6.09;
- il Decreto Ministeriale "Sesto elenco aggiornato dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE", emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 31.1.13;
- il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" pubblicato nella GU n. 258 del 6.11.07, demandava alle Regioni il suo recepimento, attraverso l'approvazione di idonee Misure di conservazione nelle predette aree;
- la Legge Regionale n. 7 del 14.4.04 denominata "Disposizioni in materia ambientale" che al Capo I, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;
- la Legge Regionale n. 6 del 17.2.05 denominata "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 24 del 23.12.11 denominata "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del parco regionale dello stirone e del piacentiano" e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 2.7.12, con la quale è stato aggiornato l'elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) in regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE "Uccelli" e "Habitat";
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1244 del 17.10.06, "Recepimento DM n. 184/07 'Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)'. Misure di conservazione delle ZPS, ai sensi Direttive n. 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss.mm.ii. e DM del 17/10/07" che definisce le Misure Generali di Conservazione per le ZPS;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 30.7.07 "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/04" con la quale si definiscono le procedure amministrative per la proposta di aggiornamento dei siti esistenti e per l'individuazione di nuovi siti e, contestualmente, si definiscono i due livelli delle misure di conservazione; quello generale, di competenza regionale, e quello specifico, di competenza degli Enti gestori dei siti Natura 2000;

Preso atto che le aree SIC e ZPS in Regione Emilia-Romagna attualmente sono 158 e ricoprono una superficie complessiva pari a 269.816 ettari, dei quali 240.358 ettari come SIC (n. 139) e 191.667 ettari come ZPS (n. 87), parzialmente sovrapposti fra loro;

Preso, altresì, atto che con ordinanza in sede cautelare, sia il TAR Lazio, Sez. II, n. 6856/05, sia il Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 823/06, hanno ritenuto sussistere la competenza delle Regioni ad adottare misure di conservazione efficaci per la tutela delle specie e degli habitat naturali;

Ritenuto, pertanto, che fosse compito della Regione adottare le Misure Generali di Conservazione per le Zone di Protezione Speciale, tese a tutelare le specie protette dalla Direttiva n. 2009/147/CE, ex 79/409/CEE, e per i Siti di Importanza Comunitaria, tesi a tutelare le specie e gli habitat protetti dalla Direttiva n. 92/43/CEE, tenendo conto dei criteri contenuti nel DM del 17.10.07;

Ritenuto, altresì, necessario adottare le Misure Generali di Conservazione dei SIC in previsione della loro trasformazione in ZSC (Zone Speciali di Conservazione) come previsto dal DPR 357/97 e dal DM del 17.10.07;

Dato atto che nei mesi scorsi è stata svolta una fase di consultazione, sia con gli Enti gestori dei siti, sia con le principali organizzazioni rappresentanti i soggetti portatori di interesse coinvolti dall'applicazione delle Misure Generali di Conservazione nonché con le diverse strutture regionali interessate, che si è sostanziata in diversi incontri e nella raccolta di numerose osservazioni scritte;

Considerato che:

- i siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS) sono spesso coincidenti fra loro ed è, quindi, opportuno definire, laddove ciò sia stato ritenuto possibile, delle misure di conservazione simili per SIC e ZPS, in modo che non si sovrappongano norme differenti sulla stessa area e che rendano la loro applicazione il più semplice possibile;
- in molti casi nelle ZPS, oltre alle specie ornitiche, sono presenti anche specie animali e vegetali ed habitat di interesse comunitario meritevoli di particolare tutela;
- in molti casi nei SIC, oltre alle specie ed agli habitat, sono presenti anche specie ornitiche di interesse comunitario meritevoli di particolare tutela;
- risulta, quindi, opportuno adottare un unico strumento normativo e gestionale valido per tutti i siti Natura 2000 o loro sottogruppi omogenei;
- risulta, inoltre, opportuno semplificare ulteriormente l'applicabilità di tali norme, attraverso l'eliminazione delle cinque tipologie ambientali di riferimento di cui all'Allegato 2 della DGR n. 1224/08 e la relativa classificazione delle ZPS;

Ritenuto opportuno, infine:

- aggiornare l'elenco degli Enti gestori delle ZPS e dei SIC, in quanto il DM del 2007 sopra citato dispone che le Regioni individuino gli Enti gestori dei siti Natura 2000 (Allegato 5);
- confermare il modello regionale coordinato di segnaletica tipo dei siti Natura 2000 in modo tale che gli Enti gestori, qualora intendano tabellare i confini delle medesime, adottino una soluzione grafica comune in tutta la regione, così come indicato nell'Allegato 6 della DGR 1224/08;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e s.m.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07" e ss.mm.;

Visto, inoltre, il decreto del Presidente della Giunta Regionale n.178 del 6/9/2013;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Presidente della Giunta regionale;

A voti unanimi e palesi

### **DELIBERA**

- di approvare il Quadro conoscitivo degli habitat e delle specie presenti nelle ZPS e nei SIC dell'Emilia-Romagna di cui al sito web [www.regione.emilia-romagna.it/natura2000](http://www.regione.emilia-romagna.it/natura2000) ed la Sintesi delle principali fasi di costruzione della rete Natura 2000 in Emilia-Romagna di cui all'Allegato 1, parte integrante del presente atto;
- di approvare le "Misure Generali di Conservazione per la tutela delle ZPS e dei SIC dell'Emilia-Romagna", di cui all'Allegato 2, parte integrante del presente atto;
- di stabilire che la Regione, entro 1 anno dalla data di approvazione del presente atto, provvederà all'individuazione ed alla definizione della cartografia puntuale degli elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale presenti nei siti Natura 2000, con particolare riferimento alle aree di pianura, quali: stagni, maceri, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, risorgive, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati e piantate. La Regione ne regola la gestione promuovendo misure di conservazione di tipo contrattuale e, in alternativa, di tipo regolamentare ed amministrativo;
- di stabilire che la Regione, entro 2 anni dalla data di approvazione del presente atto, provvederà alla definizione della regolamentazione delle materie e della attività indicate nell'Allegato 3, parte integrante del presente atto;
- di approvare le "Azioni da promuovere e/o da incentivare prioritariamente per prevenire il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie tutelate, allo scopo di favorire il mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione le ZPS ed i SIC dell'Emilia-Romagna", di cui all'Allegato 4, parte integrante del presente atto;
- di stabilire che le Misure Generali di Conservazione sono valide, in generale, per tutti i siti Natura 2000 (SIC e ZPS) anche se, per casi specifici e circoscritti individuati nel presente provvedimento, alcune Misure sono applicabili a loro

sottogruppi caratterizzati dalla presenza di condizioni ambientali omogenee, come indicato negli Elenchi A, B e C di cui all'Allegato 2;

- di stabilire che le Misure Generali di Conservazione di cui all'Allegato 2, parte integrante del presente atto, qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti regionali o locali attualmente vigenti;
- di stabilire che qualora le ZPS ed i SIC ricadano all'interno di aree naturali protette, istituite ai sensi della legislazione vigente, si applicano le Misure Generali di Conservazione di cui all'Allegato 2, qualora più restrittive rispetto alle norme di salvaguardia ed alle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti istitutivi e/o di pianificazione e/o di regolamentazione;
- di stabilire che le Misure Generali di Conservazione di cui all'Allegato 2 sono obbligatorie ed inderogabili, salvo il verificarsi di ragioni connesse alla salute dell'uomo ed alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, nel qual caso si potrà provvedere all'autorizzazione di interventi o progetti eventualmente in contrasto con le Misure Generali di Conservazione indicate nel presente atto; in ogni caso è necessaria la valutazione di incidenza e va adottata ogni misura compensativa atta a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000; nel caso di valutazione di incidenza negativa significativa è necessario procedere all'invio di una nota informativa, o di una richiesta di parere, al Ministero competente, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 1191/07; qualsiasi deroga alle presenti Misure Generali di Conservazione venga autorizzata, anche a seguito di una valutazione di incidenza positiva, deve essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna;
- di stabilire che il rispetto delle Misure Generali di Conservazione di cui all'Allegato 2 non comporta automaticamente l'esclusione della procedura di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii. e della DGR n.1191/07;
- di stabilire che i piani delle regioni confinanti che interessano aree limitrofe ai SIC o alle ZPS della regione Emilia-Romagna e che prevedono interventi che possono avere incidenza negativa nei confronti delle specie e degli habitat presenti nei suddetti siti, devono essere assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza e la Regione Emilia-Romagna deve rilasciare un suo parere in merito;
- di sottolineare che la sorveglianza circa il rispetto delle norme e dei divieti contenuti nel presente provvedimento è effettuata dai soggetti di cui all'art. 55 della Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e delle gestione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000" e da quelli di cui all'art. 15 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- di ribadire che le sanzioni da applicare in caso di mancata osservanza delle norme e dei divieti previsti nel presente provvedimento sono quelle indicate nell'art. 60 della sopra citata L.R. n. 6/05 e ss.mm.ii.;
- di stabilire che gli Enti gestori delle ZPS e dei SIC sono quelli indicati nell'Allegato 5, parte integrante del presente atto;
- di stabilire che, qualora gli Enti gestori delle ZPS e dei SIC intendessero tabellare i siti Natura 2000, la segnaletica che potranno utilizzare dovrà tenere conto del modello grafico tipo indicato nell'Allegato 6 della DGR n. 1244/08;
- di stabilire che la presente deliberazione sostituisce integralmente la DGR n. 1244/08, tranne che per quanto concerne la modalità di tabellazione dei siti di cui all'Allegato 6 della suddetta deliberazione regionale;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

## ALLEGATO 1

### SINTESI DELLE PRINCIPALI FASI DI COSTRUZIONE DELLA RETE NATURA 2000 IN EMILIA-ROMAGNA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

#### **Inquadramento sintetico delle attività svolte in materia di Rete Natura 2000 in Regione**

La Regione Emilia-Romagna, nella seconda metà degli anni '90 ha proceduto alla ricognizione delle aree meritevoli di essere designate ZPS (Zone di Protezione Speciale) e/o SIC (Siti di Importanza Comunitaria) attraverso il progetto del Ministero dell'Ambiente, denominato Bioitaly e cofinanziato dalla Commissione Europea.

Il progetto si è articolato nella raccolta, nell'organizzazione e nella sistematizzazione delle informazioni sugli habitat naturali e seminaturali e sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario individuati in Regione Emilia-Romagna.

Negli anni successivi la Regione Emilia-Romagna ha promosso una sequenza di fasi di aggiornamento dei siti Natura 2000, in stretta collaborazione con gli Enti gestori dei siti (Parchi e Province), consistente nell'individuazione di nuove ZPS e di nuovi SIC, anche in conseguenza delle indicazioni della Commissione Europea e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare volte a sollecitare l'ampliamento delle aree Natura 2000 nella regione Emilia-Romagna, così come nella

gran parte delle altre regioni italiane; contestualmente la Regione ha provveduto a ripermire alcuni siti già individuati in precedenza, al fine di inserire ulteriori aree di pregio naturalistico o stralciare aree degradate e di scarso valore ambientale.

Infine, nel luglio 2012, la Regione Emilia-Romagna ha promosso un'ulteriore fase di aggiornamento dei siti Natura 2000 che ha determinato, con la deliberazione n. 893, l'approvazione dell'ultimo aggiornamento della rete Natura 2000 in regione che, attualmente, con i suoi 158 siti, ricopre una superficie complessiva pari a 269.816 ettari, dei quali 240.358 ettari come SIC (n. 139) e 191.667 ettari come ZPS (n. 87), parzialmente sovrapposti fra loro.

Nel frattempo si è provveduto ad approfondire il quadro conoscitivo degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nelle ZPS e nei SIC, anche attraverso specifici studi che hanno condotto, tra l'altro, alla georeferenziazione degli habitat di interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000 ed alla conseguente approvazione della "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS dell'Emilia-Romagna" (Determinazione regionale n. 12584 del 2.10.07).

Si è, altresì, proceduto all'individuazione dei fogli catastali parzialmente o interamente ricadenti all'interno dei siti Natura 2000.

A livello divulgativo nel 2005 la Regione ha provveduto alla pubblicazione del volume intitolato "Rete Natura 2000 in Emilia-Romagna – Manuale per conoscere e conservare la biodiversità" ed alla predisposizione del sito web [www.regione.emilia-romagna.it/natura2000](http://www.regione.emilia-romagna.it/natura2000) nel quale sono contenute le schede descrittive di tutte le ZPS e dei SIC, i relativi Formulare Natura 2000 e le cartografie, nonché la normativa comunitaria, statale e regionale relative alla rete Natura 2000.

## **Inquadramento normativo di riferimento**

### **La normativa comunitaria**

Il tema delle Misure di conservazione è presente all'interno dei due principali riferimenti normativi dell'Unione Europea in materia di conservazione delle risorse naturali: la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, modificata dalla Direttiva 2009/47/CE, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 12 maggio 1992, inerente alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

La corretta individuazione di tali misure viene ritenuto un passaggio fondamentale per la realizzazione delle finalità delle due direttive sopra richiamate.

La questione assume particolare rilievo soprattutto nella Direttiva 92/43/CEE "Habitat", all'interno della quale esiste una precisa definizione delle Misure di conservazione, intese come "quel complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato di conservazione soddisfacente". All'art. 6 viene poi operata un'importante distinzione relativamente alla tipologia delle Misure di conservazione, che devono essere adottate per ciascun Sito di Importanza Comunitaria (SIC) entro 6 anni dalla sua individuazione, in quanto possono essere di natura regolamentare, amministrativa o contrattuale.

Le misure regolamentari identificano il complesso degli interventi di tipo normativo o regolativo riguardanti lo stato di conservazione degli habitat e delle specie per i quali sono stati individuati i siti Natura 2000. Comprendono tutte le disposizioni che in un qualche modo disciplinano le attività consentite all'interno dei siti: i regolamenti veri e propri (regionali, provinciali, degli enti gestori, ecc.), le leggi statali e regionali, gli interventi di natura secondaria non regolamentare (circolari interpretative, atti di indirizzo e coordinamento, ecc.) e gli strumenti di pianificazione e programmazione di contenuto generale.

Le misure amministrative, viceversa, includono tutti gli interventi a contenuto provvedimentale (ordini, autorizzazioni, prescrizioni, ecc.) riferiti in maniera specifica a singoli siti o a particolari ambiti o elementi presenti all'interno dei siti.

Per misure contrattuali si intendono, invece, tutti i possibili accordi tra soggetti privati o tra autorità pubbliche e soggetti privati finalizzati al miglioramento dello stato di conservazione degli habitat e delle specie per i quali sono stati individuati i siti; vi rientrano anche classici strumenti di programmazione negoziata quali Accordi di programma, Contratti d'area e Patti territoriali.

In generale, non è obbligatorio individuare misure nuove, in quanto è possibile che quelle esistenti siano già in grado di garantire la conservazione di habitat e specie, ma, qualora lo stato di conservazione di specie o habitat non fosse soddisfacente, è obbligatorio che gli Enti competenti provvedano attraverso l'individuazione di idonee misure di conservazione.

Per poter attuare le politiche e le decisioni prese nei provvedimenti di approvazione delle Misure di conservazione possono essere impiegate le risorse finanziarie dei fondi dell'UE (es. LIFE o PSR) o anche specifiche linee di finanziamento nazionali o regionali.

È da notare che il Piano di Gestione, certamente lo strumento principe nelle strategie di conservazione dei siti Natura 2000, nella Direttiva comunitaria non è contemplato tra le misure sempre necessarie e, di conseguenza, non è da considerarsi

obbligatorio; infatti, le misure di conservazione necessarie possono implicare “all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo” e, quindi, la necessità o meno di elaborare il Piano di Gestione dipende dallo stato di conservazione di habitat e specie presenti nel sito stesso.

Ciò non vale per le altre tipologie di misure di conservazione precedentemente descritte in quanto, seppure la scelta tra misure regolamentari, amministrative o contrattuali sia lasciata agli enti gestori dei siti, questi sono, però, obbligati all’adozione di misure ricadenti in almeno una di queste categorie; su ciascun sito Natura 2000 si può, quindi, utilizzare soltanto una categoria di misure (es. le misure contrattuali) oppure una combinazione di esse.

### **La normativa nazionale**

Il D.P.R. 8.9.1997, n. 357 (modificato ed integrato dal D.P.R. 12.3.2003, n. 120), concernente l’attuazione della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali ed anche della flora e della fauna selvatiche, all’art. 4, comma 2 stabilisce che le Regioni, sulla base delle Linee Guida per la gestione dei siti della rete Natura 2000, adottate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, definiscono, per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), derivanti dai SIC, e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), “le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’Allegato A e delle specie di cui all’Allegato B presenti nei siti”. Al comma 3, infine, la normativa stabilisce che, qualora le ZSC e le ZPS ricadano all’interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione previste dalla normativa vigente per queste ultime.

Il MATTM, con il D.M. 3.9.2002, ha emanato le “Linee Guida per la gestione dei siti della rete Natura 2000”, finalizzate all’attuazione della strategia comunitaria e nazionale rivolta alla salvaguardia della natura e della biodiversità (Direttive comunitarie “Habitat” n. 92/43/CEE e “Uccelli” n. 79/409/CEE) le quali assumono la valenza di supporto tecnico-normativo all’elaborazione delle Misure di conservazione, tra cui i Piani di gestione, per i siti della rete Natura 2000. In tale Decreto ministeriale si evidenzia che “l’eventuale Piano di gestione di un sito è strettamente collegato alla funzionalità dell’habitat e alla presenza della specie che ha dato origine al sito stesso” e, in tal senso, si precisa che se l’attuale uso del suolo e la pianificazione ordinaria non compromettono la funzionalità, il Piano di gestione coincide con la sola, ma necessaria, azione di monitoraggio. Al contempo, si indica che “la strategia gestionale da mettere in atto dovrà tenere conto delle esigenze di habitat e specie presenti nel sito preso in considerazione, in riferimento anche alle relazioni esistenti a scala territoriale” ovvero che, se si ritiene necessario predisporre un Piano di gestione dei siti Natura 2000, nella redazione dello stesso si deve tenere conto delle particolarità di ciascun sito e di tutte le attività previste. Per quanto riguarda il rapporto tra il Piano di gestione e gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, si evidenzia che uno dei principali indirizzi proposti dalle Linee guida nazionali consiste nella “necessità di integrare l’insieme delle misure di conservazione con la pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio”, come previsto dall’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE.

Il D.M. 17.10.2007, “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”, emanato dal MATTM a seguito della definizione delle Linee Guida per la gestione dei Siti Natura 2000, all’art. 1, detta i criteri minimi uniformi in base ai quali le Regioni adottano le Misure di conservazione o, all’occorrenza i Piani di gestione, delle aree appartenenti alla rete Natura 2000.

### **La normativa regionale**

La Regione Emilia-Romagna, con la L.R. 7/04, ha definito i ruoli dei vari enti (Regione, Province, Parchi e Comuni) anche in tema di competenze per quanto concerne il coordinamento, il monitoraggio, l’istituzione di nuovi siti, la valutazione di incidenza e le misure di conservazione dei siti.

Con le successive Leggi regionali n. 6/05 e n. 24/11 la Regione ha, tra l’altro, ulteriormente modificato ed integrato le competenze gestionali e di valutazione di incidenza dei vari Enti interessati dai siti Natura 2000.

Con la D.G.R. n. 1224 del 28.7.2008 la Regione ha recepito il citato D.M. 17.10.2007, per la parte relativa alle ZPS e ha approvato il quadro conoscitivo degli habitat e delle specie presenti, la classificazione delle stesse secondo le tipologie ambientali, le Misure Generali di Conservazione per la loro tutela, le azioni da promuovere e/o da incentivare prioritariamente per prevenire il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie ed anche la perturbazione delle specie tutelate, al fine del loro mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione.

In particolare, con tale delibera, si è stabilito che:

- le Misure Generali di Conservazione, qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti regionali o locali, comprese, nel caso di sovrapposizione con aree naturali protette, le previsioni normative definite dai rispettivi strumenti istitutivi e/o di pianificazione;
- tali misure sono obbligatorie ed inderogabili, “salvo il verificarsi di ragioni connesse alla salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente, nel qual caso si potrà provvedere all’autorizzazione di interventi o progetti eventualmente in contrasto con le Misure Generali di Conservazione; in ogni

caso è necessaria la valutazione di incidenza e va adottata ogni misura compensativa atta a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000”;

- il rispetto delle Misure Generali di Conservazione non comporta l'automatica esclusione della procedura di valutazione di incidenza per piani, progetti ed interventi.

Per quanto riguarda gli allegati della delibera regionale n. 1224/08 sopra citata, si evidenzia che nell'Allegato 2 sono state individuate le tipologie ambientali presenti nelle ZPS, in numero complessivo di cinque, definendo la correlazione tra queste ultime ed le singole ZPS presenti nel territorio regionale. Nell'Allegato 3 sono definite, invece, le Misure Generali di Conservazione per la tutela delle ZPS, quelle da applicare in tutti i casi e quelle valide per le ZPS appartenenti alle diverse tipologie ambientali individuate, di cui al citato Allegato 2. Nell'Allegato 4, infine, sono definite le azioni da promuovere e/o da incentivare.

Per quanto concerne la gestione dei corsi d'acqua naturali ed artificiali ricadenti all'interno dei siti Natura 2000 si ricorda che la Regione ha approvato il “Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei Siti della Rete Natura 2000” (Deliberazione di Giunta regionale n. 667 del 18 maggio 2009), con il quale sono state individuate le modalità di intervento in tali ambiti compatibili con la gestione dei siti Natura 2000 e che, di conseguenza, tali interventi sono esclusi dalla procedura della valutazione di incidenza.

Per quanto concerne le valutazioni di incidenza di piani, progetti e interventi, la Regione, con la D.G.R. n. 1191 del 30 luglio 2007, ha definito le modalità operative del procedimento e ha individuato le autorità competenti alla loro approvazione. Per alcuni progetti ed interventi, elencati nella Tabella E della stessa deliberazione, viene stabilito a priori che la loro attuazione non determina un'incidenza negativa significativa sui siti e, quindi, non è necessaria la valutazione di incidenza. E', comunque, previsto che, attraverso lo strumento delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000, i soggetti gestori dei siti Natura 2000 possano rispettivamente ridurre o, al contrario, ampliare l'elenco delle attività esenti dalla valutazione di incidenza.

## ALLEGATO 2

### MISURE GENERALI DI CONSERVAZIONE DELLE ZPS E DEI SIC DELL'EMILIA-ROMAGNA

#### PRESCRIZIONI COGENTI DA APPLICARSI A TUTTI I SITI NATURA 2000

In tutti i siti Natura 2000 (SIC e ZPS) sono vietati gli interventi, le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna ed agli habitat di interesse comunitario tutelati ai sensi delle Direttive n. 92/43/CEE e n. 2009/147/CE (ex 79/409/CEE), di seguito individuati.

#### Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti

Sono vietate:

- la realizzazione di nuovi elettrodotti e linee elettriche aeree di alta e media tensione e la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione di quelle esistenti, qualora non si prevedano le opere di prevenzione del rischio di elettrocuzione ed impatto degli uccelli mediante le modalità tecniche e gli accorgimenti più idonei individuati dall'Ente competente ad effettuare la valutazione di incidenza;
- la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e di smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie, fatte salve le discariche per inerti.

Per quanto concerne le fonti energetiche rinnovabili (fotovoltaico, eolico, da biomasse, da biogas e idroelettrico), si richiamano, inoltre, i seguenti provvedimenti regionali:

- DGR n. 1793 del 3.11.2008 "Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico”.
- DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE n. 28 del 6.12.2010 "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica. (Proposta della Giunta regionale in data 15 novembre 2010, n. 1713)".
- DGR n. 46 del 17.1.2011 "Ricognizione delle aree oggetto della deliberazione dell'assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28 (recante "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica")."
- DGR n. 926 del 27.6.2011 "Ricognizione delle aree oggetto della deliberazione dell'Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28 (recante "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica") per i territori dei sette comuni dell'Alta Val Marecchia”.
- DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE n. 51 del 26.7.2011 "Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica. (Proposta della Giunta regionale in data 4 luglio 2011, n. 969)".



**Attività turistico-ricreativa**

Sono vietati:

- lo svolgimento di attività di giochi di guerra simulata, al fine di non arrecare disturbo alla fauna selvatica ed agli habitat di interesse comunitario;
- la circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo, sorveglianza e per attività di addestramento di protezione civile autorizzate, nonché ai fini dell'accesso al fondo ed all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori e altri da loro autorizzati; sono esclusi da tale divieto le imbarcazioni.

**Attività agricola**

Nei siti Natura 2000 le prescrizioni inerenti le attività agricole derivano anche dalle norme stabilite con il DM del 17.10.2007 e dalle pertinenti norme di tutela della biodiversità contenute nella "condizionalità" di cui al D.M. del 30/12/09 e s.m.i.. Dal momento che talune prescrizioni derivano dalla condizionalità e che tale disciplina è in continuo divenire a livello comunitario, nazionale e regionale, esse si ritengono modificate qualora intervengano variazioni ai regolamenti comunitari, ai decreti ministeriali MIPAAF ed alle conseguenti Delibere regionali di recepimento in materia di condizionalità, secondo quanto in essi riportato.

Sono vietati:

- l'eliminazione di elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale quali stagni, maceri, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, risorgive, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati e piantate;
- l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi, regolarmente autorizzati dall'Ente competente alla valutazione di incidenza, di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile dell'area;
- l'esecuzione di livellamenti significativi che comportino la modifica morfologica del terreno e/o la struttura scolante esistente, non autorizzati dall'Ente competente alla valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per gli impianti arborei;
- la conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi, ai sensi dell'art. 2, lettera c) del Regolamento (CE) n. 1120/09 e ss.mm.ii.;
- l'uso di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo le sponde dei fossati e nelle aree marginali tra i coltivi, ad eccezione delle scoline;
- la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'art. 2 lettera a) del Regolamento (CE) n. 1120/09 e s.m.i.. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti all'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione del competente Ente di gestione della Rete Natura 2000, di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- il taglio dei pioppeti dal 1 marzo al 31 luglio, ad eccezione di quelli autorizzati dall'Ente gestore del sito;
- la sperimentazione, la coltivazione e l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM), ai sensi dell'art. 56 della L.R. n. 6/05.

**Attività selvicolturale**

Sono vietati:

- l'uso di specie alloctone negli interventi di forestazione;
- il taglio degli individui di Tasso (*Taxus*) e di Agrifoglio (*Ilex*), con particolare attenzione agli esemplari monumentali, fatte salve le esigenze di sicurezza pubblica;
- l'attività di forestazione artificiale nei prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere, situati in collina e montagna, tranne nei casi di interventi necessari alla difesa del suolo o per il ripristino naturalistico, da effettuarsi, comunque, tramite l'impiego di specie autoctone.

**Attività venatoria e gestione faunistica**

Sono vietati:

- l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE);
- l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Pernice bianca (*Lagopus mutus*), Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);

- l'attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi; il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è, comunque, vietato nelle aree di presenza del Lanario (*Falco biarmicus*);
- i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli realizzati con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone mantenute in purezza e provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- l'allevamento e l'introduzione in libertà di Anseriformi in tutte le zone umide (anche in mancanza della reiterazione delle Ordinanze del Ministero della Salute emanate nel 2006 in merito all'influenza aviaria), ad esclusione dei soggetti utilizzati come richiami vivi per la caccia agli uccelli acquatici;
- l'abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alla specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- l'utilizzo di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate alla settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal calendario venatorio regionale, con l'eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale;
- il controllo della densità della popolazione di volpe mediante intervento nelle tane in tutti i siti Natura 2000 che includono zone umide o siti di nidificazione di rapaci rupicoli, a meno che non sia esplicitamente autorizzato dalla Provincia, previa verifica puntuale dell'assenza di possibili impatti negativi sull'avifauna nidificante;
- la costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile;
- l'attività venatoria, dopo le ore 14,30, in tutte le zone umide e nei corsi d'acqua, e nel raggio di 500 m da essi, qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio.

#### **Attività di pesca e gestione della fauna ittica**

Sono vietati:

- la pratica della pesca no kill per le specie esotiche e, più in generale, la reimmissione degli individui alloctoni catturati con qualsiasi metodo di pesca, in ottemperanza alla L.R. n. 11/12, ad eccezione degli impianti di pesca a pagamento; ferma restando la tutela del benessere animale. E' compito degli Enti gestori individuare procedure e siti idonei allo stoccaggio ed allo smaltimento delle carcasse delle specie alloctone catturate;
- le traslocazioni di emergenza da valle a monte della fauna ittica, a seguito di lavori in alveo o di emergenza idrica, al fine di evitare la diffusione di agenti patogeni e di specie alloctone, a meno che non vi sia la certezza che si tratti di esemplari appartenenti a specie autoctone;
- l'istituzione delle Aree di pesca regolamentata previste dalla L.R. n. 11/12, salvo deroga dell'Ente gestore del sito;
- l'istituzione di nuovi campi gara temporanei o permanenti;
- l'esercizio della pesca in mare in difformità con quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1967/06 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Attività estrattiva**

E' vietata:

- l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, in corso di approvazione alla data di approvazione delle presenti misure, per quanto concerne i SIC, e vigenti alla data del 7 novembre 2006 – DGR n. 1435/06, per quanto riguarda le ZPS ed i SIC-ZPS; il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva deve essere realizzato a fini naturalistici, attraverso la creazione di zone umide e/o di aree boscate, anche alternate a modesti spazi aperti, ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento. Sono, invece, ammessi interventi di escavazione di pubblico interesse che siano finalizzati alla sicurezza territoriale, al risparmio della risorsa idrica, alla navigabilità, nonché alla rinaturazione ed alla riqualificazione ambientale, purché pianificati o programmati dalle autorità pubbliche competenti ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti, ovvero

degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento degli interventi. Il recupero finale delle aree interessate, comprensive anche di un'adeguata fascia di rispetto, dovrà esclusivamente essere realizzato a fini naturalistici, attraverso: la creazione di zone umide e/o di aree boscate, anche alternate a modesti spazi aperti, soprattutto in pianura e nei fondovalle, nonché la realizzazione di pareti verticali, cavità, detrito di falda alla base di pareti nei versanti collinari e montani, fatte salve le esigenze gestionali che hanno determinato la loro realizzazione.

### **Altre attività**

Sono vietati:

- la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri per uccelli;
- la cattura o l'uccisione intenzionale:
- delle specie di cui agli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE,
- delle specie di cui all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE,
- delle specie appartenenti all'Elenco regionale delle specie rare e/o minacciate, di cui all'art. 6 della L.R. n. 15/06,
- delle specie appartenenti alla fauna minore, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. n. 15/06.
- la distruzione o il danneggiamento, anche parziale, degli habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE;
- la liberazione o l'immissione nell'ambiente naturale di esemplari di animali allevati in cattività, ad eccezione degli interventi previsti dai Piani di gestione faunistica e dai Programmi ittici annuali;
- le captazioni idriche, esistenti o nuove, che non rispettano il rilascio del deflusso minimo vitale nei corsi d'acqua naturali;
- le captazioni idriche e le attività che comportano il totale prosciugamento degli specchi d'acqua di zone umide nel periodo estivo; sono fatte salve le attività ordinarie di prosciugamento temporaneo previste in applicazione alle misure agro-ambientali e le operazioni di prosciugamento delle vasche salanti delle saline in produzione, nonché le operazioni motivate da esigenze di sicurezza e di emergenza idraulica, nonché, previa valutazione di incidenza, gli interventi di manutenzione straordinaria e di gestione delle valli;
- l'uso di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente nei corsi d'acqua e nella rete dei canali demaniali irrigui, di scolo e promiscui;
- l'eliminazione di isole, barene e dossi esistenti nelle zone umide, fatti salvi progetti di ripristino naturalistico approvati dall'Ente di gestione del sito;
- la bonifica idraulica delle zone umide naturali;
- la pulizia meccanica delle spiagge naturali non occupate da stabilimenti balneari già autorizzati, ad eccezione dei primi 4 m dal limite della battigia;
- l'accesso alle dune ed agli scanni naturali al di fuori degli appositi percorsi, fatti salvi gli interventi di difesa della costa; tali interventi devono, comunque, essere sottoposti alla valutazione di incidenza qualora diversi da quelli previsti nel "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";
- l'asportazione ed il prelievo del travertino nelle aree caratterizzate dalla presenza di sorgenti pietrificanti.

### **OBBLIGHI VALIDI PER TUTTI I SITI NATURA 2000**

In tutti i siti Natura 2000:

- laddove sia ammissibile la costruzione di impianti eolici, è fatto obbligo di effettuare le valutazioni di incidenza e di impatto ante e post operam degli impianti eolici realizzati nei Siti Natura 2000 e nella fascia perimetrale esterna di 5 Km intorno ai confini del sito, attenendosi, per i chiroteri, alle indicazioni adottate dal Consiglio d'Europa con la risoluzione 5.6 "Wind Turbines and Bat Populations" del 2006. In particolare la valutazione di incidenza dovrà basarsi su indagini conoscitive, sia bibliografiche, sia sul campo, relative all'intero arco dell'anno, considerando un'area interessata dalle indagini del raggio di almeno 5 km attorno alle centrali eoliche in progetto, al fine di conoscere gli aspetti quantitativi e qualitativi delle comunità nidificanti, svernanti e migratrici, nonché individuando e monitorando le rotte migratorie degli uccelli e dei chiroteri e le aree di collegamento per le specie presenti nell'ambito regionale, oltre che con rilievi a vista, mediante strumenti (radar, termocamere) in grado di fornire le indicazioni circa fenologia e caratteristiche del flusso migratorio (altezza e direzione di volo, intensità).
- è fatto obbligo, su qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al Regolamento (CE) n. 73/09 o delle indennità e pagamenti di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del

Regolamento (CE) n. 1698/05 o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi degli artt. 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione degli oliveti, dei vigneti, del pascolo permanente e delle superfici ordinariamente coltivate e gestite, di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno, ed attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio della vegetazione erbacea, o altra operazione equivalente. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1 marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalla Regione. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno.

E' fatto, comunque, obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lett. c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
- 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.

## **PRESCRIZIONI COGENTI RELATIVE AI SITI NATURA 2000 CARATTERIZZATI DALLA PRESENZA DI CONDIZIONI AMBIENTALI OMOGENEE**

### **SIC di crinale e tutte le ZPS**

Nei siti Natura 2000 costituiti dai SIC di crinale e da tutte le ZPS, di cui all'Elenco A, sono vietati:

- la realizzazione di nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del sito, nonché gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente;
- la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e di nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, vigenti alla data di approvazione delle presenti misure per quanto concerne i SIC ed alla data del 7 novembre 2006 – DGR n. 1435/06 – per quanto riguarda le ZPS ed i SIC-ZPS, ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione, generali e di settore, territoriale ed urbanistica di riferimento dell'intervento. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento anche tecnologico degli impianti di risalita delle piste da sci esistenti necessari per la loro messa a norma rispetto alla sicurezza delle stesse che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione delle ZPS e dei SIC, che prevedano lo smantellamento degli impianti dismessi e previa valutazione di incidenza positiva.

## ELENCO A

SITI RETE NATURA 2000 – SIC di crinale e tutte le ZPS			
CODICE	NOME	TIPO	Provincia/Sito
IT4010003	MONTE NERO, MONTE MAGGIORASCA, LA CIAPA LISCIA	SIC	PC-PR
IT4010012	VAL BORECA, MONTE LESIMA	SIC	PC
IT4010013	MONTE DEGO, MONTE VERI, MONTE DELLE TANE	SIC	PC
IT4010016	BASSO TREBBIA	SIC-ZPS	PC
IT4010017	CONOIDE DEL NURE E BOSCO DI FORNACE VECCHIA	SIC-ZPS	PC
IT4010018	FIUME PO DA RIO BORIACCO A BOSCO OSPIZIO	SIC-ZPS	PC
IT4020007	MONTE PENNA, MONTE TREVINE, GROPPPO, GROPPETTO	SIC	PR
IT4020010	MONTE GOTTERO	SIC	PR
IT4020013	BELFORTE, CORCHIA, ALTA VAL MANUBIOLA	SIC	PR
IT4020017	AREE DELLE RISORGIVE DI VIAROLO, BACINI DI TORRILE, FASCIA GOLENALE DEL PO	SIC-ZPS	PR
IT4020018	PRATI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI FRESCAROLO E SAMBOSETO	ZPS	PR
IT4020019	GOLENA DEL PO PRESSO ZIBELLO	ZPS	PR
IT4020020	CRINALE DELL'APPENNINO PARMENSE	SIC-ZPS	PR
IT4020021	MEDIO TARO	SIC-ZPS	PR
IT4020022	BASSO TARO	SIC-ZPS	PR
IT4020024	SAN GENESIO	ZPS	PR
IT4020025	PARMA MORTA	SIC-ZPS	PR
IT4020027	CRONOVILLA	SIC-ZPS	PR
IT4030001	MONTE ACUTO, ALPE DI SUCCISO	SIC-ZPS	RE
IT4030002	MONTE VENTASSO	SIC-ZPS	RE
IT4030003	MONTE LA NUDA, CIMA BELFIORE, PASSO DEL CERRETO	SIC-ZPS	RE
IT4030004	VAL D'OZOLA, MONTE CUSNA	SIC-ZPS	RE
IT4030005	ABETINA REALE, ALTA VAL DOLO	SIC-ZPS	RE
IT4030006	MONTE PRADO	SIC-ZPS	RE
IT4030011	CASSE DI ESPANSIONE DEL SECCHIA	SIC-ZPS	RE-MO
IT4030015	VALLI DI NOVELLARA	SIC-ZPS	RE
IT4030019	CASSA DI ESPANSIONE DEL TRESINARO	ZPS	RE
IT4030020	GOLENA DEL PO DI GUALTIERI, GUASTALLA E LUZZARA	SIC-ZPS	RE
IT4030023	FONTANILI DI GATTATICO E FIUME ENZA	SIC-ZPS	RE-PR
IT4040001	MONTE CIMONE, LIBRO APERTO, LAGO DI PRATIGNANO	SIC-ZPS	MO
IT4040002	MONTE RONDINAIO, MONTE GIOVO	SIC-ZPS	MO
IT4040003	SASSI DI ROCCAMALATINA E DI SANT'ANDREA	SIC-ZPS	MO
IT4040004	SASSOGUIDANO, GAIATO	SIC-ZPS	MO
IT4040005	ALPESIGOLA, SASSO TIGNOSO E MONTE CANTIERE	SIC-ZPS	MO
IT4040009	MANZOLINO	SIC-ZPS	BO-MO
IT4040010	TORRAZZUOLO	SIC-ZPS	MO
IT4040011	CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME PANARO	SIC-ZPS	MO
IT4040014	VALLI MIRANDOLESI	ZPS	MO
IT4040015	VALLE DI GRUPPO	ZPS	MO
IT4040016	SIEPI E CANALI DI RESEGA-FORESTO	ZPS	MO
IT4040017	VALLE DELLE BRUCIATE E TRESINARO	ZPS	MO
IT4040018	LE MELEGHINE	ZPS	MO
IT4050001	GESSI BOLOGNESI, CALANCHI DELL'ABBADESSA	SIC-ZPS	BO
IT4050002	CORNO ALLE SCALE	SIC-ZPS	BO
IT4050012	CONTRAFFORTE PLIOCENICO	SIC-ZPS	BO
IT4050013	MONTE VIGESE	SIC-ZPS	BO
IT4050014	MONTE RADICCHIO, RUPE DI CALVENZANO	SIC-ZPS	BO
IT4050019	LA BORA	SIC-ZPS	BO
IT4050020	LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE	SIC	BO

IT4050022	BIOTOPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI MEDICINA E MOLINELLA	SIC-ZPS	BO
IT4050023	BIOTOPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI BUDRIO E MINERBIO	SIC-ZPS	BO
IT4050024	BIOTOPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI BENTIVOGLIO, SAN PIETRO IN CASALE, MALALBERGO E BARICELLA	SIC-ZPS	BO
IT4050025	BIOTOPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI CREVALCORE	ZPS	BO
IT4050026	BACINI EX-ZUCCHERIFICIO DI ARGELATO E GOLENA DEL FIUME RENO	ZPS	BO
IT4050029	BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA RENO	SIC-ZPS	BO
IT4050030	CASSA DI ESPANSIONE DOSOLO	ZPS	BO
IT4050031	CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE SAMOGGIA	SIC-ZPS	BO
IT4050032	MONTE DEI CUCCHI, PIAN DI BALESTRA	SIC-ZPS	BO
IT4060001	VALLI DI ARGENTA	SIC-ZPS	FE-BO-RA
IT4060002	VALLI DI COMACCHIO	SIC-ZPS	FE-RA
IT4060003	VENE DI BELLOCCHIO, SACCA DI BELLOCCHIO, FOCE DEL FIUME RENO, PINETA DI BELLOCCHIO	SIC-ZPS	FE-RA
IT4060004	VALLE BERTUZZI, VALLE PORTICINO-CANNEVIE'	SIC-ZPS	FE
IT4060005	SACCA DI GORO, PO DI GORO, VALLE DINDONA, FOCE DEL PO DI VOLANO	SIC-ZPS	FE
IT4060007	BOSCO DI VOLANO	SIC-ZPS	FE
IT4060008	VALLE DEL MEZZANO	ZPS	FE
IT4060010	DUNE DI MASSENZATICA	SIC-ZPS	FE
IT4060011	GARZAIA DELLO ZUCCHERIFICIO DI CODIGORO E PO DI VOLANO	ZPS	FE
IT4060012	DUNE DI SAN GIUSEPPE	SIC-ZPS	FE
IT4060014	BACINI DI JOLANDA DI SAVOIA	ZPS	FE
IT4060015	BOSCO DELLA MESOLA, BOSCO PANFILIA, BOSCO DI SANTA GIUSTINA, VALLE FALCE, LA GOARA	SIC-ZPS	FE
IT4060016	FIUME PO DA STELLATA A MESOLA E CAVO NAPOLEONICO	SIC-ZPS	FE
IT4060017	PO DI PRIMARO E BACINI DI TRAGHETTO	ZPS	FE-BO
IT4070001	PUNTE ALBERETE, VALLE MANDRIOLE	SIC-ZPS	RA
IT4070002	BARDELLO	SIC-ZPS	RA
IT4070003	PINETA DI SAN VITALE, BASSA DEL PIROTTOLO	SIC-ZPS	RA
IT4070004	PIALASSE BAIONA, RISEGA E PONTAZZO	SIC-ZPS	RA
IT4070005	PINETA DI CASALBORSETTI, PINETA STAGGIONI, DUNA DI PORTO CORSINI	SIC-ZPS	RA
IT4070006	PIALASSA DEI PIOMBONI, PINETA DI PUNTA MARINA	SIC-ZPS	RA
IT4070007	SALINA DI CERVIA	SIC-ZPS	RA
IT4070009	ORTAZZO, ORTAZZINO, FOCE DEL TORRENTE BEVANO	SIC-ZPS	RA
IT4070010	PINETA DI CLASSE	SIC-ZPS	RA
IT4070011	VENA DEL GESSO ROMAGNOLA	SIC-ZPS	RA-BO
IT4070019	BACINI DI CONSELICE	ZPS	RA
IT4070020	BACINI EX-ZUCCHERIFICIO DI MEZZANO	ZPS	RA
IT4070021	BIOTOPI DI ALFONSINE E FIUME RENO	SIC-ZPS	RA
IT4070022	BACINI DI RUSSI E FIUME LAMONE	SIC-ZPS	RA
IT4070023	BACINI DI MASSA LOMBARDA	ZPS	RA
IT4070027	BACINO DELL'EX-FORNACE DI COTIGNOLA E FIUME SENIO	SIC-ZPS	RA
IT4080001	FORESTA DI CAMPIGNA, FORESTA LA LAMA, MONTE FALCO	SIC-ZPS	FC
IT4080002	ACQUACHETA	SIC-ZPS	FC
IT4080003	MONTE GEMELLI, MONTE GUFFONE	SIC-ZPS	FC
IT4080005	MONTE ZUCCHERODANTE	SIC	FC
IT4080008	BALZE DI VERGHERETO, MONTE FUMAIOLO, RIPA DELLA MOIA	SIC	FC
IT4080015	CASTEL DI COLORIO, ALTO TEVERE	SIC	FC
IT4090003	RUPI E GESSI DELLA VALMARECCHIA	SIC-ZPS	RN-FC
IT4090005	FIUME MARECCHIA A PONTE MESSA	SIC-ZPS	RN
IT4090006	VERSANTI OCCIDENTALI DEL MONTE CARPEGNA, TORRENTE MESSA, POGGIO DI MIRATOIO	SIC-ZPS	RN

### **SIC di pianura e costieri e tutte le ZPS**

Nei siti Natura 2000 costituiti dai SIC di pianura e costieri e da tutte le ZPS, di cui all'Elenco B, è vietata la manutenzione, mediante taglio, della vegetazione arborea ed arbustiva sotto le linee di media ed alta tensione nel periodo 1 marzo – 31 luglio, fatti salvi casi di pericolo per la pubblica incolumità e le operazioni di manutenzione dei canali interessati da linee elettriche per consentire la completa funzionalità dell'opera idraulica interessata; è data facoltà all'ente competente per la valutazione di incidenza di derogare da tale periodo.

Nei siti Natura 2000 di pianura e costieri e in tutte le ZPS il controllo della densità di nutrie deve essere effettuato mediante gabbie trappola a doppia apertura o a tunnel (senza l'uso di esche) con la possibilità della soppressione in gabbia esclusiva con armi con canna ad anima liscia preferibilmente di piccolo calibro (tipo flobert) o con dispositivi con potenza inferiore a 7.5 Joule durante tutto l'anno; oltre all'utilizzo delle gabbie trappola a doppia apertura o a tunnel è possibile organizzare battute con sparo in occasione di periodi con ghiaccio e neve; al fine di contenere la popolazione di nutrie è possibile, altresì, ricorrere a metodi di sterilizzazione degli individui.

## ELENCO B

SITI RETE NATURA 2000 – SIC di pianura e costieri e tutte le ZPS			
CODICE	NOME	TIPO	ProvinciaSito
IT4010016	BASSO TREBBIA	SIC-ZPS	PC
IT4010017	CONOIDE DEL NURE E BOSCO DI FORNACE VECCHIA	SIC-ZPS	PC
IT4010018	FIUME PO DA RIO BORIACCO A BOSCO OSPIZIO	SIC-ZPS	PC
IT4020017	AREE DELLE RISORGIVE DI VIAROLO, BACINI DI TORRILE, FASCIA GOLENALE DEL PO	SIC-ZPS	PR
IT4020018	PRATI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI FRESCAROLO E SAMBOSETO	ZPS	PR
IT4020019	GOLENA DEL PO PRESSO ZIBELLO	ZPS	PR
IT4020020	CRINALE DELL'APPENNINO PARMENSE	SIC-ZPS	PR
IT4020021	MEDIO TARO	SIC-ZPS	PR
IT4020022	BASSO TARO	SIC-ZPS	PR
IT4020024	SAN GENESIO	ZPS	PR
IT4020025	PARMA MORTA	SIC-ZPS	PR
IT4020027	CRONOVILLA	SIC-ZPS	PR
IT4030001	MONTE ACUTO, ALPE DI SUCCISO	SIC-ZPS	RE
IT4030002	MONTE VENTASSO	SIC-ZPS	RE
IT4030003	MONTE LA NUDA, CIMA BELFIORE, PASSO DEL CERRETO	SIC-ZPS	RE
IT4030004	VAL D'OZOLA, MONTE CUSNA	SIC-ZPS	RE
IT4030005	ABETINA REALE, ALTA VAL DOLO	SIC-ZPS	RE
IT4030006	MONTE PRADO	SIC-ZPS	RE
IT4030007	FONTANILI DI CORTE VALLE RE	SIC	RE
IT4030011	CASSE DI ESPANSIONE DEL SECCHIA	SIC-ZPS	RE-MO
IT4030015	VALLI DI NOVELLARA	SIC-ZPS	RE
IT4030019	CASSA DI ESPANSIONE DEL TRESINARO	ZPS	RE
IT4030020	GOLENA DEL PO DI GUALTIERI, GUASTALLA E LUZZARA	SIC-ZPS	RE
IT4030021	RIO RODANO, FONTANILI DI FOGLIANO E ARIOLO E OASI DI MARMIROLO	SIC	RE
IT4030023	FONTANILI DI GATTATICO E FIUME ENZA	SIC-ZPS	RE-PR
IT4040001	MONTE CIMONE, LIBRO APERTO, LAGO DI PRATIGNANO	SIC-ZPS	MO
IT4040002	MONTE RONDINAIO, MONTE GIOVO	SIC-ZPS	MO
IT4040003	SASSI DI ROCCAMALATINA E DI SANT'ANDREA	SIC-ZPS	MO
IT4040004	SASSOGUIDANO, GAIATO	SIC-ZPS	MO
IT4040005	ALPESIGOLA, SASSO TIGNOSO E MONTE CANTIERE	SIC-ZPS	MO
IT4040009	MANZOLINO	SIC-ZPS	BO-MO
IT4040010	TORRAZZUOLO	SIC-ZPS	MO
IT4040011	CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME PANARO	SIC-ZPS	MO
IT4040012	COLOMBARONE	SIC	MO
IT4040014	VALLI MIRANDOLESI	ZPS	MO
IT4040015	VALLE DI GRUPPO	ZPS	MO
IT4040016	SIEPI E CANALI DI RESEGA-FORESTO	ZPS	MO
IT4040017	VALLE DELLE BRUCIATE E TRESINARO	ZPS	MO
IT4040018	LE MELEGHINE	ZPS	MO
IT4050001	GESSI BOLOGNESI, CALANCI DELL'ABBADESSA	SIC-ZPS	BO
IT4050002	CORNO ALLE SCALE	SIC-ZPS	BO
IT4050012	CONTRAFFORTE PLIOCENICO	SIC-ZPS	BO
IT4050013	MONTE VIGESE	SIC-ZPS	BO
IT4050014	MONTE RADICCHIO, RUPE DI CALVENZANO	SIC-ZPS	BO
IT4050018	GOLENA SAN VITALE E GOLENA DEL LIPPO	SIC	BO
IT4050019	LA BORA	SIC-ZPS	BO
IT4050022	BIOTOPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI MEDICINA E MOLINELLA	SIC-ZPS	BO
IT4050023	BIOTOPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI BUDRIO E MINERBIO	SIC-ZPS	BO
IT4050024	BIOTOPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI BENTIVOGLIO, SAN PIETRO IN CASALE, MALALBERGO E BARICELLA	SIC-ZPS	BO
IT4050025	BIOTOPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI CREVALCORE	ZPS	BO



IT4050026	BACINI EX-ZUCCHERIFICIO DI ARGELATO E GOLENA DEL FIUME RENO	ZPS	BO
IT4050029	BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA RENO	SIC-ZPS	BO
IT4050030	CASSA DI ESPANSIONE DOSOLO	ZPS	BO
IT4050031	CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE SAMOGGIA	SIC-ZPS	BO
IT4050032	MONTE DEI CUCCHI, PIAN DI BALESTRA	SIC-ZPS	BO
IT4060001	VALLI DI ARGENTA	SIC-ZPS	FE-BO-RA
IT4060002	VALLI DI COMACCHIO	SIC-ZPS	FE-RA
IT4060003	VENE DI BELLOCCHIO, SACCA DI BELLOCCHIO, FOCE DEL FIUME RENO, PINETA DI BELLOCCHIO	SIC-ZPS	FE-RA
IT4060004	VALLE BERTUZZI, VALLE PORTICINO-CANNEVIE'	SIC-ZPS	FE
IT4060005	SACCA DI GORO, PO DI GORO, VALLE DINDONA, FOCE DEL PO DI VOLANO	SIC-ZPS	FE
IT4060007	BOSCO DI VOLANO	SIC-ZPS	FE
IT4060008	VALLE DEL MEZZANO	ZPS	FE
IT4060009	BOSCO DI SANT'AGOSTINO O PANFILIA	SIC	FE-BO
IT4060010	DUNE DI MASSENZATICA	SIC-ZPS	FE
IT4060011	GARZAIA DELLO ZUCCHERIFICIO DI CODIGORO E PO DI VOLANO	ZPS	FE
IT4060012	DUNE DI SAN GIUSEPPE	SIC-ZPS	FE
IT4060014	BACINI DI JOLANDA DI SAVOIA	ZPS	FE
IT4060015	BOSCO DELLA MESOLA, BOSCO PANFILIA, BOSCO DI SANTA GIUSTINA, VALLE FALCE, LA GOARA	SIC-ZPS	FE
IT4060016	FIUME PO DA STELLATA A MESOLA E CAVO NAPOLEONICO	SIC-ZPS	FE
IT4060017	PO DI PRIMARO E BACINI DI TRAGHETTO	ZPS	FE-BO
IT4070001	PUNTE ALBERETE, VALLE MANDRIOLE	SIC-ZPS	RA
IT4070002	BARDELLO	SIC-ZPS	RA
IT4070003	PINETA DI SAN VITALE, BASSA DEL PIROTTOLO	SIC-ZPS	RA
IT4070004	PIALASSE BAIONA, RISEGA E PONTAZZO	SIC-ZPS	RA
IT4070005	PINETA DI CASALBORSETTI, PINETA STAGGIONI, DUNA DI PORTO CORSINI	SIC-ZPS	RA
IT4070006	PIALASSA DEI PIOMBONI, PINETA DI PUNTA MARINA	SIC-ZPS	RA
IT4070007	SALINA DI CERVIA	SIC-ZPS	RA
IT4070008	PINETA DI CERVIA	SIC	RA
IT4070009	ORTAZZO, ORTAZZINO, FOCE DEL TORRENTE BEVANO	SIC-ZPS	RA
IT4070010	PINETA DI CLASSE	SIC-ZPS	RA
IT4070011	VENA DEL GESSO ROMAGNOLA	SIC-ZPS	RA-BO
IT4070019	BACINI DI CONSELICE	ZPS	RA
IT4070020	BACINI EX-ZUCCHERIFICIO DI MEZZANO	ZPS	RA
IT4070021	BIOTOPI DI ALFONSINE E FIUME RENO	SIC-ZPS	RA
IT4070022	BACINI DI RUSSI E FIUME LAMONE	SIC-ZPS	RA
IT4070023	BACINI DI MASSA LOMBARDA	ZPS	RA
IT4070024	PODERE PANTALEONE	SIC	RA
IT4070026	RELITTO DELLA PIATTAFORMA PAGURO	SIC	RA
IT4070027	BACINO DELL'EX-FORNACE DI COTIGNOLA E FIUME SENIO	SIC-ZPS	RA
IT4080001	FORESTA DI CAMPIGNA, FORESTA LA LAMA, MONTE FALCO	SIC-ZPS	FC
IT4080002	ACQUACHETA	SIC-ZPS	FC
IT4080003	MONTE GEMELLI, MONTE GUFFONE	SIC-ZPS	FC
IT4090003	RUPI E GESSI DELLA VALMARECCHIA	SIC-ZPS	RN-FC
IT4090005	FIUME MARECCHIA A PONTE MESSA	SIC-ZPS	RN
IT4090006	VERSANTI OCCIDENTALI DEL MONTE CARPEGNA, TORRENTE MESSA, POGGIO DI MIRATOIO	SIC-ZPS	RN

### **Tutte le ZPS**

In tutte le ZPS, di cui all'Elenco C, sono vietati:

- la pre-apertura della stagione venatoria prima della 3° domenica di settembre;
- l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della L. n. 157/92, purché già sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva ai sensi della DGR n. 1224/08; le gare cinofile possono essere autorizzate previa valutazione di incidenza positiva da parte dell'Ente gestore del sito;
- l'ampliamento delle zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile;
- la riduzione quantitativa complessiva delle aree precluse all'attività venatoria, all'interno di ogni singola ZPS, presente alla data del 7 novembre 2006 o, qualora successiva, alla data di istituzione della ZPS.

## ELENCO C

SITI RETE NATURA 2000 - Tutte le ZPS			
CODICE	NOME	TIPO	Provincia Sito
IT4010016	BASSO TREBBIA	SIC-ZPS	PC
IT4010017	CONOIDE DEL NURE E BOSCO DI FORNACE VECCHIA	SIC-ZPS	PC
IT4010018	FIUME PO DA RIO BORIACCO A BOSCO OSPIZIO	SIC-ZPS	PC
IT4020017	AREE DELLE RISORGIVE DI VIAROLO, BACINI DI TORRILE, FASCIA GOLENALE DEL PO	SIC-ZPS	PR
IT4020018	PRATI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI FRESCAROLO E SAMBOSETO	ZPS	PR
IT4020019	GOLENA DEL PO PRESSO ZIBELLO	ZPS	PR
IT4020020	CRINALE DELL'APPENNINO PARMENSE	SIC-ZPS	PR
IT4020021	MEDIO TARO	SIC-ZPS	PR
IT4020022	BASSO TARO	SIC-ZPS	PR
IT4020024	SAN GENESIO	ZPS	PR
IT4020025	PARMA MORTA	SIC-ZPS	PR
IT4020027	CRONOVILLA	SIC-ZPS	PR
IT4030001	MONTE ACUTO, ALPE DI SUCCISO	SIC-ZPS	RE
IT4030002	MONTE VENTASSO	SIC-ZPS	RE
IT4030003	MONTE LA NUDA, CIMA BELFIORE, PASSO DEL CERRETO	SIC-ZPS	RE
IT4030004	VAL D'OZOLA, MONTE CUSNA	SIC-ZPS	RE
IT4030005	ABETINA REALE, ALTA VAL DOLO	SIC-ZPS	RE
IT4030006	MONTE PRADO	SIC-ZPS	RE
IT4030011	CASSE DI ESPANSIONE DEL SECCHIA	SIC-ZPS	RE-MO
IT4030015	VALLI DI NOVELLARA	SIC-ZPS	RE
IT4030019	CASSA DI ESPANSIONE DEL TRESINARO	ZPS	RE
IT4030020	GOLENA DEL PO DI GUALTIERI, GUASTALLA E LUZZARA	SIC-ZPS	RE
IT4030023	FONTANILI DI GATTATICO E FIUME ENZA	SIC-ZPS	RE-PR
IT4040001	MONTE CIMONE, LIBRO APERTO, LAGO DI PRATIGNANO	SIC-ZPS	MO
IT4040002	MONTE RONDINAIO, MONTE GIOVO	SIC-ZPS	MO
IT4040003	SASSI DI ROCCAMALATINA E DI SANT'ANDREA	SIC-ZPS	MO
IT4040004	SASSOGUIDANO, GAIATO	SIC-ZPS	MO
IT4040005	ALPESIGOLA, SASSO TIGNOSO E MONTE CANTIERE	SIC-ZPS	MO
IT4040009	MANZOLINO	SIC-ZPS	BO-MO
IT4040010	TORRAZZUOLO	SIC-ZPS	MO
IT4040011	CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME PANARO	SIC-ZPS	MO
IT4040014	VALLI MIRANDOLESI	ZPS	MO
IT4040015	VALLE DI GRUPPO	ZPS	MO
IT4040016	SIEPI E CANALI DI RESEGA-FORESTO	ZPS	MO
IT4040017	VALLE DELLE BRUCIATE E TRESINARO	ZPS	MO
IT4040018	LE MELEGHINE	ZPS	MO
IT4050001	GESSI BOLOGNESI, CALANCI DELL'ABBADESSA	SIC-ZPS	BO
IT4050002	CORNO ALLE SCALE	SIC-ZPS	BO
IT4050012	CONTRAFFORTE PLIOCENICO	SIC-ZPS	BO
IT4050013	MONTE VIGESE	SIC-ZPS	BO
IT4050014	MONTE RADICCHIO, RUPE DI CALVENZANO	SIC-ZPS	BO
IT4050019	LA BORA	SIC-ZPS	BO
IT4050022	BIOTOPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI MEDICINA E MOLINELLA	SIC-ZPS	BO
IT4050023	BIOTOPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI BUDRIO E MINERBIO	SIC-ZPS	BO
IT4050024	BIOTOPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI BENTIVOGLIO, SAN PIETRO IN CASALE, MALALBERGO E BARICELLA	SIC-ZPS	BO
IT4050025	BIOTOPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI CREVALCORE	ZPS	BO
IT4050026	BACINI EX-ZUCCHERIFICIO DI ARGELATO E GOLENA DEL FIUME RENO	ZPS	BO
IT4050029	BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA RENO	SIC-ZPS	BO
IT4050030	CASSA DI ESPANSIONE DOSOLO	ZPS	BO
IT4050031	CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE SAMOGGIA	SIC-ZPS	BO
IT4050032	MONTE DEI CUCCHI, PIAN DI BALESTRA	SIC-ZPS	BO
IT4060001	VALLI DI ARGENTA	SIC-ZPS	FE-BO-RA

IT4060002	VALLI DI COMACCHIO	SIC-ZPS	FE-RA
IT4060003	VENE DI BELLOCCHIO, SACCA DI BELLOCCHIO, FOCE DEL FIUME RENO, PINETA DI BELLOCCHIO	SIC-ZPS	FE-RA
IT4060004	VALLE BERTUZZI, VALLE PORTICINO-CANNEVIE'	SIC-ZPS	FE
IT4060005	SACCA DI GORO, PO DI GORO, VALLE DINDONA, FOCE DEL PO DI VOLANO	SIC-ZPS	FE
IT4060007	BOSCO DI VOLANO	SIC-ZPS	FE
IT4060008	VALLE DEL MEZZANO	ZPS	FE
IT4060010	DUNE DI MASSENZATICA	SIC-ZPS	FE
IT4060011	GARZAIA DELLO ZUCCHERIFICIO DI CODIGORO E PO DI VOLANO	ZPS	FE
IT4060012	DUNE DI SAN GIUSEPPE	SIC-ZPS	FE
IT4060014	BACINI DI JOLANDA DI SAVOIA	ZPS	FE
IT4060015	BOSCO DELLA MESOLA, BOSCO PANFILIA, BOSCO DI SANTA GIUSTINA, VALLE FALCE, LA GOARA	SIC-ZPS	FE
IT4060016	FIUME PO DA STELLATA A MESOLA E CAVO NAPOLEONICO	SIC-ZPS	FE
IT4060017	PO DI PRIMARO E BACINI DI TRAGHETTO	ZPS	FE-BO
IT4070001	PUNTE ALBERETE, VALLE MANDRIOLE	SIC-ZPS	RA
IT4070002	BARDELLO	SIC-ZPS	RA
IT4070003	PINETA DI SAN VITALE, BASSA DEL PIROTTOLO	SIC-ZPS	RA
IT4070004	PIALASSE BAIONA, RISEGA E PONTAZZO	SIC-ZPS	RA
IT4070005	PINETA DI CASALBORSETTI, PINETA STAGGIONI, DUNA DI PORTO CORSINI	SIC-ZPS	RA
IT4070006	PIALASSA DEI PIOMBONI, PINETA DI PUNTA MARINA	SIC-ZPS	RA
IT4070007	SALINA DI CERVIA	SIC-ZPS	RA
IT4070009	ORTAZZO, ORTAZZINO, FOCE DEL TORRENTE BEVANO	SIC-ZPS	RA
IT4070010	PINETA DI CLASSE	SIC-ZPS	RA
IT4070011	VENA DEL GESSO ROMAGNOLA	SIC-ZPS	RA-BO
IT4070019	BACINI DI CONSELICE	ZPS	RA
IT4070020	BACINI EX-ZUCCHERIFICIO DI MEZZANO	ZPS	RA
IT4070021	BIOTOPI DI ALFONSINE E FIUME RENO	SIC-ZPS	RA
IT4070022	BACINI DI RUSSI E FIUME LAMONE	SIC-ZPS	RA
IT4070023	BACINI DI MASSA LOMBARDA	ZPS	RA
IT4070027	BACINO DELL'EX-FORNACE DI COTIGNOLA E FIUME SENIO	SIC-ZPS	RA
IT4080001	FORESTA DI CAMPIGNA, FORESTA LA LAMA, MONTE FALCO	SIC-ZPS	FC
IT4080002	ACQUACHETA	SIC-ZPS	FC
IT4080003	MONTE GEMELLI, MONTE GUFFONE	SIC-ZPS	FC
IT4090003	RUPI E GESSI DELLA VALMARECCHIA	SIC-ZPS	RN-FC
IT4090005	FIUME MARECCHIA A PONTE MESSA	SIC-ZPS	RN
IT4090006	VERSANTI OCCIDENTALI DEL MONTE CARPEGNA, TORRENTE MESSA, POGGIO DI MIRATOIO	SIC-ZPS	RN

**ALLEGATO 3****MATERIE ED ATTIVITA' DA REGOLAMENTARE DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Nelle ZPS e nei SIC regionali sono da regolamentare le attività e le materie sotto elencate, al fine di tutelare la flora, la fauna e gli habitat di interesse comunitario tutelati ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CEE e n. 92/43/CEE.

a) L'avvicinamento con mezzi aerei, elicotteri, ultraleggeri, deltaplano e parapendio, fatti salvi i motivi di soccorso, protezione civile ed antincendio, in prossimità:

- delle pareti rocciose, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, in quanto potenzialmente utilizzate per la nidificazione soprattutto da Aquila reale (*Aquila chrysaetos*), Gufo reale (*Bubo bubo*), Falco pellegrino (*Falco peregrinus*) e Lanario (*Falco biarmicus*);
- delle garzaie, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna.

b) L'attività di arrampicata libera o attrezzata:

- nelle aree ove è presente l'habitat 6110\* Terreni erbosi calcarei carsici (*Alyso-Sedion albi*);
- nelle aree ove sono presenti gli Habitat rocciosi e le Grotte (Cod. 8000);
- nelle pareti rocciose in cui è stata segnalata negli ultimi decenni la riproduzione delle seguenti specie: Aquila reale (*Aquila chrysaetos*), Gufo reale (*Bubo bubo*), Falco pellegrino (*Falco peregrinus*) e Lanario (*Falco biarmicus*).

c) La gestione delle grotte e delle aree limitrofe, comprese le lavorazioni superficiali e lo spandimento di liquami e di reflui zootecnici nelle aree limitrofe alle doline.

d) La gestione del sistema dunale e delle aree limitrofe, comprese le azioni di spianamento meccanico della spiaggia.

e) Le attività connesse alla gestione della fauna ittica, quali:

- l'attività di pesca nelle aree interessate dal transito pre-riproduttivo e dalla riproduzione di storioni e cheppie;
- l'effettuazione di ripopolamenti ittici nei corsi d'acqua naturali ed artificiali;
- il trattamento delle acque reflue dei bacini di itticoltura intensiva o semintensiva.

f) L'attività venatoria, in modo da disciplinare:

- l'attività antropica nelle zone in cui si riproducono regolarmente e irregolarmente rapaci rupicoli, relativamente alla caccia al cinghiale, al controllo del cinghiale e di altri ungulati.

f) L'attività agricola, in modo da ridurre o eliminare l'utilizzo di:

- biocidi nelle aree adiacenti alle zone umide ed ai corsi d'acqua secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
- diserbanti per il controllo della vegetazione presente lungo le sponde e le pertinenze dei canali caratterizzati, in particolare, dalla presenza di Trifoglio acquatico comune (*Marsilea quadrifolia*), secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
- fanghi di depurazione, fatti salvi le prescrizioni ed i divieti previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante attuazione della Direttiva n. 86/278/CEE.

g) La pioppicoltura e l'arboricoltura da legno a ciclo breve all'interno delle golene e nei pressi delle zone umide.

h) Il pascolo, al fine di definire una fascia di protezione delle Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse (cod. 7000).

i) La gestione della vegetazione ripariale ed acquatica lungo i corsi d'acqua naturali ed artificiali, nonché gli interventi di risagomatura delle sponde e di spurgo di fiumi e canali al fine di garantire, in particolare, la riproduzione del Trifoglio acquatico comune (*Marsilea quadrifolia*).

- l) L'attività selvicolturale, in modo da regolamentare:

- le modalità di taglio nelle aree che interessano i siti di nidificazione delle specie di interesse comunitario (epoche e metodologie di intervento, al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione);
- il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla riproduzione ovvero all'alimentazione della fauna.

**ALLEGATO 4****AZIONI DA PROMUOVERE E/O DA INCENTIVARE PRIORITARIAMENTE PER PREVENIRE IL DEGRADO DEGLI HABITAT NATURALI E DEGLI HABITAT DI SPECIE, NONCHÉ LA PERTURBAZIONE DELLE SPECIE TUTELE, ALLO SCOPO DI FAVORIRE IL MANTENIMENTO IN UN SODDISFACENTE STATO DI CONSERVAZIONE DELLE ZPS E DEI SIC DELL'EMILIA-ROMAGNA****AZIONI DA PROMUOVERE E/O DA INCENTIVARE IN TUTTE LE ZPS ED I SIC**

In tutte le ZPS ed i SIC della regione sono da promuovere e da incentivare, soprattutto attraverso i piani, i programmi ed i progetti di iniziativa pubblica di competenza della regione e degli Enti locali, le seguenti azioni, in quanto migliorativi delle condizioni ambientali per le specie animali e vegetali e per gli habitat di interesse comunitario tutelati ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CEE e n. 92/43/CEE.

Le Azioni sotto indicate costituiscono interventi attivi a favore della conservazione della biodiversità che è auspicabile vengano realizzati nel territorio dei siti Natura 2000 sia da Enti pubblici che da soggetti privati; tali azioni possono essere a totale carico pubblico, oppure possono essere eseguiti da soggetti privati anche opportunamente incentivati/indennizzati attraverso specifiche risorse economiche e specifiche misure contrattuali.

**Indirizzi gestionali specifici per habitat di interesse comunitario**

Gli Enti gestori dei siti Natura 2000 promuovono l'applicazione dei seguenti indirizzi gestionali specifici per habitat di interesse comunitario nei siti dove la loro presenza è stata rilevata.

**HABITAT COSTIERI E VEGETAZIONE ALOFITICA (Cod. 1000)**

- Mantenere i necessari livelli di acqua salmastra, monitorandone le caratteristiche chimico-fisiche.
- Mantenere, ripristinare o creare le aree lagunari, anche mediante interventi di fitodepurazione.
- Mantenere, ripristinare o creare adeguate aree di lagunaggio, anche attraverso la realizzazione di meandri per l'ingresso delle acque dolci.
- Mantenere, ripristinare o creare siti per la nidificazione ed il riposo di uccelli, non raggiungibili da predatori terrestri (es. isolotti).
- Prevedere una fascia di rispetto intorno al sistema lagunare con particolare riguardo all'urbanizzazione.
- Riquilibrare le sponde con progressiva riduzione delle opere in cemento, al fine di ottimizzare la superficie di contatto terra/acqua, fondamentale sia per la riattivazione dei processi naturali di depurazione biologica, sia per aumentare gli spazi disponibili per la vegetazione e la fauna.

**DUNE MARITTIME E INTERNE (Cod. 2000)**

- Promuovere la costruzione di passerelle pensili per l'accesso dei bagnanti alle spiagge.
- Mantenere, ripristinare o creare il "profilo" ideale e la serie completa dei micro-ambienti che caratterizzano il sistema dunale (dune mobili, a vegetazione pioniera, dune consolidate con copertura erbacea continua, dune con presenza di specie arbustive/arboree, dune associate a zone umide intermedie).
- Promuovere la ricostituzione dei gineprei dunali degradati.
- Promuovere azioni di controllo e di riduzione dell'emungimento dalle falde idriche.
- Promuovere attività per il mantenimento di superfici inondate, anche a scopo produttivo (risicoltura, allevamento brado, ecc.) a monte dei sistemi dunosi o degli insediamenti urbani costieri, allo scopo di contribuire a mantenere umidi i sedimenti di deposito marino e fluviale e, quindi, contrastare la subsidenza.

**HABITAT D'ACQUA DOLCE (Cod. 3000)**

- Mantenere, ripristinare o creare le zone umide permanenti e temporanee.

**LANDE E ARBUSTI TEMPERATI (cod. 4000)**

- Mantenere, ripristinare o creare i nuclei di vegetazione arborea ed arbustiva autoctona.
- Mantenere, ripristinare o creare le condizioni ambientali idonee per le popolazioni di mesomammiferi e di Galliformi, in quanto fonte di alimentazione per specie minacciate del gruppo degli Accipitridi e dei Falconidi.

**MACCHIE E BOSCHIE DI SCLEROFILLE (MATORRAL) (Cod. 5000)**

- Gestire le aree a macchie e boscaglie in modo da equilibrare l'esigenza produttiva zootecnica con la conservazione della biodiversità.
- Monitorare le variazioni floristiche che possono essere determinate da un carico zootecnico non equilibrato.
- Mantenere, ripristinare o creare i nuclei di vegetazione arborea ed arbustiva autoctona.
- Mantenere, ripristinare o creare le condizioni ambientali idonee per le popolazioni di mesomammiferi e di Galliformi, in quanto fonte di alimentazione per specie minacciate del gruppo degli Accipitridi e dei Falconidi.

**FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI (Cod. 6000)**

- Mantenere, ripristinare o creare le condizioni ambientali idonee per le popolazioni di mesomammiferi e di Galliformi, in quanto fonte di alimentazione per specie minacciate del gruppo degli Accipitridi e dei Falconidi.
- Limitare le pratiche della trasemina e dell'arricchimento specifico a scopo produttivo e l'uso di ammendanti, diserbanti, concimi chimici o naturali secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
- Favorire la conversione dei pascoli intensivi in pascoli estensivi.

**TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E PALUDI BASSE (Cod. 7000)**

- Controllare l'emungimento dalle falde.
- Limitare, per le sorgenti pietrificanti, l'alterazione del bilancio idrologico del bacino e la conseguente riduzione dell'apporto idrico alla sorgente stessa.
- Controllare, per le sorgenti pietrificanti, le possibili fonti di inquinamento delle acque di falda, con particolare riferimento a fosfati e nitrati che inibiscono il processo di deposizione del carbonato di calcio, nonché le fonti di inquinamento termico delle acque, poiché la deposizione di travertino è influenzata anche da piccole variazioni della temperatura.
- Limitare drenaggi e movimenti di terra a ridosso delle torbiere che possano comprometterne i delicati equilibri e la stessa persistenza.
- Monitorare, nelle sorgenti pietrificanti e nelle torbiere, le condizioni idrogeologiche delle sorgenti stesse, nonché la composizione floristica e faunistica dell'area.
- Mantenere i necessari livelli di acqua nelle paludi calcaree.
- Limitare, nelle paludi calcaree, gli interventi di utilizzazione forestale, che potrebbero indurre, attraverso una maggiore insolazione, problemi di eccessiva evaporazione delle acque.
- Contenere l'interramento delle paludi calcaree e delle torbiere.

**HABITAT ROCCIOSI E GROTTI (Cod. 8000)**

- Ridurre le azioni che possono innescare fenomeni di erosione del suolo e frane (es. sopra pascolo).
- Limitare l'apertura di nuove cave o di altri usi non conservativi in tali ambienti.
- Favorire la continuità della copertura vegetale nei bacini idrologici in cui ricadono le grotte, per evitare interventi che accelerino i deflussi superficiali ed alterino la permeabilità dei suoli.
- Individuare e cartografare le doline che supportano un habitat ipogeo e/o specie tutelate dalla Direttiva Habitat.

**FORESTE (Cod. 9000)**

- Mantenere, ripristinare o creare gli habitat di interesse prioritario quali le faggete ad Abies e quelle a Taxus e Ilex attraverso l'acquisizione dei diritti di taglio e la realizzazione di vivai in situ, per l'allevamento e la diffusione delle provenienze locali delle specie di interesse comunitario (Abies alba, Taxus baccata ed Ilex aquifolium).
- Favorire la conversione all'alto fusto delle faggete ad Abies e quelle a Taxus ed Ilex governate a ceduo ed intraprendere azioni per ripristinarne la piena funzionalità biologica, attraverso l'acquisizione dei diritti di taglio, la sospensione delle utilizzazioni per periodi adeguati e l'allungamento del turno minimo.
- Favorire la rinnovazione delle specie dei generi Abies, Taxus ed Ilex.

**Indirizzi gestionali specifici per specie animali e vegetali di interesse comunitario**

Gli Enti gestori dei siti Natura 2000 promuovono l'applicazione dei seguenti indirizzi gestionali specifici per specie animali e vegetali di interesse comunitario nei siti dove la loro presenza è stata rilevata.

**PESCI**

- Conservare e ripristinare le condizioni ambientali idonee per la riproduzione della fauna ittica nelle aree di frega.
- Favorire la realizzazione di opportuni passaggi che consentano alla fauna ittica di interesse conservazionistico di superare gli sbarramenti artificiali già presenti lungo i corsi d'acqua o di nuova realizzazione, al fine di ridurre l'isolamento delle popolazioni e le migrazioni stagionali, in particolare per il raggiungimento delle aree riproduttive nei periodi idonei. La realizzazione dei passaggi per pesci dovrà essere effettuata solo a seguito della valutazione della impossibilità di utilizzo degli stessi anche da parte di specie alloctone, al fine di non favorirne la diffusione all'interno dei siti Natura 2000 ancora non interessati dalla loro presenza.
- Sensibilizzare i pescatori sull'importanza di non introdurre esemplari di specie alloctone nei corsi d'acqua e nelle zone umide.

**ANFIBI**

- Mantenere, ripristinare o creare invasi naturali o artificiali quali pozze, stagni e laghetti in ambito collinare (in ambienti prati, pascoli ed agro-ecosistemi), in ambito montano o collinare limitatamente ad ambienti boscosi, lungo corsi d'acqua minori o in presenza di acque sorgive, in pianura, nei pressi dei fontanili o di aree agricole con presenza di elementi naturali.
- Rimuovere o controllare la fauna ittica eventualmente presente in piccoli ambienti limnici a seguito di introduzione accidentale o a fini alieutici.
- Realizzare infrastrutture per il superamento di barriere artificiali, quali le strade, in zone di particolare importanza per gli anfibi.
- Gestire le aree boscate collinari e montane, con particolare riferimento agli interventi di miglioramento fisionomico e strutturale (es. conversione dei cedui semplici in fustaie o in cedui composti) ed alla creazione di radure e fasce ecotonali.
- Mettere a riposo i terreni coltivati situati in zone marginali o pre-calanchive.
- Conservare le aree incolte.
- Promuovere programmi di ricerca sulla diffusione ed il controllo delle principali patologie degli anfibi ed adottare misure di prevenzione riguardo ai rischi di diffusione sul territorio delle patologie stesse.
- Prevedere opere di protezione (es. recinzioni) ed azioni di controllo della densità dei cinghiali mediante catture degli esemplari in eccesso o con prelievi effettuati utilizzando forme di caccia a basso impatto nei casi in cui siano presenti specie che utilizzano piccoli ambienti acquatici (pozze).

#### RETTILI

- Controllare gli impatti negativi sulla vegetazione determinati da sovra pascolo e da un'eccessiva densità di ungulati e nutrie.
- Mantenere, ripristinare o creare isole, zone affioranti e sponde limoso-sabbiose artificiali nelle zone umide idonee alla riproduzione di Testuggine palustre.
- Realizzare infrastrutture per il superamento di barriere artificiali quali le strade, in zone di particolare importanza per l'erpetofauna.
- Promuovere campagne di sensibilizzazione di pescatori professionisti e di diportisti per la tutela delle Tartarughe marine.

#### MAMMIFERI

Contrastare la distruzione e la perturbazione dei rifugi utilizzati dai pipistrelli troglodili attraverso:

- la protezione delle cavità naturali ed artificiali (barriere, recinzioni o chiusure che consentano, comunque, il transito della fauna),
- l'impedimento della chiusura di grotte o di cavità artificiali,
- il consolidamento di gallerie di cava/rifugi/interrati che presentino roost significativi,
- il taglio della vegetazione che occlude gli ingressi.

Contrastare la distruzione e la perturbazione dei rifugi utilizzati dai pipistrelli sinantropi attraverso:

- il rispetto delle Linee guida ministeriali,
- la valutazione dei progetti/interventi che prevedono demolizioni, ristrutturazioni e manutenzioni di edifici e manufatti potenziali o noti roost (periodo di esecuzione dei lavori, conservazione del microclima, accessibilità del rifugio, trattamenti delle strutture lignee, installazione di bat-boards e bat-boxes presso edifici).
- la sensibilizzazione, l'informazione e l'assistenza ai cittadini.

Contrastare la distruzione e la perturbazione dei rifugi utilizzati dai pipistrelli forestali attraverso:

- il mantenimento degli alberi vecchi e cavitati negli ambienti forestali e anche in parchi urbani e giardini,
- la creazione di cataste di legna "a perdere", come luogo di rifugio,
- l'installazione di rifugi artificiali, bat-box e bat board.

Contrastare la distruzione e la perturbazione dei rifugi utilizzati dai pipistrelli rupicoli attraverso:

- il mantenimento di condizioni di naturalità dell'habitat roccioso e l'assenza di disturbo, anche occasionale,
- la valutazione degli effetti negativi connessi alla posa di reti a maglia fitta (effetto trappola) o la sigillatura con malte e cemento delle fenditure naturali negli interventi di sistemazione.

Promuovere la realizzazione di interventi di mitigazione sulle infrastrutture esistenti che impattano sui chiroteri (barriere, cavi e fili posti lungo le possibili rotte di volo).

Considerare i siti della Rete Natura 2000 come "Zone di protezione dall'inquinamento luminoso" (L.R. n. 19/03 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico") ed adottare alcune misure gestionali per ridurre l'inquinamento luminoso (utilizzare lampade a basso impatto, assicurare periodi di oscurità nelle zone illuminate, evitare che il fascio di luce sia indirizzato verso il cielo, eliminare le fonti di illuminazione diretta dei rifugi utilizzati dai chiroteri).

Mantenere una comunità diversificata di ungulati in grado di assicurare un'adeguata disponibilità di prede per la specie lupo.

Contrastare la presenza di cani vaganti, al fine di evitare l'ibridazione delle popolazioni di lupo.



Contrastare la presenza di gatti inselvaticiti.

Attuare azioni di prevenzione per la tutela del bestiame al pascolo, in particolare nelle aree prioritarie per il lupo e nelle aree critiche di connessione.

#### UCCELLI

Rimuovere i cavi sospesi di impianti di risalita, impianti a fune ed elettrodotti dismessi.

Attuare misure di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione causato dalle linee elettriche già esistenti attraverso l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti, di cavi elicord o l'interramento dei cavi, specialmente nelle vicinanze di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci, ardeidi ed altre specie sensibili e di siti di passaggio dei migratori.

Conservare le attività agro-silvo-pastorali tradizionali che sono direttamente o indirettamente connesse al mantenimento o al miglioramento ambientale e delle specie ornitiche di interesse comunitario.

Mantenere le stoppie e le paglie, nonché la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei terreni seminati, nel periodo invernale almeno fino alla fine di febbraio.

Contrastare la presenza di gatti inselvaticiti.

#### GASTEROPODI

Conservare le comunità vegetali tipiche degli habitat ripariali con *Vertigo* sinistrorso minore e *Vertigo* di Demoulin.

#### INSETTI

Conservare le aree incolte.

Conservare aree boscate non soggette a tagli.

Conservare gli alberi maturi, morti o marcescenti anche parzialmente danneggiati, salvo ragioni di sicurezza pubblica.

Limitare gli sfalci completi ed in periodi precoci (primavera), nei prati naturali e seminaturali, lungo le rive e sponde erbose dei corsi e bacini d'acqua (fossi, canali, fiumi, stagni, maceri, paludi, laghi) in cui sono presenti specie di interesse comunitario (*Zerynthia polyxena*, *Lycaena dispar*), sostituendoli con sfalci parcellizzati effettuati ad una distanza di almeno 2 settimane (preferire lo sfalcio alla trinciatura). Nelle zone umide e nei prati naturali privilegiare un solo sfalcio annuale. Operare gli sfalci ad almeno 5 cm dal suolo.

Incentivare la coltivazione risicola con varietà tradizionali, diminuendo l'utilizzo di sostanze chimiche, utilizzando metodi di coltivazione del riso con periodo di permanenza dell'acqua più prolungato e lasciando fossi perimetrali ed interni alle risaie con presenza costante di acqua.

#### CROSTACEI

Sensibilizzare i pescatori sull'importanza di non traslocare verso la collina e la montagna il Gambero rosso della Louisiana.

#### PIANTE

Promuovere interventi di gestione della vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea finalizzati alla conservazione delle specie eliofile come Trifoglio acquatico comune e Ibisco litorale.

Conservare i cicli di circolazione delle acque salate nelle saline abbandonate e nelle valli salmastre, al fine di conservare gli habitat con acque e fanghi ipersalati.

### **Indirizzi gestionali di carattere generale per tutti i siti Natura 2000**

Gli Enti gestori dei siti Natura 2000 promuovono l'applicazione dei seguenti indirizzi gestionali in tutti i siti Natura 2000.

#### **Indirizzi gestionali generali**

- Informare e sensibilizzare la popolazione locale ed i maggiori fruitori del territorio sulla Rete Natura 2000.
- Promuovere azioni di controllo e di eradicazione delle specie animali alloctone invasive.
- Promuovere azioni di controllo e di eradicazione delle specie vegetali alloctone invasive.
- Limitare azioni che possano causare la frammentazione degli habitat naturali.
- Mantenere, ripristinare o creare gli habitat di interesse conservazionistico.
- Favorire la realizzazione di interventi di rinaturalizzazione.
- Privilegiare l'adozione delle tecniche di ingegneria naturalistica negli interventi di sistemazione idraulico-forestale.

**Indirizzi gestionali delle zone umide, dei corsi d'acqua, dei canali e delle zone costiere**

- Favorire l'applicazione dei metodi di gestione dei corsi d'acqua definiti dal "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei Siti della Rete Natura 2000" (Deliberazione di Giunta regionale n. 667/09).
- Favorire l'applicazione dei metodi di gestione dei canali di bonifica di cui alle "Linee guida per la riqualificazione dei canali di bonifica dell'Emilia-Romagna" (Deliberazione di Giunta regionale n. 246/12), tenendone conto ove opportuno anche per tutti gli altri corsi e corpi d'acqua.
- Favorire l'applicazione dei metodi di gestione definiti dalle Linee guida per la gestione integrata delle zone costiere (GIZC) (Deliberazione di Giunta regionale n. 645/05).
- Individuare e cartografare le zone umide temporanee di pianura, sommerse per meno di 11 mesi all'anno, create/gestite esclusivamente/principalmente in funzione della fauna e della flora selvatica.
- Individuare e cartografare i corsi d'acqua di rilevante interesse per la fauna e gli habitat ivi presenti prevedendo misure di gestione più restrittive di quelle già indicate nel "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei Siti della Rete Natura 2000" (DGR n. 667/09).
- Gestire le zone umide, temporanee o permanenti, secondo criteri che tengano conto delle esigenze ecologiche specifiche delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti. Per favorire soprattutto gli uccelli acquatici migratori e svernanti, le zone umide temporanee individuate e cartografate dagli Enti gestori dei siti è opportuno siano gestite, salvo cause di forza maggiore, secondo questi criteri:
  - prevedere un'elevata estensione della superficie sommersa, soprattutto da ottobre a marzo, ed il successivo mantenimento di superfici sommerse fino alla fine di luglio, per favorire lo svolgimento della riproduzione con successo.
  - prevedere che le zone sommerse nel periodo aprile-luglio siano distribuite su tutta o gran parte della zona umida.
  - prevedere che nelle suddette zone umide, per evitare la distruzione delle uova e dei nidi degli uccelli che nidificano a terra, nel periodo marzo-luglio siano evitate variazioni improvvise del livello dell'acqua che comportino il completo prosciugamento della zona umida per evitare il facile raggiungimento dei nidi costruiti sulle isole o sulla vegetazione galleggiante da parte dei predatori terrestri.
  - prevedere che l'innalzamento del livello dell'acqua non sia superiore a 5-10 cm in quanto è critico nei siti di nidificazione di limicoli, sterne e gabbiani, mentre è critico se superiore a 30 cm nei siti di nidificazione di ardeidi, anatidi e rallidi.. Nel caso in cui si renda improvvisamente necessario il prosciugamento primaverile-estivo di suddette zone, per la realizzazione di interventi straordinari sui fondali e sugli argini, è opportuno che venga effettuato solo su una parte del biotopo per assicurare la permanenza, comunque, di condizioni ambientali idonee.
  - mantenere almeno il 30% della superficie dei prati umidi sommersa da marzo a luglio.
  - realizzare e mantenere, nei prati umidi e nelle zone umide permanenti, un numero minimo di isolotti/dossi parzialmente affioranti non inferiori a 100 m2 ognuno, con una densità complessiva di almeno 1 per ettaro, anche quando il livello dell'acqua è al massimo livello.
  - realizzare e conservare, nelle zone umide, le sponde dolcemente degradanti (indicativamente con pendenze inferiori a 25°) e con andamento sinuoso (insenature ed anfratti), almeno su metà delle rive, al fine di ottenere la maggiore superficie possibile di rive rispetto alla superficie totale e garantire habitat idonei alla nidificazione, nonché creare ambienti con acque poco profonde idonei per l'alimentazione.
  - prevedere che eventuali attività di dissuasione ed allontanamento di uccelli ittiofagi ed oche non causino disturbo ad altre specie ornitiche, soprattutto durante il periodo riproduttivo e di insediamento.
  - piantumare e mantenere alberi ed arbusti nelle superfici perimetrali di prati umidi e zone umide, per favorire la presenza di un maggior numero di specie di uccelli non legati esclusivamente agli ambienti acquatici, nonché mantenere o ripristinare la vegetazione sommersa, natante ed emersa e la vegetazione di ripa e dei canneti di margine.
  - mantenere ed ampliare le zone umide esistenti.
  - promuovere la realizzazione di sistemi per la fitodepurazione.
  - promuovere almeno un intervento di manutenzione straordinaria ogni 5 anni nelle zone umide artificiali. L'intervento potrà prevedere: lo sfalcio della vegetazione acquatica, la rimozione della vegetazione infestante, la risagomatura e/o la ricostituzione di isole e dossi, la conservazione ed il ripristino di fossati per la circolazione dell'acqua, il consolidamento delle arginature e l'arieggiamento dei fondali.
  - mantenere i cicli di circolazione delle acque salate nelle saline abbandonate, al fine di conservare gli habitat con acque e fanghi ipersalati idonei per Limicoli, Laridi, Sternidi e Fenicottero.
  - non introdurre e rimuovere, qualora presenti, anatre e oche semidomestiche e specie alloctone.
  - Ridurre il carico ed i periodi di pascolo nelle aree golenali.
  - Conservare alberi ed arbusti autoctoni, fossati, canalette di scolo e di irrigazione, depressioni, stagni e prati all'interno delle golene, qualora non costituiscano pregiudizio alla buona conservazione dei corpi arginali.
  - Promuovere azioni volte a contrastare ed a prevenire l'inquinamento della rete idrografica.
  - Promuovere azioni volte al miglioramento della qualità dell'acqua nei corsi d'acqua e nelle zone umide, compresa la realizzazione di bacini per la fitodepurazione e la diversificazione degli habitat e delle morfologie fluviali a scopo fitodepurativo.
- Mantenere o ripristinare buone condizioni di qualità delle acque dei corsi d'acqua o di altri corpi idrici, tramite azioni di depurazione, anche a monte del sito, utili e necessarie per garantire il soddisfacimento delle esigenze ecologiche

specifiche delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti nel sito e condizionate dallo stato qualitativo delle acque.

- Promuovere azioni volte all'incremento della disponibilità dell'acqua nel periodo estivo nei corsi d'acqua e nelle zone umide, nonché a contrastare ed a prevenire la captazione delle acque ed il conseguente parziale o totale prosciugamento di pozze e di corsi d'acqua.
- Mantenere o ripristinare condizioni di portata ecologica dei corsi d'acqua, attraverso anche la gestione e la regolamentazione di prelievi e derivazioni, anche a monte del sito, nonché portate sufficienti per le esigenze ecologiche specifiche delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti nel sito e condizionate dallo stato quantitativo delle acque.
- Limitare le modifiche degli alvei che inducano cambiamenti delle condizioni idrodinamiche dei corsi d'acqua.
- Ridurre la canalizzazione e la regimazione degli alvei ed i cambiamenti delle condizioni idrodinamiche dei corsi d'acqua.
- Ridurre l'impatto sugli habitat delle opere di sistemazione idraulica, favorendo la conservazione della dinamica morfologica, riducendo la rimozione di vegetazione e di materiale litoide e prevedendo azioni di recupero di eventuali specie di pregio (piante, pesci, ecc.) interessate dai lavori, promuovendo l'utilizzo di materiali naturali e locali e privilegiando le tecniche della riqualificazione fluviale.
- Mantenere o ripristinare le ripe scoscese con terreni sciolti e prive di vegetazione in ambiente fluviale.
- Mantenere le spiagge naturali ed aree non soggette a pulitura meccanizzata tra gli stabilimenti balneari.
- Mantenere o ripristinare gli elementi naturali tra gli stabilimenti balneari esistenti.
- Realizzare interventi che consentano un'attenuazione degli effetti dell'ingressione salina lungo la costa in quanto altera irrimediabilmente il chimismo delle zone umide ad acque dolce.

**Indirizzi gestionali delle aree agricole e degli elementi naturali e seminaturali caratteristici dell'ambiente rurale (siepi, filari alberati, maceri, stagni, laghetti, boschetti, macchie-radure, ecc.)**

- Favorire la presenza di uccelli e chiroteri installando cavità artificiali (nidi artificiali e bat-box) in misura di almeno 2 per ogni 100 m di siepe e ogni 1.000 mq di boschetto, opportunamente diversificate per dimensioni interne e foro di entrata.
- Lasciare in situ le piante morte e prevedere la realizzazione di piccole depressioni per favorire il ristagno dell'acqua piovana nelle superfici dove sono morte le piante, anziché procedere alla loro ripiantumazione, al fine di creare punti di abbeverata per la fauna, zone di riproduzione per gli anfibi e l'entomofauna, nonché costituire una riserva idrica per gli alberi e gli arbusti.
- Sfalciare o trinciare annualmente la vegetazione erbacea nei complessi macchia-radura, al fine di assicurare la presenza del prato su almeno il 70% della superficie complessiva.
- Ricostituire habitat forestali ripari anche lungo il reticolo minore.
- Mantenere, ripristinare o creare gli elementi naturali e seminaturali tradizionali degli agro-ecosistemi, quali siepi, filari alberati, piantate, maceri, stagni, laghetti, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, risorgive, fossi, boschetti, macchie-radure, prati-pascolo, muretti a secco.
- Mantenere, ripristinare o creare prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, e biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, in particolare nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere, laghi anche tramite la messa a riposo dei seminativi.
- Mantenere, ripristinare o creare fasce tampone a vegetazione erbacea o arboreo-arbustiva di una certa ampiezza tra le zone coltivate e le zone umide.
- Ripristinare, creare o mantenere a prato i bordi di campi coltivati.
- Promuovere la diffusione dell'agricoltura biologica, con particolare riferimento ai Programmi di Sviluppo Rurale e favorire la trasformazione ad agricoltura biologica nelle aree agricole esistenti contigue alle zone umide.
- Promuovere azioni volte a ridurre l'uso di biocidi nella vicinanza di zone umide e dei corsi d'acqua.
- Mettere a riposo a lungo termine i seminativi, nonché convertire i terreni da pioppeto, per creare zone umide o boschi di latifoglie autoctone o praterie sfalciabili da gestire per scopi ambientali, soprattutto nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere, laghi ed aree litoranee retrodunali.
- Adottare, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, o il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti.
- Utilizzare colture a basso consumo idrico ed individuare fonti di approvvigionamento idrico alternativo, tra cui reflui depurati, per tamponare le situazioni di stress idrico estivo.
- Controllare e ridurre gli agenti inquinanti e, in particolare, i nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole, anche attraverso la realizzazione di depuratori e di ecosistemi per la fitodepurazione, nonché il trattamento/depurazione delle acque reflue dei bacini di itticoltura intensiva e semintensiva esistenti.
- Adottare le misure più efficaci per ridurre gli impatti sulla fauna selvatica delle operazioni di sfalcio dei foraggi (sfalci, andanature, ranghinature), di raccolta dei cereali e delle altre colture di pieno campo (mietitrebbiature), attraverso

modalità compatibili con la riproduzione dell'avifauna, utilizzando dispositivi di involo davanti alle barre falcianti e con andamento centrifugo dello sfalcio.

- Coltivare in modo eco-compatibile le risaie nelle aree adiacenti le zone umide.
- Mantenere le stoppie nelle risaie nella stagione invernale.
- Gestire la risorsa idrica nelle risaie in modo da garantire in alcune aree il mantenimento dell'acqua durante tutto l'anno e, in particolare, nel periodo autunnale e invernale.
- Realizzare, all'interno delle risaie, canali al fine di garantire la sopravvivenza degli organismi acquatici anche nei periodi di asciutta.
- Mantenere o ripristinare le risaie, specialmente se situate nei pressi delle principali garzaie esistenti.
- Gestire le risaie con metodo tradizionale e con i metodi dell'agricoltura biologica, disincentivando il livellamento al laser, la "falsa semina" e le coltivazioni "in asciutta".

#### **Indirizzi gestionali delle praterie e dei pascoli**

- Favorire il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali estensive e, in particolare, il recupero e la gestione delle aree a prato permanente ed a pascolo, evitando, comunque, l'instaurarsi di situazioni di sovra pascolo.
- Gestire le aree a pascolo o a prato in modo da equilibrare l'esigenza produttiva con la conservazione della biodiversità.
- Mantenere e recuperare il mosaico di aree a vegetazione erbacea ed arbustiva.
- Mantenere gli alberi isolati e provvedere alla loro sostituzione in caso di morte o taglio.
- Mantenere, ripristinare o creare prati e pascoli mediante la messa a riposo di aree coltivate.
- Avviare idonei strumenti di pianificazione per la gestione del pascolo.
- Limitare la pratica dell'incendio.
- Ridurre le azioni che possono innescare fenomeni di erosione del suolo e frane (sovra pascolo).

#### **Indirizzi gestionali delle aree forestali**

- Favorire le attività agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli forestali e la presenza di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali.
- Non procedere con le utilizzazioni forestali nei pressi di grotte, di doline, di bacini idrici naturali ed artificiali, di torbiere e dei corsi d'acqua e dei canali, in aree che non comportino, comunque, un elevato rischio idraulico.
- Favorire l'evoluzione all'alto fusto, la disetaneità, l'aumento della biomassa vegetale morta in bosco e la diversificazione della composizione e della struttura dei popolamenti forestali.
- Mantenere esemplari arborei di grandi dimensioni, di piante annose, morte o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione della fauna.
- Mantenere, ripristinare o creare una struttura delle compagini forestali caratterizzata dall'alternanza di diverse forme di governo del bosco (ceduo, ceduo composto, fustaia disetanea).
- Mantenere, ripristinare o creare aree boscate non soggette a tagli e non soggette alla rimozione degli alberi morti o marcescenti.
- Mantenere, ripristinare o creare gli habitat con vegetazione arborea igrofila, in particolare nelle golene fluviali, favorendo il ripristino di coperture vegetali naturali in golena ed incentivando la creazione di boschetti, macchie arbustate e praterie.
- Mantenere, ripristinare o creare habitat a mosaico ed incrementare le fasce ecotonali, nonché radure e lembi di bosco aperto per facilitare la ricerca trofica di rapaci diurni e notturni ed il pascolo degli ungulati.
- Mantenere, ripristinare o creare prati, aree aperte e pascoli ed aree agricole all'interno del bosco o nei pressi delle aree forestali, anche di media e piccola estensione, preferibilmente nei pressi di quelle frequentate dal Falco pecchiaiolo e dal Nibbio bruno, evitando, comunque, l'instaurarsi di situazioni di sovra pascolo ed il pascolo brado all'interno delle aree boschive.
- Mantenere, ripristinare o creare il reticolo idrico superficiale e le opere di terrazzamento, in quanto microhabitat specifici per anfibi e rettili.
- Mantenere, ripristinare o creare gli elementi naturali presenti nei boschi quali: stagni, pozze di abbeverata, torbiere, doline, fossi, muretti a secco.
- Intensificare le azioni di vigilanza e di prevenzione antincendio.

#### **Indirizzi gestionali per l'attività venatoria, l'attività ittica e la gestione faunistica**

- Promuovere attività di prelievo e/o misure di controllo efficaci che mantengano le popolazioni di ungulati ai livelli stabiliti dai Piani Faunistici Venatori Provinciali ed utilizzando forme di selezione a basso impatto, nel caso in cui siano presenti habitat e specie animali o vegetali di interesse comunitario per i quali l'eccesso di presenza di ungulati possa determinare impatti negativi significativi (habitat forestali, habitat di prateria, habitat di acqua dolce, Tritone crestato italiano (*Triturus carnifex*), Ululone appenninico (*Bombina pachypus*), Salamandrina dagli occhiali (*Salamandrina terdigitata*), Gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes*), Tottavilla (*Lullula arborea*), Calandro (*Anthus campestris*), Ortolano (*Emberiza hortulana*)).
- Contrastare il fenomeno dei bocconi avvelenati, che interessa varie specie di interesse comunitario, anche attraverso l'adozione e la diffusione di alcune delle misure innovative previste dal LIFE+ Antidoto (nuclei cinofili antiveleno).
- Contrastare l'attività di bracconaggio.

- 
- Controllare la popolazione nidificante di Gabbiano reale nelle zone umide in cui il numero di specie e le popolazioni nidificanti di Limicoli, Sternidi e Laridi (escluso il Gabbiano reale) risultano in forte diminuzione, attraverso metodi incruenti e, comunque, senza il metodo dello sparo, nonché attraverso il controllo delle risorse trofiche (soprattutto discariche) che inducono un incremento della popolazione nidificante di Gabbiano reale.
  - Ridurre la densità di pesci fitofagi nelle zone in cui un'elevata presenza di idrofite è utile per fornire habitat di nidificazione e risorsa trofica per Moretta tabaccata e Mignattino piombato.
  - Prevedere campagne di sensibilizzazione sugli impatti negativi causati da cani e gatti vaganti. E' necessario che gli Enti competenti intensifichino le attività di controllo con metodi incruenti di cani e gatti vaganti (cattura, controlli, sanzioni, mantenimento in canili e gattili dei cani e dei gatti senza proprietario, sterilizzazione, ecc.). La presenza di colonie feline, in particolare nei siti di pianura caratterizzati da zone umide con acque lentiche dolci, salmastre e salate, determina spesso una forte minaccia soprattutto per le specie ornitiche. In considerazione della normativa vigente sulle colonie feline, è opportuno:
  - Delocalizzare i punti di alimentazione per le colonie feline esistenti in aree meno impattanti;
  - Prevenire la nascita di nuove colonie in aree molto delicate.

ALLEGATO 5 :ENTI GESTORI DEI SITI NATURA 2000 DELL'EMILIA-ROMAGNA (omissis)

## Deliberazione G.R. n. 742 del 23/05/2016

### APPROVAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE E/O DEI PIANI DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, denominata “Direttiva Habitat”, che prevede, ai fini della conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche di interesse comunitario, la costituzione della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000, formata dai Siti di importanza comunitaria (SIC), designati successivamente come Zone speciali di conservazione (ZSC), e dalle Zone di protezione speciale (ZPS) previste dall’articolo 3 della Direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e che ha sostituito la Direttiva 79/409/CE denominata “Direttiva Uccelli”;
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, e successive modifiche;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- la Decisione 2015/69/UE di esecuzione della Commissione europea del 3 dicembre 2014 che adotta l’ottavo elenco aggiornato dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica continentale;
- la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione sulla diversità biologica elaborata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall’Italia con la Legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l’intesa il 7 ottobre 2010;
- la Legge regionale n. 7 del 14.4.2004 “Disposizioni in materia ambientale” che agli artt. 1-9 del Capo I, definisce i ruoli dei diversi enti nell’ambito di applicazione della Direttiva comunitaria n. 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000 e, in particolare, prevede all’art. 2, co. 1, che la Regione, al fine di assicurare il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali possa emanare direttive ed indirizzi agli Enti competenti per l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative conferite;
- la Legge regionale n. 6 del 17.2.2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000" e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale n. 24 del 23.12.2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano" e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale n. 7 del 27 giugno 2014 “Legge Comunitaria Regionale per il 2014”, che all’art. 79 prevede modifiche alla Legge regionale n. 7 del 2004;
- la Legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”, che all’art. 18 prevede che sono attribuite alla Regione le funzioni di approvazione delle Misure di conservazione o dei Piani di gestione dei siti della rete Natura 2000 di cui all’art. 3 della legge regionale n. 7/04, su proposta dei rispettivi Enti di gestione;
- la Legge regionale n. 22 del 29 dicembre 2015 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016” che all’art. 20 prevede che, in via transitoria, la Regione esercita le funzioni di gestione dei siti della Rete Natura 2000, di cui all’art. 18, comma 2, lettera b), della Legge regionale n. 13/15, sentiti i Comuni e le loro Unioni interessate;

Viste, inoltre, le proprie Deliberazioni:

- n. 1191 del 30.7.2007 “Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l’individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l’effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L.R. 7/04” con la quale si definiscono le procedure amministrative per la proposta di aggiornamento dei siti esistenti e per l’individuazione di nuovi siti e, contestualmente, si definiscono i due livelli delle misure di conservazione: quello generale, di competenza regionale, e quello specifico, di competenza degli Enti gestori dei siti Natura 2000;
- n. 893 del 2.7.2012, con la quale è stato aggiornato l’elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) presenti nella Regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE “Uccelli” e “Habitat”;
- n. 1419 del 7.10.2013 “Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS) - Recepimento DM n. 184/07 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e

a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”, la quale prevede che la Regione promuova le misure di tipo contrattuale e, in alternativa, quelle di tipo regolamentare ed amministrativo;

- n. 1949 del 30.11.2015 “Approvazione delle linee di indirizzo finalizzate a fornire indicazioni agli enti gestori dei Siti Natura 2000 per la predisposizione delle Misure regolamentari e delle Misure contrattuali inerenti le attività agricole presenti nei Siti della Rete Natura 2000”;

Considerato che:

- con propri atti formali gli Enti gestori dei Siti Natura 2000 hanno approvato le Misure Specifiche di Conservazione di tutti i 158 Siti Natura 2000 presenti in Emilia-Romagna e i Piani di Gestione per n. 75 di essi;
- ai sensi del comma 2 dell’art. 20 della legge regionale n. 22 del 2015 la Regione, sentiti i Comuni e le loro Unioni interessate, esercita le funzioni di gestione dei siti della Rete Natura 2000, esterni alle aree protette, di cui all’art. 18, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 13/15;
- ai sensi del comma 4 dell’art. 18 della legge regionale n. 13 del 2015 alla Regione, su proposta dei rispettivi enti di gestione delle aree protette, sono attribuite le funzioni di approvazione delle Misure di conservazione o dei Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000, di cui all’art. 3, della legge regionale n. 7 del 2004;
- le Misure generali di conservazione approvate dalla Regione, nonché le Misure specifiche di conservazione e i Piani di gestione approvati dagli Enti gestori dei Siti Natura 2000, costituiscono le Misure di conservazione applicabili ai siti Natura 2000 presenti nel territorio dell’Emilia-Romagna;

Ritenuto opportuno:

- ricomprendere in un unico documento riepilogativo, di cui all’Allegato 1, l’elenco degli atti formali, acquisiti agli atti presso il Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna, con i quali gli Enti gestori hanno approvato le Misure Specifiche di Conservazione e i Piani di Gestione di tutti i 158 siti Natura 2000 presenti in Emilia-Romagna;
- modificare alcune Misure specifiche di conservazione, limitatamente ai siti gestiti direttamente dalla Regione, al fine di renderli anche coerenti con quanto stabilito con la DGR n. 1949/15 inerenti le misure regolamentari nel settore agricolo, procedendo inoltre all’eliminazione di alcune regolamentazioni di difficile applicazione e controllabilità, in quanto le cartografie dei vincoli agricoli elaborate dagli Enti gestori dei siti spesso non hanno la precisione sufficiente;
- ricomprendere in un unico documento riepilogativo, di cui all’Allegato 2, l’elenco di tutti gli Enti gestori dei 158 siti Natura 2000 modificatisi a seguito dell’approvazione della LR n. 13/15 e ss.mm.ii.;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche e, in particolare, l’art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche;
- la propria deliberazione n.56 del 25/01/2016 ad oggetto “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art.43 della L.R.43/2001”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alla Difesa del suolo e della costa, Protezione civile e Politiche ambientali e della montagna, Paola Gazzolo

A voti unanimi e palesi

### **Delibera**

- di richiamare le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare le modifiche apportate alle Misure Specifiche di Conservazione e/o dei Piani di Gestione approvati dagli Enti gestori dei Siti Natura 2000 tramite gli atti formali elencati nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, limitatamente ai siti nei quali la Regione è Ente gestore;
- di approvare il documento riepilogativo, di cui all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente l’elenco aggiornato di tutti gli Enti gestori dei siti Natura 2000 presenti in Emilia-Romagna;
- di stabilire che, modificando quanto stabilito con la DGR n. 1949/15, le superfici agricole oggetto di impegni agro-ambientali volontari in essere (Misure di tipo contrattuale) possono sovrapporsi con le superfici interessate dalle Misure regolamentari presenti nelle Misure di conservazione e che, conseguentemente, i premi e gli indennizzi previsti dal PSR 2014-2020, o dai precedenti fondi comunitari, possono essere cumulati dai relativi beneficiari, nel rispetto di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 28, del comma 2 dell’art. 29 e del comma 3 dell’art. 30 del Regolamento (UE) N. 1305/2013;
- di dare atto che, in ragione della dimensione degli elaborati testuali e in applicazione dei principi di legalità, economicità e proporzionalità, tutte le Misure Specifiche di Conservazione e i Piani di Gestione, approvati dagli Enti gestori dei 158 Siti Natura 2000 presenti in Emilia-Romagna, in parte modificati dalla Regione, sono riportati nel DVD depositato presso il Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Parchi e Risorse forestali provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sulla pagina web <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/rete-natura2000/consultazione/normativa/norme-rer>.

**Allegato 1 (omissis)**

## Allegato 2

Allegato 2: Nuovi Enti gestori dei Siti Natura 2000 ai sensi della L.R. 13/2015					
N.	Codice sito	Nome sito	Tipologia sito	Nuovi enti gestori	
1	IT4010002	MONTE MENEGOSA, MONTE LAMA, GROPPO DI GORA	SIC	Regione Emilia-Romagna	
2	IT4010003	MONTE NERO, MONTE MAGGIORASCA, LA CIAPA LISCIA	SIC	Regione Emilia-Romagna	
3	IT4010004	MONTE CAPRA, MONTE TRE ABATI, MONTE ARMELIO, SANT'AGOSTINO, LAGO DI AVERALDI	SIC	Regione Emilia-Romagna	
4	IT4010005	PIETRA PARCELLARA E PIETRA PERDUCA	SIC	Regione Emilia-Romagna	
5	IT4010006	MEANDRI DI SAN SALVATORE	SIC	Regione Emilia-Romagna	
6	IT4010007	ROCCIA CINQUE DITA	SIC	Regione Emilia-Romagna	
7	IT4010008	CASTELL'ARQUATO, LUGAGNANO VAL D'ARDA	SIC	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale	Regione Emilia-Romagna
8	IT4010011	FIUME TREBBIA DA PERINO A BOBBIO	SIC	Regione Emilia-Romagna	
9	IT4010012	VAL BORECA, MONTE LESIMA	SIC	Regione Emilia-Romagna	
10	IT4010013	MONTE DEGO, MONTE VERI, MONTE DELLE TANE	SIC	Regione Emilia-Romagna	
11	IT4010016	BASSO TREBBIA	SIC-ZPS	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale	Regione Emilia-Romagna
12	IT4010017	CONOIDE DEL NURE E BOSCO DI FORNACE VECCHIA	SIC-ZPS	Regione Emilia-Romagna	
13	IT4010018	FIUME PO DA RIO BORIACCO A BOSCO OSPIZIO	SIC-ZPS	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale	Regione Emilia-Romagna
14	IT4010019	RUPI DI ROCCA D'OLGISIO	SIC	Regione Emilia-Romagna	
15	IT4020001	BOSCHI DI CARREGA	SIC	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale	
16	IT4020003	TORRENTE STIRONE	SIC	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale	Regione Emilia-Romagna
17	IT4020006	MONTE PRINZERA	SIC	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale	Regione Emilia-Romagna
18	IT4020007	MONTE PENNA, MONTE TREVINE, GROPPO, GROPETTO	SIC	Regione Emilia-Romagna	
19	IT4020008	MONTE RAGOLA, LAGO MOO', LAGO	SIC	Regione Emilia-Romagna	



		BINO			
20	IT4020010	MONTE GOTTERO	SIC	Regione Emilia-Romagna	
21	IT4020011	GROPPO DI GORRO	SIC	Regione Emilia-Romagna	
22	IT4020012	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	SIC	Regione Emilia-Romagna	
23	IT4020013	BELFORTE, CORCHIA, ALTA VAL MANUBIOLA	SIC	Regione Emilia-Romagna	
24	IT4020014	MONTE CAPUCCIO, MONTE SANT'ANTONIO	SIC	Regione Emilia-Romagna	
25	IT4020015	MONTE FUSO	SIC	Regione Emilia-Romagna	
26	IT4020017	AREE DELLE RISORGIVE DI VIAROLO, BACINI DI TORRILE, FASCIA GOLENALE DEL PO	SIC-ZPS	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale	Regione Emilia-Romagna
27	IT4020018	PRATI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI FRESCAROLO E SAMBOSETO	ZPS	Regione Emilia-Romagna	
28	IT4020019	GOLENA DEL PO PRESSO ZIBELLO	ZPS	Regione Emilia-Romagna	
29	IT4020020	CRINALE DELL'APPENNINO PARMENSE	SIC-ZPS	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale	Parco nazionale Appennino Tosco-Emiliano
30	IT4020021	MEDIO TARO	SIC-ZPS	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale	Regione Emilia-Romagna
31	IT4020022	BASSO TARO	SIC-ZPS	Regione Emilia-Romagna	
32	IT4020023	BARBOJ DI RIVALTA	SIC	Regione Emilia-Romagna	
33	IT4020024	SAN GENESIO	ZPS	Regione Emilia-Romagna	
34	IT4020025	PARMA MORTA	SIC-ZPS	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale	Regione Emilia-Romagna
35	IT4020026	BOSCHI DEI GHIRARDI	SIC	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale	Regione Emilia-Romagna
36	IT4020027	CRONOVILLA	SIC-ZPS	Regione Emilia-Romagna	
37	IT4030001	MONTE ACUTO, ALPE DI SUCCISO	SIC-ZPS	Parco nazionale Appennino Tosco-Emiliano	Regione Emilia-Romagna
38	IT4030002	MONTE VENTASSO	SIC-ZPS	Parco nazionale Appennino Tosco-Emiliano	Regione Emilia-Romagna
39	IT4030003	MONTE LA NUDA, CIMA BELFIORE, PASSO DEL CERRETO	SIC-ZPS	Parco nazionale Appennino Tosco-Emiliano	Regione Emilia-Romagna
40	IT4030004	VAL D'OZOLA, MONTE CUSNA	SIC-ZPS	Parco nazionale Appennino Tosco-Emiliano	Regione Emilia-Romagna
41	IT4030005	ABETINA REALE, ALTA VAL DOLO	SIC-ZPS	Parco nazionale Appennino Tosco-Emiliano	Regione Emilia-Romagna
42	IT4030006	MONTE PRADO	SIC-ZPS	Parco nazionale Appennino Tosco-Emiliano	
43	IT4030007	FONTANILI DI CORTE VALLE RE	SIC	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia centrale (*)	Comune di Reggio Emilia Regione Emilia- Romagna
44	IT4030008	PIETRA DI BISMANTOVA	SIC	Parco nazionale Appennino Tosco-Emiliano	Regione Emilia-Romagna

45	IT4030009	GESSE TRIASSICI	SIC	Parco nazionale Appennino Tosco-Emiliano	Regione Emilia-Romagna
46	IT4030010	MONTE DURO	SIC	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia centrale (*)	
47	IT4030011	CASSE DI ESPANSIONE DEL SECCHIA	SIC-ZPS	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia centrale	Regione Emilia-Romagna centrale
48	IT4030013	FIUME ENZA DA LA MORA A COMPIANO	SIC	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia centrale (*)	Regione Emilia-Romagna centrale
49	IT4030014	RUPE DI CAMPOTRERA, ROSSENA	SIC	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia centrale (*)	
50	IT4030015	VALLI DI NOVELLARA	SIC-ZPS	Regione Emilia-Romagna	
51	IT4030016	SAN VALENTINO, RIO DELLA ROCCA	SIC	Regione Emilia-Romagna	
52	IT4030017	CA' DEL VENTO, CA' DEL LUPO, GESSE DI BORZANO	SIC	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia centrale (*)	
53	IT4030018	MEDIA VAL TRESINARO, VAL DORGOLA	SIC	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia centrale (*)	Regione Emilia-Romagna centrale
54	IT4030019	CASSA DI ESPANSIONE DEL TRESINARO	ZPS	Regione Emilia-Romagna	
55	IT4030020	GOLENA DEL PO DI GUALTIERI, GUASTALLA E LUZZARA	SIC-ZPS	Regione Emilia-Romagna	
56	IT4030021	RIO RODANO, FONTANILI DI FOGLIANO E ARIOLO E OASI DI MARMIROLO	SIC	Comune di Reggio Emilia	Regione Emilia-Romagna
57	IT4030022	RIO TASSARO	SIC	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia centrale (*)	
58	IT4030023	FONTANILI DI GATTATICO E FIUME ENZA	SIC-ZPS	Regione Emilia-Romagna	
59	IT4030024	COLLI DI QUATTRO CASTELLA	SIC	Regione Emilia-Romagna	
60	IT4040001	MONTE CIMONE, LIBRO APERTO, LAGO DI PRATIGNANO	SIC-ZPS	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia centrale	Regione Emilia-Romagna centrale
61	IT4040002	MONTE RONDINAIO, MONTE GIOVO	SIC-ZPS	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia centrale	Regione Emilia-Romagna centrale
62	IT4040003	SASSI DI ROCCAMALATINA E DI SANT'ANDREA	SIC-ZPS	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia centrale	Regione Emilia-Romagna centrale
63	IT4040004	SASSOGUIDANO, GAIATO	SIC-ZPS	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia centrale (*)	Regione Emilia-Romagna centrale
64	IT4040005	ALPESIGOLA, SASSO TIGNOSO E MONTE CANTIERE	SIC-ZPS	Regione Emilia-Romagna	
65	IT4040006	POGGIO BIANCO DRAGONE	SIC	Regione Emilia-Romagna	

66	IT4040007	SALSE DI NIRANO	SIC	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia centrale (*)		Regione Emilia-Romagna	
67	IT4040009	MANZOLINO	SIC-ZPS	Regione Emilia-Romagna			
68	IT4040010	TORRAZZUOLO	SIC-ZPS	Comune di Nonantola			
69	IT4040011	CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME PANARO	SIC-ZPS	Regione Emilia-Romagna			
70	IT4040012	COLOMBARONE	SIC	Regione Emilia-Romagna			
71	IT4040013	FAETO, VARANA, TORRENTE FOSSA	SIC	Regione Emilia-Romagna			
72	IT4040014	VALLI MIRANDOLESI	ZPS	Regione Emilia-Romagna			
73	IT4040015	VALLE DI GRUPPO	ZPS	Regione Emilia-Romagna			
74	IT4040016	SIEPI E CANALI DI RESEGA-FORESTO	ZPS	Regione Emilia-Romagna			
75	IT4040017	VALLE DELLE BRUCIATE E TRESINARO	ZPS	Regione Emilia-Romagna			
76	IT4040018	LE MELEGHINE	ZPS	Regione Emilia-Romagna			
77	IT4050001	GESSI BOLOGNESI, CALANCHI DELL'ABBADESSA	SIC-ZPS	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale		Regione Emilia-Romagna	
78	IT4050002	CORNO ALLE SCALE	SIC-ZPS	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale			
79	IT4050003	MONTE SOLE	SIC	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale		Regione Emilia-Romagna	
80	IT4050004	BOSCO DELLA FRATTONA	SIC	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna			
81	IT4050011	MEDIA VALLE DEL SILLARO	SIC	Regione Emilia-Romagna			
82	IT4050012	CONTRAFFORTE PLOECENICO	SIC-ZPS	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale (*)		Regione Emilia-Romagna	
83	IT4050013	MONTE VIGESE	SIC-ZPS	Regione Emilia-Romagna			
84	IT4050014	MONTE RADICCHIO, RUPE DI CALVENZANO	SIC-ZPS	Regione Emilia-Romagna			
85	IT4050015	LA MARTINA, MONTE GURLANO	SIC	Regione Emilia-Romagna			
86	IT4050016	ABBAZIA DI MONTEVEGLIO	SIC	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale			
87	IT4050018	GOLENA SAN VITALE E GOLENA DEL LIPPO	SIC	Comune di Bologna	Comune di Calderara di Reno	Comune di Castelmaggiore	Regione Emilia-Romagna
88	IT4050019	LA BORA	SIC-ZPS	Comune di S.Giovanni in Persiceto		Regione Emilia-Romagna	
89	IT4050020	LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE	SIC	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale			
90	IT4050022	BIOTOPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI MEDICINA E MOLINELLA	SIC-ZPS	Regione Emilia-Romagna			

91	IT4050023	BIOTOPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI BUDRIO E MINERBIO	SIC-ZPS	Regione Emilia-Romagna		
92	IT4050024	BIOTOPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI BENTIVOGLIO, SAN PIETRO IN CASALE, MALALBERGO E BARICELLA	SIC-ZPS	Comune di Bentivoglio	Regione Emilia-Romagna	
93	IT4050025	BIOTOPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI CREVALCORE	ZPS	Comune di Crevalcore	Regione Emilia-Romagna	
94	IT4050026	BACINI EX-ZUCCHERIFICIO DI ARGELATO E GOLENA DEL FIUME RENO	ZPS	Regione Emilia-Romagna		
95	IT4050027	GESSI DI MONTE ROCCA, MONTE CAPRA E TIZZANO	SIC	Regione Emilia-Romagna		
96	IT4050028	GROTTE E SORGENTI PIETRIFICANTI DI LABANTE	SIC	Regione Emilia-Romagna		
97	IT4050029	BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA RENO	SIC-ZPS	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale (*)	Regione Emilia-Romagna	
98	IT4050030	CASSA DI ESPANSIONE DOSOLO	ZPS	Comune di Sala Bolognese	Regione Emilia-Romagna	
99	IT4050031	CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE SAMOGGIA	SIC-ZPS	Regione Emilia-Romagna		
100	IT4050032	MONTE DEI CUCCHI, PIAN DI BALESTRA	SIC-ZPS	Regione Emilia-Romagna		
101	IT4060001	VALLI DI ARGENTA	SIC-ZPS	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po	Regione Emilia-Romagna	
102	IT4060002	VALLI DI COMACCHIO	SIC-ZPS	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po	Regione Emilia-Romagna	
103	IT4060003	VEDE DI BELLOCCHIO, SACCA DI BELLOCCHIO, FOCE DEL FIUME RENO, PINETA DI BELLOCCHIO	SIC-ZPS	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po	Regione Emilia-Romagna	MiPAAF - Gestione ex ASFD
104	IT4060004	VALLE BERTUZZI, VALLE PORTICINO-CANNEVIE'	SIC-ZPS	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po		
105	IT4060005	SACCA DI GORO, PO DI GORO, VALLE DINDONA, FOCE DEL PO DI VOLANO	SIC-ZPS	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po	Regione Emilia-Romagna	
106	IT4060007	BOSCO DI VOLANO	SIC-ZPS	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po	Regione Emilia-Romagna	
107	IT4060008	VALLE DEL MEZZANO	ZPS	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po	Regione Emilia-Romagna	

108	IT4060009	BOSCO DI SANT'AGOSTINO O PANFILIA	SIC	Comune di Pieve di Cento	Comune di Galliera	Regione Emilia-Romagna	
109	IT4060010	DUNE DI MASSENZATICA	SIC-ZPS	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po (*)		Regione Emilia-Romagna	
110	IT4060011	GARZAIA DELLO ZUCCHERIFICIO DI CODIGORO E PO DI VOLANO	ZPS	Regione Emilia-Romagna			
111	IT4060012	DUNE DI SAN GIUSEPPE	SIC-ZPS	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po		Regione Emilia-Romagna	
112	IT4060014	BACINI DI JOLANDA DI SAVOIA	ZPS	Regione Emilia-Romagna			
113	IT4060015	BOSCO DELLA MESOLA, BOSCO PANFILIA, BOSCO DI SANTA GIUSTINA, VALLE FALCE, LA GOARA	SIC-ZPS	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po			
114	IT4060016	FIUME PO DA STELLATA A MESOLA E CAVO NAPOLEONICO	SIC-ZPS	Comune di Ferrara	Comune di Bondeno	Regione Emilia-Romagna	
115	IT4060017	PO DI PRIMARO E BACINI DI TRAGHETTO	ZPS	Regione Emilia-Romagna			
116	IT4070001	PUNTE ALBERETE, VALLE MANDRIOLE	SIC-ZPS	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po		Regione Emilia-Romagna	
117	IT4070002	BARDELLO	SIC-ZPS	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po			
118	IT4070003	PINETA DI SAN VITALE, BASSA DEL PIROTTOLO	SIC-ZPS	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po			
119	IT4070004	PIALASSE BAIONA, RISEGA E PONTAZZO	SIC-ZPS	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po		Regione Emilia-Romagna	
120	IT4070005	PINETA DI CASALBORSETTI, PINETA STAGGIONI, DUNA DI PORTO CORSINI	SIC-ZPS	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po		Regione Emilia-Romagna	
121	IT4070006	PIALASSA DEI PIOMBONI, PINETA DI PUNTA MARINA	SIC-ZPS	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po		Regione Emilia-Romagna	MiPAAF - Gestione ex ASFD
122	IT4070007	SALINA DI CERVIA	SIC-ZPS	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po			
123	IT4070008	PINETA DI CERVIA	SIC	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po		Regione Emilia-Romagna	
124	IT4070009	ORTAZZO, ORTAZZINO, FOCE DEL TORRENTE BEVANO	SIC-ZPS	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po		Regione Emilia-Romagna	
125	IT4070010	PINETA DI CLASSE	SIC-ZPS	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po		Regione Emilia-Romagna	
126	IT4070011	VENA DEL GESSO ROMAGNOLA	SIC-ZPS	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna			
127	IT4070016	ALTA VALLE DEL TORRENTE SINTRIA	SIC	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna			
128	IT4070017	ALTO SENIO	SIC	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna			

129	IT4070019	BACINI DI CONSELICE	ZPS	Comune di Conselice	Regione Emilia-Romagna
130	IT4070020	BACINI EX-ZUCCHERIFICIO DI MEZZANO	ZPS	Regione Emilia-Romagna	
131	IT4070021	BIOTOPI DI ALFONSINE E FIUME RENO	SIC-ZPS	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po (*)	Regione Emilia-Romagna
132	IT4070022	BACINI DI RUSSI E FIUME LAMONE	SIC-ZPS	Comune di Russi	Regione Emilia-Romagna
133	IT4070023	BACINI DI MASSA LOMBARDA	ZPS	Regione Emilia-Romagna	
134	IT4070024	PODERE PANTALEONE	SIC	Comune di Bagnacavallo	Regione Emilia-Romagna
135	IT4070025	CALANCI PLOECENICI DELL'APPENNINO FAENTINO	SIC	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna	
136	IT4070026	RELITTO DELLA PIATTAFORMA PAGURO	SIC	Regione Emilia-Romagna	
137	IT4070027	BACINO DELLA EX-FORNACE DI COTIGNOLA E FIUME SENIO	SIC-ZPS	Comune di Cotignola	
138	IT4080001	FORESTA DI CAMPIGNA, FORESTA LA LAMA, MONTE FALCO	SIC-ZPS	Parco nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna	
139	IT4080002	ACQUACHETA	SIC-ZPS	Parco nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna	Regione Emilia-Romagna
140	IT4080003	MONTE GEMELLI, MONTE GUFFONE	SIC-ZPS	Parco nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna	Regione Emilia-Romagna
141	IT4080004	BOSCO DI SCARAVILLA, RAVALDINO	SIC	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna	Regione Emilia-Romagna
142	IT4080005	MONTE ZUCCHERODANTE	SIC	Regione Emilia-Romagna	
143	IT4080006	MEANDRI DEL FIUME RONCO	SIC	Regione Emilia-Romagna	
144	IT4080007	PIETRAMORA, CEPARANO, RIO COZZI	SIC	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna	Regione Emilia-Romagna
145	IT4080008	BALZE DI VERGHERETO, MONTE FUMAILOLO, RIPA DELLA MOIA	SIC	Regione Emilia-Romagna	
146	IT4080009	SELVA DI LADINO, FIUME MONTONE, TERRA DEL SOLE	SIC	Regione Emilia-Romagna	
147	IT4080010	CARESTE PRESSO SARSINA	SIC	Regione Emilia-Romagna	
148	IT4080011	RAMI DEL BIDENTE, MONTE MARINO	SIC	Regione Emilia-Romagna	
149	IT4080012	FIORDINANO, MONTE VELBE	SIC	Regione Emilia-Romagna	
150	IT4080013	MONTETIFFI, ALTO USO	SIC	Regione Emilia-Romagna	

151	IT4080014	RIO MATTERO E RIO CUNEO	SIC	Regione Emilia-Romagna	
152	IT4080015	CASTEL DI COLORIO, ALTO TEVERE	SIC	Regione Emilia-Romagna	
153	IT4090001	ONFERNO	SIC	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna	
154	IT4090002	TORRIANA, MONTEBELLO, FIUME MARECCHIA	SIC	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna	Regione Emilia-Romagna
155	IT4090003	RUPI E GESSI DELLA VALMARECCHIA	SIC-ZPS	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna	Regione Emilia-Romagna
156	IT4090004	MONTE S. SILVESTRO, MONTE ERCOLE E GESSI DI SAPIGNO, MAIANO E UGRIGNO	SIC	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna	Regione Emilia-Romagna
157	IT4090005	FIUME MARECCHIA A PONTE MESSA	SIC-ZPS	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna	
158	IT4090006	VERSANTI OCCIDENTALI DEL MONTE CARPEGNA, TORRENTE MESSA, POGGIO DI MIRATOIO	SIC-ZPS	Parco interregionale Sasso Simone e Simoncello	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna

(\*) Sito Natura 2000 In fase di trasferimento dalla Provincia all'Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità

## Deliberazione n. 667 del 18/05/2009

### DISCIPLINARE TECNICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D'ACQUA NATURALI ED ARTIFICIALI E DELLE OPERE DI DIFESA DELLA COSTA NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 (SIC E ZPS)

Visti:

- le Direttive n. 79/409/CEE “Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici” e n. 92/43/CEE “Habitat – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/92, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- il Decreto Ministeriale del 3 settembre 2002 che approva le “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” predisposte dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio;
- il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- il Decreto Ministeriale “Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE”, emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 5.7.07;
- il Decreto Ministeriale “Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), per la regione biogeografica continentale, ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE”, emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio in data 26.3.08;
- la Decisione con la quale la Commissione Europea in data 12.12.08 ha approvato l’Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica continentale, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, all’interno della quale ricadono tutti i SIC della regione Emilia-Romagna;
- la Legge Regionale n. 7 del 14.4.04 denominata “Disposizioni in materia ambientale” che al Capo I, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell’ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;
- la Legge Regionale n. 6 del 17.2.05 denominata "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000" e successive modifiche;
- le proprie deliberazioni n. 167 del 13.2.06, n. 456 del 3.4.06 e n. 512 del 20.4.09, con le quali sono stati individuati ed aggiornati i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi delle Direttive CEE “Uccelli” e “Habitat”;
- la propria deliberazione n. 1191 del 30.7.07 “Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l’individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l’effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/04” con la quale si definiscono le procedure amministrative per la proposta di aggiornamento dei siti esistenti e per l’individuazione di nuovi siti e, contestualmente, si definiscono i due livelli delle misure di conservazione; quello generale, di competenza regionale, e quello specifico, di competenza degli Enti gestori dei siti;
- la propria deliberazione n. 1224 del 28.7.08, “Recepimento DM N. 184/07: Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS). Misure di conservazione per la gestione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss.mm., e del DM del 17.10.07”, che definisce le Misure generali di conservazione per le ZPS;

Considerato che:

- con la sopracitata deliberazione della G.R. n. 1191/07 al cap. 5 è stato stabilito l’ambito di applicazione della Valutazione di incidenza individuando i Piani, i Progetti e gli Interventi che devono sottostare alla suddetta valutazione comprendenti anche gli interventi periodici e ricorrenti che rientrano in progetti di manutenzione ordinaria, come quelli relativi alla manutenzione dei fiumi e dei canali;
- con la suddetta Direttiva è stata, altresì, stabilita l’opportunità che, nelle more della compiuta approvazione delle Misure di conservazione e/o degli eventuali Piani di gestione dei siti Natura 2000, i soggetti competenti per la gestione dei corsi d’acqua e dei canali elaborino specifici “Disciplinari tecnici” di manutenzione, che tengano conto delle peculiarità dei singoli siti della Rete Natura 2000 interessati periodicamente da tali interventi;
- tutti i progetti o gli interventi di manutenzione ordinaria che si atterranno alle disposizioni tecniche ed alle modalità di esecuzione previste nei disciplinari tecnici non dovranno essere più soggetti ad ulteriori valutazioni di incidenza;
- al fine di stabilire un indirizzo unitario per tutto il territorio regionale, si è predisposto un Disciplinare tecnico per tutte le categorie di interventi di manutenzione ordinaria che interessano i corsi d’acqua (fiumi e canali) e le opere di difesa della costa ubicati all’interno dei Siti della Rete Natura 2000;

Considerato, inoltre, che:



- nelle Misure di conservazione valide per le ZPS della tipologia ambientale “Acque lotiche”, di cui alla propria deliberazione n. 1224/08, quarto alinea, sono indicate le modalità ed i divieti di taglio, sfalcio e trinciatura della vegetazione nei corsi d'acqua naturali ed artificiali;
- tali modalità di taglio, sfalcio e trinciatura della vegetazione previsti dalle Misure di conservazione valide per le ZPS, sono di fatto superate dalle disposizioni del suddetto Disciplinare, in quanto l'osservanza di tali disposizioni garantisce una corretta gestione degli ambiti fluviali, compatibilmente con le esigenze di gestione della risorsa idrica;
- gli interventi che non rientrano tra quelli previsti dal Disciplinare tecnico allegato sono obbligatoriamente assoggettati alla fase di pre-valutazione o di valutazione di incidenza ordinaria e, quindi, non è più prevista la deroga alle Misure di conservazione delle ZPS da parte dell'Ente gestore del sito, in quanto è di competenza dell'Ente che approva la valutazione di incidenza del singolo intervento verificarne la compatibilità con la conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti nel sito ed eventualmente prescrivere misure di mitigazione o di compensazione;
- nel caso in cui il soggetto proponente lo ritenga opportuno e funzionale, nel momento in cui sottopone a pre-valutazione o a valutazione di incidenza i progetti che riguardano interventi che non rientrano tra quelli indicati dal Disciplinare tecnico allegato, può richiedere che la valutazione di incidenza abbia un valore pluriennale (massimo 5 anni); ciò al fine di semplificare l'iter procedurale riducendo il numero di pratiche amministrative, garantendo nel contempo la corretta gestione del sito, in quanto l'Ente, attraverso un'unica valutazione di incidenza con validità pluriennale, può valutare l'incidenza ambientale di interventi ripetitivi nel tempo e similari fra loro;
- il suddetto Disciplinare tecnico si applica sia per gli interventi ricadenti all'interno delle ZPS, sia per quelli ricadenti nei SIC;

Ritenuto che:

- le tipologie e le modalità di intervento contenute nel suddetto Disciplinare non determinano incidenze negative significative sulle ZPS e sui SIC interessati;
- le tipologie di intervento ivi descritte, qualora progettate ed eseguite secondo le disposizioni tecniche (modalità, frequenza, intensità, periodo, ecc.) contenute nel Disciplinare, comprese le prescrizioni, possono rientrare nella Tabella E “Tipologie di progetti ed interventi ricadenti all'interno dei siti Natura 2000 che non determinano incidenze negative significative sui siti stessi”, punto 10, di cui all'Allegato B “Linee guida per la presentazione dello studio di incidenza e lo svolgimento della valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi” della direttiva approvata con propria deliberazione n. 1191/07 per le quali non si applica la pre-valutazione, né la valutazione di incidenza;

Dato atto che:

- con la determinazione del Direttore generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 5519 del 15.5.08, integrata con successiva determinazione n. 16515 del 23.12.08, è stato costituito un Gruppo di lavoro per la predisposizione del suddetto manuale composto, fra l'altro, da collaboratori dei Servizi tecnici di Bacino, dell'Aipo, dell'Arni, dell'URBER e dei Consorzi di bonifica;
- il suddetto Gruppo di lavoro dopo aver analizzato approfonditamente le problematiche legate alle diverse tipologie di intervento afferente la normale manutenzione dei canali e dei corsi d'acqua e le opere di difesa della costa, ha predisposto un articolato Disciplinare cui possono attenersi gli operatori nell'esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione lungo i canali e i corsi d'acqua e delle opere di difesa della costa ricompresi all'interno delle aree individuate come Zone di Protezione Speciale (ZPS) e come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) costituenti la Rete Natura 2000;
- il testo del Disciplinare tecnico in questione è stato sottoposto all'esame ed alle osservazioni degli Enti preposti alla manutenzione ed alla gestione dei canali e dei corsi d'acqua e della difesa della costa (Servizi tecnici di bacino, Aipo, Arni, Consorzi di bonifica ed URBER);

Visto l'elaborato tecnico costituente il Disciplinare tecnico, composto dalle seguenti quattro sezioni:

- taglio della vegetazione in alveo e ripariale,
- espurghi e risagomature di canali artificiali,
- manutenzione delle opere idrauliche,
- manutenzione delle opere di difesa della costa;

Dato atto, infine, che le disposizioni cogenti afferenti ogni singola sezione contengono modalità di intervento di tipo prescrittivo e sono seguite da indicazioni di buone pratiche da intendersi come suggerimenti operativi nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ai fini di una maggiore conservazione della biodiversità e degli habitat presenti in loco;

Ritenuto, pertanto, di approvare il Disciplinare tecnico intitolato “Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)” quale parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo sostenibile Lino Zanichelli;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

- di approvare l'Allegato A “Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)”, quale parte integrante del presente atto;
- di stabilire che gli interventi previsti nel Disciplinare allegato, qualora progettati ed eseguiti secondo le disposizioni tecniche (modalità, frequenza, intensità, periodo, ecc.) in esso contenute, comprese le prescrizioni, non necessitano di una pre-valutazione o di valutazione di incidenza, anche se ricadenti all'interno di siti della Rete Natura 2000;

- di stabilire che gli interventi che non rientrano tra le tipologie descritte nel Disciplinare tecnico o che non rispettano le disposizioni tecniche (modalità, frequenza, intensità, periodo, ecc.) in esso contenute, comprese le prescrizioni, qualora ricadenti all'interno di siti della Rete Natura 2000 possono essere approvati solo previa pre-valutazione o valutazione di incidenza, da effettuarsi da parte dell'Ente competente ai sensi della L.R. n. 7/04 e della propria deliberazione n. 1191/07;
- di stabilire che la valutazione di incidenza degli interventi che non rientrano tra le tipologie descritte nel Disciplinare allegato o che non rispettano le disposizioni tecniche in esso contenute, comprese le prescrizioni, può avere valenza pluriennale, qualora opportunamente esplicitato nel relativo provvedimento autorizzativo;
- di stabilire che il quarto alinea delle Misure di conservazione valide per le ZPS della tipologia ambientale "Acque lotiche", di cui alla propria deliberazione n. 1224/08, contenente i divieti di taglio, sfalcio e trinciatura della vegetazione previsti è di conseguenza soppresso, in quanto superato dalle disposizioni tecniche contenute nel Disciplinare allegato;
- di stabilire che il Disciplinare tecnico allegato si applica sia per gli interventi ricadenti all'interno delle ZPS, sia per quelli ricadenti nei SIC;
- di stabilire che il Disciplinare tecnico allegato, costituendo un documento a carattere sperimentale la cui applicazione concreta sul territorio necessita di un monitoraggio, potrà essere integrato e modificato in futuro, qualora la Regione ne ravvisi l'opportunità a seguito di verifiche tecniche specifiche;
- di approvare la valutazione di incidenza del Disciplinare tecnico prevista dalla normativa vigente, in quanto gli interventi indicati nel Disciplinare non hanno incidenze negative significative su habitat e specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e, quindi, le opere sono da considerarsi compatibili con la corretta gestione dei suddetti siti, a condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni tecniche esecutive indicate;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

-----  
Allegato A)

**DISCIPLINARE TECNICO  
PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D'ACQUA NATURALI ED ARTIFICIALI E DELLE OPERE DI  
DIFESA DELLA COSTA NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 (SIC E ZPS)**

## 1- INTRODUZIONE

### 1.1 Premessa

La Direttiva “*Habitat*” 92/43/CEE (Rete Natura 2000) all’art. 3, prevede, tra l’altro, la costituzione di “...una rete ecologica europea coerente di Zone Speciali di Conservazione denominata Natura 2000. Questa Rete deve garantire il mantenimento o, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale ...”.

Ciò comporta che anche gli interventi di manutenzione dei corsi d’acqua, naturali ed artificiali e di difesa della costa devono tenere conto, tra l’altro, dell’eventuale presenza di habitat e di specie animali e vegetali di interesse conservazionistico.

### 1.2 FINALITÀ GENERALI

Le disposizioni contenute nel presente Disciplinare tecnico individuano le tipologie e le modalità di intervento negli ambiti fluviali e sulla costa ambientalmente compatibili, cercando di coniugare la conservazione della biodiversità presente nelle aree ricomprese nei Siti Natura 2000 con i criteri di sicurezza idraulica e di gestione della risorsa idrica che sono alla base degli interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua, naturali ed artificiali e con i criteri di manutenzione della linea di costa.

Il Disciplinare tecnico ha, quindi, la finalità principale di individuare e regolamentare gli interventi di manutenzione dei corsi d’acqua naturali e artificiali (fiumi, torrenti e canali) e della costa, che possono essere considerati a bassa incidenza ambientale e che, di conseguenza, qualora ubicati nei siti della Rete Natura 2000, sono esenti dall’effettuazione della valutazione di incidenza o di pre-valutazione, a condizione che vengano rispettate le modalità, le tipologie ed i tempi di esecuzione indicati.

Qualora, per necessità connesse alla sicurezza idraulica o alla gestione delle risorse idriche o per altre motivazioni di varia natura il soggetto proponente l’intervento ritenesse necessario presentare progetti che derogano dai limiti previsti dal presente Disciplinare per quanto riguarda le modalità di intervento o il periodo o l’intensità o la frequenza dell’intervento stesso, tali deroghe comportano la necessità di effettuare una verifica specifica attraverso l’assoggettamento del progetto all’iter ordinario della valutazione o della pre-valutazione di incidenza da effettuarsi da parte dell’Ente competente ai sensi della L.R. n. 7/04 e della Deliberazione della Giunta regionale n. 1191/07.

Di conseguenza, in questi casi il soggetto proponente è tenuto a formulare una specifica richiesta all’Ente competente, contenente le motivazioni tecniche e gli elaborati grafici descrittivi idonei per l’effettuazione dell’istruttoria ed attendere l’esito della medesima prima di poter iniziare i lavori.

Le prescrizioni tecniche e le limitazioni contenute nel presente Disciplinare tecnico, dovendo essere applicabili su tutto il territorio regionale, rivestono un carattere di prudenzialità, nel senso che si possono verificare casi in cui, in considerazione della peculiarità della zona, l’intervento possa essere realizzato anche in difformità da quanto previsto dal Disciplinare stesso senza determinare incidenze negative significative sul sito della Rete Natura 2000; spetta, comunque, all’Ente competente alla valutazione di incidenza, verificare caso per caso se le deroghe richieste sono accoglibili o meno in base alla loro compatibilità ambientale.

Nel caso in cui il soggetto proponente lo ritenga opportuno e funzionale, nel momento in cui sottopone a pre-valutazione o a valutazione di incidenza i progetti che riguardano interventi che non rientrano tra quelli indicati nel presente Disciplinare tecnico, può richiedere che la valutazione di incidenza abbia un valore pluriennale (massimo 5 anni), qualora opportunamente esplicitato nel relativo provvedimento autorizzativo.

Ciò al fine di consentire di semplificare l’iter procedurale riducendo il numero di pratiche amministrative e garantendo, nel contempo, la corretta gestione del sito, in quanto l’Ente, attraverso un’unica valutazione di incidenza con validità pluriennale, può anche valutare l’incidenza ambientale di interventi ripetitivi nel tempo e similari fra loro.

Al fine di semplificare ulteriormente le procedure autorizzative, dato che la Deliberazione della Giunta regionale n. 1224/08 prevedeva la possibilità di deroga dalle Misure generali di conservazione delle ZPS, previa verifica di ammissibilità da parte dell’Ente gestore del sito, ma non esentava nel contempo il soggetto proponente dall’effettuazione della relativa valutazione specifica, risulta opportuno che tale facoltà di deroga sia ricondotta non più all’Ente gestore del sito, ma all’Ente competente alla valutazione di incidenza, attraverso l’effettuazione della pre-valutazione o della valutazione di incidenza ordinaria.

Di conseguenza, l’Ente competente alla valutazione di incidenza, nell’esame del progetto specifico, ha anche la facoltà di derogare da quanto previsto nel Disciplinare tecnico, qualora ritenga che l’intervento previsto, non comporti incidenze

negative significative agli habitat ed alle specie di interesse comunitario presenti nel sito Natura 2000 in oggetto; tale deroga dovrà essere adeguatamente motivata in sede di effettuazione della valutazione di incidenza o di pre-valutazione.

In sintesi, per quanto concerne tutti i progetti e gli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua naturali ed artificiali, ricadenti all'interno dei siti della Rete Natura 2000, se rientrano tra quelli indicati nel presente Disciplinare, sono esenti da ulteriori valutazioni di incidenza, altrimenti sono da assoggettare a specifica valutazione o pre-valutazione di incidenza, che potrà avere anche validità pluriennale.

### 1.3 AREA DI APPLICAZIONE

#### Siti della Rete Natura 2000

SIC (Siti di Importanza Comunitaria)

ZPS (Zone di Protezione Speciale)

### 1.4 PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Le indicazioni relative all'esecuzione degli interventi presenti in questo capitolo sono da considerarsi prescrizioni tecniche obbligatorie per tutti i progetti e gli interventi indicati nel presente Disciplinare.

Immediatamente prima dell'intervento è opportuno che venga svolto un sopralluogo volto, in particolare, a rilevare la presenza di nidi; in caso positivo, al fine di salvaguardare l'area, è necessario non attuare il taglio nell'area interessata e/o procedere alla loro rimozione ed allontanamento in altre zone idonee.

Il taglio o l'eliminazione degli esemplari della specie di interesse comunitario *Marsilea quadrifolia* e della specie *Nymphaea alba*, protette ai sensi della L.R. 2/77, è vietato.

In presenza di specie acquatiche rare è necessario spostare la maggior parte degli esemplari erbacei di pregio naturalistico in tratti idonei, nonché lasciare intatti alcuni tratti, al fine di consentire la ricolonizzazione da parte delle specie vegetali di interesse comunitario o regionale dei tratti oggetto di intervento.

Il lamineto va salvaguardato evitando di intervenire se si tratta di piccole stazioni oppure preservandone ampi tratti laddove sia molto esteso e diffuso.

E' necessario mantenere, altresì, le eventuali aree a ristagno idrico temporaneo evitandone lo spianamento nella fase di esercizio delle macchine operatrici o, se mancanti, è auspicabile la loro creazione.

L'altezza del taglio della vegetazione va sempre regolata in modo da evitare lo scorticamento del suolo.

Al termine dei lavori i cantieri devono essere tempestivamente smantellati e deve essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati e dei rifiuti prodotti per la realizzazione delle opere, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco; nell'occasione devono essere allontanati anche i rifiuti di altra origine eventualmente presenti nell'area.

L'alimentazione del carburante ed il rabbocco dei lubrificanti devono avvenire a distanza di sicurezza dal corso d'acqua (almeno 4 m) e le aree di sosta devono essere dotate di tutti gli appositi sistemi di raccolta dei liquidi provenienti da sversamento accidentale.

Devono essere utilizzati i necessari accorgimenti al fine di contenere l'inquinamento acustico, così da arrecare minor disturbo possibile alle specie faunistiche presenti nell'area.

Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo delle stesse.

## *2 -Taglio DELLA vegetazione in alveo e ripariale*

### 2.1 UBICAZIONE DEGLI INTERVENTI

*A - Canali artificiali demaniali: di scolo, di irrigazione e promiscui*

#### A.1 - Canali con larghezza fondo < 5 m

A.1.1 vegetazione erbacea, canneto, vegetazione arbustiva

A.1.2 vegetazione arborea

A.2 - Canali con larghezza fondo > 5 m

A.2.1 vegetazione erbacea, canneto, vegetazione arbustiva

A.2.2 vegetazione arborea

B - Fiumi e torrenti

B.1 - Alveo di magra

B.1.1 vegetazione erbacea e canneto

B 1.2 vegetazione arbustiva ed arborea nel tratto di fiume non arginato

B 1.3 vegetazione arbustiva e arborea nel tratto di fiume arginato

B.2 - Regione fluviale esterna all'alveo di magra

B 2.1 vegetazione erbacea e canneto

B 2.2 vegetazione arborea

C - Argini

2.2 TIPOLOGIE DI VEGETAZIONE

Definizioni

1) Vegetazione erbacea

2) Canneto

3) Vegetazione arbustiva: diametro superiore a 5 cm e inferiore a 10 cm, a 1,30 m dal suolo

4) Vegetazione arborea: diametro superiore a 10 cm, a 1,30 m dal suolo (esemplari anche isolati)

2.3 MODALITA' DI INTERVENTO AMMESSE

Definizioni

Sfalcio: taglio di tutta la vegetazione erbacea o a canneto presente nell'area di intervento.

Taglio raso: taglio di tutta la vegetazione arbustiva o arborea presente nell'area di intervento.

Taglio selettivo: taglio di una quota (percentuale massima) della vegetazione arbustiva o arborea presente nell'area di intervento.

Modalità di intervento

I/II Sfalcio

Gli sfalci possono essere effettuati nei corsi d'acqua naturali o artificiali, anche più volte nel corso dell'anno sulla stessa superficie, con le seguenti modalità:

I Su entrambe le sponde

Lo sfalcio viene realizzato su entrambe le sponde.

II Alternato sulle due sponde

Lo sfalcio viene realizzato su entrambe le sponde, ma alternando le sponde utilizzate e quelle non oggetto di intervento.

Su una sola sponda

Si opera come nel caso precedente effettuando il taglio su di una sola sponda per l'intero tratto interessato.

III/IV Taglio

III Taglio raso

Ambito

E' consentito il taglio raso della vegetazione arborea ed arbustiva presente nell'alveo di magra dei tratti arginati di fiumi e torrenti e sugli argini.

Frequenza

Nella superficie interessata dal taglio raso si può intervenire anche più volte nel corso dello stesso anno, mentre nella superficie non oggetto di taglio (sponda opposta) si potrà intervenire, purché sia trascorso almeno 1 anno.

Casi particolari

In corrispondenza di manufatti quali ponti o idrovore, in qualunque corso d'acqua è ammesso il taglio raso della vegetazione presente sulle sponde per un tratto massimo di 100 m a monte ed a valle del manufatto stesso.

Sono, altresì, fatti salvi gli interventi di emergenza per la rimozione di piante sradicate o per la manutenzione della viabilità o di manufatti eventualmente presenti in loco, quali ponti, idrovore, briglie, repellenti, ecc.

In caso di problemi connessi alla sicurezza di cose e persone è sempre ammesso un intervento di potatura e/o abbattimento degli esemplari con evidenti sintomi di instabilità o di forti danni di natura fitopatologica.

#### IV Taglio selettivo

##### Ambito

E' consentito il taglio selettivo della vegetazione arborea ed arbustiva su entrambe le sponde o su sponde alternate o su una sola sponda per tutto il tratto interessato, nei canali, nell'alveo di magra dei tratti fluviali non arginati e nella regione fluviale esterna all'alveo di magra dei corsi d'acqua naturali.

Può essere considerato taglio selettivo di tipo alternato anche quello realizzato intervenendo solo su di una sola sponda per l'intero tratto considerato.

##### Frequenza

In caso di tagli a sponde alternate, nella superficie non interessata dai tagli (sponda opposta) si potrà intervenire solo l'anno successivo.

Nella superficie interessata dai tagli selettivi si potrà intervenire successivamente, purché siano trascorsi almeno 1, 6, 10 anni, a seconda del tipo di intervento e/o del corso d'acqua.

##### Modalità

La percentuale massima ammissibile di esemplari arborei o arbustivi da abbattere è del 30%.

Si opera eliminando prioritariamente gli esemplari arborei instabili, sia sani, che deperienti o morti; dopodiché, possono essere abbattuti anche altri esemplari che non sono da considerarsi pericolosi per la loro precaria stabilità, ma che possono costituire un ostacolo al regolare deflusso idrico.

Si devono rilasciare le piante preferenziali per la nidificazione e per le tane di piccoli mammiferi.

Gli esemplari arborei ed arbustivi che non sono oggetto del taglio selettivo (diradamento) devono appartenere uniformemente a tutte le classi di età del popolamento e devono essere rilasciati in modo uniforme su tutta la superficie interessata dall'intervento.

Per quanto concerne la composizione specifica, prioritariamente devono essere rilasciati gli esemplari appartenenti alle specie autoctone presenti di maggiore pregio naturalistico, quali querce, aceri, carpini, ciliegi, olmi, tigli e frassini, senza trascurare tuttavia pioppi, salici, ontani, che sono le specie più diffuse e rappresentative in questi ambienti, bilanciando, comunque, la composizione specifica, compresa anche la componente arbustiva.

Di conseguenza il taglio deve interessare il più possibile gli esemplari appartenenti alle specie alloctone ed infestanti (robinia, ailanto, conifere, ecc.) eventualmente presenti.

Ogni 1.000 m di tratto interessato dai tagli selettivi della vegetazione arborea occorre prevedere una fascia di discontinuità con presenza di vegetazione di almeno 200 m non interessata dagli interventi, anche solo su una sponda.

##### Casi particolari

In corrispondenza di manufatti quali ponti o idrovore è ammesso, comunque, un taglio raso della vegetazione presente per un tratto massimo di 100 m a monte ed a valle del manufatto stesso.

Sono fatti salvi gli interventi di emergenza per la rimozione di piante sradicate o per la manutenzione della viabilità o di manufatti eventualmente presenti in loco, quali ponti, idrovore, briglie, repellenti, ecc.

In caso di problemi connessi alla sicurezza di cose e persone è sempre ammesso un intervento di potatura e/o abbattimento degli esemplari con evidenti sintomi di instabilità o di forti danni di natura fitopatologica.

## 2.4 SCHEMA RIEPILOGATIVO

Per la tipologia, il periodo, l'intensità e la frequenza degli interventi ammessi si fa riferimento al testo ed alle tabelle di seguito riportate.

### A - CANALI

#### A.1 - Canali con larghezza fondo < 5 m

A.1.1 Taglio raso della vegetazione erbacea, arbustiva e del canneto in alveo/fondo e su entrambe le sponde, in qualsiasi periodo dell'anno ed anche più volte nel corso dell'anno.

A.1.2 Taglio selettivo della vegetazione arborea in alveo/fondo e su entrambe le sponde, con asportazione massima del 30% degli esemplari, ogni 6 anni, dal 11 agosto al 19 febbraio.

#### A.2 - Canali con larghezza fondo > 5 m

A.2.1 Taglio raso della vegetazione erbacea, arbustiva e del canneto in alveo/fondo ed a sponde alternate, dal 11 agosto al 19 febbraio. Nella superficie interessata dal taglio raso si può intervenire anche più volte nel corso dello stesso anno, mentre nella superficie non oggetto di taglio (sponda opposta) si potrà intervenire, purché sia trascorso almeno 1 anno.

A.2.2 Taglio selettivo della vegetazione arborea in alveo/fondo ed a sponde alternate, dal 11 agosto al 19 febbraio, con asportazione massima del 30% degli esemplari, ogni 10 anni.

### B – FIUMI E TORRENTI

#### B.1 - Alveo di magra

B.1.1 Taglio raso della vegetazione erbacea e del canneto dal 11 agosto al 19 febbraio ed anche più volte nel corso dello stesso anno. Per gli interventi di taglio in alveo nei corsi d'acqua con presenza di Salmonidi il periodo consentito va dal 11 agosto al 31 ottobre.

B.1.2 Taglio selettivo della vegetazione arbustiva ed arborea nei tratti non arginati, con asportazione massima del 30% degli esemplari, una volta all'anno, dal 11 agosto al 19 febbraio. Per gli interventi di taglio in alveo nei corsi d'acqua con presenza di Salmonidi il periodo consentito va dal 11 agosto al 31 ottobre.

B.1.3 Taglio raso della vegetazione arbustiva ed arborea nei tratti arginati, dal 11 agosto al 19 febbraio ed anche più volte nel corso dello stesso anno.

#### B.2 Regione fluviale esterna all'alveo di magra (comprendente sia le sponde che le golene)

B.2.1 Taglio raso della vegetazione erbacea e del canneto, alternando le sponde utilizzate a quelle non oggetto di intervento, dal 11 agosto al 19 febbraio. Nella superficie interessata dal taglio raso si può intervenire anche più volte nel corso dello stesso anno, mentre nella superficie non oggetto di taglio (sponda opposta) si potrà intervenire, purché sia trascorso almeno 1 anno.

B.2.2 Taglio selettivo della vegetazione arbustiva ed arborea, alternando le sponde utilizzate a quelle non oggetto di intervento, dal 11 agosto al 19 febbraio, con asportazione massima del 30% degli esemplari, ogni 10 anni.

### C – ARGINI

#### C Corpo arginale comprendente le sommità arginali, le scarpate interne ed esterne e le banche di canali, fiumi e torrenti.

C.1 Taglio raso della vegetazione erbacea, arbustiva e del canneto sulle sommità arginali, sulle scarpate interne ed esterne e sulle banche, su entrambe le sponde, in qualsiasi periodo dell'anno, anche più volte nel corso dell'anno.

#### C.2 Taglio raso della vegetazione arborea

- sulle sommità arginali, su entrambe le sponde, in qualsiasi periodo dell'anno, una volta all'anno;

- sulle scarpate interne ed esterne e sulle banche, su entrambe le sponde, dal 11 agosto al 19 febbraio, anche più volte nel corso dello stesso anno.

## TABELLE RIEPILOGATIVE

MANUTENZIONE ORDINARIA DI CANALI E FIUMI: TAGLIO DELLA VEGETAZIONE IN ALVEO E RIPARIALE								
TIPOLOGIA	DIMENSIONI MORFOLOGIA	FORMAZIONE VEGETALE	CODICE	20 feb. - 10 ago	11 ago - 19 feb.	MODALITA' TAGLIO	UBICAZIONE	FREQUENZA
Canali (A)	larghezza fondo < 5 metri (A.1)	vegetazione erbacea, arbustiva e canneto	A.1.1	sì		sfalcio/taglio (I)	su entrambe le sponde (e fondo)	più volte all'anno
		vegetazione arborea	A.1.2	no	sì	taglio selettivo max il 30% degli esemplari (IV)		ogni 6 anni
	larghezza fondo > 5 metri (A.2)	vegetazione erbacea, arbustiva e canneto	A.2.1	no	sì	sfalcio/taglio (II)	su una sponda sola o su sponde alternate (e fondo)	più volte all'anno
		vegetazione arborea	A.2.2			taglio selettivo max il 30% degli esemplari (IV)		ogni 10 anni
Fiumi e Torrenti (B)	alveo di magra (B.1)	vegetazione erbacea e canneto	B.1.1	no	sì (in presenza di salmonidi dal 11 agosto al 31 ottobre)	sfalcio (I)	alveo	più volte all'anno
		vegetazione arborea ed arbustiva tratti fluviali non arginati	B.1.2			taglio selettivo max il 30% degli esemplari (IV)		annuale
		vegetazione arborea ed arbustiva tratti fluviali arginati	B.1.3		sì	taglio raso (III)		più volte all'anno
	regione fluviale esterna all'alveo di magra (B.2)	vegetazione erbacea e canneto	B.2.1	no	sì	sfalcio (II)	su una sponda sola o su sponde alternate	più volte all'anno
		vegetazione arborea ed arbustiva	B.2.2			taglio selettivo max il 30% degli esemplari (IV)		ogni 10 anni
Argini (C)	corpi arginali di canali, fiumi e torrenti	vegetazione erbacea, arbustiva e canneto	C.1	sì		sfalcio/taglio (I)	su entrambe le sponde	più volte all'anno
		vegetazione arborea	C.2	no (sì solo sommità arginali)	sì	taglio raso (III)		



Tipologia taglio	Ambito classe			
I sfalcio/taglio su entrambe le sponde	A.1.1	B.1.1	C.1	
II sfalcio/taglio su una sponda alternata	A.2.1	B.2.1		
III taglio raso	B.1.3	C.2		
IV taglio selettivo	A.1.2	A.2.2	B.1.2	B.2.2

## 2.5 PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Le indicazioni relative all'esecuzione degli interventi presenti in questo capitolo sono da considerarsi prescrizioni tecniche obbligatorie per tutti i progetti di taglio della vegetazione in alveo e ripariale indicati nel presente Disciplina tecnico.

Per il controllo della vegetazione presente nei corsi d'acqua e nella rete dei canali demaniali irrigui, di scolo e promiscui è vietato l'uso di diserbanti e del pirodiserbo, come pure l'abbruciamento della vegetazione di qualsiasi specie, forma e portamento.

Nei tratti fluviali o di canali sono sempre soggetti alla pre-valutazione o alla valutazione di incidenza gli interventi di taglio della vegetazione arborea che interessano popolamenti forestali, presenti in alveo, sulle sponde, nelle golene o sui corpi arginali, con almeno il 20% di esemplari arborei aventi un diametro del fusto pari o superiori a 20 cm, a 1,30 m di altezza.

Per quanto concerne le ceppaie, queste devono essere sempre mantenute, ad eccezione di quelle presenti sulle piste che, invece, possono essere rimosse.

Qualora non sussista un elevato rischio idraulico è necessario lasciare in loco una parte degli alberi e della ramaglia tagliati e depezzati (circa 20%) come necromassa in piccoli cumuli sui terreni ripari, al fine di costituire habitat, rifugio e sostegno della catena alimentare.

## 2.6 BUONE PRATICHE: CRITERI DI INTERVENTO E MODALITÀ GESTIONALI PROPOSTI

I criteri gestionali sotto elencati non costituiscono un obbligo, ma trattandosi di Buone pratiche di manutenzione, possono orientare il soggetto proponente l'intervento ad attuare tutti gli accorgimenti opportuni per ridurre le conseguenze negative dell'intervento di manutenzione.

Le seguenti indicazioni tecniche hanno, quindi, lo scopo, se attuate, di rendere gli interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua più compatibili con le esigenze di conservazione degli ambienti naturali e della presenza delle specie animali e vegetali di interesse conservazionistico presenti nei corsi d'acqua.

### Premessa

La vegetazione fluviale e ripariale oltre a contribuire al consolidamento delle sponde, costituisce l'ambiente idoneo per l'alimentazione e la riproduzione di una diversificata fauna di vertebrati ed invertebrati.

La frammentazione degli spazi naturali costituisce un problema per le dinamiche delle popolazioni animali, per cui il mantenimento di una certa continuità e diversità della comunità vegetale consente anche una più stabile affermazione della comunità animale.

Il rilascio di una fascia, anche ridotta, di vegetazione lungo tutto il piede di sponda concorre a contenere i problemi di erosione.

La vegetazione arbustiva ed arborea ripariale, infatti, consolida le sponde e, proprio offrendo resistenza alla corrente, ritarda la corruzione delle acque, attenuando i picchi di piena.

Se è vero che, localmente, la presenza di piante può rallentare il deflusso idrico e, quindi, contribuire a favorire l'esonazione, è anche vero che la loro azione cumulativa sul bacino attenua il rischio idraulico che, spesso, è determinato da altre cause.

Gli interventi di taglio della vegetazione possono, in sintesi, comportare i seguenti effetti ambientali negativi:

- alterazione di ambienti di interesse conservazionistico e di ambienti idonei all'alimentazione ed alla riproduzione della fauna e della flora;
- danneggiamento di esemplari di specie di interesse comunitario se l'intervento viene effettuato durante il periodo riproduttivo (sia per un disturbo diretto sia per un disturbo indiretto: es. intorbidimento delle acque);
- maggiore eutrofizzazione delle acque, in caso di caduta in alveo del materiale legnoso trinciato;
- fenomeni di dissesto delle sponde e delle rive fluviali;

- perdita dell'ombreggiamento.

Di conseguenza, soprattutto la vegetazione di tipo arbustivo/arboreo eventualmente presente nei corsi d'acqua, va, per quanto possibile, conservata, contenendone lo sviluppo solo nella misura necessaria ad evitare che costituisca una pericolosità ai fini idraulici.

Il taglio deve essere limitato ai casi di dimostrata necessità connessa ad effettivo rischio idraulico e deve, quindi, essere adeguatamente motivato in quanto comporta, comunque, una rilevante interferenza con i cicli e le dinamiche delle specie e degli habitat naturali presenti.

#### Modalità di intervento

Per quanto concerne il taglio selettivo della vegetazione arborea ed arbustiva, andrebbe eseguito in modo da:

- assicurare il mantenimento nel tempo del popolamento forestale;
- tendere a migliorare al massimo il livello della biodiversità, rilasciando le specie legnose di maggiore pregio naturalistico;
- preservare la rinnovazione della vegetazione autoctona presente, in modo da avviare la ricostituzione del bosco ripariale;
- interessare gli individui morti in piedi, deperienti, senescenti, o in condizioni di stabilità precarie (individui in parte sradicati o fortemente inclinati), suscettibili di generare rischio idraulico, ad esclusione di quelli sede di nidi o di particolare pregio paesaggistico. Nei corsi d'acqua naturali è possibile l'asportazione del materiale morto dall'alveo, nonché il materiale accumulato nei pressi di ponti, piloni autostradali, ecc.; una quota di tale materiale andrebbe, comunque, rilasciata in alveo, laddove non interferisce con la sicurezza idraulica;
- assicurare l'asportazione ed il successivo collocamento in siti opportuni della vegetazione erbacea in alveo qualora si sia in presenza di specie di interesse conservazionistico. Il taglio della vegetazione erbacea in alveo dovrebbe essere limitato al massimo;
- a ridosso delle sponde, in fregio all'alveo inciso, per motivi idraulici la vegetazione può essere mantenuta a portamento arbustivo per una fascia della profondità indicativa di 4 m, in quanto, flettendosi al passaggio della piena ne consente il regolare deflusso, ma nello stesso tempo protegge le sponde dall'erosione;
- risulta utile che la Direzione lavori elabori un piano dei tagli, in modo tale che prima dell'inizio di ogni lotto di intervento siano fornite sul posto le necessarie prescrizioni operative alle ditte incaricate dei lavori;
- qualora l'intervento preveda aree non oggetto di taglio della vegetazione, la preferenza nell'individuazione di tali aree dovrebbe ricadere su quelle che sono ubicate vicino ad elementi naturali o seminaturali presenti nel contesto territoriale all'esterno del corso d'acqua (es. zone umide, boschi, filari, siepi, ecc.).

Lo sfalcio della vegetazione erbacea dovrebbe essere eseguito in modo tale da conseguire la diversificazione della velocità di corrente ed un assetto del canale molto più simile a quello naturale; la meandricazione crea, infatti, zone a differenti velocità di corrente e, quindi, vari microhabitat e maggiore biodiversità.

Per ottenere un canale di corrente sinuoso è sufficiente attuare un taglio parziale della vegetazione in alveo (1/3 o 2/3 del totale), procedendo con un andamento sinuoso a mezzelune sfalsate tra le due sponde; in tale contesto si ricrea naturalmente anche una certa diversità ambientale, in quanto ad esempio, nelle macchie di vegetazione non tagliata si preservano siti di nidificazione per l'avifauna.

Prove sperimentali hanno dimostrato che il taglio di 1/3 o di 2/3 della vegetazione erbacea produce una riduzione del livello idrico in caso di piena, in misura paragonabile al taglio totale.

Nel caso in cui non sia applicabile il taglio della vegetazione a macchie si può operare con un taglio su un solo lato avendo cura di lasciare anche in questo caso pochi centimetri di vegetazione sul piede di sponda opposto (comprese radici), per proteggerlo dall'erosione; i canali ad elevato rischio idraulico o i canali irrigui con immissione d'acqua controcorrente non appaiono indicati a questa tipologia di intervento.

In generale è necessario programmare gli interventi di sfalcio in maniera da ottenere una rotazione sui diversi tratti: indicativamente da 1/3 ad 1/5 della lunghezza ogni due anni, in modo da ripetersi in cicli di 3-5 anni, così da mantenere biocenosi sufficientemente diversificate.

Il contenimento della vegetazione erbacea sulle sponde può essere conseguito anche mediante l'ombreggiamento causato da un'adeguata copertura arborea.

#### Macchinari

E' da preferire l'utilizzo di macchine ed attrezzature di modeste dimensioni, con preferenza di macchine gommate rispetto a quelle cingolate, adeguate alla viabilità e alla sentieristica esistente ed omologate in conformità alle normative dell'Unione Europea, per ridurre al massimo il rumore e l'emissione di polveri fini in atmosfera e la compattazione del suolo.

Per lo sfalcio della vegetazione erbacea sono da preferire le barre falcianti montate posteriormente al mezzo di traino limitando l'utilizzo delle barre falcianti laterali alle sponde e alle superfici inclinate; anteriormente alla barra falciante e alla trinciatrice, se montate frontalmente, possono essere montate barre di involo o, in alternativa, il mezzo va preceduto da personale a piedi con il compito di allontanare la fauna presente in loco.

3 - *Espurghi e risagomature di canali ARTIFICIALI*

3.1 UBICAZIONE DELL'INTERVENTO

Canali demaniali: di scolo, di irrigazione e promiscui.

3.2 TIPOLOGIE E MODALITA' DI INTERVENTO AMMESSE

Espurgo del fondo e risagomatura delle sponde di canali artificiali, consistenti nell'eliminazione del terreno depositatosi sul fondo o sulle scarpate che impedisce il regolare deflusso idrico, sia a fini scolanti che irrigui.

Al fine di contenere gli effetti negativi sulle biocenosi presenti nei canali e sulle relative sponde, si deve cercare di ridurre gli interventi sia nel tempo che nello spazio.

L'intervento di risagomatura o di espurgo di un canale deve essere, quindi, dilazionato in uno o più anni, a seconda della lunghezza del canale, nel seguente modo:

- Canali di lunghezza minore di 1 km: l'intervento di espurgo o di risagomatura può essere completato nell'arco di 1 anno.
- Canali di lunghezza compresa tra 1 km e 3 km: l'intervento di espurgo o di risagomatura deve essere suddiviso in 2 lotti da realizzarsi in almeno 2 anni. I due tratti devono essere circa di uguali dimensioni, con eventuale chiusura del tratto in programma al manufatto più prossimo (ponte, briglia ecc.).
- Canali di lunghezza maggiore di 3 km: l'intervento di espurgo o di risagomatura deve essere suddiviso in 3 o più lotti da realizzarsi ciascuno annualmente. I tre o più tratti devono essere circa di uguali dimensioni, con eventuale chiusura del tratto in programma al manufatto più prossimo (ponte, briglia ecc.).

TABELLA RIEPILOGATIVA

MANUTENZIONE ORDINARIA DI CANALI ARTIFICIALI: ESPURGH E RISAGOMATURE			
tipologia intervento	lunghezza canale	20 febbraio - 10 agosto	11 agosto - 19 febbraio
espurgo/ risagomatura sponde canale	0 - 1 km	no	l'intervento può essere completato in un anno
	1 - 3 km		l'intervento deve essere completato in almeno due anni
	oltre 3 km		l'intervento deve essere completato in 3 o più anni

### 3.3 PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Le indicazioni relative all'esecuzione degli interventi esposte in questo capitolo sono da considerarsi prescrizioni tecniche obbligatorie per tutti i progetti di espurgo e risagomatura dei canali artificiali compresi nel presente Disciplinare tecnico.

Tutti gli interventi di espurgo e risagomatura dei canali artificiali devono essere eseguiti al di fuori del periodo di riproduzione della fauna di interesse conservazionistico e, quindi, dal 11 agosto al 19 febbraio.

I lavori devono essere realizzati in periodo di asciutta o di magra e coordinati fra loro in modo da poter essere condensati nel più breve arco temporale possibile.

Nel risagomare le sponde vanno salvaguardate, le piante arboree di maggior pregio eventualmente presenti appartenenti alla vegetazione autoctona, avendo cura di favorire la massima biodiversità.

L'eventuale spandimento in loco dei fanghi, se consentito in base ai risultati della caratterizzazione ed autorizzato dall'Ente competente (Provincia), deve avvenire senza pregiudizio della conservazione della vegetazione arbustiva ed arborea eventualmente presente.

### 3.4 BUONE PRATICHE: CRITERI DI INTERVENTO E MODALITÀ GESTIONALI PROPOSTI

I criteri gestionali sotto elencati non costituiscono un obbligo, ma trattandosi di Buone pratiche di manutenzione, possono orientare il soggetto proponente l'intervento ad attuare tutti gli accorgimenti opportuni per ridurre le conseguenze negative dell'intervento di manutenzione.

Le seguenti indicazioni tecniche hanno, quindi, lo scopo, se attuate, di rendere gli interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua più compatibili con le esigenze di conservazione degli ambienti naturali e della presenza delle specie animali e vegetali di interesse conservazionistico presenti nei corsi d'acqua.

#### Premessa

Nella gestione degli alvei, delle sponde e degli argini dei canali generalmente vengono privilegiati l'esecuzione meccanica delle opere ed il mantenimento di configurazioni geometriche, mediante interventi di asportazione totale della vegetazione e di totale livellamento e regolarizzazione delle sponde; questa forma di manutenzione viene considerata la meno costosa e la più efficiente.

Di fatto ciò ha determinato una crescente regolarizzazione e canalizzazione dei corsi d'acqua ed una drastica riduzione delle fasce vegetali ripariali con conseguente impoverimento della funzionalità ecologica dell'intero territorio.

Il costo di queste artificializzazioni è da considerarsi alto in termini di perdita di capacità autodepurativa e di perdita di biodiversità.

La vegetazione fluviale e ripariale oltre a contribuire al consolidamento delle sponde, costituisce l'ambiente idoneo per l'alimentazione e la riproduzione di una diversificata fauna di vertebrati ed invertebrati.

La frammentazione degli spazi naturali costituisce un problema per le dinamiche delle popolazioni e, di conseguenza, il mantenimento di una certa continuità della comunità vegetale consente, altresì, una stabile affermazione della comunità animale.

Gli interventi di espurgo e risagomatura delle sponde possono, in sintesi, comportare i seguenti effetti ambientali negativi: alterazione di ambienti di interesse conservazionistico e di ambienti idonei all'alimentazione ed alla riproduzione della fauna e della flora;

danneggiamento di esemplari di specie di interesse comunitario se l'intervento viene effettuato durante il periodo riproduttivo (sia per un disturbo diretto sia per un disturbo indiretto: es. intorbidimento delle acque);

fenomeni di dissesto delle sponde e delle rive fluviali;

perdita dell'ombreggiamento.

Di conseguenza, l'intervento di espurgo e risagomatura deve essere limitato ai casi di dimostrata necessità connessa ad effettivo rischio idraulico e deve, quindi, essere adeguatamente motivato in quanto comporta, comunque, una rilevante interferenza con i cicli e le dinamiche delle specie e degli habitat naturali presenti.

Nell'affrontare l'intervento di espurgo e risagomatura occorre, quindi, indagare a monte la possibilità di risolvere le criticità aumentando le dimensioni della sezione del canale e conferendo al suo corso una morfologia più naturaliforme, valutando il valore dei beni frontalieri e mettendo a confronto il costo di un esproprio con quelli della ripetizione periodica dell'intervento tradizionale, comunque non risolutivo del problema, che si ripresenterà periodicamente; tale valutazione deve essere svolta secondo un'analisi multicriteria che metta a confronto e pesi le diverse soluzioni possibili.

In tutti i casi di allargamento della sezione si verificano le condizioni per poter realizzare anche fasce vegetali per la depurazione delle acque del canale e dei reflui provenienti dai terreni agricoli o comunque rurali; tali fasce esercitano anche

un'azione filtro nei confronti degli inquinanti contenuti nelle acque che le attraversano, altrimenti destinati a rimanere nei corsi d'acqua.

Inoltre, una ricca zoocenosi ospitata dalla vegetazione delle fasce riparie favorisce l'instaurarsi di un maggiore equilibrio ambientale e anche le tecniche di difesa biologica delle colture agrarie.

Intendendo procedere, comunque, ad una risagomatura la tecnica più opportuna è quella di rimodulare in ampliamento la sezione del canale, sia pure per tratti, operando in relazione alle caratteristiche dei luoghi, secondo una delle modalità seguenti:

- creazione di una banca interna su un lato,
- creazione di una banca interna su entrambi i lati,
- addolcimento della sponda.

#### Modalità di intervento

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di proporre alcune soluzioni tecniche che rendono gli interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua più compatibili con le esigenze di conservazione degli ambienti naturali e della presenza delle specie animali e vegetali di interesse conservazionistico presenti nei corsi d'acqua:

- tendere a migliorare al massimo il livello della biodiversità, rilasciando le specie acquatiche di interesse conservazionistico e creando nuovi habitat;
- mantenere le eventuali aree a ristagno idrico temporaneo evitandone lo spianamento nella fase di esercizio delle macchine operatrici o, se mancanti, è auspicabile procedere con la loro creazione;
- aumentare la capacità di invaso e rallentamento dei deflussi idrici;
- recuperare un assetto più naturaliforme del canale, mediante rimozione di difese, ampliamento e rimodellamento degli alvei, aumento della sinuosità, anche attraverso la rimozione del rivestimento in calcestruzzo, diversificando le sezioni (variazione del profilo longitudinale e trasversale, creazione di buche e di raschi, ed eventualmente di penisole), nonché riducendo la pendenza delle sponde;
- migliorare la qualità delle acque;
- migliorare la capacità fitodepurativa dei corsi d'acqua.

E' raccomandata la realizzazione di trappole per fango, consistenti nello scavo di solchi più profondi nel letto dei canali, nei quali viene favorita la sedimentazione dei limi convogliati dalle acque, in quanto questo accorgimento riduce la necessità di periodici dragaggi su lunghi tratti di alveo.

La manutenzione dei canali irrigui rivestiti può anche prendere in considerazione la possibilità di ripristinare corsi d'acqua più naturaliformi, attraverso l'eliminazione della copertura di calcestruzzo, il conferimento di un andamento meno geometrico all'alveo, il ripristino del corredo vegetale di riferimento, almeno su una delle due sponde o per lotti successivi, applicando le tecniche della riqualificazione fluviale.

#### Macchinari

E' da preferire l'impiego di macchine ed attrezzature di modeste dimensioni, con preferenza di macchine gommate rispetto a quelle cingolate, adeguate alla viabilità e alla sentieristica esistente ed omologate in conformità alle normative dell'Unione Europea, per ridurre al massimo il rumore e l'emissione di polveri fini in atmosfera e la compattazione del suolo.

### *4 - manutenzione delle opere idrauliche*

#### 4.1 UBICAZIONE DELL'INTERVENTO

- Canali demaniali: di scolo, di irrigazione e promiscui
- Corsi d'acqua naturali: fiumi e torrenti

#### 4.2 Tipologie di opere e di interventi ammessi

Le opere idrauliche, le cui manutenzioni ordinarie sono oggetto del presente Disciplina tecnico, sono le seguenti:

- opere di regimazione idraulica: briglie, soglie, traverse, rampe;
- opere di difesa spondale: scogliere, pennelli, repellenti, gabbionate, muri;
- impianti e strutture: idrovore, chiaviche, botti-sifone, cabine, postazioni di pompaggio scolmatori, opere di presa, opere di scarico, rincolli, appostamenti idraulici;
- opere viarie: ponti, guadi, passerelle;
- messa a dimora di opere accessorie: segnaletica, pozzetti, manufatti di modesta entità.

Di conseguenza, non rientrano in questo Disciplinare le costruzioni ex-novo, le demolizioni e le ricostruzioni pressoché complete dei manufatti, in quanto non possono essere considerate manutenzioni ordinarie e, quindi, sono soggette alla procedura ordinaria di valutazione di incidenza o di pre-valutazione.

Gli interventi di manutenzione ordinaria dei manufatti situati lungo i corsi d'acqua naturali ed artificiali oggetto del presente Disciplinare tecnico, consistenti in interventi di ripristino, restauro, risanamento conservativo, nonché di pulizia, sono da intendersi quelli di modesta entità, sia per quanto riguarda la breve durata del cantiere che per quanto riguarda le superfici interessate che si limitano alle aree circostanti i manufatti stessi.

#### 4.3 PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Le indicazioni relative all'esecuzione degli interventi presenti in questo capitolo sono da considerarsi prescrizioni tecniche obbligatorie per tutti i progetti di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche comprese nel presente Disciplinare tecnico.

I lavori devono essere realizzati e coordinati fra loro in modo da poter essere condensati nel più breve arco temporale possibile.

Il taglio di vegetazione arborea presente nei pressi dei manufatti dovrà comunque essere limitato al minimo indispensabile.

Devono essere adottati i necessari accorgimenti per la tutela delle specie ittiche presenti in loco, anche prevedendo l'eventuale temporaneo spostamento della fauna in luoghi idonei prossimi all'intervento.

In ogni caso, al fine di ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica, devono essere adottati accorgimenti volti a ridurre l'intorbidimento delle acque, isolando l'area oggetto di intervento dal flusso idrico, garantendo il passaggio delle acque attraverso la realizzazione di idonee opere provvisorie (savanelle) ed organizzando il cantiere in modo da ridurre allo stretto indispensabile le deviazioni del corso d'acqua.

In corrispondenza di manufatti quali ponti o idrovore, in qualunque corso d'acqua è ammesso il taglio raso della vegetazione presente sulle sponde per un tratto massimo di 100 m a monte ed a valle del manufatto stesso.

In qualsiasi periodo dell'anno è ammessa la rimozione del materiale vegetale e/o di rifiuti accumulatosi a ridosso delle chiaviche, dei ponti e di altri manufatti trasversali.

#### 4.4 BUONE PRATICHE: CRITERI DI INTERVENTO E MODALITÀ GESTIONALI PROPOSTI

I criteri gestionali sotto elencati non costituiscono un obbligo, ma trattandosi di Buone pratiche di manutenzione, possono orientare il soggetto proponente l'intervento ad attuare tutti gli accorgimenti opportuni per ridurre le conseguenze negative dell'intervento di manutenzione.

Le seguenti indicazioni tecniche hanno, quindi, lo scopo, se attuate, di rendere gli interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua più compatibili con le esigenze di conservazione degli ambienti naturali e della presenza delle specie animali e vegetali di interesse conservazionistico presenti nei corsi d'acqua.

Le manutenzioni ordinarie delle opere idrauliche, per quanto modeste, possono creare effetti negativi sull'ambiente, quali:

- danneggiamento di esemplari di specie di interesse conservazionistico, ad esempio durante le fasi di riproduzione;
- alterazione di ambienti di interesse comunitario e di ambienti idonei all'alimentazione e alla riproduzione della fauna e della flora;
- intorbidimento dell'acqua;
- inquinamento dell'acqua;
- disturbo dovuto a polveri o rumore.

E' essenziale provvedere, pertanto, all'individuazione di aree di cantiere il più possibile distanti dagli elementi naturali di maggior pregio per preservare gli habitat naturali, le specie vegetali e faunistiche di pregio presenti o potenzialmente presenti. E' opportuno che gli interventi di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche siano eseguiti, se possibile, al di fuori del periodo di riproduzione della fauna di interesse conservazionistico e, quindi, il periodo più idoneo è quello dal 11 agosto al 19 febbraio.

E' opportuno che i lavori siano eseguiti con mezzi meccanici di modeste dimensioni, adeguati alla viabilità/sentieristica esistente ed idonei a garantire una generale sostenibilità ambientale.

Ogni volta che la morfologia del corso d'acqua lo consente, i lavori di manutenzione delle briglie devono accompagnarsi anche alla rimessa in efficienza delle eventuali "rampe di risalita", in modo tale da consentire il passaggio della fauna ittica.

Nelle briglie poste in corsi d'acqua con un letto ampio è importante avere cura che nella gaveta sia realizzata un'incisione dove concentrare le portate di magra, non centrale, ma a circa un terzo della larghezza dell'alveo, per non laminare le portate e favorire la formazione di un canale sinuoso anche in condizioni di magra.

Al termine dei lavori l'alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche paraturali (quali irregolarità planimetriche del fondo, presenza residua di massi e di materiale lapideo di pezzatura rappresentativa e caratterizzante) analoghe a quelle precedenti all'intervento, in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell'alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero dell'habitat originario.

I lavori inerenti ciascun intervento è opportuno che siano realizzati in periodo di asciutta o di magra e coordinati fra loro in modo da poter essere condensati nel più breve arco temporale possibile.

Nella manutenzione delle difese spondali e delle briglie, è opportuno che sia privilegiato il riutilizzo dei massi derivanti da attività di disalveo; anche i massi per le scogliere e le briglie è opportuno che siano omogenei, per quanto possibile, con la litologia dell'area e con le rocce costituenti l'attuale letto fluviale.

## 5 – MANUTENZIONE DELLE OPERE DI DIFESA DELLA COSTA

### 5.1 Ubicazione dell'intervento

Spiagge emerse

Spiagge sommerse

Foci di fiumi o di canali

### 5.2 Tipologie di opere e di interventi ammessi

Gli interventi di manutenzione oggetto del presente Disciplina tecnico consistono in azioni di modesta entità, nel tempo e nello spazio, di ripristino in efficienza di precedenti interventi ed opere di difesa della costa, che, per varie cause, hanno ridotto la propria funzionalità.

Di conseguenza, non rientrano in questo Disciplina le costruzioni ex-novo, le demolizioni e le ricostruzioni pressoché complete dei manufatti, in quanto non possono essere considerate manutenzioni ordinarie e, quindi, sono soggette alla procedura ordinaria di valutazione di incidenza o di pre-valutazione.

Le tipologie di opere o interventi ammessi consistono in:

- ripascimento, fino a 50 mc per metro lineare di spiaggia, di tratti di spiaggia emersa e della prima linea di spiaggia sommersa, nei quali, in conseguenza dell'azione dinamica del mare si è avuta perdita del materiale precedentemente portato a ripascimento, mediante:
- movimentazione e riposizionamento di sabbia entro il medesimo comparto;
- prelievo della sabbia in zone di accumulo e trasferimento diretto in zone in erosione;
- utilizzo di sabbia proveniente da pulizia della spiaggia o da casse di colmata portuali;
- realizzazione di trappole o barriere soffolte.

Tale tipologia di intervento è circoscritta alle aree già urbanizzate e/o attrezzate per la fruizione turistica, sia per quanto concerne le aree di approvvigionamento del materiale sabbioso idoneo per il ripascimento, sia per quanto concerne il ripascimento medesimo.

sistemazione ed adeguamento funzionale di opere di difesa esistenti, sia in zone di spiaggia che alla foce di fiumi o canali.

mantenimento o ripristino di dune artificiali e/o naturali, qualora intaccate da fenomeni erosivi al piede, attraverso il riporto dei volumi di sabbia prelevandoli dallo stesso arenile.

messa a dimora di opere accessorie: segnaletica, pozzetti, manufatti di modesta entità.

Tali interventi, quindi, constano in:

- ripascimenti integrativi delle spiagge con sabbia;
- sostituzioni o rifacimento di parti deteriorate di manufatti;
- lavori di protezione dei manufatti e dei ripascimenti.

Gli interventi di manutenzione ordinaria dei manufatti situati lungo la costa oggetto del presente Disciplina tecnico, consistenti in interventi di ripristino, restauro, risanamento conservativo, nonché di pulizia, sono da intendersi quelli di modesta entità, sia per quanto riguarda la breve durata del cantiere che per quanto riguarda le superfici interessate che si

limitano alle aree circostanti i manufatti o le aree soggette a manutenzione continua delle spiagge con cadenza almeno biennale.

Nel caso di dune naturali intaccate da eventi erosivi, anche su litorali oggetto di intervento della tipologia 1, si tratta di ripristino della parte erosa della duna con riporto di sabbia prelevata dal fronte antistante, a cui potrà seguire il necessario intervento di manutenzione della spiaggia.

### 5.3 PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Le indicazioni relative all'esecuzione degli interventi presenti in questo capitolo sono da considerarsi prescrizioni tecniche obbligatorie per tutti i progetti di manutenzione ordinaria delle opere di difesa della costa comprese nel presente Disciplinare tecnico.

Queste tipologie di interventi, per quanto modesti, possono creare effetti negativi sull'ambiente, quali:

- danneggiamento di esemplari di specie di interesse conservazionistico, ad esempio durante le fasi di riproduzione;
- alterazione di ambienti di interesse comunitario e di ambienti idonei all'alimentazione e alla riproduzione della fauna e della flora;
- intorbidimento delle acque;
- inquinamento delle acque;
- disturbo dovuto a polveri o rumore.

Di conseguenza, le aree di cantiere devono essere organizzate il più possibile distanti dagli elementi naturali di maggior pregio per preservare gli habitat naturali, le specie vegetali e faunistiche di valore presenti o potenzialmente presenti in loco.

Devono essere utilizzati materiali di provenienza, granulometria e caratteristiche generali compatibili con quelli delle aree di intervento.

Devono essere effettuate le analisi di compatibilità necessarie all'utilizzo dei sedimenti, in relazione alle diverse provenienze.

Il taglio o il danneggiamento di vegetazione deve comunque essere limitato al minimo indispensabile.

E' necessario adottare tutte le precauzioni necessarie a non produrre inquinamento delle acque e del suolo durante la realizzazione degli interventi, al fine di prevenire anche i versamenti accidentali di sostanze inquinanti. nell'ambiente fluviale e marino e le aree di sosta devono essere dotate di tutti gli appositi sistemi di raccolta dei liquidi provenienti da sversamento accidentale.

Devono essere adottati i necessari accorgimenti per la salvaguardia della fauna marina e terrestre presente in loco, anche prevedendo l'eventuale temporaneo spostamento della fauna stessa in luoghi idonei prossimi all'intervento.

Eventuali sistemi dunosi, anche di modesta dimensione o in fase embrionale, devono essere preservati.

### 5.4 BUONE PRATICHE: CRITERI DI INTERVENTO E MODALITÀ GESTIONALI PROPOSTI

I criteri gestionali sotto elencati non costituiscono un obbligo, ma trattandosi di Buone pratiche di manutenzione, possono orientare il soggetto proponente l'intervento ad attuare tutti gli accorgimenti opportuni per ridurre le conseguenze negative dell'intervento di manutenzione.

Le seguenti indicazioni tecniche hanno, quindi, lo scopo, se attuate, di rendere gli interventi di manutenzione ordinaria delle opere di difesa della costa più compatibili con le esigenze di conservazione degli ambienti naturali e della presenza delle specie animali e vegetali di interesse conservazionistico presenti.

In particolare, è opportuno che:

- i lavori siano eseguiti con mezzi meccanici di modeste dimensioni, tali da garantire una generale sostenibilità ambientale;
- per i prelievi dalle foci dei fiumi si utilizzino draghe con refluento in posto di una miscela di sabbia e acqua tramite una tubazione posta sulla battigia.



## **L. R. 7/2004**

# **Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali**

*Testo coordinato con le modifiche apportate dalla L.R. 27 giugno 2014 n. 7*

### **TITOLO I (1)**

**Norme in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE inerenti la rete Natura 2000 in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997**

#### **CAPO I**

**Finalità, ambito di applicazione e funzioni della Regione**

#### **Art. 1**

##### **Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente titolo disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati negli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).
2. Per quanto non disciplinato dal presente titolo trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, comprese le definizioni di cui all'articolo 2 del medesimo decreto.

#### **Art. 2 - Funzioni della Regione**

1. La Regione, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali emana direttive ed indirizzi agli Enti competenti per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative conferite.
2. Con direttiva della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti il procedimento di individuazione dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, nonché forniti gli indirizzi, oltre che le modalità di verifica della loro applicazione, per la gestione, la conservazione e il monitoraggio dei medesimi, per l'effettuazione della valutazione di incidenza prevedendo i termini entro cui le autorità competenti fissano il termine del procedimento.

#### **CAPO II**

**Misure di conservazione**

#### **Art. 3 - Misure di conservazione**

1. Le Province adottano per i siti della rete "Natura 2000" di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 Sito esterno, ricadenti nel proprio territorio, le misure di conservazione necessarie, approvando all'occorrenza specifici piani di gestione, sentite le associazioni interessate, che prevedano vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio secondo le modalità della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). Qualora il sito ricada nel territorio di più Province, la Provincia il cui territorio è maggiormente interessato per estensione dal sito promuove l'intesa con le altre Province, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 2.
2. Per i siti della rete "Natura 2000" ricadenti all'interno delle aree protette, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dall'ente gestore. Qualora il sito ricada nel territorio di più aree protette l'ente gestore il cui territorio è maggiormente interessato per estensione dal sito promuove l'intesa con gli altri enti gestori. Qualora il sito ricada parzialmente nel territorio dell'area protetta le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dall'Ente sotto la cui giurisdizione ricade la porzione maggiore del sito, acquisita l'intesa dell'altro Ente interessato.
- 2 bis. Qualora non sia raggiunta l'intesa prevista ai commi 1 e 2 e le misure specifiche di conservazione e i piani di gestione del sito siano tra loro differenti, trovano applicazione le norme più restrittive approvate dagli enti gestori sino all'approvazione dei medesimi strumenti da parte della Regione.
3. Qualora le misure di conservazione necessarie non comportino vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio, le stesse sono assunte con atto deliberativo della Provincia o dall'ente gestore dell'area protetta. In tal caso la delibera della Provincia o dell'ente gestore dell'area protetta è trasmessa alla Giunta regionale che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, può proporre modifiche entro i successivi novanta giorni, decorsi i quali le misure di conservazione o i piani di gestione approvati e/o adottati acquistano efficacia.
4. abrogato.
5. abrogato.
6. L'ente gestore dell'area protetta adotta, qualora si renda necessario, il piano di gestione sentite le associazioni interessate di cui al comma 1 nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione.
7. Le misure di conservazione adottate possono prevedere le tipologie degli interventi che non presentano incidenze significative sul sito.

#### **Art. 4 - Monitoraggio**

1. Le funzioni di monitoraggio, previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, sono esercitate dalla Regione che si avvale di soggetti dotati della necessaria professionalità.

### **CAPO III Valutazione di incidenza**

#### **Art. 5 - Valutazione di incidenza dei piani**

1. La valutazione di incidenza prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 è effettuata dal soggetto competente all'approvazione del piano.
2. La valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2000, qualora prevista.
3. Per i piani approvati dal medesimo ente che li ha elaborati, la Provincia o la Regione esprimono le proprie valutazioni in merito all'incidenza del piano sul sito d'importanza comunitaria o sulla zona di protezione speciale nell'ambito della loro partecipazione al relativo procedimento di approvazione. L'ente territorialmente competente all'approvazione adegua il piano ai rilievi formulati dalla Provincia o dalla Regione, ovvero si esprime sugli stessi con motivazioni puntuali e circostanziate.

#### **Art. 6 - Valutazione di incidenza su progetti e interventi**

1. La valutazione di incidenza su progetti e interventi è effettuata dal soggetto competente all'approvazione del progetto o dell'intervento nel rispetto delle direttive regionali di cui all'articolo 2, delle misure di conservazione e degli eventuali piani di gestione adottati dai competenti enti in attuazione dell'articolo 3.
2. La valutazione di incidenza sugli interventi e progetti soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) è ricompresa e sostituita da tale procedura ai sensi dell'articolo 17 della medesima legge.
3. Per le finalità di cui al comma 1 l'ente competente può avvalersi, previa convenzione, della Provincia.

#### **Art. 7 - Valutazione di incidenza in aree protette**

1. Qualora il sito della rete "Natura 2000" ricada in area protetta, la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 è effettuata dal soggetto competente, tenuto conto del parere dell'ente gestore dell'area protetta.
2. Qualora il sito della rete "Natura 2000" ricada in area protetta, la valutazione di incidenza di cui all'articolo 6 è effettuata dall'ente gestore dell'area protetta.
3. Qualora i progetti o gli interventi ricadano nel territorio esterno all'area protetta e siano relativi ad un sito della rete "Natura 2000" ricadente parzialmente nell'area protetta, l'ente gestore della medesima esprime un parere ai fini della valutazione di incidenza.

### **CAPO IV Disposizioni finali**

#### **Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali**

1. Fino all'emanazione degli atti contenenti gli indirizzi di cui all'articolo 2 la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione.
2. Qualora le funzioni previste ai capi II e III della presente legge interessino un sito interregionale, il soggetto competente procede acquisito il parere del soggetto competente per le altre Regioni interessate.
3. In caso di accertata e persistente inattività nell'esercizio delle funzioni previste ai capi II e III, la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 16 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) con le modalità ivi previste. (2)
4. È abrogato il comma 1 dell'articolo 105 della legge regionale n. 3 del 1999.

#### **Art. 9 - Norma finanziaria**

1. Per lo svolgimento delle attività in capo alla Regione le risorse finanziarie sono annualmente previste in un apposito capitolo del bilancio regionale.

## **TITOLO II Disposizioni in campo ambientale**

### **CAPO I Attribuzione di funzioni**

#### **Art. 10 - Attribuzione di funzioni in materia di raccolta funghi per iniziative scientifiche e abrogazione dell'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 1996**

1. Sono attribuite alle Province le funzioni della Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati).
2. Il provvedimento di autorizzazione, in relazione al carattere ed alla rilevanza dell'iniziativa scientifica, determina il periodo di validità, comunque non superiore ad un anno, le persone autorizzate, le specie fungine oggetto di raccolta ed i relativi quantitativi.
3. È abrogato l'articolo 12 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352).

**Art. 11 - Funzioni amministrative in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati**

1. La Giunta regionale, acquisite le proposte delle Province, sentita la competente Commissione consiliare, predispone il programma regionale degli interventi di bonifica e ripristino ambientale sulla base dell'analisi di rischio applicata all'anagrafe dei siti prevista dall'articolo 17, comma 12, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio). Per l'applicazione dell'analisi di rischio la Regione si avvale di ARPA coordinandone l'attività. La Regione è altresì competente a formulare la proposta dei siti di interesse nazionale, di cui all'articolo 17, comma 14, dello stesso decreto, e ad esprimere l'intesa con il Ministro dell'ambiente, ai fini dell'approvazione dei progetti relativi ai medesimi siti.

2. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 5, sono attribuite alle Province le funzioni in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati previste all'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, ivi compresa la gestione dei finanziamenti degli interventi riferita ai siti di interesse nazionale e ai siti del programma regionale. Qualora l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area compresa nel territorio di più Province, il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla Provincia il cui territorio è maggiormente interessato, previa acquisizione dell'intesa dell'altra Provincia coinvolta. Con direttiva della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono individuati gli interventi di interesse regionale per i quali la Regione partecipa alla Conferenza dei Servizi convocata per l'approvazione degli stessi.

3. Nei casi in cui il progetto e gli interventi siano approvati dalla Provincia, le garanzie finanziarie previste dall'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 1997 e dall'articolo 10, comma 9, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni) per la corretta esecuzione e completamento degli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente dei siti inquinati, sono prestate a favore della Provincia.

4. L'anagrafe dei siti da bonificare, di cui al comma 1, è istituita dalla Regione che si avvale per la gestione di ARPA, in applicazione degli indirizzi stabiliti dalla Regione e sulla base dei dati forniti dai Comuni e dalle Province.

5. La Giunta regionale, acquisite le proposte delle Province, sentita la competente Commissione consiliare, predispone il piano relativo agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale, ad iniziativa degli interessati che hanno presentato la comunicazione di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'Ambiente n. 471 del 1999.

**Art. 12 - Attribuzioni in materia di stoccaggio di prodotti energetici**

1. La valutazione degli aspetti territoriali ed ambientali di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali), è attribuita alle Province.

**CAPO II****Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio****SEZIONE I****Disposizioni per la gestione delle aree del demanio idrico****Art. 13 - Ambito di applicazione e finalità**

1. La Regione provvede alla gestione delle aree del demanio idrico garantendo la funzionalità idraulica, la salvaguardia ambientale e la finalità conservativa del bene pubblico.

**Art. 14 - Competenza per il rilascio delle concessioni**

1. Compete all'Amministrazione regionale il rilascio delle concessioni per l'occupazione di aree del demanio idrico di cui all'articolo 13. Resta ferma la competenza dei consorzi di bonifica al rilascio delle concessioni, ai sensi del titolo VI capo I del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), sul reticolo di bonifica.

**Art. 15 - Criteri per il rilascio dei titoli concessori**

1. L'Amministrazione regionale provvede al rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico in conformità agli strumenti di pianificazione di bacino, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale e delle finalità di cui all'articolo 13. Fermi restando i diritti di prelazione previsti dalla legge e la necessità di proteggere preesistenti interessi generali meritevoli di tutela, il rilascio avviene sulla base dei criteri, nell'ordine, di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Le aree del demanio idrico comprese nelle aree naturali protette sono di norma concesse agli enti di gestione di tali aree naturali a titolo gratuito per fini di salvaguardia e ripristino ambientale.

3. Le aree del demanio idrico sono concesse, con preferenza rispetto ai privati, ad Enti locali, singoli o associati per finalità di tutela ambientale e per la realizzazione di interventi di recupero o valorizzazione finalizzati anche alla fruizione pubblica. Tali Enti si rapportano con i soggetti privati per consentirne l'utilizzo a scopo sociale o ricreativo.

4. Nel rilascio e nel rinnovo delle concessioni l'Amministrazione regionale osserva i seguenti criteri di priorità relativi all'uso richiesto:

a) tutela della biodiversità e riqualificazione ambientale;

b) realizzazione di opere e infrastrutture di interesse pubblico nel rispetto delle caratteristiche ambientali dell'area.

**Art. 16 - Procedimento per il rilascio delle concessioni**

1. Per le finalità di cui all'articolo 13 viene periodicamente pubblicato, sul Bollettino ufficiale della Regione, l'elenco delle aree del demanio idrico che si sono rese disponibili e che la Regione valuta opportuno dare in concessione. In sede di pubblicazione la Regione indica, per le aree pubblicate, gli usi consentiti nel rispetto della pianificazione di bacino e secondo i criteri di cui all'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche) e può fornire ulteriori indicazioni in ordine a priorità di uso e durata delle

concessioni. Sono soggette a pubblicazione le domande di concessione per gli usi prioritari individuati all'articolo 15 e le domande di occupazione di aree del demanio idrico strumentali al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale.

2. Entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle aree disponibili possono essere presentate le domande di concessione. Entro lo stesso termine possono essere presentate domande concorrenti, opposizioni od osservazioni per le domande pubblicate ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1.

3. Dal quindicesimo al trentesimo giorno dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande presso la sede del Servizio tecnico di bacino è depositato un elenco delle domande pervenute con indicazione del bene e dell'uso richiesto, per permettere la presentazione di osservazioni ai titolari di interessi qualificati.

4. Qualora tra le domande non vi sia una richiesta per un uso prioritario ai sensi dell'articolo 15, l'assegnazione dell'area demaniale avviene previo esperimento di procedura concorsuale, ovvero, nel caso di cui all'ultimo periodo del comma 1, a seguito di ponderazione degli interessi concorrenti.

5. Coloro che hanno presentato domande in concorrenza vengono invitati, mediante avviso, a presentare la propria offerta, in relazione al canone fissato come base, in busta chiusa entro la data ed ora indicati. Dopo l'apertura delle buste, che avviene nel luogo, data ed ora precisati nel predetto avviso, viene redatto il verbale da cui risulta l'individuazione della graduatoria delle offerte sulla base del canone più alto.

6. Nei casi di occupazione occasionale, legata ad eventi, manifestazioni o necessità particolari, di durata non superiore a quarantacinque giorni, l'Amministrazione regionale rilascia il titolo concessorio a seguito di istruttoria non preceduta dalla pubblicazione della domanda.

7. Il rilascio del titolo concessorio avviene previa acquisizione dai competenti organi dei pareri previsti dalla legislazione vigente. Il provvedimento tiene conto delle osservazioni presentate sulle domande.

8. Il termine per la conclusione del procedimento è di centocinquanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda ovvero, in caso di pubblicazione dell'area da dare in concessione, dalla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle domande.

9. I termini di cui al presente articolo sono ridotti a un terzo qualora il procedimento riguardi concessioni per l'attraversamento di corsi d'acqua, con esclusione di quelli di seconda categoria, e relative pertinenze per la realizzazione di opere e infrastrutture di interesse pubblico.

### **Art. 17 - Durata delle concessioni**

1. In relazione all'utilizzo le concessioni hanno la seguente durata massima:

- a) sei anni per usi connessi alla proprietà privata o all'attività svolta dal concessionario;
- b) dodici anni per usi che comportano la realizzazione di opere in alveo o l'apposizione di strutture da parte di privati ovvero in caso di arboricoltura da legno;
- c) diciannove anni per usi connessi alla realizzazione di parchi fluviali, infrastrutture pubbliche, attraversamenti con opere di interesse pubblico.

### **Art. 18 - Rinnovo della concessione**

1. Il rinnovo della concessione per lo stesso utilizzo è subordinato alla presentazione di apposita domanda entro la scadenza del titolo. All'atto del rinnovo vengono ridefinite le condizioni e le clausole della concessione. Fino alla pronuncia dell'amministrazione in merito alla richiesta di rinnovo il richiedente può continuare l'occupazione dell'area, per la quale corrisponde un corrispettivo commisurato al canone. Al concessionario che abbia presentato domanda di rinnovo è riconosciuto un diritto di insistenza a meno che sussistano ostative ragioni di tutela idraulica, ambientale o altre ragioni di pubblico interesse, ovvero siano pervenute richieste che soddisfino i criteri di priorità di cui all'articolo 15.

### **Art. 19 - Revoca e decadenza**

1. La concessione può essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

2. Sono cause di decadenza dalla concessione le seguenti:

- a) destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c) mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) subconcessione a terzi.

### **Art. 20 - Canoni, spese istruttorie e cauzione**

1. La concessione è rilasciata previo pagamento di una annualità del canone e delle spese istruttorie, nonché previo versamento del deposito cauzionale.

2. Per gli utilizzi non espressamente contemplati il canone annuo di concessione per le aree del demanio idrico non può essere stabilito in misura inferiore a 125,00 euro.

3. I canoni per le concessioni delle aree del demanio idrico sono determinati come segue:

a) uso agricolo:

- 1) terreni a campagna: da 1,5 a 2,5 per cento del valore agricolo medio per la zona di riferimento;
- 2) terreni in golena: da 90,00 euro a 120,00 euro ad ettaro;
- 3) sfalcio di argini: da 15,00 euro a 20,00 euro ad ettaro;
- 4) coltivazione di pioppi o altre specie arboree: da 180,00 euro a 480,00 euro ad ettaro;

b) orti ad uso domestico: 125,00 euro per superficie fino a 200 metri quadrati;

c) area cortiliva, giardino privato: dal 4 al 5 per cento del valore stimato dell'area;

d) occupazioni con fabbricati residenziali o produttivi comunque amovibili, posti auto scoperti, parcheggi, e simili: 70 per cento del valore di locazione fissato dall'Osservatorio dei valori immobiliari dell'Agenzia del territorio per la Provincia, Comune e zona di riferimento;

e) occupazione con manufatti per scarichi:

- 1) da abitazioni civili: 100,00 euro per acque meteoriche, 150,00 euro per acque depurate;
- 2) da aree pubbliche: 200,00 euro per acque meteoriche, 300,00 euro per acque depuratori urbani;
- 3) da insediamenti industriali: 300,00 euro per acque meteoriche, 450,00 euro per acque depurate;

f) attraversamenti e parallelismi:

1) linee elettriche:

fino a 30.000 Volt 65,00 euro;

da 30.000 a 150.000 Volt 85,00 euro;

da 150.000 a 250.000 Volt 135,00 euro;

oltre 250.000 Volt 195,00 euro;

2) linee telefoniche aeree: 125,00 euro quota fissa per ciascun attraversamento;

3) cavi e tubi agganciati a ponti esistenti o inseriti nell'impalcato: 125,00 euro;

4) cavi e tubi sotterranei o aerei: 150,00 euro quota fissa per attraversamenti fino a 10 metri lineari, da 2,00 euro a 5,00 euro per ogni metro lineare in più per la posa di guaine di cavi elettrici, telefonici, telefonici, fibre ottiche, fognature e acquedotti fino a centimetri 60 di diametro, da 5,00 euro a 6,00 euro per ogni metro lineare in più per condotte e fognature oltre i centimetri 60 di diametro;

g) ponti:

1) strade statali, comunali e provinciali: 125,00 euro;

2) ponti autostradali e ferroviari: 150,00 euro per luce netta inferiore a 6 metri; 500,00 euro per luce pari o superiore a 6 metri;

3) ponti privati ciclabili o ponti stradali ad unica corsia: 150,00 euro quota fissa per attraversamenti fino a 10 metri lineari, 150,00 euro + 5,00 euro per ogni metro lineare in più rispetto ai primi 10;

4) ponti privati stradali a due o più corsie: 150,00 euro + 75,00 euro per ogni corsia in più per attraversamenti fino a 10 metri lineari, 150,00 euro + 75,00 euro per ogni corsia in più + 5,00 euro per ogni metro lineare e corsia in più oltre i 10 metri lineari;

h) strade arginali e rampe di collegamento:

1) strade statali, comunali e provinciali: 125,00 euro;

2) strade private: 150,00 euro fino a 2 chilometri, 50,00 euro per ogni chilometro eccedente;

3) strade ad uso industriale o commerciale: 250,00 euro fino a 2 chilometri, 50,00 euro per ogni chilometro eccedente;

4) rampe pedonali: 75,00 euro;

5) rampe carrabili: 125,00 euro;

i) altre occupazioni con manufatti e opere varie:

1) cabina elettrica, per telecomunicazioni e similari: 300,00 euro quota fissa fino a 20 metri quadrati; per ogni metro quadrato in più si applicano i criteri validi per le aree cortilive;

2) depuratore: 300,00 euro fino a 40 metri quadrati; per ogni metro quadrato in più si applicano i criteri validi per le aree cortilive;

3) pali: 75,00 euro, tralicci e antenne 150,00 euro;

4) opere di cantierizzazione: 125,00 euro per occupazioni di superfici modeste con impalcature, ponteggi e simili; diversamente, per opere di cantierizzazione più complesse, si applica il canone previsto per utilizzazioni od opere analoghe;

5) cartelli pubblicitari: fino a 3 metri quadrati: monofacciali 150,00 euro e 50,00 euro per ogni metro quadrato eccedente, bifacciali 230,00 euro e 75,00 euro per ogni metro quadrato eccedente;

l) occupazione di spazio acqueo: 3,00 euro al metro quadrato con quota fissa minima di 125,00 euro;

m) estrazione di materiali litoidi per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive):

1) ghiaia: 4,00 euro per metro cubo;

2) sabbia: 3,50 euro per metro cubo;

3) sabbia di Po: 4,00 euro per metro cubo;

4) misto di sabbia e limo: 2,80 euro per metro cubo;

5) terre limose e argillose: 0,80 euro per metro cubo.

4. Per la determinazione del canone quando non previsto in termine fisso, per i casi non compresi nel comma 3, nonché per aggiornamenti e rideterminazioni, il canone viene computato sulla base dei seguenti elementi:

a) tipo di utilizzo;

b) estensione del bene occupato;

c) eventuali aggravii di manutenzione del demanio idrico;

d) redditività presunta del bene concesso e dell'attività svolta.

5. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede periodicamente, con propria deliberazione, alla definizione degli aggiornamenti dei canoni, alla eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo, alla rideterminazione, anche in diminuzione rispetto al limite di legge, o alla esenzione, rispetto ai canoni di concessione per particolari categorie di utenti o in relazione a determinati usi sulla base dei criteri di cui al comma 4.

6. In caso di concessioni rilasciate per finalità di ordine ambientale, sociale, culturale, umanitario, o comunque non lucrative il canone annuo può essere ridotto fino al 10 per cento rispettando il limite minimo stabilito al comma 2.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli attraversamenti di qualsiasi natura che insistono sulle aree del demanio idrico.

8. L'autorità amministrativa adotta un unico atto concessorio qualora una derivazione di acqua pubblica presupponga una occupazione di area del demanio idrico. Il canone da corrispondere è quello relativo al solo prelievo di risorsa idrica se l'occupazione è strettamente limitata allo spazio necessario al posizionamento dell'opera di presa.

9. Le spese occorrenti per l'istruttoria tecnico-amministrativa relativa alle domande di concessione per aree del demanio idrico sono determinate in modo forfettario nella misura minima di 75,00 euro. Qualora la particolare complessità dell'istruttoria comporti maggiori adempimenti o spese superiori, l'importo è integrato secondo parametri stabiliti da deliberazione della Giunta regionale. Il pagamento delle spese di istruttoria deve essere effettuato all'atto della presentazione della domanda, ed eventualmente integrato all'atto della sottoscrizione del disciplinare.

10. La Giunta regionale provvede con apposita deliberazione agli aggiornamenti e alla rideterminazione delle spese istruttorie, anche in diminuzione, in relazione a determinate categorie di utenti o a particolari tipologie di utilizzo, ivi comprese eventuali esenzioni.

11. All'atto del rilascio della concessione il richiedente deve prestare in favore della Regione una cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio di importo pari ad una annualità di canone. La cauzione può essere costituita anche attraverso fideiussione bancaria o assicurativa. Può altresì essere richiesta una cauzione provvisoria a garanzia della salvaguardia del bene demaniale, da restituirsi al termine dei lavori.

**Art. 21 - Vigilanza e sanzioni amministrative**

1. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 200,00 euro a 2.000,00 euro.
2. Le sanzioni previste al comma 1 si applicano anche alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 134, 135 e 137 del regio decreto n. 368 del 1904.
3. L'estrazione di materiale litoide dall'alveo dei fiumi o dai laghi senza regolare titolo legittimante o in misura superiore a quanto previsto nel titolo comporta segnalazione all'Autorità giudiziaria ed è punita con una sanzione amministrativa pari nel minimo al doppio e nel massimo al decuplo del valore del canone previsto, e comunque non inferiore ad euro 5.000,00.
4. Le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico comportano segnalazione all'autorità giudiziaria e sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00; la Regione inoltre, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi e i tempi dell'esecuzione dei lavori. Nei casi di urgenza nonché nei casi di inadempimento dell'ordinanza di ripristino, la Regione provvede d'ufficio, ponendo le relative spese a carico del trasgressore.
5. Le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui ai commi 1, 3 e 4, nonché la determinazione e applicazione delle relative sanzioni amministrative sono disciplinate dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
6. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 13 della legge regionale n. 21 del 1984.

**Art. 22 - Disposizioni transitorie e finali relative alle aree del demanio idrico**

1. Ai fini di cui all'articolo 13, la Regione provvede alla ricognizione delle aree del demanio idrico di cui ha la gestione e ne redige l'inventario, procedendo eventualmente alla revisione e aggiornamento dei dati catastali.
2. Chi alla data del 21 febbraio 2001 aveva occupato senza regolare titolo anche con strutture a carattere precario aree del demanio idrico, può richiedere all'amministrazione regionale il rilascio della concessione presentando apposita istanza, ove non già giacente, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La concessione può essere rilasciata, a condizione che non si crei pregiudizio a regime idraulico e sia acquisito il parere favorevole dell'autorità preposta per le aree soggette a vincolo, solo previa regolarizzazione dei pagamenti per l'occupazione pregressa ed il pagamento della sanzione amministrativa qualora non fosse stata presentata domanda o comunque non fosse stato versato un corrispettivo equiparabile ad un canone. In caso di mancata richiesta o di diniego del titolo concessorio le eventuali strutture sono demolite a cura e spese di colui che ha abusivamente occupato l'area ovvero, una volta acquisite al demanio, date in concessione a seguito di procedura concorsuale. I Comuni e le Province entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge definiscono attraverso gli strumenti di pianificazione le condizioni per il mantenimento, la ristrutturazione o la rilocalizzazione di tali strutture..
3. Fatto salvo quanto previsto nel comma 2 del presente articolo e nel comma 1 dell'articolo 16, dall'entrata in vigore della presente legge non possono essere istruite domande di concessione di aree del demanio idrico prima della pubblicazione delle aree stesse.
4. Le aree che siano disponibili e valutate come concedibili dalla Regione, per le quali esistano domande giacenti debbono essere pubblicate ai sensi dell'articolo 16, per permettere, ove non emergano priorità d'uso di cui all'articolo 15, l'espletamento della procedura concorsuale.
5. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 141 della legge regionale n. 3 del 1999.

**SEZIONE II****Disposizioni in materia di uso del territorio****Art. 23 - Attività estrattive**

1. Il piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE) costituisce parte del piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 20 del 2000 e ne rappresenta la specificazione per il settore delle attività estrattive.
2. Il PIAE può assumere, previa intesa con i Comuni interessati, il valore e gli effetti del piano comunale delle attività estrattive (PAE). L'intesa si perfeziona secondo le procedure previste dall'articolo 21, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 20 del 2000 e con la definizione delle modalità di attuazione al fine di assicurare una maggiore flessibilità del sistema. In tal caso il PIAE individua, ai sensi dell'articolo 7 comma 2 della legge regionale n. 17 del 1991, sia per i poli estrattivi di valenza sovracomunale, sia per le ulteriori aree oggetto dell'attività estrattiva:
  - a) l'esatta perimetrazione delle aree e le relative quantità estraibili;
  - b) la localizzazione degli impianti connessi;
  - c) le destinazioni finali delle aree oggetto di attività estrattiva;
  - d) le modalità di coltivazione e sistemazione finale delle stesse, anche con riguardo a quelle abbandonate;
  - e) le modalità di gestione e le azioni per ridurre al minimo gli impatti prevedibili;
  - f) le relative norme tecniche.
3. I quantitativi di materiali utilizzabili commercialmente, derivanti dalla realizzazione di invasi finalizzati alla laminazione delle piene o al risparmio della risorsa idrica per usi plurimi, indicati nei piani di bacino e nei piani di tutela delle acque, sono pianificati e localizzati direttamente nel PAE, attraverso una specifica variante di adeguamento, e sono soggetti ad autorizzazione ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 17 del 1991.

**Art. 24 - Accordi con i privati per le aree destinate alle attività estrattive**

1. Gli Enti locali possono concludere accordi con soggetti privati allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive. Tali accordi sono obbligatori nelle aree interessate dai poli estrattivi previsti dalla pianificazione di settore e sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

**Art. 25 - Abitati da consolidare**

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 35 (Norme per lo snellimento delle

procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico. Attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), le funzioni inerenti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sono conferite ai Comuni, che le esercitano previa verifica di compatibilità con le condizioni geomorfologiche di stabilità del territorio e di non interferenza con le opere di consolidamento già realizzate.

2. Gli abitati da consolidare o da delocalizzare sono perimetrati, secondo le modalità di cui all'articolo 1 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni in legge 3 agosto 1998, n. 267 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), dai Servizi tecnici di bacino d'intesa con le Autorità di bacino competenti e sentiti i Comuni interessati. L'approvazione delle perimetrazioni da parte della Giunta regionale costituisce dichiarazione di abitato da consolidare o da delocalizzare.

3. Le perimetrazioni approvate ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Legge concernente i provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria) e con le modalità previste dall'articolo 29 del piano territoriale paesistico regionale (PTPR) rimangono in vigore fino alla loro eventuale revisione, da attuarsi secondo le modalità di cui al comma 2.

4. Le perimetrazioni approvate ai sensi della legge n. 445 del 1908, prima della approvazione del PTPR, sono ripериметrate secondo le modalità di cui al comma 2, previa verifica di sussistenza di movimenti franosi interessanti, anche parzialmente, territori urbanizzati, che mettono a rischio l'integrità dei beni e l'incolumità pubblica.

5. Gli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge n. 445 del 1908 e sprovvisti di perimetrazione, sono, previa verifica di sussistenza delle caratteristiche di cui al comma 4, perimetrati secondo le modalità di cui al comma 2.

6. Gli abitati dichiarati da trasferire ai sensi della legge n. 445 del 1908 sono sottoposti a verifica al fine di:

- a) trasformare il vincolo di trasferimento in vincolo di delocalizzazione;
- b) trasformare il vincolo di trasferimento in vincolo di consolidamento;
- c) eliminare il vincolo di trasferimento.

### **Art. 26 - Sopraelevazioni**

1. Le sopraelevazioni consentite ai sensi dell'articolo 90 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 sono certificate secondo le modalità procedurali dell'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 36 della legge regionale n. 31 del 2002.

## **CAPO III**

### **Modificazioni di leggi regionali**

#### **Art. 27 - Modifica all'articolo 12 della legge regionale n. 17 del 1991**

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 17 del 1991 è sostituito dal seguente: "Tali somme sono utilizzate per interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione e rinaturalizzazione ambientale e paesistica prioritariamente delle aree interessate e per attività di pianificazione, controllo, studio, ricerca e sperimentazione, secondo le modalità ed i fini di cui all'articolo 27, in materia di attività estrattive nonché in materia di difesa del suolo e della costa, per quanto in connessione con le attività estrattive."

#### **Art. 28 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale n. 44 del 1995**

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 19 aprile 1995 n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) le parole da: "un Comitato tecnico interdipartimentale" fino a: "ambientali e produttive" sono sostituite dalle parole: "un Comitato tecnico composto dai rappresentanti delle Direzioni generali della Regione competenti in materia di sanità ed ambiente."

#### **Art. 29 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 44 del 1995**

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 44 del 1995 è abrogato.  
2. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 44 del 1995, dopo le parole: "tra i rappresentanti delle Province, delle Aziende-USL e dell'ARPA" sono aggiunte le parole "e i tre Sindaci componenti il Comitato di indirizzo di cui all'articolo 8."

#### **Art. 30 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale n. 44 del 1995**

1. Dopo la lettera t bis) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 44 del 1995, è aggiunta la seguente: "t ter) gestire il sistema delle reti idro-meteo-pluviometriche della Regione, nell'ambito degli indirizzi forniti dalla Regione e degli accordi definiti con gli enti proprietari."

#### **Art. 31 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 44 del 1995**

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 44 del 1995, è sostituita dalla seguente: e la lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 44 del 1995 è abrogata.

"a) il programma triennale e annuale delle attività;"

2. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 44 del 1995 è sostituito dal seguente:

"3. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 2 predispone gli atti istruttori occorrenti all'esercizio delle funzioni di controllo, vigilanza e valutazione sull'ARPA, fornendo il supporto al Comitato di indirizzo di cui all'articolo 8 ed alla Giunta regionale secondo le rispettive competenze."

#### **Art. 32 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995**

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995 le parole: "programma annuale di attività;" sono sostituite dalle seguenti: "programma triennale e annuale delle attività;"

2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995 è sostituita dalla seguente:

"d) tre Sindaci, o loro delegati, designati dai Sindaci componenti la Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'articolo

25 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).".

3. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla scadenza del mandato elettivo".

#### **Art. 33 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 44 del 1995**

1. Il comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale n. 44 del 1995 è sostituito dal seguente:

"7. Al Direttore generale, al Direttore tecnico e al Direttore amministrativo si applica il trattamento normativo previsto rispettivamente per i Direttori generali della Giunta e per i dirigenti della Regione ai sensi della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).".

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale n. 44 del 1995, è aggiunto il seguente:

"7 bis. La valutazione annuale del Direttore generale dell'ARPA è effettuata dalla Giunta regionale.".

#### **Art. 34 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 44 del 1995**

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 44 del 1995, dopo le parole: "dalla costituzione dell'ARPA" sono aggiunte le seguenti: "sulla base degli indirizzi generali fissati dalla Giunta regionale".

2. Le lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 44 del 1995, sono sostituite dalle seguenti:

"a) i criteri per la definizione e gestione della dotazione organica;

b) i criteri per la definizione dell'assetto organizzativo;

c) la struttura e l'articolazione del programma triennale e annuale delle attività di cui all'articolo 12;".

#### **Art. 35 - Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 44 del 1995**

1. L'articolo 12 della legge regionale n. 44 del 1995 è sostituito dal seguente:

##### **"Art. 12 - Programma triennale e annuale delle attività"**

1. Il programma triennale e annuale delle attività definisce le linee strategiche dell'attività dell'ARPA, ed è adottato dal Direttore generale.

2. La struttura e le articolazioni del programma triennale e annuale delle attività, a livello regionale e provinciale, sono definite dal regolamento di cui all'articolo 11.

3. Il programma triennale e annuale delle attività contiene, anche, le prestazioni che ARPA è tenuta a fornire alla Regione ed al sistema delle Autonomie locali in relazione a quanto previsto nell'accordo di programma di cui all'articolo 3.".

#### **Art. 36 - Modifica all'articolo 14 della legge regionale n. 44 del 1995**

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 44 del 1995 è abrogato.

#### **Art. 37 - Modifica all'articolo 15 della legge regionale n. 44 del 1995**

1. Il comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale n. 44 del 1995 è abrogato.

#### **Art. 38 - Modifica all'articolo 16 della legge regionale n. 44 del 1995**

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 44 del 1995 le parole: "programma annuale di attività della Sezione provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "programma triennale e annuale delle attività".

#### **Art. 39 - Modifica all'articolo 17 della legge regionale n. 44 del 1995**

1. Il comma 6 dell'articolo 17 della legge regionale n. 44 del 1995 è abrogato.

#### **Art. 40 - Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale n. 44 del 1995**

1. L'articolo 18 della legge regionale n. 44 del 1995 è sostituito dal seguente:

*"Art. 18 - Coordinamento con l'Agenzia europea per l'ambiente, l'APAT e gli altri istituti operanti nel settore*

*1. La Regione stipula con l'Agenzia europea per l'ambiente, di cui al regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo all'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), e con altri enti ed istituti di ricerca, internazionali, nazionali e regionali, pubblici e privati, apposite convenzioni, finalizzate all'espletamento dei compiti e delle attività dell'ARPA.*

*2. L'ARPA collabora con l'Agenzia europea per l'ambiente e con APAT in attuazione delle convenzioni di cui al comma 1."*

#### **Art. 41 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 44 del 1995**

1. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 44 del 1995 è sostituito dal seguente:

*"3. In particolare formano oggetto di consultazione i documenti programmatici dell'ARPA."*

2. Al comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale n. 44 del 1995, dopo le parole: "procedimento amministrativo e del diritto di accesso", sono inserite le seguenti: "e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.

#### **Art. 42 - Integrazione alla legge regionale n. 44 del 1995**

1. Dopo l'articolo 26 della legge regionale n. 44 del 1995 è aggiunto il seguente:

*"Art. 26 bis - Disposizioni transitorie per il trattamento normativo dei Direttori generale, tecnico e amministrativo*

*1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 7 trovano applicazione anche per gli incarichi in essere all'entrata in vigore della medesima disposizione."*



**Art. 43 - Abrogazione degli articoli 20, 27, 28 e 29 della legge regionale n. 44 del 1995**

1. Gli articoli 20, 27, 28 e 29 della legge regionale n. 44 del 1995 sono abrogati.

**Art. 44 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1996 e disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi**

1. Dopo la lettera b) del comma 5 dell'art. 13 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) è aggiunta la seguente:

*"c) 25,82 euro ogni mille chilogrammi se prodotti in ambiti territoriali ottimali diversi da quelli ove ha sede la discarica o l'impianto di incenerimento senza recupero di energia, fatti salvi eventuali accordi di pianificazione."*

2. Dopo il comma 6 dell'art. 13 della legge regionale n. 31 del 1996, è aggiunto il seguente:

*"6 bis. Gli scarti ed i sovralli di cui all'articolo 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) conferiti in discarica sono soggetti al pagamento del tributo speciale nella misura del 20 per cento dell'ammontare stabilito dal precedente comma 1, a condizione che i rifiuti o i prodotti ottenuti dalle succitate operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio siano effettivamente ed oggettivamente destinati al recupero di materia o di energia. La Giunta regionale individua la percentuale minima di recupero che gli impianti di selezione automatica, riciclaggio, recupero o compostaggio devono raggiungere e le relative caratteristiche qualitative dei rifiuti, degli scarti e dei sovralli per poter usufruire del pagamento del tributo speciale in misura ridotta e stabilisce le relative modalità di verifica, prevedendo altresì la tempistica di adeguamento."*

3. L'ammontare dell'imposta di cui all'articolo 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995 è fissato con deliberazione della Giunta regionale. (3)

**Art. 45 - Modifica all'articolo 18 della legge regionale n. 25 del 1999**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani), è aggiunto il seguente:

*"2 bis. I regolamenti di cui all'articolo 6, comma 1, prevedono forme di riduzione della tariffa commisurate alle quantità di rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata."*

**Art. 46 - Modifica all'articolo 18 bis della legge regionale n. 25 del 1999**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 bis della legge regionale n. 25 del 1999 sono aggiunti i seguenti:

*"1 bis. Nella convenzione per l'affidamento del servizio sono fissati gli standard di prestazione e di qualità che i gestori devono assicurare nello svolgimento delle attività di raccolta anche differenziata e di avvio al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti, nonché le penali per le eventuali inadempienze contrattuali. Gli standard di prestazione e di qualità devono essere funzionali al raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata indicato nel piano d'ambito, che non può comunque essere inferiore alla percentuale stabilita dalla normativa vigente."*

1 ter. La Giunta regionale negli indirizzi e linee guida di cui all'articolo 8 sexies, comma 1, lettera a) definisce anche i criteri per la quantificazione e la finalizzazione delle penali introitate dall'Agenzia. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle penali suddette, qualora si riscontri il mancato raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata prevista dalla normativa vigente, sono destinati al finanziamento di iniziative di sostegno e sviluppo della raccolta differenziata medesima, individuate in un apposito programma e concordate tra Agenzia d'ambito ed ente gestore. Il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata è verificato annualmente dall'Osservatorio regionale sui rifiuti sulla base delle modalità e dei criteri di calcolo fissati dalla Giunta regionale con proprio atto."

**Art. 47 (4) - Integrazione alla legge regionale n. 25 del 1999**

1. Dopo l'articolo 25 bis della legge regionale n. 25 del 1999 è aggiunto il seguente:

**"Art. 25 ter - Metodo tariffario**

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è stabilito il metodo per definire la tariffa relativa al servizio idrico integrato ed alla gestione dei rifiuti, sentite le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale e previo parere della Commissione consiliare competente.

2. Il metodo è determinato tenendo conto di meccanismi incentivanti il risparmio delle risorse ambientali per la sostenibilità dello sviluppo, della qualità del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari al servizio, dell'entità dei costi di gestione e dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito in modo che sia assicurata la copertura dei costi di investimento e di esercizio, nonché di quanto previsto dall'articolo 14, commi 4 e 4 bis della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche).

3. Il metodo dovrà tenere conto degli oneri relativi alla tutela della risorsa idrica nel territorio montano al fine di favorire la riproducibilità della risorsa nel tempo e il conseguimento di un più elevato livello di qualità. I suddetti fondi sono assegnati dalle Agenzie d'Ambito alle Province sulla base di accordi di programma per contribuire all'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse. In particolare, le attività sono esclusivamente finalizzate alla manutenzione ordinaria del territorio montano, intendendosi per tale il complesso di quegli interventi solitamente di piccola dimensione, caratterizzati dalla continuità e periodicità dell'azione e volti al mantenimento della funzionalità degli elementi territoriali sia naturali e sia di origine antropica.

4. Per le successive determinazioni della tariffa il metodo tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato."

**CAPO IV****Disposizioni varie****Art. 48 - Disposizioni relative all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti**

## **radioelettrici**

1. Per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità le disposizioni di cui alla legge regionale 25 novembre 2002, n. 30 (Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile).

## **Art. 49 - Ridenominazione e ripermimetrazione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra di cui alla legge regionale n. 46 del 1995**

1. A seguito dell'istituzione del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001 (Istituzione del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano), la denominazione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra, istituito con legge regionale 24 aprile 1995, n. 46 (Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra) è sostituita come segue: "Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma".

2. Nelle more dell'approvazione del piano territoriale del Parco, il nuovo perimetro e la zonizzazione sono individuati nella cartografia allegata alla presente legge.

## **Art. 50 - Riconoscimenti del diritto d'uso dell'acqua e concessioni preferenziali**

1. I riconoscimenti del diritto d'uso dell'acqua e le concessioni preferenziali previsti dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della L. 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche), per i quali sia stata presentata istanza nei termini di legge, che presentano i requisiti minimi per la connotazione dell'utente e del prelievo, sono assentiti, limitatamente al quantitativo effettivamente utilizzato nell'anno 1999, con scadenza il 31 dicembre 2005, ferma restando la possibilità di revoca da parte della competente amministrazione regionale.

2. L'amministrazione comunica agli utenti l'importo della cauzione e l'ammontare del canone annuo che deve essere corrisposto all'amministrazione competente con decorrenza 10 agosto 1999.

3. Il procedimento di rinnovo delle utenze previste al comma 1 è soggetto alla pubblicazione della domanda e al rilascio del parere della competente Autorità di bacino.

4. I prelievi di acqua previsti dall'articolo 42, comma 1, del regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica) sono assentiti a favore dell'Agenzia di ambito di cui alla legge regionale n. 25 del 1999 territorialmente competente rispetto all'ubicazione dell'opera di presa.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prelievi di acqua rientranti nel perimetro di parchi naturali e a quelli da sottoporre a screening o a valutazione d'impatto ambientale, per i quali trova applicazione la disciplina prevista agli articoli 38 e 39 del regolamento regionale n. 41 del 2001.

## **Art. 51 - Indirizzi per la formulazione della proposta per il quadro triennale degli interventi**

1. Nella formulazione della proposta per il quadro triennale degli interventi del programma regionale per la tutela dell'ambiente di cui agli articoli 99 e 100 della legge regionale n. 3 del 1999, le Province tengono conto del raggiungimento o meno della percentuale di raccolta differenziata prevista dalla normativa vigente.

## **Art. 52 - Disposizioni in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura**

1. Al fine di tutelare l'ambiente e l'ecosistema, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, punto 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura), con regolamento regionale sono individuati ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione per i diversi tipi di fanghi di depurazione per i quali è previsto l'utilizzo in agricoltura.

---

## **Note**

1 . Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 2 L.R. 18 febbraio 2005 n. 6, i territori sottoposti alla disciplina dettata dal presente Titolo sono da intendersi "siti della Rete natura 2000".

2 . Ai sensi dell'art. 30 della L.R. 24 marzo 2004 n. 6, l'art. 16 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 è abrogato.

3 . La Corte Costituzionale, con sentenza n. 335 del 14 luglio 2005 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

4 . La Corte Costituzionale, con sentenza n. 335 del 14 luglio 2005 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m) e terzo comma della Costituzione.

**L.R. 2/1977**  
**Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale**  
**- Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura -**  
**Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco**

*Testo coordinato con le modifiche apportate dalla L.R. 23 dicembre 2011 n. 24*

**Titolo I - NORME GENERALI**

**Art. 1**

La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 - lettera o) dello statuto regionale, tutela le espressioni tipiche della flora regionale, sia nei riguardi delle singole specie che delle consociazioni vegetali, e, in particolare, promuove azioni volte ad impedire la totale estinzione di specie rare o in via di depauperamento o di singoli esemplari di notevole interesse scientifico, ecologico e monumentale.

Nel quadro di una politica volta a garantire la conservazione del patrimonio naturale, specie nei territori montani, la presente legge tutela inoltre i prodotti del sottobosco e ne disciplina la raccolta, anche al fine di assicurare i benefici che derivano dalla loro presenza ed integrità.

**Art. 2**

abrogato

**Art. 3**

1. Con la presente legge viene altresì istituito un "fondo regionale per la conservazione della natura", con i seguenti scopi:

- a) diffondere, a livello regionale e locale, tra la popolazione una migliore conoscenza della natura e la sua tutela anche attraverso iniziative specifiche di educazione naturalistica;
- b) attuare o incentivare, anche in collaborazione con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e significato; (5)
- c) assicurare i finanziamenti necessari per la pubblicazione, l'osservanza ed il controllo delle disposizioni previste dalla presente legge e per ogni altra spesa ritenuta necessaria per la sua attuazione.

2. La Giunta regionale predispone e approva il programma delle iniziative cui destinare le disponibilità del fondo, ad eccezione degli studi e ricerche effettuati dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali di cui al comma 1, lettera b), sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'articolo 33 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali).

3. La Regione definisce annualmente ed assegna all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, un finanziamento per gli studi e le ricerche dallo stesso realizzati ai sensi del comma 1, lettera b).

**Titolo II - PROTEZIONE DELLA FLORA SPONTANEA RARA**

**Art. 4**

È vietata a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura, la raccolta delle seguenti specie di piante spontanee, da considerarsi rare, e di parte di esse, tranne il frutto: l'elenco è predisposto in denominazione latina con accanto tra parentesi la denominazione italiana:

*Aconitum variegatum* (Aconito);

*Anemone* (Sezione pulsatilla specie plurime (sppl) (Anemone);

*Anemone narcissiflora* (Anemone a fiori di narciso);

*Aquilegia sppl* (Aquilegia);

*Arbutus unedo* (Corbezzolo);

*Armeria sppl* (Armeria);

*Arnica montana* (Arnica);

*Aster alpinus* (Astro alpino);

*Campanula medium* (Campanula);

*Convallaria Majalis* (Mughetto);

*Cistus incanus* (Cisto);

*Crocus sppl* (Croco o zafferano selvatico);

*Daphne sppl* (Fior di stecco);

*Dianthus sppl* (Garofano);

*Doronicum cordatum* (Doronicò a foglie cuoriformi);  
*Dictamnus albus* (Dittamo);  
*Eriophorum spp* (Pennacchi);  
*Erythronium dens canis* (Dente di cane);  
*Fritillaria tenella* (Fritillaria);  
*Galanthus nivalis* (Bucaneve);  
*Gentiana spp* (Genziana);  
*Geranium argenteum* (Geranio argenteo);  
*Ilex aquifolium* (Agrifoglio);  
*Leucojum spp* (Campanella);  
*Lilium spp* (Giglio);  
*Narcissus spp* (Narciso);  
*Nymphaea alba* (Ninfea bianca);  
*Orchidacee*: tutte le specie (Orchidee: tutte le specie);  
*Paradisica liliastrum* (Liliastro);  
*Pinguicula vulgaris* (Pinguicola);  
*Primula auricula* (Primula orecchio d'orso);  
*Quercus pseudosuber* (Cerro - Sughera);  
*Rhamnus alaternus* (Alaterno);  
*Rhododendrum ferrugineum* (Rododendro ferrugineo);  
*Sempervivum spp* (Semprevivo spp);  
*Saxifraga* (tutte le specie crassulente);  
*Scilla bifolia* (Scilla);  
*Scolopendrium spp* (Lingua cervina);  
*Soldanella alpina* (Soldanella);  
*Staphylea pinnata* (Borsole);  
*Sternbergia lutea* (Amarillide giallo);  
*Taxus bacata* (Tasso);  
*Tozzia alpina* (Tozzia);  
*Trollius europaeus* (Botton d'oro);  
*Tulipa spp* (eccetto *T. silvestris*) (Tulipano spp);  
*Vinca spp* (Pervinca).

L'elenco, di cui sopra, potrà essere integrato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 2 e della commissione consiliare competente.

È vietato estirpare e danneggiare gli organi ipogei delle piante appartenenti alla flora spontanea.

Per altre piante spontanee, che dovranno essere indicate in apposito elenco da approvare dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 2 e della commissione consiliare competente, le Comunità montane per i territori montani, il Comitato circondariale di Rimini <sup>(1)</sup> ed i Comitati comprensoriali (4) per le restanti zone possono stabilire divieti o limitazioni alla loro raccolta.

Nessuna limitazione è posta al proprietario, all'usufruttuario e al coltivatore per la raccolta delle piante coltivate e di quelle spontanee infestanti i terreni messi a coltura.

## **Art. 5**

abrogato

## **Art. 6**

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, anche su proposta dei Comuni, delle Comunità montane, delle Amministrazioni provinciali, del Comitato circondariale di Rimini, (1) delle Assemblee di Comuni di Imola e Cesena, (5) degli Istituti universitari interessati, delle associazioni naturalistiche, ricreative e del tempo libero, dell'Istituto per i beni artistici culturali e naturali e dell'Azienda regionale delle foreste, (3) sono assoggettati a particolare tutela esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari, di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale e della competente Commissione consiliare.

Il decreto è emanato sulla base di un elenco degli esemplari arborei individuati annualmente a seguito di istruttoria compiuta dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali che dovrà contenere gli elementi conoscitivi e le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma successivo.

Il decreto dovrà indicare:

a) la esatta ubicazione degli esemplari arborei tutelati con riferimento anche all'individuazione catastale dell'area ove

insistono;

- b) le caratteristiche di tali esemplari e le modalità di segnalazione degli stessi in loco;
- c) i criteri e la durata di applicazione del regime di tutela nonché i soggetti pubblici e privati cui la tutela viene affidata;
- d) il tipo e le modalità degli interventi necessari ad assicurare la buona conservazione dello stato vegetativo degli esemplari tutelati.

Il decreto regionale è atto definitivo e deve essere notificato ai soggetti proprietari degli esemplari arborei assoggettati a tutela entro sessanta giorni dalla data di esecutività.

Sulla base di appositi finanziamenti annuali assegnati dalla Regione, l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali provvederà ad erogare ai soggetti di cui alla lettera c) del terzo comma i fondi eventualmente necessari per gli interventi conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei tutelati.

#### **Art. 7**

I Comuni, a domanda degli interessati, per scopi scientifici, didattici o farmaceutici, salvo il benessere del proprietario del fondo, possono autorizzare, sentito il parere del Comitato consultivo di cui al precedente art. 2, la raccolta di piante erbacee ed arbustive protette o di parti di esse comprese quelle indicate nell'elenco di cui all'articolo 4 della presente legge, con esclusione di quelle vegetanti nelle aree a parco regionale e riserva naturale.

#### **Art. 8**

Sono escluse dal divieto e dalle limitazioni di cui all'art. 4 della presente legge le piante protette che provengono da colture fatte in giardini, vivai, stabilimenti di floricoltura o presso istituti universitari di ricerca e di sperimentazione.

Tali piante o fiori di tali piante, se posti in commercio, devono essere accompagnati dal certificato di provenienza redatto dal produttore.

A tal fine il produttore che coltiva piante appartenenti a specie protette deve darne comunicazione scritta al Sindaco del Comune in cui è situato il fondo.

#### **Art. 9**

Dei divieti e delle delimitazioni di cui agli artt. 4 e 6, dovrà essere data notizia mediante manifesti e cartelloni illustrativi, manifesti da affiggersi per almeno trenta giorni negli albi pretori dei Comuni, delle Comunità montane, del Circondario di Rimini (1), dei Comprensori (4) e delle Province, nonché tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Gli elenchi delle specie protette, ... l'ubicazione e descrizione degli esemplari arborei di cui all'art. 6, saranno permanentemente depositati a disposizione della popolazione presso ogni Provincia, Comunità montana, Comprensorio, Circondario e Comune della regione, presso uffici ed istituzioni pubbliche e presso l'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali.

### **Titolo III**

#### **DISCIPLINA PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO**

#### **Art. 10**

Ai fini della tutela prevista dall'art. 1 della presente legge, sono considerati prodotti del sottobosco:

- a) abrogato
- b) i funghi ipogei (tartufi);
- c) i muschi;
- d) le fragole;
- e) i lamponi;
- f) i mirtilli;
- g) le more di rovo;
- h) le bacche di ginepro.

Per gli altri prodotti del sottobosco è consentita la raccolta giornaliera individuale entro i seguenti limiti:

- funghi ipogei (tartufi) Kg. 1,000
- muschi Kg. 0,300
- lamponi Kg. 1,000
- more Kg. 1,000
- fragole Kg. 1,000
- mirtilli Kg. 1,000

- bacche di ginepro Kg. 0,200

Il limite massimo di raccolta dei funghi ipogei (tartufi), qualora venga raccolto un solo esemplare di peso superiore, viene elevato al peso di detto esemplare.

Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario e al coltivatore del fondo, ai familiari e ai suoi dipendenti, regolarmente assunti per la coltivazione del fondo.

#### **Art. 11**

Le Comunità montane per i territori montani, il Comitato circondariale di Rimini (1) e i Comitati comprensoriali (4) per le restanti zone potranno stabilire quantitativi di raccolta inferiori a quelli indicati nel precedente art. 10.

I Comuni montani, ai fini di garantire l'utilizzo dei prodotti del sottobosco per un miglioramento delle fonti di reddito delle popolazioni residenti nelle zone montane, potranno consentire, sulla base di criteri generali stabiliti dalle Comunità montane, la raccolta di tali prodotti in quantitativi superiori a quelli previsti nella presente legge.

I Comuni possono, su domanda, autorizzare per scopi scientifici o didattici la raccolta dei prodotti del sottobosco in deroga alle limitazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 10 della presente legge.

#### **Art. 12**

È vietato, nell'ambito del territorio regionale, usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini od altri mezzi che possono provocare danneggiamenti allo strato humifero del terreno, del micelio fungino e dell'apparato radicale delle piante elencate all'art. 10 della presente legge.

È altresì vietato calpestare, danneggiare, distruggere la flora fungina, anche delle specie non commestibili: parimenti è vietato estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtili, ginepro o parte di esse.

La raccolta dei prodotti del sottobosco è vietata durante la notte da un'ora dopo il tramonto ad una ora prima della levata del sole, anche mediante l'impiego di lampade od altri mezzi di illuminazione.

#### **Art. 13**

È vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi cinque anni dalla messa a dimora delle piante.

Il divieto di cui al primo comma non si applica al proprietario, all'usufruttuario e al coltivatore del fondo, ai suoi familiari e ai suoi dipendenti regolarmente assunti.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, la raccolta può venire impedita a chiunque, ivi compresi il proprietario, l'usufruttuario e il coltivatore del fondo, qualora venissero a prevedersi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici e abiotici, che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.

### **Titolo IV VIGILANZA E SANZIONI**

#### **Art. 14**

Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti di polizia giudiziaria, gli agenti di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale nonché, nel caso in cui la violazione comporti l'applicazione di sanzioni pecuniarie, le guardie ecologiche volontarie incaricate dalle Province e dal Comitato circondariale di Rimini. (1)

#### **Art. 15**

1. Per le violazioni ai divieti e vincoli di cui alla presente legge, si applicano le sanzioni amministrative da euro 25,00 ad euro 250,00, avendo riguardo alla gravità delle violazioni e ad eventuali reiterazioni del comportamento da parte di chi le ha commesse, con la confisca amministrativa delle specie erbacee, arbustive e arboree e dei prodotti del sottobosco oggetto della violazione.

abrogato

La violazione alle norme di cui al primo comma è presunta quando nell'ambito delle zone di vegetazione naturale dei prodotti del sottobosco o nelle aree a parco regionale e riserva naturale, a formale intimazione sia opposto rifiuto all'apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili o degli altri mezzi di trasporto.

Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nella sanzione di cui ai precedenti commi la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza.

Le sanzioni di cui al primo comma si applicano altresì a chi pone in vendita o commercia le piante di cui all'articolo 4 senza il prescritto certificato di provenienza di cui all'articolo 8.

Della violazione è redatto apposito verbale, copia del quale deve essere immediatamente consegnata al trasgressore e, quando ciò non fosse possibile, deve essere provveduto alla sua notifica anche a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla data di accertamento dell'infrazione.

Copia del verbale con la prova dell'avvenuta notifica o dell'avvenuta consegna al trasgressore, deve essere inviata al Sindaco del Comune ove è avvenuta l'infrazione.

Qualora il Sindaco ritenga fondato l'accertamento della violazione, sentiti anche gli interessati quando questi ne facciano richiesta entro quindici giorni dall'avvenuta notifica o consegna del verbale, determina con ordinanza la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, fissando al trasgressore un termine di trenta giorni.

L'ingiunzione può essere notificata al trasgressore anche a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo; contro di essa l'interessato, entro il termine prefisso per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Decorso il termine previsto per il pagamento e qualora non sia fatta opposizione avanti al pretore, si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del TU approvato con RD 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici.

Il Sindaco, qualora accerti trattarsi di prima infrazione, da parte del trasgressore, alle norme particolari stabilite ai sensi dell'art. 4, quarto comma e dall'art. 11, primo comma, dalla Comunità montana o dal Comitato circondariale di Rimini (1) e dai Comitati comprensoriali (4) può comminare, al posto della sanzione pecuniaria, l'ammonizione con diffida, da inviare per conoscenza a tutti i Comuni rispettivamente della Comunità montana, del Circondario di Rimini o del Comprensorio.

## **Art. 16**

Le somme riscosse ai sensi del precedente articolo saranno versate nel fondo regionale per la conservazione della natura, dedotta la percentuale del 50% a beneficio del Comune che commina la sanzione, quale concorso nelle spese sostenute in relazione al procedimento sanzionatorio.

## **Titolo V - FINANZIAMENTO DELLA LEGGE**

### **Art. 17**

Abrogato

Note

1 . Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".

2 . L'art. 39 L.R. 2 aprile 1988 n. 11, ha abrogato l'art. 2 della legge in esame, che istituiva e disciplinava il Comitato consultivo regionale per la conservazione della natura.

Lo stesso articolo ha poi previsto che: " I pareri demandati dalla L.R. 24 gennaio 1977 n. 2 al Comitato consultivo regionale per la conservazione della natura sono sostituiti dai pareri del Comitato consultivo regionale per, l'ambiente naturale " istituito e disciplinato dall art. 33 della stessa legge.

3 . L'Azienda regionale delle foreste (A.R.F.) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993 n. 17 e l'Azienda regionale per l'incremento della selvaggina (A.R.I.S.) è stata anch'essa soppressa con L.R. 29 marzo 1993 n. 16.

4 . I Comitati comprensoriali sono stati soppressi dal titolo IV L.R. 27 febbraio 1984 n. 6 " Norme sul riordino istituzionale ", ora abrogata.

5 . Le Assemblee di Comuni di Imola e Cesena sono state soppresse dalla L.R. 30 gennaio 1995 n. 6 " Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della legge 8 giugno 1990 n. 142, e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia ".

6 . L'art. 16 "Norma transitoria e finale" della L.R. 12 dicembre 1985 n. 29 ha modificato la legge in esame relativamente alla materia in essa disciplinata, cioè riguardo alle "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture ed infrastrutture pubbliche".

7 . Ai sensi dell'art. 8 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge è istituito il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale, di cui lo stesso articolo 8 prevede composizione e funzionamento.

## **LEGGE 14 gennaio 2013, n. 10**

### **Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani**

#### **Art. 1**

##### **Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi**

1. La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani.

2. Nella Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare realizza nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonché per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversità, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito di tali iniziative, ogni anno la Giornata di cui al comma 1 è intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. In occasione della celebrazione della Giornata le istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con i comuni e le regioni e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora in aree pubbliche, individuate d'intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali regionali, preferibilmente di provenienza locale, con particolare riferimento alle varietà tradizionali dell'ambiente italiano, con modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, è abrogato.

#### **Art. 2**

##### **Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113**

1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato, alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «i comuni» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 15.000 abitanti», le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi», dopo le parole: «neonato residente» sono inserite le seguenti: «e di ciascun minore adottato» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il termine si applica tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione. La messa a dimora può essere differita in caso di avversità stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico. Alle piantumazioni di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo che il sito su cui si realizza l'intervento sia sottoposto a vincolo monumentale»;

b) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Entro il termine di cui al comma 1, l'ufficio anagrafico comunale fornisce informazioni dettagliate circa la tipologia dell'albero e il luogo dove l'albero è stato piantato alla persona che ha richiesto la registrazione anagrafica. Il comune stabilisce una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini, imprese od associazioni per finalità celebrative o commemorative»;

c) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascun comune provvede a censire e classificare gli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica.

2. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco rende noto il bilancio arboreo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza. Nei casi di cui agli articoli 52 e 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del mandato del sindaco, l'autorità subentrata provvede alla pubblicazione delle informazioni di cui al presente comma».



2. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Art. 3**

#### **Monitoraggio sull'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113**

1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.

2. Il Comitato provvede a:

a) effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113, e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalità di incremento del verde pubblico e privato;

b) promuovere l'attività degli enti locali interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a);

c) proporre un piano nazionale che, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della presente legge, anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento degli spazi;

d) verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche e promuovere tali attività per migliorare la tutela dei cittadini;

e) predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore;

f) monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella Giornata nazionale degli alberi di cui all'articolo 1, comma 1;

g) promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

### **Art. 4**

#### **Misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali di standard previste nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444**

1. Il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della presente legge, d'intesa con le regioni e i comuni, presenta, in allegato alla relazione di cui al medesimo articolo 3, comma 2, lettera e), un rapporto annuale sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi, e in particolare ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate e alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.

2. I comuni che risultino inadempienti rispetto alle norme di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e, in particolare, sulle quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi, approvano le necessarie varianti urbanistiche per il verde e i servizi entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 123)).

4. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere concessi in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, mediante procedura di evidenza pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara.

5. Ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica di cui al comma 4, i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprietà della lottizzazione.

6. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al comma 4 da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri.

## Art. 5

### Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n. 449

1. All'articolo 43, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Si considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO<sup>2</sup>) dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonché eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio, anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune può inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fermi restando quanto previsto dalla normativa generale in materia di sponsorizzazioni nonché i vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e le altre misure di tutela delle aree verdi urbane, lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con modalità tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilità di ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico».

## Art. 6

### Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani

1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuovono l'incremento degli spazi verdi urbani, di «cinture verdi» intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, adottando misure per la formazione del personale e l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree, e adottano misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore estiva», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, con particolare riferimento:

- a) alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell'impatto edilizio e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia;
- b) agli edifici esistenti, tramite l'incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici;
- c) alle coperture a verde, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili;
- d) al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde pensile verticale;
- e) alla previsione e alla realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia;
- f) alla previsione di capitolati per le opere a verde che prevedano l'obbligo delle necessarie infrastrutture di servizio di irrigazione e drenaggio e specifiche schede tecniche sulle essenze vegetali;
- g) alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le università, e alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione.

2. Ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate, i comuni possono:

- a) prevedere particolari misure di vantaggio volte a favorire il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti, rispetto alla concessione di aree non urbanizzate ai fini dei suddetti insediamenti;
- b) prevedere opportuni strumenti e interventi per la conservazione e il ripristino del paesaggio rurale o forestale non urbanizzato di competenza dell'amministrazione comunale.

3. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. I comuni e le province, in base a sistemi di contabilità ambientale, da definire previa intesa con le regioni, danno annualmente conto, nei rispettivi siti internet, del contenimento o della riduzione delle aree urbanizzate e dell'acquisizione e sistemazione delle aree destinate a verde pubblico dalla strumentazione urbanistica vigente.

## Art. 7

### **Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale**

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:

a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco è data pubblicità mediante l'albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettività.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al comma 1, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale dello Stato. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1 milione di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

## Art. 8

### **Clausola di salvaguardia**

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

**L. 352/1993**  
**Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione**  
**dei funghi epigei freschi e conservati**

*(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 1993)  
aggiornata al DPR 14 luglio 1995, n. 376 (in G.U. 11/09/1995, n.212)*

**Capo I RACCOLTA DEI FUNGHI**

**Art.1**

1. Le regioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e degli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedono a disciplinare con proprie leggi la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

2. È fatta salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

**Art. 2**

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative per gli adempimenti di cui alla presente legge avvalendosi dei comuni, delle province e delle comunità montane, anche attraverso la collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.

2. Le regioni disciplinano con proprie norme le modalità di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei determinando anche le agevolazioni in favore dei cittadini che effettuino la raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito.

3. Le agevolazioni di cui al comma 2 si applicano ai coltivatori diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali.

**Art. 3**

1. Al fine di tutelare l'attività di raccolta dei funghi nei territori classificati montani, le regioni possono determinare, su parere dei comuni e delle comunità montane interessati, le zone, ricomprese in detti territori, ove la raccolta è consentita ai residenti anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2.

2. Le regioni, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, possono autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici.

**Art. 4**

1. Le regioni, sentite le province, i comuni e le comunità montane, determinano la quantità massima per persona, complessiva ovvero relativa a singole specie o varietà, della raccolta giornaliera di funghi epigei, in relazione alle tradizioni, alle consuetudini e alle esigenze locali e comunque entro il limite massimo di tre chilogrammi complessivi.

2. Le regioni vietano la raccolta dell'*Amanita caesarea* allo stato di ovolo chiuso e stabiliscono limiti di misura per la raccolta di tutte le altre specie, sentito il parere delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.

**Art. 5**

1. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.

2. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.

3. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

4. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori in plastica.

5. È vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche culturali, e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.

**Art. 6**

1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:
  - a. nelle riserve naturali integrali;
  - b. nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
  - c. nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi silvo-colturali;
  - d. in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.
2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.

**Art. 7**

1. Le regioni possono, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi epigei solo per periodi definiti e consecutivi.
2. Le regioni possono inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione, sentito il parere o su richiesta delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.

**Art. 8**

1. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il presidente della giunta regionale, sentito l'assessore competente, può rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili.

**Art. 9**

1. Al fine della tutela della salute pubblica, le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, organizzano, nell'ambito delle unità sanitarie locali, uno o più centri di controllo micologico pubblico (ispettorati micologici), avvalendosi anche, in via transitoria e comunque escludendo l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente, delle associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale.
2. I centri di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le regioni si avvalgono delle disponibilità finanziarie ad esse già attribuite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

**Art. 10**

1. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, nonché il Corpo forestale dello Stato, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, di convegni di studio e di iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché la tutela della flora fungina.
2. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate e svolte nei limiti delle risorse già disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

**Art. 11**

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato. Sono inoltre incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge, oltre ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, gli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, le guardie giurate campestri, gli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali e le guardie giurate volontarie.
2. Le guardie giurate devono possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto.
3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

**Art. 12**

1. Le regioni adeguano la propria legislazione alle norme della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

**Art. 13**

1. Ogni violazione delle norme adottate dalle regioni ai sensi del presente capo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, e l'applicazione, da parte delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire centomila, nonché, nei casi determinati dalle regioni, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2.

2. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni alle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.

**Capo II COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI****Art. 14**

1. La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale.

2. La vendita dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

**Art. 15**

1. La vendita al dettaglio dei funghi freschi spontanei è consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell'unità sanitaria locale, secondo le modalità previste dal regolamento locale d'igiene.

**Art. 16**

1. È consentita la commercializzazione delle seguenti specie e varietà di funghi freschi spontanei:

a. *Boletus edulis* e relativo gruppo (*Boletus edulis*, *Boletus pinicola*, *Boletus aereus*, *Boletus reticulatus*);

b. *Cantharellus cibarius*;

c. *Cantharellus lutescens*;

d. *Amanita caesarea*;

e. *Morchella* (tutte le specie);

f. *Clitocybe gigantea*, *nebularis*, *geotropa*;

g. *Tricholoma georgii*;

h. *Pleurotus eringii*;

i. *Armillaria mellea*.

2. L'elenco di cui al comma 1 è integrato con altre specie riconosciute idonee alla commercializzazione con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 17**

*[abrogato - sostituito dall'art.5 del DPR 14 luglio 1995, n. 376]*

1. Con la denominazione di "funghi secchi" possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle seguenti specie e varietà:

a. *Boletus edulis* e relativo gruppo (*Boletus edulis*, *Boletus pinicola*, *Boletus aereus*, *Boletus reticulatus*);

b. *Cantharellus* (tutte le specie);

c. *Agaricus bisporus*;

d. *Marasmius oreades*;

e. *Auricularia auricula-judae*.

2. Possono essere altresì poste in commercio altre specie riconosciute eduli con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con la denominazione di "funghi porcini" possono essere posti in commercio solo funghi appartenenti alla specie *Boletus edulis* e relativo gruppo.

4. È obbligatoria nell'etichettatura dei funghi secchi la dizione: "Contenuto conforme alla legge".

5. La denominazione di vendita deve essere accompagnata da menzioni qualificative rispondenti alle caratteristiche che sono fissate, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

**Art. 18**

1. I funghi secchi sono venduti, con l'indicazione facilmente visibile del nome scientifico del fungo contenuto, in confezioni

chiuse, con almeno la metà di una facciata trasparente, in modo da consentire il controllo del contenuto, ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

2. Ogni confezione deve contenere funghi della stessa specie.

3. Le imprese e i soggetti singoli o associati che svolgono attività di preparazione o di confezionamento di funghi secchi o conservati indicano nella richiesta di autorizzazione, di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, anche le generalità del perito od esperto nella materia, regolarmente iscritto al ruolo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, sotto il cui controllo avvengono la lavorazione ed il confezionamento. Le imprese già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il termine di dodici mesi dalla data suddetta.

4. I contravventori alle disposizioni di cui al comma 3 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione.

#### **Art. 19**

1. È vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie *Boletus edulis* e relativo gruppo (porcini) che abbiano caratteristiche merceologiche classificabili come extra (sezioni intere e carne perfettamente bianca). Tali funghi sono posti in vendita previa autorizzazione rilasciata dal comune, sentita la commissione di cui all'articolo 11 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

2. È consentita la vendita dei funghi secchi sminuzzati purché rispondenti alle caratteristiche di cui all'articolo 17, comma 5.

#### **Art. 20**

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le gamme di quantità e di capacità nominali dei contenitori per i preimballaggi di funghi secchi.

2. Il valore di umidità del prodotto preimballato non può essere superiore al 12 per cento +/- 2 m/m.

#### **Art. 21**

1. I funghi conservati sott'olio, sott'aceto, in salamoia, sottovuoto, al naturale, congelati, surgelati, o altrimenti preparati debbono appartenere a specie facilmente riconoscibili e ben conservabili. Ogni confezione può contenere funghi di una o più specie.

2. Su ogni confezione sono riportati in modo facilmente visibile i nomi scientifici delle specie di funghi contenute e le rispettive quantità, espresse percentualmente in ordine decrescente, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n.283, come sostituito dall'articolo 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

#### **Art. 22**

1. Per ogni specie fungina destinata alla conservazione, secondo le modalità di cui all'articolo 21, l'unità sanitaria locale competente rilascia, previo accertamento dei requisiti previsti dalla presente legge, apposita autorizzazione, i cui estremi sono indicati sull'etichetta del prodotto conservato.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha validità su tutto il territorio nazionale.

#### **Art. 23**

1. La violazione delle norme di cui la presente capo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 4, comporta l'applicazione, da parte delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.

2. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni alle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.

**L. R. 6/1996**  
**Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei  
spontanei nel territorio regionale.**  
**Applicazione della legge 352 del 23 agosto 1993**

*Testo coordinato con le modifiche apportate da:  
L.R. 11 novembre 2011 n. 15*

**Titolo I**  
**FINALITÀ**

**Art. 1 - Finalità**

1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge 23 agosto 1993 n. 352 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, disciplina con la presente legge la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei in considerazione della loro importanza come componenti insostituibili ed equilibratori degli ecosistemi e della loro rilevanza, per le specie commestibili, per l'economia delle zone montane.

**Titolo II**  
**RACCOLTA DEI FUNGHI**

**Capo I**  
**Principi generali**

**Art. 2 - Definizioni**

1. Ai sensi del presente titolo si intendono:

- a) per "Enti competenti", gli Enti che esercitano le funzioni amministrative in materia di raccolta di funghi epigei spontanei ai sensi dell'articolo 3;
- b) per "raccolta", quando non diversamente specificato la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili;
- c) per "territorio montano", quello compreso nelle Comunità montane istituite ai sensi della L.R. 5 gennaio 1993, n. 1 e successive modifiche e integrazioni.

**Art. 3 - Esercizio delle funzioni amministrative**

1. Le funzioni amministrative in materia di raccolta di funghi epigei spontanei sono delegate alle Comunità montane per i territori montani, alle Province per i territori non montani e ai rispettivi Enti di gestione per i territori istituiti a parco.
2. Le funzioni amministrative di cui al presente titolo sono esercitate nell'ambito dei criteri di indirizzo e coordinamento adottati con direttiva vincolante da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6.
3. In caso di inerzia degli Enti delegati, la Giunta regionale, previa diffida, interviene in via sostitutiva.
4. Gli Enti competenti provvedono a programmare ed attuare interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo finalizzati al mantenimento dell'equilibrio ecologico ed iniziative di educazione ambientale e micologica rivolte ai raccoglitori.
5. Nell'esercizio delle funzioni delegate, gli Enti competenti assicurano la partecipazione delle espressioni della società civile. A tal fine promuovono, almeno una volta all'anno, in merito agli indirizzi e ai programmi della loro attività, la consultazione delle organizzazioni sindacali e professionali maggiormente rappresentative e delle associazioni ambientaliste, naturalistiche e micologiche che ne facciano richiesta.

**Capo II**  
**Autorizzazione e limiti alla raccolta**

**Art. 4 - Autorizzazione alla raccolta**

1. La raccolta può essere effettuata, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, da chiunque abbia titolo o ne abbia ottenuto l'autorizzazione.
2. L'autorizzazione alla raccolta avviene da parte degli Enti competenti con il rilascio di apposito tesserino, conforme al modello assunto dalla Regione. Gli Enti sopracitati si potranno avvalere ai fini del rilascio della collaborazione dei Comuni e, previa stipula di apposita convenzione, dei pubblici esercizi e dei centri di assistenza agricola (CAA) operanti nel territorio regionale.
3. Gli Enti competenti nell'ambito di una stessa Provincia e di Province confinanti possono definire reciproci accordi finalizzati ad unificare le autorizzazioni alla raccolta relativamente al territorio di rispettiva competenza.



4. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta purché accompagnati da persona munita di autorizzazione. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.
5. Gli Enti competenti, in riferimento alle esigenze di conservazione ed equilibrio dell'ecosistema forestale, e sentiti i soggetti di cui al comma 5 dell'art. 3, determinano il numero di autorizzazioni da rilasciarsi anno per anno.
6. L'autorizzazione è valida nei territori di rispettiva pertinenza degli Enti competenti.
7. L'autorizzazione può essere rilasciata per i seguenti periodi:
  - a) giornaliero;
  - b) settimanale;
  - c) mensile;
  - d) semestrale. I costi del rilascio dell'autorizzazione sono determinati annualmente dagli Enti competenti.
8. Gli Enti competenti, tenuto conto delle consuetudini e delle tradizioni locali, stabiliscono modalità e condizioni del rilascio ai residenti nei comuni montani di un'autorizzazione alla raccolta con validità annuale. Ai residenti nei comuni montani, aventi almeno il trenta per cento del territorio istituito a parco, è rilasciata a richiesta un'unica autorizzazione annuale valida sia nel territorio del parco sia in quello della comunità montana su cui il comune medesimo insiste, secondo modalità e condizioni stabilite in accordo tra gli Enti competenti.

### **Art. 5 - Limiti alla raccolta**

1. La quantità massima della raccolta giornaliera per persona è fissata in Kg. 3, di cui non più di 1 Kg. delle specie *Amanita caesarea* (Ovulo buono) e *Calocybe gambosa* (Prugnolo); se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi concresciuti detto limite può essere superato.
2. Per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'*Amanita caesarea* (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso.
3. È vietata altresì la raccolta di esemplari di *Boletus edulis* (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari di *Calocybe gambosa* (Prugnolo) e *Cantharellus cibarius* (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2.
4. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.
5. In presenza di particolari condizioni climatiche stagionali e di nascita fungina, gli Enti competenti possono fissare quantitativi di raccolta inferiori a quelli stabiliti nella presente legge.

### **Art. 6 - Modalità della raccolta**

1. La raccolta è consentita nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica nelle ore diurne, da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto. Queste limitazioni non si applicano ai soggetti di cui all'art. 5, comma 4, e all'art. 10, limitatamente alla raccolta effettuata negli ambiti ivi considerati.
2. Nei territori montani gli Enti competenti possono autorizzare, ai residenti, la raccolta anche in un giorno ulteriore.
3. La raccolta deve avvenire cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia degli stessi.
4. È vietata la raccolta mediante l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato humifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale delle piante.
5. È vietata la raccolta di funghi decomposti anche parzialmente, nonché il danneggiamento o la distruzione volontaria dei funghi epigei spontanei di qualsiasi specie.
6. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi ed aerati.

### **Art. 7 - Raccolta nelle aree protette**

1. La raccolta è vietata nelle riserve naturali regionali e nelle aree classificate come "Zona A - Zona di protezione integrale" dei parchi regionali.
2. Il Regolamento del parco, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, può vietare o introdurre limiti più restrittivi alla raccolta nelle altre zone a parco.
3. Nelle more dell'approvazione del Regolamento gli Enti di gestione dei parchi regionali sono autorizzati a dotarsi di una disciplina provvisoria, secondo i principi di cui al comma 2.
4. La raccolta è altresì vietata nelle aree ricadenti in parchi nazionali ed in riserve naturali statali, salve diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione.

### **Art. 8 - Divieti alla raccolta**

1. Gli Enti competenti, anche su parere o richiesta delle associazioni micologiche e di istituti universitari, scientifici e di ricerca, possono interdire la raccolta:
  - a) in zone determinate per motivi silvocolturali e nei castagneti da frutto in coincidenza con le operazioni di raccolta delle

castagne;

b) per periodi definiti e consecutivi, in zone determinate, al fine di garantire la capacità di rigenerazione dell'ecosistema.

2. La Regione, anche su parere o richiesta degli Enti competenti, delle associazioni micologiche e di istituti universitari, scientifici e di ricerca, può:

a) interdire la raccolta in aree di particolare valore naturalistico e scientifico;

b) interdire la raccolta di singole specie di funghi epigei in significativa rarefazione o in pericolo di estinzione.

### **Capo III Deroghe e raccolta a fini economici**

#### **Art. 9 - Raccolta nei territori montani**

1. Nei territori montani, al fine di regolamentare la raccolta in rapporto alle tradizioni, alle consuetudini e alle caratteristiche dell'economia locale e per il mantenimento dell'equilibrio dell'ecosistema, gli Enti competenti individuano:

a) le aree da riservare alla raccolta a fini economici;

b) le aree ove è consentita la raccolta a tutte le persone autorizzate e, all'interno di queste, le zone ove ai residenti è permessa la raccolta in deroga ai limiti quantitativi di legge, e comunque non oltre i 5 Kg. giornalieri di funghi per persona.

2. Gli Enti competenti individuano inoltre aree di limitata dimensione, denominate aree osservatorio, rappresentative della micoflora del territorio, su cui interdire la raccolta per periodi temporanei non inferiori a tre anni, da destinare all'osservazione scientifica e alla promozione della conoscenza delle specie micologiche. Tali aree sono individuate in terreni del demanio pubblico e, previa convenzione, anche in quelli di proprietà privata, singola ed associata, e in quelli soggetti ad uso civico.

3. I fondi appartenenti o gestiti da cooperative agricole forestali, consorzi costituiti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, proprietà collettive quali comunali, comunelli e altre forme simili o soggetti ad uso civico legalmente riconosciuto sono inseriti, a richiesta degli interessati, nelle aree di cui alla lettera a) del comma 1. La richiesta è corredata da un piano di conduzione silvocolturale dei terreni per garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio morfologico e idrogeologico e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema.

4. I terreni del demanio pubblico, se non diversamente regolamentati, sono inseriti nelle aree di cui alla lettera

b) del comma 1.

5. Nel procedimento di individuazione delle aree di cui alla lettera b) del comma 1 gli Enti competenti possono promuovere la stipulazione di accordi e convenzioni con i soggetti titolari di proprietà privata, singola e associata, di uso civico e di proprietà collettive al fine di consentire la libera raccolta, in dette proprietà, a tutte le persone autorizzate ai sensi dell'art. 4.

#### **Art. 10 - Agevolazioni**

1. Coltivatori diretti, soci dipendenti di cooperative agricolo-forestali, utenti di beni di uso civico e proprietà collettive quali comunali, comunelli e le altre forme simili, nonché i soggetti che abbiano la proprietà o a qualunque titolo in gestione propria l'uso dei boschi hanno diritto, a richiesta, di ricevere gratuitamente dall'Ente competente, che si potrà avvalere a tal fine della collaborazione dei Comuni e dei centri di assistenza agricola (CAA), un tesserino di riconoscimento, conforme al modello assunto dalla Regione, per la raccolta entro i terreni condotti. Il tesserino viene rilasciato anche ai componenti il nucleo familiare e ai dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del fondo.

#### **Art. 11 - Raccolta a fini economici**

1. Nei fondi appartenenti ai soggetti collettivi di cui al comma 3 dell'art. 9 resi identificabili da apposita tabellazione, la raccolta è riservata in via esclusiva e senza limitazioni nè quantitative nè temporali agli aventi diritto limitatamente alle specie fungine di cui all'allegato 1.

2. Gli Enti competenti possono stipulare convenzioni con i soggetti collettivi di cui al comma 1 per definire condizioni e modalità di accesso nelle aree tabellate a tutte le persone autorizzate ai sensi dell'art. 4.

3. I coltivatori diretti e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni boscati, ancorchè inseriti nelle aree di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 9, possono essere autorizzati dagli Enti competenti a riservarsi la raccolta in via esclusiva, senza limitazioni nè temporali nè quantitative, previa apposizione di apposite tabelle ai margini dei propri fondi e presentazione di un piano di conduzione silvocolturale dei terreni per garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio morfologico e idrogeologico e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema. Nei fondi tabellati la raccolta può essere esercitata senza limitazioni anche dai componenti il nucleo familiare e dai dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del fondo.

4. Non è ammessa alcuna forma, comunque denominata, di cessione o affitto del terreno tabellato.

5. Nelle aree tabellate è sempre consentito il transito su sentieri, percorsi pedonali o carrabili su cui insistano comprovati diritti di passaggio.

6. Forma e tipologie delle tabelle di cui alla presente legge sono definite con direttiva regionale vincolante ai sensi dell'art. 3, comma 2.

**Art. 12 - Autorizzazione alla raccolta in deroga per iniziative scientifiche**

Abrogato

**Capo IV  
Sanzioni****Art. 13 - Fattispecie sanzionatorie**

1. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:

- a) esercizio della raccolta senza autorizzazione o con autorizzazione scaduta: *da 25 Euro a 154 Euro*, oltre al pagamento dell'autorizzazione giornaliera;
- b) esercizio della raccolta in zone al di fuori dei limiti di validità territoriale dell'autorizzazione: *da 6 Euro a 30 Euro*, oltre al pagamento dell'autorizzazione valida per la zona;
- c) mancato porto dell'autorizzazione: *da 6 Euro a 15 Euro* purché venga esibita l'autorizzazione valida entro dieci giorni dalla contestazione;
- d) uso di autorizzazione altrui, di autorizzazione contraffatta od alterata: *da 51 Euro a 309 Euro*, salve le sanzioni stabilite in materia dalle leggi penali;
- e) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona fino a Kg. 1 di eccedenza: *da 6 Euro a 30 Euro*;
- f) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza superiore a Kg. 1: *da 25 Euro a 154 Euro*;
- g) raccolta dell'*Amanita caesarea* (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso, di esemplari di *Boletus edulis* (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari di *Calocybe gambosa* (Prugnolo) e *Cantharellus cibarius* (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2: *da 12 Euro a 77 Euro*;
- h) esercizio della raccolta in giardini o terreni adiacenti ad immobili di altrui proprietà ed a questi pertinenti: *da 6 Euro a 30 Euro*.

2. Ogni violazione delle disposizioni relative alle modalità di esercizio della raccolta stabilite nell'art. 6 comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria *da 51 Euro a 309 Euro*.

3. L'esercizio della raccolta nelle riserve naturali regionali e nelle zone di protezione integrale - Zona A - e nelle altre zone interdette dei parchi regionali comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria *da 51 Euro a 309 Euro*, salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalla normativa in materia di aree protette.

4. La violazione dei divieti alla raccolta emanati dalla Regione o dagli Enti competenti ai sensi degli artt. 8 e 9 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria *da 25 Euro a 154 Euro*.

5. La tabellazione di terreno in assenza di regolare autorizzazione, la mancata o carente applicazione del piano di conduzione di cui al comma 3 dell'art. 11, la cessione o l'affitto comunque denominati del terreno tabellato ed il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione rilasciata comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa *da 309 Euro a 619 Euro*.

**Art. 14 - Procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative**

1. Le sanzioni sono irrogate dall'Ente competente per il territorio ove l'illecito è stato commesso.

2. Il compimento di qualunque illecito amministrativo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la possibilità di dimostrarne la legittima provenienza.

3. L'autorizzazione viene ritirata in conseguenza delle seguenti violazioni:

- a) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza superiore a Kg. 1;
- b) violazione delle disposizioni relative alle modalità di esercizio della raccolta stabilite nell'articolo 6;
- c) esercizio della raccolta nelle riserve naturali regionali, nelle zone di protezione integrale - Zona A - e nelle altre zone interdette dei parchi regionali.

4. La mancata o carente applicazione del piano di conduzione di cui al comma 3 dell'art. 11, la cessione o l'affitto comunque denominati del terreno tabellato ed il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione alla tabellazione comporta la revoca dell'autorizzazione medesima.

5. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e alla L.R. 28 aprile 1984, n. 21.

### **TITOLO III COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI**

#### **Capo I Lavorazione e vendita dei funghi**

##### **Art. 15 - Vendita di funghi freschi spontanei**

1. *Per la vendita di funghi freschi spontanei, chi esercita attività di commercio di prodotti alimentari ai sensi della normativa vigente, deve presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Sindaco del Comune in cui ha sede l'attività.*
2. *La SCIA, anche limitatamente alla vendita di singole specie, è presentata da soggetti riconosciuti idonei dal Dipartimento di sanità pubblica dell'Azienda unità sanitaria locale all'identificazione delle specie fungine commercializzate, che possiedono adeguata conoscenza dei rischi connessi. La Giunta regionale con proprio atto determina le modalità con cui si procede al riconoscimento dell'idoneità.*
3. *Alla vendita dei funghi freschi spontanei può essere adibito un preposto in possesso dell'idoneità di cui al comma 2; in questo caso alla SCIA dovrà essere allegata la dichiarazione con firma autenticata di chi assume l'incarico di vendita.*
4. *Il commercio di funghi spontanei può effettuarsi su aree private in sede fissa o su aree pubbliche, esclusa la forma itinerante.*

##### **Art. 16 - Vendita di funghi freschi coltivati**

1. *Per la vendita di funghi freschi coltivati ai soggetti che esercitano attività di commercio di prodotti ortofrutticoli non è richiesta la presentazione della SCIA.*

##### **Art. 17 - Certificazione sanitaria**

1. *Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, è consentito somministrare o commercializzare funghi freschi spontanei destinati al dettaglio di cui all'allegato 1 della presente legge, previa certificazione di avvenuto controllo da parte del Dipartimento di sanità pubblica delle Aziende-USL, secondo le modalità indicate nei commi successivi.*
  - 1 bis. *La vendita di funghi spontanei freschi destinati al dettaglio è altresì consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e accertata commestibilità, da parte di micologi in possesso dell'attestato ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo) e iscritti nell'apposito Registro nazionale o regionale.*
  - 1 ter. *La vendita di funghi spontanei freschi in confezioni singole non manomissibili è consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e accertata commestibilità da parte di micologi in possesso dell'attestato ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità n. 686 del 1996 e iscritti nell'apposito Registro nazionale o regionale. Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificate da un micologo, devono presentare la SCIA. Il personale addetto alla vendita al dettaglio di funghi spontanei freschi non è tenuto ad acquisire l'idoneità alla vendita di cui all'articolo 15, comma 2. Le confezioni non manomissibili devono essere in regola con la certificazione di cui al comma 2 e con le normative in materia di etichettatura. Non è consentito il frazionamento di confezioni originali.*
2. *La certificazione ... deve indicare:*
  - a) *il quantitativo in peso, il genere e la specie dei funghi;*
  - b) *eventuali istruzioni per il consumo;*
  - c) *la data della visita di controllo sanitario;*
  - d) *la firma e il timbro del micologo certificatore, con indicazione del numero di iscrizione al Registro nazionale o regionale. Ogni confezione deve contenere una sola specie fungina.*
3. *L'etichetta di certificazione va apposta su ogni confezione e deve accompagnare il prodotto in tutte le fasi della commercializzazione. L'etichetta deve riportare la corrispondenza univoca con la certificazione sanitaria ad essa correlata, nonché genere e specie fungina, peso, eventuali raccomandazioni per la conservazione e il consumo, data del controllo, timbro e firma dell'ispettore micologo.*
4. *I funghi debbono essere presentati al controllo a singolo strato suddivisi per specie e in appositi imballaggi da destinare alla vendita. I funghi devono essere freschi, interi ed in buono stato di conservazione, puliti da terriccio e corpi estranei.*
5. *Con apposito provvedimento della Giunta regionale potrà essere integrato l'allegato 1 della presente legge e modificate le modalità di controllo indicate.*
6. *Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano al controllo di partite fungine destinate all'autoconsumo.*

##### **Art. 18 - Requisiti per la vendita dei funghi secchi e conservati**

1. *I soggetti che esercitano attività di commercio di prodotti alimentari ai sensi della normativa vigente possono vendere i funghi secchi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), i funghi conservati di cui all'allegato 2 del medesimo decreto e i funghi porcini secchi sfusi limitatamente alle vendite svolte nelle apposite aree date in concessione.*
2. *Per la vendita di funghi porcini secchi sfusi è richiesta la presentazione della SCIA.*
3. *I funghi secchi posti in commercio devono possedere i requisiti prescritti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 1995 ed essere confezionati secondo le modalità previste dall'articolo 6 del medesimo decreto.*

##### **Art. 19 - Trattamento ed etichettatura dei funghi conservati**

1. *I funghi conservati sotto olio, sotto aceto, in salamoia, al naturale, sotto vuoto, congelati o surgelati, o altrimenti preparati di*

cui è ammessa la commercializzazione, ferme restando le previsioni di cui alla Legge 30 aprile 1962, n. 283, devono possedere i requisiti prescritti dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. 376/95 e ne è ammessa la commercializzazione per le sole specie comprese nell'allegato II del D.P.R. 376/95.

## Capo II Sanzioni

### Art. 20 - Sanzioni

1. La violazione delle norme di cui al presente titolo comporta l'applicazione della sanzione del pagamento di una somma *da 258 Euro a 1.032 Euro*.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.P.R. n. 376/1995 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma *da 258 Euro a 516 Euro*.
3. La violazione della norma di cui al comma 1 dell'art. 17 prevede anche il sequestro del prodotto privo di certificazione di scorta.

## Titolo IV VIGILANZA, PREVENZIONE E CONTROLLO

### Art. 21 - Vigilanza

1. Gli Enti competenti organizzano e coordinano l'attività di vigilanza sull'applicazione della presente legge predisponendo uno specifico programma di attività.
2. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle Guardie venatorie provinciali, agli Organi di Polizia locale urbana e rurale, ai Servizi competenti del *Dipartimento di sanità pubblica* delle Aziende Unità sanitarie locali, alle Guardie giurate nominate dagli Enti competenti e dalle associazioni di protezione ambientale in possesso dell'approvazione prefettizia, alle guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R. 3 luglio 1989, n. 23, nonché alle guardie giurate campestri e agli agenti di custodia dei Consorzi forestali e delle aziende speciali.
3. La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della Regione Emilia-Romagna, delle Comunità montane, delle Province, dei Comuni e dei Consorzi di gestione dei parchi regionali cui il rispettivo ordinamento conferisce la qualifica di agente di Polizia giudiziaria.

### Art. 22 - Compiti di prevenzione e controllo

1. Le Aziende USL, tramite i *Dipartimenti di sanità pubblica*, esercitano le funzioni di informazione, identificazione e controllo dei funghi per prevenire fenomeni di intossicazione. A tale scopo ciascuna Azienda USL istituisce l'Ispettorato micologico...
  2. Le Aziende USL sentiti gli Enti competenti organizzano l'attività degli Ispettorati micologici assicurando le funzioni certificative per il commercio e quelle di riconoscimento delle specie per l'autoconsumo, secondo le esigenze che si manifestano nelle diverse realtà territoriali. A tale scopo le Aziende USL individuano il personale da adibire ai compiti indicati tra quello dipendente con idonea esperienza e/o formazione.
  3. Gli Ispettorati micologici assolvono inoltre i compiti di supporto tecnico agli ospedali in caso di intossicazione, alla Regione e agli Enti competenti per lo svolgimento di attività formative ed informative ed agli organi di vigilanza.
  4. L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna assicura l'attività di supporto tecnico e strumentale agli Ispettorati micologici ed agli ospedali.
  5. Le Aziende USL possono avvalersi delle associazioni micologiche tramite apposita convenzione per lo svolgimento delle funzioni di riconoscimento dei funghi di cui al comma 2 e per altre attività.
  6. La Regione, nell'ambito dei programmi destinati alla formazione professionale, promuove corsi per il personale degli Ispettorati micologici.
- 6 bis. *I micologi, pubblici e privati, che esercitano attività certificativa sono tenuti all'obbligo di aggiornamento periodico, acquisendo ogni biennio almeno dieci crediti formativi ECM (Educazione Continua in Medicina) definiti con atto dirigenziale della Regione Emilia-Romagna, in relazione all'evoluzione della normativa del settore e delle conoscenze scientifiche e sanitarie.*

## Titolo V NORME PROMOZIONALI E FINANZIARIE

### Art. 23 - Attività educative e promozionali

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la migliore conoscenza del patrimonio naturale regionale, attua e promuove studi e ricerche sulla micoflora e sulla sua conservazione.
2. La Regione Emilia-Romagna e gli Enti competenti, anche con la collaborazione delle associazioni micologiche, organizzano corsi ed iniziative di educazione e informazione, in particolare nel periodo di raccolta, per diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e della loro importanza quali componenti degli ecosistemi, ed allo scopo inoltre di prevenire casi di intossicazione alimentare e pubblicizzare i limiti ed i divieti posti dalla normativa vigente.

### Art. 24 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 23, la Regione fa fronte tramite il cap. 38050 - Fondo regionale per la conservazione della natura - del bilancio di spesa regionale, che sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di

approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

**Titolo VI  
DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 25 - Abrogazioni**

1. Sono abrogati la lett. a) del primo comma e l'intero secondo comma dell'articolo 10 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2.

**Allegato 1**

**FUNGHI SPONTANEI**

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Agaricus arvensis (Prataiolo maggiore)</li> <li>2. Agaricus bisporus (Prataiolo coltivato, champignon)</li> <li>3. Agaricus bitorquis (Prataiolo bianulato o dal doppio anello)</li> <li>4. Agaricus campestris (Prataiolo)</li> <li>5. Amanita caesarea (Ovulo buono)</li> <li>6. Armillaria mellea (Chiodino, famigliola buona)</li> <li>7. Armillaria tabescens (Chiodino senza anello, famigliola priva di anello)</li> <li>8. Auricularia auricula-judae (Orecchietta di Giuda)</li> <li>9. Boletus edulis e relativo gruppo (Porcino)</li> <li>10. Boletus granulatus (Pinarello, pinarolo)</li> <li>11. Boletus impolitus (Boleto)</li> <li>12. Boletus luteus (Boleto giallo)</li> <li>13. Boletus regius (Boleto reale)</li> <li>14. Cantharellus (cibarius, lutescens, tubaeformis) (Gallinaccio, finferlo, galletto)</li> <li>15. Clitocybe geotropa (Agarico geotropo)</li> <li>16. Clitocybe gigantea (Agarico gigante)</li> <li>17. Cortinarius praestans (Cortinario prestante, cortinario maggiore)</li> <li>18. Craterellus cornucopioides (Trombetta dei morti)</li> <li>19. Hydnum repandum (Steccherino dorato)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>20. Lactarius deliciosus e relativo gruppo (Lattario delizioso)</li> <li>21. Leccinum (tutte le specie) (Leccino, porcino)</li> <li>22. Macrolepiota procera (Mazza di tamburo)</li> <li>23. Marasmius oreades (Gambe secche)</li> <li>24. Morchella (tutte le specie) (Spugnola)</li> <li>25. Pleurotus cornucopiae (Pleuroto dell'abbondanza)</li> <li>26. Pleurotus eryngii (Fungo della ferula)</li> <li>27. Pleurotus ostreatus (Gelone, orecchione)</li> <li>28. Pholiota aegerita (Pioppino, piopparello)</li> <li>29. Pholiota mutabilis (Agarico mutevole)</li> <li>30. Russula aurata (Colombina dorata)</li> <li>31. Russula cyanoxantha (Colombina maggiore)</li> <li>32. Russula vesca (Russola edule)</li> <li>33. Russula virescens (Colombina verde)</li> <li>34. Tricholoma columbetta (Colombetta)</li> <li>35. Tricholoma equestre (Agarico, tricoloma equestre)</li> <li>36. Tricholoma georgii o Calocybe gambosa (Prugnolo, fungo di S.Giorgio, maggiolino)</li> <li>37. Tricholoma imbricatum (Tricoloma embricato)</li> <li>38. Tricholoma portentoso (Agarico, tricoloma portentoso)</li> <li>39. Tricholoma terreum (Moretta)</li> </ul> |
|--|---|

## L. 752/1985

### Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

*Testo aggiornato alla L. 17 maggio 1991, n. 162 (in G.U. 25/05/1991, n.121)*

**Art. 1.** Le regioni, in attuazione dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nonché del disposto di cui agli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedono a disciplinare con propria legge la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge.

Sono fatte salve le competenze che nella suddetta materia hanno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

E' fatta, altresì, salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e relativo regolamento di esecuzione.

**Art. 2.** I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:

- 1) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;
- 2) Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato;
- 3) Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
- 4) Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
- 5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato [Numero così sostituito dall'art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162 (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121)];
- 6) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
- 7) Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
- 8) Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;
- 9) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario.

Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente legge.

L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o del centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali dell'Università mediante rilascio di certificazione scritta.

**Art. 3.** La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.

Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano; tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.

Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: "Raccolta di tartufi riservata".

Le regioni, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.

Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene; si intendono invece per tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo.

Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

**Art. 4.** I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie.

Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.

I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie. Le tabelle sia nei fondi singoli che in quelli consorziati non sono sottoposte a tassa di registro.

**Art. 5.** Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità.

Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le regioni sono pertanto tenute ad emanare norme in merito al rilascio, a seguito del sopraccitato esame, di apposito tesserino di idoneità con cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo.

Sul tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia.

L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni.

Le autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.

La ricerca, da chiunque eseguita, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.

Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà.

E' in ogni caso vietato:

- a) la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi;
- b) la raccolta dei tartufi immaturi;
- c) la non riempitura delle buche aperte per la raccolta;
- d) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali.

**Art. 6.** Le regioni provvedono a disciplinare la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico.

Le regioni provvedono, inoltre, ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, norme per la disciplina degli orari, dei calendari e delle modalità di raccolta e per la vigilanza.

La raccolta è consentita normalmente nei periodi sottoindicati:

- 1) Tuber magnatum, dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- 2) Tuber melanosporum, dal 15 novembre al 15 marzo;
- 3) Tuber brumale var. moschatum, dal 15 novembre al 15 marzo;
- 4) Tuber aestivum, dal 1° maggio al 30 novembre;
- 5) Tuber uncinatum, dal 1° ottobre al 31 dicembre [Numero così modificato dall'art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162 (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121)];
- 6) Tuber brumale, dal 1° gennaio al 15 marzo;
- 7) Tuber albidum o Borchii, dal 15 gennaio al 30 aprile;
- 8) Tuber macrosporum, dal 1° settembre al 31 dicembre;
- 9) Tuber mesentericum, dal 1° settembre al 31 gennaio.

Le regioni possono provvedere, con apposita ordinanza, a variare il calendario di raccolta sentito il parere di centri di ricerca specializzati di cui all'articolo 2.

E' comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.

**Art. 7.** I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità.

I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.

I "pezzi" ed il "tritume" di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.

Sono considerate "pezzi" le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e "tritume" quelle di dimensione inferiore.

Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 2, e la zona geografica di raccolta. La delimitazione della zona deve essere stabilita con provvedimento dell'amministrazione regionale, sentite le amministrazioni provinciali.

**Art. 8.** La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, può essere effettuata:

- 1) dalle ditte iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per le specie indicate nell'allegato 2;
- 2) dai consorzi indicati nell'articolo 4;
- 3) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.

**Art. 9.** I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta portante il nome della ditta che li ha confezionati, la località ove ha sede lo stabilimento, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo la denominazione indicata nell'articolo 2 ed attenendosi alla specificazione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 7, la classifica e il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonché l'indicazione di "pelati" quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza.

**Art. 10.** I tartufi conservati sono classificati come nell'allegato 2, che fa parte integrante della presente legge.



**Art. 11.** I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nella etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120 gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori.

L'impiego di altre sostanze, purché non nocive alla salute, oltre quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sulla etichetta con termini appropriati e comprensibili.

E' vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.

**Art. 12.** Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento.

**Art. 13.** Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel *Tuber melanosporum*, *brumale*, *moschatum*, e giallastro più o meno scuro nel *Tuber magnatum*, *aestivum*, *uncinatum*, *mesentericum* [*Lettera così sostituita dall'art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162 (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121)*];

b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;

c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;

d) esatta corrispondenza con la specie e classifica indicate nell'etichetta.

**Art. 14.** E' vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 2, o di qualità o caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta o nella corrispondente classifica riportata nell'allegato 2, annesso alla presente legge.

**Art. 15.** La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato.

Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto.

**Art. 16.** Per le violazioni della presente legge è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione.

Detta oblazione è esclusa nei casi in cui non è consentita dalle norme penali.

Le regioni, per le somme introitate dalle violazioni della presente legge, istituiranno apposito capitolo di bilancio.

**Art. 17.** Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale annuale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 5. Il versamento sarà effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione.

La tassa di concessione di cui sopra non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, né ai raccoglitori che, consorziati ai sensi dell'articolo 4, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.

**Art. 18.** Ogni violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con sanzione amministrativa e pecuniaria.

La legge regionale determina misure e modalità delle sanzioni amministrative e pecuniarie per ciascuna delle seguenti violazioni:

a) la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino prescritto;

b) la lavorazione andante del terreno e la apertura di buche in soprannumero o non riempite con la terra prima estratta per decara di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte;

c) la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di anni quindici;

d) la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;

e) la raccolta di tartufi immaturi;

f) la raccolta dei tartufi durante le ore notturne;

g) il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;

h) la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte salvo che il fatto non costituisca delitto a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale;

i) la raccolta di tartufi nelle zone riservate ai sensi degli articoli 3 e 4.

Per le violazioni degli articoli 515 e 516 del codice penale, copia del verbale è trasmessa dall'amministrazione provinciale alla pretura competente per territorio.

**Art. 19.** Le regioni, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, devono adeguare la propria legislazione in materia.

**Art. 20.** La legge 17 luglio 1970, n. 568, è abrogata.

### ALLEGATO 1

Caratteristiche botaniche e organolettiche delle specie commerciabili

1) *Tuber magnatum* Pico, detto volgarmente tartufo bianco (o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo bianco di Acqualagna).

Ha peridio o scorza non verrucosa ma liscia, di colore giallo chiaro o verdicchio, e gleba o polpa dal marrone al nocciola più o meno tenue, talvolta sfumata di rosso vivo, con venature chiare fini e numerose che scompaiono con la cottura.

Ha spore ellittiche o arrotondate, largamente reticolate o alveolate, riunite fino a quattro negli aschi.

Emana un forte profumo gradevole.

Matura da ottobre a fine dicembre.

2) *Tuber melanosporum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato (o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto).

Ha peridio o scorza nera rugosa con verruche minute, poligonali, e gleba o polpa nero-violacea a maturazione, con venature bianche fini che divengono un pò rosseggianti all'aria e nere con la cottura.

Ha spore ovali bruno scure opache a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche solo di 2-3.

Emana un delicato profumo molto gradevole.

Matura da metà novembre a metà marzo.

3) *Tuber brumale* var. *moschatum* De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato.

Ha peridio o scorza nera con piccole verruche molto basse e gleba o polpa scura con larghe vene bianche; è di grossezza mai superiore ad un uovo.

Ha spore aculeate non alveolate spesso in numero di cinque per asco.

Emana un forte profumo e ha sapore piccante.

Matura da febbraio a marzo.

4) *Tuber aestivum* Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone.

Ha peridio o scorza grossolanamente verrucosa di colore nero, con verruche grandi piramidate, e gleba o polpa dal giallastro al bronzео, con venature chiare e numerose, arborescenti, che scompaiono nella cottura.

Ha spore ellittiche, irregolarmente alveolate, scure, riunite in 1-2 per asco presso a poco sferico.

Emana debole profumo.

Matura da giugno a novembre.

5) *Tuber uncinatum* Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno.

Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero, con verruche poco sviluppate, e gleba o polpa di colore nocciola scuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare. Ha spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino.

Emana un profumo gradevole.

Matura da settembre a novembre [Numero così sostituito dall'art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162 (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121)].

6) *Tuber brumale* Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera.

Ha peridio o scorza rosso scuro che diviene nera a maturazione, con verruche piramidate e gleba o polpa grigio-nerastra debolmente violacea, con venature bianche ben marcate che scompaiono con la cottura assumendo tutta la polpa un colore cioccolata più o meno scuro.

Ha spore ovali brune, traslucide a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche meno, più piccole di quelle del *Tuber melanosporum* e meno scure.

Emana poco profumo.

Matura da gennaio a tutto marzo.

7) *Tuber Borchii* Vitt. o *Tuber albidum* Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo.

Ha peridio o scorza liscia di colore biancastro tendente al fulvo e gleba o polpa chiara tendente al fulvo fino al violaceo-bruno con venature numerose e ramosе.

Ha spore leggermente ellittiche regolarmente alveolate o reticolate a piccole maglie riunite in aschi fino a 4.

Emana un profumo tendente un pò all'odore dell'aglio.

Matura da metà gennaio a metà aprile.

8) *Tuber macrosporum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio.

Ha peridio o scorza quasi liscia con verruche depresse, di colore bruno rossastro e gleba bruna tendente al porpureo con venature larghe numerose e chiare brunescenti all'aria.

Ha spore ellittiche, irregolarmente reticolate e alveolate riunite in aschi pedunculati in numero di 1-3.

Emana un gradevole profumo agliaceo piuttosto forte.

Matura da agosto ad ottobre.

9) *Tuber mesentericum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario (o anche tartufo nero di Bagnoli).

Ha peridio o scorza nera con verruche più piccole del tartufo d'estate, gleba o polpa di colore giallastro o grigio-bruno con vene chiare laberintiformi che scompaiono con la cottura.

Ha spore ellittiche grosse imperfettamente alveolate riunite in 1-3 per asco.

Emana un debole profumo.

Matura da settembre ai primi di maggio.

## ALLEGATO 2

### Classificazione dei tartufi conservati

#### Classifica Specie e caratteri essenziali Aspetto

##### *Super extra (lavati o pelati)*

###### *Tuber melanosporum* Vitt.

Tartufi ben maturi, polpa soda, colore nero

Interi, rotondeggianti regolari, di colore uniforme

###### *Tuber moschatum* De Ferry

Tartufi ben maturi, polpa soda e scura

Interi, rotondeggianti regolari di colore uni forme

###### *Tuber magnatum* Pico

Tartufi ben maturi, polpa soda, marrone, nocciola, rosa o macchiata di rosso

Interi, senza rotture o scalfitture

##### *Extra (lavati o pelati)*

###### *Tuber melanosporum* Vitt.

Tartufi maturi, polpa so da, di colore brunastro

Interi, ma leggermente irregolari

###### *Tuber moschatum* De Ferry

Tartufi maturi, polpa più o meno scura

Interi, ma leggermente irregolari

###### *Tuber magnatum* Pico

Tartufi maturi, polpa so- da di colore più o meno chiaro

Interi, senza rotture o scalfitture

##### **Prima scelta (lavati o pelati)**

###### *Tuber melanosporum* Vitt.

Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore abbastanza scuro

Interi, ma irregolari

###### *Tuber moschatum* De Ferry

Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore grigio

Interi, ma irregolari

###### *Tuber magnatum* Pico

Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, di colore più o meno chiaro

Interi

##### **Seconda scelta (lavati o pelati)**

###### *Tuber melanosporum* Vitt.

Polpa più o meno soda di colore grigio scuro

Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti

Tuber brumale Vitt. e Tuber moschatum De Ferry  
Polpa più o meno soda di colore relativamente chiaro  
Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti

Tuber magnatum Pico  
Polpa più o meno soda anche molto chiara  
Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti

### **Terza scelta (lavati o pelati)**

Tuber mesentericum Vitt. Tuber Vitt., Tuber uncinatum Chatin e Tuber macrosporum Vitt. [Così modificato dall'art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162 (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121)].  
Interi

### **Pezzi di tartufo**

Tuber melanosporum Vitt. Tuber brumale Vitt., Tuber moschatum De Ferry, Tuber magnatum Pico, Tuber aestivum Vitt. e Tuber mesentericum Vitt.

Pezzi di tartufo di spessore superiore a cm 0,5 di diametro; ciascuna specie con tolleranza del 3% in peso di altre specie ammesse

### **Tritume di tartufo**

Tuber melanosporum Vitt., Tuber brumale Vitt., Tuber moschatum De Ferry, Tuber magnatum Pico, Tuber aestivum Vitt. Tuber uncinatum Chatin, Tuber anacrosporum Vitt. e Tuber mesentericum Vitt. [Così modificato dall'art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162 (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121)].

Pezzi di tartufo di spessore anche inferiore a cm. 0,5; ciascuna specie con tolleranza del 18% in peso di altre specie ammesse

### **Pelatura di tartufi**

Tuber melanosporum Vitt., Tuber brumale Vitt., Tuber moschatum De Ferry Tuber uncinatum Chatin, Tuber anacrosporum Vitt. [Così modificato dall'art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162 (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121)].

Bucce di tartufo con massimo del 30% in peso di tritume e il 5% di altre specie.

**L.R. 24/1991**  
**Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi**  
**nel territorio regionale, e della valorizzazione del**  
**patrimonio tartufigeno regionale**

*(testo aggiornato con L.R. n. 17/2016)*

*Testo coordinato con le modifiche apportate da:*

*L.R. 25 giugno 1996 n. 20*

*L.R. 13 novembre 2001 n. 38*

*L.R. 5 aprile 2011 n. 2*

*L.R. 30 settembre 2016, n. 17*

**Art. 1**

**Finalità**

*(prima sostituite lett. a) e b) e aggiunta lett. b bis) comma 1 da art. 2 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi modificata lett. a) e aggiunta lett. b ter) da art. 1 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)*

1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge 16 dicembre 1985 n. 752, disciplina con la presente legge la raccolta, la coltivazione ed il commercio dei tartufi nel proprio territorio assumendo i seguenti criteri ispiratori:

- a) promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno attraverso la conservazione, il ripristino ed il potenziamento degli ecosistemi naturali nelle zone vocate e la messa a dimora delle piante tartufigene;
- b) promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico avvalendosi anche del contributo dell'associazionismo di settore;
- b bis) sostenere le potenzialità turistiche, culturali, commerciali ed ambientali legate alla raccolta e commercializzazione del tartufo, attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche anche di richiamo sovraregionale e l'avvio di percorsi gastronomici dedicati.
- b ter) promuovere e sostenere lo sviluppo della tartufigicoltura.

**Art. 2**

**Compiti e funzioni**

*(prima sostituito da art. 3 L.R. 5 aprile 2011 n. 2 poi da art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)*

1. La Regione esercita, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 30 luglio 2015 n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), le funzioni amministrative relative all'applicazione della presente legge.

2. Per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge la Regione può avvalersi:

- a) del Corpo forestale dello Stato, nei limiti delle vigenti convenzioni tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna;
- b) dei Consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 2 agosto 1984 n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative).

**Titolo II**

**PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI TARTUFAIE**

**Art. 3**

**Tartufoie controllate e coltivate**

*(prima inseriti commi 3 bis e 3 ter da art.1 L.R. 25 giugno 1996 n. 20), inseriti commi 01 e 02, modificata alinea, sostituito n. 4 lett. a), modificato n. 3 lett. b), aggiunto comma 2 bis, modificato comma 3 bis) del comma 2 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi modificati commi 01, 2, 3 bis e 3 ter, sostituito comma 1 e abrogato comma 3 da art. 3 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)*

01. Per la tartufoia controllata si intende una tartufoia naturale sottoposta a miglioramenti e incrementi, così come previsti dal presente articolo. Per tartufoia coltivata si intende un impianto specializzato, realizzato ex novo, con piante tartufigene, prodotte conformemente al disciplinare di cui all'articolo 7, comma 2, o ad analoghi processi di certificazione delle piante tartufigene riconosciuti a livello europeo, nazionale o regionale.

02. Le tartufoie coltivate sono assimilate agli impianti per arboricoltura da legno come definiti all'articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e soggette alle norme per la gestione degli impianti per l'arboricoltura da legno di cui alle prescrizioni di massima e di polizia forestale della Regione Emilia-Romagna.

1. Le tartufaie controllate e coltivate di cui all'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) sono soggette a riconoscimento secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

2. A tal fine i soggetti interessati che ne hanno titolo debbono presentare istanza alla Regione allegando la seguente documentazione:

**a) per le tartufaie controllate:**

1) documentazione idonea ad attestare la disponibilità del terreno,

2) planimetria catastale che individui con esattezza l'area per la quale viene richiesto il riconoscimento, con l'indicazione della attuale destinazione culturale dei terreni,

3) relazione contenente gli elementi agronomici e di altra natura che evidenzino le caratteristiche intrinseche dei terreni proposti sì da poterli qualificare come tartufaia naturale vocata per una determinata specie di tartufo. In particolare devono essere specificati: la giacitura del terreno; il tipo di vegetazione nel sottobosco; il numero e le specie delle piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora con l'indicazione del vivaio di provenienza,

4) piano colturale per il miglioramento della tartufaia naturale che riporti le pratiche colturali nonché l'incremento della tartufaia stessa con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbustive tartufigene. Il piano potrà prevedere i seguenti interventi:

4.1) messa a dimora di piante autoctone arboree ed arbustive tartufigene comprese le eventuali cure colturali;

4.2) realizzazione o manutenzione di opere di regimazione delle acque superficiali quali scoline, fossetti, muretti a secco, palificate e graticciate;

4.3) interventi di diradamento e di controllo della vegetazione infestante.

È considerato incremento di tartufaie naturali l'inserimento, di piantine tartufigene nel perimetro dell'area proposta per il riconoscimento, secondo le modalità che saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

**b) per le tartufaie coltivate:**

1) documentazione idonea ad attestare la disponibilità del terreno,

2) planimetria catastale che individui con esattezza l'area per la quale viene richiesto il riconoscimento, con l'indicazione della attuale destinazione culturale dei terreni,

3) relazione che illustri le caratteristiche fisico-chimiche del terreno e contenga altresì: la descrizione dell'ambiente con indicazione della giacitura del terreno e della sua altitudine; la destinazione in atto del terreno con la specificazione se si tratta di terreno incolto o precedentemente coltivato, indicando in quest'ultimo caso il tipo di coltivazione; la specie di tartufo che si intende coltivare; le specie e quantità di piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora e le modalità di impianto; l'indicazione del vivaio o dei vivai di provenienza delle piantine tartufigene da mettere a dimora,

4) piano colturale e di coltivazione della tartufaia.

2 bis. È ammesso il riconoscimento di tartufaie coltivate per soprassuoli originati da imboschimenti realizzati con finanziamenti pubblici non dedicati, a condizione che la tipologia dell'impianto sia riconducibile all'"arboricoltura da legno" e che tale riconoscimento non contrasti con specifici impegni in corso. Ai casi in questione si applica il divieto di raccolta di cui all'articolo 18 della legge n. 752 del 1985 per un periodo di quindici anni dal momento dell'impianto e comunque per il periodo in riferimento al quale per le medesime superfici sono corrisposti o dovuti pagamenti per "perdita di reddito". Alle stesse condizioni è ammesso il riconoscimento di tartufaie controllate per soprassuoli originati da imboschimenti realizzati con finanziamenti pubblici non dedicati qualora le tipologie di intervento siano riconducibili a "bosco" e "bosco permanente".

3. abrogato.

3 bis. La Regione, ogni cinque anni, sentita la Consulta di cui all'articolo 30, provvede a stabilire, in relazione alle caratteristiche di produzione del tartufo del proprio territorio agro-forestale ed al numero di raccoglitori autorizzati, l'ambito di estensione ed il limite di autorizzazioni concedibili per la realizzazione delle tartufaie controllate.

3 ter. Periodicamente la Regione provvede ad informare la Consulta di cui all'articolo 30, circa l'andamento del rilascio delle autorizzazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate.

**Art. 4**

**Messa a dimora delle piantine**

*abrogato.*

**Art. 5****Collaudo e riconoscimento**

*(prima sostituito comma 4 e aggiunto comma 4 bis da art. 3 L.R. 25 giugno 1996 n. 20, poi modificati commi 1, 4, 4 bis da art. 6 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, modificati commi 1, 2, 3 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi modificati commi 1, 2, 3 e 4 bis da art. 5 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)*

1. La Regione, entro un anno dalla data di ultimazione dell'impianto, effettua il collaudo volto ad accertare che esso sia conforme alla domanda e risponda alle prescrizioni eventualmente impartite ai fini della messa a dimora. Può richiedere allo scopo la esibizione di ogni opportuna documentazione e certificazione.

2. Eseguito il collaudo con esito positivo, la Regione rilascia l'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata o coltivata e detta ogni opportuna prescrizione sulla conduzione delle tartufaie che il richiedente dovrà sottoscrivere per presa visione e accettazione. Il richiedente dovrà sottoscrivere le prescrizioni contenute nell'attestazione di riconoscimento.

3. Qualora dall'esito del collaudo risulti che l'impianto, pur non essendo allo stato idoneo, possa divenirlo con appropriate modifiche, la Regione assegna un termine congruo per regolarizzare la piantagione, decorso il quale, previa ogni ulteriore verifica, adotta i provvedimenti del caso.

4. Coloro che conducono le tartufaie controllate o coltivate hanno diritto di proprietà sui tartufi ivi prodotti, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse, ai sensi dell'art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752. Le tabelle, poste ad almeno 2,50 metri dal suolo, devono essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo. La scritta, autorizzata, in stampatello e ben leggibile, riporta: Raccolta di tartufi riservata.

4 bis. Ai soggetti privati non è consentita in alcun caso l'apposizione di tabelle di divieto della ricerca e della raccolta dei tartufi negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, scolatoi pubblici di proprietà demaniale e nella porzione di territorio adiacente risultante demaniale dalla cartografia catastale, anche se confinanti con i terreni che essi conducono.

**Art. 6****Controlli e revoca**

*(prima modificato comma 1 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi da art. 6 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)*

1. La Regione effettua controlli almeno ogni cinque anni sulla buona conduzione della tartufaia ed ha facoltà di revocare il riconoscimento della tartufaia controllata o ... qualora vengano a mancare, nel prosieguo del tempo, i requisiti essenziali che lo avevano consentito oppure non vengano rispettate le prescrizioni dettate per la conduzione ai sensi dell'art. 5. Alla revoca consegue l'obbligo di rimozione delle tabelle apposte entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento.

**Art. 7****Vivai**

*(sostituiti commi 1 e 2 da art. 7 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi modificato comma 2 da art. 7 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)*

1. La produzione vivaistica di piante tartufigene è assoggettata alla disciplina di cui alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3 (Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31) e alla legge regionale 6 luglio 2007, n. 10 (Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione) per le specie di cui in allegato alla stessa.

2. La Regione con proprio atto definisce i criteri e le modalità per il controllo e la certificazione delle piante tartufigene, prevedendo il relativo disciplinare di produzione.

### Titolo III DELLA RACCOLTA DEL TARTUFO

#### Capo I Autorizzazione e modalità

**Art. 8****Autorizzazione alla raccolta**

*(prima modificato comma 1 da art. 4 L.R. 25 giugno 1996 n. 20, poi aggiunto comma 3 bis da art. 8 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, modificati commi 1 e 2 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi modificati commi 1, 2, 3 bis e 5 da art. 8 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)*

1. L'attività di ricerca e raccolta dei tartufi è consentita previa autorizzazione amministrativa rilasciata dalla Regione.

2. La domanda di autorizzazione è presentata alla Regione, secondo le modalità stabilite con apposito atto della Giunta Regionale.

3. L'autorizzazione è concessa mediante rilascio di apposito tesserino di idoneità a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo. Essa è subordinata all'esito favorevole di un esame volto ad accertare nel candidato la conoscenza della specie e varietà dei tartufi, delle modalità di raccolta dei medesimi, della legislazione statale e regionale vigente in materia. L'esame consiste in una prova basata su risposte a quesiti posti sugli argomenti sopra indicati.

3 bis. La Regione, direttamente o attraverso le Associazioni locali dei raccoglitori, può promuovere lo svolgimento di corsi di formazione e preparazione volti a sostenere l'esame di cui al comma 3 senza oneri per l'amministrazione.

4. Le autorizzazioni alla raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.

5. L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai quattordici anni. I minori di anni quattordici possono assistere alle fasi di cerca e di raccolta.

6. Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi il proprietario, l'usufruttuario o il coltivatore del fondo nonché i rispettivi familiari e dipendenti.

#### **Art. 9**

##### **Commissione d'esame**

*(prima modificato comma 1, lett. a) comma 2, comma 3 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi sostituito articolo da art. 9 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)*

1. La Regione istituisce una o più commissioni per l'abilitazione alla raccolta e ne regola, con atti propri, il funzionamento e la durata.

2. La Commissione d'esame è composta da due collaboratori con competenze tecniche e da un dirigente regionale con funzione di presidente.

3. La Commissione d'esame può svolgere le prove anche in sedi decentrate e può accorpate le sedi di esame per ambiti sovraprovinciali.

4. Per il funzionamento della Commissione non sono previsti oneri a carico della Regione.

#### **Art. 10**

##### **Tesserino di idoneità**

*(modificato comma 2 da art. 4 L.R. 25 giugno 1996 n. 20, poi modificati commi 1 e 3 da art. 10 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)*

1. Il tesserino deve contenere le generalità e la fotografia del titolare; ha validità per dieci anni ed è rinnovato su domanda del titolare, senza ripetizione dell'esame di cui all'art. 8.

2. Quando l'autorizzazione alla ricerca e raccolta sia stata revocata, una nuova autorizzazione non può essere rilasciata prima di cinque anni e deve essere preceduta da un nuovo esame con esito positivo.

3. La Giunta regionale predispone un modello di tesserino uniforme per tutto il territorio regionale.

#### **Art. 11**

##### **Tassa di concessione regionale**

*(sostituito da art. 11 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)*

1. La tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi, di durata annuale, è determinata nella misura prevista dalla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158).

#### **Art. 12**

##### **Modalità di raccolta**

*(prima modificato comma 1 da art. 4, sostituiti lett. c) del comma 2 e l'intero comma 4 da art. 5 L.R. 25 giugno 1996 n. 20, poi sostituita lett. c) del comma 2 da art. 12 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)*

1. La ricerca e raccolta dei tartufi, da chiunque eseguita, deve essere effettuata esclusivamente con l'ausilio di non più di due cani per ciascun cercatore, salvo quanto previsto al successivo art. 15 e nei regolamenti di cui al successivo art. 21, e con l'impiego di apposito attrezzo (vanghetto o vangarola) di larghezza non superiore a cm. 6; lo scavo deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato; i cani debbono essere tenuti al guinzaglio, quando i raccoglitori, per raggiungere zone di libera raccolta, attraversino tartufaie riconosciute, utilizzando gli accessi che all'uopo, ove occorra, vanno previsti all'atto del rilascio della autorizzazione.

2. Sono in ogni caso vietate:

a) la lavorazione andante del terreno tartufigeno, nel periodo di raccolta dei tartufi;

b) la raccolta dei tartufi immaturi;



c) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne e comunque da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

3. Il raccoglitore ha l'obbligo di provvedere, subito dopo la raccolta, alla riempitura di ogni buca che abbia aperto.

4. Nelle zone di libera raccolta, il quantitativo massimo giornaliero raccogliabile per cercatore è fissato in Kg. 1. Qualora venga raccolto un solo esemplare di tartufo di peso superiore, il quantitativo massimo è elevato al peso dello stesso.

### **Art. 13**

#### **Calendario**

*(prima sostituiti primo periodo e lett. c) del comma 1 e l'intero comma 3 da art. 6 L.R. 25 giugno 1996 n. 20 poi modificati lett. f) del comma 1 e il comma 4 da art. 9 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, modificato comma 3 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi aggiunta lett. h) al comma 2 e sostituiti commi 3 e 4 da art. 13 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)*

1. Nelle tartufaie coltivate, riconosciute ai sensi della presente legge, la ricerca e la raccolta sono consentite in qualunque periodo dell'anno. Nel restante territorio regionale la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite nei soli periodi seguenti:

a) Tuber magnatum (Tartufo bianco):

dal 1° settembre al 20 gennaio per le zone di pianura,

dal 20 settembre al 20 gennaio per le zone di collina;

b) Tuber melanosporum :

dal 1° novembre al 31 marzo per tutte le zone;

c) Tuber aestivum :

dal 1° maggio al 30 giugno per le zone di pianura e dal 1° maggio al 31 luglio per le zone di collina

d) Tuber uncinatum :

dal 20 settembre al 31 gennaio per tutte le zone;

e) Tuber brumale e sua varietà moschatum :

dal 1° dicembre al 30 aprile per tutte le zone;

f) Tuber albidum (bianchetto):

dal 1° dicembre al 15 aprile per le zone di pianura;

dal 1° dicembre al 30 aprile per le zone di collina;

g) Tuber macrosporum :

dal 1° settembre al 20 gennaio per le zone di pianura,

dal 20 settembre al 20 gennaio per le zone di collina.

h) Tuber mesentericum: dal 1° settembre al 31 gennaio per tutte le zone.

2. Agli effetti del presente calendario si considerano zone di pianura quelle a nord delle strade statali n. 9 Emilia e n. 16 Adriatica e zone di collina quelle a sud delle stesse.

3. La Regione su conforme parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all'articolo 2 della legge n. 752 del 1985, e sentita la Consulta di cui all'articolo 30, con proprio atto può variare il calendario per ambiti omogenei sub-regionali di raccolta in relazione alle peculiarità di presenza e di periodo di maturazione dei tartufi. In tal caso, la Regione è tenuta a dare adeguata pubblicità alle variazioni intervenute.

4. I centri e gli istituti di ricerca di cui alla legge n. 752 del 1985, che presentino un adeguato progetto o programma di attività, possono essere autorizzati dalla Regione alla raccolta per scopi scientifici e di studio anche in deroga al calendario ed alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge. Le persone da autorizzare devono essere chiaramente individuate e nominalmente indicate.

### **Art. 14**

#### **Zone geografiche di raccolta**

*(prima modificato comma 1 e aggiunto comma 3 bis da art. 10 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, modificato comma 3 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi sostituito comma 1 e abrogato comma 3 da art. 14 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)*

1. La delimitazione e la denominazione delle zone geografiche di raccolta, di cui all'articolo 7, comma quinto, della legge n. 752 del 1985, sono definite dalla Giunta regionale in relazione alle caratteristiche dei prodotti, sentita la Consulta di cui all'articolo 30.

2. La delimitazione viene definita mediante idonea rappresentazione cartografica sulla base di adeguati studi sulla distribuzione delle diverse specie di tartufi nei vari ambiti territoriali.

3. abrogato.

3 bis. La Regione, attraverso idonei provvedimenti, promuove forme di gestione e interventi per le aree forestali finalizzati alla conservazione ed alla valorizzazione della produzione del tartufo anche incentivando la collaborazione fra associazioni dei tartufai e proprietari dei terreni.

**Art. 15****Raccolta nelle aree di tutela della fauna selvatica**

(prima sostituito da art. 7 L.R. 25 giugno 1996 n. 20 , modificato comma 2 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi modificati commi 2 e 3 da art. 15 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi nelle oasi di protezione della fauna selvatica, nelle zone di rifugio, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie, istituite ai sensi della L.R. 15 febbraio 1994, n.8, sono consentite con l'ausilio di un solo cane cercatore.

2. La Regione può, con proprio atto, vietare o disporre limitazioni alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi nelle oasi, zone ed aziende di cui al comma 1 qualora si manifesti il pericolo di alterazione dell'ecosistema o dell'equilibrio faunistico.

3. Nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, per effettuare la ricerca e la raccolta dei tartufi è obbligatorio segnalare la presenza. A tal fine il cercatore deposita gli estremi del tesserino autorizzatorio negli appositi contenitori che i proprietari delle aziende sono obbligati a collocare in luoghi facilmente visibili ed accessibili, o segnala la propria presenza secondo altre modalità stabilite dal regolamento delle aziende stesse.

4. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate:

a) nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, nei giorni in cui è consentita la caccia vagante, durante le battute di caccia al cinghiale in squadra e caccia di selezione, nonché nelle zone umide delle stesse aziende nei giorni in cui viene esercitata la caccia da appostamento fisso;

b) nelle oasi, zone ed aziende, di cui al comma 1 dal 1° aprile al 30 giugno per le zone di pianura e dal 1° febbraio al 30 giugno per le zone di collina.

5. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 21.

## **Capo II** **Vigilanza e sanzioni**

**Art. 16****Vigilanza**

(sostituito da art. 16 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge compete alla Regione che, per l'accertamento delle infrazioni, si avvale, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, degli agenti del Corpo forestale dello Stato, della polizia provinciale, della polizia municipale e delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi della legge regionale 3 luglio 1989 n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione può avvalersi anche delle guardie giurate designate da cooperative, consorzi enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e della fauna e la salvaguardia dell'ambiente, nonché dei dipendenti della Regione Emilia-Romagna e degli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità cui il rispettivo ordinamento conferisca la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

**Art. 17****Sanzioni amministrative pecuniarie**

(prima modificato comma 1 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi sostituito da art. 17 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

1. L'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge è regolata dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

2. I verbali di accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 18 sono trasmessi alla struttura regionale competente per l'applicazione delle previste sanzioni amministrative. I verbali di accertamento della avvenuta raccolta di tartufi senza la prescritta abilitazione ovvero senza previo pagamento della tassa di concessione regionale sono trasmessi anche all'ufficio regionale competente per applicazione delle ulteriori sanzioni di natura tributaria previste dalla legge regionale 23 agosto 1979, n. 26 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali).

**Art. 18****Infrazioni sanzionate e loro ammontare**

(già sostituito da art. 8 L.R. 25 giugno 1996 n.20, poi modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38 , ancora modificate lett. h), i), o) e aggiunte lett. o bis), s bis), s ter) comma 1 da art. 11 L.R. 5 aprile 2011 n. 2 , modificata lett. e) comma 1 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2. Ancora modificate lett. e), s) e s ter) comma 1 da art. 18 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

1. Le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alla presente legge ed alla Legge 16 dicembre 1985, n. 752 sono determinate nella misura seguente:

- a) ricerca e raccolta di tartufi senza l'ausilio del cane addestrato: da 516 Euro a 1.549 Euro; ricerca e raccolta di tartufi con l'ausilio di più di un cane nelle fattispecie di cui all'art. 15 e più di due cani in tutte le altre fattispecie: da 516 Euro a 1.549 Euro;
- b) scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti ai sensi dell'art. 12: da 516 Euro a 1.549 Euro;
- c) lavorazione andante del terreno, nel periodo di raccolta dei tartufi: per ogni mille metri quadrati di terreno, da 516 Euro a 1.549 Euro;
- d) apertura di buche al di fuori dei punti in cui il cane abbia iniziato lo scavo o mancato riempimento con la terra prima estratta di qualsiasi buca aperta: per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte: da 103 Euro a 516 Euro;
- e) ricerca e raccolta di tartufi senza essere muniti del tesserino prescritto, semprechè non se ne dimostri il possesso e la regolarità, esibendolo, nel termine perentorio di venti giorni dalla data di contestazione dell'infrazione, all'autorità della Regione preposta all'applicazione delle sanzioni: da 516 Euro a 1.549 Euro, ferma restando, per le ipotesi ivi previste, l'applicabilità delle sanzioni di cui al primo comma dell'art. 6 della L.R. 23 agosto 1979, n. 26;
- f) ricerca e raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, purché adeguatamente tabellate, per un periodo di quindici anni dalla data di messa a dimora dell'impianto: da 516 Euro a 1.549 Euro;
- g) ricerca e raccolta di tartufi in periodo di divieto: da 516 Euro a 1.549 Euro;
- h) raccolta di tartufi oltre i limiti massimi di quantità consentiti per cercatore: da 516 Euro a 1.549 Euro;
- i) raccolta e commercio di tartufi immaturi: da 516 Euro a 1.549 Euro;
- l) ricerca e raccolta di tartufi durante le ore notturne e negli orari di divieto: da 516 Euro a 1.549 Euro;
- m) ricerca e raccolta di tartufi entro zone autorizzate e tabellate quali tartufaie controllate o coltivate, anche consorziali: da 516 Euro a 1.549 Euro;
- n) ricerca e raccolta di tartufi nelle zone di rifugio, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e nelle oasi di protezione della fauna selvatica, in violazione dei divieti di cui all'art. 15: da 516 Euro a 1.549 Euro;
- o) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 752/85 nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate: da 1.549 Euro a 4.647 Euro;
- o bis) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 752 del 1985 nei terreni di cui all'articolo 5, comma 4 bis della presente legge: da 1.549 Euro a 4.647 Euro;
- p) commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'art. 7 della Legge n. 752/85: da 516 Euro a 1.549 Euro;
- q) lavorazione e commercio di tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 8 della Legge n. 752/85: da 516 Euro a 1.549 Euro;
- r) commercio di tartufi conservati, senza il rispetto delle modalità prescritte dagli artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della Legge n. 752/85, salvo che il fatto non costituisca reato, a norma degli artt. 515 e 516 del codice penale: da 516 Euro a 1.549 Euro;
- s) mancata segnalazione della presenza di cui al comma 3 dell'art. 15: da 51 Euro a 154 Euro. La sanzione non si applica in assenza degli appositi contenitori, o di mancata regolamentazione delle presenze da parte delle aziende stesse.
- s bis) mancato rispetto del disciplinare di produzione delle piante tartufigene adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 2: da 250 euro a 1.500 Euro;
- s ter) cessione a qualunque titolo di piante dichiarate tartufigene, non conformi al disciplinare di produzione delle piante tartufigene adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 2 o a medesime procedure di certificazione riconosciute a livello europeo, nazionale o regionale: da 1.000 euro a 6.000 euro.

## **Art. 19**

### **Sanzioni amministrative**

*(modificato comma 2 e sostituito comma 3 da art. 9 L.R.25 giugno 1996 n. 20 , modificati commi 2, 5 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi modificato comma 2 e sostituito comma 5 da art. 19 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)*

1. Le infrazioni di cui all'articolo precedente comportano la confisca del prodotto.
2. Nei casi di infrazione di cui alla lettera o) del comma 1 dell'art. 18, ove il trasgressore non rimuova le tabelle abusive, la Regione provvede d'ufficio, previa diffida, ponendo la relativa spesa a carico del trasgressore.
3. L'autorizzazione alla raccolta viene sospesa ed il tesserino ritirato per un periodo massimo di due anni qualora il titolare incorra in una delle infrazioni previste alle lettere g) ed l) del precedente art.18. Per altre infrazioni alle modalità di ricerca e

raccolta sanzionate dall'art. 18, la sospensione dell'autorizzazione ed il ritiro per un periodo massimo di due anni avviene qualora, nell'arco di un quinquennio, il titolare incorra in più di due di esse.

4. Alla terza sospensione consegue la revoca dell'autorizzazione alla raccolta.
5. La sospensione e la revoca dell'autorizzazione sono disposte dalla Regione.

#### **Titolo IV AREE PUBBLICHE**

##### **Art. 20**

##### **Tutela e valorizzazione delle aree pubbliche**

*(prima aggiunti commi 3 bis e 3 ter da art. 12 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi modificati commi 2, 4 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, in seguito modificati commi 2, 3 bis, 4 e 5 da art. 20 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)*

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 21 rimane invariata, nelle aree costituenti il patrimonio agro - forestale dello Stato, della Regione e degli Enti locali territoriali ove si esercita la raccolta dei tartufi, la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli enti di cui al comma 1 potranno richiedere alle Regione, anche su proposta delle associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative, il riconoscimento di tali aree o parti di esse quali tartufaie controllate o coltivate a norma degli artt. 3 e seguenti.
3. Gli enti di cui al primo comma possono avvalersi della collaborazione delle associazioni dei tartufai interessate nella costituzione e conduzione delle tartufaie controllate e coltivate mediante apposite convenzioni.
- 3 bis. La Regione può possono avvalersi della collaborazione volontaria e gratuita delle associazioni dei tartufai per il monitoraggio e la manutenzione delle aree tartufigene e delle tartufaie pubbliche attraverso la programmazione di giornate ecologiche.
- 3 ter. Gli enti locali territoriali di cui al comma 1 ed i Consorzi di bonifica, al fine del mantenimento delle capacità produttive delle aree tartufigene oggetto di libera raccolta, promuovono interventi colturali di messa a dimora di piante tartufigene, manutenzione e forme di tutela degli alberi singoli o in filare, anche avvalendosi, mediante apposita convenzione non onerosa, delle associazioni dei tartufai.
4. Gli Enti locali e gli altri enti o aziende e proprietà pubbliche e coltivate su cui si esercita la vigilanza della Regione possono presentare agli Uffici competenti proposte per la costituzione di nuove tartufaie controllate o coltivate aventi lo scopo di favorire la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico.
5. La Giunta regionale emana direttive al riguardo, sentita la Consulta di cui all'articolo 30.

##### **Art. 21**

##### **Regolamentazione della raccolta dei tartufi nelle aree pubbliche e nelle aree protette**

*(modificato comma 2 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi modificati commi 2 e 4 da art. 21 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)*

1. I titolari di tesserino rilasciato ai sensi dell'art. 10 sono abilitati alla raccolta dei tartufi nelle aree di cui al comma 1 dell'art. 20 con le limitazioni di cui ai commi seguenti del presente articolo senza il versamento di ulteriori tasse, canoni o diritti.
2. Gli Enti locali e le aziende cui compete la titolarità delle aree di cui al comma 1 dell'art. 20 provvedono ad approvare appositi regolamenti per la disciplina della raccolta dei tartufi nelle aree stesse o a adeguare i regolamenti già esistenti alla presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa. Tali regolamenti sono adottati sentite la Regione e le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative.
3. I regolamenti possono prevedere limitazioni temporali e scaglionamenti degli accessi nell'arco della settimana, nell'ambito dei periodi utili per la raccolta fissati dal calendario regionale.
4. Il regime delle aree sulle quali sono istituiti parchi regionali e riserve naturali rimane disciplinato, per quanto riguarda la raccolta dei tartufi, dai rispettivi atti istitutivi, dai loro strumenti di pianificazione e dai relativi regolamenti.

##### **Art. 22**

##### **Norme particolari per le tartufaie di enti pubblici**

*(modificato comma 1 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi ancora modificato comma 1 da art. 22 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)*

1. Qualora le aree di cui all'art. 20 abbiano ottenuto il riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate, la loro regolamentazione dovrà prevedere anche la determinazione del numero massimo giornaliero di raccoglitori che può essere consentito e norme per la concessione degli accessi entro i limiti predetti. Tali regolamenti sono adottati dagli organi delle aziende cui compete la titolarità delle tartufaie, sentite la Regione e le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative.

##### **Art. 23**

##### **Diritti di uso civico**

*(modificato comma 2 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi sostituito da art. 23 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)*

1. Sono fatti salvi i diritti d'uso civico concernenti la raccolta dei tartufi secondo quanto previsto e richiamato dall'articolo 3, ultimo comma, della legge n. 752 del 1985.

**Titolo V**  
**PROMOZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO E DELLA TARTUFICOLTURA**  
*(sostituita rubrica da art. 13 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)*

**Art. 24****Interventi a favore della tartuficoltura**

1. Al secondo comma dell'art. 4 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, contenente la disciplina degli interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, è aggiunta la seguente lettera:

"f) per la realizzazione o il miglioramento di tartufoie controllate o coltivate: contributo fino al 70% sulla spesa ammessa per i territori classificati montani ai sensi delle norme vigenti, per quelli soggetti a vincolo idrogeologico e per i territori collinari delimitati ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984; contributo fino al 50% della spesa ammessa per i restanti territori. Nell'assegnazione del contributo verrà data priorità agli interventi posti in essere dai consorzi volontari previsti dall'art. 4 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752, dagli imprenditori agricoli a titolo principale e dagli enti pubblici titolari delle aree riconosciute come tartufoie controllate o coltivate. "

**Art. 24 bis****Interventi e finanziamenti**

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione promuove e sostiene:

- a) attività di studio, ricerca, sperimentazione e divulgazione, certificazione di qualità e tracciabilità;
- b) attività formative e di aggiornamento di conduttori, raccoglitori, tecnici e personale addetto alla vigilanza;
- c) attività di tutela, promozione e valorizzazione commerciale sui mercati locali ed esteri;
- d) attività di ripristino ambientale e conservazione del patrimonio tartufigeno.

2. La Regione può concedere contributi ad Enti pubblici e privati per l'organizzazione e lo sviluppo di fiere, mostre, manifestazioni e convegni riguardanti il tartufo e la tartuficoltura. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

3. abrogato.

4. I Comuni provvedono, tramite i propri regolamenti del verde pubblico e privato, a valorizzare le piante tartufigene anche sulla base della cartografia di cui all'articolo 24 sexies.

5. Nei territori collinari rientranti nelle aree di cui all'articolo 24 sexies, il taglio di specie arboree ed erbacee lungo le sponde dei corsi d'acqua tiene conto della presenza di specie tartufigene, fatta salva la sicurezza idraulica e la fine della produttività di tali piante.

6. La Regione favorisce intese ed accordi fra tutti i soggetti del territorio interessati alla promozione e valorizzazione del tartufo.

7. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

**Art. 24 ter****Eventi**

*(aggiunto da art. 14 L.R. 5 aprile 2011 n. 2. In seguito sostituito comma 1 da art. 25 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)*

1. La Regione promuove il coordinamento e la predisposizione di un calendario annuale di eventi legati al tartufo.
2. La Regione, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 23 (Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna), incentiva la nascita di percorsi di valorizzazione del territorio legati al tartufo.

**Art. 24 quater****Università ed Enti di Ricerca**

*(aggiunto da art. 14 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)*

1. La Regione promuove la stipula di convenzioni con Università ed Enti di ricerca regionali, per i fini di cui all'articolo 24 bis, comma 1, lettera a).
2. La Regione promuove altresì collaborazioni e progetti fra le Università e gli Enti di ricerca presenti sul proprio territorio e analoghe istituzioni presenti nelle regioni limitrofe.

**Art. 24 quinquies****Conferenza regionale annuale**

*(aggiunto da art. 14 L.R. 5 aprile 2011 n. 2. In seguito abrogato da art. 26 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)*  
 abrogato.

**Art. 24 sexies****Carta regionale delle aree tartufigene**

(aggiunto da art. 14 L.R. 5 aprile 2011 n. 2. In seguito sostituito da art. 27 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, sentiti la Consulta di cui all'articolo 30, la Conferenza agricola di cui all'articolo 39 della legge regionale n. 13 del 2015 e gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità e le associazioni dei tartufai e dei tartuficoltori maggiormente rappresentative a livello regionale, la Carta regionale delle aree potenzialmente tartufigene.

2. Per le modifiche della Carta regionale delle aree tartufigene si applica la procedura di cui al comma 1.

**Art. 25****ConSORZI volontari**

(prima modificato comma 2 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi da art. 28 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

1. I consorzi volontari di cui all'art. 4 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752 sono costituiti per atto pubblico.

2. La costituzione dei consorzi può essere promossa anche dagli Enti locali e dalla Città metropolitana di Bologna.

**Art. 26****Associazioni locali**

(sostituito da art. 15 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi modificato comma 2 da art. 29 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

1. La Regione favorisce la costituzione di Associazioni locali che, particolarmente attraverso intese tra produttori o proprietari e raccoglitori, Enti locali, Enti gestori dei parchi e Consorzi di bonifica perseguono statutariamente i seguenti scopi:

a) il miglioramento, la valorizzazione e salvaguardia del patrimonio tartuficolo locale e la promozione della corretta attività di raccolta;

b) la valorizzazione del bosco quale elemento essenziale per l'esistenza di tartufaie, nonché la razionalizzazione dei sistemi di manutenzione e di rinnovamento;

c) la salvaguardia del patrimonio tartufigeno regionale dei boschi a produzione dei tartufi dei re demaniali delle piante singole o a filari;

d) la promozione della gastronomia locale e delle potenzialità turistiche e commerciali legate al tartufo ed ai prodotti locali.

2. Con tali Associazioni la Regione può stipulare convenzioni per lo svolgimento di attività volte alla realizzazione dei fini di cui al comma 1.

3. Le Associazioni di cui al comma 1 possono partecipare o produrre iniziative per la valorizzazione del prodotto. Qualora il loro statuto lo contempli, possono svolgere attività volte alla conservazione, miglioramento e tutela degli ambienti tartufigeni ottenendo specifiche agevolazioni in base alla presente legge.

**Titolo VI****DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI****Art. 27****Norma finanziaria**

(modificato comma 1 da art. 11 L.R. 25 giugno 1996 n. 20, in seguito sostituiti rubrica e comma 1, abrogato comma 2 e modificato comma 3 da art. 16 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, modificato comma 3 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi abrogato comma 3 da art. 30 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).

2. abrogato.

3. abrogato.

**Art. 27 bis****Clausola valutativa**

(aggiunto da art. 31 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca, fra l'altro, informazioni sui seguenti aspetti:

a) tipologia, caratteristiche e distribuzione territoriale del patrimonio tartuficolo;

b) andamento delle nuove abilitazioni e dei rinnovi periodici dei tesserini per la ricerca e raccolta del tartufo;

c) andamento delle procedure di riconoscimento, controllo e revoca delle tartufaie controllate;

d) andamento delle procedure di riconoscimento delle tartufaie coltivate;

e) modalità ed esiti dell'attività di vigilanza;

f) interventi e risultati delle attività di promozione del patrimonio tartufigeno e della tartuficoltura con particolare riguardo ai percorsi di valorizzazione dell'attività svolta dalle Associazioni locali, dagli enti pubblici e dai privati;

- g) distribuzione dei contributi specificando la caratteristica dell'intervento, i beneficiari e l'ammontare delle risorse;  
h) eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

#### **Art. 28**

##### **Abrogazione di norme**

1. È abrogata la L.R. 11 maggio 1981, n. 13.
2. Sono altresì abrogati il quarto ed il quinto comma dell'art. 11 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2.

#### **Art. 29**

##### **Disposizioni transitorie per le tartufaie già riconosciute**

1. Restano validi i provvedimenti regionali di riconoscimento di tartufaie adottati ai sensi dell'art. 3, Legge 16 dicembre 1985, n. 752 prima dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge devono essere rimosse le tabelle abusivamente apposte per impedire la raccolta di tartufi, al di fuori delle zone diverse da quelle previste dal comma 1. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui alla lett. n) dell'art. 18.

#### **Art. 30**

##### **Consulta per la tutela e la valorizzazione del tartufo**

(prima modificati commi 3 e 4, aggiunto comma 3 bis da art. 17 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, modificati commi 1, 2 e 3 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi sostituito da art. 32 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

1. La Regione istituisce una Consulta con funzioni consultive e propositive sui provvedimenti relativi alla tutela e la valorizzazione del tartufo, sui problemi connessi alla regolamentazione della raccolta e su ogni altro problema derivante dall'applicazione della presente legge.
2. La Consulta è presieduta dall'Assessore regionale competente per la materia o da un suo delegato ed è composta dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative dei tartufai, dei tartuficoltori, delle associazioni degli agricoltori, della cooperazione e delle associazioni ambientaliste. Possono essere invitati i Comuni e gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità sul territorio regionale. Possono altresì essere invitati, con funzione consultiva, esperti e tecnici di settore, di volta in volta individuati a seconda degli argomenti da trattare.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, individua i criteri per definire la rappresentatività delle associazioni, nomina i componenti della Consulta e definisce le sue modalità di funzionamento. La Consulta dura in carica cinque anni. La partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.

#### **Note**

1. L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

(abrogata tabella da art. 18 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

**L. R. 26 luglio 2013, n. 14**  
**Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna e**  
**valorizzazione delle attività escursionistiche**

*Bollettino Ufficiale n. 213 del 26 luglio 2013*

**Art. 1**

**Oggetto e finalità**

1. La Regione Emilia-Romagna promuove la conoscenza, la valorizzazione, la custodia e la salvaguardia del patrimonio escursionistico regionale e disciplina il censimento, il recupero, la manutenzione e le modalità di fruizione della Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna, di seguito denominata REER, quale infrastruttura viaria necessaria alla gestione, al controllo e alla promozione delle aree naturali, rurali e periferiche del territorio regionale e allo sviluppo sostenibile delle zone soggette a maggior criticità economico-sociale.
2. La Regione favorisce l'integrazione della REER con i sentieri escursionistici regionali non appartenenti alla stessa e con la rete escursionistica Italiana e gli itinerari escursionistici europei.

**Art. 2**

**Definizione di escursionismo**

1. Ai fini della presente legge per escursionismo si intende l'attività turistica, ricreativa e sportiva che si svolge su tracciati ubicati prevalentemente al di fuori dei centri urbani, finalizzata alla visita e all'esplorazione degli ambienti naturali e del patrimonio storico-culturale, architettonico e religioso del territorio.

**Art. 3**

**Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna**

1. Solo i percorsi inseriti nel catasto di cui all'articolo 7 compongono la REER. In particolare possono fare parte della REER le strade carrarecce, mulattiere, tratturi, sentieri, piste e tratti di viabilità minore extraurbana, nonché le aree attrezzate afferenti ai sentieri accatastati.
2. I percorsi che fanno parte della REER devono essere segnalati e mantenuti e, al solo fine di garantirne la continuità, possono insistere per alcuni tratti anche su tipologie di strade diverse da quelle di cui al comma 1, opportunamente segnalate, ovvero sovrapporsi per brevi estensioni ad altre infrastrutture viarie non appartenenti alla REER.
3. I percorsi della REER si contraddistinguono con un logo identificativo approvato dalla Regione.
4. Il logo identificativo è riportato sulla cartellonistica e su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico secondo i limiti e le modalità di utilizzo fissate dal regolamento di cui all'articolo 14.

**Art. 4**

**Fruizione della REER**

1. La fruizione della REER può avvenire a piedi, in bicicletta, a cavallo e con mezzi non motorizzati e motorizzati secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 e comporta da parte dei fruitori l'adozione di livelli di cautela consoni al transito su sentieri, mulattiere e strade a fondo naturale.
2. La fruizione della REER è sempre consentita a piedi, in bicicletta, a cavallo e con mezzi non motorizzati ad eccezione dei casi in cui, per ragioni di sicurezza, per determinate caratteristiche fisiche dei percorsi e degli ambienti attraversati o per la presenza di previgenti limitazioni, l'ente titolare della strada su cui insiste il percorso, in accordo con il comune competente per territorio ovvero, in caso di gestione associata delle funzioni, con l'Unione di comuni o con l'Unione di comuni montani (di seguito denominate entrambe Unione) competente ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), sentita la consulta di cui all'articolo 10 e gli enti gestori dei parchi e della biodiversità per i territori ricadenti nelle loro pertinenze, definisca, motivandole, più restrittive modalità di utilizzo dei percorsi, di cui dovrà dare conto il catasto di cui all'articolo 7, nonché l'apposita segnaletica.
3. Su ciascun percorso della REER non già ricadente nelle previgenti limitazioni alla viabilità contenute nel Piano territoriale paesistico regionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 28 gennaio 1993, n. 1338 (Decisione delle osservazioni presentate al Piano territoriale paesistico regionale di cui all'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431 e approvazione dello stesso), e in coerenza con i principi delle prescrizioni di massima e polizia forestale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 1 marzo 1995, n. 2354 (L.R. 4 settembre 1981, n. 30, concernente incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano - art. 13. Approvazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale), l'ente titolare della strada su cui insiste il percorso, in accordo con il



comune competente per territorio ovvero, in caso di gestione associata delle funzioni, con l'Unione competente, sentita la consulta di cui all'articolo 10 e gli enti gestori dei parchi e della biodiversità per i territori ricadenti nelle loro pertinenze, può interdire anche parzialmente il transito motorizzato per motivi di sicurezza, di pregio dei percorsi, di impatto ambientale o di fragilità del terreno e nel caso di accertati gravi danneggiamenti conseguenti al transito dei mezzi a motore. L'interdizione alla circolazione va motivata ed adeguatamente segnalata. Può essere anche temporanea o correlata alle condizioni meteorologiche e segnalata secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4.

4. Per i tratti interdetti al transito è comunque fatta salva la possibilità di deroga temporanea legata allo svolgersi di manifestazioni concessa dall'ente titolare, in accordo con il comune competente per territorio ovvero, in caso di gestione associata delle funzioni, con l'Unione competente, dietro presentazione di cauzione o altra idonea garanzia. La deroga deve indicare la durata della stessa e contenere le necessarie prescrizioni comportamentali e prevedere il ripristino delle condizioni del terreno e dell'ambiente circostante a spese del richiedente.
5. Ulteriori deroghe possono essere concesse dagli enti gestori per i parchi e la biodiversità di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano), in accordo con l'ente titolare della viabilità interessata, sui territori di loro competenza.
6. È fatto salvo il transito dei mezzi a motore per attività di manutenzione e per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali ed economiche regolarmente esercitate.
7. L'attività venatoria lungo i percorsi della REER si svolge secondo quanto disposto dalla normativa di settore.
8. Il transito dei mezzi a motore è sempre consentito per attività di soccorso e di protezione civile.

#### **Art. 5**

##### **Pianificazione territoriale**

1. La REER è riferimento necessario alla redazione del quadro conoscitivo degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica di cui all'articolo 4 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) ed è inserita nel Sistema informativo territoriale della Regione Emilia-Romagna.
2. L'eventuale mutamento della destinazione d'uso dei terreni su cui ricadono i percorsi escursionistici inseriti nella REER può essere effettuato, in presenza di condizioni e circostanze di peso almeno pari all'interesse pubblico che li connota, previa acquisizione del parere consultivo della consulta di cui all'articolo 10.

#### **Art. 6**

##### **Dichiarazione di pubblico interesse**

1. I percorsi escursionistici inclusi nella REER sono considerati, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, storici, architettonici, ambientali, didattici e di tutela del territorio nonché ai valori naturalistici, paesistici, sportivi e di promozione della salute peculiari dell'attività escursionistica.
2. Fatto salvo il recepimento iniziale di cui all'articolo 7, comma 3, preventivamente all'inserimento nella REER di tratti di viabilità di uso privato mediante assoggettamento a servitù di passaggio, la Regione propone ai proprietari e ai titolari di diritti reali la stipula di accordi ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) che definiscano le modalità d'uso e le limitazioni connesse alle condizioni del percorso. Nel caso in cui i proprietari e i soggetti titolari di diritti reali, in relazione al percorso, intendano assumere iniziative imprenditoriali, gli accordi di cui sopra possono prevedere anche forme di supporto tecnico e di snellimento delle procedure di avvio.
3. Ai soggetti di cui al comma 2 viene data comunicazione della volontà di inserire in REER tratti di viabilità di uso privato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o altri strumenti di analogo valore probante, prevedendo, nel caso di mancato accordo preventivo, un termine di sessanta giorni dal ricevimento per formulare eventuali osservazioni, a cui la Regione deve rispondere nei successivi trenta giorni o comunque prima dell'inserimento del percorso nella REER.
4. Gli accordi di cui al comma 2 possono prevedere norme comportamentali e divieti aggiuntivi rispetto a quelli previsti all'articolo 12 per la generalità della REER.
5. In assenza dell'accordo di cui al comma 2 la Regione promuove e conduce l'eventuale procedimento di assoggettamento a servitù di passaggio in conformità alla normativa vigente.

#### **Art. 7**

##### **Catasto della REER e implementazione di sistemi di informazione promo-turistica**

1. È istituito presso la Regione il Catasto della REER, articolato in sezioni provinciali. Il Catasto archivia, classifica e descrive il sistema di percorsi che costituiscono la REER.

2. La catalogazione dei percorsi riporta gli elementi utili alla fruizione e manutenzione, informando fra l'altro su servizi, difficoltà, percorribilità, regolamentazione del transito, lunghezza, dislivello in salita e discesa e tempo di percorrenza. Essa inoltre rende conto del soggetto gestore, di eventuali tratti privati e convenzioni con i proprietari, di divieti o limitazioni permanenti o temporanei insistenti sul percorso o su parte di esso.
3. In prima applicazione il Catasto della REER recepisce integralmente la base dati "Sentieri", di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2009, n. 1841 (Linee guida per cartografia, segnaletica, manutenzione, ripristino, sicurezza e divulgazione della rete escursionistica emiliano-romagnola), fatto salvo se del caso l'adeguamento della segnaletica, dando conto anche di eventuali accordi esistenti coi privati ovvero di servitù prediali esistenti.
4. Le informazioni presenti nel Catasto sono inoltre rese agevolmente fruibili agli utenti attraverso lo sviluppo parallelo di mezzi informativi e informatici con finalità promozionali e turistiche che esplicitino le possibilità di transito per le varie tipologie di fruitori, di carattere permanenti o, per motivi meteorologici, temporanei. In particolare le informazioni sulla REER dovranno essere accessibili in formato open data tramite la realizzazione di un portale regionale, articolato in sezioni provinciali e aperto ai contributi dei soggetti esterni interessati.

## **Art. 8**

### **Funzioni e competenze**

1. La Regione ed i comuni, anche in forma associata, gestiscono la REER con la collaborazione degli enti di gestione per i parchi e la biodiversità, del volontariato e dell'associazionismo di settore, in conformità al principio costituzionale di sussidiarietà e nel rispetto delle prerogative riconosciute al Club Alpino Italiano (CAI) dalla legislazione vigente.
2. La Regione, avvalendosi del Coordinamento tecnico centrale della REER di cui all'articolo 9:
  - a) organizza, aggiorna e gestisce il Catasto della REER. A tal fine con atto amministrativo la Giunta regionale recepisce la base dati "Sentieri" secondo quanto disposto all'articolo 7, comma 3, provvedendo a sanare le lacunosità e gli errori eventualmente segnalati dai comuni territorialmente competenti, ovvero dalle unioni in caso di gestione associata delle funzioni;
  - b) aggiorna annualmente con delibera il Catasto di cui all'articolo 7, acquisendo a tale scopo dai comuni e dalle unioni le proposte di modifica e di nuovi inserimenti, corredate dalle informazioni riguardanti le caratteristiche tecniche del percorso, la proprietà dei sentieri interessati e le eventuali convenzioni o servitù già in essere, nonché le eventuali proposte di fuoriuscita di percorsi della REER, adeguatamente motivate;
  - c) coordina l'attività di comuni e unioni con i soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione della REER;
  - d) stipula accordi per la promozione e la gestione dei percorsi che per caratteristiche storiche, culturali, religiose o naturali abbiano valenza regionale, con ciascun comune interessato dal passaggio degli stessi e predispone, all'occorrenza, programmi di gestione della REER, ivi inclusi progetti afferenti ai percorsi escursionistici di coordinamento e collegamento con reti escursionistiche nazionali o di regioni limitrofe;
  - e) promuove l'attività di validazione dei nuovi sentieri e delle modifiche intervenute e valida i dati forniti da altre fonti;
  - f) fornisce consulenza e documentazione tecnica di validità generale sul tema della gestione e manutenzione della REER in collaborazione con il CAI;
  - g) promuove la formazione degli operatori pubblici e privati per gli ambiti disciplinati dalla presente legge;
  - h) approva, sentiti i comuni e le unioni, il Programma triennale degli interventi straordinari di cui all'articolo 11;
  - i) approva il regolamento di cui all'articolo 14;
  - j) indice la Conferenza regionale della REER di cui all'articolo 10, comma 3;
  - k) cura il sito regionale di cui all'articolo 7, comma 4.
3. I Comuni, singolarmente o in forma associata tramite conferimento delle funzioni all'Unione o tramite convenzione ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, avvalendosi della collaborazione degli enti gestori per i parchi e la biodiversità e col supporto della consulta di cui all'articolo 10:
  - a) sovrintendono la porzione di REER afferente al territorio e l'ordinaria manutenzione dei percorsi escursionistici, anche attraverso convenzioni e collaborazioni con il CAI e con le associazioni del territorio che svolgono attività attinenti agli scopi di cui alla presente legge, nonché tramite accordi con imprese e privati eventualmente interessati;
  - b) predispongono e approvano entro il 30 novembre dell'anno precedente un programma di gestione e manutenzione ordinaria dei percorsi escursionistici ricadenti nel territorio di loro competenza, ivi inclusi quelli interni ad aree naturali protette, e di omogeneizzazione della segnaletica. Per la gestione e manutenzione ordinaria si avvalgono prioritariamente, tramite convenzioni, delle associazioni di promozione sociale e di volontariato presenti sul territorio che svolgono attività attinenti agli scopi di cui alla presente legge, fatte salve le prerogative del CAI, e degli operatori

agricoli operanti sul territorio. Nel caso in cui la manutenzione sia affidata ad agricoltori operanti sul territorio a qualsiasi titolo o a cooperative, consorzi e aziende forestali, trovano applicazione altresì gli strumenti finanziari previsti dalla legge regionale 9 aprile 1985, n. 12 (Intervento regionale per il potenziamento della organizzazione del soccorso alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico), nonché quelli previsti dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e dalla programmazione comunitaria e destinati ad aziende agricole e agricoltori per la manutenzione dei percorsi escursionistici prossimi ai loro territori di pertinenza;

- c) verificano che la manutenzione dei percorsi sia effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento attuativo di cui all'articolo 14;
  - d) raccolgono informazioni sui percorsi utili all'aggiornamento del Catasto ed inviano alla Regione, al fine dell'inserimento nella REER, accompagnate da proprio parere, le proposte di variazione e implementazione dei percorsi escursionistici pervenute per il territorio di propria competenza, corredate della descrizione del percorso e della documentazione inerente la proprietà della viabilità interessata;
  - e) inviano alla Regione proposte per la redazione del Programma triennale degli interventi straordinari di cui all'articolo 11;
  - f) possono stipulare convenzioni per l'affidamento dell'attività di controllo del rispetto dei divieti di cui all'articolo 12.
4. Ai fini del regolare aggiornamento del Catasto della REER, le iniziative di manutenzione ordinaria sui percorsi catalogati, autonomamente adottate, in coerenza ai criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 14, dagli enti gestori delle aree naturali protette sulla proprie pertinenze, nonché quelle adottate dalle sezioni del CAI in autofinanziamento, sono tempestivamente comunicate al Comune territorialmente competente.

#### **Art. 9**

##### **Coordinamento tecnico centrale della REER**

1. È istituito presso la Regione, senza oneri aggiuntivi sul bilancio, il Coordinamento tecnico centrale della REER.
2. Il Coordinamento, così come previsto dall'articolo 8, comma 2, fornisce supporto alla Regione nella definizione dei contenuti tecnici e dei criteri per la gestione della REER, per l'aggiornamento della base dati del Catasto della REER e per la realizzazione e l'utilizzo della cartografia escursionistica regionale anche ai fini della produzione di materiale turistico-promozionale omogeneo.
3. Il Coordinamento è nominato con atto dirigenziale, resta in carica per la durata della legislatura e sostituisce il Coordinamento tecnico per i percorsi escursionistici di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1841 del 2009, che ne assolve le funzioni fino all'insediamento.
4. Il Coordinamento è composto da:
  - a) il responsabile del Servizio Geologico, sismico e dei suoli della Regione Emilia-Romagna con funzione di presidente;
  - b) un rappresentante del Servizio Geologico, sismico e dei suoli della Regione Emilia-Romagna;
  - c) un rappresentante del Servizio Parchi e risorse forestali della Regione Emilia-Romagna;
  - d) un rappresentante del Servizio Commercio, turismo e qualità delle aree turistiche della Regione Emilia-Romagna;
  - e) un rappresentante proposto dalla Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali dell'Emilia-Romagna;
  - f) un rappresentante proposto dall'Unione Nazionale Comuni e Comunità Enti Montani dell'Emilia-Romagna;
  - g) un rappresentante proposto dal CAI, gruppo Emilia-Romagna;
  - h) un rappresentante proposto dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani dell'Emilia-Romagna;
  - i) un rappresentante proposto dall'Unione Province Italiane dell'Emilia-Romagna.
5. La composizione del Coordinamento può essere integrata, con atto dirigenziale di cui al precedente comma 3, anche su proposta del Coordinamento.
6. Le associazioni presenti, singolarmente o in maniera coordinata fra loro, in tutte le province dell'Emilia-Romagna e che svolgano attività attinenti agli scopi di cui alla presente legge possono nominare congiuntamente, per ciascun settore associativo, un rappresentante presso il Coordinamento con funzioni propositive e consultive. In particolare dovrà essere garantita rappresentanza al Coordinamento all'associazionismo che si occupa di escursionismo su ruote, all'associazionismo impegnato nell'ambito delle tematiche ambientali e all'associazionismo operante nel settore degli sport all'aria aperta.

#### **Art. 10**

##### **Consulta territoriale della REER e Conferenza regionale della REER**

1. È istituita presso ciascun comune e unione competente, senza oneri aggiuntivi sul bilancio, la Consulta territoriale della REER con compiti consultivi, propositivi e di supporto agli stessi, che ne acquisisce il parere per le finalità di cui all'articolo 8, comma 3.

2. La Consulta territoriale resta in carica cinque anni e la sua composizione è demandata al comune o all'Unione competente, che deve comunque garantire la presenza di rappresentanti degli enti locali associativi di comuni montani, dei parchi e dalle aree protette presenti nel territorio. Nella Consulta territoriale sono inoltre rappresentati il CAI, le associazioni di cui all'articolo 9, comma 6, e le associazioni locali maggiormente attive sul territorio negli ambiti di interesse della presente legge, nonché le associazioni economiche che, avendone interesse, ne facciano richiesta. È sempre assicurata la partecipazione degli enti ed istituzioni di volta in volta direttamente interessati agli interventi all'esame della Consulta stessa.
3. L'Assessore regionale competente indice annualmente la Conferenza regionale della REER quale momento di confronto, proposta e verifica sulle tematiche relative all'escursionismo regionale e in particolare alla REER.
4. La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale competente o da un suo delegato e vi partecipano i rappresentanti dei soggetti facenti parte del Coordinamento di cui all'articolo 9 e un rappresentante per ciascuna consulta territoriale.

#### **Art. 11**

##### **Programma triennale degli interventi straordinari sulla REER**

1. L'Assemblea legislativa approva ogni tre anni il Programma triennale degli interventi straordinari sulla REER ai sensi di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, lettera h), e comma 3, lettera e). Il programma è proposto all'Assemblea dalla Giunta, che lo redige avvalendosi del supporto del Coordinamento tecnico centrale di cui all'articolo 9 e previa acquisizione delle proposte di ciascun comune e unione competenti, corredate dal parere delle consulte territoriali di cui all'articolo 10 e degli enti di gestione per i parchi e la biodiversità per i territori ricadenti nelle loro pertinenze.
2. Il programma, tenendo conto delle eventuali sinergie con altre programmazioni regionali, contiene azioni mirate a:
  - a) favorire la fruizione turistico ricreativa sostenibile dei percorsi della REER e promuoverne la conoscenza e l'immagine al fine di creare nuove opportunità socio-economiche per i territori più periferici della regione, in coerenza con gli obiettivi di conservazione dell'ambiente naturale;
  - b) coinvolgere le comunità locali in un'offerta integrata di servizi di accoglienza e animazione, che le renda soggetti attivi e principali beneficiari dello sviluppo turistico connesso alla REER, anche fornendo supporto tecnico-logistico e prevedendo iter semplificati per i soggetti di cui all'articolo 6, comma 2;
  - c) preservare il patrimonio storico-culturale dei centri storici e dei borghi rurali, quali luoghi privilegiati destinati a ospitare le strutture ricettive e di servizio della REER;
  - d) sostenere lo sviluppo della pratica sportiva all'aria aperta quale attività di prevenzione e contrasto delle patologie legate alla sedentarietà e agli scorretti stili di vita;
  - e) favorire l'integrazione con la rete del trasporto pubblico locale, sia su ferro che su gomma, anche attraverso la creazione di nuove connessioni con la rete esistente;
  - f) favorire l'intermodalità del trasporto ecologico incentivando la nascita di percorsi turistici integranti la mobilità pedonale, ciclistica, elettrica o ippica e dei necessari punti di incontro e scambio ad essa funzionali;
  - g) favorire l'introduzione di buone pratiche relative all'impiego dell'energia, delle acque e dei materiali, con particolare attenzione alle regimazione delle acque superficiali;
  - h) garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella REER, particolarmente attraverso programmi di manutenzione straordinaria;
  - i) favorire la corretta fruizione e conservazione dei percorsi della REER promuovendo il coordinato coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;
  - j) migliorare i servizi di fruizione della REER, anche attraverso l'aggiornamento costante e puntuale del Catasto, in particolare regolamentando l'utilizzo della REER in funzione delle differenti tipologie di attività sportive e del tempo libero, tenuto conto delle sinergie e delle incompatibilità eventualmente riscontrabili.
3. Il programma è attivato con bandi annuali che stabiliscono le modalità ed i criteri per l'erogazione dei contributi e che dovranno prevedere almeno un intervento inerente le misure previste dal comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), e almeno un intervento inerente le misure previste dal comma 2, lettere h), i) e j).

#### **Art. 12**

##### **Divieti**

1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, e in particolare di quanto richiamato all'articolo 4, comma 3, sulla REER è fra l'altro vietato:

- a) danneggiare, alterare o impedire il libero accesso ai percorsi inseriti nella REER, sovrapporre ad essi altre infrastrutture, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, o esercitare qualsiasi altra azione tesa a ostacolare l'uso escursionistico;
- b) danneggiare o asportare la segnaletica e i cartelli illustrativi, danneggiare i ricoveri, i rifugi escursionistici, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere;
- c) segnalare i percorsi escursionistici in maniera difforme da quanto previsto dal regolamento attuativo di cui all'articolo 14. In deroga a tale divieto e con obbligo di rimozione entro dieci giorni dalla fine delle manifestazioni, è consentito apporre segnalazioni provvisorie destinate allo svolgimento di specifiche manifestazioni sportive o del tempo libero autorizzate ai sensi della normativa vigente;
- d) tenere comportamenti e velocità tali da non consentire l'arresto dei mezzi in condizioni di sicurezza sia per il conducente che per gli altri fruitori;
- e) ogni intervento non autorizzato sui percorsi escursionistici, fatti salvi gli interventi di manutenzione della percorribilità e di apposizione della segnaletica previsti dalla presente legge, quelli colturali e il taglio dei boschi;
- f) recare disturbo al bestiame e alla fauna selvatica, danneggiare colture ed attrezzature e raccogliere i prodotti agricoli;
- g) l'accesso, il transito e l'attività dei mezzi motorizzati in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 4.

### **Art. 13**

#### **Sanzioni**

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'applicazione delle relative sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), sono delegate ai comuni ed agli enti gestori dei parchi e della biodiversità per i territori di loro pertinenza, che possono esercitarle anche in forma associata, avvalendosi del Corpo di Polizia municipale e del Servizio volontario delle guardie ecologiche di cui alla legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), e che ne introitano i relativi proventi. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo la Regione può inoltre stipulare accordi col Corpo forestale dello Stato.
2. Salvo che la condotta non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1000 euro chi:
  - a) faccia uso di segnaletica non autorizzata;
  - b) danneggi la segnaletica o le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i sentieri della REER;
  - c) danneggi o alteri intenzionalmente tratti della REER.
3. Chiunque acceda o transiti sulla REER con qualsiasi mezzo al di fuori delle previsioni di cui all'articolo 4 ovvero tenga comportamenti e velocità tali da non consentire l'arresto del mezzo in condizioni di sicurezza sia per il conducente, sia per gli altri fruitori è sanzionato secondo quanto previsto dal Codice della strada.
4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2500 euro chi chiuda tratti della REER.
5. In caso di reiterazione della violazione la sanzione è raddoppiata.
6. Chiunque commetta le violazioni di cui al comma 2, lettere b) e c), e di cui ai commi 3 e 4 è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà delle province, dei comuni, degli enti proprietari delle strade e degli enti di gestione delle aree naturali protette di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.
7. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 2, è inoltre prevista l'interruzione, da un minimo di un anno ad un massimo di cinque anni, di ogni forma di finanziamento, erogazione o contribuzione prevista dalla presente legge e di cui il soggetto trasgressore stia eventualmente fruendo con oneri a carico della Regione, dei Comuni o delle Unioni di comuni.

### **Art. 14**

#### **Regolamento attuativo**

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, redige ed approva il regolamento attuativo, avvalendosi del Coordinamento tecnico centrale della REER di cui all'articolo 9.
2. Il regolamento stabilisce tra l'altro:
  - a) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la segnaletica della REER, prevedendo anche un termine per l'adeguamento della segnaletica esistente;

- b) le caratteristiche delle tabelle segnaletiche da apporre in presenza di particolari attrazioni naturalistiche, storico-culturali, architettoniche e religiose allo scopo di segnalare la specificità dell'itinerario e descrivere habitat, paesaggi e singole emergenze;
- c) le caratteristiche, i limiti e le modalità di utilizzo del logo distintivo della REER di cui all'articolo 3;
- d) i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione degli itinerari escursionistici rientranti nella REER;
- e) le caratteristiche di sicurezza necessarie per consentire le diverse tipologie di fruizione;
- f) la struttura e le modalità di organizzazione e aggiornamento della base dati del Catasto di cui all'articolo 7;
- g) le modalità di catalogazione dei percorsi e le informazioni minime che devono essere riportate;
- h) i criteri generali di manutenzione dei percorsi della REER;
- i) i requisiti formativi e le competenze tecniche di cui devono essere in possesso coloro che svolgono l'attività di validazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e).

#### **Art. 15**

##### **Modifiche a leggi regionali**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico) è inserito il seguente:

"2 bis. Possono altresì beneficiare dei contributi di cui al comma 1 i soggetti privati le cui proprietà siano interessate dal passaggio di percorsi della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna (REER), limitatamente agli edifici posti sulla medesima proprietà."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984 n. 38)) è aggiunto il seguente:

"2 bis. I bandi per l'accesso ai contributi di cui al comma 2 possono prevedere un riconoscimento aggiuntivo per le strutture ricadenti sulle proprietà private interessate dal passaggio della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna (REER)."

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole) è inserito il seguente:

"2 bis. I bandi per l'accesso ai contributi di cui al comma 2 possono prevedere un riconoscimento aggiuntivo per le strutture ricadenti sulle proprietà private interessate dal passaggio della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna (REER)."

#### **Art. 16**

##### **Disposizioni finanziarie**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

# CACCIA

## L. 157/1992

### Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

*Aggiornata alla L. 29 luglio 2015, n. 115 (in G.U. 03/08/2015, n.178)*

#### **1. Fauna selvatica (3).**

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva (4).

2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 (5).

5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, e in conformità agli articoli 3 e 4 della direttiva 2009/147/CE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente (6).

5-bis. Le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, per quanto possibile, anche per gli habitat esterni alle zone di protezione speciale. Le regioni e le province autonome provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (7).

6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.

7. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.

7.1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette periodicamente alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili sull'applicazione pratica della presente legge e delle altre norme vigenti in materia, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 2009/147/CE.

7-bis. Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della citata direttiva 2009/147/CE, con particolare attenzione agli argomenti elencati nell'allegato V annesso alla medesima direttiva. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di trasmissione e la tipologia delle informazioni che le regioni sono tenute a comunicare. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (8).

(3) Il presente articolo era stato modificato, con l'aggiunta dei commi 1-bis e 7-bis, dall'art. 9, D.L. 16 agosto 2006, n. 251, non convertito in legge.

(4) *Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009.*

(5) *Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.P.R. 1° dicembre 2000, n. 425 (Gazz. Uff. 22 gennaio 2001, n. 17), in relazione alle specie di uccelli selvatici da proteggere in modo particolare e prioritario, il riferimento all'Allegato I della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, di cui al presente comma, è sostituito dal riferimento all'Allegato I della direttiva 97/49/CE della Commissione del 29 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 223 del 13 agosto 1997.*

(6) *Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009. In precedenza, il presente comma era stato modificato dall'art. 9, D.L. 16 agosto 2006, n. 251, non convertito in legge. Vedi, anche, l'art. 1, D.P.R. 1° dicembre 2000, n. 425.*

(7) *Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009.*

(8) *Comma aggiunto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009.*

## 2. Oggetto della tutela.

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

a) mammiferi: lupo (*Canis lupus*), sciacallo dorato (*Canis aureus*), orso (*Ursus arctos*), martora (*Martes martes*), puzzola (*Mustela putorius*), lontra (*Lutra lutra*), gatto selvatico (*Felis sylvestris*), lince (*Lyn lyn*), foca monaca (*Monachus monachus*), tutte le specie di cetacei (*Cetacea*), cervo sardo (*Cervus elaphus corsicanus*), camoscio d'Abruzzo (*Rupicapra pyrenaica*);

b) uccelli: marangone minore (*Phalacrocorax pigmeus*), marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*), tutte le specie di pellicani (*Pelecanidae*), tarabuso (*Botaurus stellaris*), tutte le specie di cicogne (*Ciconiidae*), spatola (*Platalea leucorodia*), mignattaio (*Plegadis falcinellus*), fenicottero (*Phoenicopterus ruber*), cigno reale (*Cygnus olor*), cigno selvatico (*Cygnus cygnus*), volpoca (*Tadorna tadorna*), fistione turco (*Netta rufina*), gobbo rugginoso (*Oxyura leucocephala*), tutte le specie di rapaci diurni (*Accipitriformes* e *falconiformes*), pollo sultano (*Porphyrio porphyrio*), otarde (*Otis tarda*), gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), gru (*Grus grus*), piviere tortolino (*Eudromias morinellus*), avocetta (*Recurvirostra avosetta*), cavaliere d'Italia, (*Himantopus himantopus*), occhione (*Burhinus oedicephalus*), pernice di mare (*Glareola pratincola*), gabbiano corso (*Larus audouinii*), gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*), gabbiano roseo (*Larus genei*), sterna zampanere (*Gelochelidon nilotica*), sterna maggiore (*Sterna caspia*), tutte le specie di rapaci notturni (*Strigiformes*), ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), tutte le specie di picchi (*Picidae*), gracchio corallino (*Pyrhocorax pyrrhocorax*);

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.

2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole.

2-bis. Nel caso delle specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni.

3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti.

## 3. Divieto di uccellazione.

1. È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.



#### 4. Cattura temporanea e inanellamento.

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.

3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività).

4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati (9).

5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.

6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

(9) *Comma così sostituito dall'art. 34, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.*

#### 5. Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi.

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.

2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.

5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12.

6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare; possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.

7. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.

8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.

9. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.

**6. Tassidermia.**

1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.
2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.
3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.
4. Le regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento atto a disciplinare l'attività di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1.

**7. Istituto nazionale per la fauna selvatica (10).**

1. L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di cui all'articolo 35 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, dalla data di entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ed opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province.
2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con le regioni, definisce nelle norme regolamentari dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica l'istituzione di unità operative tecniche consultive decentrate che forniscono alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali (11).
3. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.
4. Presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro dell'ambiente, da un rappresentante del Ministro della sanità e dal direttore generale dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto. Con regolamento, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disposte tutte le successive modificazioni statutarie che si rendano necessarie per rimodulare l'assetto organizzativo e strutturale dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, onde consentire ad esso l'ottimale svolgimento dei propri compiti, in modo da realizzare una più efficiente e razionale gestione delle risorse finanziarie disponibili (12).
5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica provvede direttamente alle attività di cui all'articolo 4.
6. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

(10) Per la soppressione del presente Istituto vedi quanto disposto dall'art. 28, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

(11) Comma così modificato dal comma 471 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, l'art. 6, comma 2, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419.

(12) Comma così modificato dal comma 472 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Per la nuova denominazione della scuola di specializzazione di cui al presente comma vedi l'art. 17-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

**8. Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.**

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle province d'Italia, dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.
2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato.
3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.
4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni (13).

*(13) Vedi, anche, gli artt. 3 e 4, D.P.R. 4 aprile 2007, n. 70.*

**9. Funzioni amministrative.**

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

**10. Piani faunistico-venatori.**

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
2. Le regioni e le province, con le modalità previste nei commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.
3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni (14).
4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettere a), b), e c). Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.
5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.
7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali e in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.
8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:

- a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
- b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;
- c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;
- d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;
- e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;
- f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b), e c);
- g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
- h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

9. Ogni zona dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona.

10. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.

12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

15. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.

16. Le regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.

17. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

*(14) La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 448 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione.*

## **11. Zona faunistica delle Alpi.**

1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante.

2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.

3. Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.

## **12. Esercizio dell'attività venatoria.**

1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.

3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abatterla.

4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante in zona Alpi;

b) da appostamento fisso;

c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d).

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di euro 516.456,90 per ogni sinistro, di cui euro 387.342,67 per ogni persona danneggiata e euro 129.114,22 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 51.645,69 per morte o invalidità permanente (15).

9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti.

10. In caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.

11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.

12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate.

*(15) Con Provv. 22 ottobre 2008, n. 2643 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2008, n. 256) sono state dettate disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'attività venatoria e per gli infortuni.*

## **13. Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.**

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione

semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale.

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.

2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri (Flobert)).

3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie (16).

(16) *La Corte costituzionale, con ordinanza 20-30 marzo 1995, n. 95 (Gazz. Uff. 5 aprile 1995, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. h), e dell'art. 13, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione.*

#### **14. Gestione programmata della caccia.**

1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.

2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale (17).

4. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi (18).

5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.

6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 1993 le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.

8. È facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purché si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.

9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.

10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.

11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma agli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

- a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;
- b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
- c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

12. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata che sarà definita dalle norme regionali, non è applicabile l'articolo 10, comma 8, lettera h).

13. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.

14. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.

15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.

17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza.

(17) Il D.M. 30 gennaio 1993 (Gazz. Uff. 15 febbraio 1993, n. 37), sostituendo il precedente D.M. 31 dicembre 1992 (Gazz. Uff. 20 gennaio 1993, n. 15), ha così disposto:

«Art. 1. L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 3, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per ogni ambito territoriale di caccia, già fissato con D.M. 31 dicembre 1992, è ridefinito pari a 0,0526 cacciatori/ettaro, ovvero 19,01 ettari/cacciatore.

Art. 2. L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 4, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi è ridefinito pari a 0,0518 cacciatori/ettaro, ovvero 19,30 ettari/cacciatore».

(18) Il D.M. 30 gennaio 1993 (Gazz. Uff. 15 febbraio 1993, n. 37), sostituendo il precedente D.M. 31 dicembre 1992 (Gazz. Uff. 20 gennaio 1993, n. 15), ha così disposto:

«Art. 1. L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 3, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per ogni ambito territoriale di caccia, già fissato con D.M. 31 dicembre 1992, è ridefinito pari a 0,0526 cacciatori/ettaro, ovvero 19,01 ettari/cacciatore.

Art. 2. L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 4, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi è ridefinito pari a 0,0518 cacciatori/ettaro, ovvero 19,30 ettari/cacciatore».

### **15. Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia.**

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.

2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 23.

3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.

4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. È altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

7. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma 3.

10. Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonché le modalità di delimitazione dei fondi stessi.

11. Scaduti i termini di cui all'articolo 36, commi 5 e 6, fissati per l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 1994-1995, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 15. Comunque, a partire dal 31 luglio 1997 le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14 (19).

*(19) Comma così modificato dall'art. 11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo stesso articolo ha, inoltre, disposto che non sono punibili i fatti commessi, in violazione delle presenti norme, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge.*

### **16. Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie.**

1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:

- a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;



b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.

2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:

- a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;
- b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88.

3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5.

### 17. Allevamenti.

1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.

2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresì norme per gli allevamenti dei cani da caccia.

3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorità provinciale nel rispetto delle norme regionali.

4. Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all'articolo 13.

### 18. Specie cacciabili e periodi di attività venatoria.

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); merlo (*Turdus merula*); [passero (*Passer italiae*)] (20); [passera mattugia (*Passer montanus*)] (21); [passera oltremontana (*Passer domesticus*)] (22); allodola (*Alauda arvensis*); [colino della Virginia (*Colinus virginianus*)] (23); starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); minilepre (*Silvilagus floridamus*);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: [storno (*Sturnus vulgaris*)] (24); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymnocyptes minimus*); [fringuello (*Fringilla coelebs*)] (25); [peppola (*Fringilla montifringilla*)] (26); combattente (*Philomachus pugnax*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); [taccole (*Corvus monedula*)] (27); [corvo (*Corvus frugilegus*)] (28); cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); [pittima reale (*Limosa limosa*)] (29); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*);

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); [francolino di monte (*Bonasa bonasia*)] (30); coturnice (*Alectoris graeca*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*); con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (*Lepus timidus*);

d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*);

e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: Lepre italiana (*Lepus corsicanus*) (31).

1-bis. L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:

- a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;
- b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli (32).

2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta (33).

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.

4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.

5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.

6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.

7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

8. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino (34).

- (20) *Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.*
- (21) *Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.*
- (22) *Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.*
- (23) *Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.*
- (24) *Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.*
- (25) *Il D.P.C.M. 22 novembre 1993 (Gazz. Uff. 1° aprile 1994, n. 76) ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi e amministrativi.*
- (26) *Il D.P.C.M. 22 novembre 1993 (Gazz. Uff. 1° aprile 1994, n. 76) ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi e amministrativi.*
- (27) *Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.*
- (28) *Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.*
- (29) *Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.*
- (30) *Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.*

(31) Lettera aggiunta dall'articolo unico, D.P.C.M. 7 maggio 2003 (Gazz. Uff. 3 luglio 2003, n. 152).

(32) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009.

(33) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009.

(34) Il presente articolo era stato modificato, con l'aggiunta del comma 1-bis, dall'art. 9, D.L. 16 agosto 2006, n. 251, non convertito in legge.

### **19. Controllo della fauna selvatica.**

1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.

### **19-bis. Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.**

1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

2. Le deroghe possono essere disposte dalle regioni e province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le deroghe devono essere giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni. Fatte salve le deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero. Le regioni prevedono sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista.

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. L'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro il mese di aprile di ogni anno essere comunicata all'ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione. Per tali specie, la designazione della piccola quantità per deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE è determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'ISPRA. Nei limiti stabiliti dall'ISPRA, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna specie. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo del presente comma non si applicano alle deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE.

4. Il provvedimento di deroga, ad eccezione di quelli adottati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività di prelievo. Della pubblicazione è data contestuale comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la regione interessata ad adeguare, entro quindici giorni dal ricevimento della diffida stessa, i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 2009/147/CE. Trascorso tale termine e valutati gli atti eventualmente posti in essere dalla regione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ne dispone l'annullamento.

5. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con

il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per gli affari europei, nonché all'ISPRA una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Nel caso risulti dalla relazione trasmessa che in una regione sia stato superato il numero massimo di capi prelevabili di cui al comma 3, quarto periodo, la medesima regione non è ammessa al riparto nell'anno successivo. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE

## **20. Introduzione di fauna selvatica dall'estero.**

1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.

2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.

3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere dell'ISPRA, nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione europea (40).

*(40) Comma così sostituito dal comma 4 dell'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009. In precedenza, il presente comma era stato modificato dall'art. 9, D.L. 16 agosto 2006, n. 251, non convertito in legge.*

## **21. Divieti.**

1. È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale ripermimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima (41);

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparare per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;

h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;

- l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;
- m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;
- n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
- o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale, distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge (42);
- p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;
- q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;
- r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
- s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;
- t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
- u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
- v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;
- z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
- aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e);
- bb) vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, ((anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle seguenti: germano reale (*anas platyrhynchos*); pernice rossa (*alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*alectoris barbara*); starna (*perdix perdix*); fagiano (*phasianus colchicus*); colombaccio (*columba palumbus*);
- ((cc) il commercio di esemplari vivi, non provenienti da allevamenti, di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, anche se importati dall'estero));
- dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;
- ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;
- ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.

2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.

3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.

## **22. Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio.**

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.

2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia.

3. La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.
4. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:
  - a) legislazione venatoria;
  - b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
  - c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
  - d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
  - e) norme di pronto soccorso.
5. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al comma 4.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni promuovono corsi di aggiornamento sulle caratteristiche innovative della legge stessa.
7. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.
9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.
10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32.
11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

### **23. Tasse di concessione regionale.**

1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22.
2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.
3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.
5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggetti a tasse regionali.

### **24. Fondo presso il Ministero del tesoro.**

1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale di euro 5,16 alla tassa di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
  - a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;

- b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
- c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa.
3. L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di quanto previsto all'articolo 23, comma 2.
4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 .

## **25. Fondo di garanzia per le vittime della caccia.**

1. È costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un Fondo di garanzia per le vittime della caccia per il risarcimento dei danni a terzi causati dall'esercizio dell'attività venatoria nei seguenti casi:

- a) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non sia identificato;
- b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all'articolo 12, comma 8 (44).

2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i soli danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente superiore al 20 per cento, con il limite massimo previsto per ogni persona sinistrata dall'articolo 12, comma 8. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, con il medesimo limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8, nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a euro 516,46 e per la parte eccedente tale ammontare, sempre con il limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8. La percentuale di invalidità permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

3. Le modalità di gestione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni del Fondo di garanzia per le vittime della caccia sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di cui all'articolo 12, comma 8, sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo da determinarsi in una percentuale dei premi incassati per la predetta assicurazione. La misura del contributo è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 5 per cento dei predetti premi. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento del contributo. Nel primo anno di applicazione della presente legge il contributo predetto è stabilito nella misura dello 0,5 per cento dei premi del ramo responsabilità civile generale risultanti dall'ultimo bilancio approvato, da congruarsi l'anno successivo sulla base dell'aliquota che sarà stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, applicata ai premi dell'assicurazione di cui all'articolo 12, comma 8 (45).

5. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, che, anche in via di transazione, abbia risarcito il danno nei casi previsti dal comma 1, ha azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese (46)] (47).

(44) *La Corte costituzionale, con sentenza 23 ottobre-6 novembre 2000, n. 470 (Gazz. Uff. 15 novembre 2000, n. 47 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni alla persona da parte del Fondo di garanzia per le vittime della caccia nel caso in cui colui che ha causato il danno risulti assicurato presso un'impresa assicuratrice che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.*

(45) *Per la determinazione del contributo e delle modalità di versamento di cui al presente comma, vedi il D.M. 12 ottobre 1993.*

(46) *La Corte costituzionale, con ordinanza 17-24 giugno 2002, n. 278 (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 26, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.*

(47) *Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo.*

## **26. Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria.**

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23.

2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali

agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.

3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.

4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale (48).

(48) *La Corte costituzionale con ordinanza 15-29 dicembre 2000, n. 581 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 1, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, sollevata in riferimento agli artt. 3, 32, primo comma, e 42, secondo comma, della Cost.*

## **27. Vigilanza venatoria.**

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65 ;

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .

2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.

5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.

6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.

7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.

8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.

9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4 (49).

(49) *Vedi, anche, l'art. 163, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.*

## **28. Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria.**

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

2. Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.



3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione.

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 della medesima legge.

### **29. Agenti dipendenti degli enti locali.**

1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.

2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 28, anche fuori dall'orario di servizio.

### **30. Sanzioni penali.**

1. Per le violazioni delle disposizioni, della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da euro 929 a euro 2.582 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;

b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da euro 774 a euro 2.065 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;

c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da euro 1.032 a euro 6.197 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da euro 464 a euro 1.549 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;

e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da euro 774 a euro 2.065 per chi esercita l'uccellazione;

f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 516 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'ammenda fino a euro 3.098 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;

h) l'ammenda fino a euro 1.549 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami (50);

i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 2.065 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da euro 516 a euro 2.065 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto.

Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale (51). Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.

4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali (52).

(50) *La Corte costituzionale, con ordinanza 20-30 marzo 1995, n. 95 (Gazz. Uff. 5 aprile 1995, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. h), e dell'art. 13, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione.*

(51) *La Corte costituzionale, con ordinanza 5-12 febbraio 1996, n. 32 (Gazz. Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 3, primo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione.*

(52) *La Corte costituzionale, con ordinanza 12-19 gennaio 1995 n. 25 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995, n. 4, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione.*

### **31. Sanzioni amministrative.**

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da euro 206 a euro 1.239 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;

b) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 206 a euro 1.239;

c) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;

d) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro 361 a euro 2.169. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicinore a quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;

f) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;

g) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 206 a euro 1.239;

h) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;

i) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da euro 25 a euro 154 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.

m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-bis.

42. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.

3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.
4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.
5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.
6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni (53).

(53) *La Corte costituzionale, con ordinanza 12-19 gennaio 1995 n. 25 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995, n. 4, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione.*

### **32. Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio.**

1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:

- a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), d), ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;
- b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere c) ed e), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;
- c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;
- d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto articolo 30, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed i), al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.

5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

### **33. Rapporti sull'attività di vigilanza.**

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 9 le regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno a decorrere dal 1993, trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore comunica tempestivamente all'autorità regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.

2. I rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento entro il mese di ottobre di ciascun anno.

**34. Associazioni venatorie.**

1. Le associazioni venatorie sono libere.
2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:
  - a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;
  - b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;
  - c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.
3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.
4. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.
5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia - Italcaccia) già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvata con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come sostituito dall'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.
6. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

**35. Relazione sullo stato di attuazione della legge.**

1. Al termine dell'annata venatoria 1994-1995 le regioni trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sull'attuazione della presente legge.
2. Sulla base della relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.

**36. Disposizioni transitorie.**

1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, fino alla naturale scadenza della concessione sono regolate in base al provvedimento di concessione.
2. Su richiesta del concessionario, le regioni possono trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agri-turistico-venatorie.
3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia all'ente competente.
4. In sede di prima attuazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisce l'indice di densità venatoria minima di cui all'articolo 14, commi 3 e 4, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono fissati i termini per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo modalità che consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagione venatoria 1994-1995 (54).
6. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge entro e non oltre il 31 luglio 1997 (55).
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

(54) Vedi il D.M. 12 agosto 1992.

(55) *Comma così modificato dall'art. 11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo stesso articolo ha, inoltre, disposto che non sono punibili i fatti commessi, in violazione delle presenti norme, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge.*

**37. Disposizioni finali.**

1. È abrogata la legge 27 dicembre 1977, n. 968 , ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.
2. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall'articolo 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, è soppresso.
3. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'articolo 27, comma 1, lettera b).

# L.R. 8/1994

## Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria

*Testo coordinato alle modifiche apportate dalla L.R. 20 dicembre 2013 n. 28*

### Titolo I Gestione faunistico-venatoria del territorio

#### Art. 1 Finalità

1. La Regione, con la presente legge, disciplina la gestione, la protezione e il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio faunistico ed ecologico in tutto il territorio regionale e ne regola il prelievo venatorio programmato. In particolare la Regione ha cura di creare le condizioni per salvaguardare le specie tutelate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157
2. A tal fine la Regione, con il concorso delle Province:
  - a) promuove il mantenimento e la riqualificazione degli habitat naturali e seminaturali delle specie autoctone di fauna selvatica viventi sul territorio dell'Emilia-Romagna individuate con la Carta regionale delle vocazioni faunistiche;
  - b) disciplina l'istituzione e la gestione delle zone di protezione della fauna selvatica che non ricadono in ambiti protetti per effetto di altre leggi;
  - c) coordina la programmazione delle attività di gestione della fauna selvatica e disciplina il controllo dei prelievi negli ambiti territoriali in cui è consentito l'esercizio venatorio;
  - d) favorisce l'eliminazione o la riduzione dei fattori di squilibrio o di degrado ambientale nei territori agricoli e forestali, nelle aree urbane, nelle acque interne e negli alvei dei corsi d'acqua;
  - e) disciplina l'istituzione e la gestione degli ambiti territoriali di caccia e delle strutture territoriali di iniziativa privata per consentire una coesistenza equilibrata e conforme al dettato della legge 11 febbraio 1992, n. 157\_
  - f) promuove l'educazione e la formazione dei cacciatori in materia agro faunistico ambientale;
  - g) favorisce l'attuazione di interventi atti a contrastare fenomeni di bracconaggio.
3. Nelle disposizioni che seguono, la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" sarà indicata con la denominazione "legge statale" .

### Capo I Pianificazione faunistico-venatoria regionale

#### Art. 2 Attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna e degli habitat

1. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti locali e degli organismi da essi costituiti e promuove attività di sensibilizzazione avvalendosi della collaborazione e dell'impegno volontario delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione ambientale.
2. La Regione, in collaborazione con gli istituti scientifici e con le autorità scolastiche, promuove iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico e dei metodi per la sua tutela e gestione.
3. L'attività di censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio è coordinata, secondo metodi e direttive dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), dalla Regione e dalle Province, in collaborazione con i Consigli di gestione degli ambiti territoriali di caccia e con i titolari delle aziende faunistico-venatorie.
4. La Regione promuove, in collaborazione con i competenti Servizi delle Province, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica anche ai fini della programmazione dei prelievi. Esprime, altresì pareri e suggerimenti per la gestione faunistica ed il miglioramento o il ripristino degli habitat naturali e seminaturali e degli agroecosistemi. A tal fine istituisce nell'ambito del Servizio competente un Osservatorio degli habitat naturali e seminaturali e delle popolazioni faunistiche.

5. L'Osservatorio esplica la sua attività di ricerca per la gestione del patrimonio faunistico, anche in collaborazione con l'INFS, con dipartimenti universitari nazionali ed esteri, con altri enti di ricerca e consulenza nazionale e regionali, e con i Servizi faunistici di altre Regioni.

### **Art. 3**

#### **Strumenti di pianificazione e programmazione faunistico- venatoria**

1. Sono strumenti della pianificazione e programmazione faunistico-venatoria:
  - a) la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio;
  - b) gli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico- venatoria provinciale;
  - c) il piano finanziario regionale annuale per la realizzazione degli interventi faunistico-venatori;
  - d) i piani faunistico-venatori provinciali e i relativi programmi annuali degli interventi;
  - e) i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6.
2. L'insieme degli atti di cui al comma 1 costituisce il piano faunistico-venatorio regionale.

### **Art. 4**

#### **Carta regionale delle vocazioni faunistiche**

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentito l'INFS, approva la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio e provvede al suo periodico aggiornamento.
2. La Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio è articolata in zona altitudinale e, per ognuna di esse, indica la relativa vocazione faunistica e le specie tipiche ivi presenti.

### **Art. 5**

#### **Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria**

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sulla base dei criteri della programmazione faunistico-venatoria di cui al comma 11 dell'art. 10 della legge statale e con riferimento ai contenuti della Carta regionale delle vocazioni faunistiche e alle situazioni ambientali e socio-economiche della regione, approva gli indirizzi per l'elaborazione dei piani faunistico-venatori provinciali. Con il medesimo provvedimento il Consiglio regionale definisce i criteri per l'individuazione della superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia e della superficie agro-silvo-pastorale sulla base della quale calcolare gli indici di densità venatoria di cui all'art. 8.
- 1 bis. abrogato.
2. Gli indirizzi di cui al comma 1 hanno durata quinquennale e sono elaborati con riferimento al programma regionale di sviluppo e al piano territoriale regionale. Essi riguardano in particolare:
    - a) la individuazione dei comprensori faunistici omogenei, anche di dimensione interprovinciale;
    - b) l'individuazione delle specie di fauna selvatica, di cui all'art. 18 della legge statale, di cui deve essere curato l'incremento naturale o la reimmissione sino alla densità ottimale compatibile con le situazioni produttive di ogni comprensorio faunistico omogeneo, e i criteri per la pianificazione e il coordinamento degli interventi tecnici di gestione faunistica;
    - c) i criteri per la pianificazione e il coordinamento delle attività gestionali di miglioramento ambientale e degli interventi tecnici di gestione faunistica tesi a favorire la tutela e l'incremento naturale della fauna selvatica di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge statale;
    - d) i criteri di massima sulla destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale ai sensi dei Capi III, IV e V ed il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione;
    - e) i criteri di massima per la determinazione dei contributi previsti dalla lett. g) del comma 8 dell'art. 10 della legge statale a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la valorizzazione faunistica del territorio nelle zone di protezione;
    - f) i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla istituzione delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie, dei centri privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, delle zone per l'addestramento e le prove di qualificazione dei cani da caccia;
    - g) i criteri per la formazione tecnica e l'aggiornamento degli addetti alla vigilanza e alle attività gestionali nelle zone di protezione e negli ambiti territoriali per la caccia programmata;
    - h) i criteri per la immissione integrativa di specie di fauna selvatica di interesse venatorio in ciascun comprensorio faunistico omogeneo.

### **Art. 6**

#### **Piano finanziario regionale annuale per la realizzazione degli interventi faunistico-venatori**

1. La Giunta regionale approva il piano finanziario per la realizzazione degli interventi faunistico-venatori.
2. Il piano finanziario, con riferimento alla superficie agro-silvo-pastorale, alla superficie delle zone di protezione già costituite, al numero dei cacciatori con residenza venatoria e alle catture tecniche compiute nel quinquennio precedente, stabilisce:
  - a) le risorse da assegnare ad ogni Provincia per la realizzazione degli interventi programmati di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 10 della legge statale ed il comma 4 dell'art. 23 della stessa legge;
  - b) le risorse da assegnare ad ogni Provincia per la prevenzione e il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica nelle zone di protezione;
  - c) le risorse da assegnare ad ogni Provincia per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili perché prodotti da specie non cacciabili o da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria.
3. Il piano finanziario stabilisce inoltre:
  - a) le risorse da assegnare ad ogni Provincia per la concessione dei contributi ai proprietari o conduttori di fondi rustici di cui al comma 1 dell'art. 15 della legge statale;
  - b) le risorse necessarie ai finanziamenti straordinari per interventi di miglioramento ambientale di interesse interprovinciale;
  - c) le risorse necessarie al finanziamento delle attività di censimento, ricerca, informazione e formazione di interesse regionale esercitate direttamente o affidate ad enti ed associazioni.
  - c bis) le risorse da assegnare alle Province per la realizzazione di progetti sperimentali promossi dalla Regione per la difesa del bestiame da predazione da canidi sui pascoli collinari e montani.
- 3 bis. La Regione può concedere contributi ad enti pubblici e privati secondo criteri stabiliti nel piano finanziario di cui al comma 1, per la realizzazione di attività rientranti nella lettera c) del comma 3.
4. La Giunta regionale redige entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria e sulle attività di vigilanza e la presenta al Consiglio regionale, corredata da eventuali proposte di modifica ed integrazione del piano finanziario.

#### **Art. 7**

##### **Piani faunistico-venatori provinciali**

1. Le Province, sentite le Comunità Montane, entro centoventi giorni dalla adozione degli indirizzi di cui al comma 1 dell'art. 5 approvano i propri piani faunistico-venatori. Le Province garantiscono la partecipazione delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, degli enti di gestione dei parchi operanti nell'ambito provinciale, delle associazioni di protezione ambientale e dell'Ente nazionale per la protezione degli animali (ENPA) alla formazione dei piani faunistico-venatori provinciali.
2. I piani faunistico-venatori provinciali hanno durata quinquennale, sono articolati per comprensori faunistici omogenei ed hanno i contenuti indicati dal comma 8 dell'art. 10 della legge statale e dagli indirizzi regionali di pianificazione faunistico-venatoria, nonché dalla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa).
3. I piani faunistico-venatori provinciali sono approvati previo parere della Regione di conformità alle indicazioni contenute negli atti di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 3. Il parere va espresso entro e non oltre sessanta giorni. Nelle more dell'espressione del parere il termine di cui al comma 1 è sospeso.
4. Il piano faunistico-venatorio provinciale approvato è pubblicizzato a cura della Provincia per le finalità di cui al comma 3 dell'art. 15 della legge statale e depositato nelle segreterie della Provincia e dei Comuni territorialmente interessati per la libera consultazione. Dell'approvazione è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Qualora le Province non approvino i piani faunistico-venatori nel termine previsto, vi provvede, previa diffida, la Giunta regionale in via sostitutiva.
6. Con le procedure di cui al presente articolo e nei termini ivi indicati le Province provvedono alle variazioni dei propri piani faunistico-venatori.

#### **Art. 8**

##### **Densità venatoria**

1. Per ogni ambito territoriale di caccia la Giunta regionale, sentito il parere delle Province, che devono esprimersi entro trenta giorni, determina annualmente l'indice di densità venatoria programmata, tenuto conto della superficie agro-silvo-pastorale cacciabile.



**Art. 9**  
**Programmi faunistico-venatori annuali**

1. All'attuazione dei piani faunistico-venatori provinciali si provvede con programmi annuali degli interventi.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Province, in conformità con il piano faunistico-venatorio provinciale, approvano e trasmettono alla Regione il programma annuale degli interventi faunistico-venatori per l'esercizio successivo con l'indicazione delle relative previsioni di spesa.
3. La Regione, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, provvede al finanziamento dei programmi provinciali annuali.

**Art. 10**  
**Consultazione sugli atti della Regione e delle Province**

1. La Regione consulta tutte le associazioni professionali agricole, le associazioni venatorie, le associazioni di protezione ambientale regionale riconosciute e l'Ente nazionale cinofili italiani (ENCI) ed acquisisce il parere dell'INFS su tutti i principali atti di programmazione. Per la elaborazione delle norme, delle direttive e dei programmi faunistico-venatori la Regione, ove necessario, si avvale di gruppi di lavoro tecnico-scientifico finalizzati.
2. La Provincia, per l'espletamento delle proprie funzioni, provvede ad istituire una Commissione consultiva, espressione di tutte le associazioni professionali agricole, le associazioni venatorie, le associazioni di protezione ambientale riconosciute ed operanti sul territorio e dell'ENCI.

**Capo II**  
**Miglioramento degli habitat naturali e salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali**

**Art. 11**  
**Ripristino e creazione dei biotopi**

1. La Regione e le Province, attraverso gli strumenti di programmazione di cui all'art. 3, nel rispetto della normativa comunitaria in materia agricola ed ambientale, promuovono il ripristino e la creazione dei biotopi al fine di realizzare habitat idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie tutelate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge statale, con particolare riferimento alla Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici e alla Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica.
2. Gli enti che operano nel settore ambientale ed agricolo, nel predisporre gli strumenti di pianificazione o gestione del territorio di propria competenza, tengono conto dell'esigenza di provvedere al ripristino o alla creazione di biotopi, in particolare nelle pertinenze idrauliche dei fiumi e dei canali.

**Art. 12**  
**Valorizzazione ambientale e faunistica dei fondi rustici**

1. La Provincia, in funzione degli obiettivi del piano faunistico-venatorio e nel quadro degli orientamenti della politica agricola comunitaria(PAC) con particolare riferimento ai programmi di attuazione dello Sviluppo rurale ai sensi del regolamento CE n. 1698/2005, promuove l'impegno dei proprietari e dei conduttori dei fondi rustici alla creazione e gestione degli habitat, alla tutela e ripristino degli habitat naturali, alla salvaguardia e incremento della fauna selvatica.
2. La Provincia, sulla base del piano finanziario regionale e dei programmi annuali di intervento, concorre a finanziare, in particolare a norma del comma 4 dell'art. 23 e del comma 1 dell'art. 15 della legge statale:
  - a) salvaguardia e recupero degli ambienti idonei al rifugio della fauna selvatica (mantenimento delle aree boscate); creazione e mantenimento di siepi ed alberatura; restauro e mantenimento dei maceri, dei laghetti collinari e delle fonti di abbeveramento della fauna;
  - b) coltivazioni a perdere per l'alimentazione delle specie selvatiche di interesse gestionale; esecuzione delle operazioni di sfalcio dei foraggi e di controllo della vegetazione erbacea spontanea con tempi e modalità che consentano la riproduzione della fauna;
  - c) collaborazioni operative: tabellamenti, difesa preventiva e cattura di selvaggina negli ambiti protetti, salvaguardia dei nidi e dei nuovi nati, protezione dei riproduttori nel periodo invernale;
  - d) impianto e manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica;
  - e) adozione di metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione ambientale e con la salvaguardia dell'ambiente naturale;

- f) progetti specifici per la reintroduzione di specie di avifauna di importanza comunitaria secondo le Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
3. La Provincia può definire intese con le organizzazioni professionali agricole e con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) per riconoscere ai proprietari o conduttori dei fondi rustici, compresi nelle zone di protezione destinate all'incremento di specie di interesse naturalistico o venatorio, che collaborano alla gestione della fauna, compensi forfettari per i capi catturati o censiti.

### **Art. 13**

#### **Utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia**

1. La Regione determina i criteri per la concessione dei contributi previsti dal comma 1 dell'art. 15 della legge statale, con riferimento prioritario agli interventi di valorizzazione ambientale di cui all'art. 12, di conservazione delle specie di fauna selvatica e di tutela dei fondi rustici sottoposti a particolare pressione "faunistico-venatoria" causata dalla presenza e dal prelievo venatorio di ungulati, ed avendo riguardo all'estensione dei fondi rustici ed agli indirizzi colturali ivi praticati.
2. La Giunta regionale determina annualmente la quota parte degli introiti risultanti dalle tasse di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio destinati a finanziare gli interventi previsti dal comma 1 dell'art. 15 della legge statale e provvede a ripartirli tra le Province.
3. Le Province possono erogare direttamente i contributi agli aventi diritto, oppure possono istituire appositi fondi provinciali la cui gestione è affidata, tramite convenzione, alle organizzazioni professionali agricole riconosciute e presenti sul territorio.
4. Il proprietario o conduttore di fondo rustico che intenda finalizzare il proprio contributo alla valorizzazione ambientale di cui al comma 1 demanda, tramite delega, all'organo di gestione del fondo di cui al comma 3 la realizzazione di appositi progetti di carattere agro-faunistico-ambientale.

### **Art. 14**

#### **Tutela delle attività agricole**

1. La Provincia, d'intesa con le organizzazioni professionali agricole e sentiti i Consigli direttivi degli ATC, individua le tipologie di colture e di allevamento bisognose di protezione ai sensi del comma 7 dell'art. 15 della legge statale e le conseguenti zone di divieto dell'esercizio venatorio in forma vagante nei terreni a coltivazione intensiva o specializzata. In detti terreni può effettuarsi esclusivamente l'esercizio venatorio da appostamento, previo consenso del proprietario o del conduttore.

### **Art. 15**

#### **Fondi agricoli sottratti all'attività venatoria**

1. Il proprietario o conduttore che a norma del comma 3 dell'art. 15 della legge statale intenda vietare la caccia nel proprio fondo rustico deve presentare richiesta motivata alla Provincia entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico provinciale oppure, in caso di sopravvenute e comprovate esigenze, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo.
2. La Provincia, entro i successivi sessanta giorni, con provvedimento motivato si pronuncia sulla richiesta e la accoglie se non ostacola il piano faunistico-venatorio provinciale e nei casi di esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica ovvero di attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.
3. In presenza di attività di rilevante interesse ambientale la domanda deve essere corredata dal piano di ripristino o mantenimento ambientale finalizzato all'incremento o alla protezione delle specie incluse nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, sulla conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni.

### **Art. 16**

#### **Controllo delle specie di fauna selvatica**

1. La Provincia ai sensi dell'art. 19 della legge statale provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i parchi e le riserve naturali.
2. Nei parchi e nelle riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite negli articoli 35,36,37 e 38 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6.

3. Nella restante parte del territorio i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità della Provincia ed essere attuati dai soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 19 della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della Provincia. Il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici.
4. Qualora l'INFS verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Provincia può attivare piani di controllo. A tal fine individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni del comma 2 dell'art. 19 della legge statale.
5. Agli addetti cui è affidato lo svolgimento delle operazioni di controllo è consentito, nell'eventualità di dover ricorrere ad abbattimenti, l'uso delle armi in dotazione con le munizioni indicate nell'autorizzazione.
6. Per finalità di ricerca scientifica, la Provincia o l'ente di gestione del parco, per i territori di competenza, sentito il parere dell'INFS possono autorizzare gli enti di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge statale ad effettuare catture di esemplari di specie selvatiche.
- 6 bis. La Provincia rilascia, su parere dell'INFS, specifica autorizzazione per l'attività di cattura temporanea ed inanellamento di uccelli a scopo scientifico di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge statale.
- 6 ter. Per la specie Nutria "Myocastor Coypus", le Province predispongono piani di controllo finalizzati alla sua eradicazione, avvalendosi di operatori autorizzati.
- 6 quater. Le Province possono altresì predisporre piani di controllo per prevenire i danni provocati dal Piccione di città (Columba livia forma domestica) alle colture ed al patrimonio zootecnico.
7. Delle operazioni compiute o autorizzate la Provincia informa la Regione, a norma del comma 3 dell'art. 9.

#### **Art. 16 bis**

#### **Destinazione della fauna selvatica catturata o abbattuta**

1. La scelta della destinazione degli animali catturati o abbattuti nell'ambito del controllo delle specie di fauna selvatica di cui al comma 2 dell'art. 19 della legge statale spetta alla Provincia.

#### **Art. 17**

#### **Danni alle attività agricole<sup>(7)</sup>**

1. Gli oneri relativi ai contributi per i danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica cacciabile o da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria sono a carico:
  - a) degli ambiti territoriali di caccia per le specie di cui si consente il prelievo venatorio, qualora si siano verificati nei fondi ivi ricompresi;
  - b) dei titolari dei centri privati della fauna allo stato naturale di cui all'articolo 41 qualora si siano prodotti ad opera delle specie ammesse nei rispettivi piani produttivi o di gestione e delle aziende venatorie di cui all'articolo 43 per le specie di cui si autorizza il prelievo venatorio, nei fondi inclusi nelle rispettive strutture;
  - c) dei proprietari o conduttori dei fondi rustici di cui ai commi 3 e 8 dell'art. 15 della legge statale, nonché dei titolari delle altre strutture territoriali private di cui al Capo V, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi;
  - d) delle Province, qualora siano provocati nelle zone di protezione di cui all'art. 19 e nei parchi e nelle riserve naturali regionali, comprese quelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l'esercizio venatorio.
2. Le Province concedono contributi per gli interventi di prevenzione e per l'indennizzo dei danni:
  - a) provocati da specie cacciabili ai sensi del comma 1 lett. d);
  - b) provocati nell'intero territorio agro-silvo-pastorale da specie protette, dal piccione di città, (Columba livia, forma domestica) o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse.
3. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse previste dall'art. 18, comma 1.
- 3 bis. La Regione promuove la realizzazione di progetti sperimentali tesi all'introduzione negli allevamenti zootecnici di specifiche misure di prevenzione per la difesa del bestiame da predazione da canidi sui pascoli collinari e montani. A tal fine la Giunta regionale approva un piano di intervento che definisce criteri e modalità di attuazione nonché di assegnazione delle risorse, nell'ambito del quale può essere prevista anche l'erogazione da parte delle Province di contributi in regime de minimis ai sensi delle disposizioni europee nel settore agricolo.

## **Art. 18** **Fondo per i danni**

1. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 17 gravano sul fondo regionale istituito ai sensi del comma 1 dell'art. 26 della legge statale. La loro entità è determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione.
2. La quota delle risorse previste dal comma 1, da destinare ai contributi per la prevenzione dei danni a carico delle Province ai sensi dell'art. 17, viene assegnata e ripartita fra le Province in proporzione alla rispettiva superficie agro-silvo-pastorale, alla superficie degli ambiti protetti e con riferimento alle attività agricole ivi esercitate. La quota di dette risorse da destinare ai contributi per l'indennizzo dei danni a carico delle Province ai sensi dell'articolo 17 viene assegnata e ripartita alle Province sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale, tenuto conto dell'andamento dei danni negli esercizi finanziari pregressi e con l'obiettivo della riduzione dei medesimi, ed entro i limiti di disponibilità di cui all'articolo 17, comma 3.
- 2 bis. La Giunta regionale, nell'ambito dei criteri e delle finalità di prevenzione ed indennizzo dei danni di cui al comma 2, stabilisce altresì i criteri e le modalità di utilizzo delle eventuali risorse già erogate dalla Regione e residue alle Province a seguito della quantificazione dei contributi per l'indennizzo dei danni di cui al medesimo comma 2.
- 2 ter. La Regione esercita attività di coordinamento e supporto alle Province in merito all'attività di accertamento dei danni e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 2, anche al fine di monitorare l'efficacia delle attività realizzate e il razionale e corretto impiego delle somme assegnate. La Giunta regionale nell'ambito dei criteri di cui al comma 2 individua, in esito ai risultati del monitoraggio effettuato, meccanismi di ridefinizione dei riparti annuali a valere sugli esercizi finanziari successivi.

## **Capo III** **Zone di protezione della fauna**

### **Art. 19** **Zone di protezione della fauna selvatica**

1. Le oasi di protezione sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette. Esse sono preferibilmente costituite lungo le rotte di migrazione della avifauna, nei terreni demaniali, secondo le esigenze di tutela individuate con il piano faunistico-venatorio provinciale.
2. Le zone di ripopolamento e cattura (ZRC) sono destinate a:
  - a) incrementare la riproduzione naturale delle specie selvatiche autoctone;
  - b) favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie;
  - c) determinare, mediante l'irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui;
  - d) consentire la cattura delle specie cacciabili per immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione.
3. I centri pubblici per la riproduzione di specie autoctone di fauna selvatica, con finalità di ricerca, sperimentazione e ripopolamento, sono insediati in aree delimitate naturalmente e destinati a produrre esemplari a scopo di ripopolamento o studio, preservandone il processo fisiologico e la naturale selvatichezza.
4. L'estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale. L'estensione delle zone di protezione è rapportata alle esigenze di attuazione del piano faunistico-venatorio provinciale, entro i limiti complessivi di superficie indicati ai sensi della lett. d) del comma 2 dell'art. 5 della presente legge e del comma 3 dell'art. 10 della legge statale. Nella percentuale di territorio destinata alla protezione della fauna sono comprese anche le zone di rifugio, i fondi sottratti alla caccia a norma dei commi 4 e 8 dell'art. 15 della legge statale ed i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.
5. Il provvedimento amministrativo che determina il perimetro delle zone di protezione viene notificato ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito. È altresì trasmesso alle organizzazioni professionali agricole provinciali e locali.
6. Avverso il provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, con le modalità indicate al comma 14 dell'art. 10 della legge statale, alla Provincia, entro settanta giorni dalla data di deposito di cui al comma 5. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dai proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il quaranta per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la Provincia provvede alla

istituzione della zona di protezione. La Provincia può destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei proprietari o conduttori dei fondi ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria del territorio.

7. La Provincia provvede alla gestione delle zone di protezione della fauna di cui ai commi 1, 2 e 3 mediante:
- la tutela o il recupero degli habitat delle specie di interesse gestionale;
  - la vigilanza e l'assistenza tecnica;
  - la protezione delle colture agricole ed il contributo per gli eventuali danni;
  - gli interventi di promozione della conservazione o dell'incremento delle specie programmate;
  - la disciplina per l'accesso all'oasi.
8. La Provincia in vista di particolari ed eccezionali necessità faunistiche scientificamente accertate, previo parere dell'INFS, può disporre coattivamente, in deroga alle procedure previste dal presente articolo, l'istituzione, la modifica o la revoca di zone di protezione, anche oltre i limiti di superficie previsti dalla legge statale.
9. Il vincolo di destinazione delle zone di protezione non può essere revocato se non al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente mediante la cattura ovvero l'allontanamento con mezzi ecologici.

**Art. 20 Gestione faunistica nei parchi e nelle riserve naturali**

**Art. 21 Gestione faunistico-venatoria nelle aree contigue ai parchi**

abrogati

**Art. 22**

**Zone di rifugio**

- La Provincia, anche su proposta degli ATC, può istituire zone di rifugio dove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l'esercizio della caccia. L'istituzione delle zone di rifugio avviene quando ricorra una delle seguenti condizioni:
  - istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie prestabilito o impossibilità di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori;
  - sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo.
- Alla istituzione delle zone di rifugio la Provincia provvede in deroga alle procedure di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 19. Il provvedimento istitutivo indica il perimetro e l'estensione del territorio e stabilisce le forme con cui si promuove la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi e le modalità straordinarie di tutela della fauna selvatica e delle attività agricole.
- Il provvedimento adottato viene reso noto mediante affissione di apposito manifesto presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati.

**Art. 22 bis**

**Aree di rispetto all'interno degli ambiti territoriali di caccia**

- Al solo fine di garantire una particolare tutela a popolazioni di fauna selvatica, gli organismi direttivi degli ATC possono istituire mediante i programmi annuali di cui all'art. 33, comma 1, aree di rispetto. In tali aree, tabellate a cura dell'ATC, l'esercizio venatorio può essere vietato ad una o a più specie o stabilito secondo modalità più restrittive rispetto al restante territorio dell'ATC, per una durata sufficiente a consentire un'efficace tutela e comunque per almeno una stagione venatoria. La superficie di tali aree di rispetto non può superare complessivamente il dieci per cento della superficie.
- In tali aree i danni di cui all'art. 17 sono a carico degli ambiti territoriali di caccia, ad esclusione di quelli provocati dalle specie protette.

**Art. 23**

**Gestione delle zone di protezione**

- La Provincia provvede alla gestione delle zone di protezione previste dalla legge statale anche a mezzo di Commissioni tecniche da essa istituite ovvero affidandola agli ATC o alle associazioni di protezione ambientale, o delle organizzazioni professionali agricole tramite apposite convenzioni.
- Per la realizzazione degli interventi di gestione delle zone di protezione la Provincia attua le relative previsioni di spesa.
- Non possono far parte delle Commissioni di gestione di cui al comma 1 coloro che siano incorsi, nei precedenti cinque anni, nelle sanzioni di cui all'art. 30 e alle lettere a), d), e), f) e g) del comma 1 dell'art. 31 della legge statale.

**Art. 24****Tabelle di segnalazione delle zone protette**

1. I confini delle zone di protezione della fauna di cui al presente Capo sono delimitati con tabelle esenti da tasse, di colore giallo, recanti la specificazione in carattere nero dell'ambito di protezione, poste a una distanza di non più di duecento metri l'una dall'altra. Le tabelle possono essere collocate anche all'interno della zona, ovunque se ne ravvisi l'opportunità.
2. Quando si tratti di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate su galleggianti ancorati al fondo e devono emergere almeno cinquanta centimetri dal livello dell'acqua.
3. Quando il confine coincide con un corso d'acqua, l'apposizione delle tabelle deve essere attuata in modo tale da consentire alla fauna selvatica di abbeverarsi rimanendo nell'area protetta.

**Art. 25****Utilizzazione del demanio regionale a fini faunistici**

1. L'utilizzazione a fini faunistici ed eventualmente venatori dei terreni del demanio regionale è stabilita dalla Giunta regionale, sentito l'INFS, su richiesta della Provincia territorialmente interessata.

**Art. 26****Controllo sanitario della fauna selvatica**

1. La fauna selvatica, comunque liberata, deve essere preventivamente assoggettata, a cura di chi effettua il ripopolamento, ai controlli veterinari che certifichino che gli animali sono esenti da malattie contagiose o non siano portatori di germi patogeni. Il sindaco può disporre ulteriori e motivati controlli sanitari avvalendosi del supporto tecnico dell'Azienda unità sanitaria locale di riferimento.
2. Prima delle catture di fauna selvatica stanziata da destinare al ripopolamento, la Provincia concorda con le Unità sanitarie locali territorialmente competenti forme di controllo veterinario atte a consentire la valutazione della situazione sanitaria delle zoocenosi nelle zone protette.
3. abrogato(1)
4. Copia dei referti viene trasmessa alla Provincia.
5. In caso di epizoozia, la Provincia, sentito il Servizio veterinario delle Unità sanitarie locali interessate, dispone gli interventi tecnici necessari alla salvaguardia del patrimonio faunistico.
6. La Provincia comunica immediatamente ai competenti Servizi regionali ed all'INFS le situazioni rilevate e i provvedimenti adottati.
- 6 bis. La Regione emana specifiche direttive in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonché al funzionamento degli appositi centri per il recupero degli animali selvatici. Tali direttive disciplinano inoltre le modalità di consegna e/o segnalazione di capi di specie selvatiche rinvenuti morti, feriti o debilitati, nonché di carcasse di ungulati ancora dotate di palche o corna, o di soli palchi o corna.

**Art. 27****Immissioni, catture, destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento**

1. La Provincia approva annualmente un programma di immissione, produzione e cattura di specie autoctone nelle zone di ripopolamento e nei centri pubblici di riproduzione nonché di eventuali immissioni integrative e catture da attuare nelle oasi, per garantire un rapporto equilibrato fra le diverse specie.
2. Le catture e le immissioni nelle oasi di protezione e nei parchi regionali sono effettuate nel rispetto del piano faunistico-venatorio provinciale. Sono ammessi prelievi di specie di fauna selvatica la cui presenza determini situazioni di squilibrio nelle zoocenosi o danni rilevanti alle produzioni agricole od al patrimonio forestale.
3. Le immissioni di fauna selvatica, anche se provenienti da allevamenti, possono essere compiute dal Consiglio direttivo dell'ATC, ovvero, limitatamente ai terreni di pertinenza, dal titolare dell'azienda faunistico-venatoria, dell'azienda agriturismo-venatoria o della zona cinofila, esclusivamente con esemplari delle specie e sottospecie previste con il piano faunistico-venatorio provinciale e nei limiti dei rispettivi programmi annuali approvati dalla Provincia.
4. Non possono essere compiute immissioni e catture di specie selvatiche se non previa autorizzazione della Provincia.
5. Le immissioni di fauna selvatica devono essere effettuate secondo tempi e modalità idonei a consentire la sopravvivenza e la riproduzione e ad evitare danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo.

6. Delle operazioni di immissioni è redatto apposito verbale che, corredato dalla relativa certificazione veterinaria, costituisce titolo necessario a dimostrare i ripopolamenti effettuati.

#### **Art. 28 Destinazione della fauna selvatica catturata o abbattuta**

abrogato

#### **Art. 29 Salvaguardia dei nidi**

1. È fatto divieto a chiunque di manipolare, prelevare, detenere o vendere uova e nuovi nati ed in genere esemplari di fauna selvatica con particolare riferimento ai piccoli di ungulati.
2. Chi raccoglie uova e nuovi nati di fauna per salvarli da sicura distruzione o morte deve darne comunicazione entro e non oltre ventiquattro ore al competente Ufficio provinciale o ad una guardia venatoria o all'organismo di gestione delle zone di protezione o degli ATC, affinché provvedano agli opportuni interventi di tutela.

#### **Capo IV Organizzazione degli ambiti territoriali per la gestione della fauna selvatica e per la programmazione dei prelievi venatori**

#### **Art. 30 Perimetrazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) (2)**


1. La Provincia, sentita la commissione di cui al comma 2 dell'art. 10, sentiti i comuni interessati definisce i perimetri degli ambiti territoriali di caccia, di cui all'art. 14, comma 1 della legge statale, con riferimento:
  - a) ai confini naturali o alle opere rilevanti;
  - b) ai comprensori omogenei di gestione faunistica;
  - c) alle esigenze specifiche di conservazione e gestione delle specie di fauna selvatica indicate nel piano faunistico-venatorio provinciale.
2. Ogni ATC è denominato con riferimento alla collocazione geografica. La perimetrazione degli ATC è soggetta a conferma o a revisione quinquennale con la stessa cadenza dei piani faunistico-venatori provinciali, entro trenta giorni dall'approvazione degli stessi, e secondo i criteri previsti al comma 1. Detta perimetrazione può essere modificata anche nel corso del quinquennio per motivate esigenze gestionali.
3. La perimetrazione tiene conto dell'esigenza di conservare l'unità delle zone umide e delle altre realtà ambientali di dimensione interprovinciale. Gli ATC comprendenti territori di più province sono perimetrati con provvedimento assunto d'intesa fra le Province contigue.
4. Gli ATC hanno dimensioni subprovinciali e la loro conformazione deve tendere ad assicurare una equilibrata fruizione delle opportunità venatorie del territorio provinciale e anche una equilibrata efficienza gestionale ed amministrativa, in funzione delle attività e dei compiti da realizzare nel rispetto degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria;
5. Gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possono individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale e degli ungulati da proporre alla Provincia per l'approvazione.
6. I confini degli ATC sono indicati con tabelle esenti da tasse, di colore arancione, collocate nei punti di discontinuità delle opere, quali strade, canali e ferrovie o dei confini naturali che li delimitano, e nelle aree di accesso.
7. Il tabellamento degli ATC è effettuato a cura del Consiglio direttivo dell'ATC stesso ed è controllato dalla Provincia.
8. In caso di modifiche della perimetrazione dell'ATC, la Provincia nomina entro trenta giorni il Consiglio direttivo con le procedure definite nell'articolo 32, che provvede ad assumere tutti gli atti necessari a recepire le modifiche intervenute.

#### **Art. 31 Ambiti Territoriali di Caccia**

1. Gli ATC sono strutture associative senza scopi di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, nell'interesse pubblico, sotto il controllo e la vigilanza della Provincia, alla quale spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna.

### **Art. 32** **Organi dell'ATC**

1. Sono organi dell'ATC:
  - a) il Presidente;
  - b) il Consiglio direttivo;
  - c) l'Assemblea dei cacciatori iscritti, dei conduttori dei fondi agricoli inclusi nell'ATC, degli iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n.349/1986  residenti nei comuni inclusi nell'ATC;
  - d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Consiglio direttivo dell'ATC è composto:
  - a) per il 30% dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio;
  - b) per il 30% dalle associazioni nazionali venatorie riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio;
  - c) per il 20% dai rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute e presenti sul territorio;
  - d) per il 20% dai rappresentanti della Provincia territorialmente interessata.
3. I membri del Consiglio direttivo vengono designati dalle associazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, in base alla rappresentatività sul territorio delle singole associazioni. La Provincia, ricevute le designazioni e verificate le eventuali incompatibilità e, per i propri rappresentanti, sentiti i Comuni interessati, entro i successivi trenta giorni provvede alla nomina dei componenti il Consiglio direttivo.
4. I rappresentanti delle Associazioni devono essere iscritti alle stesse. I rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole devono risiedere o essere conduttori di fondi agricoli in un comune compreso nell'ATC. I rappresentanti delle associazioni venatorie devono essere iscritti all'ATC. I rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale devono risiedere nella provincia in cui è compreso l'ATC. I rappresentanti della Provincia devono essere in possesso di specifiche competenze.
5. All'Assemblea spettano i compiti di controllo e programmazione, ed in particolare:
  - a) adozione del bilancio di previsione annuale;
  - b) approvazione conto consuntivo;
  - c) approvazione dello Statuto e relative modifiche;
  - d) approvazione dei regolamenti per l'organizzazione delle funzioni di cui all'articolo 33.
6. L'Assemblea dell'ATC può provvedere all'elezione di un'Assemblea di delegati, in rappresentanza della base assembleare e proporzionata alla sua composizione, nei limiti previsti dallo Statuto. Lo Statuto, nel disciplinare le modalità di elezione, terrà conto della necessità di garantire a ciascuna componente assembleare di cui al comma 1, lettera c) la rappresentanza nell'Assemblea dei delegati. In tale ipotesi all'Assemblea dei delegati sono demandati tutti i compiti dell'Assemblea.

### **Art. 32 bis** **Statuto dell'ATC**

1. Lo Statuto dell'ATC disciplina, sulla base di apposite direttive emanate dalla Regione:
  - a) il numero dei componenti il Consiglio direttivo, nel rispetto delle percentuali previste dall'articolo 32, comma 2;
  - b) le modalità per la designazione dei rappresentanti le associazioni;
  - c) le modalità di elezione dell'Assemblea dei delegati, se prevista, in applicazione dell'articolo 32, comma 6, e la definizione del numero dei delegati;
  - d) le modalità ed i requisiti per la nomina del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti;
  - e) la durata in carica non superiore ai cinque anni del Consiglio direttivo, del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti;
  - f) le modalità di funzionamento degli organi degli ATC e le relative competenze;
  - g) le condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori, nonché gli obblighi, i criteri e le modalità di partecipazione dei cacciatori alla gestione dell'ATC;
  - h) le sanzioni disciplinari a carico dei cacciatori iscritti che incorrano in trasgressioni degli obblighi statuari;
  - i) le cause di incompatibilità del Presidente e dei componenti il Consiglio direttivo.
2. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle direttive previste al comma 1, l'Assemblea dell'ATC provvede all'adeguamento dello Statuto. L'organo direttivo in carica continua ad operare fino alla nomina da parte della Provincia del nuovo Consiglio direttivo, che dovrà avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione delle richiamate direttive.



3. Qualora gli adempimenti di cui al comma 2 non vengano espletati nei termini previsti, provvede la Provincia territorialmente competente.
4. Lo Statuto, entro 30 giorni dall'approvazione, è inviato per il controllo preventivo di legittimità alla Provincia di riferimento, che può richiedere modifiche o integrazioni nei successivi trenta giorni. Decorso tale termine, se la Provincia non ne pronuncia con provvedimento motivato l'annullamento, lo Statuto diviene esecutivo.
5. Compete altresì alla Provincia il controllo di legittimità di ogni successiva modifica statutaria e dei regolamenti approvati dall'Assemblea.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dallo Statuto dell'ATC si rinvia alle disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III del codice civile, ove applicabili.

#### **Art. 32 ter**

##### Controllo sostitutivo

1. In tutti i casi in cui si rilevano violazioni alle prescrizioni di legge, o statutarie, o inadempienze ai compiti di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, o alla disciplina regionale di cui all'articolo 35, comma 1, la Provincia diffida il Consiglio direttivo a provvedere in merito entro 60 giorni. Qualora il Consiglio direttivo non adempia entro i termini, la Provincia provvede a mezzo di un Commissario ad acta. Ove si verifichi l'impossibilità di garantire il regolare funzionamento dell'ATC, il Presidente della Provincia provvede allo scioglimento dell'organo e alla nomina di un commissario straordinario per la durata massima di sei mesi, entro i quali dà corso alle procedure per il rinnovo degli organi degli ATC. Il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo responsabili delle violazioni non possono essere nuovamente designati.

#### **Art. 33**

##### Compiti dell'ATC

1. Gli ATC redigono programmi annuali di attività avvalendosi per la parte tecnica di professionalità specifiche, che riguardano in particolare:
  - a) la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze faunistiche e dei prelievi venatori programmati;
  - b) l'incremento delle popolazioni animali selvatiche;
  - c) le attività necessarie ad evitare danni effettivi alle produzioni agricole;
  - d) le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Negli ATC non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto, ad eccezione degli esemplari provenienti dalle operazioni di cattura consentite dalle Province posteriormente alla chiusura del periodo di caccia a ciascuna specie. In caso di avversità atmosferiche la Provincia stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni.
2. Gli ATC trasmettono i programmi di cui al comma 1 entro il mese di febbraio di ogni anno alla Provincia, che ne controlla la conformità al Piano faunistico-venatorio provinciale. In caso di difformità, la Provincia può richiederne la revisione.
3. I Consigli direttivi organizzano gli interventi per il miglioramento degli habitat, promuovono e organizzano le attività di cui all'articolo 14, comma 11, della legge statale, e provvedono all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici ricompresi nel territorio di competenza per le finalità previste alle lettere a), b), c) del medesimo comma.
4. I Consigli direttivi deliberano in ordine all'accesso all'ambito di competenza dei cacciatori che ne fanno richiesta, conformemente agli indirizzi della Regione formulati ai sensi dell'articolo 35, comma 1.
5. I Consigli direttivi provvedono all'erogazione dei contributi per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica.
6. Il Consiglio direttivo stabilisce le forme di collaborazione dei cacciatori alla gestione degli ATC e gli eventuali riconoscimenti.
7. La Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa la misura minima e massima del contributo che ciascun cacciatore è tenuto a corrispondere in base a criteri di omogeneità ed accessibilità sociale. La Regione può periodicamente aggiornare detto importo. Il Consiglio direttivo stabilisce l'entità del contributo annuo alla gestione dell'ATC che ciascun cacciatore deve versare per essere iscritto, al fine di garantire le risorse necessarie a realizzare le attività previste al comma 5. Il versamento deve essere effettuato, entro il termine stabilito nello Statuto, sul conto corrente intestato al Consiglio direttivo dell'ATC. L'ATC non può imporre al cacciatore contributi economici che non siano espressamente previsti e disciplinati dalla presente legge.
8. Gli ATC si dotano di strutture di coordinamento tecnico-amministrativo provinciali.
9. Gli ATC possono concorrere, avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei componenti l'Assemblea, alle attività di protezione civile, iscrivendosi alla sezione provinciale del territorio di appartenenza dell'elenco regionale del volontariato di protezione civile, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 17 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile).

- 
10. I Consigli direttivi dell'ATC favoriscono e promuovono la formazione culturale in campo faunistico-venatorio degli iscritti.
11. Per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, il Consiglio direttivo dell'ATC annualmente può proporre alla Provincia competente ulteriori limitazioni al calendario venatorio concernenti:
- le modalità di esercizio della caccia;
  - la limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli cacciabili;
  - il numero delle giornate settimanali di caccia;
  - i periodi e gli orari di caccia;
  - il carniere giornaliero e stagionale per specie.
12. Le limitazioni proposte divengono operanti qualora siano recepite nel calendario venatorio provinciale di cui all'articolo 50, comma 2.

**Art. 33 bis.**  
**Conferenza degli ATC**

- Al fine di armonizzare l'attività di gestione faunistico-venatoria degli ATC sul territorio regionale, è istituita la Conferenza degli ATC.
- La Conferenza è convocata dalla Regione con cadenza almeno annuale ed è costituita dai Presidenti degli ATC o loro delegati.
- La Conferenza è la sede di confronto sull'attività gestionale degli ATC, di verifica sulle modalità di applicazione della legge e delle direttive, con funzioni di proposta su iniziative formative e informative di livello regionale.
- La partecipazione alla Conferenza è senza oneri per la Regione.

**Art. 34**  
**Opzione sulla forma di caccia prescelta**

- L'opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva a norma del comma 5 dell'art. 12 della legge statale ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 1° novembre il cacciatore non fa pervenire alla Provincia richiesta di modifica dell'indicazione contenuta nel tesserino regionale.
- L'opzione per la forma di caccia di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale deve essere presentata esclusivamente da coloro che intendono esercitare la caccia da appostamento fisso con l'uso di richiami vivi.
- Il cacciatore che abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio dopo l'entrata in vigore della presente legge deve comunicare la propria opzione alla Provincia di residenza entro trenta giorni dalla data di detto conseguimento.

**Art. 35**  
**Criteri per la iscrizione dei cacciatori agli ATC**

- La Regione disciplina quantità, tempi e modi di accesso dei cacciatori agli ATC, fermi restando i criteri indicati al presente articolo e agli articoli 36, 36 bis e 37.
- Il Consiglio direttivo dell'ATC è tenuto a soddisfare le richieste di iscrizione dei cacciatori fino al limite di disponibilità indicato dalla Regione per ciascun ATC con apposito provvedimento, avvalendosi a tal fine del sistema regionale di gestione informatizzata delle iscrizioni.(3)
- Il cacciatore residente in Emilia-Romagna ha diritto di essere iscritto all'ATC in cui ha la residenza anagrafica, oppure all'ATC in cui sia stato consecutivamente iscritto nelle due stagioni venatorie 1998-1999 e 1999-2000.(3)
- Gli ulteriori posti che risultano disponibili dopo aver effettuato le iscrizioni sulla base dei criteri di cui al presente articolo, sono assegnati dal Consiglio direttivo dell'ATC ai cacciatori richiedenti, secondo le seguenti priorità:
  - residenti nella Provincia;
  - residenti negli ATC dell'Emilia-Romagna con più alta densità venatoria;
  - residenti nella regione;
  - residenti in altre regioni;
  - italiani residenti all'estero e stranieri.

**Art. 36**  
**Modalità di iscrizione**

1. Il cacciatore avente diritto ai sensi del comma 3 dell'art. 35, presenta la domanda di iscrizione al Consiglio direttivo dell'ATC. L'iscrizione si intende rinnovata qualora il cacciatore non rinunci entro il termine indicato nel provvedimento di cui all'art. 35, comma 1. Il cacciatore che intenda iscriversi ad un ATC diverso da quello di residenza, presenta domanda al Consiglio direttivo dell'ATC prescelto. Il Consiglio direttivo, soddisfatte le esigenze dei cacciatori aventi diritto ai sensi dell'art. 35, comma 3, attribuisce i residui posti disponibili ai cacciatori che hanno fatto richiesta di iscrizione all'ATC come primo ambito territoriale di caccia, nel rispetto delle priorità previste all'art. 35, comma 4.
2. abrogato
3. Il Consiglio direttivo dell'ATC deve motivare l'eventuale rigetto della domanda e comunicarlo all'interessato che può presentare ricorso alla Provincia, il cui giudizio è definitivo.

**Art. 36 bis**  
**Regolazione dei processi di mobilità controllata per l'attività venatoria**

1. In Emilia-Romagna è consentito esercitare la caccia alla fauna migratoria nelle forme, nelle giornate, con le modalità ed alle specie consentite dai calendari venatori regionale e provinciali, al di fuori dell'ATC di appartenenza per un massimo di quindici giorni, dal 1° ottobre al termine della stagione venatoria.
2. La Regione, con il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 35, sentite le organizzazioni professionali agricole, nonché le associazioni di cui al comma 1 dell'art. 10, definisce le modalità per individuare il numero dei posti disponibili per ogni ATC, l'accesso agli ATC prescelti e l'eventuale corrispettivo che i cacciatori devono versare a fronte degli impegni di organizzazione.
3. Dei posti disponibili in ogni ATC, una percentuale è riservata ai cacciatori iscritti in altri ATC della stessa Provincia, mentre i restanti posti vengono assegnati ai cacciatori iscritti in altri ATC della Regione, fatta salva una quota riservata alla Regione per scambi interregionali.
4. In Emilia-Romagna è altresì consentito esercitare la caccia agli ungulati al di fuori dell'ATC di appartenenza secondo tempi e modalità previsti dall'art. 56 e dal Regolamento regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna, previa domanda all'ATC interessato nei termini previsti nel provvedimento di cui all'art. 35, comma 1.

**Art. 37**  
**Interscambi di cacciatori**

1. Per rendere equilibrata e proporzionata alla dotazione faunistica la pressione venatoria sul territorio regionale e nazionale, la Regione promuove scambi interregionali, nel rispetto del principio di reciprocità, riservandosi annualmente per ogni ATC una quota di cacciatori da iscrivere od ammettere.
2. Il cacciatore ammesso ad ATC di altre Regioni è tenuto a fare apporre sul proprio tesserino la relativa annotazione da parte del proprio Comune di residenza.
3. Il Consiglio direttivo dell'ATC, sulla base di modalità da esso stesso determinate e comunicate alla Provincia, può riconoscere ai cacciatori iscritti la facoltà di utilizzare giornate di competenza per ospitare mediante interscambio e senza finalità di lucro un altro cacciatore, anche se residente in altra Regione.
4. La Provincia, sentito l'ATC interessato, su richiesta di associazioni cinofile o venatorie, di un ATC o di altra Provincia, può autorizzare cacciatori che non hanno la possibilità di farlo nell'ATC di appartenenza ad allenare i cani in ATC diverso, fuori dal periodo di caccia, secondo le norme del calendario venatorio.

**Art. 38** Partecipazione dei cacciatori alla gestione dell'ATC

abrogato

**Art. 39**  
**Doveri del cacciatore**

1. Il cacciatore ha il dovere di:
  - a) annotare sul tesserino regionale in modo indelebile le giornate di esercizio, le specie ed il numero dei capi abbattuti;
  - b) restituire il tesserino regionale di caccia al termine dell'esercizio dell'attività venatoria annuale, e comunque non oltre il 31 marzo, compilato secondo le modalità stabilite con il calendario venatorio regionale.

**Art. 39 bis**  
**Formazione permanente del cacciatore**

1. Le associazioni venatorie, in applicazione dell'art. 34 della legge statale, promuovono l'organizzazione, in accordo con la Provincia, di corsi annuali di formazione sulle tecniche venatorie, sulla cinofilia venatoria e sulle disposizioni legislative e regolamentari per tutti i cacciatori.

**Art. 40**  
**Divieti e facoltà negli ATC**

1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi sulla caccia, negli ATC è vietato:
  - a) detenere selvaggina abbattuta a chiunque non sia iscritto all'ATC a meno che non sia in grado di dimostrarne la legittimità del possesso;
  - b) esercitare la caccia senza essere iscritti all'ATC o senza la prescritta autorizzazione;
  - c) accedere con mezzi motorizzati alle aree cortilizie o comunque alle pertinenze delle strutture di lavoro agricolo, se non autorizzati dal proprietario o conduttore del fondo nonché alle strade private non aperte al pubblico transito.
2. L'addestramento dei cani è consentito al cacciatore negli ATC in cui ha facoltà di accesso salvo quanto previsto all'art. 37, comma 4.

**Capo V**  
**Strutture territoriali d'iniziativa privata per la produzione di fauna selvatica,**  
**per la caccia e per le attività cinofile**

**Art. 41**  
**Centri privati di riproduzione della fauna**

1. La Provincia autorizza la costituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate.
2. I centri privati hanno durata settennale e possono essere rinnovati.
- 2 bis. L'autorizzazione è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici compresi nel centro privato.
- 2 ter. La Provincia, per motivate esigenze tecniche, qualora si renda necessario includere nell'area del centro privato terreni per i quali non sia stato possibile ottenere l'assenso richiesto per iscritto dei proprietari o conduttori, può disporre l'inclusione coattiva, stabilendo, con il medesimo provvedimento, la misura e le modalità di pagamento dell'indennità dovuta ai proprietari o conduttori dissenzienti. L'estensione dei terreni da includere coattivamente non può superare il dieci per cento della superficie del centro privato medesimo.
3. L'autorizzazione dei centri privati è subordinata all'osservanza di apposito regolamento regionale, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, contenente le prescrizioni per l'esercizio delle attività autorizzate.

**Art. 42**  
**Allevamenti**

1. La Provincia autorizza gli allevamenti di specie appartenenti alla fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.
2. I provvedimenti di autorizzazione:
  - a) indicano le specie di allevamento, i controlli sanitari e le forme di cattura;
  - b) hanno durata settennale e possono essere rinnovati;
  - c) sono revocati quando la gestione ed il funzionamento non siano corrispondenti alle prescrizioni di cui alla lettera a), ovvero quando l'allevamento non sia funzionante per almeno un anno.
3. L'allevamento esercitato dal titolare di impresa agricola non è assoggettato a specifica autorizzazione. Il titolare è tenuto a dare comunicazione alla Provincia dell'avvio dell'attività di allevamento anche al fine di consentire i relativi controlli sul rispetto delle disposizioni emanate a norma della lett. d) del comma 1 dell'art. 62.

4. Le Province possono consentire convenzioni a livello locale tra le associazioni venatorie riconosciute e le organizzazioni professionali agricole al fine di permettere la cessione di prelievo di fauna allevata allo scopo di integrare le entrate delle aziende agricole.

#### **Art. 43**

##### **Aziende venatorie (4)**

1. La Provincia autorizza, sentito l'INFS, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, a norma dell'art. 16 della legge statale, nei limiti, con la densità e la collocazione territoriale indicati dal piano faunistico-venatorio provinciale, da calcolarsi sulla base della superficie agro-silvo-pastorale come individuata con gli indirizzi di cui all'art. 5, così da garantire una pluralità di utilizzazione faunistico-venatoria del territorio. Qualora l'istanza di istituzione riguardi territori ricadenti sotto la competenza di Province diverse, l'autorizzazione all'istituzione compete alla Provincia nella quale insiste la superficie maggiore, sentita la Provincia limitrofa.
2. L'autorizzazione scade il 31 dicembre del settimo anno di validità e può essere rinnovata.
3. L'autorizzazione è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici compresi nell'azienda. Qualora i proprietari o i conduttori dei fondi non si siano costituiti in consorzio con atto pubblico, il rinnovo alla scadenza è subordinato all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, ovvero alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che nulla è mutato. Le domande di rinnovo devono essere presentate almeno sei mesi prima della scadenza. In assenza di contratto in forma scritta di conduzione, nel caso in cui il proprietario e il conduttore non siano d'accordo ai fini dell'assenso, si considera prevalente la volontà del proprietario.
4. Ove, per motivate ragioni tecniche, si renda necessario includere nell'area dell'azienda venatoria terreni per i quali non sia stato possibile ottenere l'assenso, richiesto per iscritto, dei proprietari o dei conduttori, la Provincia può disporre l'inclusione coattiva, stabilendo con il medesimo provvedimento la misura e le modalità di pagamento della indennità dovuta a proprietari o conduttori dissenzienti. L'estensione dei terreni da includere coattivamente non può superare il dieci per cento della superficie dell'azienda medesima. L'inclusione all'interno di una azienda venatoria di terreni demaniali è regolata dalle vigenti disposizioni di legge.
5. La Provincia, con il piano faunistico-venatorio, regola la densità, la collocazione e l'estensione massima complessiva delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie in ogni comprensorio faunistico omogeneo. La Provincia, fatte salve le situazioni esistenti, può altresì regolare la distanza tra le aziende e fra queste e le zone di protezione. La Provincia può consentire che aziende venatorie limitrofe possano costituirsi in consorzi.
6. I confini delle aziende venatorie sono delimitati con tabelle di colore bianco collocate secondo le modalità di cui all'art. 24. Il tabellamento è effettuato a cura dei titolari delle aziende medesime ed è controllato dalla Provincia.
7. Entro il mese di febbraio di ogni anno i titolari dell'autorizzazione di cui al presente articolo presentano alla Provincia un programma di gestione faunistico-venatoria redatto secondo le indicazioni di gestione tecnica ed una relazione sulle attività svolte per l'incremento della fauna e sugli abbattimenti compiuti nella stagione precedente. Nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto. In caso di avversità atmosferiche, la Provincia stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni.
8. La Regione emana entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante direttive vincolanti, norme per l'istituzione, il rinnovo e la revoca delle aziende venatorie, nonché per la gestione tecnica e gli interventi di mantenimento e di miglioramento ambientale nelle stesse, con particolare riferimento alla preservazione o al ripristino di condizioni di nidificazione e sosta nelle zone umide.
9. L'accesso alle aziende venatorie istituite nelle aree contigue ai parchi è consentito esclusivamente al titolare della concessione ed ai cacciatori autorizzati dal titolare stesso.

#### **Art. 44**

##### **Tasse regionali**

1. L'autorizzazione all'istituzione di appostamenti fissi, di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, di aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e i relativi rinnovi sono soggetti a tassa regionale.
2. abrogato
3. Non sono soggetti a tassa gli appostamenti fissi collocati all'interno di aziende venatorie.
4. abrogato

**Art. 44 bis**  
**Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio**

1. La tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio, di durata annuale, è determinata nella misura prevista dalla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni.
2. Il versamento della tassa da corrispondere a norma dell'art. 3 della L.R. 23 agosto 1979, n. 26 e successive modificazioni, deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto di fucile per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa.
3. abrogato.
4. La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio.
5. In caso di difformi scadenze eventualmente riscontrabili tra la data del versamento della tassa regionale e di quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.
6. La tassa annuale non è dovuta qualora il cacciatore non eserciti l'attività venatoria durante l'anno, ovvero la eserciti esclusivamente all'estero.
7. È esonerato dal versamento della tassa il cacciatore che, prima dell'inizio della stagione venatoria, dichiara, in forma espressa sotto la sua personale responsabilità, di optare per l'esercizio esclusivo nelle aziende venatorie di cui all'art. 43 e di rinunciare all'assegnazione di ambito territoriale di caccia e comunque all'esercizio venatorio in qualsiasi altra forma consentita in territorio non riservato alle aziende stesse.
8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, la dichiarazione del cacciatore deve essere esibita al Comune ai fini del rilascio del tesserino per l'esercizio venatorio e deve essere allegata al tesserino medesimo.
9. La tassa regionale deve essere rimborsata nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia.
10. Aumenti della tassa possono essere disposti con legge regionale a norma dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.

**Art. 45**  
**Zone e campi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani**

1. Le Province, anche su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli od associati, previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano faunistico-venatorio provinciale, autorizzano l'istituzione e regolano la gestione di:
  - a) zone, di estensione non inferiore ai 100 ettari, in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma, da cerca, da seguita e da riporto in campo aperto;
  - b) campi di estensione non superiore ai 40 ettari, per l'addestramento e l'allenamento dei cani;
  - c) campi recintati, di estensione non inferiore ai 10 ettari, per l'addestramento e l'allenamento dei cani;
  - d) campi per l'addestramento e l'allenamento di cani da tana in aree delimitate. Contestualmente all'autorizzazione all'istituzione dei campi di cui alla lett. c) destinati all'addestramento di cani da seguita al cinghiale, la Provincia autorizza l'immissione di cinghiali, regolamentandone altresì le modalità di detenzione e sostituzione.
- 1 bis. L'autorizzazione è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici compresi nella zona o campo per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani.
- 1 ter. Ove, per motivate ragioni tecniche, si renda necessario includere nell'area della zona o campo per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani terreni per i quali non sia stato possibile ottenere l'assenso, richiesto per iscritto, dei proprietari o conduttori, la Provincia può disporre l'inclusione coattiva, stabilendo con il medesimo provvedimento la misura e le modalità di pagamento della indennità dovuta a proprietari dissenzienti. L'estensione dei terreni da includere coattivamente non può superare il dieci per cento della superficie della zona o campo medesimo.
2. L'istituzione delle zone e dei campi di cui al comma 1 è consentita negli ATC e nelle aziende agri-turistico-venatorie. Nelle aziende faunistico-venatorie sono consentite esclusivamente le attività cinofile di cui al comma 9.
3. Nelle zone e nei campi di cui al comma 1 e nei campi di gara di cui al comma 4 le Province autorizzano, secondo le disposizioni della legge statale, l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani senza facoltà di sparo, esclusivamente

sulle specie cacciabili prodotte in cattività indicate nell'autorizzazione, nonché l'addestramento e l'allenamento dei cani con facoltà di sparo da parte del conduttore, esclusivamente su avifauna selvatica di allevamento appartenente a specie cacciabili indicate nell'autorizzazione e opportunamente marcate. Lo sparo su fauna non marcata al di fuori della stagione venatoria comporta la revoca dell'autorizzazione.

4. All'interno delle zone o dei campi di cui al comma 1, lettere a) e b), la Provincia autorizza l'istituzione di campi di gara. Tali campi di gara, di estensione non superiore ai 40 ettari, non possono essere autorizzati in numero superiore ad uno per ogni zona e campo. Nelle aziende agri-turistico-venatorie tali limitazioni non si applicano. Nel caso di gare cinofile di interesse nazionale ed internazionale, le Province possono derogare alle stesse limitazioni nelle zone di cui al comma 1, lett. a). Detti campi di gara costituiscono gli ambiti esclusivi in cui le Province possono autorizzare le gare di cani con facoltà di sparo da parte del conduttore, per tutto l'anno, esclusivamente su avifauna selvatica di allevamento appartenente a specie cacciabili indicate nell'autorizzazione e opportunamente marcate. Lo sparo su fauna non marcata comporta al di fuori della stagione venatoria la revoca dell'autorizzazione.
5. La Regione emana direttive sulla modalità di istituzione e di gestione delle zone e dei campi.
6. Nelle zone di cui alla lett. a) del comma 1 è vietato l'esercizio venatorio per l'intera durata dell'istituzione. La Provincia, nei limiti del calendario venatorio, può consentire la caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento. Nei campi di cui alla lett. b) del comma 1 e nei campi di gara di cui al comma 4 è ammesso l'esercizio venatorio qualora la Provincia non disponga diversamente.
7. La superficie complessiva destinata alle attività cinofile non ricomprese all'interno di aziende venatorie entra a far parte della quota destinata a gestione privata di cui al comma 5, art. 10 della legge statale. Tali zone e campi sono istituiti per la durata di sette anni e possono essere rinnovati con le stesse modalità.
8. Nelle zone di cui alla lett. a) del comma 1 l'addestramento, l'allenamento e le gare non sono consentiti nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio, ad eccezione delle aree con prevalente presenza di ungulati, nelle quali tali attività sono sospese sino al 1° agosto.
9. Nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende venatorie e negli ATC le Province possono autorizzare gare per cani da caccia, a condizione che tempi e modi di attuazione non contrastino con le finalità previste per detti istituti. L'autorizzazione deve essere, inoltre, subordinata alle seguenti condizioni:
  - a) assenso preventivo dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati;
  - b) preventiva definizione delle misure volte alla salvaguardia della fauna selvatica e delle colture agricole;
  - c) divieto di sparo. È ammesso il colpo a salve. Per le aziende venatorie e per i centri privati l'autorizzazione non è subordinata alle condizioni di cui alle lettere a) e b).

#### **Art. 45 bis Fondi chiusi**

1. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3. I fondi chiusi devono essere notificati ai competenti uffici provinciali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente articolo provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.
2. Per la protezione delle colture agricole e su richiesta del proprietario o conduttore, la Provincia può autorizzare catture di fauna selvatica nel rispetto delle disposizioni dell'art. 27; la Provincia può altresì, in accordo con il proprietario o conduttore, effettuare catture di fauna selvatica. In entrambi i casi la fauna selvatica catturata viene destinata a scopo di ripopolamento.

### **TITOLO II Esercizio dell'attività venatoria**

#### **Capo I Norme per l'abilitazione all'esercizio venatorio**

#### **Art. 46 Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio**

1. La Provincia istituisce una Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio e ne regola il funzionamento e la durata in carica.

2. La Commissione è composta da 5 esperti nelle materie di esame previste dal comma 4 dell'art. 22 della legge statale, di cui uno con funzioni di Presidente, nominato dalla Provincia.
3. Per ogni componente effettivo è nominato anche un supplente. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un collaboratore provinciale incaricato.

#### **Art. 47**

##### **Attestato di abilitazione**

1. La domanda di ammissione agli esami è presentata dall'interessato alla Provincia di residenza e deve essere corredata dal certificato di residenza e dalla ricevuta di versamento di una somma stabilita dalla Provincia a copertura delle spese di organizzazione dell'esame.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce e rende noti il programma delle materie di esame e le modalità di svolgimento delle prove, anche al fine di assicurare l'omogeneità delle stesse.
3. Le associazioni venatorie riconosciute organizzano corsi di preparazione tecnica agli esami per l'abilitazione all'esercizio in base al programma regionale.
4. Gli aspiranti cacciatori possono essere ammessi a sostenere la prova d'esame per l'abilitazione a partire dai tre mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età.
5. L'attestato di abilitazione è rilasciato dal presidente della Commissione.
6. Il giudizio della Commissione è definitivo. Il candidato giudicato inidoneo è ammesso a ripetere l'esame, non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data del precedente esame.

#### **Capo II**

##### **Norme per l'esercizio venatorio**

#### **Art. 48**

##### **Esercizio venatorio**

1. Nel territorio della regione Emilia-Romagna l'esercizio venatorio viene svolto nei limiti e nei modi previsti dalla legge statale e dalla presente legge dai cacciatori residenti in possesso del tesserino di cui all'art. 49 e dai non residenti ammessi negli ATC o autorizzati nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, in possesso dei tesserini rilasciati dalle rispettive Regioni o Province autonome.
2. L'uso dei falchi è consentito qualora appartengano a specie riprodotte in cattività in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. L'uso dell'arco non è consentito.
3. L'addestramento e l'allenamento dei falchi in periodo di caccia chiusa possono avvenire previo rilascio di permesso da parte delle Province e non possono in alcun caso provocare la predazione di fauna selvatica.

#### **Art. 49**

##### **Tesserino regionale per l'esercizio della caccia**

1. Il tesserino regionale di caccia viene consegnato dal Comune ai cittadini ivi residenti, dietro presentazione dei seguenti documenti:
  - a) licenza di porto d'armi per uso di caccia;
  - b) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile anche per uso caccia;
  - c) ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio;
  - d) attestazione del versamento delle quote assicurative di cui al comma 8 dell'art. 12 della legge statale;
  - e) dichiarazione della scelta relativa alla forma di esercizio venatorio di cui al comma 5 dell'art. 12 della legge statale;
  - f) documento dell'avvenuta iscrizione all'ATC di cui all'art. 36.
2. Il tesserino viene emesso su moduli prodotti dalla Giunta regionale ed il suo rilascio è subordinato alla riconsegna di quello usato dal richiedente nell'ultima stagione venatoria, che deve essere integro e non contraffatto.
3. I Consigli direttivi degli ATC forniscono alla Provincia i dati relativi agli abbattimenti ai fini della programmazione dell'esercizio venatorio per la stagione successiva.
4. I Comuni di residenza, avvalendosi del sistema regionale di gestione informatizzata del rilascio dei tesserini regionali di caccia, assicurano che sul tesserino siano riportate la numerazione regionale e la data di rilascio, il numero della licenza di



caccia, il cognome ed il nome del titolare, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza, la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, della legge statale, gli ATC prescelti ed il tipo di arma utilizzata.

5. In caso di deterioramento o smarrimento il titolare, per ottenere il duplicato del tesserino, deve rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita all'autorità di pubblica sicurezza.
6. Nel caso in cui il numero delle giornate di caccia ammesse nella stagione venatoria sia inferiore a quello consentito dalla legge statale, nel nuovo tesserino vanno depennate le giornate di caccia già effettuate, su dichiarazione del titolare, risultanti dalla denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.
7. Il titolare della licenza di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
8. Il tesserino regionale di caccia ai cittadini stranieri e italiani residenti all'estero viene consegnato dalla Provincia dietro presentazione della documentazione necessaria per l'esercizio venatorio nel Paese di provenienza e a norma del D.M. 5 giugno 1978 "Modalità per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato di armi temporaneamente importate e determinazione del numero massimo di armi di cui è ammessa l'importazione temporanea".

### **Art. 50** **Calendario venatorio**

1. La Giunta regionale, sentiti l'INFS e le Province, regola l'esercizio della caccia, con il calendario venatorio da pubblicarsi entro il 1° giugno di ogni anno. Il calendario venatorio regionale indica:
  - a) le specie di mammiferi ed uccelli selvatici di cui è consentito l'esercizio venatorio nei comprensori omogenei, nei periodi e con le limitazioni stabilite dai piani faunistico-venatori provinciali;
  - b) le giornate di caccia, fisse o a libera scelta, in ogni settimana e nei diversi periodi;
  - c) il caniere massimo giornaliero e stagionale delle specie indicate;
  - d) i periodi in cui l'addestramento dei cani da caccia può essere consentito.
2. Le Province, previo parere dell'INFS, adottano il calendario venatorio provinciale, con il quale:
  - a) autorizzano modificazioni dei termini del calendario venatorio regionale nei limiti consentiti dalla legge statale;
  - b) autorizzano l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie, limitatamente alla fauna di allevamento, dal 1° settembre al 31 gennaio di ogni anno;
  - c) rendono operanti le limitazioni proposte dai Consigli direttivi degli ATC e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto;
  - d) abrogata.

### **Art. 51** **Provvedimenti limitativi**

1. La Provincia può vietare o ridurre la caccia in tutto il territorio di competenza o in parte di esso, per periodi stabiliti, a determinate specie di fauna selvatica per motivate ragioni connesse alla gestione faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

### **Art. 52** **(da art. 39 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 , modificati commi 3 e 9 da art. 29 L.R. 27 luglio 2007 n. 16)** **Appostamenti fissi di caccia e rilascio delle autorizzazioni**

1. Sono considerati appostamenti fissi di caccia quelli costituiti in muratura, legno, materie plastiche o plastificate, faesite o materiali simili, comunque approntati stabilmente ed atti a consentire un uso per l'intera stagione venatoria.
2. Sono considerati fissi anche gli appostamenti costituiti da botti, tine, imbarcazioni e simili, stabilmente ancorati al fondo dei corsi e specchi d'acqua, naturali o artificiali, nonché ai margini degli stessi.
3. Sono classificati appostamenti fissi con richiami vivi gli impianti approntati per l'intera stagione venatoria, nei quali l'accesso con armi proprie è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale, per i quali non è obbligatoria la residenza. In tali impianti è consentito l'uso dei richiami vivi indicati al comma 4 dell'art. 4 della legge statale.
4. Le autorizzazioni di appostamento fisso di caccia, con o senza l'impiego di richiami vivi possono avere durata quinquennale e sono rilasciate dalla Provincia esclusivamente ai titolari di licenza di caccia sulla base di apposito regolamento, in numero non superiore a quello relativo all'annata venatoria 1989-1990. (8)

5. Gli appostamenti fissi sono soggetti al consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno. Il consenso suddetto deve riguardare anche i terreni sui quali il cacciatore interessato intende richiedere la delimitazione della zona di rispetto.
6. L'autorizzazione di appostamento fisso deve essere richiesta dal cacciatore entro il 1° novembre per la stagione venatoria successiva e conferisce al titolare ed ai suoi sostituti od agli invitati l'uso venatorio della località dove l'appostamento è situato e la facoltà di abbattimento degli animali feriti nell'ambito della zona di rispetto.
7. L'autorizzazione di appostamento fisso con l'uso di richiami vivi può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989/90 e che abbiano fatto l'opzione di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale. La Provincia, qualora se ne realizzi la disponibilità, può autorizzare nuovi appostamenti fissi dando priorità alle richieste avanzate dai cacciatori di età superiore ai sessanta anni, da invalidi e da portatori di handicap, nei limiti indicati nel piano faunistico-venatorio per ogni comprensorio omogeneo.
8. In caso di cessazione dell'attività da parte del titolare, l'autorizzazione è rilasciata prioritariamente ad uno dei sostituti.
9. La Provincia, su indicazione dell'INFS, con il piano faunistico-venatorio individua i valichi montani interessati alle rotte di migrazione dell'avifauna, dove è comunque vietato l'esercizio venatorio per un raggio di mille metri intorno....
10. È fatto obbligo al titolare di autorizzazione di appostamento fisso in zona umida di mantenere durante tutto l'anno condizioni ambientali favorevoli alla sosta, al rifugio ed alla nidificazione delle specie selvatiche; eventuali lavori di manutenzione straordinaria richiedenti l'asciutta devono essere autorizzati dalla Provincia.
11. Le strutture aventi le caratteristiche di cui ai commi 1, 2 e 3, predisposte entro il perimetro delle aziende di cui all'art. 16 della legge statale, nel rispetto dei provvedimenti regionali e provinciali, non sono soggette all'autorizzazione e al consenso di cui ai commi 4 e 5 e non richiedono l'esercizio dell'opzione di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale. La segnalazione di tali strutture deve far parte del programma di gestione faunistico-venatoria annuale di cui al comma 7 dell'art. 43, e l'attività in essi svolta ne costituisce parte integrante.
12. Ciascun cacciatore può essere titolare di una sola autorizzazione di appostamento fisso nel territorio regionale.
13. Nella caccia sia da appostamento fisso che temporaneo è consentito l'uso di richiami ottici, privi di fonti luminose ed acustiche proprie, con funzionamento manuale, meccanico, elettromeccanico ed elettromagnetico. È inoltre consentito l'uso di giostre fornite di stampi nonché di soli stampi, posti a terra o sospesi, fermi o in movimento, anche in penna. Gli stampi in penna sono consentiti solo se appartenenti alle specie cacciabili.

### **Art. 53**

#### **Esercizio venatorio da appostamento temporaneo**

1. L'appostamento temporaneo di caccia viene usato dal cacciatore che per primo abbia approntato il capanno od occupato il terreno sul quale questo viene collocato; di norma si usano capanni portatili prefabbricati.
2. In ogni appostamento temporaneo di caccia non possono cacciare contemporaneamente più di due cacciatori.
3. Quando l'appostamento temporaneo comporta preparazione del sito ed uso della vegetazione reperita sul posto, il cacciatore deve richiedere il consenso del proprietario o conduttore del terreno, ed ha l'obbligo di rimuovere i materiali usati ed i residui derivati dall'esercizio venatorio al termine dell'attività. Sono esclusi da tale obbligo i portatori di handicap e gli invalidi certificati in possesso del consenso scritto del proprietario o conduttore.
4. L'appostamento temporaneo di caccia in effettivo esercizio usufruisce di una zona di rispetto di centocinquanta metri.
5. È vietato l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo a meno di centocinquanta metri dai confini delle zone di protezione, delle aziende venatorie, dei centri privati di riproduzione della fauna e delle zone addestramento cani, dagli immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o da qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, e da vie di comunicazione ferroviarie, nonché da strade carrozzabili e da piste ciclabili regolarmente segnalate, fatta eccezione per le strade poderali o interpoderali.
6. Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti fissi e temporanei nei periodi, nelle giornate o nelle località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante deve avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita custodia.
7. La raccolta della fauna selvatica abbattuta, se effettuata dal cacciatore, deve avvenire con il fucile scarico. È ammesso l'abbattimento dei selvatici feriti entro centocinquanta metri dall'appostamento anche quando non è consentita la caccia vagante.

**Art. 54**  
**Cattura di uccelli a fini di richiamo**

1. La Regione, in base al fabbisogno previsto e previo parere dell'INFS, definisce annualmente il numero degli impianti per la cattura degli uccelli ad uso di richiamo attivabili dalla Provincia, in attuazione della disciplina comunitaria di settore e della legge regionale di regolamentazione dell'esercizio delle deroghe.
2. La gestione degli impianti di cattura e l'attività di marcatura possono essere svolte esclusivamente da personale qualificato proposto dalla Provincia e valutato idoneo dall'INFS.
3. Possono essere catturati esclusivamente gli esemplari appartenenti alle specie consentite ai sensi delle vigenti disposizioni statali. Gli esemplari catturati devono essere immediatamente marcati e registrati secondo le indicazioni dell'INFS; qualora appartengano ad altre specie devono essere immediatamente liberati.
4. La Regione emana specifiche direttive in ordine alla cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiamo.
5. Gli impianti di cui al comma 1, se in funzione, godono di un'area di rispetto, appositamente tabellata, di raggio non inferiore a m. 300 e non superiore a m. 500.

**Art. 55**  
**Detenzione e uso dei richiami vivi**

1. In attuazione del comma 1 dell'art. 5 della legge statale, sono consentiti, oltre ai richiami di cattura, la detenzione e l'uso per l'esercizio dell'attività venatoria di richiami allevati appartenenti alle specie cacciabili, secondo le disposizioni da emanarsi a norma della lett. a) del comma 1 dell'art. 62.
- 1 bis. È consentito l'uso come richiami vivi dei derivati domestici del germano reale e del piccione selvatico provenienti da allevamento.
2. La detenzione e l'uso di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui al comma 3 dell'art. 54 sono consentiti ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi della lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale fino ad un massimo di dieci unità per specie e fino a un massimo complessivo di quaranta unità; per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo, la detenzione e l'uso sono consentiti fino ad un massimo di dieci unità.
3. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante marcatura inamovibile, numerata e avente caratteristiche conformi alle indicazioni fornite dall'INFS.
4. I cacciatori che siano in possesso di specie non più utilizzabili ai fini di richiamo, o di esemplari delle specie di cui al comma 3 dell'art. 54, devono darne comunicazione scritta alla Provincia di residenza entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. I cacciatori che acquisiscono richiami vivi ne danno comunicazione scritta alla Provincia di residenza, la quale provvede a darne formale riscontro.
6. Gli esemplari di specie di cui non è consentito l'uso quali richiami devono essere marcati e successivamente liberati o, se inabili al volo, lasciati in consegna ad appositi centri di recupero previa apposita comunicazione scritta alla Provincia di residenza entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore delle variazioni di cui al comma 3 dell'art. 18 della legge statale.
7. Gli esemplari di specie di cui è consentito l'uso quali richiami vivi eccedenti il numero consentito, una volta marcati, devono essere posti a disposizione della Provincia per l'assegnazione ad altro cacciatore, oppure liberati. Se inabili al volo possono essere lasciati in consegna ad appositi centri di recupero.
8. I nuovi nati derivanti dall'accoppiamento di richiami marcati devono essere segnalati alla Provincia. Una volta marcati, possono essere lasciati a colui che li detiene a completamento delle quote assegnate fino ai limiti previsti ai commi 1 e 2 ovvero assegnati, entro gli stessi limiti, ad altro cacciatore.
9. Il cacciatore che cessa l'attività, previa segnalazione alla Provincia, può consegnare i richiami di cui dispone ad altro cacciatore entro i limiti di cui ai commi 1 e 2.
10. Chiunque abbatte, cattura, o rinviene uccelli marcati deve darne notizia all'INFS, o al Comune nel cui territorio è avvenuto il ritrovamento, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.

## **Art. 56**

### **Gestione venatoria degli ungulati**

1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati è finalizzata alla conservazione delle specie in rapporto di compatibilità con l'ambiente ed al conseguimento degli obiettivi indicati dalla Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio e dai piani faunistico-venatori delle Province, ed è disciplinata da apposito Regolamento regionale.
2. Il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'INFS. I limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo sono approvati annualmente dalla Provincia, su proposta degli organismi direttivi dell'ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per AFV, sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria nel rispetto della programmazione faunistico-venatoria provinciale. I tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati. Le Province, su proposta degli ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, possono ridurre tali tempi, anche relativamente al numero di giornate settimanali.
3. La caccia di selezione è esercitata individualmente, alla cerca o all'aspetto, senza l'uso dei cani e con arma a canna rigata di cui all'art. 13 della legge statale, munita di cannocchiale di mira. Il prelievo del cinghiale, oltre che in forma selettiva, può essere effettuato in battuta o braccata e con il metodo della girata.
4. Per il recupero dei capi feriti è consentito l'uso dei cani da traccia purché abilitati in prove di lavoro organizzate dall'ENCI. I conduttori di cani da traccia sono abilitati dalla Provincia previo corso di istruzione e superamento di una prova d'esame. A tale scopo essi possono fare uso delle armi di cui all'art. 13 della legge statale. Le operazioni, da svolgersi con l'uso di un solo cane, possono essere effettuate anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio. Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca viene compiuta con l'autorizzazione della Provincia competente o del titolare dell'azienda venatoria. Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito.
5. Il prelievo selettivo degli ungulati e la caccia al cinghiale sono praticati da coloro che risultano in possesso di attestato di idoneità tecnica rilasciato dalla Provincia previa partecipazione agli specifici corsi di formazione e aggiornamento ed esami finali di cui al vigente regolamento regionale, concernente la gestione degli ungulati e caccia al cinghiale in Emilia-Romagna. I corsi di formazione e aggiornamento possono essere svolti, oltreché dalle Province, anche dalle associazioni venatorie, di protezione ambientale, dalle organizzazioni professionali agricole, o da altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifica esperienza in materia.
- 5 bis. La caccia al cinghiale svolta all'interno di apposite aree recintate autorizzate in base alla normativa vigente, non richiede il possesso dell'attestato.
6. Gli organismi direttivi degli ATC, avvalendosi delle Commissioni previste dal vigente regolamento regionale sulla gestione degli ungulati e caccia al cinghiale, predispongono la programmazione delle uscite per i prelievi di selezione ed il calendario delle battute al cinghiale nelle zone di caccia previste dal vigente regolamento regionale sulla gestione degli ungulati e caccia al cinghiale, che vengono autorizzati dalla Provincia. ...
7. Gli organismi direttivi degli ATC possono altresì prevedere:
  - a) una quota dei piani annuali di abbattimento di cervidi o bovini da destinarsi a cacciatori non residenti nell'ATC;
  - b) un contributo da parte dei cacciatori di ungulati commisurato alle spese di gestione ed organizzazione in rapporto alle opere di prevenzione e salvaguardia ambientale messe in atto, tenuto conto delle eventuali prestazioni di volontariato.
8. Per avvistamenti, osservazioni scientifiche, censimenti faunistici, interventi di controllo di cui all'art. 16 ed attività venatoria, è consentita la realizzazione di manufatti (altane), con o senza copertura ed integrati con l'ambiente. Per la realizzazione di tali strutture è necessario il consenso scritto del proprietario o conduttore del terreno, con l'esclusione delle aziende venatorie, ed il parere preventivo della Provincia e, qualora occorra in base alle disposizioni vigenti, l'autorizzazione dell'ente territoriale competente.

## **Art. 57**

### **Custodia dei cani**

1. I cani incustoditi sono soggetti al controllo ed alla cattura secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 7 aprile 2000, n. 27, concernente norme per il controllo della popolazione canina.
2. Durante i periodi in cui è necessario l'impiego venatorio del cane si procede alla sua cattura nelle zone di protezione della fauna e, comunque, quando esso non si trovi sotto la sorveglianza del proprietario o di chi ne abbia l'obbligo di custodia.

3. Al fine di agevolare la ricerca del proprietario, il personale incaricato segnala al Consigliodirettivo dell'ATC nel quale sia stato eventualmente rinvenuto il cane i relativi dati identificativi.

### **Titolo III Disposizioni finali**

#### **Art. 58 Vigilanza venatoria d'istituto e volontaria**

1. La vigilanza per la protezione della fauna selvatica, la repressione della caccia e della pesca di frodo, la salvaguardia della flora e la tutela dell'ambiente sono esercitate dalla Provincia ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 della legge statale.
2. Alla Provincia competono in particolare:
  - a) le funzioni di vigilanza derivanti dall'applicazione della presente legge e dall'attuazione del piano faunistico-venatorio provinciale e le attività di formazione e di impiego del personale di istituto e volontario necessario allo svolgimento di tali funzioni;
  - b) la nomina delle Commissioni, lo svolgimento degli esami e il rilascio degli attestati di idoneità ai cittadini che aspirano alla qualifica di guardia venatoria;
  - c) il controllo sui corsi gestiti dalle organizzazioni professionali agricole, dalle associazioni venatorie e dalle associazioni di protezione ambientale per la preparazione dei volontari da impegnare nel controllo dell'esercizio venatorio, nella salvaguardia delle produzioni agricole e nella tutela dell'ambiente e della fauna.
3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria, le Province si avvalgono delle guardie venatorie di cui all'articolo 27 della legge statale. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), le Province provvedono alla nomina a guardia giurata venatoria dei soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), della legge statale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 9, della legge statale, la nomina a guardia giurata venatoria può essere attribuita ai cittadini che, avendo i requisiti di legge, abbiano superato l'esame di cui al comma 4, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente, gratuitamente e nel rispetto dei regolamenti adottati dalle Province ai sensi dell'articolo 59, comma 3bis, della presente legge. La nomina può essere conferita anche a cittadini che siano disposti ad operare volontariamente e gratuitamente per conto delle Province, purchè abbiano superato l'esame di cui al comma 4 e diano sicuro affidamento di preparazione tecnica. Le Province si avvalgono altresì dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), attraverso le convenzioni di cui all'articolo 9 della medesima legge, nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 59, comma 3bis, della presente legge.
4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce, con propria direttiva, le modalità di svolgimento degli esami per il rilascio della qualifica di guardia volontaria, la composizione delle Commissioni di esame e le modalità per l'esercizio del controllo previsto dalla lett. c) del comma 2. Entro la stessa data, la Giunta regionale approva e pubblica i programmi di esame per la qualifica di guardia venatoria volontaria e per l'aggiornamento delle guardie dipendenti dagli enti locali e delle guardie volontarie già riconosciute.

#### **Art. 59 Coordinamento dei Servizi di vigilanza**

1. La Provincia e i Consigli direttivi degli ambiti territoriali per la caccia programmata predispongono appropriate forme di vigilanza per assicurare comportamenti dei cacciatori rispettosi dei beni e delle attività esercitate sui terreni agricoli.
2. La Provincia coordina l'attività di vigilanza faunistico-venatoria e ittica svolta dal personale degli ATC e dei parchi in collaborazione con i rispettivi enti di gestione, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, piscatorie e naturalistiche, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie, delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nonché delle aziende forestali al fine di ottenere il più razionale ed economico impiego degli addetti.
3. La Regione, con apposita direttiva, individua modalità omogenee per l'impiego delle guardie volontarie, per uniformarne l'espletamento dei relativi compiti.
- 3 bis. Sulla base delle indicazioni contenute nella direttiva di cui al comma 3, le Province adottano un regolamento per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza venatoria, contenente anche i criteri e le modalità di partecipazione all'attività di vigilanza ai sensi dell'articolo 27 della legge statale.

**Art. 60****Divieti**

1. Oltre ai divieti già previsti dalla legge statale e dalle altre norme della presente legge, nel territorio della regione Emilia-Romagna è altresì vietato:
- a) disturbare la fauna selvatica negli ambiti protetti, nelle aziende venatorie e negli ATC con metodi e mezzi non giustificati, o comunque tali da allontanarla o danneggiarne la sosta e la riproduzione;
  - b) attraversare o circolare all'interno degli ambiti di cui al Titolo I, Capi III e V, con mezzi idonei all'esercizio venatorio, fatta eccezione per i casi di attraversamento motivato, nel qual caso il fucile deve essere tenuto in busta chiusa e scarico, oppure fuori busta, ma smontato;
  - c) esercitare l'attività venatoria nelle zone o nelle località il cui territorio è tutto o nella maggior parte coperto di neve, ivi compresi i fiumi e i corsi d'acqua benchè non ghiacciati, con esclusione delle valli e bacini idrici naturali o artificiali, per la sola caccia ai palmipedi;
  - d) esercitare l'attività venatoria nelle valli, paludi o altre zone umide naturali o artificiali e lungo corsi d'acqua, quando lo specchio d'acqua è tutto o nella maggior parte coperto di ghiaccio;
  - e) esercitare l'attività venatoria nei terreni effettivamente sommersi dalle acque in conseguenza di fatti alluvionali, nonché per una fascia di mille metri intorno, limitatamente al tempo dell'alluvione e proporzionalmente allo stato effettivo delle acque;
  - f) esercitare l'attività venatoria nei boschi e nei terreni che vengono colpiti da incendi, nonché nei terreni compresi nei mille metri intorno, fino all'estinzione degli stessi;
  - g) esercitare l'attività venatoria nei terreni soggetti a pastorazione artificiale non mirata al normale sostentamento della fauna selvatica, nonché nei cinquecento metri attorno, fino all'esaurimento delle pasture;
  - g bis) esercitare l'attività venatoria nelle zone comprese nel raggio di m. 100 da piazzole di campeggio in effettivo esercizio, nell'ambito dell'attività agrituristica;
  - h) usare sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi, per illuminare i bersagli, apparecchi fulminanti, dispositivi ottici equipaggiati di convertitori d'immagine o di amplificazione elettronica per tiro notturno;
  - i) sparare a meno di m. 150 in direzione di stabbi, stazzi ed altri ricoveri, nonché dai recinti destinati al ricovero di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta;
  - l) cacciare da appostamenti temporanei in violazione del comma 5 dell'art. 53;
  - m) cacciare unglutati senza la prescritta autorizzazione.

**Art. 61****Sanzioni**

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 30, 31 e 32 della legge statale, le seguenti violazioni sono così sanzionate:
- a) uso di bocconi avvelenati e di altri mezzi non selettivi nelle operazioni di prelievo faunistico-venatorio per fini di controllo della fauna selvatica: da 206 Euro a 1.239 Euro;
  - b) caccia nelle zone di rifugio: da 464 Euro a 1.549 Euro;
  - c) mancato controllo sanitario della fauna selvatica liberata da parte di chi effettua il ripopolamento: da 103 Euro a 619 Euro;
  - d) immissioni di fauna selvatica compiute al di fuori dei casi consentiti: da 258 Euro a 1.549 Euro;
  - e) immissioni di fauna selvatica secondo periodi e modalità tali da arrecare danni alle colture agricole: da 25 Euro a 154 Euro;
  - f) prelievo, detenzione e vendita di uova e nuovi nati per finalità non consentite: da 51 Euro a 309 Euro;
  - g) omessa comunicazione all'autorità della raccolta uova o nuovi nati di fauna selvatica in situazioni di pericolo e in stato di necessità: da 25 Euro a 154 Euro;
  - h) violazione dell'obbligo di comunicazione al Comune di residenza dell'accesso ad ATC di altre Regioni: da 25 Euro a 154 Euro;
  - i) mancato rispetto delle limitazioni alla caccia previste dal programma venatorio annuale dell'ATC: da 103 Euro a 619 Euro;
  - l) mancata compilazione del tesserino di caccia in ogni sua parte; compilazione non conforme alle modalità; mancata riconsegna del tesserino utilizzato nell'ultima stagione venatoria entro il termine di cui all'art. 39, comma 1, lett. b) : da 25 Euro a 154 Euro ;
  - m) accesso motorizzato alle aree cortilizie o comunque alle pertinenze di strutture di lavoro agricolo senza autorizzazione del proprietario o del conduttore: da 25 Euro a 154 Euro;
  - n) detenzione di tesserino contraffatto o con cancellature ed annotazioni sovrapposte o comunque manomesso: da 103 Euro a 826 Euro; detenzione di tesserino deteriorato non perfettamente leggibile: da 25 Euro a 154 Euro;

- o) false dichiarazioni rese al fine di conseguire in modo fraudolento il titolo di accesso all'ATC ovvero omessa comunicazione di cause ostative al suo rilascio: da 103 Euro a 826 Euro;
- p) allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della Provincia o mancata comunicazione alla stessa da parte di imprenditore agricolo: a partire da 77 Euro per ciascun capo allevato nonché sequestro e confisca dei capi stessi;
- q) altre violazioni alle norme regionali sull'allevamento di fauna selvatica: da 77 Euro a 464 Euro e revoca dell'autorizzazione all'allevamento;
- r) abbattimento o cattura in centri privati di specie selvatiche diverse da quelle allevate, senza l'autorizzazione della Provincia: da 103 Euro a 619 Euro;
- s) abbattimento o cattura in centri privati di riproduzione della fauna di specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita: da 206 Euro a 1.239 Euro;
- t) addestramento di cani in ambiti protetti: da 103 Euro a 619 Euro;
- u) addestramento di cani in aziende venatorie senza il consenso del titolare: da 51 Euro a 309 Euro;
- v) addestramento di cani in periodo non consentito: da 25 Euro a 154 Euro;
- z) caccia in periodi, giornate ed orari non consentiti o per un numero di giornate superiori al consentito; accesso con armi proprie negli appostamenti fissi con richiami vivi nei periodi e negli orari non consentiti per l'esercizio venatorio: da 103 Euro a 619 Euro;
- aa) mancato rispetto del carniere giornaliero e stagionale: da 103 Euro a 619 Euro; in ogni caso si applicano altresì il sequestro e la confisca dei capi abbattuti;
- bb) caccia da appostamento fisso senza autorizzazione: da 103 Euro a 619 Euro;
- cc) caccia da appostamento fisso senza il rispetto delle distanze del numero dei cacciatori e del numero degli appostamenti sussidiari consentiti: da 103 Euro a 619 Euro;
- dd) lavori di manutenzione straordinaria richiedenti l'asciutta in appostamento fisso sito in zona umida senza autorizzazione: da 25 Euro a 154 Euro;
- ee) caccia in più di due cacciatori contemporaneamente in appostamento temporaneo: da 25 Euro a 154 Euro;
- ff) mancato assenso del proprietario o conduttore per l'appostamento temporaneo: da 51 Euro a 309 Euro; mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata, compresi i richiami e gli stampi: da 25 Euro a 154 Euro;
- gg) caccia a meno di centocinquanta metri da altro appostamento temporaneo: da 25 Euro a 154 Euro;
- hh) caccia senza il rispetto delle distanze da ogni appostamento temporaneo o da appostamento fisso in effettivo esercizio: da 103 Euro a 619 Euro;
- ii) caccia da appostamento temporaneo a meno di centocinquanta metri da zone di protezione, aziende venatorie, centri privati per la produzione della fauna, zone addestramento cani, immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, nonché da ferrovie, strade carrozzabili e piste ciclabili regolarmente segnalate, fatta eccezione per le strade poderali ed interpoderali: da 103 Euro a 619 Euro;
- ll) caccia da appostamento fisso o temporaneo a meno di mille metri dai valichi indicati dalle Province: da 103 Euro a 619 Euro;
- mm) andata e ritorno dagli appostamenti fissi e temporanei in periodi, giornate o località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante, con fucile montato o non chiuso nell'apposita custodia e scarico; raccolta della fauna selvatica abbattuta con fucile carico: da 103 Euro a 619 Euro;
- nn) detenzione e utilizzo di richiami vivi appartenenti a specie protette: da 206 Euro a 1.239 Euro nonché sequestro e confisca dei richiami;
- oo) mancata comunicazione scritta alla Provincia del possesso di specie non più utilizzabili come richiami; mancata segnalazione di nuovi nati dall'accoppiamento di richiami marcati; mancata comunicazione all'INFS o al Comune territorialmente competente, del rinvenimento di uccelli inanellati: da 51 Euro a 309 Euro;
- pp) cani vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti o senza il dovuto controllo e sorveglianza del possessore: da 25 Euro a 154 Euro;
- qq) abbandono sul luogo di caccia dei bossoli delle cartucce: da 25 Euro a 154 Euro;
- rr) mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e mantenimento delle tabelle: da 25 Euro a 154 Euro;
- ss) posta alla beccaccia o caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino: da 206 Euro a 1.239 Euro;
- tt) sparo da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabili, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame: da 103 Euro a 619 Euro;
- uu) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia o smontate: da 103 Euro a 619 Euro;
- vv) caccia a rastrello in più di tre persone o utilizzazione a scopo venatorio, di scafandri e tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua: da 206 Euro a 1.239 Euro;
- zz) vendita a privati non autorizzati e detenzione, da parte di questi, di reti da uccellazione: da 258 Euro a 1.549 Euro con sequestro e confisca delle reti;

- aaa) vendita e detenzione di trappole per la fauna selvatica ad esclusione delle finalità di studio, ricerca scientifica e gestione faunistica del territorio da parte degli organismi competenti: da 258 Euro a 1.549 Euro con sequestro e confisca delle trappole;
- bbb) esercizio in qualsiasi forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 8, lett. e) della legge statale: da 103 Euro a 619 Euro;
- ccc) caccia nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza senza l'accompagnamento di un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: da 25 Euro a 154 Euro;
- ddd) tabellazione abusiva od uso improprio della tabellazione dei terreni; rimozione o danneggiamento tabelle: da 51 Euro a 309 Euro;
- eee) abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto non in forma selettiva: da 206 Euro a 1.239 Euro. Si applicano altresì il sequestro e la confisca dell'arma e dei capi abbattuti;
- fff) abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto in violazione dei tempi, delle modalità e dei limiti quantitativi di prelievo, nonché della corrispondenza di sesso rispetto ai capi assegnati: da 103 Euro a 619 Euro;
- ggg) abbattimento di ungulati senza autorizzazione: da 309 Euro a 1.859 Euro. Si applicano altresì il sequestro e la confisca dell'arma e dei capi abbattuti.
- hhh) utilizzo, nella caccia al cinghiale col metodo della girata, di cani non abilitati a norma del vigente Regolamento regionale sulla gestione faunistico-venatoria degli ungulati: da 25 Euro a 154 Euro.
2. Per le violazioni alla presente legge non espressamente sanzionate si applica la sanzione amministrativa da 25 Euro a 154 Euro.
  3. Per le violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti regionali o negli altri atti di attuazione della presente legge e nei provvedimenti e ordinanze emesse dalle Province e dai Comuni in materia faunistico-venatoria, si applica la sanzione amministrativa da 51 Euro a 309 Euro.
  4. Per le violazioni di cui alle lettere a), b), f), i), n) prima parte, o), t), z), aa), bb), ii), nn), ss), tt), uu), eee), fff), ggg), oltre alla sanzione pecuniaria si applica la sospensione del tesserino venatorio da sei giorni di effettivo esercizio venatorio a tutta la stagione.
  5. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo, è previsto il raddoppio delle relative sanzioni. In caso di ulteriori reiterazioni si applicano le sanzioni di cui al comma 4.
  6. Per il contraddittorio e l'esame degli scritti difensivi di cui all'art. 15 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21, concernente la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, provvedono i dirigenti competenti per materia designati dal Presidente della Giunta provinciale.
  7. I proventi relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono introitati dalle Province, a norma della L.R. n. 21 del 1984.
  8. La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata avviene secondo le modalità di cui all'art. 28.

#### **Art. 62**

(sostituito da **art. 47 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6**, inserita lett. h) da **art. 38 L.R. 27 luglio 2007 n. 16**)

#### **Norme regionali specifiche**

1. La Regione emana mediante direttive vincolanti, criteri di attuazione delle disposizioni della legge statale ed in particolare per le attività o gli adempimenti seguenti:
  - a) detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili e loro uso come richiami;
  - b) istituzione, rinnovo e revoca, nonché gestione tecnica, delle aziende venatorie;
  - c) allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;
  - d) svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio per la qualifica di guardia giurata;
  - e) modalità di funzionamento del fondo destinato alla prevenzione e al risarcimento dei danni di cui all'art. 18;
  - f) modalità di istituzione e di gestione delle zone e campi per l'addestramento e per le prove di qualificazione dei cani da caccia;
  - g) soccorso, detenzione temporanea e successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonché altre modalità di cui all'art. 26, comma 6 bis.
  - h) addestramento dei falchi.

#### **Art. 62 bis**

#### **Protezione dei dati personali**

1. I dati relativi all'esercizio dell'attività venatoria richiesti per il rilascio del tesserino regionale di cui all'articolo 49, quelli per l'iscrizione o l'accesso agli ATC di cui agli articoli 35, 36 e 36 bis, quelli relativi alle attività svolte dai cacciatori e alle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 31, quelli annotati dal cacciatore sul tesserino ai sensi dell'articolo 39, nonché quelli



relativi ai danni alle attività agricole, sono trattati dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e dagli ATC per le finalità istituzionali previste dalla presente legge, e nei limiti delle competenze ed attività attribuite a ciascun ente.

2. La base dati dei sistemi informativi richiamati nei precedenti articoli è fondata sullo scambio di informazioni, anche mediante interconnessione, tra Regione, Province, Comuni e ATC, secondo le modalità di accesso determinate dalla Regione.
3. I dati di cui al comma 1 possono essere oggetto di comunicazione e di interconnessione tramite i sistemi informativi di cui agli articoli precedenti tra Regione, Province, Comuni e ATC, con le modalità definite dalla Regione.

### **Art. 63**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

1. I TGSC in essere all'entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità fino a quando non divengano esecutivi i provvedimenti relativi alla definizione degli ambiti territoriali per la caccia programmata di cui all'art. 30.
2. Gli organi di gestione e coordinamento dei TGSC previsti dalla L.R. 15 maggio 1987, n. 20, cessano alla data di costituzione dei Comitati direttivi provvisori degli ATC.
- 2 bis. Nel caso in cui siano già stati perimetrati gli ambiti territoriali di caccia, ma non siano ancora stati costituiti e resi operativi i relativi Comitati direttivi provvisori, le Province svolgono gli adempimenti di competenza dei Comitati direttivi provvisori degli ATC ricadenti nei rispettivi territori fino all'avvenuta costituzione dei Comitati medesimi. Le Province si avvalgono degli organi di gestione e coordinamento e delle strutture operative dei TGSC (Territori per la gestione sociale della caccia). A tal fine le strutture di servizio del TGSC restano operanti fino a quando i Comitati direttivi provvisori degli ATC non saranno in grado con proprie strutture di subentrare alle predette, per garantire la continuità dei servizi sul territorio, indispensabili per la corretta gestione dell'attività venatoria e la tutela dell'ambiente.
3. In relazione alla prevista cessazione dei TGSC, ciascun organo di cui al comma 2 provvede a redigere un bilancio di chiusura dell'attività, corredato da un inventario dei beni.
4. I fondi che residuano dalla chiusura dei bilanci e i beni dei soppressi organi di gestione e di coordinamento dei TGSC sono devoluti agli ATC territorialmente competenti, in quanto soggetti che perseguono fini analoghi e che subentrano ad essi nello svolgimento dei compiti dagli stessi finora esercitati, sulla base di criteri concordati tra le associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, previa liquidazione delle eventuali pendenze finanziarie documentate dal collegio dei Sindaci revisori.
5. I Comitati direttivi provvisori degli ATC decidono le assunzioni del personale dipendente necessario per l'espletamento dei propri compiti sulla base di accordi sindacali, con priorità per l'utilizzo del personale già alle dipendenze dei soppressi organi di gestione e di coordinamento dei TGSC.
6. I vincoli in atto all'entrata in vigore della presente legge relativi alle zone di protezione della fauna, alle aziende venatorie, nonché ad ogni altro vincolo territoriale istituito in attuazione della L.R. 15 maggio 1987, n. 20, e successive modifiche, conservano la loro validità fino alla scadenza naturale e comunque fino a quando non divengano esecutivi i provvedimenti relativi ai corrispondenti vincoli che saranno adottati a norma della presente legge.
7. Sono abrogate la L.R. 15 maggio 1987, n. 20, e successive modificazioni, la L.R. 26 gennaio 1987, n. 3, e successive modificazioni, nonché il Regolamento regionale 24 luglio 1989, n. 25.
8. Per le attività la cui disciplina è demandata a specifica regolamentazione, si applicano le disposizioni vigenti fino all'emanazione di detta regolamentazione.

### **Art. 64**

#### **Disposizioni finanziarie**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
2. Per far fronte all'onere derivante dall'esercizio delle funzioni svolte dalle Province, la Giunta regionale provvede nell'ambito della quota per la partecipazione alle spese sostenute dalle Province del fondo regionale previsto dall'art. 1 della L.R. n. 51 del 28 dicembre 1992, ripartita secondo le modalità stabilite dall'art. 2 della legge stessa.
3. abrogato.

**Note del Redattore:**

[1]

L'art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 dispone che il presente comma 3 abrogato continua ad applicarsi fino all'emanazione delle direttive di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 62 (come modificato dalla stessa L.R. 6/2000). Si riporta pertanto il testo originario del comma 3:

"3. Chiunque rinvenga capi di specie selvatiche morti o in stato fisico anormale, è tenuto a consegnarli al competente Servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale che, per i necessari accertamenti, può avvalersi delle sezioni locali degli Istituti zooprofilattici o di istituti universitari oppure dell'INFS. "

[2]

Si riporta di seguito il comma 4 dell'art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6:

" 4. La perimetrazione degli ATC esistente alla data di entrata in vigore della presente legge si intende confermata qualora la Provincia non abbia provveduto alla revisione entro novanta giorni da tale data. "

[3]

Il comma 5 dell'art. 49 (Disposizioni transitorie e finali) della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 dispone che restano salvi i diritti acquisiti dai cacciatori a norma del presente comma.

[4]

Il comma 6 dell'art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 dispone che siano fatte salve le autorizzazioni di aziende venatorie rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

[5]

Ai sensi dell'art. 1 L.R. 20 settembre 2002, n. 23, per l'anno 2002 il comma 3 si applica nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della L.R. 12 luglio 2002, n. 15, che di seguito si riporta: " 3. Per far fronte all'onere derivante alle Province dall'art. 17, comma 2, escluse le zone di protezione di cui all'art. 19, è istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale " Contributi per la prevenzione e per i danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalle specie di fauna selvatica protetta, dal piccione di città, nonché dalla fauna cacciabile nei parchi e nelle riserve naturali regionali".

[6]

Si veda anche la L.R. 25 agosto 1997, n. 30 (Integrazione alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 " Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria ").

[7]

(Ai sensi del comma 3 dell'art. 59 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6, ai proprietari e conduttori di fondi ricadenti entro il confine dei Parchi, delle aree contigue e delle Riserve è dovuto un contributo per far fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli e agli allevamenti zootecnici ai sensi del presente articolo; per i danni prodotti all'interno dell'area contigua da parte delle specie di fauna selvatica nei confronti delle quali è consentito l'esercizio venatorio gli oneri del contributo sono posti a carico del soggetto a cui è affidata la gestione venatoria)

[8]

Si riporta di seguito il testo dell'art. 2 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23:

"Art. 1 Interpretazione autentica dell'articolo 52 comma 4 della legge regionale 15 febbraio 1994 n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) 1. L'autorizzazione di appostamento fisso di caccia, con o senza l'impiego di richiami vivi, che viene rilasciata dalla Provincia per una durata massima quinquennale non incide, se avente durata pluriennale, sul rapporto tributario, in quanto il provvedimento, qualora non revocato dall'Amministrazione provinciale o annullato per rinuncia espressa dell'interessato, si rinnova automaticamente di anno in anno. Tale provvedimento è equiparato, nel rapporto tributario che si instaura con l'Amministrazione regionale, a un atto formale di rilascio, come previsto alla voce di tariffa n. 15 allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della Legge 14 giugno 1990, n. 158).".

# R.R. 1/2008

## Disciplina della gestione degli ungulati in Emilia-Romagna

*Bollettino Ufficiale n. 89 del 28 maggio 2008*

### TITOLO I Disposizioni generali

#### Art. 1

##### Finalità e principi

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 56 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e successive modifiche, disciplina la gestione faunistico-venatoria degli ungulati con le seguenti finalità:

- a) conservare le specie presenti sul territorio in un rapporto di compatibilità con l'ambiente, a tutela della biodiversità e della sostenibilità dell'agricoltura;
- b) conseguire gli obiettivi indicati nella Carta regionale delle vocazioni faunistiche e nei Piani faunistico-venatori provinciali di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 8 del 1994;
- c) contribuire alla conoscenza delle popolazioni di ungulati presenti sul territorio regionale sia attraverso l'analisi del loro status sia mediante valutazioni quantitative da effettuarsi esclusivamente sulla base di metodologie indicate dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS);
- d) razionalizzare la gestione faunistico-venatoria delle popolazioni di cervo che, per le caratteristiche biologiche della specie, richiede un'attività di programmazione unitaria per ciascuna popolazione indipendentemente dalle suddivisioni territoriali fra Province e regioni confinanti.

2. Il presente regolamento comprende un allegato tecnico, che ne costituisce parte integrante, nel quale sono definiti: l'attività di accompagnamento nella caccia di selezione, le caratteristiche relative alla prova di tiro, le modalità di prelievo in forma selettiva negli ambiti territoriali di caccia, nelle aree contigue ai Parchi e nelle Aziende faunistico-venatorie, le modalità di prelievo del cinghiale in forma collettiva, la destinazione dei capi abbattuti in azioni di caccia o in attività di controllo.

3. Le disposizioni si applicano su tutto il territorio regionale occupato stabilmente o temporaneamente da individui appartenenti a specie di ungulati selvatici.

4. La Regione definisce specifici programmi operativi con le regioni confinanti per l'esercizio comune di attività relative alla gestione degli ungulati ed in particolare delle popolazioni di cervo.

### TITOLO II Gestione degli ungulati

#### Art. 2

##### Figure tecniche

1. Alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati sono preposte le seguenti figure:

- a) tecnico faunistico provvisto di laurea con specifica specializzazione attestata o conseguita presso una sede universitaria o l'INFS; per la gestione faunistico-venatoria del cervo è necessaria apposita attestazione d'idoneità rilasciata dall'INFS;
- b) istruttore faunistico-venatorio abilitato dalla Regione mediante appositi corsi di formazione e prove d'esame finali; per la gestione faunistico-venatoria del cervo è necessaria apposita attestazione d'idoneità rilasciata dall'INFS;
- c) cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato al prelievo di cinghiale, capriolo, daino e muflone;
- d) cacciatore di ungulati con metodi selettivi specializzato nel prelievo del cervo;
- e) cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva;
- f) caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta o braccata;
- g) conduttore di cane da traccia;
- h) conduttore di cane limiere;
- i) operatore abilitato ai censimenti;
- j) operatore abilitato ai rilevamenti biometrici.

2. Le figure di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), ed j) sono abilitate dalla Provincia mediante apposite prove d'esame, previa frequentazione di specifici corsi.

3. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dall'INFS, stabilisce i percorsi, le attività didattiche e i requisiti per l'accesso a detti corsi, le modalità delle prove d'esame e la composizione delle commissioni.

4. I corsi di formazione per le figure di cui al precedente comma 2 possono essere svolti dalle Province oppure, previo accordo con le Province stesse sul numero dei candidati e sul numero delle sessioni d'esame annue, anche dalle associazioni venatorie, di protezione ambientale, dalle organizzazioni professionali agricole, da enti di formazione accreditati o da scuole di gestione faunistica, nel rispetto di quanto previsto al comma 3. I corsi e gli esami sono attivati periodicamente in relazione alle domande pervenute.

5. Le abilitazioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), ed j) del comma 1 hanno validità su tutto il territorio regionale. La Regione e le Province rilasciano i relativi diplomi ed i tesserini di riconoscimento.

6. Coloro che hanno conseguito l'abilitazione prevista a suo tempo dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 del regolamento regionale 6 aprile 1995 n. 21 "Gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna" sono da considerare abilitati ai sensi della lett. c) del comma 1 del presente articolo.

#### Art. 3

##### Distretti

1. I distretti di gestione degli ungulati rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale organizzazione e localizzazione delle attività gestionali, compresi i prelievi.

2. Le Province, su proposta del Consiglio direttivo di ciascun Ambito Territoriale di Caccia (ATC), suddividono il territorio in distretti per la gestione faunistico-venatoria di tutte le specie di ungulati ricomprese al loro interno. Tali distretti, in relazione alle specie presenti ed alle caratteristiche del territorio, possono avere superficie compresa tra i 1.000 e i 15.000 ettari, nel rispetto delle indicazioni contenute nei Piani faunistico-venatori provinciali. Ai fini della gestione del cervo possono essere accorpate più distretti o parti di essi fino al raggiungimento di una superficie adeguata alle esigenze della specie.

3. Per la razionalizzazione dei censimenti e dei prelievi i distretti vengono suddivisi in aree di gestione che tengono conto anche dei diversi istituti faunistici ricadenti all'interno del distretto stesso. Per meglio orientare i prelievi, possono essere individuate ulteriori subaree di caccia.

#### **Art. 4**

##### **Gestione degli ungulati negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)**

1. Il Consiglio direttivo dell'ATC, nomina, per ciascun distretto, un Responsabile e fino a tre Vice-Responsabili in possesso di una delle qualifiche di cui al comma 1 dell'articolo 2; nomina inoltre un referente per i rilevamenti biometrici e un referente per il recupero dei capi feriti. Il Responsabile del distretto del cervo deve essere in possesso della qualifica di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2.

2. Il Responsabile deve possedere una buona conoscenza del territorio del Distretto, degli elementi distintivi tra le diverse classi, delle modalità di stima dell'età e di misurazione biometrica degli animali e dei trofei.

3. Il Responsabile del distretto, per assicurare i necessari adempimenti operativi e gestionali di cui al successivo comma 4, deve garantire in particolare:

- a) un buon livello di efficienza nell'organizzazione dei censimenti;
- b) pronta reperibilità di almeno due persone tra Responsabile e i suoi collaboratori in ogni giornata del periodo di abbattimento;
- c) efficace organizzazione, in tempi rapidi, delle attività di recupero con cane da traccia dei capi feriti e del trasporto dei capi abbattuti presso il centro di controllo;
- d) l'aggiornamento giornaliero degli abbattimenti eseguiti e delle persone assegnatarie presenti in caccia nel Distretto;
- e) il passaggio delle informazioni di cui ai punti precedenti, alla Commissione tecnica e, ove richiesto, alla Provincia;
- f) la gestione delle apposite cassette destinate alla raccolta dei fogli giornalieri di caccia.

4. Per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati il Consiglio direttivo dell'ATC cura in particolare:

- a) la stesura del catasto ambientale;
- b) l'individuazione degli obiettivi di gestione nell'ambito di appositi piani poliennali in sintonia con le indicazioni del Piano faunistico-venatorio provinciale; detti piani sono trasmessi alla Provincia che ne verifica la conformità al Piano faunistico-venatorio;
- c) la stesura del Programma annuale di attività per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma precedente;
- d) la raccolta dei dati inerenti l'impatto delle singole specie sulle attività antropiche;
- e) la definizione progettuale dell'attività di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e la valutazione della reale efficacia in termini di riduzione dei danni;
- f) l'accurata valutazione dei danni all'attività produttiva agricola;
- g) la definizione progettuale degli interventi di miglioramento ambientale;
- h) l'organizzazione dei censimenti annuali delle popolazioni;
- i) la stesura dei Piani di prelievo annuali sulla base di quanto indicato dall'INFS;
- j) l'individuazione delle modalità, della localizzazione e dei tempi di esecuzione del prelievo;
- k) l'informazione alle popolazioni locali circa i luoghi, i tempi e gli orari dello svolgimento delle cacce collettive al cinghiale;
- l) l'allestimento e la manutenzione dei punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti, nonché dei punti di recapito del foglio giornaliero di caccia;
- m) l'allestimento e la manutenzione, anche mediante affidamento a terzi, delle altane da utilizzarsi per le operazioni di censimento, osservazione, controllo ed abbattimento selettivo;
- n) l'organizzazione del recupero dei capi feriti e dei capi abbattuti;
- o) l'analisi dei risultati di caccia;
- p) la stesura della relazione consuntiva annuale sulle attività di gestione di cui alle lettere precedenti, da inviare entro il 30 aprile di ogni anno alla Provincia.

5. Tutti i dati di cui al comma 4 che abbiano un riferimento territoriale devono essere georeferenziati e trasmessi alla Provincia con la relazione di cui alla lettera p).

6. Gli ATC in accordo con le Aziende faunistico-venatorie, provvedono altresì ad organizzare mostre di trofei come momento di conoscenza delle popolazioni di ungulati diffondendo informazioni circa distribuzione, status e dinamica delle popolazioni, dati biometrici, stato sanitario, impatto sulle attività antropiche, nonché risultati ottenuti nel corso dell'attività venatoria quali realizzazione dei piani di prelievo, sforzo di caccia, interventi gestionali e altre attività similari.

7. Il Consiglio direttivo dell'ATC svolge le attività di cui ai commi 4 e 5, avvalendosi di una Commissione tecnica formata da tre membri provvisti delle qualifiche definite dalle lettere a) o b) del comma 1 dell'articolo 2, di cui almeno uno provvisto della qualifica prevista alla lettera a) ed almeno uno esperto in materia agro-forestale. Tale Commissione resta in carica per la durata del mandato del Consiglio direttivo, il quale può comunque procedere alla sostituzione dei componenti. Per la gestione del cervo detta Commissione recepisce le indicazioni della Commissione Tecnica di cui al successivo articolo 8.

8. Ciascun ATC è tenuto, attraverso i propri organi, a recepire le presenti disposizioni nei propri regolamenti per quanto di competenza.

#### **Art. 5**

##### **Gestione degli ungulati nelle Aziende venatorie**

1. Nelle Aziende faunistico-venatorie le attività indicate ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 vengono svolte dal concessionario che si avvale, a tal fine, di un tecnico provvisto della qualifica di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2.

2. La gestione degli ungulati nelle Aziende faunistico-venatorie, al fine di assicurarne l'omogeneità rispetto alla gestione dei distretti nei quali le medesime ricadono, è coordinata dalla Provincia o dall'Area Protetta qualora un'Azienda sia situata all'interno di un Parco.

3. I censimenti sono effettuati da personale abilitato ai sensi dell'articolo 2, sotto il controllo della Provincia ed in coordinamento con le Aree protette e gli ATC confinanti.

4. Nelle sole Aziende agri-turistico-venatorie è consentita la caccia in aree recintate su cinghiali, opportunamente marcati, provenienti da allevamenti autorizzati o da catture effettuate nell'ambito dei piani di controllo di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", eseguiti nella medesima zona nella quale è situata l'Azienda stessa. La superficie da destinare a dette attività non può essere superiore a 1.000 ettari complessivi per ciascuna provincia.

5. Nelle Aziende agri-turistico-venatorie, per far fronte ai danni alle produzioni agricole, è consentito, su richiesta del concessionario alla Provincia e previa sottoscrizione di un'apposita convenzione, il prelievo di ungulati in selezione da parte di cacciatori appartenenti all'ATC territorialmente interessato nel rispetto dei limiti numerici fissati dal piano di abbattimento assegnato al Distretto in cui ricade l'Azienda stessa.

## **Art. 6**

### **Gestione degli ungulati nei Parchi regionali e nelle aree contigue**

1. Alle attività di monitoraggio e censimento degli ungulati nei territori dei Parchi regionali nonché nelle aree contigue provvede direttamente l'Ente di gestione avvalendosi di personale in possesso di idonea abilitazione, come previsto dall'articolo 36 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000". Al fine di assicurare l'uniformità nei tempi e nelle metodologie utilizzate, l'Ente Parco si coordina con i soggetti gestori dei territori circostanti.

2. Qualora nell'area contigua sia ammesso l'esercizio venatorio agli ungulati, le attività indicate ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 vengono svolte dall'Ente di gestione, che si avvale di un tecnico in possesso della qualifica di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2.

3. Nel regolamento venatorio dell'Ente di gestione devono essere definite le specie ammesse al prelievo, le modalità del prelievo stesso, le modalità per il recupero dei capi feriti nonché l'indicazione del centro di controllo dei capi abbattuti.

4. Qualora la gestione venatoria, così come previsto all'articolo 38 della legge regionale n. 6/2005, venga affidata dall'Ente di gestione agli ATC, le indicazioni relative agli adempimenti gestionali previsti, ivi comprese le prescrizioni relative al prelievo, dovranno essere riportate in una apposita convenzione sottoscritta tra le parti.

## **TITOLO III Gestione del cervo**

## **Art. 7**

### **Comprensorio**

1. Per ciascuna popolazione di cervo presente sul territorio regionale viene individuato un comprensorio, geografico e amministrativo, di gestione corrispondente all'areale distributivo complessivo della popolazione stessa, da aggiornare annualmente.

## **Art. 8**

### **Organi di gestione del cervo**

1. Per ciascun comprensorio vengono individuate una Commissione di Coordinamento e una Commissione Tecnica.

2. Ciascuna Commissione di Coordinamento viene nominata dalla Regione ed è composta dai rappresentanti della/e Regioni interessate, delle Province, degli Enti di gestione delle Aree Protette nazionali e regionali, degli Ambiti territoriali di caccia, da un rappresentante delle Aziende faunistiche-venatorie per ciascuna Provincia e da un rappresentante dell'INFS.

3. La Commissione nomina al proprio interno un presidente ed un segretario e può richiedere, ove e quando ne ravvisi la necessità, la partecipazione di altri soggetti interessati a determinati aspetti gestionali. La Commissione inoltre può chiedere alle Organizzazioni professionali agricole la nomina di un rappresentante per le tematiche relative all'interazione con le attività agricole.

4. La Commissione tecnica è composta da un tecnico nominato da ciascuna delle Province ricadenti nel Comprensorio di gestione e da un rappresentante dell'INFS. Qualora nel Comprensorio sia ricompreso il territorio di un Parco nazionale, l'Ente di gestione nomina un proprio tecnico. Ciascun tecnico deve possedere una comprovata esperienza nella gestione del cervo, valutata dall'INFS anche in rapporto alla compatibilità della specie con l'ambiente, con la salvaguardia della biodiversità e con le attività agro-forestali.

## **Art. 9**

### **Strumenti di gestione delle popolazioni di cervo**

1. La gestione faunistico-venatoria della popolazione di cervo nell'ambito di ciascun comprensorio si realizza con l'attuazione di un Piano poliennale di gestione, proposto dalla Commissione tecnica sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione di coordinamento. Tale Piano è parte integrante del Piano faunistico-venatorio di ciascuna delle Province coinvolte nella gestione.

2. Nel Piano poliennale di gestione devono essere definiti:

- a) gli obiettivi della gestione a breve, medio e lungo termine finalizzati alla conservazione della specie in un rapporto di compatibilità con le attività agro-silvo-pastorali;
- b) gli interventi diretti ed indiretti da realizzarsi sulla popolazione in rapporto con il territorio ospite;
- c) l'organizzazione della gestione faunistico-venatoria del cervo nel comprensorio.

3. La Commissione tecnica, sulla base dei contenuti di una relazione annuale relativa all'attività svolta, agli obiettivi raggiunti e alle problematiche riscontrate, propone alla Commissione di coordinamento un Programma annuale operativo, che costituisce lo strumento di attuazione delle attività gestionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano poliennale di gestione.

4. Il Programma annuale operativo, che viene approvato dalle Province, contiene:

- a) l'individuazione cartografica e l'aggiornamento degli areali riproduttivo e annuale della popolazione;
- b) l'individuazione dei distretti di gestione, delle zone e sub-zone di prelievo, suddivisi per singola Provincia (dimensione sub-provinciale);
- c) le attività necessarie alla valutazione della consistenza e della struttura della popolazione;
- d) il programma delle analisi previste per valutare le condizioni sanitarie e le caratteristiche biometriche della popolazione;
- e) i tempi e i metodi di raccolta dei dati inerenti l'impatto della specie sulle attività antropiche;
- f) l'organizzazione della gestione faunistico-venatoria dei distretti di gestione;
- g) la definizione cartografica e progettuale degli interventi previsti di miglioramento ambientale e di prevenzione dei danni alle produzioni agricole;
- h) l'eventuale piano di prelievo venatorio;
- i) gli eventuali interventi di cattura.

5. Nel Programma annuale vengono definiti inoltre i soggetti responsabili delle attività di cui sopra nonché le modalità e i tempi per la realizzazione delle stesse.

## **Art. 10**

### **Organizzazione del prelievo del cervo**

1. Il prelievo venatorio del cervo, effettuato secondo le modalità definite con riferimento al prelievo selettivo e all'accompagnamento nell'allegato tecnico, nonché le operazioni ad esso collegate sono organizzati in modo unitario nell'ambito di ciascun comprensorio.
2. Il prelievo viene ripartito nei distretti e nelle zone di caccia in funzione delle esigenze gestionali.

## **TITOLO IV**

### **Forme di prelievo e modalità di caccia**

## **Art. 11**

### **Piani di prelievo degli ungulati**

1. I piani di prelievo in forma selettiva di cervidi e bovidi e i relativi censimenti, articolati per specie, sesso e classi di età, debbono essere presentati alla Provincia, annualmente, almeno quarantacinque giorni prima della data d'inizio del prelievo venatorio per ogni singola specie, dal Consiglio direttivo dell'ATC, dai concessionari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione dei Parchi.
2. La Provincia sui piani di abbattimento di cui al comma 1 acquisisce il parere dell'INFS anche attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.
3. I piani di prelievo del cinghiale, ripartiti in caccia collettiva ed in prelievo selettivo ed elaborati sulla base della stima oggettiva della consistenza, nonché i calendari degli abbattimenti, devono essere presentati alla Provincia per l'approvazione almeno quarantacinque giorni prima della data d'inizio del prelievo venatorio, dal Consiglio direttivo dell'ATC su proposta della Commissione tecnica, dai titolari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione di Parchi.
4. La Provincia approva i piani di prelievo degli ungulati, articolati per distretti e per istituti, verificandone la conformità alle indicazioni contenute nei propri strumenti di pianificazione.
5. Le Province, previa verifica della corretta esecuzione degli adempimenti gestionali previsti per le aree contigue ai Parchi e per le Aziende faunistico-venatorie, provvedono all'assegnazione della quota dei capi da prelevare nelle medesime.
6. I Piani di prelievo degli ungulati si attuano secondo le indicazioni del calendario venatorio regionale e dei calendari venatori provinciali.

## **Art. 12**

### **Accesso al prelievo selettivo a cacciatori iscritti in Ambito Territoriale di Caccia e in area contigua ai Parchi**

1. L'accesso al prelievo selettivo degli ungulati da parte di cacciatori iscritti ad ATC ed in area contigua ai Parchi, effettuato secondo le modalità definite nell'allegato tecnico al presente regolamento, è riservato ai cacciatori in possesso delle qualifiche di cui alle lettere c), d) del comma 1 dell'articolo 2 o titolo equipollente rilasciato ai sensi del successivo comma 2.
2. Per i cacciatori provenienti da altre Regioni o Stati la Provincia accerta l'equipollenza del titolo in loro possesso rispetto alle caratteristiche delle abilitazioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, verificandone la corrispondenza con i contenuti dei percorsi didattici specifici e con le modalità d'esame previsti dalla Regione o dallo Stato di provenienza.
3. Sulla base di apposita graduatoria elaborata anche in relazione al comportamento tenuto nelle precedenti stagioni venatorie e all'impegno profuso nell'attività di gestione, a ciascun cacciatore vengono assegnati individualmente i capi da abbattere, suddivisi per sesso e classe di età, nel limite massimo di cinque capi per la medesima specie.
4. Gli organismi direttivi degli ATC e gli Enti di gestione dei Parchi possono prevedere un contributo dei cacciatori di ungulati commisurato alle spese di gestione ed organizzazione.

## **Art. 13**

### **Accesso al prelievo selettivo da parte di cacciatori non iscritti in Ambito Territoriale di Caccia**

1. Il Consiglio direttivo dell'ATC, oltre ai capi assegnati secondo le modalità di cui all'articolo 12, può riservare una quota di capi previsti dal piano di abbattimento a cacciatori non appartenenti all'ATC, come previsto all'articolo 36 bis, comma 4, della

legge regionale n. 8 del 1994.

2. Per tale tipologia di cacciatori, qualora l'assegnatario del capo sia in possesso dell'abilitazione al prelievo della specie interessata rilasciata in ambito regionale, o titolo equipollente, l'ATC, su richiesta dell'interessato, è tenuto a garantire l'accompagnamento nelle forme previste nell'allegato tecnico al presente regolamento.

3. L'accompagnamento è sempre obbligatorio per i cacciatori in possesso di un'abilitazione al prelievo selettivo non equipollente al titolo richiesto in ambito regionale. In tale ipotesi è necessario che il cacciatore esibisca all'ATC competente copia di un'attestazione di prova di tiro rilasciata secondo le modalità definite nell'allegato tecnico al presente regolamento.

4. Gli organismi direttivi degli ATC prevedono un idoneo contributo, commisurato alle spese di gestione ed organizzazione, da parte dei cacciatori che accedono al prelievo, in rapporto alla specie, sesso, classe di età ed eventuale trofeo del capo abbattuto.

#### **Art. 14**

##### **Accesso al prelievo selettivo in Aziende Faunistico-Venatorie**

1. Nelle Aziende faunistico-venatorie, oltre ai cacciatori in possesso dell'abilitazione al prelievo della specie interessata rilasciata in ambito regionale o titolo equipollente possono accedere al prelievo, effettuato secondo le modalità definite nell'allegato tecnico al presente regolamento, altri cacciatori di selezione purché accompagnati ed in possesso di una attestazione di prova di tiro.

2. L'attività di accompagnamento viene autorizzata dal titolare della concessione e deve essere organizzata secondo le modalità previste nell'allegato tecnico al presente regolamento, che disciplina anche le caratteristiche dell'attestazione della prova di tiro.

#### **Art. 15**

##### **Caccia al cinghiale in forma collettiva**

1. La caccia al cinghiale oltre che in selezione secondo le modalità definite nell'allegato tecnico al presente regolamento, può essere effettuata anche in forma collettiva utilizzando i metodi della girata o della battuta o braccata.

2. Le Province, in accordo con gli Enti di gestione del Parco, indicano aree contigue ai Parchi o altre aree nelle quali il metodo della girata, unitamente al prelievo selettivo, costituisce la forma esclusiva di caccia al cinghiale.

3. Il Consiglio direttivo dell'ATC, su proposta della Commissione tecnica, suddivide, in tempo utile per la programmazione della stagione venatoria, il distretto in zone di caccia da assegnare ai gruppi di girata o alle squadre di battuta o braccata per la durata di almeno una stagione venatoria.

4. Per assicurare idonei interventi gestionali con particolare riferimento alla prevenzione dei danni all'agricoltura, ai gruppi di girata o alle squadre possono essere attribuite una o più zone di caccia ove esercitare la propria attività.

5. Analoga procedura compete agli Enti di gestione dei Parchi.

6. Il periodo, le giornate e gli orari della caccia al cinghiale in battuta o braccata sono definiti dal Calendario venatorio regionale e dai Calendari venatori provinciali.

7. Il Consiglio direttivo dell'ATC, su proposta della Commissione tecnica o l'Ente di gestione del Parco, possono proporre ulteriori limitazioni e specifiche prescrizioni dettate da esigenze locali di carattere faunistico, gestionale o sociale. La caccia è comunque sospesa al raggiungimento dei limiti indicati, per ciascun distretto, dal piano di abbattimento.

8. Il Consiglio direttivo dell'ATC e l'Ente di gestione del parco provvedono, per ciascun distretto, ad informare in maniera efficace le popolazioni locali circa i tempi, le località interessate e gli orari delle battute o braccate anche mediante affissione all'Albo pretorio dei Comuni interessati.

#### **Art. 16**

##### **Caccia al cinghiale con metodo della girata**

1. Il Consiglio direttivo dell'ATC, su proposta della Commissione tecnica, o l'Ente di gestione del parco sottopongono annualmente all'approvazione della Provincia il numero e la composizione dei gruppi di girata. Tale domanda deve essere presentata alla Provincia entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno e deve indicare, oltre al nominativo del conduttore di limiere responsabile del gruppo, quello dei suoi sostituti e quello dei componenti il gruppo, distinguendo i soggetti eventualmente in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni di conduttore (abilitazione e cane abilitato). La domanda deve essere corredata da luogo e date di nascita dei componenti il gruppo, residenza o domicilio, numero di licenza di caccia, identificativo dei cani e firma di adesione.

2. Nelle zone di caccia assegnate ai gruppi di girata non possono essere praticate battute o braccate nel corso della stessa stagione venatoria.

3. Nelle Aziende faunistico-venatorie il gruppo di girata è autorizzato, per ciascuna azione di caccia, dal titolare della concessione.

4. Le modalità di esercizio dell'attività di caccia con il metodo della girata sono disciplinate nell'allegato tecnico al presente regolamento.

#### **Art. 17**

##### **Caccia al cinghiale in battuta o braccata**

1. Il Consiglio direttivo dell'ATC e l'Ente di gestione del parco sottopongono annualmente all'approvazione della Provincia il numero e la composizione delle squadre per la caccia al cinghiale in battuta o braccata che desiderano operare nel territorio di competenza. Tale domanda, redatta su apposito modulo fornito dalla Provincia e presentata entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, deve comprendere il nominativo del caposquadra, quello di tre suoi sostituti e dei componenti, corredata da luogo e

data di nascita, residenza o domicilio, numero di licenza di caccia e firma di adesione.

2. Il numero delle squadre è definito dalla Provincia in funzione delle caratteristiche del territorio e delle popolazioni di cinghiale in esso presenti nonché delle scelte gestionali operate in sintonia con il Piano faunistico-venatorio provinciale.
3. Ciascuna squadra può esercitare l'attività venatoria in un solo ATC e nell'ambito di questo in un solo distretto di gestione degli ungulati.
4. Nelle zone di caccia assegnate alle squadre, qualora il caposquadra lo ritenga opportuno, possono essere svolte azioni di girata nel corso della stessa stagione venatoria.
5. Nelle Aziende faunistico-venatorie la squadra è autorizzata per ciascuna battuta dal titolare della concessione o da un suo delegato che svolge anche la funzione di caposquadra purché in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).
6. Le modalità di esercizio dell'attività di caccia con il metodo della battuta o braccata sono disciplinate nell'allegato tecnico al presente regolamento.

## TITOLO V

### Attività di ripopolamento, controllo e recupero dei capi

#### Art. 18

##### Ripopolamento degli ungulati selvatici

1. Gli interventi di reintroduzione o ripopolamento degli ungulati sono effettuati esclusivamente sulla base di adeguati progetti di fattibilità e piani di immissione approvati dalla Provincia e coerenti con le scelte generali operate dalla Regione che a tal fine si avvale della consulenza dell'INFS. È sempre vietata l'immissione del cinghiale in campo aperto.

#### Art. 19

##### Piani di controllo

1. Nella gestione degli ungulati selvatici l'attività di prelievo nell'ambito di piani di controllo attivati ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 157/1992, secondo l'iter previsto, deve essere riservata prioritariamente ai territori nei quali non è consentita l'attività venatoria e comunque in risposta ad emergenze non altrimenti gestibili.
2. Fermo restando il parere dell'INFS, il prelievo di ungulati selvatici in controllo può essere effettuato mediante la cattura di animali vivi o mediante abbattimento.
3. Nel caso di cattura di ungulati cervidi i capi possono essere ceduti ad altri Enti a fronte di adeguati piani di ripopolamento o reintroduzione.
4. Nel caso di cattura di cinghiali può essere prevista la cessione di capi, opportunamente marcati, ad Aziende agri-turistico-venatorie che praticano caccia in recinto o a campi recintati per l'addestramento di cani da utilizzare per la caccia al cinghiale ricadenti nel medesimo territorio.
5. Le Province e gli Enti di gestione del parco sono tenuti a garantire l'organizzazione del recupero dei capi feriti nel corso delle azioni di controllo in ottemperanza a quanto previsto al successivo articolo 20.

#### Art. 20

##### Recupero dei capi feriti

1. La Provincia disciplina il servizio di recupero dei capi feriti in azione di caccia o per altre cause. Tale attività viene svolta avvalendosi dei soggetti di cui alla lett. g) del comma 1 dell'articolo 2.
2. L'attività di recupero dei capi feriti da parte del conduttore e del proprio ausiliare ha validità sull'intero territorio regionale e può essere svolta anche per Province diverse.
3. Qualora il conduttore giudichi il recupero particolarmente impegnativo può farsi coadiuvare da un altro conduttore, armato e privo di cane, dandone comunicazione al proprio referente.
4. Il conduttore abilitato alla ricerca di capi feriti può eseguire tracce di addestramento, non armato, su tutto il territorio provinciale ad esclusione delle Aree Protette, ed in qualunque giornata dell'anno (silenzio venatorio e caccia chiusa), dandone comunicazione secondo le indicazioni stabilite dalla Provincia.
5. Il conduttore di cane da traccia, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere armato.
6. L'abilitazione dell'ausiliare deve essere rinnovata ogni 2 anni. Detto rinnovo viene rilasciato da un giudice ENCI esperto in cani da traccia. E' esonerato dal rinnovo l'ausiliare che abbia effettuato, nel corso della stagione venatoria, almeno 5 recuperi portati a termine con esito positivo.

#### Art. 21

##### Destinazione dei capi abbattuti in azione di caccia o in attività di controllo

1. I capi abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria o nell'ambito di piani di controllo regolarmente autorizzati ed attuati dalle Amministrazioni Provinciali e dagli Enti di gestione dei parchi possono essere destinati al consumo umano nelle forme e nei limiti fissati nell'allegato tecnico al presente regolamento, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 852/2004, relativa all'igiene dei prodotti alimentari, e dal Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, nonché dalle linee guida applicative dei regolamenti medesimi emanate dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

## TITOLO VI

### Disposizioni finali



**Art. 22****Divieti e sanzioni**

1. È fatto divieto, all'interno dei distretti di caccia, durante il periodo dell'esercizio venatorio, di accendere fuochi, spargere sostanze repellenti (sangue, creoline, essenze odorose), usare apparecchi acustici o elettrici od a ultrasuoni e compiere atti allo scopo di impedire il normale movimento dei selvatici, a meno che non siano autorizzati a scopo di tutela delle coltivazioni. È altresì vietato ai cacciatori di collocarsi nelle poste o nelle adiacenze in orari diversi da quelli indicati con il Calendario venatorio.
2. Durante la caccia al cinghiale è vietato l'uso di qualsiasi mezzo fuori strada per scovare o inseguire il selvatico. È consentito il trasporto degli animali abbattuti.
3. Durante la battuta o braccata è altresì vietato l'impiego di strumenti di comunicazione radio o telefonica che non servano per i collegamenti organizzativi fra i conduttori dei cani e i capiposta o per garantire l'incolumità delle persone.
4. È vietata la caccia individuale agli ungulati fatta eccezione per il prelievo in forma selettiva.
5. Per le violazioni delle prescrizioni e dei divieti previsti nel presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 3, articolo 61, della legge regionale n. 8/1994 e successive modifiche.
6. In relazione alle violazioni compiute all'interno di un ATC e nell'Area contigua al parco è fatto obbligo al Consiglio direttivo e all'Ente di gestione di darne comunicazione alla Provincia per l'eventuale irrogazione delle sanzioni.
7. Per le infrazioni compiute nei terreni compresi negli ATC o nelle aree contigue ai Parchi, il Consiglio direttivo o l'Ente di gestione possono applicare eventuali provvedimenti limitativi previsti negli Statuti e nei Regolamenti.

**Art. 23****Disposizioni transitorie ed abrogazioni**

1. All'entrata in vigore del presente regolamento sono fatte salve le abilitazioni riconosciute ai sensi delle precedenti disposizioni regionali in materia di gestione degli ungulati.
2. Il regolamento regionale 26 marzo 2002 n. 4 "Disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna e successive modifiche ed il regolamento regionale 16 novembre 2000 n. 36 "Regolamento della gestione faunistico-venatoria della popolazione di cervo dell'Appennino tosco-emiliano" e successive modifiche, sono abrogati.

---

## **ALLEGATO TECNICO**

**ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO NELLA CACCIA DI SELEZIONE**

L'accompagnamento deve essere effettuato da un cacciatore in possesso dell'abilitazione specifica per la specie interessata dal prelievo.

L'accompagnatore deve essere stato ammesso al prelievo della specie interessata da almeno tre anni e non deve aver commesso errori gravi di abbattimento nelle due stagioni precedenti l'attività di accompagnamento.

Durante i primi tre anni di avvio della gestione venatoria su una specie in ambito Provinciale, l'accompagnamento può essere effettuato dai membri della Commissione Tecnica, da soggetti abilitati indicati dalla Commissione Tecnica o dai Responsabili di distretto.

L'accompagnatore deve possedere un'ottima conoscenza del territorio interessato.

Le generalità e la firma dell'accompagnatore devono risultare nelle schede di uscita.

Per il prelievo selettivo del cervo è obbligatorio l'accompagnamento per tutte le classi di sesso e di età per i primi tre anni di assegnazione dei capi da parte di accompagnatori. L'accompagnamento è sempre obbligatorio per i cacciatori a cui venga assegnato un maschio sub-adulto o adulto.

Il Consiglio Direttivo dell'ATC o l'Ente di gestione del parco disciplinano l'attività di accompagnamento prevedendo eventuali incentivi o sanzioni per gli accompagnatori.

**CARATTERISTICHE DELLA PROVA DI TIRO**

I cacciatori in possesso di un'abilitazione al prelievo selettivo non equipollente al titolo richiesto in ambito regionale devono esibire, all'ATC competente, copia dell'attestazione, rilasciata da una Sezione di un Tiro a Segno Nazionale o da un Poligono di Tiro comunale o privato autorizzato dal Sindaco, riportante i dati identificativi dell'arma, o delle armi, utilizzate per il prelievo (marca, calibro, matricola) e l'esito positivo di una prova di tiro effettuata dal cacciatore medesimo, certificata da un Direttore di Tiro ovvero da un Istruttore di Tiro.

Tale prova consiste in 5 tiri (in appoggio sul banco) su bersaglio di diametro di 15 cm. posto a 100 metri di distanza; il cacciatore deve centrare detto bersaglio con almeno 4 colpi.

La prova deve essere svolta in un arco di tempo ricompreso tra la data di chiusura delle stagioni venatorie precedenti e il momento del prelievo.

### **MODALITÀ DI PRELIEVO IN FORMA SELETTIVA NEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA, NELLE AREE CONTIGUE AI PARCHI E NELLE AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE**

Il prelievo selettivo viene esercitato in forma individuale con i sistemi della cerca e dell'aspetto, senza l'uso dei cani e con esclusione di qualsiasi forma di battuta o braccata.

Per il prelievo selettivo sono utilizzabili esclusivamente armi con canna ad anima rigata, di calibro non inferiore a mm. 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40, delle seguenti tipologie: monocanna monocolpo, monocanna a ripetizione manuale, a due canne giustapposte o sovrapposte (express), a più canne miste (combinati) con l'obbligo, in azione di caccia, dell'uso esclusivo della canna ad anima rigata. Nel caso del prelievo del cervo il calibro minimo utilizzabile è pari a 7 mm o a 270 millesimi di pollice.

Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di puntamento.

Ogni cacciatore è tenuto dopo il tiro ad un'attesa di circa 15 minuti. In caso di sospetto ferimento, individuato il punto d'impatto e astenendosi dall'inseguimento, è tenuto a contattare il Responsabile del Distretto o il Conduttore referente per l'avvio delle procedure di recupero attraverso l'uso del cane da traccia abilitato, secondo le modalità previste dalla Provincia in ottemperanza all'articolo 20.

Il cacciatore è comunque tenuto al controllo del punto in cui l'animale è stato sparato (anschluss) per la verifica di eventuali tracce di ferimento.

Il cacciatore si deve rendere disponibile, nei tempi e nei modi previsti dal Responsabile, ad accompagnare sul punto di tiro gli addetti al recupero. Qualora il cacciatore sia anche conduttore di cane da traccia autorizzato al recupero, ed abbia con sé l'ausiliario, solo dopo aver compilato la scheda di fine uscita, può provvedere alla ricerca del capo secondo le indicazioni stabilite dalla Provincia.

Immediatamente dopo aver raggiunto il capo abbattuto, il cacciatore deve inserire al tendine di Achille dell'arto posteriore un apposito contrassegno numerato.

Tale contrassegno viene fornito al cacciatore dal Consiglio direttivo dell'ATC o dal titolare dell'Azienda faunistico-venatoria o dall'Ente di gestione del parco e deve corrispondere al modello indicato dall'INFS.

Il capo abbattuto deve essere presentato in forma di carcassa integra od eviscerata, entro 12 ore dall'abbattimento ad uno dei punti di raccolta e controllo di cui alla lettera l) del comma 4 dell'articolo 4 per le necessarie verifiche e rilevamenti biometrici.

Gli addetti ai punti di raccolta e controllo provvedono a compilare l'apposita scheda di abbattimento, conforme al modello indicato dall'INFS, di cui viene rilasciata copia al cacciatore. Le schede sono tenute a disposizione della Provincia per le valutazioni sui prelievi effettuati.

Al cacciatore di selezione in possesso anche dell'abilitazione al rilevamento biometrico non è consentito di effettuare le operazioni di verifica e di rilievo sui propri capi.

I capi abbattuti nelle Aziende faunistico-venatorie o nelle aree contigue ai Parchi devono essere conferiti a un punto di raccolta concordato con la Provincia e comunque gestito da personale abilitato ai rilevamenti biometrici.

Il cacciatore, su richiesta e secondo le modalità stabilite dalla Provincia, entro il termine di sessanta giorni dalla chiusura dell'attività di prelievo in forma selettiva, è tenuto a consegnare, per le necessarie verifiche, il trofeo dei capi abbattuti completo della mandibola o, nel caso delle femmine, la sola mandibola integra e completa. Detto materiale viene restituito, previa oblitterazione della mandibola, non appena esaurite le valutazioni.

Il cacciatore che svolge la propria attività in ATC o in aree contigue ai Parchi dà comunicazione di inizio e fine di ciascuna uscita attraverso un foglio giornaliero di caccia, da recapitare sia alla Provincia che all'ATC o all'Ente di gestione del parco mediante apposite cassette opportunamente collocate alla cui gestione provvedono i referenti di Distretto. La Provincia può indicare diverse modalità di comunicazione delle uscite.

### **MODALITÀ DI PRELIEVO DEL CINGHIALE IN FORMA COLLETTIVA**

#### **Metodo della girata**

La caccia al cinghiale può essere esercitata oltre che in selezione con il metodo della girata, utilizzando un solo cane con funzioni di limiere.

Ciascun gruppo di girata è composto da:

- a) 1 conduttore di cane limiere di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2, responsabile del gruppo, che assume le stesse funzioni ed obblighi del caposquadra, come riportate nel paragrafo successivo relativo alla caccia al cinghiale in battuta o braccata;
- b) da 4 a 20 cacciatori in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), e), f) ed h) del comma 1 dell'articolo 2, anche non appartenenti all'ATC nel quale opera il gruppo stesso.

Il conduttore di cui alla lettera a) nomina, tra i componenti del gruppo stesso, due suoi sostituti.

Ad ogni singola azione di girata partecipa un conduttore di cane con funzione di limiere e un numero variabile da 4 a 10 cacciatori. Possono partecipare all'azione di girata un massimo di 3 invitati, designati dal conduttore, comunque in possesso delle abilitazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), e), f) ed h).

In quest'ultimo caso il gruppo, fermo restando il numero massimo di 10 cacciatori, deve essere composto da almeno 4 cacciatori iscritti al gruppo stesso. Il conduttore responsabile del gruppo può autorizzare a svolgere la funzione di conduttore nell'azione di girata i suoi sostituti o altri cacciatori, sempre facenti parte del gruppo stesso ed in possesso dei requisiti necessari.

I cani utilizzati nella girata devono essere abilitati dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) in apposite prove di lavoro.

Ad ogni gruppo di girata devono essere assegnate, per la durata di almeno una stagione venatoria, una o più zone di caccia all'interno delle quali sono individuate parcelle di girata.

Non è consentito lo svolgimento contemporaneo di girate in parcelle contigue.

Il conduttore referente del gruppo, o un suo sostituto, deve compilare, per ogni azione di girata, una scheda delle presenze e, al termine della giornata, una scheda di abbattimento. Ciascun cacciatore può afferire ad un solo gruppo di girata in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria.

La caccia al cinghiale con il metodo della girata è consentita:

- a) con fucile con canna ad anima liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12 caricato con munizioni a palla unica;
- b) con armi con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm caricate con munizioni con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40.

E' vietato portare cartucce a munizione spezzata.

Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza, i partecipanti alla girata devono indossare capi di abbigliamento ad alta visibilità aventi caratteristiche analoghe a quelle previste dal Codice della strada. E' compito del Conduttore accertarsi del loro utilizzo.

Il responsabile del gruppo di girata deve consegnare, a richiesta della Commissione tecnica, dell'Ente di gestione del parco o della Provincia e secondo le modalità da loro stabilite, le mandibole complete dei capi abbattuti; tali mandibole verranno restituite non appena esaurite le opportune verifiche.

### **Metodo della battuta o braccata**

La caccia al cinghiale può infine essere esercitata oltre che in selezione e con il metodo della girata, anche con il metodo della battuta o braccata.

Le squadre per la caccia al cinghiale sono formate da un minimo di 40 cacciatori ed effettuano le braccate o le battute con la presenza di almeno 15 membri, salvo diverse disposizioni della Provincia.

Nelle aziende faunistico-venatorie le squadre possono essere composte anche in numero diverso rispetto a quello indicato al punto precedente.

Ciascun cacciatore può afferire ad una sola squadra in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria. Al fine di permettere a tutti i cacciatori in possesso della necessaria qualifica di praticare la caccia al cinghiale, la squadra è obbligata ad accettare l'iscrizione di cacciatori fino al numero massimo stabilito dalla Provincia, una quota dei quali anche non appartenenti all'ATC dove opera la squadra stessa.

Possono partecipare alla battuta, oltre ai componenti della squadra, altri cacciatori anche non iscritti all'ATC, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), sino ad un massimo di 5 invitati designati dal caposquadra.

Può svolgere la funzione di caposquadra il cacciatore che ha acquisito la qualifica di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2.

Il caposquadra organizza e dirige la squadra ed assume la responsabilità della corretta esecuzione della battuta o della braccata, collabora con la Commissione tecnica e si fa carico delle eventuali attività gestionali.

Allo scopo di consentire la raccolta di dati relativi al prelievo e per agevolare le attività di vigilanza, il caposquadra è tenuto a compilare puntualmente, prima dell'inizio di ogni battuta, una scheda delle presenze indicando i membri della squadra e gli eventuali invitati, nonché gli eventuali altri dati.

Il caposquadra è tenuto inoltre a compilare una scheda di abbattimento al termine della giornata di caccia. Tali schede, contenute in registri a più copie forniti dalla Provincia, debbono essere inviate settimanalmente alla Commissione tecnica dell'ATC in cui la squadra opera, all'Area Protetta se la caccia viene svolta all'interno di un'Area contigua ad un Parco e alla Provincia.

Al termine di ogni battuta o braccata effettuata nell'ATC o nell'Area contigua ad un Parco, il caposquadra, in caso di sospetto ferimento, è tenuto a contattare il Responsabile del Distretto o il Conduttore referente, per l'avvio delle procedure di recupero attraverso l'uso del cane da traccia abilitato, secondo le modalità previste dalla Provincia in ottemperanza all'articolo 20.

Nell'esercizio delle proprie funzioni il caposquadra deve essere in possesso della seguente documentazione ed esibirla, se richiesta, al personale incaricato della vigilanza:

- a) documento attestante la composizione della squadra, vidimato dalla Provincia;
- b) autorizzazione alla battuta o braccata nel territorio di caccia, rilasciata dal Consiglio direttivo dell'ATC o dall'Ente di gestione del Parco;
- c) scheda giornaliera della battuta.

Il caposquadra è tenuto ad informare, con congruo preavviso, la popolazione interessata dallo svolgimento di ogni singola azione di caccia, utilizzando a tal fine i mezzi di diffusione che ritiene più efficaci.

Il caposquadra, ad ogni azione di caccia, è tenuto a segnalare, con opportuni cartelli amovibili, i confini perimetrali e i percorsi di accesso all'area di svolgimento della battuta o braccata.

Il caposquadra deve consegnare, a richiesta della Commissione tecnica, dell'Ente Parco o della Provincia e secondo le modalità da loro stabilite, le mandibole complete dei capi abbattuti; tali mandibole verranno restituite non appena esaurite le opportune verifiche.

La caccia al cinghiale in battuta o braccata è consentita:

- a) con fucile con canna ad anima liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12 caricato con munizioni a palla unica;
- b) con armi con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm caricate con munizioni con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40.

E' vietato portare cartucce a munizione spezzata.

I cacciatori che partecipano ad una battuta o braccata debbono raggiungere le poste con l'arma scarica.

I partecipanti devono caricare l'arma al segnale di inizio battuta e scaricarla al segnale di fine. Il cacciatore non deve abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra, fino al segnale di fine battuta.

Al fine di ridurre l'impatto derivante dalla caccia al cinghiale con il metodo della braccata, le mute utilizzate devono essere selezionate sia sotto l'aspetto numerico che qualitativo.

La valutazione relativa alla qualità degli ausiliari utilizzati, se iscritti agli appositi libri genealogici, è demandata all'ENCI che rilascia apposito attestato di idoneità a seguito di apposite prove di lavoro, tese a valutare in particolare disciplina, capacità di coesione, collegamento nel lavoro e conoscenza del selvatico di ciascun cane.

La composizione delle mute utilizzate può pertanto essere la seguente:

- nessuna limitazione nel numero dei cani qualora tutti gli individui siano in possesso dell'abilitazione rilasciata dall'ENCI;
- qualora i cani utilizzati non siano in possesso dell'abilitazione ENCI non deve essere superato il numero di 12 individui per ogni azione di braccata. Su proposta del caposquadra l'ATC, entro il termine del 31 marzo, può richiedere alla Provincia l'utilizzo di un numero maggiore di cani motivata sia dalla necessità di affiancare alla muta giovani cani, di età non superiore a 24 mesi, in addestramento, sia da particolari caratteristiche orografiche della zona assegnata, da un elevato indice di boscosità o da altre peculiarità faunistico-ambientali;
- qualora ai 12 cani vengano affiancati soggetti in possesso di specifica autorizzazione rilasciata dall'ENCI, il numero massimo delle mute viene stabilito dalla Provincia ed in ogni caso queste non dovranno superare il numero di 28 nei quali possono essere compresi un numero massimo di 4 giovani cani in addestramento, di età non superiore a 24 mesi.

Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza, i partecipanti alla battuta o braccata devono indossare capi di abbigliamento ad alta visibilità aventi caratteristiche analoghe a quelle previste dal Codice della strada; è compito del Caposquadra accertarsi del loro utilizzo.

### **Destinazione dei capi abbattuti in azione di caccia o in attività di controllo**

In ottemperanza alle norme vigenti in materia sanitaria ed in particolare in attuazione delle Reg. (CE) n. 852/2004 relativa all'igiene dei prodotti alimentari e Reg. (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, nonché dalle linee guida applicative dei regolamenti medesimi emanate dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, gli ungulati abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria, possono avere la seguente destinazione:

*autoconsumo da parte del cacciatore;*

*cessione diretta;*

*“commercializzazione”, ovvero cessione con l’obbligo di conferimento presso un “Centro di lavorazione delle carni”.*

Per gli ungulati abbattuti nell'ambito di Piani di controllo l'unica destinazione ammessa è il conferimento presso un centro di lavorazione carni.

La cessione diretta avviene mediante trasferimento di un capo intero, in pelle, privato di stomaco e intestino e accompagnato dai visceri, ad un consumatore finale o a laboratori annessi agli esercizi al dettaglio o di somministrazione a livello locale, con l'obbligo di documentarne la provenienza e per il cinghiale la negatività alla Trichinosi.

Il conferimento presso un “Centro di lavorazione delle carni”, in ottemperanza a quanto previsto dalle normative vigenti in materia, deve avvenire con le seguenti modalità:

- il capo abbattuto deve essere privato di stomaco e intestino e trasportato in un “Centro di lavorazione della selvaggina” accompagnato dai visceri ben identificabili (organi della cavità toracica, addominale e pelvica, nonché trachea ed esofago) e scortato da una dichiarazione del cacciatore attestante data, ora e luogo dell'abbattimento;
- testa e visceri non devono essere trasportati al Centro di lavorazione nel caso in cui il capo abbattuto venga esaminato, subito dopo l'uccisione, da una “persona all'uopo formata” che allega alla carcassa una dichiarazione, appositamente numerata, nella quale oltre ad indicare la data, l'ora e il luogo dell'abbattimento, si attesti che l'animale è stato sottoposto ad esame, a seguito del quale non sono state evidenziate caratteristiche indicanti che la carne presentava un rischio per la salute; nel caso del cinghiale testa e diaframma devono sempre accompagnare la carcassa.

Per “personale formato” s'intende chiunque abbia seguito lo specifico corso formativo ai sensi dell' Allegato III, cap. I sez. IV, del Reg. (CE) n. 853/2004, al quale possono partecipare preferibilmente, in considerazione delle funzioni svolte, rilevatori biometrici, capisquadra, responsabili di girata e loro sostituti, responsabili di Distretti di gestione degli ungulati, Direttori di Aree Protette o loro delegati, Direttori di Aziende Faunistiche o loro delegati.

La refrigerazione dei capi deve iniziare nel più breve lasso di tempo dall'abbattimento e raggiungere una temperatura in tutta la carne non superiore a 7°C. Per facilitare le operazioni di raffreddamento le carcasse, nell'impossibilità di essere avviate immediatamente ad un Centro di lavorazione, potranno essere trasportate temporaneamente in un “centro di sosta o centro di raccolta”, ben identificato e funzionale al luogo di abbattimento, già autorizzato ai sensi della legge 30 aprile 1962 n. 283 recante “Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande” o registrato ai sensi del Reg.(CE) 852/2004, articolo 6, paragrafo 2. E' considerato centro di sosta o centro di raccolta anche un “Punto di raccolta e controllo dei capi abbattuti” di cui all'articolo 4 comma 4 lettera l) o una “Casa di caccia” utilizzata dalla squadra o dal gruppo di girata nella caccia collettiva al cinghiale, con pareti e pavimenti facilmente lavabili, dotato almeno di acqua pulita, di una cella frigorifera di capacità idonea a contenere le carcasse non accatastate e di appositi contenitori per i visceri degli animali e degli altri scarti non destinati al consumo umano.

Nei centri di raccolta devono essere rispettati i requisiti gestionali previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004 e dovrà essere tenuto un registro di carico e scarico dei capi conferiti, al fine della rintracciabilità.

# PESCA

## **LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11** **Norme per la tutela della Fauna Ittica e dell'Ecosistema Acquatico e** **per la disciplina della Pesca, dell'Acquacoltura e** **delle attività connesse nelle acque interne**

*Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 16 luglio 2015, n. 9*

### **TITOLO I**

#### **Funzioni amministrative e strumenti di programmazione**

#### **Capo I**

#### **Finalità, ambito di applicazione, funzioni amministrative**

#### **Art. 1**

##### **Finalità**

1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia e in coerenza con la legislazione comunitaria e statale e con le disposizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, con la presente legge tutela la fauna ittica e l'ecosistema acquatico, disciplina l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne della Regione e delle attività a esse connesse, secondo i principi di salvaguardia, di conservazione e di riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici.

#### **Art. 2**

##### **Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle acque interne.  
2. Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.

#### **Art. 3**

##### **Funzioni amministrative**

1. La Regione svolge funzioni normative, di programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di pesca e di acquacoltura nelle acque interne e delle attività a esse connesse, nonché di conservazione della fauna ittica e dell'ambiente.

2. Fino all'attuazione dell'articolo 23, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e previa verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'ente a cui saranno trasferite le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e attività connesse nelle acque interne, gli enti territorialmente competenti di cui alla presente legge sono le Province.

3. L'ente territorialmente competente esercita funzioni amministrative e di controllo sui territori di propria pertinenza, ad eccezione di quelle riservate alla Regione ai sensi del comma 4, conformandosi alle disposizioni della presente legge, alle direttive, alle linee d'indirizzo e ai regolamenti regionali in materia.

4. Restano di competenza regionale:

a) la pianificazione per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per lo sviluppo delle attività connesse, la gestione delle funzioni di osservatorio ittico regionale, le funzioni di indirizzo, di coordinamento sulle funzioni esercitate dagli enti territorialmente competenti, nonché quelle inerenti i rapporti con le altre Regioni, con lo Stato e con l'Unione europea;

b) la promozione e l'attuazione di specifici programmi e progetti di rilevanza strategica d'iniziativa regionale, qualora, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, sia utile l'unitario esercizio a livello regionale;

c) le attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione, comunicazione, formazione, compresi studi, indagini e iniziative per la tutela e diffusione della conoscenza della fauna ittica, degli ambienti acquatici, dell'esercizio della pesca, dell'acquacoltura e dell'uso di prodotti ittici;

d) la promozione dei prodotti ittici nonché la promozione, nelle acque interne, dell'esercizio della pesca professionale, della pesca sportiva, della pesca ricreativa e dell'acquacoltura, comprese le pratiche innovative;

e) il sostegno di attività innovative e competitive nell'ambito della pesca professionale e dell'acquacoltura.

## **Capo II** **Strumenti di programmazione e di gestione**

### **Art. 4** **Piano e carta ittica regionale, zone ittiche omogenee**

1. Il Piano ittico regionale, approvato dall'Assemblea legislativa regionale, è lo strumento con cui la Regione, in coerenza con la presente legge e il regolamento di cui all'articolo 26, favorisce e orienta la conservazione, l'incremento e l'equilibrio biologico delle specie ittiche d'interesse ambientale e piscatorio in applicazione alla Carta ittica, in particolare, mediante:

- a) la salvaguardia delle acque e degli habitat naturali, con riferimento alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa a un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- b) la tutela e il ripristino delle specie ittiche con riferimento alle direttive UE vigenti in materia;
- c) la realizzazione di progetti finalizzati, volti alla tutela della fauna ittica e all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura;
- d) le iniziative di ricerca, di promozione, informazione e formazione culturale e tecnica;
- e) la promozione delle pratiche di pesca e dell'acquacoltura;
- f) il monitoraggio socio-economico del settore attraverso l'esercizio delle funzioni di osservatorio dell'economia ittica regionale.

2. Il piano, di durata quinquennale, definisce le direttive per la redazione dei programmi ittici annuali di cui all'articolo 5, nonché i criteri e le modalità di finanziamento delle funzioni esercitate dagli enti territorialmente competenti.

3. Per l'attuazione del Piano regionale, la Regione concede finanziamenti agli enti territorialmente competenti per la realizzazione di progetti finalizzati, volti alla tutela della fauna ittica e all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura, a iniziative di ricerca, di promozione, informazione e formazione culturale e tecnica e per gli interventi di salvaguardia e conservazione della fauna ittica, ivi compresi quelli di ripristino e mantenimento degli ecosistemi acquatici.

4. Il Piano regionale definisce, altresì, nei limiti degli stanziamenti annuali recati dai bilanci regionali di riferimento, le risorse per la realizzazione delle attività, degli interventi e dei progetti previsti, mediante l'assegnazione di finanziamenti, anche per investimenti, agli enti territorialmente competenti e individua i criteri e le modalità per il riparto dei finanziamenti stessi.

5. Gli enti territorialmente competenti sono tenuti a presentare annualmente alla Regione una relazione tecnica illustrativa dei progetti, interventi e investimenti realizzati.

6. La Carta ittica regionale, articolata per bacini e sub-bacini idrografici, descrive le caratteristiche fisico-biologiche, le attitudini e le vocazioni bio-genetiche dei corsi d'acqua, definisce i criteri di tutela delle specie ittiche, nonché gli interventi di ripopolamento e di riequilibrio ambientale per la conservazione delle specie ittiche locali, in accordo con le previsioni e le disposizioni relative alla tutela delle acque e degli ecosistemi fluviali.

7. La Carta ittica è approvata dalla Giunta regionale che provvede agli eventuali aggiornamenti prima della scadenza di ogni piano ittico regionale, sulla base di appositi programmi di ricerca da attuarsi con la collaborazione degli enti territorialmente competenti, tenuto conto delle informazioni risultanti dalle attività di monitoraggio della fauna ittica previste per la classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici.

8. La Giunta regionale, in ognuno dei bacini idrografici di cui al comma 6, su proposta degli enti territorialmente competenti, provvede alla delimitazione delle zone omogenee per la gestione ittica.

9. Le diverse zone di cui al comma 8 sono individuate tenendo conto, prioritariamente, delle caratteristiche e delle potenzialità ambientali indicate dalla Carta ittica regionale, in particolare facendo riferimento alle specie tipiche.

### **Art. 5** **Programmi ittici annuali**

1. Gli enti territorialmente competenti, nell'ambito delle direttive riportate dal Piano ittico regionale, esercitano le funzioni a essi attribuite mediante l'adozione dei programmi ittici annuali, da trasmettere alla Regione.

2. I programmi ittici annuali individuano in particolare:

- a) le specie d'interesse gestionale presenti nei corsi d'acqua della zona e le forme di conservazione naturale di ciascuna specie;
- b) le zone di tutela della fauna ittica di cui all'articolo 10;
- c) i bacini di stoccaggio per le specie particolarmente invasive;

- d) l'entità dei ripopolamenti integrativi e le relative scelte tecniche;
  - e) le modalità dell'apporto collaborativo delle associazioni piscatorie;
  - f) la realizzazione di progetti finalizzati, volti alla tutela della fauna ittica e all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura;
  - g) gli interventi di salvaguardia e conservazione della fauna ittica, ivi compresi quelli di ripristino e mantenimento degli ecosistemi acquatici;
  - h) la quantificazione delle risorse finanziarie per la realizzazione delle attività previste nel programma.
3. Gli enti territorialmente competenti assicurano l'esercizio coordinato delle attività nei bacini di competenza, in applicazione del Piano ittico regionale.
4. L'ente territorialmente competente, al fine di realizzare azioni volte al ripristino, alla conservazione e valorizzazione delle specie ittiche autoctone, alla difesa e recupero ambientale ai fini ittici dei corpi idrici, nonché alla conoscenza della fauna ittica da parte dei giovani pescatori, promuovendo al contempo il riequilibrio faunistico-ambientale, può avvalersi delle associazioni piscatorie, affidando loro lo svolgimento di tali attività, nel rispetto della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica.

## **Art. 6**

### **Costituzione e compiti della Commissione ittica regionale e delle Commissioni ittiche locali**

1. È istituita la Commissione regionale per la fauna ittica, per la pesca e per l'acquacoltura, di seguito denominata Commissione ittica regionale.
2. La Commissione ittica regionale, nominata dalla Giunta, rimane in carica cinque anni e ha il compito di formulare proposte ed esprimere pareri:
- a) sulla proposta di Piano ittico regionale;
  - b) sui programmi di ricerca, sperimentazione e d'informazione finalizzati alla conoscenza delle specie ittiche presenti e alle conseguenti attività gestionali;
  - c) sull'eventuale introduzione di specie alloctone destinate alla pesca a pagamento e all'allevamento;
  - d) sui criteri e sulle modalità per il monitoraggio sui prodotti ittici in ordine sia all'idoneità al consumo umano sia al controllo delle malattie infettive e diffuse.
3. La Commissione ittica regionale è costituita da:
- a) l'assessore regionale competente, o un suo delegato, che la presiede;
  - b) il dirigente regionale del servizio competente;
  - c) un rappresentante della direzione generale competente in materia di sanità;
  - d) un rappresentante della direzione generale competente in materia di ambiente;
  - e) tre esperti in programmazione o gestione degli ecosistemi acquatici o della pesca oppure in biologia delle specie ittiche, designati dalla Giunta regionale;
  - f) cinque rappresentanti designati dalle associazioni di cui all'articolo 7, dei quali quattro appartenenti alle associazioni di pesca sportiva e uno appartenente alle associazioni della pesca ricreativa;
  - g) un rappresentante designato dalle associazioni di pesca professionale;
  - h) due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale;
  - i) un rappresentante designato dalle associazioni animaliste;
  - j) un rappresentante designato dagli enti di gestione per i parchi e la biodiversità di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano);
  - k) un rappresentante designato dagli enti parco nazionali presenti sul territorio regionale;
  - l) un esperto designato dall'Unione regionale delle Bonifiche dell'Emilia-Romagna.
4. Agli esperti di cui alla lettera e) del comma 3, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute nei limiti della normativa vigente, è riconosciuto un compenso che sarà definito dalla Giunta regionale, avuto riguardo alla natura e alla complessità delle attività richieste nonché alla loro elevata specializzazione. La partecipazione degli altri componenti non comporta oneri a carico della Regione.



5. L'ente territorialmente competente provvede all'istituzione della Commissione ittica locale a cui sono affidati i seguenti compiti:

- a) formulare eventuali proposte in merito al Piano ittico regionale;
- b) esprimere parere sui programmi ittici annuali, sull'individuazione delle zone di tutela della fauna ittica e delle aree da destinare ad attività di tipo economico-produttivo;
- c) promuovere l'impegno delle associazioni piscatorie e la partecipazione del volontariato alle attività di tutela e gestione del patrimonio ittico.

6. La Commissione ittica locale è costituita da:

- a) un rappresentante dell'ente territorialmente competente, o un suo delegato, che la presiede;
- b) un dirigente designato dall'ente territorialmente competente specialista in materia;
- c) un rappresentante del Servizio tecnico di bacino territorialmente competente;
- d) un rappresentante del Servizio Veterinario dell'Azienda Unità sanitaria locale, competente per territorio;
- e) un rappresentante dell'ente territorialmente competente specialista in materia di ambiente;
- f) un rappresentante dell'Azienda Interregionale per il fiume Po;
- g) tre esperti designati dall'ente territorialmente competente;
- h) cinque rappresentanti designati dalle associazioni di cui all'articolo 7, dei quali quattro appartenenti alle associazioni di pesca sportiva e uno appartenente alle associazioni della pesca ricreativa;
- i) un rappresentante designato dalle associazioni di pesca professionale;
- j) due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale;
- k) un rappresentante designato dalle associazioni animaliste;
- l) un rappresentante designato dagli enti di gestione per i parchi e la biodiversità di cui alla legge regionale n. 24 del 2011 presenti sul territorio di riferimento;
- m) un rappresentante designato dagli enti parco nazionali, se nel territorio di riferimento insiste un parco nazionale;
- n) un rappresentante designato dai consorzi di bonifica territorialmente competenti.

7. L'ente territorialmente competente può prevedere articolazioni di zona della commissione di cui al comma 5, integrate con rappresentanti delle associazioni piscatorie di cui all'articolo 7 presenti nella zona interessata.

## **Art. 7**

### **Associazionismo**

1. La Regione favorisce la partecipazione diretta dei pescatori sportivi e ricreativi mediante le associazioni piscatorie presenti in ambito regionale.

2. Per la realizzazione delle azioni e delle attività di cui alla presente legge le associazioni piscatorie debbono avere le seguenti caratteristiche:

- a) non perseguire fini di lucro e avere ordinamento democratico e stabile organizzazione a tutela degli interessi dei pescatori;
- b) essere in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)) o dei requisiti di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) ed essere iscritte nei relativi registri;
- c) essere costituite e svolgere prevalentemente attività specifiche in materia di tutela della fauna ittica, di promozione della pesca da almeno un anno;
- d) operare in almeno quattro aree provinciali del territorio regionale con almeno due specifiche sedi, attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa, oppure avere una sede operativa sul territorio regionale e annoverare almeno duemila associati regionali muniti di licenza di pesca.

## **TITOLO II**

### **Tutela della fauna ittica e dell'ambiente, esercizio della pesca e dell'acquacoltura**

#### **Capo I**

#### **Conservazione della fauna ittica e dell'ambiente**

##### **Art. 8**

##### **Tutela dell'ecosistema acquatico**

1. La Regione assicura il coordinamento delle attività di cui alla presente legge:

a) con le previsioni in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi a specifica destinazione per le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, così come previsto alla parte terza, sezione II, titolo II, Capo I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

b) con le previsioni in materia di tutela della fauna minore di cui alla legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna).

##### **Art. 9**

##### **Tutela della fauna ittica**

(modificato comma 1 da art. 37 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)

1. L'immissione e la reimmissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna autoctona è vietata. La Giunta regionale adotta specifici atti per il contenimento di specie particolarmente invasive e per la tutela delle specie di interesse storico culturale.

2. La Giunta regionale può concedere motivate deroghe al divieto di cui al comma 1 e individuare le specie ittiche di cui è consentito il ripopolamento e l'immissione per l'allevamento e la pesca a pagamento.

3. L'ente territorialmente competente, al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse, sentita la Commissione ittica locale può:

a) limitare o vietare l'attività di pesca, la quantità di attrezzi, la varietà delle esche, anche mediante l'istituzione di zone a regime speciale di pesca;

b) autorizzare la cattura di specie ittiche, mediante interventi organizzati, per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nel rispetto di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1.

4. L'amministrazione competente ad autorizzare l'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua acquisisce, dall'ente territorialmente competente alla salvaguardia del patrimonio ittico, parere in ordine alle eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento. Tali interventi dovranno essere realizzati in presenza del personale incaricato dall'ente territorialmente competente.

5. Le variazioni di livello nei canali di bonifica e negli invasi ad uso idroelettrico sono realizzate previa comunicazione da parte del consorzio di bonifica o della società di gestione dell'invaso all'ente territorialmente competente.

##### **Art. 10**

##### **Zone di tutela della fauna ittica**

1. Gli enti territorialmente competenti, sentite le commissioni locali di cui all'articolo 6, istituiscono "zone di ripopolamento e frega", "zone di protezione integrale", "zone di protezione delle specie ittiche" e "zone a regime speciale di pesca".

2. Le zone di ripopolamento e frega sono istituite nei corsi d'acqua, o in una parte di essi, dove le specie da incrementare svolgono le fasi essenziali del ciclo biologico, e sono finalizzate a:

a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;

b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento;

c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per il ripopolamento di altri tratti o corsi d'acqua.

3. Le zone di protezione integrale sono istituite nei corsi d'acqua, o in parti di essi, che abbiano notevole rilievo naturalistico e ambientale, dove esistono condizioni ittogeniche favorevoli o presenza di specie o varietà ittiche autoctone di rilevante pregio e rarità, allo scopo di salvaguardarne la presenza e l'incremento naturale.

4. Le zone di protezione delle specie ittiche sono istituite nei corsi d'acqua, o in parti di essi, per tutelare temporaneamente la fauna ittica da eventuali interventi esterni perturbanti la loro conservazione, il loro sviluppo e la riproduzione.

5. Le zone a regime speciale di pesca sono istituite nei corsi d'acqua, o in parti di essi, allo scopo di vietare, limitare o disciplinare le attività di pesca per particolari motivi di tutela della fauna ittica o d'interesse pubblico.
6. L'ente territorialmente competente, qualora valuti tecnicamente inattuabile il tabellamento delle zone di cui al comma 1, rende pubblico l'elenco dei divieti vigenti mediante manifesti e altri efficaci strumenti di diffusione dell'informazione.

## **Capo II**

### **Esercizio della pesca e dell'acquacoltura**

#### **Art. 11**

##### **Esercizio della pesca**

1. Ai fini della presente legge è considerato esercizio della pesca ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche.
2. L'esercizio della pesca è consentito a coloro che sono in possesso di una delle seguenti licenze:
  - a) licenza di tipo A: della durata di dieci anni decorrenti dal giorno del rilascio, autorizza l'esercizio della pesca professionale con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all'articolo 26;
  - b) licenza di tipo B: della durata di un anno decorrente dal giorno del versamento della tassa di concessione, autorizza i residenti in Emilia-Romagna all'esercizio della pesca sportiva o ricreativa con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all'articolo 26;
  - c) licenza di tipo C, il cui onere è pari al 30 per cento del costo della tassa di concessione annuale prevista per la licenza di tipo B: della durata di trenta giorni decorrenti dal giorno del versamento della tassa di concessione, autorizza i residenti in Emilia-Romagna e i non residenti all'esercizio della pesca sportiva o ricreativa con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all'articolo 26.
3. La licenza di pesca è valida per tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto dalla legislazione statale in materia.

#### **Art. 12**

##### **Divieti**

(modificata lett. f) comma 3 da art. 37 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)

1. L'esercizio della pesca è vietato:
  - a) nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione integrale, nelle zone di protezione delle specie ittiche e nelle eventuali zone sottoposte a ricerca scientifica, secondo tempi e modalità stabilite nell'atto istitutivo;
  - b) nelle acque private, senza il consenso del proprietario;
  - c) in ogni altra zona in cui sia stato vietato.
2. Nelle zone di cui al comma 1, lettera a) la cattura delle specie ittiche è consentita solo per scopi di studio o per ripopolamento delle acque interne pubbliche e l'ente territorialmente competente, sentita la Commissione ittica locale, determina i quantitativi, le modalità di prelievo e la destinazione del pesce catturato senza che ciò crei turbative ambientali.
3. È inoltre vietata la pesca:
  - a) delle specie individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale;
  - b) con le mani, subacquea e nelle acque ghiacciate;
  - c) con sostanze esplosive, tossiche, anestetiche o inquinanti;
  - d) con l'impiego di corrente elettrica o fonti luminose;
  - e) tramite la pasturazione con sangue ovvero con miscele o parti di organi contenenti sangue;
  - f) con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti, fatto salvo l'uso di pesce non vivo porzionato.
  - g) con la disponibilità di esche, o pasture pronte all'uso, in quantità superiore o di tipologia diversa da quelle consentite;
  - h) con reti o altri attrezzi ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture similari, dalle macchine idrauliche, dalle cascate, a monte e a valle dei mulini e dalle opere di difesa dei ponti e dalle dighe di sbarramento;
  - i) a strappo con canna o lenza a mano armate di ancorotta anche se priva di esca;
  - j) prosciugando o divergendo i corsi d'acqua;
  - k) ingombrando i corsi d'acqua con opere stabili, quali ammassi di pietre, di rami, o altri beni o oggetti che ne impediscano il regolare deflusso;

l) con reti occupando più della metà dei corsi d'acqua, fatta eccezione per i corsi e per i bacini ove si pratica l'allevamento del pesce a fini economici.

4. Nei tratti di rispetto di cui alla lettera h) del comma 3, possono esercitare la pesca, previa apposita autorizzazione rilasciata dall'Ente territorialmente competente, i portatori di handicap o grandi invalidi che, per effetto delle loro condizioni fisiche, non possono percorrere le rive dei corsi d'acqua.

5. È fatto altresì divieto:

a) di abbandonare esche, pesce o rifiuti lungo i corsi e gli specchi d'acqua o nelle immediate vicinanze;

b) di collocare reti o altri attrezzi ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture simili, dalle macchine idrauliche, dalle cascate, a monte e a valle dei mulini e dalle opere di difesa dei ponti e dalle dighe di sbarramento.

## **Art. 13**

### **Pesca professionale e licenza**

1. La pesca professionale può essere esercitata dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), in possesso della licenza disciplinata al comma 2 e che abbiano provveduto al versamento della tassa annuale di concessione. Tale versamento è valido per un periodo di un anno decorrente dal giorno corrispondente a quello del rilascio della licenza e non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante detto periodo.

2. La licenza per la pesca professionale è rilasciata, dietro presentazione della prova dell'avvenuto versamento della tassa di rilascio, dall'ente territorialmente competente individuato in relazione alla residenza del richiedente, su modello predisposto dalla Regione, a seguito della dimostrazione di avvenuta costituzione dell'impresa di pesca.

3. E' istituito presso la Regione apposito elenco in cui sono iscritti i pescatori professionali e gli acquacoltori delle acque interne di cui all'articolo 17, suddiviso in sezioni territoriali, aggiornato dagli enti territorialmente competenti, secondo le modalità che verranno definite nel regolamento di cui all'articolo 26.

4. L'esercizio della pesca professionale è consentito esclusivamente nei corpi idrici individuati a tal fine dagli enti territorialmente competenti, a condizione che venga garantito un utilizzo sostenibile delle risorse ittiche.

5. Gli enti territorialmente competenti possono limitare l'esercizio della pesca professionale, per le esigenze connesse alla tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico.

6. I pescatori professionali forniscono annualmente all'ente territorialmente competente i dati sui prelievi effettuati. In caso di omissione di tale adempimento, gli enti territorialmente competenti, previa diffida a provvedere, possono sospendere la licenza di pesca professionale ai soggetti inadempienti.

7. Salvo diversa disposizione degli enti territorialmente competenti, nei corpi idrici in cui è ammessa la pesca professionale è consentita altresì la pesca sportiva, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

## **Art. 14**

### **Pesca sportiva e licenza**

1. La licenza di pesca sportiva che autorizza l'esercizio della pesca sportiva o ricreativa è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, nonché la causale del versamento. La ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento d'identità valido.

2. La licenza di pesca sportiva non è richiesta:

a) a coloro che su incarico o espressa autorizzazione della Regione o degli enti territorialmente competenti svolgono catture di esemplari di fauna ittica nell'ambito d'interventi programmati dalla pubblica amministrazione o nell'ambito di programmi di studio o di ricerca;

b) agli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;

c) ai minori di anni dodici se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza di pesca o esentato ai sensi del presente articolo;

d) ai minori di anni diciotto, se in possesso di attestato di frequenza a un corso di avvicinamento alla tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e all'esercizio della pesca, organizzato dalle associazioni piscatorie;

e) a coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età;

f) ai soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

g) agli stranieri per la partecipazione a competizioni sportive;

h) per la pesca a pagamento;

i) per la pesca in spazi privati.

3. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio della Regione Emilia-Romagna.

#### **Art. 15**

##### **Tesserino di pesca controllata**

1. I pescatori in regola con il versamento della tassa di concessione richiesta per la licenza di pesca sportiva che intendono esercitare la pesca nelle acque a salmonidi o timallidi devono munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture.

2. Su proposta dell'ente territorialmente competente, sentita la Commissione ittica locale, la Giunta regionale può prescrivere l'adozione di analogo tesserino per la pesca in altre acque.

3. I tesserini di pesca controllata sono rilasciati dall'ente territorialmente competente, secondo le direttive emanate dalla Giunta regionale.

4. Gli enti territorialmente competenti, anche attraverso le associazioni piscatorie, provvedono al ritiro dei tesserini di cui ai commi 1 e 2, ai fini del conteggio delle presenze e dei prelievi di pesca.

#### **Art. 16**

##### **Sistema informativo**

1. La Regione Emilia-Romagna istituisce il Sistema per la gestione informatizzata delle licenze di pesca sportive e dei tesserini di pesca controllata, di seguito denominato sistema.

2. Con apposito provvedimento regionale sono definite le modalità di disciplina del sistema, incluso il pagamento on line della tassa di cui all'articolo 14.

3. A decorrere dall'attivazione del sistema di cui al comma 1 il pescatore esibisce l'attestazione rilasciata in formato elettronico.

4. I dati delle licenze di pesca sportiva e dei tesserini di pesca controllata relativi a nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza dei pescatori, nonché i dati annotati dal pescatore sui tesserini relativi alla tipologia della licenza e al versamento della tassa di concessione, alle specie e ai quantitativi pescati, alla data e luogo del prelievo sono trattati dalla Regione, dagli enti territorialmente competenti, dalle associazioni piscatorie e dai soggetti preposti alla vigilanza per le finalità istituzionali previste dalla presente legge e nei limiti delle competenze e attività attribuite a ciascun ente.

5. La base dati del sistema è fondata sullo scambio d'informazioni, anche mediante interconnessione, tra Regione, enti territorialmente competenti, associazioni piscatorie e soggetti preposti alla vigilanza, secondo le modalità di accesso determinate dalla Regione.

6. I dati di cui al comma 4 devono essere oggetto di comunicazione e d'interconnessione tramite il sistema tra Regione, enti territorialmente competenti, associazioni piscatorie e dai soggetti preposti alla vigilanza, con le modalità definite dalla Regione.

#### **Art. 17**

##### **Impianti ed esercizio dell'attività di acquacoltura**

1. L'attività di acquacoltura è esercitata da imprenditori ittici negli impianti autorizzati dall'ente territorialmente competente, acquisita la prescritta autorizzazione sanitaria ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie) e della disciplina regionale attuativa; tale attività può essere esercitata in aree demaniali previa concessione rilasciata dalla Regione o da altra amministrazione pubblica competente.

2. Le specie allevate possono essere destinate al consumo alimentare, a uso ornamentale e a scopi di ripopolamento, di riproduzione e di ricerca.

### **TITOLO III**

#### **Attività collegate alla pesca e disposizioni particolari per attività diverse**

#### **Art. 18**

##### **Attività agonistiche**

1. Per attività agonistiche si intendono le competizioni svolte nei campi di gara organizzate da associazioni e società di pescatori sportivi a norma dei regolamenti nazionali e internazionali approvati dal CONI. Modalità diverse possono essere approvate dall'ente territorialmente competente, in conformità alle direttive regionali.

2. L'ente territorialmente competente, sentita la Commissione ittica locale, approva il piano per l'allestimento di campi di gara permanenti o temporanei. I campi di gara non possono essere allestiti in acque a salmonidi.

3. La gestione dei campi di gara permanenti e temporanei è affidata dagli enti territorialmente competenti alle associazioni piscatorie, secondo modalità e impegni concordati. Quando non sono in svolgimento gare, l'esercizio della pesca è libero.
4. Le gare si svolgono, di norma, con il mantenimento del pesce in vivo e la reimmissione del pescato nelle acque del campo di gara. Tale reimmissione non è da considerarsi attività di ripopolamento.

#### **Art. 19**

##### **Impianti di pesca a pagamento**

1. La gestione di impianti per la pesca a pagamento può essere consentita esclusivamente nei laghetti e specchi d'acqua, appositamente delimitati, situati all'interno di proprietà private anche comunicanti con acque pubbliche. L'attività è autorizzata dall'ente territorialmente competente, acquisite le prescritte autorizzazioni di altre amministrazioni e nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2008 e della relativa disciplina regionale.
2. Quando l'impianto è in collegamento con acque pubbliche, devono essere adottate misure idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica.
3. Negli impianti di cui al comma 1 è consentita la pesca senza licenza.
4. Ai fruitori degli impianti non è concesso asportare prodotti vivi.

#### **Art. 20**

##### **Aree di pesca regolamentata**

1. L'ente territorialmente competente, sentita la Commissione ittica locale e previo nulla-osta della Regione, può istituire, in zone di particolare rilevanza turistica, aree di pesca regolamentata affidate in gestione ai Comuni interessati. Tali aree non possono coprire una percentuale superiore al 40 per cento della superficie dei singoli corpi idrici, destinati alla pesca, dei Comuni sui quali insistono.
2. L'esercizio della pesca in tali aree rimane vincolato all'obbligo del possesso della licenza di pesca sportiva.
3. L'atto istitutivo di tali aree deve descrivere almeno:
  - a) le tipologie di pesca ammesse;
  - b) le modalità, l'intensità e le caratteristiche del prelievo e del successivo ripopolamento;
  - c) gli interventi di riqualificazione ambientale, al fine di ottenere un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente;
  - d) gli elementi per la verifica del rispetto della percentuale di cui al comma 1.
4. Al fine di regolamentare l'accesso nelle aree di pesca regolamentata, il Comune o i Comuni interessati rilasciano permessi a pagamento e introitano i corrispettivi che sono specificamente destinati ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, all'immissione di materiale ittico, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative.
5. Il Comune o i Comuni interessati possono affidare in gestione le aree di cui al comma 1 alle associazioni di cui all'articolo 7, ad associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale n. 34 del 2002, o a organizzazioni di volontariato, di cui alla legge regionale n. 12 del 2005, operanti nel territorio, in base alle procedure previste dalla normativa nazionale conforme alla disciplina comunitaria.

#### **Art. 21**

##### **Cattura delle rane**

1. Per finalità di tutela e conservazione di specie appartenenti alla fauna minore, sul territorio regionale, è vietata la cattura di rane verdi.
2. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto al comma 1, in ragione dell'andamento delle popolazioni presenti sul territorio e sentita la Commissione ittica regionale, può consentirne la cattura per specifici periodi di tempo e in determinate località, indicando le modalità e gli attrezzi di pesca consentiti.
3. L'allevamento delle rane per scopi alimentari è considerato attività di pesca professionale ai sensi dell'articolo 13.

#### **Art. 22**

##### **Protezione e sfruttamento dell'anguilla europea**

1. In applicazione del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea, la Giunta regionale definisce le misure per la protezione e lo sfruttamento sostenibile dello stock di anguilla europea della specie *Anguilla anguilla*.

#### **TITOLO IV**

##### **Vigilanza, controlli e disposizioni finali**

**Capo I****Vigilanza, controlli e sanzioni****Art. 23****Vigilanza ittica**

1. L'ente territorialmente competente svolge le funzioni di vigilanza ittica per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute nella presente legge o derivanti dalla sua applicazione.

2. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ittica l'ente territorialmente competente si avvale del proprio personale dipendente nonché delle guardie volontarie ittiche di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca). L'ente territorialmente competente si avvale, altresì, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).

3. L'ente territorialmente competente coordina l'attività di vigilanza ittica volontaria. La Regione, con apposita direttiva, individua modalità omogenee per l'impiego delle guardie volontarie, per uniformarne l'espletamento dei relativi compiti.

**Art. 24****Controlli**

1. I soggetti preposti alla vigilanza ittica sono autorizzati a chiedere, a qualsiasi persona in esercizio o in attitudine di pesca, l'esibizione della licenza di pesca, dei versamenti delle concessioni, di un documento di riconoscimento, della fauna ittica catturata o raccolta, nonché a ispezionare le attrezzature e le esche usate.

**Art. 25****Sanzioni**

(modificata lett. c), sostituita lett. e), aggiunta lett. e bis) al comma 1, sostituito comma 3 da art. 37 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)

1. Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e nelle relative norme d'attuazione, ove il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) pesca senza la prescritta licenza: da euro 80,00 a euro 480,00. Si applica la sanzione da euro 12,00 a euro 36,00 per chi, pur essendone munito, non è stato in grado di esibire la licenza al momento del controllo ma la presenta all'apposito ufficio entro il termine di quindici giorni;

b) pesca senza il tesserino, quando previsto, o senza aver registrato le catture effettuate: da euro 80,00 a euro 480,00;

c) pesca con sostanze esplosive, tossiche, inquinanti e anestetiche, con l'impiego della corrente elettrica o con attrezzi vietati a elevata capacità di cattura o particolarmente distruttivi per la fauna ittica: da euro 1000,00 a euro 6000,00 nonché revoca della licenza di pesca;

d) pesca subacquea, con le mani, nelle acque ghiacciate o con attrezzi diversi da quelli autorizzati; pesca, senza autorizzazione, nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione integrale e nelle zone di protezione delle specie ittiche: da euro 100,00 a euro 600,00;

e) pesca, immissione, trasporto e allevamento di specie ittiche non autorizzate: da euro 1000,00 a euro 6000,00;

e bis) pesca con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti: da euro 500,00 a euro 3000,00;

f) abbandono di esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze, immissione di rifiuti nelle acque; accesso motorizzato alle sommità arginali prive di strade rotabili e agli alvei di magra di canali e corsi d'acqua con veicoli diversi dai ciclomotori sino a 50 cc di cilindrata: da euro 50,00 a euro 300,00;

g) compimento di atti che possano arrecare danno agli argini, ai manufatti di bonifica e, in particolare, al cotico erboso; modificazione del corso o del livello delle acque: da euro 500,00 a euro 3000,00;

h) organizzazione di gare di pesca nelle acque pubbliche al di fuori dei casi previsti: da euro 150,00 a euro 2500,00;

i) organizzazione della pesca a pagamento senza la prescritta autorizzazione: da euro 250,00 a euro 2500,00. Qualora la pesca a pagamento avvenga in acque pubbliche del demanio, la sanzione è elevata da euro 500,00 a euro 3000,00. Inosservanza delle altre prescrizioni relative alla pesca a pagamento e dei contenuti dell'autorizzazione: da euro 120,00 a euro 780,00;

j) allevamento di fauna ittica in assenza o in violazione dei contenuti dell'autorizzazione o della concessione di derivazione dell'acqua: da euro 120,00 a euro 780,00. Inosservanza delle altre prescrizioni relative all'acquacoltura: da euro 100,00 a euro 600,00;

k) inosservanza di ogni altra prescrizione relativa all'esercizio della pesca contenuta nella presente legge, nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 26, nelle disposizioni istitutive delle zone di tutela della fauna ittica, di cui all'articolo 10, e negli altri atti d'attuazione della presente legge: da euro 50,00 a euro 300,00. La stessa sanzione si applica a chi, durante l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche, non consente al personale di vigilanza l'ispezione di luoghi e cose al fine di accertare le violazioni.

2. Per le violazioni di cui al comma 1, lettera a) la sanzione amministrativa assorbe la sanzione tributaria relativa al mancato pagamento della tassa di concessione.

3. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) gli agenti accertatori, qualora competenti, procedono altresì al sequestro degli attrezzi e del pescato. Per le violazioni di cui al comma 1, lettera c) gli agenti accertatori procedono anche alla confisca degli attrezzi e del pescato, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione

del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Negli altri casi di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i), j) e k), gli agenti provvedono al sequestro della fauna ittica illegalmente detenuta. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua a cura del personale di vigilanza; delle reimmessioni effettuate è data certificazione con apposito verbale.

4. Per le violazioni di cui al comma 1, lettera i), ultimo capoverso e lettera j) l'autorità competente provvede, altresì, alla sospensione dell'autorizzazione da sei a diciotto mesi. L'autorizzazione è revocata nel caso di ripetute gravi violazioni o in assenza dei necessari requisiti. Il provvedimento di sospensione o di revoca delle autorizzazioni e delle concessioni è adottato a seguito di comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che il trasgressore ha effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

5. Qualora il trasgressore abbia già riportato sanzioni amministrative per infrazioni alle leggi sulla pesca, la sanzione da irrogarsi è raddoppiata nella misura edittale minima e massima.

6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, del sequestro, della confisca e della sospensione o revoca di autorizzazioni e concessioni si osservano le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale). L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni è l'ente territorialmente competente.

## **Capo II**

### **Regolamento di attuazione e disposizioni finali**

#### **Art. 26**

##### **Regolamento di attuazione**

1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, definisce le norme di attuazione della presente legge e in particolare disciplina:

- a) le modalità d'intervento per la conservazione della fauna ittica e dell'ambiente;
- b) i periodi di divieto di cattura e detenzione delle diverse specie ittiche, con particolare riferimento a quelle autoctone e di maggior pregio alieutico;
- c) gli aspetti di dettaglio, i criteri, le modalità di svolgimento e i limiti relativi all'esercizio dell'attività di pesca, con particolare riferimento alla pesca professionale e all'acquacoltura;
- d) gli attrezzi e le quantità e qualità di esche e pasture utilizzabili in relazione alle caratteristiche ittogeniche dei corpi idrici;
- e) i limiti quantitativi giornalieri o stagionali di prelievo per pescatore, le dimensioni minime per specie da prelevare, le specie pescabili;
- f) la gestione della fauna ittica e della pesca nelle acque di bonifica;
- g) la gestione della pesca nelle acque sottoposte a forme esclusive di pesca comunque denominate e costituite;
- h) l'uso delle licenze con riferimento alle diverse tipologie di pesca e dei tesserini di pesca controllata;
- i) le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca sportiva e le gare di pesca, nonché la pesca nelle cave e negli specchi d'acqua situati all'interno di aree di proprietà privata;
- j) per la pesca nei laghetti a pagamento, i criteri autorizzativi, anche sotto il profilo naturalistico-ambientale, nonché le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca;
- k) le opere obbligatorie per la prevenzione dalla predazione degli uccelli ittiofagi, nonché le taglie minime per le specie destinate alla commercializzazione a fini alimentari umani negli impianti di acquacoltura;
- l) il piano di gestione delle anguille;
- m) i criteri e le modalità per il monitoraggio sui prodotti ittici in ordine sia all'idoneità al consumo umano sia al controllo delle malattie infettive e diffuse.

#### **Art. 27**

##### **Disposizioni transitorie e abrogazione di leggi**

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 10 luglio 1978 n. 23 (Licenze per l'esercizio della pesca nelle acque interne);
- b) la legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11 (Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna);
- c) il regolamento regionale 16 agosto 1993, n. 29 (Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna).

2. Fino all'approvazione del regolamento regionale di cui all'articolo 26 si continuano ad applicare le disposizioni concernenti la classificazione delle zone di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale n. 11 del 1993 e il regolamento regionale n. 29 del 1993, in quanto compatibili con la presente legge.



3. Fino all'approvazione del nuovo Piano Ittico regionale ai sensi dell'articolo 4 continuano ad avere efficacia le previsioni contenute nel Piano ittico regionale 2006-2010 e nei relativi Piani ittici provinciali 2006-2010 nonché i procedimenti amministrativi di attuazione dei medesimi piani.

4. Le commissioni nominate ai sensi della legge regionale n. 11 del 1993 rimangono in carica fino al 31 dicembre 2012.

5. Le licenze di tipo A già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla loro scadenza; le licenze di tipo B già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla data di scadenza del versamento della tassa di concessione.

6. I pescatori di professione a cui sia stata riservata la pesca da parte del Presidente della Provincia, ai sensi dell'articolo 2, comma 8 bis del regolamento regionale n. 29 del 1993, possono esercitare la pesca professionale nell'area riservata fino al rilascio delle concessioni sui beni del demanio idrico da parte delle autorità competenti e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 28**

##### **Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

#### **Art. 29**

##### **Clausola valutativa**

1. Ogni cinque anni, e comunque prima dell'approvazione del Piano ittico regionale, l'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti. A tal fine, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare un'apposita relazione che dovrà, in particolare, evidenziare i seguenti aspetti:

- a) attuazione degli strumenti di programmazione e gestione;
- b) risultati raggiunti in tema di tutela e salvaguardia dell'ecosistema acquatico e della fauna ittica;
- c) attuazione delle misure per l'esercizio della pesca, dell'acquacoltura e delle attività collegate, con particolare attenzione ai risultati ottenuti in termini di semplificazione;
- d) risultati raggiunti con l'istituzione delle aree di pesca regolamentate.

2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio.

**R.R. 29/1993****Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna**

*(Regolamento abrogato da art. 27 L.R. 7 novembre 2012, n. 11. Ai sensi del comma 2 dell'art. 27 L.R. 7 novembre 2012, n. 11, le disposizioni del presente regolamento si continuano ad applicare fino all'approvazione del regolamento regionale di cui all' art. 26 L.R. 7 novembre 2012, n. 11, in quanto compatibili con quest'ultima.)*

Testo coordinato con le modifiche apportate al R.R. 30 ottobre 2003 n. 22

**Art. 1 Attrezzi e periodi di pesca nelle acque interne**

1. La pesca nelle acque interne è consentita nei periodi, con gli attrezzi e secondo le modalità previste dal presente regolamento.

**TITOLO I  
PESCA NELLE ZONE CLASSIFICATE "A"**

**Art. 2 Attrezzi consentiti ai pescatori in possesso della licenza per la pesca professionale**

Ad ogni pescatore, in possesso di licenza per la pesca professionale in corso di validità, è consentito l'uso personale dei seguenti attrezzi, con le modalità indicate per ciascuno:

- a) archetto (dialettale "artò"). Bocca a semi-arco: altezza massima cm. 90; diametro massimo cm. 90; lunghezza massima dell'attrezzo cm. 250. Lunghezza del primo inganno: almeno cm. 60, con maglia non inferiore a mm. 24; secondo inganno: lunghezza massima cm. 190, con maglia non inferiore a mm. 10. L'attrezzo non può avere più di tre inganni. L'archetto non è consentito per la pesca nelle lagune;
- b) filare tramagliato o tramaglio (dialettale "tramai"). Lunghezza massima della rete m. 25; altezza massima della rete m. 1,50; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 20. È sempre vietato l'uso del tramaglio a strascico. Il tramaglio non è consentito per la pesca nelle lagune;
- c) bilancione a mano ed a carrucola (dialettale "blanzò"). Lato massimo della rete m. 15; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 24. È consentito l'uso del bilancione recante nel centro un quadrato di rete di lato non superiore a m. 6, con maglie di lato non inferiore a mm. 10. Nel fondo della rete, quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine, è consentita l'applicazione di un altro quadrato di rete "fissetta" di lato non superiore a m. 4, con maglie di lato non inferiore a mm. 6. Esclusivamente per il recupero del pesce già catturato, è consentito l'uso del guadino anche a carrucola del diametro non superiore a m. 1 con maglie di lato non inferiore a mm. 6. La distanza tra bilancione e bilancione, per gli attrezzi di nuovo impianto misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a m. 200;
- d) bilancella a mano ed a carrucola. Lato massimo della rete m. 6; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 18. È consentito l'uso della bilancia recante nel centro un quadrato di rete "fissetta", di lato non superiore a m. 2, con maglie di lato non inferiore a mm. 10. Il lato della fissetta non può, comunque, essere maggiore di un terzo del lavoro massimo della rete. Quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine è consentito che la fissetta abbia maglie di lato non inferiore a mm. 6. La distanza fra bilancia e bilancia misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a m. 25;
- e) bilancino o quadratello (dialettale "blanzè"). Lato massimo della rete m. 1,50. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10. La distanza tra bilancino e bilancino, misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a m. 20;
- f) guada o ligorsa. Lunghezza massima di lato strisciante m. 1,50; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 20. Per la sola pesca dei latterini e delle alborelle (dialettale "acquadelle") la lunghezza del lato strisciante non può essere superiore a m. 1 mentre il lato delle maglie non può essere inferiore a mm. 6;
- g) bertavello o bigullo, con o senza ali, o cogollo (dialettale "cogol"). Diametro massimo della bocca m. 1,50; il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 10; il lato delle maglie delle eventuali ali non deve essere inferiore a mm. 14; la lunghezza delle ali non deve superare i m. 30 e non deve superare la metà del corso d'acqua; la distanza tra gli attrezzi nei punti più vicini non deve essere inferiore a m. 30 per quelli con ali e m. 5 per quelli senza ali;
- h) durlindana o piacentina (rete a bilancia montata su natante e manovrata a mezzo di carrucola fissata alla estremità di un palo). Le caratteristiche della bilancia sono quelle di cui alla lett. d);
- i) nassa (dialettale "canarola"). La distanza tra le corde metalliche o tra le maglie delle reti non deve essere inferiore a mm. 12;
- l) tirlindana: lenza con uno o più ami per la pesca al traino;
- m) mazzacchera, mazzangola, bigattara o morsella. L'ombrello per raccogliere la anguille deve essere di rete con maglie di lato non inferiore a mm. 8;
- n) da una a tre canne, con uno o più ami per ciascuna, con o senza mulinello, con esca naturale o finta, collocate entro uno spazio di m. 15. Nelle acque del fiume Po, inoltre, è consentito l'uso dei seguenti attrezzi:
- o) tramaglione. Lunghezza massima della rete: m. 100, altezza massima della rete: m. 2; il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a mm. 20;
- p) sparpiero (o "jazzo" o "ghiaccio"), limitatamente alle acque ove è prevalente la presenza di specie ittiche marine.

2. Nei tratti del fiume Po confinanti con altre regioni, fino a quando la pesca non sarà regolata da apposito regolamento interregionale, possono essere usati, con l'osservanza delle rispettive limitazioni, sia le reti che gli attrezzi consentiti per i rispettivi tratti di fiume nelle province interessate della Lombardia e del Veneto.

3. Nelle zone "A" è consentita inoltre la piccola pesca marittima, a mezzo natante con relativo equipaggio, se il capo-barca è in possesso della licenza per la pesca professionale nelle acque interne.

4. Gli attrezzi sopradicati che vengono posati in acqua e lasciati incustoditi, quando ciò non ostacoli la navigazione e gli altri attrezzi di pesca, devono essere muniti di un contrassegno, che consenta la facile identificazione della presenza del proprietario, ed essere segnalati a mezzo galleggiante. I contrassegni sono rilasciati dalle Amministrazioni provinciali territorialmente competenti. Essi devono essere sostituiti, su richiesta dell'interessato, quando risultino non chiaramente decifrabili.

5. Non è consentito l'uso contemporaneo di più di uno degli attrezzi di cui alle precedenti lettere c), d) ed e).

6. Gli attrezzi non devono occupare più della metà dello specchio d'acqua considerato a livello di media marea.

7. La manovra del bilancione è compiuta unicamente dal titolare della licenza per la pesca professionale il quale può farsi aiutare dai componenti del nucleo familiare anche se non muniti di licenza di pesca.

8. *Nelle acque salmastre interne ove sono prevalenti le specie ittiche marine, sede di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e utilizzate per la molluschicoltura, oltre alla pesca tradizionale delle specie ittiche marine consentite, è altresì permessa la pesca dei molluschi bivalvi ai pescatori in possesso della licenza tipo A nei tempi, con gli attrezzi e secondo le modalità stabilite dal Presidente della Provincia nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui alla legge 2 maggio 1977, n. 192 (Norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi).*

8 bis. *Al fine di tutelare nelle acque di cui al comma 8 il giusto equilibrio biologico ambientale, nonché un razionalizzato prelievo delle risorse, il Presidente della Provincia può riservare la pesca, secondo le condizioni di cui allo stesso comma, ai pescatori di professione aderenti ad organismi associativi, anche appositamente costituiti, che attraverso forme di autocontrollo garantiscano il rispetto delle esigenze previste dal presente comma assumendosi le relative responsabilità.*

8 ter. *Il Presidente della Provincia, nel caso intenda esercitare la facoltà di cui al comma 8 bis, determina in via generale le caratteristiche, le modalità e le finalità delle forme di autocontrollo.*

### **Art. 3 Attrezzi consentiti per la pesca sportiva e per la pesca ricreativa**

1. Ad ogni pescatore, in possesso di licenza per la pesca dilettantistica in corso di validità, è consentita la pesca sportiva con l'uso dei seguenti attrezzi e con le modalità indicate: a) da una a tre canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di m. 10 e ciascuna armata con non più di tre ami; b) una mazzacchera: l'ombrello per raccogliere le anguille deve essere di rete con maglie di lato non inferiore a mm. 8; c) una lenza a mano, con uno o più ami. L'attrezzo può essere usato soltanto da fermo o da natante; d) una bilancella con lato massimo della rete di m. 1,50 montata su un palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10.

Quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine è consentito che il lato delle maglie sia non inferiore a mm. 6.

2. Durante l'uso della bilancella è proibito guardare, ranzare ed intorbidire l'acqua. È inoltre proibito appendere la bilancella ad una fune che attraversi il corso dell'acqua. È proibito l'uso della bilancella dove la massima larghezza dello specchio d'acqua è inferiore a m. 3 e la profondità è inferiore a m. 0,50.

3. Ai pescatori, in possesso della licenza per la pesca dilettantistica in corso di validità, è consentita inoltre la pesca ricreativa nelle zone ittiche classificate "A" - e nei canali di bonifica che vi sono compresi - con i seguenti attrezzi e con le modalità indicate:

a) bilancia con lato massimo della rete non superiore a m. 6, montata su palo di manovra; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 20; all'interno di detta rete è consentita l'applicazione di una fissetta di lato non superiore ad un terzo del lato massimo della rete e con maglie di lato non inferiore a mm. 10.

*Quando la pesca è esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine le caratteristiche dell'attrezzo sono le seguenti: lato della rete non superiore a m. 6 con maglie di lato non inferiore a mm. 12 e fissetta con maglie non inferiori a mm. 6.*

b) durlindana: rete a bilancia, avente le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1 - lettera h) - montata su natante e manovrata a mezzo carrucola fissata all'estremità di un palo;

c) bilancione fisso. L'attrezzo è costituito da una rete di forma quadrangolare montata su un sistema di sollevamento fisso con piattaforma di manovra. Il sistema di sollevamento (e il capanno) può essere montato su palafitta, ovvero su galleggiante fisso ancorato saldamente al terreno.

I lati della rete non possono superare i m. 15; il lato della maglia non può essere inferiore a mm. 24. È consentita l'applicazione, all'interno, di una rete quadrangolare avente lati non maggiori di m. 6 e maglie di lato non inferiore a mm. 12. Nel fondo di detta rete è consentita l'applicazione di un quadro di rete "fissetta" di lato non superiore a m. 2 e con maglie di lato non inferiore a mm. 6. La rete del bilancione non deve occupare più della metà della larghezza dello specchio d'acqua misurato a livello medio di bassa marea.

c) bis. *sparviero (o "jazzo" o "ghiaccio"), limitatamente alle acque ove è prevalente la presenza di specie ittiche marine.*

4. L'uso dei bilanciamenti fissi può essere consentito dalla Provincia territorialmente competente sentita la Commissione ittica di zona, solamente se sono montati su strutture predisposte i cui proprietari siano in possesso della concessione rilasciata dall'autorità idraulica competente, per le strutture insistenti sul demanio idrico, ovvero dal Servizio regionale competente per l'economia ittica, per le strutture insistenti sul demanio marittimo.

5. La Provincia, entro sessanta giorni dalla emanazione del presente regolamento, al fine di assicurare la salvaguardia delle presenze ed il ciclo biologico delle specie ittiche previste dal piano ittico nel bacino idrografico, sentita o su proposta della commissione di gestione di zona, stabilisce il numero massimo dei bilanciamenti fissi di cui può essere consentito l'impiego, nonché l'ubicazione degli stessi nei tratti di corsi d'acqua appositamente delimitati.

Nel caso di accertato sovrannumero, anche limitato a specifiche zone, la Provincia provvede a:

a) programmare il trasferimento di attrezzi in modo da rendere la loro distribuzione complessiva compatibile con le esigenze di tutela della fauna ittica stabilite dal piano ittico del bacino idrografico;

b) programmare l'esaurimento degli attrezzi in eccesso fino a raggiungere il numero massimo previsto. La provincia rilascia le autorizzazioni all'uso dei bilanciamenti fissi ammessi.

Per gli impianti in sovrannumero, sino al trasferimento e comunque nell'ambito del piano di bacino, la Provincia dispone limitazioni alla pesca con il bilanciamento, incidendo sulle caratteristiche degli attrezzi, sulle modalità di pesca o consentendo l'esercizio della pesca solo a giorni alterni o con le altre modalità ritenute opportune per consentire esclusivamente prelievi compatibili.

6. Durante l'uso del bilanciamento è proibita ogni forma di pasturazione. Durante i periodi di divieto la rete deve essere resa inutilizzabile anche mediante il fermo dell'impianto di sollevamento, con le modalità stabilite dalle Province. È consentito l'uso di una lampada elettrica di servizio, a luce diffusa, di potenza non superiore a 60 watt, oppure di altra fonte luminosa di corrispondente intensità, fissata in modo stabile all'impianto di sollevamento ad una altezza non inferiore a m. 2,5 dal livello dell'acqua. La luce potrà rimanere sempre accesa solo se di colore rosso: in caso contrario la si potrà tenere accesa solamente per operazioni di servizio, quali l'immersione ed il sollevamento della rete dall'acqua ed il recupero del pescato. Le distanze fra bilanciamento e bilanciamento, misurate tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovranno essere inferiori a m. 20. I documenti di autorizzazione delle attrezzature e del bilanciamento fisso devono essere esibiti a richiesta del personale di vigilanza.

7. L'adeguamento degli attrezzi e della loro ubicazione, in conformità ai provvedimenti emanati dalla provincia, sull'insediamento dei bilanciamenti, deve essere attuato entro novanta giorni dalla loro esecutività. Dopo tale scadenza la pesca può essere consentita dal Presidente della Provincia esclusivamente con alternanze che consentano prelievi compatibili.

## TITOLO II PESCA NELLE ZONE CLASSIFICATE "B" E "C"

### **Art. 4 Attrezzi consentiti ai pescatori professionali iscritti negli elenchi di cui alla Legge 13 marzo 1958, n. 250**

#### **(previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne)**

1. Ad ogni pescatore in possesso della licenza per la pesca professionale in corso di validità potrà essere consentita dalla Provincia, sentita la Commissione ittica di bacino, la pesca professionale - con gli attrezzi autorizzati per la zona "A" - esclusivamente in determinati tratti dei corsi d'acqua classificati in zona "B". Nei tratti classificati in zona "B" concessi alla pesca professionale la Provincia può vietare ogni forma di pesca a chi non risulti titolare della relativa autorizzazione.

2. La pesca da natante è vietata, fatta eccezione per la pesca di professione e limitatamente per la posa ed il recupero delle reti e del pescato.

### **Art. 5 Attrezzi consentiti ai pescatori dilettanti per la pesca sportiva e per la pesca ricreativa**

1. Nei tratti di corsi d'acqua compresi nelle zone classificate "B" sono consentiti:

a) da una a tre canne, con o senza mulinello, munite ciascuna con non più di tre ami, collocate entro uno spazio di m. 10;

b) una bilancella con lato massimo della rete di m. 1,50 montata su palo di manovra la cui lunghezza non può superare i m. 10. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10.

Durante l'uso della bilancella è proibito guadaire, ranzare, ed intorbidire l'acqua. È inoltre proibito appendere la bilancella ad una fune attraverso il corso d'acqua. È proibito l'uso della bilancella quando la larghezza dello specchio d'acqua è inferiore a m. 3 e la profondità è inferiore a m. 0,50;

c) una mazzacchera: ombrello di rete per raccogliere le anguille con maglie di lato non inferiore a mm. 8;

d) da una a tre lenze a mano con non più di tre ami ciascuna.

2. Ai pescatori muniti della licenza di pesca dilettantistica può essere consentita inoltre la pesca ricreativa con i bilanciamenti fissi ancora esistenti nelle acque della zona "B" che, al 31 dicembre 1992 sulla base degli accertamenti effettuati dalle Province, siano risultati compatibili con le esigenze di gestione ittica del bacino. In base al piano di gestione ittica adottato dalla provincia territorialmente competente, potrà essere disposta la soppressione dei predetti bilanciamenti con ordinanza del Presidente della Provincia o la limitazione delle catture, incidendo sulle caratteristiche degli attrezzi, sulle modalità di pesca, sulle giornate di esercizio o con altre modalità ritenute idonee a tutelare il patrimonio ittico.

3. Nelle acque di categoria "C" ad ogni pescatore è consentito esercitare la pesca con una canna armata con amo, con o senza mulinello. È consentita la pesca al lancio con esca artificiale o con moschera o camolera, con non più di tre ami.

### **TITOLO III PESCA NELLE ZONE CLASSIFICATE "D"**

#### **Art. 6 Attrezzi consentiti ai pescatori muniti di licenza professionale o dilettantistica**

1. Nelle acque della zona "D", la pesca è consentita ad ogni pescatore munito di licenza di pesca professionale o dilettantistica in corso di validità e del tesserino previsto dalla L.R. 22 febbraio 1993, n. 11, art. 16 - comma 3 - esclusivamente con i seguenti attrezzi e secondo le modalità indicate:

- a) da una canna con o senza mulinello, munita di non più di un amo usata con esca naturale o artificiale;
- b) una canna con o senza mulinello munita di non più di tre anni, usata con esche artificiali (moschera o camolera);
- c) una canna con mulinello munita di una ancorotta usata con esca "artificiale".

2. Nell'esercizio della pesca è vietata la detenzione e l'uso della larva di mosca carnaria e delle uova di salmone. Queste ultime sono però consentite per la pesca, ove ammesse con decreto del Presidente della Provincia che ne specifichi anche le modalità, nelle acque dei bacini idroelettrici.

3. Nelle zone classificate "D" è vietato ogni tipo di pasturazione.

### **TITOLO IV PESCA NELLE ACQUE DI BONIFICA**

#### **Art. 7 Attrezzi consentiti**

1. Nelle acque di bonifica riservate ai pescatori professionali è consentito l'uso degli attrezzi indicati all'art. 2 del presente regolamento.

2. Nelle acque di bonifica dove la pesca viene riservata ai pescatori dilettanti è permesso l'uso degli attrezzi, indicati dal presente regolamento:

- a) all'art. 3, comma 3 per le zone classificate "A";
- b) all'art. 5, comma 1 per le zone classificate "B";
- c) all'art. 5, comma 3 per le zone classificate "C".

3. L'uso di detti attrezzi è consentito solamente da riva e con i piedi all'asciutto.

4. La pesca da natante è vietata.

### **TITOLO V COLLOCAZIONE E PERIODI DI PESCA**

#### **Art. 8 Distanza fra i pescatori in esercizio e uso di natanti**

1. Il primo occupante in esercizio di pesca con la canna ha diritto che i pescatori sopraggiunti si pongano a una distanza di rispetto di almeno m. 15 in linea d'aria a monte, a valle, sul fronte e a tergo. La distanza fra due o più pescatori che esercitino la pesca con la bilancella è di almeno m. 20, valutata in linea d'aria fra persona e persona oppure tra i punti più vicini delle reti. Nel caso che due o più pescatori esercitino, chi la pesca con la canna, chi la pesca con la bilancella, la distanza di rispetto di almeno m. 20 deve essere valutata in linea d'aria fra persona e persona oppure tra i punti esterni più vicini di ogni bilancella e di ogni canna.

2. Le disposizioni di cui sopra valgono anche per la pesca in movimento e la pesca da natante.

3. Durante la stagione venatoria, gli attrezzi da pesca sommersi devono essere posati ad una distanza di sicurezza di almeno m. 150 dagli appostamenti fissi di caccia, autorizzati a norma della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e sue modificazioni.

4. L'uso di natanti per la pesca è consentito solamente nelle acque delle zone classificate "A". Il natante deve essere ancorato; è fatta eccezione nel fiume Po per i natanti usati da pescatori di mestiere in esercizio con la lenza a mano e con la durlindana, e fatta eccezione per la pesca a mosca. Nel Po di Volano l'uso del natante non ancorato è consentito nel tratto appositamente delimitato dalla Provincia di Ferrara.

#### **Art. 9 Periodi di pesca alle diverse specie**

1. Nelle acque delle zone "D" è vietato l'esercizio della pesca ad ogni specie ittica durante il periodo compreso tra la prima domenica di ottobre e l'ultima domenica di marzo.

2. In tutte le acque interne è vietata la pesca alle seguenti specie ittiche nei periodi sottoriportati:

<b>specie</b>	<b>periodo di divieto</b>
Anguilla ( <i>Anguilla anguilla</i> )	senza limite
Barbo comune ( <i>Barbus barbus plebejus</i> )	1/4 - 31/5
Barbo canino ( <i>Barbus meridionalis</i> )	1/4 - 31/5
Carpa ( <i>Cyprinus carpio</i> )	15/5 - 30/6
Cavedano ( <i>Leuciscus chepalus cabeda</i> )	senza limite
Cefalo ( <i>Mugil cephalus</i> )	senza limite
Cheppia ( <i>Alosa fallax nilotica</i> )	1/5 - 30/6
Gambero ( <i>Austropotamobius pallipes italicus</i> )	1/1 - 31/12
Ghiozzo di fiume ( <i>Padogobius martensi</i> )	1/1 - 31/12
Go ( <i>Gobius ophiocephalus</i> )	senza limite
Granchio di fiume ( <i>Potamon fluviatile</i> )	1/1 - 31/12
Luccio ( <i>Esox lucius</i> )	15/12 - 15/4
Muggini ( <i>Liza ramada</i> , <i>Liza saliens</i> , <i>Liza aurata</i> , <i>Chelon labrosus</i> )	senza limite
Orata ( <i>Sparus aurata</i> )	senza limite
Passera Pianuzza ( <i>Platichthys flesus luscus</i> )	senza limite
Persico Reale ( <i>Perca fluviatilis</i> )	1/4 - 31/5
Pigo ( <i>Rutilus pigus</i> )	senza limite
Salmerino ( <i>Salvelinus fontanilis</i> )	disposizioni di cui al comma 1 estese a tutte le zone
Scazzone ( <i>Cottus gobio</i> )	1/1 - 31/12
Spigola o Branzino ( <i>Dicentrarchus labrax</i> )	senza limiti
Storione Cobice ( <i>Acipenser naccarii</i> )	1/1 - 31/12
Storione comune ( <i>Acipenser sturio</i> )	1/1 - 31/12
Storione ladano ( <i>Huso huso</i> )	1/1 - 31/12
Temolo ( <i>Thymallus thymallus</i> )	1/10 - 31/5
Tinca ( <i>Tinca tinca</i> )	15/5 - 30/6
Trota Fario ( <i>Salmo trutta trutta morpha fario</i> )	disposizioni di cui al comma 1 estese a tutte le zone

## **TITOLO VI ATTREZZI CONSENTITI PER LA CATTURA DELLE RANE**

(Ndr. la cattura delle rane è vietata su tutto il territorio della Regione come da art. 21 L.R. 11/2012)

### **Art. 10 Attrezzi consentiti per la cattura delle rane**

1. La cattura delle rane è consentita unicamente con il ricorso ai seguenti mezzi:

- a) lenza con fiocco di lana o altro materiale idoneo a boccone;
- b) lenza con pallina di sughero, o plastica, o altro materiale.

### **Art. 11 Disciplina dei servizi resi dall'Ente Parco**

1. Nelle aree a parco il regolamento dell'Ente parco disciplina l'esercizio delle attività consentite dalla L.R. 22 febbraio 1993, n. 11 (Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca in Emilia-Romagna) e dal presente Regolamento e disciplina altresì i servizi resi per favorirne lo svolgimento per i quali la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) all'art. 16 prevede entrate corrispondenti.

# FAUNA MINORE

L.R. 15/2006

## Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna

*Bollettino Ufficiale n. 113 del 31 luglio 2006*

### **Art. 1**

#### **Finalità**

1. La Regione Emilia-Romagna, conformemente all'articolo 6 della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503, alla Convenzione relativa alla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124, e conformemente all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni, intende assicurare la conservazione della fauna minore di cui al comma 2, quale componente essenziale delle biocenosi e degli habitat naturali e seminaturali.

2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, per fauna minore si intendono tutte le specie animali presenti sul territorio emiliano-romagnolo di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, compresi i micromammiferi e i chiroteri e con esclusione degli altri vertebrati omeotermi.

3. Al fine di cui al comma 1, la Regione, le Province, gli Enti di gestione delle Aree protette, i Comuni e le Comunità montane:

a) salvaguardano la fauna minore tutelandone le specie, le popolazioni e gli esemplari, proteggendone gli habitat naturali e seminaturali e promuovendo la ricostituzione degli stessi;

b) promuovono interventi funzionali al recupero delle condizioni idonee alla sopravvivenza delle specie della fauna minore, anche mediante azioni di conservazione in situ ed ex-situ;

c) favoriscono l'eliminazione o la riduzione dei fattori limitanti, di squilibrio e di degrado ambientale nei terreni agricoli e forestali, negli alvei dei corsi d'acqua e canali, nei bacini lacustri naturali e artificiali, nei maceri, nelle pozze e negli acquitrini anche a carattere temporaneo e nelle raccolte d'acqua artificiali o semi artificiali quali vasche, lavatoi e abbeveratoi ed in corrispondenza di infrastrutture ed insediamenti;

d) promuovono studi e ricerche sulla fauna minore ed incentivano iniziative didattiche e divulgative volte a diffonderne la conoscenza ed il rispetto.

### **Art. 2**

#### **Oggetto della tutela**

1. Sono oggetto della tutela di cui alla presente legge tutte le specie di anfibi, rettili e chiroteri presenti sul territorio emiliano-romagnolo, oltre alle specie particolarmente protette ai sensi del comma 2, nonché i loro habitat trofici, di riproduzione e di svernamento.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge, sono considerate particolarmente protette:

a) le specie di cui agli Allegati II) e IV) della Direttiva 92/43/CEE;

b) le specie appartenenti all'Elenco Regionale delle specie rare e/o minacciate, di cui all'articolo 6 della presente legge;

c) le specie appartenenti alla fauna minore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, indicate come rare o minacciate da direttive comunitarie o norme nazionali.

3. Per le specie ittiche sono fatte salve le disposizioni del regolamento regionale 16 agosto 1993, n. 29 (Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna) in attuazione dell'articolo 31 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11 (Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna).

4. E' consentita la raccolta in natura delle chioccioline (Molluschi Elicidi di interesse alimentare) solo per uso e consumo diretto, con un limite massimo giornaliero e personale di 1000 grammi.

5. Non è consentita la raccolta in natura di chioccioline e rane nei territori compresi all'interno del sistema delle aree protette ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) salvo diverse disposizioni degli enti di gestione competenti.

6. E' vietata la vendita di chioccioline e rane raccolte in natura; è consentito esclusivamente il commercio di chioccioline e rane provenienti da allevamento, la cui vendita deve essere accompagnata da certificazione rilasciata dal produttore, nella quale risulti la quantità e l'allevamento di provenienza.

### **Art. 3**

#### **Forme di tutela**

1. Per le specie indicate all'articolo 2 è fatto divieto di:

- a) cattura o uccisione intenzionale, nonché detenzione e commercio di esemplari vivi o morti o di loro parti;
- b) danneggiamento o distruzione intenzionale di uova, nidi, siti e habitat di riproduzione, aree di sosta, di svernamento ed estivazione;
- c) disturbo intenzionale, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'attività trofica, lo svernamento, l'estivazione o la migrazione;
- d) rilascio in natura di organismi alloctoni in grado di predare o di esercitare competizione trofica, riproduttiva o di altro genere nei confronti della fauna minore autoctona, evitando comunque ogni forma di maltrattamento degli alloctoni, ai sensi dell'articolo 727 del Codice Penale.

2. Per la conservazione della fauna minore di cui all'articolo 1, comma 2 della presente legge, ed in forma coordinata con le misure e le azioni di tutela della biodiversità, di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 6 del 2005, le Province, le Comunità montane, i Comuni e gli Enti di gestione delle Aree protette, con l'eventuale supporto tecnico di ARPA o di altri istituti di ricerca, nell'ambito dei loro strumenti regolamentari di pianificazione territoriale ed urbanistica e della loro attività di programmazione e gestione ed in particolare nel Piano triennale di tutela ambientale, nel Piano regionale di sviluppo rurale, nel Piano territoriale di coordinamento provinciale e nel Piano strutturale comunale:

- a) individuano e adottano misure di tutela e conservazione, anche temporanee e limitate a particolari fasi del ciclo biologico, della fauna minore;
- b) promuovono, anche mediante il coinvolgimento dei soggetti gestori del reticolo idrografico e della rete infrastrutturale, una gestione coerente degli elementi del paesaggio che per la loro struttura e ruolo di collegamento sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico delle specie della fauna minore, quali i corsi d'acqua ed i canali con relative sponde e arginature, le siepi campestri, le scarpate stradali e ferroviarie, le aree intercluse degli svincoli stradali.

3. La Giunta regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale, di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 6 del 2005, emana entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge direttive per la predisposizione delle misure di tutela e conservazione e in generale per le azioni di cui al precedente comma 2.

### **Art. 4**

#### **Deroghe e prelievi**

1. Sono escluse dalla tutela accordata dalla presente legge:

- a) le specie alloctone;
- b) le specie oggetto di allevamento produttivo;
- c) le specie oggetto di allevamento autorizzato ai sensi del comma 3.

2. Nel caso di specie di cui all'articolo 2, autorizzate all'allevamento ad uso commerciale, l'immissione sul mercato deve essere accompagnata da certificato redatto dall'allevatore indicante la provenienza ed attestante la avvenuta nascita in cattività.

3. Le Province o gli Enti di gestione delle aree protette, dietro presentazione di richiesta motivata e circostanziata, autorizzano il prelievo, la detenzione, l'allevamento o l'uccisione di esemplari appartenenti alla fauna minore per finalità di ricerca, di ripopolamento, di reintroduzione e di tipo amatoriale, eccezion fatta, per questo ultimo caso, per le specie particolarmente protette di cui all'articolo 2.



4. Nel caso in cui il prelievo e l'allevamento siano necessari per attività didattiche di scuole, enti o associazioni, gli stessi devono presentare alla Provincia territorialmente competente una comunicazione preventiva contenente informazioni inerenti alla specie, numero di esemplari, località di provenienza, durata, luogo di rilascio e referente dell'attività didattica. Le Province verificano il rispetto dei principi e delle norme della presente legge ed entro sessanta giorni esprimono eventuale diniego allo svolgimento delle attività comunicate. Sono comunque escluse le specie particolarmente protette di cui all'articolo 2.

## **Art. 5**

### **Monitoraggio**

1. Ai fini della tutela della fauna minore viene predisposto un sistema di monitoraggio integrato a livello regionale, provinciale e delle aree protette, con il coinvolgimento di ARPA, degli istituti universitari, delle associazioni ed organismi scientifici riconosciuti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni di volontariato aventi finalità di tutela ambientale e di protezione animale, iscritte nei registri di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 "Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26").

2. Allo scopo di raccogliere, selezionare, coordinare e condividere i dati, possono essere stipulati protocolli di intesa fra i soggetti di cui al comma 1.

3. Gli esiti del monitoraggio di cui ai commi precedenti, sono finalizzati anche alla stesura del rapporto sullo stato di conservazione del patrimonio naturale regionale, facente parte del Programma regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005, e alla predisposizione e aggiornamento delle liste di specie di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 della presente legge.

4. Il monitoraggio di cui ai commi precedenti riguarda anche i dati sulle catture o uccisioni accidentali delle specie dell'allegato D lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dello stesso.

## **Art. 6**

### **Elenco regionale delle specie rare e/o minacciate**

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva l'Elenco regionale delle specie rare e/o minacciate che appartengono alla fauna minore regionale e che richiedono particolari misure di conservazione.

2. Le specie comprese nell'Elenco regionale, di cui al comma 1, sono considerate particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

3. L'Elenco regionale di cui al comma 1, viene aggiornato, dalla Giunta regionale con cadenza almeno triennale o quando lo richiedano condizioni specifiche, urgenze o particolari programmi di conservazione, sentite le Province, gli Enti di gestione delle aree protette, gli istituti universitari, le associazioni ed organismi scientifici riconosciuti, le associazioni ambientaliste riconosciute con Decreto del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e le associazioni che perseguono finalità di tutela ambientale e di protezione animale iscritte nei registri di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo").

## **Art. 7**

### **Sanzioni**

1. Chi contravviene alle disposizioni di cui alla presente legge è passibile delle seguenti sanzioni amministrative:

a) da 25 Euro a 250 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); qualora le violazioni riguardino le specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si applica la sanzione da 50 Euro a 500 Euro per ogni esemplare, nonché la confisca degli animali e il loro rilascio in ambienti idonei; qualora le violazioni siano inerenti a fini commerciali, si applicano sanzioni di importo doppio;

b) da 25 Euro a 250 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b); qualora le violazioni riguardino specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si applica la sanzione da 500 a 5.000 Euro, nonché l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi;

c) da 10 Euro a 60 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c); qualora le violazioni riguardino specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si applica una sanzione da 20 Euro a 120 Euro;

d) da 20 Euro a 120 Euro in caso di violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d); qualora le violazioni comportino effetti negativi nei confronti di specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si applica la sanzione da 40 Euro a 240 Euro;

e) da 25 Euro a 250 Euro in caso di immissione sul mercato di specie autorizzate all'allevamento ad uso commerciale senza certificato redatto dall'allevatore, ai sensi dell'articolo 4, comma 2;

f) da 25 Euro a 120 Euro in caso di prelievo, detenzione, allevamento o uccisione per scopi di ricerca, ripopolamento, reintroduzione o per scopi amatoriali, in assenza dell'autorizzazione provinciale di cui all'articolo 4, comma 3;

g) da 20 Euro a 120 Euro in caso di prelievo e allevamento per attività didattiche da parte di scuole, enti o associazioni riconosciuti, senza la preventiva comunicazione alla Provincia, o a seguito di diniego ai sensi dell'articolo 4, comma 4, nonché la confisca degli animali e la liberazione in luoghi idonei.

2. I proventi, derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, sono riscossi dalle Province ed enti di gestione delle Aree protette e sono destinate al finanziamento delle attività di cui alla presente legge.

## **Art. 8**

### **Vigilanza**

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata ai corpi e servizi di polizia locale, al Corpo forestale dello Stato, agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria ed ai guardiaparco, ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale n. 6 del 2005.

2. Tale vigilanza spetta inoltre alle guardie ecologiche volontarie, agli agenti giurati delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986, alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione degli animali ed altre associazioni o corpi riconosciuti da leggi nazionali e regionali.

## **Art. 9**

### **Promozione di ricerche ed azioni di salvaguardia**

1. La Regione, le Province e gli Enti di gestione delle Aree Protette, anche con il coinvolgimento degli Enti Locali e dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, attuano e promuovono:

a) studi e ricerche finalizzati alla gestione e alla conservazione in situ ed ex situ della fauna minore ed in particolare alla valutazione dei possibili interventi di ripristino ambientale e di reintroduzione o ripopolamento;

b) la realizzazione e gestione di centri specializzati per lo studio e la conservazione, la riproduzione e la reintroduzione in natura delle specie appartenenti alla fauna minore;

c) l'acquisizione al pubblico demanio di aree naturali e semi-naturali particolarmente interessanti per la sopravvivenza di specie della fauna minore, con particolare riguardo per le specie di cui all'articolo 2, comma 2;

d) forme di diffusione delle conoscenze sulle specie oggetto di tutela e sensibilizzazione dell'opinione pubblica, con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado, sul loro ruolo per il mantenimento degli equilibri ecologici e sulla importanza della tutela della biodiversità;

e) azioni e misure per contrastare l'abbandono e per contenere lo sviluppo delle popolazioni faunistiche alloctone, evitando comunque ogni forma di maltrattamento degli animali alloctoni, ai sensi dell'articolo 727 del Codice Penale;

f) azioni di incentivazione finalizzate alla conservazione e gestione di habitat e specie della fauna oggetto di tutela della presente legge, sia in aree pubbliche che private, anche mediante convenzioni e accordi di programma.

## **Art. 10**

### **Norma finanziaria**

1. Il programma regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005 contiene l'indicazione delle risorse necessarie per l'attuazione delle azioni previste dalla presente legge anche all'esterno delle aree protette e dei siti di Rete natura 2000.

2. Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle Unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie, o mediante l'istituzione di apposite Unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

## Elenco ragionato della “Fauna Minore” dell’Emilia-Romagna Specie Autoctone

### Allegato E - Elaborati tecnici

La “lista di controllo” elenca tutti i Vertebrati e parte degli Invertebrati appartenenti alla fauna minore dell’Emilia-Romagna, così come individuata ai sensi della L.R. n. 15/06 art.1 comma 2. La “lista d’attenzione” è simile ad una lista rossa, riunendo tutte le specie che rispondono ai criteri dell’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN) per la redazione delle liste rosse, comprese le specie:

- in pericolo critico (critically endangered);
- in pericolo (endangered);
- vulnerabili (vulnerable);
- prossime alla minaccia (near threatened);
- a basso rischio (least concern);
- poco note (data deficient).

Tale lista è necessaria poiché soddisfa i criteri scientifici definiti dall’IUCN ed è propedeutica alla redazione dell’elenco delle specie rare e/o minacciate, permettendo di selezionare le specie e di tralasciare quelle appartenenti alle categorie “a basso rischio” e “poco note”, per le quali non si ritiene necessaria una particolare protezione, ma che è utile monitorare e tenere in considerazione per la programmazione di campagne di ricerca finalizzate a verificarne o meglio definirne lo status.

L’“elenco delle specie rare e/o minacciate”, ai sensi dell’articolo 6 della L.R. n. 15/06, riporta tutte le specie incluse nella “lista d’attenzione” che rispondono ai criteri IUCN: “in pericolo critico”; “in pericolo”; “vulnerabili”; “prossime alla minaccia”; sono quindi escluse le specie a basso rischio e poco note. Per alcune specie sono stati indicati ambiti omogenei del territorio regionale in cui è noto uno stato critico di conservazione, poiché negli ambiti rimanenti le stesse specie godono ancora di uno stato soddisfacente.

In tale suddivisione del territorio regionale, per i pesci si sono utilizzate le categorie delle acque interne, ai sensi della L.R. n. 11/93, mentre per anfibi, rettili e mammiferi si è distinto per ambiti territoriali così come definiti dal Piano Territoriale Paesistico Regionale: pianura e collina/montagna.

L’“elenco delle specie particolarmente protette”, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della L.R. n. 15/06, riporta tutte le specie incluse nell’“elenco delle specie rare e/o minacciate” (sia le specie giudicate rare e/o minacciate su tutto il territorio che quelle giudicate rare e/o minacciate in un solo ambito), ad esclusione delle specie ittiche normate dal regolamento regionale 16 agosto 1993, n. 29 in attuazione dell’articolo 31 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11, come stabilito dall’articolo 2, comma 3, della L.R. n. 15/06.

Inoltre, tale elenco riporta anche tutte le specie incluse negli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e suoi aggiornamenti (contraddistinte da un \*), seppur non considerate nella “lista d’attenzione” e nell’ “elenco delle specie rare e/o minacciate”, come stabilito dall’articolo 2, comma 2, della L.R. n. 15/06.

LISTA DI CONTROLLO	LISTA D'ATTENZIONE	ELENCO DELLE SPECIE RARE E/O MINACCIATE	ELENCO DELLE SPECIE RARE E /O MINACCIATE PARTICOLARMENTE PROTETTE (ARTT. 2 E 6 L.R. 15/06)
--------------------	--------------------	---	--

**VERTEBRATA  
AGNATHA**

<b>PETROMYZONTIFORMES</b>			
<i>Petromyzontidae</i>			
<i>Petromyzon marinus</i> (Lampreda di mare)	<i>Petromyzon marinus</i>	<i>Petromyzon marinus</i>	<i>Petromyzon marinus</i> *

**OSTEICHTHYES**

<b>ACIPENSERIFORMES</b>			
<i>Acipenseridae</i>			
<i>Acipenser naccarii</i> (Storione del Po)	<i>Acipenser naccarii</i>	<i>Acipenser naccarii</i>	<i>Acipenser naccarii</i> *
<i>Acipenser sturio</i> (Storione comune)	<i>Acipenser sturio</i>	<i>Acipenser sturio</i>	<i>Acipenser sturio</i> *
<b>ANGUILLIFORMES</b>			
<i>Anguillidae</i>			
<i>Anguilla anguilla</i> (Anguilla)	<i>Anguilla anguilla</i>	<i>Anguilla anguilla</i> ( solo acque di categoria C e D)	
<b>CLUPEIFORMES</b>			
<i>Clupeidae</i>			
<i>Alosa fallax</i> (Cheppia)	<i>Alosa fallax</i>	<i>Alosa fallax</i>	
<b>CYPRINIFORMES</b>			
<i>CYPRINIDAE</i>			
<i>Alburnus alburnus</i> (Alborella)			
<i>Barbus meridionalis</i> (Barbo canino)	<i>Barbus meridionalis</i>	<i>Barbus meridionalis</i>	
<i>Barbus plebejus</i> (Barbo)	<i>Barbus plebejus</i>	<i>Barbus plebejus</i> ( solo acque di categoria B)	
<i>Chondrostoma genei</i> (Lasca)	<i>Chondrostoma genei</i>	<i>Chondrostoma genei</i>	<i>Chondrostoma genei</i> *
<i>Gobio gobio</i> (Gobione)	<i>Gobio gobio</i>		
<i>Leuciscus cephalus</i> (Cavedano)			
<i>Leuciscus souffia</i> (Vairone)	<i>Leuciscus souffia</i>	<i>Leuciscus souffia</i>	<i>Leuciscus souffia</i> *
<i>Phoxinus phoxinus</i> (Sanguinerola)	<i>Phoxinus phoxinus</i>	<i>Phoxinus phoxinus</i>	<i>Phoxinus phoxinus</i>
<i>Rutilus erythrophthalmus</i> (Triotto)	<i>Rutilus erythrophthalmus</i>	<i>Rutilus erythrophthalmus</i>	<i>Rutilus erythrophthalmus</i>
<i>Rutilus pigus</i> (Pigo)	<i>Rutilus pigus</i>		
<i>Scardinius erythrophthalmus</i> (Scardola)			
<i>Tinca tinca</i> (Tinca)	<i>Tinca tinca</i>		
<i>Cobitidae</i>			
<i>Cobitis taenia</i> (Cobite comune)	<i>Cobitis taenia</i>	<i>Cobitis taenia</i>	<i>Cobitis taenia</i> *
<i>Salmoniformes</i>			
<i>Esocidae</i>			
<i>Esox lucius</i> (Luccio)	<i>Esox lucius</i>		
<i>Salmonidae</i>			
<i>Salmo trutta</i> (Trota fario)	<i>Salmo trutta</i> (trutta)		
<i>Cyprinodontiformes</i>			
<i>Cyprinodontidae</i>			
<i>Aphanius fasciatus</i> (Nono)	<i>Aphanius fasciatus</i>		<i>Aphanius fasciatus</i> *
<i>Atheriniformes</i>			
<i>Atherinidae</i>			
<i>Atherina boyeri</i> (Latterino)	<i>Atherina boyeri</i>		
<i>Gasterosteiformes</i>			
<i>Gasterosteidae</i>			
<i>Gasterosteus aculeatus</i> (Spinarello)	<i>Gasterosteus aculeatus</i>	<i>Gasterosteus aculeatus</i>	<i>Gasterosteus aculeatus</i>
<i>Syngnathiformes</i>			
<i>Syngnathidae</i>			
<i>Syngnathus abaster</i> (Pesce ago di rio)	<i>Syngnathus abaster</i>	<i>Syngnathus abaster</i>	<i>Syngnathus abaster</i>
<i>Syngnathus acus</i> (Pesce ago)	<i>Syngnathus acus</i>	<i>Syngnathus acus</i>	<i>Syngnathus acus</i>
<i>Scorpaeniformes</i>			
<i>Cottidae</i>			
<i>Cottus gobio</i> (Scazzone)	<i>Cottus gobio</i>	<i>Cottus gobio</i>	<i>Cottus gobio</i> *
<i>Perciformes</i>			
<i>Percichthyidae</i>			

LISTA DI CONTROLLO	LISTA D'ATTENZIONE	ELENCO DELLE SPECIE RARE E/O MINACCIATE	ELENCO DELLE SPECIE RARE E /O MINACCIATE PARTICOLARMENTE PROTETTE (ARTT. 2 E 6 L.R. 15/06)
--------------------	--------------------	---	--

<i>Dicentrarchus labrax</i> (Spigola)			
<b>Percidae</b>			
<i>Perca fluviatilis</i> (Persico reale)			
<b>Sparidae</b>			
<i>Sparus aurata</i> (Orata)			
<b>Mugilidae</b>			
<i>Chelon labrosus</i> (Bosega)			
<i>Liza aurata</i> (Muggine dorato)			
<i>Liza ramada</i> (Muggine calamita)			
<i>Lisa saliens</i> (Cefalo musino)			
<i>Mugil cephalus</i> (Cefalo)			
<b>Blenniidae</b>			
<i>Lipophrys pavo</i> (Bavosa pavone)			
<b>Gobiidae</b>			
<i>Gobius niger</i> (Ghiozzo nero)			
<i>Knipowitschia panizzae</i> (Ghiozzo di laguna)	<i>Knipowitschia panizzae</i>		<i>Knipowitschia panizzae</i> *
<i>Knipowitschia punctatissima</i> (Ghiozzetto dei fontanili)	<i>Knipowitschia punctatissima</i>	<i>Knipowitschia punctatissima</i>	<i>Knipowitschia punctatissima</i>
<i>Padogobius martensii</i> (Ghiozzo padano)	<i>Padogobius martensii</i>	<i>Padogobius martensii</i>	<i>Padogobius martensii</i>
<i>Pomatoschistus canestrini</i> (Ghiozzetto cinerino)	<i>Pomatoschistus canestrini</i>	<i>Pomatoschistus canestrini</i>	<i>Pomatoschistus canestrini</i> *
<i>Pomatoschistus marmoratus</i> (Ghiozzo marmorato)	<i>Pomatoschistus marmoratus</i>		
<i>Pomatoschistus minutus</i> (Ghiozzetto minuto)	<i>Pomatoschistus minutus</i>		
<i>Zosterisessor ophiocephalus</i> (Gò)			
<b>Pleuronectiformes</b>			
<b>Pleuronectidae</b>			
<i>Platichthys flesus</i> (Passera)			

**Amphibia Reptilia Mammalia**

<b>Caudata</b>			
<b>Salamandridae</b>			
<i>Salamandrina perspicillata</i> (Salamandrina dagli occhiali)	<i>Salamandrina perspicillata</i>	<i>Salamandrina perspicillata</i>	<i>Salamandrina perspicillata</i> *
<i>Salamandra salamandra</i> (Salamandra pezzata)	<i>Salamandra salamandra</i>	<i>Salamandra salamandra</i>	<i>Salamandra salamandra</i>
<i>Triturus carnifex</i> (Tritone crestato)	<i>Triturus carnifex</i>	<i>Triturus carnifex</i>	<i>Triturus carnifex</i> *
<i>Mesotriton alpestris</i> (Tritone alpestre)	<i>Mesotriton alpestris</i>	<i>Mesotriton alpestris</i>	<i>Mesotriton alpestris</i>
<i>Lissotriton (=Triturus) vulgaris</i> (Tritone punteggiato)	<i>Lissotriton (Triturus) vulgaris</i>	<i>Lissotriton (Triturus) vulgaris</i>	<i>Lissotriton (Triturus) vulgaris</i>
<b>Plethodontidae</b>			
<i>Speleomantes italicus</i> (Geotritone italico)	<i>Speleomantes italicus</i>	<i>Speleomantes italicus</i>	<i>Speleomantes italicus</i> *
<i>Speleomantes strinati</i> (Geotritone di Strinati)	<i>Speleomantes strinati</i>	<i>Speleomantes strinati</i>	<i>Speleomantes strinati</i> *
<b>Anura</b>			
<b>Bufo</b>			
<i>Bufo viridis</i> (Rospo smeraldino)	<i>Bufo viridis</i>	<i>Bufo viridis</i>	<i>Bufo viridis</i> *
<i>Bufo bufo</i> (Rospo comune)	<i>Bufo bufo</i>	<i>Bufo bufo</i> solo nelle aree di pianura	<i>Bufo bufo</i>
<b>Discoglossidae</b>			
<i>Bombina pachypus</i> (Ululone dal ventre giallo)	<i>Bombina pachypus</i>	<i>Bombina pachypus</i>	<i>Bombina pachypus</i> *
<b>Pelobatidae</b>			
<i>Pelobates fuscus</i> (Pelobate fosco)	<i>Pelobates fuscus</i>	<i>Pelobates fuscus</i>	<i>Pelobates fuscus</i> *
<b>Hylidae</b>			
<i>Hyla intermedia</i> (Raganella italiana)	<i>Hyla intermedia</i>	<i>Hyla intermedia</i>	<i>Hyla intermedia</i> *
<b>Ranidae</b>			

LISTA DI CONTROLLO	LISTA D'ATTENZIONE	ELENCO DELLE SPECIE RARE E/O MINACCIATE	ELENCO DELLE SPECIE RARE E /O MINACCIATE PARTICOLARMENTE PROTETTE (ARTT. 2 E 6 L.R. 15/06)
<i>Rana dalmatina</i> (Rana agile)	<i>Rana dalmatina</i>	<i>Rana dalmatina</i> (solo nelle aree di pianura)	<i>Rana dalmatina</i> *
<i>Rana italica</i> (Rana appenninica)	<i>Rana italica</i>	<i>Rana italica</i>	<i>Rana italica</i> *
<i>Rana latastei</i> (Rana di Lataste)	<i>Rana latastei</i>	<i>Rana latastei</i>	<i>Rana latastei</i> *
<i>Pelophylax</i> (=Rana) <i>lessonae</i> (Rana dei fossi)	<i>Pelophylax</i> (Rana) <i>lessonae</i>	<i>Pelophylax</i> (Rana) <i>lessonae</i> solo nelle aree di pianura	<i>Pelophylax</i> (Rana) <i>lessonae</i> *
<i>Pelophylax</i> (=Rana) <i>kl. Esculentus</i> (Rana verde minore)	<i>Pelophylax</i> (Rana) <i>kl. esculentus</i>	<i>Pelophylax</i> (Rana) <i>kl. esculentus</i> solo nelle aree di pianura	<i>Pelophylax</i> (Rana) <i>kl. Esculentus</i>
<i>Rana temporaria</i> (Rana temporaria)	<i>Rana temporaria</i>	<i>Rana temporaria</i>	<i>Rana temporaria</i>
<b>Testudines</b>			
<b>Cheloniidae</b>			
<i>Caretta caretta</i> (Tartaruga comune)	<i>Caretta caretta</i>	<i>Caretta caretta</i>	<i>Caretta caretta</i> *
<b>Testudinidae</b>			
<i>Testudo hermanni</i> (Testuggine comune)	<i>Testudo hermanni</i>	<i>Testudo hermanni</i>	<i>Testudo hermanni</i> *
<b>Emyidae</b>			
<i>Emys orbicularis</i> (Testuggine palustre)	<i>Emys orbicularis</i>	<i>Emys orbicularis</i>	<i>Emys orbicularis</i> *
<b>Squamata</b>			
<b>Anguinae</b>			
<i>Anguis fragilis</i> (Orbettino)	<i>Anguis fragilis</i>	<i>Anguis fragilis</i> solo nelle aree di pianura	<i>Anguis fragilis</i>
<b>Lacertidae</b>			
<i>Lacerta bilineata</i> (Ramarro occidentale)	<i>Lacerta bilineata</i>	<i>Lacerta bilineata</i>	<i>Lacerta bilineata</i> *
<i>Podarcis muralis</i> (Lucertola muraiola)	<i>Podarcis muralis</i>		<i>Podarcis muralis</i> *
<i>Podarcis sicula</i> (Lucertola campestre)	<i>Podarcis sicula</i>	<i>Podarcis sicula</i>	<i>Podarcis sicula</i> *
<b>Scincidae</b>			
<i>Chalcides chalcides</i> (Luscengola)	<i>Chalcides chalcides</i>	<i>Chalcides chalcides</i>	<i>Chalcides chalcides</i>
<b>Colubridae</b>			
<i>Hierophis viridiflavus</i> (Biacco)	<i>Hierophis viridiflavus</i> solo nelle aree di pianura	<i>Hierophis viridiflavus</i> solo nelle aree di pianura	<i>Hierophis viridiflavus</i> *
<i>Zamenis longissimus</i> (Saettone)	<i>Zamenis longissimus</i>	<i>Zamenis longissimus</i>	<i>Zamenis longissimus</i> *
<i>Coronella austriaca</i> (Coronella)	<i>Coronella austriaca</i>	<i>Coronella austriaca</i>	<i>Coronella austriaca</i> *
<i>Coronella girondica</i> (Colubro di Riccioli)	<i>Coronella girondica</i>	<i>Coronella girondica</i>	<i>Coronella girondica</i>
<i>Natrix tessellata</i> (Natrice tassellata)	<i>Natrix tessellata</i> solo nelle aree di pianura	<i>Natrix tessellata</i> solo nelle aree di pianura	<i>Natrix tessellata</i> *
<i>Natrix maura</i> (Natrice viperina)	<i>Natrix maura</i>	<i>Natrix maura</i>	<i>Natrix maura</i>
<i>Natrix natrix</i> (Biscia dal collare)	<i>Natrix natrix</i> solo nelle aree di pianura	<i>Natrix natrix</i> solo nelle aree di pianura	<i>Natrix natrix</i>
<b>Viperidae</b>			
<i>Vipera aspis</i> (Vipera comune)	<i>Vipera aspis</i>	<i>Vipera aspis</i>	<i>Vipera aspis</i>
<b>Erinaceomorpha</b>			
<b>Erinaceidae</b>			
<i>Erinaceus europaeus</i> (Riccio europeo occidentale)	<i>Erinaceus europaeus</i>		
<b>Soricomorpha</b>			
<b>Soricidae</b>			
<i>Sorex araneus/antinorii</i> (Toporagno comune)	<i>Sorex araneus/antinorii</i>		
<i>Sorex minutus</i> (Toporagno nano)	<i>Sorex minutus</i>		
<i>Sorex samniticus</i> (Toporagno appenninico)	<i>Sorex samniticus</i>		
<i>Neomys anomalus</i> (Toporagno acquatico di Miller)	<i>Neomys anomalus</i>	<i>Neomys anomalus</i>	<i>Neomys anomalus</i>
<i>Neomys fodiens</i> (Toporagno d'acqua)	<i>Neomys fodiens</i>	<i>Neomys fodiens</i>	<i>Neomys fodiens</i>
<i>Suncus etruscus</i> (Mustiolo)	<i>Suncus etruscus</i>	<i>Suncus etruscus</i>	<i>Suncus etruscus</i>
<i>Crocidura leucodon</i>	<i>Crocidura leucodon</i>	<i>Crocidura leucodon</i>	<i>Crocidura leucodon</i>

LISTA DI CONTROLLO	LISTA D'ATTENZIONE	ELENCO DELLE SPECIE RARE E/O MINACCIATE	ELENCO DELLE SPECIE RARE E /O MINACCIATE PARTICOLARMENTE PROTETTE (ARTT. 2 E 6 L.R. 15/06)
(Crocidura ventre bianco)			
<i>Crocidura suaveolens</i> (Crocidura minore)	<i>Crocidura suaveolens</i>	<i>Crocidura suaveolens</i>	<i>Crocidura suaveolens</i>
<b>Talpidae</b>			
<i>Talpa caeca</i> (Talpa cieca)	<i>Talpa caeca</i>		
<i>Talpa europaea</i> (Talpa europea)	<i>Talpa europaea</i>		
<b>Chiroptera</b>			
<b>Rhinolophidae</b>			
<i>Rhinolophus euryale</i> (Rinolofo euriale)	<i>Rhinolophus euryale</i>	<i>Rhinolophus euryale</i>	<i>Rhinolophus euryale</i> *
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Rinolofo maggiore)	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> *
<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Rinolofo minore)	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	<i>Rhinolophus hipposideros</i> *
<b>Vespertilionidae</b>			
<i>Barbastella barbastellus</i> (Barbastello)	<i>Barbastella barbastellus</i>	<i>Barbastella barbastellus</i>	<i>Barbastella barbastellus</i> *
<i>Myotis bechsteini</i> (Vespertilio di Bechstein)	<i>Myotis bechsteini</i>	<i>Myotis bechsteini</i>	<i>Myotis bechsteini</i> *
<i>Myotis blythi</i> (Vespertilio di Monticelli)	<i>Myotis blythi</i>	<i>Myotis blythi</i>	<i>Myotis blythi</i> *
<i>Myotis daubentoni</i> (Vespertilio di Daubenton)	<i>Myotis daubentoni</i>	<i>Myotis daubentoni</i>	<i>Myotis daubentoni</i> *
<i>Myotis emarginatus</i> (Vespertilio smarginato)	<i>Myotis emarginatus</i>	<i>Myotis emarginatus</i>	<i>Myotis emarginatus</i> *
<i>Myotis myotis</i> (Vespertilio maggiore)	<i>Myotis myotis</i>	<i>Myotis myotis</i>	<i>Myotis myotis</i> *
<i>Myotis mystacinus</i> (Vespertilio mustacchino)	<i>Myotis mystacinus</i>	<i>Myotis mystacinus</i>	<i>Myotis mystacinus</i> *
<i>Myotis nattereri</i> (Vespertilio di Natterer)	<i>Myotis nattereri</i>	<i>Myotis nattereri</i>	<i>Myotis nattereri</i> *
<i>Pipistrellus kuhlii</i> (Pipistrello albolimbato)	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	<i>Pipistrellus kuhlii</i> *
<i>Pipistrellus nathusii</i> (Pipistrello di Nathusius)	<i>Pipistrellus nathusii</i>	<i>Pipistrellus nathusii</i>	<i>Pipistrellus nathusii</i> *
<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Pipistrello comune)	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> *
<i>Pipistrellus pygmaeus</i> (Pipistrello nano)	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	<i>Pipistrellus pygmaeus</i> *
<i>Nyctalus lasiopterus</i> (Nottola gigante)	<i>Nyctalus lasiopterus</i>	<i>Nyctalus lasiopterus</i>	<i>Nyctalus lasiopterus</i> *
<i>Nyctalus leisleri</i> (Nottola di Leisler)	<i>Nyctalus leisleri</i>	<i>Nyctalus leisleri</i>	<i>Nyctalus leisleri</i> *
<i>Nyctalus noctula</i> (Nottola)	<i>Nyctalus noctula</i>	<i>Nyctalus noctula</i>	<i>Nyctalus noctula</i> *
<i>Hypsugo savii</i> (Pipistrello di Savi)	<i>Hypsugo savii</i>	<i>Hypsugo savii</i>	<i>Hypsugo savii</i> *
<i>Eptesicus serotinus</i> (Serotino comune)	<i>Eptesicus serotinus</i>	<i>Eptesicus serotinus</i>	<i>Eptesicus serotinus</i> *
<i>Plecotus auritus</i> (Orecchione)	<i>Plecotus auritus</i>	<i>Plecotus auritus</i>	<i>Plecotus auritus</i> *
<i>Plecotus austriacus</i> (Orecchione meridionale)	<i>Plecotus austriacus</i>	<i>Plecotus austriacus</i>	<i>Plecotus austriacus</i> *
<b>Miniopteridae</b>			
<i>Miniopterus schreibersi</i> (Miniottero)	<i>Miniopterus schreibersi</i>	<i>Miniopterus schreibersi</i>	<i>Miniopterus schreibersi</i> *
<b>Molossidae</b>			
<i>Tadarida teniotis</i> (Molosso di Cestoni)	<i>Tadarida teniotis</i>	<i>Tadarida teniotis</i>	<i>Tadarida teniotis</i> *
<b>Rodentia</b>			
<b>Sciuridae</b>			
<i>Sciurus vulgaris</i> (Scoiattolo europeo)	<i>Sciurus vulgaris</i>		
<b>Gliridae</b>			
<i>Moscardinus avellanarius</i> (Moscardino)	<i>Moscardinus avellanarius</i>	<i>Moscardinus avellanarius</i>	<i>Moscardinus avellanarius</i>
<i>Elyomis quercinus</i> (Topo quercino)	<i>Elyomis quercinus</i>	<i>Elyomis quercinus</i>	<i>Elyomis quercinus</i>
<i>Glis glis</i> (Ghiro)			
<b>Cricetidae</b>			
<i>Myodes</i> (= <i>Clethrionomys</i> ) <i>glareolus</i> ( <i>Arvicola rossastra</i> )			

LISTA DI CONTROLLO	LISTA D'ATTENZIONE	ELENCO DELLE SPECIE RARE E/O MINACCIATE	ELENCO DELLE SPECIE RARE E /O MINACCIATE PARTICOLARMENTE PROTETTE (ARTT. 2 E 6 L.R. 15/06)
--------------------	--------------------	---	--

<i>Arvicola terrestris</i> (Arvicola d'acqua)	<i>Arvicola terrestris</i>	<i>Arvicola terrestris</i>	<i>Arvicola terrestris</i>
<i>Microtus agrestis</i> (Arvicola agreste)			
<i>Microtus arvalis</i> (Arvicola campestre)			
<i>Microtus multiplex</i> (Arvicola di Fatio)			
<i>Microtus savii</i> (Arvicola di Savi)			
<i>Chionomys nivalis</i> (Arvicola delle nevi)	<i>Chionomys nivalis</i>	<i>Chionomys nivalis</i>	<i>Chionomys nivalis</i>
<i>Muridae</i>			
<i>Apodemus flavicollis</i> (Topo selvatico collo giallo)			
<i>Apodemus sylvaticus</i> (Topo selvatico)			
<i>Micromys minutus</i> (Topolino delle risaie)	<i>Micromys minutus</i>	<i>Micromys minutus</i>	<i>Micromys minutus</i>
<i>Hystricidae</i>			
<i>Hystrix cristata</i> (Istrice)	<i>Hystrix cristata</i>		<i>Hystrix cristata</i>

## INVERTEBRATA

## Mollusca Annelida

<i>Gastropoda</i>			
<i>Pulmonata</i>			
<i>Basommatophora</i>			
<i>Planorbidae</i>			
<i>Segmentina nitida</i>	<i>Segmentina nitida</i>		
<i>Gyraulus laevis</i>	<i>Gyraulus laevis</i>		
<i>Stylommatophora</i>			
<i>Vertiginidae</i>			
<i>Vertigo angustior</i> (Vertigo sinistrorso minore)	<i>Vertigo angustior</i>	<i>Vertigo angustior</i>	<i>Vertigo angustior*</i>
<i>Vertigo moulinsiana</i> (Vertigo di Demoulins)	<i>Vertigo moulinsiana</i>	<i>Vertigo moulinsiana</i>	<i>Vertigo moulinsiana*</i>
<i>Helicidae</i>			
<i>Helix pomatia</i> (Chiocciola)	<i>Helix pomatia</i>		
<i>Bivalvia</i>			
<i>Unionoidea</i>			
<i>Unionidae</i>			
<i>Microcondylea compressa</i> (Microcondilea)	<i>Microcondylea compressa</i>	<i>Microcondylea compressa</i>	<i>Microcondylea compressa</i>
<i>Unio mancus</i> (Unione)	<i>Unio mancus</i>	<i>Unio mancus</i>	<i>Unio mancus</i>
<i>Hirudinoidea</i>			
<i>Arhynchobdellae</i>			
<i>Hirudinidae</i>			
<i>Hirudo medicinalis</i> (Sanguisuga officinale)	<i>Hirudo medicinalis</i>		

## Arthropoda

<i>Crustacea</i>			
<i>Amphipoda</i>			
<i>Gammaridae</i>			
<i>Gammarus lacustris</i>	<i>Gammarus lacustris</i>		
<i>Decapoda</i>			
<i>Atyidae</i>			
<i>Palaemonetes antennarius</i> (Gamberetto di fiume)	<i>Palaemonetes antennarius</i>		
<i>Astacidae</i>			
<i>Austropotamobius pallipes</i> (Gambero di fiume)	<i>Austropotamobius pallipes</i>	<i>Austropotamobius pallipes</i>	<i>Austropotamobius pallipes*</i>
<i>Potamidae</i>			
<i>Potamon fluviatile</i> (Granchio di fiume)	<i>Potamon fluviatile</i>	<i>Potamon fluviatile</i>	<i>Potamon fluviatile</i>
<i>Insecta</i>			
<i>Odonata</i>			



LISTA DI CONTROLLO	LISTA D'ATTENZIONE	ELENCO DELLE SPECIE RARE E/O MINACCIATE	ELENCO DELLE SPECIE RARE E /O MINACCIATE PARTICOLARMENTE PROTETTE (ARTT. 2 E 6 L.R. 15/06)
<b>Calopterygidae</b>			
<i>Calopteryx virgo padana</i>	<i>Calopteryx virgo padana</i>		
<b>Lestidae</b>			
<i>Lestes macrostigma</i>	<i>Lestes macrostigma</i>		
<i>Chalcolestes parvidens</i>	<i>Chalcolestes parvidens</i>		
<b>Coenagrionidae</b>			
<i>Coenagrion caerulescens</i>	<i>Coenagrion caerulescens</i>		
<i>Coenagrion mercuriale castellanii</i> (Damigella di Mercurio)	<i>Coenagrion mercuriale castellanii</i>	<i>Coenagrion mercuriale castellanii</i>	<i>Coenagrion mercuriale castellanii*</i>
<i>Coenagrion pulchellum</i> (Damigella variabile)	<i>Coenagrion pulchellum</i>	<i>Coenagrion pulchellum</i>	<i>Coenagrion pulchellum</i>
<i>Coenagrion scitulum</i>	<i>Coenagrion scitulum</i>		
<b>Aeshnidae</b>			
<i>Brachytron pratense</i>	<i>Brachytron pratense</i>		
<b>Gomphidae</b>			
<i>Ophiogomphus cecilia</i> (Gonfo coda di serpente verde)	<i>Ophiogomphus cecilia</i>	<i>Ophiogomphus cecilia</i>	<i>Ophiogomphus cecilia*</i>
<i>Gomphus (= Stylurus) flavipes</i> (Gonfo coda clavata di fiume)	<i>Gomphus (= Stylurus) flavipes</i>		<i>Gomphus (= Stylurus) flavipes*</i>
<i>Onychogomphus uncatus</i>	<i>Onychogomphus uncatus</i>		
<b>Cordulegastridae</b>			
<i>Cordulegaster bidentata</i>	<i>Cordulegaster bidentata</i>		
<b>Cordulidae</b>			
<i>Cordulia aenea</i> (Smeraldo vellutato)	<i>Cordulia aenea</i>	<i>Cordulia aenea</i>	<i>Cordulia aenea</i>
<i>Somatochlora flavomaculata</i>	<i>Somatochlora flavomaculata</i>		
<i>Somatochlora meridionalis</i> (Smeraldo meridionale)	<i>Somatochlora meridionalis</i>	<i>Somatochlora meridionalis</i>	<i>Somatochlora meridionalis</i>
<i>Oxygastra curtisii</i> (Smeraldo a macchie arancio)	<i>Oxygastra curtisii</i>	<i>Oxygastra curtisii</i>	<i>Oxygastra curtisii*</i>
<b>Libellulidae</b>			
<i>Libellula fulva</i>	<i>Libellula fulva</i>		
<i>Libellula quadrimaculata</i>	<i>Libellula quadrimaculata</i>		
<i>Sympetrum depressiusculum</i>	<i>Sympetrum depressiusculum</i>		
<i>Sympetrum flaveolum</i>	<i>Sympetrum flaveolum</i>		
<i>Sympetrum vulgatum</i>	<i>Sympetrum vulgatum</i>		
<b>Mantodea</b>			
<b>Empusidae</b>			
<i>Empusa pennata</i>	<i>Empusa pennata</i>		
<b>Orthoptera</b>			
<b>Tettigonidae</b>			
<i>Saga pedo</i> (Saga)	<i>Saga pedo</i>	<i>Saga pedo</i>	<i>Saga pedo*</i>
<i>Roeseliana brunneri</i>	<i>Roeseliana brunneri</i>		
<b>Acrididae</b>			
<i>Sphingonotus personatus</i>	<i>Sphingonotus personatus</i>		
<b>Rhaphidophoridae</b>			
<i>Dolichopoda laetitiae laetitiae</i>	<i>Dolichopoda laetitiae laetitiae</i>		
<b>Coleoptera</b>			
<b>Cincidelidae</b>			
<i>Cicindela majalis</i> (Cicindela di maggio)	<i>Cicindela majalis</i>	<i>Cicindela majalis</i>	<i>Cicindela majalis</i>
<i>Lophyridia littoralis nemoralis</i>	<i>Lophyridia littoralis nemoralis</i>		
<i>Cylindera arenaria</i> (Cicindela di fiume)	<i>Cylindera arenaria</i>	<i>Cylindera arenaria</i>	<i>Cylindera arenaria</i>
<i>Cylindera trisignata trisignata</i> (Cicindela delle spiagge)	<i>Cylindera trisignata trisignata</i>	<i>Cylindera trisignata trisignata</i>	<i>Cylindera trisignata trisignata</i>
<b>Carabidae</b>			
<i>Carabus alysidotus</i> (Carabo ad anelli)	<i>Carabus alysidotus</i>	<i>Carabus alysidotus</i>	<i>Carabus alysidotus</i>
<i>Carabus cancellatus emarginatus</i>	<i>Carabus cancellatus</i>		

LISTA DI CONTROLLO	LISTA D'ATTENZIONE	ELENCO DELLE SPECIE RARE E/O MINACCIATE	ELENCO DELLE SPECIE RARE E /O MINACCIATE PARTICOLARMENTE PROTETTE (ARTT. 2 E 6 L.R. 15/06)
	<i>emarginatus</i>		
<i>Carabus clathratus antonellii</i> (Carabo di Antonelli)	<i>Carabus clathratus antonellii</i>	<i>Carabus clathratus antonellii</i>	<i>Carabus clathratus antonellii</i>
<i>Carabus italicus</i>	<i>Carabus italicus</i>		
<i>Carabus problematicus inflatus</i>	<i>Carabus problematicus inflatus</i>		
<i>Carabus solieri liguranus</i>	<i>Carabus solieri liguranus</i>		
<i>Nebria fulviventris</i>	<i>Nebria fulviventris</i>		
<i>Nebria psammodes</i>	<i>Nebria psammodes</i>		
<i>Acinopus ammophilus</i>	<i>Acinopus ammophilus</i>	<i>Acinopus ammophilus</i>	<i>Acinopus ammophilus</i>
<i>Paradromius longiceps</i>	<i>Paradromius longiceps</i>		
<i>Rhysodes sulcatus</i>	<i>Rhysodes sulcatus</i>	<i>Rhysodes sulcatus</i>	<i>Rhysodes sulcatus*</i>
<i>Duvalius spp.</i>	<i>Duvalius spp.</i>	<i>Duvalius spp.</i>	<i>Duvalius spp.</i>
<i>Poecilus pantanellii</i>	<i>Poecilus pantanellii</i>	<i>Poecilus pantanellii</i>	<i>Poecilus pantanellii</i>
<i>Pterostichus ovoideus mainardii</i>	<i>Pterostichus ovoideus mainardii</i>		
<i>Stomis bucciarellii</i>	<i>Stomis bucciarellii</i>	<i>Stomis bucciarellii</i>	<i>Stomis bucciarellii</i>
<i>Anthracus spp.</i>	<i>Anthracus spp.</i>		
<i>Brachinus nigricornis</i>	<i>Brachinus nigricornis</i>		
<b>Dytiscidae</b>			
<i>Graphoderus bilineatus</i> (Ditisco a due fasce)	<i>Graphoderus bilineatus</i>	<i>Graphoderus bilineatus</i>	<i>Graphoderus bilineatus*</i>
<i>Graphoderus austriacus</i>	<i>Graphoderus austriacus</i>		
<i>Dytiscus mutinensis</i> (Ditisco modenese)	<i>Dytiscus mutinensis</i>	<i>Dytiscus mutinensis</i>	<i>Dytiscus mutinensis</i>
<i>Ilybius subaeneus</i>	<i>Ilybius subaeneus</i>		
<i>Hydroporus sanfilippoii</i>	<i>Hydroporus sanfilippoii</i>		
<i>Deronectes angelinii</i>	<i>Deronectes angelinii</i>		
<i>Porhydrus obliquesignatus</i>	<i>Porhydrus obliquesignatus</i>		
<i>Hyphydrus anatolicus</i>	<i>Hyphydrus anatolicus</i>	<i>Hyphydrus anatolicus</i>	<i>Hyphydrus anatolicus</i>
<i>Potamonectes spp.</i> (= <i>Nebrioporus</i> )	<i>Potamonectes spp.</i> (= <i>Nebrioporus</i> )		
<i>Agabus guttatus baudii</i>	<i>Agabus guttatus baudii</i>		
<i>Agabus pederzanii</i>	<i>Agabus pederzanii</i>		
<i>Agabus pseudoneglectus</i>	<i>Agabus pseudoneglectus</i>		
<b>Hydraenidae</b>			
<i>Hydraena subg. Haenydra spp.</i>	<i>Hydraena subg. Haenydra spp.</i>		
(sottogenere inteso nel complesso)			
<b>Cerambycidae</b>			
<i>Cerambyx cerdo</i> (Cerambyce della quercia)	<i>Cerambyx cerdo</i>	<i>Cerambyx cerdo</i>	<i>Cerambyx cerdo*</i>
<i>Cerambyx miles</i> (Cerambyce della quercia)	<i>Cerambyx miles</i>	<i>Cerambyx miles</i>	<i>Cerambyx miles</i>
<i>Cerambyx welensii</i> (Cerambyce della quercia)	<i>Cerambyx welensii</i>	<i>Cerambyx welensii</i>	<i>Cerambyx welensii</i>
<i>Rosalia alpina</i> ( <i>Rosalia alpina</i> )	<i>Rosalia alpina</i>	<i>Rosalia alpina</i>	<i>Rosalia alpina*</i>
<i>Isotomus barbarae</i>	<i>Isotomus barbarae</i>		
<i>Pogonocherus eugeniae eugeniae</i>	<i>Pogonocherus eugeniae eugeniae</i>		
<i>Acanthocinus xanthoneurus</i>	<i>Acanthocinus xanthoneurus</i>	<i>Acanthocinus xanthoneurus</i>	<i>Acanthocinus xanthoneurus</i>
<i>Oberea euphorbiae</i> (Cerambyce dell'euforbia)	<i>Oberea euphorbiae</i>	<i>Oberea euphorbiae</i>	<i>Oberea euphorbiae</i>
<i>Oberea pedemontana</i>	<i>Oberea pedemontana</i>		
<i>Phytoecia vulneris</i>	<i>Phytoecia vulneris</i>		
<b>Buprestidae</b>			
<i>Sphenoptera antiqua</i>	<i>Sphenoptera antiqua</i>		
<i>Coraebus undatus</i>	<i>Coraebus undatus</i>		
<i>Buprestis haemorrhoidalis araratica</i>	<i>Buprestis haemorrhoidalis</i>		

LISTA DI CONTROLLO	LISTA D'ATTENZIONE	ELENCO DELLE SPECIE RARE E/O MINACCIATE	ELENCO DELLE SPECIE RARE E /O MINACCIATE PARTICOLARMENTE PROTETTE (ARTT. 2 E 6 L.R. 15/06)
	<i>araratica</i>		
<i>Eurythyrea austriaca</i>	<i>Eurythyrea austriaca</i>		
<b>Lucanidae</b>			
<i>Lucanus cervus</i> (Cervo volante)	<i>Lucanus cervus</i>	<i>Lucanus cervus</i>	<i>Lucanus cervus</i> *
<i>Lucanus tetraodon</i> (Cervo volante meridionale)	<i>Lucanus tetraodon</i>	<i>Lucanus tetraodon</i>	<i>Lucanus tetraodon</i>
<b>Geotrupidae</b>			
<i>Odonteus armiger</i>	<i>Odonteus armiger</i>		
<b>Ochodaecidae</b>			
<i>Ochodaecus chrysoloides</i>	<i>Ochodaecus chrysoloides</i>		
<b>Scarabaeidae</b>			
<i>Scarabaeus pius</i>	<i>Scarabaeus pius</i>		
<i>Ateuchetus</i> (= <i>Scarabaeus</i> ) <i>semipunctatus</i> (Scarabeo stercorario delle dune)	<i>Ateuchetus</i> (= <i>Scarabaeus</i> ) <i>semipunctatus</i>	<i>Ateuchetus</i> <i>Scarabaeus</i> <i>semipunctatus</i>	<i>Ateuchetus</i> (= <i>Scarabaeus</i> ) <i>semipunctatus</i>
<b>Aphodiidae</b>			
<i>Agolius</i> (= <i>Aphodius</i> ) <i>abdominalis emilianus</i>	<i>Agolius</i> (= <i>Aphodius</i> ) <i>abdominalis emilianus</i>		
<b>Glaphyridae</b>			
<i>Anthypna abdominalis aemiliana</i>	<i>Anthypna abdominalis aemiliana</i>		
<b>Melolonthidae</b>			
<i>Hoplia fiorii</i>	<i>Hoplia fiorii</i>		
<i>Triodontia nitidula</i>	<i>Triodontia nitidula</i>		
<i>Polyphylla fullo</i>	<i>Polyphylla fullo</i>		
<b>Dynastidae</b>			
<i>Oryctes nasicornis</i>	<i>Oryctes nasicornis</i>		
<b>Cetoniidae</b>			
<i>Osmoderma eremita</i> (Scarabeo eremita odoroso)	<i>Osmoderma eremita</i>	<i>Osmoderma eremita</i>	<i>Osmoderma eremita</i> *
<i>Gnorimus nobilis</i>	<i>Gnorimus nobilis</i>		
<i>Gnorimus variabilis</i>	<i>Gnorimus variabilis</i>		
<i>Cetonischema aeruginosa</i>	<i>Cetonischema aeruginosa</i>		
<b>Elateridae</b>			
<i>Elater ferrugineus</i> (Ferretto arancio)	<i>Elater ferrugineus</i>	<i>Elater ferrugineus</i>	<i>Elater ferrugineus</i>
<i>Isidus moreli</i>	<i>Isidus moreli</i>		
<i>Megathous nigerrimus</i>	<i>Megathous nigerrimus</i>		
<b>Chrysomelidae</b>			
<i>Donacia</i> spp.	<i>Donacia</i> spp.		
<i>Plateumaris</i> spp.	<i>Plateumaris</i> spp.		
<i>Chrysolina schatzmairi</i>	<i>Chrysolina schatzmairi</i>		
<b>Curculionidae</b>			
<i>Dicranthus majzlani</i>	<i>Dicranthus majzlani</i>		
<b>Diptera</b>			
<b>Syrphidae</b>			
<i>Sphiximorpha petronillae</i>	<i>Sphiximorpha petronillae</i>		
<b>Trichoptera</b>			
<b>Leptoceridae</b>			
<i>Parasetodes respersella</i>	<i>Parasetodes respersella</i>		
<b>Lepidoptera</b>			
<b>Hesperiidae</b>			
<i>Gegenes nostradamus</i>	<i>Gegenes nostradamus</i>		
<i>Pyrgus sidae</i>	<i>Pyrgus sidae</i>		
<i>Carterocephalus palaemon</i>	<i>Carterocephalus palaemon</i>		
<b>Papilionidae</b>			
<i>Parnassius apollo</i> (Apollo)	<i>Parnassius apollo</i>	<i>Parnassius apollo</i>	<i>Parnassius apollo</i> *
<i>Parnassius mnemosyne</i> (Mnemosine)	<i>Parnassius mnemosyne</i>	<i>Parnassius mnemosyne</i>	<i>Parnassius mnemosyne</i> *
<i>Zerynthia polyxena</i> (Zerinzia)	<i>Zerynthia polyxena</i>	<i>Zerynthia polyxena</i>	<i>Zerynthia polyxena</i> *
<b>Pieridae</b>			
<i>Colias hyale</i>	<i>Colias hyale</i>		

LISTA DI CONTROLLO	LISTA D'ATTENZIONE	ELENCO DELLE SPECIE RARE E/O MINACCIATE	ELENCO DELLE SPECIE RARE E /O MINACCIATE PARTICOLARMENTE PROTETTE (ARTT. 2 E 6 L.R. 15/06)
--------------------	--------------------	---	--

<i>Nymphalidae</i>			
<i>Brenthis hecate</i>	<i>Brenthis hecate</i>		
<i>Melitaea fascelis</i>	<i>Melitaea fascelis</i>		
<i>Limenitis populi</i>	<i>Limenitis populi</i>		
<i>Satyridae</i>			
<i>Coenonympha dorus</i> (Ninfa delle radure)	<i>Coenonympha dorus</i>	<i>Coenonympha dorus</i>	<i>Coenonympha dorus</i>
<i>Erebia montana</i>	<i>Erebia montana</i>		
<i>Lycaenidae</i>			
<i>Lycaena dispar</i> (Licena delle paludi)	<i>Lycaena dispar</i>		<i>Lycaena dispar</i> *
<i>Lycaena thersamon</i>	<i>Lycaena thersamon</i>		
<i>Maculinea arion</i> (Licena azzurra del timo)	<i>Maculinea arion</i>	<i>Maculinea arion</i>	<i>Maculinea arion</i> *
<i>Maculinea rebeli</i> (Licena azzurra della genziana minore)	<i>Maculinea rebeli</i>	<i>Maculinea rebeli</i>	<i>Maculinea rebeli</i>
<i>Iolana iolas</i>	<i>Iolana iolas</i>		
<i>Sesiidae</i>			
<i>Chamaesphecia palustris</i> (Sesia dell'euforbia)	<i>Chamaesphecia palustris</i>	<i>Chamaesphecia palustris</i>	<i>Chamaesphecia palustris</i>
<i>Saturnidae</i>			
<i>Aglia tau</i>	<i>Aglia tau</i>		
<i>Noctuidae</i>			
<i>Catocala fraxini</i>	<i>Catocala fraxini</i>		
<i>Arctiidae</i>			
<i>Callimorpha</i> (= <i>Euplagia</i> ) <i>quadripunctaria</i> * (Falena dell'edera)	<i>Callimorpha</i> (= <i>Euplagia</i> ) <i>quadripunctaria</i>		<i>Callimorpha</i> (= <i>Euplagia</i> ) <i>quadripunctaria</i> *
<i>Lasiocampidae</i>			
<i>Eriogaster catax</i>	<i>Eriogaster catax</i>	<i>Eriogaster catax</i>	<i>Eriogaster catax</i> *
<i>Gastropacha populifolia</i>	<i>Gastropacha populifolia</i>		
<i>Sphingidae</i>			
<i>Hyles hippophaes</i> (Sfinge dell'olivello spinoso)	<i>Hyles hippophaes</i>	<i>Hyles hippophaes</i>	<i>Hyles hippophaes</i> *
<i>Proserpinus proserpinus</i> (Sfinge dell'epilobio)	<i>Proserpinus proserpinus</i>	<i>Proserpinus proserpinus</i>	<i>Proserpinus proserpinus</i> *

## LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 5

### Norme a tutela del benessere animale

Testo coordinato con le modifiche apportate:

L.R. 12 febbraio 2010, n. 4

L.R. 29 marzo 2013, n. 3

L.R. 25 luglio 2013, n. 9

#### **Art. 1**

##### **Finalità ed oggetto**

(modificato comma 2 da art. 8 L.R. 29 marzo 2013, n. 3)

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze, spettanti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, in materia di tutela della salute umana ed animale ed in attuazione dell'Accordo 6 febbraio 2003 (Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy) e alla luce della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), interviene a disciplinare le modalità di corretta convivenza tra le persone e gli animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e di benessere degli animali.

2. Per tali finalità la presente legge disciplina in particolare le modalità della detenzione, del commercio e dell'allevamento degli animali *di affezione*, le condizioni di svolgimento degli spettacoli con animali, ivi compresa l'attività circense, il controllo delle popolazioni di sinantropi.

#### **Art. 2**

##### **Definizione di animale di affezione**

(sostituito da art. 1 L.R. 29 marzo 2013, n. 3)

1. Ai fini della presente legge, per animale di affezione s'intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari.

2. Sono compresi nella definizione di cui al comma 1:

- a) gli animali da compagnia e di affezione, così come definiti dalle leggi statali, dal diritto comunitario e dagli accordi vigenti;
- b) gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione relativa al commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, fermo restando l'impegno della Regione a disincentivare la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche.

#### **Art. 3**

##### **Responsabilità e doveri generali del detentore**

(modificati comma 1, alinea comma 2 e comma 3 da art. 8 L.R. 29 marzo 2013, n. 3, sostituite lett. a), lett. d), abrogata lett. e) e aggiunta lett. f bis) comma 2, aggiunto comma 2 bis da art. 2 L.R. 29 marzo 2013, n. 3, infine sostituita lett. f bis) comma 2 da art. 27 L.R. 25 luglio 2013, n. 9)

1. Chiunque conviva con un animale *di affezione* o abbia accettato di occuparsene a diverso titolo é responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.

2. In particolare, il detentore di animali *di affezione* è tenuto:

- a) a rifornire l'animale di cibo e acqua in quantità e qualità sufficienti, con tempistica adeguata, e facilmente accessibili;
- b) ad assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
- c) a consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
- d) fermo restando quanto previsto dalle lettere a), b) e c), a prendere le precauzioni temporanee e idonee per impedirne la fuga e garantire la tutela dei terzi;
- e) abrogata.
- f) ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

f bis) a garantire, anche nelle more dell'adozione delle disposizioni tecniche regolamentari previste dall'articolo 4, comma 2 bis, condizioni adeguate di benessere animale.

2 bis. Al detentore di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.

3. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale di affezione deve tenere conto delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, così da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante.

4. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.

5. Il possesso e la detenzione di animali esotici deve avvenire nel rispetto della disciplina prevista dalle norme statali, dell'Unione Europea e della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES).

#### **Art. 4**

##### **Norme tecniche di attuazione**

*(modificato comma 1 da art. 8 L.R. 29 marzo 2013, n. 3, aggiunto comma 2 bis da art. 3 L.R. 29 marzo 2013, n. 3)*

1. La vigilanza in ordine all'attuazione delle disposizioni della presente legge è svolta dalle Aziende Unità sanitarie locali, dalle Province e dai Comuni. Con uno o più atti, la Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, informate le associazioni interessate, emana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposite indicazioni tecniche, aventi ad oggetto:

a) le specifiche modalità di protezione e di tutela degli animali di affezione, prevedendo in particolare le condizioni della loro esposizione alla luce naturale od artificiale e ad ambienti esterni, i requisiti delle strutture e dei ricoveri che li ospitano e gli obblighi nei confronti degli animali malati o feriti;

b) i criteri per la classificazione del rischio provocato da cani con aggressività non controllata ed i parametri per la sua rilevazione, nonché i percorsi di controllo e rieducazione dell'animale ai fini della prevenzione delle morsicature di cani di proprietà;

c) le condizioni minime di ricovero e contenzione di piccoli mammiferi, pesci ornamentali ed animali da acquario, uccelli ornamentali, anfibi e rettili;

d) la determinazione di specifici requisiti per strutture ed attività, nei casi e nei modi individuati dalla presente legge;

e) le indicazioni tecniche per lo svolgimento di gare di equidi e altri ungulati nel corso delle manifestazioni popolari di cui all'articolo 7, comma 3 e i requisiti tecnici di detenzione degli animali necessari al rilascio delle autorizzazioni dell'attività circense da parte dei Comuni di cui all'articolo 7, comma 4, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione CITES del Ministero dell'Ambiente emanati il 10/05/2000.

2. Le indicazioni tecniche sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione. Di esse, la Regione, anche avvalendosi delle Aziende Usl, cura altresì la più ampia ed adeguata diffusione nei confronti dei detentori degli animali e degli altri soggetti interessati alla loro applicazione.

2 bis. Con uno o più atti, la Giunta, sentita la Commissione assembleare competente, emana apposite indicazioni tecniche aventi ad oggetto specifici requisiti delle strutture volte al ricovero dei cani e dei gatti e i requisiti di detenzione degli animali di affezione, con disposizioni specifiche per la detenzione dei cani da parte dei privati.

3. La Regione istituisce e tiene aggiornato un archivio informatizzato dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati a seguito di quanto previsto al punto b) del comma 1, al fine di garantire una registrazione degli episodi di aggressività.

#### **Art. 4 bis**

##### **Disposizioni su terapie assistite dagli animali**

*(aggiunto da art. 4 L.R. 29 marzo 2013, n. 3)*

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, intende promuovere la conoscenza, lo studio e l'utilizzo di nuovi trattamenti di supporto e integrazione delle cure clinico-terapeutiche, effettuate in affiancamento alle terapie di medicina tradizionale, con impiego di animali.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare e in accordo con il Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti dagli animali presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, detta linee guida per definire:

a) l'ambito e le modalità di applicazione delle attività e terapie assistite con gli animali;

b) i protocolli operativi per il controllo sanitario e comportamentale degli animali impiegati;

c) le figure professionali coinvolte nei programmi di attività e terapia assistita con gli animali e la loro formazione.

**Art. 4 ter**  
**Accessibilità degli animali di affezione in strutture di cura**  
(aggiunto da art. 4 L.R. 29 marzo 2013, n. 3)

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, emana apposita disciplina per consentire l'accesso di animali al seguito del proprietario o detentore nelle strutture ospedaliere pubbliche e private regionali accreditate dal Servizio sanitario regionale.

**Art. 5**  
**Strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali di affezione**  
(sostituito comma 3 e modificato comma 5 da art. 45 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4, modificati rubrica, commi 1 e 2 da art. 8 L.R. 29 marzo 2013, n. 3, infine ancora sostituito comma 3 da art. 5 L.R. 29 marzo 2013, n. 3)

1. Per strutture connesse al commercio di animali *di affezione* si intendono le attività economiche, quali i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento. Sono escluse da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private.

2. Per "allevamento di cani e gatti" si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l'anno. Per le altre specie di animali *di affezione*, per "attività di allevamento" si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.

3. Chi esercita le attività economiche riguardanti animali di affezione di cui al comma 1, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici, deve presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Sindaco del Comune in cui ha sede l'attività, indicando la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura autorizzata, nonché il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui al comma 4. L'autorizzazione è rilasciata previo parere favorevole espresso dal Servizio veterinario dell'Azienda Usl competente per territorio sulle strutture e le attrezzature utilizzate per l'attività, sulla base dei requisiti minimi previsti dai regolamenti attuativi della presente legge.

4. Le Province riconoscono i corsi di formazione professionale sul benessere animale destinati ai responsabili delle attività di cui al comma 1. Le spese di tali corsi sono a carico dei partecipanti.

5. Il titolare di attività di cui al comma 1, ad esclusione dell'attività di toelettatura, *esercitate per cani, gatti e furetti* è tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico in cui figurino anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione.

6. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.

**Art. 6**  
**Doveri del venditore**  
(modificati commi 1 e 2 da art. 8 L.R. 29 marzo 2013, n. 3)

1. Il venditore di animali *di affezione* deve rilasciare all'acquirente un documento informativo attestante i bisogni etologici dell'animale venduto ed è tenuto a segnalare anche alla Azienda Usl competente la vendita di cani ed i dati anagrafici dell'acquirente.

2. E' fatto divieto a chiunque di vendere o cedere a qualsiasi titolo animali *di affezione* a minori di sedici anni senza il consenso espresso del genitore o di altre persone che esercitino la responsabilità parentale.

**Art. 7**  
**Esposizioni, competizioni, spettacoli**  
(modificato comma 2 da art. 8 L.R. 29 marzo 2013, n. 3)

1. La partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti è vietata per gli esemplari di età inferiore a quattro mesi. Gli esemplari di età superiore possono partecipare a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie territoriali. Il divieto di partecipazione a manifestazioni espositive per cuccioli al di sotto dei quattro mesi di età non si applica a manifestazioni organizzate da associazioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), ai fini della promozione delle adozioni di animali già ospitati in strutture di ricovero.

2. Gli animali, sia cuccioli che adulti, non possono essere offerti in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli. Gli animali *di affezione* non possono essere utilizzati od esposti a titolo di richiamo od attrazione in ambienti o luoghi pubblici.

3. Lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari é autorizzato dal Comune nel rispetto di apposite indicazioni tecniche emanate dalla Regione, che prevedano in particolare il materiale delle piste da corsa ed i requisiti strutturali e di sicurezza del percorso di gara per persone ed animali.

4. L'attività circense è autorizzata dal Comune in cui avviene la manifestazione, nel rispetto dei requisiti stabiliti in apposite indicazioni tecniche della Regione che prevedano adeguate condizioni di tutela degli animali, nonché i requisiti formali della domanda da presentarsi da parte dei soggetti interessati.

**Art. 8**  
**Tutela della fauna. Centri di custodia e recupero**

1. E' vietato, salve specifiche autorizzazioni delle Aziende Usl competenti per territorio, immettere allo stato libero esemplari di fauna alloctona ed autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualsiasi titolo.

2. L'opera di potatura ed abbattimento di alberi, arbusti e siepi, se svolta nel periodo riproduttivo degli uccelli, deve essere effettuata con l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei o comunque la distruzione dei nidi.

3. La Regione riconosce e promuove la realizzazione di Centri di custodia e di recupero, abilitati ad accogliere animali abbandonati, feriti, posti sotto custodia giudiziaria o sequestro cautelativo, finalizzati al recupero fisiologico ed all'eventuale reinserimento della fauna selvatica ed esotica.

4. Ai Centri di cui al comma 3 è fatto divieto di commercializzare animali o allevarli per il commercio.

**Art. 9**  
**Tutela dei volatili ornamentali**

1. Chiunque detenga, a qualunque titolo, volatili ornamentali é tenuto a custodirli in gabbie che comunque non impediscano il volo.

2. Al detentore, a qualunque titolo, di volatili é fatto divieto di:

a) amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere eseguito da un medico veterinario;

b) mantenere i volatili legati a trespoli.

**Art. 10**  
**Tutela dei pesci ornamentali e degli animali da acquario**

1. I pesci ornamentali e gli animali da acquario devono essere mantenuti, da chiunque li detenga a vario titolo, in acqua sufficiente, con ossigeno e temperatura adeguati alle esigenze della specie. I pesci ornamentali e gli animali da acquario, se trasportati, devono essere immersi in acqua.

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano o animale.

**Art. 11**  
**Controllo dei colombi liberi urbani**  
*(modificato comma 2 da art. 6 L.R. 29 marzo 2013, n. 3)*

1. Le Aziende Usl, anche in collaborazione con associazioni animaliste e zoofile, attivano programmi diretti allo studio delle popolazioni di colombi liberi urbani, intesi ad evitare una indiscriminata proliferazione degli stessi, fermo restando il rispetto di regole di non maltrattamento degli animali.

2. I Comuni attivano e realizzano piani di controllo della popolazione di colombi liberi urbani *predisposti dalle Province*. Le Aziende Usl competenti per territorio assicurano la collaborazione alla definizione dei suddetti programmi.

3. Le Aziende Usl vigilano e dispongono interventi atti ad assicurare la pulizia e disinfezione di aree ed edifici.

**Art. 12**  
**Controllo dei muridi e di altri animali infestanti**

1. Le Aziende Usl attivano programmi diretti allo studio per la gestione e controllo delle popolazioni di muridi e di altri animali infestanti.

2. I Comuni attivano e realizzano piani di controllo dei muridi e di altri animali infestanti al fine di eliminare fisicamente le



nicchie ecologiche di tali popolazioni, contenendo l'impiego di biocidi oltre che assicurando la tutela degli animali non bersaglio, in quanto non oggetto dei suddetti interventi.

3. Le Aziende Usl attivano programmi di informazione rivolti alla cittadinanza per l'attuazione di interventi sinergici volti al contenimento degli animali infestanti.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di corsi di formazione o di aggiornamento sulle corrette metodologie di controllo degli animali infestanti rivolti al personale delle ditte addette al controllo dei sinantropi.

5. La Regione promuove la messa in atto da parte di privati di adeguamenti ambientali per il controllo della popolazione murina, quali:

a) posizionamento di reti a maglie fitte sulle aperture di canne di aspirazione e ventilazione;

b) buona tenuta del sistema fognario; possibile inserimento in canalizzazioni stagne di cavi elettrici e di telecomunicazione; condutture di scarico uscenti da muri senza comunicazione con il corpo della muratura;

c) costante pulizia delle intercapedini, dei giardini e delle terrazze.

#### **Art. 13**

#### ***Programmi di informazione e di educazione a tutela degli animali di affezione***

(modificata rubrica da art. 8 L.R. 29 marzo 2013, n. 3)

1. La Giunta definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di programmi di informazione e di educazione diretti a favorire la diffusione e l'applicazione dei principi di rispetto degli animali e di tutela del loro benessere sia fisico che etologico.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza, alle associazioni di volontariato.

#### **Art. 14**

#### ***Sanzioni***

(sostituito da art. 7 L.R. 29 marzo 2013, n. 3)

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10, così come integrati e specificati nelle indicazioni tecniche della Regione previste all'articolo 4, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 450 euro.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 750 euro.

3. Una quota almeno pari al 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative è destinata alla diffusione, all'applicazione e alla realizzazione dei principi e delle finalità di cui alla presente legge.

4. Con cadenza annuale, la Giunta regionale, anche coinvolgendo i soggetti attuatori di cui all'articolo 4, presenta alla competente Commissione assembleare una dettagliata relazione che fornisce informazioni sul numero di sanzioni irrogate, sulla tipologia delle violazioni accertate, sull'ammontare dei proventi riscossi e sulle attività finanziate o realizzate mediante l'impiego dei proventi stessi.

#### **Art. 15**

#### ***Disposizioni transitorie***

1. Le attività di cui all'articolo 5, già in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore. I responsabili delle strutture interessate, a tal fine, presentano al Comune domanda di autorizzazione entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e debbono partecipare ai corsi di formazione previsti al medesimo articolo 5 entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

---

Note

---

**1 . L'ART. 35 DELLA L.R. 23 DICEMBRE 2016, N. 25 HA  
DISPOSTO CHE A DECORRERE DALLA SUA ENTRATA IN  
VIGORE, LE FUNZIONI ESERCITATE DALLE PROVINCE E DALLA**

**CITTÀ METROPOLITANA AI SENSI DELLA PRESENTE LEGGE  
SONO ESERCITATE DALLA REGIONE**

# RIFIUTI

**L.R. 27/1994**

## **Disciplina dello smaltimento dei rifiuti**

*Testo vigente al 01/11/2015 e coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 6 settembre 1999 n. 25*

### **Titolo I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE**

##### **Art. 1**

##### **Oggetto**

abrogato

##### **Art. 2**

##### **Finalità e principi generali**

abrogato

##### **Art. 3**

##### **Attività formative, informative e dimostrative**

1. La Regione elabora periodicamente un programma di attività formative, informative e dimostrative, al fine di diffondere una più avanzata sensibilità sociale sui temi della riduzione, del recupero e del riutilizzo dei rifiuti. A tal fine possono essere presentate proposte da Enti locali, istituzioni scolastiche e associazioni ambientaliste, di categoria e del volontariato.

2. Il programma può essere attuato direttamente dalla Regione ovvero dai soggetti di cui al comma 1 mediante la concessione di contributi a parziale o totale copertura degli oneri relativi. La Regione con proprio atto provvederà a definire le priorità nonché le modalità di concessione dei contributi medesimi.

##### **Art. 4**

##### **Strumenti della pianificazione**

abrogato

##### **Art. 5**

##### **Progetti territoriali operativi**

1. Nel caso di interventi complessi e di rilievo programmatico regionale, proposti anche da soggetti privati, non previsti negli strumenti di pianificazione di cui all'art. 4, ovvero in attesa dell'approvazione degli stessi, possono costituire strumenti di pianificazione dello smaltimento dei rifiuti i Piani territoriali operativi (PTO) di cui agli artt. 7 e seguenti della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.

##### **Art. 6**

##### **Piano territoriale regionale**

abrogato

##### **Art. 7**

##### **Piano regionale di settore**

abrogato

##### **Art. 8**

##### **Piani infra regionali per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali**

abrogato

##### **Art. 9**

##### **Adozione e approvazione dei Piani infra regionali**

abrogato

##### **Art. 10**

##### ***Efficacia del piano provinciale gestione rifiuti***

(sostituita rubrica, modificati commi 1 e 2, abrogato comma 3 da art. 129 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

1. Le previsioni e le prescrizioni di vincoli contenute nel Piano provinciale gestione rifiuti, espresse attraverso una rappresentazione grafica idonea ad individuare le aree interessate, sono immediatamente vincolanti e prevalgono sulle diverse destinazioni d'uso previste negli strumenti di pianificazione comunale.

2. I Comuni territorialmente interessati adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni del Piano provinciale gestione rifiuti entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo atto di approvazione.

3. abrogato

##### **Art. 11**

##### **Attuazione del Piano infra regionale**

abrogato

**Titolo II**  
**RACCOLTA DIFFERENZIATA, CATASTO E OSSERVATORIO DEI RIFIUTI**

**Art. 12****Finalità della raccolta differenziata**

1. La Regione promuove la raccolta differenziata dei rifiuti, secondo gli indirizzi generali fissati dal D.M. 29 maggio 1991 e con le seguenti finalità:
  - a) consentire un più facile recupero delle frazioni presenti nei rifiuti per le quali esista o possa essere promosso un mercato;
  - b) ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
  - c) contenere gli spazi necessari per le discariche ed assicurare il miglioramento delle caratteristiche degli effluenti: biogas e percolato da esse prodotti;
  - d) migliorare il rendimento dei processi di trattamento termico finalizzati al recupero energetico;
  - e) favorire la produzione di compost di qualità garantendo la disponibilità di residui organici non contaminati.
2. L'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata deve perseguire un positivo rapporto costi-benefici; nella valutazione dei benefici, oltre alle minori spese sostenute per lo smaltimento tradizionale ed i ricavi ottenuti dalla vendita delle materie e dall'energia recuperate sarà valutato il miglioramento delle condizioni ambientali locali.
3. La raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani riguarda le categorie definite dall'art. 1 del D.M. 29 maggio 1991. Ciascuna frazione deve essere avviata ad una destinazione conforme a quanto indicato al comma 2 dell'art. 3 del medesimo decreto.

**Art. 13****Compiti delle Province**

1. Le Province, nell'ambito dei Piani infraregionali di cui all'art. 8, tenendo conto degli indirizzi espressi al riguardo dalla Regione nel PTR, stabiliscono, per ciascuna delle frazioni definite dall'art. 12, obiettivi minimi di raccolta differenziata da raggiungere nel territorio provinciale, articolati temporalmente e per ambiti territoriali.
2. I Piani infraregionali devono prevedere gli impianti necessari ad assicurare che le frazioni di cui è prevista la raccolta differenziata siano avviate a destinazioni conformi a quelle indicate al comma 3 dell'art. 12.
3. Le Province possono stabilire reciproche intese al fine di prevedere e realizzare impianti al servizio di bacini interprovinciali.

**Art. 14****Compiti dei Comuni**

1. I Comuni, quali enti cui compete la gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e nell'ambito dei criteri e degli obiettivi di cui all'art. 6, comma 2, lett. d) e all'art. 8, comma 2, lett. b), sono tenuti:
  - a) ad attuare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi secondo le prescrizioni di cui all'art. 3 della Legge 29 ottobre 1987, n. 441;
  - b) ad attivare la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti entro il 31 dicembre 1994; singole deroghe possono essere concesse dalla Provincia competente in relazione a specifiche situazioni territoriali;
  - c) ad attivare la raccolta differenziata delle altre frazioni di cui al comma 3 dell'art. 12 ad avvenuta realizzazione degli impianti previsti dai Piani infraregionali per il conferimento dei rifiuti raccolti tramite la raccolta differenziata o all'avvenuta stipula delle convenzioni con i Consorzi nazionali obbligatori di cui all'art. 9 quater, commi 2 e 4 della Legge 9 novembre 1988, n. 475.
2. I Comuni singoli o associati, per favorire il recupero di frazioni di rifiuti speciali omogenee con quelle provenienti dalla raccolta differenziata degli RSU (rifiuti solidi urbani) e per realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, possono attivare apposite stazioni ecologiche il cui funzionamento dovrà essere disciplinato dal regolamento comunale. La Regione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni degli Enti locali, approva con proprio atto un modello tipo per la realizzazione delle stazioni ecologiche, nonché proposte guida per l'incentivazione economica e tariffaria della raccolta differenziata.
3. Entro il 31 dicembre 1994 i Comuni provvedono all'adeguamento dei regolamenti comunali di cui all'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, secondo gli indirizzi fissati dall'art. 6 del D.M. 29 maggio 1991. I regolamenti dovranno comunque contenere:
  - a) le modalità di effettuazione del servizio di raccolta differenziata;
  - b) la modalità di informazione e di coinvolgimento dell'utenza;
  - c) gli obblighi per l'utente;
  - d) le sanzioni per le inadempienze;
  - e) gli incentivi;
  - f) le modalità di assenso alle attività di volontariato;
  - g) le modalità di convenzionamento da attivarsi con i produttori di rifiuti speciali che intendano affidare al servizio pubblico lo specifico rifiuto recuperabile.
4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione approva un regolamento tipo cui i Comuni sono tenuti ad adeguarsi.

**Art. 15**

## **Contenimento della produzione di rifiuti e incentivazione del recupero di loro frazioni**

1. La Regione e le Province stipulano convenzioni con operatori singoli o associati della grande distribuzione e della produzione, al fine di contenere la produzione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili: di tali convenzioni deve essere data completa informazione alla competente Commissione consiliare.

2. Le Province stipulano convenzioni con i Comuni, i Consorzi nazionali obbligatori di cui alla Legge 9 novembre 1988, n. 475 ed imprese singole o associate, anche sulla base di intese predisposte dalla Regione, al fine di incentivare e coordinare il mercato del recupero delle frazioni raccolte separatamente, il trattamento delle stesse nonché il riciclaggio dei materiali.

### **Art. 16**

#### **Riscontri e divulgazione dei risultati**

1. I Comuni, o per essi l'ente gestore del servizio, trasmettono alla Regione e alla Provincia, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un rendiconto dei risultati conseguiti tramite il servizio di raccolta differenziata specificando per ciascuna frazione i quantitativi raccolti, le modalità con cui è svolto il servizio, le quantità e i valori medi dei prezzi di collocamento delle materie recuperate.

2. I rendiconti di cui al comma 1 sono accompagnati da una valutazione economica dei costi sostenuti per le attività di raccolta differenziata, dei ricavi derivanti dalla vendita o dall'utilizzo diretto delle materie e dell'energia recuperate, compresa una valutazione comparativa rispetto ai costi sostenuti per i rifiuti smaltiti nelle forme ordinarie e al miglioramento delle condizioni ambientali locali.

3. I Comuni danno informazione ai cittadini, nelle forme opportune, dei risultati quantitativi ed economici della raccolta differenziata, dei dati consuntivi.

### **Art. 17**

#### **Catasto dei rifiuti**

1. È istituito il Catasto regionale dei rifiuti, quale parte del sistema informativo ambientale regionale.

2. Il Catasto regionale si articola territorialmente a livello provinciale ed è suddiviso in tre sezioni:

a) Catasto dei rifiuti solidi urbani;

b) Catasto dei rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 3 della Legge 9 novembre 1988, n. 475;

c) Catasto dei rifiuti tossico-nocivi, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 475 del 1988.

3. Le sezioni del Catasto dei rifiuti sono a loro volta suddivise in due elenchi, uno relativo ai produttori di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi, l'altro relativo agli smaltitori di rifiuti solidi urbani, speciali e/o tossico-nocivi.

4. Per l'acquisizione dei dati gli enti competenti si avvalgono delle denunce presentate annualmente secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali, nonché, per i dati relativi alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di apposite comunicazioni presentate da Comuni, loro aziende e soggetti che gestiscono in concessione impianti e/o servizi. La Giunta regionale con propria direttiva, in raccordo con quanto previsto dalle disposizioni nazionali circa l'invio delle denunce relative agli altri tipi di rifiuti, definisce tempi e modi per l'invio delle predette comunicazioni.

### **Art. 18**

#### **Gestione del Catasto rifiuti**

1. Le Province sono delegate al ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 4 dell'art. 17 e alla gestione del Catasto regionale.

2. Le Province provvedono all'inserimento dei dati raccolti, a norma dell'art. 17, suddivisi in due elenchi distinti, uno per gli smaltitori e uno per i produttori, in apposite basi informative, alla loro elaborazione e sintetizzazione.

3. Le Province, entro il 30 settembre di ogni anno, provvedono ad inviare alla Regione i dati riassuntivi annuali riguardanti la produzione e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e tossici e nocivi.

4. Alla istituzione delle suddette basi informative si provvede nell'ambito del sistema informativo regionale di cui alla L.R. 26 luglio 1988, n. 30 e con le procedure ed i mezzi finanziari di cui agli artt. 13 e seguenti della citata legge regionale.

### **Art. 19**

#### **Osservatorio dei rifiuti**

(abrogato da art. 28 L.R. 6 settembre 1999 n. 25)

## **Titolo III**

### **LIVELLO DELLE COMPETENZE CONFERENZA PROVINCIALE**

### **Art. 20**

#### **Competenza amministrativa provinciale**

(abrogato da art. 129 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

### **Art. 21**

#### **Esercizio delle funzioni**

(abrogato da art. 129 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

### **Art. 22**

#### **Conferenze provinciali**

(abrogato da art. 129 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

## **Titolo IV**

---

**MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DI CONTROLLO**
**Art. 23****Presentazione dei progetti**

(abrogato da art. 129 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

**Art. 24****Approvazione dei progetti**

(abrogato da art. 129 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

**Art. 25****Procedimento di rilascio dell'autorizzazione**

(abrogato da art. 129 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

**Art. 26****Contenuto dell'autorizzazione**

(abrogato da art. 129 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

**Art. 27****Garanzie finanziarie**

(abrogato da art. 129 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

**Art. 28****Modifica, sospensione e revoca delle autorizzazioni**

(abrogato da art. 129 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

**Art. 29****Trasmissione delle relazioni**

1. Le Province sono tenute ad inviare alla Regione, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, una relazione semestrale sull'attività di rilascio delle autorizzazioni di loro competenza nonché sull'attività di controllo di cui all'art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e all'art. 30 della presente legge.

2. Tale relazione deve contenere l'indicazione delle attività di smaltimento autorizzate, le relative tipologie di rifiuti, i luoghi in cui tali attività sono svolte, la durata del provvedimento, i soggetti a favore dei quali è stato rilasciato nonché una sintesi relativa all'attività di controllo effettuata.

**Art. 30****Controlli**

1. Il controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti viene effettuato dalle Province con cadenza almeno semestrale, verificando l'osservanza delle disposizioni di legge, delle normative tecniche e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione.

2. Sono sottoposti a controllo anche le discariche e gli impianti non più in funzione, onde verificare l'avvenuto ripristino e la riqualificazione ambientale delle aree dismesse.

3. I risultati dei controlli periodici vengono comunicati alla Regione mediante la relazione di cui all'art. 29, nonché al Comune interessato. Di tali risultati viene data pubblicità negli Albi provinciali e comunali e attraverso gli organi locali di informazione.

**Titolo V****CONTRIBUTI, PROGRAMMI DI BONIFICA E DI INTERVENTO, INTERVENTI DI EMERGENZA****Art. 31****Contributi regionali**

1. La Regione, in relazione alle competenze attribuite dalla presente legge, nonché al fine di incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento e recupero dei rifiuti ai principi ed alle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e nelle altre normative di settore, concede contributi alle Province, ai Comuni, alle Comunità Montane, alle società costituite fra Enti pubblici nonché a quelle costituite fra Enti pubblici e/o privati, per la realizzazione di impianti od opere, fino ad un massimo del cinquanta per cento del costo effettivo dell'opera, regolarmente documentata.

2. Nella concessione dei contributi la Regione riserva una quota non inferiore al trenta per cento ad opere ed impianti finalizzati alla raccolta differenziata e/o al recupero e riciclo dei rifiuti, nonché alla realizzazione delle stazioni ecologiche.

3. L'approvazione da parte del Comune del regolamento di cui al comma 3 dell'art. 14 costituisce presupposto necessario per l'ammissione a finanziamenti regionali nel settore dello smaltimento dei rifiuti.

**Art. 32****Iniziative di studio e di ricerca**

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni attribuite dall'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, può affidare ad enti, società, istituti di ricerca, aziende specializzate e a professionisti di comprovata esperienza, incarichi di studio, consulenza, rilevazione, organizzazione di dati, anche finalizzati alla attività di pianificazione.

**Art. 33****Interventi di bonifica**

abrogato

**Art. 34****Interventi di emergenza**

abrogato

**Art. 35****Delega per l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie**

(abrogati commi 2 e 3 da art. 129 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

1. I Comuni applicano una sanzione amministrativa di lire trentamila fino ad un massimo di un milione a chiunque violi l'obbligo di conferimento separato di rifiuti così come previsto dal regolamento di cui all'art. 14, secondo la gravità del fatto ed in base a quanto disposto dal regolamento medesimo.
2. abrogato
3. abrogato
4. I proventi di tali sanzioni sono devoluti agli enti a cui è delegata l'applicazione delle sanzioni stesse.

**Titolo VI****NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI****Art. 36****Norme finanziarie**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli artt. 31 e 32 si fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità con apposite e specifiche autorizzazioni di spesa disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norme di quanto disposto dall'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 si fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo che sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio secondo quanto disposto dall'art. 11 della L.R. n. 31 del 1977.

**Art. 37****Disposizioni finali**

1. Entro trecentosessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede ad adeguare il contenuto del Piano territoriale regionale e del primo Piano regionale in materia di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, urbani e speciali di cui all'art. 5 della L.R. 27 gennaio 1986, n. 6, in base a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 della presente legge.
2. Entro trecentosessanta giorni dall'adeguamento di cui al comma 1, le Province provvedono ad adeguare i Piani infraregionali di cui all'art. 6 della L.R. n. 6 del 1986, ai contenuti di cui all'art. 8 della presente legge.

**Art. 38****Competenze del Circondario di Rimini e della città metropolitana**

1. Fino all'effettiva istituzione della Provincia di Rimini, ai sensi dell'art. 63 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, il Circondario di Rimini, per il proprio ambito territoriale, svolge le competenze attribuite alla Provincia dalla presente legge (1).
2. Suddette competenze saranno altresì svolte dalla Città metropolitana quando sarà costituita ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 142 del 1990.

**Art. 39****Disposizioni transitorie**

1. Le istruttorie relative alle domande di approvazione dei progetti e di autorizzazione, già avviate presso i competenti uffici regionali o provinciali al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono concluse in base a quanto previsto dalla L.R. 27 gennaio 1986, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, e dalla L.R. 27 aprile 1990, n. 34.
2. I Piani infraregionali adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo quanto previsto dagli artt. 6 e seguenti della L.R. n. 6 del 1986 e successive modifiche e integrazioni, sono approvati dalla regione entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data di trasmissione alla Giunta regionale e comunque previa assunzione dell'atto di cui al comma 3, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 6 del 1986 e successive modifiche e integrazioni, con le procedure di cui all'art. 13, commi 6 e 7 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.
3. Le Province, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, assumono una deliberazione con i contenuti di cui all'art. 8, comma 2, lettere g) ed h).
4. I procedimenti relativi alla concessione di contributi, all'affidamento degli incarichi e all'effettuazione degli interventi di cui rispettivamente agli artt. 28, 29 e 30 della L.R. n. 6 del 1986, pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo le procedure dettate dagli articoli medesimi.

**Art. 40****Abrogazione di norme**

1. Sono abrogati: la L.R. 27 gennaio 1986, n. 6; la L.R. 26 luglio 1988, n. 29; la L.R. 27 aprile 1990, n. 34; gli artt. 1, 2 e 3 della L.R. 5 febbraio 1992, n. 5

**Art. 41****Dichiarazione d'urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

---

**Note**

1. La Provincia di Rimini è stata istituita in attuazione del D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini" e a seguito delle elezioni

amministrative svoltesi il 23 aprile 1995.

2 . Si vedano anche gli articoli 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133 e 134 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.



# D.Lgs. 152/2006

## Norme in materia ambientale

*(vigente al 15/03/2015)*

### PARTE QUARTA - NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI

#### TITOLO I - GESTIONE DEI RIFIUTI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

##### **Articolo 177**

##### **(Campo di applicazione e finalità)**

1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia. 2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse. 3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti. 4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente. 5. Per conseguire le finalità e gli obiettivi di cui ai commi da 1 a 4, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati. 6. I soggetti di cui al comma 5 costituiscono, altresì, un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto unitario, relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi di certificazione attinenti direttamente o indirettamente le materie ambientali, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i criteri e con le modalità di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), e nel rispetto delle procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, previste dalle direttive comunitarie e relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla legge 21 giugno 1986, n. 317.

7. Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta del presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

8. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi del supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

##### **Articolo 178**

##### **(Principi)**

1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

##### **Articolo 178-bis**

##### **(Responsabilità estesa del produttore)**

1. Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato, possono essere adottati, previa consultazione delle parti interessate, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aventi natura regolamentare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità e i criteri di introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto, inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti, nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e nell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo. Ai medesimi fini possono essere adottati con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le modalità e i criteri:

- a) di gestione dei rifiuti e della relativa responsabilità finanziaria dei produttori del prodotto. I decreti della presente lettera sono adottati di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  - b) di pubblicizzazione delle informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile;
  - c) della progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali;
  - d) di progettazione dei prodotti volta a diminuire o eliminare i rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti, assicurando che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità ai criteri di cui agli articoli 177 e 179;
  - e) volti a favorire e incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli, e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente.
2. La responsabilità estesa del produttore del prodotto è applicabile fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.
3. I decreti di cui al comma 1 possono prevedere altresì che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti. Nel caso il produttore del prodotto partecipi parzialmente, il distributore del prodotto concorre per la differenza fino all'intera copertura di tali costi.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Articolo 179**

#### **(Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti)**

1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.

3. Con riferimento a singoli flussi di rifiuti è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità di cui al comma 1 qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.

4. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, possono essere individuate, con riferimento a singoli flussi di rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in conformità a quanto stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente.

5. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare mediante:

- a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
- b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
- c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
- d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.

6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

7. Le pubbliche amministrazioni promuovono l'analisi del ciclo di vita dei prodotti sulla base di metodologie uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabilite mediante linee guida dall'ISPRA, eco-bilanci, la divulgazione di informazioni anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'uso di strumenti economici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, e di altre misure necessarie.

8. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **ART. 180**

#### **(prevenzione della produzione di rifiuti)**

1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative di cui all'articolo 179 riguardano in particolare:

- a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
- b) la previsione di clausole di bandi di gara o lettere d'invito che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
- d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.

1-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta entro il 31 dicembre 2012, a norma degli articoli 177, 178, 178-bis e 179, un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabora indicazioni affinché tale programma sia integrato nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199. In caso di integrazione nel piano di gestione, sono chiaramente identificate le misure di prevenzione dei rifiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti.

1-ter. I programmi di cui al comma 1-bis fissano gli obiettivi di prevenzione. Il Ministero descrive le misure di prevenzione esistenti e valuta l'utilità degli esempi di misure di cui all'allegato L o di altre misure adeguate.

1-quater. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individua gli appropriati specifici parametri qualitativi o quantitativi per le misure di prevenzione dei rifiuti, adottate per monitorare e valutare i progressi realizzati nell'attuazione delle misure di prevenzione e può stabilire specifici traguardi e indicatori qualitativi o quantitativi.

1-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura la disponibilità di informazioni sulle migliori pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti e, se del caso, elabora linee guida per assistere le regioni nella preparazione dei programmi di cui all'articolo 199, comma 3, lett. r).

1-sexies. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 180-bis**

##### **(Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti)**

1. Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative possono consistere anche in:

- a) uso di strumenti economici;
- b) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo;
- c) adozione, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e previsione delle condizioni di cui agli articoli 68, comma 3, lettera b), e 69 del medesimo decreto; a tale fine il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i decreti attuativi di cui all'articolo 2 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008;
- d) definizione di obiettivi quantitativi;
- e) misure educative;
- f) promozione di accordi di programma.

2. Con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le ulteriori misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, anche attraverso l'introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto. Con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per la costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati di cui al comma 1, lett. b), ivi compresa la definizione di procedure autorizzative semplificate, e di un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che possono essere sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo.

3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 181**

##### **(Riciclaggio e recupero dei rifiuti)**

1. Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni stabiliscono i criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dall'articolo 205. Le autorità competenti realizzano, altresì, entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonché adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

- a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;

b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso.

2. Fino alla definizione, da parte della Commissione europea, delle modalità di attuazione e calcolo degli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare può adottare decreti che determinino tali modalità.

3. Con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate misure per promuovere il recupero dei rifiuti in conformità ai criteri di priorità di cui all'articolo 179 e alle modalità di cui all'articolo 177, comma 4. nonché misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità, privilegiando la raccolta differenziata, eventualmente anche monomateriale, dei rifiuti.

4. Per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse.

5. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero.

6. Al fine di favorire l'educazione ambientale e contribuire alla raccolta differenziata dei rifiuti, i sistemi di raccolta differenziata di carta e plastica negli istituti scolastici sono esentati dall'obbligo di autorizzazione in quanto presentano rischi non elevati e non sono gestiti su base professionale.

7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **ART. 181-bis**

#### **ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205**

#### **ART. 182**

##### **(smaltimento dei rifiuti)**

1. Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'articolo 181. A tal fine, la predetta verifica concerne la disponibilità di tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché vi si possa accedere a condizioni ragionevoli.

2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero.

3. È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.

3-bis. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico.

5. Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE.

6. Lo smaltimento dei rifiuti in fognatura è disciplinato dall'articolo 107, comma 3.

6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)

7. **COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.**

8. **IL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4, COME MODIFICATO DAL D.L. 6 NOVEMBRE 2008, N. 172, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 DICEMBRE 2008, N. 210 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.**

**Articolo 182-bis****(Principi di autosufficienza e prossimità)**

1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
- b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

2. Sulla base di una motivata richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può essere limitato l'ingresso nel territorio nazionale di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero, qualora sia accertato che l'ingresso di tali rifiuti avrebbe come conseguenza la necessità di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in modo non coerente con i piani di gestione dei rifiuti. Può essere altresì limitato, con le modalità di cui al periodo precedente, l'invio di rifiuti negli altri Stati membri per motivi ambientali, come stabilito nel regolamento (CE) n. 1013/2006.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono notificati alla Commissione europea.

**Articolo 182-ter****(Rifiuti organici)**

1. La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le regioni e le province autonome, i comuni e gli ATO, ciascuno per le proprie competenze e nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto misure volte a incoraggiare:

- a) la raccolta separata dei rifiuti organici;
- b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;
- c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente.

**Articolo 183****(Definizioni)**

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

- a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;
- c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore) ;
- g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
  - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
  - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
  - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e

- piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;
- u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- v) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
  - 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
  - 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
  - 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
  - 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;
- dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- ee) "compost di qualità": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
- ff) "digestato di qualità": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b);
- hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
- ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);
- ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto;

oo) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.

## **ART. 184**

### **(classificazione)**

1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205;
- l) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205;
- m) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205;
- n) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto.

5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I.

5-bis. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro della salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle norme dell'Unione europea e del presente decreto legislativo, le speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonché per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, così come individuati con decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio

dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.

5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216.

#### **Articolo 184-bis**

##### **(Sottoprodotto)**

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del presente decreto.

#### **Articolo 184-ter**

##### **(Cessazione della qualifica di rifiuto)**

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

3. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 120 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.

5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

#### **Articolo 184-quater**

##### **(Utilizzo dei materiali di dragaggio).**



1. I materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente, cessano di essere rifiuti se, all'esito delle operazioni di recupero, che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione, soddisfano e sono utilizzati rispettando i seguenti requisiti e condizioni:

a) non superano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, con riferimento alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo, o, in caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, rispondono ai requisiti tecnici di cui alla lettera b), secondo periodo;

b) è certo il sito di destinazione e sono utilizzati direttamente, anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici ambientali interessate e in particolare senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali. In caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, devono, invece, rispettare i requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e alle materie prime, e in particolare non devono determinare emissioni nell'ambiente superiori o diverse qualitativamente da quelle che derivano dall'uso di prodotti e di materie prime per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

2. Al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, i materiali di dragaggio destinati all'utilizzo in un sito devono essere sottoposti a test di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui all'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998. L'autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di cloruri e di solfati qualora i materiali di dragaggio siano destinati ad aree prospicienti il litorale e siano compatibili con i livelli di salinità del suolo e della falda.

3. Il produttore o il detentore predispongono una dichiarazione di conformità da cui risultino, oltre ai dati del produttore, o del detentore e dell'utilizzatore, la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di utilizzo, le attività di recupero effettuate, il sito di destinazione e le altre modalità di impiego previste e l'attestazione che sono rispettati i criteri di cui al presente articolo. La dichiarazione di conformità è presentata all'autorità competente per il procedimento di recupero e all'ARPA nel cui territorio è localizzato il sito di destinazione o il ciclo produttivo di utilizzo, trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni di conferimento. Tutti i soggetti che intervengono nel procedimento di recupero e di utilizzo dei materiali di cui al presente articolo conservano una copia della dichiarazione per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.

4. Entro trenta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di cui al comma 3, l'autorità competente per il procedimento di recupero verifica il rispetto dei requisiti e delle procedure disciplinate dal presente articolo e qualora rilevi difformità o violazioni degli stessi ordina il divieto di utilizzo dei materiali di cui al comma 1 che restano assoggettati al regime dei rifiuti.

5. I materiali che cessano di essere rifiuti ai sensi dei commi 1 e 2 durante la movimentazione sono accompagnati dalla comunicazione di cui al comma 3 e dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

## **Articolo 185**

### **(Esclusioni dall'ambito di applicazione)**

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; (58)

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; (58)

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;

3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter. (58)

## **Art. 186**

### **Terre e rocce da scavo**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché: a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).

2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.

3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA).

4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.

5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.

6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.

7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA.

7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:

- a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;
- b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;
- c) un miglioramento della percezione paesaggistica.

7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi che presentano le caratteristiche di cui all'articolo 184-bis. Tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto.

(41) 56

**Articolo 187****(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)**

1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:

a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;

b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;

c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn).

2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.

**Articolo 188****(Responsabilità della gestione dei rifiuti)**

1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.

2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema.

3. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.1013/2006, la responsabilità dei soggetti non iscritti al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa:

a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione;

b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116.

4. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale, conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4.

5. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.

(41) (68a)(72)82

**Articolo 188-bis****(Controllo della tracciabilità dei rifiuti)**

1. In attuazione di quanto stabilito all'articolo 177, comma 4, la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale.

2. A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire:

a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009; oppure b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193.

3. Il soggetto che aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a), non è tenuto ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda di movimentazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a). Il registro cronologico e le schede di movimentazione del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono resi disponibili all'autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di

movimentazione dei rifiuti, ad eccezione dei quelli relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. Per gli impianti di discarica, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il registro cronologico deve essere conservato fino al termine della fase di gestione post operativa della discarica.

4. Il soggetto che non aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a), deve adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti nella misura stabilita dall'articolo 193.

4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si procede periodicamente, sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione e all'ottimizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell'utenza; le semplificazioni e l'ottimizzazione sono adottate previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Le semplificazioni e l'ottimizzazione sono finalizzate ad assicurare un'efficace tracciabilità dei rifiuti e a ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove ciò non intralci la corretta tracciabilità dei rifiuti né comporti un aumento di rischio ambientale o sanitario, anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilità delle merci e delle persone ed innovazioni di processo che consentano la delega della gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base dei requisiti tecnologici ed organizzativi individuati con il decreto di cui al presente comma, e ad assicurare la modifica, la sostituzione o l'evoluzione degli apparati tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici per la misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli utenti, il concessionario del sistema informativo, o altro soggetto subentrante, può essere autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Garante per la privacy, a rendere disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito della integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di altri enti pubblici o società interamente a capitale pubblico, opportunamente elaborata in conformità alle regole tecniche recate dai regolamenti attuativi della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque assicurate la sicurezza e l'integrità dei dati di tracciabilità. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, rideterminati i contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita, con decorrenza dall'esercizio fiscale successivo a quello di emanazione del decreto, o determinate le remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi.

#### **Articolo 188-ter**

##### **(Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) )**

1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi. Sono altresì tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale.

2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1 e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis.

4. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania.

5. **COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 101, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125.**

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto delle norme comunitarie, i criteri e le condizioni per l'applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle procedure relative alle spedizioni di rifiuti di cui al regolamento (SCE) n. 1013/2006, e successive modificazioni, ivi compresa l'adozione di un sistema di interscambio di dati previsto dall'articolo 26, paragrafo 4, del predetto regolamento. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, sono fatti salvi gli obblighi stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, relativi alla tratta del territorio nazionale interessata dal trasporto transfrontaliero.

7. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è effettuata la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle del presente decreto, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti ministeriali, sono abrogate.

8. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse, rispettivamente, alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di rispettiva competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potranno essere individuate modalità semplificate per l'iscrizione dei produttori di rifiuti pericolosi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a).

10. Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore è tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI entro tre giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosità dei rifiuti.

## **Articolo 189**

### **(Catasto dei rifiuti)**

1. Il catasto dei rifiuti, istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e in Sezioni regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente.

2. Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato dei dati acquisiti tramite il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e delle informazioni di cui al comma 3, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti.

3. I comuni o loro consorzi e le comunità montane comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;

b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;

c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;

d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;

e) i dati relativi alla raccolta differenziata;

f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai comuni della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a). Le informazioni di cui al comma 3, lettera d), sono trasmesse all'ISPRA, tramite interconnessione diretta tra il Catasto dei rifiuti e il sistema di tracciabilità dei rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA). Le attività di cui al presente comma sono svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Le disposizioni di cui al comma 3, fatta eccezione per le informazioni di cui alla lettera d), non si applicano altresì ai comuni di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lett. e) che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a).

6. Le sezioni regionali e provinciali del Catasto provvedono all'elaborazione dei dati di cui al comma 188-ter, commi 1 e 2, ed alla successiva trasmissione, entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi, alla Sezione nazionale che provvede, a sua volta, all'invio alle amministrazioni regionali e provinciali competenti in materia rifiuti. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) elabora annualmente i dati e ne assicura la pubblicità. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si applica quanto previsto dall'articolo 220, comma 2.

## **Articolo 190**

### **(Registri di carico e scarico)**

1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:

a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184;

b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo; c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.

1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:

- a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;
- b) le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali.
- 1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:
- a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a);
- b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del 'circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp).
- 1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla presente Parte quarta. Le annotazioni devono essere effettuate:
- a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
- b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività;
- c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
- d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione.
- 1-quinquies. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 1-ter possono sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L'archivio informatico è accessibile on-line sul portale del destinatario, in apposita sezione, con nome dell'utente e password dedicati.
2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), trasmessa dall'impianto di destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.
3. I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1, lettera a), la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
4. Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo qualora ne faccia richiesta.
5. I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.
6. La disciplina di carattere nazionale relativa ai registri di carico e scarico è quella di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 7.
7. Nell'Allegato C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: "in litri" la congiunzione: "e" è sostituita dalla disgiunzione: "o".
8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative ai rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi.
9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.

## **Art. 191**

### **Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi**

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al

Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione dell'Unione europea.

## **ART. 192**

### **(divieto di abbandono)**

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

## **Articolo 193**

### **(Trasporto dei rifiuti)**

1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;

b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;

c) impianto di destinazione;

d) data e percorso dell'istradamento;

e) nome ed indirizzo del destinatario.

2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

3. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

4. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose.

5. Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nonché per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in regioni diverse dalla regione Campania di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lett. e), che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno.

6. In ordine alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.
7. I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.
8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), il formulario di identificazione è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.
9. La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativa all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, è sostituita dalla Scheda SISTRI - Area movimentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 o, per le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di identificazione. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto.
- 9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.
10. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative alla movimentazione dei rifiuti, e nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.
11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera v), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.
12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) purché siano effettuate nel più breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette attività. Ove si prospetti l'impossibilità del rispetto del predetto termine per caso fortuito o per forza maggiore, il detentore del rifiuto ha l'obbligo di darne indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI - Area movimentazione e informare, senza indugio e comunque prima della scadenza del predetto termine, il comune e la provincia territorialmente competente indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione. Ferme restando le competenze degli organi di controllo, il detentore del rifiuto dovrà adottare, senza indugio e a propri costi e spese, tutte le iniziative opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana. La decorrenza del termine massimo di sei giorni resta sospesa durante il periodo in cui perduri l'impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore. In caso di persistente impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore per un periodo superiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l'attività di cui al primo periodo del presente comma, il detentore del rifiuto sarà obbligato a conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179.
13. La copia cartacea della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relativa alla movimentazione dei rifiuti e il formulario di identificazione di cui al comma 1 costituiscono documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2009.

## **Articolo 194**

### **(Spedizioni transfrontaliere)**

1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli accordi bilaterali di cui agli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 e dal decreto di cui al comma 4.
2. Sono fatti salvi, ai sensi degli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 gli accordi in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti urbani e assimilati provenienti



dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42 del predetto regolamento.

3. Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212. L'iscrizione all'Albo, qualora effettuata per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri, non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 10 del medesimo articolo 212. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle norme del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono disciplinati:

a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 6 del predetto regolamento; tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;

b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell'articolo 29, del regolamento;

c) le specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti negli Stati di cui al comma 2.

5. Sino all'adozione del decreto di cui al comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 3 settembre 1998, n. 370.

6. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1013/2006:

a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e le province autonome;

b) l'autorità di transito è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

c) corrispondente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni di cui all'articolo 56 del regolamento (CE) 1013/2006 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il successivo inoltrò alla Commissione dell'Unione europea, nonché, entro il 30 settembre di ogni anno, i dati, riferiti all'anno precedente, previsti dall'articolo 13, comma 3, della Convenzione di Basilea, ratificata con legge 18 agosto 1993, n. 340.

## CAPO II

### COMPETENZE

#### Art. 195

##### Competenze dello Stato

1. Ferme restando le ulteriori competenze statali previste da speciali disposizioni, anche contenute nella parte quarta del presente decreto, spettano allo Stato:

a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione della parte quarta del presente decreto, da esercitare ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti,;

b-bis) la definizione di linee guida, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208, 215 e 216;

b-ter) la definizione di linee guida, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le attività di recupero energetico dei rifiuti;

c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonché per ridurne la pericolosità;

d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi;

e) l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;

f) l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese; l'individuazione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le risorse necessarie, anche ai fini dell'erogazione dei contributi compensativi a favore degli enti locali, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili;

g) la definizione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, di un piano nazionale di comunicazione e di conoscenza ambientale. La definizione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un Programma, formulato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione;

- h) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;
- i) l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio e il recupero di dai rifiuti, nonché per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti economici, anche ai sensi dell'articolo 52, comma 56, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203;
- l) l'individuazione di obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti;
- m) la determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo 199 con particolare riferimento alla determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida per la individuazione degli Ambiti territoriali ottimali, da costituirsi ai sensi dell'articolo 200, e per il coordinamento dei piani stessi;
- n) la determinazione, relativamente all'assegnazione della concessione del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida per la definizione delle gare d'appalto, ed in particolare dei requisiti di ammissione delle imprese, e dei relativi capitolati, anche con riferimento agli elementi economici relativi agli impianti esistenti;
- o) la determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;
- p) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
- q) l'indicazione dei criteri generali, ivi inclusa l'emanazione di specifiche linee guida, per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- r) la determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida, dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonché la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale;
- s) la determinazione delle metodologie di calcolo e la definizione di materiale riciclato per l'attuazione dell'articolo 196, comma 1, lettera p);
- t) l'adeguamento della parte quarta del presente decreto alle direttive, alle decisioni ed ai regolamenti dell'Unione europea.
2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
- a) l'indicazione dei criteri e delle modalità di adozione, secondo principi di unitarietà, compiutezza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di accreditamento e di certificazione ai sensi dell'articolo 178, comma 5;
- b) l'adozione delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216, ivi comprese le linee guida contenenti la specificazione della relazione da allegare alla comunicazione prevista da tali articoli;
- c) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;
- d) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto, mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive;
- e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani.
- 55
- f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;
- g) la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, secondo la modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo;
- h) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di cui all'articolo 193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti;
- i) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica;
- l) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'articolo 190 e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;
- m) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a);
- n) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del presente decreto;

- o) l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;
- p) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine, in conformità alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'autorità marittima nella cui zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire;
- q) l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da università o istituti specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori, al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamento connesso alla tipologia dell'attività esercitata;
- r) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di forme di semplificazione degli adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, da adottarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disciplina;
- s) la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti;
- t) predisposizione di linee guida per l'individuazione di una codifica omogenea per le operazioni di recupero e smaltimento da inserire nei provvedimenti autorizzativi da parte delle autorità competenti, anche in conformità a quanto disciplinato in materia dalla direttiva 2008/12/CE, e sue modificazioni;
- u) individuazione dei contenuti tecnici minimi da inserire nei provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 208, 209, 211;
- v) predisposizione di linee guida per l'individuazione delle procedure analitiche, dei criteri e delle metodologie per la classificazione dei rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D della parte quarta del presente decreto.
3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'interno, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'interno, nonché, quando le predette norme riguardino i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di porto; può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato.

## **ART. 196**

### **(competenze delle regioni)**

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 195:
- a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentite le province, i comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199;
- b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;
- c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza;
- d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera f), e di cui all'articolo 7, comma 4-bis;
- e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis;
- f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento (CEE) n. 259/93 del 1° febbraio 1993 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;
- g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- h) la redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera r);
- i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;

- l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;
- m) la specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 214, 215, e 216, nel rispetto di linee guida elaborate ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera b);
- n) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p);
- o) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
- p) l'adozione, sulla base di metodologia di calcolo e di criteri stabiliti da apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, delle disposizioni occorrenti affinché gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. A tal fine i predetti soggetti inseriscono nei bandi di gara o di selezione per l'aggiudicazione apposite clausole di preferenza, a parità degli altri requisiti e condizioni. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203, e successive circolari di attuazione. Restano ferme, nel frattempo, le disposizioni regionali esistenti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le regioni si avvalgono anche delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.
3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.

#### **ART. 197**

##### **(competenze delle province)**

1. In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:
- a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
- b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;
- c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216;
- d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.
2. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216 in tema di procedure semplificate.
3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.
4. Il personale appartenente al Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente.
5. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale, gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.
- 5-bis. Le province, nella programmazione delle ispezioni e controlli di cui al presente articolo, possono tenere conto, nella determinazione della frequenza degli stessi, delle registrazioni ottenute dai destinatari nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
6. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.

#### **ART. 198**

##### **(competenze dei comuni)**

1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).

3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.

4. I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.

### **CAPO III**

#### **SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI**

##### **Articolo 199**

###### **(Piani regionali)**

1. Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. Per l'approvazione dei piani regionali si applica la procedura di cui alla Parte II del presente decreto in materia di VAS. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate.

2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente decreto.

3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:

- a) tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonché la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 205;
- b) i sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica;
- c) una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati;
- d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;
- e) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;
- f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m);
- g) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
- h) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali, attraverso strumenti quali una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggioranza di contributi; a tal fine le regioni possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo;
- i) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;
- l) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p);
- m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino;

- n) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;
- o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto;
- p) le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6;
- q) il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- r) un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate. Il programma fissa anche gli obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il programma deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori.
4. Il piano di gestione dei rifiuti può contenere, tenuto conto del livello e della copertura geografica dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:
- a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;
- b) valutazione dell'utilità e dell'idoneità del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;
- c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori.
5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente.
6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:
- a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
- c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;
- d) la stima degli oneri finanziari;
- e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.
7. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.
8. La regione approva o adegua il piano entro il 12 dicembre 2013. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti.
9. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e di accertata inattività nell'approvare o adeguare il piano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, diffida gli organi regionali competenti a provvedere entro un congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione o adeguamento del piano regionale.
10. Le regioni, sentite le province interessate, d'intesa tra loro o singolarmente, per le finalità di cui alla parte quarta del presente decreto provvedono alla valutazione della necessità dell'aggiornamento del piano almeno ogni sei anni, nonché alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente.
11. Le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione o la revisione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui al presente articolo, al fine del successivo invio degli stessi alla Commissione europea.
12. Le regioni e le province autonome assicurano la pubblicazione dei piani e dei programmi di cui al presente articolo, anche attraverso l'inserimento degli stessi sul sito WEB della regione o della provincia autonoma.
13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## **ART. 200**

### **(organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)**

1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri:
- a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
- c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;
- d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;
- e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;
- f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.
2. Le regioni, sentite le province ed i comuni interessati, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, provvedono alla

delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m). Il provvedimento è comunicato alle province ed ai comuni interessati.

3. Le regioni interessate, d'intesa tra loro, delimitano gli ATO qualora essi siano ricompresi nel territorio di due o più regioni.
4. Le regioni disciplinano il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
5. Le città o gli agglomerati di comuni, di dimensioni maggiori di quelle medie di un singolo ambito, possono essere suddivisi tenendo conto dei criteri di cui al comma 1.
6. I singoli comuni entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 possono presentare motivate e documentate richieste di modifica all'assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione.
7. Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195.

#### **ART. 201**

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191, COME MODIFICATA DAL D.L. 29 DICEMBRE 2011, N. 216, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 FEBBRAIO 2012, N. 14

#### **ART. 202**

##### **(affidamento del servizio)**

1. L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto delle competenze regionali in materia. 41
2. I soggetti partecipanti alla gara devono formulare, con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata all'offerta, proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti.
3. Nella valutazione delle proposte si terrà conto, in particolare, del peso che graverà sull'utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico.
4. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio.
5. I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio o direttamente, ai sensi dell'articolo 113, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, o mediante il ricorso alle procedure di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, ovvero secondo lo schema della finanza di progetto di cui agli articoli 37 bis e seguenti della predetta legge n. 109 del 1994.
6. Il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.

#### **ART. 203**

##### **(schema tipo di contratto di servizio)**

1. I rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo adottato dalle regioni in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o).
2. Lo schema tipo prevede:
  - a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
  - b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
  - c) la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici anni;
  - d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;
  - e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;
  - f) i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;
  - g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;

- h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;
- i) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
- l) la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902;
- m) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- n) idonee garanzie finanziarie e assicurative;
- o) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze.
- p) l'obbligo di applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, da parte del gestore del servizio integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

3. Ai fini della definizione dei contenuti dello schema tipo di cui al comma 2, le Autorità d'ambito operano la ricognizione delle opere ed impianti esistenti, trasmettendo alla regione i relativi dati. Le Autorità d'ambito inoltre, ai medesimi fini, definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla parte quarta del presente decreto ed elaborano, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un piano d'ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato.

#### **ART. 204**

##### **(gestioni esistenti)**

1. I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito.
2. In relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'Autorità d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, entro nove mesi dall'entrata in vigore della medesima parte quarta.
3. Qualora l'Autorità d'ambito non provveda agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 nei termini ivi stabiliti, il Presidente della Giunta regionale esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, i poteri sostitutivi, nominando un commissario "ad acta" che avvia entro quarantacinque giorni le procedure di affidamento, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali. Qualora il commissario regionale non provveda nei termini così stabiliti, spettano al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i poteri sostitutivi preordinati al completamento della procedura di affidamento.(26)
4. Alla scadenza, ovvero alla anticipata risoluzione, delle gestioni di cui al comma 1, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento.

#### **ART. 205**

##### **(misure per incrementare la raccolta differenziata)**

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:
- a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
- b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
- c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.
- 1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca:
- a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 1. Le predette modalità possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni;
- b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;
- c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il comune richiedente si obbliga ad effettuare.
- 1-ter. L'accordo di programma di cui al comma precedente può stabilire obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta, titolo I, del presente decreto nonché stabilire modalità di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo di programma e prevedere



una disciplina per l'eventuale inadempimento. I piani regionali si conformano a quanto previsto dagli accordi di programma di cui al presente articolo.

2. **COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4.**

3. Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonché la nuova determinazione del coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.

5. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4 continua ad applicarsi la disciplina attuativa di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

6. Le regioni tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero. (26)

## **Art. 206**

### **Accordi, contratti di programma, incentivi**

1. Nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorità competenti possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto: a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti; b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti; c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili; d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo; e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento; f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti; g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione; h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti; i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani; l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può altresì stipulare appositi accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di categoria per: a) promuovere e favorire l'utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale di cui al regolamento (Cee) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001; b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.

3. Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse finanziarie da destinarsi, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi ed ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e sono fissate le modalità di stipula dei medesimi.

5. Ai sensi della comunicazione 2002/412 del 17 luglio 2002 della Commissione delle Comunità europee è inoltre possibile concludere accordi ambientali che la Commissione può utilizzare nell'ambito della autoregolamentazione, intesa come incoraggiamento o riconoscimento dei medesimi accordi, oppure della coregolamentazione, intesa come proposizione al legislatore di utilizzare gli accordi, quando opportuno.

## **ART. 206-bis**

### **Osservatorio nazionale sui rifiuti**

1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui alla parte quarta del presente decreto con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonché alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di linee guida sulle modalità di gestione dei rifiuti per migliorarne efficacia, efficienza e qualità, per promuovere

la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti;

- c) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti;
- d) verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'articolo 225 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;
- e) verifica i costi di gestione dei rifiuti, delle diverse componenti dei costi medesimi e delle modalità di gestione ed effettua analisi comparative tra i diversi ambiti di gestione, evidenziando eventuali anomalie;
- f) verifica livelli di qualità dei servizi erogati;
- g) predispone, un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti è composto da nove membri, scelti tra persone, esperte in materia di rifiuti, di elevata qualificazione giuridico/amministrativa e tecnico/scientifica nel settore pubblico e privato, nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di cui:

- a) tre designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzione di Presidente;
- b) due designati dal Ministro dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di vice-presidente;
- c) uno designato dal Ministro della salute;
- d) uno designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
- e) uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;
- f) uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.

3. La durata in carica dei componenti dell'Osservatorio è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90. Il trattamento economico dei componenti dell'Osservatorio è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, l'Osservatorio si avvale di una segreteria tecnica, costituita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio, nonché gli enti e le agenzie di cui esso può avvalersi.

6. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e della Segreteria tecnica, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di pari importo complessivo, il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 224, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234, 235, 236 nonché quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, determina l'entità del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e soggetti predetti. Dette somme sono versate dal Consorzio Nazionale Imballaggi e dagli altri soggetti e Consorzi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

#### **Art. 207**

**ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2006, N. 284 2**

### **CAPO IV**

#### **AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI**

#### **ART. 208**

##### **(autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)**

1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.

2. Per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine, in relazione alle attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti:

- a) ove un provvedimento di cui al presente articolo sia stato già emanato, la domanda di autorizzazione integrata ambientale ne riporta gli estremi;
- b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio, prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, è estesa a tutti i partecipanti alla conferenza di servizio di cui all'articolo 208, comma 3;
- c) la Regione, o l'autorità da essa delegata, specifica in conferenza le garanzie finanziarie da richiedere ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera g);

- d) i contenuti dell'AIA sono opportunamente integrati con gli elementi di cui all'articolo 208, comma 11;
- e) le garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, sono prestate a favore della Regione, o dell'autorità da essa delegata alla gestione della materia;
- f) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 18, è effettuata dall'amministrazione che rilascia l'autorizzazione integrata ambientale;
- g) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 19, è effettuata dal soggetto pubblico che accerta l'evento incidente.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto, nonché il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 è inviata ai componenti della conferenza di servizi. La decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzianti espresse nel corso della conferenza.
4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:
- a) procede alla valutazione dei progetti;
- b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con quanto previsto dall'articolo 177, comma 4;
- c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;
- d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.
5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.
6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione.
8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.
9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato.
10. Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:
- a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
- b) Per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;
- c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
- d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
- e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
- f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
- g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;(45)
- h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;
- i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.
- 11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.
12. Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990.
- 12-bis. Per impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti ricompresi in un'installazione di cui all'articolo 6, comma 13, il rinnovo, l'aggiornamento e il riesame dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa estensione delle garanzie finanziarie già prestate.
13. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:
- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 193, comma 1, del presente decreto.

15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale.

17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera m).

17-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

- a) ragione sociale;
- b) sede legale dell'impresa autorizzata;
- c) sede dell'impianto autorizzato;
- d) attività di gestione autorizzata;
- e) i rifiuti oggetto dell'attività di gestione;
- f) quantità autorizzate;
- g) scadenza dell'autorizzazione.

17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma 17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.

18. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189.

19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

## **ART. 209**

### **(rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale)**

1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto ovvero per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit, che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE o certificati Uni En Iso 14001, possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.)

2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al medesimo comma 1, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attività previste dalle norme di cui al comma 1 e ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300. Si applicano, altresì, le disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. L'autocertificazione e i relativi documenti mantengono l'efficacia sostitutiva di cui al comma 3 fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di comunicazione all'interessato della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al comma 1.

5. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di accertata falsità delle attestazioni contenute nell'autocertificazione e dei relativi documenti, si applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e 2.

6. Resta ferma l'applicazione del Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, relativo alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del medesimo.

7. I titoli abilitativi di cui al presente articolo devono essere comunicati, a cura dell'amministrazione che li rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 208, comma 17, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 7 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.

## **ART. 210**

### **ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205**

## **ART. 211**

### **(autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)**

1. I termini di cui agli articoli 208 e 210 sono ridotti alla metà per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico;

b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di tali prove.

2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di due anni, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare altri due anni.

3. Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di cui al comma 1, l'interessato può presentare istanza al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si esprime nei successivi sessanta giorni di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La garanzia finanziaria in tal caso è prestata a favore dello Stato.

4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 208, comma 16 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.

## **Art. 212**

### **Albo nazionale gestori ambientali**

1. È costituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni.

2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attività soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da diciannove membri effettivi di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e designati rispettivamente:

a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di Presidente;

b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzioni di vice-Presidente;

c) uno dal Ministro della salute;

d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

f) uno dal Ministro dell'interno;

g) tre dalle regioni;

h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;

i) otto dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, di cui due dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle imprese che effettuano attività di bonifica dei siti e di bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono composte:
- a) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di Presidente;
  - b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dalla regione o dalla provincia autonoma, con funzioni di vice-Presidente;
  - c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione regionale delle province o dalla provincia autonoma;
  - d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
  - e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4;
  - f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.
5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al presente comma, già effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza.
6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime.
7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte.
8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute ad aderire sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), procedono, in relazione a ciascun autoveicolo utilizzato per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, all'adempimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 3, comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data in data 17 dicembre 2009. La Sezione regionale dell'Albo procede, in sede di prima applicazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla sospensione d'ufficio dall'Albo degli autoveicoli per i quali non è stato adempiuto l'obbligo di cui al precedente periodo. Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che l'obbligo di cui sopra sia stato adempiuto, l'autoveicolo è di diritto e con effetto immediato cancellato dall'Albo.
10. L'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalità sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano la modalità e gli importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999.
11. Le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente per ogni intervento di bonifica nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate

ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, è delegato dall'armatore o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli adempimenti relativi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a). L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie.

13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonché l'accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.

14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione. Fino all'adozione del predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi:

- a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure;
- b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, in coerenza con la finalità di cui alla lettera a);
- c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;
- d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali;
- e) interconnessione e interoperabilità con le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri;
- f) riformulazione del sistema disciplinare-sanzionatorio dell'Albo e delle cause di cancellazione dell'iscrizione;
- g) definizione delle competenze e delle responsabilità del responsabile tecnico.

16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, la cui abrogazione è differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti.

17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalità di versamento e di utilizzo, che saranno determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del citato decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui all'articolo 7 comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente 29 in data dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII, capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

18. I compensi da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale dell'Albo e delle Sezioni regionali dell'Albo sono determinati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, 406.

19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attività privata può essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attività non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.

19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183.

20. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.

21. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.

22. IL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.

23. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.

24. IL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.

25. IL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.

26. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.

27. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.

28. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.

**ART. 213****(autorizzazioni integrate ambientali)**

1. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sostituiscono ad ogni effetto, secondo le modalità ivi previste:

- a) le autorizzazioni di cui al presente capo;
- b) la comunicazione di cui all'articolo 216, limitatamente alle attività non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che, se svolte in procedura semplificata, sono escluse dall'autorizzazione ambientale integrata, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.

**CAPO V****PROCEDURE SEMPLIFICATE****Articolo 214****(Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate)**

1. Le procedure semplificate di cui al presente capo devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 177, comma 4.

2. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attività che generano i fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.

3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le procedure semplificate devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, per accedere alle procedure semplificate, le attività di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:

- a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
- b) i limiti di emissione non siano superiori a quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133;
- c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale;
- d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215, commi 1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3.

4. Sino all'adozione dei decreti di cui al comma 2 relativamente alle attività di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 e 12 giugno 2002, n. 161.

5. L'adozione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui all'Allegato III del regolamento (CE), n. 1013/2006.

6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3, e per l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato è tenuto a versare alla provincia territorialmente competente un diritto di iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 21 luglio 1998, n. 350. All'attuazione dei compiti indicati dal presente comma le Province provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 è disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali.

L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209 e 211.

8. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande disciplinate dal presente capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia.

9. Le province comunicano al catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi delle imprese iscritte nei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3:

- a) ragione sociale;
- b) sede legale dell'impresa;
- c) sede dell'impianto;



- d) tipologia di rifiuti oggetto dell'attività di gestione;
- e) relative quantità;
- f) attività di gestione;
- g) data di iscrizione nei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3.

10. La comunicazione dei dati di cui al comma 9 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.

11. Con uno o più decreti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le condizioni alle quali l'utilizzo di un combustibile alternativo, in parziale sostituzione dei combustibili fossili tradizionali, in impianti soggetti al regime di cui al Titolo III-bis della Parte II, dotati di certificazione di qualità ambientale, sia da qualificarsi, ad ogni effetto, come modifica non sostanziale. I predetti decreti possono stabilire, nel rispetto dell'articolo 177, comma 4, le opportune modalità di integrazione ed unificazione delle procedure, anche presupposte, per l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, con effetto di assorbimento e sostituzione di ogni altro prescritto atto di assenso. Alle strutture eventualmente necessarie, ivi incluse quelle per lo stoccaggio e l'alimentazione del combustibile alternativo, realizzate nell'ambito del sito dello stabilimento qualora non già autorizzate ai sensi del precedente periodo, si applica il regime di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

#### **Articolo 214-bis**

##### **(Sgombero della neve)**

1. Le attività di sgombero della neve effettuate dalle pubbliche amministrazioni o da loro delegati, dai concessionari di reti infrastrutturali o infrastrutture non costituisce detenzione ai fini della lettera a) comma 1 dell'articolo 183.

#### **ART. 215**

##### **(autosmaltimento)**

1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, e siano tenute in considerazione le migliori tecniche disponibili, le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente, . . . .

2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:

- a) il tipo, la quantità e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
- b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
- c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;
- d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
- e) la qualità delle emissioni e degli scarichi idrici nell'ambiente.

3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, è allegata una relazione dalla quale deve risultare:

- a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1;
- b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.

4. Qualora la provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.

6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.

#### **ART. 216**

##### **(operazioni di recupero)**

1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227, comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attività è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione.

2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:

- a) per i rifiuti non pericolosi:
  - 1) le quantità massime impiegabili;
  - 2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;

3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

b) per i rifiuti pericolosi:

1) le quantità massime impiegate;

2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;

3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito;

4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;

5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, è allegata una relazione dalla quale risulti:

a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;

b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;

c) le attività di recupero che si intendono svolgere;

d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;

e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.

4. Qualora la competente Sezione regionale dell'Albo accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, la medesima sezione propone alla provincia di disporre, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.<sup>(10)</sup> 5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

6. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale dell'impianto.

7. Alle attività di cui al presente articolo si applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo al recupero.

8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera b), e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, determina modalità, condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonché come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, nonché dalla direttiva 2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento.

8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.

8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonché le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.

8-quater. Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:

a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;

b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;

c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

8-quinquies. L'operazione di recupero può consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa è sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a

condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:

- a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
- b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
- c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente articolo, adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo.

8-septies. Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.

9. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4.

10. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4.

11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.

12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.

13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.

14. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.

15. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.

## **Articolo 216-bis**

### **(Oli usati)**

1. Fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione dei rifiuti pericolosi, gli oli usati sono gestiti in base alla classificazione attribuita ad essi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184, nel rispetto delle disposizioni della parte IV del presente decreto e, in particolare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze.

3. Gli oli usati devono essere gestiti:

a) in via prioritaria, tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti;

b) in via sussidiaria e, comunque, nel rispetto dell'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, qualora la rigenerazione sia tecnicamente non fattibile ed economicamente impraticabile, tramite combustione, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo III-bis della parte II del presente decreto e al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133;

c) in via residuale, qualora le modalità di trattamento di cui alle precedenti lettere a) e b) non siano tecnicamente praticabili a causa della composizione degli oli usati, tramite operazioni di smaltimento di cui all'Allegato B della parte IV del presente decreto.

4. Al fine di dare priorità alla rigenerazione degli oli usati, le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal territorio italiano verso impianti di incenerimento e coincenerimento collocati al di fuori del territorio nazionale, sono escluse nella misura in cui ricorrono le condizioni di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006. Si applicano i principi di cui agli articoli 177 e 178, nonché il principio di prossimità.

5. Le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal territorio italiano verso impianti di rigenerazione collocati al di fuori del territorio nazionale sono valutate ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006 e, in particolare, dell'articolo 12 del predetto regolamento.

6. Ai fini di cui al comma 5, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può individuare con uno o più decreti gli elementi da valutare secondo le facoltà concesse alle autorità di spedizione o di transito nell'esercizio delle competenze di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006.

7. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le norme tecniche per la gestione di oli usati in conformità a quanto disposto dal presente articolo. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, le autorità competenti possono autorizzare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all'allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT.

8. I composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acqua e olio, le emulsioni ed altre miscele oleose sono soggette alla disciplina sugli oli usati.

#### **Articolo 216-ter**

##### **(Comunicazioni alla Commissione europea)**

1. I piani di gestione ed i programmi di prevenzione di cui all'articolo 199, commi 1 e 3, lettera r) e le loro eventuali revisioni sostanziali, sono comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando il formato adottato in sede comunitaria, per la successiva trasmissione alla Commissione europea.

2. Con cadenza triennale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea le informazioni sull'applicazione della direttiva 2008/98/CE, inviando una relazione settoriale in formato elettronico sulla base di un questionario o di uno schema inviato dalla Commissione europea stessa sei mesi prima del periodo contemplato dalla citata relazione settoriale.

3. La relazione di cui al comma 2, trasmessa la prima volta alla Commissione europea entro nove mesi dalla fine del triennio che decorre dal 12 dicembre 2010, prevede, tra l'altro, le informazioni sulla gestione degli oli usati, sui progressi compiuti nell'attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti, di cui all'articolo 199, comma 3, lettera r), e sulla misure previste dall'eventuale attuazione del principio della responsabilità estesa del produttore, di cui all'articolo 178-bis, comma 1, lettera a).

4. Gli obiettivi di cui all'articolo 181 relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio di rifiuti, sono comunicati alla Commissione europea con i tempi e le modalità descritte nei commi 2 e 3.

5. La parte quarta del presente decreto nonché i provvedimenti inerenti la gestione dei rifiuti, sono comunicati alla Commissione europea.

## **TITOLO II**

### **GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI**

#### **ART. 217**

##### **(ambito di applicazione)**

1. Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurre l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato, nonché per evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti importati, prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza e garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in conformità alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui la parte quarta del presente decreto costituisce recepimento nell'ordinamento interno. I sistemi di gestione devono essere aperti alla partecipazione degli operatori economici interessati.

2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici, a qualsiasi titolo, qualunque siano i materiali che li compongono. Gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro complesso garantiscono, secondo i principi della "responsabilità condivisa", che l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita.

3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualità degli imballaggi, come quelli relativi alla sicurezza, alla protezione della salute e all'igiene dei prodotti imballati, nonché le vigenti disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi.

#### **ART. 218**

##### **(definizioni)**

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per:

a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:

imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo;

f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;

g) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d);

h) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;

i) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;

l) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;

m) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto;

n) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante termovalorizzazione con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;

o) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di biogas con recupero energetico, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;

p) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto;

q) operatori economici: i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori;

r) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

s) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;

t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del presente decreto o loro concessionari;

u) utente finale: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;

v) consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

z) accordo volontario: accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti interessati, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 220;

aa) filiera: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell'imballaggio stesso;

bb) ritiro: l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;

cc) ripresa: l'operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dall'utilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dell'imballaggio stesso;

dd) imballaggio usato: imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso.

2. La definizione di imballaggio di cui alle lettere da a) ad e)

del comma 1 è inoltre basata sui criteri interpretativi indicati nell'articolo 3 della direttiva 94/62/CEE, così come modificata dalla direttiva 2004/12/CE e sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E alla parte quarta del presente decreto.

## **ART. 219**

### **(criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio)**

1. L'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si informa ai seguenti principi generali:

a) incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità nella fabbricazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso iniziative, anche di natura economica in conformità ai principi del

diritto comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo;

- b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunità di mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;
- c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero;
- d) applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori economici interessati.

2. Al fine di assicurare la responsabilizzazione degli operatori economici conformemente al principio "chi inquina paga" nonché la cooperazione degli stessi secondo i principi della "responsabilità condivisa", l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si ispira, inoltre, ai seguenti principi:

- a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che il costo della raccolta differenziata, della valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale e che la pubblica amministrazione organizzi la raccolta differenziata;
- b) promozione di forme di cooperazione tra i soggetti pubblici e privati;
- c) informazione agli utenti degli imballaggi ed in particolare ai consumatori secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
- d) incentivazione della restituzione degli imballaggi usati e del conferimento dei rifiuti di imballaggio in raccolta differenziata da parte del consumatore.

3. Le informazioni di cui alla lettera c) del comma 2 riguardano in particolare:

- a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;
- b) il ruolo degli utenti di imballaggi e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano sul mercato;
- d) gli elementi significativi dei programmi di gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 225, comma 1, e gli elementi significativi delle specifiche previsioni contenute nei piani regionali ai sensi dell'articolo 225, comma 6.

4. In conformità alle determinazioni assunte dalla Commissione dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono adottate le misure tecniche necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente titolo, con particolare riferimento agli imballaggi pericolosi, anche domestici, nonché agli imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici, ai piccoli imballaggi ed agli imballaggi di lusso. Qualora siano coinvolti aspetti sanitari, il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro della salute.

5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Il predetto decreto dovrà altresì prescrivere l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio da parte dell'industria interessata, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

## **Art. 220**

### **Obiettivi di recupero e di riciclaggio**

1. Per conformarsi ai principi di cui all'articolo 219, i produttori e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio in conformità alla disciplina comunitaria indicati nell'Allegato E alla parte quarta del presente decreto.

2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 acquisisce da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi e comunica annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, utilizzando il modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati, riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Le predette comunicazioni possono essere presentate dai soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed inviate contestualmente al Consorzio nazionale imballaggi. I rifiuti di imballaggio esportati dalla Comunità sono presi in considerazione, ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, solo se sussiste idonea documentazione comprovante che l'operazione di recupero e/o di riciclaggio è stata effettuata con modalità equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria. L'Autorità di cui all'articolo 207, entro centoventi giorni dalla sua istituzione, redige un elenco dei Paesi extracomunitari in cui le operazioni di recupero e/o di riciclaggio sono considerate equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria, tenendo conto anche di eventuali decisioni e orientamenti dell'Unione europea in materia.

3. **COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4** 4. Le pubbliche amministrazioni e i gestori incoraggiano, ove opportuno, l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante:

- a) il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali;
- b) la revisione delle norme esistenti che impediscono l'uso di tali materiali.
5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 224, comma 3, lettera e), qualora gli obiettivi complessivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio come fissati al comma 1 non siano raggiunti alla scadenza prevista, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle attività produttive, alle diverse tipologie di materiali di imballaggi sono applicate misure di carattere economico, proporzionate al mancato raggiungimento di singoli obiettivi, il cui introito è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dette somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione, la raccolta differenziata, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio.
6. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono riferiti ai rifiuti di imballaggio generati sul territorio nazionale, nonché a tutti i sistemi di riciclaggio e di recupero al netto degli scarti e sono adottati ed aggiornati in conformità alla normativa comunitaria con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive.
7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle attività produttive notificano alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi e secondo le modalità di cui agli articoli 12, 16 e 17 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, la relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente titolo accompagnata dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 e i progetti delle misure che si intendono adottare nell'ambito del titolo medesimo.
8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle attività produttive forniscono periodicamente all'Unione europea e agli altri Paesi membri i dati sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio secondo le tabelle e gli schemi adottati dalla Commissione dell'Unione europea con la decisione 2005/270/CE del 22 marzo 2005.

## **Art. 221**

### **Obblighi dei produttori e degli utilizzatori**

1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205 e 220 e del Programma di cui all'articolo 225, i produttori e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio e secondo quanto previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 224, comma 5, adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato. A tal fine, per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata organizzata dalle pubbliche amministrazioni e per le altre finalità indicate nell'articolo 224, i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi, salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di cui al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo.
3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente:
- a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale;
- b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223;
- c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6.
4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e). Periodo soppresso dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.
5. I produttori che non intendono aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi e a un Consorzio di cui all'articolo 223, devono presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il progetto del sistema di cui al comma 3, lettere a) o c) richiedendone il riconoscimento sulla base di idonea documentazione. Il progetto va presentato entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera r) o prima del recesso da uno dei suddetti Consorzi. Il recesso è, in ogni caso, efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio, permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h). Per ottenere il riconoscimento i produttori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema sarà effettivamente ed autonomamente funzionante e che sarà in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui all'articolo 220. I produttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi siano informati sulle modalità del sistema adottato. L'Osservatorio, acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti dal Consorzio nazionale imballaggi, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'Osservatorio sarà tenuto a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite. Sono fatti salvi i riconoscimenti già operati ai sensi della previgente normativa. Alle domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano

rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attività di cui al comma 3 lettere a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato nella presente norma.

6. I produttori di cui al comma 5 elaborano e trasmettono al Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 un proprio Programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 225.

7. Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di cui al comma 5 presentano all'Autorità prevista dall'articolo 207 e al Consorzio nazionale imballaggi un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sarà inserito nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225.

8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori di cui al comma 5 sono inoltre tenuti a presentare all'Autorità prevista dall'articolo 207 ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, comprensiva dell'indicazione nominativa degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al sistema di cui al comma 3, lettere a) o c), del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio; nella stessa relazione possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.

9. Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 5, o la revoca disposta dall'Autorità, previo avviso all'interessato, qualora i risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 220 ovvero siano stati violati gli obblighi previsti dai commi 6 e 7, comportano per i produttori l'obbligo di partecipare ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223 e, assieme ai propri utilizzatori di ogni livello fino al consumo, al consorzio previsto dall'articolo 224. I provvedimenti dell'Autorità sono comunicati ai produttori interessati e al Consorzio nazionale imballaggi. L'adesione obbligatoria ai consorzi disposta in applicazione del presente comma ha effetto retroattivo ai soli fini della corresponsione del contributo ambientale previsto dall'articolo 224, comma 3, lettera h), e dei relativi interessi di mora. Ai produttori e agli utilizzatori che, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Autorità, non provvedano ad aderire ai consorzi e a versare le somme a essi dovute si applicano inoltre le sanzioni previste dall'articolo 261.

10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori:

- a) i costi per il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
- b) il corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali l'Autorità d'ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi o per esso ai soggetti di cui al comma 3 di procedere al ritiro;
- c) i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati;
- d) i costi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
- e) i costi per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

11. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.

## **ART. 222**

### **(raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione)**

1. La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare:

- a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito territoriale ottimale, tenuto conto del contesto geografico;
- b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.

2. Nel caso in cui l'Autorità di cui all'articolo 207 accerti che le pubbliche amministrazioni non abbiano attivato sistemi adeguati di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, anche per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 205, ed in particolare di quelli di recupero e riciclaggio di cui all'articolo 220, può richiedere al Consorzio nazionale imballaggi di sostituirsi ai gestori dei servizi di raccolta differenziata, anche avvalendosi di soggetti pubblici o privati individuati dal Consorzio nazionale imballaggi medesimo mediante procedure trasparenti e selettive, in via temporanea e d'urgenza, comunque per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, sempre che ciò avvenga all'interno di ambiti ottimali opportunamente identificati, per l'organizzazione e/o integrazione del servizio ritenuto insufficiente. Qualora il Consorzio nazionale imballaggi, per raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dall'articolo 220, decida di aderire alla richiesta, verrà al medesimo corrisposto il valore della tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani corrispondente, al netto dei ricavi conseguiti dalla vendita dei materiali e del corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche omogenee. Ove il Consorzio nazionale imballaggi non dichiara di accettare entro quindici giorni dalla richiesta, l'Autorità, nei successivi quindici giorni, individua, mediante procedure trasparenti e selettive, un soggetto di comprovata e documentata affidabilità e capacità a cui affidare la raccolta differenziata e conferire i rifiuti di imballaggio in via temporanea e d'urgenza, fino all'espletamento delle procedure ordinarie di aggiudicazione del servizio e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi in caso di impossibilità oggettiva e documentata di aggiudicazione.<sup>(10)</sup>

3. Le pubbliche amministrazioni incoraggiano, ove opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle attività produttive curano la pubblicazione delle misure e degli obiettivi oggetto delle campagne di informazione di cui all'articolo 224, comma 3, lettera g).



5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive cura la pubblicazione delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate di cui all'articolo 226, comma 3, e ne dà comunicazione alla Commissione dell'Unione europea.

#### **ART. 223 (consorzi)**

1. I produttori che non provvedono ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), costituiscono un Consorzio per ciascun materiale di imballaggio di cui all'allegato E della parte quarta del presente decreto, operante su tutto il territorio nazionale. Ai Consorzi possono partecipare i recuperatori, ed i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi.

2. I consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro e sono retti da uno statuto adottato in conformità ad uno schema tipo, redatto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, conformemente ai principi del presente decreto e, in particolare, a quelli di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Lo statuto adottato da ciascun consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo approva nei successivi novanta giorni, con suo provvedimento adottato di concerto con il Ministro delle attività produttive. Ove il Ministro ritenga di non approvare lo statuto trasmesso, per motivi di legittimità o di merito, lo ritrasmette al consorzio richiedente con le relative osservazioni. Entro il 31 dicembre 2008 i Consorzi già riconosciuti dalla previgente normativa adeguano il proprio statuto in conformità al nuovo schema tipo e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera Concorrenza nelle attività di settore, ai sensi dell'articolo 221, comma 2. Nei consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e dei recuperatori deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime di imballaggio. Lo statuto adottato da ciascun Consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, salvo motivate osservazioni cui i Consorzi sono tenuti ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora i Consorzi non ottemperino nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto dei consorzi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. (10)

3. I consorzi di cui al comma 1 e 2 sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. A tal fine i mezzi finanziari per il funzionamento dei predetti consorzi derivano dai contributi dei consorziati e dai versamenti effettuati dal Consorzio nazionale imballaggi ai sensi dell'articolo 224, comma 3, lettera h), secondo le modalità indicate dall'articolo 224, comma 8, dai proventi della cessione, nel rispetto dei principi della concorrenza e della corretta gestione ambientale, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ripresi, raccolti o ritirati, nonché da altri eventuali proventi e contributi di consorziati o di terzi.

4. Ciascun Consorzio mette a punto e trasmette al CONAI e all'Osservatorio nazionale sui rifiuti un proprio programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti d'imballaggio entro il 30 settembre di ogni anno.

5. Entro il 30 settembre di ogni anno i consorzi di cui al presente articolo presentano all'Autorità prevista dall'articolo 207 e al Consorzio nazionale imballaggi un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sarà inserito nel programma generale di prevenzione e gestione. (10)

6. Entro il 31 maggio di ogni anno, i consorzi di cui al presente articolo sono inoltre tenuti a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente, con l'indicazione nominativa dei consorziati, il programma specifico ed i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio.

#### **Art. 224**

##### **Consorzio nazionale imballaggi**

1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario coordinamento dell'attività di raccolta differenziata, i produttori e gli utilizzatori, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 221, comma 2, partecipano in forma paritaria al Consorzio nazionale imballaggi, in seguito denominato CONAI, che ha personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive.

2. Entro il 30 giugno 2008, il CONAI adegua il proprio statuto ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore, ai sensi dell'articolo 221, comma 2. Lo statuto adottato è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo approva di concerto con il Ministro delle attività produttive, salvo motivate osservazioni cui il CONAI è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il CONAI non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive.

3. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:

a) definisce, in accordo con le regioni e con le pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento;

- b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla lettera a), le condizioni generali di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;
- c) elabora ed aggiorna, valutati i programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225;
- d) promuove accordi di programma con gli operatori economici per favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio e ne garantisce l'attuazione;
- e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'articolo 223, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e gli altri operatori economici, anche eventualmente destinando una quota del contributo ambientale CONAI, di cui alla lettera h), ai consorzi che realizzano percentuali di recupero o di riciclo superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui all'Allegato E alla parte quarta del presente decreto. Ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero è in ogni caso ridotta la quota del contributo ambientale ad essi riconosciuto dal Conai;
- f) indirizza e garantisce il necessario raccordo tra le amministrazioni pubbliche, i consorzi e gli altri operatori economici;
- g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma generale;
- h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta differenziata di cui all'articolo 221, comma 10, lettera b), nonché gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale. A tal fine determina e pone a carico dei consorziati, con le modalità individuate dallo statuto, anche in base alle utilizzazioni e ai criteri di cui al comma 8, il contributo denominato contributo ambientale CONAI;
- i) promuove il coordinamento con la gestione di altri rifiuti previsto dall'articolo 222, comma 1, lettera b), anche definendone gli ambiti di applicazione;
- l) promuove la conclusione, su base volontaria, di accordi tra i consorzi di cui all'articolo 223 e i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), con soggetti pubblici e privati. Tali accordi sono relativi alla gestione ambientale della medesima tipologia di materiale oggetto dell'intervento dei consorzi con riguardo agli imballaggi, esclusa in ogni caso l'utilizzazione del contributo ambientale CONAI;
- m) fornisce i dati e le informazioni richieste dall'Autorità di cui all'articolo 207 e assicura l'osservanza degli indirizzi da questa tracciati.
- n) acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali o esteri, i dati relativi ai flussi degli imballaggi in entrata e in uscita dal territorio nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti. Il conferimento di tali dati al CONAI e la raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo degli stessi da parte di questo si considerano, ai fini di quanto previsto dall'articolo 178, comma 1, di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI e dai consorzi di cui all'articolo 223 nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito, a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati ed agli aderenti di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei predetti sistemi gestionali, dei consorzi e del CONAI.
5. Il CONAI può stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle province italiane (UPI) o con le Autorità d'ambito al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni. In particolare, tale accordo stabilisce:
- a) l'entità dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 221, comma 10, lettera b), da versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza di gestione del servizio medesimo, nonché sulla base della tariffa di cui all'articolo 238, dalla data di entrata in vigore della stessa;
- b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;
- c) le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero.
6. L'accordo di programma di cui al comma 5 è trasmesso all'Autorità di cui all'articolo 207, che può richiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro i successivi sessanta giorni.
7. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma 3, lettera h), sono esclusi dal calcolo gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione.
8. Il contributo ambientale del Conai è utilizzato in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari. A tali fini, tale contributo è attribuito dal Conai, sulla base di apposite convenzioni, ai soggetti di cui all'articolo 223, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale. Il CONAI provvede ai mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni con i proventi dell'attività, con i contributi dei consorziati e con una quota del contributo ambientale CONAI, determinata nella misura necessaria a far fronte alle spese derivanti dall'espletamento, nel rispetto dei criteri di contenimento dei costi e di efficienza della gestione, delle funzioni conferitegli dal presente titolo. nonché con altri contributi e proventi di consorziati e di terzi, compresi quelli dei soggetti di cui all'articolo 221, lettere a) e c), per le attività svolte in loro favore in adempimento alle prescrizioni di legge.
9. L'applicazione del contributo ambientale CONAI esclude l'assoggettamento del medesimo bene e delle materie prime che lo costituiscono ad altri contributi con finalità ambientali previsti dalla parte quarta del presente decreto o comunque istituiti in applicazione del presente decreto.

10. Al Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con diritto di voto un rappresentante dei consumatori indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro delle attività produttive.

11. **COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4.**

12. In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al comma 5, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali senza esito positivo, provvede direttamente, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, a definire il corrispettivo di cui alla lettera a) del comma 5. L'accordo di cui al comma 5 è sottoscritto, per le specifiche condizioni tecniche ed economiche relative al ritiro dei rifiuti di ciascun materiale d'imballaggio, anche dal competente Consorzio di cui all'articolo 223. Nel caso in cui uno di questi Consorzi non lo sottoscriva e/o non raggiunga le intese necessarie con gli enti locali per il ritiro dei rifiuti d'imballaggio, il Conai subentra nella conclusione delle convenzioni locali al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio previsti dall'articolo 220.

13. Nel caso siano superati, a livello nazionale, gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio indicati nel programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi di cui all'articolo 225, il CONAI adotta, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, forme particolari di incentivo per il ritiro dei rifiuti di imballaggi nelle aree geografiche che non abbiano ancora raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 205, comma 1, entro i limiti massimi di riciclaggio previsti dall'Allegato E alla parte quarta del presente decreto.

#### **ART. 225**

##### **(programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)**

1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il CONAI elabora annualmente un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure per conseguire i seguenti obiettivi:

a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;

b) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili;

c) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili;

d) miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di permettere ad esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;

e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio.

2. Il Programma generale di prevenzione determina, inoltre:

a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti di imballaggio da recuperare ogni cinque anni e, nell'ambito di questo obiettivo globale, sulla base della stessa scadenza, la percentuale in peso da riciclare delle singole tipologie di materiali di imballaggio, con un minimo percentuale in peso per ciascun materiale;

b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a).

3. Entro il 30 novembre di ogni anno il CONAI trasmette all'Osservatorio nazionale sui rifiuti un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sarà inserito nel programma generale di prevenzione e gestione.

4. La relazione generale consuntiva relativa all'anno solare precedente è trasmessa per il parere all'Autorità di cui all'articolo 207, entro il 30 giugno di ogni anno. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI si provvede alla approvazione ed alle eventuali modificazioni e integrazioni del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

5. Nel caso in cui il Programma generale non sia predisposto, lo stesso è elaborato in via sostitutiva dall'Autorità di cui all'articolo 207. In tal caso gli obiettivi di recupero e riciclaggio sono quelli massimi previsti dall'allegato E alla parte quarta del presente decreto.(10)

6. I piani regionali di cui all'articolo 199 sono integrati con specifiche previsioni per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sulla base del programma di cui al presente articolo.

#### **ART. 226**

##### **(divieti)**

1. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 221, comma 4, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4.

3. Possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato europeo normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive sono aggiornati i predetti standard, tenuto conto della comunicazione della Commissione europea 2005/C44/ 13. Sino all'emanazione del predetto decreto si applica l'Allegato F alla parte quarta del presente decreto.

4. È vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore a 100 parti per milione (ppm) in peso. Per gli imballaggi in vetro si applica la decisione 2001/171/CE del 19 febbraio 2001 e per gli imballaggi in plastica si applica la decisione 1999/177/CE del 8 febbraio 1999.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive sono determinate, in conformità alle decisioni dell'Unione europea:

- a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al comma 4 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata;
- b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al comma 4.

### TITOLO III

#### GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

##### ART. 227

###### **(rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto)**

1. Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:

- a) rifiuti elettrici ed elettronici: direttiva 2000/53/CE, direttiva 2002/95/CE e direttiva 2003/108/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 25 luglio 2005, n. 151. Relativamente alla data di entrata in vigore delle singole disposizioni del citato provvedimento, nelle more dell'entrata in vigore di tali disposizioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
- b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
- c) veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata direttiva 2000/53/CE;
- d) recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto: decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248.

##### ART. 228

###### **(pneumatici fuori uso)**

1. Fermo restando il disposto di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonché il disposto di cui agli articoli 179 e 180 del presente decreto, al fine di garantire il perseguimento di finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attività di ricerca, sviluppo e formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurre la formazione anche attraverso la ricostruzione è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale, provvedendo anche ad attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto dell'articolo 177, comma 1.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel termine di giorni centoventi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono disciplinati i tempi e le modalità attuative dell'obbligo di cui al comma 1. In tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici è indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici, per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di cui al comma 1. Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il produttore o l'importatore applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso.

3. Il trasferimento all'eventuale struttura operativa associata, da parte dei produttori e importatori di pneumatici che ne fanno parte, delle somme corrispondenti al contributo per la gestione, calcolato sul quantitativo di pneumatici immessi sul mercato nell'anno precedente costituisce adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 con esenzione del produttore o importatore da ogni relativa responsabilità.

3-bis. I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinano annualmente l'ammontare del rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l'ammontare del contributo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno. È fatta salva la facoltà di procedere nell'anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto per l'anno solare in corso.

4. I produttori e gli importatori di pneumatici inadempienti agli obblighi di cui al comma 1 sono assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionata alla gravità dell'inadempimento, comunque non superiore al doppio del contributo incassato per il periodo considerato.

#### **ART. 229**

**ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205**

#### **ART. 230**

**(rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture)**

1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

1-bis. I rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.

2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attività manutentiva, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.

4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 190, comma 3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di cui al presente articolo possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti così come definito nel comma 1.

5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell'articolo dell'art. 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.

#### **ART. 231**

**(veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209)**

1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.

3. I veicoli a motore o i rimorchi di cui al comma 1 rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del codice civile sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti. Fino all'adozione di tale decreto, trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460.

4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali delle case costruttrici rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione, da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale, dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA).

5. La cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.

7. I gestori dei centri di raccolta, i concessionari e i titolari delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.

8. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

9. Agli stessi obblighi di cui ai commi 7 e 8 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'articolo 215, comma 4 del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

10. È consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore o dei rimorchi ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente.

11. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità.

12. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 10 e 11 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.

13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, emana le norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti di demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e all'individuazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza di cui al comma 11. Fino all'adozione di tale decreto, si applicano i requisiti relativi ai centri di raccolta e le modalità di trattamento dei veicoli di cui all'Allegato I del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.

#### **ART. 232**

##### **(rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico)**

1. La disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico è contenuta nel decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182.

2. Gli impianti che ricevono acque di sentina già sottoposte a un trattamento preliminare in impianti autorizzati ai sensi della legislazione vigente possono accedere alle procedure semplificate di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, fermo restando che le materie prime e i prodotti ottenuti devono possedere le caratteristiche indicate al punto 6.6.4 dell'Allegato 3 del predetto decreto, come modificato dal comma 3 del presente articolo.

3. Ai punti 2.4 dell'allegato 1 e 6.6.4 dell'Allegato 3 del decreto 17 novembre 2005, n. 269 la congiunzione: "e" è sostituita dalla disgiunzione: "o".

#### **ART. 233**

##### **(Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti)**

1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, tutti gli operatori della filiera costituiscono un Consorzio. I sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 237.

2. il Consorzio di cui al comma 1, già riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Nel consiglio di amministrazione del Consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime. Lo statuto adottato dal consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il Consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il Consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del Consorzio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

3. I Consorzio svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

- a) assicurano la raccolta presso i soggetti di cui al comma 12, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il recupero degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;
- b) assicurano, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti raccolti dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione;
- c) promuovono lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di settore al fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero degli oli e grassi vegetali e animali esausti.

4. Le deliberazioni degli organi del Consorzio, adottate in relazione alle finalità della parte quarta del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutte le imprese partecipanti.

5. Partecipano ai Consorzio:

- a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti;
- b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti;
- c) le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti;

- d) eventualmente, le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d).
6. Le quote di partecipazione ai Consorzi sono determinate in base al rapporto tra la capacità produttiva di ciascun consorziato e la capacità produttiva complessivamente sviluppata da tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria.
7. La determinazione e l'assegnazione delle quote compete al consiglio di amministrazione dei Consorzi che vi provvede annualmente secondo quanto stabilito dallo statuto.
8. Nel caso di incapacità o di impossibilità di adempiere, per mezzo delle stesse imprese consorziate, agli obblighi di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti stabiliti dalla parte quarta del presente decreto, il consorzio può, nei limiti e nei modi determinati dallo statuto, stipulare con le imprese pubbliche e private contratti per l'assolvimento degli obblighi medesimi.
9. Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 1 possono, entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2, organizzare autonomamente, la gestione degli oli e grassi vegetali e animali esausti su tutto il territorio nazionale. In tale ipotesi gli operatori stessi devono richiedere all'Autorità di cui all'articolo 207, previa trasmissione di idonea documentazione, il riconoscimento del sistema adottato. A tal fine i predetti operatori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali siano informati sulle modalità del sistema adottato. L'Autorità, dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'Autorità è tenuta a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite.
10. I Consorzi sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. Le risorse finanziarie dei Consorzi sono costituite:
- dai proventi delle attività svolte dai Consorzi;
  - dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
  - dalle quote consortili;
  - dal contributo ambientale a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno e ricadenti nelle finalità consortili di cui al comma 1, determinati annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, al fine di garantire l'equilibrio di gestione dei Consorzi.
11. I Consorzi di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 9 trasmettono annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministro delle attività produttive i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione; inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, tali soggetti presentano agli stessi Ministri una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.
12. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma 2, chiunque, in ragione della propria attività professionale, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli ai Consorzi direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai Consorzi, fermo restando quanto previsto al comma 9. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere oli e grassi vegetali e animali esausti ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.
13. Chiunque, in ragione della propria attività professionale ed in attesa del conferimento ai Consorzi, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.
14. Restano ferme le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di prodotti, sottoprodotti e rifiuti di origine animale.
15. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 5 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attività proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei Consorzi di cui al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma 9, entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attività. PERIODO SOPPRESSO DAL D.Lgs. 16 GENNAIO 2008, N.4.

## **ART. 234**

### **(Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in Polietilene)**

- Al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo smaltimento, è istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 218, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e dd), i beni, ed i relativi rifiuti, di cui agli articoli 227, comma 1, lettere a), b) e c), e 231. I sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 237.
- COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164.
- Il consorzio di cui al comma 1, già riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori con materie prime. Lo statuto adottato dal consorzio è trasmesso

entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In ogni caso, del consiglio di amministrazione del consorzio deve fare parte un rappresentante indicato da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive interessate, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

4. Ai Consorzio partecipano:

- a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
- b) gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene;
- c) i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in polietilene.

5. Ai Consorzio possono partecipare in qualità di soci aggiunti i produttori ed importatori di materie prime in polietilene per la produzione di beni in polietilene e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei beni in polietilene. Le modalità di partecipazione vengono definite nell'ambito dello statuto di cui al comma 3.

6. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 4 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attività proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei Consorzio di cui al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma 7, entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attività. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4 7. Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 1 possono entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2:

- a) organizzare autonomamente, la gestione dei rifiuti di beni in polietilene su tutto il territorio nazionale;
- b) mettere in atto un sistema di raccolta e restituzione dei beni in polietilene al termine del loro utilizzo, con avvio al riciclo o al recupero, previo accordi con aziende che svolgono tali attività, con quantità definite e documentate;

Nelle predette ipotesi gli operatori stessi devono richiedere all'osservatorio nazionale sui Rifiuti, previa trasmissione di idonea documentazione, il riconoscimento del sistema adottato. A tal fine i predetti operatori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali siano informati sulle modalità del sistema adottato. L'Autorità, dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'Autorità presenta una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite.

8. I Consorzio di cui al comma 1 si propongono come obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero. A tal fine i Consorzio svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

- a) promuovono la gestione del flusso dei beni a base di polietilene;
- b) assicurano la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene;
- c) promuovono la valorizzazione delle frazioni di polietilene non riutilizzabili;
- d) promuovono l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento;
- e) assicurano l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.

9. Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati, i Consorzio possono ricorrere a forme di deposito cauzionale.

10. I Consorzio sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio sono costituiti:

- a) dai proventi delle attività svolte dai Consorzio;
- b) dai contributi dei soggetti partecipanti;
- c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
- d) dall'eventuale contributo percentuale di riciclaggio di cui al comma 13.

11. Le deliberazioni degli organi dei Consorzio, adottate in relazione alle finalità della parte quarta del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti.

12. I Consorzio di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 7 trasmettono annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministro delle attività produttive il bilancio preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione. I Consorzio di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 7, entro il 31 maggio di ogni anno, presentano una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.

13. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive determina ogni due anni con proprio decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio e, in caso di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi, può stabilire un contributo percentuale di riciclaggio da applicarsi sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici ed importatrici di beni di polietilene per il mercato interno. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive determina gli obiettivi di riciclaggio a valere per il primo biennio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Il contributo percentuale di riciclaggio è



stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma è stabilita anche l'entità dei contributi di cui al comma 10, lettera b).

14. Decorsi novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 3, chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli a uno dei Consorzi riconosciuti o direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai Consorzi stessi, fatto comunque salvo quanto previsto dal comma 7. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere i rifiuti di bene in polietilene ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.

#### **ART. 235**

**ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 20 NOVEMBRE 2008, N. 188**

#### **ART. 236**

##### **Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati**

1. Al fine di razionalizzare e organizzare la gestione degli oli minerali usati, da avviare obbligatoriamente alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base, le imprese di cui al comma 4, sono tenute a partecipare all'assolvimento dei compiti previsti al comma 12 tramite adesione al consorzio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, . I consorzio adottano sistemi di gestione conformi ai principi di cui all'articolo 237.

2. Il consorzio di cui al comma 1, già riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori. Lo statuto adottato dal consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4. Le imprese che eliminano gli oli minerali usati tramite co-combustione e all'uopo debitamente autorizzate e gli altri consorzio di cui al presente articolo sono tenute a fornire al Consorzio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, i dati tecnici di cui al comma 12, lettera h), affinché tale consorzio comunichi annualmente tutti i dati raccolti su base nazionale ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa. Alla violazione dell'obbligo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 258 per la mancata comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3.

4. Ai consorzio partecipano in forma Paritetica tutte le imprese che:

- a) le imprese che producono, importano o mettono in commercio oli base vergini;
- b) le imprese che producono oli base mediante un processo di rigenerazione;
- c) le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati;
- d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti.

5. Le quote di partecipazione ai consorzio sono ripartite fra le categorie di imprese di cui al comma 4 e nell'ambito di ciascuna di esse sono attribuite in proporzione delle quantità di lubrificanti prodotti, commercializzati rigenerati o recuperati.

6. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione alle finalità della parte quarta del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i consorziati. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4.

7. I consorzio determinano annualmente, con riferimento ai costi sopportati nell'anno al netto dei ricavi per l'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo, il contributo per chilogrammo dell'olio lubrificante che sarà messo a consumo nell'anno successivo. Ai fini della parte quarta del presente decreto si considerano immessi al consumo gli oli lubrificanti di base e finiti all'atto del pagamento dell'imposta di consumo.

8. Le imprese partecipanti sono tenute a versare al consorzio i contributi dovuti da ciascuna di esse secondo le modalità ed i termini fissati ai sensi del comma 9.

9. Le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi di cui al comma 8, sono stabiliti con decreto del Ministro della economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dall'approvazione dello statuto del consorzio.

10. Il consorzio di cui al comma 1 trasmettono annualmente al

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministro delle attività produttive i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione. I consorzio di cui al comma 1, entro il 31 maggio di ogni anno, presentano al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministro delle attività produttive una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.

11. Lo statuto di cui al comma 2, prevede, in particolare, gli organi del consorzio e le relative modalità di nomina.

12. I consorzio svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

- a) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche della raccolta;
- b) assicurare ed incentivare la raccolta degli oli usati ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate;

- c) espletare direttamente la attività di raccolta degli oli usati dai detentori che ne facciano richiesta nelle aree in cui la raccolta risulti difficoltosa o economicamente svantaggiosa;
- d) selezionare gli oli usati raccolti ai fini della loro corretta eliminazione tramite rigenerazione, combustione o smaltimento;
- e) cedere gli oli usati raccolti:
- 1) in via prioritaria, alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base;
  - 2) in caso ostino effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo, alla combustione o coincenerimento;
  - 3) in difetto dei requisiti per l'avvio agli usi di cui ai numeri precedenti, allo smaltimento tramite incenerimento o deposito permanente;
- f) perseguire ed incentivare lo studio, la sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di trattamento e di impiego alternativi;
- g) operare nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera circolazione dei beni, di economicità della gestione, nonché della tutela della salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo;
- h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi alla raccolta ed eliminazione degli oli usati e comunicarli annualmente al Consorzio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, affinché tale Consorzio li trasmetta ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa;
- i) concordare con le imprese che svolgono attività di rigenerazione i parametri tecnici per la selezione degli oli usati idonei per l'avvio alla rigenerazione;
- l) incentivare la raccolta di oli usati rigenerabili;
- l-bis) cedere gli oli usati rigenerabili raccolti alle imprese di rigenerazione che ne facciano richiesta in ragione del rapporto fra quantità raccolte e richieste, delle capacità produttive degli impianti previste dalle relative autorizzazioni e, per gli impianti già in funzione, della pregressa produzione di basi lubrificanti rigenerate di qualità idonea per il consumo;
- l-ter) corrispondere alle imprese di rigenerazione un corrispettivo a fronte del trattamento determinato in funzione della situazione corrente del mercato delle basi lubrificanti rigenerate, dei costi di raffinazione e del prezzo ricavabile dall'avvio degli oli usati al riutilizzo tramite combustione; tale corrispettivo sarà erogato con riferimento alla quantità di base lubrificante ottenuta per tonnellata di olio usato, di qualità idonea per il consumo ed effettivamente ricavata dal processo di rigenerazione degli oli usati ceduti dal consorzio all'impresa stessa;
- l-quater) assicurare l'avvio alla combustione dell'olio usato non rigenerabile ma riutilizzabile ovvero dell'olio rigenerabile non ritirato dalle imprese di rigenerazione e lo smaltimento dell'olio usato non riutilizzabile nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.
13. I consorzi possono svolgere le proprie funzioni sia direttamente che tramite mandati conferiti ad imprese per determinati e limitati settori di attività o determinate aree territoriali. L'attività dei mandatari è svolta sotto la direzione e la responsabilità dei consorzi stessi.
14. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 4 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attività proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attività. **PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4 15.** Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 2, chiunque detiene oli minerali esausti è obbligato al loro conferimento ai consorzi di cui al comma 1, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere gli oli minerali esausti ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.
16. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dai consorzi di cui al comma 1 nelle riserve costituenti il patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito, a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei consorzi medesimi.

**ART. 237****(criteri direttivi dei sistemi di gestione)**

1. I sistemi di gestione adottati devono, in ogni caso, essere aperti alla partecipazione di tutti gli operatori e concepiti in modo da assicurare il principio di trasparenza, di non discriminazione, di non distorsione della concorrenza, di libera circolazione nonché il massimo rendimento possibile.

**TITOLO III-bis****INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO DEI RIFIUTI****ART. 237-bis****(Finalità e oggetto).**

1. Il presente titolo definisce le misure e le procedure atte a prevenire oppure, qualora non sia possibile, a ridurre gli effetti negativi delle attività di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, ed in particolare le emissioni delle suddette attività nell'aria, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee, al fine di conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di tutela della salute umana.

2. Ai fini di cui al comma 1, il presente titolo disciplina:

- a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;

- b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;
- c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti.

**ART. 237-ter**  
**(Definizioni).**

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si definiscono:

- a) 'rifiuti urbani misti': i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, del presente decreto legislativo, ad esclusione di quelli individuati al sottocapitolo 20.01, che sono oggetto di raccolta differenziata, e al sottocapitolo 20.02 di cui all'Allegato D alla Parte Quarta;
- b) 'impianto di incenerimento': qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione, attraverso l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. Nella nozione di impianto di incenerimento si intendono compresi: il sito e tutte le linee di incenerimento, nonché i luoghi di ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento, i luoghi di stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione in rifiuti, in combustibile ausiliario e in aria di combustione, le caldaie, le installazioni di trattamento o stoccaggio in loco dei residui e delle acque reflue, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle operazioni di incenerimento, di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento. Se per il trattamento termico dei rifiuti sono utilizzati processi diversi dall'ossidazione, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, l'impianto di incenerimento dei rifiuti include sia il processo di trattamento termico che il successivo processo di incenerimento;
- c) 'impianto di coincenerimento': qualsiasi unità tecnica, fissa o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento, mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. Nella nozione di impianto di coincenerimento si intendono compresi: il sito e l'intero impianto, compresi le linee di coincenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di coincenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di coincenerimento. Se per il trattamento termico dei rifiuti sono utilizzati processi diversi dall'ossidazione, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, l'impianto di coincenerimento dei rifiuti include sia il processo di trattamento termico che il successivo processo di coincenerimento. Se il coincenerimento dei rifiuti avviene in modo che la funzione principale dell'impianto non consista nella produzione di energia o di materiali, bensì nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei rifiuti, l'impianto è considerato un impianto di incenerimento dei rifiuti ai sensi della lettera b);
- d) 'impianto di incenerimento e coincenerimento esistente': un impianto autorizzato prima del 28 dicembre 2002, purché lo stesso sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2003; ovvero un impianto per il quale la domanda di autorizzazione sia stata richiesta all'autorità competente entro il 28 dicembre 2002, purché lo stesso sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2004;
- e) 'impianto di incenerimento e coincenerimento nuovo': impianto diverso da quello ricadente nella definizione di impianto esistente;
- f) 'modifica sostanziale': una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento di un'installazione o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti che potrebbe avere effetti negativi e significativi per la salute umana e per l'ambiente;
- g) 'camino': una struttura contenente una o più canne di scarico che forniscono un condotto attraverso il quale lo scarico gassoso viene disperso nell'atmosfera;
- h) 'capacità nominale': la somma delle capacità di incenerimento dei forni che costituiscono un impianto di incenerimento o coincenerimento dei rifiuti, quali dichiarate dal costruttore e confermate dal gestore, espressa in quantità di rifiuti che può essere incenerita in un'ora, rapportata al potere calorifico dichiarato dei rifiuti;
- l) 'carico termico nominale': la somma delle capacità di incenerimento dei forni che costituiscono l'impianto, quali dichiarate dal costruttore e confermate dal gestore, espressa come prodotto tra la quantità oraria di rifiuti inceneriti ed il potere calorifico dichiarato dei rifiuti;
- m) 'ore operative': il tempo, espresso in ore, durante cui un impianto di combustione, in tutto o in parte, è in funzione e scarica emissioni nell'atmosfera, esclusi i periodi di avvio o di arresto;
- n) 'emissione': lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'installazione, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- o) 'valori limite di emissione': la massa, espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione oppure il livello di un'emissione che non devono essere superati in uno o più periodi di tempo;
- p) 'diossine e furani': tutte le dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati di cui alla nota 1 alla lettera a), del punto 4, al paragrafo A dell'Allegato 1;

- q) 'gestore: la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera r-bis);
- r) 'residuo: qualsiasi materiale liquido o solido, comprese le scorie e le ceneri pesanti, le ceneri volanti e la polvere di caldaia, i prodotti solidi di reazione derivanti dal trattamento del gas, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, i catalizzatori esauriti e il carbone attivo esaurito, definito come rifiuto all'articolo 183, comma 1, lettera a), generato dal processo di incenerimento o di coincenerimento, dal trattamento degli effluenti gassosi o delle acque reflue o da altri processi all'interno dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento;
- s) 'biomassa: per biomassa si intendono:
- 1) prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, utilizzabili come combustibile per recuperarne il contenuto energetico;
  - 2) i rifiuti seguenti:
    - 2.1) rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali;
    - 2.2) rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l'energia termica generata è recuperata;
    - 2.3) rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e di produzione di carta dalla pasta, se sono coinceneriti sul luogo di produzione e se l'energia termica generata è recuperata;
    - 2.4) rifiuti di sughero;
    - 2.5) rifiuti di legno, ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, ottenuti a seguito di un trattamento o di rivestimento inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione;
- t) 'autorizzazione: la decisione o più decisioni scritte, emanate dall'autorità competente ai fini di autorizzare la realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui alle lettere b) e c), in conformità a quanto previsto nel presente titolo.

#### **ART. 237-quater**

##### **(Ambito di applicazione ed esclusioni).**

1. Il presente titolo si applica agli impianti di incenerimento e agli impianti di coincenerimento dei rifiuti solidi o liquidi.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo:
  - a) gli impianti di gassificazione o di pirolisi, se i gas prodotti da siffatto trattamento termico dei rifiuti sono purificati in misura tale da non costituire più rifiuti prima del loro incenerimento e da poter provocare emissioni non superiori a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale;
  - b) gli impianti che trattano unicamente i seguenti rifiuti:
    - 1) rifiuti di cui all'articolo 237-ter, comma 1, lettera s), numero 2);
    - 2) rifiuti radioattivi;
    - 3) rifiuti animali, come regolati dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
    - 4) rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento delle risorse petrolifere e di gas nelle installazioni offshore e inceneriti a bordo di queste ultime;
  - c) impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione per migliorare il processo di incenerimento che trattano meno di 50 t di rifiuti all'anno.

#### **ART. 237-quinquies**

##### **(Domanda di autorizzazione).**

1. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti rientranti nell'ambito di applicazione del presente titolo devono essere autorizzati ai sensi delle seguenti disposizioni:
  - a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 6, comma 13, si applica l'articolo 208;
  - b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 6, comma 13 del presente decreto legislativo si applicano le disposizioni del Titolo III-bis della Parte Seconda.
2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve contenere in particolare una descrizione delle misure previste per garantire che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
  - a) l'impianto è progettato e attrezzato e sarà gestito e sottoposto a manutenzione in maniera conforme ai requisiti del presente titolo, tenendo conto delle categorie di rifiuti da incenerire o da coincenerire;
  - b) il calore generato durante il processo di incenerimento e di coincenerimento è recuperato, per quanto praticabile, attraverso la produzione di calore, vapore o energia;
  - c) i residui sono ridotti al minimo in quantità e nocività e riciclati ove opportuno;
  - d) lo smaltimento dei residui che non possono essere evitati, limitati o riciclati sarà effettuato nel rispetto della Parte IV;
  - e) le tecniche di misurazione proposte per le emissioni negli effluenti gassosi e nelle acque di scarico sono conformi ai requisiti dell'Allegato 1, lettera C, e dell'Allegato 2, lettera C, al presente Titolo.
3. Per gli impianti di produzione di energia elettrica tramite coincenerimento, per cui il produttore fornisca documentazione atta a dimostrare che la producibilità imputabile a fonti rinnovabili, per il quinquennio successivo alla data prevista di entrata in esercizio dell'impianto, sia superiore al 50 per cento della producibilità complessiva di energia elettrica, si applica il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

**ART. 237-sexies****(Contenuto dell'autorizzazione).**

1. L'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento deve in ogni caso indicare esplicitamente:

- a) un elenco di tutti i tipi di rifiuti che possono essere trattati nell'impianto, individuati mediante il riferimento ai relativi codici dell'elenco europeo dei rifiuti, nonché l'informazione sulla quantità di ciascun tipo di rifiuti autorizzati;
- b) la capacità nominale e il carico termico nominale autorizzato dell'impianto;
- c) i valori limite per le emissioni nell'atmosfera e nell'acqua per ogni singolo inquinante;
- d) le procedure e la frequenza di campionamento e misurazione da utilizzare per rispettare le condizioni fissate per il controllo delle emissioni, nonché la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione;
- e) il periodo massimo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili dei dispositivi di depurazione e di misurazione, le emissioni nell'atmosfera e gli scarichi di acque reflue possono superare i valori limite di emissione previsti;
- f) i periodi massimi di tempo per l'avviamento e l'arresto durante il quale non vengono alimentati rifiuti come disposto all'articolo 237-octies, comma 11, del presente Titolo e conseguentemente esclusi dal periodo di effettivo funzionamento dell'impianto ai fini dell'applicazione dell'Allegato 1, paragrafo A, punto 5, e paragrafo C, punto 1;
- g) le modalità e la frequenza dei controlli programmati per accertare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione medesima, da effettuarsi, ove non diversamente disposto, da parte delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, con oneri a carico del gestore;
- h) il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. La messa in esercizio deve essere comunicata all'autorità competente con un anticipo di almeno quindici giorni. L'autorizzazione stabilisce altresì la data entro cui devono essere comunicati all'autorità competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonché il numero dei campionamenti da realizzare.

2. In aggiunta alle prescrizioni di cui al comma 1, l'autorizzazione rilasciata per un impianto di incenerimento e di coincenerimento che utilizza rifiuti pericolosi contiene:

- a) un elenco delle quantità ed i poteri calorifici inferiori minimi e massimi delle diverse tipologie di rifiuti pericolosi che possono essere trattati nell'impianto;
- b) i flussi di massa minimi e massimi di tali rifiuti pericolosi, i loro valori calorifici minimi e massimi e il loro contenuto massimo di policlorobifenile, pentaclorofenolo, cloro, fluoro, zolfo, metalli pesanti e altre sostanze inquinanti.

3. Per quanto concerne il coincenerimento dei propri rifiuti nel luogo di produzione in caldaie a cortecchia utilizzate nelle industrie della pasta di legno e della carta, l'autorizzazione è subordinata almeno alle seguenti condizioni:

- a) devono essere adottate tecniche tali da assicurare il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell'Allegato 2, paragrafo A, per il carbonio organico totale;
- b) le condizioni d'esercizio autorizzate non devono dare luogo ad una maggior quantità di residui o a residui con un più elevato tenore di inquinanti organici rispetto ai residui ottenibili applicando le prescrizioni di cui al presente articolo.

**ART. 237-septies****(Consegna e ricezione dei rifiuti).**

1. Il gestore dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento adotta tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e alla ricezione dei rifiuti per evitare o limitare per quanto praticabile gli effetti negativi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee nonché altri effetti negativi sull'ambiente, odori e rumore e i rischi diretti per la salute umana. Tali misure devono soddisfare almeno le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

2. Prima dell'accettazione dei rifiuti nell'impianto di incenerimento o di coincenerimento, il gestore determina la massa di ciascun tipo di rifiuti, possibilmente individuati in base all'elenco europeo dei rifiuti.

3. Prima dell'accettazione dei rifiuti pericolosi nell'impianto di incenerimento o nell'impianto di coincenerimento, il gestore raccoglie informazioni sui rifiuti al fine di verificare l'osservanza dei requisiti previsti dall'autorizzazione, in particolare quelli di cui all'articolo 237-sexies.

4. Le informazioni di cui al comma 3 comprendono quanto segue:

- a) tutti i dati di carattere amministrativo sul processo produttivo contenuti nei documenti di cui al comma 5, lettera a);
- b) la composizione fisica e, se possibile, chimica dei rifiuti e tutte le altre informazioni necessarie per valutarne l'idoneità ai fini del previsto processo di incenerimento e coincenerimento;
- c) le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, le sostanze con le quali non possono essere mescolati e le precauzioni da adottare nella manipolazione dei rifiuti.

5. Prima dell'accettazione dei rifiuti pericolosi nell'impianto di incenerimento o di coincenerimento il gestore applica almeno le seguenti procedure:

- a) controllo dei documenti prescritti ai sensi della Parte Quarta, e, se del caso, di quelli prescritti dal regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alla spedizione di rifiuti e dalla legislazione in materia di trasporto di merci pericolose;
- b) ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e di eventuali altri rifiuti individuati dall'autorità competente, per i quali il campionamento risulti inopportuno, devono essere prelevati campioni rappresentativi. Questa operazione va effettuata, per quanto possibile, prima del conferimento nell'impianto, per verificarne mediante controlli la conformità all'autorizzazione nonché alle informazioni di cui ai commi 3 e 4, e per consentire alle autorità competenti di identificare la

natura dei rifiuti trattati. I campioni sono conservati per almeno un mese dopo l'incenerimento o il coincenerimento dei rifiuti da cui sono stati prelevati.

6. L'autorità competente, in sede di autorizzazione, può concedere deroghe ai commi 2, 3 4 e 5, lettera a), per gli impianti di incenerimento o di coincenerimento che sono parte di un'installazione di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda a condizione che inceneriscano o coinceneriscano esclusivamente i propri rifiuti, nel luogo in cui gli stessi sono stati prodotti, e che venga garantito il rispetto delle previsioni del presente titolo, anche mediante la prescrizione di misure specifiche che tengano conto delle masse e delle categorie di tali rifiuti.

#### **ART. 237-octies**

##### **(Condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento).**

1. Nell'esercizio dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento devono essere adottate tutte le misure affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonché per la movimentazione o lo stoccaggio dei residui prodotti, siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo le migliori tecniche disponibili.

2. Gli impianti di incenerimento devono essere gestiti in modo da ottenere il più completo livello di incenerimento possibile, adottando, se necessario, adeguate tecniche di pretrattamento dei rifiuti. Le scorie e le ceneri pesanti prodotte dal processo di incenerimento non possono presentare un tenore di incombusti totali, misurato come carbonio organico totale, di seguito denominato TOC, superiore al 3 per cento in peso, o una perdita per ignizione superiore al 5 per cento in peso sul secco.

3. Gli impianti di incenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di incenerimento siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850° C per almeno due secondi. Tale temperatura è misurata in prossimità della parete interna della camera di combustione, o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione indicato dall'autorità competente.

4. Gli impianti di coincenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che i gas prodotti dal coincenerimento dei rifiuti siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850°C per almeno due secondi.

5. Se vengono inceneriti e coinceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l'1 per cento di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la temperatura necessaria per osservare il disposto del secondo e terzo comma è pari ad almeno 1100°C per almeno due secondi.

6. Ciascuna linea dell'impianto di incenerimento deve essere dotata di almeno un bruciatore ausiliario da utilizzare, nelle fasi di avviamento e di arresto dell'impianto, per garantire l'innalzamento ed il mantenimento della temperatura minima stabilita ai sensi dei commi 3 e 5 e all'articolo 237-nonies, durante tali operazioni e fintantoché vi siano rifiuti nella camera di combustione. Tale bruciatore deve entrare in funzione automaticamente in modo da evitare, anche nelle condizioni più sfavorevoli, che la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, scenda al di sotto delle temperature minima stabilite ai commi 3 e 5 e all'articolo 237-nonies, fino a quando vi è combustione di rifiuto. Il bruciatore ausiliario non deve essere alimentato con combustibili che possano causare emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione di gasolio, gas liquefatto e gas naturale.

7. Prima dell'inizio delle operazioni di incenerimento o coincenerimento, l'autorità competente verifica che l'impianto sia conforme alle prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione. I costi di tale verifica sono a carico del titolare dell'impianto. L'esito della verifica non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore.

8. Qualora l'autorità competente non provvede alla verifica di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, il titolare può dare incarico ad un soggetto abilitato di accertare che l'impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione. L'esito dell'accertamento è fatto pervenire all'autorità competente e, se positivo, trascorsi quindici giorni, consente l'attivazione dell'impianto.

9. Al fine di ridurre l'impatto dei trasporti di rifiuti destinati agli impianti di incenerimento in fase progettuale può essere prevista la realizzazione di appositi collegamenti ferroviari con oneri a carico dei soggetti gestori di impianti. L'approvazione di tale elemento progettuale nell'ambito della procedura di autorizzazione, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

10. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente.

11. Gli impianti di incenerimento e di coincenerimento sono dotati di un sistema automatico per impedire l'alimentazione di rifiuti in camera di combustione nei seguenti casi:

a) all'avviamento, finché non sia raggiunta la temperatura minima stabilita ai commi 3, 4 e 5 e la temperatura prescritta ai sensi dell'articolo 237-nonies;

b) qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al di sotto di quella minima stabilita ai sensi dei commi 3, 4 e 5, oppure della temperatura prescritta ai sensi dell'articolo 237-nonies;

c) qualora le misurazioni in continuo degli inquinanti negli effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione degli scarichi gassosi.

12. Il calore generato durante il processo di incenerimento o coincenerimento è recuperato per quanto tecnicamente possibile.

13. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sono introdotti direttamente nel forno di incenerimento senza prima essere mescolati con altre categorie di rifiuti e senza manipolazione diretta.

14. La gestione operativa degli impianti di incenerimento o di coincenerimento dei rifiuti deve essere affidata a persone fisiche tecnicamente competenti.

**ART. 237-nonies****(Modifica delle condizioni di esercizio e modifica sostanziale dell'attività).**

1. Per determinate categorie di rifiuti o determinati processi termici, l'autorità competente può, in sede di autorizzazione, prevedere espressamente l'applicazione di prescrizioni diverse da quelle riportate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 237-octies, nonché, per quanto riguarda la temperatura, di cui al comma 11 dell'articolo 237-octies, purché nell'impianto di incenerimento e di coincenerimento siano adottate tecniche tali da assicurare:

a) il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell'Allegato 1, parte A, per l'incenerimento e Allegato 2, parte A, per il coincenerimento;

b) che le condizioni d'esercizio autorizzate non diano luogo ad una maggior quantità di residui o a residui con un più elevato tenore di inquinanti organici rispetto ai residui ottenibili applicando le prescrizioni di cui all'articolo 237-octies.

2. Le autorità competenti comunicano Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tutte le condizioni di esercizio autorizzate ai sensi del presente articolo e i risultati delle verifiche effettuate anche alla luce delle relazioni annuali di cui all'articolo 237-septiesdecies. Il Ministero provvede a comunicare alla Commissione europea le informazioni ricevute nell'ambito delle relazioni di cui all'articolo 29-terdecies.

3. Se un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti tratta esclusivamente rifiuti non pericolosi, la modifica dell'attività che comporti l'incenerimento o il coincenerimento di rifiuti pericolosi è considerata sostanziale.

**ART. 237-decies****(Coincenerimento di olii usati).**

1. È vietato il coincenerimento di oli usati contenenti PCB/PCT e loro miscele in misura eccedente le 50 parti per milione. Tale divieto deve essere espressamente menzionato nell'autorizzazione concessa dall'autorità competente ad impianti di coincenerimento che utilizzano rifiuti pericolosi.

2. Il coincenerimento di olii usati, fermo restando il divieto di cui al comma 1, è autorizzato secondo le disposizioni del presente titolo, a condizione che siano rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:

a) gli oli usati come definiti all'articolo 183, comma 1, lettera c), siano conformi ai seguenti requisiti:

1) la quantità di policlorodifenili (PCB) di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e successive modificazioni, e degli idrocarburi policlorurati presenti concentrazioni non superiori a 50 ppm;

2) questi rifiuti non siano resi pericolosi dal fatto di contenere altri costituenti elencati nell'Allegato D alla Parte Quarta, in quantità o concentrazioni incompatibili con gli obiettivi previsti dall'articolo 177, comma 4;

3) il potere calorifico inferiore sia almeno 30 MJ per chilogrammo;

b) la potenza termica nominale della singola apparecchiatura dell'impianto in cui sono alimentati gli oli usati come combustibile sia pari o superiore a 6 MW.

**ART. 237-undecies****(Coincenerimento di rifiuti animali rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1069/2009/UE).**

1. Il coincenerimento dei prodotti trasformati derivanti da materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, è autorizzato secondo le disposizioni degli articoli 237-quinquies e 237-sexies, a condizione che siano rispettati i requisiti, le modalità di esercizio e le prescrizioni di cui all'Allegato 3.

2. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni è inviata anche alla Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente.

3. Nella documentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, e nel Modello unico di dichiarazione ambientale, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e successive modificazioni, deve essere indicato, nella parte relativa all'individuazione e classificazione dei rifiuti di cui al presente articolo, il codice dell'Elenco europeo dei rifiuti; 020203 'Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione.

**ART. 237-duodecies****(Emissione in atmosfera).**

1. Gli effluenti gassosi degli impianti di incenerimento e coincenerimento devono essere emessi in modo controllato attraverso un camino di altezza adeguata e con velocità e contenuto entalpico tale da favorire una buona dispersione degli effluenti al fine di salvaguardare la salute umana e l'ambiente, con particolare riferimento alla normativa relativa alla qualità dell'aria.

2. Gli impianti di incenerimento dei rifiuti e gli impianti di coincenerimento sono progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo che le emissioni nell'atmosfera non superano i valori limite di emissione di cui rispettivamente all'Allegato I, paragrafo A, e all'Allegato 2, paragrafo A, al presente Titolo.

3. Qualora il calore liberato dal coincenerimento di rifiuti pericolosi sia superiore al 40 per cento del calore totale liberato nell'impianto, o qualora l'impianto coincenerisca rifiuti urbani misti non trattati, i valori limite di emissione sono quelli fissati all'Allegato 1, paragrafo A, al presente Titolo e conseguentemente non si applica la formula di miscelazione di cui all'Allegato 2, paragrafo A.

4. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione di cui al comma 1, sono normalizzati alle condizioni descritte all'Allegato 1, lettera B, al presente Titolo. Il controllo delle emissioni è effettuato conformemente al punto C dell'Allegato 1 e punto C dell'Allegato 2.

5. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione di cui al comma 2, sono normalizzati alle condizioni descritte all'Allegato 2, lettera B, al presente Titolo.
6. L'installazione e il funzionamento dei sistemi di misurazione automatici sono sottoposti a controllo e test annuale di verifica come prescritto al punto C dell'Allegato 1 e al punto C dell'Allegato 2 al presente Titolo.
7. Nel caso di coincimento dei rifiuti urbani misti non trattati, i valori limite di emissione sono quelli fissati all'Allegato 1, paragrafo A.
8. In sede di autorizzazione, l'autorità competente valuta la possibilità di concedere specifiche deroghe previste agli Allegati 1 e 2, nel rispetto delle norme di qualità ambientale, e, ove ne ricorra la fattispecie, delle disposizioni del Titolo III-bis della Parte seconda.

**ART. 237-terdecies  
(Scarico di acque reflue).**

1. Lo scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi evacuate da un impianto di incenerimento o di coincenerimento è limitata per quanto possibile e comunque disciplinato dall'autorizzazione di cui all'articolo 237-sexies.
2. Le acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi evacuate da un impianto di incenerimento o di coincenerimento sono soggette all'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente ai sensi del Titolo III-bis.
3. La domanda di autorizzazione, ove preveda lo scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione di effluenti gassosi, deve essere accompagnata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico; della quantità di acqua da prelevare nell'anno solare, del corpo ricettore e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dell'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto, dall'indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonché dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione di cui al comma 3.
4. L'autorizzazione di cui all'articolo 237-sexies, con riferimento allo scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione di effluenti gassosi, stabilisce:
  - a) i valori limite di emissione per gli inquinanti di cui al punto D dell'Allegato I al presente Titolo;
  - b) i parametri di controllo operativo per le acque reflue almeno relativamente al pH, alla temperatura e alla portata;
  - c) le prescrizioni riguardanti le misurazioni ai fini della sorveglianza degli scarichi come frequenza delle misurazioni della massa degli inquinanti delle acque reflue trattate, nonché la localizzazione dei punti di campionamento o di misurazione;
  - d) prescrizioni tecniche in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici ricettori individuati ai sensi dell'articolo 76 e successivi;
  - e) le eventuali ulteriori prescrizioni volte a garantire che gli scarichi siano effettuati in conformità alle disposizioni del presente decreto e senza pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e l'ambiente.
5. Lo scarico in acque superficiali di acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi deve rispettare almeno i valori di emissioni previsti all'Allegato 1, paragrafo D. È vietato lo scarico sul suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee.
6. Le acque reflue provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi devono essere separate dalle acque di raffreddamento e dalle acque di prima pioggia rispettando i valori limite di emissione di cui alla Tabella 5 dell'Allegato V alla Parte Terza, a piè di impianto di trattamento.
7. Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione dei gas di scarico siano trattate congiuntamente ad acque reflue provenienti da altre fonti, le misurazioni devono essere effettuate:
  - a) sul flusso delle acque reflue provenienti dai processi di depurazione degli effluenti gassosi prima dell'immissione nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;
  - b) sugli altri flussi di acque reflue prima dell'immissione nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;
  - c) dopo il trattamento, al punto di scarico finale delle acque reflue.
8. Al fine di verificare l'osservanza dei valori limite di emissione stabiliti all'Allegato I, paragrafo D, per il flusso di acque reflue provenienti dal processo di depurazione degli effluenti gassosi, sono effettuati gli opportuni calcoli di bilancio di massa per stabilire i livelli di emissione che, nello scarico finale delle acque reflue, possono essere attribuiti alla depurazione degli effluenti gassosi dell'impianto di coincenerimento.
9. I valori limite di emissione si applicano nel punto in cui le acque reflue, provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi sono evacuate dall'impianto di incenerimento dei rifiuti o dall'impianto di coincenerimento dei rifiuti o dall'impianto di coincenerimento dei rifiuti.
10. I valori limite non possono essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione delle acque reflue.
11. Fermo restando il divieto di scarico o di immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee, ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e di lavaggio, le acque contaminate derivanti da spandimenti o da operazioni di estinzione di incendi delle aree esterne devono essere convogliate ed opportunamente trattate, ai sensi della Parte III del presente decreto legislativo.
12. Devono essere adottate le misure necessarie volte all'eliminazione ed alla riduzione dei consumi, nonché ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo come l'acqua di raffreddamento, anche mediante le migliori tecnologie disponibili ai sensi della Parte Terza.
13. Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi siano trattate al di fuori dell'impianto di incenerimento dei rifiuti o dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti in un impianto di trattamento destinato esclusivamente al trattamento di questo tipo di acque reflue, i valori limite di emissione di cui alla tabella dell'Allegato 1, lettera D, si applicano al punto in cui le acque reflue fuoriescono dall'impianto di trattamento.



14. Il sito dell'impianto di incenerimento dei rifiuti e il sito dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti, ivi comprese le aree di stoccaggio dei rifiuti, è progettato e gestito in modo da evitare l'immissione non autorizzata e accidentale di qualsiasi inquinante nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee.

15. È prevista una capacità di stoccaggio per le acque piovane contaminate che defluiscono dal sito dell'impianto di incenerimento dei rifiuti o dal sito dell'impianto di coincenerimento o per l'acqua contaminata derivante da spandimenti o da operazioni di estinzione di incendi. La capacità di stoccaggio deve essere sufficiente per garantire che tali acque possano, se necessario, essere analizzate e, se necessario, trattate prima dello scarico.

#### **ART. 237-quattordices**

##### **(Campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera degli impianti di incenerimento e di coincenerimento).**

1. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni in atmosfera, nonché le procedure di acquisizione, validazione, elaborazione ed archiviazione dei dati, sono fissati ed aggiornati ai sensi della lettera C dell'Allegato 1 e della lettera C dell'Allegato 2 al presente Titolo, per quanto non previsto all'Allegato VI alla Parte Quinta.

2. I valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e coincenerimento si intendono rispettati se conformi rispettivamente a quanto previsto all'Allegato 1, paragrafo C, punto 1, e all'Allegato 2, paragrafo C, punto 1.

3. Negli impianti di incenerimento e in quelli di coincenerimento devono essere misurate e registrate in continuo nell'effluente gassoso le concentrazioni di CO, NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>, polveri totali, TOC, HCl, HF e NH<sub>3</sub>. L'autorità competente può autorizzare che le misurazioni in continuo siano sostituite da misurazioni periodiche di HCl, HF ed SO<sub>2</sub>, se il gestore dimostra che le emissioni di tali inquinanti non possono in nessun caso essere superiori ai valori limite di emissione stabiliti. La misurazione in continuo di acido fluoridrico (HF) può essere sostituita da misurazioni periodiche se l'impianto adotta sistemi di trattamento dell'acido cloridrico (HCl) nell'effluente gassoso che garantiscano il rispetto del valore limite di emissione relativo a tale sostanza.

4. L'autorità competente può decidere di non imporre misurazioni in continuo per NO<sub>x</sub> e può prescrivere le misurazioni periodiche stabilite al comma 5, negli impianti esistenti di incenerimento o coincenerimento dei rifiuti aventi capacità nominale inferiore a 6t/ora se il gestore può dimostrare, sulla base di informazioni relative alla qualità dei rifiuti in questione, delle tecnologie utilizzate e dei risultati del monitoraggio delle emissioni, che in nessuna circostanza le emissioni di NO<sub>x</sub> possono essere superiori al valore limite di emissione prescritto.

5. Devono inoltre essere misurati e registrati in continuo il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore acqueo e la portata volumetrica nell'effluente gassoso. La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo non è richiesta se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi.

6. Deve essere inoltre misurata e registrata in continuo la temperatura dei gas vicino alla parete interna o in altro punto rappresentativo della camera di combustione, secondo quanto autorizzato dall'autorità competente.

7. Devono essere misurate con cadenza almeno quadrimestrale le sostanze di cui all'Allegato 1, paragrafo A, punti 3 e 4, nonché gli altri inquinanti, di cui al precedente comma 2, per i quali l'autorità competente abbia prescritto misurazioni periodiche; per i primi dodici mesi di funzionamento dell'impianto, le predette sostanze devono essere misurate almeno ogni tre mesi.

8. All'atto della messa in esercizio dell'impianto, e successivamente su motivata richiesta dell'autorità competente, devono essere controllati nelle più gravose condizioni di funzionamento i seguenti parametri relativi ai gas prodotti, individuati agli articoli 237-octies e 237-nonies:

- a) tempo di permanenza;
- b) temperatura minima;
- c) tenore di ossigeno.

9. Gli impianti di coincenerimento devono assicurare inoltre la misurazione e registrazione della quantità di rifiuti e di combustibile alimentato a ciascun forno o altra apparecchiatura.

10. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e presentati all'autorità competente in modo da consentirle di verificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento previste e dei valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione, secondo le procedure fissate dall'autorità che ha rilasciato la stessa.

11. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite di emissione in atmosfera stabiliti dal presente articolo sono superati, il gestore provvede a informarne senza indugio l'autorità competente e l'agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente, fermo restando quanto previsto all'articolo 237-octiesdecies.

12. La corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi automatici di misurazione delle emissioni gassose sono sottoposti a controllo da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione. La taratura di detti dispositivi deve essere verificata, con metodo parallelo di riferimento, con cadenza almeno triennale.

#### **ART. 237-quinquiesdecies**

##### **(Controllo e sorveglianza delle emissioni nei corpi idrici).**

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 237-terdecies, ai fini della sorveglianza su parametri, condizioni e concentrazioni di massa inerenti al processo di incenerimento o di coincenerimento sono utilizzate tecniche di misurazione e sono installate le relative attrezzature.

2. Le misurazioni delle emissioni negli ambienti idrici effettuate al punto di scarico delle acque reflue, devono essere eseguite in conformità a quanto previsto all'Allegato 1, paragrafo E, punto 1.

3. I valori limite di emissione si considerano rispettati se conformi a quanto previsto all'Allegato 1, paragrafo E, punto 2.

4. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e presentati all'autorità competente in modo da consentirle di verificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento previste e dei valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione, secondo le procedure fissate dall'autorità che ha rilasciato la stessa.

5. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite di emissione negli ambienti idrici sono superati si provvede ad informare tempestivamente l'autorità competente e l'agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente, fermo restando quanto previsto all'articolo 237-septiesdecies.

6. La corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi automatici di misurazione degli scarichi idrici sono sottoposti a controllo da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione. La taratura di detti dispositivi deve essere verificata, con metodo parallelo di riferimento, con cadenza almeno triennale.

7. Il campionamento, la conservazione, il trasporto e le determinazioni analitiche, ai fini dei controlli e della sorveglianza, devono essere eseguiti secondo le metodiche APAT.

#### **ART. 237-sexiesdecies**

##### **(Residui).**

1. La quantità e la pericolosità dei residui prodotti durante il funzionamento dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento devono essere ridotte al minimo: I residui sono riciclati in conformità alla Parte IV del presente decreto legislativo, quando appropriato, direttamente nell'impianto o al di fuori di esso. I residui che non possono essere riciclati devono essere smaltiti in conformità alle norme del presente decreto legislativo.

2. Il trasporto e lo stoccaggio intermedio di residui secchi sotto forma di polveri devono essere effettuati in modo tale da evitare la dispersione nell'ambiente di tali residui, ad esempio mediante l'utilizzo di contenitori chiusi.

3. Preliminarmente al riciclaggio o smaltimento dei residui prodotti dall'impianto di incenerimento o di coincenerimento, devono essere effettuate opportune analisi per stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche, nonché il potenziale inquinante dei vari residui. L'analisi deve riguardare in particolare l'intera frazione solubile e la frazione solubile dei metalli pesanti.

#### **ART. 237-septiesdecies**

##### **(Obblighi di comunicazione, informazione, accesso e partecipazione).**

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, integra la relazione di cui all'articolo 29-terdecies, comma 2 con i dati concernenti l'applicazione del presente titolo, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dai gestori degli impianti di incenerimento e coincenerimento di cui al successivo comma 5.

2. Al fine di garantire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la base informativa necessaria all'attuazione del comma 1, le autorità competenti integrano la comunicazione periodica trasmessa ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 1, con le informazioni relative all'applicazione del presente titolo, secondo le indicazioni fornite del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Le autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di incenerimento o di coincenerimento sono rilasciate solo dopo aver garantito l'accesso alle informazioni ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore.

4. Fatto salvo il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e, esclusi i casi in cui si applicano le disposizioni in materia di informazione del pubblico previste al Titolo III-bis della Parte Seconda, le domande di autorizzazione e rinnovo per impianti di incenerimento e di coincenerimento sono rese accessibili al pubblico in uno o più luoghi aperti al pubblico, e comunque presso la sede del comune territorialmente competente, per un periodo di tempo adeguato e comunque non inferiore a trenta giorni, affinché chiunque possa esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell'autorità competente. La decisione dell'autorità competente, l'autorizzazione e qualsiasi suo successivo aggiornamento sono rese accessibili al pubblico con le medesime modalità.

5. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi una capacità nominale di due o più Mg l'ora, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il gestore predispose una relazione annuale relativa al funzionamento ed alla sorveglianza dell'impianto che dovrà essere trasmessa all'autorità competente che la rende accessibile al pubblico con le modalità di cui al comma 4. Tale relazione fornisce, come requisito minimo, informazioni in merito all'andamento del processo e delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua rispetto alle norme di emissione previste dal presente titolo.

6. L'autorità competente redige un elenco, accessibile al pubblico, degli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi una capacità nominale inferiore a due tonnellate l'ora.

7. Copia delle autorizzazioni rilasciate, nonché della relazione di cui al comma 4 e degli elenchi di cui al comma 5 sono trasmesse, per le finalità di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

#### **ART. 237-octiesdecies**

##### **(Condizioni anomale di funzionamento).**

1. L'autorità competente stabilisce nell'autorizzazione il periodo massimo di tempo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili dei dispositivi di depurazione e di misurazione, le concentrazioni delle sostanze regolamentate presenti nelle emissioni in atmosfera e nelle acque reflue depurate possono superare i valori limite di emissione autorizzati.

2. Nei casi di guasto, il gestore riduce o arresta l'attività appena possibile, finché sia ristabilito il normale funzionamento.

3. Fatto salvo l'articolo 237-octies, comma 11, lettera c), per nessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione, l'impianto di incenerimento o di coincenerimento o la linea di incenerimento può continuare ad incenerire rifiuti per più di quattro ore consecutive. La durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a sessanta ore. La durata di sessanta ore si applica alle linee dell'intero impianto che sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione.

4. Per gli impianti di incenerimento, nei casi di cui al comma 1 e di cui al comma 2 qualora il gestore decide di ridurre l'attività, il tenore totale di polvere delle emissioni nell'atmosfera non deve in nessun caso superare i 150 mg/m<sup>3</sup>, espressi come media su 30 minuti. Non possono essere superati i valori limite relativi alle emissioni nell'atmosfera di TOC e CO di cui all'Allegato 1, lettera A, punto 2 e 5, lettera b). Devono inoltre essere rispettate tutte le altre prescrizioni di cui agli articoli 237-octies e 237-nonies.

5. Non appena si verificano le condizioni anomale di cui ai commi 1 e 2, il gestore ne dà comunicazione nel più breve tempo possibile all'autorità di controllo. Analoga comunicazione viene data non appena è ripristinata la completa funzionalità dell'impianto.

**ART. 237-noviesdecies  
(Incidenti o inconvenienti).**

1. Fatte salve le disposizioni della Parte sesta, di attuazione della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale e esclusi i casi disciplinati all'articolo 29-undecies, in caso di incidenti o inconvenienti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore:

a) deve informare immediatamente le Regioni, le Province e i Comuni territorialmente competenti;  
b) deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti.

2. Ai fini del comma 1, le Regioni e le Province territorialmente competenti, diffidano il gestore ad adottare ogni misura complementare appropriata e necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti.

**ART. 237-vicies  
(Accessi ed ispezioni).**

1. I soggetti incaricati dei controlli sono autorizzati ad accedere in ogni tempo presso gli impianti di incenerimento e coincenerimento per effettuare le ispezioni, i controlli, i prelievi e i campionamenti necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione in atmosfera e in ambienti idrici, nonché del rispetto delle prescrizioni relative alla ricezione, allo stoccaggio dei rifiuti e dei residui, ai pretrattamenti e alla movimentazione dei rifiuti e delle altre prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e di tutte le altre prescrizioni contenute nel presente decreto.

2. Il proprietario o il gestore degli impianti sono tenuti a fornire tutte le informazioni, dati e documenti richiesti dai soggetti di cui al comma 1, necessari per l'espletamento delle loro funzioni, ed a consentire l'accesso all'intero impianto.

**ART. 237-unvicies  
(Spese).**

1. Le spese relative alle ispezioni e ai controlli, in applicazione delle disposizioni del presente Titolo, nonché quelle relative all'espletamento dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione e per la verifica degli impianti sono a carico del titolare dell'autorizzazione, sulla base del costo effettivo del servizio, secondo tariffe e modalità di versamento da determinarsi, salvi i casi disciplinati dalla Parte seconda del presente decreto, con disposizioni regionali.

2. Fatto salvo il comma 1, le attività e le misure previste rientrano nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse di bilancio allo scopo destinate a legislazione vigente.

3. Dall'attuazione del presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**ART. 237-duovicies  
(Disposizioni transitorie e finali).**

1. Gli impianti esistenti si adeguano alle disposizioni del presente Titolo entro il 10 gennaio 2016.

2. Per gli impianti esistenti, fermo restando l'obbligo a carico del gestore di adeguamento previsto al comma 1, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione provvede all'aggiornamento della stessa secondo le norme regolamentari e tecniche stabilite dal presente decreto, in occasione del primo rinnovo, rilascio o riesame dell'autorizzazione ambientale, successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Per gli impianti esistenti che effettuano coincenerimento di rifiuti non pericolosi secondo le procedure semplificate di cui al Capo V, del Titolo I alla Parte Quarta per i quali si effettui il rinnovo della comunicazione prevista articoli dal predetto Capo V, resta fermo l'obbligo di adeguamento, a carico del gestore, previsto al comma 1.

4. Agli impianti di coincenerimento non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, con l'esclusione degli impianti che utilizzano rifiuti pericolosi, possono essere applicate le procedure semplificate di cui al Capo V, del Titolo I della Parte quarta. L'ammissione delle attività di coincenerimento dei rifiuti alle procedure semplificate è subordinata alla comunicazione di inizio di attività che dovrà comprendere, oltre a quanto previsto agli articoli 237-quinquies, comma 2, e 237-sexies, comma 1, la relazione prevista all'articolo 215, comma 3. Per l'avvio dell'attività di coincenerimento dei rifiuti la regione chiede la prestazione di adeguata garanzia finanziaria a suo favore nella misura definita dalla regione stessa e proporzionata alla capacità massima di coincenerimento dei rifiuti. L'avvio delle attività è subordinato all'effettuazione di una ispezione preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della predetta comunicazione. Le ispezioni successive, da effettuarsi almeno una volta l'anno, accertano:

a) la tipologia e la quantità dei rifiuti sottoposti alle operazioni di coincenerimento;

b) la conformità delle attività di coincenerimento a quanto previsto agli articoli 214 e 215, e relative norme di attuazione.

5. Nel caso in cui la provincia competente per territorio, a seguito delle ispezioni previste al comma 4, accerta la violazione delle disposizioni stabilite al comma stesso, vieta, previa diffida e fissazione di un termine per adempiere, l'inizio ovvero la prosecuzione dell'attività, salvo che il titolare dell'impianto non provveda, entro il termine stabilito, a conformare detta attività alla normativa vigente.
6. Nelle more del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3, i gestori continuano ad operare sulla base del titolo autorizzatorio precedentemente posseduto.
7. Con riguardo agli impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 208, nel caso in cui il titolo autorizzatorio di cui al comma 6 non preveda un rinnovo periodico entro il 10 gennaio 2015, entro tale data i gestori degli impianti di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti esistenti presentano comunque all'autorità competente una richiesta di rinnovo del titolo autorizzatorio ai fini dell'adeguamento di cui al comma 1.
8. Per il recepimento di normative tecniche comunitarie di modifica degli allegati al presente Titolo si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa comunicazione ai Ministri della salute e delle attività produttive; ogni qualvolta la nuova normativa comunitaria preveda poteri discrezionali per la sua trasposizione, il decreto è adottato di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata.

## TITOLO IV

### TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

#### Art. 238

##### Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

1. Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
2. La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.
2. La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.
3. La tariffa è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità d'ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.
4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. Le Autorità d'ambito approvano e presentano all'Autorità di cui all'articolo 207 il piano finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovrà essere gradualmente assicurata l'integrale copertura dei costi.
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate.
7. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per garantire l'integrale copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6.
8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
9. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.
10. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
11. Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.
12. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate.

**TITOLO V****BONIFICA DI SITI CONTAMINATI****ART. 239****(principi e campo di applicazione)**

1. Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga".

2. Ferma restando la disciplina dettata dal titolo I della parte quarta del presente decreto, le disposizioni del presente titolo non si applicano:

a) all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto. In tal caso qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo;

b) agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato.

3. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo.

**ART. 240****(definizioni)**

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, si definiscono:

a) sito: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti;

b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;

c) concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;

d) sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;

f) sito non contaminato: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica;

g) sito con attività in esercizio: un sito nel quale risultano in esercizio attività produttive sia industriali che commerciali nonché le aree pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività;

h) sito dismesso: un sito in cui sono cessate le attività produttive;

i) misure di prevenzione: le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia;

l) misure di riparazione: qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi;

m) messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente;

n) messa in sicurezza operativa: l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da

mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate;

o) messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;

p) bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

q) ripristino e ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici;

r) inquinamento diffuso: la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine;

s) analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica: analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto;

t) condizioni di emergenza: gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria l'esecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio:

1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute;

2) presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda;

3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli;

4) pericolo di incendi ed esplosioni.

#### **ART. 241**

##### **(regolamento aree agricole)**

1. Il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali. (25a)

#### **ART. 241-bis**

##### **(Aree Militari).**

1. Ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione previste nella tabella 1, colonne A e B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del presente decreto, individuate tenuto conto delle diverse destinazioni e delle attività effettivamente condotte all'interno delle aree militari.

2. Gli obiettivi di intervento nelle aree di cui al comma 1 sono determinanti mediante applicazione di idonea analisi di rischio sito specifica che deve tenere conto dell'effettivo utilizzo e delle caratteristiche ambientali di dette aree o di porzioni di esse e delle aree limitrofe, al fine di prevenire, ridurre o eliminare i rischi per la salute dovuti alla potenziale esposizione a sostanze inquinanti e la diffusione della contaminazione nelle matrici ambientali.

3. Resta fermo che in caso di declassificazione del sito da uso militare a destinazione residenziale dovranno essere applicati i limiti di concentrazione di soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1, colonna a), dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del presente decreto.

4. Le concentrazioni soglia di contaminazione delle sostanze specifiche delle attività militari non incluse nella Tabella 1 dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del presente decreto sono definite dall'Istituto Superiore di Sanità sulla base delle informazioni tecniche fornite dal Ministero della difesa.

5. Per le attività di progettazione e realizzazione degli interventi, di cui al presente articolo, il Ministero della difesa si può avvalere, con apposite convenzioni, di organismi strumentali dell'Amministrazione centrale che operano nel settore e definisce con propria determinazione le relative modalità di attuazione.

#### **ART. 242**

##### **(procedure operative ed amministrative)**

1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla

comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.

3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.

4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni di issenzienti espresse nel corso della conferenza.

5 Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:

a) i parametri da sottoporre a controllo;

b) la frequenza e la durata del monitoraggio.

6 La regione, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L'anzidetto termine può essere sospeso una sola volta, qualora l'autorità competente ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comunicazione alla regione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di uno o più delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7.

7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ più idonee, la regione può autorizzare l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al primo periodo, che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive. Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione,

indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

8. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla parte quarta del presente decreto.

9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se all'atto della cessazione dell'attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente. Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi.

10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attività.

11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla provincia e al comune competenti l'esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti.

12. Le indagini ed attività istruttorie sono svolte dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre amministrazioni.

13. La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La relativa documentazione è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissidenti espresse nel corso della conferenza. Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la regione.

13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4.

#### **ART. 242-bis**

##### **(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica).**

1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, può presentare all'amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. La caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione di cui agli articoli 242 e 252, bensì a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli per la specifica destinazione d'uso. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni fornite, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

1-bis. Qualora il progetto di bonifica di cui al comma 1 riguardi un sito di estensione superiore a 15.000 metri quadrati, esso può essere attuato in non più di tre fasi, ciascuna delle quali è soggetta al termine di esecuzione di cui al comma 2. Nel caso di bonifica di un sito avente estensione superiore a 400.000 metri quadrati, il numero delle fasi o dei lotti funzionali in cui si articola il progetto è stabilito dallo specifico crono-programma ivi annesso, la cui definizione deve formare oggetto di intesa con l'autorità competente. Il crono-programma deve precisare, in particolare, gli interventi per la bonifica e le misure di prevenzione e messa in sicurezza relativi all'intera area, con specifico riferimento anche alle acque di falda.

2. Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica l'interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attività alla regione nel cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività, che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o delle discipline regionali applicabili in materia. Entro novanta giorni dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti di effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di cui agli articoli 242 o 252 e all'ARPA territorialmente competente, la data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi diciotto mesi, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252.

2-bis. Nella selezione della strategia di intervento dovranno essere privilegiate modalità tecniche che minimizzino il ricorso allo smaltimento in discarica. In particolare, nel rispetto dei principi di cui alla parte IV del presente decreto legislativo, dovrà essere privilegiato il riutilizzo in situ dei materiali trattati.



3. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione all'autorità di cui agli articoli 242 o 252 al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato. L'esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni.
4. La validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, che conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. I costi dei controlli sul piano di campionamento finale e della relativa validazione sono a carico del soggetto di cui al comma 1. Ove i risultati del campionamento di collaudo finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente comunica le difformità riscontrate all'autorità titolare del procedimento di bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto.
5. Resta fermo l'obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252.
6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda.

#### **ART. 243**

##### **(Gestione delle acque sotterranee emunte)**

1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento delle acque, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 242, o isolare le fonti di contaminazione dirette e indirette; in caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza.
2. Il ricorso al barrieramento fisico è consentito solo nel caso in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi di cui al comma 1 secondo le modalità dallo stesso previste.
3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.
4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal fine il progetto di cui all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessata; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantità utilizzabili e alle modalità d'impiego.
6. Il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali.

#### **ART. 244**

##### **(ordinanze)**

1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.
2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.
3. L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253.
4. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250.

**ART. 245****(obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione)**

1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili.

2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità.

3. Qualora i soggetti interessati procedano ai sensi dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ovvero abbiano già provveduto in tal senso in precedenza, la decorrenza dell'obbligo di bonifica di siti per eventi anteriori all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto verrà definita dalla regione territorialmente competente in base alla pericolosità del sito, determinata in generale dal piano regionale delle bonifiche o da suoi eventuali stralci, salva in ogni caso la facoltà degli interessati di procedere agli interventi prima del suddetto termine.

**ART. 246****(accordi di programma)**

1. I soggetti obbligati agli interventi di cui al presente titolo ed i soggetti altrimenti interessati hanno diritto di definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi mediante appositi accordi di programma stipulati, entro sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio di cui all'articolo 242, con le amministrazioni competenti ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo.

2. Nel caso in cui vi siano soggetti che intendano o siano tenuti a provvedere alla contestuale bonifica di una pluralità di siti che interessano il territorio di più regioni, i tempi e le modalità di intervento possono essere definiti con appositi accordi di programma stipulati, entro dodici mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio di cui all'articolo 242, con le regioni interessate.

3. Nel caso in cui vi siano soggetti che intendano o siano tenuti a provvedere alla contestuale bonifica di una pluralità di siti dislocati su tutto il territorio nazionale o vi siano più soggetti interessati alla bonifica di un medesimo sito di interesse nazionale, i tempi e le modalità di intervento possono essere definiti con accordo di programma da stipularsi, entro diciotto mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio di cui all'articolo 242, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

**ART. 247****(siti soggetti a sequestro)**

1. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l'autorità giudiziaria che lo ha disposto può autorizzare l'accesso al sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale.

**ART. 248****(controlli)**

1. La documentazione relativa al piano della caratterizzazione del sito e al progetto operativo, comprensiva delle misure di riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso e delle prescrizioni eventualmente dettate ai sensi dell'articolo 242, comma 4, è trasmessa alla provincia e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competenti ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati.

2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.

3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7.

**ART. 249****(aree contaminate di ridotte dimensioni)**

1. Per le aree contaminate di ridotte dimensioni si applicano le procedure semplificate di intervento riportate nell'Allegato 4 alla parte quarta del presente decreto.

**ART. 250****(bonifica da parte dell'amministrazione)**

1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di

altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

#### **ART. 251**

##### **(censimento ed anagrafe dei siti da bonificare)**

1. Le regioni, sulla base dei criteri definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ( ISPRA ), predispongono l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, la quale deve contenere:

- a) l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi;
- b) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;
- c) gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell'esecuzione d'ufficio, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell'articolo 242.

2. Qualora, all'esito dell'analisi di rischio sito specifica venga accertato il superamento delle concentrazioni di rischio, tale situazione viene riportata dal certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune e viene comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente.

3. Per garantire l'efficacia della raccolta e del trasferimento dei dati e delle informazioni, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ( ISPRA ) definisce, in collaborazione con le regioni e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, i contenuti e la struttura dei dati essenziali dell'anagrafe, nonché le modalità della loro trasposizione in sistemi informativi collegati alla rete del Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA).

#### **ART. 252**

##### **(siti di interesse nazionale)**

1. I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.

2. All'individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale;
  - b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area interessata;
  - d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante;
  - e) la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;
  - f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più regioni.
- f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie.

2-bis. Sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto.

3. Ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili.

4. La procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle attività produttive. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi anche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate e dell'Istituto superiore di sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti.

5. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato, gli interventi sono predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A. nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati.

6. L'autorizzazione del progetto e dei relativi interventi sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

7. Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione.

8. In attesa del perfezionamento del provvedimento di autorizzazione di cui ai commi precedenti, completata l'istruttoria tecnica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare in via provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano motivi d'urgenza e fatta salva l'acquisizione della pronuncia positiva del giudizio di compatibilità ambientale, ove prevista, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica, secondo il progetto valutato positivamente, con eventuali prescrizioni, dalla conferenza di servizi convocata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'autorizzazione provvisoria produce gli effetti di cui all'articolo 242, comma 7.

9. È qualificato sito di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente l'area interessata dalla bonifica della ex discarica delle Strillaie (Grosseto). Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvederà alla perimetrazione della predetta area.

#### **ART. 252-bis.**

##### **Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale**

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, possono stipulare accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico in siti di interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici ambientali non contaminate. Sono escluse le aree interessate dalle misure di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e successive modificazioni. L'esclusione cessa di avere effetto nel caso in cui l'impresa è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 assicurano il coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso e funzionale adempimento per l'attuazione dei progetti e disciplinano in particolare:

- a) l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione validati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;
- b) l'individuazione degli interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da università ed enti di ricerca specializzati;
- c) il piano economico finanziario dell'investimento e la durata del relativo programma;
- d) i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie;
- e) i contributi pubblici e le altre misure di sostegno economico finanziario disponibili e attribuiti;
- f) la causa di revoca dei contributi e delle altre misure di sostegno, e di risoluzione dell'accordo;
- g) l'individuazione del soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, e delle attività di monitoraggio, controllo e gestione degli interventi di messa in sicurezza che restano a carico del soggetto interessato;
- h) i tempi di presentazione e approvazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica;
- i) la previsione di interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento delle competenze dei lavoratori degli impianti dismessi da reimpiegare nei lavori di bonifica previsti dai medesimi accordi di programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente individuati a livello nazionale e regionale.

i-bis) le modalità di monitoraggio per il controllo dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.

3. La stipula dell'accordo di programma costituisce riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e dichiarazione di pubblica utilità.

4. Ad eccezione di quanto previsto al comma 5, i soggetti interessati di cui al comma 1 non devono essere responsabili della contaminazione del sito oggetto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, riconversione industriale e di sviluppo economico, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte nelle società interessate o ad esse collegate. A tal fine sono soggetti interessati non responsabili i proprietari e i gestori di siti inquinati che non hanno cagionato la contaminazione del sito e hanno assolto gli obblighi imposti dall'articolo 245, comma 2.

5. Gli Accordi di Programma di cui al comma 1 possono essere stipulati anche con soggetti che non soddisfano i requisiti di cui al comma 4 alle seguenti ulteriori condizioni:

- a) i fatti che hanno causato l'inquinamento devono essere antecedenti al 30 aprile 2007;
- b) oltre alle misure di messa in sicurezza e bonifica, devono essere individuati gli interventi di riparazione del danno ambientale disciplinati dall'allegato 3 alla Parte VI del presente;
- c) termine finale per il completamento degli interventi di riparazione del danno ambientale è determinato in base ad uno specifico piano finanziario presentato dal soggetto interessato tenendo conto dell'esigenza di non pregiudicare l'avvio e lo sviluppo dell'iniziativa economica e di garantire la sostenibilità economica di detti interventi, comunque in misura non inferiore a dieci anni.

6. L'attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa gestione, e di riparazione, individuati dall'accordo di programma esclude per tali soggetti ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale e fa venir meno l'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo medesimo. La revoca dell'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo di programma previsto dalle misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale è subordinata, nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, al rilascio della certificazione dell'avvenuta bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 248. Nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, i contributi e le misure di cui alla lettera e) del comma 2 non potranno riguardare le attività di messa in sicurezza, di bonifica e di riparazione del danno ambientale di competenza dello stesso soggetto, ma esclusivamente l'acquisto di beni strumentali alla riconversione industriale e allo sviluppo economico dell'area.

7. Al di fuori dei casi che rientrano nel campo di applicazione del comma 5, la pubblica amministrazione può agire autonomamente nei confronti del responsabile della contaminazione per la ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di

messa in sicurezza e di bonifica individuati dall'accordo nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

8. Gli interventi per l'attuazione del progetto integrato sono autorizzati e approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico sulla base delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi indetta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla Conferenza di Servizi partecipano tutti i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di programma o titolari dei procedimenti di approvazione e autorizzazione, comunque denominati, aventi ad oggetto gli interventi, le opere e le attività previste dall'accordo medesimo, nonché i soggetti interessati proponenti. L'assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti, sostituisce ogni atto di competenza di detti enti.

9. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, i decreti di cui al comma 8 autorizzano gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica nonché la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse.

10. Alla progettazione, al coordinamento e al monitoraggio dei progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico in siti inquinati di interesse nazionale di cui al comma 1 sono preposte, con oneri posti a carico delle risorse stanziato a legislazione vigente, una o più società "in house" individuate nell'accordo di programma, di intesa tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sulle aree di proprietà pubblica ovvero nel caso di attivazione degli interventi a iniziativa pubblica, i predetti soggetti sono tenuti ad attivare procedure a evidenza pubblica per l'attuazione degli interventi, salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per la gestione in house in conformità ai requisiti prescritti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea.

11. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e le Regioni e Province Autonome, adotta misure volte a favorire la formazione di nuove competenze professionali, anche in ambito degli Istituti tecnici superiori, in materia di bonifica ambientale, finanziate, nell'ambito delle risorse stanziato a legislazione vigente nonché a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020, previamente incluse negli Accordi di programma di cui al comma 1 del presente articolo.

## **ART. 253**

### **(oneri reali e privilegi speciali)**

1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 250. L'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.

2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

3. Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.

4. In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito.

5. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributi pubblici entro il limite massimo del cinquanta per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

**TITOLO VI****SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI****CAPO I****SANZIONI ART. 254****(norme speciali)**

1. Restano ferme le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia.

**ART. 255****(abbandono di rifiuti)**

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.
3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

**ART. 256****(attività di gestione di rifiuti non autorizzata)**

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
  - a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
  - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

**Art. 256-bis.****(Combustione illecita di rifiuti).**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.
3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

**ART. 257****(bonifica dei siti)**

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

**ART. 258****(violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)**

1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.
2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro . . . . Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.
4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce

false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

#### **ART. 259**

##### **(traffico illecito di rifiuti)**

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

#### **ART. 260**

##### **(attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)**

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

#### **Articolo 260-bis**

##### **(Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)**

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.<sup>82</sup>

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.<sup>82</sup>

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il



momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.<sup>82</sup>

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.<sup>82</sup>

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incumbenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.<sup>82</sup>

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.<sup>82</sup>

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.<sup>82</sup>

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.<sup>82</sup>

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.<sup>82</sup>

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

#### **Articolo 260-ter**

##### **(Sanzioni amministrative accessorie. Confisca)**

1. All'accertamento delle violazioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 260-bis, consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l'attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all'art. 99 c.p. o all'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 213, 214, 214 bis e 224-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e relative norme di attuazione.

3. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 260-bis, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato dal trasportatore. In ogni caso restituzione del veicolo sottoposto al fermo amministrativo non può essere disposta in mancanza dell'iscrizione e del correlativo versamento del contributo.

4. In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, è sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che gli stessi che appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato.

5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4 conseguono obbligatoriamente anche all'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 256.

#### **ART. 261**

##### **(imballaggi)**

1. I produttori e gli utilizzatori che non adempiano all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottino, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

2. I produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare un sistema per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 221, comma 3, e non aderiscono ai consorzi di cui all'articolo 223, né adottano un sistema di restituzione dei propri imballaggi ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a quarantaseimilacinquecento euro. La stessa pena si applica agli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 221, comma 4.

3. La violazione dei divieti di cui all'articolo 226, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro. La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5.

4. La violazione del disposto di cui all'articolo 226, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

#### **ART. 261-bis (Sanzioni).**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui presente titolo, è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non pericolosi, negli impianti di cui all'articolo 237-ter, comma 1, lettere b), c) d) ed e), in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua lo scarico sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all'articolo 237-duodecies, comma 5, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il proprietario ed il gestore che nell'effettuare la dismissione di un impianto di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non provvedono a quanto previsto all'articolo 237-octies, comma 10, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti nelle condizioni di cui all'articolo 237-septiesdecies, comma 3, superando anche uno solo dei limiti temporali ivi previsti, è punito con l'arresto fino a nove mesi e con l'ammenda da cinquemila euro a trentamila euro.

6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua lo scarico in acque superficiali di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all'articolo 237-duodecies, comma 5, non rispettando i valori di emissione previsti all'Allegato 1, paragrafo D, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua lo scarico delle acque reflue di cui all'articolo 237-duodecies, in mancanza della prescritta autorizzazione di cui al comma 1, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da cinquemila euro a trentamila euro.

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell'esercizio dell'attività di incenerimento o coincenerimento, supera i valori limite di emissione di cui all'articolo 237-undecies, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro. Se i valori non rispettati sono quelli di cui all'Allegato 1, paragrafo A, punti 3) e 4), il responsabile è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a quarantamila euro.

9. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il professionista che, nel certificato sostitutivo di cui all'articolo 237-octies, comma 8, e all'articolo 237-octies, comma 10, con riferimento agli impianti di coincenerimento, attesta fatti non corrispondenti al vero, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da cinquemila euro a venticinquemila euro.

10. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mette in esercizio un impianto di incenerimento o di coincenerimento autorizzato alla costruzione ed all'esercizio, in assenza della verifica di cui all'articolo 237-octies, comma 7, o della relativa certificazione sostitutiva comunicata nelle forme di cui all'articolo 237-octies, comma 8, e all'articolo 237-octies, comma 10, con riferimento agli impianti di coincenerimento, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a venticinquemila euro.

11. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e salvo quanto previsto al comma 12, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, non osserva le prescrizioni indicate nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 237-quinquies, comma 2, con riferimento agli impianti di incenerimento, all'articolo 237-quinquies, comma 3, all'articolo 237-septies, comma 1, e all'articolo 237-octies, comma 1, è punito con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.

12. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, avendo conseguito in sede di autorizzazione le parziali deroghe di cui all'articolo 237-septies, comma 6, e all'articolo 237-nonies, non rispetta le prescrizioni imposte dall'autorità competente in sede di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a venticinquemila euro.

13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, avendo conseguito in sede di autorizzazione le deroghe di cui all'articolo 237-undecies, comma 6, non rispetta le prescrizioni imposte dall'autorità competente in sede di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da duemilacinquecento euro a venticinquemila euro.

14. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, nell'esercizio di un impianto di incenerimento o coincenerimento non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, o quelle imposte dall'autorità competente in sede di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da mille euro a trentacinquemila euro.

15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 e 15 non si applicano nel caso in cui l'installazione è soggetta alle disposizioni del Titolo III-bis della Parte seconda.

#### **ART. 262**

##### **(competenza e giurisdizione)**

1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali è competente il comune.

2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione previsto dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 53

3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto l'autorità giudiziaria, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli Enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

#### **ART. 263**

##### **(proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)**

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai comuni.

2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 261-bis sono versate all'entrata dei bilanci delle autorità competenti e sono destinate a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare all'articolo 29-decies, comma 4, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.

## **CAPO II**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **ART. 264**

##### **(abrogazione di norme)**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto restano o sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede l'ulteriore vigenza:

a) la legge 20 marzo 1941, n. 366;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ad eccezione dell'articolo 9 e dell'articolo 9-quinquies come riformulato dal presente decreto. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi dell'articolo 9-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto;

d) il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ad eccezione degli articoli 1, 1-bis, I-ter, 1-quater e 1-quinquies;

e) il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45;

f) l'articolo 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

g) i commi 3, 4 e 5, secondo periodo, dell'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

h) l'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994;

i) il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto;

l) l'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dall'articolo 14 della legge 8 agosto 2002, n. 178;

m) l'articolo 9, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 342, ultimo periodo, dalle parole: "i soggetti di cui all'articolo 38, comma 3, lettera a)" sino alla parola: "CONAI";

n) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4 (10)

o) gli articoli 4, 5, 8, 12, 14 e 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95. Restano valide ai fini della gestione degli oli usati, fino al conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del presente decreto e per un periodo comunque non superiore ad un triennio dalla data della sua entrata in vigore, tutte le autorizzazioni concesse, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ai sensi della normativa vigente, ivi compresi il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e il decreto 16 maggio 1996, n. 392, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 1996. Al fine di assicurare che non vi sia soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista

dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto;

p) l'articolo 19 della legge 23 marzo 2001, n. 93.

2. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono individuati gli ulteriori atti normativi incompatibili con le disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

2-bis. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

#### **Articolo 264-bis**

##### **(Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010)**

1. All'Allegato "Articolazione del MUD" del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al capitolo 1 - Rifiuti, al punto "4. Istruzione per la compilazione delle singole sezioni" la "Sezione comunicazione semplificata" è abrogata e sono abrogati il punto 6 " Sezione rifiuti" e il punto 8 " Sezione intermediari e commercio";
- b) i capitoli 2 e 3 sono abrogati a decorrere dalla dichiarazione relativa al 2011.

#### **Articolo 264-ter**

##### **(Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209)**

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.

209, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. A decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, e successive modificazioni, i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, sono forniti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.".

#### **Articolo 264-quater**

##### **(Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151)**

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, e successive modificazioni, i dati relativi ai RAEE esportati, trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero ed al reimpiego sono forniti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a e all'articolo 14-bis del decreto-legge n.78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Le informazioni specificano la categoria di appartenenza secondo l'allegato 1A, il peso o, se non rilevabile, il numero di pezzi degli stessi RAEE.".

#### **ART. 265**

##### **(disposizioni transitorie)**

1. Le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto il recupero e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione della parte quarta del presente decreto. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive competenze, adeguano la previgente normativa di attuazione alla disciplina contenuta nella parte quarta del presente decreto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 264, comma 1, lettera i). Ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi continua ad intendersi riferito ai rifiuti pericolosi.

2. In attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche in materia di trasporto dei rifiuti, di cui all'articolo 195, comma 2, lettera 1), e fermo restando quanto previsto dall'articolo 188-ter e dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 in materia di rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico, i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali. In particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle attività produttive, individua con apposito decreto le forme di promozione e di incentivazione per la ricerca e per lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica presso le università, nonché presso le imprese e i loro consorzi. (25a)

4. Fatti salvi gli interventi realizzati alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, entro centottanta giorni da tale data, può essere presentata all'autorità competente adeguata relazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica già autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla parte quarta del presente decreto. L'autorità competente esamina la documentazione e dispone le varianti al progetto necessarie.

5. **COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27.**

6. Le aziende siderurgiche e metallurgiche operanti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e sottoposte alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono autorizzate in via transitoria, previa presentazione della relativa domanda, e fino al rilascio o al definitivo diniego dell'autorizzazione medesima, ad utilizzare, impiegandoli nel proprio ciclo produttivo, i rottami ferrosi individuati dal codice GA 430 dell'Allegato II (lista verde dei rifiuti) del regolamento (CE) 1° febbraio 1993, n. 259 e i rottami non ferrosi individuati da codici equivalenti del medesimo Allegato.

6-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi che erano da considerarsi escluse dal campo di applicazione della parte quarta del medesimo decreto n. 152 del 2006 possono proseguire le attività di gestione in essere alle condizioni di cui alle disposizioni previgenti fino al rilascio o al diniego delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento di dette attività nel nuovo regime. Le relative istanze di autorizzazione o iscrizione sono presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

## **ART. 266**

### **(disposizioni finali)**

1. Nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico dello Stato.

3. Le spese per l'indennità e per il trattamento economico del personale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, restano a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, salvo quanto previsto dal periodo seguente. Il trattamento economico resta a carico delle istituzioni di appartenenza, previa intesa con le medesime, nel caso in cui il personale svolga attività di comune interesse.

4. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.

6. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi, dalla data di pubblicazione del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni recanti gli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e 51, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché le disposizioni sanzionatorie previste dal medesimo articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, anche con riferimento a fattispecie verificatesi dopo il 31 marzo 2004.

7. Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia.

# TUTELA DEI CORPI IDRICI E SPANDIMENTO LIQUAMI

**Decreto 7/04/2006**

**Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.**

**Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152**

*(GU n. 109 del 12-5-2006- Suppl. Ordinario n.120)*

## **Titolo I - Ambito di applicazione**

### **Art. 1.**

#### **Ambito di applicazione**

1. Il presente decreto stabilisce, in applicazione dell'art. 38 del decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina, da parte delle regioni, delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 28, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/1999 e da piccole aziende agroalimentari.
2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 18 sulle aree sensibili, 19 sulle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e 21 sulla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano del decreto legislativo n. 152/1999 e dal decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005 per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 del relativo allegato I.
3. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 1999, le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali in esso contenuti garantendo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento o il mantenimento dei relativi obiettivi di qualità.  
Restano ferme per le zone vulnerabili le scadenze temporali di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 152 del 1999.
4. L'utilizzazione agronomica dello stallatico effettuata ai sensi del presente decreto, non necessita del documento commerciale, dell'autorizzazione sanitaria, dell'identificazione specifica, del riconoscimento degli impianti di immagazzinaggio di cui all'art. 7 del Regolamento CE 1774/2002.
5. Resta fermo quanto previsto dal Regolamento CE 1774/2002, art. 5, comma 1, lettera a).

## **Titolo II - Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.**

### **Capo I - Definizioni**

#### **Art. 2.**

##### **Definizioni**

1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 2 ed all'allegato 1 punto 1 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e sue modifiche e integrazioni, ai fini del presente decreto si definisce:
  - a) «consistenza dell'allevamento»: il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento;
  - b) «stallatico»: ai sensi del Regolamento CE 1774/2002 e sue modificazioni, gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano, non trattati o trattati;
  - c) «effluenti di allevamento palabili/non palabili»: miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera in grado/non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;
  - d) «liquami»: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attività di allevamento:
    - 1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
    - 2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
    - 3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
    - 4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui

all'allegato I, tabella 3;

5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati.

Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico, sono da considerare come liquami; qualora non siano mescolate ai liquami, tali acque sono assoggettate alle disposizioni di cui al Titolo III.

e) «letami»: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera; sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento:

1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;

2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;

3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'allegato I, tabella 3;

4) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;

f) «stoccaggio»: deposito di effluenti di cui agli articoli 7 e 8 e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 28, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/1999 e da piccole aziende agroalimentari, così come previsto dagli articoli 13 e 14 del presente decreto;

g) «accumuli di letami»: depositi temporanei di letami idonei all'impiego, effettuati in prossimità e/o sui terreni destinati all'utilizzazione, così come previsto dall'art. 7, comma 5 del presente decreto;

h) «trattamento»: qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari;

i) «destinatario»: il soggetto che riceve gli effluenti sui terreni che detiene a titolo d'uso per l'utilizzazione agronomica;

l) «fertirrigazione»: l'applicazione al suolo effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame;

m) «allevamenti di piccole dimensioni»: allevamenti con produzione di azoto al campo per anno inferiore a 3000 Kg;

n) «area aziendale omogenea»: porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche quali ad esempio quelle dei suoli, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;

o) «codice di buona pratica agricola» (CBPA): il codice di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le politiche agricole, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999;

p) «allevamenti, aziende e contenitori di stoccaggio esistenti»: ai fini dell'utilizzazione agronomica di cui al presente decreto si intendono quelli in esercizio alla data di entrata in vigore dello stesso.

## Capo II - Criteri generali di utilizzazione agronomica e divieti

### Art. 3.

#### Criteri generali di utilizzazione

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento disciplinata dal presente decreto e' esclusa ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997 dal campo di applicazione del medesimo decreto legislativo.

2. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e' finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli stessi effluenti.

3. L'utilizzazione agronomica e' consentita purché siano garantiti:

a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli articoli 4 e successivi del decreto legislativo n. 152/1999;

b) la produzione, da parte degli effluenti, di un effetto concimante e/o ammendante sul suolo e l'adeguatezza della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione ai fabbisogni delle colture;

c) il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.

4. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152 del 1999 e di cui al Titolo V del presente decreto, l'applicazione del CBPA, in via cautelativa, e' raccomandata anche nelle zone non vulnerabili.

5. Le regioni, nell'ambito di strategie di gestione integrata degli effluenti, promuovono l'adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere, già nella fase di produzione, le escrezioni di azoto.

### Art. 4.

#### Divieti di utilizzazione dei letami

1. L'utilizzo dei letami e' vietato almeno nelle seguenti situazioni:

a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;

b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;

c) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua, fatte salve disposizioni diverse che le regioni possono prevedere in ragione di particolari condizioni locali;

d) per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;

e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione.

- f) in tutte le situazioni in cui l'autorita' competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
2. Le regioni prevedono ulteriori divieti o periodi dell'anno in cui e' vietato l'utilizzo dei letami in relazione a particolari condizioni locali, agli andamenti climatici sfavorevoli, ai ritmi di assorbimento delle colture praticate, nonche' ai principi contenuti nel CBPA ed agli indirizzi delle Autorita' di Bacino nazionali ed interregionali.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d), non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o piu' aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.

#### **Art. 5.**

##### **Divieti di utilizzazione dei liquami**

1. L'utilizzo dei liquami, oltre che nei casi previsti all'art. 4, comma 1, lettere a), b), e) ed f) e' vietato almeno nelle seguenti situazioni e periodi:

- a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, salvo deroghe previste dalla disciplina regionale in ragione di particolari situazioni locali o in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, concesse anche sulla base delle migliori tecniche di spandimento disponibili;
- b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua, fatte salve disposizioni diverse che le regioni possono prevedere in ragione di particolari condizioni locali, a condizione che siano individuate azioni o prescrizioni tecniche quali quelle di cui all'art. 23, comma 3, atte ad eliminare il rischio di inquinamento delle acque causato dagli stessi liquami;
- c) per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
- d) in proximita' di strade e di centri abitati, a distanze definite dalla disciplina regionale, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli o vengano immediatamente interrati;
- e) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- f) in orticoltura, a coltura presente, nonche' su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- g) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- h) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;

2. Le regioni prevedono ulteriori divieti o i periodi dell'anno in cui e' vietato l'utilizzo dei liquami, in relazione a particolari condizioni locali, agli andamenti climatici sfavorevoli, ai ritmi di assorbimento delle colture praticate, nonche' ai principi contenuti nel CBPA ed agli indirizzi delle Autorita' di Bacino nazionali ed interregionali.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c), non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o piu' aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.

### **Capo III - Trattamenti e contenitori di stoccaggio**

#### **Art. 6.**

##### **Criteri generali**

1. I trattamenti degli effluenti di allevamento e le modalita' di stoccaggio sono finalizzati, oltre che a contribuire alla messa in sicurezza igienico sanitaria, a garantire la protezione dell'ambiente e la corretta gestione agronomica degli effluenti stessi, rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi piu' idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni adatte per l'utilizzazione. Nella tabella 3 dell'allegato I al presente decreto e' riportato l'elenco dei trattamenti indicativi funzionali a tale scopo; rendimenti diversi da quelli riportati nella citata tabella dovranno essere giustificati secondo le modalita' precisate al punto 3 dell'allegato IV parte A. I trattamenti non devono comportare l'addizione agli effluenti di sostanze potenzialmente dannose per il suolo, le colture, gli animali e l'uomo per la loro natura e/o concentrazione.

2. Gli effluenti destinati all'utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacita' sufficiente a contenere gli effluenti prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo e' limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative, e tali da garantire almeno le capacita' di stoccaggio indicate al comma 2 dell'art. 7 ed ai commi 6 e 7 dell'art. 8.

#### **Art. 7.**

##### **Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo dei materiali palabili**

1. Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, fatto salvo quanto precisato al successivo comma 4, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/odelle eventuali acque di lavaggio della platea.

2. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacita' di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non e' al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni. Per il dimensionamento della platea di stoccaggio dei materiali palabili, qualora non sussistano esigenze particolari di una piu' analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento alla tabella 1 dell'allegato I. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sottoforma di cumuli in campo, fatte salve diverse disposizioni delle autorita' sanitarie. Le regioni dettano



specifiche disposizioni per il volume di stoccaggio degli allevamenti di piccole dimensioni, tenendo conto della densità degli allevamenti presenti nel territorio preso in considerazione e dei periodi in cui il bestiame è al pascolo.

3. Il calcolo della superficie della platea di stoccaggio dei materiali palabili deve essere funzionale al tipo di materiale stoccato; in relazione ai volumi di effluente per le diverse tipologie di allevamento di cui alla tabella 1, allegato I al presente decreto, si riportano di seguito, per i diversi materiali palabili, valori indicativi, per i quali dividere il volume di stoccaggio espresso in m<sup>3</sup> al fine di ottenere la superficie in m<sup>2</sup> della platea:

- a) 2 per il letame;
- b) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti cunicoli;
- c) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti avicoli;
- d) fino a 2,5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;
- e) 1,5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami;
- f) 1 per fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico;
- g) 1,5 per letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio;
- h) 3,5 per i prodotti palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di pre-essiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65%.

Per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento coperte, aperte o chiuse senza limiti di altezza.

4. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate secondo le indicazioni del comma 1, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie, le cosiddette «fosse profonde» dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie.

5. Fatta salva la disposizione di cui al comma 2 per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, l'accumulo su suolo agricolo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati, definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), è ammesso solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni; tale accumulo può essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica sui terreni circostanti ed in quantitativi non superiori al fabbisogno di letame dei medesimi. La normativa regionale detta prescrizioni in ordine alle modalità di effettuazione, gestione e durata degli accumuli e dello stoccaggio delle lettiere di cui al comma 2 necessarie a garantire una buona aerazione della massa, il drenaggio del percolato prima del trasferimento in campo, nonché la presenza di adeguate distanze dai corpi idrici, abitazioni e strade. È opportuno che la collocazione dell'accumulo non sia ammessa a distanze inferiori a 20 metri dai corpi idrici e non sia ripetuto nello stesso luogo per più di una stagione agraria.

6. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili come trattati ai commi 6 e 7 dell'art. 8.

## **Art. 8.**

### **Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei materiali non palabili**

1. Gli stoccaggi degli effluenti non palabili devono essere realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattorie agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici. Le norme riguardanti lo stoccaggio devono prevedere l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza di 10 centimetri.

2. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.

3. Nel caso dei contenitori in terra, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità K10-7 cm/s, il fondo e le pareti dei contenitori devono essere impermeabilizzati con manto artificiale o naturale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, nonché dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante. Le regioni possono prevedere ulteriori prescrizioni in merito alla copertura dei contenitori anche al fine di limitare le emissioni di odori.

4. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio, al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami, deve essere previsto, per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6000 Kg di azoto/anno, il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio sono da incentivare strutture con sistemi di allontanamento delle acque meteoriche.

5. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame.

6. La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in:

- a) 90 giorni per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini. In assenza di tali caratteristiche, le regioni prescrivono un volume di stoccaggio non inferiore a quello del liquame prodotto nel periodo di cui alla lettera b);

b) 120 giorni per gli allevamenti diversi da quelli di cui alla lettera a).

Per il dimensionamento, qualora non sussistano esigenze particolari di una piu' analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento alla tabella 1 dell'allegato I.

7. Le regioni dettano specifiche disposizioni per il volume degli stoccaggi degli allevamenti di piccole dimensioni, tenendo conto della densita' degli allevamenti presenti nel territorio preso in considerazione e dei periodi in cui il bestiame e' al pascolo.

8. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

9. Evietata la nuova localizzazione dei contenitori di stoccaggio degli effluenti nelle zone ad alto rischio di esondazione, cosi' come individuate dalle Autorita' competenti sulla base della normativa vigente.

#### **Capo IV - Modalita' di utilizzazione agronomica**

##### **Art. 9.**

###### **Tecniche di gestione della distribuzione degli effluenti**

1. La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto:

- a) delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;
- b) delle caratteristiche pedologiche e condizioni del suolo;
- c) del tipo di effluente;
- d) delle colture praticate e della loro fase vegetativa.

2. Le tecniche di distribuzione devono assicurare:

- a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attivita' agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
- b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento ovvero entro un periodo di tempo successivo idoneo a ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli;
- c) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;
- d) l'uniformita' di applicazione dell'effluente;
- e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.

3. La fertirrigazione deve essere realizzata, ai fini del massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e dei rischi di ruscellamento di composti azotati, attraverso una valutazione dell'umidita' del suolo, privilegiando decisamente i metodi a maggiore efficienza, come previsto dal CBPA.

4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione, nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA.

##### **Art. 10.**

###### **Dosi di applicazione**

1. Nelle zone non vulnerabili da nitrati la quantita' di azoto totale al campo apportato da effluenti di allevamento non deve superare il valore di 340 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale; tale quantita', da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, ai precedenti colturali, e' calcolata sulla base dei valori della tabella 2 dell'allegato I o, in alternativa, di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citate nell'allegato stesso, ed e' comprensiva degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo. Per le diverse coltivazioni si deve fare riferimento al fabbisogno complessivo di azoto indicato nella Tabella 1 allegata al CBPA, ovvero a disposizioni regionali di maggiore cautela che tengono conto dei progressi tecnico-scientifici.

2. Al fine di tutelare l'ambiente dall'inquinamento arrecabile anche da altri fertilizzanti, in attuazione del CBPA e dei Piani di tutela delle acque, le regioni elaborano programmi per promuovere l'adozione di tecniche atte a razionalizzare l'utilizzazione dei concimi minerali e di altre sostanze fertilizzanti, per prevenire l'esuberato e l'accumulo al suolo degli elementi nutritivi.

#### **Titolo III - Norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 28, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/1999 e da piccole aziende agroalimentari.**

#### **Capo I - Norme tecniche per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 28, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152 del 1999.**

##### **Art. 11.**

###### **Criteri generali di utilizzazione**

1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 28, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 152/1999 e' finalizzata al recupero dell'acqua e/o delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nelle stesse.

2. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue di cui al comma 1 e' consentita purché siano garantiti:

- a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui agli articoli 4 e successivi del decreto legislativo n. 152/1999;

- b) l'effetto concimante e/o ammendante e/o irriguo sul suolo e la commisurazione della quantità di azoto efficiente e di acqua applicata ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture;
  - c) l'esclusione delle acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo;
  - d) l'esclusione, per il settore vitivinicolo, delle acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolfurazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati;
  - e) l'esclusione, per il settore lattiero-caseario, nelle aziende che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno del siero di latte, del latticello, della scotta e delle acque di processo delle paste filate;
  - f) il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.
3. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue di cui al comma 1, contenenti sostanze naturali non pericolose e disciplinata dal presente decreto è esclusa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997, dal campo di applicazione del medesimo decreto legislativo.
4. Per le acque reflue disciplinate dal presente decreto si possono prevedere forme di utilizzazione di indirizzo agronomico diverse da quelle sino ad ora considerate, quali la veicolazione di prodotti fitosanitari o fertilizzanti.

#### **Art. 12.**

##### **Divieti di utilizzazione**

1. Alle acque reflue si applicano le disposizioni di cui all'art. 5.

#### **Art. 13.**

##### **Generalità sui trattamenti**

1. Per l'ubicazione dei contenitori di stoccaggio e di trattamento delle acque reflue devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità per i manufatti adibiti allo stoccaggio in relazione ai seguenti parametri:
- a) distanza dai centri abitati;
  - b) fascia di rispetto da strade, autostrade, ferrovie e confini di proprietà.
2. I contenitori ove avvengono lo stoccaggio ed il trattamento delle acque reflue devono essere a tenuta idraulica, per evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.

#### **Art. 14.**

##### **Stoccaggio delle acque reflue**

1. Le regioni prevedono l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque di prima pioggia provenienti da aree a rischio di dilavamento di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
2. Per le caratteristiche dello stoccaggio delle acque reflue si fa riferimento a quanto previsto per gli effluenti zootecnici non palabili ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9 dell'art. 8.
3. I contenitori di stoccaggio delle acque reflue possono essere ubicati anche al di fuori della azienda che le utilizza ai fini agronomici, purché sia garantita la non miscelazione con altre tipologie di acque reflue, con effluenti zootecnici o con rifiuti.
4. Le regioni definiscono la durata degli stoccaggi in considerazione del volume di acque reflue prodotte in rapporto al fabbisogno idrico delle colture e alla durata della stagione irrigua, prevedendo un periodo minimo di stoccaggio pari a 90 giorni.
5. Le acque reflue destinate all'utilizzazione agronomica devono essere raccolte in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente in relazione ai periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative, nonché tali da garantire le capacità minime di stoccaggio individuate in base ai criteri di cui al comma 4.

#### **Art. 15.**

##### **Tecniche di distribuzione**

1. Per le tecniche di distribuzione si fa riferimento a quanto previsto riguardo agli effluenti di allevamento all'art. 9.

#### **Art. 16.**

##### **Dosi di applicazione**

1. Le dosi, non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture e indicate nella comunicazione di cui all'art. 18, e le epoche di distribuzione delle acque reflue devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto in funzione del fabbisogno delle colture, così come definito all'art. 10 ed alla lettera b) del comma 2 dell'art. 11.
2. Fermo restando quanto previsto dal CBPA, le regioni definiscono i criteri di utilizzazione irrigua e fertirrigua delle acque reflue in rapporto alle colture ed ai bilanci idrici locali, al fine di limitare le perdite dal sistema suolo-pianta e fissano ulteriori limitazioni o divieti all'utilizzo dei reflui qualora si verificano particolari condizioni di incompatibilità del suolo a ricevere gli stessi (elevata salinità, eccessiva drenabilità del suolo, ecc.).

## **Capo II - Disciplina dell'utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti da piccole aziende agroalimentari.**

#### **Art. 17.**

##### **Individuazione delle piccole aziende agroalimentari**

1. È ammessa l'utilizzazione agronomica delle acque reflue, qualora contenenti sostanze naturali non pericolose, provenienti dalle piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono

quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m<sup>3</sup>/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno.

2. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui al comma 1 e' soggetta a comunicazione che e' disciplinata dalle regioni nel rispetto dell'art. 18, comma 1, lettere b) e c) e comma 2 e contiene almeno le informazioni di cui all'Allegato IV, Parte B, lettere a), b) e d). L'utilizzazione agronomica delle medesime acque reflue e' soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 20.

3. Le regioni possono promuovere lo spandimento delle acque reflue provenienti da aziende agroalimentari diverse da quelle di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997 e delle norme tecniche di cui al Titolo III, capo I.

#### **Titolo IV**

**Criteri per la disciplina delle comunicazioni e del trasporto degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui all'art. 28, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152 del 1999.**

#### **Art. 18.**

##### **Disciplina della comunicazione**

1. La comunicazione e' disciplinata dalle regioni nel rispetto di quanto segue:

- a) i contenuti sono conformi almeno a quanto riportato nell'allegato IV al presente decreto;
- b) la comunicazione deve pervenire alle autorità competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività;
- c) i tempi di validità della comunicazione sono non superiori ai 5 anni successivi alla data di presentazione, fermo restando l'obbligo dell'interessato di segnalare tempestivamente le eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue, nonché i terreni destinati all'applicazione.

2. Le regioni individuano nel legale rappresentante dell'azienda che produce e intende utilizzare gli effluenti zootecnici e le acque reflue di cui al presente Titolo il soggetto tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.

3. Qualora le fasi di produzione, trattamento, stoccaggio e spandimento di effluenti siano suddivise fra più soggetti, al fine di adottare specifiche forme di controllo per ciascuna delle predette fasi, le regioni disciplinano la forma di comunicazione per i diversi soggetti interessati, in funzione delle specifiche attività, ferme restando le disposizioni di cui al comma 1.

4. La domanda di autorizzazione prevista per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'allegato I del decreto legislativo 59/2005 deve tener conto degli obblighi derivanti dalla disciplina regionale attuativa del presente decreto.

5. Le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo non superiore a 3000 kg di azoto al campo da effluenti zootecnici sono esonerate dall'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al comma 1. Per tali tipologie di aziende, le regioni, comunque, definiscono i casi in cui l'esonero non si applica in ragione di fattori locali quali l'elevato carico zootecnico territoriale.

#### **Art. 19.**

##### **Piano di utilizzazione agronomica**

1. Ai fini di una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti e di un accurato bilanciamento degli elementi fertilizzanti, in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, e' previsto per le aziende di cui al decreto legislativo 59/2005 nonché per gli allevamenti bovini con più di 500 UBA (Unità di Bestiame Adulto), determinati conformemente alla tabella 4 dell'allegato I, l'obbligo di predisporre un Piano di Utilizzazione Agronomica conforme all'Allegato V parte A.

#### **Art. 20.**

##### **Trasporto**

1. La normativa regionale definisce gli adempimenti concernenti il trasporto, necessari a garantire un adeguato controllo sulla movimentazione degli effluenti e delle acque reflue di cui al presente Titolo, prevedendo una documentazione di accompagnamento contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) gli estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa;
- b) la natura e la quantità degli effluenti e/o delle acque reflue trasportate;
- c) l'identificazione del mezzo di trasporto;
- d) gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa;
- e) gli estremi della comunicazione redatta dal legale rappresentante dell'azienda da cui origina il materiale trasportato ai sensi dell'art. 18.

2. Le regioni stabiliscono inoltre i tempi di conservazione della documentazione di cui al comma 1, nonché le forme di semplificazione della documentazione da utilizzarsi nel caso di trasporto effettuato tra terreni in uso alla stessa azienda da cui origina il materiale trasportato ovvero nel caso di aziende con allevamenti di piccole dimensioni con produzione di azoto non superiore a 6000 Kg azoto/anno.

#### **Art. 20-bis**

##### **Misure di sostegno per gli imprenditori agricoli e periodi di adeguamento**

1. Le regioni, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3 e dell'art. 26, paragrafo 1 del Reg. (CE) 1257/99 come modificato dal Reg. (CE) 1783/03 e successive normative relative alla programmazione dello sviluppo rurale, favoriscono nei rispettivi documenti di programmazione regionale sullo sviluppo rurale approvati dalla Commissione Europea, azioni volte al sostegno di investimenti

nelle aziende agricole e nelle piccole aziende di trasformazione, come definite dall'art. 28, paragrafo 1 del Reg. (CE) 817/04, realizzati allo scopo di conformarsi alle nuove norme minime introdotte dalla normativa regionale attuativa dell'art. 38 del decreto legislativo 152/99 e del presente decreto. A norma dell'art. 1 e dell'art. 28 paragrafo 2 del Reg. (CE) 817/04 le aziende agricole e le piccole aziende di trasformazione ove previsto nei predetti documenti di programmazione regionali, possono beneficiare di una proroga per conformarsi alle prescrizioni previste dalla predetta normativa regionale, a condizione che tale periodo sia necessario per risolvere i problemi specifici inerenti alla osservanza delle stesse. Tale proroga non puo' essere superiore ai trentasei mesi a partire dalla data dalla quale le prescrizioni previste diventano obbligatorie per le aziende agricole e per le piccole aziende di trasformazione.

## **Titolo V - Utilizzazione agronomica in zone vulnerabili da nitrati**

### **Art. 21.**

#### **Disposizioni generali**

1. Nelle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola, l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, delle acque reflue di cui al presente decreto e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui alla legge 748 del 1984 e' soggetta alle disposizioni di cui al presente Titolo V, volte in particolare a:
  - a) proteggere e risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola;
  - b) limitare l'applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione, in coerenza anche con il CBPA di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 152 del 1999;
  - c) promuovere strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto agricoltura-ambiente tra cui l'adozione di modalita' di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere, gia' nella fase di produzione, le escrezioni di azoto.
2. Al fine di accrescere le conoscenze attuali sulle strategie di riduzione delle escrezioni e di altri possibili inquinanti durante la fase di allevamento degli animali, sui trattamenti degli effluenti e sulla fertilizzazione bilanciata delle colture e di favorire la loro diffusione, le regioni prevedono azioni di informazione e di supporto alle aziende agricole, nonche' promuovono attivita' di ricerca e di sperimentazione a scala locale, coerenti con le iniziative comunitarie e nazionali.
3. I programmi di azione di cui all'art. 19, comma 6 del decreto legislativo n. 152 del 1999 devono essere conformi alle disposizioni di cui al presente Titolo che integra l'Allegato 7 parte AIV dello stesso decreto.
4. Oltre alle disposizioni di cui al Programma d'azione per le zone vulnerabili, le regioni favoriscono, in particolare nelle zone vulnerabili ove necessitano azioni rafforzative, l'applicazione delle misure agroambientali dei Piani di Sviluppo Rurale di cui all'allegato II del presente decreto, volte al ripristino del corretto equilibrio tra la produzione agricola e l'ambiente.
5. Le regioni, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater del Reg. (CE) 1783/03, al fine di promuovere una piu' rapida applicazione delle disposizioni cogenti del Programma di azione per le zone vulnerabili ed il loro rispetto da parte degli agricoltori, possono attivare nell'ambito della programmazione comunitaria e nazionale dello Sviluppo Rurale specifiche misure di sostegno temporaneo, finalizzate alla copertura parziale delle perdite di reddito e/o dei costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione di tali disposizioni nonche' idonee azioni di sostegno degli agricoltori a fronte dei costi relativi a servizi di consulenza aziendale finalizzati all'applicazione delle prescrizioni tecniche di cui ai programmi d'azione.

### **Art. 22.**

#### **Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui alla legge 748 del 1984**

1. L'utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonche' dei concimi azotati e ammendanti organici di cui alla legge 748 del 1984 e' vietato almeno entro:
  - 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati dalle regioni come non significativi;
  - 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi;
  - 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonche' dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b), e) e f).
3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, e' obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed e' raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate. In particolari aree caratterizzate da situazioni di aridita' tali da determinare la perdita della copertura vegetale permanente, le regioni individuano diverse misure atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corpi idrici.
4. L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici di cui alla legge 748 del 1984 e' vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.
5. Le regioni, in ragione di particolari condizioni locali, individuano i diversi limiti di pendenza oltre i quali e' vietato l'utilizzo di letami e materiali assimilati, nonche' dei concimi azotati e ammendanti organici di cui alla legge 748 del 1984, ovvero le pratiche agronomiche atte a contrastare il trasporto di nutrienti, in particolare nel caso di suolo non coperto da vegetazione o di colture che non assicurano la copertura completa del suolo, obbligando comunque le aziende ad adottare almeno le pratiche agronomiche contenute nel CBPA. Devono altresì essere presi in considerazione i limiti di lavorabilita' del suolo, tenuto conto di adeguate sistemazioni idraulico-agrarie e di modalita' di spandimento atte a contrastare il ruscellamento.
6. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o piu' aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.

**Art. 23.****Divieti di utilizzazione dei liquami**

1. L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al decreto legislativo n. 99 del 1992 e' vietato almeno entro:
  - 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
  - 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b), e) ed f) e all'art. 5, comma 1, lettere d), e), f), g) ed h).
3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, e' obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed e' raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate. In particolari aree caratterizzate da situazioni di aridità tali da determinare la perdita della copertura vegetale permanente, le regioni individuano diverse misure atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corpi idrici.
4. L'utilizzo di liquami e' vietato su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%, che puo' essere incrementata, comunque non oltre il 20%, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e nel rispetto di prescrizioni regionali volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione, tra le quali le seguenti:
  - a) dosi di liquami frazionate in piu' applicazioni;
  - b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura;
  - c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
  - d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.
 L'adozione di tali prescrizioni deve essere riportata con adeguato dettaglio all'interno dei programmi di azione regionali.
5. In particolari aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, le regioni possono individuare limiti di pendenza piu' elevati di quelli stabiliti al comma 4 in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e purché siano garantiti:
  - a) il rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 4;
  - b) il non superamento di un apporto complessivo di azoto di 210 kg per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale ed ottenuto sommando i contributi da effluenti di allevamento, comunque non superiori a 170 kg di azoto, ed i contributi da concimi azotati e ammendanti organici di cui alla legge 748 del 1984.
6. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o piu' aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.

**Art. 24.****Caratteristiche dello stoccaggio**

1. Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei materiali palabili e non palabili si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 6, ai commi 1, 2, 3, e 4 dell'art. 7 e ai commi 2, 3, 4, 5, 7 e 9 dell'art. 8.
2. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacita' di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni. Per i contenitori esistenti l'adeguamento deve avvenire entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Valgono altresì le disposizioni del comma 1 dell'art. 8 ad eccezione del secondo periodo del medesimo comma così sostituito: «Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte interessate dalla presenza di effluenti zootecnici».
4. Per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini i contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:
  - a) 120 giorni nell'Italia centro settentrionale (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Province di Bolzano e di Trento, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio), fatta eccezione per i contenitori esistenti che devono essere adeguati entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente decreto;
  - b) 90 giorni nell'Italia meridionale (Campania, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata, Sardegna, Sicilia);
5. In assenza degli assetti colturali di cui al comma 4 ed in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle del medesimo comma 4, le regioni prescrivono un volume di stoccaggio non inferiore a quello del liquame prodotto nei seguenti periodi:
  - a) 180 giorni nell'Italia settentrionale (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Province di Bolzano e di Trento, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria);
  - b) 150 giorni in tutte le altre regioni.
6. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.
7. Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio delle acque reflue di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'art. 14.
8. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili come trattati ai commi 4 e 5 nel presente articolo.

**Art. 25.**

**Accumulo temporaneo di letami**

1. L'accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati, definiti dall'art. 2 comma 1 lettera e) e' praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantita' di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali degli appezzamenti di suolo.
2. L'accumulo non e' ammesso a distanza inferiore a 5 m dalle scoline, a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali, ed a 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonche' delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
3. L'accumulo temporaneo di cui al comma 1 e' ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a tre mesi. L'accumulo non puo' essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria. Per le lettiere degli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni valgono le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 7.
4. Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche, oltre a prevedere un'idonea impermeabilizzazione del suolo.

**Art. 26.****Modalita' di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione**

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera i) dell'art. 5, lo spandimento degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente decreto, nonche' dei concimi azotati e degli ammendanti organici di cui alla legge 748 del 1984 e' vietato nella stagione autunno-invernale, di norma dal 1° novembre fino alla fine di febbraio, ed in particolare sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto:
  - a) 90 giorni per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui alla legge 748 del 1984, per i letami e i materiali ad essi assimilati ad eccezione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65% per le quali vale il periodo di divieto di 120 giorni. Per le aziende esistenti il divieto di 120 giorni si applica a decorrere dalla data di adeguamento dei contenitori di cui all'art. 24, comma 2;
  - b) per liquami e materiali ad essi assimilati e per le acque reflue, fatta salva la disposizione di cui al comma 5, il divieto ha la durata di: 90 giorni nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente; 120 giorni nei terreni destinati ad altre colture.
2. In relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, le regioni possono individuare, anche sulla base dell'indirizzo dell'Autorita' di Bacino, decorrenze di divieto diverse da quella prevista al comma 1 e possono altresì prevedere la sospensione del divieto.
3. Le regioni, in presenza di colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo, possono individuare periodi di divieto diversi da quelli indicati al comma 1, anche non continuativi, e relative decorrenze, tenendo conto dei ritmi e dei periodi di utilizzazione degli elementi nutritivi da parte di dette coltivazioni.
4. Le regioni predispongono una relazione tecnica in allegato alla scheda n. 30 del decreto 18 settembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 18 ottobre 2002 relativa all'attuazione di quanto previsto ai commi 2 e 3.
5. Sui terreni utilizzati per gli spandimenti, devono essere impiegati come fertilizzanti prioritariamente, ove disponibili, gli effluenti zootecnici le cui quantita' di applicazione devono tenere conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azoto-fissatori. La quantita' di effluente non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto superiore a 170 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, calcolata sulla base dei valori della tabella 2 dell'allegato I o in alternativa di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citati nell'allegato stesso, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748 e dalle acque reflue di cui al presente decreto. Le dosi di effluente zootecnico, applicate nel rispetto del bilancio dell'azoto, e l'eventuale integrazione di concimi azotati e ammendanti organici di cui alla legge 748 del 1984 devono essere giustificate dal Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) di cui all'art. 28. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale sopraindicato deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile.
- 6 Al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:
  - a) l'uniformita' di applicazione del fertilizzante;
  - b) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il piu' vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a piu' applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
  - c) la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici di cui alla legge 748 del 1984, sia di effluenti di allevamento, sia di acque reflue di cui all'art. 28 del decreto legislativo 152/99, conformemente alle disposizioni di cui al CBPA;
  - d) lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;
  - e) l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA;

f) la conformita' delle pratiche irrigue alle disposizioni di cui al CBPA ed all'allegato VII al presente decreto.

Le regioni possono prevedere specifiche disposizioni in merito alla proporzione di suolo da destinare a colture permanenti collegate a colture annuali, promuovendo altresì, ove possibile, il ricorso all'inerbimento dell'interfilare.

7. Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA o altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.

8. Ai fini della ottimizzazione dell'efficienza dell'azoto e della riduzione del rischio di inquinamento da nitrati di origine agricola dei corpi idrici superficiali e sotterranei, le regioni verificano l'efficacia dell'applicazione del CBPA nelle zone vulnerabili e valutano l'opportunità di adottare gli interventi di cui all'allegato II al presente decreto nell'ambito dei Piani di Sviluppo Rurale.

9. Le regioni individuano, all'interno delle zone vulnerabili, particolari aree di criticità ambientale dovuta all'elevata permeabilità del suolo, alla consistente percolazione o a condizioni che possono ridurre la capacità delle colture di utilizzare le sostanze nutritive contenute nelle deiezioni distribuite. In tali aree devono essere adottate misure di protezione ambientale aggiuntive o integrative a quelle indicate nei commi precedenti, ivi compresa l'ulteriore limitazione degli apporti di azoto di qualsiasi origine.

10. L'utilizzazione agronomica dei concimi azotati e ammendanti organici di cui alla legge n. 748 del 1984 deve avvenire secondo le modalità di cui all'allegato VI.

#### **Art. 27.**

##### **Strategie di gestione integrata di effluenti zootecnici**

1. Le regioni, nell'ambito dei Programmi d'azione definiscono politiche per la gestione degli effluenti zootecnici basate su tecniche finalizzate al ripristino di un corretto equilibrio agricoltura-ambiente, in conformità alle modalità di gestione di cui all'allegato III al presente decreto, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili al fine di evitare il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi comparti ambientali.

2. In particolari contesti territoriali caratterizzati da corpi idrici ad elevata vulnerabilità da nitrati e/o a rischio di eutrofizzazione, le regioni rendono obbligatorie, ove tecnicamente possibile, le modalità di gestione di cui all'allegato III parte B al presente decreto nei casi in cui la produzione di azoto sia in eccedenza rispetto ai fabbisogni dei terreni utilizzati per gli spandimenti e qualora si rendano necessarie azioni rafforzative dei Programmi d'azione già adottati, come stabilito dall'art. 19, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 152/99.

3. Le regioni possono prevedere, in accordo alla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese, finanziamenti nell'ambito di accordi e contratti di programma da stipulare con i soggetti interessati per l'adozione delle tecniche finalizzate al ripristino di un corretto equilibrio agricoltura-ambiente ai sensi del comma 1, promuovendo la costituzione di consorzi ovvero di altre forme di cooperazione interaziendale al cui interno sono realizzati gli impianti per i trattamenti di cui all'allegato III parte B al presente decreto.

4. Le regioni, entro sette mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, definiscono l'elenco, da aggiornare periodicamente, degli impianti di depurazione di acque reflue urbane e di altri impianti da utilizzare per i trattamenti di cui al comma 3, apportando successivamente le necessarie modifiche ai propri Piani energetico, di tutela delle acque e di gestione dei rifiuti. La realizzazione e l'adeguamento degli impianti può avvenire con il ricorso alle misure di cui agli Accordi di Programma Quadro (APQ), sottoscritti ai sensi del comma 203 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 3 per i trattamenti previsti all'allegato III parte B, punto 1, nonché l'adeguamento degli impianti stessi per i trattamenti di cui all'allegato III parte B, punto 2, sono approvati e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante «l'attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità».

#### **Art. 28.**

##### **Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)**

1. Al fine di minimizzare le perdite di azoto nell'ambiente, l'utilizzo dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato, ai sensi dell'allegato 7 parte A IV del decreto legislativo 152/99, nel rispetto dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo, dall'atmosfera e dalla fertilizzazione, corrispondente:

- alla quantità di azoto presente nel suolo nel momento in cui la coltura comincia ad assorbirlo in maniera significativa (quantità rimanente alla fine dell'inverno);
- all'apporto di composti di azoto tramite la mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico nel suolo;
- all'aggiunta di composti di azoto provenienti da effluenti di allevamento e acque reflue disciplinate dal presente decreto;
- all'aggiunta di composti di azoto provenienti dal riutilizzo irriguo di acque reflue depurate di cui al decreto 12 giugno 2003, n. 185 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da fertilizzanti di cui alla legge n. 748 del 1984 e da fanghi di depurazione di cui al decreto legislativo n. 99 del 1992;
- all'azoto da deposizione atmosferica.

2. Il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) deve essere redatto conformemente alle disposizioni di cui all'allegato V al presente decreto.

#### **Art. 29.**



**Comunicazione e trasporto**

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e' soggetta alla presentazione all'autorita' competente della comunicazione ed alla compilazione del PUA secondo le modalita' definite all'allegato V.
2. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue di cui all'art. 28, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152 del 1999 e' soggetta alla presentazione all'autorita' competente della comunicazione di cui all'allegato IV parte B del presente decreto.
3. Il legale rappresentante dell'azienda trasmette la comunicazione di cui ai commi 1 e 2 che deve pervenire alle autorita' competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attivita' e rinnova la medesima ogni cinque anni, fermo restando l'obbligo dell'interessato di segnalare tempestivamente le eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantita' e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue, nonche' i terreni destinati all'applicazione.
4. Gli atti o i provvedimenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto abilitano all'effettuazione dell'utilizzazione agronomica di cui al presente Titolo restano validi sino alla loro scadenza. Al fine della conformita' alle disposizioni del presente decreto, le regioni richiedono integrazioni agli atti o ai provvedimenti in corso di validita'.
5. In assenza degli atti o dei provvedimenti di cui al comma 4, il legale rappresentante dell'azienda in cui viene gia' effettuata l'utilizzazione agronomica procede all'invio di una comunicazione alla regione, conformemente alla presente normativa entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Qualora le fasi di produzione, stoccaggio e spandimento di effluenti siano suddivise fra piu' soggetti, al fine di adottare specifiche forme di controllo per ciascuna delle predette fasi, le regioni disciplinano la forma di comunicazione per i diversi soggetti interessati, in funzione delle specifiche attivita', ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.
7. Le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo non superiore a 1000 kg di azoto al campo da effluenti zootecnici sono esonerate dall'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al comma 1. Per tali tipologie di aziende, le regioni, comunque, definiscono i casi in cui l'esonero non si applica in ragione di fattori locali quali l'elevato carico zootecnico territoriale.
8. Il PUA di cui all'Allegato V parte A del presente decreto e' parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
9. Il trasporto degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente decreto e' assoggettato alle disposizioni di cui all'art. 20.

**Art. 30.****Controlli in zone vulnerabili**

1. Ai fini della verifica della concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e della valutazione dello stato trofico delle acque lacustri, di transizione, marino-costiere e di eventuali altre tipologie di acque superficiali individuate dalle regioni, ai sensi della parte A I dell'allegato 7 del decreto legislativo 152/99, le regioni, sulla base di un programma di monitoraggio, effettuano i controlli in stazioni di campionamento rappresentative delle acque superficiali interne, delle acque sotterranee e delle acque estuarine e costiere.
2. La frequenza dei controlli deve garantire l'acquisizione di dati sufficienti ad evidenziare la tendenza della concentrazione dei nitrati, al fine della designazione di ulteriori zone vulnerabili e della valutazione dell'efficacia dei Programmi di azione adottati nelle zone vulnerabili. Le Regioni, ai fini della verifica dell'efficacia dei Programmi di azione, possono fare riferimento, in via orientativa, all'allegato VIII.
3. L'autorita' competente al controllo predispone un piano di controllo sulle modalita' di utilizzazione agronomica nelle aziende, al fine di verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente decreto e provvede periodicamente all'analisi dei suoli interessati dallo spandimento degli effluenti per la determinazione della concentrazione di rame e zinco, in forma totale, di fosforo in forma assimilabile e del sodio scambiabile secondo i metodi ufficiali di analisi chimica del suolo di cui al decreto ministeriale 13 settembre 1999 del Ministero per le politiche agricole e forestali, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 248 del 21 ottobre 1999. Le regioni individuano i limiti di accettabilita' delle concentrazioni nel suolo di rame, zinco e fosforo sulla base delle specifiche condizioni locali.
4. Le regioni prevedono altresì forme di registrazione, da parte delle aziende, delle operazioni di applicazione al suolo di cui al presente Titolo, utili allo svolgimento dei controlli di cui al comma 3.
5. La verifica dei dati contenuti nel registro di cui al comma 4 e' finalizzata all'accertamento:
  - della piena utilizzazione dei terreni, in particolare di quelli ubicati ai margini dell'azienda e di quelli messi a disposizione da soggetti diversi dal titolare dell'azienda;
  - del rispetto, per le singole distribuzioni, dei volumi e dei periodi di spandimento previsti nella comunicazione o nel PUA.
6. Le autorita' competenti effettuano sopralluoghi sugli appezzamenti di cui al PUA ovvero ad altre tipologie di comunicazione, prendendo in considerazione i seguenti elementi:
  - effettiva utilizzazione di tutta la superficie a disposizione;
  - presenza delle colture indicate;
  - rispondenza dei mezzi e delle modalita' di spandimento dichiarate.
7. Le regioni tengono anche conto delle procedure di controllo di cui all'art. 33, comma 1.

**Art. 31.****Formazione e informazione degli agricoltori**

1. Le regioni, tenuto conto delle disposizioni di cui al presente decreto, individuano ai sensi dell'art. 19, comma 7, lettera b) del decreto legislativo 152/99, interventi di formazione e informazione sui Programmi di azione e sul CBPA, con l'obiettivo di:

- far conoscere alle aziende situate nelle zone vulnerabili le norme in materia di effluenti di allevamento, di acque reflue e di altri fertilizzanti, attraverso un'azione di carattere divulgativo;
- formare il personale aziendale sulle tecniche di autocontrollo al fine di mantenere aggiornato il livello di conformita' aziendale alle normative ambientali cogenti;
- mettere a punto un sistema permanente di consulenza ambientale rivolto alle aziende;
- promuovere la graduale penetrazione nelle aziende dei Sistemi di Gestione ambientale.

**Art. 32.**

**Informazioni**

1. Le informazioni sullo stato di attuazione del Titolo V devono essere trasmesse dalle regioni secondo le modalita' e le scadenze temporali di cui alle schede 27, 27-bis, 28, 29, 30 e 31 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 settembre 2002.

**Titolo VI - Ulteriori prescrizioni, controlli e disposizioni di salvaguardia**

**Art. 33.**

Criteri e procedure di controllo e informazioni nelle zone non vulnerabili

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 30, le regioni, sulla base delle comunicazioni ricevute e delle altre conoscenze a loro disposizione riguardo allo stato delle acque, agli allevamenti, alle coltivazioni, alle condizioni pedoclimatiche e idrologiche, organizzano ed effettuano nelle zone non vulnerabili sia controlli cartolari con incrocio di dati, sia controlli nelle aziende agro-zootecniche ed agroalimentari per verificare la conformita' delle modalita' di utilizzazione agronomica agli obblighi ed alla comunicazione di cui al presente decreto, impegnando le loro risorse in relazione al rischio ambientale ed igienico-sanitario. I controlli cartolari sono raccomandati per il 10% delle comunicazioni effettuate nell'anno; quelli aziendali per il 4%, con inclusione di analisi dei suoli specie nei comprensori piu' intensamente coltivati per evitare eccessi di azoto e fosforo.
2. Le regioni trasmettono, anche per le zone non vulnerabili, i dati conoscitivi sul monitoraggio delle acque relativi alla scheda 27 del decreto del 18 settembre 2002, secondo le modalita' indicate nello stesso.

**Art. 34.**

Ulteriori prescrizioni

1. Le regioni, in ragione di particolari situazioni locali, anche sulla base delle indicazioni delle Autorita' di bacino competenti, possono prevedere misure piu' restrittive di quelle contenute nei Titoli II, III, IV e V.

**Art. 35.**

Disposizioni di salvaguardia

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, che provvedono alle finalita' del presente decreto in conformita' ai rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  
Roma, 7 aprile 2006

**Allegati da 1 a 8:** Omissis

## Allegato 9

## SINTESI DELLE MODALITA' DI COMUNICAZIONE, DI STOCCAGGIO E DIVIETI

Tab. 1 - Schema esemplificativo degli obblighi di comunicazione previsti per classe dimensionale degli allevamenti avicolo, suinicolo e bovino

CLASSE DIMENSIONALE		TIPOLOGIA DI COMUNICAZIONE	
Azoto al campo prodotto (Kg/anno) o altro riferimento	Posti bestiame corrispondenti (n.)	In Zone Ordinarie (Non Vulnerabili)	In Zone Vulnerabili da nitrati
Minore o uguale a 1000	<p><b>Avicoli</b> inf. o uguali a 2174 posti ovaiole inf. o uguali a 4000 posti broilers</p> <p><b>Suini</b> inf. o uguali a 90 grassi da 100 kg di p.v. inf. o uguali a 38 scrofe con suinetti inf. a 30 kg</p> <p><b>Bovini</b> inf. o uguali a 12 vacche in produzione inf. o uguali a 23 vacche nutrici inf. o uguali a 27 capi in rimonta inf. o uguali a 30 bovini all'ingrasso inf. o uguali a 116 vitelli a carne bianca</p>	esonero dalla comunicazione	esonero dalla comunicazione
Da 1001 a 3000	<p><b>Avicoli</b> Da 2175 a 6520 posti ovaiole da 4001 a 12000 posti broilers</p> <p><b>Suini</b> da 91 a 270 grassi da 100 kg di p.v. da 39 a 114 scrofe con suinetti inf. a 30 kg</p> <p><b>Bovini</b> Da 13 a 36 vacche in produzione da 24 a 68 vacche nutrici da 28 a 83 capi in rimonta da 31 a 90 bovini all'ingrasso da 117 a 348 vitelli a carne bianca</p>	esonero dalla comunicazione	comunicazione semplificata
Da 3001 a 6000	<p><b>Avicoli</b> Da 6521 a 13000 posti ovaiole da 12001 a 24000 posti broilers</p> <p><b>Suini</b> Da 271 a 540 grassi da 100 kg di p.v. da 115 a 228 scrofe con suinetti inf. a 30 kg</p> <p><b>Bovini</b> Da 37 a 72 vacche in produzione da 69 a 136 vacche nutrici da 84 a 166 capi in rimonta da 91 a 180 bovini all'ingrasso da 349 a 697 vitelli a carne bianca</p>	comunicazione	comunicazione semplificata con PUA semplificato
Maggiore di 6000	<p><b>Avicoli</b> Da 13001 a 40000 posti ovaiole da 24001 a 40000 posti broilers (limite superiore relativo alle aziende di cui al d.lgs 59/2005)</p> <p><b>Suini</b> Da 541 a 2000 grassi da 229 a 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg (limite superiore relativo alle aziende di cui al d.lgs 59/2005)</p> <p><b>Bovini</b> Da 73 a 416 vacche in produzione da 137 a 421 vacche nutrici da 167 a 833 capi in rimonta da 181 a 625 bovini all'ingrasso da 698 a 1920 vitelli a carne bianca (il limite superiore è relativo alle aziende con più di 500 UBA)</p>	comunicazione	comunicazione con PUA completo
Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs 59/2005 e allevamenti >500 UBA	<p><b>Avicoli</b> Oltre 40000 posti ovaiole Oltre 40000 posti broilers</p> <p><b>Suini</b> Oltre 2000 grassi Oltre 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg</p>	Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D.Lgs 59/2005 e la <b>comunicazione con PUA</b>	Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D.Lgs 59/2005 e la <b>comunicazione completa con PUA completo</b>

TABELLA 2-Quadro riassuntivo degli obblighi di stoccaggio				
Tipo di effluente	Assimilazio-ne	Autonomia di stoccaggio (giorni)		Possibilita' di portare i materiali palabili direttamente in campo dopo la rimozione evitando la realizzazione di stoccaggi in azienda
		Zone Ordinarie (ZO)	Zone Vulnerabili (ZV)	
		Centro Nord	Centro Nord	
<b>Bovini</b>				
Letami	letame	90	90	SI senza limiti di tempo in ZO e per non piu' di 3 mesi in ZV, dopo stoccaggio di almeno 90 gg.
Frazioni palabili risultanti da trattamenti	letame	90	90	NO
Letami, liquami e materiale ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio	letame	90	90	NO
Letami, liquami e/ materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio	letame	90	90	NO
Liquami bovini da latte	liquame	90 con presenza di prati e cereali avernini 120 in assenza	120 con presenza di prati e cereali avernini 180 in assenza	NO
Liquidi di sgrondo da stoccaggio di letami e materiali separati	liquame	Come i liquami	Come i liquami	NO
<b>SUINI</b>				
Liquami	liquame	120	180	NO
Liquidi di sgrondo da stoccaggio di letami e materiali separati	liquame	Come i liquami	Come i liquami	NO
Letami	Letame	90	90	SI senza limiti di tempo in ZO e per non più di 3 mesi in ZV, dopo stoccaggio di almeno 90 gg
Frazioni palabili risultanti da trattamenti	Letame	90	90	NO
Letami, liquami e/ materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio	Letame	90	90	NO
<b>AVICOLI</b>				
Lettiera di avicoli a terra (tacchini, broilers, faraone, ovaiole/pollastre/riproduttori)	letame	90	90	SI
Pollina di ovaiole in gabbia disidratata su nastro ventilato	letame	90	90	NO
Pollina di ovaiole in gabbia disidratata in tunnel esterni/interni	letame	90	120	NO
Pollina di ovaiole in gabbia su fossa profonda	letame	90	90	SI
Pollina non disidratata di ovaiole in gabbia	liquame	120	180	NO
Acque di lavaggio attrezzature e strutture mescolate a deiezioni non palabili	liquame	120	180	NO
Acque di lavaggio attrezzature e strutture tenute separate dalle deiezioni	Acque reflue di cui ad Art. 28 comma 7b del D.Lgs 152/99	90	90	NO

TABELLA 3- Divieti di utilizzazione spaziale e temporale di affluenti di allevamento, acque reflue, concimi azotati e ammendanti di cui alla L748/84 e fanghi di depurazione

<b>1- Fasce di rispetto corsi d'acqua e arenili</b>		
Tipo di fertilizzante	Zone Ordinarie	Zone Vulnerabili da Nitrati
<b>Letami e materiali assimilati</b>	<p><b>Divieto di Spandimento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua, fatte salve disposizioni diverse che le regioni possono prevedere in ragione di particolari condizioni locali;</li> <li>- per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;</li> </ul> <p>tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.</p>	<p><b>Divieto di Spandimento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati dalle regioni come non significativi;</li> <li>- 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi;</li> <li>- per le acque marino-costiere, lacuali e di transizione entro 25 metri di distanza dall'inizio dell'arenile, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.</li> </ul> <p>Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.</p> <p>In tali fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate. In particolari aree caratterizzate da situazioni di aridità tali da determinare la perdita della copertura vegetale permanente, le regioni individuano diverse misure atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corpi idrici.</p>
<b>Liquami e materiali assimilati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua, fatte salve disposizioni diverse che le regioni possono prevedere in ragione di particolari condizioni locali;</li> <li>- per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile.</li> </ul> <p>tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- almeno entro 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;</li> <li>- 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.</li> </ul> <p>Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.</p> <p>In tali fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate. In particolari aree caratterizzate da situazioni di aridità tali da determinare la perdita della copertura vegetale permanente, le regioni individuano diverse misure atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corpi idrici.</p>
<b>Concimi azotati e ammendanti organici di cui alla L.748/84</b>	Nessun divieto	Vale il divieto stabilito per lo spandimento dei letami e materiali assimilati nelle ZV
<b>Acque reflue di cui all'art.28 comma 7 del D.Lgs 152/99</b>	Vale il divieto stabilito per lo spandimento dei liquami e materiali assimilati nelle ZO	Vale il divieto stabilito per lo spandimento dei liquami e materiali assimilati nelle ZO
<b>Fanghi di depurazione di cui al D.Lgs 99/92</b>	Valgono le norme stabilite dal D.Lgs 99/92 e dalle normative regionali	Vale il divieto stabilito per lo spandimento dei liquami e materiali assimilati nelle ZV

## 2- Pendenza terreni

Tipo di fertilizzante	Zone Ordinarie	Zone Vulnerabili da Nitrati
<b>Letami e materiali assimilati</b>	<p align="center"><b>Divieto di Spandimento</b></p> <p>Nessun divieto</p>	<p align="center"><b>Divieto di Spandimento</b></p> <p>Le regioni, in ragione di particolari condizioni locali, individuano i diversi limiti di pendenza oltre i quali è vietato l'utilizzo di letami e materiali assimilati, ovvero le pratiche agronomiche atte a contrastare il trasporto di nutrienti, in particolare nel caso di suolo non coperto da vegetazione o di colture che non assicurano la copertura completa del suolo, obbligando comunque le aziende ad adottare almeno le pratiche agronomiche contenute nel CBPA. Devono altresì essere presi in considerazione i limiti di lavorabilità del suolo, tenuto conto di adeguate sistemazioni idraulico-agrarie e di modalità di spandimento atte a contrastare il ruscellamento.</p>
<b>Liquami e materiali assimilati</b>	<p>Su terreni con pendenza media superiore al 10%, salvo deroghe previste dalla disciplina regionale in ragione di particolari situazioni locali o in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, concesse anche sulla base delle migliori tecniche di spandimento disponibili</p>	<p>Su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%, che può essere incrementata, comunque non oltre il 20%, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e nel rispetto di prescrizioni regionali volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione, tra le quali le seguenti:</p> <p>a) dosi di liquami frazionate in più applicazioni;</p> <p>b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura;</p> <p>e) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile; spandimento a raso sulle colture prative;</p> <p>d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.</p> <p>L'adozione di tali prescrizioni deve essere riportata con adeguato dettaglio all'interno dei programmi di azione regionali.</p> <p>In particolari aree caratterizzate da condizioni Geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, le regioni possono individuare limiti di pendenza in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e purché siano garantiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il rispetto delle prescrizioni di cui alle suddette lettere a), b), e) e d);</li> <li>- il non superamento di un apporto complessivo di azoto di 210 kg per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale ed ottenuto sommando i contributi da effluenti di allevamento, comunque non superiori a 170 kg di azoto, ed i contributi da concimi azotati e ammendanti organici di cui alla legge 748 del 1984.</li> </ul>
<b>Concimi azotati e ammendanti organici di cui alla L.748/84</b>	Nessun divieto	Vale il divieto stabilito per lo spandimento dei letami e materiali assimilati nelle ZV
<b>Acque reflue di cui all'art.28 comma 7 del D.Lgs 152/99</b>	Vale il divieto stabilito per lo spandimento dei liquami e materiali assimilati nelle ZO	Vale il divieto stabilito per lo spandimento dei liquami e materiali assimilati nelle ZO
<b>Fanghi di depurazione di cui al D.Lgs 99/92</b>	Valgono le norme stabilite dal D.Lgs 99/92 e dalle normative regionali	Valgono le norme stabilite dal D.Lgs 99/92 e dalle normative regionali

<b>3- Altri divieti spaziali</b>		
<b>Tipo di fertilizzante</b>	<b>Zone Ordinarie</b>	<b>Zone Vulnerabili da Nitrati</b>
<b>Letami e materiali Assimilati</b>	<p>a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;</p> <p>b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;</p> <p>c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione</p> <p>d) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.</p>	<p>a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;</p> <p>b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;</p> <p>c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione</p> <p>d) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.</p>
<b>Liquami e materiali assimilati</b>	<p>a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;</p> <p>b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;</p> <p>c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione</p> <p>d) in prossimità di strade e di centri abitati, a distanze definite dalla disciplina regionale, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli o vengano immediatamente interrati;</p> <p>e) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;</p> <p>t) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;</p> <p>g) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;</p> <p>h) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.</p> <p>i) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.</p>	<p>a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;</p> <p>b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;</p> <p>c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione</p> <p>d) in prossimità di strade e di centri abitati, a distanze definite dalla disciplina regionale, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli o vengano immediatamente interrati;</p> <p>e) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;</p> <p>f) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;</p> <p>g) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;</p> <p>h) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.</p> <p>i) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.</p>
<b>Concimi azotati e ammendanti organici di cui alla L.748/84</b>	Nessun divieto previsto dal Decreto	Vale il divieto stabilito per lo spandimento dei letami e materiali assimilati nelle ZV
<b>Acque reflue di cui all'art.28 comma 7 del D.Lgs 152/99</b>	Vale il divieto stabilito per lo spandimento dei liquami e materiali assimilati nelle ZO	Vale il divieto stabilito per lo spandimento dei liquami e materiali assimilati nelle ZO
<b>Fanghi di depurazione di cui al D.Lgs 99/92</b>	Valgono le norme stabilite dal D.Lgs 99/92 e dalle normative regionali	Valgono le norme stabilite dal D.Lgs 99/92 e dalle normative regionali

**4- Divieti temporali**

Lo spandimento è vietato nella stagione autunno-invernale, di norma dal 1 Novembre fino alla fine di Febbraio  
 In relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, le regioni possono individuare, anche sulla base dell'indirizzo dell'Autorità di Bacino, decorrenze di divieto diverse da quelle previste nel seguito e possono altresì prevedere la sospensione del divieto.

Tipo di fertilizzante	Zone Ordinarie	Zone Vulnerabili da Nitrati
<b>Letami e materiali assimilati</b>	Le regioni prevedono periodi dell'anno in cui è vietato l'utilizzo dei letami in relazione a particolari condizioni locali, agli andamenti climatici sfavorevoli, ai ritmi di assorbimento delle colture praticate, nonché ai principi contenuti nel CBPA ed agli indirizzi delle Autorità di Bacino nazionali ed interregionali.	Sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto: 90 giorni per i letami e i materiali ad essi assimilati ad eccezione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65% per le quali vale il periodo di divieto di 120 giorni. Per le aziende esistenti il divieto di 120 giorni si applica a decorrere dalla data di adeguamento dei contenitori.
<b>Liquami e materiali assimilati</b>	Le regioni prevedono periodi dell'anno in cui è vietato l'utilizzo dei letami in relazione a particolari condizioni locali, agli andamenti climatici sfavorevoli, ai ritmi di assorbimento delle colture praticate, nonché ai principi contenuti nel CBPA ed agli indirizzi delle Autorità di Bacino nazionali ed interregionali.	Per liquami e materiali ad essi assimilati il divieto ha la durata di: - 90 giorni nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente; - 120 giorni nei terreni destinati ad altre colture.
<b>Concimi azotati e ammendanti organici di cui alla L.748/84</b>	Nessun divieto	Vale quanto stabilito per i letami nelle ZV
<b>Acque reflue di cui all'art.28 comma 7 del D.Lgs 152/99</b>	Le regioni prevedono periodi dell'anno in cui è vietato l'utilizzo di queste acque reflue in relazione a particolari condizioni locali, agli andamenti climatici sfavorevoli, ai ritmi di assorbimento delle colture praticate, nonché ai principi contenuti nel CBPA ed agli indirizzi delle Autorità di Bacino nazionali ed interregionali.	Vale quanto stabilito per i liquami nelle ZV
<b>Fanghi di depurazione di cui al D.Lgs 99/92</b>	Valgono le norme stabilite dal D.Lgs 99/92 e dalle normative regionali	Valgono le norme stabilite dal D.Lgs 99/92 e dalle normative regionali



**Delibera Assemblea Legislativa n. 96/2007**  
**Disposizioni attuative del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006**  
**"Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola"**  
**"Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento"**

**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

*Finalità e Ambito di applicazione*

1. Con il presente provvedimento sono dettate le disposizioni inerenti la disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, in coerenza con quanto previsto dall'art. 112 del D.Lgs 3 Aprile 2006 "Norme in materia ambientale" ed in attuazione dei criteri e delle norme tecniche generali di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006 (Supplemento Ordinario, n. 120 della G.U. n.109 del 12/5/2006), di seguito DM 7 aprile 2006.
2. Ai sensi del predetto art. 112, comma 1, del D.Lgs n. 152/2006, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è soggetta a comunicazione all'autorità competente, fatte salve le disposizioni per gli insediamenti zootecnici soggetti al D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 in materia di riduzione integrata dell'inquinamento.
3. Ai fini dell'attribuzione delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui al precedente comma 1, resta valido quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della Legge Regionale 24 aprile 1995 n. 50 "Disciplina dello spandimento dei liquami provenienti dagli insediamenti e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento". L'autorità competente rimane individuata nella Provincia .
4. Sono soggetti alle disposizioni:
  - a) del TITOLO II – Programma d'azione per le zone vulnerabili e le zone ad esse assimilate:
    - le aziende agricole con allevamenti ubicati in Zone Vulnerabili ai Nitrati e/o che utilizzano effluenti zootecnici, concimi azotati ed ammendanti organici nelle superfici ricadenti nelle ZVN e nelle zone ad esse assimilate, come definite al successivo art. 2;
    - le aziende agricole senza allevamento limitatamente alle superfici ricadenti nelle ZVN;
  - b) del TITOLO III – Disposizioni e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in zone non vulnerabili :
    - le aziende con allevamenti e superfici ubicate in territorio non vulnerabile che effettuano l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.
5. Per quanto non previsto dal presente provvedimento ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento valgono le disposizioni di cui al DM 7 aprile 2006.

Art. 2

*Definizioni*

Ai fini delle seguenti disposizioni, si definisce:

- a) Zona Vulnerabile dai nitrati di origine agricola ed assimilate:
  - le aree individuate alla lettera a) e b) dell'art. 30 del titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
  - e zone di rispetto delle captazioni e derivazioni dell'acqua destinata al consumo umano, corrispondenti ad un'estensione di 200 m di raggio dal punto di captazione/derivazione, di cui all'art. 94, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", salvo diversa delimitazione stabilita dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ai sensi dell'art. 42 delle Norme del PTA;
  - le fasce fluviali A e B delimitate nelle tavole grafiche del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) <sup>1</sup>dell'Autorità di Bacino del Po, per quanto disposto dalle norme tecniche di attuazione del Progetto di Piano Stralcio per il controllo

---

<sup>1</sup> Il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Po, con deliberazione n. 18 del 2001 riporta la seguente definizione delle fasce fluviali :

- Fascia di deflusso della piena (**Fascia A**), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, come definita nell'Allegato 3 facente parte integrante delle Norme, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena.

dell'Eutrofizzazione (PSE) dell'Autorità di Bacino del Po su cui la Regione Emilia-Romagna con deliberazione del Consiglio Regionale n. 444/2002 ha espresso formale parere favorevole;

- b) “consistenza dell'allevamento”: il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento;
- c) “stallatico”: ai sensi del Regolamento CE 1774/2002 e sue modificazioni, gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, (o il guano), non trattati o trattati;
- d) “effluenti di allevamento palabili/non palabili”: miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera in grado/non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;
- e) “liquami”: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attività di allevamento:
  - 1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
  - 2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
  - 3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
  - 4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti zootecnici, da soli o in miscela con biomasse vegetali di origine agricola, come indicati in Allegato I tabella 3;
  - 5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati.

Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico, sono da considerare come liquami. Qualora non siano mescolate ai liquami, tali acque sono assoggettate alle disposizioni previste per le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101 comma 7 del D.lgs. 152/06 o, qualora utilizzate in agricoltura, alle disposizioni di cui al Titolo III del DM 7 aprile 2006. “letami”: effluenti di allevamento palabili provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera; sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento:

1. le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
  2. le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
  3. le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamento di effluenti zootecnici da soli o in miscela con biomasse vegetali di origine agricola, come indicati in Allegato I tabella 3;
  4. i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;
- g) “fertilizzante azotato”: si intende qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati applicati al suolo per favorire la crescita delle colture. Sono compresi gli effluenti zootecnici di cui all'art. 112 del decreto legislativo 152/06, le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c) del decreto legislativo 152/06 e da piccole aziende agroalimentari ed i fertilizzanti ai sensi del D.lgs. 29/04/06 n. 217, “Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”;
  - h) “azoto disponibile al campo”: azoto contenuto negli effluenti zootecnici al netto delle perdite nelle fasi di rimozione e stoccaggio;
  - i) “fango di depurazione”: si intendono i fanghi residui provenienti dai processi di depurazione delle acque reflue come definito dal D.lgs. 99 / 92 e dalla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2004 n. 2773 “Primi indirizzi alle province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura”, come modificata dalla deliberazione di Giunta regionale 18 febbraio 2005, n. 285;
  - l) “stoccaggio”: deposito di effluenti zootecnici e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 152/06 e da piccole aziende agroalimentari;
  - m) “accumuli di letami”: depositi temporanei di letami idonei all'impiego, effettuati in prossimità e/o sui terreni destinati all'utilizzazione;
  - n) “trattamento”: qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari;
  - o) “detentore”: il soggetto che subentra al titolare dell'allevamento nell'attuazione delle fasi trattamento-utilizzazione agronomica degli effluenti, non gestite direttamente dall'azienda produttrice, e ne assume la responsabilità;
  - p) “fertirrigazione”: l'applicazione al suolo effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame;
  - q) “allevamenti di piccole dimensioni”: allevamenti con produzione di azoto al campo per anno inferiore a 3.000 Kg;
  - r) “area aziendale omogenea”: porzione della superficie aziendale uniforme per alcune caratteristiche dei suoli, da delimitarsi su Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) individuandola con lettera;
  - s) “codice di buona pratica agricola” (CBPA) : il codice di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le politiche agricole, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 102 del 4 maggio 1999;
  - t) “disciplinari di produzione integrata della Regione Emilia-Romagna”: manuali prodotti ai sensi della L.R. n. 28/1999, coerenti con il CBPA, che raccolgono indicazioni utili per i tecnici e gli agricoltori, funzionali a vari interventi;

- Fascia di esondazione (**Fascia B**), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di alveo interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento come definita nell'Allegato 3. Il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento).

- u) "allevamenti, aziende e contenitori di stoccaggio esistenti": ai fini dell'utilizzazione agronomica si intendono quelli in esercizio alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.
- v) "corsi d'acqua superficiali": ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente provvedimento, salvo eventuali esclusioni, sono da considerare:
- i corsi d'acqua riportati nelle Tavole 1 del Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993 ;
  - i corsi d'acqua elencati nell'elaborato M del predetto Piano Paesistico;
  - corsi d'acqua diversi dai precedenti classificati con la dizione torrenti, rii e canali dalla Carta tecnica regionale e inseriti negli strumenti di pianificazione subregionale (Piani territoriali di Coordinamento Provinciale).

## **TITOLO II – PROGRAMMA D'AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI E LE ZONE AD ESSE ASSIMILATE**

### **CAPITOLO 1 - Norme / prescrizioni / divieti inerenti lo stoccaggio e l'utilizzo degli effluenti di allevamento, dei concimi / fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici**

#### Art. 3

##### *Divieti di utilizzazione dei letami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici*

1. L'utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati, degli ammendanti organici è vietato:
  - sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico, privato e per le aree soggette a recupero-ripristino ambientale;
  - nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
  - sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione.
2. In relazione ai corpi idrici naturali, il divieto si applica entro:
  - a) 10 m lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali significativi come individuati dalla deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2002 n. 1420 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale Parte seconda – N. 131 del 18 settembre 2002);
  - b) 5 m lineari dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali diversi da quelli di cui alla precedente lettera a);
  - c) 25 m dall'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dei corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
3. Le disposizioni del comma 2 non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purchè non connessi ai corpi idrici naturali, ai corpi idrici artificiali arginati e ai sistemi di scolo aziendali adibiti esclusivamente alla raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche.
4. Sono fatti salvi gli ulteriori divieti stabiliti dagli strumenti di pianificazione provinciale e comunale, e dalle norme e regolamenti di settore.

#### Art. 4

##### *Criteri di gestione delle zone di divieto allo spandimento dei letami*

1. Nelle fasce di divieto di cui al comma 2 dell'art. 3, si deve favorire lo sviluppo di una copertura erbacea permanente, anche associata ad una coltura legnosa, ed è raccomandata la costituzione di siepi e di superfici boscate. Non sono ammesse lavorazioni del terreno, tranne quelle necessarie alla costituzione della copertura e dell'impianto (semina e piantumazione).

#### Art. 5

##### *Divieti e limiti di utilizzazione dei liquami*

1. L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati, è vietato:
  - sulle superfici non interessate dall'attività agricola;
  - nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
  - sui terreni gelati, innevati, con frane in atto, con falda acquifera affiorante, e terreni saturi d'acqua;
  - nelle aree incluse nelle riserve naturali.
2. In relazione ai corpi idrici naturali, il divieto si applica entro:
  - a) 10 m lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali;
  - b) 30 m dall'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dei corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
  - c) nella fascia fluviale A, come individuata dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del fiume Po e recepita nei Piani Territoriale di Coordinamento Provinciale.

3. Le disposizioni del comma 2 non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purchè non connessi ai corpi idrici naturali, ai corpi idrici artificiali arginati e ai sistemi di scolo aziendali adibiti esclusivamente alla raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche.
4. In relazione alla morfologia del territorio, il divieto si applica su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10 %, che può essere incrementata sino al 20% in presenza di sistemazioni del terreno, e adottando le tecniche di spandimento, volte ad evitare il ruscellamento, indicate nell'art.6.
5. In considerazione di particolari realtà produttive, da individuarsi a cura delle Province, il limite di pendenza può essere incrementato. Per tali casi, devono essere previste specifiche prescrizioni, inerenti i sistemi e le modalità di distribuzione (limiti di portata, volumi massimi ammissibili per singolo spandimento), le sistemazioni idrauliche, la conduzione dei terreni e la tipologia colturale (quali: lunghezza massima ammissibile degli appezzamenti, colture foraggere permanenti, fasce tampone arboree ed arbustive ad interruzione degli appezzamenti, ecc.), e un apporto complessivo di azoto non superiore a 210 kg/ ettaro per anno, ottenuto sommando i contributi da effluenti di allevamento, pari a 170 kg di azoto, ed i contributi di concimi azotati ed ammendanti organici.
6. In relazione alle colture, il divieto si applica:
  - nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
  - in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
  - su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.
7. *Sono fatti salvi gli ulteriori divieti stabiliti dagli strumenti di pianificazione provinciale e comunale, e dalle norme e regolamenti di settore.*

#### Art. 6

##### *Criteria di gestione delle aree di divieto o con limiti allo spandimento di liquami*

1. Nelle fasce di divieto di cui al comma 2 dell'art. 3, si deve favorire lo sviluppo di una copertura erbacea permanente, anche spontanea, ed è raccomandata la costituzione di siepi e di superfici boscate. Non sono ammesse lavorazioni del terreno, tranne quelle necessarie alla costituzione della copertura e dell'impianto (semina e piantumazione).
2. Nelle aree omogenee aziendali con pendenza media compresa tra il 10 ed il 20%, le condizioni per ammettere la distribuzione di liquame e dei materiali assimilati sono le seguenti:
  - si deve interrompere la continuità del terreno, mediante l'apertura di solchi acquali distanti ogni 60 metri, secondo la linea di massima pendenza;
  - di norma, la quantità di effluente necessaria alla coltura deve essere distribuita in più operazioni; in ogni caso non sono ammessi volumi superiori ai 60 m<sup>3</sup>/ha per ogni singola distribuzione;
  - l'apporto al terreno deve essere effettuato con:
    - a) iniezione diretta al suolo (profondità indicativa 0,10-0,20 m); in alternativa
    - b) spandimento superficiale a bassa pressione, seguito da interrimento entro 12 ore;
    - c) spandimento radente in bande su colture erbacee in copertura ;
    - d) spandimento radente il suolo su colture prative con leggera scarificazione, qualora quest'ultima sia praticabile.

#### Art. 7

##### *Trattamenti e stoccaggio*

##### *Criteria generali*

1. I trattamenti degli effluenti di allevamento e le modalità di stoccaggio sono finalizzati, a garantire il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, la protezione dell'ambiente e la corretta gestione agronomica degli effluenti stessi, rendendoli disponibili nelle condizioni e nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico. Nella Tabella 3 dell'Allegato 1. alle presenti norme è riportato l'elenco dei trattamenti indicativi funzionali a tale scopo; rendimenti diversi da quelli riportati nelle citate tabelle dovranno essere giustificati con specifiche relazioni tecniche allegate alla documentazione da inoltrare alle Province.
2. I trattamenti non devono comportare l'aggiunta agli effluenti di sostanze potenzialmente dannose per il terreno, le colture, gli animali e l'uomo per la loro natura e/o concentrazione.
3. Gli effluenti destinati all'utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere gli effluenti prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative, e tali da garantire almeno le capacità di stoccaggio indicate agli articoli 8 e 9.

#### Art. 8

##### *Capacità di stoccaggio dei letami ed assimilati*

1. La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni.

2. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.
3. Per i contenitori esistenti l'adeguamento deve avvenire entro 5 anni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme.
4. I letami prodotti dagli allevamenti con produzione annua di azoto al campo pari o inferiore a 1.000 kg devono essere raccolti e conservati, prima dello spandimento, secondo le modalità previste dalle disposizioni locali vigenti in materia (regolamenti comunali di igiene) e comunque in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e da non provocare inquinamento delle acque superficiali e sotterranee. A tal fine restano valide le disposizioni di cui al punto 3 della Determinazione del Direttore Generale Ambiente 16 giugno 1999 n. 5000 (Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Parte seconda n. 57 del 5 aprile 2000)

#### Art. 9

##### *Requisiti costruttivi dei contenitori per lo stoccaggio dei letami ed assimilati*

1. Per i requisiti costruttivi dei contenitori adibiti allo stoccaggio dei letami ed assimilati si rimanda all'Allegato 3" Requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami e dei letami provenienti dagli allevamenti zootecnici ", e alle specificazioni di seguito riportate.
2. Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, fatto salvo quanto precisato al successivo comma 5 avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione, e comunque nel rispetto di quanto disposto ai successivi commi. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita, su non più di tre lati, di idoneo cordolo o di muro perimetrale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.
3. Per il dimensionamento della platea di stoccaggio dei materiali palabili, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si potrà fare riferimento alla Tabella 1 dell'Allegato 1. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, la platea può non essere necessaria, in quanto le lettiere possono essere direttamente stoccate sotto forma di cumuli in campo, al termine del ciclo produttivo, secondo le modalità precisate agli articoli 10 e 11.
4. Il calcolo della superficie della platea di stoccaggio dei materiali palabili deve essere funzionale al tipo di materiale stoccato; in relazione ai volumi di effluente per le diverse tipologie di allevamento di cui alla Tabella 1 Allegato 1, si riportano di seguito, per i diversi materiali palabili, valori indicativi, per i quali dividere il volume di stoccaggio espresso in m<sup>3</sup> al fine di ottenere la superficie in m<sup>2</sup> della platea:
  - a) 2 per il letame;
  - b) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti cunicoli;
  - c) 2 per la lettiera esausta degli allevamenti avicoli;
  - d) fino a 2.5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;
  - e) 1,5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami;
  - f) 1 per i fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico;
  - g) 1,5 per letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio ;
  - h) 3,5 per i materiali palabili, risultanti da processi di essiccazione con sostanza secca maggiore del 65%: per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento verticali, senza limiti di altezza.
5. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate secondo le indicazioni del comma 2, nonché le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani delle galline ovaiole; ai fini della valutazione di tale capacità, il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie.
6. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili e per essi valgono le disposizioni sulla capacità di stoccaggio, di cui al comma 2 dell'articolo 12.

#### Art. 10

##### *Accumulo temporaneo di letami*

1. L'accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati, definiti dall'art. 2 lettera f) è praticato a fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali dei singoli appezzamenti di terreno.
2. L'accumulo temporaneo, di cui al comma 1, è ammesso sul suolo agricolo per un periodo non superiore a tre mesi, dopo uno stoccaggio avviato almeno da 90 giorni, ad eccezione delle lettiere degli allevamenti avicoli a ciclo inferiore a 90 giorni, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 9, comma 3.
3. Per la lettiera degli allevamenti avicoli può prevedersi un periodo di accumulo temporaneo sino ad un massimo di 9 mesi, purché siano adottate misure atte a evitare infiltrazioni di acque meteoriche attraverso i cumuli e la generazione di acque di percolazione. Tali misure devono almeno comprendere la copertura integrale del cumulo con un telo di materiale plastomerico, accuratamente assicurato alla base.

4. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nel corso dell'annata agraria. Per impedire la dispersione nel terreno di eventuali liquidi di sgrondo, la loro formazione deve essere contenuta praticando il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo.

Art. 11  
*Divieto di accumulo*

1. L'accumulo non è ammesso:
- nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni dell'acqua destinata al consumo umano come definite al precedente art. 2 lettera a), secondo alinea;
  - a distanza inferiore a 5 m dalle scoline,;
  - a distanza inferiore a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali,
  - a distanza inferiore a 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
2. Sono fatti salvi gli ulteriori divieti espressamente previsti dalle norme di tutela paesaggistica ed ambientale, igieniche-sanitarie, e dalla regolamentazione urbanistica e edilizia.

Art. 12  
*Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei liquami ed assimilati*

1. Per i requisiti costruttivi dei contenitori adibiti allo stoccaggio dei liquami ed assimilati si rimanda all'Allegato "Requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale dei contenitori per lo stoccaggio dei liquami zootecnici", e le specificazioni di seguito riportate.
2. Gli stoccaggi degli effluenti non palabili devono essere realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattorie agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici. Le dimensioni dei contenitori di nuova realizzazione devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza del 10 % per i contenitori a pareti verticali, del 15% per i contenitori a pareti inclinate, in considerazione di variazioni imprevedute del volume di reflui (v. Allegato 3).
3. Le aree non impermeabilizzate dovranno essere gestite con periodiche pulizie in modo da evitare accumuli di deiezioni; l'accesso è precluso agli animali nei periodi di pioggia e comunque nei periodi di cui al successivo art. 20.
4. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.
5. Nel caso dei contenitori in terra, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità  $K > 10^{-7}$  cm/s, il fondo e le pareti dei contenitori devono essere impermeabilizzati con manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, nonché dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante.
6. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio o ampliamento di quelli esistenti, al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami, le aziende con produzione annua di azoto superiore a 6.000 Kg devono essere dotate di due contenitori in cui suddividere il volume di effluenti da stoccare. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo. I contenitori di nuova costruzione devono essere coperti oppure realizzati in modo da ridurre la raccolta delle acque meteoriche (pareti verticali e ridotto rapporto Superficie libera/Volume).
7. Per evitare rischi di cedimenti strutturali e difficoltà di omogeneizzazione del liquame il volume dei contenitori di stoccaggio di nuova costruzione non deve eccedere i 5.000 m<sup>3</sup>.

Art. 13  
*Capacità di stoccaggio dei liquami per allevamenti con produzione annua di azoto al campo superiore a 1.000 kg*

1. Per allevamenti di:
- bovini da latte,
  - bufalini,
  - equini,
  - ovicapri
- che producono annualmente oltre 1.000 kg di azoto al campo e con terreni coltivati a prati di media o lunga durata, cereali autunno-vernini, i contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in 120 giorni, commisurato alla consistenza dell'allevamento.
2. Per tutti gli altri allevamenti e in assenza di tali tipologie colturali, il volume di stoccaggio non deve essere inferiore a 180 giorni, commisurato alla consistenza dell'allevamento.

3. Per il dimensionamento, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento alla Tabella 1 dell'Allegato 1.
4. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili e per essi valgono le disposizioni sulle capacità di stoccaggio di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
5. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti, limitatamente alla sola parte ampliata, non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.
6. Per i contenitori esistenti l'adeguamento deve avvenire entro 5 anni dalla data di entrata in vigore dalle presenti norme.

Art. 14

*Capacità di stoccaggio per i piccoli allevamenti esistenti*

1. I liquami prodotti da allevamenti esistenti alla data di emanazione del presente atto, con produzione annua di azoto pari o inferiore a 1.000 kg, devono essere raccolti e conservati, prima dello spandimento, secondo le modalità previste dalle disposizioni locali vigenti in materia (regolamenti comunali di igiene) e comunque in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e da non provocare inquinamento delle acque superficiali e sotterranee. A tal fine restano valide le disposizioni di cui al punto 3 della Determinazione del Direttore Generale Ambiente 16 giugno 1999 n. 5000 (Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Parte seconda n. 57 del 5 aprile 2000)

Art. 15

*Divieto allo stoccaggio dei letami e dei liquami e degli assimilati*

1. Lo stoccaggio dei letami, dei liquami e dei materiali assimilati non è ammesso:
  - entro 10 metri dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali significativi, dei laghi e bacini.
  - nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni delle acque destinate al consumo umano come definite al precedente art. 2 lettera a), secondo alinea.Nella fascia fluviale A, come definita dal PAI dell'Autorità di bacino del fiume Po e recepita nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, è vietata la localizzazione di nuovi contenitori per lo stoccaggio.
2. Sono fatti salvi gli ulteriori divieti derivanti da norme di tutela paesaggistica ed ambientale, igieniche-sanitarie, dalla regolamentazione urbanistica ed edilizia.

Art.16

*Trasporto finalizzato all'utilizzazione agronomica*

1. Il trasporto degli effluenti zootecnici, finalizzato all'utilizzazione agronomica, non è assoggettato alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22/97, né al Regolamento CE 1774/2002, ai sensi dell'art. 7 comma 6 .
2. Nel caso di allevamenti con produzione annuale di azoto superiore a 6.000 kg, il trasporto degli effluenti zootecnici tramite la rete viaria pubblica principale, deve essere accompagnato dalla seguente documentazione:
  - a) gli estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa;
  - b) la natura e la quantità degli effluenti;
  - c) l'identificazione del mezzo di trasporto;
  - d) gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa.
  - e) gli estremi della comunicazione o dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia per gli allevamenti soggetti al D.Lgs. n.59/05.
3. La documentazione di accompagnamento deve essere conservata per almeno due anni.
4. La documentazione di cui sopra può essere ricondotta ad un unico documento nel caso di più trasporti effettuati nella medesima azienda nell'arco della giornata.
5. Per tutti gli altri casi, il trasporto degli effluenti tramite la rete viaria pubblica principale deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
  - a) gli estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa;
  - b) l'identificazione del mezzo di trasporto;
  - c) gli estremi della comunicazione.

Art. 17

*Utilizzazione agronomica: criteri generali*

1. L'impostazione di una razionale utilizzazione degli effluenti zootecnici si può ricondurre in sintesi alle seguenti azioni:
  - definizione preventiva di un piano colturale di 12 mesi e degli apporti di effluenti e fertilizzanti (piano di utilizzazione);
  - attuazione progressiva del piano nei terreni aziendali (registrazione delle utilizzazioni effettive per coltura e appezzamento);
  - stesura del piano definitivo.

2. In considerazione dell'evolversi delle esigenze dell'azienda, sia in relazione alle esigenze colturali che agli andamenti stagionali o ad altre esigenze agronomiche correlate alla buona pratica agricola, è ammessa la possibilità di apportare variazioni al Piano di utilizzazione annuale, nei termini previsti al Capitolo 2 – Disciplina / contenuti della comunicazione alla Provincia, purché debitamente registrate e conteggiate negli effetti complessivi sulla corretta gestione aziendale degli effluenti.

Art.18

*Determinazione degli apporti per coltura*

1. Il procedimento teorico per calcolare la quantità di fertilizzanti da utilizzare si articola nelle seguenti fasi :
- determinazione della quantità di azoto disponibile al campo contenuto nei liquami e nei letami, conseguente alla produzione, agli stoccaggi ed ai trattamenti, come riportato in Allegato 1;
  - definizione del piano colturale e degli obiettivi di resa produttiva prevista per coltura;
  - determinazione del fabbisogno teorico di azoto per coltura (asportazioni unitarie x resa prevista);
  - determinazione dell'apporto di azoto dalla sostanza organica nel suolo e da deposizioni atmosferiche;
  - determinazione dell'apporto di azoto da precedenti colture (prati o leguminose) e da fertilizzazioni organiche;
  - determinazione dei fabbisogni al netto degli apporti complessivi (e+d, proporzionati alla durata del ciclo colturale);
  - individuazione dell'efficienza di assorbimento dell'azoto (la quota di azoto disponibile per le colture) da liquami e letami, in rapporto alle epoche di distribuzione (vedansi rispettive tabelle in Allegato 2);
  - determinazione della quantità di azoto da effluente zootecnico utilizzabile per coltura (fabbisogno al netto degli apporti x coefficiente di efficienza) e dell'eventuale quota da apportare con altri fertilizzanti azotati;
  - verifica del rispetto dei seguenti vincoli:
    - la quantità di azoto disponibile non deve superare il fabbisogno delle colture;
    - la quantità di effluente, liquido e palabile, non deve in ogni caso determinare un apporto di azoto disponibile al campo superiore a **170 kg per ettaro e per anno**, inteso come quantitativo medio aziendale, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo;
    - il coefficiente di efficienza medio aziendale dei liquami, deve corrispondere a quelli di media efficienza riportati nella rispettiva tabella in Allegato 2;
    - per i letami, il coefficiente di efficienza è determinato in considerazione del tempo intercorrente dalla data di distribuzione alla presenza della coltura (v. Allegato 2).

Per le aziende con terreni ubicati in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale sopraindicato deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale compresa in zona vulnerabile

Art. 19

*Supporti informativi per il calcolo del bilancio dell'azoto*

1. Per impostare il calcolo del bilancio dell'azoto, le aziende tenute alla elaborazione del Piano di utilizzazione possono avvalersi delle seguenti basi informative e programmi di calcolo:
- per i seguenti allevamenti:*
    - con terreni ubicati in ZVN e produzione di azoto al campo superiore a 6.000 kg all'anno
    - gli allevamenti soggetti al D.Lgs. 59/05(AIA)
    - gli allevamenti con oltre 500 capi di bestiame adulto (UBA):
 concentrazioni di sostanza organica nei suoli, espressi per Km<sup>2</sup>, ricavati dai rilievi diffusi sui suoli dell'intera pianura emiliano-romagnola, elaborati per ambiti territoriali omogenei, e procedura di calcolo del bilancio semplificato dell'azoto realizzata dalla Regione e dalle Province a supporto delle aziende agricole, disponibile anche on line (in <http://www.ermesagricoltura.it/gias.net/>) o su personal computer (gias-pc);
  - per gli allevamenti con produzione di azoto al campo compresa tra 6.000-3001 kg all'anno:*
    - dosi di azoto per coltura, definiti in base al bilancio dell'azoto considerando dati territoriali.
2. In Allegato 2 si riportano le seguenti informazioni attinenti al Piano di utilizzazione agronomica:
- documentazione del Piano;
  - elenco delle principali colture, delle rese guida e delle asportazioni unitarie di azoto;
  - procedimento di calcolo delle dosi e relative tabelle;
  - esempio di Piano di utilizzazione agronomica;
3. Le aziende che non ritengono di avvalersi di tali indicazioni devono provvedere a definire il bilancio dell'azoto per coltura, in base ai valori determinati dall'analisi dei propri terreni ottenuti secondo le procedure di campionamento dei terreni per



area omogenea, il metodo di analisi, ecc. stabilite nei Disciplinari di Produzione Integrata, a cui si rimanda. (delibera della Giunta Regionale n. 2546/03 del 9 dicembre 2003 di applicazione della L.R. n. 28/99; consultabili on line su: [http://www.ermesagricoltura.it/wcm/ermesagricoltura/consigli\\_tecnici/disciplinari/sezione\\_disciplinari.htm](http://www.ermesagricoltura.it/wcm/ermesagricoltura/consigli_tecnici/disciplinari/sezione_disciplinari.htm))

I certificati di analisi devono essere allegati alla documentazione da conservarsi in azienda .

#### Art.20

##### *Periodi di divieto della distribuzione*

1. In considerazione del rischio di perdita di azoto dal suolo alle acque, variabile in rapporto al regime delle precipitazioni, alle condizioni del suolo, al tipo di fertilizzante, l'utilizzazione degli effluenti zootecnici, e dei concimi azotati e degli ammendanti organici, come individuati dal D.lgs. 29/04/06 n. 217 "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti", è vietata nella stagione autunno-invernale, dal 1 novembre fino alla fine di febbraio, tranne per quanto di seguito diversamente specificato.
2. Il periodo di divieto è contenuto in 90 giorni, dal 1 novembre al 31 gennaio, nei seguenti casi
  - a) utilizzazione di letami e materiali ad essi assimilati, di concimi azotati e di ammendanti organici;
  - b) distribuzione di liquami e materiali ad essi assimilati nei terreni con copertura vegetale quali: prati, cereali autunno-vernini, colture arboree con inerbimento permanente.
3. Gli allevamenti esistenti che producono deiezioni di avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, devono attenersi al divieto di distribuzione da novembre a febbraio, dalla data di adeguamento dei contenitori per lo stoccaggio.
4. Le Province, avvalendosi dei dati agrometeorologici, dei dati ricavati dalla rete di controllo della falda ipodermica di pianura, in considerazione del tenore di umidità dei suoli e delle fasi fenologiche delle colture, possono sospendere tali divieti e individuare periodi di divieto diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2, anche non continuativi, e relative decorrenze.

#### Art. 21

##### *Criteri di distribuzione degli effluenti zootecnici nel periodo estivo-autunnale*

1. Ai fini di contenere le perdite di azoto dal suolo alle acque, nel periodo di transizione tra l'estate e l'autunno la distribuzione di effluenti zootecnici deve essere eseguita o in prossimità della semina della coltura - principale /di copertura- o sui residui della coltura precedente, a cui far seguire l'interramento .

#### Art. 22

##### *Modalità di distribuzione degli effluenti zootecnici e ammendanti organici*

1. Al fine di contenere le emissioni in atmosfera di azoto ammoniacale e di odori molesti, la distribuzione al suolo degli effluenti zootecnici si deve svolgere secondo le seguenti modalità:
  - a) la distribuzione dei liquami con erogatori deve avvenire a pressioni di esercizio inferiori a 6 atmosfere;
  - b) i liquami, i letami e materiali assimilati, gli ammendanti organici devono essere incorporati nel terreno entro 24 ore dalla distribuzione. Sono esclusi da tali modalità gli appezzamenti con inerbimento: foraggiere temporanee in atto, prati permanenti-pascoli; frutteti e vigneti mantenuti inerbiti.
2. Per situazioni in cui si renda necessario ridurre ulteriormente il rischio di emissioni, le Province e gli Enti locali possono disporre l'adozione delle seguenti tecniche di distribuzione dei liquami ed i materiali ad essi assimilati:
  - iniezione diretta al suolo (profondità indicativa 0,10-0,20 m); in alternativa
  - spandimento superficiale a bassa pressione , seguito da interramento entro 24 ore;
  - spandimento radente in bande su colture erbacee in copertura;
  - spandimento radente il suolo su colture prative con leggera scarificazione.

#### Art. 23

##### *Registro di utilizzazione degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati: specifiche*

1. I titolari degli allevamenti, ad esclusione di quelli con produzione annua di azoto al campo non superiore a 1.000 kg, devono tenere presso la sede aziendale copia della sezione o tavola della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.), in scala 1:5.000 o 1:10.000, recante la individuazione degli appezzamenti, con codice numerico progressivo, e il registro (cartaceo o informatizzato) relativo alla utilizzazione degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati, composto da fogli numerati,, su cui vanno registrati entro 10 giorni dalla distribuzione:
  - il tipo effluente zootecnico ed il formulato commerciale (di cui al D.lgs. 29/04/06 n. 217, "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti" ) distribuiti;
  - la quantità;
  - l'appezzamento, individuato da un numero progressivo;

- la superficie;
  - la coltura oggetto dell'intervento;
  - la data d'intervento.
2. La verifica dei dati contenuti nel registro è finalizzata all'accertamento:
- della piena utilizzazione dei terreni, in particolare di quelli ubicati ai margini dell'azienda e di quelli messi a disposizione da soggetti diversi dal titolare dell'azienda;
  - del rispetto del buon utilizzo agronomico e delle dosi, dei volumi e dei periodi di distribuzione.

## Art. 24

Utilizzazione dei concimi azotati e ammendanti organici nelle aziende senza allevamento: dosi massime di azoto e criteri generali

1. *Le aziende senza allevamento e che non impiegano effluenti zootecnici, aventi oltre 5 ettari di superficie agricola utilizzata in ZVN, o in zone a quelle assimilate, devono utilizzare i concimi azotati e gli ammendanti organici rispettando i fabbisogni massimi delle colture, nonché le norme attinenti i divieti spaziali, i periodi di divieto come stabilito dai precedenti articoli.*
2. *A partire dal 1 marzo di ogni anno, il titolare dell'azienda deve conservare presso la sede aziendale la seguente documentazione:*
  - a) *scheda con i dati anagrafici dell'azienda, l'elenco degli appezzamenti aziendali, loro superficie, le colture previste; la registrazione delle fertilizzazioni effettuate recante il numero dell'appezzamento, la coltura oggetto dell'intervento, la superficie, la data, il formulato commerciale, la quantità distribuita;*
  - b) *copia della sezione o tavola della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.), in scala 1:5.000 o 1:10.000, recante la individuazione degli appezzamenti con codice numerico progressivo;*
  - c) *Registrare le fertilizzazioni praticate e le eventuali variazioni colturali entro 10 giorni.*

In Allegato 2, Tabella 7, sono indicate le dosi massime ammesse di azoto per coltura.
3. In rapporto agli effetti del Programma d'azione e, comunque, al fine di garantire un aggiornamento dei parametri adottati, si prevede la loro verifica, a scadenza da concordarsi tra Province e Regione, in considerazione anche della possibilità data all'azienda agricola di avvalersi della consulenza aziendale prevista dai Reg. (CE) 1782/03 e 1698/05, relativi alla riforma della PAC e ai Piani di Sviluppo Rurale.

## Art. 25

*Disposizioni relative all'irrigazione*

1. In mancanza di norme specifiche previste dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) o in assenza di Regolamenti irrigui dei Consorzi di Bonifica tali da soddisfare le indicazioni di cui all'allegato 7 del DM 7 aprile 2006, le aziende assumono a riferimento
  - i tempi di intervento -avvio e termine dell'irrigazione- indicati dagli attuali Bollettini provinciali di Produzione integrata, o da altri mezzi di informazione tecnica per le aziende agricole,
  - e i volumi massimi di adacquamento indicati nella seguente tabella:

Tipo di terreno prevalente per area omogenea	Millimetri	Metri cubi
Terreno sciolto	35	350
Terreno di medio impasto	45	450
Terreno argilloso	55	550

2. Il titolare o il legale rappresentante dell'azienda deve indicare nella comunicazione (v. dati relativi all'utilizzazione agronomica) i riferimenti (norme PTCP, Regolamenti irrigui, ecc) in base ai quali effettua l'irrigazione.

## Art. 26

*Disposizioni relative all'utilizzazione dei fanghi di depurazione*

1. L'impiego dei fanghi di depurazione è disciplinato dal D.lgs. 99/92 e dalla delibera di Giunta Regionale 30 dicembre 2004 n. 2773, modificata con deliberazione 18 febbraio 2005, n. 285 e 7 novembre 2005, n. 1801."
2. L'impiego dei fanghi di depurazione non è consentito sui terreni utilizzati per la distribuzione di effluenti zootecnici, ad esclusione dei fanghi così come individuati all'Allegato 2 della citata deliberazione della Giunta Regionale n. 2773/2004, con elaborazione di un Piano di Utilizzazione semplificato.

**CAPITOLO 2 – Disciplina / contenuti della comunicazione alla Provincia - Documentazione da conservare in azienda**

## Art. 27

*Criteria generali*

1. Ai fini della presente Direttiva, i legali rappresentanti delle aziende agricole con allevamenti ubicate in Zone Vulnerabili ai Nitrati e/o che utilizzano superfici ricadenti in ZVN e ad esse assimilate, sono tenuti ad avviare un processo di comunicazione alla Provincia competente per territorio.  
A tal fine il titolare comunica prima dell'avvio delle attività di utilizzazione agronomica, i dati e le informazioni previsti negli articoli successivi.
2. La comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni, ed integrata ogni qualvolta sia necessario aggiornare il contenuto informativo previsto negli articoli successivi.
3. Ad integrazione della comunicazione, si richiede la redazione di una documentazione tecnica, da aggiornarsi annualmente, che deve essere conservata, ad esclusione dei casi previsti nel comma 4, presso una sede aziendale da indicarsi e resa disponibile per i controlli.
4. Gli allevamenti bovini con oltre 500 UBA (determinate in base alla tab. 4 allegato I del decreto) e gli allevamenti soggetti al D.lgs. 59/05 inerente l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), come specificato all'art. 30, devono allegare alla comunicazione da presentarsi alla Provincia il Piano di utilizzazione agronomica relativo all'annata in corso.
5. Non è richiesta la duplicazione dei dati e della documentazione già presenti nell'Anagrafe delle Aziende Agricole o, comunque, già trasmessi alla Provincia, e che non necessitano di aggiornamenti.
6. La documentazione tecnica da conservare in azienda è costituita da:
  - il Piano di utilizzazione annuale;
  - il Registro di utilizzazione di tutti i fertilizzanti azotati;
  - le schede di utilizzazione dei fertilizzanti, per i casi previsti;
  - la documentazione di accompagnamento inerente i trasporti di effluenti zootecnici,
  - come più avanti specificato.
7. In considerazione dell'evolversi delle esigenze dell'azienda, è ammessa la possibilità di apportare variazioni al Piano di utilizzazione annuale: comunque non oltre il 31 agosto. Le variazioni inerenti aspetti strutturali del piano, quali la superficie complessiva utilizzata, le variazioni della disponibilità dei terreni e/o dei quantitativi complessivi di effluenti, devono essere preventivamente comunicate alle Province.
8. Le aziende di cui al comma 1 che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto al campo pari o inferiore a 1.000 kg sono esclusi dagli obblighi previsti dal presente articolo.
9. Le aziende agricole senza allevamenti, di cui all'art. 24 comma 1 ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati ed assimilate, non sono tenute ad alcuna comunicazione, ma devono produrre e conservare la documentazione tecnica prevista.

## Art. 28

*Cessione a terzi degli effluenti zootecnici per l'espletamento delle fasi di utilizzazione agronomica*

1. Il legale rappresentante dell'azienda agricola può cedere gli effluenti ad un soggetto terzo, detentore, formalmente incaricato e vincolato da un rapporto contrattuale per l'espletamento delle attività successive alla fase di produzione degli effluenti. In tal caso, il legale rappresentante dell'azienda agricola, oltre alle informazioni relative all'azienda e alla produzione, deve trasmettere alla Provincia copia del contratto stipulato. Considerato che il processo produzione-utilizzazione agronomica si articola in fasi (stoccaggio-trattamento-trasporto-elaborazione piano di utilizzazione-distribuzione), il detentore è responsabile della corretta attuazione delle fasi non gestite direttamente dall'azienda agricola produttrice, ed è tenuto a comunicare le relative informazioni alla Provincia territorialmente competente ed a produrre la documentazione prevista.
2. Qualora operi su più province, il detentore deve comunicare ad ogni Amministrazione provinciale competente l'insieme delle informazioni inerenti le attività che intende avviare.
3. Ai fini dell'applicazione dei successivi artt. 29, 30 e 31, il detentore è assimilato ad un'azienda con produzione annua pari ai quantitativi di azoto a lui ceduti dalle aziende produttrici.

## Art. 29

*Comunicazioni alla Provincia e documentazione da conservarsi presso sede aziendale indicata: aziende con produzione annua di azoto al campo superiore a 6.000 kg*

**Contenuti della Comunicazione****1. Dati generali**

- a) L'identificazione univoca dell'azienda, del titolare e/o del rappresentante legale, nonché l'ubicazione dell'azienda medesima e di tutti gli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi.

**2. Per le attività relative alla produzione di effluenti zootecnici:**

- a) specie, categoria e indirizzo produttivo degli animali allevati, consistenza dell'allevamento calcolando il peso vivo con i parametri di Tabella I dell'Allegato 1;

- b) quantità e caratteristiche degli effluenti prodotti, in base ai parametri di Tabella 1 dell'Allegato 1;
- c) volume degli effluenti da computare per lo stoccaggio, in base ai parametri di Tabella 1 dell'Allegato 1, e tenendo conto degli apporti meteorici di cui al comma 2 dell'art. 12;
- d) tipo di alimentazione e consumi idrici;
- e) tipo di stabulazione e sistema di rimozione delle deiezioni adottato;
- f) numero di fabbricati utilizzati e la loro superficie complessiva;
- g) la documentazione comprovante l'alienazione di quote di effluenti zootecnici o il contratto di cessione degli effluenti a terzi per l'espletamento del processo di utilizzazione.

### 3. Per le attività relative allo stoccaggio di effluenti zootecnici:

- a) ubicazione, numero, capacità e caratteristiche degli stoccaggi, in relazione alla quantità, alla tipologia degli effluenti zootecnici e delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici;
- b) volume degli effluenti sottoposti, oltre allo stoccaggio, alle altre forme di trattamento;
- c) valori di azoto al campo nel liquame e nel letame, nel caso del solo stoccaggio, o di altro trattamento oltre allo stoccaggio, definiti in base ai dati riportati nell'Allegato 1.

Nel caso di particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti, da dettagliare in una relazione tecnica e da supportare con misure dirette, la quantità e le caratteristiche degli effluenti prodotti possono essere determinate senza utilizzare i valori di cui alle predette tabelle. Le misure accennate dovranno seguire uno specifico piano di campionamento, concepito secondo le migliori metodologie disponibili, di cui sarà fornita dettagliata descrizione in apposita relazione tecnica allegata alla comunicazione.

### 4. In relazione all'utilizzazione agronomica

1. Informazioni inerenti la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) aziendale:
  - elenco delle particelle (comune, sezione, foglio, mappale, superficie catastale e superficie spandibile, titolo di disponibilità) componenti l'appezzamento destinato all'applicazione al suolo degli effluenti zootecnici ;
  - copia della porzione di Carta Tecnica Regionale (CTR) in scala operativa (ad es. 1:5.000 o 1:10.000.) o Carta tematica specifica (carta degli spandimenti prodotta dalla Provincia) riportante la delimitazione dell'area omogenea individuata da una lettera, e degli appezzamenti utilizzati, contraddistinti da una numerazione progressiva.
2. Informazioni inerenti l'irrigazione: indicazione delle norme o dei criteri di riferimento per la definizione dei tempi di intervento e dei volumi massimi d'adacquamento (v.art. 25).
3. Informazioni inerenti le tecniche di distribuzione, con specificazione di macchine e attrezzature utilizzate ed il titolo di disponibilità.

### Documenti ed elaborati tecnici relativi all'utilizzazione agronomica da conservarsi presso una sede aziendale

Il titolare dell'azienda o il detentore degli effluenti è tenuto a predisporre ed a conservare presso una sede aziendale da indicarsi nella comunicazione alla Provincia la seguente documentazione:

- visure catastali ed estratto dei fogli di mappa catastale dei terreni non in proprietà ( in originale o copia fotostatica, qualora la Provincia non disponga diversamente in considerazione dell'accessibilità per via telematica agli archivi catastali) e relativi aggiornamenti circa i terreni utilizzabili per lo spandimento a qualsiasi titolo;
- attestato di disponibilità dei terreni non in proprietà utilizzati per lo spandimento (quali: contratti di affitto, atti privati, convenzioni);
- il Piano di utilizzazione agronomica; da predisporre entro il 1 marzo di ogni anno;
- il Registro di utilizzazione annuale degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati;
- la documentazione di accompagnamento inerente i trasporti di effluenti zootecnici effettuati nella rete viaria pubblica.

Tale documentazione deve essere conservata per due anni

Lo schema metodologico inerente il Piano di utilizzazione agronomica è riportata in Allegato 2.

Per gli allevamenti soggetti alle disposizioni del D.lgs.18 febbraio 2005, n. 59 il Piano di utilizzazione agronomica costituisce documento di riferimento per l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia ai sensi della L.R. 11 ottobre 2004 n. 21.

#### Art. 30

*Aziende soggette agli adempimenti del D.lgs.59/05 (AIA)*

*Comunicazioni alla Provincia e documentazione da conservarsi presso sede aziendale indicata*

1. Le aziende soggette agli adempimenti del D.lgs.59/05 che effettuano l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, devono corredare la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) con i dati e le informazioni

- previste ai punti 3) lettera c e 4) dell'art.29, nonché integrare la relazione tecnica con il Piano annuale di utilizzazione agronomica relativo all'annata in corso.
2. Negli anni successivi alla presentazione della domanda di AIA e per la durata dell'autorizzazione stessa, il titolare dell'azienda procede alla elaborazione dei piani di utilizzazione annuali, come previsto all'art.29 e conformi all'Allegato 2 , nonché alla produzione e conservazione della conseguente documentazione tecnica che costituisce parte integrante del piano di monitoraggio e controllo.
  3. In considerazione dell'evolversi delle esigenze dell'azienda, sia in relazione alle necessità colturali che agli andamenti stagionali o ad altre esigenze agronomiche correlate alla buona pratica agricola, è ammessa la possibilità di apportare variazioni al Piano di utilizzazione annuale, purché debitamente registrate e conteggiate negli effetti complessivi sulla corretta gestione aziendale degli effluenti.
  4. Il piano deve essere revisionato ogniqualvolta intervengano variazioni significative e comunque almeno una volta all'anno entro il 31 agosto, anche sulla base delle valutazioni agronomiche del monitoraggio dell'anno precedente.
  5. Le variazioni inerenti aspetti strutturali del piano quali la superficie complessiva utilizzata, le variazioni della disponibilità dei terreni e/o dei quantitativi complessivi di effluenti, devono essere preventivamente comunicate alle Province che aggiorneranno conseguentemente l'autorizzazione, inserendo se del caso ulteriori o diverse prescrizioni.
  6. Nel caso di cessione di effluenti zootecnici a terzi, ai sensi dell'art. 28, il titolare dell'azienda soggetta agli adempimenti del D.lgs.59/05 deve corredare la domanda di AIA, nonché le successive eventuali comunicazioni previste al comma precedente con la copia del contratto stipulato. Il detentore, di cui all'art. 28, è tenuto a rispettare le procedure indicate all'art. 29.

#### Art. 31

*Comunicazioni alla Provincia e documentazione da conservarsi presso sede aziendale indicata: aziende con produzione annua di azoto al campo compresa tra 6 000 - 3 001 kg*

### **Contenuti della Comunicazione**

#### **1. Dati Generali:**

- identificazione univoca dell'azienda, del relativo titolare e/o del rappresentante legale, nonché ubicazione dell'azienda medesima ed eventualmente dei diversi centri di attività ad essa connessi.

#### **2. Per le attività relative alla produzione di effluenti zootecnici.**

- a) specie, categoria e indirizzo produttivo degli animali allevati, consistenza allevamenti e calcolando il peso vivo con i parametri di Tabella 1 dell'Allegato 1;
- b) quantità e caratteristiche degli effluenti prodotti, in base ai parametri di Tabella 1 dell'Allegato 1;
- c) volume degli effluenti da computare per lo stoccaggio, in base ai parametri di Tabella 1 dell'Allegato 1, e tenendo conto degli apporti meteorici di cui al comma 2 dell'art.12;
- d) numero di fabbricati utilizzati e la loro superficie complessiva;
- e) la documentazione comprovante l'alienazione di quote di effluenti zootecnici o il contratto di cessione degli effluenti a terzi per l'espletamento del processo di utilizzazione.

#### **3. Per le attività relative allo stoccaggio di effluenti zootecnici**

- a) volume degli effluenti sottoposti, oltre allo stoccaggio, alle altre forme di trattamento;
- b) valori di azoto al campo nel liquame e nel letame, nel caso del solo stoccaggio o di altro trattamento oltre allo stoccaggio;
- c) capacità e caratteristiche degli stoccaggi in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti zootecnici, delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici.

#### **4. In relazione all'utilizzazione agronomica**

1. Informazioni inerenti la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) aziendale:
  - elenco delle particelle (comune, sezione, foglio, mappale, superficie catastale e superficie spandibile, titolo di disponibilità) componenti l'appezzamento destinato all'applicazione al suolo degli effluenti zootecnici ;
  - copia della porzione di Carta Tecnica Regionale (CTR) in scala operativa (ad es. 1:5.000 o 1:10.000.) o Carta tematica specifica (carta degli spandimenti prodotta dalla Provincia) riportante la delimitazione dell'area omogenea individuata da una lettera, e degli appezzamenti utilizzati, contraddistinti da una numerazione progressiva.
2. Informazioni inerenti l'irrigazione: indicazione delle norme o dei criteri di riferimento per la definizione dei tempi di intervento e dei volumi massimi d'adacquamento (v.art. 25).
3. Informazioni inerenti le tecniche di distribuzione, con specificazione di macchine e attrezzature utilizzate ed il titolo di disponibilità.

### **Documenti ed elaborati tecnici relativi all'utilizzazione agronomica da conservarsi presso una sede aziendale**

Il titolare dell'azienda e/o rappresentante legale, nonché il detentore degli effluenti è tenuto a predisporre ed a conservare presso una sede aziendale da indicarsi nella comunicazione alla Provincia la seguente documentazione:

- visure catastali ed estratto dei fogli di mappa catastale dei terreni non in proprietà ( in originale o copia fotostatica, qualora la Provincia non disponga diversamente in considerazione dell'accessibilità per via telematica agli archivi catastali) e relativi aggiornamenti circa i terreni utilizzabili per lo spandimento a qualsiasi titolo;
- attestato di disponibilità dei terreni non in proprietà utilizzati per lo spandimento (quali: contratti di affitto, atti privati, convenzioni);
- il Piano di utilizzazione agronomica semplificato, consultabile a partire dal 1 marzo di ogni anno;
- il Registro di utilizzazione degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati;
- la documentazione di accompagnamento inerente i trasporti di effluenti zootecnici effettuati nella rete viaria pubblica.

Tale documentazione deve essere conservata per due anni.

#### Art. 32

*Comunicazione alla Provincia e documentazione da conservarsi presso sede aziendale indicata: aziende con produzione annua di azoto al campo compresa tra 3 000 -1 0001 kg*

### **Contenuti della Comunicazione**

#### **1. Dati Generali:**

- identificazione univoca dell'azienda, del relativo titolare e/o del rappresentante legale, nonché ubicazione dell'azienda medesima ed eventualmente dei diversi centri di attività ad essa connessi.

#### **2. Per le attività relative alla produzione di effluenti zootecnici:**

- a) specie, categoria e indirizzo produttivo degli animali allevati, consistenza allevamenti e calcolando il peso vivo con i parametri di Tabella 1 dell'Allegato 1;
- b) quantità e caratteristiche degli effluenti prodotti, in base ai parametri di Tabella 1 dell'Allegato 1;
- c) volume degli effluenti da computare per lo stoccaggio, in base ai parametri di Tabella 1 dell'Allegato 1, e tenendo conto degli apporti meteorici di cui al comma 2 dell'art. 12;
- d) numero di fabbricati utilizzati e la loro superficie complessiva;
- e) la documentazione comprovante l'alienazione di quote di effluenti zootecnici o il contratto di cessione degli effluenti a terzi per l'espletamento del processo di utilizzazione

#### **3. Per le attività relative allo stoccaggio di effluenti zootecnici:**

- a) volume degli effluenti sottoposti, oltre allo stoccaggio, alle altre forme di trattamento;
- b) valori di azoto al campo nel liquame e nel letame, nel caso del solo stoccaggio o di altro trattamento oltre allo stoccaggio.
- c) capacità e caratteristiche degli stoccaggi in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti zootecnici, delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici.

#### **4. In relazione all'utilizzazione agronomica**

1. Informazioni inerenti la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) aziendale:
  - elenco delle particelle (comune, sezione, foglio, mappale, superficie catastale e superficie spandibile, titolo di disponibilità) componenti l'appezzamento destinato all'applicazione al suolo degli effluenti zootecnici ;
  - copia della porzione di Carta Tecnica Regionale (CTR) in scala operativa (ad es. 1:5.000 o 1:10.000.) o Carta tematica specifica (carta degli spandimenti prodotta dalla Provincia) riportante la delimitazione dell'area omogenea individuata da una lettera, e degli appezzamenti utilizzati, contraddistinti da una numerazione progressiva.
2. Informazioni inerenti l'irrigazione: indicazione delle norme o dei criteri di riferimento per la definizione dei tempi di intervento e dei volumi massimi d'adacquamento (v.art. 25). Informazioni inerenti
3. Informazioni inerenti le tecniche di distribuzione, con specificazione di macchine e attrezzature utilizzate ed il titolo di disponibilità.

### **Documenti ed elaborati tecnici relativi all'utilizzazione agronomica da conservarsi presso una sede aziendale**

Il titolare dell'azienda o il detentore degli effluenti è tenuto a predisporre ed a conservare presso una sede aziendale da indicarsi nella comunicazione alla Provincia la seguente documentazione:

- visure catastali ed estratto dei fogli di mappa catastale dei terreni non in proprietà ( in originale o copia fotostatica, qualora la Provincia non disponga diversamente in considerazione dell'accessibilità per via telematica agli archivi catastali) e relativi aggiornamenti circa i terreni utilizzabili per lo spandimento a qualsiasi titolo;
- attestato di disponibilità dei terreni non in proprietà utilizzati per lo spandimento (quali: contratti di affitto, atti privati, convenzioni);
- il Registro di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati;

- la documentazione di accompagnamento inerente i trasporti di effluenti zootecnici effettuati nella rete viaria pubblica. Tale documentazione deve essere conservata per due anni.

I titolari degli allevamenti non sono tenuti ad elaborare il Piano di utilizzazione agronomica, tuttavia, fatto salvo quanto stabilito al Capitolo I, devono rispettare le norme relative alle dosi di azoto, ai periodi e alle modalità di distribuzione.

### **CAPITOLO 3 – Controlli e Programma di verifica / Programmi di Informazione e Formazione professionale**

#### **Art. 33**

##### *Controlli e flusso informativo*

1. Entro un anno dall'avvio del Programma d'azione, la Regione e le Province, unitamente alle strutture operative competenti, definiscono i contenuti e le modalità organizzative del piano di controllo sulle modalità di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento secondo i criteri stabiliti dall'art. 30 del DM 7 aprile 2006 al fine di garantire i flussi informativi previsti dalle vigenti disposizioni. Nella predisposizione del predetto piano di controllo, sarà garantito anche il raccordo con le sistema di controllo istituito ai sensi del Reg.(CE)1782/03, inerente la riforma della PAC, per quanto attiene il rispetto delle norme obbligatorie ambientali.
2. In ottemperanza alle disposizioni del citato DM 7 aprile 2006, l'entità dei controlli aziendali nelle aree a maggior densità di aziende agro-zootecniche deve raggiungere il 4%.
3. Regione Province, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano alla compilazione delle schede informative previste dal decreto 18 settembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, e alla redazione del rapporto quadriennale sullo stato di applicazione della Direttiva "Nitrati", secondo i protocolli stabiliti dalla Commissione CE.
4. Le Province, anche attraverso la stipula di accordi con le Sezioni Provinciali – ARPA, provvedono affinché i dati e le informazioni relative all'applicazione del presente provvedimento siano archiviati nel Sistema Informativo "Gestione automatizzata dei catasti ambientali – SINA POLI", in dotazione delle province medesime.

#### **Art. 34**

##### *Programma di verifica*

1. Il Programma d'azione è soggetto a verifica di efficacia ai sensi dell'art 30, comma 2 del DM 7 aprile 2006 secondo i criteri generali indicati all'Allegato VIII del medesimo decreto.
2. Ai fini di quanto indicato al precedente comma 1, entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento, la Regione definisce con specifico atto i contenuti operativi, i soggetti / enti coinvolti ed i relativi compiti nonché i criteri tecnici e le modalità attuative del programma di verifica, avendo a riferimento le seguenti finalità:
  - a) valutare lo stato della concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee dello stato trofico delle acque dolci superficiali e costiere attraverso una rete di monitoraggio costituita da stazioni di campionamento coerenti e rappresentative con le ZVN;
  - b) valutare i cambiamenti indotti dall'attuazione delle misure del programma d'azione attraverso il monitoraggio di alcuni indicatori (ad esempio: evoluzione delle pratiche agricole, presenza dei nitrati nei suoli coltivati, nelle acque di ruscellamento superficiale e di percolazione / lisciviazione verso le falde acquifere, i bilanci dei nutrienti).
3. Le verifiche di efficacia possono essere eseguite anche attraverso l'applicazioni di appropriati modelli di calcolo che tengano conto dei principali fattori che caratterizzano i fenomeni di rilascio dei nutrienti nell'ambiente, quali: il tipo di suolo ed i relativi usi, i livelli di fertilizzazione, il comportamento idrologico e la capacità depurativa. del medesimo. Le risposte del modello in termini di stima della concentrazione dei nitrati nelle acque di ruscellamento e percolazione saranno verificate e calibrate con i dati risultanti dalle misure effettuate in campo. La scelta del tipo di modello sarà effettuata per quanto possibile all'interno di quelli maggiormente in uso a livello europeo previsti dai programmi di ricerca promossi dall'Unione Europea o comunque utilizzati / validati a scala regionale nell'ambito del PTA.

In questo ambito saranno svolte, fra l'altro, le seguenti attività:

- a) individuazione all'interno delle ZVN di sub-zone omogenee per caratteristiche geomorfologiche, pedologiche ed uso del suolo nelle quali eseguire una accurata analisi delle pressioni finalizzata alla determinazione del bilancio dei nutrienti;
- b) esecuzione di misure di percolazione dei nitrati in aree rappresentative scelte all'interno delle sub - zone al fine di estrapolare i risultati sull'intera ZVN.

Ai fini della verifica e della calibrazione del modello di calcolo sopra richiamato saranno utilizzati i risultati dei progetti di ricerca / studi e delle indagini sperimentali svolti in questi anni sulle tematiche suddette dalla Regione attraverso la Direzione Generale Agricoltura.

4. Le valutazioni sull'attuazione del Programma di verifica sono demandate ad un Nucleo di Valutazione, istituito nell'ambito del provvedimento di cui al precedente comma 2 e composto da rappresentanti della Direzione Generale Agricoltura (con

funzioni di coordinamento), della Direzione Generale Ambiente Difesa del Suolo e della Costa, dell'ARPA e delle Province. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Nucleo di valutazione redige una Relazione sullo stato di attuazione del Programma di verifica e dei risultati delle attività svolte.

Art. 35

*Programmi di Informazione e Formazione professionale*

1. Nell'ambito delle iniziative di formazione professionale e di informazione rivolte agli addetti del settore agricolo previste dal Programma Regionale di Sviluppo Rurale (PRSR)2007-13 in attuazione dell'art. 21 del Reg. (CE) 1698/2005, la Regione in accordo con le Province e con le parti sociali promuove interventi di informazione e divulgazione, generalmente in base a programmi annuali.
2. Per la divulgazione del presente Programma d'azione, la Regione ha previsto l'avvio di una iniziativa specifica (delibera di G.R. n.2232 del 10/11/04 ), in attuazione della Misura 2, "Monitoraggio della Direttiva Nitrati", del Programma interregionale "Agricoltura e Qualità".

**TITOLO III – DISPOSIZIONI E NORME TECNICHE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO IN ZONE NON VULNERABILI PRATICHE AGRICOLE OBBLIGATORIE**

Art. 36

*Soggetti interessati*

Sono soggetti alle disposizioni di seguito riportate le aziende agricole con allevamenti e terreni ubicati in zone non vulnerabili ai nitrati.

**CAPITOLO 1 – Ambito di applicazione – Norme tecniche / prescrizioni / divieti**

Art. 37

**Divieti di utilizzazione dei letami**

1. L'utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati, degli ammendanti organici è vietato:
  - sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico, privato e per le aree soggette a recupero-ripristino ambientale;
  - nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
  - sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
2. In relazione ai corpi idrici naturali, il divieto si applica entro:
  - a) 5 m lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali significativi come individuati dalla deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2002 n. 1420 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale Parte seconda – N. 131 del 18 settembre 2002), e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
  - b) 25 m dall'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione.
3. Le disposizioni del comma 2 non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purchè non connessi ai corpi idrici naturali, ai corpi idrici artificiali arginati e ai sistemi di scolo aziendali adibiti esclusivamente alla raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche.
4. Sono fatti salvi gli ulteriori divieti stabiliti dagli strumenti di pianificazione provinciale e comunale, e dalle norme e regolamenti di settore.

Art. 38

*Divieti di utilizzazione dei liquami*

1. L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati, è vietato:
  - sulle superfici non interessate dall'attività agricola;
  - nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
  - sui terreni gelati, innevati, con frane in atto, con falda acquifera affiorante, e terreni saturi d'acqua.
  - nelle aree incluse nelle riserve naturali.
2. In relazione ai corpi idrici naturali, il divieto si applica entro:
  - a) 10 m lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali, nonchè dei corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;



- b) 30 m dall'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione  
 c) nella fascia fluviale A, come individuata dal PAI dell'Autorità di Bacino del fiume Po e recepita nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale.
3. Le disposizioni del comma 2 non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purchè non connessi ai corpi idrici naturali, ai corpi idrici artificiali arginati e ai sistemi di scolo aziendali adibiti esclusivamente alla raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche.
  4. In relazione alle colture, il divieto si applica:
    1. nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
    2. in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
    3. su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.
  5. Sono fatti salvi gli ulteriori divieti stabiliti dagli strumenti di pianificazione provinciale e comunale, e dalle norme e regolamenti di settore.

Art.39

*Criteri di gestione delle zone di divieto allo spandimento*

1. *Nelle fasce di divieto di cui agli artt. 37 e 38, si deve favorire lo sviluppo di una copertura erbacea permanente, anche associata ad una coltura legnosa, ed è raccomandata la costituzione di siepi e di superfici boscate. Non sono ammesse lavorazioni del terreno, tranne quelle necessarie alla costituzione della copertura e dell'impianto (semina e piantumazione).*

Art. 40

*Criteri di utilizzazione dei liquami in terreni pendenti e nelle zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare - montano*

1. Nelle aree omogenee aziendali con pendenza media compresa tra il 10 ed il 30% e nelle Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica e nelle aree di alimentazione delle sorgenti) in territorio collinare montano- come delimitate, ai sensi dell'art. 44, lett. c) delle Norme del PTA, dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), è ammessa la distribuzione di liquame e dei materiali assimilati alle seguenti condizioni:
  - si deve interrompere la continuità del terreno, mediante l'apertura di solchi acquai posizionati ogni 60 metri, considerando la linea di massima pendenza;
  - di norma, la quantità di effluente necessaria alla coltura deve essere distribuita in più operazioni; in ogni caso non sono ammesse distribuzioni con volumi superiori ai 90 m<sup>3</sup>/ha;
  - l'apporto al terreno deve essere effettuato:
    - a) su seminativi, in prearatura, mediante spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro 48 ore;
    - b) su colture prative, mediante spandimento raso;
    - c) su colture cerealicole o di secondo raccolto, in copertura, adottando una distribuzione rasoterra a strisce o superficiale a bassa pressione.
2. Riguardo a particolari realtà produttive, da individuarsi a cura delle Province, il limite di pendenza può essere incrementato. Per tali casi, devono essere previste specifiche prescrizioni, inerenti i sistemi e le modalità di distribuzione (limiti di portata, volumi massimi ammissibili per singolo spandimento) le sistemazioni idrauliche, la conduzione dei terreni e la tipologia culturale (quali: lunghezza massima ammissibile degli appezzamenti, colture foraggere permanenti, fasce tampone arboree ed arbustive ad interruzione degli appezzamenti, ecc.)

Art. 41

*Periodi di divieto alla distribuzione di liquami e letami e materiali ad essi assimilati*

1. In considerazione del rischio di perdita di azoto dal suolo alle acque, variabile in rapporto al regime delle precipitazioni, alle condizioni del suolo, è vietato distribuire liquami e letami e materiali ad essi assimilati nel periodo 1 novembre -31 gennaio.
2. Le Province possono sospendere tali divieti e individuare altri periodi di divieto in considerazione dell'entità delle precipitazioni e del tenore di umidità dei suoli, anche per zone limitate e per specifiche esigenze agronomiche.

Art. 42

*Stoccaggio per gli allevamenti con produzione annua di azoto al campo superiore a 1.000 kg*

1. Gli effluenti destinati all'utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze culturali e di capacità sufficiente a contenere gli effluenti prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative, e tali da garantire almeno la capacità di stoccaggio, indicate agli artt. 8 e 9.

2. Fermo restando quanto stabilito agli artt. 7, 8, 9, 12, 13 delle norme per le Zone Vulnerabili, si precisa che gli allevamenti che producono annualmente oltre 1.000 kg di azoto al campo, situati in Zone Non Vulnerabili, devono avere le seguenti capacità di stoccaggio, in relazione alle specie degli animali allevati e all'effluente prodotto:
  - letami e assimilati di allevamenti bovini, suini e avicoli: 90 gg.;
  - liquami e assimilati di bovini, suini e avicoli: 120 gg..

Art. 43

*Stoccaggio per i piccoli allevamenti esistenti*

1. I letami e liquami, prodotti dagli allevamenti esistenti alla data di emanazione del presente atto e con produzione annua di azoto al campo pari o inferiore a 1.000 kg, devono essere raccolti e conservati, prima dello spandimento, secondo le modalità previste dalle disposizioni locali vigenti in materia (regolamenti comunali di igiene) e comunque in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e da non provocare inquinamento delle acque superficiali e sotterranee. A tal fine restano valide le disposizioni di cui al punto 3 della Determinazione del Direttore Generale Ambiente 16 giugno 1999 n. 5000 (Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Parte seconda n. 57 del 5 aprile 2000)

Art. 44

*Divieto di Stoccaggio dei liquami e dei letami*

In merito al divieto di stoccaggio, si rimanda a quanto stabilito all'art.15 delle Norme relative alle Zone vulnerabili ed assimilate.

Art. 45

*Accumulo temporaneo di letami e divieti*

In merito all'accumulo di letami, si rimanda a quanto stabilito agli artt.10 e 11 delle Norme relative alle Zone vulnerabili ed assimilate.

Art. 46

*Trasporto*

In merito al trasporto degli effluenti zootecnici, si rimanda a quanto stabilito all'art.16 delle Norme relative alle Zone vulnerabili ed assimilate.

Art. 47

*Dosi di applicazione / Modalità di distribuzione*

1. Nelle Zone Non vulnerabili da nitrati la quantità di azoto disponibile al campo apportato da effluenti di allevamento non deve superare il fabbisogno delle colture, e, comunque, **340 kg per ettaro e per anno**.
2. Il fabbisogno di azoto delle diverse coltivazioni si determina calcolando il prodotto dato dalle rese colturali previste ad ettaro per i coefficienti unitari di asportazione di azoto, riportati nelle Tabelle 1a e 1b dell'Allegato 2, o loro aggiornamenti.
3. In merito alle modalità di distribuzione si rimanda a quanto stabilito all'art. 22 delle Norme relative alle ZVN.

## **CAPITOLO 2 - Disciplina delle comunicazione alla provincia – Documentazione da conservare in azienda**

Art. 48

*Criteri generali*

1. Ai fini della presente Direttiva, i titolari delle aziende agricole con allevamenti devono comunicare alla provincia competente per territorio, prima dell'avvio delle attività di utilizzazione agronomica. I contenuti della comunicazione sono stabiliti negli articoli successivi.
2. La comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni, ed ogni qualvolta sia necessario aggiornare il contenuto informativo fornito.
3. Ad integrazione della comunicazione, si richiede la redazione di una documentazione tecnica che deve essere conservata presso una sede aziendale da indicarsi, e resa disponibile per i controlli.
4. Non è richiesta la duplicazione dei dati e della documentazione già presenti nell'Anagrafe delle Aziende Agricole o, comunque, già trasmessi alla Pubblica Amministrazione, e che non necessitano di aggiornamenti.
5. La documentazione tecnica da conservare in azienda è costituita da:

- il Registro di utilizzazione di tutti i fertilizzanti azotati utilizzati,
  - la documentazione di accompagnamento inerente i trasporti di effluenti zootecnici.
6. Le variazioni inerenti aspetti strutturali e la superficie utilizzata devono essere comunicate alla Provincia.
7. Le aziende di cui al comma 1 che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto al campo pari o inferiore a 3.000 kg sono escluse dall'obbligo di comunicazione.

Art. 49

*Cessione a terzi degli effluenti zootecnici per l'espletamento delle fasi di -utilizzo agronomica*

Si rimanda a quanto previsto all'art. 28 delle Norme relative alle Zone vulnerabili ed assimilate.

Art. 50

*Comunicazioni alla Provincia e documentazione da conservarsi presso la sede aziendale indicata: aziende con produzione annua di azoto al campo superiore a 3 000 kg*

**Contenuti della Comunicazione**

**1. Dati Generali:**

- b) Identificazione univoca dell'azienda e del relativo titolare e/o rappresentante legale dell'azienda, nonché ubicazione dell'azienda medesima ed eventualmente dei diversi centri di attività ad essa connessi.

**2. Per le attività relative alla produzione di effluenti zootecnici:**

- a) specie, categoria e indirizzo produttivo degli animali allevati, consistenza allevamenti e calcolando il peso vivo con i parametri di Tabella 1 dell'Allegato 1;
- b) quantità e caratteristiche degli effluenti prodotti, in base ai parametri di Tabella 1 dell'Allegato 1;
- c) volume degli effluenti da computare per lo stoccaggio, in base ai parametri di Tabella 1 dell'Allegato 1, e tenendo conto degli apporti meteorici di cui al comma 2 dell'art. 12;
- d) numero di fabbricati utilizzati e la loro superficie complessiva;
- e) la documentazione comprovante l'alienazione di quote di effluenti zootecnici o il contratto di cessione degli effluenti a terzi per l'espletamento del processo di utilizzazione.

**3. Per le attività relative allo stoccaggio di effluenti zootecnici:**

- a) volume degli effluenti sottoposti, oltre allo stoccaggio, alle altre forme di trattamento;
- b) valori di azoto al campo nel liquame e nel letame, nel caso del solo stoccaggio o di altro trattamento oltre allo stoccaggio.
- c) capacità e caratteristiche degli stoccaggi in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti zootecnici, delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici.

**4. In relazione all'utilizzazione agronomica:**

1. Informazioni inerenti la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) aziendale:
- elenco delle particelle (comune, sezione, foglio, mappale, superficie catastale e superficie spandibile, titolo di disponibilità) componenti l'appezzamento destinato all'applicazione al suolo degli effluenti zootecnici;
  - copia della porzione di Carta Tecnica Regionale (CTR) in scala operativa (ad es. 1:5.000 o 1:10.000) o Carta tematica specifica (carta degli spandimenti prodotta dalla Provincia) riportante la delimitazione dell'area omogenea per talune caratteri dei suoli individuata da una lettera, e degli appezzamenti utilizzati, contraddistinti da una numerazione progressiva.
2. Informazioni inerenti le tecniche di distribuzione, con specificazione di macchine e attrezzature utilizzate e titolo della loro disponibilità.

**Documenti ed elaborati tecnici relativi all'utilizzazione agronomica da conservarsi presso una sede aziendale**

Il titolare dell'azienda o il detentore degli effluenti è tenuto a predisporre ed a conservare presso una sede aziendale da indicarsi nella comunicazione alla Provincia la seguente documentazione:

- visure catastali ed estratto dei fogli di mappa catastale dei terreni non in proprietà (in originale o copia fotostatica, qualora la Provincia non disponga diversamente in considerazione dell'accessibilità per via telematica agli archivi catastali) e relativi aggiornamenti circa i terreni utilizzabili per lo spandimento a qualsiasi titolo;
- attestato di disponibilità dei terreni non in proprietà utilizzati per lo spandimento (quali: contratti di affitto, atti privati, convenzioni);
- il Registro di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati;
- la documentazione di accompagnamento inerente i trasporti di effluenti zootecnici effettuati nella rete viaria pubblica.

Tale documentazione deve essere conservata per due anni.

#### TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALE – NORME ABROGATE

##### Art. 51

###### *Norme transitorie e finali*

1. In sede di prima applicazione della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), le aziende soggette agli adempimenti del D.lgs.59/05 che effettuano l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento dovranno dotarsi di un Piano annuale di utilizzazione agronomica, conforme alle disposizioni di cui all'art. 30 e all'Allegato II del presente atto, entro i termini stabiliti dall'Autorità competente nel corso dell'istruttoria o come integrazione all'autorizzazione stessa e comunque non oltre il 30 ottobre 2007.
2. Per gli allevamenti non soggetti all'Autorizzazione Integrata Ambientale, a far data dal 1 marzo 2009 sono di obbligatoria applicazione le disposizioni contenute nel presente provvedimento. Restano validi tempi di adeguamento diversi se espressamente previsti.
3. Gli atti e provvedimenti emanati ai sensi della L.R. n. 50/95, come modificata dalla L.R. 21/98, e delle direttive applicative, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento abilitano il titolare dell'azienda agricola all'effettuazione delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento restano validi fino al termine di cui al precedente punto 2.
4. Ai fini dell'adeguamento alle presenti disposizioni, le Province richiedono le integrazioni agli atti o ai provvedimenti di cui al precedente comma 3, stabilendo le modalità / termini del predetto adeguamento che non potranno protrarsi, comunque, oltre il 31 dicembre 2008. Per garantire in ambito regionale criteri applicativi uniformi ed omogenei delle procedure suddette, la Regione in collaborazione con le Province e con l'ARPA emana specifiche Linee guida.
5. Le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento effettuate dopo la data del 1 marzo 2009 devono essere conformi alle disposizioni del presente provvedimento e, per quanto non previsto, a quelle del DM 7 aprile 2006.
6. Ai sensi dell'art. 20, comma 5 del DM 7 aprile 2006, in assenza degli atti o dei provvedimenti di cui al precedente comma 3, i legali rappresentanti delle aziende che producono e/o utilizzano in agricoltura effluenti di allevamento provvedono all'invio della comunicazione alla Provincia entro il 31 maggio 2008, secondo le modalità e le procedure richiamate ai precedenti articoli.

##### Art. 52

###### ***Aree eccedentarie e Programma di gestione integrato degli effluenti di allevamento***

1. *Gli effluenti di allevamento rappresentano un mezzo di concimazione dei terreni da privilegiare, nel rispetto di un equilibrato rapporto tra carico di bestiame e superficie agraria disponibile. A tal fine le Province, entro 18 mesi dall'emanazione delle presenti disposizioni, provvedono ad individuare eventuali aree del territorio provinciale caratterizzate da condizioni di non equilibrio fra il quantitativo di azoto derivante dal comparto zootecnico destinato all'utilizzazione agronomica, le superfici agrarie disponibili e la capacità di asporto delle colture praticate. Al fine di garantire in ambito regionale criteri e modalità di valutazione omogenei per l'individuazione delle aree suddette, la Regione in collaborazione con le Province emana specifiche Linee guida entro 6 mesi dall'approvazione del presente provvedimento.*
2. *Nelle aree individuate ai sensi del precedente comma 1, la Provincia in collaborazione con la Regione redige un Programma di gestione integrato degli effluenti di allevamento, tenendo conto quanto previsto all'art. 27 del Decreto 7 aprile 2006 ed all'Allegato III – parte A e B del medesimo decreto.*

##### Art. 53

###### **Norme abrogate**

1. *A fronte delle Norme del Piano di Tutela delle Acque approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005 ed a seguito dell'emanazione del presente provvedimento con il quale viene data applicazione al Decreto 7 aprile 2006 "Criteri e Norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" cessano di trovare applicazioni le seguenti disposizioni:*
  - a) *Deliberazione del Consiglio regionale 14 febbraio 1997 n. 570 concernente le Norme tecniche di attuazione del Piano di risanamento delle acque – Stralcio per il comparto zootecnico, ad esclusione della Carta della Vulnerabilità ai nitrati da fonte agricola in scala 1:250 000 approvata con il medesimo provvedimento;*
  - b) *Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 1995 n. 3003 in materia di requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento;*
  - c) *Circolare del Direttore Generale Area Ambiente 19 aprile 1996 n. 2645 e la Deliberazione della Giunta regionale 13 ottobre 1999 n. 1853 concernenti indirizzi e direttive per l'applicazione della LR n. 50/95 in materia di spandimento sul suolo degli effluenti di allevamento;*
  - d) *Deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 1998 n. 641 concernente i criteri e gli obiettivi quali – quantitativi di riferimento per la realizzazione dei nuovi insediamenti zootecnici e la modifica di quelli esistenti e la Determinazione del Direttore Generale Ambiente 9 marzo 1999 n. 1543 "Circolare esplicativa della deliberazione Giunta regionale n. 641/98";*

e) Deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 1998 n. 668 concernente direttive tecniche per la redazione dei Piani di utilizzazione agronomica (PUA) degli effluenti di allevamento.

**Schema esemplificativo degli obblighi di comunicazione previsti per classe dimensionale degli allevamenti avicolo, suinicolo e bovino**

CLASSE DIMENSIONALE		TIPOLOGIA DI COMUNICAZIONE	
Azoto al campo prodotto (Kg/anno) o altro riferimento	Posti bestiame corrispondenti (n.)	In Zone Ordinarie (Non Vulnerabili)	In Zone Vulnerabili da nitrati
Minore o uguale a 1000	<p><b>Avicoli</b> inf. o uguali a 2174 posti ovaiole inf. o uguali a 4000 posti broilers</p> <p><b>Suini</b> inf. o uguali a 90 grassi da 100 kg di p.v. inf. o uguali a 38 scrofe con suinetti inf. a 30 kg</p> <p><b>Bovini</b> inf. o uguali a 12 vacche in produzione inf. o uguali a 23 vacche nutrici inf. o uguali a 27 capi in rimonta inf. o uguali a 30 bovini all'ingrasso inf. o uguali a 116 vitelli a carne bianca</p>	esonero dalla comunicazione	esonero dalla comunicazione
Da 1001 a 3000	<p><b>Avicoli</b> Da 2175 a 6520 posti ovaiole da 4001 a 12000 posti broilers</p> <p><b>Suini</b> da 91 a 270 grassi da 100 kg di p.v. da 39 a 114 scrofe con suinetti inf. a 30 kg</p> <p><b>Bovini</b> Da 13 a 36 vacche in produzione da 24 a 68 vacche nutrici da 28 a 83 capi in rimonta da 31 a 90 bovini all'ingrasso da 117 a 348 vitelli a carne bianca</p>	esonero dalla comunicazione	comunicazione semplificata
Da 3001 a 6000	<p><b>Avicoli</b> Da 6521 a 13000 posti ovaiole da 12001 a 24000 posti broilers</p> <p><b>Suini</b> Da 271 a 540 grassi da 100 kg di p.v. da 115 a 228 scrofe con suinetti inf. a 30 kg</p> <p><b>Bovini</b> Da 37 a 72 vacche in produzione da 69 a 136 vacche nutrici da 84 a 166 capi in rimonta da 91 a 180 bovini all'ingrasso da 349 a 697 vitelli a carne bianca</p>	comunicazione	comunicazione semplificata con PUA semplificato
Maggiore di 6000	<p><b>Avicoli</b> Da 13001 a 40000 posti ovaiole da 24001 a 40000 posti broilers (limite superiore relativo alle aziende di cui al d.lgs 59/2005)</p> <p><b>Suini</b> Da 541 a 2000 grassi da 229 a 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg (limite superiore relativo alle aziende di cui al d.lgs 59/2005)</p> <p><b>Bovini</b> Da 73 a 416 vacche in produzione da 137 a 421 vacche nutrici da 167 a 833 capi in rimonta da 181 a 625 bovini all'ingrasso da 698 a 1920 vitelli a carne bianca (il limite superiore è relativo alle aziende con più di 500 UBA)</p>	comunicazione	comunicazione con PUA completo
Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs 59/2005 e allevamenti >500 UBA	<p><b>Avicoli</b> Oltre 40000 posti ovaiole Oltre 40000 posti broilers Suini Oltre 2000 grassi Oltre 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg</p>	Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D.Lgs 59/2005 e la <b>comunicazione con PUA</b>	Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D.Lgs 59/2005 e la <b>comunicazione completa con PUA completo</b>

**ALLEGATI**ALLEGATO 1 - *Omissis*ALLEGATO 2 - *Omissis***ALLEGATO 3****REQUISITI TECNICI E DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEI CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO E LA MATURAZIONE DEI LIQUAMI E DEI LETAMI PROVENIENTI DAGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI****A) Contenitori per i liquami**

- 1) l'opera dovrà essere progettata e realizzata a regola d'arte con tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare il suo buon funzionamento nel tempo e nel rispetto di tutte le norme vigenti;
- 2) il fondo e le pareti dei contenitori dovranno essere costruiti in materiale naturale o artificiale avente spessore e caratteristiche tali da impedire la permeazione del liquame per almeno 10 anni;
- 3) il fondo del contenitore dei liquami dovrà trovarsi al di sopra del tetto del corpo acquifero in condizioni tali da evitare rischi di inquinamento dello stesso;
- 4) il volume minimo complessivo dei contenitori, calcolato sulla potenzialità massima dell'insediamento, dovrà essere aumentato del 10% nel caso dei contenitori a pareti verticali e del 15% nel caso dei contenitori in terra, quale opportuno coefficiente di sicurezza per tener conto di eventuali variazioni imprevedute nel volume di acqua utilizzata per i lavaggi e di un idoneo franco di sicurezza;
- 5) il volume minimo complessivo dei contenitori dovrà essere calcolato considerando anche il volume delle acque meteoriche eventualmente convogliate nel contenitore;
- 6) i contenitori di liquami a cielo aperto dovranno essere articolati in almeno due comparti separati, realizzati e condotti in modo tale da assicurare una permanenza effettiva del liquame non inferiore a 45 giorni, al fine di garantire una adeguata maturazione e stabilizzazione prima dello spandimento sul suolo;
- 7) il volume massimo di ogni singolo contenitore di nuova costruzione non potrà essere superiore a 5.000 metri cubi;
- 8) nel caso dei contenitori realizzati con materiali artificiali l'impermeabilità dovrà essere assicurata dalle caratteristiche costruttive e dalle caratteristiche stesse del materiale;
- 9) nel caso dei contenitori in terra (lagoni), salvo i casi particolari previsti successivamente ai punti 10) ed 11), lo strato impermeabile del fondo e delle pareti dovrà avere un coefficiente di permeabilità  $K < 1.10^{-7}$  cm/s e spessore non inferiore a 50 cm a compattazione avvenuta;
- 10) qualora il terreno su cui è costruito il contenitore in terra presenti un coefficiente di permeabilità  $K < 1.10^{-6}$  cm/s e lo spessore degli strati impermeabili sottostanti sia tale da assicurare un'adeguata protezione del corpo acquifero sottostante, il limite del coefficiente di permeabilità, di cui al precedente punto 9), potrà essere elevato a  $1.10^{-6}$  cm/s purché lo spessore del fondo e delle pareti sia tale da impedire la permeazione del liquame per almeno 10 anni;
- 11) qualora il terreno su cui è costruito il contenitore in terra presenti un coefficiente di permeabilità  $K > 1.10^{-4}$  cm/s il fondo e le pareti del contenitore dovranno essere impermeabilizzate con geomembrana posta su uno strato di materiale naturale compattato avente un coefficiente di permeabilità  $K$  inferiore a  $1.10^{-6}$  cm/s e di spessore non inferiore a 30 cm;
- 12) nel caso di contenitori in terra, dovrà essere realizzato intorno al piede esterno dell'argine un fosso di guardia perimetrale avente profondità minima di 50 cm isolato idraulicamente dalla normale rete scolante;
- 13) i contenitori in terra, interrati o seminterrati, dovranno essere recintati lungo tutto il perimetro;
- 14) il rispetto di quanto indicato ai precedenti punti dovrà essere accertato dalla competente Amministrazione comunale in sede di rilascio del certificato di agibilità o usabilità dell'opera, sulla base di un'apposita relazione tecnica sul manufatto corredata da relazione geologica-geotecnica e da una relazione di collaudo finale, a firma del direttore dei lavori, comprovante la conformità dell'opera eseguita;
- 15) dopo dieci anni dall'entrata in esercizio, il contenitore di liquami dovrà essere sottoposto a verifica mediante nuova relazione di collaudo, a firma di un tecnico iscritto ad albo professionale, comprovante il permanere delle condizioni e il rispetto di quanto disposto ai punti precedenti;

**B) Contenitori per i letami e materiali palabili assimilati**

- 1) il contenitore per il letame (concimaia) dovrà essere progettato e realizzato a regola d'arte con tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare il suo buon funzionamento nel tempo e nel rispetto di tutte le norme vigenti;
- 2) il pavimento della concimaia (platea) dovrà essere realizzato in materiale impermeabile o comunque tale da impedire la permeazione dei percolati per almeno 10 anni, con fondazioni, caldana e superficie liscia, ed avere una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione;
- 3) la concimaia dovrà essere dotata di uno o più contenitori (pozzettoni) di raccolta dei liquidi di sgrondo e delle acque piovane raccolte dal pavimento stesso adeguatamente dimensionati ai sensi della normativa di settore;
- 4) i pozzettoni di cui al precedente punto non sono necessari qualora il percolato del letame venga convogliato in un contenitore per liquami adeguatamente dimensionato;

- 5) il dimensionamento dei pozzettoni potrà essere ridotto ad un terzo qualora siano dotati di pompa di rilancio del percolato sul cumulo;
- 6) la platea dovrà essere realizzata al di sopra del piano di campagna o comunque con accorgimenti idonei ad evitare allagamenti e dilavamento del materiale stoccato e dovrà essere ad uno o più piani inclinati, con pendenze minime dell'1,5% idonee a convogliare il percolato verso i pozzettoni;
- 7) la platea dovrà essere munita di cordolo perimetrale avente altezza minima di m 0,10 ed altezza massima di m. 0,25, con apposita rampa di accesso, tale da garantire l'ingresso delle macchine operatrici;
- 8) il cordolo potrà essere sostituito, su non più di tre lati da un muro perimetrale di altezza massima di m 2,00, fatte salve le disposizioni relative ai materiali palabili con sostanza secca > 65%;
- 9) nel caso di concimaie drenanti per lo stoccaggio dei materiali palabili assimilati al letame, il cordolo perimetrale potrà essere sostituito da un muro perimetrale fessurato e la raccolta del percolato dovrà essere garantita da adeguate canalette di sgrondo per convogliare il percolato ai pozzetti di raccolta;
- 10) il rispetto di quanto indicato ai precedenti punti dovrà essere accertato dalla competente Amministrazione comunale sin base alla normativa vigente.

**NOTE**

- a) Per corpo acquifero è da intendersi un corpo geologico permeabile che contiene acqua e ne consente il flusso con velocità compatibile con la possibilità di un normale utilizzo.
- b) Per coefficiente K si intende il coefficiente di permeabilità di un terreno, determinato con il metodo di calcolo in base ai risultati delle prove di consolidazione o con il metodo del permeometro a carico variabile, rendendo note le condizioni di sperimentazione. Per le zone collinari e montane, ove non siano applicabili i metodi sopra indicati, dovranno essere comunque esplicitati i criteri, le modalità e le condizioni sperimentali adottate per valutare la permeabilità.
- c) L'accumulo temporaneo del letame a piè di campo, anche su terreno nudo, prima della sua utilizzazione, non si configura come stoccaggio ai sensi del presente provvedimento e rientra nella normale pratica agronomica a condizione che :
  - sia evitato il ruscellamento degli eventuali percolati mediante formazione di un solco perimetrale isolato idraulicamente dal reticolo scolante;
  - sia rispettata una distanza minima dai corsi d'acqua di almeno 20 m., salvo diverse disposizioni normative specifiche.

## IL TRATTAMENTO AZIENDALE E CONSORTILE DEGLI EFFLUENTI PARTE GENERALE

Gli effluenti zootecnici rappresentano un mezzo di concimazione dei terreni da privilegiare, nel rispetto di un rapporto equilibrato tra carico di bestiame e superficie agraria. In assenza di tale equilibrio, a causa di un apporto di effluenti eccedentario rispetto alla capacità delle colture di asportare i nutrienti contenuti negli stessi, si possono avere ripercussioni negative sulla qualità delle acque sotterranee e superficiali tali da rendere inefficaci i Programmi d'azione rispetto agli obblighi comunitari (direttiva 91/676/CEE) e nazionali (decreto legislativo 152/99).

In questi casi va ridotto il carico di nutrienti e/o il volume dell'effluente con il ricorso a particolari trattamenti. A tal fine è necessario ricorrere a tecniche che possono essere variamente combinate tra di loro per ottenere delle "linee di trattamento" adattabili a diverse situazioni aziendali e a differenti vincoli ambientali.

Le modalità di trattamento riportate nella Tabella 3 dell'allegato I del presente decreto, in particolari contesti territoriali caratterizzati da elevata vulnerabilità da nitrati e a rischio di eutrofizzazione delle acque superficiali, possono rivelarsi insufficienti.

In tali situazioni il ricorso ad impianti centralizzati di trattamento o a modalità di gestione che coinvolgono sia le singole aziende sia strutture centralizzate può rappresentare la soluzione da adottare per il ripristino del corretto equilibrio agricoltura/ambiente.

Si riportano di seguito le modalità da eleggere per il trattamento dei liquami:

- A. Trattamenti aziendali di liquami zootecnici e gestione interaziendale dei prodotti di risulta;
- B. Trattamenti consortili di liquami zootecnici:
  1. impianti interaziendali con utilizzo agronomico dei liquami trattati;
  2. trattamento dei liquami zootecnici in eccedenza in depuratori di acque reflue urbane.

### **PARTE A. TRATTAMENTI AZIENDALI DI LIQUAMI ZOOTECCNICI E GESTIONE AZIENDALE O INTERAZIENDALE DEI PRODOTTI DI RISULTA**

In aree ad elevata densità di allevamenti zootecnici in cui è necessario riequilibrare il rapporto tra carico di bestiame e suolo disponibile per lo spandimento dei liquami, la notevole riduzione del carico di nutrienti, in particolare azoto, si ottiene attraverso tecniche di trattamento (separazione solido/liquido, aerazione, digestione anaerobica, compostaggio) da realizzare nelle singole aziende e la gestione dei liquami e delle frazioni risultanti dai trattamenti in modo anche consortile, garantendo, inoltre, l'uso agronomico fuori dall'area di produzione. In alternativa, può esserne effettuata la valorizzazione come ammendanti organici e la loro immissione sul mercato dei fertilizzanti.

La costituzione di consorzi o altre forme di cooperazione interaziendale di cui all'articolo 27, comma 3 è finalizzata a rendere possibili il trattamento di liquami zootecnici nelle singole aziende con mezzi propri o di proprietà del consorzio e la gestione dei prodotti di risulta a cura di un apposito servizio facente capo al consorzio stesso.

Si riportano di seguito alcune linee di gestione che possono essere adottate in tale ambito:

1. separazione solido/liquido con dispositivi ad alta efficienza (es. centrifughe) da effettuarsi in ambito aziendale; compostaggio del solido separato in platee aziendali, ritiro del compost da parte della struttura interaziendale, trasporto del compost verso aree agricole di utilizzo, poste anche a grande distanza e comunque a forte richiesta di sostanza organica per ristabilire la fertilità dei suoli; utilizzo in ambito aziendale della frazione chiarificata, alleggerita dei nutrienti, a fini agronomici;
2. separazione solido/liquido con dispositivi ad alta efficienza (es. centrifughe) da effettuarsi in ambito aziendale; compostaggio del solido separato in platee gestite dalla struttura interaziendale, commercializzazione del compost oppure trasporto del medesimo verso aree agricole di utilizzo, poste anche a grande distanza e comunque a forte richiesta di sostanza organica per ristabilire la fertilità dei suoli; utilizzo in ambito aziendale della frazione chiarificata, alleggerita dei nutrienti, a fini agronomici;
3. separazione solido/liquido con dispositivi ad alta efficienza (es. centrifughe) da effettuarsi in ambito aziendale; compostaggio del solido separato in platee aziendali, ritiro del compost da parte della struttura interaziendale, trasporto del compost verso aree agricole di utilizzo, poste anche a grande distanza e comunque a forte richiesta di sostanza organica per ristabilire la fertilità dei suoli; depurazione in ambito aziendale della frazione chiarificata, alleggerita dei nutrienti, e scarico della medesima in pubblica fognatura per il trattamento finale in depuratore di acque reflue urbane;
4. separazione solido/liquido con dispositivi ad alta efficienza (es. centrifughe) da effettuarsi in ambito aziendale; compostaggio del solido separato in platee aziendali, ritiro del compost da parte del centro interaziendale, trasporto del compost verso aree agricole di utilizzo poste anche
5. a grande distanza e comunque a forte richiesta di sostanza organica per ristabilire la fertilità dei suoli; depurazione della frazione chiarificata in centro interaziendale;
6. separazione solido/liquido con dispositivi ad alta efficienza (es. flottatori) da effettuarsi in ambito aziendale; digestione anaerobica del fango addensato con recupero di biogas in un centro interaziendale; depurazione in ambito aziendale della



frazione chiarificata e scarico della medesima in pubblica fognatura per il trattamento finale in depuratore di acque reflue urbane e/o utilizzo fertirriguo sul suolo aziendale di superficie ridotta.

Le tipologie di trattamento su menzionate, in sinergia con i trattamenti consortili, di cui alla successiva parte B, ed altre possibili combinazioni di azioni aziendali ed interaziendali sono di raccomandata applicazione anche in zone non vulnerabili, al fine di una tutela preventiva delle acque superficiali e sotterranee.


**PARTE B. TRATTAMENTI CONSORTILI DI LIQUAMI ZOOTECNICI**

**1. Impianti interaziendali con utilizzo agronomico dei liquami trattati**

Gli impianti interaziendali con utilizzo agronomico dei liquami trattati prevedono in testa la digestione anaerobica per sfruttare al meglio il potenziale energetico dei liquami (produzione di biogas). Dopo la digestione anaerobica (che consente il recupero di energia rinnovabile, la stabilizzazione e la deodorizzazione dei liquami, ma non la riduzione dei nutrienti) i liquami vengono sottoposti a separazione solido/liquido: la frazione solida viene stoccata e poi avviata, previo eventuale compostaggio, ad utilizzo agronomico; la frazione liquida viene sottoposta ad un trattamento aerobico per ridurre il tenore di azoto e, dopo stoccaggio di alcuni mesi, alla fertirrigazione su suolo agricolo. Il suolo per l'utilizzo agronomico sia della frazione solida che liquida può essere messo a disposizione sia dagli allevatori che consegnano il liquame all'impianto che da altri agricoltori. Oltre alla riduzione dell'eccedenza di nitrati ed alla produzione di compost di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, il ricorso ai sopra citati sistemi integrati anaerobici/aerobici comporta ulteriori vantaggi:

- si migliora nettamente il bilancio energetico dell'impianto, in quanto nella fase anaerobica si ha in genere la produzione di un surplus di energia rispetto al fabbisogno dell'intero impianto;
- si possono controllare meglio e con costi minori i problemi olfattivi; le fasi maggiormente odorogene sono gestite in reattore chiuso e le "arie esauste" sono rappresentate dal biogas (utilizzato e non immesso in atmosfera);
- si ha un minor impegno di superficie a parità di rifiuto trattato, pur tenendo conto delle superfici necessarie per il post-compostaggio aerobico, grazie alla maggior compattezza dell'impiantistica anaerobica;
- si riduce l'emissione di CO<sub>2</sub> in atmosfera da un minimo del 25% sino al 67% (nel caso di completo utilizzo dell'energia termica prodotta in cogenerazione); l'attenzione verso i trattamenti dei rifiuti a bassa emissione di gas serra è un fattore che assumerà sempre più importanza in futuro.

Nella Figura 1 si riporta, a titolo di esempio, un possibile schema di ciclo di trattamento anaerobico di effluenti zootecnici eventualmente integrato con trattamento aerobico.




**2. Trattamento dei liquami zootecnici in depuratori di acque reflue urbane**

L'avvio ai depuratori di acque reflue urbane rappresenta un'ulteriore possibilità di trattamento dei liquami zootecnici eccedentari.

Il collettamento separato dei liquami zootecnici dalle acque reflue urbane ed il loro invio diretto alla digestione anaerobica, in miscela con i fanghi di supero dell'impianto di depurazione aerobica, permettono di sfruttarne al meglio il potenziale energetico. Ne consegue la produzione di una elevata quantità di biogas la cui combustione in impianti di cogenerazione consente di ottenere energia da fonti rinnovabili. I fanghi disidratati possono essere destinati all'uso agronomico ai sensi del decreto legislativo 99/92 (vedi schema figura 2).


Figura 2 - Schema di flusso per il trattamento dei liquami zootecnici in depuratori di acque reflue urbane



Gli impianti di depurazione di acque reflue urbane dotati di una linea di stabilizzazione fanghi con digestione anaerobica possono essere adeguati per effettuare la codigestione di liquami zootecnici e/o altri scarti agroindustriali, con un importante beneficio energetico (aumento del biogas prodotto) e in alcuni casi anche con un miglioramento dell'efficienza del comparto di denitrificazione che spesso richiede, per un buon funzionamento, una fonte aggiuntiva di carbonio.

Inoltre, per una maggior stabilizzazione dei fanghi di depurazione destinati all'utilizzo in agricoltura, risulta vantaggioso, nei depuratori di acque reflue urbane, affiancare alla linea fanghi con digestione anaerobica una linea di stabilizzazione e valorizzazione agronomica mediante compostaggio dei fanghi stessi (vedi schema di figura 3). Nella linea di compostaggio trovano una maggior valorizzazione (produzione di un fertilizzante organico di miglior qualità) anche i liquami zootecnici e gli scarti agroindustriali, oltre ad eventuali frazioni organiche da raccolta differenziata dei rifiuti urbani e scarti verdi (manutenzione verde pubblico e privato).

Figura 3 – Schema di flusso per il trattamento di liquami zootecnici in impianto di depurazione di acque reflue urbane con sezione di compostaggio



## ALLEGATO 4

## REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DI FASCE TAMPONE PER LA PROTEZIONE DEI CORSI D'ACQUA

*Premessa*

La protezione delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento da nitrati di origine agricola prevede la attivazione di una serie di misure atte a prevenire o mitigarne gli effetti.

Una di tali misure è costituita dalla realizzazione e dal mantenimento lungo le aste dei corsi d'acqua (naturali o artificiali) di aree vegetate ad andamento parallelo alle zone ripariali, sulle quali non vengano distribuiti fertilizzanti.

L'allegato II della Dir (CEE)91/676 prevede tra le misure principali dei codici di BPA limitazioni alla distribuzione di fertilizzanti sui terreni adiacenti ai corsi d'acqua e tra le misure accessorie il mantenimento di un quantitativo minimo di copertura vegetale destinata ad assorbire dal terreno l'azoto che altrimenti potrebbe inquinare le acque.

*Funzioni*

Come riportato nel CBPA il passaggio dei nitrati nei corpi idrici avviene principalmente per effetto dello scorrimento in superficie, per dilavamento sottosuperficiale o per trasporto con le particelle solide. Tale passaggio risulta tanto più veloce quanto più intenso è l'apporto di fertilizzante e quanto minori sono i fattori che ostacolano il deflusso dei nitrati verso la rete scolante

Le fasce tampone hanno lo scopo di intercettare le acque cariche di nutrienti azotati provenienti dai campi limitrofi ai corsi d'acqua, filtrandone le particelle solide e, attraverso le radici delle piante, di assorbire parte delle sostanze nutritive.

In tal modo è possibile ridurre l'apporto di potenziali inquinanti presenti nelle acque di scorrimento superficiale nonché in quelle già infiltrate entro la profondità raggiunta dall'apparato radicale delle piante presenti nelle fasce ripariali.

Le aree tampone risultano particolarmente efficaci lungo i corsi d'acqua di ordine secondario che raccolgono una frazione maggiore di acqua di ruscellamento rispetto alle aste principali. Le fasce ripariali assolvono infine una funzione protettiva nei confronti della deriva delle distribuzioni di fertilizzanti e fitofarmaci.

Inoltre la presenza permanente della vegetazione aumenta l'infiltrazione, limitando il rischio che si possano verificare fenomeni di intenso ruscellamento superficiale, particolarmente in concomitanza con le distribuzioni dei fertilizzanti in epoca primaverile. Infatti le aree vegetate aumentano la scabrezza del terreno e la capacità di invaso superficiale, rallentando, così, la velocità di deflusso.

Altri interventi che unitamente alle fasce ripariali possono contribuire alla riduzione del carico di nutrienti nelle acque di scorrimento superficiale sono costituiti da fasce inerbite in testata ai campi coltivati, inerbimenti di capezzagne e della rete di scoline e capofossi e tutte le pratiche di conservazione del suolo che consentano di controllare e limitare il deflusso concentrato a favore di quello laminare.

Come dimostrato da diverse attività sperimentali (az. agr. Autodepurante, fitodepurazione delle affossature aziendali, ecc.) l'efficienza della vegetazione nell'assorbimento delle sostanze nutritive è tutt'altro che trascurabile, soprattutto nei periodi di più attiva crescita, corrispondenti alla stagione primaverile. L'efficacia della fascia vegetata sarà, invece, alquanto modesta in epoca autunnale e, soprattutto, nei mesi invernali, durante i quali l'attività radicale è molto rallentata.

Di conseguenza la presenza delle fasce tampone potrà risultare di grande utilità in annate con regimi pluviometrici caratterizzati da fenomeni intensi e concentrati nei mesi tra aprile e luglio in concomitanza con le fasi più intense di crescita della vegetazione ripariale.

In aree climatiche come quella emiliano-romagnola, di tipo temperato-umido, ma con significativa ricorrenza di andamenti termo-pluviometrici propri del clima di tipo mediterraneo si assiste alla presenza di almeno un massimo secondario delle precipitazioni in epoca primaverile, momento in cui l'efficienza di assorbimento degli apparati radicali è massima.

*Tipologie e realizzazione*

Le fasce tampone possono essere costituite da aree lineari adiacenti alle rive dei corsi d'acqua, inerbite con specie erbacee, spontanee o seminate appositamente, filari multipli di alberi e arbusti, possibilmente a crescita rapida (pioppi, salici, ecc.).

La presenza di specie erbacee e arboree consente di ottenere una migliore funzionalità ecologica, prevedendo ad esempio una zona alberata in prossimità dell'argine che contribuisca alla sua stabilizzazione e provveda alla fissazione dei nutrienti e della sostanza organica. Una zona con piante arbustive influirà positivamente sulla biodiversità, offrendo rifugio alla fauna selvatica ed infine una parte inerbita consentirà di intercettare e favorire l'infiltrazione dell'acqua di ruscellamento, il deposito dei sedimenti e fornirà una fonte di sostanza organica a pronta disponibilità per l'attività microbica.

L'utilizzo di specie autoctone è molto raccomandato per assicurare il migliore attecchimento, la sostenibilità ecologica degli interventi, oltre ad avere un costo inferiore. Le specie arbustive da utilizzare nell'impianto sono riportate nella tabella 1 che indica gli ambiti territoriali in cui è ammessa ciascuna essenza.

Si esclude l'utilizzazione di piante importanti come Biancospino, Azzeruolo, Agazzino e Nespolo poiché specie molto sensibili al colpo di fuoco batterico *Erwinia Amylovora* per prevenire il quale sono in corso di applicazione misure fitosanitarie di adozione obbligatorie.

Tra tutte le specie, arbustive o arboree, delle tabelle seguenti sono da preferire quelle maggiormente adatte agli ambienti pedologici che presentano frequenti situazioni di saturazione idrica.

Tab. 1 - Arbusti consigliati per la costituzione e il ripristino di fasce tampone ripariali

	AMBITI TERRITORIALI DOVE LA SPECIE È AMMESSA				
	L	P	C	BM	M
1) Prugnolo ( <i>Prunus spinosa</i> )	X	X	X	X	
2) Biancospino “*” ( <i>Crataegus monogina</i> )	X	X	X	X	
3) Sanguinello ( <i>Cornus sanguinea</i> )	X	X	X	X	
4) Ligustro ( <i>Ligustrum vulgare</i> )	X	X	X	X	
5) Frangola ( <i>Frangula alnus</i> )	X	X	X	X	
6) Fusaggine ( <i>Evonymus alatus</i> )	X	X	X	X	
7) Sambuco ( <i>Sambucus nigra</i> )	X	X	X	X	
8) Spino cervino ( <i>Rhamnus catharticus</i> )	X	X	X	X	
9) Viburno pallo di neve ( <i>Viburnum opulus</i> )	X	X	X	X	
10) Lentaggine ( <i>Viburnum tinus</i> )	X	X	X	X	
11) Lantana ( <i>Viburnum lantana</i> )	X	X	X	X	
12) Azzeruolo “*” ( <i>Crataegus azarolus</i> )			X	X	
13) Nespolo “*” ( <i>Mespilus germanica</i> )			X	X	
14) Marruca o Paliuro ( <i>Paliurus spina christi</i> )		X	X		
15) Ginestra dei carbonai ( <i>Cytisus scoparius</i> )				X	X
16) Ginestra odorosa ( <i>Spartium juniceum</i> )			X		
17) Emero ( <i>Coronilla emerus</i> )	X	X	X	X	
18) Ginepro ( <i>Juniperus communis</i> )	X		X	X	X
19) Nocciolo ( <i>Corylus avellana</i> )		X	X	X	X
20) Bosso ( <i>Buxus sempervirens</i> )		X	X	X	
21) Olivello spinoso ( <i>Hippophae rhamnoides</i> )	X	X	X	X	X
22) Corniolo ( <i>Cornus mas</i> )	X	X	X	X	
23) Tamerice ( <i>Tamarix gallica</i> )	X	X	X		
24) Olivello di Boemia ( <i>Elaeagnus angustifoliae</i> )	X	X			
25) Vesicaria ( <i>Colutea arborescens</i> )		X	X	X	
26) Maggiociondolo ( <i>Laburnum anagyroides</i> )			X	X	X
27) Scotano ( <i>Cotinus coggyria</i> )	X	X	X	X	X
28) Mirabolano ( <i>Prunus cerasifera</i> )	X	X	X	X	
29) Agazzino “*” ( <i>Pyracantha coccinea</i> )		X	X	X	
30) Alaterno ( <i>Rhamnus alaternum</i> )			X	X	
31) Agrifoglio ( <i>Ilex aquifolium</i> )			X	X	
32) Alloro ( <i>Laurus Communis</i> )	X	X	X	X	
33) Amorfa ( <i>Amorpha fruticosa</i> )	X	X			

## LEGENDA:

L = Litoraneo

P = Padano

C = Collinare

BM = Basso Montano

M = Montano

“\*” Solo in caso di mantenimento.

N.B. Le Province competenti per territorio possono modificare le indicazioni relative agli ambiti territoriali.

In tabella 2 sono elencate invece le specie arboree da inserire nelle fasce tampone per la creazione di filari alberati. La scelta va fatta prioritariamente tra le essenze autoctone anche se altre specie, da tempi storici entrate nel nostro paesaggio, possono correttamente essere impiantate nel nostro territorio. Anche in questo caso si sconsigliano specie come i sorbi, il melo o il pero selvatico per problemi connessi al potenziale pericolo di diffusione del colpo di fuoco batterico.

Tab. 2 - Alberi consigliati per la costituzione e il ripristino di fasce tampone ripariali arborate.

	AMBITI TERRITORIALI DOVE LA SPECIE È AMMESSA				
	L	P	C	BM	M
1) Cipresso (*)	X	X	X		
2) Leccio (*)	X	X	X		
3) Pino domestico (*)	X	X	X		
4) Pino marittimo	X				
5) Farnia	X	X			
6) Frassino ossifillo	X	X			
7) Pioppi (bianco e nero)	X	X	X	X	
8) Salici	X	X	X	X	X
9) Ontani	X	X	X	X	
10) Carpino bianco	X	X	X	X	
11) Acero campestre	X	X	X	X	
12) Olmo	X	X	X	X	
13) Noce		X	X	X	
14) Robinia (**)	X	X	X	X	
15) Pero selvatico ***			X	X	X
16) Melo selvatico ***			X	X	
17) Albero di Giuda o Siliquastro		X	X	X	
18) Tiglio		X	X	X	X
19) Ciliegio		X	X	X	X
20) Rovere		X	X	X	
21) Sorbo domestico ***			X	X	
22) Gelsi	X	X	X	X	
23) Bagolaro		X	X	X	
24) Roverella			X	X	
25) Orniello		X	X	X	
26) Pino silvestre			X	X	
27) Carpino nero			X	X	
28) Castagno			X	X	
29) Ciavardello			X	X	
30) Pioppo tremolo	X	X	X	X	
31) Cerro			X	X	X
32) Pino nero				X	X
33) Sorbo uccellatori ***			X	X	X
34) Sorbo montano ***				X	X
35) Frassino maggiore	X	X	X	X	X
36) Acero montano				X	X
37) Acero riccio			X	X	X
38) Acero opalo				X	X
39) Olmo montano				X	X
40) Abete bianco					X
41) Faggio					X
42) Abete rosso					X
43) Tasso		X	X	X	X

## LEGENDA:

L = Litoraneo

P = Padano

C = Collinare

BM = Basso Montano

M = Montano

(\*) Solo negli ambiti territoriali delle Province di Forlì, Rimini, Ravenna, Bologna (collinare) e Ferrara (litoraneo).

(\*\*) Solo nel caso di mantenimento e non di impianto.

\*\*\* Solo in caso di mantenimento in pianura e collina e di impianto in collina (specie molto sensibile al colpo di fuoco batterico *Erwinia Amylovora* per prevenire il quale sono in corso di applicazione misure fitosanitarie specifiche).

N.B. Le Province competenti per territorio, possono modificare le indicazioni relative agli ambiti territoriali.

Il PRSR 2000-2006 prevede la possibilità di concessione di aiuti per il ripristino e/o la conservazione degli spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario (Az.9 – Mis. 2f – Asse 2) o per il ritiro dei seminativi per scopi ambientali (Az.10 – Mis. 2f – Asse 2). Le norme di gestione di tali interventi sono riportate nelle Disposizioni applicative approvate annualmente con Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna.

Nel caso di impianto di specie arbustive, la distanza di piantumazione sulla fila non deve essere superiore a m. 1,5 e la distanza tra le file non deve essere superiore a m.3; le siepi devono essere polispecifiche, cioè composte da almeno 5 specie tra quelle elencate nell'allegato 2 del PRSR, con prevalenza di quelle arbustive.

Nel caso di impianto di specie arboree, la distanza di piantumazione non deve essere superiore a 3 metri da pianta a pianta (arbusti compresi); i boschetti devono essere costituiti da almeno quattro specie arboree diverse e da almeno una specie arbustiva da piantumarsi nella fascia esterna.

In caso di mancato attecchimento le piante devono essere sostituite entro l'anno successivo, con piante di età non inferiore a quella dell'impianto.

E' altresì necessario arricchire le siepi e i boschetti già esistenti con specie arboree o arbustive, qualora giudicate insufficienti dagli Uffici competenti.

L'uso di concimi e fitofarmaci è vietato sulle superfici interessate all'intervento.

#### *Dimensioni*

L'ampiezza rappresenta senza dubbio il parametro principale per definire l'efficacia delle fasce tampone. Essa dovrebbe essere compresa tra 10 (5) e 100 m in funzione di una serie di fattori tra cui la pendenza, l'intensità delle precipitazioni, le tipologie di suolo, le colture e le dimensioni degli appezzamenti adiacenti.

Una larghezza minima di 5 m appare giustificata nelle condizioni medie della pianura emiliano-romagnola, soprattutto in considerazione delle dimensioni contenute delle unità colturali che non eccedono generalmente i 50 m di larghezza. Ovviamente fasce tampone di profondità superiore ai 5 m potranno garantire una efficacia superiore e proporzionale alla profondità stessa, per cui una raccomandazione che preveda una larghezza di 10 m appare in grado di garantire maggiormente il conseguimento degli obiettivi di protezione dei corsi d'acqua.

Nei casi in cui i campi adiacenti ai corsi d'acqua siano di grandi dimensioni e privi di sistemazioni idraulico-agrarie, ovvero che la pendenza media dell'appezzamento lungo la direzione di deflusso sia superiore al 3%, la larghezza raccomandata è pari a 20 m.

#### *Rete di scolo aziendale*

Al tempo stesso, però, la diffusa presenza di sistemazioni idraulico-agrarie a scoline e capofossi richiede una gestione attenta, evitando il diserbo chimico in corrispondenza della rete scolante aziendale e ponendo attenzione particolare nella distribuzione dei fertilizzanti per evitare gli effetti di deriva verso le scoline. Ulteriori accorgimenti per migliorare la funzionalità delle fasce tampone su superfici provviste di affossature per lo scolo delle acque in eccesso riguardano l'inerbimento di scoline e capofossi, unitamente alla realizzazione di bacini di accumulo temporaneo interposti a monte del deflusso verso il corso d'acqua di recapito.

Molti corsi d'acqua che attraversano la pianura emiliano-romagnola, particolarmente quelli naturali, mostrano già fasce ripariali di vegetazione spontanea di larghezza variabile. In tali situazioni si presenta la necessità di mantenere ovvero migliorare le caratteristiche dell'esistente.

In altri casi, e segnatamente per ciò che concerne i canali artificiali delle reti consortili di bonifica la presenza di fasce vegetate è molto meno diffusa. Infatti le operazioni periodiche di pulizia e manutenzione delle sezioni, richieste per il mantenimento della migliore funzionalità idraulica della rete, impediscono lo sviluppo di vegetazione ad eccezione delle specie erbacee. In tali situazioni sarà necessario valutare la soluzione ottimale che contemperi le esigenze di protezione del corso d'acqua dall'inquinamento e l'efficienza idraulica delle canalizzazioni di bonifica.

**L.R. 4/2007**  
**Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali.**  
**Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di**  
**allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole**  
**aziende agro-alimentari**

**Capo I**

**Disposizioni in materia di inquinamento acustico**

**Art. 1**

**Prima attuazione del decreto legislativo n. 194 del 2005**

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati l'Autorità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e gli agglomerati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale).
2. Per i soggetti sottoposti all'applicazione degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 194 del 2005, non trovano applicazione gli articoli 5 e 8, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico).

**Capo II**

**Disposizioni in materia di demanio idrico**

**Art. 2**

**Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano**

1. Ai sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la Regione adotta una direttiva con cui stabilisce i principi e le linee guida per l'individuazione e la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.
2. Le Province, su proposta delle Agenzie d'ambito territoriali ottimali di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani), individuano e delimitano le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano in coerenza con la disciplina di cui al comma 1.

**Art. 3**

**Disposizioni in materia di concessioni di demanio idrico**

1. La concessione di acqua può essere rivista con prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. La concessione può essere altresì rivista in caso di realizzazione di reti di adduzione e distribuzione e di sistemi di ricarica artificiale della falda acquifera finalizzate all'impiego della risorsa idrica in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale qualora la risorsa veicolata dalle suddette reti e sistemi di ricarica garantisca, quantitativamente e qualitativamente, l'uso specifico e comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. In tali casi la revisione non dà luogo ad indennizzo. La Regione, nell'ambito dei propri strumenti regolamentari, sentita l'Autorità di bacino territorialmente competente e le Province, individua le aree soggette alle prescrizioni o alle limitazioni temporali o quantitative di cui al presente comma, nonché i criteri per la loro applicazione. Tali criteri tengono conto degli eventuali disagi arrecati in capo ai concessionari a seguito della rivisitazione della concessione in essere.
2. Fatta eccezione per l'uso industriale e per l'uso idroelettrico/forza motrice, il canone è determinato sulla base della portata massima assentita nell'unità di tempo, espressa in litri al secondo o moduli (100 l/s). Qualora la concessione preveda volumi variabili di prelievo il canone è calcolato sulla portata massima assentita, a meno che il prelievo effettivamente effettuato risulti da apposito misuratore. E' ammissibile l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 36 del regolamento regionale 20 dicembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica) anche dei prelievi da acque superficiali destinati ad uso domestico ed irriguo che non superano il volume complessivo di 3000 metri cubi all'anno, qualora non sia possibile determinare con certezza la portata massima derivata per le particolari caratteristiche delle opere di prelievo.
3. Al fine di garantire l'equilibrio del bilancio idrico, la Regione adotta un regolamento per la disciplina dei prelievi di acqua pubblica ad uso domestico.
4. Fermo restando quanto riportato all'articolo 42, comma 1, del regolamento regionale n. 41 del 2001, l'acqua pubblica destinata ad uso consumo umano, erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 e alla legge regionale n. 25 del 1999, e utilizzata in territori diversi da quelli in cui l'opera di presa è collocata, è concessa all'Agenzia d'Ambito in cui avviene l'uso prevalente.
5. Ai prelievi e alle perforazioni da effettuarsi nell'ambito delle procedure di bonifica dei siti inquinati non si applica la disciplina di cui al regolamento regionale n. 41 del 2001. Il progetto di bonifica che prevede un prelievo di risorsa idrica deve contenere le valutazioni in ordine al rischio indotto dal prelievo, all'impatto sull'acquifero, e motivare le scelte relative. Dell'approvazione di tale progetto è data notizia alla struttura regionale territorialmente competente per materia.

6. Il termine di cui all'articolo 3, comma 1 del regolamento regionale 29 dicembre 2005, n. 4 (Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque) è prorogato al 31 dicembre 2007 ultimo termine utile ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui all'articolo 77, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006 .

7. Le concessioni di acqua pubblica sono disciplinate, oltre che nella presente legge, nel regolamento regionale n. 41 del 2001. Eventuali modificazioni alla disciplina dei commi 2 e 4 sono disposte con regolamento.

8. I soggetti titolari di più di rapporti concessori relativi al demanio idrico, previo accordo con la Regione in merito alle modalità procedurali, possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno.

9. I soggetti esercenti pubblici servizi devono comunicare alla Regione dati georeferiti in formato vettoriale relativi alle reti e alle linee che interessano il demanio idrico. In caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di dati ovvero nel caso in cui i dati siano parziali o non veritieri sono applicate sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 20.000,00 e non superiori nel massimo a euro 200.000,00; in caso di reiterazione delle violazioni la Regione ha facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di dichiarare la sospensione o la decadenza delle concessioni in essere.

10. In via transitoria in attesa del completamento del processo di ricognizione delle interferenze tra le reti e gli impianti ed i corpi idrici, previo accordo con la Regione, si può procedere alla determinazione del numero e della tipologia delle interferenze applicando un criterio statistico, elaborato su un campione significativo di territorio, cui commisurare il canone complessivo annuo da corrispondere da parte dei soggetti esercenti pubblici servizi. L'aggiornamento del canone è effettuato sulla base delle variazioni delle reti e degli impianti presenti sui territori campione. Sino alla determinazione del canone con le regole di cui al presente comma il medesimo è versato sulla base di quelle fissate in via ordinaria.

#### **Art. 4**

##### **Parere per gli scarichi nei canali di bonifica**

1. Gli Enti locali, competenti in materia di autorizzazione, acquisiscono il parere del Consorzio di bonifica ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua qualora lo scarico avvenga in canali di bonifica. Il Consorzio di bonifica esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta dell'Ente locale durante i quali il termine del procedimento resta sospeso.

2. Il parere sulla compatibilità irrigua viene rilasciato sui nuovi scarichi sulla base delle linee guida di cui al comma 6.

3. L'autorizzazione allo scarico in canali ad esclusivo uso irriguo è rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 ).

4. L'autorizzazione allo scarico in canali promiscui è altresì rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale n. 185 del 2003 per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue urbane inclusi dalla Regione nell'elenco previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto e dalle Agenzie d'ambito territoriali ottimali, di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1999, nell'ambito dei loro piani di riutilizzo delle acque reflue trattate previsti dal Piano di Tutela delle Acque di cui alla deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005.

5. In tutti gli altri casi di scarico in canali di bonifica promiscui l'autorizzazione allo scarico è rilasciata ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 152 del 2006 a condizione che sia assicurata la compatibilità con la successiva utilizzazione irrigua delle acque fluenti nei canali di bonifica, in conformità a quanto stabilito dalle linee guida di cui al comma 6.

6. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell'acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti.

#### **Art. 5**

##### **Disposizioni in materia di reti fognarie separate e acque di prima pioggia**

1. Al fine di conseguire maggiori convenienze economiche e gestionali, la gestione dei sistemi di fognature separate, delle canalizzazioni e degli impianti per la raccolta e il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili non avviate a depurazione, qualora effettuata dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ovvero direttamente dall'Ente locale, nonché la gestione dei sistemi di raccolta e depurazione delle prime acque di pioggia è ricompresa nella convenzione tipo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 25 del 1999. I relativi costi vengono computati nella tariffa di riferimento media del segmento di fognatura e depurazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 marzo 2006, n. 49 (Approvazione del metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del Servizio idrico integrato in Emilia-Romagna), a decorrere dalla prima revisione tariffaria periodica successiva all'1 dicembre 2007. Sono altresì ricomprese nella convenzione del servizio idrico integrato anche le nuove realizzazioni previste nel piano di ambito di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 25 del 1999.

2. I costi di gestione delle acque meteoriche di dilavamento comprendono i costi operativi, gli ammortamenti e la remunerazione del capitale investito per la gestione delle infrastrutture esistenti e per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché i costi di realizzazione delle vasche di prima pioggia al servizio delle reti previsti dal Piano di indirizzo di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005, n. 286 (Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (articolo 39, decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 )). Sono esclusi dal calcolo della tariffa del servizio idrico integrato i costi relativi alla realizzazione di altre nuove infrastrutture. Gli oneri per la realizzazione delle medesime infrastrutture sono a carico dell'Ente Locale ai sensi dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 152 del 2006 .



3. Nelle more dell'entrata in vigore del metodo tariffario di cui al comma 1, le Agenzie d'ambito per i servizi pubblici di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1999 possono includere nella tariffa del servizio idrico integrato, determinata ai sensi del decreto ministeriale 1 agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato) i costi relativi alla gestione di cui al medesimo comma 1 nel limite di incremento del due per cento della tariffa prevista nel piano di ambito.

### **Capo III**

#### **Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari**

##### **Art. 6**

###### **Finalità e contenuti**

1. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006 il presente capo disciplina:

a) l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), nonché delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152 del 2006, e da piccole aziende agroalimentari, così come individuate dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152);

b) le procedure amministrative della comunicazione da presentarsi all'Autorità competente da parte del legale rappresentante dell'azienda che effettua le attività di utilizzazione agronomica di cui alla lettera a) nonché i casi di esenzione dalla medesima.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) in materia di riduzione integrata dell'inquinamento per gli allevamenti intensivi indicati nell'Allegato 1 del medesimo decreto.

##### **Art. 7**

###### **Autorità competente e funzioni amministrative**

1. Spettano alla Provincia, quale Autorità competente, le funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari. Restano ferme le funzioni amministrative in capo ai Comuni per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive.

##### **Art. 8**

###### **Disciplina dell'utilizzazione agronomica**

1. Le disposizioni inerenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari di allevamento sono emanate con regolamento della Giunta regionale. Le specifiche norme tecniche sono stabilite con atto del competente direttore generale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

2. Gli atti di cui al comma 1, relativamente all'utilizzo degli effluenti di allevamento, devono contenere:

a) il Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN) in coerenza con le misure e le indicazioni di cui all'Allegato 7/A - IV della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 con particolare riferimento alle norme, alle prescrizioni, ai divieti inerenti lo stoccaggio e l'utilizzo degli effluenti di allevamento, dei concimi e dei fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici;

b) i soggetti tenuti alla predisposizione dei piani di utilizzazione agronomica;

c) la disciplina, le norme tecniche, le prescrizioni e i divieti nelle zone non vulnerabili e le relative pratiche agricole obbligatorie;

d) la disciplina, i contenuti della comunicazione alla Provincia e della documentazione da conservare presso l'azienda che effettua l'utilizzazione agronomica, in particolare dei registri di utilizzazione, nonché dei casi di esonero della comunicazione;

e) i controlli delle attività di utilizzazione, il programma di verifica dell'efficacia del Programma d'azione delle ZVN e il Programma di informazione e formazione professionale degli agricoltori;

f) le disposizioni transitorie che consentono per le attività di utilizzazione esistenti il proseguimento di dette attività nonché il termine ultimo di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi della presente legge.

##### **Art. 9**

1. La Provincia esercita le funzioni di controllo per l'applicazione delle disposizioni emanate ai sensi della presente legge avvalendosi delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente (ARPA), sulla base di programmi annuali di controllo redatti ai sensi della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna).

2. I provvedimenti di cui all'articolo 8 individuano i criteri ed i tempi di predisposizioni dei programmi di controllo in coerenza con quanto previsto dagli articoli 30 e 33 del decreto ministeriale 7 aprile 2006.

**Art. 10****Adeguamento delle norme regolamentari locali**

1. Le disposizioni concernenti l'utilizzazione agronomica emanate ai sensi della presente legge, sono vincolanti per gli Enti locali che sono tenuti ad adeguare gli atti e le norme regolamentari di loro competenza se ed in quanto in contrasto con le predette disposizioni. I medesimi Enti possono emanare discipline integrative delle norme regionali.
2. Gli Enti locali provvedono all'adeguamento degli atti e delle norme regolamentari di loro competenza entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Decorso il predetto termine le relative disposizioni cessano di avere efficacia.

**Art. 11****Sospensione dell'attività di utilizzazione agronomica**

1. In caso di inosservanza degli obblighi, delle norme tecniche e delle prescrizioni sull'utilizzazione agronomica previsti dalle disposizioni attuative della presente legge, la Provincia sospende l'attività di utilizzazione, diffidando l'interessato ad adeguarsi entro un termine non superiore a centottanta giorni; decorso inutilmente il termine assegnato, la stessa Provincia provvede a dichiarare il divieto di esercizio dell'attività.
2. Qualora non sussistano le condizioni per l'adeguamento agli obblighi ed alle prescrizioni di cui al comma 1, la Provincia provvede a dichiarare il divieto di esercizio dell'attività.
3. In caso di divieto di esercizio dell'attività di utilizzazione agronomica, la ripresa dell'attività è subordinata a nuova comunicazione secondo quanto previsto dall'articolo 8.

**Art. 12****Sanzioni pecuniarie**

1. Chiunque omette la tenuta dei registri di utilizzazione agronomica è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 ad euro 2.580.
2. Chiunque contravviene alle disposizioni sulle modalità di utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue delle aziende agricole e delle piccole aziende agroalimentari è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 ad euro 5.160.
3. Chiunque contravviene alle disposizioni sulle caratteristiche, le dimensioni e lo stato di manutenzione dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento e delle acque reflue delle aziende agricole e delle piccole aziende agroalimentari è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 ad euro 10.320.

**Art. 13****Norme transitorie e finali**

1. E' consentito il proseguimento delle attività di utilizzazione esistenti abilitate sulla base di atti emanati o prodotti in forza delle previgenti disposizioni in materia sino al termine indicato negli atti attuativi di cui all'articolo 8.

**Art. 14****Abrogazione di norme**

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme contrarie o incompatibili ed in particolare:

- a) la legge regionale 24 aprile 1995, n. 50 (Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento);
- b) la legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 aprile 1995 n. 50 "Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento).

**Capo IV****Modificazioni di leggi regionali****Art. 15****Integrazione alla legge regionale n. 30 del 2000**

Dopo l'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico) è inserito il seguente:

"Art. 2 bis

Nuove tecnologie

1. Con direttiva della Giunta regionale, rivolta agli Enti locali previo parere della competente commissione assembleare, sono individuate le procedure amministrative di rilascio di autorizzazioni di impianti a servizio di nuove tecnologie di trasmissione strumentali a quelle previste al comma 2 dell'articolo 1."

**Art. 16****Integrazione alla legge regionale n. 30 del 2000**

Dopo l'articolo 2 bis della legge n. 30 del 2000 è aggiunto il seguente:

"Art. 2 ter

Impianti a bassa potenza

1. Gli apparati radioelettrici di reti di comunicazione elettronica con potenza complessiva al connettore d'antenna non superiore a 2 watt sono soggetti alla sola comunicazione al Comune ed all'ARPA quarantacinque giorni prima della loro installazione nonché alle disposizioni degli articoli 6 bis e 11 della presente legge."

#### **Art. 17**

##### **Modifica all'articolo 4 della legge regionale n. 30 del 2000**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 30 del 2000 è inserito il seguente:

"2 bis I divieti di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione per gli impianti di collegamento punto - punto (ponti radio) e per gli apparati di ripetizione del segnale previsti all'articolo 27 della legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione)."

#### **Art. 18**

##### **Integrazione alla legge regionale n. 30 del 2000**

Dopo l'articolo 6 della legge regionale n. 30 del 2000 è inserito il seguente:

"Art. 6 bis

Catasto degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva

1. 1. Nell'ambito del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e in coerenza con il catasto nazionale di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) è istituito presso l'ARPA il Catasto degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva.

2. A tal fine i gestori degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva sono tenuti a presentare ad ARPA, entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge, l'elenco degli impianti installati. Entro il medesimo termine i Comuni sono tenuti a comunicare all'ARPA gli atti autorizzativi rilasciati ai sensi degli articoli 6 e 7."

#### **Art. 19**

##### **Modifica all'articolo 8 della legge regionale n. 30 del 2000**

Dopo il comma 9 ter dell'articolo 8 della legge regionale n. 30 del 2000 è aggiunto il seguente:

"9 quater Qualora la modifica di un impianto già autorizzato non determini un incremento di campo elettrico, valutato in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere, il gestore vi provvede, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa statale e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, previa comunicazione al Comune e all'ARPA. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione il Comune può chiedere che la modifica impiantistica sia soggetta al procedimento di autorizzazione."

#### **Art. 20**

##### **Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 30 del 2000**

L'articolo 9 della legge regionale n. 30 del 2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

Divieto di localizzazione degli impianti fissi per telefonia mobile

1. Le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono vietate nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000).

2. La localizzazione di nuovi impianti in prossimità delle aree di cui al comma 1 avviene perseguendo obiettivi di qualità che minimizzano l'esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree.

3. La localizzazione di nuovi impianti su edifici di valore storico - architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici.

4. La localizzazione di nuovi impianti su edifici classificati di interesse storico - architettonico o di pregio storico - culturale e testimoniale in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo A-9 dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, non compresi tra gli edifici di cui al comma 3, è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo, obbligatorio, della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 2002."

#### **Art. 21**

##### **Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 30 del 2000**

L'articolo 11 della legge regionale n. 30 del 2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

Catasto degli impianti fissi di telefonia mobile

1. Nell'ambito del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e in coerenza con il catasto nazionale di cui alla legge n. 36 del 2001 è istituito presso l'ARPA il Catasto degli impianti fissi di telefonia mobile.

2. I gestori provvedono con cadenza semestrale a fornire ad Arpa i dati degli impianti autorizzati o per i quali sia intervenuta una modificazione soggetta a comunicazione ai sensi del comma 9 quater dell'articolo 8."

#### **Art. 22**

##### **Modifica all'articolo 12 della legge regionale n. 30 del 2000**

All'articolo 12 della legge regionale n. 30 del 2000 prima del comma 1 è aggiunto il seguente:

"01 Per impianto mobile si intende un impianto la cui permanenza nel sito sia limitata nel tempo e che sia amovibile, cioè non dotato di opere che ne pregiudichino un'agevole rimozione, ad eccezione di quelle connesse alla sicurezza."

#### **Art. 23**

##### **Modifica all'articolo 2 della legge regionale n. 26 del 2003**

1. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) prima del punto sono aggiunte le parole "e adempiere agli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, lett. c-bis del decreto legislativo n. 334 del 1999 "

#### **Art. 24**

##### **Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2003**

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2003, dopo le parole

"sostanze pericolose"

sono aggiunte le seguenti:

"relative agli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 334 del 1999 , già di competenza della Regione, ivi comprese quelle relative alla predisposizione del Piano di emergenza esterno di cui all'articolo 10 e quelle"

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2003 dopo le parole

"del rapporto di sicurezza"

è inserito il seguente periodo:

"e quelle relative alla predisposizione dei Piani di emergenza esterni per gli stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 2, lett. b)".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2003, è aggiunto il seguente:

"3 bis. Per lo svolgimento delle funzioni relative agli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 334 del 1999 , ivi compresa la valutazione della scheda tecnica di cui all'articolo 6, la Provincia si avvale del Comitato di cui all'articolo

4. Per lo svolgimento delle funzioni relative agli stabilimenti soggetti all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999 , ivi compresa la procedura di valutazione del rapporto di sicurezza, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999 , la Provincia si avvale del Comitato di cui all'articolo 19 del decreto medesimo."

#### **Art. 25**

##### **Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 26 del 2003**

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 26 del 2003 il periodo

"La Provincia per la procedura di valutazione del rapporto di sicurezza, di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999 , si avvale di un Comitato tecnico di valutazione dei rischi costituito da:"

è sostituito da:

"Il Comitato tecnico di valutazione dei rischi è costituito da:"

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 26 del 2003 la parola

"Ispettore"

è sostituita con la parola

"Direttore"

3. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole

"mediante convenzione"

sono soppresse.

#### **Art. 26**

##### **Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 26 del 2003**

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole

"acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 4"

sono sostituite dalle seguenti:

"acquisito il parere del competente Comitato di cui all'articolo 3, comma 3 bis."

e le parole

"ivi compresa la valutazione della compatibilità dell'impianto"

sono soppresse.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole

"del rapporto di sicurezza"

sono soppresse.

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole

"provvedimenti autorizzatori"

sono sostituite da

"permessi"

4. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole "del rapporto di sicurezza" sono soppresse.

#### **Art. 27**

##### **Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2003**

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole "di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999" sono sostituite dalle parole:

"di cui all'articolo 6, del decreto legislativo n. 334 del 1999, qualora non assoggettato alle disposizioni di cui all'articolo 8,"

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2003 è inserito il seguente comma:

"1 bis. Per gli stabilimenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999, il gestore invia alla Provincia e al Comitato di cui al comma 3 bis dell'articolo 3 il rapporto di sicurezza per la relativa valutazione."

#### **Art. 28**

##### **Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 26 del 2003**

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

Piani di emergenza

1. Per gli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999, il gestore predispose un piano di emergenza interno (PEI) con le finalità, i contenuti e le modalità di cui all'articolo 11 del medesimo decreto.

2. La Provincia, sentita l'ARPA, l'Azienda Unità sanitaria locale ed il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competenti, per territorio, d'intesa con il Prefetto e i Comuni interessati, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, predispose appositi piani d'emergenza esterni:

a) per gli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 334 del 1999 sulla base delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 6 e 12, comma 2, del medesimo decreto, nonché delle conclusioni della valutazione della scheda tecnica entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli stabilimenti già esistenti ovvero entro ventiquattro mesi dalla data di notifica dello stabilimento per quelli nuovi;

b) per gli stabilimenti soggetti all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999 sulla base delle informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'articolo 11, comma 4 e dell'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto, nonché delle conclusioni dell'istruttoria tecnica, ove disponibili. Tale adempimento deve essere effettuato entro ventiquattro mesi dalla data di notifica dello stabilimento a decorrere dal perfezionamento della procedura di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

3. I piani di cui al comma 2 devono essere redatti sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 20 comma 4 del decreto legislativo n. 334 del 1999. Detti piani sono parte integrante dei Piani di Protezione civile Provinciali."

#### **Art. 29**

##### **Modifica all'articolo 12 della legge regionale n. 26 del 2003**

1. Al comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole:

"Comitato tecnico di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 4 della presente legge o fino alla sua costituzione, al Comitato di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999,"

sono sostituite dalle seguenti

"competente Comitato di cui al comma 3 bis dell'articolo 3 della presente legge"

#### **Art. 30**

##### **Modifica all'articolo 13 della legge regionale n. 26 del 2003**

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole:

"Comitato tecnico di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 4 della presente legge o fino alla sua costituzione, al Comitato di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 334 del 1999"

sono sostituite dalle seguenti

"competente Comitato di cui al comma 3 bis dell'articolo 3 della presente legge"

#### **Art. 31**

##### **Modifica all'articolo 14 della legge regionale n. 26 del 2003**

1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole

"all'articolo 15"

sono sostituite dalle parole

"all'articolo 18, comma 1, lettera c-bis)"

#### **Art. 32**

##### **Modifica all'articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2003**

1. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole

"Comitato tecnico di valutazione dei rischi"

sono sostituite dalle seguenti

"competente Comitato di cui al comma 3 bis dell'articolo 3 della presente legge"

### **Art. 33**

#### **Modifica all'articolo 22 della legge regionale n. 7 del 2004**

1. Il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) è sostituito dal seguente:

"2. Chi alla data del 21 febbraio 2001 aveva occupato senza regolare titolo anche con strutture a carattere precario aree del demanio idrico, può richiedere all'amministrazione regionale il rilascio della concessione presentando apposita istanza, ove non già giacente, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La concessione può essere rilasciata, a condizione che non si crei pregiudizio a regime idraulico e sia acquisito il parere favorevole dell'autorità preposta per le aree soggette a vincolo, solo previa regolarizzazione dei pagamenti per l'occupazione pregressa ed il pagamento della sanzione amministrativa qualora non fosse stata presentata domanda o comunque non fosse stato versato un corrispettivo equiparabile ad un canone. In caso di mancata richiesta o di diniego del titolo concessorio le eventuali strutture sono demolite a cura e spese di colui che ha abusivamente occupato l'area ovvero, una volta acquisite al demanio, date in concessione a seguito di procedura concorsuale. I Comuni e le Province entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge definiscono attraverso gli strumenti di pianificazione le condizioni per il mantenimento, la ristrutturazione o la rilocalizzazione di tali strutture."

### **Art. 34**

#### **Modifica all'articolo 51 della legge regionale n. 6 del 2005**

1. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) è sostituito dal seguente:

"1. Con l'atto istitutivo dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti la Provincia ne assume la gestione ovvero la attribuisce ai Comuni o ad altre forme associative ai sensi della legge regionale n. 11 del 2001."

### **Art. 35**

#### **Modifica all'articolo 60 della legge regionale n. 6 del 2005**

1. Nella rubrica dell'articolo 60 della legge regionale n. 6 del 2005 sono aggiunte le parole  
"e dei siti della Rete natura 2000"

2. Al comma 2 dell'articolo 60 della legge regionale n. 6 del 2005 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e bis) da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 per la mancata effettuazione della valutazione di incidenza ovvero per comportamenti difforni da quanto nella medesima previsto per gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE;"

3. Al comma 6 dell'articolo 60 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole

"All'Ente di gestione dell'area protetta"

sono sostituite dalle seguenti

"Ai soggetti titolari delle funzioni previste dalla presente legge"

### **Art. 36**

#### **Modifica all'articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2002**

1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), è sostituito dal seguente:

"4. La Giunta regionale, ravvisata l'esigenza di investimenti urgenti e necessari al fine di garantire il corretto funzionamento delle stazioni sciistiche, può realizzare, d'intesa con le Province interessate, piani stralcio rivolti a specifiche categorie di interventi, in particolare per migliorare la sicurezza."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

**Regolamento regionale 28 ottobre 2011, n. 1**  
**Regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge  
regionale 6 marzo 2007, n. 4.**  
**Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli  
effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da  
aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari**

*1. Il regolamento regionale 28 ottobre 2011, n.1 è abrogato, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'Articolo 57 del R.R.1/2016*

**Regolamento Regionale 1/2016**  
**Emanazione del regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari**

**TITOLO I**

**Norme generali**

**Articolo 1**

*Ambito di applicazione e finalità*

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 (*Adeguamenti normativi in materia ambientale*) il presente regolamento:
  - a) disciplina l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, delle acque reflue provenienti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari in coerenza con quanto previsto dall'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) ed in attuazione dei criteri e delle norme tecniche generali di cui al decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006 ed ai successivi provvedimenti adottati dal Governo;
  - b) fornisce i criteri per l'utilizzazione agronomica delle biomasse e del digestato così come definiti all'articolo 2, lettere q) e t);
  - c) fornisce i criteri tecnici per l'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti ai sensi del d.lgs. 29 aprile 2010, n. 75 (*Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti*), con un titolo in azoto superiore all'1% ed inclusi negli allegati 1 "Concimi" e 2 "Ammendanti" dello stesso decreto legislativo, e dei correttivi da materiali biologici inclusi nell'Allegato 3;
  - d) definisce i contenuti della comunicazione cui è soggetta l'attività di utilizzazione agronomica, anche in considerazione dei contenuti informativi definiti per l'autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale*) e dei relativi atti attuativi regionali.
2. Il Direttore Generale competente in materia ambientale stabilisce eventuali ulteriori specifiche norme tecniche ai sensi dell'art. 8, comma 1, della l.r. n. 4 del 2007.
3. La gestione degli effluenti, delle acque reflue di origine agricola e delle altre biomasse, di cui al comma 1, comporta l'applicazione di un sistema di bilancio dell'azoto prodotto e utilizzato che consideri, nella successione operativa delle fasi del processo, i seguenti criteri:
  - a) idoneità degli ambiti territoriali: aree di divieto, zone vulnerabili ai nitrati, superfici in pendenza;
  - b) adeguatezza dei periodi di distribuzione e periodi di stoccaggio;
  - c) modalità e capacità minime di stoccaggio e ulteriori trattamenti;
  - d) standard di qualità e quantità delle sostanze;
  - e) standard di fertilizzazione o fertirrigazione in rapporto alle coltivazioni e all'idoneità degli ambiti territoriali;
  - f) modalità di trasporto;
  - g) distribuzione omogenea effettuata con tecniche in grado di contenere le emissioni.



4. E' vietata l'utilizzazione congiunta nello stesso terreno e nello stesso anno solare degli effluenti di allevamento e assimilati, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, dei fanghi di depurazione ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 (*Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura*) nonché dei correttivi derivanti dal trattamento di materiali biologici come definiti all'art. 2, lettera gg).
5. L'utilizzazione di ulteriori sostanze fertilizzanti, per quanto non previsto dal presente regolamento, deve rispettare i principi agronomici dei disciplinari regionali di produzione integrata, finalizzati a diminuire l'impatto ambientale dei processi produttivi.
6. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari resta disciplinata dagli specifici provvedimenti adottati dalla Giunta regionale recanti disposizioni tecniche in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'Allegato V.
7. Relativamente ai criteri agronomici per il recupero di rifiuti organici, di cui all'operazione R10 dell'Allegato C, parte IV, d.lgs. n. 152 del 2006, le presenti norme costituiscono riferimento per la gestione dell'azoto distribuito nel terreno.
8. Il presente regolamento si applica anche alle aziende soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui alla parte II del d.lgs. n. 152 del 2006, nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 (*Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*).
9. Il Programma di informazione e formazione professionale degli agricoltori, previsto all'art. 8, comma 2, della l.r. n. 4 del 2007, è riportato nell'Allegato V, in cui sono descritte le misure attivate dalla Regione nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, a sostegno delle iniziative di formazione, informazione e consulenza rivolte agli addetti al settore agricolo.
10. Ferma restando l'applicazione delle norme in materia di sanzioni penali previste dall'art. 137, comma 14, del d.lgs. n. 152 del 2006, e delle norme in materia di sanzioni amministrative previste dall'art. 12 della l.r. n. 4 del 2007, l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento comporta l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 11 della stessa l.r. n. 4 del 2007.
11. Le funzioni amministrative relative alla comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, delle acque reflue provenienti dalle aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari e degli altri fertilizzanti oggetto del presente regolamento, sono esercitate in coerenza con quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013 in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA) e dai relativi atti attuativi regionali. È fatta comunque salva la facoltà dei titolari delle aziende di non avvalersi dell'AUA nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, fermo restando che l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva è costituito dallo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*). Riguardo alle funzioni amministrative inerenti la comunicazione di cui al presente comma è competente il SUAP del Comune in cui ha sede l'impresa oppure in cui è localizzato il numero prevalente di capi allevati, o in cui è ubicata la maggior parte dei terreni destinati all'utilizzazione agronomica.

## Articolo 2

### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
  - a) "utilizzazione agronomica": il processo di distribuzione in campo, finalizzato al recupero delle sostanze nutrienti ed ammendanti, degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, delle acque reflue provenienti da aziende agricole e da piccole aziende agro-alimentari, fin dalla loro produzione comprensiva delle fasi intermedia di gestione, stoccaggio, trattamento e trasporto;
  - b) "Zona Vulnerabile dai nitrati di origine agricola ed assimilate":

- b.1) le aree individuate alla lettera a) e b) dell'art. 30 del titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
  - b.2) le zone di rispetto delle captazioni e derivazioni dell'acqua destinata al consumo umano, corrispondenti ad un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione o derivazione, di cui all'art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, salvo diversa delimitazione stabilita dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ai sensi dell'art. 42 delle norme del PTA;
  - b.3) le fasce fluviali A e B delimitate nelle tavole grafiche del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Po, per quanto disposto dalle norme tecniche di attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- c) "acque reflue di aziende agricole di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del d.lgs. n. 152 del 2006 e di piccole aziende agro-alimentari di cui all'art. 17 del d.M. 7 Aprile 2006": le acque reflue che non contengono sostanze pericolose e provengono dalle seguenti aziende:
- c.1) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno o alla silvicoltura;
  - c.2) imprese dedite all'allevamento del bestiame;
  - c.3) imprese dedite alle attività di cui ai punti c.1) e c.2) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
  - c.4) aziende agro-alimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4.000 metri cubi all'anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque, a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1.000 chilogrammi all'anno;
- d) "acque di vegetazione dei frantoi oleari": acque ed elementi fibrosi del frutto residue dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti;
- e) "consistenza dell'allevamento": il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento, nel corso dell'anno solare corrente;
- f) "stallatico": ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009, gli escrementi o l'urina di animali di allevamento diversi dai pesci d'allevamento, con o senza lettiera, e il guano, trattati o non trattati;
- g) "effluenti di allevamento": miscele di stallatico, reflui provenienti da attività di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni, materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera;
- h) "liquami": effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati e, se provenienti dall'attività di allevamento:
- h.1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
  - h.2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
  - h.3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
  - h.4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti d'allevamento, da soli o in miscela con biomasse di origine agricola o agroindustriale, come indicato nell'Allegato I, tabella 2, del presente regolamento;
  - h.5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
  - h.6) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico. Qualora non siano mescolate ai liquami, tali acque sono assoggettate alle disposizioni previste per le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 o, qualora utilizzate in agricoltura, alle disposizioni di cui al Titolo III del presente regolamento;
  - h.7) eventuali residui di alimenti zootecnici.
- i) "letami": effluenti di allevamento palabili provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, le frazioni palabili dei digestati e, se provenienti dall'attività di allevamento:
- i.1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, utilizzati sia come giaciglio degli animali sia per assorbire le deiezioni;

- i.2) le deiezioni di avicunicoli, anche non mescolate a lettiera, rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
  - i.3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamento di effluenti d'allevamento, da soli o in miscela con biomasse di origine agricola o agroindustriale, come indicato nell'Allegato I, tabella 2, del presente regolamento;
  - i.4) i letami, i liquami o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio;
- j) "fertilizzante azotato": qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati applicati al suolo per favorire la crescita delle colture. Sono compresi:
- j.1) gli effluenti di allevamento di cui all'articolo 112 del d.lgs. n. 152 del 2006;
  - j.2) i materiali derivanti dal trattamento di effluenti d'allevamento o di biomasse di origine agricola o agroindustriale, nonché le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b), c) del d.lgs. n. 152 del 2006, e da piccole aziende agro-alimentari;
  - j.3) i fertilizzanti ai sensi del d.lgs. n. 75 del 2010 e in particolare quelli inclusi negli allegati 1 "Concimi" e 2 "Ammendanti" se con un titolo in azoto superiore all'1%, nonché quelli inclusi nell'allegato 3 "Correttivi", derivanti da materiali biologici e contenenti azoto con qualunque titolo;
- k) "azoto disponibile al campo": azoto contenuto negli effluenti d'allevamento al netto delle perdite nelle fasi di rimozione e stoccaggio;
- l) "efficienza fertilizzante degli effluenti d'allevamento": il rapporto tra la quantità di azoto potenzialmente utilizzabile dalla coltura e la quantità apportata al campo;
- m) "limiti di Massima Applicazione Standard (MAS)": dose massima di azoto efficiente ammesso per singola coltura al fine di conseguire la resa mediamente ottenibile nelle condizioni di campo di una determinata area agricola;
- n) "fango di depurazione": i fanghi residui provenienti dai processi di depurazione delle acque reflue come definito dal d.lgs. n. 99 del 1992 e dagli atti della Giunta regionale recanti indirizzi per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- o) "stoccaggio": deposito di effluenti d'allevamento o assimilati, biomasse di cui alla lettera q) ed acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del d.lgs. n. 152 del 2006 e da piccole aziende agroalimentari;
- p) "accumulo di letame": deposito temporaneo di letami idonei all'impiego, effettuato sui terreni destinati a riceverlo;
- q) "biomasse": materiali naturali, vegetali e non pericolosi di origine agricola e forestale utilizzati in agricoltura o per la produzione di energia, e sottoprodotti agroindustriali ai sensi dell'articolo 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006;
- r) "trattamento": qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento, biomasse vegetali ed acque reflue al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari;
- s) "digestione anaerobica" (DA): processo di degradazione della sostanza organica da parte di microrganismi in condizioni di anaerobiosi;
- t) "digestato": il materiale derivante dalla digestione anaerobica di effluenti di allevamento o delle biomasse di cui alla lettera q), anche in miscela tra loro;
- u) "impianto di digestione anaerobica": il reattore anaerobico e tutte le pertinenze dell'impianto funzionali al processo di digestione e di utilizzazione agronomica del digestato, o di sue frazioni successivamente trattate, nonché alla gestione del biogas prodotto;
- v) "impianti aziendali": tutti gli impianti al servizio di una singola azienda agricola compresi quelli di digestione anaerobica che abbiano ad oggetto la manipolazione, trasformazione e valorizzazione degli effluenti di allevamento, da soli od anche addizionati con le biomasse di cui alla lettera q), ottenuti prevalentemente nell'azienda medesima;
- w) "impianti interaziendali": tutti gli impianti compresi quelli di digestione anaerobica, diversi dagli "impianti aziendali", gestiti o partecipati anche da soggetti, privati o pubblici, non agricoli, che abbiano ad oggetto la

manipolazione, trasformazione e valorizzazione degli effluenti di allevamento, da soli od anche addizionati con biomasse, conferiti all'impianto medesimo da parte di imprese agricole associate o consorziate, oppure oggetto di apposito contratto di durata minima pluriennale;

- x) "detentore": il soggetto che subentra al produttore di effluenti nell'utilizzazione agronomica e ne assume la responsabilità;
- y) "fertirrigazione": l'applicazione al suolo effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame o materiali assimilati;
- z) "allevamenti di piccole dimensioni": allevamenti con produzione di azoto al campo per anno inferiore a 3.000 kg;
- aa) "area aziendale omogenea": porzione della superficie aziendale uniforme per alcune caratteristiche dei suoli;
- bb) "codice di buona pratica agricola (CBPA)": il codice di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole del 19 aprile 1999;
- cc) "disciplinari di produzione integrata della Regione Emilia-Romagna": manuali prodotti ai sensi della l.r. 28 ottobre 1999, n. 28 (*Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori*), coerenti con il CBPA, che raccolgono indicazioni utili per i tecnici e gli agricoltori, funzionali a vari interventi;
- dd) "corsi d'acqua superficiali": salvo eventuali esclusioni, rientrano in tale definizione:
  - dd.1) i corsi d'acqua riportati nelle Tavole 1 del Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993;
  - dd.2) i corsi d'acqua elencati nell'elaborato M del predetto Piano Paesistico;
  - dd.3) corsi d'acqua diversi dai precedenti classificati come torrenti, rii e canali dalla Carta tecnica regionale. In alternativa, qualora gli strumenti di pianificazione territoriale abbiano approvato una cartografia di dettaglio dei corsi d'acqua superficiali, si assume quest'ultima come riferimento;
- ee) "appezzamento": superficie destinata ad un'unica coltura e gestita con la medesima tecnica agronomica;
- ff) "effluenti di allevamento palabili o non palabili": effluenti di allevamento in grado oppure non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;
- gg) "correttivi da materiali biologici": correttivi ai sensi del d.lgs n. 75 del 2010 contenuti nell'Allegato 3 "Correttivi" e derivanti da materiali biologici anche classificati come rifiuti;
- hh) "autorità competente": l'Agenzia regionale per la Prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui all'articolo 16 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni*).

## TITOLO II Utilizzazione agronomica di effluenti d'allevamento e fertilizzanti azotati

### Articolo 3

*Utilizzazione agronomica di effluenti d'allevamento e di fertilizzanti azotati in relazione alla vulnerabilità ai nitrati di origine agricola*

1. Nelle zone vulnerabili ai nitrati e nelle zone assimilate, come individuate dalla cartografia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o di altri fertilizzanti azotati è disciplinata dalle norme specifiche riportate al Capo I. Tali norme costituiscono il Programma d'Azione Nitrati ai sensi della direttiva 91/676/CEE.
2. Nelle zone non vulnerabili ai nitrati, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o di altri fertilizzanti azotati è disciplinata dalle norme del Capo II.

### CAPO I PROGRAMMA D'AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA

### Articolo 4

*Superfici vietate all'utilizzazione agronomica*

1. L'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento e assimilati, di fertilizzanti azotati e di correttivi da materiali biologici, è vietata:
  - a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico, privato e per le aree soggette a recupero-ripristino ambientale;
  - b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
  - c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, interessati da movimenti di massa tali da non consentirne la coltivazione, e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione.
2. In relazione alle colture, il divieto per l'uso di liquami, letami e prodotti a questi assimilati e di correttivi da materiali biologici si applica:
  - a) nei casi in cui i suddetti materiali possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
  - b) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
  - c) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.
3. In relazione ai corsi d'acqua superficiali, il divieto si applica:
  - a) entro 5 metri lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali, per i letami e assimilati, per gli altri fertilizzanti azotati e per i correttivi da materiali biologici;
  - b) entro 10 metri lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali, per i liquami e assimilati;
  - c) limitatamente ai liquami e assimilati, nella fascia fluviale A, come individuata dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del fiume Po e recepita nei Piani Territoriale di Coordinamento Provinciale;
  - d) entro 30 metri dall'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dei corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e ratificata e resa esecutiva con il d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448, per tutti i fertilizzanti azotati.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano ai seguenti casi:
  - a) canali artificiali, con arginatura coincidente con la sponda;
  - b) canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corsi d'acqua

- naturali;
- c) sistemi di scolo aziendale.

## **Articolo 5**

### *Limiti all'utilizzazione agronomica per superfici in pendenza*

1. *L'applicazione a fini di utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici, di fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. n. 75 del 2010, e di altre biomasse è vietata in caso di rischio significativo di perdite di nutrienti da dilavamento e percolazione.*
2. Al fine di ridurre tale rischio, in caso di spandimento di letami, fertilizzanti azotati e altre biomasse palabili, su terreni con pendenza superiore al 10%, devono essere assicurate la copertura vegetale del suolo e, laddove possibile, l'applicazione di appropriate pratiche per la conservazione del suolo. Sui terreni arativi, deve essere praticata l'incorporazione dei fertilizzanti di cui al presente comma entro il giorno successivo, come indicato nell'Allegato II al paragrafo 3.
3. In relazione alla morfologia del territorio, è vietato utilizzare liquami su appezzamenti con pendenza media superiore al 10%.
4. E' consentito l'utilizzo di liquami su appezzamenti con pendenze sino al 20 % in presenza di misure volte ad evitare il ruscellamento attraverso la copertura vegetale del suolo e l'applicazione di tecniche appropriate per la conservazione di esso, nonché attraverso l'utilizzo di adeguate tecniche di spandimento, come indicato nell'Allegato II al paragrafo 3.
5. In caso di aree agricole svantaggiate, riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, l'applicazione di liquami è permessa su terreni in pendenza fino al 30% purché i carichi di azoto e di liquame siano frazionati in modo da non superare, per ogni applicazione, rispettivamente i 50 kg/ha e le 35 t/ha. Nel caso di colture con crescita primaverile particolarmente tardiva, è fatto obbligo di una seconda coltura per il periodo invernale, secondo quanto previsto dalle norme tecniche.

## **Articolo 6**

### *Criteri di gestione nelle aree di divieto o con limiti di utilizzazione*

1. Nelle fasce di divieto di cui all'articolo 4, comma 3, è sviluppata una copertura erbacea permanente, anche spontanea, ed è consigliata la costituzione di siepi e di superfici boscate, così come previsto dal d.M. 7 aprile 2006 agli artt. 22 e 23 e all'Allegato II.
2. Entro 5 metri lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali non sono ammesse lavorazioni del terreno, tranne quelle necessarie alla costituzione della copertura e dell'impianto quali semina e piantumazione.

## **Articolo 7**

### *Trattamenti e stoccaggio. Criteri generali*

1. I trattamenti degli effluenti di allevamento e assimilati e le modalità di stoccaggio sono finalizzati a garantire il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, la protezione dell'ambiente e la corretta gestione agronomica degli effluenti stessi, rendendoli disponibili nelle condizioni e nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico.
2. Nella Tabella 2 dell'Allegato I è riportato l'elenco dei trattamenti indicativi funzionali a tale scopo; rendimenti diversi da quelli riportati nelle citate tabelle dovranno essere giustificati con specifiche relazioni tecniche allegate alla documentazione di cui all'art. 23.
3. I trattamenti non devono comportare l'addizione agli effluenti di sostanze potenzialmente dannose per il terreno, le colture, gli animali e l'uomo per la loro natura o concentrazione.

4. Relativamente ai trattamenti finalizzati a migliorare il valore fertilizzante degli effluenti d'allevamento e biomasse, costituite da sostanze vegetali, naturali e non pericolose provenienti da attività agricola, anche in miscela tra loro, può essere fatto riferimento alle specifiche tecniche riportate nell'Allegato I ed nell'Allegato III.
5. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio, di cui all'Allegato III, è determinato in considerazione della produzione annuale di effluenti per specie allevata e per tipo di stabulazione, dei fabbisogni nutritivi delle colture normalmente praticate, delle precipitazioni.

## Articolo 8

### *Stoccaggio dei letami e dei materiali ad essi assimilati*

1. I letami ed i materiali ad essi assimilati devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio nei periodi in cui il loro impiego in agricoltura è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, meteo-climatiche e normative. Le capacità di stoccaggio minime per i letami ed i materiali assimilati sono stabilite in base alla produzione annuale di azoto netto al campo proveniente dall'attività di allevamento, ai sistemi particolari di trattamento delle deiezioni avicunicole ed ai particolari cicli produttivi nell'allevamento avicolo.
2. Gli allevamenti che producono annualmente oltre 1.000 kg di azoto al campo, valore da calcolarsi utilizzando le tabelle dell'Allegato I, devono avere una capacità minima di stoccaggio dei letami e dei materiali ad essi assimilati pari al volume prodotto in novanta giorni, calcolato sulla consistenza media di allevamento.
3. Anche gli impianti che producono o trattano altri fertilizzanti azotati palabili, ottenuti da biomasse, devono avere una capacità minima di stoccaggio di novanta giorni.
4. La capacità di stoccaggio prevista per gli allevamenti di cui al comma 2 è aumentata a centoventi giorni nel caso si debbano stoccare deiezioni di allevamenti avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%.
5. Per gli allevamenti avicoli su lettiera le lettiere esauste, dopo l'asportazione dal ricovero, possono essere trasportate direttamente in campo e disposte in cumuli secondo le modalità di cui all'articolo 9 e del paragrafo 1.1 dell'Allegato III.
6. Ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, sono considerate utili le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate, le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani delle galline ovaiole e dei riproduttori e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi), dotate di lettiera, nell'allevamento a terra. Ai fini della valutazione di tale capacità, nel calcolo del volume stoccato si fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 metri nel caso dei bovini, di 0,15 metri per gli avicoli, 0,30 metri per le altre specie.

## Articolo 9

### *Accumulo temporaneo di letami e altri materiali palabili*

1. L'accumulo ai fini dell'utilizzazione agronomica è ammesso soltanto per:
  - a) letami;
  - b) ammendanti commerciali e correttivi a norma del d.lgs. n. 75 del 2010, contenenti azoto;
  - c) nell'ambito della categoria degli assimilati ai letami, lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
  - d) substrato esausto della coltivazione di funghi.
2. L'accumulo deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di materiale accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali dei singoli appezzamenti di terreno.
3. L'accumulo temporaneo sul suolo agricolo è ammesso solo per un periodo massimo di tre mesi, elevabili a sei mesi nel caso di letame da bovini da latte su prati polifiti non avvicendati da almeno cinque anni (prati stabili).
4. Nel caso del letame, prima dell'accumulo in campo è richiesto uno stoccaggio in platea di almeno novanta giorni. Il periodo di accumulo ha inizio il giorno del primo trasferimento in campo dei materiali. Le modalità operative per l'accumulo temporaneo sono definite nell'Allegato III. Nel caso dei correttivi da materiali biologici, devono essere garantiti sia l'impermeabilizzazione del terreno, che la copertura con telo impermeabile.

5. Per la lettiera degli allevamenti avicunicoli è consentito un periodo di accumulo temporaneo sino ad un massimo di nove mesi a condizione che siano adottate misure atte a evitare infiltrazioni di acque meteoriche attraverso i cumuli e la generazione di acque di percolazione.
6. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nel corso dell'annata agraria. Per impedire la dispersione nel terreno di eventuali liquidi di sgrondo, la loro formazione deve essere contenuta praticando il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo e rispettando le specifiche tecniche riportate nell'Allegato III.
7. L'accumulo temporaneo, anche su terreno nudo, finalizzato alla sua successiva distribuzione in campo, non si configura come stoccaggio ai sensi del presente regolamento e rientra nella normale pratica agronomica a condizione che vengano rispettate le specifiche tecniche, riportate al paragrafo 1.1 dell'Allegato III, volte ad evitare la dispersione dei liquidi di sgrondo garantendo al contempo una distanza minima dai corsi d'acqua superficiali.
8. Per le disposizioni relative all'accumulo di biomasse costituite da residui delle coltivazioni agricole, da residui delle lavorazioni industriali di sostanze vegetali di origine agricola e dei relativi compost, valgono le indicazioni riportate nel paragrafo 1.1 dell'Allegato III.

#### **Articolo 10**

##### *Divieto di accumulo*

1. L'accumulo non è ammesso:
  - a) nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni dell'acqua destinata al consumo umano come definite all'articolo 2, comma 1, lettera b.2);
  - b) a distanza inferiore a 5 metri dalle scoline;
  - c) a distanza inferiore a 30 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
  - d) a distanza inferiore a 40 metri dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
  - e) ad una distanza inferiore a 50 metri dagli edifici ad uso abitativo o produttivi di terzi, a meno che tali edifici siano in uso ai soggetti che hanno reso disponibili i medesimi terreni allo spandimento.

#### **Articolo 11**

##### *Stoccaggio dei liquami e materiali assimilati*

1. I liquami ed i materiali ad essi assimilati utilizzati in agricoltura devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio nei periodi in cui la distribuzione in campo non è adeguata alle fasi di crescita delle coltivazioni o è vietata per le condizioni dei terreni.
2. Gli stoccaggi degli effluenti non palabili devono essere realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, ad eccezione delle trattrici agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici.
3. Devono essere dotati di una capacità minima di stoccaggio dei liquami, dei materiali ad essi assimilati e del digestato, pari al volume prodotto almeno in centottanta giorni, calcolato con riferimento alla consistenza media dell'allevamento o alla produzione di digestato negli impianti di digestione anaerobica:
  - a) gli allevamenti che in ZVN producono quantitativi annuali di azoto superiori a 1.000 kg;
  - b) gli allevamenti, ubicati in Zona Ordinaria, che distribuiscono in ZVN quantitativi superiori a 3000 kg/anno di azoto;
  - c) gli allevamenti, ubicati in Zona Ordinaria, che distribuiscono in ZVN quantitativi inferiori a 3000 kg/anno di azoto ma corrispondenti a più di un terzo della produzione totale annua di azoto;
  - d) gli impianti di digestione anaerobica, ubicati sia in ZVN che in Zona Ordinaria e indipendentemente dal tipo di matrici in ingresso all'impianto e dall'ubicazione dei terreni utilizzati per lo spandimento del digestato.



4. Per il calcolo dei quantitativi annuali di azoto da effluenti di allevamento o da digestato prodotti nell'anno, occorre fare riferimento ai dati delle tabelle in Allegato I.
5. La capacità di stoccaggio è ridotta a centoventi giorni per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini che dispongono di terreni coltivati a prati di media e lunga durata, ricompresi i medicaia dal terzo anno di impianto, o cereali autunno vernini per almeno un terzo della SAU totale.
6. La costruzione o gestione dei contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati deve essere conforme ai criteri stabiliti all'Allegato III.
7. Non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio degli allevamenti le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati. Tale disposizione si applica anche agli ampliamenti di allevamenti esistenti, limitatamente alla parte ampliata.

## **Articolo 12**

### *Stoccaggio per allevamenti con produzione di azoto pari o inferiore a 1.000 kg/anno*

1. Gli effluenti di allevamento, corrispondenti a quantità annue di azoto al campo pari o inferiore a 1.000 kg, da calcolarsi utilizzando le tabelle dell'Allegato I, devono essere raccolti e conservati, prima dello spandimento, secondo le modalità previste dalle norme comunali vigenti in materia e comunque in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e da non provocare inquinamento delle acque superficiali e sotterranee. In questo ambito, pertanto, i requisiti generali da soddisfare dovranno avere a riferimento i seguenti aspetti:
  - a) raccogliere le urine e le feci prodotte nei locali dove alloggiavano gli animali in appositi pozzetti o convogliare le stesse nella concimaia mediante condotte adeguate;
  - b) evitare che dalla concimaia vengano dispersi liquidi di qualunque tipo e natura, attraverso sistemi quali pozzi neri per la raccolta dei colaticci e modalità costruttive che evitino che gli stessi possano defluire anche in condizioni di pioggia al di fuori dell'area della concimaia, per esempio attraverso cordoli perimetrali o argini in terra;
  - c) garantire la tenuta attraverso l'impiego di manufatti di adeguata tipologia ed utilizzando idonee modalità costruttive.
2. Qualora le norme comunali non stabiliscano specifiche modalità per la custodia e la conservazione dei liquami e dei letami, si dovrà fare riferimento agli artt. 233, 234, 235 e 236 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (*Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie*).

## **Articolo 13**

### *Divieti di localizzazione dei contenitori per lo stoccaggio*

1. Lo stoccaggio dei letami, dei liquami e assimilati non è ammesso:
  - a) entro 10 metri dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali, dei laghi e bacini;
  - b) nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni delle acque destinate al consumo umano come definite all'art. 2, comma 1, lett. b.2).
2. Nella fascia fluviale A, come definita dal PAI dell'Autorità di bacino del fiume Po e recepita nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, è vietata la localizzazione di nuovi contenitori per lo stoccaggio.

## **Articolo 14**

### *Trasporto finalizzato all'utilizzazione agronomica*

1. Il trasporto degli effluenti di allevamento e assimilati, finalizzato all'utilizzazione agronomica, non è assoggettato alle disposizioni di cui alla Parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006.

2. Al trasporto dello stallatico tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di stallatico all'interno del territorio nazionale, si applica la deroga di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009.
3. La disposizione del presente articolo si applica anche al digestato destinato ad utilizzazione agronomica proveniente da impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione ai sensi del reg. (CE) n. 1069/2009.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per rete viaria pubblica principale si intendono tutte le strade fino al livello provinciale compreso.
5. Per il trasporto degli effluenti di allevamento e assimilati tramite la rete viaria pubblica principale effettuato con mezzi immatricolati come agricoli, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione recato dal d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è richiesta una copia della comunicazione di cui all'art. 23. Per il trasporto degli effluenti di allevamento e assimilati tramite la rete viaria pubblica principale effettuato con mezzi non agricoli, è richiesta una documentazione recante le seguenti informazioni:
  - a) gli estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e il nominativo del legale rappresentante;
  - b) la natura, la quantità del materiale trasportato;
  - c) gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa o del soggetto che ha la disponibilità del suolo oggetto di utilizzazione agronomica;
  - d) la copia della comunicazione di cui all'art. 23, recante il numero di protocollo dell'Ente competente. Gli allevamenti esentati dalla presentazione della comunicazione possono utilizzare un documento che comprovi la qualifica di azienda agricola, quali l'iscrizione alla camera di commercio industria agricoltura ed artigianato, il Codice Unico Azienda Agricola, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del d.P.R. n. 503 del 1999.
6. Nel caso di trasporto con mezzi non agricoli, una copia della documentazione di accompagnamento deve essere conservata per almeno due anni dai titolari delle comunicazioni di cui al presente regolamento e presso l'azienda agricola destinataria dei materiali.
7. Non viene considerato trasporto sulla rete viaria pubblica il semplice attraversamento della medesima.

## Articolo 15

### *Criteri per l'utilizzazione agronomica*

1. Una razionale ed efficace fertilizzazione effettuata con effluenti di allevamento e altri fertilizzanti azotati, conformemente alla buona pratica agricola, comporta:
  - a. la definizione preventiva degli apporti per coltura;
  - b. l'attuazione progressiva del piano nei terreni aziendali;
  - c. la registrazione delle utilizzazioni effettive per coltura e appezzamenti.
2. L'apporto di fertilizzanti azotati ai suoli agricoli deve tendere a equilibrare il bilancio dell'azoto del sistema suolo-coltura.
3. In rapporto alle caratteristiche della zona vulnerabile interessata, occorre rispettare le seguenti condizioni e criteri specifici:
  - a) la quantità di effluente zootecnico, palabile o non palabile, non deve in ogni caso determinare un apporto di azoto al campo superiore a 170 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo; sono fatte salve diverse quantità di azoto concesse in deroga dalla Commissione Europea con propria decisione ai sensi del paragrafo 2B dell'allegato III della direttiva 91/676/CEE (Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla Commissione stessa;
  - b) caratteristiche del suolo: tipo e pendenza del suolo;
  - c) condizioni meteorologiche e modalità di irrigazione;
  - d) uso del terreno e prassi agricole, inclusi i sistemi di rotazione delle colture.
4. Per il calcolo dell'azoto netto al campo prodotto annualmente dall'allevamento si deve utilizzare la tabella 1

dell'Allegato I. Qualora si renda necessaria una più analitica determinazione dell'azoto netto al campo prodotto annualmente dovrà essere inviata, da parte dell'autorità competente, apposita richiesta alla Regione, la quale provvederà a valutarla ed eventualmente a concedere la possibilità di utilizzare i parametri proposti.

5. Al fine di garantire l'equilibrio tra il fabbisogno delle colture e gli apporti, di cui al comma 2, l'apporto di azoto proveniente dalla distribuzione di fertilizzanti azotati e di correttivi da materiali biologici, non deve superare i limiti di Massima Applicazione Standard (MAS), di cui alla tabella 6 dell'Allegato II.
6. I quantitativi di azoto di cui alla tabella 6 dell'Allegato II sono espressi come azoto efficiente. L'efficienza dell'azoto distribuito con i concimi minerali si considera costante pari a 1, quella degli effluenti di allevamento, dei digestati e di altre biomasse destinati all'utilizzo agronomico deve essere determinata sulla base dei livelli di efficienza riportati nell'Allegato II.
7. Le aziende che utilizzano oltre 3.000 kg/anno di azoto da effluenti di allevamento, oppure da digestato da biomasse anche trattate o eventualmente in miscela con effluenti d'allevamento, le aziende soggette ad autorizzazione integrata ambientale e quelle di allevamenti bovini con più di 500 Unità Bestiame Adulto (UBA) se utilizzano oltre 3.000 kg/anno di azoto da effluenti di allevamento o digestato, sono tenute ad elaborare un Piano di Utilizzazione Agronomica annuale (PUA) attenendosi ai limiti di MAS. Qualora le suddette aziende siano in grado di dimostrare rese produttive maggiori di quelle stabilite per definire i MAS dovranno provvedere ad elaborare un bilancio dell'azoto che tenga in considerazione tutte le voci riportate nell'equazione di cui al paragrafo 1.2 dell'Allegato II. Le suddette prescrizioni non si applicano alle aziende che cedono in toto gli effluenti di allevamento o il digestato.
8. Per le aziende di cui al comma 7, il coefficiente di efficienza medio aziendale annuo dell'azoto deve rispettare i seguenti valori minimi specifici:
  - a) 60% per i liquami avicoli, le frazioni chiarificate di digestati di qualsiasi provenienza;
  - b) 55% per i liquami suinicoli e digestato tal quale da liquami suini
  - c) 50% per i liquami bovini e digestati da liquami bovini da soli o in miscela con altre biomasse e digestati da sole biomasse;
  - d) 40% per i letami, le sostanze palabili assimilate, compresa la frazione solida del digestato e i correttivi da materiali biologici.
9. In considerazione dell'evolversi delle esigenze dell'azienda, sia in relazione alle esigenze colturali che agli andamenti stagionali o ad altre esigenze agronomiche correlate alla buona pratica agricola, è consentito apportare variazioni al Piano di utilizzazione annuale, purché debitamente registrate e conteggiate negli effetti complessivi sulla corretta gestione aziendale degli effluenti.
10. Il PUA deve essere preparato entro il 31 marzo di ogni anno e conservato in azienda per un periodo non inferiore ad un anno dalla sua elaborazione definitiva, ai fini dei controlli da parte dell'autorità competente. Le eventuali varianti al piano sono ammesse entro il 30 settembre.

## Articolo 16

### *Variazioni degli standard e delle condizioni specifiche per le ZVN*

1. Per motivate ragioni di tutela ambientale, da riportare nei piani di tutela e nei piani di gestione di cui agli articoli 121 e 117 del d.lgs. n. 152 del 2006, la Regione può stabilire limiti azotati inferiori per una specifica area.
2. I limiti massimi di cui alla Tabella 6 in Allegato II devono essere periodicamente verificati, sulla base dei risultati produttivi conseguiti nelle annate agrarie precedenti, derivanti dalle basi statistiche regionali, dai dati relativi ai registri di utilizzazione, di cui all'articolo 20, dai dati sperimentali. La loro eventuale revisione deve essere concordata con i Ministeri competenti previa consultazione con la Commissione Europea.
3. Ai sensi dell'Allegato III della direttiva 91/676/CEE può essere consentito a singole aziende zootecniche, previa decisione favorevole della Commissione Europea, di applicare nelle Zone Vulnerabili da Nitrati quantitativi di azoto da effluenti d'allevamento superiori a 170 kg/ha/anno, nel rispetto delle norme tecniche che definiscono le procedure per la domanda di deroga ed i contenuti della documentazione tecnica da allegare alla medesima.

## Articolo 17

### *Periodi di divieto della distribuzione*

1. Al fine di evitare i rilasci di azoto nelle acque superficiali e sotterranee, l'utilizzazione degli effluenti di allevamento, dei fertilizzanti azotati e dei correttivi da materiali biologici, nella stagione autunno-invernale, dal 1 novembre fino al termine di febbraio, è regolata dai periodi di divieto di cui al presente articolo.
2. La Regione, con atto dirigenziale, può disporre una diversa decorrenza dei periodi di divieto previsti al presente articolo, in caso di situazioni pedoclimatiche tali da garantire un'attività microbiologica nel suolo e lo sviluppo vegetativo delle colture, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna mediante i bollettini agrometeorologici.
3. L'utilizzazione di letami e di materiali ad essi assimilati, di concimi azotati, di ammendanti organici e dei correttivi da materiali biologici, è vietata per novanta giorni, dal 1 novembre al 31 gennaio.
4. L'utilizzazione degli ammendanti compostato misto ed ammendante compostato verde, con contenuto di azoto totale inferiore al 2,5 % sul secco e di azoto minerale non superiore al 20 % dell'azoto totale, dei letami bovino ed ovicaprino, su prati con prevalenza di graminacee, ivi inclusi i medicai a partire nel terzo anno, ed in pre-impianto su colture orticole, è vietata per trenta giorni, decorrenti dal 15 dicembre al 15 gennaio.
5. Gli allevamenti esistenti che producono deiezioni di avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, devono attenersi al divieto di distribuzione dal 1 novembre all'ultimo giorno del mese di febbraio.
6. L'utilizzazione dei liquami e materiali ad essi assimilati è vietata dal 1 novembre fino alla fine di febbraio.
7. L'utilizzazione dei liquami, e materiali ad essi assimilati, su terreni con colture in atto, quali prati, medicai dal terzo anno d'impianto, cereali autunno-vernini, colture arboree inerbite, è vietata per novanta giorni, decorrenti, in genere, dal 1 novembre al 31 gennaio.
8. L'Autorità competente può altresì stabilire, per i liquami e assimilati, sospensioni del divieto di cui al comma 6, solo nel mese di febbraio, per periodi settimanali, su tutto il territorio di competenza o su parte di esso, esclusivamente sui terreni utilizzati per colture a semina primaverile precoce, qualora siano pervenute richieste formali e motivate di sospensione da parte delle imprese agricole produttrici d'effluenti d'allevamento o da loro rappresentanze sindacali.
9. La sospensione del divieto di distribuzione invernale, di cui al comma 8, deve essere concessa con un provvedimento specifico e motivato dalla sussistenza dei seguenti criteri e dati oggettivi:
  - a) i terreni non siano in condizioni di saturazione idrica: la verifica della saturazione dei terreni, effettuata attraverso i bollettini agro-meteorologici settimanali redatti dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, richiede che per la voce "*Deficit Rispetto alla Capacità di campo*" la maggior parte del territorio provinciale abbia valori di capacità d'assorbimento positivi; a tal fine l'autorità competente può avvalersi anche dei dati di profondità della falda ipodermica, acquisibili dalle stazioni della rete di monitoraggio regionale comprese nella zona vulnerabile. Si considera adeguata una profondità maggiore di 0,50 metri;
  - b) i dati meteorologici forniti dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna devono prevedere almeno tre giorni di tempo stabile.
10. Ai fini delle modalità di utilizzazione del digestato, la frazione palabile è assimilata al letame e quella chiarificata al liquame.
11. La Regione provvederà ad informare il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in merito alle sospensioni del divieto, di cui al comma 9.
12. Le sospensioni del divieto decadono in caso di sopravvenienza di precipitazioni meteoriche.

## Articolo 18

### *Modalità di distribuzione degli effluenti di allevamento e altri fertilizzanti azotati*

1. Al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:
  - a) l'uniformità di applicazione del fertilizzante;
  - b) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;

- c) la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici di cui al d.lgs. n. 75 del 2010, sia di effluenti di allevamento, sia di acque reflue di cui al titolo III del presente regolamento, conformemente alle disposizioni di cui al CBPA;
  - d) l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA;
  - e) la conformità delle pratiche irrigue alle disposizioni di cui al CBPA ed all'allegato II al presente regolamento.
2. Al fine di contenere i rilasci di azoto dal suolo alle acque e le emissioni in atmosfera di azoto ammoniacale e di odori molesti, la distribuzione al suolo degli effluenti di allevamento, di altri fertilizzanti azotati e di correttivi da materiali biologici si deve svolgere secondo le seguenti modalità:
- a) la distribuzione dei liquami con erogatori deve avvenire a pressioni di esercizio inferiori a 6 atmosfere all'ugello;
  - b) i liquami, i letami e materiali assimilati, gli ammendanti organici e correttivi da materiali biologici, se distribuiti su terreno nudo o con residui colturali, devono essere incorporati nel terreno entro ventiquattro ore dalla loro applicazione. Sono esclusi da tali modalità gli appezzamenti coltivati con copertura vegetale in atto e anche quelli con semina già effettuata.
3. Per situazioni in cui si renda necessario ridurre ulteriormente il rischio di emissioni, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica possono disporre l'adozione delle seguenti tecniche di distribuzione dei liquami e dei materiali ad essi assimilati:
- a) iniezione diretta al suolo, con profondità indicativa 0,10-0,20 metri;
  - b) spandimento superficiale a bassa pressione, con rilascio al suolo del liquame per semplice caduta, per esempio su piatto deviatore per spargimento laterale o a ventaglio, o da ugelli montati su ali distributrici e muniti di dispositivo rompighetto, seguito da interrimento entro ventiquattro ore;
  - c) spandimento radente in bande su colture erbacee in copertura;
  - d) spandimento radente il suolo su colture prative con leggera scarificazione;
  - e) distribuzione per solchi aperti.
4. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, palabili e non palabili, dei correttivi da materiali biologici e degli altri fertilizzanti azotati, ad esclusione dei concimi minerali, in assenza di specifiche indicazioni nelle norme comunali di cui al comma 5, deve essere effettuata garantendo comunque il rispetto di una distanza:
- a) non inferiore a 100 metri dalla delimitazione dell'ambito urbano consolidato, come individuato dallo strumento urbanistico vigente;
  - b) di almeno 50 metri dagli edifici ad uso abitativo o produttivi di terzi, se utilizzati, in zona agricola.
5. Le suddette zone di rispetto sono ridotte a 50 metri dalla delimitazione dell'ambito urbano consolidato ed a 30 metri dagli edifici ad uso abitativo o produttivo di terzi se utilizzati in zona agricola, purché l'uso degli effluenti zootecnici e di altri fertilizzanti azotati venga effettuato esclusivamente con le seguenti tecniche di utilizzazione agronomica:
- a) per i materiali non palabili: tecniche indicate al comma 3;
  - b) per i materiali palabili: spandimento superficiale e interrimento entro le dodici ore dall'inizio delle operazioni. Non essendo possibile l'interrimento entro le dodici ore su appezzamenti con inerbimento, quali foraggere temporanee in atto, prati permanenti-pascoli, frutteti e vigneti mantenuti inerbiti, su tali appezzamenti la suddetta riduzione delle zone di rispetto è ammessa purché sia garantito l'utilizzo di letame sottoposto ad un periodo di maturazione (stoccaggio e accumulo) non inferiore a sei mesi.

## Articolo 19

### *Utilizzazione di fertilizzanti azotati nelle aziende senza allevamento*

1. Le aziende senza allevamento e che non impiegano effluenti zootecnici o digestato devono utilizzare i fertilizzanti azotati e i correttivi da materiali biologici rispettando i limiti di Massima Applicazione Standard di azoto efficiente per coltura riportati in Allegato II, Tabella 6, come già indicato per gli effluenti di allevamento, nonché le norme attinenti i divieti spaziali e i periodi di divieto stabiliti nei precedenti articoli.
2. E' consentito all'azienda di applicare le disposizioni in materia di fertilizzazione stabilite dai disciplinari regionali di produzione integrata rispettando comunque i limiti di Massima Applicazione Standard di azoto efficiente.

## Articolo 20

### *Registro delle fertilizzazioni e cessione dei fertilizzanti*

1. Le imprese che utilizzano effluenti di allevamento, altri fertilizzanti azotati o correttivi da materiali biologici, sono tenute a registrare le singole distribuzioni, riportando su carta libera o su supporto magnetico, entro quindici giorni dall'intervento, i seguenti dati:
  - a) gli appezzamenti per coltura praticata, riportando i corrispondenti codici delle particelle catastali componenti;
  - b) la coltura;
  - c) la data di distribuzione (giorno/mese/anno);
  - d) il tipo di fertilizzante;
  - e) il contenuto percentuale in azoto (titolo);
  - f) la quantità totale.
2. Il titolare dell'impresa agricola deve conservare presso la sede aziendale o altra sede, la seguente documentazione:
  - a) il registro cartaceo o informatizzato;
  - b) copia della sezione o tavola della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.), in scala 1:5.000 o 1:10.000, recante la individuazione degli appezzamenti con codice numerico progressivo, o, in alternativa, l'individuazione delle particelle catastali mediante la copertura cartografica fornita dal sistema informativo geografico dell'anagrafe delle aziende agricole regionale.
3. La conservazione della documentazione di cui al comma 2, in altra sede rispetto a quella aziendale, deve essere resa nota all'autorità competente. Il materiale cartografico di cui al comma 2 deve essere conservato assieme al registro.
4. La cessione a terzi degli effluenti di allevamento o digestato, di cui all'articolo 24, comporta l'obbligo di registrazione delle quantità cedute annotando oltre ai dati relativi alla data di cessione anche: quantità, tipologia e nome dell'azienda nella colonna relativa alla coltura.
5. Sono escluse dagli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 le aziende con allevamenti con produzione annua di azoto al campo non superiore a 1.000 kg, e le aziende senza allevamento con superficie in zona vulnerabile non superiore a sei ettari di SAU.
6. Le imprese che utilizzano effluenti di allevamento, che applicano i Disciplinari di Produzione Integrata, devono registrare gli interventi di fertilizzazione nelle apposite schede di registrazione previste.
7. Le aziende biologiche che utilizzano effluenti di allevamento possono registrare gli interventi di fertilizzazione nella scheda culturale prevista dal d.lgs. 17 marzo 1995 n. 220 (Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico), purché siano riportate tutte le informazioni di cui al comma 1 e la scheda sia accompagnata dalla cartografia di cui al comma 2, lettera b).

## Articolo 21

### *Disposizioni relative all'irrigazione*

1. In mancanza di norme specifiche previste dai piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) o in assenza di regolamenti irrigui dei Consorzi di Bonifica tali da soddisfare le indicazioni di cui all'allegato 7 del d.M. 7 aprile 2006, le aziende assumono a riferimento:
  - a) i tempi di intervento, avvio e termine della stagione irrigua, indicati dagli attuali Bollettini provinciali di Produzione integrata, o da altri mezzi di informazione tecnica per le aziende agricole;
  - b) i volumi massimi di adacquamento indicati nell'Allegato II.
2. Il titolare dell'impresa deve indicare nella comunicazione di cui all'art. 23 i riferimenti in base ai quali effettua l'irrigazione.

## Articolo 22

### *Disposizioni relative all'utilizzazione dei fanghi di depurazione*

1. L'impiego dei fanghi di depurazione è disciplinato dal d.lgs. n. 99 del 1992 e dagli atti attuativi della Giunta Regionale di cui all'Allegato V.
2. E' vietata l'utilizzazione nello stesso terreno e nello stesso anno solare degli effluenti di allevamento e assimilati, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, dei fanghi di depurazione ai sensi del d.lgs. n. 99 del 1992, nonché dei correttivi derivanti dal trattamento di materiali biologici come definiti all'art. 2, lettera gg). Qualora i terreni inseriti nella comunicazione di cui all'art. 23 siano destinati all'utilizzazione di una delle suddette matrici organiche, diverse dagli effluenti di allevamento e loro assimilati, l'azienda deve aggiornare la comunicazione e il relativo elenco di terreni forniti all'autorità competente.

## Articolo 23

### *Comunicazione*

1. Il titolare dell'impresa che, in zone vulnerabili ai nitrati, produce o utilizza effluenti di allevamento o digestato deve darne comunicazione all'autorità competente almeno trenta giorni prima dell'avvio delle attività. La stessa comunicazione è obbligatoria in caso di cessione ai sensi dell'art. 24.
2. La comunicazione deve essere inviata per via telematica attraverso il sistema informativo agricolo regionale denominato "gestione effluenti zootecnici".
3. I contenuti della comunicazione e le procedure autorizzative all'accesso al sistema informativo sono riepilogati nell'Allegato I.
4. Il titolare dell'impresa deve comunicare all'autorità competente ogni modifica relativa all'attività di utilizzazione agronomica che comporti variazione dei dati precedentemente comunicati. La variazione dei dati va comunicata almeno trenta giorni prima della modifica. L'aggiornamento della comunicazione di cui al comma 1 va effettuato entro cinque anni dalla comunicazione iniziale o dalla sua ultima variazione. Le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al d.P.R. n. 59 del 2013.
5. Ad integrazione della comunicazione è richiesta la redazione di una documentazione tecnica, da aggiornarsi annualmente, in caso di variazioni, che deve essere conservata presso una sede aziendale da indicarsi ed essere resa disponibile per i controlli. Tale documentazione è costituita- da:
  - a) il Piano di Utilizzazione Agronomica annuale (PUA);
  - b) il registro di utilizzazione di tutti i fertilizzanti azotati;
  - c) copia della sezione o tavola della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.), in scala 1:5.000 o 1:10.000, recante l'individuazione degli appezzamenti con codice numerico progressivo o, in alternativa, l'individuazione delle particelle catastali mediante la copertura cartografica fornita dal sistema informativo geografico dell'anagrafe delle aziende agricole regionale;
  - d) la documentazione di accompagnamento inerente i trasporti di effluenti zootecnici di cui all'art. 14.
6. Non è richiesta la duplicazione dei dati e della documentazione già presenti nell'Anagrafe delle Aziende Agricole o comunque già trasmessi all'autorità competente, e che non necessitano di aggiornamenti.
7. Le aziende con allevamento che producono o utilizzano un quantitativo di azoto di origine zootecnica pari o inferiore a 1.000 kg. non sono tenute al rispetto degli obblighi di cui al presente articolo.
8. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione:
  - a) le aziende agricole con allevamenti con produzione annua di azoto al campo non superiore a 1.000 kg;
  - b) le aziende agricole senza allevamento, che impiegano effluenti zootecnici o digestato, con superficie in zona vulnerabile non superiore a sei ettari di SAU;
  - c) le aziende agricole senza allevamenti e che non impiegano effluenti zootecnici o digestato, di cui all' art. 19, comma 1, ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati ed assimilate;
  - d) le aziende agricole senza allevamento che, sulla base dei contratti di cessione di cui all'art. 24, utilizzano

direttamente su terreni in proprietà ed in affitto, senza lo stoccaggio, effluenti di allevamento o digestato per un corrispondente quantitativo di azoto inferiore a 3.000 kg/anno e che hanno regolarizzato la propria posizione nell'anagrafe delle aziende agricole regionali.

9. Sono comunque tenute alla compilazione del Registro di utilizzazione le aziende di cui alla lettera c) del comma 8 con superficie in ZVN superiore a sei ettari di SAU e le aziende di cui alla lettera d) dello stesso comma 8.

#### **Articolo 24**

##### *Cessione a terzi degli effluenti di allevamento e di digestato per l'espletamento delle fasi di utilizzazione agronomica*

1. Il titolare dell'azienda agricola o dell'impianto può cedere gli effluenti o il digestato ad un soggetto terzo, detentore, formalmente incaricato e vincolato da un rapporto contrattuale per l'espletamento dell'utilizzazione agronomica. In tal caso, il titolare dell'azienda agricola che cede gli effluenti, deve trasmettere all'autorità competente copia del contratto stipulato, oltre alle informazioni relative all'azienda e alla produzione. Il detentore è responsabile della corretta attuazione delle fasi non gestite direttamente dall'azienda agricola produttrice, ed è tenuto a comunicare le relative informazioni all'autorità competente, come previsto all'art. 23, ed a produrre la relativa documentazione.
2. Il detentore è assimilato ad un'azienda con produzione annua pari ai quantitativi di azoto a lui ceduti dalle aziende produttrici.
3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere presentata dal produttore e dal detentore, almeno trenta giorni prima dell'avvio delle rispettive attività.
4. Nel caso di detentori esonerati dal presentare la comunicazione ai sensi del comma 8 dell'articolo 23, in quanto utilizzatori in ZVN di effluenti zootecnici o digestato, senza gestione in proprio di alcuna operazione di stoccaggio e trattamento, per un quantitativo di azoto corrispondente inferiore a 3.000 kg/anno, il titolare della azienda agricola che cede gli effluenti è tenuto a presentare all'autorità competente copia del contratto di cessione contenente l'indicazione del tipo di effluente, la quantità totale annuale, la sua concentrazione in azoto in rapporto al volume o al peso e il periodo di validità.

#### **Articolo 25**

##### *Contenuti della comunicazione*

1. Le informazioni che devono essere contenute nella comunicazione all'autorità competente, di cui all'art. 23, così come precisato nell'Allegato I, elencate per voci aggregate, sono le seguenti:
  - a) anagrafica dell'impresa e del titolare;
  - b) tipologia e consistenza dell'allevamento o delle biomasse;
  - c) produzione di effluenti o digestato, stoccaggio e altri trattamenti aziendali, tipologia di effluenti e azoto contenuto;
  - d) dati sulle superfici destinate all'utilizzazione agronomica;
  - e) elenco dei documenti amministrativi ed elaborati tecnici relativi all'utilizzazione agronomica da conservarsi presso sede aziendale;
  - f) riferimenti del titolo amministrativo che legittima la costruzione dell'impianto di trattamento anaerobico.
2. Per allevamenti o impianti ubicati fuori dal territorio regionale e che spandono anche nel territorio regionale, il titolare deve allegare alla comunicazione presentata in Emilia-Romagna gli estremi della comunicazione presentata fuori dal territorio regionale.

#### **Articolo 26**

##### *Allevamenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA)*

1. Il titolare degli allevamenti di suini e avicoli, soggetti all'autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui alla parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 e alla l.r. n. 21 del 2004, deve, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 25 del presente



regolamento, elaborare i piani di utilizzazione agronomica annuali e comunicare all'autorità competente con le modalità di cui all'art. 23, i dati e le informazioni standard richieste, nonché produrre e conservare la documentazione tecnica prevista all'Allegato I.

2. Le variazioni inerenti aspetti strutturali del PUA, quali la superficie complessiva utilizzata, le variazioni della disponibilità dei terreni o dei quantitativi complessivi di effluenti, devono essere preventivamente comunicate all'autorità competente con le modalità di cui all'art. 23.

#### **Articolo 27**

##### *Linee guida per il controllo delle aziende e flusso informativo*

1. La Regione definisce le linee guida per il controllo delle aziende che praticano l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e altri fertilizzanti azotati secondo i criteri stabiliti dall'art. 30 del d.M. 7 aprile 2006, al fine di garantire i flussi informativi previsti dalle vigenti disposizioni.
2. Il sistema di controllo del rispetto della condizionalità prevista dal regolamento (CE) n. 1782/2003 di riforma della PAC, nonché quello relativo agli allevamenti soggetti ad AIA ai sensi della l.r. n. 21 del 2004, devono raccordarsi con il sistema dei controlli di cui al comma 1. Costituiscono strumenti di supporto ai controlli le banche dati:
  - a) del sistema di gestione effluenti zootecnici, inserito nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR);
  - b) del sistema di gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali - IPPC.
3. Ai sensi del d.M. 7 aprile 2006 e dei criteri relativi all'applicazione della condizionalità, i controlli diretti devono essere svolti su almeno l'1% delle aziende tenute a presentare la comunicazione, sino a raggiungere il 4% nelle aree a maggior densità di aziende agro-zootecniche. Sono fatti salvi gli ulteriori controlli sulle aziende soggette ad AIA.
4. L'autorità competente può effettuare analisi, secondo i metodi ufficiali di campionamento e di analisi chimica del suolo, dei suoli interessati dallo spandimento degli effluenti, ai fini della determinazione della concentrazione di rame e zinco, in forma totale, di fosforo in forma assimilabile e del sodio scambiabile.

#### **Articolo 28**

##### *Programma di verifica dei risultati*

1. Il programma d'azione di cui al presente capo I è soggetto a verifica di efficacia ai sensi dell'art. 30, comma 2, del d.M. 7 aprile 2006 secondo i criteri generali indicati all'Allegato VIII del medesimo decreto.
2. Sono considerati utili ai fini della valutazione dell'efficacia del programma d'azione:
  - a) il numero di comunicazioni inviate e carichi di azoto apportati in campo;
  - b) la valutazione dello stato della concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e dello stato trofico delle acque dolci superficiali e costiere, attraverso la rete di monitoraggio costituita da stazioni di campionamento rappresentative e coerenti con le ZVN;
  - c) l'evoluzione delle pratiche agricole, degli assetti colturali, della variazione di caratteri del suolo.
3. Al fine di conseguire un adeguato livello di informazione, il programma di verifica si coordina con gli strumenti di valutazione degli effetti della pianificazione relativa alla tutela delle acque e del Programma regionale di sviluppo rurale.

## **CAPO II**

### **DISCIPLINA PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA IN ZONE NON VULNERABILI DA NITRATI**

#### **Articolo 29**

##### *Ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni sull'utilizzazione agronomica nelle zone non vulnerabili dai nitrati*

1. Sono soggetti alle disposizioni del presente capo i titolari delle imprese che operano in zone non vulnerabili dai nitrati,

in relazione all'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento o di altri fertilizzanti azotati, come definiti all'art. 2

### **Articolo 30**

*Superfici vietate all'utilizzazione agronomica nelle zone non vulnerabili dai nitrati*

1. L'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento e assimilati, di altri fertilizzanti azotati e di correttivi da materiali biologici è vietata:
  - a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico o privato, e per le aree soggette a recupero-ripristino ambientale;
  - b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
  - c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, interessati da movimenti di massa tali da non consentirne la coltivazione, o saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione.
2. In relazione alle colture, il divieto per l'uso di liquami, letami e prodotti a questi assimilati e di correttivi da materiali biologici si applica:
  - a) nei casi in cui i suddetti materiali possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
  - b) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
  - c) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.
3. In relazione ai corsi d'acqua superficiali, il divieto si applica:
  - a) entro 5 metri lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali per i letami e assimilati;
  - b) entro 10 metri lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali per i liquami e assimilati;
  - c) limitatamente ai liquami e assimilati, nella fascia fluviale A, come individuata dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del fiume Po e recepita nei Piani Territoriale di Coordinamento Provinciale;
  - d) entro 30 metri dall'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dei corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, per tutti i fertilizzanti azotati.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano ai seguenti casi:
  - a) canali artificiali, con arginatura coincidente con la sponda;
  - b) canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corsi d'acqua naturali;
  - c) sistemi di scolo aziendale.

### **Articolo 31**

*Limiti all'utilizzazione per superfici in pendenza nelle zone non vulnerabili da nitrati*

1. L'applicazione a fini di utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici, di fertilizzanti minerali e ammendanti di cui al d.lgs. n. 75 del 2010 e di altre biomasse è vietata in caso di rischio significativo di perdite di nutrienti da dilavamento e percolazione.
2. Al fine di ridurre il rischio di cui al comma 1, in caso di spandimento di letami, fertilizzanti commerciali e altre biomasse palabili su terreni con pendenza superiore al 10%, devono essere assicurate la copertura vegetale del suolo e, laddove possibile, l'applicazione di appropriate pratiche per la conservazione del suolo. Sui terreni arativi, deve essere praticata l'incorporazione dei fertilizzanti di cui al presente comma entro il giorno seguente.
3. In relazione alla morfologia del territorio, è vietato utilizzare liquami su appezzamenti con pendenza media superiore al 10%.
4. E' consentito l'utilizzo di liquami su appezzamenti con pendenze sino al 20 % in presenza di misure volte ad evitare il ruscellamento attraverso la copertura vegetale del suolo e l'applicazione di tecniche appropriate per la conservazione di

esso, nonché attraverso l'utilizzo di adeguate tecniche di spandimento, secondo la disciplina contenuta nelle norme tecniche.

5. In caso di aree agricole svantaggiate, riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo Europeo Agricoltura Sviluppo Rurale), l'applicazione di liquami è permessa su terreni in pendenza fino al 30% purché i carichi di azoto e di liquame siano frazionati in modo da non superare, per ogni applicazione, rispettivamente i 50 kg/ha e le 35 t/ha. Nel caso di colture con crescita primaverile particolarmente tardiva, è fatto obbligo di una seconda coltura per il periodo invernale, secondo quanto previsto dalle norme tecniche.

### **Articolo 32**

*Criteri di gestione nelle aree di divieto o con limiti di utilizzazione relativamente alle zone non vulnerabili da nitrati*

1. Nelle fasce di divieto di cui all'art. 30, comma 3, è sviluppata una copertura erbacea permanente, anche spontanea, ed è consigliata la costituzione di siepi e di superfici boscate, così come previsto dal d.M. 7 aprile 2006 agli artt. 22 e 23 e all'Allegato II dello stesso decreto.
2. Entro 5 metri lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali non sono ammesse lavorazioni del terreno, tranne quelle necessarie alla costituzione della copertura e dell'impianto quali semina e piantumazione.

### **Articolo 33**

*Stoccaggio degli effluenti di allevamento e del digestato*

1. Relativamente ai trattamenti degli effluenti di allevamento e assimilati ed ai criteri generali per lo stoccaggio, valgono le indicazioni di cui all'art. 7.
2. Gli allevamenti che producono quantitativi annuali di azoto al campo superiori a 1.000 kg devono essere dotati di contenitori per lo stoccaggio, in relazione alla tipologia, aventi capacità pari al volume prodotto nel periodo minimo di seguito indicato, calcolato con riferimento alla consistenza media dell'allevamento:
  - a) per letami, assimilati di allevamenti bovini, suini e avicoli e frazione palabile del digestato: novanta giorni;
  - b) per liquami di allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini che dispongono di terreni coltivati a prati di media e lunga durata, compresi i medicai dal terzo anno di impianto, o cereali autunno vernini per almeno un terzo della SAU totale in zona non vulnerabile: novanta giorni.
  - c) per liquami e assimilati di bovini, suini e avicoli, per le deiezioni degli allevamenti avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%: centoventi giorni;
3. Per gli allevamenti, ubicati in zona ordinaria, che distribuiscono anche su terreni in ZVN, vale quanto previsto all'articolo 11, comma 3.
4. Gli impianti di digestione anaerobica devono essere dotati di contenitori per lo stoccaggio aventi capacità pari al volume prodotto in centoottanta giorni.
5. Per il calcolo dei quantitativi annuali di azoto da effluenti di allevamento o da digestato prodotti nell'anno, occorre fare riferimento ai dati delle tabelle nell'Allegato I.
6. In riferimento agli allevamenti avicoli su lettiera, le lettiere esauste, dopo l'asportazione dal ricovero, possono essere trasportate direttamente in campo e disposte in cumuli secondo le modalità di cui all'articolo 34 e del paragrafo 1.1 dell'Allegato III.
7. In riferimento agli allevamenti con stabulazione su lettiera, occorre fare riferimento a quanto stabilito all'art. 8, comma 6.
8. Gli effluenti prodotti da allevamenti, corrispondenti a quantità annue di azoto al campo pari o inferiore a 1.000 kg devono essere raccolti e conservati, secondo le modalità previste dalle disposizioni locali vigenti in materia. Dovranno essere comunque rispettate le seguenti prescrizioni:
  - a) raccogliere le urine e le feci prodotte nei locali dove alloggiano gli animali in appositi pozzetti o convogliare le

- stesse nella concimaia mediante condotte adeguate;
- b) evitare che dalla concimaia vengano dispersi liquidi di qualunque tipo e natura, attraverso sistemi quali pozzi neri per la raccolta dei colaticci e modalità costruttive che evitino che gli stessi possano defluire anche in condizioni di pioggia al di fuori dell'area della concimaia;
  - c) garantire la tenuta attraverso l'impiego di manufatti di adeguata tipologia ed utilizzando idonee modalità costruttive.
9. Qualora le norme comunali non stabiliscano specifiche modalità per la custodia e la conservazione dei liquami e dei letami, si dovrà fare riferimento agli artt. 233, 234, 235 e 236, del r.d. n. 1265 del 1934.
10. I requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale dei contenitori per lo stoccaggio sono contenuti nell'Allegato III.
11. Non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio degli allevamenti le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati. Tale disposizione si applica anche agli ampliamenti di allevamenti esistenti, limitatamente alla parte ampliata.

#### **Articolo 34**

##### *Accumulo temporaneo di letami e altri materiali palabili nelle zone non vulnerabili da nitrati*

1. L'accumulo ai fini dell'utilizzazione agronomica è ammesso soltanto per:
  - a) letami;
  - b) ammendanti commerciali e correttivi a norma del d.lgs. n. 75 del 2010, contenenti azoto;
  - c) nell'ambito della categoria assimilati, lettiera esauste di allevamenti avicunicoli;
  - d) substrato esausto della coltivazione di funghi.
2. L'accumulo deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di materiale accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali dei singoli appezzamenti di terreno.
3. L'accumulo temporaneo, sul suolo agricolo è ammesso per un periodo massimo di sei mesi e, nel caso del letame, dopo uno stoccaggio in platea di almeno novanta giorni. Il periodo di accumulo ha inizio il giorno del primo trasferimento in campo dei materiali. In riferimento al presente comma, le modalità operative sono definite nell'Allegato III. Nel caso dei correttivi da materiali biologici, devono essere garantiti sia l'impermeabilizzazione del terreno, sia la copertura con telo impermeabile.
4. Per la lettiera degli allevamenti avicunicoli è consentito un periodo di accumulo temporaneo sino ad un massimo di nove mesi a condizione che siano adottate misure atte a evitare infiltrazioni di acque meteoriche attraverso i cumuli e la generazione di acque di percolazione.
5. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nel corso dell'annata agraria. Per impedire la dispersione nel terreno di eventuali liquidi di sgrondo, la loro formazione deve essere contenuta praticando il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo e rispettando le specifiche tecniche riportate nell'Allegato III.
6. L'accumulo non è ammesso nei casi di cui all'art. 10.
7. L'accumulo temporaneo, anche su terreno nudo, finalizzato alla sua successiva distribuzione in campo, non si configura come stoccaggio ai sensi del presente regolamento e rientra nella normale pratica agronomica a condizione che vengano rispettate le specifiche tecniche, riportate al paragrafo 1.1 dell'Allegato III, volte ad evitare la dispersione dei liquidi di sgrondo garantendo al contempo una distanza minima dai corsi d'acqua superficiali.
6. Per le disposizioni relative all'accumulo di biomasse costituite da residui delle coltivazioni agricole, da residui delle lavorazioni industriali di sostanze vegetali di origine agricola e dei relativi compost, valgono le indicazioni riportate nell'Allegato III, paragrafo 1.1.

#### **Articolo 35**

##### *Divieti di localizzazione di contenitori per lo stoccaggio nelle zone non vulnerabili da nitrati*

1. Lo stoccaggio dei letami, dei liquami e di altri fertilizzanti azotati ottenuti da biomasse non è ammesso:

- a) entro dieci metri dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali, dei laghi e bacini;
  - b) nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni delle acque destinate al consumo umano, come definite all'art. 2, lett. b.2).
2. Nella fascia fluviale A, come definita dal PAI dell'Autorità di bacino del fiume Po e recepita nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, è vietata la localizzazione di nuovi contenitori per lo stoccaggio.

### **Articolo 36**

*Trasporto finalizzato all'utilizzazione agronomica  
relativamente alle zone non vulnerabili da nitrati*

1. Per il trasporto finalizzato all'utilizzazione agronomica relativamente alle zone non vulnerabili da nitrati valgono le disposizioni di cui all'art. 14.

### **Articolo 37**

*Criteri di utilizzazione agronomica e modalità di distribuzione*

1. Nelle Zone Non Vulnerabili da Nitrati l'apporto di azoto proveniente dalla distribuzione di fertilizzanti azotati e di correttivi da materiali biologici non deve superare il fabbisogno delle colture attenendosi ai limiti di Massima Applicazione Standard e comunque la quantità di azoto da effluenti disponibile al campo non deve superare i 340 kg per ettaro e per anno. Il Piano di Utilizzazione Agronomica annuale (PUA), elaborato secondo le disposizioni dell'Allegato II, è obbligatorio nei seguenti casi:
- a) aziende soggette ad AIA;
  - b) allevamenti bovini con più di 500 Unità Bestiame Adulto (UBA);
  - c) aziende che utilizzano oltre 6.000 kg/anno di azoto all'anno da digestato;
  - d) impianti di digestione anaerobica che producono oltre 6.000 kg/anno di azoto all'anno.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aziende di cui alle lettere a) e b) dello stesso qualora utilizzino meno di 6.000 kg/anno di azoto zootecnico o da digestato.
3. Qualora le aziende di cui al comma 1 dimostrino rese produttive maggiori di quelle stabilite per definire i MAS, esse dovranno provvedere ad elaborare un bilancio dell'azoto che tenga in considerazione di tutte le voci riportate nell'equazione di cui all'Allegato II.
4. In considerazione dell'evolversi delle esigenze dell'azienda, sia in relazione alle esigenze colturali che agli andamenti stagionali o ad altre esigenze agronomiche correlate alla buona pratica agricola, è ammessa la possibilità di apportare variazioni al Piano di utilizzazione annuale, purché debitamente registrate e conteggiate negli effetti complessivi sulla corretta gestione aziendale degli effluenti.
5. Il PUA deve essere preparato entro il 31 marzo di ogni anno e conservato in azienda per un periodo non inferiore ad un anno dalla sua elaborazione definitiva, ai fini dei controlli da parte delle autorità competenti. Le eventuali varianti al piano sono ammesse entro il 30 settembre.
6. Per quanto riguarda le modalità di distribuzione degli effluenti di allevamento, palabili e non palabili, dei correttivi da materiali biologici e degli altri fertilizzanti azotati, ad esclusione dei concimi minerali, valgono le disposizioni di cui all'art. 18.

### **Articolo 38**

*Periodi di divieto della distribuzione nelle zone non vulnerabili da nitrati*

1. In considerazione del rischio di rilascio di azoto dal suolo alle acque é vietato distribuire fertilizzanti azotati, ad eccezione dei fertilizzanti commerciali, così come normati dal d.lgs. n. 75 del 2010, nel periodo dal 1° novembre al 31 gennaio. La Regione, con atto dirigenziale, può disporre una diversa decorrenza dei periodi di divieto previsti al presente articolo, in caso di situazioni pedoclimatiche tali da garantire un'attività microbiologica nel suolo e lo sviluppo vegetativo delle colture, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia-Romagna mediante i bollettini agrometeorologici.

2. Ai fini delle modalità di utilizzazione del digestato, la frazione palabile è assimilata al letame e quella chiarificata al liquame.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 30, l'utilizzazione del letame bovino e ovicaprino su prati con prevalenza di graminacee, ivi inclusi i medicaia a partire dal terzo anno, ed in pre-impianto su colture orticole, è ammessa anche nel periodo dal 1° novembre al 31 gennaio.
4. Gli allevamenti esistenti, che producono deiezioni di avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, devono attenersi al divieto di distribuzione di cui al comma 1.
5. L'autorità competente può stabilire sospensioni del divieto di cui al comma 1 per periodi settimanali su tutto il territorio di competenza o in parte di esso, qualora siano pervenute richieste formali e motivate di sospensione da parte di imprese agricole produttrici d'effluenti d'allevamento o da loro rappresentanze sindacali. La sospensione del divieto di distribuzione invernale deve essere concessa con un provvedimento specifico, motivato dalla sussistenza dei seguenti criteri e dati oggettivi:
  - a) le eventuali sospensioni possono riguardare soltanto i terreni utilizzati con le seguenti colture: prati, inclusi i medicaia a partire dal terzo anno, cereali autunno-vernini, colture arboree con inerbimento permanente ed altre colture a semina primaverile precoce;
  - b) i terreni non devono trovarsi in condizioni di saturazione idrica: la verifica della saturazione dei terreni, effettuata attraverso i bollettini agro-meteorologici settimanali redatti dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, richiede che per la voce "capacità d'assorbimento del terreno" la maggior parte del territorio considerato abbia valori di capacità d'assorbimento positivi; a tal fine l'autorità competente può avvalersi anche dei dati di profondità della falda ipodermica, acquisibili dalle stazioni della rete di monitoraggio regionale comprese nella zona vulnerabile. Si considera adeguata una profondità maggiore di 0,50 metri;
  - c) i dati meteorologici forniti dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna devono prevedere almeno tre giorni di tempo stabile.
6. La sospensione del divieto decade in caso di sopravvenienza di precipitazioni meteoriche.

### Articolo 39

#### *Registro delle fertilizzazioni e cessione dei fertilizzanti nelle zone non vulnerabili da nitrati*

1. Le imprese che utilizzano effluenti di allevamento, digestato o correttivi da materiali biologici sono tenute a registrare le singole distribuzioni riportando, entro quindici giorni dall'intervento, i seguenti dati:
  - a) gli appezzamenti per coltura praticata, riportando i codici delle particelle catastali componenti tramite uno schema esplicativo con gli appezzamenti e le particelle che li costituiscono;
  - b) la coltura;
  - c) la data di distribuzione (giorno/mese/anno);
  - d) il tipo di fertilizzante;
  - e) il contenuto percentuale in azoto;
  - f) la quantità totale.
2. Il titolare dell'impresa agricola deve conservare presso la sede aziendale o altra sede, la seguente documentazione:
  - a) il registro cartaceo o informatizzato;
  - b) copia della sezione o tavola della Carta Tecnica Regionale (CTR), in scala 1:5.000 o 1:10.000, recante la individuazione degli appezzamenti con codice numerico progressivo, o, in alternativa, l'individuazione delle particelle catastali mediante la copertura cartografica fornita dal sistema informativo geografico dell'anagrafe delle aziende agricole regionale.
3. La conservazione della documentazione di cui al comma 2 in altra sede rispetto a quella aziendale deve essere resa nota all'autorità competente. Il materiale cartografico di cui al comma 2 deve essere conservato assieme al registro.
4. La cessione a terzi di cui all'art. 41 degli effluenti di allevamento o del digestato comporta l'obbligo di registrazione delle quantità cedute, annotando, oltre ai dati relativi alla data di cessione anche: quantità, tipologia e nome dell'azienda nella colonna relativa alla coltura.

5. Sono escluse dagli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 le aziende che utilizzano una quantità annua di azoto al campo, da effluenti di allevamento, digestato o correttivi da materiali biologici, non superiore a 3.000 kg.
6. Le imprese che non producono ma utilizzano effluenti di allevamento e applicano i Disciplinari di Produzione Integrata, devono registrare gli interventi di fertilizzazione nelle apposite schede di registrazione previste.
7. Le aziende biologiche che utilizzano effluenti di allevamento possono registrare gli interventi di fertilizzazione nella scheda colturale prevista dal d.lgs. 17 marzo 1995 n. 220 (Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico), purché siano riportate tutte le informazioni di cui al comma 1 e la scheda sia accompagnata dalla cartografia di cui al comma 2, lettera b).

#### **Articolo 40**

##### *Comunicazione nelle zone non vulnerabili*

1. Il titolare dell'impresa che, in zone non vulnerabili ai nitrati, produce o utilizza effluenti di allevamento o digestato deve darne comunicazione all'autorità competente almeno trenta giorni prima dell'avvio delle attività. La stessa comunicazione è obbligatoria in caso di cessione ai sensi dell'art. 41.
2. La comunicazione deve essere inviata per via telematica attraverso il sistema informativo agricolo regionale denominato "Gestione Effluenti Zootecnici".
3. I contenuti della comunicazione e le procedure autorizzative per l'accesso al sistema informativo sono riepilogati nell'Allegato I.
4. Il titolare dell'impresa deve comunicare all'autorità competente ogni modifica relativa all'attività di utilizzazione agronomica che comporti variazione dei dati precedentemente comunicati. La variazione dei dati va comunicata almeno trenta giorni prima della modifica. L'aggiornamento della comunicazione di cui al comma 1 va effettuato entro cinque anni dalla comunicazione iniziale o dalla sua ultima variazione. Le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al d.P.R. n. 59 del 2013.
5. Ad integrazione della comunicazione, è richiesta la redazione di una documentazione tecnica da aggiornarsi annualmente, che deve essere resa disponibile per i controlli. Tale documentazione è costituita tra l'altro da:
  - a) il registro di utilizzazione di tutti i fertilizzanti azotati utilizzati;
  - b) la documentazione di accompagnamento inerente i trasporti di cui all'art. 14;
  - c) il PUA, ove previsto;
  - d) copia della sezione o tavola della Carta Tecnica Regionale (CTR), in scala 1:5.000 o 1:10.000, recante l'individuazione degli appezzamenti con codice numerico progressivo, o, in alternativa, l'individuazione delle particelle catastali mediante la copertura cartografica fornita dal sistema informativo geografico dell'anagrafe delle aziende agricole regionale, così come specificato all'art. 39, comma 2, lettera b).
6. Non è richiesta la duplicazione dei dati e della documentazione già presenti nell'Anagrafe delle aziende agricole o, comunque, già trasmessi alla pubblica amministrazione, e che non necessitano di aggiornamenti.
7. Le aziende di cui al comma 1, che producono o utilizzano un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato pari o inferiore a 3.000 kg, sono escluse dall'obbligo di comunicazione.
8. Sono esentati dalla presentazione della comunicazione i detentori, così come definiti all'art. 41, che si configurano come aziende agricole senza allevamento, ubicate o con terreni in zona non vulnerabile ai nitrati, che rispettano le seguenti condizioni:
  - a) hanno un rapporto diretto con l'azienda produttrice degli effluenti o del digestato, attestato da un contratto che la stessa azienda produttrice ha trasmesso all'autorità competente; il testo del contratto deve prevedere l'indicazione del tipo di effluente o di fertilizzante azotato, la quantità totale annuale, la sua concentrazione in azoto in rapporto al volume o al peso e il periodo di validità;
  - b) non gestiscono in proprio alcuna operazione di stoccaggio e trattamento;
  - c) utilizzano gli effluenti o altri fertilizzanti azotati su terreni in proprietà ed in affitto per quantità di azoto non

- superiori a 6.000 kg/anno;  
d) hanno regolarizzato la propria posizione sull'anagrafe delle aziende agricole regionali.

#### **Articolo 41**

*Cessione a terzi degli effluenti di allevamento e del digestato  
per l'espletamento delle fasi di utilizzazione agronomica nelle zone non vulnerabili da nitrati*

1. Il titolare dell'impresa agricola o dell'impianto può cedere gli effluenti o il digestato ad un soggetto terzo detentore formalmente incaricato e vincolato da un rapporto contrattuale, per l'espletamento dell'utilizzazione agronomica. In tal caso, il titolare dell'azienda agricola che cede gli effluenti, deve trasmettere all'autorità competente copia del contratto stipulato, oltre alle informazioni relative all'azienda e alla produzione. Il detentore è responsabile della corretta attuazione delle fasi non gestite direttamente dall'azienda agricola produttrice, ed è tenuto a comunicare le relative informazioni all'autorità competente ed a produrre la documentazione prevista.
2. Il detentore è assimilato ad un'azienda con produzione annua pari ai quantitativi di azoto a lui ceduti dalle aziende produttrici.
3. Nel caso di detentori esonerati dal presentare la comunicazione ai sensi del comma 8 dell'articolo 40 in quanto utilizzatori di effluenti zootecnici o digestato, senza gestione in proprio di alcuna operazione di stoccaggio e trattamento, per un quantitativo di azoto corrispondente inferiore a 6.000 kg/anno, il titolare della azienda agricola che cede gli effluenti è tenuto a presentare all'autorità competente copia del contratto di cessione specificandone il periodo di validità.

#### **Articolo 42**

*Contenuti della comunicazione nelle zone non vulnerabili da nitrati*

1. Le informazioni che devono essere contenute nella comunicazione all'autorità competente di cui all'art. 40, così come precisato nell'Allegato I, elencate per voci aggregate sono:
  - a) anagrafica dell'impresa e del titolare;
  - b) tipologia e consistenza dell'allevamento o delle biomasse;
  - c) produzione di effluenti o digestato, stoccaggio e altri trattamenti aziendali, tipologia di effluenti e azoto contenuto;
  - d) dati sulle superfici destinate all'utilizzazione agronomica;
  - e) elenco dei documenti amministrativi ed elaborati tecnici relativi all'utilizzazione agronomica da conservarsi presso sede aziendale;
  - f) riferimenti al titolo amministrativo che legittima la costruzione dell'impianto di trattamento anaerobico.
2. Per allevamenti o impianti ubicati fuori dal territorio regionale e che spandono anche all'interno di esso, il titolare deve allegare alla comunicazione presentata in Emilia-Romagna, gli estremi della comunicazione presentata fuori dal territorio regionale.

#### **Articolo 43**

*Altre disposizioni*

1. Per quanto riguarda gli allevamenti soggetti ad AIA, vale quanto previsto all'art. 26.
2. La Regione definisce le linee guida per il controllo delle aziende che praticano l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e altri fertilizzanti azotati secondo i criteri stabiliti dall'art. 30 del d.M. 7 aprile 2006, al fine di garantire i flussi informativi previsti dalle vigenti disposizioni, analogamente a quanto previsto all'articolo 27 per le ZVN.
3. Per l'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e di correttivi da materiali biologici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 22.



### **TITOLO III Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari**

#### **Articolo 44**

*Ambito di applicazione delle norme sull'utilizzazione agronomica delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari*

1. Possono essere destinate all'utilizzazione agronomica senza necessità di specifiche determinazioni analitiche le acque reflue che non contengono sostanze pericolose e provengono da aziende agricole, come definite dall'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del d.lgs. n. 152 del 2006, e da aziende agroalimentari lattiero-casearie, vitivinicole e ortofrutticole che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4.000 metri cubi all'anno, e quantitativi di azoto contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1.000 kg/anno.
2. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue di cui al comma 1 è consentita purché siano garantiti:
  - a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dai piani di gestione dei distretti in cui ricade il territorio regionale;
  - b) l'effetto concimante o ammendante o irriguo sul suolo e la commisurazione della quantità di azoto efficiente e di acqua applicata ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture.
3. È ammessa l'utilizzazione agronomica delle acque reflue finalizzata a veicolare prodotti fitosanitari o fertilizzanti.
4. Sono ritenuti non rilevanti dal punto di vista ambientale quantitativi di acque reflue prodotte da aziende vitivinicole, uguali o inferiori a 1000 metri cubi annui a condizione che queste vengano distribuite su terreni agricoli dei quali i produttori abbiano la disponibilità riconosciuta da adeguato titolo giuridico, in un quantitativo massimo pari a 100 metri cubi per ettaro per anno. Per tali tipologie di acque reflue, per quanto riguarda le modalità di stoccaggio e la comunicazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56.

#### **Articolo 45**

##### *Esclusioni*

1. Non sono ritenute idonee alla utilizzazione agronomica le seguenti tipologie di acque reflue:
  - a) le acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo;
  - b) le acque di prima pioggia;
  - c) le acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolfurazione dei mosti muti, da produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati e, più in generale, le acque derivanti dai processi enologici contenenti sostanze prioritarie di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 14 aprile 2009, n. 56 (*Regolamento recante «Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo»*);
  - d) le acque reflue contenenti, detergenti, disinfettanti, tensioattivi, fatte salve quelle che provengono dalle ordinarie operazioni di pulizia e lavaggio delle attrezzature utilizzate nel processo produttivo ed ammesse dalle norme igienico-sanitarie;
  - e) il siero di latte, il latticello, la scotta e le acque di processo delle paste filate delle aziende che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno.
2. Nell'ambito della preparazione delle miscele fitoiatriche restano valide le prescrizioni più restrittive riportate in etichetta dei formulati commerciali autorizzati e, in generale, quanto previsto dalla vigente normativa in tema di utilizzo dei prodotti fitosanitari.

#### **Articolo 46**

##### *Divieti di utilizzazione*

1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue è vietata:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico o privato e per le aree soggette a recupero-ripristino ambientale;
  - b) nei boschi;
  - c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, interessati da movimenti di massa tali da non consentirne la coltivazione, e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione.
2. In relazione ai corsi d'acqua superficiali, il divieto si applica:
- a) entro 10 metri lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali;
  - b) entro 30 metri dall'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dei corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
  - c) nella fascia fluviale A, come individuata dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del fiume Po e recepita nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale.
3. Le disposizioni del comma 2 non si applicano ai canali artificiali, con arginatura coincidente con la sponda, ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corsi d'acqua naturali, ai sistemi di scolo aziendali.

#### **Articolo 47**

##### *Superfici in pendenza e colture. Limiti all'utilizzazione*

1. L'utilizzazione delle acque reflue è vietata su terreni con pendenza media superiore al 30%.
2. Negli appezzamenti con pendenza media compresa tra il 10% ed il 30%, per evitare il ruscellamento superficiale, la distribuzione delle acque reflue è effettuata garantendo che i volumi d'adacquamento non superino i 90 m<sup>3</sup>/ha.
3. In relazione alle colture, si devono adottare metodi di distribuzione atti ad evitare contatto con i prodotti destinati al consumo umano.
4. Su colture foraggere la distribuzione è vietata nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.

#### **Articolo 48**

##### *Periodi di divieto della distribuzione delle acque reflue*

1. In considerazione del grado di umidità del suolo, la distribuzione di acque reflue è vietata di norma nel periodo dal 1° dicembre al 31 gennaio.
2. L'autorità competente può sospendere tali divieti e individuare altri periodi di divieto in considerazione dell'entità delle precipitazioni e del tenore di umidità dei suoli, anche per zone limitate e per specifiche esigenze agronomiche.
3. Per le procedure relative alla sospensione dei periodi di divieto all'utilizzazione agronomica delle acque reflue, si applica l'art. 17 per le ZVN e l'art. 38 per le ZNVN.

#### **Articolo 49**

##### *Stoccaggio delle acque reflue*

1. Le acque reflue destinate all'utilizzazione agronomica devono essere raccolte in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze culturali e in considerazione del tempo in cui l'impiego agricolo è vietato o impedito da motivazioni agronomiche o climatiche.
2. I contenitori delle acque reflue devono avere una capacità minima pari al volume medio annuale prodotto in novanta giorni.
3. In merito alla produzione discontinua di acque reflue di piccole imprese vitivinicole e ortofrutticole, la capacità di

stoccaggio è valutata in rapporto al volume medio nelle fasi di produzione ed alle possibilità di utilizzazione per rispondere alle esigenze colturali nello stesso periodo stagionale della loro produzione.

4. I contenitori ove avvengono lo stoccaggio ed il trattamento delle acque reflue sono realizzati a tenuta idraulica, al fine di evitare la percolazione o la dispersione delle stesse all'esterno.
5. I contenitori di stoccaggio devono essere localizzati in aree non destinate ai processi produttivi al fine di evitare un possibile inquinamento microbiologico dell'ambiente di lavorazione dei prodotti. I contenitori possono essere ubicati anche al di fuori del perimetro dell'area su cui insiste l'impianto di lavorazione e al di fuori dell'area agricola su cui sono utilizzati, e in tal caso, deve essere garantita la non miscelazione con tipologie di acque reflue diverse da quelle di cui al presente regolamento o con rifiuti. La miscelazione con effluenti zootecnici e digestato è ammessa nel caso di contenitori di stoccaggio ubicati all'interno della azienda, purché sia adeguatamente valutata nel PUA ove previsto.
6. Lo stoccaggio non è ammesso:
  - a) entro 10 metri dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali, dei laghi e bacini;
  - b) nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni delle acque destinate al consumo umano come definite all'art. 2, comma 1, lett. b.2).
7. Nella fascia fluviale A, come definita dal PAI dell'Autorità di bacino del fiume Po e recepita nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, è vietata la localizzazione di nuovi contenitori per lo stoccaggio.

#### **Articolo 50**

##### *Volumi di distribuzione e computo dell'azoto apportato*

1. I volumi delle acque reflue sono finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, qualora questo elemento sia in concentrazioni significative, in funzione del fabbisogno delle colture.
2. Degli apporti di azoto alle colture mediante la distribuzione delle acque reflue provenienti dall'attività lattiero-casearia si tiene conto per rispettare il bilancio dell'azoto stabilito dal PUA ed i limiti di MAS per coltura.
3. Per l'utilizzazione finalizzata all'irrigazione, in merito ai volumi e ai tempi di esecuzione degli interventi, le aziende assumono a riferimento:
  - a) i tempi di intervento, avvio e termine dell'irrigazione, indicati dagli attuali bollettini provinciali di produzione integrata, o da altri mezzi di informazione tecnica per le aziende agricole;
  - b) i volumi massimi di adattamento indicati nell'Allegato II.

#### **Articolo 51**

##### *Trattamenti fitosanitari consentiti*

1. In considerazione della necessità di verificare la concentrazione degli eventuali residui di sostanze impiegate nelle pratiche di lavaggio delle attrezzature e impianti utilizzati nel processo di vinificazione e, più in generale, di effettuare una valutazione del rischio sanitario, in particolare per le acque reflue destinate ai trattamenti fitoiatrici sul prodotto edibile, l'utilizzo delle acque reflue di cantina destinate a veicolare i prodotti fitosanitari, in attesa dei risultati della suddetta valutazione, è ammesso esclusivamente:
  - a) per i trattamenti diserbanti;
  - b) per i trattamenti fitoiatrici sulla pianta fino alla fase fenologica della fioritura.

#### **Articolo 52**

##### *Trasporto delle acque reflue, finalizzato all'utilizzazione agronomica*

1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per rete viaria pubblica principale si intendono tutte le strade fino al livello provinciale compreso.

2. Il trasporto delle acque reflue tramite la rete viaria pubblica principale deve essere accompagnato dalla copia della comunicazione e di eventuali aggiornamenti, che costituisce il documento di accompagnamento.
3. Non viene considerato trasporto sulla rete viaria pubblica il semplice attraversamento della medesima.
4. Il trasporto delle acque reflue, finalizzato all'utilizzazione agronomica, non è assoggettato alle disposizioni di cui alla parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006.

### **Articolo 53**

#### *Registrazione delle operazioni di fertirrigazione o irrigazione*

1. Le imprese che utilizzano acque reflue sono tenute a registrare le singole distribuzioni, riportando, entro quindici giorni dall'intervento, i seguenti dati:
  - a) gli appezzamenti per coltura praticata, riportando i codici delle particelle catastali componenti;
  - b) la coltura;
  - c) la data di distribuzione (giorno/mese/anno);
  - d) tipologia di acqua reflua;
  - e) la quantità totale applicata per ogni somministrazione;
  - f) il contenuto percentuale in azoto e la quantità totale di azoto, nel caso di acque reflue delle attività lattiero-casearie.
2. Il titolare deve conservare la seguente documentazione:
  - a) il registro cartaceo o informatizzato;
  - b) copia della sezione o tavola della Carta Tecnica Regionale (CTR), in scala 1:5.000 o 1:10.000, recante la individuazione degli appezzamenti con codice numerico progressivo, o, in alternativa, l'individuazione delle particelle catastali mediante la copertura cartografica fornita dal sistema informativo geografico dell'anagrafe delle aziende agricole regionale.

3. Il materiale cartografico di cui al comma 2 deve essere conservato assieme al registro.

### **Articolo 54**

#### *Comunicazione in materia acque reflue*

1. I titolari delle imprese che producono o utilizzano acque reflue sono obbligati a darne comunicazione entro trenta giorni dall'avvio delle attività all'autorità competente.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono essere iscritte al Sistema dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna.
3. Il titolare dell'impresa deve comunicare all'autorità competente ogni modifica relativa all'attività di all'utilizzazione agronomica che comporti variazione dei dati precedentemente comunicati. La variazione dei dati va comunicata almeno trenta giorni prima della modifica. L'aggiornamento della comunicazione va effettuato entro cinque anni dalla comunicazione iniziale o dalla sua ultima variazione. Le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al d.P.R. n. 59 del 2013.

### **Articolo 55**

#### *Contenuti della comunicazione delle imprese che producono acque reflue*

1. Nella comunicazione di cui all'art. 54 devono essere contenute le seguenti informazioni:
  - a) anagrafica dell'impresa e del titolare;
  - b) tipologia dell'azienda agricola o agroalimentare e consistenza della produzione;
  - c) produzione di acque reflue, stoccaggio e altri trattamenti aziendali, azoto contenuto;

- d) dati sulle superfici destinate all'utilizzazione agronomica;
- e) elenco dei documenti amministrativi ed elaborati tecnici relativi all'utilizzazione agronomica da conservarsi presso sede aziendale.

#### **Articolo 56**

*Aziende vitivinicole che producono quantitativi di acque reflue non rilevanti dal punto di vista ambientale*

1. Le aziende vitivinicole che producono quantitativi di acque reflue ritenute non rilevanti dal punto di vista ambientale devono essere dotate di contenitori per lo stoccaggio aventi una capacità minima non inferiore al 10 % del volume di acque reflue complessivamente prodotte in un anno.
2. Il titolare dell'azienda è obbligato a trasmettere all'autorità competente una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), predisposta secondo le indicazioni contenute nell'Allegato IV del presente regolamento, attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1. Tale dichiarazione va trasmessa entro trenta giorni dall'avvio della produzione di acque reflue e non è soggetta a rinnovo, e va aggiornata ogni volta che subentrino modifiche rispetto a quella precedentemente inviata. Una copia della dichiarazione e di tutti gli atti necessari ad attestarne la veridicità va conservata in azienda per i controlli successivi.

### **TITOLO IV Norme finali e transitorie**

#### **Articolo 57**

*Norme finali e transitorie*

1. Il regolamento regionale 28 ottobre 2011, n.1 è abrogato, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai procedimenti, relativi all'utilizzazione agronomica di effluenti, acque reflue e altri fertilizzanti azotati, che risultino già avviati alla data della sua entrata in vigore, per i quali continuano ad applicarsi le norme del previgente regolamento regionale n. 1 del 2011. Non si applicano inoltre ai manufatti costruiti o ristrutturati prima della data della sua entrata in vigore, per i quali continuano ad applicarsi le norme del previgente regolamento regionale n. 1 del 2011. In relazione agli obblighi di cui al comma 4 dell'art. 33, gli impianti di digestione anaerobica ubicati in zona ordinaria, qualora già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere oggetto di specifiche valutazioni da parte dell'autorità competente nell'ambito del programma di adeguamento previsto al punto 8 della deliberazione di Giunta Regionale n. 1495 del 2011.
3. Le funzioni oggetto del presente regolamento continuano a essere svolte dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna fino all'effettivo trasferimento delle stesse funzioni, e delle relative risorse, alla Regione, che le esercita tramite l'Agenzia regionale per la Prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui all'articolo 16 della l.r. n. 13 del 2015. Si applica quanto disposto dall'art. 68 della l.r. n. 13 del 2015 in materia di decorrenza delle funzioni e continuità amministrativa.
4. In applicazione dell'art. 69 della l.r. n. 13 del 2015 i procedimenti amministrativi, che risultano in corso alla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto del presente regolamento, sono conclusi dall'Agenzia regionale per la Prevenzione, l'ambiente e l'energia quale ente subentrante alle Province e alla Città metropolitana di Bologna.

**ALLEGATI I, II, III, IV E V**

# RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E POLIZIA FORESTALE

## **Legge 37/1994** **Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali** **dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche**

*Testo vigente al 01/11/2015*

### **Art. 1**

1. L'articolo 942 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 942. *(Terreni abbandonati dalle acque correnti).*

- I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.

Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.

Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico".

### **Art. 2**

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 945 del codice civile sono abrogati.

### **Art. 3**

1. L'articolo 946 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 946. *(Alveo abbandonato).*

- Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico".

### **Art. 4**

1. L'articolo 947 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 947. *(Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso).*

- Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.

La disposizione dell'articolo 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall'attività antropica.

In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico".

### **Art. 5**

1. Sino a quando non saranno adottati i piani di bacino nazionali, interregionali e regionali, previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, i provvedimenti che autorizzano il regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti, gli interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, devono essere adottati sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto, redatti sotto la responsabilità dell'amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, che subordinino il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni al rispetto preminente del buon regime delle acque, alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, alla tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati.

2. Le variazioni all'uso dei beni del demanio idrico, anche per i beni delle regioni a statuto speciale, sono soggette ad esplicito provvedimento amministrativo di autorizzazione che dovrà assicurare la tutela prevalente degli interessi pubblici richiamati al comma 1.

### **Art. 6**

1. Ai fini della elaborazione dei piani di bacino di rilievo nazionale, di rilievo interregionale e di rilievo regionale, rispettivamente disciplinati agli articoli 18, 19 e 20 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183, le commissioni provinciali per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi di acqua pubblica costituite ai sensi del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazione, dalla legge 14 gennaio 1937, n. 402, e successive

modificazioni, sono tenute a trasmettere annualmente alle autorità di bacino e alle regioni competenti gli elenchi delle pertinenze idrauliche demaniali destinate o da destinare prevalentemente a colture arboree, nonché copia degli atti di concessione in corso.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, la trasmissione degli atti e dei documenti delle commissioni provinciali è effettuata entro il 30 dicembre 1993.

3. Compete ai piani di bacino, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera c), della citata legge 18 maggio 1989, n. 183, indicare le direttive alle quali devono uniformarsi le commissioni provinciali per determinare le modalità di uso e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua, compatibili con la tutela naturale e ambientale dei beni considerati.

#### **Art. 7**

1. Sino a quando non sarà dettata una diversa disciplina delle commissioni provinciali di cui al citato regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, per il coordinamento della loro attività con le previsioni dei piani di bacino, la composizione delle commissioni provinciali è integrata con la partecipazione di un rappresentante della provincia interessata. Ai lavori delle commissioni partecipano anche il sindaco, o il funzionario delegato in sua vece, del comune competente per territorio ai provvedimenti in deliberazione.

#### **Art. 8**

1. All'articolo 6 del citato regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il diritto di prelazione non spetta altresì ai frontisti per i terreni che vengono richiesti in concessione all'Amministrazione delle finanze dai comuni, dai consorzi di comuni, dalle province, dalle regioni o dalle comunità montane, allo scopo di destinarli a riserve naturali o di realizzarvi parchi territoriali fluviali o lacuali o, comunque, interventi di recupero, di valorizzazione o di tutela ambientale.

Il diritto di prelazione spetta invece, in via subordinata, (( ai soggetti titolari di programmi di cui ai regolamenti (CEE) nn. 2078/92 e 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, )) relativi a produzioni compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente.

Le domande di concessione, adeguatamente motivate sotto il profilo dell'interesse pubblico da perseguire, devono essere accompagnate dai programmi di gestione del territorio deliberati dalle amministrazioni comunali in conformità alle prescrizioni urbanistiche e ambientali vigenti, nonché alle direttive di cui all'articolo 2, ove emanate. L'approvazione dei programmi di intervento costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti. Sulle domande di concessione è sentito il parere della commissione provinciale di cui all'articolo 1 per quanto attiene alla esigenza di dare incremento alle coltivazioni del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali, tenuto conto delle esigenze di consolidamento spondale.

Alle concessioni relative alle pertinenze idrauliche comunque assentite ai sensi del presente decreto, sono applicabili le disposizioni in materia di determinazione del canone in cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive modificazioni.

Gli enti pubblici concessionari in base al decimo comma del presente articolo possono dare in gestione i terreni medesimi alle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o a consorzi forestali, riconosciuti in base alle leggi statali o regionali, che svolgano attività forestali ambientali, sulla base di convenzioni stipulate per una durata non superiore a dieci anni, salva la facoltà di rinnovo. Gli interventi devono essere realizzati, a pena di decadenza, entro tre anni dalla concessione".

**R.D.L. 3267/1923**  
**Riordinamento e riforma della legislazione in materia di**  
**boschi e di terreni montani**

*Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1924, n. 117*

**TITOLO I**

***Provvedimenti per la tutela dei pubblici interessi***

**CAPO I - Limitazioni alla proprietà terriera.**

**Sezione I - Vincolo per scopi idrogeologici.**

1. Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.
2. La determinazione dei terreni di cui all'articolo precedente sarà fatta per zone nel perimetro dei singoli bacini fluviali. A tale scopo l'Amministrazione forestale segnerà per ogni Comune su di una mappa catastale, o, in mancanza, su di una carta del regio Istituto geografico militare possibilmente in scala da 1 a 10.000, i terreni da comprendersi nella zona da vincolare, descrivendone i confini.  
In apposita relazione esporrà ed illustrerà le circostanze ed i motivi che consigliarono la proposta.
3. Un esemplare della carta topografica, con la descrizione dei confini delle zone proposte per il vincolo, dovrà, a cura del Sindaco, restare affisso per 90 giorni all'albo pretorio del Comune. Una copia della relazione resterà invece depositata presso la segreteria del Comune a disposizione degli interessati.  
La pubblicazione di cui sopra terrà luogo di notificazione.
4. I reclami avverso la proposta di determinazione della zona da vincolare, redatti in carta libera, devono essere presentati alla segreteria del Comune entro il termine stabilito dall'articolo precedente.  
Scaduto detto termine, il Sindaco trasmetterà tutti i reclami nonché l'esemplare della carta topografica, con la descrizione dei confini delle zone, e la relazione dell'Ispettorato forestale (2), al Comitato costituito a norma dell'art. 181 (3).  
Il Comitato deciderà, sentito, ove lo ritenga necessario, uno o più membri da esso delegati ad apposito sopralluogo.  
Contro le decisioni del Comitato è ammesso ricorso al Consiglio di Stato entro novanta giorni dalla notificazione della decisione.
5. Esaurito l'esame dei ricorsi, il Comitato forestale (3) darà notizia dell'esito di essi all'Ispettorato forestale. Questo, entro sessanta giorni dall'annuncio, curerà la pubblicazione all'albo di ogni Comune di un esemplare della carta topografica con l'indicazione delle zone definitivamente vincolate e con la descrizione dei confini delle zone stesse.  
Ad ogni effetto di legge la determinazione delle zone vincolate, s'intenderà definitiva quindici giorni dopo la pubblicazione anzidetta.
6. Le variazioni da apportarsi alla delimitazione delle zone vincolate in seguito alle decisioni dei ricorsi al Consiglio di Stato, saranno pubblicate nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 5.
7. Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione del Comitato forestale (4) e alle modalità da esso prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire i danni di cui all'art. 1.
8. Per i terreni predetti il Comitato forestale (4) dovrà prescrivere le modalità del governo e della utilizzazione dei boschi e del pascolo nei boschi e terreni pascolativi, le modalità della soppressione e utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive, nonché quelle dei lavori di dissodamento di terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, in quanto ciò sia ritenuto necessario per prevenire i danni di cui all'art. 1.  
Tali prescrizioni potranno avere anche carattere temporaneo.
9. Nei terreni vincolati l'esercizio del pascolo sarà, in ogni caso, soggetto alle seguenti restrizioni:
  - a) nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure distrutti dagli incendi, non può essere ammesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno;
  - b) nei boschi adulti troppo radi e deperenti è altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostituzione di essi;
  - c) nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettive è, di regola, vietato il pascolo delle capre.
 Su conforme parere dell'Autorità forestale, il Comitato (4) potrà autorizzare il pascolo nei boschi e determinare le località in cui potrà essere eccezionalmente tollerato il pascolo delle capre.
10. Le prescrizioni di massima, di cui agli artt. 8 e 9, compilate in forma di regolamento, sono rese esecutive dal Ministro per l'economia nazionale (5), il quale potrà, udito il Consiglio di Stato, annullarne o modificarne le parti riconosciute contrarie ai



fini ed alle disposizioni del titolo I del presente decreto ed alle leggi ed ai regolamenti generali.

Nel detto regolamento saranno comprese le norme di Polizia forestale.

11. Il Comitato (4), nel determinare le norme di polizia forestale, stabilirà anche le pene per i trasgressori, senza eccedere i limiti fissati dall'art. 434 del codice penale (6).

12. I proprietari dei terreni compresi nelle zone vincolate possono separatamente chiedere che i propri terreni siano in tutto od in parte esclusi dal vincolo. Per ottenere tale esclusione dovranno farne domanda al Comitato forestale (4). Per l'ulteriore procedura si seguiranno le norme stabilite negli artt. 4, 5 e 6. I terreni esclusi dal vincolo saranno indicati in un elenco da pubblicarsi a cura dell'Ispettorato forestale.

Le spese di accertamento sono a carico dello Stato solo nel caso di accoglimento delle domande degli interessati.

13. Le zone vincolate, nelle quali, per lavori eseguiti, per mutate forme di utilizzazione dei terreni o per altre cause, risulti cessato il pericolo di danni, di cui all'art. 1, possono dal Comitato forestale (4), su proposta dell'Amministrazione forestale o su richiesta degli interessati, essere dichiarate esenti dal vincolo.

Il Comitato forestale potrà del pari dichiarare totalmente o parzialmente esenti dalle limitazioni imposte dalle prescrizioni di massima i proprietari di terreni compresi nelle zone vincolate, qualora si verificchino le circostanze previste dal precedente comma.

L'esenzione avrà carattere personale; a tutti gli altri effetti di legge anche questi terreni s'intenderanno vincolati.

Per le spese di accertamento valgono le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

14. Le zone ed i terreni esenti dal vincolo possono, per iniziativa dell'Amministrazione forestale, o di chiunque vi abbia interesse, essere sottoposte a vincolo.

Per la determinazione delle prime e dei secondi e per la dichiarazione di vincolo saranno osservate le norme stabilite negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6.

15. Per combattere le epidemie di parassiti animali e vegetali nei boschi, anche se non vincolati, si osserveranno le disposizioni contenute nella L. 26 giugno 1913, n. 888 (7), per prevenire e combattere le malattie delle piante, in quanto trovino applicazione nel caso particolare.

16. Gli estimi dei terreni vincolati, che nella formazione del catasto siano stati applicati senza tener conto degli effetti del vincolo, saranno riveduti e ridotti in proporzione della diminuzione di reddito causata dal vincolo stesso.

Sezione II - Vincolo per altri scopi.

17. I boschi, che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali, possono su richiesta delle Province, dei Comuni o di altri enti e privati interessati, essere sottoposti a limitazioni nella loro utilizzazione.

Per disposizione della competente Amministrazione dello Stato possono essere sottoposti ad analoghe limitazioni i boschi, dei quali sia ritenuta necessaria la conservazione anche per ragioni di difesa militare.

Le limitazioni di cui al comma precedente sono stabilite dalle Amministrazioni interessate in seguito ad accordi col Ministero dell'economia nazionale (8).

Per la diminuzione di reddito derivante dalle limitazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo sarà dovuto ai proprietari o possessori di boschi un congruo indennizzo. Questo, insieme con le spese per l'imposizione dei detti vincoli, sarà a carico di coloro che promossero le limitazioni e ne trarranno vantaggio.

Gli enti ed i privati, di cui al primo comma, all'atto della domanda, dovranno dimostrare di avere i mezzi sufficienti per corrispondere l'indennizzo di cui sopra.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai casi considerati nel testo unico di legge 16 maggio 1900, n. 401, sulle servitù militari (9).

18. La necessità dei vincoli sui boschi, di cui al primo comma dell'articolo precedente, sarà, caso per caso, dichiarata dal Comitato forestale (10) in seguito a domanda motivata degli enti o privati interessati ed a relazione scritta di una Commissione di membri del Comitato, incaricata dei necessari accertamenti.

Nei casi di vincolo per ragioni igieniche dovrà essere sentito anche il Consiglio sanitario provinciale. Contro la dichiarazione della necessità del vincolo è ammesso ricorso al Consiglio di Stato nel termine stabilito dall'art. 4.

19. La domanda di dichiarazione della necessità del vincolo o provvedimento dell'autorità, di cui all'art. 17, comma secondo, deve notificarsi al proprietario o a colui che a qualsiasi titolo abbia nell'attualità il godimento del bosco.

Dal momento della notificazione fino all'esaurimento della procedura relativa alla dichiarazione ed imposizione del vincolo, il proprietario o possessore del bosco non potrà compiere in esso alcun taglio di piante.

Esso però potrà chiedere, in sede di liquidazione dell'indennizzo, un compenso per il pregiudizio economico subito a causa della sospensione dei tagli.

20. Riconosciuta la necessità del vincolo di cui al primo comma dell'art. 17, verranno determinate le forme e le modalità del godimento del bosco. A tal uopo il Comitato (10) informerà l'Amministrazione forestale e le parti interessate delle proprie deliberazioni. Analoga notificazione sarà fatta dall'autorità che promosse la dichiarazione di vincolo, di cui al secondo comma dell'articolo stesso.

Entro trenta giorni dalle dette notificazioni, l'Amministrazione forestale invierà al Sindaco, per la pubblicazione nell'albo

pretorio del Comune, un esemplare della carta topografica col tracciato del terreno boschivo sottoposto a vincolo, ed un estratto delle norme relative alla utilizzazione di esso.

L'affissione all'albo sarà fatta per un periodo di giorni quindici, dopo del quale la determinazione del vincolo s'intenderà definitiva ad ogni effetto di legge.

21. Sulla base dei minori redditi derivanti dalle limitazioni imposte alla consuetudinaria utilizzazione del bosco sarà stabilito l'ammontare dell'indennizzo.

Qualora manchi l'accordo fra le parti, la misura dell'indennizzo sarà fissata, su richiesta della parte più diligente, da tre arbitri, nominati uno dal proprietario o possessore del bosco, l'altro dall'ente o privato che promosse il vincolo ed il terzo dagli arbitri scelti dalle parti, e, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale della circoscrizione, tra gli ingegneri, i laureati in scienze agrarie, i periti forestali ed i geometri iscritti nell'albo dei periti del Tribunale (10/a).

Lo stesso Presidente, su richiesta della parte più diligente, procederà alla nomina dell'arbitro non designato dall'altra parte (10/a).

La decisione del Collegio arbitrale, ove non sia diversamente stabilito dalle parti, sarà suscettibile dei gravami previsti dalla legge (10/a).

22. Il Collegio arbitrale, di cui all'articolo precedente, nel determinare la misura dell'indennizzo, stabilirà anche le modalità del pagamento, che può aver luogo sotto forma di canone annuo.

Qualora il bosco vincolato agli effetti dell'articolo 17 sia vincolato anche per scopi idrogeologici, l'eventuale indennizzo sarà stabilito senza computare le diminuzioni di reddito derivanti da questo secondo vincolo.

23. In casi d'urgenza e qualora si abbia fondato motivo per ritenere che boschi situati nelle condizioni di cui all'art. 17 possano essere utilizzati in modo da produrre i danni previsti dall'articolo stesso, il Comitato forestale, (10), su richiesta di chiunque vi abbia interesse, nonché le Amministrazioni dello Stato, nel caso previsto dal secondo comma del detto articolo, potranno imporre l'astensione da qualsiasi forma di utilizzazione di essi, fino all'esaurimento della procedura, di cui agli articoli precedenti.

## **CAPO II - Disposizioni penali e di polizia.**

24. Il proprietario o possessore di terreni vincolati, il quale non osserverà le norme emanate dal Comitato forestale (10) per l'applicazione dell'art. 7, e quelle relative alle modalità della soppressione ed utilizzazione dei cespugli ed alle modalità dei lavori di dissodamento nei terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, di cui all'art. 8, incorrerà nella sanzione amministrativa da lire 96.000 a lire 800.000 per ogni decara di terreno, non mai però inferiore a lire 320.000 (11), e considerandosi come decara intera una frazione di decara, ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comitato entro il termine da questo stabilito.

25. In caso d'inosservanza dell'obbligo stabilito nell'articolo precedente, il contravventore dovrà, entro trenta giorni dalla diffida del Comitato (12), depositare presso la Sezione di regia Tesoreria provinciale la somma corrispondente alla spesa prevista, restando a cura del Comitato di far eseguire direttamente i lavori.

Non effettuandosi il deposito, o quando nell'esecuzione dei lavori sia stata sorpassata la somma prevista, la relativa riscossione, sull'ordinanza del Presidente del Comitato, sarà fatta con le norme stabilite per l'esazione delle contribuzioni dirette.

26. Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17, taglino o danneggino piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale (12) ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma secondo dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria, (12/a) dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti (12/b).

27. Gli amministratori dei corpi morali incorreranno personalmente nella massima pena, ove si rendessero colpevoli delle infrazioni previste negli articoli precedenti, senza pregiudizio delle pene, nelle quali fossero incorsi qualora avessero commesso il reato a proprio profitto.

28. Le infrazioni di cui agli art. 24 e 26, commesse da chi non è proprietario, possessore od amministratore, saranno punite non solo colle pene minacciate dai detti articoli, ma altresì con quelle corporali inflitte dalle leggi penali generali quando costituiscano un reato da esse previsto. La pena per i reati previsti dall'art. 26 non sarà inferiore ai tre quinti del massimo, e, per gli altri reati, non sarà inferiore ai due terzi del massimo, se trattasi di aggiudicatari di tagli, di fittavoli di pascoli, e generalmente di persone che abbiano diritto di fermarsi nei boschi. La pena non sarà inferiore al sestuplo, se il danno avrà avuto luogo nei vivaia e semenzai dell'Amministrazione forestale.

29. Nei reati forestali la valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato sarà fatta dagli agenti forestali con le norme da stabilirsi nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto. Le parti interessate potranno impugnare, innanzi all'Autorità giudiziaria, la valutazione fatta dagli agenti forestali.

Oltre alle pene di cui nei precedenti articoli, le sentenze di condanna ordineranno il risarcimento dei danni a favore di chi di ragione.

30. Ove i reati di cui nel presente decreto per qualunque motivo cadessero sotto le disposizioni delle leggi penali generali, e fossero da queste più gravemente puniti, sarà inflitta la pena da esse minacciata, ma non potrà essere applicata nella misura del minimo, salva la disposizione dell'art. 28.

31. I delitti contro le proprietà commessi sui boschi vincolati, anche quando non diano luogo ad azione privata, sono perseguibili d'ufficio nei casi previsti dalle prescrizioni del Comitato forestale (12) e dai provvedimenti delle autorità, delle quali è cenno nel secondo comma dell'art. 17.
32. Senza tener conto dell'esistenza o meno di vincoli, qualora nei boschi si sviluppi un'epidemia di parassiti animali o vegetali, tale da minacciarne l'esistenza e da far temere la propagazione ad altri boschi, il proprietario o possessore è tenuto a darne subito avviso all'Autorità forestale più vicina, in conformità di quanto sarà ordinato dalle norme di Polizia forestale, di cui all'art. 10.
33. Chiunque, in occasione d'incendio nei boschi, vincolati o no, rifiuta, senza giustificato motivo, il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l'opera di spegnimento, è punito a norma dell'articolo 435 del codice penale (13).
34. Le pene pecuniarie stabilite dal presente decreto saranno, nel caso di non effettuato pagamento, commutate nell'arresto, a seconda del suo ammontare, osservato il ragguaglio ed il limite stabiliti dal codice penale (14).
35. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto potranno essere conciliate davanti all'Ispettore capo del ripartimento nella cui circoscrizione l'infrazione fu commessa (15).  
Per tale conciliazione il contravventore dovrà pagare una somma corrispondente al minimo della pena per la prima volta, al minimo aumentato della metà del minimo per la seconda volta ed al doppio del minimo per la terza volta, salvi gli aumenti stabiliti dall'art. 28.  
Se si tratti di contravvenzione a pena fissa, dovrà pagare per la prima volta la metà di essa, per la seconda volta i tre quinti e per la terza volta l'intera pena.
36. La domanda di conciliazione può esser fatta verbalmente o per iscritto all'Ispettore forestale capo del dipartimento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del verbale di contravvenzione.  
L'Ispettore, ammettendo la conciliazione, stabilisce il termine entro il quale il contravventore potrà dimostrare di avere versato, presso gli uffici e nei modi che saranno indicati dal regolamento, la somma dovuta a titolo di pena.  
Detto termine non potrà superare i sessanta giorni.  
Qualora la conciliazione non sia stata invocata o l'ammenda non pagata nei termini suddetti, l'Ispettore trasmetterà il verbale di contravvenzione al Pretore competente per l'ulteriore corso di giustizia.
37. Chi nel periodo di due anni abbia commesso tre infrazioni alle disposizioni del presente decreto, per le quali sia intervenuta condanna o conciliazione, a norma dell'art. 35, od oblazioni ai sensi dell'art. 101 del codice penale (16), non sarà ammesso a conciliazione per altri reati, previsti dal presente decreto, accertati nel biennio successivo.  
Agli effetti delle disposizioni precedenti, sarà sempre considerata come prima contravvenzione quella commessa dopo due anni dall'ultima condanna, conciliazione od oblazione. La conciliazione potrà aver luogo anche per i danni senza limite di valore.
38. Le notificazioni, le domande, i verbali, le quietanze e qualsiasi altro atto relativo alle conciliazioni regolate dall'art. 36 sono esenti da ogni diritto e spesa di bollo e registro.

## TITOLO II

### *Sistemazione e rimboschimento di terreni montani*

#### **CAPO I - Sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (17).**

39. Le opere di sistemazione dei bacini montani sono eseguite a cura e spese dello Stato.  
Tali opere si distinguono in due categorie:
- 1° opere di sistemazione idraulico-forestale, consistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti e opere costruttive immediatamente connesse;
  - 2° altre opere idrauliche eventualmente occorrenti.
- Le prime sono di competenza del Ministero della economia nazionale (18), che vi provvede con fondi stanziati nel proprio bilancio e con l'opera del Corpo reale delle foreste (19), le seconde sono di competenza del Ministero dei lavori pubblici, che vi provvede con fondi stanziati nel proprio bilancio e con l'opera del Corpo reale del genio civile.
40. I lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, necessariamente coordinati ad opere di bonifica, continueranno ad essere compresi nei progetti di tali opere, secondo l'articolo 7, lettera b), del testo unico, approvato con R.D. 22 marzo 1900, n. 195 (20), ed il riparto della relativa spesa continuerà ad essere regolato dalle disposizioni dello stesso testo unico. A questi lavori saranno applicabili le disposizioni degli artt. 43, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 del presente decreto.
41. Nei progetti di sistemazione dei bacini montani potranno essere considerati gli eventuali lavori occorrenti per raccogliere le acque del bacino ed utilizzarle a scopo di irrigazione o forza motrice.
42. Tra l'Amministrazione dei lavori pubblici e quella forestale saranno presi accordi circa l'ordine di esecuzione delle opere in rapporto alle disponibilità dei fondi stanziati nei rispettivi bilanci e circa la prosecuzione delle opere in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, che potrà continuare a rimanere affidata all'Amministrazione che ha dato inizio alle opere stesse.

43. Gli Uffici del Genio civile e quelli di Ispettorato forestale determineranno d'accordo i perimetri dei bacini da sistemare. Gli uffici stessi compileranno in collaborazione, ove sia necessario, i progetti di massima, facendo in questi risultare, mediante apposito verbale, la distinzione delle opere di competenza delle rispettive Amministrazioni secondo l'art. 39.

44. L'esame delle proposte di determinazione dei perimetri e dei progetti di massima delle opere da eseguire è deferito alla sezione seconda del Consiglio superiore dei lavori pubblici, della quale sono chiamati a far parte il Direttore generale delle foreste e demani ed un Ispettore superiore forestale, designato dal Ministro per l'economia nazionale (18). Per i bacini compresi nel compartimento del Magistrato alle acque il detto esame è deferito al Comitato tecnico di magistratura.

45. Compilato il progetto di massima, gli Ispettorati forestali determineranno, distintamente per ciascun Comune, i terreni da sistemare considerati nel progetto e cureranno, in conformità di quanto è disposto nell'art. 3, la pubblicazione delle carte topografiche relative al perimetro delle zone da sistemare e dell'elenco dei terreni, distinti per zone.

46. Entro trenta giorni dalla pubblicazione delle carte e dell'elenco, di cui all'articolo precedente, l'elenco è notificato gratuitamente ai proprietari interessati, i quali avranno sessanta giorni per ricorrere o fare opposizione. Trascorso detto termine, il Sindaco invierà i reclami all'Ispettorato forestale il quale, con la copia del progetto, delle carte topografiche e degli elenchi, li trasmetterà al Ministero dell'economia nazionale (21). Questo deciderà definitivamente, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, o, trattandosi di bacini compresi nel compartimento del Magistrato alle acque, il Comitato tecnico di questo (22).

47. In seguito alla decisione sui reclami da parte del Ministero (21), l'elenco dei terreni diverrà definitivo e, dopo quindici giorni dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione, i terreni compresi nell'elenco s'intenderanno sottoposti al vincolo di cui al titolo I, capo I, sezione I, del presente decreto, ed i proprietari interessati non potranno opporsi alla esecuzione delle opere di sistemazione.

48. L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di cui all'art. 39 equivale, per tutti gli effetti di legge, a dichiarazione di pubblica utilità.

49. Nei progetti di sistemazione dovranno indicarsi i terreni da rimboschire, nonché quelli da consolidare mediante inerbamento o creazione di pascoli alberati, e stabilirsi, per questi ultimi, norme per l'esercizio del pascolo.

50. Ai proprietari dei terreni da sistemare, e nei quali per l'esecuzione dei lavori progettati risulti indispensabile una totale o parziale sospensione di godimento, è assegnata un'indennità annua in somma fissa tenuto conto del reddito netto all'epoca dell'inizio dei lavori di rinsaldamento e rimboschimento.

In caso di mancato accordo, l'indennità sarà liquidata nei modi previsti dall'art. 21 (23).

L'indennità decorre dalla data della presa di possesso dei terreni da parte dell'Amministrazione dello Stato per la esecuzione dei lavori e cessa con la riconsegna al proprietario del terreno rinsaldato o rimboschito, la quale avverrà dopo che i lavori siano collaudati e, trattandosi di boschi, dopo che questi saranno diventati redditizi.

Il giudizio dell'Amministrazione è insindacabile, tanto per l'approvazione del collaudo, quanto per la dichiarazione di compimento dei lavori.

51. Se ai fini del rimboschimento dei terreni compresi negli elenchi di cui all'art. 45 l'Amministrazione forestale riconosca sufficiente una temporanea sospensione del pascolo, potrà adottare questo provvedimento assegnando al proprietario od utente un'indennità, da liquidarsi secondo le norme stabilite dall'articolo precedente, tenendo conto della diminuzione di reddito che ne consegue e dell'esenzione dalla imposta fondiaria di cui all'art. 58.

52. I proprietari dei terreni da rinsaldare o da rimboschire, compresi nei detti elenchi, possono chiedere, prima dell'inizio dei lavori, di sistemare agrariamente i loro terreni mediante opere di sistemazione superficiale e regolando la condotta delle acque, purché tali opere siano riconosciute idonee ai fini della sistemazione del bacino.

La relativa concessione sarà fatta con le norme stabilite dall'art. 55.

La razionale sistemazione agraria dei terreni compresi nel perimetro dei bacini montani potrà essere anche prevista nei progetti di sistemazione purché i proprietari interessati ne assumano l'esecuzione con le norme di cui al detto articolo.

53. Compiuti e collaudati i lavori di sistemazione relativi ad un determinato perimetro, le opere di rinsaldamento e rimboschimento dei terreni saranno consegnate ai proprietari, che dovranno mantenerle secondo le norme stabilite dall'articolo seguente.

Qualora il proprietario dei terreni rinsaldati o rimboschiti intenda rinunciare alla riconsegna di essi, il Ministero dell'economia nazionale (21) nei limiti degli stanziamenti del bilancio, potrà procedere al loro acquisto, anche a trattative amichevoli.

In ogni caso però il prezzo di questi terreni non potrà mai superare quello corrispondente alla valutazione fatta a norma degli artt. 113 e 114.

54. Nei terreni rimboschiti per effetto del presente decreto non sarà mai permessa la coltura agraria.

Il pascolo sarà in essi regolato in conformità delle norme contenute nell'art. 9.

Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboschiti deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformità al piano di coltura e di conservazione approvato dal Ministero dell'economia nazionale (21).

Le infrazioni alle prescrizioni sopraindicate sono punite con la sanzione amministrativa estensibile fino a lire 50.000 e, in caso di recidiva, fino a lire 200.000; salvo le maggiori pene comminate dalle disposizioni del titolo I, capo II, del presente decreto (24).

Ove a carico di un proprietario siano accertate, nel corso di dodici mesi, due o più contravvenzioni agli obblighi predetti, il Ministero dell'economia nazionale, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, su proposta dell'ufficio forestale, può autorizzare detto ufficio a prendere possesso del terreno per un tempo determinato, senza alcuna indennità, ed a provvedere, a spese del proprietario negligente, ai lavori occorrenti in base al piano prestabilito di coltura conservazione.

55. Il Ministro per l'economia nazionale (21) sentito, a seconda dei casi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Comitato tecnico del Magistrato alle acque, può consentire che i lavori di rimboschimento dei terreni compresi negli elenchi, di cui all'art. 45, siano eseguiti dai proprietari soli o riuniti in consorzio, entro un congruo termine, secondo il progetto approvato e in base ad un regolare atto di sottomissione.

In tal caso i singoli proprietari od il consorzio hanno diritto al rimborso dell'importo integrale dei lavori, determinato dal relativo progetto, debitamente approvato, compreso il costo dei semi e delle piantine, ove, questi non siano stati forniti dalla Amministrazione forestale.

Il rimborso non si accorderà per intero se non dopo cinque anni dalla compiuta coltura.

56. Alla custodia ed alla manutenzione delle opere d'arte comprese nei perimetri dei bacini montani provvedono le Amministrazioni che le hanno eseguite, coi fondi stanziati in apposito capitolo della parte ordinaria dei bilanci dei Ministeri dell'economia nazionale (23) e dei lavori pubblici.

I detti Ministeri, fatta la liquidazione delle relative spese, anno per anno, ne vengono rimborsati per un terzo dalla Provincia e per un sesto dal Comune o dai Comuni interessati. Questi ultimi potranno farvi concorrere i proprietari dei terreni in cui sono le dette opere, in misura non superiore al quinto dell'imposta prediale erariale dei terreni occupati dalle opere stesse.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicate quando il Ministero dell'economia nazionale (23) deliberi di procedere all'acquisto dei terreni per aggregarli al Demanio forestale dello Stato.

57. Allorché le opere di sistemazione sono compiute da società od imprenditori, la manutenzione di esse è assunta dall'Amministrazione interessata a partire dal 10 gennaio successivo alla data di approvazione del collaudo finale delle opere concesse.

58. I terreni privati, compresi nei perimetri dei bacini montani, che dai loro proprietari siano rimboschiti e mantenuti regolarmente a bosco, secondo il piano di coltura e di conservazione di cui al terzo comma dell'art. 54, sono esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalla sovrimposta provinciale e comunale per anni quaranta, quando si tratti di boschi di alto fusto, e per quindici, quando si tratti di boschi cedui.

L'imposta sgravata non darà luogo a reimposizione delle Province nelle quali non è stato attivato il nuovo catasto rustico e fino a che in esse sono in vigore gli antichi catasti; di essa sarà fatta proporzionale riduzione in ordine al contingente stabilito dalla L. 14 luglio 1864, n. 1831 (25). L'esenzione dalla sovrimposta comunale non potrà mai superare l'uno per cento dell'ammontare della sovrimposta medesima nei singoli Comuni.

Lo sgravio e l'esenzione si otterranno annualmente mediante domanda in carta semplice rivolta all'agenzia delle imposte, corredata di certificato pure in carta libera, dell'Ispettorato forestale comprovante l'esecuzione del lavoro di rimboschimento e la sua conservazione in conformità del relativo piano di coltura.

L'Ispettorato suddetto è tenuto a rilasciare tale certificato previo, ove occorra, accertamento a spese dello Stato (26).

59. Le Province, i Comuni, gli enti morali ed i proprietari interessati, da soli o riuniti in consorzio, nonché le società ed i privati imprenditori, anche nel compartimento del Magistrato alle acque, potranno essere autorizzati ad eseguire direttamente le opere di sistemazione dei bacini montani.

Alla concessione dell'esecuzione delle dette opere provvederanno i Ministeri dei lavori pubblici e della economia nazionale (27) d'accordo col Ministero delle finanze, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici od il Comitato tecnico del Magistrato alle acque per le opere comprese nel rispettivo compartimento e, nei casi in cui è richiesto per legge, il Consiglio di Stato.

60. Alle persone indicate nell'articolo precedente lo Stato rimborserà le spese a seconda delle convenzioni stipulate caso per caso e nei limiti degli stanziamenti del bilancio.

Il costo effettivo delle opere che, comprese le spese impreviste, risulta dal progetto approvato per la sistemazione montana, potrà in corrispettivo di spese generali ed altri oneri del concessionario, essere aumentato fino al 20 per cento.

Qualora l'importo delle spese accertate e liquidate, come sopra, dall'Ufficio del Genio civile o da quello forestale competente, secondo il caso, superi quello delle annualità convenute da parte dello Stato in ordine agli stanziamenti di bilancio, sarà corrisposto sulle maggiori somme anticipate dai concessionari l'interesse del 4 per cento annuo dalla data della liquidazione fino a quella dell'emissione del decreto di rimborso.

61. Le società o i singoli imprenditori, i quali intendano chiedere la concessione di opere di sistemazione dei bacini montani devono presentarne domanda al competente Ufficio del Genio civile o dell'Ispettorato forestale.

Alla domanda, che deve contenere l'indicazione del domicilio del richiedente, debbono allegarsi:

1. una corografia con la proposta del perimetro della sistemazione e l'indicazione grafica delle opere da eseguire;
2. b) un progetto sommario di massima dei lavori di sistemazione;
3. i documenti atti a dimostrare la idoneità tecnica e la capacità finanziaria ad eseguire le opere.

L'Ufficio del Genio civile o l'Ispettorato forestale, accertata la regolarità degli atti, cura la inserzione per estratto della domanda nel Foglio annunzi legali della Provincia.

62. Dopo un mese dall'inserzione di cui al precedente articolo, il Ministro per i lavori pubblici o quello per l'economia nazionale (27) o il Magistrato alle acque, per le opere da farsi nel suo compartimento, dispone la pubblicazione della domanda e dei relativi atti, determinandone le modalità.

Compiute le pubblicazioni, il Ministro per i lavori pubblici o quello per l'economia nazionale o entrambi d'accordo, sentito, a seconda dei casi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici od il Comitato tecnico del Magistrato alle acque, decidono sulla ammissibilità della domanda e fissano il termine per la presentazione del progetto o dei progetti esecutivi.

63. Nello stesso termine di un mese è ammessa la presentazione di domande concorrenti da parte di altre società e imprenditori, purché corredate dei documenti prescritti. Sono concorrenti le domande che riflettono la sistemazione di uno stesso bacino o di una parte di esso.

Dopo la pubblicazione di tutte le domande a termini del primo comma del precedente articolo, il Ministro per i lavori pubblici o quello per l'economia nazionale (27) o entrambi d'accordo, sentito, a seconda dei casi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici od il Comitato tecnico del Magistrato alle acque, decidono quale domanda sia da preferire, tenendo conto dell'estensione del territorio che i richiedenti si propongono di sistemare, della richiesta di procedere alla bonifica agraria dopo il compimento della sistemazione, della migliore rispondenza delle opere proposte dall'uno o dall'altro concorrente agli scopi della sistemazione e ad altri interessi pubblici, nonché del maggiore affidamento di sollecita esecuzione dell'opera, derivante sia dalla capacità tecnica e finanziaria del richiedente sia dall'attendibilità e compiutezza dei preliminari studi tecnici esibiti. A parità di tutte le dette condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità di presentazione della domanda.

64. Quando alla data della presentazione della prima domanda esista il consorzio fra i proprietari interessati, nessuna decisione sulle domande di società e imprenditori potrà essere presa, se non dopo trascorso il termine di tre mesi, entro il quale, può dal consorzio stesso essere esercitato un diritto di prelazione.

Tale termine decorre dalla pubblicazione per estratto della prima domanda, ai sensi del precedente art. 62.

65. Alle società ed agli imprenditori concessionari di lavori di sistemazione, si può, dopo l'approvazione di ciascun collaudo parziale, restituire una quota del deposito cauzionale, di cui all'art. 1 del D.L. 8 agosto 1918, n. 1256 (28), in proporzione dell'importo di ciascun lotto collaudato.

66. Gli uffici del catasto debbono fornire alle società ed agli imprenditori tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti, che siano necessari per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprietà interessate, mediante il solo rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate.

67. Il personale tecnico, adibito dai concessionari alla sorveglianza e custodia delle opere di sistemazione, può elevare verbali di accertamento delle contravvenzioni, purché presti giuramento innanzi al Pretore del mandamento o innanzi al Sindaco del Comune ove il personale stesso risiede.

68. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per il periodo di anni sei dalla pubblicazione del presente decreto, a concedere, con le norme del proprio istituto e con estensione anche al disposto dell'art. 78 del T.U. 2 gennaio 1913, numero 453 (29), alle Province, ai Comuni ed ai consorzi, concessionari di opere di sistemazione, i mutui occorrenti per lo svolgimento del programma di esecuzione delle opere concesse.

I mutui saranno accordati gradualmente in corrispondenza ai vari lotti di opere indicati in detto programma, e, nell'esclusivo riguardo della graduatoria dei mutui da concedersi, sarà sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

69. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare sui mutui da essa concessi ai consorzi, di cui al precedente articolo, le somme necessarie per l'inizio dei lavori, quando questi si eseguano in economia o siano affidati a cooperative di produzione e lavoro.

Nell'anticipazione potrà essere compreso l'importo della spesa occorsa per la redazione del progetto tecnico.

Le successive somministrazioni saranno fatte dalla Cassa depositi e prestiti in relazione all'avanzamento dei lavori in modo che gli enti suddetti abbiano i fondi necessari per proseguirli. Ad opere ultimate dovrà dimostrarsi l'erogazione delle somme complessive riscosse per mutui.

70. Le annualità che lo Stato deve corrispondere ai concessionari per opere di sistemazione, saranno calcolate con lo stesso tasso di interesse annualmente stabilito dalla Cassa depositi e prestiti per i mutui ordinari, ai sensi degli artt. 9 e 73 del menzionato testo unico di legge approvato con R.D. 2 gennaio 1913, n. 453 (29).

71. Le concessioni di opere di sistemazione possono anche essere fatte a condizione che il contributo dello Stato sia corrisposto in annualità costanti, non eccedenti il numero di cinquanta, comprensivo di una quota di contributo e di interessi non superiore al 4 per cento.

72. Lo Stato ha sempre facoltà di riscattare in tutto o in parte le annualità stabilite per il pagamento del suo contributo nella spesa di ciascuna sistemazione, pagando il capitale corrispondente alle annualità stesse depurato degli interessi non maturati.

73. In pendenza di progetti regolarmente approvati, le casse di risparmio possono concedere mutui ai consorzi concessionari di opere di sistemazione per l'esecuzione delle opere stesse. A detti mutui sono estese le disposizioni dell'art. 16 della L. 11 dicembre 1910, n. 855 (30).

74. Le convenzioni relative alla concessione di opere di sistemazione sono esenti da bollo e da qualsiasi altro tributo, nonché da diritti di segreteria e di archivio, e saranno registrate col solo diritto fisso di lire 2000 (31).

**CAPO II - Rimboschimento e rinsaldamento di terreni vincolati.****Sezione I - Disposizioni generali.**

75. L'Amministrazione forestale, le Province ed i Comuni, allo scopo di meglio garantire le finalità previste dall'art. 1 potranno, da soli o riuniti in consorzio, promuovere il rimboschimento dei terreni vincolati e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati anch'essi sottoposti a vincolo.

L'Amministrazione forestale e gli enti suddetti potranno altresì, da soli od in consorzio, promuovere l'imboschimento delle dune e delle sabbie mobili.

Sia nel primo che nel secondo caso, allorché lo Stato concorra nelle spese, la direzione delle opere è affidata all'Ispettorato forestale sotto la vigilanza dei Comitati forestali (32) e, nelle Province comprese nel compartimento del Magistrato alle acque, sotto la vigilanza di quest'ultimo.

76. I proprietari dei terreni di cui all'articolo precedente possono eseguire per proprio conto i lavori indicati nell'articolo stesso, impegnandosi ad iniziarli ed a compierli nei modi e nel termine stabiliti dal Comitato forestale (32).

Essi inoltre possono cedere i loro terreni all'Amministrazione forestale, od agli enti che hanno promosso il rimboschimento, per tutta la durata dei lavori e fino a che non sia assicurato l'esito delle colture.

Qualora non osservino i propri impegni o non intendano cedere temporaneamente i propri terreni, l'Amministrazione forestale e gli enti, di cui al primo comma dell'articolo precedente, possono procedere all'occupazione temporanea od all'espropriazione di essi sempre che si tratti di terreni vincolati.

77. Qualora si riconosca la necessità d'inerbare e rinsaldare terreni nudi destinati a pascolo, sottoposti a vincolo, l'Amministrazione forestale e gli enti di cui all'art. 75, in seguito ad autorizzazione del Comitato forestale (33) possono imporre ai proprietari dei terreni la sospensione del godimento di essi per un periodo massimo di dieci anni, ovvero procedere all'occupazione temporanea dei terreni stessi e compiervi i lavori occorrenti, senza per altro mutarne la destinazione.

78. L'indennità di espropriazione o di occupazione temporanea dei terreni, nonché di sospensione dall'esercizio del pascolo, di cui ai precedenti articoli, sarà stabilita nei modi previsti dall'art. 21.

79. I proprietari di terreni vincolati possono riunirsi in consorzio al fine di provvedere al rimboschimento dei terreni stessi. La formazione di tale consorzio può anche venire ordinata dall'Autorità giudiziaria, a norma dell'art. 659 del codice civile (34), quando dai lavori di rimboschimento possano derivare vantaggi ad altri proprietari.

I proprietari dissidenti hanno facoltà di esimersi da siffatto obbligo, cedendo i terreni al consorzio a prezzo di stima, nel qual caso è obbligatorio pel consorzio l'acquisto di essi.

Ove questa facoltà non venga esercitata, i promotori del consorzio possono, nel caso che rappresentino almeno i quattro quinti dell'area del rimboschimento, procedere all'espropriazione dei terreni dei proprietari dissidenti, corrispondendo il prezzo che verrà stabilito nei modi previsti dall'art. 21.

80. L'amministrazione del consorzio ha la capacità giuridica di rappresentare, col mezzo del suo capo, il consorzio nei giudizi, nei contratti ed in tutti gli atti che interessino l'ente, entro il limite dei poteri stabiliti dal regolamento o statuto.

81. La responsabilità dei consortisti è limitata alla quota da ciascuno conferita in società o determinata nel regolamento.

82. E' data facoltà ai consorzi di stabilire, nell'atto della loro costituzione, o nel regolamento, che le controversie tra soci, o tra soci ed il consorzio, siano decise col mezzo di arbitri e che questi possano rendere le loro decisioni immediatamente esecutive, nonostante l'appello ai Tribunali ordinari.

83. Ai consorzi, i quali dimostrino che la superficie dei terreni da rimboschimento non sia inferiore a 20 ettari, può essere accordata con decreto reale la facoltà di riscuotere coi privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci.

La domanda, accompagnata dal regolamento o statuto del consorzio, viene presentata al Prefetto della Provincia che la rassegna al Ministro per l'economia nazionale (35) colle sue osservazioni per la emanazione del decreto reale.

84. Non sono soggetti che ad un diritto fisso di registro di lire 2000 (36), ove non sia minore per legge, gli atti di costituzione, attuazione e primo stabilimento del consorzio e gli atti successivi che per la durata di sei anni dalla data dell'atto costitutivo, occorrono per l'esecuzione dei lavori di rimboschimento.

85. Per la durata di un triennio dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia nazionale (35) in base ad apposite convenzioni, è autorizzato a concedere contributi ai consorzi di rimboschimento, nonché a Province, Comuni e consorzi di Comuni, che assumano a proprio carico la gestione dei vivai forestali governativi, istituiti per la distribuzione gratuita di piantine forestali.

**Sezione II - Disposizioni particolari.**

86. Per la Basilicata le spese occorrenti per il rimboschimento e rinsaldamento dei terreni demaniali dello Stato e della Provincia e di quelli patrimoniali e demaniali ex-feudali dei Comuni, che fossero vincolati o vincolabili a norma del titolo I, capo I, del presente decreto, e le spese necessarie per la ricostituzione dei boschi deteriorati di natura demaniale ex-feudale, e per la costruzione delle case di guardia, delle siepi e delle stradelle necessarie per l'impianto, la buona conservazione e la razionale utilizzazione dei nuovi boschi, sono a totale carico dello Stato.

Ai Comuni sarà corrisposta un'indennità annua pari al reddito medio da essi percepito nell'ultimo quinquennio durante il

periodo in cui i terreni nudi da rimboschire ed i boschi deteriorati da ricostituire resteranno affidati all'Amministrazione forestale.

Tutti i terreni rimboschiti a cura dello Stato, delle Province e dei Comuni, esclusi da questi ultimi quelli demaniali ex-feudali, formeranno parte, fin dall'inizio dei lavori di rimboschimento, del Demanio forestale dello Stato. Però la rendita netta della loro razionale utilizzazione andrà a vantaggio della Cassa provinciale di credito agrario, per i beni demaniali dello Stato e della Provincia, e a vantaggio dei monti frumentari; per i beni comunali patrimoniali fatta deduzione della precedente rendita percepita dalla Provincia o dai Comuni, che continueranno a riscuoterla. A tale effetto il Ministro dell'economia nazionale (37) provvederà, a suo tempo, al riparto della rendita netta di cui sopra, ai termini del regolamento.

87. Le disposizioni dell'articolo precedente si intendono estese anche alle Province della Calabria per il rimboschimento e rinsaldamento dei terreni dei privati, acquistati od espropriati per essere rimboschiti o ridotti a pascolo senza però che questi entrino a far parte del demanio forestale dello Stato.

Dalla rendita netta dei terreni delle Province e dei Comuni sarà a quelle ed a questi attribuita una quota corrispondente alla rendita percepita precedentemente dai proprietari.

88. In Sardegna i lavori di rimboschimento sui terreni ex-ademprivili, consegnati ai locali Ispettorati forestali, saranno eseguiti a cura e spese dello Stato.

89. Le disposizioni generali contenute nel presente capo si estendono ai terreni compresi nella zona carsica, che, per effetto delle leggi provinciali dell'ex-Impero austro-ungarico, relative ad essi, erano destinati all'imboschimento.

Tuttavia le attuali commissioni di imboscamento funzioneranno fino alla costituzione dei Comitati forestali.

Gli imboscamenti nelle altre zone del territorio delle nuove Province, che attualmente sono compiuti col contributo dello Stato, continueranno ad essere eseguiti con le norme ivi in vigore fino a che non saranno costituiti i consorzi di cui all'art. 75.

### **TITOLO III**

#### **Incoraggiamenti a favore della silvicoltura e dell'agricoltura montana.**

##### **CAPO I - Esenzioni fiscali e contributi finanziari dello Stato (38).**

90. Gli enti ed i privati che razionalmente e sotto la vigilanza dell'Autorità forestale compiano lavori di rimboschimento di terreni cespugliati, erbati o nudi, di loro appartenenza, siano o no sottoposti a vincolo, godranno delle esenzioni fiscali di cui all'art. 58.

91. Il Ministero dell'economia nazionale (37) è autorizzato ad accordare gratuitamente la direzione tecnica dei lavori per la formazione di nuovi boschi o per la ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, nonché contributi nella misura non superiore ai due terzi (38/a) della relativa spesa, determinata insindacabilmente dall'Amministrazione forestale. Quando ne riconosca l'opportunità, potrà altresì accordare gratuitamente i semi e le piantine occorrenti e, nel caso che non abbia fornito gratuitamente tali materiali, nella determinazione del contributo, dovrà tener conto anche del costo delle piantine e dei semi impiegati nelle colture.

I contributi, come pure i semi e le piantine, saranno concessi solo nel caso che trattisi di terreni vincolati o vincolabili a norma del titolo I, capo I, del presente decreto.

Se però la formazione e ricostituzione di boschi siano state iniziate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, detti contributi saranno concessi, anche se i terreni non si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma e sempre che i rispettivi proprietari o possessori abbiano osservate le norme in vigore all'inizio dei lavori.

I proprietari o possessori debbono compiere le operazioni di governo in conformità del piano di coltura e di conservazione stabilita dall'Autorità forestale. I contributi non si conferiranno per intero se non trascorsi cinque anni dalla compiuta coltura.

92-99. (39).

##### **CAPO II - Istruzione, propaganda ed assistenza.**

100. Il Ministero dell'economia nazionale (40), provvede all'istruzione forestale, all'assistenza ed alla consulenza nel campo della silvicoltura, della pastorizia e dell'agricoltura montana ed in quello delle industrie forestali.

101. L'istruzione forestale si distingue in superiore e secondaria.

L'istruzione superiore è impartita nel Regio Istituto superiore agrario e forestale (41) di cui alle LL. 24 luglio 1912, n. 384, e 3 aprile 1921, n. 724, ed al R.D. 31 ottobre 1923, n. 2492. Al detto Istituto superiore è annessa una Stazione sperimentale di silvicoltura (42). L'istruzione secondaria è impartita nelle regie scuole agrarie medie, in conformità di quanto è stabilito nel R.D. 30 dicembre 1923, n. 3214 (43).

102. Il Ministro per l'economia nazionale (40), ha facoltà d'istituire borse di studio presso l'Istituto superiore agrario e forestale e presso istituti analoghi dei Paesi esteri.

103. Nelle Province, nelle quali esiste una cattedra ambulante di agricoltura, il Ministro per l'economia nazionale (40), ha facoltà di promuovere e sussidiare l'istituzione di speciali sezioni per la propaganda e l'assistenza nel campo della silvicoltura, della pastorizia e dell'agricoltura montana.

Alle dette sezioni possono essere preposti coloro che hanno seguito il corso di studi presso il regio Istituto superiore agrario e forestale o i laureati in scienze agrarie che abbiano compiuto corsi di integrazione presso l'Istituto anzidetto.



104. E' istituita nel Regno la festa degli alberi.

Essa sarà celebrata ogni anno nelle forme che saranno stabilite d'accordo tra i Ministeri dell'economia nazionale (40) e dell'istruzione pubblica.

105. L'Amministrazione forestale presta gratuitamente l'assistenza e la consulenza ai silvicoltori ed agli industriali forestali principalmente pel conseguimento dei seguenti scopi:

- a. la difesa della piccola proprietà montana e l'incoraggiamento alla costituzione di associazioni e consorzi di proprietà di boschi per l'esercizio dell'industria silvana, per la prevenzione e l'estinzione degli incendi, per la difesa contro i parassiti animali e vegetali, per il taglio e la vendita dei prodotti forestali;
- b. b) il miglioramento dei boschi e pascoli, l'impianto di nuovi boschi, le esperienze forestali di acclimazione di specie più redditizie e la creazione delle piccole industrie forestali; c) il miglioramento razionale ed economico della utilizzazione dei boschi e l'incremento della produzione e del commercio dei prodotti forestali.

Il Ministro per l'economia nazionale (40) potrà inoltre concedere medaglie al merito silvano.

#### **TITOLO IV**

##### ***Gestione dei patrimoni silvo-pastorali dello Stato, dei Comuni e di altri enti***

CAPO I - Azienda del Demanio forestale di Stato (44).

106. Il Demanio forestale dello Stato è formato:

1. delle foreste demaniali già dichiarate inalienabili;
2. delle foreste demaniali già amministrate dal Ministero delle finanze;
3. delle foreste demaniali delle nuove Province del Regno;
4. dei terreni di patrimonio dello Stato ritenuti economicamente suscettibili della sola coltura forestale;
5. dei terreni boscati o suscettibili di coltura forestale che in qualsiasi modo perverranno allo Stato.

107. I boschi e terreni che vengono comunque a formare parte del Demanio forestale di Stato sono inalienabili e devono essere coltivati ed utilizzati secondo un regolare piano economico.

108. E' istituita l'Azienda speciale del Demanio forestale di Stato, per provvedere, mediante l'ampliamento della proprietà boschiva dello Stato, alla formazione di riserve di legnami per i bisogni del Paese e per dare con un razionale governo di essa, norma ed esempio ai silvicoltori nazionali.

109. L'Amministrazione dell'Azienda è affidata al Direttore generale delle foreste e dei demani ed al Comitato di amministrazione, composto:

- a) del detto Direttore generale;
- b) dei due ispettori superiori forestali proposti alle divisioni tecniche della Direzione generale delle foreste e dei demani,
- c) di un Ispettore superiore del Genio civile, designato dal Ministro per i lavori pubblici;
- d) di un funzionario della regia Avvocatura erariale, designato dal Ministro per le finanze;
- e) di una persona di speciale competenza negli studi forestali;
- f) di altra persona di particolare esperienza nella gestione di Aziende forestali od agrarie. Il Presidente sarà nominato dal Ministro fra i componenti del Comitato stesso.

I membri di cui alle lettere c), d), e) ed f) saranno nominati con decreto del Ministro per l'economia nazionale (45) e la nomina avrà la durata di un triennio.

Alle sedute del Comitato di amministrazione assiste il capo ragioniere del Ministero dell'economia nazionale od un suo delegato.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della Direzione generale delle foreste e dei demani.

110. La Direzione generale delle foreste e dei demani ha alla diretta dipendenza gli uffici per l'Amministrazione delle foreste demaniali, che provvedono alla gestione di una o più foreste costituenti un distretto.

Nelle circoscrizioni in cui, per la scarsa importanza dei beni del Demanio forestale, il Ministero dell'economia nazionale (45) non ravvisi la convenienza di istituire appositi uffici di Amministrazione, la gestione dei beni stessi è affidata agli Ispettori dipartimentali.

111. Possono essere acquistati dal Ministero dell'economia nazionale (45) per essere incorporati al Demanio forestale di Stato i terreni boscati, i pascoli e i prati di montagna (46).

Allo stesso scopo possono essere anche espropriati dal Ministero suddetto:

- i terreni boscati o da rimboschire in esecuzione di leggi generali e particolari;
- gli appezzamenti, comunque coltivati, inclusi o adiacenti ad una foresta demaniale, allorché il loro incorporamento nella stessa sia giudicato necessario alla sua migliore gestione;
- i terreni, comunque coltivati, la cui espropriazione sia ritenuta necessaria per la costruzione di strade di accesso, piazze di deposito o altri impianti occorrenti al buon governo di un complesso demaniale;

- le coste, il cui rimboschimento, per rabioni di bonifica igienica ed agraria o di difesa militare, sia riconosciuto di pubblica utilità con decreto reale promosso dal Ministro per l'economia nazionale (45) di concerto con i Ministri competenti.

Fra i terreni di cui al presente articolo sono compresi quelli costituenti i Demani comunali del Mezzogiorno e quelli di dominio collettivo nelle altre Province.

112. Gli acquisti e le espropriazioni di cui nell'articolo precedente sono di volta in volta autorizzati con decreto motivato dal Ministro per la economia nazionale (45).

In caso di espropriazione di terreni appartenenti a Comuni o ad altri enti morali, il Ministro suddetto, su conforme parere dell'Autorità tutoria, potrà disporre che l'indennità sia corrisposta sotto forma di canone annuo.

113. Il prezzo di espropriazione è determinato con i criteri stabiliti dall'art. 39 della L. 25 giugno 1865, n. 2359 (47).

Comunque sia valutata l'indennità, nella sua determinazione non si tiene conto dei valori potenziali o latenti del fondo, quali l'esistenza di cave, miniere, torbiere non esercitate, il prevedibile miglioramento delle comunicazioni, la possibile trasformazione di coltura e di destinazione dell'intero fondo o di parte di esso e simili condizioni, né si computa alcun compenso pei valori predetti che siano stati posti in atto, riattivati o comunque sorti nei dodici mesi antecedenti al ricordato decreto reale, salva sempre l'applicazione dell'art. 43 della legge predetta.

Allorché l'area da espropriarsi sia compresa nel perimetro di una miniera concessa ai termini della L. 20 novembre 1859, n. 3755 (48), o di altre leggi congeneri, i diritti del concessionario sono rispettati non ostante la espropriazione della superficie del suolo. Sono parimenti rispettati i diritti derivanti da regolari permessi di ricerca.

Nelle Province, nelle quali la legge attribuisce al proprietario della superficie anche la proprietà dei minerali giacenti nel sottosuolo, sono rispettati, a beneficio dell'espropriato, gli utili derivanti dalla alienazione del diritto minerario, stipulata mediante regolare contratto scritto, debitamente registrato ed è mantenuto all'acquirente il diritto di estrazione dei minerali conforme mente ai patti contrattuali.

114. In caso di contestazione sul prezzo di espropriazione l'indennità sarà valutata nei modi previsti dall'art. 21.

115. Nel termine di trenta giorni dalla decisione arbitrale, menzionata nell'art. 21, l'Amministrazione può recedere dall'espropriazione, assumendo le spese dell'arbitramento.

Trascorso tale termine, l'Azienda depositerà nella Cassa dei depositi e prestiti le somme capitali e il canone risultanti dal lodo arbitrale e sarà immessa nei possessi dei beni espropriati, salvo la prosecuzione dei giudizi riguardanti l'indennità.

116. I boschi demaniali di Vallombrosa, Camaldoli e Boscolungo nell'Appennino toscano, quello del Consiglio nelle province di Belluno, Udine e Treviso, quelli della Sila nelle province di Catanzaro e Cosenza e quello di Ficuzza in provincia di Palermo, sono destinati principalmente a stazioni climatiche.

117. E' data facoltà al Ministero dell'economia nazionale (45):

1. di far concessioni temporanee di aree nei terreni amministrati dall'Azienda, allo scopo ed a condizione che servano per edificarvi alberghi, stabilimenti idroterapici o climatici e villini, o per l'esercizio di industrie forestali;
2. b) di fare concessioni temporanee di acqua;
3. c) di permettere che sulle strade, le quali attraversano detti terreni, siano collocati binari per trazione meccanica o animale.

Le concessioni di aree potranno farsi soltanto sui terreni non boscosi, sui margini dei terreni boscosi e lungo le strade che attraversano la foresta.

Anche i fabbricati demaniali possono essere compresi nelle concessioni sempre che non siano necessari ai bisogni dell'Amministrazione.

118. Le concessioni saranno fatte con le forme stabilite dalla legge sull'Amministrazione e Contabilità generale dello Stato, e per una durata non maggiore di novant'anni e dovranno essere accompagnate dalle condizioni necessarie per la conservazione della foresta. I concessionari dovranno pagare le imposte e le sovrime, nonché un canone annuo all'Azienda.

Scaduto il termine della concessione, la proprietà degli immobili costruiti rimarrà acquisita allo Stato.

119. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 107 sulla inalienabilità della proprietà boschiva dello Stato, è data facoltà al Ministero dell'economia nazionale (49) di promuovere l'alienazione dei terreni amministrati dall'Azienda, che, per la loro natura, ubicazione e limitata estensione, non corrispondano ai fini previsti dall'art. 108 od a quelli di utilità pubblica, di cui al titolo I del presente decreto, o non siano suscettivi d'importanti trasformazioni agrarie.

E' pure data facoltà al Ministero suddetto di promuovere l'alienazione di piccoli appezzamenti nelle foreste demaniali, la cui cessione si riconosca necessaria per soddisfare esigenze locali di abitazione o di industria, sempre che tali alienazioni non riescano di pregiudizio alla foresta.

120. Gli atti di alienazione dei terreni di cui all'articolo precedente sono approvati con decreto reale motivato, su proposta del Ministro per l'economia nazionale (49), udito il Comitato di amministrazione dell'Azienda.

121. Il ricavato delle vendite dei terreni di cui all'articolo precedente, sarà reimpiegato nell'acquisto di altri terreni, di cui all'art. 111, comma primo e secondo a).

122. L'Azienda ha un bilancio proprio allegato al bilancio del Ministero dell'economia nazionale (49) in base a norme stabilite da apposito regolamento.

Il conto consuntivo dell'Azienda, con la relativa deliberazione della Corte dei conti, sarà allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato, e conterrà ogni triennio anche la dimostrazione dei risultati della gestione delle foreste demaniali.

123. A costituire le entrate del bilancio dell'Azienda concorrono:

- a) le dotazioni all'uopo iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale (49);
- b) i redditi e i proventi indicati nell'art. 124;
- c) le indennità annue che il Ministero dei lavori pubblici dovrà pagare per lavori di sistemazione idraulico-forestale ai proprietari dei terreni acquistati o espropriati dall'Azienda;
- d) i redditi di eventuali dotazioni o lasciti;
- e) il ricavato di alienazione di terreni del Demanio forestale, autorizzate a norma di legge, e qualunque altro introito riguardante la gestione e la finalità dell'Azienda.

124. Presso la Cassa dei depositi e prestiti è aperto un conto corrente fruttifero, al quale il Ministero dell'economia nazionale (49) verserà ogni anno, in due rate, nei mesi di luglio e gennaio, tutti i fondi stanziati nel suo bilancio per il servizio forestale, tranne quelli relativi alle spese di personale.

Allo stesso conto corrente affluiranno:

- a. il reddito delle foreste demaniali già dichiarate inalienabili con le LL. 20 giugno 1871, n. 283; 4 marzo 1886, n. 3713, e 28 giugno 1908, n. 376;
- b. il reddito delle foreste di cui alla lettera b) dell'art. 106;
- c. il reddito delle foreste demaniali delle nuove Province del Regno a decorrere dall'esercizio 1924-25;
- d. il reddito delle foreste e dei terreni comunque pervenuti all'Azienda;
- e. il provento delle obblazioni e pene pecuniarie pagate allo Stato per contravvenzioni forestali, dedotto il quarto spettante agli agenti scopritori;
- f. tutte le altre somme che per qualsiasi titolo siano dovute all'Azienda.

125. L'Azienda potrà anche ricorrere per anticipazioni e mutui agli Istituti che esercitano il credito fondiario e quello agrario e alle Casse di risparmio, che perciò sono autorizzati a fare operazioni di credito a favore dell'Azienda stessa.

Le relative autorizzazioni saranno concesse, caso per caso, con decreto del Ministro per l'economia nazionale (49), sentito il Comitato di amministrazione.

126. L'Azienda per ciascun esercizio finanziario dovrà versare al Tesoro sui redditi di cui alla lettera a) dell'art. 124 la somma di lire 600.000; sui redditi di cui alla lettera b) la somma di lire 52.684,30, corrispondenti al provento medio accertato nel biennio 1908-1909 e 1909-1910 e sui redditi di cui alla lettera c) dello stesso articolo lire 3.000.000 nell'esercizio 1924-1925, e la somma che sarà determinata con la legge del bilancio negli esercizi successivi.

Qualora l'Azienda durante l'esercizio finanziario abbia riscosso per i redditi indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 124 somme rispettivamente inferiori quelle da versare al Tesoro, dovrà, alla fine di esso, versare per intero le sole somme effettivamente riscosse.

127. Le somme corrispondenti alle entrate di cui all'art. 123 sono amministrate dall'Azienda che, dedotti i contributi dovuti al Tesoro ai sensi dell'art. 126, provvede ai servizi contemplati dal presente decreto, anche mediante aperture di credito a favore dei funzionari indicati dal regolamento speciale di contabilità dell'Azienda stessa.

128. Sono eseguiti in economia i lavori di restaurazione, consolidamento, coltura, e governo delle foreste del Demanio. L'Azienda ha tuttavia facoltà di eseguire in economia anche i tagli delle piante e l'allestimento mercantile dei prodotti, quest'ultimo con l'impianto di segherie ed altri opifici, e di provvedere nello stesso modo ai mezzi di trasporto dei prodotti.

129. Le Amministrazioni dello Stato sono autorizzate a stipulare con l'Azienda apposite convenzioni per la fornitura del legname loro occorrente.

## **CAPO II - Patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri enti.**

### **Sezione. I - Disposizioni generali.**

130. I boschi appartenenti ai Comuni e ad altri enti, escluse le società anonime, debbono essere utilizzati in conformità di un piano economico approvato o, in caso di mancata presentazione, del progetto prescritto dal Comitato forestale (50).

I piani suddetti, approvati o prescritti come sopra, saranno parificati a tutti gli effetti di legge alle prescrizioni di massima di cui all'art. 10.

131. Degli incassi realizzati per tagli straordinari nei boschi degli enti di cui al precedente articolo, l'Ispettorato forestale stabilirà la somma da impiegarsi in opere di miglioramento del patrimonio rustico degli enti stessi.

132. S'intendono per tagli straordinari tutti quelli che vengono eseguiti all'infuori delle prescrizioni dei piani economici, ove essi esistono o che in genere superano la media delle utilizzazioni ordinarie fatte nell'ultimo decennio.

133. La misura delle somme da prelevarsi, ai sensi dell'art. 131, sarà determinata caso per caso, tenuto conto dell'importanza dei tagli eseguiti e delle somme incassate, dell'estensione e dello stato dei boschi e delle condizioni finanziarie dell'ente

proprietario, in base ad un progetto sommario dei lavori da eseguirsi, approvato dal Comitato forestale (50). Tale importo non potrà tuttavia superare il 25 per cento del ricavato del taglio.

134. Le somme così fissate saranno depositate presso le Tesorerie delle Province a disposizione dell'Amministrazione forestale, cui saranno consegnate, a misura del bisogno, con ordini di pagamento del Prefetto della Provincia, al quale gli Ispettori forestali daranno conto, a norma delle disposizioni vigenti sulla contabilità dello Stato (51).

135. I pascoli montani appartenenti agli enti di cui all'art. 130 devono essere utilizzati in conformità di apposite norme approvate o prescritte dal Comitato forestale (50). Contro le disposizioni del Comitato è ammesso ricorso al Ministero della economia nazionale (52) entro sessanta giorni dalla notificazione di esse.

Le infrazioni alle norme predette sono punite con la sanzione amministrativa fino a lire 40.000 (53).

136. Quando un pascolo montano appartiene in condominio a più proprietari, le norme stabilite, oltre che per l'amministrazione ed il godimento della cosa comune anche per le migliorie, saranno valide per la minoranza dissenziente, quando siano state deliberate da coloro che rappresentano la maggioranza degli interessi ed almeno il terzo dei componenti la comunione.

137. Il Ministero dell'economia nazionale (52) potrà concedere contributi agli enti di cui all'articolo 130, che provvedano alla compilazione di piani economici per i boschi e di regolamenti per l'uso dei pascoli, allo scopo di conseguire un miglioramento del loro patrimonio silvo-pastorale. I contributi saranno commisurati all'importanza ed alla spesa di formazione dei detti piani e regolamenti, debitamente approvati.

138. La vigilanza sull'applicazione dei piani economici dei patrimoni silvo-pastorali, di cui al presente capo, è demandata all'Ispettore forestale capo del ripartimento. E' però in facoltà degli enti interessati di affidare a persone tecniche la compilazione dei progetti di taglio e vendita di piante, di utilizzazione dei prodotti boschivi, di affitto dei pascoli e degli altri terreni, nonché dei progetti dei lavori di cui all'art. 133, e la redazione delle norme per l'esercizio del pascolo, di cui all'art.

135. Uguale facoltà hanno gli enti che abbiano provveduto alla formazione dei piani economici in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 130.

Nel caso di gestione a cura dello Stato dei detti patrimoni, prevista dagli articoli 161 e seguenti, la vigilanza si estende a tutto il funzionamento dei distretti amministrativi compresi nella circoscrizione del ripartimento forestale.

Sezione II Gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni o di altri enti cui appartengono.

#### *§ 1 - Costituzione delle Aziende speciali.*

139. I Comuni possono provvedere alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli comunque loro appartenenti, mediante Aziende speciali, da costituirsi nei modi stabiliti dal presente decreto, quando, tenuto conto dell'importanza economica di detti beni, tale forma di gestione si manifesti possibile conveniente (54).

In tal caso essi godranno di un contributo, da parte dello Stato, nella misura che potrà estendersi fino al 75 per cento dello stipendio assegnato al personale tecnico, e fino al 50 per cento dello stipendio assegnato al personale di custodia, assunto in servizio per il funzionamento dell'Azienda stessa, rimanendo ogni altra spesa a totale carico dell'ente.

La misura del contributo e la durata, non inferiore a cinque anni, sono fissate con decreto del Ministro per l'economia nazionale (55).

140. La costituzione dell'Azienda dovrà essere deliberata dal Consiglio comunale nelle forme stabilite dall'art. 190 della legge comunale e provinciale (56). La relativa deliberazione dovrà essere sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del Comitato forestale (57).

141. L'Azienda è retta da un regolamento speciale contenente tutte le norme per il suo funzionamento amministrativo, contabile e tecnico.

Salvo le disposizioni sancite dal presente decreto, detto regolamento dovrà anche determinare i requisiti per la nomina del personale tecnico, la retribuzione dovutagli sotto forma di stipendio fisso e la misura di eventuali premi ed indennità, nonché le norme circa i congedi, le aspettative, i provvedimenti disciplinari ed il trattamento in caso di licenziamento per revoca dell'Azienda o per qualsiasi altra causa ed in caso di collocamento a riposo, escluso ogni onere di pensioni a carico diretto del Comune o dell'Azienda.

Esso sarà approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, udito il Comitato forestale (57), e dovrà essere comunicato al Ministero della economia nazionale (58).

142. A sovraintendere all'Azienda è istituita una Commissione composta del presidente e di quattro membri, dei quali due effettivi e due supplenti, scelti dal Consiglio comunale, anche fuori del proprio seno, fra persone, in quanto sia possibile, tecnicamente competenti, purché eleggibili a consiglieri comunali.

La Commissione dura in carica quattro anni. In caso di rinnovazione dei membri innanzi tempo scaduti, si osservano le norme sancite dall'art. 284 della legge comunale e provinciale (56). La direzione tecnica è affidata a persona avente i requisiti di cui all'art. 159. Le attribuzioni, sia della Commissione amministratrice, che del Direttore tecnico, e la nomina di questi, saranno disciplinate dal regolamento del presente decreto.

143. Costituita l'Azienda, dovrà essere provveduto alla preparazione del piano economico del patrimonio affidatole.

Allorché si tratti di boschi e pascoli gravati da usi civici il regolamento sull'esercizio di essi dovrà fare parte integrante del piano anzidetto.

Questo regolamento, però, dovrà tenere conto dello stato attuale del godimento degli usi civici, nonché delle condizioni

economiche in cui si trovano le popolazioni e del grado di sviluppo delle industrie silvo-pastorali, al fine di rendere sempre meno grave il peso che detti usi esercitano sui Demani comunali.

Nel caso che la redazione del piano economico richieda tempo e spese notevoli, potrà redigersi un piano sommario e provvisorio.

Decorso un anno dalla costituzione dell'Azienda, nessun taglio di piante potrà essere fatto senza che vi sia almeno il piano economico sommario.

144. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale.

Il reddito netto risultante dal conto consuntivo è devoluto a vantaggio del Comune, salvo una quota da riservarsi per opere di miglioramento del patrimonio conformemente alle previsioni contenute nel piano economico, ed una quota per sovvenire l'Azienda negli esercizi in cui l'ammontare dei proventi risulterà inferiore alle spese.

Il riparto e la destinazione degli utili saranno deliberati anno per anno dal Consiglio comunale, su proposta della Commissione amministratrice.

La relativa deliberazione è sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sentito l'Ispettorato forestale.

Su proposta dello stesso Ispettorato, la quota da destinarsi ad opere di miglioramento potrà essere elevata d'ufficio dalla Giunta provinciale amministrativa fino al quarto del ricavato lordo, se si tratta di tagli straordinari.

145. Per le alienazioni, le locazioni e gli appalti di cose ed opere saranno osservate le disposizioni della legge comunale e provinciale (56), intendendosi sostituita la Commissione al Consiglio comunale ed alla Giunta municipale e il Presidente della Commissione al Sindaco. Può peraltro la Commissione, con deliberazione motivata, provvedere a licitazione o trattativa privata, senza bisogno di speciale autorizzazione:

1. quando l'asta vada deserta per due volte consecutive o non siasi in essa raggiunto il limite fissato dalla Commissione stessa;
2. quando una evidente urgenza non permetta l'indugio degli incanti;
3. quando trattisi dell'acquisto di materiali per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte.

146. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che la Commissione espliciti azione contraria alle norme di legge e pregiudichi gli interessi dell'Azienda, il Consiglio comunale, su proposta motivata del Prefetto o del Sindaco, può deliberare lo scioglimento della Commissione. Tale deliberazione deve essere adottata con l'intervento di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati al Comune e sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del Comitato forestale (59).

Qualora si renda impossibile il funzionamento dell'Azienda, per grave trascuratezza od abbandono da parte dei componenti la Commissione o per responsabilità accertata a carico di questi, ed il Consiglio comunale ometta di deliberare, la Commissione può essere sciolta dal Prefetto, su conforme parere della Giunta Provinciale amministrativa e sentito il Comitato forestale (59).

147. La Amministrazione temporanea dell'Azienda, sarà affidata, in caso di scioglimento, alla Giunta municipale, la quale eserciterà i poteri della Commissione.

Ove il Consiglio non provveda alla nomina della nuova Commissione nel termine di sessanta giorni dalla data di esecuzione della deliberazione o del decreto di scioglimento, il Prefetto provvede d'ufficio alla nomina predetta.

148. Il Consiglio comunale, con deliberazione motivata, può decidere la revoca dell'Azienda e la gestione diretta del patrimonio.

Tale deliberazione deve essere presa con le stesse norme stabilite per la costituzione dell'Azienda ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, udito il parere del Comitato forestale (59).

149. Nella deliberazione di revoca devono essere indicate le modalità per la liquidazione dell'Azienda.

Dalla data di esecutorietà della deliberazione cessa il diritto a percepire il contributo statale di cui all'art. 139, salvo che il Comune mantenga un funzionario tecnico provvisto dei requisiti di cui all'art. 159.

#### § 2 - Aziende per la gestione dei domini collettivi.

150. Le università agrarie, le comunanze, le partecipanze e le società di antichi originari possono addivenire all'assunzione di personale tecnico e di custodia per la gestione dei propri boschi e pascoli quando la deliberazione sia presa da coloro che rappresentano la maggioranza degli interessi ed almeno il terzo dei componenti la comunione.

La maggioranza così formata può altresì deliberare, impegnando la minoranza, la formazione di consorzi con altri corpi morali, per l'assunzione del personale in parola.

151. L'Assemblea generale dei partecipanti al condominio nominerà una Commissione amministrativa dell'Azienda, determinandone le attribuzioni.

152. Le norme stabilite, oltre che per l'amministrazione ed il godimento della cosa comune, anche per le migliorie, saranno valide per la minoranza dissenziente, quando abbiano ottenuto la approvazione della maggioranza calcolata nel modo previsto dall'art. 150.

Per la vendita dei prodotti, per il godimento dei beni comuni, nonché per l'esecuzione delle opere di miglioramento e per l'erogazione di somme, saranno osservate le norme stabilite dagli statuti della comunanza.

§ 3 - *Altre forme di gestioni dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e di altri enti.*

153. Il Ministro per l'economia nazionale (60), su relazione dell'Ispettorato forestale, può eccezionalmente accordare un contributo nella misura stabilita dall'art. 139 a quegli enti che assumano personale tecnico per l'amministrazione del loro patrimonio silvo-pastorale, anche se non provvedano a costituire l'azienda speciale in conformità delle disposizioni contenute nel presente decreto purché tale personale sia provvisto dei requisiti di cui all'art. 159.

154. Gli Istituti e gli enti riconosciuti dallo Stato, che si propongono opera di propaganda per il miglioramento del patrimonio silvo-pastorale nazionale possono essere autorizzati, con decreto del Ministro per l'economia nazionale (60), ad assumere la Direzione delle aziende silvo-pastorali previste nel presente decreto, purché si obblighino a disimpegnare le attribuzioni assegnate al direttore tecnico, mediante personale fornito dei requisiti prescritti dall'art. 159.

In tal caso tra il Comune o l'ente, cui appartengono i beni, e la legittima rappresentanza dell'ente od istituto di propaganda, sarà stipulata un'apposita convenzione da sottoporsi all'approvazione del Comitato forestale (59) e, nei riguardi degli enti soggetti a tutela, anche della Giunta provinciale amministrativa.

155. Più Comuni o più enti morali, mantenendo separata la gestione dei rispettivi patrimoni silvo-pastorali nella forma di economia od in quella dell'azienda speciale, possono costituirsi in consorzio per l'assunzione di un unico Direttore per la gestione tecnica dei patrimoni stessi.

Il consorzio può estendersi anche all'assunzione di personale di custodia (61).

156. Costituito il consorzio, ogni ente è tenuto a farne parte per almeno un quinquennio e a dichiarare, almeno sei mesi prima della scadenza del predetto periodo se intende rimanervi per un altro quinquennio.

La mancanza della dichiarazione in tempo utile è di diritto considerata come implicito consenso al mantenimento del consorzio.

157. (62).

158. Il consorzio è amministrato da una Commissione che provvede:

1° al riparto della spesa per il funzionamento del consorzio;

2° all'approvazione del regolamento del consorzio;

3° alla nomina, conferma e licenziamento del personale consorziale.

§ 4 - *Personale direttivo.*

159. La nomina del Direttore tecnico può esser fatta per chiamata o in seguito a pubblico concorso tra le persone che posseggano il titolo di abilitazione professionale rilasciato dal regio Istituto superiore agrario e forestale o che abbiano appartenuto ai ruoli tecnici dell'Amministrazione forestale, purché non ne siano stati radiati per ragioni disciplinari, incapacità o scarso rendimento.

160. Il Direttore, nell'esercizio delle attribuzioni a lui spettanti in dipendenza dal presente decreto e dal regolamento speciale dell'Azienda, di cui all'art. 141, riveste a tutti gli effetti di legge, la qualifica di pubblico ufficiale.

Sezione III - *Gestione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri enti.*

161. Allorché il sistema della gestione separata dei boschi e dei pascoli dei Comuni, previsto dal § 1 della sezione II del presente capo, o quello della semplice assunzione di personale di cui all'art. 153 non abbia trovato applicazione, il Ministro per l'economia nazionale (63) sentito il Comitato forestale (64), o su proposta di esso o di qualcuno dei Comuni interessati, potrà costituire distretti amministrativi per la gestione dei beni stessi.

In tal caso la gestione potrà essere estesa anche a boschi e pascoli di altri enti.

La costituzione del distretto non priva i Comuni della facoltà di provvedere alla gestione tecnica dei propri beni mediante aziende speciali.

162. La circoscrizione dei distretti amministrativi, che può comprendere il territorio di più Comuni, sarà stabilita dal Ministro per l'economia nazionale (63), su proposta del Comitato forestale (64), tenuto conto dell'importanza economica dei boschi e pascoli e della forma di governo di cui nella attualità detti beni sieno suscettibili.

163. I beni compresi nel distretto sono amministrati, nell'interesse degli enti proprietari, con bilancio e conti distinti per ciascun ente, da un funzionario del ruolo tecnico del Corpo reale delle foreste (65), il quale assume le funzioni del Direttore tecnico delle Aziende speciali dei Comuni, di cui al paragrafo primo della sezione II del presente capo.

Alla sua diretta dipendenza è posto il personale di custodia.

164. Costituito il distretto amministrativo e nominato il Direttore, questi dovrà, nei modi ed entro il termine stabiliti dal regolamento, prendere in consegna dai capi delle Amministrazioni degli enti interessati i beni di natura boschiva e pascolativa sulla base di un inventario redatto a cura di ogni singola Amministrazione.

Ove la consegna di detti beni non sia effettuata dalle Amministrazioni interessate nel termine prescritto il capo del distretto si immetterà nel possesso di essi, previa compilazione di apposito verbale di consistenza, redatto in contraddittorio di un Commissario nominato dal Prefetto.

165. Qualora i Comuni o gli altri enti interessati alla migliore gestione dei propri boschi e dei propri pascoli non abbiano mezzi per la compilazione dei piani economici, potranno godere i benefici di cui all'art. 137.

166. Le spese di amministrazione del distretto, comprese quelle per stipendi ed altri assegni al personale direttivo e di custodia, sono anticipate dall'Azienda del Demanio forestale di Stato, che provvederà al loro recupero a carico degli enti interessati con le norme da stabilirsi dal regolamento.

L'Azienda potrà limitare il rimborso delle spese per stipendi al personale direttivo e di custodia sino alla concorrenza della metà del loro ammontare.

167. Il reddito netto dei boschi e dei pascoli di ogni singolo ente, quale risulta dal conto consuntivo, sarà ripartito con i criteri dettati dall'art. 144.

168. Il Comune o l'ente può deliberare di rinunciare ad ogni ingerenza nella gestione dei propri boschi e pascoli passati in Amministrazione del distretto, dietro corresponsione da parte dell'Azienda del Demanio forestale dello Stato di una somma annua fissa o variabile, secondo un piano convenuto tra l'ente, cui i beni appartengono e l'Azienda.

In tal caso la gestione di detti beni sarà regolata con le norme in vigore per l'Azienda stessa.

## **TITOLO V**

### **Diritto d'uso sui boschi e sui terreni vincolati (66)**

169. Niun diritto d'uso eccedente i limiti dell'art. 521 del codice civile (67) potrà essere concesso sui boschi e sui terreni vincolati.

I diritti d'uso esistenti sui boschi e terreni suddetti possono essere affrancati.

170. Ove altrimenti non disponessero le parti interessate, l'affrancazione si farà mediante la cessione in proprietà, agli utenti, di una parte, del bosco o delle terre gravate da diritti di uso, aventi un valore uguale a quello che si giudichi competere al diritto di uso che rimane abolito, o mediante un compenso in denaro.

Nel caso che l'esercizio del pascolo o di altri diritti di uso sia riconosciuto in tutto od in parte necessario ad una popolazione, il Ministero dell'economia nazionale (68), intesi il Consiglio comunale, il Comitato forestale (69) ed il Consiglio di Stato, potrà sospendere, per quel periodo di tempo che si chiarirà indispensabile, il diritto di affrancazione, regolando però l'esercizio dei diritti di uso.

Le norme circa la procedura di affrancazione saranno stabilite nel regolamento.

171. Ove i diritti di uso sieno esercitati da intere popolazioni o da parte di esse la rappresentanza delle medesime, tanto nelle trattative e nelle convenzioni, quanto nei giudizi, verrà assunta dalle rispettive Amministrazioni municipali.

E' riservata in ogni caso ai singoli utenti la facoltà di far valere direttamente i loro diritti.

## **TITOLO VI**

### **Organi dell'Amministrazione forestale**

172. La suprema vigilanza sull'applicazione delle norme contenute nel presente decreto è affidata al Ministero dell'economia nazionale (68), che la esercita a mezzo della Direzione generale delle foreste e dei demani (70) da cui dipende il Corpo reale delle foreste (71).

173. Alla Direzione generale delle foreste e dei demani sono affidati pertanto i seguenti servizi: a) personale forestale tecnico e di custodia; b) istruzione forestale superiore e secondaria; c) circoscrizioni forestali; d) rimboschimenti; e) incoraggiamenti alla silvicoltura; f) tutela economica dei boschi; g) tutela e miglioramento dei pascoli montani; h) polizia e contenzioso forestale; i) statistica forestale; k) gestione tecnica ed amministrativa delle foreste demaniali; l) ampliamento del Demanio forestale dello Stato (72).

174. Organo consultivo tecnico del Ministero dell'economia nazionale (68) in materia forestale è la sezione prima del Consiglio superiore del Ministero stesso, di cui ai RR.DD. 6 settembre 1923, n. 2125, e 2 dicembre 1923, n. 2579 (73).

175. Il Corpo reale delle foreste (71) è costituito dal personale tecnico, dal personale d'ordine e dal personale di custodia.

L'ordinamento e le attribuzioni di questi personali sono stabiliti da apposito provvedimento.

Gli agenti forestali sono considerati come ufficiali di Polizia giudiziaria ai termini del codice di procedura penale e della legge di Pubblica Sicurezza.

176. I provvedimenti relativi all'amministrazione del personale del Corpo reale delle foreste (71) sono adottati sentito il parere di un Consiglio di amministrazione presieduto dal Ministro, oppure dal Sottosegretario di Stato, ovvero dal funzionario più elevato in grado o più anziano, e composto del Direttore generale delle foreste e dei demani, del Direttore capo della divisione del personale forestale o del funzionario che ne fa le veci purché di grado non inferiore al settimo e di due Ispettori superiori forestali nominati per un biennio con decreto ministeriale.

I provvedimenti disciplinari relativi al detto personale sono adottati su parere di apposita Commissione di disciplina, costituita a norma dell'art. 68, comma terzo, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960 (74).

177. Le spese per il mantenimento del personale del Corpo reale delle foreste (71) sono a carico dello Stato.

Le Province concorrono alle spese per il servizio di sorveglianza per l'applicazione delle disposizioni del titolo I del presente decreto, secondo il consolidamento avvenuto a norma dell'art. 3 della L. 3 marzo 1912, n. 134 (75).

178. Il territorio del Regno è diviso in ripartimenti, comprendenti due o più distretti.

Le foreste demaniali, costituite in uffici speciali, sono considerate distretti forestali, posti alla diretta dipendenza della Direzione generale delle foreste e dei demani.

Gli uffici di ripartimento sono retti da Ispettori capi o da Ispettori principali di prima classe; gli uffici distrettuali da Ispettori principali di prima e seconda classe o da Ispettori.

179. Per la sorveglianza e la custodia del patrimonio forestale il personale di custodia, composto di:

1. capi sorveglianti forestali;
2. sorveglianti;
3. allievi sorveglianti,

è costituito in sezioni e distaccamenti di sezioni.

180. Le circoscrizioni forestali sono stabilite con decreto del Ministero per l'economia nazionale (76).

181. In ogni Provincia è costituito un Comitato forestale composto:

1. di una persona particolarmente versata nei problemi che interessano la montagna, di nomina del Ministro per l'economia nazionale (76), la quale avrà la funzione di Presidente;
2. dell'Ispettore forestale, preposto all'ufficio di ripartimento, o di altro funzionario tecnico, da lui delegato;
3. dell'Ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile o di altro ingegnere dell'ufficio stesso da lui delegato; d) di un Direttore di cattedra ambulante di agricoltura, nominato dal Ministro per l'economia nazionale (76); e) di due membri nominati dal Consiglio provinciale.

Il Consiglio di ogni Comune della Provincia nominerà altro membro, il quale prenderà parte, con voto deliberativo, ai lavori del Comitato limitatamente a quanto si riferisce al territorio del Comune che rappresenta.

I membri nominati dal Ministro e quelli elettivi dureranno in ufficio tre anni, ma potranno sempre essere rinominati o rieletti.

Il regolamento stabilirà le norme per il funzionamento del Comitato e per la validità delle sue adunanze (77).

## TITOLO VII

### *Disposizioni finali e transitorie*

182. Nelle vecchie Province del Regno, fino a quando non sarà provveduto all'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo I, capo I, del presente decreto, saranno osservate le norme vigenti relative ai boschi e terreni vincolati per scopi idreogeologici e per altri scopi e sarà vietata la trasformazione dei boschi non vincolati in altre qualità di coltura senza autorizzazione del Comitato forestale (77).

Qualora questi ultimi boschi siano utilizzati in modo da comprometterne gravemente la conservazione, il Comitato (77) potrà imporre le modalità della utilizzazione ed, occorrendo, sospenderla.

Nei casi di urgenza la sospensione delle utilizzazioni potrà essere ordinata dall'Ispettorato forestale, salvo ratifica del provvedimento da parte del Comitato (77), da deliberarsi alla prima adunanza.

I contravventori incorreranno nelle pene comminate nel titolo I, capo II del presente decreto (78).

183. Nelle nuove province, sino a quando non sarà provveduto alla pubblicazione delle prescrizioni di massima e delle disposizioni di Polizia forestale, di cui all'art. 10, continueranno ad aver vigore le disposizioni generali e particolari vigenti alla data di applicazione del presente decreto e ad osservarsi le limitazioni, gli obblighi e le penalità derivanti dalle disposizioni stesse per i proprietari e possessori di boschi e di terreni di montagna, e per i proprietari e possessori di terreni compresi nelle zone carsiche e destinati ai lavori d'imboschimento.

Dopo tale pubblicazione e sino a quando non sarà provveduto alla determinazione delle zone vincolate, a norma delle disposizioni contenute nel titolo I, capo I, i boschi e terreni di cui al precedente comma s'intenderanno compresi, a tutti gli effetti del presente decreto, nelle dette zone (78).

184. Salvo quanto è previsto dagli artt. 182 e 183, le disposizioni legislative in materia di boschi e di terreni di montagna, comprese quelle per le nuove Province e per la Basilicata, la Calabria e la Sardegna, vigenti fino all'entrata in vigore del presente decreto, si intendono abrogate.

185. I Comitati forestali (77) di cui all'articolo 181, cesseranno dalle loro funzioni a mano a mano che nelle singole Province saranno istituiti i Consigli agrari provinciali, di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3229.

Con la cessazione dalle loro funzioni, le attribuzioni deferite ad essi dal presente decreto saranno esercitate dalla sezione forestale delle Giunte dei Consigli suddetti.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, nelle Province della Calabria, qualora non siano stati ancora istituiti i Consigli agrari provinciali di cui al primo comma, saranno ricostituiti i Comitati forestali per assumere le funzioni che, relativamente alla materia regolata dal presente decreto, sono esercitate dalle Commissioni provinciali, di cui all'art. 67 della L. 25 giugno 1906, n. 255 (79).

186. A quanto occorre per l'esecuzione del presente decreto, sarà provveduto con regolamento da emanarsi con decreto reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale (80), di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici, per la giustizia e gli affari di culto.



## NOTE

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 maggio 1924, n. 117.

(1/a) Il decreto è stato emanato in virtù della legge di delegazione 3 dicembre 1922, n. 1601.

(2) La relazione è di competenza degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, ai sensi degli artt. 3 e 4 D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804, riportato al n. C/III di questa voce.

(3) Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia, che ne ha assunto tutti gli oneri e le attività, in forza dell'art. 35, primo comma, L. 18 aprile 1926, n. 731.

Le attribuzioni del Consiglio sono state riordinate dal R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, che approvava il testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, il quale in particolare stabiliva, al n. 1 dell'art. 32, che il Consiglio adempisse le attribuzioni già demandate ai Comitati forestali e ad altri enti. Successivamente, il D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315 ha soppresso, all'art. 1, i Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia ed ha ricostituito, all'art. 2, una Camera di commercio, industria ed agricoltura in ogni capoluogo di provincia, che esercita le funzioni ed i poteri già attribuiti ai soppressi Consigli dell'economia.

(4) Vedi nota 3 all'art. 4.

(5) Il Ministero dell'economia nazionale è stato trasformato in Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 1, R.D. 12 settembre 1929, n. 1661.

(6) Con sentenza n. 26 del 23 marzo 1966, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo in riferimento agli artt. 3, 25, e 70 della Costituzione. (7) La materia è stata successivamente regolata dalla L. 18 giugno 1931, n. 987.

(8) Vedi nota 5 all'art. 10.

(9) Successivamente regolate dalla L. 20 dicembre 1932, n. 1849.

(10) Vedi nota 3 all'art. 4.

(10/a) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 488 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 21, secondo, terzo e quarto comma e dell'art. 50, secondo comma.

(11) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, e così elevata dall'art. 1, R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 23, convertito dalla L. 24 maggio 1926, n. 898, dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA PENALE (AUMENTO DELLE), dall'art. 10, L. 1° marzo 1975, n. 47, riportata al n. A/X, dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo comma della stessa legge, nonché dall'art. 1, L. 4 agosto 1984, n. 424, riportata al n. A/XIII.

(12) Vedi nota 3 all'art. 4.

(12/a) L'art. 14, secondo comma, lettera e), L. 24 novembre 1975, n. 706, riportata alla voce CIRCOLAZIONE STRADALE, (poi abrogata dall'art. 42, L. 24 novembre 1981, n. 689), aveva escluso espressamente dalla depenalizzazione la sanzione di cui al presente articolo, che, pertanto è da ritenersi di natura penale. Per effetto dell'art. 32 della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, tale sanzione è da ritenersi ora depenalizzata.

(12/b) Vedi, anche, l'art. 1, L. 4 agosto 1984, n. 424, riportata al n. A/XIII.

(13) Ora art. 652 c.p. 1930.

(14) Vedi art. 135 c.p. 1930.

(15) Comma così modificato dall'art. 2, R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 23, convertito con legge 24 maggio 1926, n. 898.

(16) Ora art. 162 c.p. 1930.

(17) Vedi, anche, le norme contenute nella L. 25 luglio 1952, n. 991, riportata al n. E/II.

(18) Vedi nota 5 all'art. 10.

(19) Per effetto del R.D. 16 maggio 1926, n. 1066 i servizi già disimpegnati dal personale tecnico e di custodia del Real Corpo delle foreste furono trasferiti all'istituita Milizia nazionale forestale. Quest'ultima è stata sciolta in virtù del R.D.L. 6 dicembre 1943, n. 16-B che prevedeva il ripristino del Real Corpo delle foreste. Il D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804, riportato al C/III, ratificato, con alcune modificazioni, dalla L. 4 maggio 1951, n. 538, ha stabilito le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato e disposto che una Direzione generale delle foreste, istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sostituisse il Comando della soppressa Milizia nazionale delle foreste. L'art. 2, D.Lgs. 17 febbraio 1948, n. 215, ratificato con L. 28 dicembre 1952, n. 4417, ha disposto che le funzioni attribuite al Comandante della soppressa Milizia forestale fossero devolute al Direttore generale delle foreste od a chi ne fa le veci. A norma dell'art. 33, L. 25 luglio 1952, n. 991, riportata al n. E/II, la denominazione della Direzione generale delle foreste è stata mutata in quella di Direzione generale per l'economia montana e per le foreste.

(20) Norme per la bonifica integrale sono state successivamente emanate del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, riportato alla voce BONIFICA.

(21) Vedi nota 5 all'art. 10.

(22) L'art. 17 R.D. 29 maggio 1941, n. 489 dispone che sia sentito il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

(23) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 488 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 21, secondo, terzo e quarto comma e dell'art. 50, secondo comma.

(24) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, e così elevata dall'art. 1, R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 23, convertito dalla L. 24 maggio 1926, n. 898, dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce SANZIONI PECUNIARIE IN

*MATERIA PENALE (AUMENTO DELLE), nonché dall'art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 10, della stessa legge, l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.*

(25) *Conguagliava l'imposta fondiaria nelle diverse Province dello Stato.*

(26) *Vedi L. 14 dicembre 1955, n. 1318, riportata al n. A/VII di questa voce.*

(27) *Vedi nota 5 all'art. 10.*

(28) *Recava norme per la concessione dell'esecuzione di opere di bonifica a società e a imprenditori singoli.*

(29) *Riguardanti il testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti.*

(30) *Recava disposizioni varie per la Cassa depositi e prestiti.*

(31) *Imposta così aumentata dall'art. 1, III comma, L. 21 luglio 1961, n. 707.*

(32) *Vedi nota 3 all'art. 4.*

(33) *Vedi nota 3 all'art. 4.*

(34) *Ora art. 862 c.c. 1942.*

(35) *Vedi nota 5 all'art. 10.*

(36) *Imposta così aumentata dall'art. 1, III comma, L. 21 luglio 1961, n. 707.*

(37) *Vedi nota 5 all'art. 10.*

(38) *Vedi anche L. 25 luglio 1952, n. 991, riportata al n. E/II di questa voce.*

(38/a) *L'art. 3, quarto comma, L. 25 luglio 1952, n. 991, riportata al n. E/II di questa voce, ha elevato al 75% della spesa la misura dei contributi.*

(39) *Articoli abrogati dall'art. 119, T.U. 13 febbraio 1933, n. 215, recante nuove norme sulla bonifica integrale.*

(40) *Vedi nota 5 all'art. 10.*

(41) *L'Istituto ha successivamente costituito la Facoltà di scienze forestali dell'Università di Firenze.*

(42) *La Stazione è successivamente divenuta una delle Stazioni sperimentali agrarie ai sensi del D.L. 25 novembre 1929, n. 2226.*

(43) *Contenente l'ordinamento dell'istruzione agraria media.*

(44) *La materia di questo Capo è stata nuovamente disciplinata con L. 5 gennaio 1933, n. 30, riportata al n. B/I e R.D. 5 ottobre 1933, n. 1577, riportato al n. B/II. L'art. 19, L. 5 gennaio 1933, n. 30 ha disposto espressamente che le norme del presente decreto conservano vigore in quanto non siano in contrasto con quelle della stessa legge. (45) Vedi nota 5 all'art. 10.*

(46) *Vedi anche L. 25 luglio 1952, n. 991, riportata al n. E/II.*

(47) *Riguardante l'espropriazione per pubblica utilità.*

(48) *Per la concessione di miniere e cave per Piemonte, Liguria e Sardegna; la materia è stata successivamente regolata dal D.Lgs. 29 luglio 1927, n. 1443. (49) Vedi nota 5 all'art. 10.*

(50) *Vedi nota 3 all'art. 4.*

(51) *Ai sensi dell'art. 32, ultimo comma R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 le attribuzioni delle Amministrazioni provinciali e delle Tesorerie della provincia sono state devolute ai Consigli provinciali dell'economia corporativa. Successivamente il D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315 ha soppresso, all'art. 1, i Consigli e gli uffici provinciali dell'economia ed ha ricostituito, all'art. 2, una Camera di commercio, industria ed agricoltura in ogni capoluogo di provincia, che esercita le funzioni e i poteri già attribuiti ai soppressi Consigli dell'economia.*

(52) *Vedi nota 5 all'art. 10.*

(53) *La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, e così elevata dell'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA PENALE (AUMENTO DELLE), nonché dall'art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 10 della stessa legge, l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.*

(54) *L'art. 13 D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'agricoltura, ha così disposto: "Allo scopo di favorire il miglioramento tecnico ed economico dei territori montani e di promuovere in particolare la costituzione dei consorzi di cui agli artt. 10 e 16 della L. 25 luglio 1952, n. 991 (riportata al n. E/II di questa voce), nonché per adempiere e coordinare le funzioni previste dagli artt. 5 e 17 della stessa legge, dal comma XV dell'art. 1 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 (recante norme di modifica al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775) e dagli artt. 139 e 155 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, i Comuni compresi in tutto o in parte nel perimetro di una zona montana di cui all'art. 18 possono costituirsi in consorzio a carattere permanente, denominato "Consiglio di valle" o "Comunità montana".*

*La costituzione del "Consiglio di valle" o della "Comunità montana" è obbligatoria quando ne facciano richiesta al Prefetto non meno dei tre quinti dei Comuni interessati, purché rappresentino almeno la metà della superficie complessiva della zona. La costituzione è disposta con decreto del Prefetto, se i Comuni appartengono alla stessa circoscrizione provinciale; del Ministro per l'interno se essi appartengono a circoscrizioni provinciali diverse".*

(55) *Vedi anche artt. 4 e 9 L. 25 luglio 1952, n. 991, riportata al n. E/II di questa voce. Vedi anche nota 5 all'art. 10.*

(56) *R.D. 3 marzo 1934, n. 383.*

(57) *Vedi nota 3 all'art. 4.*

(58) *Vedi nota 5 all'art. 10.*

(59) *Vedi nota 3 all'art. 4.*

(60) *Vedi nota 5 all'art. 10.*

(61) *Vedi nota 54 all'art. 139.*

- (62) Abrogato dall'art. 9 L. 25 luglio 1952, n. 991, riportata al n. E/II di questa voce.
- (63) Vedi nota 5 all'art. 10.
- (64) Vedi nota 3 all'art. 4.
- (65) Vedi nota 19 all'art. 39.
- (66) Vedi anche L. 16 giugno 1927, n. 1766.
- (67) Ora art. 1021 c.c. 1942.
- (68) Vedi nota 5 all'art. 10.
- (69) Vedi nota 3 all'art. 4.
- (70) Con R.D.L. 17 febbraio 1927, n. 324, la Direzione generale è stata soppressa e le sue funzioni sono state attribuite alla Azienda di Stato per le foreste demaniali. Con D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804, è stato ripristinato il Corpo forestale dello Stato.
- (71) Vedi nota 19 all'art. 39.
- (72) L'organizzazione dei servizi della Direzione generale delle foreste è superata dalla devoluzione delle sue attribuzioni all'Azienda di Stato per le foreste demaniali.
- (73) L'organo consultivo è ora il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi del R.D. 29 maggio 1941, n. 489.
- (74) Ora ai sensi del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato).
- (75) Il nuovo testo unico per la Finanza locale è stato emanato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175; vedi, in particolare, art. 3, n. 7.
- (76) Vedi nota 5 all'art. 10.
- (77) Vedi nota 3 all'art. 4.
- (78) Così modificato dal R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 23. L'ultimo comma dell'art. 182 ha subito una rettifica, apportata nel testo, nella Gazz. Uff. 12 febbraio 1926, n. 35.
- (79) La sostituzione dei Comitati provinciali con i Consigli agrari provinciali di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3229 e la sostituzione delle Commissioni provinciali per la Calabria di cui all'art. 67 L. 25 giugno 1906, n. 255 con i Comitati forestali sono superate dalle norme di cui al D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315, il quale ha devoluto le attribuzioni alle Camere di commercio, industria e agricoltura, ricostituite in ogni capoluogo di provincia.
- (80) Vedi nota 5 all'art. 10.

**P.M.P.F.**  
**L.R. 4 settembre 1981, n. 30**  
**“Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali,**  
**con particolare riferimento al territorio montano - art 13.**  
**Approvazione delle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale**

**TITOLO I**  
**NORME DI TUTELA E VALORIZZAZIONE FORESTALE**

**CAPO I**  
**Norme comuni a tutti i boschi**

**PARAGRAFO A**  
**GENERALITA'**

**1 - Ambito di applicazione. Competenze**

Le prescrizioni contenute nel presente corpo normativo, redatto ai sensi dell'art. 13 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, si applicano:

- ai territori sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267 e del RDL 16 maggio 1926 n.1126;
- alle "aree forestali" così come definite nell'Allegato "A" e cartografate nel "Piano regionale antincendi boschivi" redatto ed approvato ai sensi della Legge 1 marzo 1975, n.47;
- alle "aree forestali" oggetto di interventi a finanziamento pubblico di qualsiasi origine e sottoposte o non a piano di coltura e conservazione (art. 10 della L.R.30/81).

Loro scopo è la valorizzazione dell'ambiente e delle aree forestali in particolare, mediante la razionale salvaguardia ed il miglioramento degli aspetti ecologici protettivi, socio-ricreativi e produttivi.

Tale valorizzazione viene attuata attraverso forme di governo e trattamento che meglio consentono la tutela, lo sviluppo e la riproduzione dei soprassuoli boschivi in relazione agli strumenti di pianificazione e di programmazione vigenti: pertanto le stesse, comprensive dei tagli di utilizzazione, vengono assimilate, agli effetti di legge, ai tagli colturali di cui all'art 1 della Legge 8 agosto 1985, n. 431.

Le competenze amministrative relative alla applicazione delle prescrizioni contenute nel presente corpo normativo spettano agli Enti delegati in materia forestale ai sensi dell'art. 16 della L.R. 30/81: Comunità Montane, Amministrazioni provinciali Circondario di Rimini fermo restando, nell'ambito delle aree protette di cui alla L.R. 2 aprile 1988, n. 11, della L.R. 2 luglio 1988, n. 27 e dalla L.R. 27 maggio 1989, n. 19, così modificate dalla L.R. 12 novembre 1992, n. 40, l'obbligo per tali Enti di acquisire in merito alla programmazione e realizzazione di interventi il parere di conformità del Consorzio di gestione, ai sensi dell' art 14 quinquies della predetta L.R.11/88.

Gli interventi che comportano movimenti di terreno sono soggetti alla autorizzazione, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, degli Enti di cui all'art. 41 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6: Amministrazioni provinciali Circondario di Rimini, Assemblies di Comuni di Imola e Cesena

L'uso della viabilità forestale è autorizzato dalle Amministrazioni comunali.

Il compito di far rispettare le prescrizioni e di esercitare le funzioni di polizia e di vigilanza sul territorio, procedendo anche alla comminazione delle pene pecuniarie del caso, spetta al Corpo forestale dello Stato.

**2 - Rilascio di autorizzazione per l'esecuzione di interventi ed opere**

Al fine di perseguire le finalità indicate dal RDL 3267/23 e dalla L.R. 30/81, l'esecuzione degli interventi e la realizzazione delle opere suscettibili di arrecare danni ambientali nei territori di cui al precedente articolo devono essere autorizzate dall'Ente delegato entro 45 giorni dalla data di ricevimento di specifica richiesta. In questo periodo è compreso il tempo necessario per gli accertamenti tecnici e per la formulazione della risposta, comprensiva di eventuali, specifiche prescrizioni.

**3 - Comunicazione per l'esecuzione di interventi**

L'esecuzione degli interventi non necessitanti, alla lettura delle seguenti prescrizioni di specifica autorizzazione è subordinata ad una comunicazione da eseguirsi preventivamente, per iscritto, in carta semplice, all'Ente delegato competente per territorio,

al fine dell'aggiornamento del Catasto degli interventi forestali e della Carta forestale regionale, sulla base della modulistica allegata al presente corpo normativo.

La comunicazione deve pervenire all'Ente delegato almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori: entro tale termine l'Ente può dettare modalità esecutive specifiche.

## **PARAGRAFO B**

### **4 - Piani Economici, Piani di Coltura e Conservazione**

- Piano economico o Piano di gestione dei boschi di Enti pubblici, enti morali, consorzi volontari e singoli privati

Gli Enti pubblici, gli enti morali e i consorzi volontari costituitisi ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. 30/81, debbono gestire il loro patrimonio silvo-pastorale in base ad un Piano economico o di gestione approvato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 10 della stessa L.R. 30/81.

I privati proprietari possono provvedere alla gestione dei propri boschi secondo un Piano economico o di gestione come previsto dall'art. 10 della L.R. 30/81.

Il Piano economico o di gestione dovrà contenere, oltre che le indicazioni relative alla tutela ed alle migliorie dei boschi, anche previsioni di carattere economico e dovrà avere validità almeno decennale.

Il Piano approvato dalla Giunta regionale diviene esecutivo, anche se diverso parzialmente dalle norme delle presenti prescrizioni, ed il proprietario del bosco è tenuto ad applicarlo integralmente e per tutta la durata dello stesso.

Il Piano economico assume l'efficacia delle presenti Prescrizioni di massima e di Polizia forestale, che continuano ad essere valide per tutto quanto non disciplinato dal Piano di gestione.

In caso di eventi climatici e/o fitopatologici eccezionali potranno essere assunte decisioni e linee di gestione differenti da quelle del Piano: tali linee devono essere concordate e assunte dalla proprietà, dal tecnico incaricato della gestione e dall'Ente delegato, sentito il Servizio tecnico della Giunta regionale.

Tutti gli interventi effettuati, qualsiasi sia la loro natura e scopo, devono essere annotati a cura dei proprietari nel Registro particellare degli eventi, appositamente inserito nel Piano.

### **5 - Piani di coltura e conservazione dei boschi provenienti da rimboschimento o migliorati con finanziamenti pubblici**

I Consorzi costituitisi ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. 30/81, i proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi ricostituiti convertiti ad alto fusto o comunque migliorati nonché degli impianti realizzati con specie legnose per l'arboricoltura da legno, con finanziamenti a totale o parziale carico di Enti pubblici, debbono compiere le operazioni di governo e di trattamento in conformità con il Piano di coltura e di conservazione di cui agli artt. 54 e 91 del RDL 3267/23, art. 10 della L.R. 30/81 ed art. 10 della Legge 984/77, approvato dall'Ente delegato competente per territorio.

Tale Piano deve essere formulato in accordo con le presenti prescrizioni.

I boschi e i terreni rimboschiti non possono avere destinazioni d'uso incompatibili con la loro buona conservazione e rinnovazione.

### **6 - Sanzioni**

La mancata osservanza delle norme stabilite dai Piani di gestione e dai Piani di coltura e conservazione e le infrazioni alle medesime, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 26 del RDL 3267/23 e di quelle previste dalla Legge 950/67.

## **PARAGRAFO C**

### **VINCOLI PER LA CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI**

#### **7 - Divieto di conversione dei boschi di alto fusto in cedui e dei cedui composti, in conversione all'alto fusto o a sterzo, in cedui semplici**

E' vietata la conversione dei boschi di alto fusto e delle fustaie transitorie" in cedui.

E' vietata la conversione dei cedui composti, in conversione all'alto fusto o a sterzo in cedui semplici.

Per l'utilizzazione dei castagneti oltre alle norme previste dalle presenti prescrizioni devono essere osservate anche quelle stabilite dalla Legge 18 giugno 1931, n. 973.

Le eventuali deroghe saranno ammesse qualora si riscontrino motivazioni di natura fitosanitaria e di difesa idrogeologica, previa autorizzazione dell'Ente delegato competente per territorio.

L'utilizzazione dei boschi posti in condizioni ambientali particolari, di cui al successivo art. 15, è normata dal contenuto del medesimo.

Le infrazioni sono punite ai termini dell'art. 26 del RDL 3267/23, computando la sanzione sul valore delle piante che secondo le prescrizioni regolanti i tagli nelle forme di governo e trattamento originari - non avrebbero potuto essere utilizzate, nonché ai termini stabiliti dalla Legge 973/31.

## **8 - Sradicamento di piante e ceppaie**

Lo sradicamento delle ceppaie è vietato, eccezione fatta per gli impianti specialisti per l'arboricoltura da legno e per i castagneti da frutto coltivati.

E' parimenti vietata l'asportazione di esemplari arborei di qualsiasi sviluppo per qualsiasi uso o finalità.

L'Ente delegato competente per territorio può autorizzare l'asportazione, consentente la proprietà, dettando le dovute modalità e precauzioni, di un numero limitato di esemplari di specie arboree ad uso "bonsai", al di fuori di aree a parco o comunque protette e delle aree forestali in situazioni ambientali particolari (art. 15).

La suddetta richiesta di autorizzazione può essere inoltrata da associazioni e gruppi che garantiscano il rispetto delle modalità e delle precauzioni impartite.

Le piante morte e le ceppaie secche possono essere sradicate, a condizione che gli scavi vengano subito colmati e che il terreno, nel luogo dello scavo, su prontamente ragguagliato ed inerbito oppure rimboschito con piante appartenenti alla vegetazione autoctona, entro il termine di un anno e provvedendo, se del caso, al risarcimento delle piante morte, con un adeguato numero di piantine.

Nelle aree forestali in situazioni ambientali particolari (art. 15) le piante morte e le ceppaie secche possono essere sradicate solamente previa autorizzazione dell'Ente delegato competente per territorio.

La mancata sistemazione e inerbimento o rimboschimento del terreno, conseguenti allo sradicamento delle piante morte e delle ceppaie secche sono puniti con la sanzione amministrativa di cui alla Legge 950/67.

Nei casi di sradicamento di piante o di ceppaie vive, oltre alla medesima sanzione si applica la sanzione prevista dall'art. 26 della RDL 3267/23, computando la massa legnosa delle prime sulla base dei valori commerciali degli assortimenti ritraibili e quella delle seconde come legna da ardere.

## **9 - Rinnovazione dei boschi per mutarne la composizione specifica**

La rinnovazione dei boschi per mutarne la composizione specifica, che comporti estirpazione di ceppaie e lavorazione del suolo è vietata.

E' ammesso il cambiamento della composizione specifica dei boschi attraverso l'eventuale taglio su piccole superficie (inferiori a mezzo ettaro) e l'inserimento di specie autoctone, previa autorizzazione dell'Ente delegato competente per territorio che prescriverà le modalità dei lavori da eseguire ed il termine entro il quale questi lavori devono essere completati.

Il proprietario o possessore del bosco che non compia i lavori di rinnovazione nel modo e nel termine stabiliti è soggetto alle sanzioni previste dagli artt. 24 e 26 del RDL 3267/23.

## **PARAGRAFO D**

### **TAGLIO E ALLESTIMENTO DEI PRODOTTI BOSCHIVI PRINCIPALI**

#### **10 - Epoca di esecuzione dei tagli nei boschi di alto fusto**

E' consentito in qualsiasi stagione dell'anno il taglio di utilizzazione nei boschi di alto fusto, previa comunicazione scritta, ai sensi degli artt. 3 e 42, da inoltrare all'Ente delegato.

In qualsiasi periodo dell'anno sono altresì permessi nei boschi di alto fusto le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti nei limiti di cui all'art. 43 del presente corpo normativo.

Le utilizzazioni boschive dovranno comunque avvenire nel rispetto delle norme previste dalla Legge 47/75 in materia di prevenzione degli incendi boschivi.

Le infrazioni sono punite ai termini dell'art. 26 del RDL 3267/23, considerando come danno il valore del materiale utilizzato in tempo di divieto e, in quanto applicabile, ai termini dell'art 11 della Legge 47/75.

**11 - Epoca di esecuzione dei tagli di utilizzazione dei boschi cedui semplici, composti e a sterzo**

Per i boschi cedui, il periodo di esecuzione dei tagli è regolato come segue:

- cedui semplici di faggio e misti con prevalenza di faggio: dal 16 settembre al 15 maggio;
- cedui semplici di altre latifoglie: dal 1° ottobre al 15 aprile.

Qualora ricorrano circostanze meteo-climatiche particolari l'Ente delegato competente per territorio può anticipare o posticipare la durata di detti periodi per un massimo di trenta giorni.

Le infrazioni sono punite ai termini dell'art. 26 del RDL 3267/23, considerando come danno il valore del materiale utilizzato in tempo di divieto.

**12 - Epoca di esecuzione dei tagli di conversione dei boschi cedui**

Previa comunicazione scritta, di cui all'art. 3, da inoltrare all'Ente delegato, sono consentiti in qualsiasi stagione dell'anno, i tagli di conversione nei boschi cedui per il loro avviamento all'alto fusto, nel rispetto delle norme previste dalla Legge 47/75 in materia di prevenzione degli incendi boschivi.

Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art 11 della Legge 47/75.

**13 - Modalità dei tagli**

Il taglio di utilizzazione dei cedui deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata. La superficie di taglio dovrà essere inclinata e risultare in prossimità del colletto.

Quando le piante da abbattere possono, con la loro caduta, produrre grave danno alle altre piante ed al novellame sottostante, è prescritto l'uso delle funi (o altri mezzi) per regolare l'atterramento ed occorrendo, il taglio anticipato dei rami e del cimale.

All'atto dell'utilizzazione del bosco dovranno essere rilasciate altresì, per quanto compatibile con la forma di governo, le piante nate da seme, di qualunque dimensione, appartenenti alla flora autoctona, con particolare riferimento alle specie secondarie.

Per il taglio dei boschi nelle zone di importanza militare si osservano le disposizioni del RDL 1122/24.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 della Legge 950/67, salvo l'applicazione dell'art. 26 del RDL 3267/23.

**14 - Limitazione all'estensione dei tagli**

Allo scopo di evitare i danni di cui all'art. 1 del RDL 3267/23 e di conseguire le finalità di cui all'art. 1 della L.R. 30/81, sono di norma vietati i tagli di utilizzazione che, da soli o in contiguità con aree denudate per varie cause, comprese le tagliate effettuate nei precedenti 3 anni per i cedui e nei precedenti 10 anni per le fustaie, lascino scoperta una superficie accorpata, anche appartenente a proprietà diverse, superiore a 6 ha per i cedui ed a 2 ha per le fustaie.

La contiguità non può considerarsi interrotta dal rilascio di fasce arborate di larghezza inferiore a 100 m.

La presente norma non si applica ai cedui a sterzo, composti e alle fustaie trattate a tagli saltuari.

Nei cedui l'Ente delegato competente per territorio può autorizzare tagli su superfici maggiori e per intervalli di tempo diversi da quelli previsti nel primo comma, quando sia accertabile, anche tramite apposito progetto di utilizzazione, che non sussistono controindicazioni rispetto alle finalità generali del RDL 3267/23 e della L.R. 30/81.

Nelle fustaie i tagli su superfici maggiori sono soggetti alle norme di cui al successivo art. 42.

Nei boschi governati ad alto fusto ricadenti nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di tutela di caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal n. 1 del Piano territoriale paesistico regionale è vietato il trattamento a taglio raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq. Valgono, inoltre, le altre disposizioni del precedente primo comma.

Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 26 del RDL 3267/23 commisurando l'entità della sanzione al valore del materiale utilizzato derivante dalla superficie eccedente quella consentita.

**15 - Norme di gestione delle "aree forestali" in situazioni ambientali particolari.**

Nelle aree forestali situate oltre i 1500 m s.l.m. o aventi una pendenza superiore al 100% e nelle frane attive e recenti è favorita l'evoluzione naturale della vegetazione. Nelle perimetrazioni degli abitati da consolidare ai sensi della Legge 9 luglio 1908, n. 445 e dell'art. 29 - punto 2 - del Piano territoriale paesistico regionale, devono essere inoltre rispettate le specifiche norme di settore definite nell'ambito delle perimetrazioni stesse.

Nei soprassuoli boschivi che si trovino nelle predette situazioni ambientali può essere autorizzato, da parte dell'Ente delegato competente per territorio, il governo a fustaia trattata a taglio saltuario, nonché il governo a ceduo composto e semplice trattato a sterzo.

In ogni caso le utilizzazioni devono essere autorizzate in base ad uno specifico progetto redatto da tecnico forestale abilitato che contenga almeno i seguenti elementi:

- conformità con la pianificazione territoriale vigente;
- ubicazione delle particelle da utilizzare, su C.T.R. in scala 1:5.000 - 1:10.000, superficie del bosco e della tagliata prevista riferimend catastali;
- indicazione delle specie legnose componenti il soprassuolo arboreo la forma di governo e trattamento in atto, i principali caratteri dendroauxometrici l'età ed il grado di copertura media del soprassuolo;
- definizione dei criteri tecnici secondo i quali si intende intervenire, indicando, in particolare, la stima della massa legnosa al taglio; di quella residua, e le modalità di esbosco che si intende adottare;
- individuazione delle forme di governo e di trattamento che si intende adottare in prospettiva

Sono altresì consentite altre forme di trattamento e di governo qualora previste e prescritte da piano economico (o d'assestamento forestale) debitamente approvato (art. 10 della L.R. 30/81).

Per ovviare a condizioni di dissesto idrogeologico, determinate da eventi particolari l'Ente delegato può promuovere o autorizzare, sulla base della presentazione di un progetto specifico, altre forme di intervento.

Le infrazioni sono punite ai termini degli artt. 24 e 26 del RDL 3267/23, commisurando la sanzione al valore del materiale utilizzato in mancanza di autorizzazione, con modalità diverse da quelle progettate e autorizzate e/o oltre la superficie consentita.

#### **16 - Norme dei tagli dei boschi da seme**

Gli interventi colturali e le utilizzazioni nei boschi iscritti nel Libro regionale dei boschi da seme sono eseguiti sulla base dello specifico Piano di coltura e conservazione predisposto a cura delle strutture operative della Regione e/o del Corpo forestale dello Stato, in accordo con l'Ente delegato competente per territorio.

Le infrazioni sono punite con le sanzioni previste dall'art. 26 del RDL 3267/23.

#### **17 - Salvaguardia di esemplari arborei a scopo selvicolturale**

Al fine di avere indicazioni utili per la selvicoltura, sia nei cedui che nelle fustaie, al momento del taglio, è obbligatorio rilasciare, ogni due ettari di superficie, un esemplare scelto tra le piante da seme, o, in mancanza, tra i polloni migliori e più sviluppati.

Tale disposizione è applicata a tutte le proprietà boschive accorpate di superficie superiore ai 2 ha.

Per quanto concerne la scelta della specie, si dovranno privilegiare quelle autoctone e quelle più rare presenti nel soprassuolo di riferimento.

L'esemplare arboreo, individuato e contrassegnato a cura dell'Ente delegato competente, per tutorio non potrà più essere utilizzato e, una volta morto, si dovrà provvedere ad individuare ed a contrassegnare un'altra pianta da salvaguardare nel tempo.

Le infrazioni sono punite con le sanzioni previste dall'art. 26 del RDL 3267/23.

#### **18- Potatura**

La potatura e la spalatura dei rami vivi sono consentite soltanto dal 1° ottobre al 15 aprile e sul terzo inferiore dell'altezza delle piante

La postura e la spalatura dei rami secchi sono consentite in qualsiasi stagione dell'anno.

Sono parimenti consentite, in qualsiasi stagione dell'anno, la potatura e la spalatura per ragioni fitosanitarie e di difesa conto gli incendi fermo restando il rispetto di quanto previsto dal successivo art. 40.

La potatura deve essere fatta rasente il tronco ed in maniera da non danneggiare la corteccia

Per i castagneti da frutto valgono le norme di cui ai successivi art. 52 e 53.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della Legge 950/67, oppure, qualora si verifichi il totale deperimento delle piante, la sanzione di cui all'art. 26 del RDL 3267/23 e all'art.45 del RDL 1126/26.



**19 - Allestimento e sgombero delle tagliate.**

L'allestimento dei prodotti del taglio e il loro sgombero dai boschi deve compiersi il più prontamente possibile ed in modo da non danneggiare il suolo, il soprassuolo ed in particolare il novellame.

Nei cedui, detti prodotti devono essere asportati dalle tagliate o almeno concentrati negli spazi vuoti delle tagliate stesse allo scopo destinati, entro il termine consentito per il taglio di cui agli artt. 11 e 12 e relative deroghe e comunque non oltre i trenta giorni dal termine predetto o dal termine dei lavori.

I residui di lavorazione, sia nelle fustaie che nei cedui, possono essere lasciati sull'area di caduta o concentrati negli spazi liberi dal novellame, avendo sempre cura di evitare eccessivi accumuli di materiale e di arrecare danni alla rinnovazione.

Al fine di ridurre il pericolo di incendi boschivi è sempre obbligatorio l'allontanamento di qualsiasi residuo di lavorazione nelle aree laterali alla viabilità e alle casse antincendio per una fascia di terreno non inferiore alla larghezza di 15 m.

È parimenti sempre obbligatorio l'allontanamento di qualsiasi residuo di lavorazione dell'alveo dei corsi d'acqua, da strade, piste, mulattiere, sentieri e casse antincendio.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 della Legge 950/67 e, quando ne sia seguito danno, anche la sanzione prevista dall'art 26 del RDL 3267/23.

**20 - Esbosco dei prodotti**

Ferma l'osservanza delle leggi relative al trasporto dei legnami per via funicolare aerea e per fluitazione, l'esbosco dei prodotti deve farsi per strade, piste, mulattiere, condotti e canali di avvallamento già esistenti o approntati (risine), evitando il transito ed il rotolamento nelle parti di bosco in rinnovazione.

Il rotolamento e lo strascico sono permessi soltanto dal luogo ove la piante viene atterrata alla strada, pista, mulattiera, condotto o canale più vicini o all'aia dove si farà la carbonizzazione, osservando le ulteriori prescrizioni che all'uopo dovesse imporre l'Ente delegato competente per territorio.

L'avvallamento di materiale legnoso lungo versanti, canali e torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulico-forestale ed il trascinarsi a strascico lungo le strade aperte al transito ordinario sono proibiti, l'Ente delegato, su domanda dell'interessato, può rilasciare, in via eccezionale, volta per volta, specifico nulla osta, sentito il parere della proprietà interessata.

Il transito dei trattori gommati e dei trattori forestali in bosco lungo tracciati o varchi naturali, che non comporti danni al soprassuolo o movimenti di terra, è di norma consentito per le operazioni di concentrazione ed esbosco, fatti salvi specifici divieti o limitazioni imposti dall'Ente delegato per particolari situazioni (rinnovazione in atto, possibile costipamento del terreno, periodi particolarmente piovosi, ecc.), che si accertassero anche nel corso dei lavori.

La manutenzione ed il ripristino, che non comportino movimento di terreno, di strade, piste e relativi piazzali mulattiere e sentieri pedonali, condotti o canali e l'installazione di impianti a fune possono essere effettuati previa comunicazione all'Ente delegato competente per territorio, il quale può vietare l'uso dei condotti e canali di avvallamento del legname già esistenti, qualora ciò possa dar luogo ad erosione, frane, smottamenti o danni gravi al soprassuolo boschivo; l'Ente delegato può altresì imporre che le piante abbattute siano sramate in loco al fine di ridurre i danni da strascico.

L'apertura e l'allargamento nonché la manutenzione ed il ripristino che comportino movimento di terreno di strade e piste forestali e mulattiere possono essere effettuati solamente previa autorizzazione ai sensi dell'art. 34 della L.R. 47/78 e, laddove esistenti, nel rispetto delle previsioni dei Piani economici vigenti (art.10 della LR.30/81).

L'Ente delegato competente per territorio al fine di contenere fenomeni erosivi a carico delle scarpate può imporre l'inerbimento delle stesse o comunque la loro stabilizzazione attraverso interventi di ingegneria naturalistica.

Analogamente, l'Ente delegato, al fine di ridurre l'eventuale dissesto idrogeologico o fenomeni erosivi, può imporre il ripristino della vegetazione, mediante impianto artificiale, nei luoghi adibiti all'asportazione dei prodotti boschivi qualora non si valuti opportuna la conservazione per le utilizzazioni future delle vie di esbosco e dei piazzali di deposito e di prima lavorazione aperti temporaneamente.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della Legge 950/67 e, quando ne sia seguito danno, anche la sanzione prevista dagli artt. 24 e 26 del RDL 3267/23.

**21 - Gru a cavo**

L'installazione di gru a cavo per l'esbosco dei prodotti forestali è soggetta ad autorizzazione del sindaco, sentito il parere dell'Ente delegato, sulla base di un progetto di utilizzazione contenente gli elementi previsti all'art. 15 e il tracciato della linea. L'autorizzazione non può essere concessa per una durata superiore a mesi sei; per periodi superiori è necessario chiedere una nuova autorizzazione.

Alla richiesta di autorizzazione il richiedente dovrà allegare, inoltre, l'assenso dei proprietari dei fondi interessati qualora reperibili, le caratteristiche e la durata dell'impianto e copia del contratto di assicurazione per la responsabilità civile, valida per tutto il periodo di esercizio dell'impianto.

Qualora le linee superassero l'altezza di 20 m dal limite del terreno libero o dalla sommità delle chiome, è obbligatoria la segnalazione con cavo di guardia munito di palloni o di bandiere colorate.

Copia dell'autorizzazione del sindaco, corredata di localizzazione dell'impianto su sezioni C.TR. in scala 1:10.000 e di profilo dell'impianto in scala 1:500, dovrà essere inviata all'Ente delegato, al Coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato, al Comando della regione aerea ed all'Azienda autonoma di assistenza al volo competenti per territorio.

Nei soprassuoli boschivi i varchi necessari al passaggio delle linee potranno avere larghezza massima di 8 m; la spaziatura minima tra i varchi non sarà, di norma, inferiore a 70 m.

È vietato l'attraversamento di strade a transito ordinario. All'incrocio con strade o piste di servizio forestale, nonché di mulattiere e sentieri dovranno essere apposti in luoghi ben visibili cartelli monitori.

La contrassegnatura delle piante da abbattere per l'apertura dei varchi di passaggio è a carico dell'Ente delegato, il quale potrà rivalersi sull'utilizzatore richiedente per le spese sostenute.

## **22- Carbonizzazione**

Previa comunicazione scritta di cui all'art 3 da inoltrare all'Ente delegato competente per territorio, è consentita la carbonizzazione, con qualsiasi sistema, nelle aie esistenti.

Le aie preesistenti quando sia necessario per la pendenza e la natura del terreno, devono essere sostenute possibilmente con dei muri a secco, con zolle erbose o con palizzate di legname.

Nei boschi in cui il pericolo degli incendi è grave, l'Ente delegato competente per territorio può, soprattutto nei mesi siccitosi, imporre speciali ed opportune cautele per esercitare la carbonizzazione e può altresì inibirla ai sensi della Legge 47/75.

Durante la preparazione del carbone, il terreno circostante deve essere vigilato di giorno e di notte da operai esperti al fine di evitare ogni pericolo di incendio al bosco circostante.

Per le infrazioni si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art 11 della Legge 47/75 e, qualora ne sia seguito danno, altresì la sanzione prevista dall' art.26 del RDL 3267/23.

Qualora ricorrano le circostanze sarà inoltre presentata denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art 423 e seguenti del codice penale.

## **PARAGRAFO E ESTRAZIONE E RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO**

### **23 - Resinazione**

La resinazione di norma è vietata.

Può essere attuata solo in seguito a specifica autorizzazione da parte dell'Ente delegato competente per territorio, il quale prescriverà le modalità ed i tempi di esecuzione.

I proprietari o possessori che intendono procedere alla resinazione delle piante, devono farne richiesta all'Ente delegato competente per territorio, indicando la località, la specie legnosa, la superficie del bosco o terreno in cui si trovano le piante da resinare ed il numero approssimativo di queste; devono inoltre precisare se intendono ricorrere a stimolanti chimici.

Per le inosservanze si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 3 della Legge 950/67, salvo l'applicazione dell'art 26 del RDL 3267n3.

### **24 - Raccolta dello "strame", del terriccio e del cotico erboso nelle aree forestali**

La raccolta dello "strame" (lettiera) e l'asportazione del terriccio e del cotico erboso nelle aree forestali sono vietate e ne è esclusa ogni forma di commercio.

È consentita la raccolta della lettiera esclusivamente per limitate necessità interne all'azienda agricola

È consentita altresì, l'asportazione del terriccio di castagno all'interno delle ceppaie da parte del proprietario o degli aventi diritto, esclusivamente per limitate necessità interne all'azienda agricola

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 950/67, salvo l'applicazione dell'art. 26 del RDL 3267/23.

**25 - Raccolta dell'erba, taglio o estirpazione del cespugliame nelle aree forestali.**

Sono vietati nelle aree forestali il taglio o l'estirpazione degli arbusti, ad eccezione di rovi, vitalbe e felci.

Lo sfascio e la raccolta dell'erba sono consentiti esclusivamente per scopi interni all'azienda agricola a condizione di evitare lo strappo e la recisione del novellame e qualsiasi altro danno alla rinnovazione forestale.

Tali pratiche sono consentite per motivi colturali nei castagneti da frutto, nei rimboschimenti e negli impianti per l'arboricoltura da legno.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 950/67, salvo l'applicazione dell'art. 26 del RDL 3267/23, qualora siano stati causati danni.

**26 - Raccolta dei frutti e dei semi forestali nei boschi**

La raccolta dei frutti e dei semi forestali nei boschi è consentita ai proprietari ed agli aventi diritto, in quantità e secondo modalità tali da non compromettere la rinnovazione del bosco o danneggiarlo altrimenti.

La raccolta dei semi e dei frutti forestali nei boschi iscritti ai Libri nazionale e regionale dei boschi da seme deve essere effettuata in conformità al relativo disciplinare di gestione (Piano di coltura e conservazione) e con il rispetto delle normative di cui alla Legge 269/73 e successivi decreti ministeriali fatta salva la delega alle Regioni di cui all'art. 69 del DPR 616/77 e successive leggi regionali in materia.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 950/67, salvo l'applicazione dell'art. 26 del RDL 3267/23.

Per la disciplina della produzione e del commercio delle sementi da rimboschimento si osserva il disposto della Legge 269/73 e successive leggi regionali in materia.

**27- Alberi di Natale**

Le piante, i cimali e/o i rami (raccolti in fascina) di qualsiasi provenienza, destinati al commercio come alberi o decorazioni di Natale debbono essere accompagnati da uno speciale permesso o da contrassegno rilasciati dall'Ente delegato competente per territorio, allo scopo di accertarne la provenienza da tagli o sfolli legittimi.

L'impianto di conifere, destinate alla produzione di alberi di Natale, in terreno non boscato sottoposto a vincolo idrogeologico non modifica lo stato colturale del terreno stesso con riguardo alle vigenti disposizioni di legge forestale, sempreché il proprietario, prima della piantagione, ne faccia all'Ente delegato competente per territorio, specifica comunicazione scritta e corredata dall'estratto di mappa, nel quale siano chiaramente indicate le particelle catastali destinate alla piantagione.

La mancata segnalazione dell'impianto eseguito nei terreni vincolati impone l'obbligo di considerare lo stesso impianto come un rimboschimento a tutti gli effetti.

La produzione e la commercializzazione di alberi di Natale sono comunque soggette anche alle disposizioni dettate dalla L.R. 34/82.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della Legge 950/67, per ciascuna pianta, cimale o fascina di rami mancanti del contrassegno o permesso e, qualora ne ricorrano le circostanze, quelle previste dagli artt. 24 e 26 del RDL 3267/23.

**28 - Salvaguardia della flora regionale e raccolta dei prodotti non legnosi nelle aree forestali e nei terreni saldi (prodotti del sottobosco)**

Le utilizzazioni dei boschi e la realizzazione di qualsiasi altro intervento, nelle aree forestali e nei terreni saldi, dovranno avvenire in modo tale da non arrecare danno diretto o indiretto attraverso l'alterazione dei luoghi, alla flora spontanea protetta ai sensi della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2.

La raccolta dei prodotti non legnosi nelle aree forestali (prodotti del sottobosco), compresi funghi e tartufi dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme previste dalla L.R. 2/77 e successive modifiche, dalla L.R. 24/91 ed in modo tale da non arrecare danno alle aree forestali, alla rinnovazione del bosco, nonché alla flora protetta.

**PARAGRAFO F  
PASCOLO NELLE AREE FORESTALI****29 - Esercizio del pascolo nelle aree forestali**

In applicazione dell'art 9 del RDL 3267/23 e salvo il disposto dell'art. 31 del presente corpo normativo si prescrive che:

1) nei boschi coetanei (cedui e fustaie), il pascolo del bestiame suino ed ovino è vietato prima che i polloni ed il novellame abbiano raggiunto l'altezza di 2,5 m. mentre per il pascolo del bestiame bovino ed equino l'altezza raggiunta dalla rinnovazione deve essere almeno di 4 m.

2) nelle fustaie disetanee e nei cedui a sterzo, che sono in continua rinnovazione, il pascolo è vietato;

3) nei boschi di nuova formazione, in quelli distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi con copertura inferiore al 40% o deperienti, il pascolo di ogni tipo di bestiame è vietato fino a quando non si ripristinano le condizioni di densità e di struttura ottimali in relazione alle condizioni ecologiche del luogo; verificato il ripristino della "situazione normale", previa specifica richiesta, il pascolo può essere consentito dall'Ente delegato competente per territorio, che emanerà anche le prescrizioni del caso;

4) nelle aree forestali in situazioni ambientali particolari di cui all'art.15 il pascolo di ogni tipo di bestiame è vietato;

5) chiunque intenda esercitare il pascolo di qualunque tipo di bestiame (compresa la selvaggina ungulata) all'interno di recinti situati nelle aree forestali, dovrà richiedere specifica autorizzazione all'Ente delegato competente per territorio con l'indicazione del numero dei capi, del tipo di bestiame e della superficie interessata; l'Ente delegato competente per territorio, entro 45 giorni dovrà esprimersi nel merito, ferma restando la facoltà di prescrivere l'attuazione di misure gestionali diverse e, al limite, di fare sospendere l'attività già autorizzata qualora si verificano danni al suolo ed al soprassuolo.

Per particolari esigenze di carattere ambientale o selvicolturale il pascolo nelle aree forestali può essere vietato o limitato dall'Ente delegato competente per territorio.

### **30 - Divieto di transito nelle aree forestali chiuse al pascolo e nei vivai forestali**

Nelle aree forestali chiuse al pascolo, anche se di proprietà, e nei vivai forestali è vietato immettere o far transitare animali.

Nelle predette aree è consentito il transito degli equini solo lungo la viabilità esistente, per motivi di lavoro o turismo, purché montati o condotti.

### **31 - Pascolo delle capre**

In applicazione dell'art. 9, RDL 3267/23, per il pascolo delle capre si devono osservare le seguenti prescrizioni:

1) è vietato nelle aree forestali;

2) gli Enti delegati competenti per territorio possono eccezionalmente autorizzare il pascolo predetto, escluse in ogni caso le aree forestali di cui all'art 15 del presente corpo di norme, i boschi in rinnovazione e quelli di cui al punto 3) del precedente art 29;

3) nel caso in cui l'autorizzazione sia stata concessa le capre devono essere avviate direttamente al pascolo lungo i percorsi stabiliti;

4) colui che immette le capre al pascolo nei terreni comunali, deve ottenere la licenza dal sindaco, dalla quale deve risultare il numero delle capre e l'indicazione dei terreni nei quali viene esercitato il pascolo.

### **32 - Infrazioni ai divieti di pascolo**

Per le infrazioni ai divieti stabiliti dai precedenti artt. 29, 30 e 31 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art 1 della Legge 950/67.

Nel caso di danno al soprassuolo, oltre alla sanzione di cui al comma precedente si applica l'art. 26 del RDL 3267 n.3.

## **PARAGRAFO G**

### **TUTELA DAGLI INCENDI, DAL VENTO E DA ALTRE AVVERSITÀ METEORICHE**

#### **33 - Cautele per l'accensione del fuoco e la prevenzione degli incendi nelle aree forestali, nei terreni saldi e pascolivi**

È vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi o a distanza minore di 100 m dai loro margini esterni, durante il periodo dichiarato di grave pericolosità ai sensi della Legge 47/75, tale distanza è elevata a 200 m. È però fatta eccezione per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nelle aree forestali e nei terreni di cui sopra. Ad essi è consentito accendere con le necessarie cautele negli spazi vuoti previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili - il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.

È consentita l'accensione di fuochi su appositi braceri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati siti all'interno dei predetti aree e terreni, con le modalità di cui al comma precedente; alle stesse condizioni essa è consentita, inoltre, su aree adeguatamente scelte ed attrezzate allo scopo e debitamente segnalate a cura dall'Ente delegato competente per territorio.

Nelle aree forestali ed in particolare nei castagneti da frutto nei terreni saldi e pascolivi è permesso l'abbruciamento controllato del materiale di risulta dei lavori forestali dandone preventivo avviso, entro le precedenti quarantotto ore, al locale Comando Stazione del Corpo forestale dello Stato, purché il terreno su cui l'abbruciamento si effettua venga circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco; comunque si deve procedere all'abbruciamento in assenza di vento ed in giornate particolarmente umide; l'abbruciamento è vietato durante il periodo dichiarato di grave pericolosità.

Nei casi di cui ai commi precedenti, il fuoco deve essere, comunque, sempre custodito; coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare.

Durante il periodo dichiarato di grave pericolosità ai sensi della Legge 47/75, nelle aree forestali è sempre vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o braci, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio.

È parimenti vietato l'abbruciamento della vegetazione nei terreni saldi e nei pascoli a scopo di pulizia.

L'abbruciamento delle "stoppie" delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante, è vietato a meno di 100 m dalle aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi elevati a 200 m in periodo dichiarato di grave pericolosità

All'interno delle aree forestali, nei terreni saldi e pascolivi o a meno di 100 m. da essi, non è permesso, senza autorizzazione dell'Ente delegato in materia forestale, realizzare discariche di qualsiasi genere che provochino pericolo di incendio.

Nell'eventuale autorizzazione devono essere prescritte le cautele per evitare tale pericolo.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 950/67, quella di cui all'art 11 della Legge 47/75, salvo l'applicazione dell'art. 26 della RDL 3267/23, quando si siano verificati danni al bosco.

Qualora si ravvisino anche gli estremi dei reati di cui all'art. 423 e seguenti del codice penale, viene inoltrata immediata informativa all'autorità giudiziaria.

### **34 - Controfuoco**

È consentito l'uso del controfuoco nelle aree forestali per combattere gli incendi, anche durante lo stato dichiarato di grave pericolosità ai sensi della Legge 47/75.

La pratica del controfuoco nello spegnimento degli incendi boschivi, ove è necessario e possibile, è adottata dal Corpo forestale dello Stato competente per territorio, previa consultazione con tutte le autorità coordinate nell'opera di spegnimento.

Il mancato rispetto delle procedure sopra riportate comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla Legge 950/67, con le modifiche e le integrazioni di cui alla Legge 47/75.

### **35 - Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi**

Gli enti di gestione delle linee ferroviarie, le società di gestione delle autostrade, le aziende di gestione o proprietarie di strade, le Amministrazioni provinciali e comunali e di proprietari frontisti delle strade vicinali ed interpoderali sono tenuti a mantenere sgombrare da residui vegetali secchi e da rifiuti le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza confinanti con le aree forestali. Tali pratiche escludono l'uso del fuoco.

Da qualsiasi strada o linea ferroviaria confinante con aree forestali e altri terreni coperti da vegetazione è vietato gettare mozziconi di sigarette e fiammiferi.

Al solo scopo di prevenzione degli incendi boschivi durante il periodo dichiarato di massima pericolosità, è vietato effettuare manifestazioni sportive o competizioni agonistiche su strade che attraversano aree forestali.

Il Corpo forestale dello Stato può vietare le manifestazioni anche al di fuori di tale periodo, ricorrendone la necessità.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 950/67 e successive modifiche ed integrazioni previste dalla Legge 47/75.

Qualora si verificano danni si applicano le sanzioni previste dall' art. 26 del RDL 3267/23.

Qualora si ravvisino gli estremi dei reati di cui all'art 423 e seguenti del codice penale, viene inoltrata immediata informativa all'autorità giudiziaria.

### **36 - Obbligo di segnalazione degli incendi**

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci un'area forestale è tenuto a dare l'allarme al Corpo forestale dello Stato presso la sede territorialmente più vicina o ritenuta più funzionale ai fini del pronto intervento o al Comune, o agli organi di

Polizia od ai Vigili del fuoco, o all'Ente delegato competente per territorio, in modo che possa venire organizzata la necessaria opera di spegnimento.

Per l'inosservanza di quanto sopra stabilito si applica la sanzione amministrativa di cui all'art 3 della Legge 950/67 e successive modifiche ed integrazioni previste dalla Legge 47/75

### **37 - Intervento delle persone per lo spegnimento degli incendi boschivi.**

Il proprietario o il possessore del terreno sul quale si sviluppa un incendio è sempre tenuto ad intervenire immediatamente, con le attrezzature in proprio possesso, e partecipare alle operazioni di spegnimento, fino al loro compimento.

Alle operazioni di spegnimento degli incendi provvedono, oltre al Corpo forestale dello Stato ed al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le squadre organizzate dai Comuni, dagli Enti delegati competenti per territorio, dalle associazioni per la protezione della natura e dalle cooperative forestali, ai sensi della Legge 47/75.

Alle medesime operazioni di spegnimento partecipano le persone che, a norma dell'art 33 del RDL 3267/23, richiamato dall'art. 7 della Legge 47/75, sono chiamate a prestare la propria opera.

Spento l'incendio, il luogo dove esso è avvenuto deve essere sorvegliato dal proprietario e/o da coloro i quali hanno provveduto alle opere di spegnimento per il tempo necessario ad eliminare ogni pericolo di riaccensione.

L'inosservanza è punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 950/67 e successive modifiche ed integrazioni.

### **38 - Norme per le aree forestali danneggiate dal fuoco, dal vento e da altre avversità.**

Nelle aree forestali percorse dal fuoco o danneggiate da altre avversità, a chiunque appartenenti, sono vietati il cambiamento di qualità di coltura, l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo e, per almeno 5 anni, il pascolo di qualsiasi tipo di bestiame; trascorso tale periodo il pascolo sarà consentito quando si saranno ricostituite le condizioni prescritte nel Paragrafo F.

Nelle aree forestali percorse dal fuoco o danneggiate da altre avversità, l'Ente delegato competente per territorio prescriverà le modalità di intervento finalizzate al ripristino ambientale e funzionale del soprassuolo vegetale. Il proprietario o possessore è tenuto ad osservare tali prescrizioni.

Nei boschi di proprietà di Enti pubblici e morali e comunque gravati di uso civico di legnatico, il ricavato dell'eventuale vendita della legna ottenuta dagli interventi di ripristino deve essere reimpiegato per la ricostituzione del bosco.

Nelle aree forestali danneggiate dal vento e da altre avversità meteoriche è consentita l'asportazione del materiale danneggiato ed il taglio dei fusti troncati.

Laddove siano individuate località in cui si verificano con maggior frequenza danni causati da avversità meteoriche (gelicidio, "neve pesante o bagnata", vento, gelate, ecc.), gli Enti delegati competenti per territorio possono stabilire forme di utilizzazione più prudenziali e prescrivere relative norme più restrittive, volte alla tutela di soprassuoli boschivi oggettivamente individuati e cartografati soprattutto in riferimento alle forme di governo e trattamento e, nel caso dei cedui semplici, circa il numero delle matricine da rilasciare e la dimensione diametrica del loro fusto.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui al RDL 3267/23, alla Legge 950/67, nonché quelle previste dalla Legge 47/75 e successive modifiche ed integrazioni salvo l'applicazione del successivo art 41.

## **PARAGRAFO H TUTELA FITOSANITARIA**

### **39- Norme di prevenzione**

Allo scopo di contenere eventuali attacchi parassitari di insetti scolitidi la Regione può prescrivere lo scortecciamento immediato dei fusti utilizzati.

Allo scopo di preservare i boschi dall'invasione di parassiti, è vietato distruggere, danneggiare o asportare le popolazioni ed i nidi del gruppo Formica rufa.

La distruzione, il danneggiamento o l'asportazione dei predetti nidi sono puniti con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 950/67.

### **40 - Lotta antiparassitaria**

## PARAGRAFO I RICOSTITUZIONE BOSCHIVA

### 41 - Ripristino dei boschi distrutti o danneggiati

Alla ricostituzione dei boschi totalmente o parzialmente distrutti dal fuoco, dal vento, da parassiti o da altre avversità, concorre l'Ente delegato competente per territorio, nell'ambito della pianificazione e programmazione degli interventi forestali con eventuale azione di rivalsa nei confronti dei responsabili dell'evento.

Per la ricostituzione dei boschi danneggiati per cause imputabili ad errata o mancata gestione, l'Ente delegato competente per territorio emana specifiche prescrizioni. Il proprietario o possessore è tenuto ad attuare gli interventi in esse previsti. In caso di inadempienza, può provvedere l'Ente delegato competente per territorio con azione di rivalsa nei confronti del proprietario o possessore.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 della Legge 950/67, ad ara o sua frazione.

## PARAGRAFO L CAPO II

### Norme per i boschi d'alto fusto

#### 42- Norme generali

Chi intende compiere tagli di utilizzazione di ampiezza inferiore a 2 ha nei boschi d'alto fusto deve darne comunicazione scritta all'Ente delegato, con un anticipo di almeno 30 giorni dall'inizio del taglio, specificandone l'ubicazione.

Chi intende compiere tagli di utilizzazione di ampiezza superiore a 2 ha nei boschi di alto fusto, secondo le norme stabilite dal precedente art. 14 e dai successivi articoli del presente Capo II, deve chiedere preventiva autorizzazione all'Ente delegato competente per territorio, almeno 60 giorni prima della data prevista per l'inizio dei tagli.

Le utilizzazioni di cui al precedente secondo comma devono essere autorizzate in base ad uno specifico progetto, redatto da tecnico forestale abilitato, che contenga almeno i seguenti elementi:

- conformità con la pianificazione territoriale vigente;
- ubicazione delle particelle da utilizzare, su C.T.R. in scala 1:5.000 1:10.000, superficie del bosco e della tagliata prevista riferimenti catastali;
- indicazione delle specie legnose componenti il soprassuolo arboreo, la forma di governo e trattamento in atto, i principali caratteri dendroauxometrici, l'età ed il grado di copertura media del soprassuolo;
- criteri tecnici secondo i quali si intende intervenire, indicando, in particolare, la stima della massa legnosa che cade al taglio e di quella residua e le modalità di esbosco che si intende adottare;
- forme di governo e di trattamento che si intende adottare in prospettiva.

Nel caso di fustaie coetanee trattate a tagli successivi e di fustaie disetanee, i tagli rispettivamente di sementazione e di curazione potranno eseguirsi solamente previa scelta delle piante ('martellata") a cura dell'Ente delegato competente per territorio.

Qualora le norme impartite contestualmente all'autorizzazione non vengano rispettate, l'Ente delegato competente per territorio può far sospendere il taglio.

La mancata comunicazione o richiesta di autorizzazione sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 della Legge 950/67, salvo l'applicazione dell' art 54 del presente colpo normativo.

### 43 - Fustaie coetanee trattate a taglio raso o a tagli successivi Tagli intercalari

Nelle fustaie coetanee, sia trattate a taglio raso, che a tagli successivi sono consentiti i tagli che eliminano le piante aduggiate, danneggiate, malformate e deperienti, previa comunicazione, ai sensi dell'art.3, all'Ente delegato.

I diradamenti e gli eventuali tagli di preparazione devono compiersi in modo tale che le chiome delle piante superstiti restino fra loro distanziate come segue:

- 0,5 m per le fustaie pure di faggio, abete bianco, abete rosso e per quelle miste delle specie anzidette;
- 1 m per le fustaie pure e miste di tutte le altre specie.

Purché non si arrechi danno al bosco, è consentita, in qualsiasi momento, l'asportazione di piante secche e l'utilizzo di quelle stroncate da eventi calamitosi.

**44 - Fustaie coetanee trattate a taglio raso. Tagli definitivi**

Nelle fustaie coetanee, il taglio raso si effettua con il rispetto dei turni minimi stabiliti dal successivo art. 47 e secondo le modalità (estensione, forma delle tagliate e loro distribuzione nello spazio e nel tempo) che vengono stabilite caso per caso dall'Ente delegato competente per territorio, nel rispetto dei limiti stabiliti dai precedenti artt.14 e 42.

**45 - Fustaie coetanee trattate a taglio raso. Eventuale rinnovazione artificiale obbligatoria**

Gli appezzamenti di bosco nei quali è eseguito il taglio raso debbono essere sgombrati ed anche rimboschiti, qualora non si verifichi la rinnovazione naturale.

L'Ente delegato competente per territorio ha la facoltà, qualora risulti improbabile la rinnovazione naturale, di imporre la rinnovazione artificiale nel momento in cui rilascia l'autorizzazione al taglio o successivamente se le condizioni ambientali non permettono la rinnovazione naturale.

Lo stesso Ente delegato oltre alle modalità predette può esigere dal proprietario, prima dell'utilizzazione, un congruo deposito, da effettuarsi in libretto postale di deposito o fidejussione bancaria, intestato al concessionario e vincolato all'Ente delegato per garantire la copertura delle spese da sostenersi per la rinnovazione artificiale del bosco stesso.

Se le modalità dettate non sono osservate il taglio può essere sospeso dall'Ente delegato competente per territorio, anche a deposito avvenuto.

Nel caso previsto dal terzo comma, il proprietario, all'atto della dichiarazione di ultimazione dell'intervento chiede la disponibilità della somma depositata. La stessa è resa dopo verifica dell'Ente delegato.

**46 - Fustaie coetanee trattate a "tagli successivi". Tagli di sementazione. Tagli secondari e di sgombero**

Nelle fustaie trattate a tagli successivi i tagli vengono eseguiti con criteri culturali tali da conservare e favorire la presenza della massima diversificazione possibile di composizione specifica. In queste fustaie dopo il taglio di sementazione, che deve avvenire almeno all'età del turno minimo previsto e che deve fare salve le piante portasemi, deve comunque risultare una consistenza legnosa non inferiore ai seguenti quantitativi per ha

- per i boschi di abeti mc. 250
- per i boschi misti di conifere e latifoglie mc. 250
- per i boschi di faggio mc. 220
- per i boschi di querce mc. 150
- per i boschi di pini mc. 150

I tagli di preparazione (eventuali) e di sementazione sono disciplinati dalle modalità tecnico-esecutive impartite dall'Ente delegato competente per territorio.

Il taglio di sgombero - preceduto o no da tagli secondari in conformità con l'andamento della rinnovazione - non può eseguirsi se non quando la rinnovazione stessa sia assicurata.

Dopo 10 anni, in assenza di rinnovazione, l'Ente delegato potrà consentire il taglio di sgombero con successiva rinnovazione artificiale.

**47 - Turni minimi per le fustaie coetanee**

Per le fustaie coetanee trattate a taglio raso ed a tagli successivi i turni minimi sono i seguenti:

- fustaie di faggio anni 90
- fustaie di querce anni 90
- fustaie miste di conifere e latifoglie anni 90
- fustaie di abeti anni 70
- fustaie di pini anni 70
- fustaie di castagno anni 60
- fustaie di douglasia anni 50

Turni diversi potranno essere stabiliti, caso per caso, dall'Ente delegato competente per territorio, a causa di motivate scelte tecnico-gestionali.



**48- Fustaie "transitorie"**

Nelle fustaie "transitorie" gli interventi di qualsiasi tipo sono disciplinati dall'autorizzazione dell'Ente delegato competente per territorio che stabilisce specifiche prescrizioni caso per caso. Se esistente, deve essere rispettato quanto prescritto dal Piano economico o dal Piano di coltura e conservazione.

**49- Fustaie disetanee**

Nei boschi di alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta l'utilizzazione va eseguita con criteri essenzialmente colturali. Favorendo la massima diversificazione di composizione specifica, osservando un periodo di curazione non inferiore a 12 anni e lasciando dopo il taglio una provvigione non al di sotto di 160 mc/ha per tutti i tipi di bosco.

Il tasso di utilizzazione del bosco non deve comunque superare il 25% della massa presente.

Durante il periodo di curazione nessun taglio è ammesso salvo quanto è disposto agli art. 38 e 40.

**50 – Fustaie irregolari**

I boschi con soprassuolo irregolare, ossia non decisamente coetanei né disetanei vengono considerati, ai fini del taglio, come boschi disetanei, salvo espressa diversa determinazione dell'Ente delegato competente per territorio, a richiesta scritta del proprietario.

**51 – Fustaie di castagno**

Il taglio delle piante di castagno è disciplinato oltre che dalle presenti prescrizioni anche dalle disposizioni contenute nel RDL 973/31.

Nelle fustaie coetanee di castagno da legno, il turno minimo è di 60 anni.

Turni diversi potranno essere stabiliti caso per caso dall'Ente delegato competente per territorio, per motivate scelte tecnico-gestionali.

**52 – Castagneti da frutto**

Nei castagneti da frutto coltivati sono permessi:

- a) l'esecuzione di innesti;
- b) le potature di formazione e di produzione, nonché quelle connesse allo stato fitosanitario, queste ultime ammesse anche al di fuori del periodo di riposo vegetativo di cui agli artt. 11 e 18;
- c) la formazione di ripiani sostenuti da muri a secco e/o da ciglioni inerbiti;
- d) il taglio delle erbe e degli arbusti, nonché la ripulitura totale della superficie allo scopo di facilitare la raccolta dei frutti;
- e) l'estirpazione delle ceppaie delle piante tagliate, purché la superficie sia regolarmente ripianata e si provveda alla sostituzione delle piante;
- f) il concentramento e la bruciatura del materiale di risulta obbligatori nel caso di parti di piante necrotizzate (seccate) da fitopatie (malattie delle piante), in spazi idonei, lontani delle chiome e nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza in osservanza delle parti specifiche delle presenti prescrizioni (art. 33 e seguenti). L'Ente delegato competente per territorio può dettare norme più restrittive ove se ne ravvisi l'opportunità.

**53 – Recupero di castagneti da frutto abbandonati e "conversione" di cedui castanili in castagneti da frutto**

In base ai propri strumenti di programmazione e pianificazione, gli Enti delegati autorizzano, su specifica richiesta corredata da relativo progetto, il recupero di soprassuoli castanili che tenga in attenta considerazione gli aspetti fitopatologici.

Sono permessi i seguenti interventi.

a) Recupero di castagneti da frutto abbandonati, attraverso:

- a1) taglio ed estirpazione delle ceppaie delle specie diverse dal castagno, sia arboree che arbustive, e rimodellamento morfologico del terreno;
- a2) potature di recupero, compresa l'eventuale capitozzatura delle piante innestate nei periodi di riposo vegetativo definiti ai precedenti artt. 11 e 18,
- a3) eliminazione dei castagni irrecuperabili, con eventuale estirpazione delle ceppaie e rimodellamento morfologico del terreno;
- a4) salvaguardia, conservazione ed innesto delle piante di castagno nate da seme e/o integrazione attraverso piantagione nelle chiarie eventualmente prodottesi con gli interventi di recupero di cui ai precedenti punti a1) e a3), al fine di ripristinare un sesto di impianto più regolare possibile;

a5) concentramento e bruciatura del materiale di risulta obbligatorio nel caso di parti di piante necrotizzate da fitopatie, da eseguirsi in spazi idonei, lontani dalle chiome e nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza in osservanza delle prescrizioni specifiche (artt. 33 e seguenti);

a6) eventuale ripristino di ripiani sostenuti da muri a secco e/o da ciglioni inerbiti nonché della viabilità di accesso.

b) “Conversione” di cedui (castanili) in castagneti da frutto attraverso:

b1) taglio a raso totale di ringiovanimento del soprassuolo, da effettuarsi durante il periodo di cui all’art. 11, su superfici inferiori a 5.000 mq; superfici adiacenti, con la stessa limitazione areale, sono recuperabili negli anni successivi (recupero scalare);

b2) allontanamento, con eventuale sradicamento, delle piante arbustive ed arboree diverse dal castagno, con obbligo del rimodellamento morfologico del terreno;

b3) concentramento e bruciatura del materiale di risulta, obbligatorio nel caso di parti di piante necrotizzate da fitopatie, da eseguirsi in spazi idonei, lontani dalle chiome e nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, in osservanza delle prescrizioni specifiche (artt. 33 e seguenti)

b4) eventuale formazione di ripiani sostenuti da muri a secco e/o da ciglioni inerbiti;

b5) ripristino di un “sesto di impianto” più regolare possibile con eventuale impianto di esemplari di castagno nelle chiare formatesi in seguito ai lavori di recupero

b6) selezione e innesto delle piante nate da seme e dei polloni prescelti per costituire il soprassuolo definitivo

b7) ripulitura periodica delle ceppaie dai polloni sovrannumerari (riscoppio) durante tutto l’anno;

b8) potatura di formazione, nel periodo di riposo vegetativo di cui agli artt. 11 e 18, e di difesa fitosanitaria consentita durante tutto l’anno, delle piante e dei polloni innestati fino al raggiungimento di una chioma produttiva

#### **54 – Penalità per irregolarità dei tagli**

Relativamente agli articoli del presente Capo II per le infrazioni si applicano le sanzioni previste dall’art 26 del RDL 3267/23 (salvo il compimento dei lavori di ripristino in base all’art. 25 del medesimo RDL 3267/23), dalla Legge 950/67 e dal RDL 973/31.

### **PARAGRAFO M**

#### **CAPO III**

#### **Norme per i boschi cedui**

#### **55 – Cedui semplici – Riserva di matricine**

Il taglio dei boschi cedui deve essere eseguito in modo da riservare un numero di matricine per ettaro definito in rapporto alle specie presenti ed alla pendenza media prevalente nella particella (catastale o forestale) o parte di essa da utilizzare.

Si suggerisce il rilascio di un numero di matricine ad ettaro calcolato moltiplicando il valore della pendenza per il fattore 2 (p.e. pendenza 36% - numero matricine 72).

Il numero minimo di matricine da rilasciare non può, comunque, essere inferiore ai valori riportati nella tabella che segue. Non può essere in nessun caso diminuito, ma può essere aumentato dall’Ente delegato competente per territorio in aree oggettivamente individuate in base agli strumenti di pianificazione.

Numero minimo da matricine/ha	Classi da pendenza media
< 100%	> 100%

prevalenza di faggio e carpino 100 v. art 15

prevalenza di specie quercine 70 v. art 15

prevalenza di castagno 40 v. art 15

Le matricine debbono essere scelte tra le piante da seme o, in mancanza tra i polloni migliori e più sviluppati e distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi in rapporto alla loro resistenza all’isolamento, con preferenza per le zone ove la loro presenza può meglio assicurare la rinnovazione del bosco.

Le matricine devono avere un diametro minimo di 15 cm misurato ad un’altezza dal suolo di 1,30 m.

Il taglio di utilizzazione del ceduo è possibile qualora vengano raggiunte le predette condizioni e soddisfatte anche le prescrizioni dell’art. 57.



### **61 - Scortecciamento dei polloni da cortecciola**

La pratica dello scortecciamento è vietata.

### **62 - Cedui composti**

Le prescrizioni per il taglio dei cedui semplici, di cui ai precedenti articoli valgono anche per il taglio dei cedui composti caratterizzati dall'esistenza di matricine di almeno 3 diverse classi di età.

Il numero delle matricine da riservare deve essere non inferiore a 160 per ettaro, di cui 80 dell'età del turno del ceduo e 80 ripartite fra le classi di età multiple del turno.

Il taglio di utilizzazione dovrà essere preceduto dall'individuazione delle matricine da rilasciare, a cura dell'Ente delegato competente per territorio.

Valgono, inoltre, in presenza di cedui composti "invecchiati", le norme del precedente art. 59, considerando la classe di età più giovane come ceduo semplice, fermo restando quanto previsto dall'art 7.

### **63 - Disposizioni e sanzioni amministrative relative ai boschi cedui**

Qualora non sussista alla luce di quanto riportato nei precedenti articoli del Capo III, l'esigenza di richiedere specifica autorizzazione, gli interventi di ceduzione vanno comunque comunicati preventivamente, ai sensi dell'art. 3 all'Ente delegato.

Per le infrazioni alle disposizioni contenute negli articoli del presente Capo III si applicano le pene stabilite dall'art. 26 del RDL 3267/23, nonché dalla Legge 950/67, per quanto applicabili.

## **TITOLO II**

### **PARAGRAFO N**

#### **NORME PER I TERRENI CESPUGLIATI E ARBUSTATI**

### **64 - Modalità di gestione**

Le aree arbustate, cespugliate e a macchia costituite in prevalenza da specie forestali, a giudizio dell'Ente delegato competente per territorio, possono essere equiparate ad ogni effetto ai boschi deteriorati di cui all'art 41.

E' sempre vietato il taglio dei cespugli e degli arbusti siti nelle aree di cui al precedente art 15, salvo nei casi previsti dagli art. 52 e 53.

Chiunque intenda procedere all'eliminazione dei cespugli e degli arbusti negli altri ambiti territoriali deve ottenere preventiva autorizzazione dall'Ente delegato competente per territorio, che potrà prescrivere le modalità di esecuzione dei lavori oppure vietarli.

Qualora si reputi opportuno accelerare i processi di sviluppo della vegetazione, l'eventuale rimboschimento o rinfoltimento dovrà effettuarsi previo il taglio, che dovrà essere limitato allo stretto necessario, di rovi, vitalbe e felci, se e in quanto pregiudizievoli per l'impianto di specie forestali autoctone.

E' consentita, in qualsiasi periodo dell'anno, l'eliminazione delle piante di cui sopra, se pregiudizievoli dello sviluppo della rinnovazione forestale naturale o artificiale.

Il taglio dei cespugli e degli arbusti deve avvenire di norma nel periodo di riposo vegetativo.

Nelle aree arbustate, cespugliate e a macchia danneggiate da incendi l'esercizio del pascolo è vietato per cinque anni dall'evento.

### **65 - Conservazione della flora spontanea**

Nelle aree forestali, di norma sono vietate l'estirpazione e l'asportazione, anche parziale, di piante, salvo quanto previsto dall'art. 8.

Sono permesse, consentite la proprietà, la raccolta e l'asportazione delle piante officinali a scopo commerciale, nonché delle piante appartenenti alla flora spontanea per scopi di studio.

Chi intende compiere tali pratiche deve richiedere autorizzazione all'Ente delegato competente per territorio, indicando il luogo e il periodo di tempo in cui opererà, le specie e le quantità delle piante che intende asportare.

L'Ente potrà autorizzare le suddette attività, dando prescrizioni specifiche, o vietarle.

Vanno comunque rispettati i divieti previsti in materia di protezione della flora spontanea protetta stabiliti dalla LR. 24 gennaio 1977, n.2 e successive modificazioni.

**66- Sanzioni amministrative**

Le infrazioni agli articoli del presente Titolo II sono punite come segue.

La mancata richiesta di autorizzazione è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art.3 della Legge 950/67.

Per le altre infrazioni si applicano gli artt. 24 e 26 del RDL 3267/23 e, se del caso, l'art n. 15 della LR.2/77.

**TITOLO III****PARAGRAFO O****NORME PER I TERRENI PASCOLIVI****67 - Modalità del pascolo**

Per l'esercizio del pascolo nei terreni pascolivi si osservano le seguenti disposizioni:

- 1) salvo diversa, espressa autorizzazione dell'Ente delegato competente per territorio, il pascolo può essere esercitato nei terreni situati ad altitudine fino a 1000 m s.l.m. solo dal 15 maggio al 31 ottobre e ad altitudine superiore (ai 1000 m s.l.m.) dal 15 giugno al 15 settembre;
- 2) il pascolo vagante, cioè senza custode idoneo, non può esercitarsi che nei terreni liberi al pascolo appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purché la proprietà contermini ed i terreni anche dello stesso proprietario in cui il pascolo è vietato, siano garantiti dallo sconfinamento degli animali a mezzo di chiudende;
- 3) fuori del caso sopra indicato, il pascolo deve essere esercitato sotto la sorveglianza di personale idoneo;
- 4) i pascoli montani appartenenti agli Enti, devono essere utilizzati in conformità di apposite norme prescritte e approvate dalle Amministrazioni provinciali, ai sensi dell'art 135 del RDL3267/23 e dell'art 41 della L.R. 6/84;
- 5) resta facoltà dell'Ente delegato competente per territorio di imporre, nei pascoli, il sistema del pascolamento a rotazione o altre forme di utilizzazione in conformità delle buone norme di alpicoltura, determinando caso per caso il carico massimo di bestiame, la durata del pascolo ed i turni di riposo; ciò vale anche per la selvaggina ungulata in luoghi recintati.

Le infrazioni alle disposizioni che precedono sono punite come segue:

- a) quelle di cui ai punti 2) e 3), con la sanzione amministrativa prevista dall'art.3 della Legge 950/67;
- b) quelle di cui ai punti 1) e 4), con la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della Legge 950/67
- c) quelle di cui al punto 5) con la sanzione amministrativa prevista dall'art.135 del RDL 3267/23.

**68 - Pascoli deteriorati**

Nei pascoli deteriorati a causa di un carico di bestiame eccessivo o per motivi di dissesto idrogeologico, l'Ente delegato competente per territorio può vietare il pascolo, oppure consentirlo in forma limitata indicando la durata del pascolo, il carico massimo del bestiame, la ripartizione del pascolo in sezioni ed i turni di riposo.

Parimenti, al fine di salvaguardare la copertura del terreno e consentire la ripresa del manto vegetale, nei terreni pascolivi percorsi dal fuoco è vietato l'esercizio del pascolo per un periodo non inferiore a cinque anni dall'evento.

Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art.1 della Legge 950/67.

**69 - Miglioramento dei pascoli**

Nei pascoli, i lavori di miglioramento, quali spietramento e successivo conguaglio del terreno, concimazione, suddivisione in comparti sono lasciati alla libera iniziativa dei proprietari o possessori.

In nessun caso è permessa la ripulitura del pascolo attraverso l'uso del fuoco.

Le eventuali operazioni colturali (rottura superficiale del cotico erboso, trasemina ecc.) e la realizzazione di opere per il drenaggio delle acque superficiali possono essere effettuate in seguito a comunicazione fatta all'Ente delegato competente per territorio, il quale entro 30 giorni può imporre precise modalità per impedire danni alla conservazione del suolo e alle specie protette eventualmente presenti.

Nell'esecuzione delle opere di miglioramento devono essere mantenuti gli alberi isolati o a gruppi se in buone condizioni vegetative, nonché gli arbusti appartenenti alla flora spontanea protetta.

Il proprietario o il consegnatario del pascolo è tenuto a realizzare sulla superficie dello stesso tutti gli accorgimenti necessari per la buona regimazione delle acque e per mantenere in piena efficienza la rete scolante (fossi di guardia di scolo, ecc.).

Le infrazioni alle norme del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art 3 della Legge 950/67, fatta salva l'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'art. 24 del RDL 3267/23, qualora gli interventi non siano chiaramente finalizzati al miglioramento del pascolo.

## **TITOLO IV**

### **PARAGRAFO P**

#### **NORME DI GESTIONE DELLE AREE FORESTALI E DEI TERRENI SALDI E PROCEDURE PER LA LORO TRASFORMAZIONE IN TERRENI SOTTOPOSTI A PERIODICA LAVORAZIONE**

##### **70 - Norme generali**

Nei terreni saldi ex coltivi dovranno essere mantenuti in piena efficienza i fossi di guardia perimetrali, di scolo esterni ed interni nonché le eventuali cunette stradali proprie della preesistente sistemazione idraulico-agraria, al fine di non arrecare danno ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti; tale obbligo sussiste fino a che l'area interessata non assume le caratteristiche delle aree forestali in seguito alla evoluzione naturale o per intervento antropico.

Per la trasformazione dei terreni saldi in terreni sottoposti a periodica lavorazione deve essere richiesta specifica autorizzazione, ai sensi dell'art 34 della L.R. 47/78, agli Enti delegati ai sensi dell'art 41 della LR. 6/84 (Amministrazioni provinciali Circondario di Rimini, Assemblee di Comuni di Imola e Cesena), per i territori di rispettiva competenza; gli Enti delegati dovranno contestualmente emanare precise prescrizioni in merito.

Il taglio e l'estirpazione di alberi e arbusti eventualmente presenti sui terreni saldi sono di norma vietati. L'Ente delegato competente per territorio potrà eventualmente rilasciare specifica autorizzazione, stabilendo contestualmente le modalità dell'intervento.

Nei terreni saldi percorsi da incendi l'esercizio del pascolo è vietato per almeno cinque anni dall'evento.

##### **71 - Lavorazione del terreno per l'impianto di nuovi so soprassuoli arborei.**

La lavorazione per l'impianto di nuovi boschi e per l'arboricoltura da legno non è soggetta a preventiva autorizzazione, sempre che si eseguano buche, piazzette e gradoni senza dissodare andantemente il terreno: tale intervento è da comunicare preventivamente, ai sensi dell'art. 3.

L'Ente delegato competente per territorio valuta la congruità dell'intervento previsto, con facoltà di vietare lo stesso, se in contrasto rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale vigenti.

Fuori dai casi previsti dal precedente primo comma è necessaria l'autorizzazione preventiva dell'Ente competente, con le modalità di cui al primo comma del precedente art. 70.

##### **72- Sanzioni amministrative**

Le infrazioni agli articoli del presente Titolo IV sono punite come segue.

La mancata richiesta di autorizzazione è punita con la sanzione amministrativa prevista dalla Legge 950/67.

Per le altre infrazioni si applicano gli artt. 24 e 26 del RDL 3267/23.

## **TITOLO V**

### **PARAGRAFO Q**

#### **ARBORICOLTURA DA LEGNO**

##### **73 - Norme per la gestione degli impianti per l'arboricoltura da legno**

Con riferimento alle definizioni presenti nell'Allegato "A", gli impianti per l'arboricoltura da legno rientrano nelle aree agricole a media intensità colturale, comprensiva di lavorazioni periodiche del terreno. Tali impianti devono essere gestiti attraverso un piano economico o di gestione, ovvero di coltura e conservazione, approvati dagli Enti competenti ai sensi dell'art. 10 della LR.30/81.

Al termine del ciclo produttivo o turno stabilito dai predetti piani, la superficie interessata dall'impianto può essere destinata ad altra coltura agraria, previa comunicazione all'Ente delegato, nel rispetto delle norme di cui al seguente Titolo VI e salvo il verificarsi della situazione descritta di seguito.

Il mancato rispetto delle determinazioni del Piano di gestione o di coltura e conservazione, che porti ad una significativa riduzione dell'intensità colturale, accertata in base a puntuale istruttoria tecnica dell'Ente delegato competente per territorio, determina il passaggio del terreno investito da area agricola ad area forestale con le conseguenti implicazioni normative dovute all'applicazione delle presenti prescrizioni.

Ai terreni ospitanti gli impianti per l'arboricoltura da legno si applicano le norme per la lavorazione dei terreni a coltura agraria di cui al seguente Titolo VI.

## **TITOLO VI**

### **PARAGRAFO R**

#### **NORME PER LA LAVORAZIONE DEI TERRENI A COLTURA AGRARIA**

##### **74 - Lavorazione del terreno**

I terreni con pendenza media superiore al 60% non possono essere assoggettati a colture e/o rotazioni colturali che richiedano lavorazioni agricole annuali del suolo.

Nei terreni con pendenza media inferiore al 60%, l'Ente delegato competente per territorio può subordinare le lavorazioni del suolo a modalità più restrittive intese a regimare le acque a diminuirne la velocità, a conservare la stabilità del suolo ed a ridurre il trasporto solido, qualora valuti le sistemazioni idraulico-agrarie non sufficienti ad evitare i danni previsti all'art. del RDL 3267/23.

L'Ente delegato competente per territorio stabilisce il termine entro il quale la pratica di lavorazione in atto deve essere abbandonata, nonché la necessità ed il termine di esecuzione dei lavori di sistemazione. Il proprietario dei terreni deve curare il mantenimento a regola d'arte delle opere di sistemazione.

Al proprietario e/o conduttore del terreno è comunque fatto obbligo:

- 1) di predisporre e mantenere efficiente la rete scolante principale e periferica onde evitare che si verifichino scoscendimenti ed eccessivi trasporti di materiale terroso;
- 2) di non sottoporre a lavorazioni una fascia di terreno di larghezza superiore a 0,5 m. misurati dal ciglio di qualsiasi sede viaria;
- 3) di mantenere in efficienza la viabilità poderal;e
- 4) di rispettare gli alberi isolati o a gruppi nonché le siepi e i filari di alberi confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale.

Le infrazioni saranno punite ai sensi dell'art. 3 della Legge 950/67 e, qualora ne ricorrano gli estremi ai sensi dell'art. 24 del RDL 3267/23.

##### **75 - Opere di sistemazione o di difesa**

Qualora esistano disposizioni specifiche in materia (abitati da consolidare di cui all'art 15) devono essere rispettate tali specifiche disposizioni.

Qualora in un terreno soggetto a coltura agraria si siano verificati dissesti idrogeologici per i quali si è reso necessario eseguire opere di sistemazione e di consolidamento (in particolare nelle altre situazioni di cui all'art. 15) o si abbiano fondati motivi di ritenere che la normale lavorazione in uso possa provocare danni alle opere eseguite, l'Ente delegato competente per territorio determina le modalità da seguire per la lavorazione del terreno e, qualora ritenuto opportuno, impone la sospensione della periodica lavorazione.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 24 del RDL 3267/23.

##### **76- Deflusso delle acque**

Le acque meteoriche, di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi degli abbeveratoi ecc., debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.

In particolare in proprietari ed i frontisti dovranno mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo e le cunette stradali, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi: tali obblighi sussistono anche per i terreni a coltura agraria nei quali siano state sospese, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo.

Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 950/67, salvo l'applicazione degli artt. 24 e 26 del RDL 3267/23.

##### **77 - Raccolta di pietrame**

Fermo restando il rispetto della disciplina delle attività estrattive di cui alla L.R. 18 luglio 1991, n. 17, nell'ambito delle lavorazioni agricole, sono consentiti al proprietario o conduttore del fondo, la raccolta ed il prelievo in superficie di materiali inerti (ghiaia, sassi, pietrame) ai fini del miglioramento del terreno agricolo.

Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art 3 della Legge 950/67 e nel caso si verifichino danni anche ai sensi degli artt. 24 e 26 del RDL 3267/23.

## **TITOLO VII**

### **PARAGRAFO S**

#### **NORME PER L'ABBANDONO DEI RIFIUTI**

##### **78 - Abbandono dei rifiuti**

Fermo restando quanto stabilito dal DPR 915/82 e dalle L.R. 6/86 e 29/88 riguardanti la regolamentazione delle discariche di rifiuti solidi e liquidi è vietato a chiunque abbandonare rifiuti di qualsiasi genere, anche nelle aree forestali nei prati, nei terreni pascolivi e nei terreni saldi, ai sensi dell'art 13 della L.R. 30/81.

Nelle aree soggette ad intenso flusso turistico, le amministrazioni territorialmente competenti sono tenute ad installare appositi contenitori di raccolta

Le infrazioni alle violazioni sono punite con la sanzione prevista dall'art. 24 della DPR 915/82, nonché da quelle previste dai regolamenti comunali, qualora ne ricorrano gli estremi.

##### **79 - Divieto di installazioni pubblicitarie**

Nelle aree forestali è vietata, all'esterno della perimetrazione del territorio urbanizzato, l'installazione di pannelli pubblicitari permanenti o provvisori ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnaletiche relative alle attività produttive ed ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnaletiche aventi finalità turistiche locali.

Per le violazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art 3 della Legge 950/67.

##### **80 - Segnaletica interna alle aree forestali**

Sono vietate all'interno delle aree forestali forme di segnaletica che possano comportare danni al soprassuolo.

La segnaletica inerente manifestazioni a carattere temporaneo dovrà essere esclusivamente in materiali biodegradabili e comunque rimossa al termine dell'evento.

È vietato l'uso di segnaletica a vernice di colore azzurro e/o blu, confondibile con quella utilizzata per le indicazioni ed i riferimenti relativi a segnalazioni del settore forestale.

Per le violazioni di cui ai precedenti commi si applica la sanzione amministrativa di cui all'art 3 della Legge 950/67.

## **TITOLO VIII**

### **PARAGRAFO T**

#### **NORME PER IL TRANSITO DEI VEICOLI A MOTORE**

##### **81 - Transito dei veicoli a motore sulle strade e piste forestali e sulla viabilità podereale ed interpodereale**

Sulle strade e piste forestali e su quelle poderali ed interpoderali è consentito esclusivamente il transito dei mezzi motorizzati per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali di servizio e/o vigilanza, per il trasporto di materiale occorrente per la realizzazione di opere pubbliche e per la sistemazione idrogeologica, per attività di soccorso e di protezione civile, nonché ai proprietari ed affittuari di fondi e di case non raggiungibili altrimenti.

La viabilità propriamente forestale dovrà essere chiusa con l'apposizione di sbarre e di cartelli da parte delle aziende interessate oppure da parte dell'Ente territoriale competente.

Relativamente alla viabilità di uso pubblico, autorizzazioni in deroga ai commi precedenti potranno essere concesse dalle Amministrazioni sulla base di motivazioni specifiche (ricerca e sperimentazione, studi, ecc.) ed indicando tempi e modalità di uso, su parere favorevole espresso dall'Ente delegato in materia forestale.

Sulla viabilità forestale l'attività agonistica con mezzi motorizzati di qualsiasi genere è di norma vietata salvo specifica autorizzazione, limitata alla durata dell'evento agonistico.

Fermo restando l'obbligo di acquisire tutti gli altri permessi previsti dalle vigenti norme in materia, quest'ultima richiesta di autorizzazione, in carta legale dovrà essere presentata al Comune per il tramite dell'Ente delegato, che esprimerà un parere in proposito, accompagnata dai seguenti documenti:

- a) cartografia in scala 1:10.000 del tracciato di gara; b) assenso dei proprietari dei fondi interessati;
- c) programma della manifestazione;
- d) evidenziazione delle aree di servizio e degli spazi destinati agli spettatori.

L'autorizzazione, che non potrà riguardare l'apertura di nuovi tracciati ed avrà durata massima di 72 ore dovrà essere inviata al richiedente, all'Ente delegato, al Coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato; potrà comprendere prescrizioni atte



alla migliore salvaguardia e tutela dei terreni oggetto della manifestazione, nonché la richiesta di un deposito cauzionale a garanzia degli eventuali ripristini e delle ordinarie manutenzioni.

La segnaletica temporanea va obbligatoriamente rimossa e gli eventuali danni a carico della vegetazione e del suolo saranno adeguatamente risarciti nella misura pari al costo del ripristino.

Durante il periodo dichiarato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, il divieto è assoluto.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art.3 della Legge 950/67.

## **82 - Transito di veicoli a motore fuori strada**

Al fine di evitare l'insorgere di fenomeni erosivi e di prevenire danni alla vegetazione ed al cotico erboso, è vietato a chiunque di transitare con veicoli a motore nei terreni agrari, nei terreni saldi, nei terreni pascolivi, nelle aree forestali lungo le mulattiere e/o i sentieri per scopi diversi da quelli definiti dal primo comma dell'art. 81.

È vietato parcheggiare qualsiasi tipo di veicoli a motore nei terreni di cui sopra, anche se laterali alla viabilità di transito.

Il parcheggio può avvenire, ove è consentito, sulla sede stradale o nelle aree appositamente predisposte ed attrezzate.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 della Legge 950/67.

## **TITOLO IX**

### **PARAGRAFO U**

#### **NORME FINALI**

### **83- Sostituzione**

Ai sensi dell'art. 13 della LR. 30/81 e dell'art 10 del PTPR, le presenti prescrizioni valide negli ambiti territoriali di cui all'art 1, sostituiscono quelle in vigore, ai sensi del RDL 3267123.

Ogni norma precedente, contraria in tutto o in parte alle presenti prescrizioni, è da intendersi abrogata.

È fatto obbligo a tutti di osservarle e, a chiunque spetti di farle osservare nell'ambito del territorio della regione Emilia Romagna

## **DEFINIZIONI**

Salvo specifica puntualizzazione, la terminologia e le definizioni adottate nelle presenti Prescrizioni sono quelle tradizionalmente in uso nei testi didattici e tecnico-scientifici maggiormente significativi del settore forestale nazionale.

Le definizioni relative alle "Aree forestali" sono in accordo con quelle presenti nella deliberazione della Giunta regionale n. 2141 del 2 maggio 1990, nell'inventario forestale regionale e nella metodologia per la realizzazione della Carta forestale regionale.

Piano economico, Piano di gestione e Piano di assestamento forestale sono, ai fini delle presenti Prescrizioni definizioni sinonime.

Ai fini delle presenti Prescrizioni di massima e di Polizia forestale sono definite:

Aree forestali le superfici caratterizzate dalla presenza di vegetazione arborea ed arbustiva spontanea o di origine artificiale in grado di produrre legno o altri prodotti classificati usualmente come forestali e di esercitare un'influenza sul clima, sul regime idrico, sulla flora e sulla fauna

Sono inclusi nelle "Aree forestali" i soprassuoli boschivi o boschi (1), i boschetti (2), gli arbusteti (3), le aree temporaneamente prive di vegetazione arborea od arbustiva per cause naturali o artificiali (4) che non siano state adibite ad uso diverso da quello originario (tagliate, aree incendiate, ecc.), i castagneti da frutto (5), i rimboschimenti (6) intesi come impianti arborei di origine artificiale non soggetti ad interventi di carattere agronomico lasciati evolvere naturalmente o assoggettati ad interventi selvicolturali le formazioni vegetali lineari (7).

Le "aree forestali" si differenziano dalle aree a vegetazione erbacea spontanea per la presenza diffusa ed uniforme di alberi ed arbusti che esercitano una copertura del suolo maggiore rispettivamente al 20% e al 40% dell'area di riferimento.

Per gli stessi effetti, non sono da considerarsi "area forestale":

- a) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea non superi il 20% della loro superficie e sui quali non sia in atto una rinnovazione forestale;
- b) l'arboricoltura specializzata da legno;
- c) i filari di piante;

d) i giardini e i parchi urbani.

È definito **Terreno saldo** un terreno non sottoposto a lavorazioni agricole (arature, fresature, erpicature, ecc.) da almeno otto anni (sospensione delle lavorazioni per due rotazioni agrarie quadriennali tradizionali).

Esso, può presentarsi privo di vegetazione, parzialmente vegetato o totalmente coperto da vegetazione (erbacea e/o arbustiva), in relazione alle sue origini, alla sua utilizzazione passata e ai tempi intercorsi dalla sospensione della coltura agraria eventualmente praticata. Qualora le coperture vegetali del suolo raggiungano le soglie del 20% per la vegetazione arborea e del 40% per quella arborea e/o arbusiva nonché le altre caratteristiche occorrenti l'area assume le relative connotazioni e definizioni all'interno delle "Aree forestali".

È definito **Terreno pascolivo** un terreno coperto da vegetazione erbacea perenne o comunque poliennale di origine naturale o antropica, soggetto a periodici miglioramenti da parte dell'uomo, ma non sottoposto a frequenti lavorazioni agricole nel quale l'utilizzazione delle erbe foraggere avviene principalmente attraverso il pascolamento.

La caratterizzazione più marcata di queste superfici è la presenza uniforme e omogenea di un cotico erboso ricoprente il terreno in grado di fornire alimento al bestiame allevato dall'uomo. Sono altri elementi caratterizzanti la presenza, anche minima, di infrastrutture e strutture in grado di agevolare o rendere possibile l'attività antropica dell'allevamento (strade e piste, ricoveri, recinzioni, abbeveratoi, ecc.). Generalmente, in una accezione più ampia del termine, si considerano pascoli anche le superfici erbacee naturali che sostentano gli erbivori presenti in natura (ungulati selvatici): tali territori non sono da assimilarsi al "terreno pascolivo", di cui al Titolo III delle presenti Prescrizioni, bensì ai terreni saldi (vedi definizione e Titolo IV). Uguale considerazione è da adottarsi nei confronti delle fasi dinamiche o climax della vegetazione che si prestano al pascolo brado o di transito anche con greggi o mandrie condotte e sorvegliate ove non sussistano operazioni colturali di miglioramento del "pascolo" e la presenza delle sopra ricordate strutture e infrastrutture di minima.

È definita **Arboricoltura da legno** l'insieme di tecniche e modalità colturali applicate ad un impianto di origine artificiale volto ad ottenere la massima produzione legnosa in assortimenti standardizzati per usi industriali e/o artigianali nel minor tempo possibile.

Caratteristica dell'arboricoltura da legno è che gli impianti, ancorché effettuati in ampiezza territoriali sottoposti a vincolo idrogeologico, sono da considerarsi colture agricole arboree il cui prodotto è costituito dal legno ricavabile a "maturità", alla fine di un turno fortemente condizionato dall'andamento del mercato.

Tali impianti sono soggetti a frequenti interventi di media intensità colturale, anche di "tipo agronomico".

---



---

NOTE:

(1) Sono "**soprassuoli boschivi**", o più comunemente boschi, tutte le aree con vegetazione arborea diffusa le cui chiome coprono per almeno il 20% la superficie di riferimento e che abbiano un'estensione minima di 5.000 mq., un'altezza media superiore a 5 m ed una larghezza minima non inferiore a 20 m.

(2) Sono definite "**boschetti**" le formazioni vegetali di origine naturale o artificiale, non sottoposte a pratiche agronomiche, costituite da specie arboree con la compresenza senza eventuale di specie arbustive. La componente arborea (individui di altezza superiore a 5 m) esercita una copertura sul suolo superiore al 40% e la superficie complessiva di riferimento è inferiore a 5.000 mq.

(3) Per "**arbusteti, cespuglieti, formazioni a macchia**" si intendono le formazioni vegetali naturali, raramente d'impianto antropico; a prevalenza di specie tendenzialmente policormiche decidue, semidecidue o sempreverdi aventi un'altezza media inferiore a 5 m. esercitanti una copertura del suolo superiore al 40%. La componente arborea, rappresentata da specie forestali tendenzialmente monocormiche di altezza superiore a 5 m. copre il suolo per una percentuale inferiore al 20%. Le formazioni arbustive esercitanti una copertura del suolo inferiore al 40% relativamente alla superficie di riferimento non rientrano nelle "aree forestali" (vedi definizione di "terreno saldo")

(4) Le "**aree transitoriamente prive di vegetazione arborea**" sono zone ricoperte o non ricoperte da arbusti e/o alberetti di altezza inferiore a 5 m. limitrofe o compresi all'interno di soprassuoli boschivi. Le specie arboree di altezza media superiore a 5 m eventualmente presenti esercitano sul suolo una copertura inferiore al 20%. Sono incluse: le superfici prive di vegetazione arborea per cause naturali - radure, vuoti, ecc - all'interno di soprassuoli boscati di larghezza superiore a 20 m. le tagliate; le aree in rinnovazione e le zone in cui la copertura boschiva sia scomparsa per calamità naturali (incendi, vento, frane, ecc.) e che non abbiano ricevuto una destinazione d'uso diversa da quella a bosco.

(5) I "**castagneti da frutto**" sono caratterizzati dalla presenza esclusiva o densamente preponderante di piante di castagno ad alto fusto in genere di notevoli dimensioni { sviluppo, destinate, attualmente o in passato, principalmente alla produzione di frutti.

(6) Rientrano nei "**rimboschimenti**" gli impianti artificiali di specie legnose destinate a fornire prodotti classificati come forestali o ad esercitare particolari funzioni di protezione ambientale o di carattere sociale, estetico e/o ricreativo (polifunzionalità). Essi hanno un'altezza media inferiore a 5 m ed occupano una qualsivoglia estensione.

(7) Deve intendersi "**formazione vegetale lineare**" qualsiasi formazione arbustiva o arborea di origine naturale o antropica avente larghezza media inferiore a 20 m e lunghezza pari ad almeno 3 volte la dimensione media della larghezza. In caso di preponderante componente arborea (formazioni di ripa o di forra, fasce frangivento, ecc) l'altezza media della vegetazione arborea è maggiore di 5 m. In caso di prevalente presenza di specie arbustive (siepi, siepi alberate) l'altezza media della vegetazione risulta inferiore a 5 m.

Sono esclusi i filari di piante arboree, quali, ad esempio, le alberature stradali non accompagnate da una significativa complessività strutturale, come nelle siepi alberate, che, quindi, sono incluse.

La superficie da loro occupata, al termine del ciclo produttivo, può essere destinata ad altra coltura agraria.

Non essendo possibile stabilire dei parametri generali di gestione, validi ovunque, a motivo delle differenze ambientali, del ciclo culturale delle diverse specie e del tipo di prodotto finale che si vuole ottenere, è necessario che gli impianti siano gestiti attraverso un Piano economico (di gestione) se sussistono i requisiti di ampiezza territoriale ovvero con uno specifico Piano di coltura e conservazione negli altri casi.

E' definita "**Viabilità forestale**" (le specifiche tecniche che seguono sono tratte, con modificazioni ed integrazioni, da G. Hippoliti) la viabilità che interessa e/o attraversa aree forestali, essendo a servizio e di utilità per la gestione e la sorveglianza di queste in modo esclusivo o largamente prevalente.

Si distinguono due tipi di rete viabile, anche se nella realtà risulta difficile riscontrare reti ordinatamente e logicamente gerarchizzate:

- rete viabile principale o rete di strade forestali, - rete viabile secondaria o rete di piste forestali.

La rete principale è formata da strade a fondo artificiale, o comunque migliorato (con massicciata, con ghiaia, ecc.), percorribile dai mezzi di cui agli artt. 54, 56, 57 e 58 del DL 30 aprile 1992, n. 285 e cioè, usualmente e nello specifico, da autocarri o trattori con rimorchio impiegati nel trasporto di macchinari, attrezzature, materiali e legname nonché da normali autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo.

Le strade forestali, in assenza di specifica segnaletica di divieto di accesso o di regolamentazione di transito, sono da ritenersi a tutti gli effetti strade vicinali (o poderali o di bonifica) di proprietà privata, fuori dai centri abitati ad uso pubblico (art 3, comma 1, punto 52 del DL 30 aprile 1992, n. 285). E' quindi competente, per la regolamentazione della circolazione su tali strade, il sindaco del Comune territorialmente interessato, ai sensi dell'art. 6, comma 5, lettera d. del DL 30 aprile 1992, n. 285 e per l'apposizione della relativa segnaletica il Comune (art 37 dello stesso DL).

Le strade forestali non aperte all'uso pubblico possono essere provviste, oltre che di apposita segnaletica stradale di divieto di transito, anche di dispositivi atti ad impedire l'accesso ai non aventi diritto (sbarre, catene, cancelli, ecc.).

La rete secondaria è formata da piste di servizio ed esbosco permanenti (esempio piste di strascico per trattori) e da piste di esbosco temporanee percorribili in genere dai mezzi di cui all'art. 54, lettera e), ed agli artt. 57 e 58 del DL 30/4/1992 n. 285, nonché da autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo a trazione integrale.

Le piste forestali sono sempre precluse al transito per usi diversi da quelli elencati all'art. 81 - primo e terzo capoverso delle presenti prescrizioni e sempre, comunque ai non aventi diritto, anche in assenza di:

- a) ordinanza del sindaco competente per territorio; b) segnaletica;
- c) dispositivi atti ad impedire l'accesso ed il transito ai non aventi diritto.

## **CLASSIFICAZIONE DELLE VIE FORESTALI**

*La rete principale comprende i seguenti tipi di strade:*

### **a) Strade camionabili principali**

Sono strade adatte alla circolazione, anche soltanto a bassa velocità, di autocarri autoveicoli per trasporti specifici e/o per uso speciale autotreni autoarticolati e mezzi d'opera di cui all'art 54 del DL 30/4/1992, n. 285, durante tutto l'anno o quasi. Se costruite per esclusive esigenze forestali hanno un'unica carreggiata, larghezza minima della carreggiata 3,5 m nei punti più stretti in media 5-6 m. con banchine e piazzole di scambio. La pendenza ottimale, per strade ascendenti è del 3-8%, massimo 10%; la pendenza massima, per brevi tratti, può arrivare al 14%; contropendenze nel senso del trasporto a pieno carico non devono superare il 10%. Raggio minimo delle curve: 10 m.

Strade pubbliche, come le statali, regionali, provinciali o comunali vengono classificate per esigenze forestali come camionabili principali purché siano naturalmente transitabili dai mezzi sopra richiamati.

### **b) Strade camionabili secondarie.**

Sono strade adatte alla circolazione a bassa velocità di autocarri; normalmente sono utilizzate per questo scopo soltanto quando il fondo stradale è asciutto o ghiacciato, escludendo in ogni caso il periodo di disgelo. Hanno una unica carreggiata, larga almeno 3 m nei punti più stretti in media 5-6 m. con piazzole di scambio. La pendenza media per strade ascendenti è del 6-10%

(per strade in quota 3-7%) con punte massime, per brevi tratti specie verso la fine della strada, fino al 18%, percorribili ad autocarri normali soltanto con fondo asciutto e contropendenze non superiori al 10-12%. I raggi delle curve, in particolare dei tornanti scendono fino a 7-8m.

#### c) **Strade trattorabili o carrarecce**

Sono strade adatte alla circolazione di trattori e rimorchi nonché di normali autovetture, ma sono troppo strette per consentire il traffico di autocarri medi e pesanti. Presentano larghezze di 2,5-3 m nei punti più stretti, in media sono larghe 3,5-4,5 m. La pendenza media ottimale per strade ascendenti è dell'8-12%, massimo 14% ma possono presentare punte di pendenza massima per brevi tratti soprattutto verso la fine della strada, fino al 20% e, in casi eccezionali, 25%. I raggi delle curve, in particolare tornanti scendono fino a 5 m. Si ricorre alle carrarecce soprattutto su terreni ripidi, quando è necessario agevolare l'accesso al bosco ma il traffico di mezzi motorizzati a pieno carico che le percorre annualmente è modesto.

**La rete secondaria è formata dalle seguenti piste di servizio e/o esbosco:**

#### a) **Piste camionabili**

Si tratta di brevi diramazioni da strade camionabili, lunghe normalmente poche centinaia di metri, a fondo soltanto grossolanamente migliorato a tratti (inghiaiato) o, in condizioni favorevoli naturale, pianeggianti senza opere d'arte permanenti (tombini cunette, taglia-acque) usate saltuariamente soltanto a fondo asciutto, alla cui manutenzione si provvede soltanto quando servono. Difficilmente sono percorribili da parte di normali autovetture.

Le caratteristiche dimensionali sono simili a quelle descritte per le strade camionabili secondarie.

#### b) **Piste di strascico principali (permanenti)**

Sono percorsi a fondo naturale aperti con l'apripista, o altro mezzo simile adatti alla circolazione di trattori a ruote impiegati prevalentemente nell'esbosco a strascico, che attraversano il bosco, regolarmente spazati tra di loro, orientati prevalentemente lungo le curve di livello. Queste piste sono larghe normalmente 3-4 m; la pendenza media ottimale è del 5-10%, ma può arrivare, ove necessario, fino al 15%, la pendenza massima, per brevi tratti non percorribili a fondo bagnato, arriva fino al 25-30%; contropendenze nel senso dell'esbosco sono da evitare o quantomeno da contenere entro il 10%. Sono da evitare curve a raggio stretto.

#### c) **Piste di strascico secondarie (temporanee)**

Sono semplici varchi nel soprassuolo allestiti senza movimento di terra, larghi 3-4 m. orientati lungo le linee di massima pendenza, che si diramano dalla viabilità forestale di rango superiore, soprattutto a monte, al solito per poche decine di metri, su terreni della prima e, entro certi limiti della seconda classe di pendenza, cioè dove l'avvallamento non è possibile. Queste piste sono, in genere, temporanee, cioè esistenti durante il periodo in cui viene effettuato l'intervento forestale.

Le piste a strascico principali per trattori sono dette vie di esbosco orizzontali poiché si tende a costruirle parallele o comunque vicine alle curve di livello, mentre le piste secondarie, le linee di avvallamento e le gru a cavo sono dette vie di esbosco verticali poiché in pratica sono impostate secondo le linee di massima pendenza o prossime a queste ultime.

E' definita **Mulattiera** un percorso a fondo naturale formatosi per effetto del passaggio esclusivo o prevalente di pedoni o animali da soma (art. 3, comma 1, punto 48 modificato, del DL 30 aprile 1992, n. 285).

La larghezza è tale da permettere il passaggio di una fila di animali da soma a pieno carico in uno solo dei due sensi di marcia per volta. Larghezza, in genere, inferiore a 2,5 m).

La mulattiera può essere parzialmente o totalmente provvista di massiciata e/o attrezzata con opere per lo sgrondo delle acque e/o di sostegno laterale o trasversale per rendere possibile il transito anche in condizioni di fondo bagnato.

La mulattiera può essere segnalata e segnata come sentiero, nonché cartografata sulla C.T.R. o su specifiche carte escursionistiche, non costituendo ciò, in toto o in parte, caratteristica necessaria al suo riconoscimento oggettivo sul territorio e nelle rappresentazioni cartografiche.

Particolare tutela e controllo sulle modalità d'uso nonché sulle opere di manutenzione, devono essere riservate alle mulattiere che, per caratteristiche costruttive e per rilevante importanza storica documentata costituiscono, a tutti gli effetti, beni culturali della civiltà montana.

E' definito **Sentiero** un percorso ad esclusivo o prevalente uso pedonale, a fondo naturale, formatosi per effetto del passaggio di pedoni (art. 3, comma 1, punto 48 modificato, del DL 30 aprile 1992, n. 285); la larghezza è tale da permettere il passaggio di una sola persona per volta in uno dei due sensi di marcia (larghezza in genere, inferiore a 1,2 m); il sentiero può essere parzialmente o totalmente inghiaiato e/o attrezzato con piccole opere per lo sgrondo delle acque e/o attrezzato con piccole opere per lo sgrondo delle acque e/o di sostegno laterale o trasversale per rendere possibile il transito anche in condizioni di fondo bagnato; il sentiero può, altresì essere segnalato all'imbocco e ai bivio numerato e segnato con segnavia, cartografato sulla C.T.R. o su specifiche carte tematiche, non costituendo ciò, in toto o in parte, caratteristica necessaria al suo riconoscimento oggettivo sul territorio e nelle rappresentazioni cartografiche.

**L.353/2000****Legge-quadro in materia di incendi boschivi**

*(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2000, n. 280)*

Testo vigente aggiornato al DL 15 maggio 2012, n. 59 (in G.U. 16/05/2012, n.113)

**CAPO I****Previsione, prevenzione e lotta attiva****Art. 1.****Finalità e principi**

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale.
3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Gli interventi delle strutture statali previsti dalla presente legge sono estesi anche ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome interessate su richiesta delle medesime e previe opportune intese.

**Art. 2.****Definizione**

1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

**Art. 3.****Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi**

1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato "Dipartimento", del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata".
2. Le regioni approvano il piano di cui al comma 1 entro centocinquanta giorni dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui al medesimo comma 1.
3. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:
  - a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;
  - b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;
  - c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;
  - d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;
  - e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;
  - f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d);
  - g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;
  - h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
  - i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;
  - l) le operazioni silvicolture di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio;
  - m) le esigenze formative e la relativa programmazione;
  - n) le attività informative;
  - o) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, sentita la Conferenza unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane.

5. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 1 restano efficaci, a tutti gli effetti, i piani antincendi boschivi già approvati dalle regioni.

#### **Art. 4.**

##### **Previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi**

1. L'attività di previsione consiste nell'individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere c), d) ed e), delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo nonché degli indici di pericolosità. Rientra nell'attività di previsione l'approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva di cui all'articolo 7.

2. L'attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tale fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio di cui al comma 1 ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio, conformemente alle direttive di cui all'articolo 3, comma 1, nonché interventi culturali idonei volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali.

3. Le regioni programmano le attività di previsione e prevenzione ai sensi dell'articolo 3. Possono altresì, nell'ambito dell'attività di prevenzione, concedere contributi a privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.

4. Le regioni provvedono altresì alla predisposizione di apposite planimetrie relative alle aree a rischio di cui al comma 1 e, nell'esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica e di pianificazione territoriale, tengono conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio.

5. Le province, le comunità montane ed i comuni attuano le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

#### **Art. 5.**

##### **Attività formative**

1. Ai fini della crescita e della promozione di un'effettiva educazione ambientale in attività di protezione civile, lo Stato e le regioni promuovono, d'intesa, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado.

2. Le regioni curano, anche in forma associata, l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi.

3. Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 2, le regioni possono avvalersi anche del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

#### **Art. 6.**

##### **Attività informative**

1. Le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali promuovono, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, l'informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innesco di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione e degli uffici relazioni con il pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

#### **Art. 7.**

##### **Lotta attiva contro gli incendi boschivi**

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2-bis. La flotta aerea antincendio della Protezione civile è trasferita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento della protezione civile ed ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra:

- a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;
  - b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;
  - c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;
  - d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.
4. Su richiesta delle regioni, il Centro operativo di cui al comma 2) interviene, con la flotta aerea di cui al medesimo comma, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3.
  5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi del Corpo medesimo.
  6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui all'articolo 4 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, è data priorità al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui all'articolo 5, comma 2. Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

#### **Art. 8.**

##### **Aree naturali protette**

1. Il piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 prevede per le aree naturali protette regionali, ferme restando le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, un'apposita sezione, definita di intesa con gli enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato.
2. Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato è predisposto un apposito piano dal Ministro dell'ambiente di intesa con le regioni interessate, su proposta degli enti gestori, sentito il Corpo forestale dello Stato. Detto piano costituisce un'apposita sezione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3.
3. Le attività di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori delle aree naturali protette di cui ai commi 1 e 2 o, in assenza di questi, dalle province, dalle comunità montane e dai comuni, secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.
4. Le attività di lotta attiva per le aree naturali protette sono organizzate e svolte secondo le modalità previste dall'articolo 7.

#### **Art. 9.**

##### **Attività di monitoraggio e relazione al Parlamento**

1. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, del Dipartimento, svolge attività di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e, decorso un anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della legge stessa.

## **CAPO II**

### **Funzioni amministrative e sanzioni**

#### **Art. 10.**

##### **Divieti, prescrizioni e sanzioni**

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.
3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di

trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

## **Art. 11.**

### **Modifiche al codice penale**

1. Dopo l'articolo 423 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 423-bis. - (Incendio boschivo). - Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente".

2. All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis,".

3. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole:

"dell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 423".

4. All'articolo 424 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis".

5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: "dai due articoli precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 423 e 424".

6. All'articolo 425 del codice penale, il numero 5) è abrogato.

7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,".

## **CAPO III**

### **Disposizioni finanziarie, abrogazione di norme ed entrata in vigore**

## **Art. 12.**

### **Disposizioni finanziarie**

1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse finanziarie, ad eccezione di quelle destinate all'assolvimento dei compiti istituzionali delle amministrazioni statali competenti, iscritte nelle unità previsionali di base per la lotta agli incendi boschivi, individuate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, sono trasferite in apposite unità previsionali di base del centro di responsabilità n. 20 "Protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per analoga destinazione.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, lo Stato trasferisce alle regioni, nel triennio 2000-2002, la somma di lire 20 miliardi annue, di cui lire 10 miliardi ripartite proporzionalmente al patrimonio boschivo rilevato dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il Corpo forestale dello Stato, e lire 10 miliardi suddivise in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio precedente; alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; di tali risorse le regioni provvedono a trasferire agli enti locali territoriali la parte necessaria allo svolgimento delle attribuzioni loro conferite dalla presente legge. Al predetto onere si provvede per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.



3. A decorrere dall'anno finanziario 2003, per il finanziamento delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse fra le regioni avviene con le medesime modalità di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6 e 7 connessi all'esercizio di funzioni di competenza dello Stato si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti assegnati agli organi competenti.

5. Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai fini dell'individuazione delle zone boscate di cui all'articolo 10, comma 1, nonché ai fini di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2000, da iscrivere nell'unità previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

7. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento, effettua una ricognizione delle somme assegnate con i provvedimenti di cui alla presente legge ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti. Con decreto del medesimo Ministro si provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle relative somme da parte degli enti assegnatari; tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per esigenze connesse all'attuazione della presente legge e volte in particolare ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale;

all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

### **Art. 13.**

#### **Norme abrogate ed entrata in vigore**

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:

- a) la legge 1° marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi;
- b) il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, recante misure urgenti per la protezione civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

---



---

#### **NOTE**

**Avvertenza:** Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

#### **Note all'art. 1:**

- Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana:

"Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione;

circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istituzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità,

acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste;

artigianato. Altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".

- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 23 novembre 1995".

#### **Nota all'art. 3:**

- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

"Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), il presidente dell'Unione province d'Italia (UPI) ed il presidente dell'unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCSEM). Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCSEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno".

**Note all'art. 6:**

- La legge 7 giugno 2000, n. 150, reca: "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni".

- Si riporta il testo vigente dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

"Art. 12 (Ufficio relazioni con il pubblico). - 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31, uffici per le relazioni con il pubblico.

2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:

a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;

c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.

4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.

5-bis. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.

5-ter. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 5-bis, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione in carriera del dipendente.

Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di una adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.

5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, a decorrere dal 1o luglio 1997, sono estese a tutto il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche".

**Nota all'art. 8:**

- La legge 6 dicembre 1991, n. 394, reca "Legge quadro sulle aree protette".

**Note all'art. 10:**

- Si riporta il testo dell'art. 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie):

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

a-b) (Omissis);

c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'art. 18. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza della concessione.

- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale):

"Art 18. - 1. Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.

2. Per la materia di cui al precedente comma 1 la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella della Corte dei conti, di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo.

4. Le associazioni di cui al precedente art. 13 e i cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza.

5. Le associazioni individuate in base all'art. 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

6. Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali.

7. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della più propria responsabilità individuale.

8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

9. Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639".

#### **Note all'art. 11:**

- Si riporta il testo dell'art. 423 del codice penale:

"Art. 423 (Incendio). - Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica.

- Si riporta il testo integrale dell'art. 424 del codice penale, come modificato dalla presente legge:

"Art. 424 (Danneggiamento seguito da incendio). - Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.

Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'art. 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà.

Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue l'incendio, si applicano le pene previste dall'art. 423-bis".

- Si riporta il testo integrale dell'art. 425 del codice penale, come modificato dalla presente legge:

"Art. 425 (Circostanze aggravanti). - Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata se il fatto è commesso:

1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;

2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;

3) su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;

4) su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili".

- Si riporta il testo integrale dell'art. 449 del codice penale, come modificato dalla presente legge:

"Art. 449 (Delitti colposi di danno). - Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'art. 423-bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone".

#### **Note all'art. 12:**

- Si riporta il testo vigente dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio):

"Art. 11 (Legge finanziaria). - 1-2. (Omissis). 3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.

Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

a-c) (Omissis);

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;"

- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile):

"Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). - 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati.

Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142".

#### **Aggiornamenti**

Il D.L. 7 settembre 2001, n. 343 (in G.U. 10/9/2001, n. 210) convertito con L. 9 novembre 2001, n. 401 (in G.U. 10/11/2001, n. 262) ha disposto (con l'art. 3) la modifica degli artt. 3, 7, 9 e 12.

## L. 950/1967

### Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale

**Art. 1.**

Per la violazione delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 25,00 e massima di euro 250,00, e con un minimo in ogni caso di euro 25,00 (1), per:

- a) ogni pianta o ceppaia sradicata e per ogni pianta potata in violazione ai suddetti regolamenti;
- b) ogni pianta, ramo o cimale destinato ad «albero di Natale» trasportato o commerciato senza il permesso o contrassegno regolamentare;
- c) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme dei regolamenti concernenti i boschi affetti da malattie;
- d) ogni pianta o ceppaia di castagno non tagliata o riceppata in violazione alle norme dei regolamenti relative alla lotta antiparassitaria;
- e) ogni capo di bestiame immesso in violazione ai divieti di pascolo stabiliti dai regolamenti medesimi. Qualora si tratti di bestiame ovino il limite minimo della sanzione di cui al primo comma è ridotto a euro 25,00 e il limite massimo a euro 250,00 (1);
- f) la mancata denuncia per inosservanza delle norme concernenti i terreni arbustali e cespugliati.

*(1) in Emilia-Romagna l'art. 63 della l.r. 6/2005 ha modificato le sanzioni come meglio specificato sotto:*

**Art. 2.**

Per le violazioni delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui al precedente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 15,00 e massima di euro 150,00, e con un minimo in ogni caso di euro 15,00 (1), per:

- a) ogni pianta o ceppaia, abbattuta in contrasto con le norme dei regolamenti relative alle modalità dei tagli;
- b) ogni ceppaia non rinnovata in violazione delle norme dei regolamenti relative ai cedui senza matricine;
- c) ogni ceppaia non rigovernata in violazione alle norme dei regolamenti relative alle operazioni culturali dei boschi cedui;
- d) ogni ara o sua frazione, in caso di inosservanza delle norme dei regolamenti relative all'allestimento e sgombero delle tagliate e al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati.

*(1) in Emilia-Romagna l'art. 63 della l.r. 6/2005 ha modificato le sanzioni come meglio specificato sotto:*

**Art. 3**

Per le violazioni alle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, diverse da quelle indicate negli articoli precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 500,00 (1).

**NOTA 1)**

**In Emilia Romagna si applica l'art. 63 della L.R. 6/2005 che ha modificato le sanzioni come segue:**

**L.R. 6/2005 - Art. 63 - Sanzioni in materia di polizia forestale**

1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge n. 349 del 1986, per le violazioni in materia di polizia forestale compiute sull'intero territorio regionale si applica:

- a) per le violazioni di cui all'articolo 1 della legge 9 ottobre 1967 n. 950 (Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale), la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 250,00;
- b) per le violazioni di cui all'articolo 2 della legge n. 950 del 1967, la sanzione amministrativa da euro 15,00 ad euro 150,00;
- c) per le violazioni di cui all'articolo 3 della legge n. 950 del 1967, la sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00.

**Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227**  
**Orientamento e modernizzazione del settore forestale,**  
**a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57**  
*(G.U. n. 137 del 15 giugno 2001 - s.o. n. 149)*

**Art. 1. Finalità**

1. Le disposizioni del presente decreto sono finalizzate alla valorizzazione della selvicoltura quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia ambientale del territorio della Repubblica italiana, nonché alla conservazione, all'incremento ed alla razionale gestione del patrimonio forestale nazionale, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dall'Italia in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile con particolare riferimento a quanto previsto dalle Risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa di Strasburgo, Helsinki e Lisbona.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Ministero dell'ambiente e le regioni svolgono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, in modo coordinato le attività volte a garantire la maggiore efficacia degli interventi pubblici, l'equilibrato sviluppo economico e sociale, soprattutto nelle zone montane, e l'utilizzo delle risorse naturali in maniera sostenibile.

**Art. 2. Definizione di bosco e di arboricoltura da legno**

1. Agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco e:

- a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un'area sia considerata bosco;
- b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco;
- c) le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco.

3. Sono assimilati a bosco:

- a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
- b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;
- c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati.

*(lettera così modificata dall'art. 26, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012)*

4. La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 146, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. *(ora art. 142, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 42 del 2004 - n.d.r.)*

5. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo culturale.

6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli,

prati o pascoli arborati.

(comma così modificato dall'art. 26, comma 1, lettera b), legge n. 35 del 2012)

### **Art. 3. Programmazione forestale**

1. In relazione alle linee guida emanate dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dal Ministero dell'ambiente, ciascuno per quanto di propria competenza, in materia forestale ed alle indicazioni fornite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, le regioni definiscono le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e la revisione dei propri piani forestali. A tal fine, le linee di indirizzo e coordinamento per gli interventi da realizzare nei settori agricolo, agroindustriale, agroalimentare e forestale comprendono specifiche linee di politica forestale nazionale atte a:

- a) verificare lo stato e le caratteristiche del bosco in relazione all'economia nazionale e alla situazione ambientale generale, con particolare riferimento alla conservazione della biodiversità;
- b) stabilire gli obiettivi strategici della politica nazionale nel settore forestale, anche in attuazione delle Risoluzioni delle Conferenze interministeriali di Helsinki e Lisbona, e indicare gli indirizzi di intervento nazionale ed i criteri generali di realizzazione, nonché le previsioni di spesa.

2. Le regioni promuovono la pianificazione forestale per la gestione del bosco e definiscono la tipologia, gli obiettivi, le modalità di elaborazione, il controllo dell'applicazione e il riesame periodico dei piani.

### **Art. 4. Trasformazione del bosco e rimboschimento compensativo**

1. Costituisce trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso del suolo, ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale.

2. La trasformazione del bosco è vietata, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle regioni in conformità all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 - n.d.r.), compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.

3. La trasformazione del bosco deve essere compensata da rimboschimenti con specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale, su terreni non boscati. Le regioni stabiliscono l'estensione minima dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco oltre la quale vale l'obbligo della compensazione.

4. Il rimboschimento compensativo, anche al fine di ricongiungere cenosi forestali frammentate, è attuato a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione di coltura.

5. Le regioni prescrivono le modalità e i tempi di realizzazione del rimboschimento compensativo e le aree dove deve essere effettuato. Tali aree devono ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione di coltura.

6. In luogo del rimboschimento compensativo, le regioni possono prevedere il versamento di una quota in numero corrispondente all'importo presunto dell'intervento compensativo e destinano tale somma alla realizzazione di interventi di riequilibrio idrogeologico nelle aree geografiche più sensibili, ricadenti anche in altri bacini idrografici. Possono altresì prevedere la realizzazione di opere di miglioramento dei boschi esistenti.

7. A garanzia dell'esecuzione degli interventi compensativi e di miglioramento di boschi esistenti, le regioni disciplinano il versamento di adeguate cauzioni.

### **Art. 5. Forme di sostituzione, gestione e cessione del bosco**

1. Le regioni dettano norme affinché venga garantito il recupero dei boschi qualora sussistano gravi processi di degrado o vi siano motivi di pubblica incolumità.

2. Le regioni dettano norme per la concessione in gestione dei boschi degli enti pubblici, assicurando che resti inalterata la loro superficie, destinazione economica e multifunzionalità.

3. Per favorire lo sviluppo ed una più razionale gestione sostenibile delle risorse forestali, le regioni, gli enti locali e le associazioni agrarie promuovono la costituzione o la partecipazione ai consorzi forestali o altre forme associative. Ai predetti organismi possono partecipare, anche ai fini di un migliore coordinamento della gestione, soggetti privati e le imprese di cui all'articolo 7, comma 1.

### **Art. 6. Disciplina delle attività selvicolturali**

1. Le attività selvicolturali sono fattore di sviluppo dell'economia nazionale, di miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle zone montane, nonché a sostegno di nuove opportunità imprenditoriali ed occupazionali anche in forma associata o cooperativa. Esse sono strumento fondamentale per la tutela attiva degli ecosistemi e dell'assetto idrogeologico e paesaggistico del territorio.

2. Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, è vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni ai fini della difesa fitosanitaria o di altri motivi di rilevante interesse pubblico. È vietato altresì il taglio a raso dei boschi laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate

alla rinnovazione naturale, salvo casi diversi previsti dai piani di assestamento regolarmente approvati e redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b). Sono fatti salvi gli interventi disposti dalle regioni ai fini della difesa fitosanitaria o di altri motivi di interesse pubblico.

3. Le regioni, in accordo con i principi di salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito.

4. I tagli eseguiti in conformità al presente articolo ed alle specifiche norme regionali vigenti, sono considerati tagli colturali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 152, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora art. 149, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 42 del 2004 - n.d.r.).

#### **Art. 7. Promozione delle attività selvicolturali**

1. Al fine di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la professionalità, le regioni istituiscono elenchi o albi delle imprese per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale e di difesa del territorio. Tali soggetti possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.

*(comma così modificato dall'art. 4-novies, comma 1, legge n. 205 del 2008)*

2. Le norme di cui all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono estese ai soggetti di cui al comma 1 anche per l'affidamento della gestione e per la realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito forestale.

#### **Art. 8. Esercizio di attività selvicolturali**

1. Le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli.

#### **Art. 9. Materiale forestale di moltiplicazione**

1. Le regioni istituiscono il libro dei boschi da seme per il territorio di propria competenza, in cui sono iscritti i boschi, gli arboreti, gli alberi e le piantagioni di alberi da seme per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione. Le regioni inviano al Ministero delle politiche agricole e forestali i dati degli elenchi suddetti al fine di costituire il Registro nazionale del materiale forestale di moltiplicazione.

#### **Art. 10. Strutture statali per la conservazione della biodiversità forestale**

*(omissis)*

#### **Art. 11. Certificazione delle attività forestali ecocompatibili**

1. Nell'ambito degli indirizzi stabiliti a livello internazionale e nazionale le regioni promuovono la certificazione dei processi gestionali e produttivi del settore forestale.

#### **Art. 12. Ricerca, formazione e informazione**

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, promuove e sostiene lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione forestale anche in conformità al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, nonché attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scientifiche operanti nel settore forestale.

2. Le regioni curano la formazione professionale degli addetti a vario titolo operanti nel settore forestale.

3. E' istituito, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato dei prodotti e dei servizi forestali, costituito da rappresentanti dello Stato, delle regioni e delle categorie economiche del comparto forestale, con il compito di promuovere azioni per il mercato dei prodotti e servizi forestali.

4. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il Comitato tecnico-scientifico nazionale per il sughero, cui partecipano le regioni interessate, con il compito di suggerire nuovi indirizzi di ricerca sulla base delle esigenze degli operatori del settore e coordinare il trasferimento dei risultati a questi ultimi.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove attività di informazione e di educazione sul significato e lo stato del bosco e sulle esternalità da esso svolte in favore della società, avvalendosi a tale scopo anche del sistema per l'educazione ambientale coordinato dal Ministero dell'ambiente, in collaborazione con quest'ultimo.

#### **Art. 13. Disposizioni applicative**

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

#### **Art. 14. Disposizioni finanziarie**

*(omissis)*



## Altre norme relative al settore forestale

### LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 21

#### LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014

*Testo coordinato con le modifiche apportate da:*

*L.R. 26 luglio 2012, n. 9*

*L.R. 21 dicembre 2012, n. 19*

### **Art. 34 - Norme transitorie in materia di trasformazione di aree boschive e oneri compensativi**

**(aggiunti commi 1 bis. e 1 ter. da art. 24 L.R. 26 luglio 2012, n. 9)**

1. Il presente articolo, nel rispetto della normativa regionale in materia di governo del territorio, detta disposizioni transitorie relativamente al rimboschimento compensativo a seguito di trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso del suolo, nelle more di una disciplina legislativa organica in materia forestale, attuativa del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57).

1 bis. I territori individuati dagli strumenti di pianificazione come bosco nonché quelli che presentano i caratteri di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 227 del 2001, sono sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e del decreto legislativo n. 227 del 2001.

1 ter. L'autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 227 del 2001 è rilasciata dai Comuni, o dalle Unioni di Comuni, nell'ambito dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 40 undecies della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).

2. In conformità all'articolo 4 del decreto legislativo n. 227 del 2001, non costituiscono trasformazione del bosco gli interventi che non comportano l'eliminazione permanente della relativa vegetazione e che sono realizzati nel rispetto della normativa forestale. Ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), non costituiscono altresì trasformazione di aree boscate gli interventi in ambiti ricadenti all'interno del perimetro dei centri edificati alla data del 6 settembre 1985, data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).

3. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce criteri, modalità e tempi di realizzazione degli interventi compensativi per la trasformazione dei boschi. La compensazione avviene attraverso le seguenti modalità:

a) direttamente a cura e spese del soggetto richiedente l'autorizzazione;

b) attraverso il versamento di una somma corrispondente all'importo dell'intervento compensativo.

4. Gli oneri di compensazione sono determinati sulla base del valore biologico dei boschi e dei soprassuoli forestali. La deliberazione di cui al comma 3 prevede e disciplina la riduzione degli oneri di compensazione nei seguenti casi:

a) territori di montagna ad elevato coefficiente di boscosità;

b) realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico;

c) trasformazione temporanea del bosco;

d) aree già destinate alla trasformazione in base agli strumenti urbanistici e territoriali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 227 del 2001, la compensazione non è dovuta nei seguenti casi:

a) trasformazioni artificiali realizzate su terreni agricoli con superfici inferiori a 5.000 mq. antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 227 del 2001;

b) interventi di miglioramento del paesaggio e degli ecosistemi naturali;

c) interventi di ripristino della coltivazione in terreni agricoli entro otto anni dall'inizio del processo di colonizzazione da parte della vegetazione forestale;

d) interventi di trasformazione di boschi cedui di castagno in castagneti da frutto;

e) eliminazione della vegetazione forestale di ostacolo al deflusso idraulico effettuata in conformità alle norme vigenti in materia.

6. La deliberazione di cui al comma 3 prevede:

a) le tipologie degli interventi compensativi differenziati sul territorio regionale in funzione del coefficiente di boscosità e in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale;

b) i criteri per la quantificazione, il deposito e lo svincolo di una cauzione a garanzia della corretta esecuzione degli interventi compensativi da parte del richiedente la trasformazione;

c) i criteri per la redazione di piani colturali relativi alle aree interessate da interventi compensativi;

d) le modalità per il monitoraggio delle istanze di trasformazione, degli interventi compensativi e delle autorizzazioni rilasciate.


7. Le risorse derivanti dalla compensazione sono introitate dalla Regione e finalizzate agli interventi di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 227 del 2001.

## **Legge Regionale 6 luglio 2009, n. 6**

Definizione di bosco" (ai soli fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e della delimitazione dei territori assoggettati a vincolo paesaggistico)

### **Art. 63**

#### **Definizione di bosco**

1. Nelle more dell'approvazione della normativa regionale ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 ) , trova applicazione la definizione di bosco di cui al comma 6 del medesimo articolo, ai soli fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e della delimitazione dei territori assoggettati a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 42 del 2004 .

## **LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7**

### **Capo II**

#### **Gestione dei boschi e della vegetazione arborea e arbustiva nelle aree di pertinenza idraulica**

### **Art. 72**

#### **Disposizioni generali**

1. Le disposizioni di cui al presente capo sono volte ad assicurare il coordinamento delle misure finalizzate alla riduzione del rischio idraulico con le esigenze di tutela e valorizzazione dei boschi e della vegetazione arborea ed arbustiva nelle aree di pertinenza idraulica, attraverso forme di programmazione e controllo delle attività di gestione degli interventi di manutenzione della vegetazione, nel rispetto della normativa in materia ambientale, forestale, paesaggistica, di tutela dei siti Natura 2000 e delle aree naturali protette e in coerenza con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2011) def. del 3 maggio 2011 "La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020" e nel rispetto della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa all'istituzione di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici.

### **Art. 73**

#### **Programmazione degli interventi**

1. In relazione ai boschi e alla vegetazione arborea e arbustiva nelle aree di pertinenza idraulica, i provvedimenti di programmazione di cui all'articolo 9, comma 5, e all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6), approvati dalla Regione ai sensi del comma 4 del presente articolo, individuano le modalità di gestione per quanto attiene, in particolare, alla programmazione degli interventi selvicolturali necessari per finalità di sicurezza idraulica nelle aree demaniali.

2. La Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione di Giunta, approva apposite linee guida per la programmazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione dei boschi e della vegetazione riparia di cui al comma 1, con le quali, in particolare, definisce:

- a) gli ambiti territoriali dei programmi di cui al comma 1, in riferimento a bacini idrografici o aree omogenee, con individuazione delle priorità di intervento;
- b) la struttura e i contenuti dei programmi;
- c) le modalità, le competenze e le relazioni tra le strutture regionali per l'approvazione dei programmi e la realizzazione degli interventi, nel rispetto dell'articolo 74;
- d) le modalità di monitoraggio e controllo degli interventi.

3. Con atto del direttore generale competente in materia di ambiente e difesa del suolo e della costa sono definite le prescrizioni tecniche e i criteri di valutazione tecnico-economica per l'esecuzione degli interventi di manutenzione della vegetazione arborea e arbustiva nelle aree di pertinenza idraulica. Per le finalità di cui all'articolo 72, nelle aree diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, le prescrizioni tecniche costituiscono indirizzi che le strutture regionali devono attuare nell'applicazione degli articoli 93 e seguenti del capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie).

4. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione approva, con deliberazioni di Giunta, i programmi di cui al comma 1, anche per stralci relativi a sottoambiti, secondo le priorità individuate nelle linee guida, nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica prevista dalle leggi e dai piani vigenti e in coerenza con le linee guida. I programmi hanno validità per dieci anni e sono aggiornabili con le stesse modalità previste per la loro approvazione. Ciascun programma, in particolare, individua:

- a) il quadro conoscitivo relativo al rischio idraulico connesso alla vegetazione riparia presente e l'analisi ambientale dell'area considerata in rapporto alla pianificazione territoriale e settoriale vigente;
- b) le priorità, le tipologie e la distribuzione spazio-temporale degli interventi gestionali necessari per la riduzione del rischio idraulico e la valorizzazione dell'area.

5. Ai fini dell'approvazione dei programmi è garantita la partecipazione delle pubbliche amministrazioni interessate attraverso la convocazione di una conferenza di servizi per l'esame contestuale degli interessi coinvolti e l'acquisizione degli atti di assenso necessari, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di valutazione ambientale strategica, nonché di tutela paesaggistica e di trasformazione del bosco qualora siano programmati interventi che comportino l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57). In relazione ai programmi di cui al presente articolo, la valutazione di incidenza di cui all'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) è effettuata dalla Regione, sentito l'ente gestore per i parchi e la biodiversità o l'ente gestore del parco interregionale o nazionale territorialmente interessato.

#### **Art. 74**

##### **Realizzazione degli interventi forestali ripariali**

1. Gli interventi selvicolturali finalizzati alla riduzione del rischio idraulico nelle aree demaniali di pertinenza idraulica sono realizzati dalla Regione nel rispetto delle linee guida e della programmazione di cui all'articolo 73, attraverso gli strumenti attuativi più idonei in relazione alle esigenze di volta in volta evidenziate, specificati nei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza e di valorizzazione delle risorse pubbliche.

2. Nei casi di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 7 del 2004 gli interventi selvicolturali possono essere ricompresi nella gestione delle aree oggetto di concessione, in particolare in presenza di esigenze di esternalizzazione della gestione delle aree in prospettiva pluriennale e continuativa.

3. Al di fuori delle esigenze di cui al comma 2, gli interventi di gestione dei boschi e della vegetazione arborea e arbustiva sono di norma realizzati sulla base di provvedimenti di concessione rilasciati dalla Regione nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza. A tale fine sono periodicamente resi noti appositi avvisi per la presentazione delle offerte da parte di soggetti in possesso delle capacità tecniche per la realizzazione degli interventi. Per aree o quantità di vegetazione circoscritte, individuate nelle linee guida di cui all'articolo 73, comma 2, è fatta salva la possibilità di rilasciare le concessioni ai proprietari di fondi situati lungo i corsi d'acqua, direttamente interessati alla manutenzione idraulica delle aree, fermo restando il rispetto delle prescrizioni tecniche individuate dalla Regione.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3 è fatto salvo il rispetto di idonee misure di programmazione, quantificazione e controllo degli interventi, nei limiti delle tipologie e delle quantità indicate nei programmi di cui all'articolo 73. Gli atti di programmazione possono prevedere, a fronte della realizzazione degli interventi e in relazione al valore degli stessi, l'utilizzazione parziale o totale, da parte del concessionario, del materiale legnoso preventivamente stimato dalla Regione.

5. Gli interventi diretti alla sola manutenzione della vegetazione riparia sono realizzabili attraverso contratti di appalto nel rispetto della disciplina in materia di lavori pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e alla relativa normativa di esecuzione ed attuazione, ferma restando la possibilità di utilizzazione del materiale legnoso ai sensi del comma 4 del presente articolo.

#### **Art. 75**

##### **Disposizioni finali e transitorie**

1. Le linee guida di cui all'articolo 73, comma 2 definiscono gli aspetti organizzativi, le relazioni tra le strutture regionali e i rapporti con le altre pubbliche amministrazioni interessate per la realizzazione degli interventi selvicolturali finalizzati alla riduzione del rischio idraulico nel periodo transitorio precedente l'approvazione dei programmi di cui all'articolo 73, commi 1 e 4.

2. Le disposizioni della presente legge relative alla programmazione degli interventi forestali ripariali non si applicano ai lavori necessari per ragioni di urgenza o somma urgenza disciplinati dagli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"), compresi quelli indifferibili e urgenti ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile).

## L.R. 17/1991

### Disciplina delle attività estrattive

*Testo coordinato con le modifiche alla L.R. 26 luglio 2011 n. 10*

#### **Titolo I**

##### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1**

##### **Finalità**

1. La Regione con la presente legge disciplina le attività estrattive, la loro pianificazione ed attuazione in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale al fine di rispettare le compatibilità ambientali e paesaggistiche, definite in particolare dai piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 e dal Piano territoriale regionale. Promuove altresì la qualificazione produttiva e l'innovazione tecnologica del settore, il corretto utilizzo dei materiali e l'impiego delle materie prime secondarie alternative.
2. Nel perseguire le predette finalità la Regione ispira la propria azione ai principi del decentramento e della collaborazione con gli Enti locali territoriali, secondo i modi e le forme stabilite dalla presente legge.

#### **Art. 2**

##### **Estrazione dal demanio fluviale, lacuale e marittimo**

1. Nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale, lacuale e marittimo, su cui ha competenza la Regione, è vietata l'estrazione di materiali litoidi.
2. La disposizione del comma 1 non si applica alle estrazioni che derivano da interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque ed alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono individuati dai piani di bacino e dai relativi programmi di intervento ai sensi della Legge 18 maggio 1989, n. 183 ovvero, in assenza degli stessi, dai programmi di interventi assunti nelle forme di legge dai competenti enti pubblici. Ricorrendone le condizioni, per la formazione dei programmi di intervento si possono applicare le disposizioni di cui all'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Le escavazioni di cui al comma 2 sono subordinate ad autorizzazione regionale. Il provvedimento di autorizzazione può essere emesso solo nei confronti di soggetti muniti di concessione governativa per l'occupazione del suolo demaniale.
- 4 bis. La Regione rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 sulla base di apposito disciplinare che determina anche l'ammontare dei proventi dovuti, commisurati alle quantità e qualità del materiale escavato, in conformità alle tariffe stabilite a norma dell'articolo 12, comma 2.
- 4 ter. I proventi introitati dall'Amministrazione regionale per le estrazioni autorizzate sono destinati a contributo per le spese necessarie agli interventi pubblici di difesa e sistemazione idraulica e ambientale. È fatto salvo quanto dovuto allo Stato a titolo di sola occupazione di suolo demaniale relativo all'area di intervento.
5. A fini di coordinamento con gli strumenti di pianificazione in materia di attività estrattive, i programmi di intervento previsto dal comma 3 e le concessioni di cui al comma 4 sono tempestivamente comunicati alle Province ed ai Comuni territorialmente interessati.

#### **Art. 3**

##### **Ambito di applicazione**

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 2 la presente legge disciplina le attività svolte in aree diverse dal demanio fluviale, lacuale, marittimo, che comportino modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, dirette alla estrazione, a fini di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione, dei materiali appartenenti alla categoria prevista dal terzo comma dell'art. 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.
2. Il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni per l'estrazione dei materiali di cui al secondo comma dell'art. 2 del citato R.D. n. 1443 del 1927, di competenza statale, è in via preventiva comunicato alla Giunta regionale ai fini dell'intesa prevista dall'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

#### **Titolo II**

##### **Strumenti di pianificazione**

#### **Art. 4**

##### **Strumenti di pianificazione**

1. La pianificazione in materia di attività estrattive è attuata mediante:
  - a) il Piano territoriale regionale (PTR);
  - b) il Piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE);
  - c) il Piano comunale delle attività estrattive (PAE).

**Art. 5****Piano territoriale regionale (PTR)**

1. Il Piano territoriale regionale, di cui agli artt. 4 e seguenti della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, definisce tra l'altro le scelte programmatiche, le direttive e gli indirizzi in materia di attività estrattive.
2. Le scelte contenute nei piani infraregionali e comunali delle attività estrattive devono risultare coerenti con il PTR ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 della L.R. n. 36 del 1988.

**Art. 6****Piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE)**

1. Il PIAE costituisce parte del piano infraregionale previsto dall'art. 12 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36 e ne rappresenta la specificazione per il settore delle attività estrattive.
2. Il PIAE è elaborato dalla Provincia territorialmente competente, sentiti i Comuni e le Comunità montane. Esso attua le prescrizioni e le previsioni del PTR e dei piani di bacino di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183.
3. Il PIAE è di norma formato nell'ambito del piano infraregionale di cui alla L.R. n. 36 del 1988, ovvero è elaborato come piano di settore ai sensi del comma 6 dell'art. 12 della stessa legge. Esso è comunque adottato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed approvato con le procedure di cui all'art. 13 della L.R. n. 36 del 1988, sentito il parere della Commissione tecnica regionale per le attività estrattive.
4. Con i medesimi tempi e procedure di cui al comma 3 fino all'adozione del piano infraregionale di cui alla L.R. n. 36 del 1988, il PIAE può essere adottato ed approvato come piano stralcio dello stesso piano infraregionale.
5. Il PIAE contiene:
  - a) la quantificazione su scala infraregionale dei fabbisogni dei diversi materiali per un arco temporale decennale;
  - b) l'individuazione dei poli estrattivi di valenza sovracomunale e la definizione dei criteri e degli indirizzi per la localizzazione degli ambiti estrattivi di valenza comunale, sulla base delle risorse utilizzabili, della quantificazione di cui alla precedente lettera a) e dei fattori di natura fisica, territoriale e paesaggistica nonché delle esigenze di difesa del suolo e dell'acquifero sotterraneo;
  - c) i criteri e le metodologie per la coltivazione e la sistemazione finale delle cave nuove e per il recupero di quelle abbandonate e non sistemate;
  - d) i criteri per le destinazioni finali delle cave a sistemazioni avvenute, perseguendo, ove possibile il restauro naturalistico, gli usi pubblici, gli usi sociali.
6. Il PIAE tiene conto, ai fini della quantificazione, dei materiali litoidi di cui all'art. 2 nonché delle materie prime secondarie alternative ai materiali di cui al comma 1 dell'art. 3.
7. Il PIAE è corredato da uno studio di bilancio ambientale che verifica la compatibilità ambientale dell'attività estrattiva sulla base delle normative vigenti.
8. Lo studio di bilancio ambientale contiene l'individuazione delle aree ad alta sensibilità ambientale, le motivazioni delle scelte previste anche in rapporto alle possibili alternative, la descrizione delle modificazioni indotte e delle misure di mitigazione degli effetti negativi. Le procedure di consultazione avvengono in sede di deposito ed osservazione del PIAE.
9. Il PIAE è sottoposto a verifica generale almeno ogni dieci anni. Alle relative procedure si dà avvio almeno due anni prima della scadenza.
10. In caso di non avvenuta adozione del PIAE da parte degli organi competenti entro la scadenza di cui al comma 3, il Presidente della Regione assegna un termine non superiore a cinquecentoquaranta giorni per gli adempimenti previsti. Decorso inutilmente tale termine il PIAE è elaborato ed adottato dalla Giunta regionale ed è approvato dal Consiglio regionale nell'osservanza delle procedure di cui allo stesso comma 3.

**Art. 7****Piano comunale delle attività estrattive (PAE)**

1. Il PAE è redatto sulla base delle previsioni contenute nel PIAE, ed in particolare di quelle relative ai poli estrattivi. Esso costituisce variante specifica del Piano regolatore generale.
2. Il PAE, è corredato da una relazione illustrativa, adeguata cartografia e relative norme tecniche di attuazione, individua:
  - a) le aree-ulteriori rispetto ai poli individuati dal PIAE da destinare ad attività estrattive, entro i limiti definiti dall'art. 6, le relative quantità estraibili, nonché la localizzazione degli impianti connessi;
  - b) le aree da sottoporre a disciplina di piano particolareggiato ai sensi dell'art. 8;
  - c) le destinazioni finali delle aree oggetto delle attività estrattive;
  - d) le modalità di coltivazione delle cave e di sistemazione finale delle stesse anche con riguardo a quelle abbandonate;
  - e) le modalità di gestione;
  - f) le azioni per ridurre al minimo gli impatti ambientali prevedibili.
3. Il PAE è adottato ed approvato con le procedure previste per i Piani regolatori generale; organo consultivo è in questo caso la Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive.
- 3 bis. A decorrere dalla data di efficacia delle delibere di approvazione dei PIAE, i PAE dei Comuni interessati dagli stessi sono approvati dal Consiglio comunale, secondo il procedimento previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 15 della L.R. 47/78, come sostituito. La Provincia formula le proprie osservazioni previo parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive, di cui al successivo art. 25.

3 ter. Il procedimento di approvazione dei PAE, indicato al comma 3 bis, si applica anche ai piani che alla data indicata al comma stesso 3 bis non siano stati ancora trasmessi alla Regione per l'approvazione. In tal caso il Comune provvede a trasmettere il piano adottato alla Provincia per le osservazioni di cui allo stesso comma 3 bis.

## **Art. 8**

### **Piano particolareggiato per le aree destinate ad attività estrattiva**

1. Il Piano particolareggiato ha lo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di ripristino, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti negativi derivanti dall'attività estrattiva. Il Piano particolareggiato è obbligatorio nelle aree interessate dai poli estrattivi individuati dai PIAE e nei casi eventualmente fissati dal PAE.

2. Il Piano particolareggiato, di iniziativa pubblica o privata, è adottato ed approvato con le procedure dei Piani particolareggiati di attuazione del Piano regolatore generale, di cui agli artt. 21, 22 e 25 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche.

3. Il Piano particolareggiato contiene:

- a) l'analisi e la descrizione delle condizioni ambientali iniziali delle aree soggette ad attività estrattiva;
- b) la definizione delle modalità e dei tempi di attuazione degli interventi proposti;
- c) l'individuazione delle componenti dell'ambiente soggetto ad impatto nelle fasi di attuazione degli interventi;
- d) la descrizione e valutazione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle emissioni inquinanti di qualunque tipo;
- e) la valutazione degli impatti ambientali, diretti o indiretti, a breve e a lungo termine, ivi compresi quelli insorgenti durante la fase di attuazione;
- f) la prescrizione delle misure previste per ridurre, compensare ed eliminare le conseguenze negative sull'ambiente, anche relativamente alla fase di attuazione degli interventi;
- g) la definizione delle condizioni dell'ambiente al cessare dell'attività estrattiva e le modalità di sistemazione finale.

3 bis. Il piano particolareggiato può essere adottato dal Comune contestualmente all'adozione del PAE. Fino alla data di efficacia della delibera di approvazione del PIAE, qualora il PAE non risulti approvato entro centoventi giorni dal suo ricevimento da parte dell'organo competente all'approvazione, il piano particolareggiato approvato può essere attuato dal Comune. In tal caso le previsioni del piano particolareggiato sono vincolanti in sede di approvazione del PAE.

## **Art. 9**

### **Adeguamento del PAE**

1. I Comuni dotati di PAE vigente provvedono ad adeguarlo alle previsioni del PIAE entro due anni dall'entrata in vigore del PIAE stesso.

2. I Comuni sprovvisti del PAE e che non abbiano ottenuto l'esonero dall'obbligo di predisporlo, ai sensi dell'art. 10, adottano il PAE entro dodici mesi dall'entrata in vigore del PIAE.

3. In caso di mancato rispetto da parte dei Comuni dei termini di cui ai commi 1 e 2, il Presidente della Provincia assegna un termine non superiore a 180 giorni per gli adempimenti previsti. Decorso inutilmente tale termine il PAE è elaborato ed adottato dalla Provincia ai sensi dell'art. 7 ed è approvato con le procedure previste dal comma 3 dello stesso articolo.

## **Art. 10**

### **Esonero**

1. I Comuni possono avanzare richiesta motivata di esonero dall'obbligo di adottare il PAE.

2. La Provincia territorialmente competente può concedere l'esonero, sentito il parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive.

3. I provvedimenti di esonero-compresi quelli già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della L.R. 2 maggio 1978, n. 13, che rimangono validi a tutti gli effetti-possono essere motivatamente revocati dalla Provincia.

## **Titolo III**

### **Provvedimenti autorizzativi**

## **Art. 11**

### **Autorizzazione convenzionata all'attività estrattiva**

1. L'esercizio dell'attività estrattiva è consentito con provvedimento autorizzativo del Sindaco, esclusivamente nelle aree previste dal Piano delle attività estrattive, su parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive e previa stipulazione della convenzione di cui all'art. 12.

2. L'autorizzazione è altresì subordinata al possesso dei necessari requisiti imprenditoriali, tecnici ed organizzativi da parte del richiedente, da documentarsi secondo le modalità indicate nell'art. 13.

3. Qualora l'attività estrattiva debba svolgersi in zone soggette a tutela particolare, l'autorizzazione viene rilasciata previa acquisizione dei provvedimenti e degli atti di competenza delle autorità preposte a tale tutela.

4. L'autorizzazione determina:

- a) il tipo e la quantità di materiali di cava di cui è consentita la coltivazione, con riferimento ai singoli anni di durata dell'autorizzazione stessa;
- b) l'estensione e la profondità massima consentite riferite a specifici punti fissi di misurazione;
- c) le modalità di sistemazione finale delle aree;

- d) la data di scadenza;
  - e) ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell'esercizio dell'attività estrattiva, anche a salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale, idrogeologica ed igienica.
5. L'autorizzazione di coltivazione è personale. Ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione a norma del presente articolo.

## **Art. 12**

### **Convenzione**

1. La convenzione, predisposta secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale, è lo strumento in base al quale il soggetto che richiede l'autorizzazione assume l'obbligo di provvedere:
- a) all'esecuzione delle opere di collegamento della cava con le strade pubbliche;
  - b) all'esecuzione delle opere che si rendano necessarie per evitare danni ad altri beni ed attività;
  - c) alla corretta attuazione del piano di coltivazione;
  - d) all'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale della cava, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei termini indicati nell'atto di autorizzazione;
  - e) alla costituzione di congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione medesima.
2. Con la medesima convenzione il titolare dell'autorizzazione si impegna a versare annualmente al Comune in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta regionale, a titolo di contributo alle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto agli obblighi di cui al comma 1.
3. Le somme versate al Comune ai sensi del comma 2 sono introitate dal Comune medesimo e sono devolute nella misura del venti per cento alla Provincia territorialmente competente e nella misura del cinque per cento alla Regione. Tali somme sono utilizzate per interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione e rinaturalizzazione ambientale e paesistica prioritariamente delle aree interessate e per attività di pianificazione, controllo, studio, ricerca e sperimentazione, secondo le modalità ed i fini di cui all'articolo 27, in materia di attività estrattive nonché in materia di difesa del suolo e della costa, per quanto in connessione con le attività estrattive.
4. La proposta di convenzione è approvata dalla Giunta comunale. Il Sindaco provvede alla stipula della convenzione e al rilascio dell'autorizzazione.
5. La convenzione si perfeziona con la sottoscrizione del proprietario dell'area.
6. La convenzione è efficace ed impegnativa dopo il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11.

## **Art. 13**

### **Domanda di autorizzazione**

1. La domanda di autorizzazione è corredata da:
- a) titolo conferente la disponibilità dei terreni;
  - b) certificato di iscrizione alla Camera di commercio o, per le società, certificato della Cancelleria del Tribunale, dal quale risultino la ragione sociale, la sede e l'indicazione del legale rappresentante;
  - c) estratti di mappa catastale e partita catastale dell'area interessata dall'attività estrattiva;
  - d) relazione geologica, idrogeologica e giacimentologica;
  - e) piano di coltivazione della cava;
  - f) progetto di sistemazione della zona, durante e al termine dell'attività di coltivazione;
  - g) proposte di convenzione;
  - h) descrizione tecnica e localizzazione degli impianti di lavorazione e trasformazione;
  - i) programma economico-finanziario;
  - l) documentazione fotografica;
  - m) designazione del direttore dei lavori ai sensi del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;
  - n) ogni altra documentazione e certificazione prevista dalla legge statale.
2. I documenti indicati alle lettere d), e), f) del comma 1 devono essere redatti e sottoscritti da tecnici laureati iscritti ai rispettivi albi professionali secondo le diverse competenze professionali richieste.

## **Art. 14**

### **Procedure per il rilascio dell'autorizzazione**

1. Il Sindaco trasmette la domanda del richiedente, entro quindici giorni dal ricevimento della medesima, alla Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive.
2. La Commissione esprime il parere entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Il Sindaco si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del parere o dalla inutile scadenza del termine predetto.
3. In mancanza di tale pronuncia trova applicazione l'art. 48 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

## **Art. 15**

### **Durata dell'autorizzazione**

1. La durata dell'autorizzazione e della relative convenzione non può essere superiore a cinque anni nè, di norma, inferiore a tre anni.



2. È ammessa la proroga del termine con provvedimento motivato del Sindaco, su domanda del titolare presentata almeno trenta giorni prima della scadenza, nel solo caso in cui alla data della domanda di proroga non siano state estratte le quantità autorizzate.
3. La proroga della autorizzazione e della relativa convenzione non può in ogni caso essere superiore ad un anno.

## **Art. 16**

### **Decadenza**

1. Il Sindaco pronuncia la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
  - a) qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 11 del titolare dell'autorizzazione;
  - b) qualora il titolare non adempia alle prescrizioni ed agli obblighi contenuti nell'autorizzazione e relativa convenzione e tale inosservanza persista anche dopo la diffida;
  - c) qualora il titolare non osservi l'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli e tale inosservanza persista anche dopo la diffida.
2. In caso di mancato inizio dell'attività estrattiva nel termine di otto mesi, dal rilascio dell'autorizzazione, ovvero di interruzione dell'attività estrattiva per un periodo superiore ad otto mesi, salvo i casi di forza maggiore, il Sindaco diffida il titolare ad iniziare o a riprendere entro un determinato termine l'attività. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Sindaco valuta l'opportunità di pronunciare la decadenza dell'autorizzazione.
3. Le autorizzazioni provvisorie di cui all'art. 33 decadono altresì nel caso previsto dal comma 2 dello stesso articolo.
4. Qualora l'esercenti non cessi l'attività dopo che sia stata pronunciata o comunicata la decadenza dell'autorizzazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 22.

## **Art. 17**

### **Diffida**

1. Il provvedimento di diffida previsto dall'art. 16 prescrive:
  - a) la sospensione cautelativa delle attività estrattive nonché le modalità ed i termini di adempimento degli obblighi e delle prescrizioni, nei casi in cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 16;
  - b) i termini e le modalità di inizio o di ripresa delle attività estrattive nei casi di cui al comma 2 dell'art. 16.
2. Con separato provvedimento il Sindaco commina le sanzioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 22.

## **Art. 18**

### **Revoca e sospensione**

1. L'autorizzazione è revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per la incolumità e la salute pubblica o per altri motivi di interesse pubblico, ostativi della prosecuzione dell'attività estrattiva.
2. La revoca è disposta con provvedimento motivato del Sindaco, sentita la Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive. Ricorrendone le condizioni viene disposto un equo indennizzo secondo il principio fissato dal comma 4 dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 il Sindaco dispone le modifiche che risultino necessarie al progetto di sistemazione finale delle aree oggetto dell'attività estrattiva.
4. In caso di temporaneità delle condizioni indicate al comma 1, l'autorizzazione può essere sospesa per il tempo della loro persistenza. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

## **Art. 19**

### **Concessione**

1. Ove ne ricorrano le condizioni la Giunta regionale dà applicazione all'art. 45 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.
2. In ogni caso in cui pronunci la decadenza, il Sindaco trasmette tutti gli atti relativi alla Giunta regionale ai fini della applicazione dell'art. 45 del citato R.D. n. 1443 del 1927.
3. L'eventuale trasferimento del bene oggetto dell'attività estrattiva avviene in favore del patrimonio indisponibile della Regione, ai sensi dell'art. 11 della Legge 15 maggio 1970, n. 281.
4. La Giunta regionale delibera il provvedimento di concessione previsto dall'art. 45 del citato R.D. n. 1443 del 1927, sentito il Comune interessato e previo parere della Commissione tecnica regionale per le attività estrattive.
5. Il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione di un progetto di coltivazione e di sistemazione finale delle aree.
6. Il provvedimento di concessione determina le modalità e le condizioni di esercizio dell'attività estrattiva, ivi compresa la costituzione di congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione stessa, ai sensi del citato R.D. n. 1443 del 1927, intendendosi comunque sostituiti agli organi statali i competenti organi della Regione.
7. Il rilascio della concessione regionale è comunicato al Comune territorialmente interessato. La concessione sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione di cui all'art. 11 nonché la relativa convenzione di cui all'art. 12.

### **Art. 19 bis** (aggiunto da art. 26 L.R. 26 luglio 2011 n. 10)

#### **Disposizioni per il razionale utilizzo delle risorse**

1. Al fine di ridurre il consumo dei suoli nonché realizzare sinergie che consentano di razionalizzare l'uso delle risorse finanziarie pubbliche, la Regione nella previsione del fabbisogno di invasi per esigenze idrauliche ed idriche tiene prioritariamente conto delle previsioni della pianificazione in materia di attività estrattiva.

2. Per la finalità di cui al comma 1 la Regione può stipulare accordi di programma con le Province ed i Comuni interessati. Sulla base di una preliminare progettazione dell'invaso da parte della Regione, sono adeguati gli strumenti di pianificazione in materia di attività estrattiva ricomprendendovi i quantitativi da estrarre in esecuzione dell'accordo. L'autorizzazione convenzionata di cui all'articolo 11 definisce le opere di sistemazione finale dell'attività estrattiva in conformità a quanto previsto nella preliminare progettazione e prevede la cessione dell'area a titolo gratuito al demanio regionale. La programmazione di settore prevede gli interventi necessari al completamento dell'opera.
3. I quantitativi da estrarre ai sensi del comma 2 sono computati nell'ambito dei fabbisogni del Piano infraregionale delle attività estrattive con priorità rispetto alle esigenze estrattive non funzionali alla realizzazione di opere pubbliche. In tal caso può essere ridefinita la validità temporale del vigente piano.
4. Gli Enti sottoscrittori dell'accordo di programma possono prevedere che lo stesso comporti variante agli strumenti di pianificazione in materia di attività estrattiva.
5. Le disposizioni del presente articolo possono trovare applicazione anche per i procedimenti di realizzazione delle opere di cui al comma 1 non ancora conclusi.

## **Titolo IV**

### **Vigilanza e sanzioni**

#### **Art. 20**

##### **Vigilanza**

1. Le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge, nonché di quelle contenute nell'autorizzazione di cui all'art. 11 e nella convenzione di cui all'art. 12, sono svolte dal Comune.

#### **Art. 21 (1)**

##### **Vigilanza in materia di polizia mineraria**

1. Le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, ad eccezione di quelle di cui al successivo comma 4, sono esercitate dalla Regione tramite i propri Servizi per la Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali.
2. Nell'ambito di tali funzioni spettano alla Giunta regionale, che può delegare allo scopo un suo componente, i compiti già attribuiti al Ministro e al Prefetto dal citato D.P.R. n. 128 del 1959.
3. Ai Responsabili dei Servizi di cui al comma 1, nell'ambito delle funzioni in esso indicate, sono attribuite le funzioni che il citato D.P.R. n. 128 del 1959 assegna all'ingegnere capo del Distretto minerario.
4. Le funzioni di tutela della salute dei lavoratori nelle cave, comprese quelle di vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro, di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, ai D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 e n. 303, nonché al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, sono esercitate dai servizi e presidi delle Unità sanitarie locali così come disciplinati dalla L.R. 22 ottobre 1979, n. 33 e dalla L.R. 7 settembre 1981, n. 33.
5. Il personale della Regione in possesso del titolo di perito o ingegnere minerario che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia svolto funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, può chiedere di essere comandato o trasferito alle Unità sanitarie locali, ai sensi dei commi 19 e 20 dell'art. 6 della L.R. 28 ottobre 1987, n. 30.

#### **Art. 22**

##### **Sanzioni**

1. Chiunque svolga le attività previste dal comma 1 dell'art. 3 senza autorizzazione o concessione è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del doppio e massima del decuplo del valore commerciale del materiale abusivamente scavato e comunque non inferiore a 2.582 Euro.
2. Per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo o di concessione è comminata:
  - a) nel caso di violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 11, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del doppio e massima del quintuplo del valore commerciale del materiale scavato in difformità e comunque non inferiore a 1.549 Euro;
  - b) negli altri casi, una sanzione amministrativa non inferiore a 1.549 Euro e non superiore a 10.329 Euro, fermo restando, nel caso di cui alla lettera c) del comma 4 dell'art. 11, l'obbligo di provvedere alla sistemazione finale dell'area secondo quanto prescritto.
3. Il valore commerciale di cui ai commi 1 e 2 è determinato anche con riferimento ai listini della locale Camera di commercio, vigenti all'atto dell'accertamento della infrazione.
4. Coloro che trasgrediscono all'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli o che non forniscono i dati, le notizie e i chiarimenti richiesti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 516 Euro e non superiore a 1.549 Euro.
5. In caso di coltivazione abusiva o di violazione delle prescrizioni di cui alle lett. a) e b) del comma 4 dell'art. 11 è comunque fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino; nell'ipotesi di inerzia da parte dell'obbligato, il Sindaco provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le procedure previste dalla L.R. 28 aprile 1984, n. 21.

## **Titolo V**

### **Organi consultivi**

#### **Art. 23**

##### **Commissione tecnica regionale per le attività estrattive**

1. È istituita la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive con compiti consultivi nei casi previsti dalla presente legge, nonché per ogni altra questione in materia su richiesta della Giunta regionale.
2. La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è così composta:
  - a) dall'assessore regionale competente per materia, con funzioni di Presidente; l'assessore può, in caso di impedimento, farsi sostituire da un suo delegato, scelto fra i membri della stessa Commissione;
  - b) da cinque esperti nelle discipline geologiche, minerarie, agrario-forestali, economico-giuridiche, ecologiche e di pianificazione urbanistico-territoriale, designati dal Consiglio regionale tra docenti universitari e tecnici di comprovata competenza scientifica ed esperienza professionale;
  - c) da tre esperti nelle medesime discipline, scelti dalla Giunta regionale fra i collaboratori regionali in servizio con attribuzioni inerenti alle materie.
3. La Commissione delibera con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Spettano ai componenti della Commissione le indennità ed i rimborsi stabiliti dalla L.R. 15 dicembre 1977, n. 49 e successive modificazioni.

#### **Art. 24**

##### **Consulta regionale per le attività estrattive**

1. È istituita la Consulta regionale per le attività estrattive quale sede permanente di confronto e partecipazione alle scelte regionali nel settore di enti, categorie ed associazioni interessate.
2. La Consulta regionale per le attività estrattive si esprime sulle problematiche del settore relative agli studi, ricerche e sperimentazioni di cui all'art. 27, agli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 26, ai PIAE di cui all'art. 6, nonché su ogni altra questione sottopostagli dalla Giunta regionale.
3. La Consulta è composta da rappresentanti delle associazioni regionali dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane e delle associazioni, maggiormente rappresentative a livello regionale, sindacali, imprenditoriali e ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349.
4. La Consulta dura in carica cinque anni ed è nominata con delibera della Giunta regionale.

#### **Art. 25**

##### **Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive**

1. Ogni Provincia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce la Commissione infraregionale per le attività estrattive con compiti consultivi nei casi previsti dalla presente legge nonché per ogni altra questione in materia su richiesta della Giunta provinciale. La Commissione dura in carica cinque anni ed è così composta:
  - a) dall'assessore provinciale competente per materia con funzioni di Presidente; l'assessore può, in caso di impedimento, farsi sostituire da un delegato, scelto fra i membri della stessa Commissione;
  - b) da cinque esperti nelle discipline geologiche, minerarie, agrario-forestali, economico-giuridiche, ecologiche e di pianificazione urbanistico-territoriale, designati dal Consiglio provinciale fra docenti universitari e tecnici di comprovata competenza scientifica ed esperienza professionale;
  - c) da tre esperti nelle medesime discipline, scelti dalla Giunta provinciale fra i collaboratori provinciali in servizio con attribuzioni inerenti alle materie;
  - d) dal Responsabile del Servizio provinciale e circondariale Difesa del suolo, Risorse idriche e Risorse forestali di cui al n. 29 del comma 2 dell'art. 24 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 e successive modificazioni.
2. Il Presidente della Commissione predispone l'audizione di rappresentanti delle Amministrazioni e delle Associazioni che abbiano interesse agli argomenti trattati nonché, nei casi di cui al comma 1 dell'art. 11, del richiedente l'autorizzazione il quale ha facoltà di farsi assistere o rappresentare da esperti di fiducia.
3. Per quanto non previsto espressamente dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 23.

## **Titolo VI**

### **Disposizioni comuni**

#### **Art. 26**

##### **Coordinamento regionale**

1. Le funzioni disciplinate dalla presente legge sono esercitate in coerenza con gli strumenti della programmazione e della pianificazione regionale e in conformità agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta e del Consiglio regionale secondo le rispettive competenze.
2. Gli atti di indirizzo e coordinamento riguardano in particolare:
  - a) gli strumenti di pianificazione di cui al Titolo II;
  - b) i provvedimenti autorizzativi di cui al Titolo III;
  - c) la vigilanza e le sanzioni di cui al Titolo IV;

d) gli organi consultivi di cui al Titolo V.

## **Art. 27**

### **Studi, ricerche e sperimentazione**

1. La Regione promuove studi, ricerche e sperimentazioni tese a:

- a) acquisire ed aggiornare le conoscenze relative ai processi di domanda ed offerta, alle strutture produttive e di mercato, all'innovazione tecnologica ed alla qualificazione produttiva;
- b) individuare tra le materie prime secondarie quelle utilizzabili in alternativa ai materiali di cui al comma 1 dell'art. 3, con particolare riferimento ai materiali provenienti da demolizioni;
- c) attivare gli strumenti tecnici, normativi e finanziari utili a favorire l'impiego ed il corretto uso, dal punto di vista tecnologico e sanitario, delle materie di cui alla lettera b), con particolare riferimento alle modifiche da apportare ai capitolati d'appalto delle opere pubbliche di interesse locale e regionale;
- d) favorire lo sviluppo di processi di riqualificazione produttiva del settore.

2. La Regione svolge tali compiti tramite le proprie strutture, anche avvalendosi di rapporti convenzionali con enti di ricerca, società ed istituti specializzati.

## **Art. 28**

### **Catasto delle attività estrattive**

1. La Regione istituisce, nell'ambito del sistema informativo regionale, il catasto delle attività estrattive per la rilevazione e la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie per la formazione dei piani regionali e infra regionali e per l'esercizio delle attività di controllo connesse.

2. Il catasto è aggiornato, in collaborazione con le Amministrazioni provinciali, con particolare riferimento ai dati concernenti:

- a) le attività estrattive;
- b) gli impianti di trasformazione;
- c) l'elenco delle imprese estrattive;
- d) le attività di controllo.

3. All'istituzione delle suddette basi informative si provvede con le procedure dettate dalla L.R. 26 luglio 1988, n. 30.

## **Titolo VII**

### **Disposizioni transitorie e finali**

## **Art. 29**

### **Competenze del Circondario di Rimini e delle Assemblee di Imola e Cesena**

1. Fino all'istituzione della Provincia di Rimini (2), ai sensi dell'art. 63 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, il Circondario di Rimini per il proprio ambito territoriale:

- a) adotta il PIAE ai sensi dell'art. 6;
- b) provvede in merito all'esonero dall'obbligo di adottare il PAE, ai sensi dell'art. 10;
- c) istituisce e regola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, la Commissione tecnica infra regionale per le attività estrattive;
- d) collabora all'aggiornamento del catasto di cui all'art. 28;
- e) esprime il proprio parere nei casi previsti dall'art. 30.

2. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di adeguamento delle forme associative fra Enti locali, prevista dal comma 1 dell'art. 61 della Legge n. 142 del 1990, le Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e Cesena per il rispettivo ambito territoriale:

- a) adottano il PIAE ai sensi dell'art. 6;
- b) provvedono in merito all'esonero dall'obbligo di adottare il PAE ai sensi dell'art. 10;
- c) istituiscono e regolamentano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, la Commissione tecnica infra regionale per le attività estrattive;
- d) esprimono il proprio parere nei casi previsti dall'art. 30.

## **Art. 30**

### **Norme transitorie**

1. In sede di prima applicazione della presente legge, nelle more dell'approvazione dei PIAE, i Comuni possono adottare i PAE sulla base delle previsioni dei PIAE già adottati.

2. In assenza di PIAE su motivata richiesta, corredata da una relazione tecnico-programmatica, avanzata dal Comune, la Giunta regionale può autorizzare la formazione ed adozione del PAE.

3. I PAE di cui ai commi 1 e 2 sono approvati, in conformità alle disposizioni degli strumenti regionali di pianificazione territoriale, dalla Giunta regionale, sentita la Provincia competente per territorio.

4. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi gli atti del procedimento di formazione dei PAE adottati ai sensi della L.R. 2 maggio 1978, n. 13. Tali atti producono pienamente gli effetti loro propri. Agli ulteriori atti del procedimento di approvazione dei PAE si applicano le disposizioni della presente legge.

5. Fino alla costituzione della Commissione tecnica regionale per le attività estrattive di cui all'art. 23 della presente legge, continua a svolgere le sue funzioni la Commissione di cui all'art. 17 della L.R. n. 13 del 1978.

6. Fino all'insediamento delle Commissioni tecniche infraregionali di cui all'art. 25 della presente legge, le funzioni ad esse attribuite sono svolte dall'Organo consultivo regionale per le attività estrattive.
7. La Giunta regionale ai fini dell'approvazione dei PAE si avvale del parere della Commissione tecnica regionale per le attività estrattive.

### **Art. 31**

#### **Efficacia dei PAE approvati**

1. I PAE e loro varianti approvati dalla Regione in data successiva al 29 dicembre 1986 sono considerati conformi agli strumenti regionali di pianificazione territoriale approvati od adottati e sono pertanto efficaci a tutti gli effetti.
2. I PAE e loro varianti approvati dalla Regione in data anteriore al 29 dicembre 1986 sono considerati conformi agli strumenti regionali di pianificazione territoriale approvati od adottati fatta eccezione per le previsioni degli stessi PAE ricadenti nei seguenti sistemi, zone ed elementi individuati dai medesimi strumenti di pianificazione regionale:
  - a) zone di riqualificazione della costa e dell'arenile;
  - b) zone di salvaguardia della morfologia costiera;
  - c) zone di tutela della costa e dell'arenile;
  - d) complessi archeologici e aree di concentrazione di materiali archeologici;
  - e) zone di tutela naturalistica;
  - f) terreni siti a quote superiori a 1.200 metri;
  - g) sistema forestale e boschivo, solo nei casi in cui il bosco presenti le seguenti caratteristiche:
    - g.1) boschi assoggettati a piano economico o a piano di coltura e conservazione ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30;
    - g.2) boschi impianti od oggetto di interventi colturali per il miglioramento della loro struttura e/ o composizione specifica attraverso finanziamento pubblico;
    - g.3) boschi comunque migliorati ed in particolare quelli assoggettati ad interventi di avviamento all'alto fusto;
    - g.4) boschi governati od aventi la struttura ad alto fusto;
    - g.5) boschi governati a ceduo che ospitano una presenza rilevante di specie vegetali autoctone protette;
    - g.6) boschi di cui alle precedenti lettere ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco.
3. Per i PAE di cui al comma 2, nei sistemi, zone ed elementi ivi elencati, l'esercizio delle attività estrattive deve cessare alla scadenza dei termini previsti dalla relativa autorizzazione e convenzione. Tale termine può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore a tre anni ai sensi del comma 2 dell'art. 15 nonché in funzione di una migliore definizione degli obblighi convenzionali di sistemazione dell'area.
4. Le previsioni dei PAE e loro varianti, approvati in data anteriore al 29 dicembre 1986, riguardanti zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua di cui agli strumenti regionali di pianificazione territoriale, sono sottoposte a verifica di merito da parte della Giunta regionale al fine di dichiararne la fattibilità rispetto ai fattori ambientali.
5. La verifica è effettuata su richiesta, corredata dai necessari elementi tecnici di valutazione e di proposta, avanzata dal Comune entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. La Giunta regionale effettua la verifica nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso detto termine senza che la Giunta regionale abbia riscontrato negativamente la richiesta comunale, la verifica si intende effettuata positivamente.
7. Il termine di cui al comma 6 rimane sospeso per una sola volta se, prima della sua scadenza, la Giunta o l'assessore delegato chieda chiarimenti od elementi integrativi di giudizio al Comune. In tal caso il termine riprende a decorrere, per il tempo residuo, dal momento della ricezione degli atti richiesti.
8. L'autorizzazione all'esercizio delle attività estrattive nelle zone di cui al comma 4 è rilasciata ai sensi dell'art. 11 e subordinatamente all'esito favorevole della verifica effettuata dalla Giunta regionale.

### **Art. 32**

#### **Approvazione di PAE adottati**

1. I PAE adottati dai Comuni in data successiva al 29 giugno 1989 sono approvati dalla Giunta regionale, ai sensi della presente legge, in conformità alle disposizioni degli strumenti regionali di pianificazione territoriale.
2. I PAE adottati dai Comuni in data antecedente al 29 giugno 1989 sono approvati dalla Giunta regionale, ai sensi della presente legge, previa istruttoria tecnica di merito che tenga conto degli eventuali elementi integrativi e proposte che i Comuni hanno facoltà di presentare nel corso dell'istruttoria stessa. Non sono comunque approvabili le previsioni ricadenti nei sistemi, zone ed elementi elencati al comma 2 dell'art. 31, fermo restando quanto disposto al comma 3 dello stesso articolo.
3. abrogato

### **Art. 33**

#### **Autorizzazione provvisoria**

1. Per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge e comunque fino alla data di efficacia della delibera di approvazione del PIAE i Comuni possono rilasciare autorizzazioni provvisorie all'esercizio delle attività estrattive sulla base delle previsioni contenute nei PAE adottati. Tale facoltà in ogni caso non è applicabile alle previsioni dei PAE che ricadono in zone vincolate dalla vigente legislazione e dagli strumenti di pianificazione regionali, infraregionali e comunali.

2. Per tali autorizzazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 11. Le autorizzazioni decadono automaticamente qualora non siano approvate le previsioni del PAE ad esse relative.

#### **Art. 34**

##### **Piano territoriale paesistico regionale**

1. I richiami operati dalla presente legge al Piano territoriale regionale si intendono riferiti anche al Piano territoriale paesistico regionale ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 15 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.

#### **Art. 35**

##### **Abrogazione di norme**

1. Sono abrogati:

- l'art. 9 della L.R. 26 gennaio 1976, n. 8;
- l'art. 5 della L.R. 26 gennaio 1977, n. 4;
- la L.R. 2 maggio 1978, n. 13;
- la lettera c) del comma 2 dell'art. 41 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6;
- i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 42 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6.

---

#### Note

1. L'attività di vigilanza prevista ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è stata delegata alle Province dall'art. 147, comma 1, lett. b) della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.
2. Si veda il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".

# INQUINAMENTO LUMINOSO

## Legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico

*Bollettino Ufficiale n. 147 del 29 settembre 2003*

### **Art. 1**

#### **Finalità**

1. La Regione con la presente legge promuove la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti nonché la tutela dell'attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici.
2. Per tali finalità si considera inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e se orientata al di sopra della linea dell'orizzonte.

### **Art. 2**

#### **Funzioni della Regione**

1. La Regione, per garantire una omogenea applicazione delle norme della presente legge, esercita le funzioni di coordinamento ed indirizzo in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare:
  - a) emana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, direttive e specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali, finalizzate, in particolare, alla riduzione del consumo energetico;
  - b) coordina la raccolta delle informazioni relative all'applicazione della presente legge, al fine di favorire lo scambio di informazioni in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici;
  - c) promuove, in accordo con gli Enti locali, iniziative di formazione in materia di illuminazione avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni che si occupano di inquinamento luminoso, degli ordini professionali e di enti e associazioni competenti in materia.

### **Art. 3**

#### **Funzioni delle Province**

1. Per le finalità della presente legge compete alle Province:
  - a) esercitare le funzioni di supporto e coordinamento ai Comuni per l'attuazione della presente legge;
  - b) curare la redazione e la pubblicazione dell'elenco degli osservatori astronomici e scientifici da tutelare sulla base delle richieste inoltrate dai gestori dei medesimi;
  - c) definire, sulla base dei criteri contenuti nella direttiva di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), l'estensione delle zone di protezione dall'inquinamento luminoso nell'intorno degli osservatori di cui alla lettera b), qualora interessi aree di più Comuni;
  - d) individuare, in collaborazione con i Comuni e su segnalazione degli osservatori astronomici e scientifici, le sorgenti di rilevante inquinamento luminoso da assoggettare ad interventi di bonifica;
  - e) aggiornare l'elenco delle aree naturali protette da tutelare.

### **Art. 4**

#### **Funzioni dei Comuni**

1. Per le finalità della presente legge compete ai Comuni:
  - a) definire sulla base dei criteri contenuti nella direttiva di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) l'estensione delle zone di protezione dall'inquinamento luminoso nell'intorno degli osservatori di cui all'articolo 3, lettera b);
  - b) adeguare il regolamento urbanistico edilizio (RUE), di cui all'articolo 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20(Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), alle disposizioni della presente legge e predisporre un abaco in cui siano indicate, zona per zona, le tipologie dei sistemi e dei singoli corpi illuminanti ammessi tra cui i progettisti e gli operatori potranno scegliere quale installare;
  - c) dare ampia diffusione a tutti i soggetti interessati delle nuove disposizioni per la realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica e privata;
  - d) individuare, anche con la collaborazione dei soggetti gestori, gli apparecchi di illuminazione responsabili di abbagliamento, e come tali pericolosi per la viabilità, da adeguare alla presente legge;

- e) elencare le fonti di illuminazione che in ragione delle particolari specificità possono derogare dalle disposizioni della presente legge, fra cui rientrano in particolare i fari costieri, gli impianti di illuminazione di carceri, caserme e aeroporti;
- f) svolgere le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione della legge.
2. Degli impianti di illuminazione redatti e progettati con le modalità previste dall'articolo 5 e dalle direttive di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), deve essere data preventiva comunicazione al Comune.

## **Art. 5**

### **Requisiti tecnici e modalità d'impiego degli impianti di illuminazione**

1. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere corredati di certificazione di conformità alla presente legge e devono essere:
- a) costituiti da apparecchi illuminanti aventi un'intensità massima di 0 candele (cd) per 1000 lumen a 90 gradi ed oltre;
  - b) equipaggiati di lampade al sodio ad alta e bassa pressione, ovvero di lampade con almeno analoga efficienza in relazione allo stato della tecnologia e dell'applicazione;
  - c) realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti, o, in assenza di queste, valori di luminanza media mantenuta omogenei e, in ogni caso, contenuti entro il valore medio di una candela al metro quadrato;
  - d) realizzati ottimizzando l'efficienza degli stessi, e quindi impiegando, a parità di luminanza, apparecchi che conseguono impegni ridotti di potenza elettrica e condizioni ottimali di interesse dei punti luce;
  - e) provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro l'orario stabilito con atti delle Amministrazioni comunali, l'emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività: la riduzione non va applicata qualora le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali da comprometterne la sicurezza.
2. I requisiti di cui al comma 1 non si applicano per le sorgenti interne ed internalizzate, per quelle in impianti con emissione complessiva al di sopra del piano dell'orizzonte non superiore ai 2250 lumen, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1500 lumen cadauna, per quelle di uso temporaneo che vengono spente entro le ore venti nel periodo di ora solare ed entro le ventidue nel periodo di ora legale, per gli impianti di modesta entità e per gli impianti per i quali è concessa deroga, così come definito dalle direttive di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).
3. L'illuminazione di impianti sportivi deve essere realizzata in modo da evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti. Per tali impianti è consentito l'impiego di lampade diverse da quelle previste al comma 1, lettera b).
4. È fatto divieto di utilizzare in modo permanente fasci di luce roteanti o fissi a scopo pubblicitario.
5. L'illuminazione degli edifici deve avvenire di norma dall'alto verso il basso. Solo in caso di illuminazione di edifici classificati di interesse storico-architettonico e monumentale e di quelli di pregio storico, culturale e testimoniale i fasci di luce possono essere orientati dal basso verso l'alto. In tal caso devono essere utilizzate basse potenze e, se necessari, dispositivi di contenimento del flusso luminoso disperso come schermi o alette paraluce.

## **Art. 6**

### **Sanzioni**

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza impianti di illuminazione pubblica e privata in difformità alla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da 500,00 euro a 2500,00 euro oltre a provvedere all'adeguamento entro sessanta giorni dalla notifica dell'infrazione.
2. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 sono introitate dai Comuni.

## **Art. 7**

### **Delegificazione**

1. Alle modifiche ed integrazioni dei requisiti tecnici e delle modalità d'impiego degli impianti di illuminazione di cui all'articolo 5, provvede la Regione con proprio regolamento.

## **Art. 8**

### **Contributi regionali**

1. La Regione per agevolare l'attuazione della presente legge può concedere contributi ai Comuni per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica nell'ambito delle azioni previste nel programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo 99 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).



# PROTEZIONE CIVILE

## L.R. 1/2005

### Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile

*Testo coordinato con le modifiche apportate da:*

*L.R. 26 luglio 2012, n. 9*

*L.R. 30 aprile 2015, n. 2*

*L.R. 30 luglio 2015, n. 13*

#### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

##### CAPO I - Principi generali

###### Art. 1 - Principi, oggetto e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge provvede, nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, alla disciplina e al riordino delle funzioni in materia di protezione civile ed assume quale finalità prioritaria della propria azione la sicurezza territoriale. (1)
2. All'espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), e vi concorre ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata, ivi comprese le organizzazioni di volontariato, che svolgono nel territorio regionale compiti, anche operativi, di interesse della protezione civile. Per quanto riguarda le Amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione il concorso operativo e la collaborazione nelle attività previste dalla presente legge avvengono previa intesa. (1)
3. I soggetti di cui al comma 2 compongono il sistema regionale di protezione civile che persegue l'obiettivo di garantire la salvaguardia dell'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi. (1)
4. La Regione pone a fondamento della presente legge il principio di integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, garantendo ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti Autorità statali e con il sistema delle Autonomie locali.
5. La presente legge detta altresì norme in materia di organizzazione ed impiego del volontariato di protezione civile, di cui la Regione in concorso con gli Enti locali, promuove lo sviluppo, riconosce il valore e l'utilità sociale e salvaguardandone l'autonomia.
6. Al fine di assicurare l'unitarietà della gestione delle attività di protezione civile di competenza regionale, in applicazione dei principi di responsabilità e di unicità dell'amministrazione, viene istituita l'"Agenzia di protezione civile della Regione Emilia-Romagna", di seguito denominata Agenzia regionale. L'Agenzia regionale opera in stretto raccordo con le altre strutture regionali competenti in materia di sicurezza territoriale oltre che con le competenti strutture degli Enti locali e con quelle statali presenti sul territorio regionale.
7. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'attuazione dei programmi di attività dell'Agenzia regionale.

###### Art. 2 (2) - Tipologia degli eventi calamitosi ed ambiti d'intervento istituzionale

1. Ai fini della razionale ripartizione delle attività e dei compiti di protezione civile tra i diversi livelli di governo istituzionale, in applicazione anche dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza organizzativa delle amministrazioni interessate, gli eventi si distinguono in:
  - a) eventi naturali o connessi con attività umane che possono essere fronteggiati a livello locale con le risorse, gli strumenti ed i poteri di cui dispone ogni singolo ente ed amministrazione per l'esercizio ordinario delle funzioni ad esso spettanti;
  - b) eventi naturali o connessi con attività umane che per natura ed estensione richiedono l'intervento, coordinato dalla Regione anche in raccordo con gli organi periferici statali, di più enti ed amministrazioni a carattere locale;
  - c) eventi calamitosi di origine naturale o connessi con le attività umane che, per intensità ed estensione, richiedono l'intervento e il coordinamento dello Stato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).
2. Le attività e i compiti di protezione civile sono articolati secondo le competenze di cui al comma 1 anche quando, sulla scorta di elementi premonitori degli eventi ivi elencati, si preveda che si determini una situazione di crisi.

###### Art. 3 - Attività del sistema regionale di protezione civile

1. Sono attività del sistema regionale di protezione civile quelle dirette:
  - a) all'elaborazione del quadro conoscitivo e valutativo dei rischi presenti sul territorio regionale necessario per le attività di previsione e prevenzione con finalità di protezione civile;

- b) alla preparazione e pianificazione dell'emergenza, con l'indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie;
- c) alla formazione e all'addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile;
- d) all'informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio;
- e) all'allertamento degli enti e delle strutture operative di protezione civile nonché della popolazione, sulla base dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio e sorveglianza del territorio e dei dati e delle informazioni comunque acquisiti;
- f) al soccorso alle popolazioni colpite mediante interventi volti ad assicurare ogni forma di prima assistenza;
- g) a fronteggiare e superare l'emergenza, mediante:
  - 1) interventi di somma urgenza e interventi urgenti di primo ripristino dei beni e delle infrastrutture danneggiati;
  - 2) iniziative ed interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;
  - 3) concorso agli interventi per la riduzione e la mitigazione dei rischi ai fini di protezione civile.

## **TITOLO II - SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

### **CAPO I - Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali**

#### **Art. 4 - Funzioni e compiti della Regione**

1. Alla Regione compete l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri Enti dalla legislazione regionale e statale. (1)
2. La Regione, ai fini dell'adeguato svolgimento delle funzioni sul proprio territorio, conforma le proprie azioni al principio dell'integrazione secondo quanto previsto dal titolo II della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), nonché indirizza e coordina l'attività in materia di protezione civile degli organismi di diritto pubblico e di ogni altra organizzazione pubblica e privata operante nel territorio regionale.
3. La Regione può coordinare, sulla base di apposite convenzioni, la partecipazione delle componenti del sistema regionale di protezione civile alle iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale e nazionale e promuovere forme di collaborazione con le altre Regioni per l'espletamento di attività di protezione civile di comune interesse, in armonia con gli indirizzi ed i piani nazionali.
4. La Regione incentiva lo sviluppo delle strutture di protezione civile degli Enti locali, anche attraverso la concessione, avvalendosi dell'Agenzia regionale, di appositi contributi e la cooperazione tecnico-operativa. L'entità dei contributi è stabilita, nei limiti delle risorse disponibili, dalla Giunta regionale che individua altresì, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per le strutture gestite nelle forme associate costituite dalle Comunità montane, dalle Unioni di Comuni e dalle altre forme associative disciplinate dalla legge regionale n. 11 del 2001.
5. La Regione favorisce ed incentiva:
  - a) la costituzione di Centri provinciali unificati di protezione civile per ottimizzare il raccordo funzionale ed operativo tra le Autorità di protezione civile regionale, provinciale e comunale ed il volontariato, definendone standard minimi omogenei. A tal fine gli enti territoriali interessati individuano, nell'ambito territoriale di ciascuna provincia, un'apposita sede idonea ad ospitare una struttura tecnico-organizzativa permanente, alla cui costituzione concorrono la Provincia e il Comune capoluogo di provincia. In tale struttura ha anche sede il Coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 17, comma 5;
  - b) l'organizzazione e la gestione a livello comunale o intercomunale di strutture idonee ad ospitare centri operativi per il coordinamento degli interventi in emergenza.

#### **Art. 5 - Funzioni e compiti delle Province**

1. Le Province nell'ambito del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), costituiscono presidio territoriale locale per la prevenzione, previsione e gestione dei rischi presenti nel territorio.
2. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad esse attribuite dalla legge n. 225 del 1992 e dall'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) e provvedono in particolare:
  - a) alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, avvalendosi anche dei dati forniti dai Comuni, dalle Comunità montane e dagli Enti di gestione delle aree protette; tali dati sono trasmessi all'Agenzia regionale ai fini anche della predisposizione tecnica e dell'aggiornamento del programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi nonché del piano regionale per la preparazione e la gestione delle emergenze di cui agli articoli 11 e 12;
  - b) all'elaborazione e all'aggiornamento del programma di previsione e prevenzione di protezione civile che costituisce il documento analitico di riferimento per l'analisi dei rischi alla scala provinciale per attività di protezione civile e programmazione territoriale;
  - c) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali e sentiti gli Enti locali interessati nonché gli uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, con l'indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie e disponibili;
  - d) alla predisposizione dei piani di emergenza esterni per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante per i quali il gestore è tenuto a trasmettere il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), così

- come disposto all'articolo 10 della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);
- e) al coordinamento e al supporto delle attività di pianificazione comunale;
- f) all'esercizio delle funzioni connesse allo spegnimento degli incendi boschivi di cui all'articolo 177, comma 2, della legge regionale 21 aprile 1999 n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);
- g) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui alla lettera c);
- h) all'attuazione in ambito provinciale delle attività di previsione e prevenzione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
- i) alla promozione della costituzione di un coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, secondo quanto stabilito all'articolo 17;
- j) alla programmazione e all'attuazione delle attività in campo formativo, secondo quanto stabilito all'articolo 16;
- k) alla partecipazione al Comitato regionale ai sensi di quanto disposto all'articolo 7 e agli altri organismi previsti dalla presente legge che richiedano la presenza di rappresentanti delle autonomie locali;
- l) all'individuazione, in ambito provinciale, degli interventi da ammettere a finanziamento del Fondo regionale di protezione civile istituito con legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001);
- m) alla gestione delle emergenze nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze.
3. In ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, la composizione e il funzionamento del quale sono disciplinati da ciascuna Provincia nel quadro della propria autonomia ordinamentale e nel rispetto di quanto disposto all'articolo 13, comma 2, della legge n. 225 del 1992

#### **Art. 6 - Funzioni e compiti dei Comuni e delle Comunità montane**

1. I Comuni, nell'ambito del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad essi attribuiti dalla legge n. 225 del 1992 e dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e provvedono in particolare, privilegiando le forme associative previste dalle leggi regionali n. 11 del 2001 e n. 6 del 2004:
- a) alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, raccordandosi con le Province e, per i territori montani, con le Comunità montane;
- b) alla predisposizione e all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza; i piani devono prevedere, tra l'altro, l'approntamento di aree attrezzate per fare fronte a situazioni di crisi e di emergenza; per l'elaborazione dei piani i Comuni possono avvalersi anche del supporto tecnico dell'Agenzia regionale;
- c) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti, ivi compresi quelli assicurati dalla Polizia municipale, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui alla lettera b);
- d) alla informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti sul proprio territorio;
- e) all'attivazione degli interventi di prima assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi e all'approntamento dei mezzi e delle strutture a tal fine necessari;
- f) alla predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e lo sviluppo, sul proprio territorio, dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato di protezione civile.
2. Al verificarsi di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), l'attivazione degli interventi urgenti per farvi fronte è curata direttamente dal Comune interessato. Il Sindaco provvede alla direzione e al coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia e al Presidente della Giunta regionale.
3. Le Comunità montane assicurano in particolare
- a) la collaborazione delle proprie strutture tecniche ed organizzative all'attuazione degli interventi previsti nei programmi di previsione e prevenzione e nei piani di emergenza di competenza dei diversi livelli istituzionali;
- b) la predisposizione e l'attuazione, in raccordo con i Comuni interessati e sulla base degli indirizzi regionali, dei piani di emergenza relativi all'ambito montano.
4. Per le finalità di cui al comma 3 le Comunità montane possono dotarsi di una apposita struttura di protezione civile.

#### **Art. 7 - Comitato regionale di protezione civile**

1. Al fine di assicurare l'armonizzazione delle iniziative regionali con quelle di altri enti, amministrazioni ed organismi del sistema regionale di protezione civile è istituito, in attuazione dell'articolo 12, comma 3, della legge n. 225 del 1992, il Comitato regionale di protezione civile, con funzioni propositive e consultive in materia di protezione civile. Il Comitato è composto dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall'Assessore competente, che lo presiede, dai Presidenti delle Province o dagli Assessori delegati competenti, dal Presidente dell'Uncem regionale o suo delegato. I Prefetti preposti agli uffici territoriali del Governo della Regione Emilia-Romagna sono invitati a partecipare alle riunioni del Comitato, anche tramite propri delegati. E' altresì invitato a partecipare alle riunioni del Comitato il Presidente dell'Unione regionale dei Consorzi di bonifica.
2. Ai lavori del Comitato possono essere invitati, in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, rappresentanti di altri enti pubblici e privati ed esperti appartenenti alla comunità scientifica.

3. Il Comitato esprime in particolare pareri alla Giunta regionale in ordine al programma e ai piani regionali di cui agli articoli 11, 12 e 13.

#### **Art. 8 - Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio regionale**

1. Al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che colpiscono o minacciano di colpire il territorio regionale e che, per la loro natura ed estensione richiedano la necessità di una immediata risposta della Regione, anche per assicurare il concorso alle strutture dello Stato, il Presidente della Giunta regionale decreta, in forza di quanto previsto all'articolo 108, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed estensione territoriale, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale.

2. Sul presupposto della dichiarazione di cui al comma 1 e limitatamente al perdurare dello stato di crisi, il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente:

a) provvede, per l'attuazione degli interventi necessari, nell'ambito delle attribuzioni spettanti alla Regione, anche a mezzo di ordinanze motivate in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, fatte salve le attribuzioni spettanti ai Sindaci ed alle altre Autorità di protezione civile;

b) assume secondo le modalità di cui all'articolo 9 il coordinamento istituzionale delle attività finalizzate a superare lo stato di crisi, definendo appositi atti di indirizzo, obiettivi e programmi da attuare e specificando il fabbisogno di risorse finanziarie e strumentali necessarie, su proposta dei comitati istituzionali di cui al medesimo articolo 9, comma 2.

3. Il Presidente della Giunta regionale, qualora la gravità dell'evento sia tale per intensità ed estensione da richiedere l'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, assume le iniziative necessarie per la dichiarazione, da parte del competente organo statale, dello stato di emergenza nel territorio regionale e partecipa altresì alle intese di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale.

4. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 3, la Regione assicura l'immediata disponibilità dei mezzi e delle strutture organizzative regionali e del volontariato e concorre, in stretto raccordo con gli Enti locali e con gli organi statali di protezione civile, centrali e periferici, al soccorso alle popolazioni colpite e a tutte le attività necessarie a superare l'emergenza. Il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente provvede ai sensi del comma 2, nel quadro delle competenze regionali e limitatamente al perdurare dello stato di emergenza.

#### **Art. 9 - Interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza**

1. Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree del territorio regionale colpite dagli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza la Giunta regionale, sulla base delle necessità indicate negli atti di cui al comma 2 dell'articolo 8, può disporre nei limiti delle disponibilità di bilancio, lo stanziamento di appositi fondi, anche in anticipazione di stanziamenti dello Stato. Le risorse stanziante sono finalizzate al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico danneggiate e alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio nonché alla concessione di eventuali contributi a favore di cittadini e di imprese danneggiati dagli eventi predetti.

2. Per le finalità di cui all'articolo 8 e al comma 1 del presente articolo il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente si avvale, assumendone la presidenza, di comitati istituzionali all'uopo costituiti, composti dai rappresentanti degli Enti locali maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi e approva, su proposta di tali comitati, appositi piani di interventi urgenti di protezione civile.

3. L'Agenzia regionale coordina l'istruttoria tecnica dei piani, in stretto raccordo e collaborazione con i Servizi regionali competenti per materia e con gli uffici e le strutture tecniche degli Enti locali di cui al comma 2, nonché con ogni altra struttura regionale e soggetto pubblico o privato interessati.

4. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale annualmente sullo stato d'attuazione di tutti i piani in corso di realizzazione.

#### **Art. 10 - Interventi indifferibili ed urgenti**

(modificato comma 1 da art. 6 L.R. 30 aprile 2015, n. 2)

1. Al verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo, anche in assenza della dichiarazione dello stato di crisi o di emergenza di cui all'articolo 8, che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti, nonché misure temporanee di assistenza a nuclei familiari evacuati da abitazioni inagibili il Direttore dell'Agenzia regionale adotta tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità dei capitoli del bilancio dell'Agenzia regionale a ciò specificamente destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale.

2. Qualora la realizzazione degli interventi richieda l'impiego di ulteriori fondi a carico del bilancio regionale, questi sono stanziati con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell'Assessore competente, da sottoporre a ratifica della Giunta regionale entro i successivi trenta giorni.

#### **Art. 11 - Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi**

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 7, approva il programma di previsione e prevenzione dei rischi. Il programma censisce e richiama tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale e di sicurezza incidenti sul territorio regionale, realizzati o da realizzare a cura della Regione, degli Enti locali territoriali e di ogni altro soggetto pubblico o privato a ciò preposto dalle leggi vigenti e contiene il quadro conoscitivo e valutativo delle situazioni di rischio esistenti nel territorio regionale. Il programma ha validità quinquennale.

2. La Regione assicura il necessario concorso degli Enti locali all'attività istruttoria del programma, che viene coordinata a livello tecnico dall'Agenzia regionale.
3. In riferimento alla previsione, il programma provvede, in particolare:
  - a) alla caratterizzazione e valutazione dei rischi di interesse della protezione civile, recependo i dati contenuti negli strumenti di pianificazione di cui al comma 1;
  - b) all'individuazione e alla promozione di studi e ricerche sui fenomeni generatori delle condizioni di rischio al fine di definire scenari di evento, modelli o procedure previsionali di valutazione delle situazioni di rischio.
4. In riferimento alla prevenzione, il programma prevede in particolare:
  - a) la definizione di criteri di priorità in relazione al fabbisogno di opere e di progetti d'intervento ai fini di protezione civile;
  - b) le attività conoscitive, mediante studi e ricerche finalizzati all'applicazione di procedure e metodologie preventive correlate alle singole tipologie di rischio;
  - c) l'individuazione delle esigenze di sviluppo e potenziamento dei sistemi di monitoraggio delle principali fonti di rischio, nonché di un sistema informativo regionale comprendente anche una rete di collegamenti tra le strutture di protezione civile per la comunicazione e la trasmissione di informazioni e dati;
  - d) il fabbisogno delle attività formative e di addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile, nonché delle attività di informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale.

#### **Art. 12 - Pianificazione per la preparazione e la gestione delle emergenze**

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 7, approva gli indirizzi per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali, comunali o intercomunali, nonché le disposizioni organizzative per la preparazione e la gestione delle emergenze da parte delle strutture regionali. Tali disposizioni costituiscono il piano operativo regionale di emergenza.
2. Gli indirizzi ed il piano regionale di cui al comma 1 sono predisposti a livello tecnico dall'Agenzia regionale e riguardano le modalità di raccordo organizzativo tra tutti i soggetti preposti e l'insieme delle procedure operative di intervento da attuarsi nel caso si verifichi l'evento atteso contemplato in un apposito scenario. Gli indirizzi definiscono altresì le necessarie forme di integrazione e coordinamento tra il piano regionale, i piani provinciali, i piani comunali o intercomunali di preparazione e gestione delle emergenze, i piani di emergenza di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999, nonché ogni altro strumento di pianificazione di emergenza previsto dalla normativa vigente. Gli indirizzi ed il piano regionale hanno durata quinquennale, fatte salve le eventuali esigenze di aggiornamento ed integrazione che dovessero insorgere entro tale termine, e vengono comunicati al Consiglio regionale.
3. Nel piano regionale sono definite, in particolare, le procedure per:
  - a) favorire le attività dei Comuni e di ogni altro soggetto pubblico nelle azioni dirette a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
  - b) assicurare il coordinamento regionale delle attività degli Enti locali e degli altri organismi pubblici e privati necessarie a far fronte agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
  - c) assicurare il concorso regionale alle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

#### **Art. 13 - Piano regionale in materia di incendi boschivi**

1. Con apposito piano approvato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 7, sono programmate, nel rispetto dei principi della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e dei criteri direttivi di cui ai successivi commi, le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
2. Il piano, sottoposto a revisione annuale ai sensi della legge n. 353 del 2000, contiene, tra l'altro:
  - a) l'individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo, delle azioni vietate che possono determinare anche solo potenzialmente l'innescò di incendio nelle aree e nei periodi predetti, nonché le eventuali deroghe inserite nel piano che potranno essere autorizzate dagli enti competenti in materia forestale o dal Sindaco con la prescrizione delle necessarie cautele e sentito il parere del Coordinatore provinciale del Corpo forestale dello Stato e del Comandante provinciale dei vigili del fuoco; per le trasgressioni dei divieti di cui alla presente lettera si applicano le sanzioni previste all'articolo 10, commi 6 e 7, della legge n. 353 del 2000;
  - b) l'individuazione delle attività formative dirette alla promozione di una effettiva educazione finalizzata alla prevenzione degli incendi boschivi;
  - c) l'individuazione delle attività informative rivolte alla popolazione in merito alle cause che determinano gli incendi e delle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo;
  - d) la programmazione e la quantificazione finanziaria annuale degli interventi per la manutenzione ed il ripristino di opere per l'accesso al bosco ed ai punti di approvvigionamento idrico nonché per le operazioni silvicolture di pulizia e manutenzione del bosco stesso, finanziata attraverso le risorse provenienti dai fondi statali della legge n. 353 del 2000, definite d'intesa con il Servizio regionale competente in materia forestale;
  - e) un'apposita sezione, per le aree naturali protette regionali, da definirsi di intesa con gli Enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato-Coordinamento regionale;
  - f) un quadro riepilogativo, elaborato ed aggiornato annualmente da ciascun Comune, dei dati riguardanti i soprassuoli percorsi dal fuoco, censiti in apposito catasto e sottoposti a vincolo ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 353 del 2000.
3. Il piano di cui al comma 1 prevede, tra l'altro, i presupposti per la dichiarazione e le modalità per rendere noto lo stato di pericolosità nelle aree regionali e nei periodi anche diversi da quelli individuati nel piano medesimo.
4. E' fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1999.

**CAPO II - Rete operativa di protezione civile****SEZIONE I - Strumenti e strutture operative****Art. 14 - Strutture operative**

1. Allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione civile previste dalla presente legge, di competenza della Regione, provvedono l'Agenzia regionale e le strutture organizzative regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, di sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanità pubblica con la collaborazione delle strutture con competenze in materie di interesse comunque della protezione civile, nonché il Centro Funzionale Regionale come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 1998 (Approvazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico).

2. L'Agenzia regionale, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si avvale altresì, anche previa stipula di apposite convenzioni, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica delle strutture operative di cui all'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge n. 225 del 1992 e delle seguenti strutture operanti nel territorio regionale:

- a) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- b) Corpo forestale dello Stato;
- c) Corpo delle Capitanerie di porto;
- d) Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente;
- e) Organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 17, comma 7;
- f) Croce Rossa Italiana;
- g) Corpo nazionale soccorso alpino;
- h) Consorzi di bonifica;
- i) ogni altro soggetto pubblico e privato che svolga compiti di interesse della protezione civile.

3. L'Agenzia regionale organizza e implementa la colonna mobile regionale di protezione civile di cui all'articolo 17, comma 4, favorendone l'integrazione, in relazione alla tipologia di rischio, con le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base di intese e mediante convenzioni alle quali partecipano anche le Province.

**Art. 15 - Convenzioni e contributi**

1. L'Agenzia regionale può stipulare convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, nonché con aziende pubbliche e private anche al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza.

2. Al fine di potenziare il sistema regionale di protezione civile la Giunta regionale può disporre la concessione, avvalendosi dell'Agenzia regionale, di contributi per l'acquisto di attrezzature e mezzi, e per la realizzazione, la ristrutturazione e l'allestimento di strutture a favore degli Enti locali e di ogni altro soggetto che partecipi alle attività di protezione civile. Allo stesso fine, agli enti e ai soggetti di cui al presente comma, possono essere dati a titolo gratuito in comodato o in uso i beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale, strumentali allo svolgimento di attività di protezione civile.

**Art. 16 - Formazione e informazione in materia di protezione civile**

1. La Regione promuove e coordina, in un'ottica di formazione permanente, interventi e corsi per la preparazione, l'aggiornamento e l'addestramento degli operatori impegnati istituzionalmente nel settore della protezione civile e degli aderenti alle organizzazioni di volontariato operanti in tale settore. Le modalità di ammissione ai corsi, la loro durata e tipologia, i criteri di preselezione e valutazione finale, sono definiti nel rispetto dei principi della legislazione vigente in materia di formazione, sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 7.

2. Le Province, ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), programmano le attività di cui al comma 1, e al fine di sviluppare e diffondere un'adeguata cultura di protezione civile, in concorso con la Regione:

- a) favoriscono le attività di informazione rivolte alla popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale, sulle norme comportamentali da osservare, sulle modalità e misure di autoprotezione da assumere in situazioni di pericolo, anche attraverso la promozione di attività educative nelle scuole;
- b) promuovono la creazione di una scuola di protezione civile che operi in una logica di sistema e di rete; a tal fine, si avvalgono di organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di esperti e strutture operanti nell'ambito del Sistema regionale e del Servizio nazionale di protezione civile, sulla base anche di appositi accordi o convenzioni, sottoscritti, per quanto riguarda la Regione, dall'Agenzia regionale previa approvazione della Giunta regionale.

**SEZIONE II - Volontariato di protezione civile****Art. 17 - Organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile**

(modificato comma 7 da art. 19 L.R. 26 luglio 2012, n. 9)

1. La Regione disciplina, in armonia con i principi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) e con le disposizioni della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato". Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26) le funzioni ad essa conferite dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998 in ordine agli interventi per l'organizzazione e l'impiego del volontariato di protezione civile.

2. Ai fini della presente legge è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, concorre alle attività di protezione civile.
3. La Regione provvede, avvalendosi dell'Agenzia regionale, al coordinamento e all'impiego del volontariato regionale di protezione civile, favorendone, anche in concorso con l'Amministrazione statale e con gli Enti locali, la partecipazione alle attività di protezione civile.
4. La Regione promuove la costituzione della colonna mobile regionale del volontariato di protezione civile, articolata in colonne mobili provinciali, il cui impiego è disposto e coordinato dal Direttore dell'Agenzia regionale, in raccordo con le competenti strutture organizzative delle Province interessate, per interventi nell'ambito del territorio regionale, nonché, previa intesa tra il Presidente della Giunta regionale e i competenti organi dello Stato e delle Regioni interessate, per interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale.
5. Ciascuna Provincia promuove la costituzione di un Coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
6. I Comuni, anche in forma associata, provvedono al coordinamento e all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o intercomunale.
7. È istituito l'elenco regionale del volontariato di protezione civile, tenuto presso l'Agenzia regionale, articolato in sezioni provinciali. Possono iscriversi nell'elenco le organizzazioni di volontariato, ivi compresi gli organismi di coordinamento comunque denominati, operanti, anche in misura non prevalente, nel settore della protezione civile, iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 37 del 1996, nonché le organizzazioni di altra natura a componente prevalentemente volontaria e carattere locale previa verifica della relativa idoneità tecnico-operativa. L'iscrizione e la cancellazione dalle sezioni dell'elenco è disposta dalle Province, ai sensi di quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 8.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, sentito il Comitato di cui all'articolo 17 della legge regionale 29 luglio 1983, n. 26 (Interventi per la promozione e l'impiego del volontariato nella protezione civile) nonché il Comitato regionale di cui all'articolo 7, adotta un regolamento recante disposizioni relative:
  - a) alle modalità e ai presupposti per l'iscrizione, il diniego di iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato dall'elenco regionale di cui al comma 7, nonché alle modalità per l'iscrizione e la cancellazione da tale elenco delle organizzazioni con dimensione unitaria a livello regionale o sovraregionale, da effettuarsi a cura dell'Agenzia regionale;
  - b) alle modalità di impiego e di intervento del volontariato nelle attività di protezione civile;
  - c) ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi e di rimborso delle spese nonché alle condizioni per il concorso alle misure assicurative di cui all'articolo 18;
  - d) ai compiti, alla composizione e alle modalità di designazione e nomina degli organi del Comitato di cui all'articolo 19.

#### **Art. 18 - Misure formative, contributive e assicurative a favore del volontariato di protezione civile**

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale, può disporre nei limiti delle risorse disponibili, anche in concorso con altri enti pubblici, le seguenti misure, per la cui attuazione si avvale dell'Agenzia regionale, a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 17, comma 7:
  - a) concessione di contributi finalizzati al potenziamento, alla manutenzione e alle spese di gestione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione o in uso delle organizzazioni stesse, nonché al miglioramento della preparazione tecnica dei loro aderenti, eventualmente anche in concorso con finanziamenti all'uopo stanziati dagli Enti locali;
  - b) concorso al rimborso delle spese sostenute in occasione di interventi ed attività di protezione civile regolarmente autorizzati.
2. La Regione con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, disciplina le modalità, le priorità e i limiti del rimborso, su richiesta espressa dei datori di lavoro, dell'equivalente degli emolumenti da questi corrisposti ai propri dipendenti, aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1 ed impiegati su autorizzazione della Regione per la durata prevista dal regolamento di cui all'articolo 18 della legge n. 225 del 1992:
  - a) in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
  - b) in attività di formazione, aggiornamento, addestramento e simulazione di emergenza.
3. Per i lavoratori autonomi aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano con riferimento al mancato guadagno giornaliero, nel rispetto dei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, e di quanto previsto in merito dal regolamento di cui all'articolo 18 della legge n. 225 del 1992.
4. Ai fini dell'ammissibilità ai benefici di cui al presente articolo con oneri a carico della Regione l'impiego dei volontari aderenti alle organizzazioni di cui al comma 1 in caso di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), è autorizzato dalla Regione e può essere disposto direttamente da questa ovvero dagli Enti locali territorialmente interessati dagli eventi medesimi. L'autorizzazione regionale è condizione ai fini dell'ammissibilità ai benefici di cui al presente articolo con oneri a carico della Regione.
5. La Regione, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, può concorrere all'adozione di misure assicurative a favore delle organizzazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 17, comma 7, operanti esclusivamente o prevalentemente nel settore della protezione civile, contro il rischio di infortuni e malattie connessi allo svolgimento di attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

#### **Art. 19 - Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile**

1. Al fine di assicurare la partecipazione degli Enti locali e delle organizzazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 17, comma 7, alla formazione delle politiche regionali di promozione e sviluppo del volontariato è istituito il Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile.
2. Il Comitato svolge funzioni consultive e propositive in materia di volontariato.
3. Nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, sono disciplinati i compiti specifici e la composizione del Comitato nonché le modalità di nomina e funzionamento dei relativi organi. La partecipazione alle sedute del Comitato è senza oneri per la Regione.

### **TITOLO III - COMPITI E ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E NORME FINANZIARIE**

#### **CAPO I - Agenzia regionale di protezione civile**

##### **Art. 20 (4) - Natura giuridica e compiti dell'Agenzia regionale**

1. L'Agenzia regionale costituisce agenzia operativa ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2004 e provvede, nel rispetto degli indirizzi generali formulati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare e ferme restando le altre funzioni delle strutture regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di tutte le attività regionali di protezione civile ad essa demandate dalla presente legge. Il Presidente della Giunta regionale può impartire direttive specifiche in ordine alle attività dell'Agenzia in relazione allo stato di crisi e di emergenza di cui all'articolo 8.
2. L'Agenzia regionale, con sede a Bologna, ha personalità giuridica di diritto pubblico, in conformità a quanto previsto dagli articoli 42, comma 1, e 43, comma 3, della legge regionale n. 6 del 2004, ed è dotata di autonomia tecnico-operativa, amministrativa e contabile. L'Agenzia regionale provvede in particolare:
  - a) alla predisposizione di tutte le proposte di atti, previsti dalla presente legge, di competenza degli organi della Regione;
  - b) alla predisposizione a livello tecnico, in concorso con le strutture tecniche regionali competenti, del programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi di cui all'articolo 11, in armonia con gli indirizzi nazionali;
  - c) alla predisposizione a livello tecnico del piano regionale per la preparazione e la gestione delle emergenze di cui all'articolo 12, sulla base dei dati conoscitivi contenuti nel programma di previsione e prevenzione dei rischi ed in conformità ai criteri di massima formulati a livello nazionale;
  - d) alla predisposizione a livello tecnico, in concorso con il Servizio regionale competente in materia forestale, del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 13;
  - e) all'istruttoria tecnica dei piani degli interventi urgenti di protezione civile di cui all'articolo 9;
  - f) all'emissione di avvisi di attenzione, preallarme ed allarme per gli eventi attesi sulla base di avvisi di criticità emessi dal Centro Funzionale Regionale ed in raccordo con tutte le altre strutture tecniche preposte alla sicurezza territoriale; (3)
  - g) alle attività connesse all'organizzazione, all'impiego, alla formazione e all'addestramento del volontariato di protezione civile;
  - h) alla realizzazione di attività e progetti specifici affidati dalla Regione e da altri enti pubblici.
3. Per la redazione del programma e dei piani di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e), l'Agenzia regionale opera in concorso con le strutture tecniche regionali competenti nonché dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente ed utilizza gli elementi conoscitivi disponibili presso gli Enti locali, acquisendo collaborazioni scientifiche ove non disponibili all'interno della Regione, e può avvalersi della consulenza tecnico-scientifica della Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 23, comma 4, di enti, istituti universitari e gruppi di ricerca scientifica pubblici o privati, nonché di liberi professionisti.
4. La Giunta regionale emana disposizioni per disciplinare il raccordo fra l'Agenzia regionale e le Direzioni generali.

##### **Art. 21 - Organi dell'Agenzia regionale**

(modificati commi 2, 4 e 5 da art. 19 L.R. 26 luglio 2012, n. 9, poi sostituita lett. b) comma 1, sostituito comma 7 e modificati commi 8,9 e 10 da art. 6 L.R. 30 aprile 2015, n. 2, infine nuovamente modificato comma 4 da art. 19 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)

1. Sono organi dell'Agenzia regionale:

- a) il Direttore;
- b) il Revisore unico.
2. L'incarico di Direttore è conferito dalla Giunta a dirigenti e dipendenti regionali dotati di professionalità, capacità e attitudine adeguate alle funzioni da svolgere, valutate sulla base dei risultati e delle esperienze acquisite in funzioni dirigenziali.
3. L'incarico di Direttore può essere altresì conferito a persone esterne all'Amministrazione, in possesso di comprovata esperienza e competenza e che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità gestionale, con funzioni dirigenziali, presso strutture pubbliche o private.
4. ... il Direttore è assunto dalla Regione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile una sola volta per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni; il trattamento economico è stabilito con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e può essere motivatamente integrato dalla Giunta sulla base della normativa vigente.
5. Il posto di Direttore non è ricompreso nelle dotazioni organiche della Regione. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il conferimento dell'incarico di direttore dell'Agenzia determina il suo collocamento in aspettativa, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), fino al termine dell'incarico stesso.



6. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia regionale e ad esso sono attribuiti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. In particolare, il Direttore:
- a) adotta il regolamento di organizzazione e contabilità necessario ad assicurare il funzionamento dell'Agenzia regionale nonché il bilancio preventivo annuale e il conto consuntivo di cui all'articolo 24, comma 5, e li trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione previo parere della Commissione competente; il bilancio dell'Agenzia regionale è allegato al bilancio della Regione; alla Giunta regionale sono trasmessi, per l'approvazione, tutti gli atti del Direttore di variazione tra unità previsionali di base del bilancio di previsione;
  - b) propone alla Giunta che acquisisce il parere della competente Commissione consiliare il piano annuale delle attività, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi dalla medesima formulati e adotta i conseguenti atti di gestione delle risorse finanziarie assegnate all'Agenzia regionale;
  - c) adotta gli atti di gestione delle risorse finanziarie assegnate all'Agenzia regionale per fronteggiare situazioni di crisi e di emergenza, in conformità agli indirizzi e alle direttive impartiti dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore competente;
  - d) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell'Agenzia regionale.
7. Il Revisore unico è nominato dalla Regione, è iscritto nel registro dei revisori dei conti e dura in carica quattro anni.
8. Il Revisore unico esamina, sotto il profilo della regolarità contabile, gli atti dell'Agenzia regionale, comunicando tempestivamente le proprie eventuali osservazioni al Direttore e alla Giunta regionale.
9. Il Revisore unico presenta ogni sei mesi al Direttore ed alla Giunta regionale, che la trasmette alla competente Commissione consiliare, una relazione sull'andamento della gestione finanziaria dell'Agenzia regionale e sulla sua conformità alla legge ed ai principi contabili del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
10. L'indennità annua lorda spettante al Revisore unico è fissata dalla Giunta regionale.

#### **Art. 22 - Personale dell'Agenzia regionale**

1. Al fabbisogno di personale assunto con contratto di lavoro subordinato, si provvede mediante personale dipendente dalla Regione e distaccato presso l'Agenzia regionale. Le modalità del distacco sono attuate in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto. La Giunta regionale, su proposta del Direttore, stabilisce il limite massimo di spesa relativo a detto personale.
2. La Giunta regionale, al fine di dotare l'Agenzia regionale delle professionalità necessarie, può incrementare la propria dotazione organica - in aggiunta rispetto alla dotazione di personale del Servizio protezione civile alla data del 31 marzo 2004 - adeguandone in modo corrispondente il tetto di spesa.
3. Il Direttore dell'Agenzia regionale, ai fini dell'attuazione del piano di cui all'articolo 21, comma 6, lettera b), ed anche per far fronte a situazioni di crisi e di emergenza, può stipulare secondo gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale:
  - a) contratti di prestazione d'opera professionale, anche a carattere coordinato e continuativo, ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del Codice civile;
  - b) contratti di fornitura di lavoro temporaneo.
4. Per la gestione dei rapporti di cui al comma 3, lettere a) e b), nonché delle procedure di gara per l'attivazione dei contratti di cui alla lettera b) del medesimo comma, l'Agenzia regionale può avvalersi delle competenti strutture regionali.
5. Per il conferimento da parte del Direttore dell'Agenzia regionale di incarichi di responsabilità di livello dirigenziale e non dirigenziale si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).

#### **Art. 23 (2) - Comitato operativo regionale per l'emergenza (COREM) Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi Centro Operativo Regionale (COR)**

1. Al fine di assicurare il coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonché il concorso tecnico regionale nei casi di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), è istituito il Comitato operativo regionale per l'emergenza. Il Comitato, di seguito denominato COREM, è nominato dalla Giunta regionale ed è composto:
  - a) dal Direttore dell'Agenzia regionale che lo presiede;
  - b) dal Direttore regionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  - c) dal Coordinatore regionale del Corpo forestale dello Stato;
  - d) dal Comandante del Corpo delle Capitanerie di porto - Direzione marittima di Ravenna;
  - e) dal Presidente del Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 19;
  - f) dai Responsabili dei Servizi regionali competenti in materia di difesa del suolo e della costa, geologico-sismica e forestale;
  - g) dal Responsabile della struttura competente in materia di meteorologia;
  - h) dal Responsabile del Servizio regionale competente in materia di sanità pubblica e dal Responsabile del Servizio regionale competente in materia di presidi ospedalieri;
  - i) dal Direttore dell'Unione regionale dei Consorzi di bonifica.
2. La Giunta regionale con apposito atto disciplina gli specifici compiti del COREM, prevedendo che alle relative riunioni vengano invitati altresì, in relazione alla tipologia degli eventi, dirigenti regionali competenti nella specifica materia nonché dirigenti in rappresentanza degli Enti locali e di ogni altro soggetto pubblico di volta in volta interessati.
3. Il COREM può avvalersi del supporto tecnico-scientifico della Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui al comma 4, nonché di esperti appartenenti ad enti ed istituti universitari e di ricerca regionali e nazionali.

4. E' istituita la Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi con funzioni consultive, propositive e di supporto tecnico-scientifico in materia di previsione e prevenzione delle principali tipologie di rischio presenti sul territorio regionale. La Commissione è nominata dalla Giunta regionale ed è composta dal Direttore dell'Agenzia regionale e dai Responsabili dei Servizi regionali di cui al comma 1, lettere f) e g) e da 3 a 5 esperti di elevato profilo tecnico-scientifico per le tipologie di rischio più significative e frequenti proposti dal COREM. La Commissione è rinnovata ogni 5 anni.
5. La Giunta regionale con apposito atto disciplina i termini, le modalità e le condizioni per il conferimento di specifici incarichi alla Commissione o ad alcuno dei suoi componenti.
6. Presso l'Agenzia regionale è costituito, quale presidio permanente della Regione, il Centro operativo regionale per la protezione civile (COR), preposto alle attività e ai compiti della Sala Operativa, definiti nel regolamento di cui all'articolo 21, comma 6, lettera a).
7. Al fine di assicurare una efficace e tempestiva comunicazione di dati e informazioni finalizzati all'attivazione dei servizi di prevenzione e soccorso di protezione civile, la Regione promuove la costituzione di una rete-radio regionale nonché la realizzazione di un programma regionale informativo di pubblica utilità, anche attraverso l'uso di una frequenza radio regionale dedicata.

## **CAPO II - Disposizioni finanziarie**

### **Art. 24 - Dotazione e gestione finanziaria dell'Agenzia regionale (1)**

(modificato comma 8 da art. 6 L.R. 30 aprile 2015, n. 2)

1. Le entrate dell'Agenzia regionale sono costituite da:
- a) risorse ordinarie trasferite annualmente dalla Regione per il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge all'Agenzia regionale sulla base del bilancio preventivo approvato annualmente;
  - b) risorse straordinarie regionali per eventuali necessità urgenti connesse ad eventi in conseguenza dei quali viene dichiarato ai sensi dell'articolo 8 lo stato di crisi regionale;
  - c) risorse ordinarie statali per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di protezione civile;
  - d) risorse straordinarie statali per interventi connessi ad eventi in conseguenza dei quali viene deliberato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 lo stato di emergenza nel territorio regionale;
  - e) risorse del Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 138, comma 16, della legge n. 388 del 2000;
  - f) risorse comunitarie, statali e regionali per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti ed attività di interesse della protezione civile in ambito europeo.
2. La Regione fa fronte agli oneri a proprio carico mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotate della necessaria disponibilità a norma di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.
3. L'Agenzia regionale redige il proprio bilancio e gli altri atti contabili secondo i criteri della contabilità di tipo finanziario ed è tenuta all'equilibrio di bilancio.
4. L'esercizio finanziario ha durata annuale e costituisce il termine di riferimento del sistema contabile. Esso inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
5. Per la gestione delle risorse regionali, statali e comunitarie l'Agenzia regionale redige il bilancio di previsione annuale, in termini di competenza e di cassa, da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ed il conto consuntivo da adottarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
6. L'Agenzia regionale si avvale delle disposizioni regionali che consentono l'utilizzo della convenzione di tesoreria in essere con la Regione Emilia-Romagna.
7. Con il regolamento di cui all'articolo 21, comma 6, lettera a), sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, la struttura del bilancio di esercizio e le modalità di tenuta delle scritture contabili. Il predetto regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, le procedure per l'acquisizione di beni e servizi per far fronte a situazioni di crisi e di emergenza potenziali o in atto.
8. La Giunta regionale invia annualmente al Consiglio regionale i dati relativi al bilancio dell'Agenzia regionale, unitamente alle relazioni elaborate dal Revisore unico dei conti e ad una relazione di sintesi sui dati finanziari connessi con il perseguimento dei suoi compiti istituzionali e di ogni altro compito straordinario eventualmente conferitole nel corso dell'anno.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 25 - Norme transitorie**

1. Ai procedimenti ed alle attività in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle previgenti leggi regionali, ancorché abrogate.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, resta ferma l'efficacia del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 26 del 1983 e resta altresì in carica e continua ad esercitare le proprie funzioni, in quanto compatibili con la presente legge, il Comitato regionale di coordinamento delle associazioni di volontariato della Regione e degli Enti locali, di cui al medesimo articolo 17.
3. L'operatività dell'Agenzia regionale ed il distacco, presso la stessa, del personale dipendente dalla Regione sono subordinati all'approvazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, lettera a), del regolamento di organizzazione e contabilità adottato dal Direttore dell'Agenzia medesima. Nelle more di tale approvazione rimane operativa, a tutti gli effetti, l'attuale struttura organizzativa regionale competente in materia di protezione civile.

---

**Art. 26 - Abrogazioni**

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale 19 aprile 1995, n. 45, e successive integrazioni (Disciplina delle attività e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile);
- b) legge regionale 29 luglio 1983, n. 26 (Interventi per la promozione e l'impiego del volontariato nella protezione civile).

**Note**

1 . La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

2 . La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

3 . La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

4 . La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato inammissibile la non fondata questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.